fratello Gianluigi (prog. 1343, alle 17:31, RIT 188/12 e prog. 12018 RIT 1781/11): *N: Pronto? A: Compa' com'è tutto a posto? N: Si. A: Sei arrivato, dove sei? N: Sono arrivato? Dove sono arrivato? Ancora... A: Quando sei partito? N: Neanche a Padova sono. A: Aia la mado' tardi sei partito. N: Ho fatto tardi. A: Ti raccomando piano piano, il tempo com'è sta piovendo? N: No è buono, c'è il sole. A: E quà arriverai alle 8... alle 9? A che ora arrivi? N: Quali 9! A: A che ora arrivi? Non lo so, sono le 5 e mezza. N: Eh.. più tardi arrivo. A: Eh va bene. Ti raccomando piano piano. N: Arrivederci. Dove sei? A: E sto andando qua alla guardia. Vado un paio d'ore e poi viene Franco. N: L'hai visto a Toto' dopo? A: Toto' chi? N: Il compare Totò. A: No mi ha chiamato, mo' l'ho chiamato era al circolo, mi ha detto andiamo a mangiare. Gli ho detto: il compare Nicola non ha mangiato, un panino là ci siamo mangiati" gli ho detto. Dice che aveva trovato pasta e ceci a casa e la moglie gli ha detto che sennò gliela dava al cane... N: Ahi, guerra aperta là, mah. A: Ho detto: "Va bene", e che ci vuoi fare. Lui poi... N: E va bene... ah? A: Se n'è andato poi con tuo fratello, alle tre l'ho accompagnato là a Telereggio. N: Ah... pure Gianluigi è andato? A: Si si. N: E che hanno detto? A: No non gli ho chiamato più dopo he l'ho accompagnato là. N: Ah lo hai solo accompagnato? : L'ho accompagnato <<1P>> N: Ah. A: Gli ho detto davanti la BMW, non ti puoi sbagliare. E niente. N: Va bene dai. A: No... gli ho detto... Gianluigi manco il numero suo, ho detto andiamo in macchina soli, andiamo insieme ma... N: E non... e <<1P>>fuori... A: E lui non lo ha fatto. E non l'ha fatto, ce lo ha detto Gianluigi là abbiamo guardato e non... N: Questo che stiamo facendo noi lo vuole fare la Reggio bene. A: Ah. N: Portiamo la Reggio bene... che lo sai dov'è.. <<1P>> A: La Reggio bene siomo noi alla fine qua. Mmah. N: Qua sembrano tutti quanti <<1P>> A: Peggio, peggio. Almeno tutti I cazzi suoi... E va bene dai. N: Okay dai, ci sentiamo dai. A: Buona serata ciao, ciao ciao. N: Va bene, ciao ciao.*

Alle 21.20 PAOLINI chiamava BRESCIA Pasquale (prog n. 12043 RIT 1781/11). BRESCIA, come risulta all'ascolto diretto, diceva a PAOLINI che non si era fatto sentire e che lo aveva visto con IAQUINTA. PAOLINI gli raccontava quello che era accaduto, dicendo che avevano mangiato un panino all'Eurospin, e che c'era anche la scimmia (soprannome di DILETTO Alfonso); SARCONE (Nicola) non era andato, perché era partito alle due senza nemmeno mangiare. Poi era arrivato IAQUINTA con la macchina del figlio, con il Cayenne, con quel Porsche con i vetri scuri. Il figlio però non c'era, ma gli aveva lasciato la macchina. Stavano per andare a mangiare al ristorante di BRESCIA, ma poi avevano deciso di mangiare un panino perché Nicolino non voleva andare.

Si è già detto altrove (cfr. Cap X, capo 201 e Cap. XIII) che la condivisione delle informazioni, il coinvolgimento del gruppo, dei suoi vertici e di coloro che ne sono le figure maggiormente rappresentative agli occhi dell'opinione pubblica e nei rapporti sociali e con le istituzioni (IAQUINTA e PAOLINI), è di per sé dimostrativa di come dietro questa vicenda - sfociata nell'intimidazione al giornalista Franzini da parte di DILETTO Alfonso e SARCONE Gianluigi - in realtà si muoveva l'intero sodalizio, preoccupato di tutelare la propria immagine dalle aggressioni provenienti dalla stampa che stava sensibilizzando l'opinione pubblica al tema delle infiltrazioni mafiose sul territorio locale. Il contegno tenuto durante il colloquio da DILETTO e SARCONE Gianluigi che, per parola stessa del Franzini, si atteggiavano a rappresentanti di una comunità (cfr. Cap. X, capo 201) lo conferma; sennonché, dietro a quella comunità si nascondeva il sodalizio criminoso e la sua strategia.

Anziché scappare come SARCONE aveva suggerito di fare parlando con DILETTO commentando un servizio giornalistico (prog. n. 733 RIT 188/12) la consorteria aveva deciso di reagire, di passare alla controffensiva secondo una strategia che mirava a diffondere nell'opinione pubblica, per il tramite dei mezzi di informazione, l'idea che la denuncia pubblica della presenza della 'ndrangheta a Reggio Emilia fosse, in realtà, un attacco ai calabresi in genere e alla loro capacità operativa e concorrenziale, in modo da occultare il radicamento della associazione mafiosa dietro l'apparenza di una comunità di onesti lavoratori ingiustamente discriminati dalla politica, dalla stampa dalle istituzioni e, per l'effetto, ingiustamente emarginata dall'economia locale alla quale, fino a quel momento, aveva contribuito in larga misura. Per fare ciò occorreva svolgere non solo un'attività di "promozione" pubblica del gruppo (soprattutto tramite l'appoggio di GIBERTINI Marco), ma anche impedire che venissero divulgate notizie di senso contrario e gravemente nocive per il sodalizio. Ciò anche a costo di andare a colpire i singoli giornalisti con azioni intimidatorie (cfr. Cap. X capo 201).

In questo dichiarato obiettivo l'organizzazione, allo stesso tempo, ha cercato un referente politico che si facesse carico delle istanze degli associati e che fungesse da portavoce della tesi appositamente creata per nascondere la reale natura della controffensiva attuata dal gruppo per deviare la crescente attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica sulla presenza del sodalizio sul territorio reggiano e, in generale, emiliano.
E' così che proprio nei giorni che avrebbero condotto alla intimidazione a Franzini, fervevano i contatti nella ricerca di un politico da sostenere nelle successive consultazioni elettorali che li sostenesse nella "controffensiva" mediatica e politica.
Costui veniva individuato in Giuseppe PAGLIANI, avvocato ed esponente di spicco del PdL reggiano, nonché capogruppo del partito presso il Consiglio Provinciale di Reggio Emilia.
PAOLINI Alfonso, in presenza di SARCONE Nicolino lo contattava per "*organizzare una cosa che... sennò qua troviamo un altro cavallo. Te lo dico, vogliamo a te.* (prog. n. 11372, RIT 1781/2011). Veniva fissato un incontro preliminare nell'nfficio di SARCONE, incontro che doveva fungere da preludio alla successiva cena. Si trattava di un incontro riservato a pochi: SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, IAQUINTA Giuseppe, BRESCIA Pasquale e MUTO Antonio classe '55). IAQUINTA, il giorno fissato, benchè sollecitato da PAOLINI che lo esortava ad organizzarsi per essere presente, non andava perché impegnato (prog. 11172 RIT 1781/11), suscitando il disappunto di SARCONE Nicolino ma, comnnqne, ottenendo da PAOLINI garanzie sull'appoggio di IAQUINTA: *A: E va bene ci sentiamo dopo che ho chiamato a Pasquale. Iaquinta non c'è dice che è impegnato non gli posso dire niente. N: Aia la madosca! Non si poteva liberare, una cosa di queste... A: Eh..... chiamalo tu. Gliel'ho detto... lo chiamo dopo. N: Eh scusa... posso andare tutti... penso che va bene. A: Eh pure che è... è con nai, lo chiami tu dai. N: Va bene dai. A: ciao ciao. N: Va bene dai.*(prog. 11790 RIT 1781/11).
Il primo incontro si svolgeva, qnindi, il 2.3.2012 tra SARCONE, PAOLINI e PAGLIANI nell'ufficio del primo, all'interno dell'immobile di proprietà di Salerno Salvatore, imprenditore entrese. La sera, PAOLINI Alfonso e MUTO Antonio (cl. 1955, "Totò") commentavano l'incontrn avuto con PAGLIANI e affrontavano la questione dell'impatto negativo sulla consorteria a cansa della campagna mediatica di sensibilizzazione sulle

infiltrazioni successiva alle interdittive prefettizie. *(M: Compa' la cosa tua o che si segue e la mandiamo avanti e qua facciamo una forza a livello <<IP>> A: E sì sennò... M: Perchè oggi come oggi bisogna farlo senno' qua a Reggio Emilia ormai qua ci hanno massacrato tutti. A: Ma se vogliono parlare con Giuseppe.... la situazione subito si può sostenere secondo me o no? M: No no, solo lui... solo lui... perchè poi gli facciamo una forza pure quando è che sarà in votazione compà. A: Eh. M: E... solo lui lo può fare e nessun altro più. A: E quanti bordelli non facciamo niente, lui ci segue a tutti e buona not... anzi hai visto che gli ha detto a Michele? Mi ha detto: "Mi dispiace, intanto io non lo conosco - mi ha detto - lo hanno messo subito in croce" mi ha detto. M: No no ma... è così. A: Devi andare appresso a Salvatore... e che cazzo quella cucuzza là. M: Chi è Salvatore? A: Il... anzi oggi non si è sbilanciato assai, oggi pare che... M: Salvatore chi? A: Salerno Salerno salerno. M: Ah... ma quello... quella è gente determinata, quello... cazzo l'ho già visto che è una cucuzza. A: E si. M: Quelli ragionano solo in quella maniera e basta compà. Quella è gente che non cambi, che hanno confidenza là nel Comune compà. A: Essì. M: Eh quelli hanno confidenza nel Comune... hanno, che sono allacciati con ste licenze, con ste cose... e non se la possono guastare, perchè la potenza è là capito? A: Eh. M: Eh. A: No lo mandiamo avanti mò noi senza più cristiani in giro, la mandiamo avanti noi se la vogliono mandare... M: Perchè... avvisiamo tutti sti giovani, tutti sti cosi, tutto Cutro si deve unire paro paro paro. A: Essì... sì come infatti... M: Eh. A: Eh. M: Tutto Cutro per intero si deve unire. A: Puoi lavorare... non l'hai sentito che ha detto PAGLIANI: "Io sono amico di Antonio, di Alfonso, di Pasquale, non è che sono venuto...". M: Sì sì sì. A: Lo ha detto hello bello. Mmah. M: E va bene dai, poi ne parliamo. A: E ci sentiamo dai. Ciao ciao ciao. M: Ciao ciao.* (conversazione progressivo n. 11834, il RIT è il 1781/11).
A quell'incontro era seguita la famosa cena agli Antichi Sapori del 21.3.2012.
Medio tempore si erano sviluppate le vicende che avevano condotto alla azione intimidatoria ai danni del giornalista Franzini da parte di SARCONE Gianluigi e DILETTO Alfonso, costui particolarmente afflitto dal precipitare degli eventi.

In vista della cena programmata PAOLINI si avvaleva della collaborazione di Arcuri Caterina, avvocato di origine curtese che in quel periodo militava nel centro destra con PAGLIANI per contrastare la bufera mediatica sulla cosca. La Arcuri, contattata da PAOLINI, sia pure con alcune remore, dava comunque la sua disponibilità a partecipare all'evento che PAOLINI stava organizzando (prog n. 12007 RIT 1781/11).
L'organizzazione materiale della cena faceva capo prevalentemente a PAOLINI Alfonso che, come prima cosa, si occupava della garanzia della presenza di PAGLIANI.
SARCONE Nicolino, dal canto suo, organizzava la *location* e contattava BRESCIA Pasquale per informarlo che la cena si sarebbe tenuta presso il suo ristornate e che sarebbero andato anche PAGLIANI; SARCONE esortava BRESCIA a chiamare e invitare i più seri, i più "puliti", quelli che "possono spendere una parola" (prog. 1698 RIT 188/12): *Pasquale - (Ride). Nicolino - Vedi che mercoledì abbiamo preso l'impegno là, vedi che viene quel ragazzo, devi avvisare a Rocco tu. Pasquale - Mercoledì? Dove? Nicolino - A Rocco GUALTIERI. Pasquale - Ma dove, all'ufficio da te? Nicolino - Alle 8 al tuo ristorante. Pasquale - La sera? Mercoledì. Nicolino - La sera. Pasquale - Va bene, voi fate le cose e io... non è che passate parola. Va beh, stiamo ai comandi vostri. Nicolino - Mo'... mo'... mo'*

mezz'ora fa ha telefonato, questo qua ha detto: Io sono libero mercoledì sera!" Pasquale - Come volete, come volete. Nicolino - Va bene? Pasquale - Va bene, va bene. Nicolino - Quindi, vedi a Francuzzo Ranieri, vedi a chi vuoi aggiornare i più vicini, i più... Pasquale - I più seri, dai. Nicolino - I più puliti. Quelli che possono spendere una parola. Pasquale - Uhm, va bene, va bene. Avete altri ordini? Nicolino - No, compa', mai ordini con voi. Pasquale - (Ride). Ci vediamo. Nicolino - Dai, casomai ci vediamo dopo più tardi, dai. Pasquale - Ciao, ciao, ciao."

Alla cena si presentavano tutti gli invitati. Grazie alle plurime conversazioni intercettate, al servizio di osservazione, pedinamento e controllo disposto (cfr. produzione 20.5.2016 Vol. D) e alle oramai pacifiche acquisizioni probatorie, veniva attesta la presenza di una molteplicità di persone. Tra queste, i massimi referenti del sodalizio emiliano, SARCONE Nicolino e DILETTO Alfonso, nonché esponenti di spicco dello stesso, tra i quali, BRESCIA Pasquale, PAOLINI Alfonso, SARCONE Gianluigi nonchè IAQUINTA Giuseppe, giunto a cena iniziata. Tra gli esponenti del mondo politico locale dell' area PdL, erano presenti, oltre a PAGLIANI Giuseppe, anche l'avv. Caterina Arcuri, il consigliere comunale Rocco GUALTIERI nonché l'avv. Antonio Sarzi Amade'. All'evento aveva partecipato anche la giornalista Isabella Trovato.

Il ritardo di IAQUINTA si faceva particolarmente sentire. Ed invero, sia SARCONE che PAOLINI contattavano ripetutamente IAQUINTA - al quale PAOLINI aveva già ricordato la cena della sera (prog. 12843 RIT 1781/11) - pressandolo affinché si presentasse alla cena in quanto la sua immagine pubblica (derivante anche dal figlio IAQUINTA Vincenzo) li avrebbe favoriti di fronte a PAGLIANI, consentendo loro di ottenere qualche considerazione da parte dei politici. Inoltre, nel corso della chiamata tra PAOLINI e IAQUINTA emergevano in sottofondo le voci di SARCONE Nicolino, Rocco e PAGLIANI. Qnest'ultimo, facendo riferimento al presidente della Camera di Commercio Bini Enrico e al Presidente della Provincia Sonia Masini, appartenenti allo schieramento politico opposto, manifestava la volontà di "andargli contro". Essi, avevano infatti denunciato le infiltrazioni della criminalità organizzata nel territorio reggiano. In tal modo PAGIANI ribadiva quanto già emerso in altra telefonata nella quale aveva detto di avere fatto una raccolta di articoli di stampa relativi agli attacchi sulle infiltrazioni mafiose da potere fornire ai suoi interlocutori (prog. n. 12415 RIT 1781/11).

Venivano dunqne esortati ad intervenire sia COLACINO Michele (sebbene originariamente escluso dalla partecipazione), che IAQUINTA Giuseppe, sin da subito individuato come soggetto la cui partecipazione era ritennta necessaria, tanto da essere stato "invitato" anche alla riunione preliminare tenutasi in via del tutto riservata.

E così, SARCONE contattava IAQUINTA Giuseppe dicendogli che con la sua presenza alla cena avrebbe consentito agli altri personaggi di ottenere una qualche considerazione dal politico.

Ed invero, così come risulta anche dall'ascolto della conversazione, IAQUINTA, alla domanda di SARCONE, diceva che era stato avvisato tardi (alle sette e trenta da Fruonzo); SARCONE gli diceva che avrebbero fatto brutta figura perché ogni volta che organizzavano un incontro lui non era mai presente e gli chiedeva, provocatoriamente, se per caso volesse evitare l'incontro con il politico. IAQUINTA rispondeva di essere tornato da poco da Milano,

mentre SARONE lo esortava ad andare per fare vedere "*i personaggi*" ed evitare che PAGLIANI dubitasse della gente con coi si era "*messo*". IAQUINTA acconsentiva, dicendo che gli sarebbe comunqne occorsa mezz'ora per arrivare. Tra l'altro, nell'attesa della risposta, si percepisce distintamente, in sottofondo, la voce di PAGLIANI Giuseppe.
SARCONE commentava sarcasticamente l'assenza di IAQUINTA lamentandosi, sempre sarcasticamente, del fatto che era mancato anche al precedente incontro, quello riservato, che era avvenuto presso il suo ufficio (prog. 2008, RIT 188/12). Anche PAOLINI contattava IAQUINTA Giuseppe (prog. 12862 RIT 1781/11) affinché si recasse celermente al ristorante anche perché PAGLIANI gli voleva fare delle domande su Reggiolo. Nella attesa della risposta, si percepiva nuovamente la voce del PAGLIANI che diceva, appunto, che voleva fare la guerra al suo (di lei) uomo di punta (Enrico Bini).
Mentre PAOLINI era ancora al telefono con IAQUINTA, SARCONE chiamava COLACINO Michele, il quale non rispondeva (prog n. 2009 RIT 188/12). Immediatamente dopo SARCONE gli inviava un SMS con scritto: "Rsp è urgente". Alle 20:55 SARCONE richiamava COLACINO, che rispondeva al telefono ma, a causa della linea disturbata, non riuscivano a conversare. SARCONE inviava un altro SMS: *"Vieni urgente da Pasquale Brescia al ristorante"* e COLACINO rispondeva con un altro SMS: *"Ho un appuntamento con il costruttore, per le dieci sono al ristorante"* (prog. 2014-2015 RIT 188/11); PAOLINI contattava un'altra volta IAQUINTA, chiedendo dove si trovasse mentre SARCONE diceva: *"Ma quello è arrivato? Chiamalo, vedi un po' dov'è"*. IAQUINTA riferiva di trovarsi nei pressi del Mc Donald (prog. n. 12864 RIT 1781/11).

I temi della cena sono noti e ricostruiti anche grazie ad una serie di conversazioni telefoniche captate dopo la riunione. In linea generale da queste telefonate successive emergeva che i temi dell'incontro si erano mossi sostanzialmente lungo ben chiare linee orientative: le tangenti pagate dalla cosca emiliana degli ultimi 30 anni alle cooperative edili; le ingiuste campagne di stampa contro i cutresi; la voloutà di utilizzare il PDL per contrastare la Masini; le accuse contro il Presidente della Camera di Commercio BINI nonché contro l'attività, ritenuta dissennata, del Prefetto Antonella De Miro. Eloquenti le conversazioni captate tra PAGLIANI e la sua compagna Sonia e quella tra il politico e l'Avv. Antonio Sarzi Amadè, che pur aveva manifestato la sna disapprovazione per la presenza di alcuni dei commensali.
Anche gli effetti della cena sono ben noti. Richiamando qni quanto già analizzato (cfr. Cap. XIII) si ricorda che nei primi giorni di luglio del 2012 erano stati emessi alcuni provvedimenti di diniego di porto d'armi e munizioni, per mancanza dei requisiti morali richiesti dalla normativa nei confronti di alcuni dei partecipanti alla cena. I provvedimenti venivano adottati nei confronti di MUTO Antonio (cl. 55), PAOLINI Alfonso, BRESCIA Pasquale nonché, appunto, di IAQUINTA Giuseppe. Alla base, la considerazione che tali soggetti erano stati visti alla cena in compagnia di pericolosi pregiudicati, i cui nomi venivano elencati nei suddetti provvedimenti (SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, SARCONE Grande Giuseppe, DILETTO Alfonso, Floro Vito Gianni e COLACINO Michele). Per effetto di tali provvedimenti i soggetti destinatari venivano obbligati a cedere le armi a soggetti terzi (cfr. produzioni 2.2.2017).

7.9. La perquisizione in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza della custodia cautelare emessa dal G.I.P. quella del 2 febbraio 2015.

Il 28.1.2015, giorno in cui fu data esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare, venne seguita una prima perquisizione, alla quale partecipò il Luogotenente Santini sentito, sul punto, all'udienza 16.06.2016. In quella occasione venne trovata una cassaforte nella camera da letto della abitazione di IAQUINTA. Al suo interno erano collocate delle chiavi di cassette di sicurezza di istituti bancari. Venne inoltre individuata, nel garage, nel seminterrato, un'altra cassaforte nascosta dietro dei mobili. Nel corso della attività di perquisizione IAQUINTA consegnò un porto di fucile, poi sequestrato, specificando di non detenere quell'arma (né altre) in quanto gli era stato in precedenza revocato il porto d'armi.

In data 2.2.2015, su delega della Procura della Repubblica di Bologna, Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Fiorenzuola e del Nucleo Investigativo di Piacenza effettuavano una perquisizione presso l'abitazione di IAQUINTA Giuseppe a Reggiolo, in via Chopin, numero 23. La perquisizione veniva effettuata alla sola presenza di IAQUINTA Vincenzo e della madre Sorrentino Vittoria, in quanto IAQUINTA Giuseppe era stato tratto in arresto il precedente 31.1.2015 in esecuzione delle ordinanze di cattura emesse dal GIP di Bologna all'esito dell'indagine *AEMILIA*. Nel corso di quella attività (cfr. testimonianza Maresciallo Cotza, udienza 16.6.2016 e produzioni udienza 6.7.2016) veniva rinvenuta una scatola di cartucce calibro 12, marca Mirage, collocate all'interno di in un cassetto di una credenza posta all'ingresso del soggiorno unitamente ad un mazzo di chiavi di 2 cassaforti. All'interno del comò della camera da letto dei coniugi IAQUINTA venivano rinvenute: cinque cartucce calibro 38 special, marca Winchester, e sei cartucce calibro 7,65, marca GFL; una scheda SD per macchina fotografica. Tra l'altro, all'interno di questo cassetto, oltre a una scheda SD per macchina fotografica, veniva rinvenuto un biglietto da a visita con intestazione D'urzo Impresa Costruzioni, recante il numero di telefono 3358276282 riferibile a Mimmo D'Urzo, persona offesa nel presente procedimento penale (cfr. capo 53) che, dalle risultanze in SDI, era stato interrogato anche dal Poliziotto MESIANO Domenico. La cassaforte della camera da letto conteneva esclusivamente oggetti personali dei coniugi, mentre la cassaforte riposta nel sottoscala conteneva, custodite all'interno di una busta, due pistole, tre scatole di munizionamento e un bossolo esploso: un revolver marca Smith & Wesson, calibro 357 magnum, modello 340 air light, con matricola CJT4765; un'altra pistola marca KELT-TEC, modello P32, calibro 7,65 browning, matricola CFG57; una scatola bianca a marchio Winchester, contenente 50 cartucce calibro 32 auto, 7,65, marca Winchester; una scatola di colore verde contenente 50 cartucce, calibro 38 special, marca Fiocchi; una scatola di colore bianco a marchio Winchester, contenente 22 cartucce calibro 38 special, marca Winchester; 4 cartucce calibro 38, marca GFL; e un bossolo di cartuccia esplosa, marca Winchester, calibro 38 special.

Dette armi risultavano essere state denunciate originariamente da IAQUINTA Vincenzo in quanto titolare di porto d'armi per uso difesa personale, poi denunciato come smarrito in data 28.3.2013 presso la Stazione dei Carabinieri di Rho. IAQUINTA Giuseppe risultava invece destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura di Reggio Emilia (numero 5884/A.09.area1 del 5.7.2012), proprio in virtù delle sue frequentazioni con personaggi ritenuti vicini alla cosca GRANDE ARACRI. Per questa

ragione gli era stato imposto di cedere le armi fino a quel momento legittimamente detenute (diverse da quelle rinvenute nel corso della perquisizione che erano state denunciate dal figlio VINCENZO), entro trenta giorni. La cessione era stata effettuata nel 2012. La perquisizione veniva poi estesa agli uffici della COSTRUZIONI IAQUINTA dove venivano sequestrati tutti i dispositivi informatici e vari fogli manoscritti. Due di questi fogli (uno scritto in inglese e l'altro in italiano) erano relativi a uno strumento finanziario di cambio euro/dollaro recante l'annotazione dell'e-mail di Giulio Alberico. Venivano inoltre rinvenuti altri documenti: l'istanza di revoca del provvedimento prefettizio di esclusione della COSTRUZIONI IAQUINTA S.r.l. dalla white list (atto del 22.7.2013); una busta indirizzata all'Avvocato Taormina Carlo, contenente dieci fogli in copia relativi a riunioni del gruppo interforze per l'acquisizione di elementi informativi utili alla determinazione del Prefetto in materia di informazioni antimafia; la documentazione di Porto Kaleo recante informazioni relative alle spese condominiali dell'abitazione di IAQUINTA Giuseppe e IAQUINTA Vincenzo sita in Porto Kaleo per l'anno 2014; un biglietto da visita della EDILCURCIO (con sede in Corte dei Frati, via Bellaria, 14); un biglietto da visita contenuto all'interno di un apposito raccoglitore per biglietti da visita del Luogotenente Giovanni Turrisi, Comandante del Nucleo Informativo dei Carabinieri di Reggio Emilia; nonché un biglietto da visita dell'Avvocato GRANDE ARACRI Domenico (con studio legale in Cutro, in via Marco Polo, 20).
IAQUINTA Vincenzo forniva poi la chiave di un cassetto della scrivania dell'ufficio, all'interno del quale venivano rinvenute e sequestrate delle munizioni, nonché un caricatore di pistola.
Si trattava, in particolare, di 8 cartucce sfuse, calibro 38 special, marca Winchester; un caricatore per pistola semiautomatica recante il logo Vincenzo Bernardelli Gardone (VBG), contenente 6 cartucce al suo interno, calibro 25 auto, 6,35 millimetri, marca FC.
Queste ultime cartucce erano riferibili alle armi precedentemente possedute da IAQUINTA Giuseppe e da lui cedute al fratello IAQUINTA Luigi. Ed invero, il caricatore sequestrato era compatibile con la pistola ceduta a quest'ultimo marca Bernardelli, calibro 6,35, matricola 116960, di calibro 9 corto.
Tutte le armi rinvenute vennero sequestrate in via cautelare ex art. 41 T.U.L.P.S.
Il giorno dopo, la Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, aveva emesso il decreto di sequestro, poi notificato a IAQUINTA Vincenzo.
Alle suddette perquisizioni seguiva la comunicazione di notizia di reato numero 70/2-13-7 datata 4.2.2012 nei confronti di IAQUINTA Giuseppe e IAQUINTA Vincenzo.

7.10. Le armi

In ordine alle armi e al munizionamento sequestrato nella abitazione di IAQUINTA Giuseppe ha riferito anche il Colonnello Donghi del RIS di PARMA (cfr. udienza 16.6.2016). Le sue indagini erano rivolte ad accertare se il caricatore rinvenuto nell'ufficio di IAQUINTA Giuseppe fosse compatibile con le armi sequestrate e detenute nella cassaforte e denunciate da IAQUINTA Vicenzo, o se fossero compatibili con qnelle in precedenza detenute da IAQUINTA Giuseppe e delle quali doveva disfarsi completamente secondo quanto imposto dal decreto prefettizio del 5.7.2012: *"le armi sono riefribili a Iaquinta Vincenzo. Le armi sono due: un revolver di marca Smith & Wesson, quindi allestimento americano, solo a doppia azione, è un modello 340 SC, 357 magnum di calibro, con la matricola CJT4765. L'arma,*

risultata regolarmente efficiente al fuoco, è un'arma di tipo comune da sparo, come peraltro riportato dall'indicazione cat 13060, che si riferisce all'iscrizione del prototipo, di questo prototipo d'arma all'abrogato catalogo delle armi comuni da sparo. La seconda arma è un'arma di allestimento americono sempre, ma una pistola semiautomatica in calibro 7,65 browning (o 32 auto, secondo la denominazione americana), anche questa a funzionamento solo a doppia azione, marca KELT-TEC, modello P32, avente matricola CFG57, completa del relativo caricatore, anche questa presente con i punzoni di collaudo italiani, quindi risulta regolarmente importata in Italia secondo la normativa vigente dell'anno 2008, anche questa reca il numero di iscrizione 1767 all'abrogato catalogo delle armi comuni da sparo, in presenza di tutte le iscrizioni e i punzoni previsti per norma di Legge, anche questa da qualificare come un'arma del tipo comune da sparo.
I proiettili che sono stati rinvenuti, calibro 38 special Smith & Wesson e del calibro 32 auto, alle due pistole e tutte le munizioni 38 special sono munizioni per revolver che si prestano a essere esplose anche in armi del calibro 357 quale quella in esame.
Quindi questa differenza di calibro (357 l'arma, 38 special la munizione) non crea anomalie di funzionamento.
Erano ulteriormente disponibili delle munizioni calibro 12, che non sono compatibili con nessuna delle due armi e risultano ritrovate presso l'abitazione di via Chopin, numero 23. In più, che non ha nulla a che fare sia per calibro che per allestimento merceologico, quindi per marca, con queste armi, un caricatore per pistola semiautomatica allestita dalla società italiana Vincenzo Bernardelli per munizioni 635 browning che conteneva sei cartucce 635 browning.

Quanto alla compatibilità del caricatore con l'arma prima detenuta da IAQUINTA Giuseppe, una Bernardelli modello 68, le analisi tecniche, benchè effetruate su una sola fotografia della arma, avevano concluso in senso affermativo: *"a richiesta fu stabilire se questo caricatore potesse dirsi compatibile con un'arma di cui avevo solamente una foto, però quest'arma era dalla foto riconoscibile come una Bernardelli modello 68. Nella foto stessa questa pistola veniva riportata completa di un caricatore, ma, diversamente da questo caricatore da sei cartucce, il caricatore nella foto era da otto cartucce. Allora, la risposta a questo quesito è sì, il caricatore è compatibile, perché, come comunicato dalla stessa società Bernardelli, che abbiamo contattato direttamente, i modelli 68, cioè questa tipologia di pistola semiautomatica, veniva commercializzata tanto con un caricatore da otto colpi quanto con un caricatore da sei. Il kit completo base era previsto can i due caricatori. Quindi, che questo caricatore sia della marca Vincenzo Bernardelli, è certo, perché reca il logo della società produttrice, quindi questo è un caricatore per pistola Bernardelli. Alla domanda se fosse compatibile con questo modello 68, documentato in atti come in possesso di Iaquinta Luigi, sì, lo è sicuramente. Potrebbe essere il secondo caricatore... Alla domanda se è compatibile con questo modello d'arma, sicuramente sì, perché questo modello*
veniva con due caricatori, con quello da otto, fotografato unitamente all'arma, e con quello da sei. Chiaro che potrebbe essere compatibile, vista la tipologia, con tutte le pistole Bernardelli derivate dal modello base, che si chiama Vest Pocket. Quindi tutte le pistole Bernardelli si prestano all'impiego anche di questa tipologia di..."

All'udienza del 29.6.2016 sono stati acquisiti gli accertamenti tecnici svolti sulle armi in questione.

Gli accertamenti sulle armi non sono unicamente quelli tecnici ora indicati.
Una prima, ulteriore, indagine, è stata effettuata sulle richieste di rinnovo del porto d'armi nelle varie annualità. Le conclusioni della consulenza tecnica, peraltro nemmeno smentite dagli stessi imputati – che come vedremo sono arnissivi, sul punto, sia pure sminuendo la portata dei fatti - non lasciano dubbi sul fatto che IAQUINTA Giuseppe abbia firmato, con il nome del figlio, le richieste di rinnovo di porto d'armi nei termini che seguono (cfr. produzioni PM 19.10.2016):

-La firma X7 "Vincenzo Iaquinta" apposta sulla Richiesta alla Prefettura di Reggio Emilia di "rinnovo annuale al porto di pistola o rivoltella per l'anno 2008/2009" del 27.07.2008 non appartiene alla mano di Vincenzo Iaquinta. Il confronto con il materiale comparativo a disposizione di Iaquinta Giuseppe ha messo in evidenza delle corrispondenze che non consentono l'attribuzione allo stesso.
-La firma X8 "Vincenzo Iaquinta" apposta sulla Richiesta alla Prefettura di Reggio Emilia di "rinnovo annuale al porto di pistola o rivoltella per l'anno 2006/2007" del 06.06.2006 non appartiene alla mano di Vincenzo Iaquinta, ma appartiene alla mano di Giuseppe Iaquinta. 60
-La firma X9 "Vincenzo Iaquinta" apposta sulla Richiesta alla Prefettura di Reggio Emilia di "rinnovo annuale al porta di pistola o rivaltella per l'anno 2009/2010" del 14.09.2009 non appartiene alla mano di Vincenzo Iaquinta, ma appartiene alla mano di Giuseppe Iaquinta.
-La firma X10 "Vincenzo Iaquinta" apposta sulla Richiesta alla Prefettura di Reggio Emilia di "rinnovo annuale al porto di pistola o rivoltella per l'anno 2011/2012" senza data non appartiene alla mano di Vincenzo Iaquinta, ma appartiene alla mano di Giuseppe Iaquinta.
-Il testo del documento X11 Delega al ritiro del Porto d'arma, scritto a mano in stampatello con firma "Vincenzo Iaquinta" senza data appartiene alla mano di Giuseppe Iaquinta.
-La firma del documento X11 non appartiene alla mano di Vincenzo Iaquinta, ma appartiene alla mano di Giuseppe Iaquinta.
-La firma X12 "Vincenzo Iaquinta" apposta su una pagina estratta dalla dichiarazione dei redditi con data del 24.08.2010 non appartiene alla mano di Vincenzo Iaquinta, ma appartiene alla mano di Giuseppe Iaquinta.

L'altro accertamento che è stato svolto è quello relativo all'utilizzo, da parte di IAQUINTA Vincenzo, delle armi, che l'imputato ha dichiarato usare non solo per la difesa personale, ma anche per svago, in quanto solito recarsi al poligono con il padre nelle occasioni in cui si trovava a Reggio Emilia (cfr. *infra*, dichiarazioni imputato IAQUINTA Vincenzo).
Gli esiti dell'accertametno sono compendiati nella nota acquisita insieme ai relativi allegati, con il consenso delle parti, più volta sopra indicata. (cfr. verbale udienza 10.8.2017, e produzione 14.9.2017).
I Carabinieri di Fiorenzuola, quindi, procedevano a verificare per il tramite della Squadra Mobile di Reggio Emilia l'effettiva frequentazione, da parte di IAQUINTA Vincenzo, del

poligono di tiro a segna nazionale TSN di Reggio Emilia. Dall'accertamento svolto presso il poligono di tiro è emerso che IAQUINTA Vincenzo non è mai stato iscritto e non ha mai freequentato il poligono, cui è possibile accedere solo in caso di iscrizione *(cfr. s.i.t. di PICCOLO Pietro del 16/06/2017: "Posso dichiarare con certezza che all'interno del tiro a segno di cui io sono presidente possono accedere alla "linea fuoco" solo persone iscritte e solo dopo aver fatto il corso di maneggio armi per coloro i quali sono sprovvisti di licenze di porto d'armi; per tale ragione, posso dire che IAQUINTA Vincenzo non ha mai sparato presso questo poligono")*.
La verifica è stata estesa anche alla limitrofa armeria "Bersaglio Mobile", dotata di poligono interno. Presso la stessa armeria, IAQUINTA Vincenzo, alla presenza del padre Giuseppe e di 4 o 5 uomini coetanei e conterranei del padre, aveva acquistato le due armi detenute ed in seguito sequestrate, relative al capo di imputazione n 140 quinquies. Il titolare dell'armeria LUBRANO Primo, sentito a S.I.T., oltre a confermare tale circostanza, fornendo anche le dichiarazioni di vendita, ha fornito anche più di un particolare relativo all'acquisto della seconda arma. Il 17.5.2008, infatti, in occasione dell'acquisto della seconda arma, la KEL-TEC modello P32 Browning cal. 7,65, IAQUINTA Vincenzo aveva utilizzato il poligono privato dell'armeria per provare l'arma appena acquistata. Secondo quanto riferito daltitolare dell'armeria, qnella è stata l'unica volta in cui IAQUINTA Vincenzo ha usufruito del poligono dell'armeria, che è destinato solo ed esclusivamente alla prova delle armi acquistate o riparate.
Inoltre, lo stesso IAQUINTA Vincenzo in un'intervista concessa al Resto del Carlino e pubblicata il 4.3.2016 sulla versione on-line del quotidiano, nel rispondere ad una domanda che richiamava il capo di imputazione a sno carico, rispondeva affermando che lui aveva sparato "una sola volta, al poligono":
GIORNALISTA: "L'hanno rinviata a giudizio per due pistole acquistate da suo padre per sua sicurezza personale." IAQUINTA Vincenzo: "Già, figurarsi se la 'ndrangheta se ne fa qualcosa, delle mie pistole. Ho sparato una sola volta, al poligono". (Ride amaro)"

7.11. Collaboratori di giustizia.

Un importante contributo probatorio relativo alla figura di IAQUINTA Giuseppe è stato dato dai collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore che hanno, ciascuno per le proprie conoscenze, fornito informazioni circa la figura, le relazioni, le attività ed il ruolo di IAQUINTA nell'ambito dei rapporti con gli esponenti del sodalizio e di alcune attività della associazione criminosa.

7.11.1. GIGLIO Giuseppe

Partendo dalle dichiarazioni del collaboratore GIGLIO Giuseppe, egli ha foroito un inquadramento generale sulla figura di IAQUINTA Giuseppe all'udienza del 13.12.2016, rispondendo alle domande del Tribunale.
In quella sede il collaboratore ha dichiarato di aver sempre sentito parlare di IAQUINTA Giuseppe, ma di averlo incontrato pochissime volte.

Il primo ricordo di IAQUINTA risale agli anni 2007-2007 allorquando Gianfranco Bertellè, titolare di una concessionaria di GUALTIERI, molto amico con i titolari di una società di Leasing (ING Leasing) gli chiese di effettuare un'operazione fittizia di vendita immobiliare per consentire a IAQUINTA, imprenditore edile, di liberarsi di abitazioni che non riusciva a vendere.
GIGLIO ricorda, in particolare, di averlo incontrato insieme a BLASCO nei pressi di un bar davanti ad una latteria. In questa occasione i due si erano appartati a parlare, ma BLASCO gli rivelò poi che avevano parlato di operazioni di falsa fatturazione che stavano effetruando insieme.
In altra occasione BLASCO gli aveva raccontato anche che avevano trovato lavoro a una amica di IAQUINTA presso il negozio di telefonia di Omar COSTI.
IAQUINTA aveva anche partecipato alla cena presso il ristorante Antichi Sapori con il politico PAGLIANI essendo perfettamente a conoscenza delle ragioni per le qnali la riunione era stata indetta.
GIGLIO ha comunque precisato che IAQUINTA frequentava non solo coloro che avevano partecipato alla riunione (BRESCIA, SARCONE, COLACINO..) ma anche altri affiliati, tra i quali BLASCO, DILETTO, e SILIPO Antonio. Con BLASCO e PAOLINI effettuava, soprattutto, operazioni di falsa fatturazione.

Tra IAQUINTA e GRANDE ARACRI Nicolino, ha spiegato il collaboratore, intercorrevano buonissimi rapporti, tanto che era stato invitato ai matrimoni delle figlie del boss.
IAQUINTA si era occupato, insieme a GUALTIERI Antonio di un operazione per l'acquisizione di una partita di denaro di provenienza estera scontati del 50% (AFFARE BLINDO) condotta con la collaborazione della commercialista bolognese TATTINI Roberta. I dettagli della operazione non sono noti al collaboratore perché di questa operazione gliene aveva parlato SARCONE Nicolino senza parteciparvi direttamente. Appartiene, poi, al campo delle deduzioni personali il fatto che dell'affare fosse a conoscenza anche GRANDE ARACRI Nicolino e che IAQUINTA sapesse dell'interessamento di costui, posto che era noto a tutti i sodali che in quel periodo GUALTIERI Antonio aveva preso il posto di VILLIRILLO come rappresentante del boss sul territorio emiliano.
IAQUINTA aveva dato anche la sua disponibilità a GUALTIERI Antonio per la costituzione di un pool di imprese per la realizzazione di alcuni appalti inerenti impianti turistici e costruzioni di impianti eolici e fotovoltaici in Calabria. SARCONE Nicolino aveva proposto anche a GIGLIO di entrare a fare parte di questo pool di imprese, ma il collaboratore aveva rifiutato l'offerta.

Queste le partole rese dal collaboratore di giustizia all'udienza 13.12.2016
P. – Va bene. Passerei a trattare la posizione di Iaquinta Giuseppe, di cui lei ha già parlato. Ci vuole descrivere chi è Iaquinta, di cosa si occupa e che rapporti di affari ha con i componenti del gruppo?
DICH. GIGLIO G. – Iaquinta, diciamo che io ne ho sempre sentito parlare, perché, fra l'altro, c'ha dei parenti giù in Calabria dove abito io, giù a Crotone. L'ho incontrato pochissime volte, francamente. So che è un imprenditore, anche se nel 2007-2008 Gianfranco Bertelè... Questo, non ne ho parlato neanche con la Pubblica Accusa nell'interrogatorio, mi è

venuto in mente in questo momento. Aveva delle costruzioni che non riusciva a vendere e il Bertelè, che aveva una concessionaria di autoveicoli giù a GUALTIERI, che era molto amico con il leasing ING LEASING, mi chiese che c'era lo stesso Iaquinta, che era amico anche con quello del leasing, per mettere in piedi qualche vendita fittizia per liberarsi di alcuni beni. Poi da lì l'ho incontrato sul percorso insieme con Blasco. Francamente, abbiamo avuto un incontro davanti alla latteria, io ero con Blasco. Eravamo al bar, è arrivato Iaquinta con la sua macchina. C'era anche un figlio o due, adesso non ricordo, ma era con i suoi figli. Ci siamo salutati e poi si sono messi in disparte con lo stesso Blasco. Hanno parlato dieci minuti, un quarto ora e poi è andato via. Quando Iaquinta è andato via, poi il Blasco mi disse che stavano facendo qualche operazione insieme di falsa fatturazione. Poi mi ha...

P. – Quindi, in definitiva... Prego, dica.

DICH. GIGLIO G. – In un'altra occasione mi ha raccontato che avevano trovato il lavoro a una sua amica, fra l'altro, al negozio della Tre da Omar Costi. Diletto mi disse che era alla riunione del politico PAGLIANI. Altro su Iaquinta, francamente, non ricordo in questa momento.

... P. – Allora, GIGLIO, ci dica tutte le persone che fanno parte del gruppo, che sono accusate di essere state parte del gruppo, affiliati, associati, a disposizione, che a lei risulta essere al contempo persone frequentate, per rapporti d'affari o per altro, da Iaquinta: ha detto Blasco; faccia mente locale a tutti gli episodi su cui ha riferito.

DICH. GIGLIO G. – Blasco, Diletto, Nicolino Sarcone, Antanio Silipo. In questo momento...

P. – ...non le vengono altri nomi.

DICH. GIGLIO G. – No. Tutti quelli che...

P. – Quelli della riunione, per esempio.

DICH. GIGLIO G. – Sì. Poi lasci stare COLACINO, Brescia, tutti quelli della riunione che c'è stata al ristorante di Brescia. C'era quell'intervento che dovevano fare a Milano tra lo stesso Iaquinta con Sarcone, con Diletto, Blasco.

P. – Una domanda sulla quale le chiedo di fare molta attenzione: se le risultano (lei ne ha già parlato, quindi si concentri bene su questa domanda) contatti diretti e personali di Iaquinta con Nicolino GRANDE ARACRI.

DICH. GIGLIO G. – Diretti, che si è incontrato Nicolino GRANDE ARACRI *con Iaquinta?*

P. – Sì. Sì. Sì.

DICH. GIGLIO G. – Io so che avevano un bel rapporto, Iaquinta con Nicolino GRANDE ARACRI.

P. – Noi abbiamo degli elementi. Io vorrei sapere quello che lei sa.

DICH. GIGLIO G. – So che è stato invitato anche ai matrimoni delle figlie dello stesso Nicolino.

P. – Ci è andato?

DICH. GIGLIO G. – Questo, francamente, poi non...

P. – Comunque l'invito c'era.

DICH. GIGLIO G. – C'è stato l'invito, quello sì. Quello, francamente, sì.

P. – Poi?

DICH. GIGLIO G. – Incontri diretti adesso non mi vengono in mente, signor Presidente.

P. – Per esempio, durante l'estate, le vacanze, le risulta com'erano ubicate le abitazioni di villeggiatura? Se erano vicine, se erano lontane.

DICH. GIGLIO G. – Questo, non ne sono a conoscenza, se sono vicine le... No, questo no.
P. – Va bene. Le risultano iniziative (ovviamente, ci specificherà il carattere di queste iniziative economiche, se erano lecite, illecite, se comprendevano attività illecite) concordate da parte di Iaquinta con Nicolino GRANDE ARACRI, *in particolare un'iniziativa non andata a buon fine per l'acquisto di denaro provento di denaro all'estero con sconto del 50%, un episodio di cui lei ha parlato?*
DICH. GIGLIO G. – Sì. So che stavano facendo un'operazione, la stava curando EDIL TETTI, GUALTIERI Antonio.
P. – Lei ne ha già parlato a lungo, di questa cosa. Io vorrei che lei puntualizzasse se le risulta che in quest'operazione era coinvolto GRANDE ARACRI *Nicolino e se in quest'operazione era coinvolto anche Iaquinta e se Iaquinta era a conoscenza della partecipazione alla medesima operazione di* GRANDE ARACRI *Nicolino.*
DICH. GIGLIO G. – Presidente, io non so se era a conoscenza che lo stesso GRANDE ARACRI... *Però le devo capire che, se io faccio un intervento con GUALTIERI Antonio e so che GUALTIERI Antonio è una persona che in quel momento sta gestendo gli affari di Nicolina, so anche che Nicolino ne è a conoscenza.*
P. – Questo è il suo pensiero.
DICH. GIGLIO G. - Eh?
P. – Quindi Iaquinta lavorava per quest'operazione con GUALTIERI.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Stava operando con GUALTIERI in quel momento, stava facendo delle operazioni insieme con GUALTIERI.
P. – Che era il gestore degli affari di GRANDE ARACRI *Nicolino anche.*
DICH. GIGLIO G. – Esattamente, sì. In quel momento, dopo il Villirillo, è intervenuto GUALTIERI e stava gestendo in quel momento gli affari di Villirillo.
P. – E che GUALTIERI fosse il gestore degli affari di GRANDE ARACRI *era una circostanza nota a tutte le persone che operavano in quest'ambito: sì o no?*
DICH. GIGLIO G. – Sì, certo, certo. Sappiamo tutti come sono andate le cose.
P. – Va bene. Le risultano contatti di Iaquinta con la commercialista TATTINI Roberta, GUALTIERI Antonio e Villirillo Romolo? Ne ha appena accennato, ci dica quello che sa.
DICH. GIGLIO G. - Sì, sapevo che c'erano delle trattative in corso tra la TATTINI GUALTIERI e Iaquinta pure, che era coinvolto.
P. – Per fare cosa?
DICH. GIGLIO G. – Francamente, so che stavano curando acquisti di denari; però, francamente, l'operazione in sé nei particolari, non la conosco. Di questo, ne sono venuto a conoscenza dallo stesso Nicolino Sarcone, francamente, in un'occasione che eravamo riusciti a parlare.
P. – E le fece i nomi di tutti costoro?
DICH. GIGLIO G. – Sì, che stavano curando un'operazione, la stava curando GUALTIERI e... Sì.
P. – Con tutti questi soggetti.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Era coinvolto anche Crivaro Antonio, se non ricordo male.
P. – Le risulta che la vicenda cosiddetta appropriazione indebita del denaro del GRANDE ARACRI *e dell'associazione da parte di Villirillo Romolo sia stata discussa e affrontata dagli*

esponenti di questo gruppo in presenza di Iaquinta o che costui ne fosse a conoscenza perché messo al corrente da taluno di costoro?
DICH. GIGLIO G. – Io, francamente, non so se è stata discussa in presenza di Iaquinta, però le posso dire che ognuno di noi sapeva quello che era successo, perché il GRANDE ARACRI, *dopo che il Villirillo gli ha sottratto i soldi, ha cercato di fare terra bruciata intorno al Villirillo. Quindi sapevamo tutti quello che era successo.*
P. – Però lei non può dire per scienza diretta che ne fosse al corrente anche Iaquinta. Lo desume.
DICH. GIGLIO G. – No, non ne sono...
P. – Lo presume, ma non ha un'informazione diretta: è così?
DICH. GIGLIO G. – Sì, esattamente, signor Presidente.
P. – Una domanda su un tema che lei ha già affrontato, ma vediamo come lo ripropone sulla base della mia domanda: le risulta che Iaquinta abbia dato disponibilità a GUALTIERI per la costituzione di un pool di imprese per realizzare appalti in Calabria con oggetti vari, villaggi turistici, impianti eolici, fotovoltaici? In sostanza, se Iaquinta era impegnato a partecipare a questo pool di imprese per fare queste cose, se aveva interesse a ottenere da GUALTIERI il consenso che anche lui entrasse in queste iniziative.
DICH. GIGLIO G. – Sì, se n'è parlato, è stato proposto anche a me dallo stesso Nicolino Sarcone, francamente. Se n'è parlato, però...
P. – Se n'è parlato e lei cosa sa di Iaquinta in particolare?
DICH. GIGLIO G. – So che c'era questo progetto in essere, a me è stato proposto da Nicolino se volevo entrare nel circuito, gli ho detto che in quel momento non ero in condizione di poterlo fare, e quindi la cosa non mi interessava.
P. – Questa disponibilità era stata chiesta, oltre che a lei, anche alla persona di cui stiamo parlando, che lei sappia?
DICH. GIGLIO G. – Sì, so che è stato chiesto anche a Iaquinta, sì.
P. – Va bene. Ancora una domanda (stiamo concludendo su questo punto): cosa sa dei rapporti tra Paolini Alfonso e Iaquinta?
DICH. GIGLIO G. – Io so che c'erano delle false fatturazioni insieme con Blasco e con Paolini Alfonso. Altri rapporti, non ne sono a conoscenza, almeno non mi sembra di ricordare.
P. – Va bene. Infine...
DICH. GIGLIO G. – Al di fuori della costruzione di Milano, che era stata proposta.
P. – Infine, lei ha detto che Iaquinta ha partecipato alla cena al ristorante con l'Avvocato PAGLIANI. Mi pare di aver sentito questo.
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì.
P. – Sa se Iaquinta fosse a conoscenza degli scopi dell'incontro? Erano gli stessi per cui era stato invitato anche lei?
DICH. GIGLIO G. – Sì. Sapevamo tutti per che cos'era quella cena.

All'udienza del 18.11.2016 GIGLIO aveva già riferito di non avere contatti frequenti con IAQUINTA, che aveva incontrato solo qualche volta in Calabria durante le ferie estive e a Reggio Emilia al bar davanti alla latteria. In quella occasione Giuseppe IAQUINTA arrivò, salutò, prese un caffè e poi si appartò a parlare con BLASCO che poi gli disse che stava

portando avanti degli affari con IAQUINTA Giuseppe. BLASCO gli disse anche che IAQUINTA *"era una persona molto vicina a loro, che trovava delle fatture e gli faceva guadagnare dei soldi"*. Pur non sapendo se fosse affiliato, GIGLIO ha puntualizzato che IAQUINTA era "uno dei nostri", "a disposizione" per quanto a sua conoscenza, in specie nella attività di falsa fatturazione.
BLASCO, SARCONE e DILETTO gli accennarono anche ad un'operazione immobiliare molto importante che avrebbero dovuto fare con IAQUINTA e legata alla costruzione di 150 appartamenti nella zona di Milano.

Queste le dichiarazioni del collaboratore all'udienza 18.11.2016
P. M. – Iaquinta Giuseppe?
...
DICH. GIGLIO G. – Stavo dicendo, ci trovavamo con il Blasco di fronte alla latteria a Reggio Emilia, la latteria GIGLIO, c'è un bar di fronte. Dopo qualche minuto è arrivato Iaquinta Giuseppe, con uno dei figli. E si sono appartati, hanno parlato dieci minuti e poi è andato via. E poi lui mi ha detto che faceva anche con lui della fatturazione, facevano insieme della fatturazione in giro.
P. M. – Questo gliel'ha detto Blasco.
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, in quell'occasione che eravamo lì.
P. M. – Blasco le ha detto i rapporti di Iaquinta con gli altri del gruppo, Sarcone, Paolini piuttosto che Silipo e non so chi altri?
DICH. GIGLIO G. – Sì. Mi ha detto che era una persona molto vicina a loro, che trovava delle fatture e gli faceva guadagnare dei soldi, insomma.
P. M. – Quindi secondo sempre le stesse modalità che lei ha già descritto.
DICH. GIGLIO G. – Sì, esattamente.
P. M. – Però lei non ha mai partecipato a queste operazioni dove c'era Iaquinta, giusto?
DICH. GIGLIO G. – No, non ho mai partecipato.
.....

P. M. – Senta, nel corso dell'interrogatorio del 28-29 giugno del 2016, lei ha riferito delle circostanze, che ritengo importante rilevare, quando ha parlato di Iaquinta Giuseppe. Faccio la contestazione, pagina 61: "Anche Blasco, ad esempio, in un'occasione, per esempio quando è venuto al bar lì, come si chiama... Iaquinta, mi ha detto: E' dei nostri. Sì, perché Iaquinta è venuto a trovare Blasco davanti alla latteria GIGLIO. Si sono appartati due minuti. Iaquinta è dei nostri, dice". E poi ci spiega cosa vuol dire essere dei nostri, insomma.
PRESIDENTE
<<Ed è nel verbale?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<No. Se ce lo vuole spiegare>>.
PRESIDENTE
<<Ah, ecco, va bene, quindi se lo deve spiegare lui>>.
PRESIDENTE
P. – Ha sentito, GIGLIO?
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Poi fa una differenza rispetto a coloro per cui invece si diceva: "Fai conto che stai parlando con me".

PRESIDENTE

P. – Allora, innanzitutto, a questa contestazione, lei come risponde?

DICH. GIGLIO G. – No, ma la contestazione... perché è quello che spiegavo io prima: quando dico che il Iaquinta era vicino, era a disposizione per quanto riguardava le fatture, è una persona che non so se sia affiliata, ma non penso, ma era molto vicina ai soggetti.

P. – Quindi la frase che Blasco le avrebbe detto "è dei nostri", lei la ricorda?

DICH. GIGLIO G. – Sì, certo. Che è a disposizione, è la stessa cosa. O dico che è dei nostri o dico che è a disposizione, non cambia nulla.

P. – Va bene. E poi un'altra domanda le ha fatto il Pubblico Ministero: lei avrebbe dato una spiegazione sul diverso significato fra il dire "è dei nostri" oppure il dire "fai conto che stai parlando con me", con riferimento a una terza persona.

DICH. GIGLIO G. – Sì, a una persona affiliata, diciamo che posso parlare liberamente anche con lui, perché riporta pari pari la conversazione che viene fatta, la riporta a chi di dovere.

P. – Quindi il "fai conto che stai parlando con me" è riferito a un affiliato: d'accordo?

DICH. GIGLIO G. – Sì, sì.

....

P. M. – Prima di passare all'album, GIGLIO, le volevo fare una contestazione per la memoria: a pagina 36 dell'interrogatorio del 4 luglio, ha riferito una circostanza di un affare di Iaquinta Giuseppe nella zona di Milano.

DICH. GIGLIO G. – Non me l'ha chiesto.

P. M. – Come?

DICH. GIGLIO G. – Non me l'ha chiesto. Un lavoro che dovevano fare...

P. M. – Ecco, ci dica.

DICH. GIGLIO G. – Iaquinta aveva preso un lavoro nella zona di Milano. Dovevano farlo insieme con Blasco, Sarcone, Diletto. Poi non so se è andato in porto, perché a me ne hanno parlato; però, francamente, se poi è andato in porto, io, questo, non glielo so dire.

P. M. – Chi gliel'ha detto, a lei, questa cosa?

DICH. GIGLIO G. – Sia Blasco sia Nicolino Sarcone. Anche Diletto mi accennò qualcosa.

P. M. – Sa quest'affare in che cosa consisteva? Ha detto genericamente una costruzione. Sa che cosa...?

DICH. GIGLIO G. – Erano diversi appartamenti da fare, però non so altro, francamente.

P. M. – A pagina 37 dell'interrogatorio del 4 luglio, ha detto: "So che dovevano fare un grosso lavoro a Milano, non so adesso se sono centocinquanta appartamenti, ma so che era un grossissimo lavoro a Milano e il lavoro avveniva tramite Iaquinta Giuseppe".

DICH. GIGLIO G. – Esatto. Erano diversi appartamenti, erano oltre centocinquanta appartamenti.

P. M. – Diversi, però in un ordine di centocinquanta, insomma tanti, tanti.

DICH. GIGLIO G. – Un lavoro grossissimo, certo.

P. M. – Quindi ha nominato Sarcone Nicolino; Diletto Alfonso; chi altri?

Nel corso del controesame condotto dal difensore di IAQUINTA (cfr. udienza 1.12.2016), il collaboratore ha, innanzitutto, precisato che le informazioni da lui riferite in relazione all'imputato sono nel tempo incrementate grazie ad un progressivo riaffiorare dei ricordi.
Quanto alla operazione immobiliare nella zona di Milano, GIGLIO ha di nuovo ribadito che della stessa gli parlarono BLASCO, DILETTO e SARCONE. Questa operazione avrebbe dato a BLASCO lavoro (costruzione di tetti in legno) per molti anni. SARCONE e DILETTO gli accennarono dell'affare ma solo "*di volata*", mentre si chiacchierava di altre cose. In particolare DILETTO gli riferì di essere interessato ai lavori di costruzione e di muratura. GIGLIO non avrebbe dovuto far parte di questo affare e quindi non si interessò più di tanto della notizia: non entrò nei particolari dell'affare, né con BLASCO, né con SARCONE, né con DILETTO, tanto da non sapere né in che zona di Milano fosse prevista la costruzione, né chi fosse coinvolto nell'attività imprenditoriale, né come si sarebbe svolta la stessa né se si trattasse di centocinquanta appartamenti, né se l'affare andò effettivamente in porto. BLASCO, SARCONE e DILETTO gli parlarono dell'affare in momenti diversi ma, comunque, compresi in un lasso di tempo ristretto che però il collaboratore non è stato in grado di precisare.
GIGLIO non fece mai fatturazioni per operazioni inesistenti con IAQUINTA, ma seppe da BLASCO che lui collaborava con il primo in questa attività. Il collaboratore non sa se si trattasse di fatturazioni annotate o emesse, perché BLASCO non entrò nei particolari. GIGLIO non ha poi nessuna esperienza personale, né fece nessun tipo di verifica, per constatare se l'informazione fornitagli da BLASCO corrispondesse o meno al vero. Allo stesso modo non ha concretamente verificato se quanto riferitogli dal BLASCO, che aveva definito IAQUINTA Giuseppe "uno dei nostri", corrispondesse al vero.

AVV. DIF. TAORMINA – Signor GIGLIO, sono l'Avvocato Taormina, difensore di Vincenzo e Giuseppe Iaquinta. Senta, lei ricorda che cosa ebbe a dire al Pubblico Ministero in occasione dell'interrogatorio del 23 maggio di quest'anno a proposito di Iaquinta?
DICH. GIGLIO G. – Io adesso non ricordo se è del 23 maggio. Su domanda del Pubblico Ministero, io ho risposto che, Iaquinta Giuseppe, l'ho incontrato al bar questa volta davanti alla latteria, non di fianco alla latteria, dove c'era il Blasco e il... Giuseppe Iaquinta è arrivato là, dove mi ha salutato, abbiamo preso un caffè, poi si sono appartati, si sono messi da parte con Blasco e hanno parlato.
AVV. DIF. TAORMINA – Questa è, per la verità, la seconda dichiarazione che ha fatto, quella del 28 di giugno del 2016, mentre, nell'occasione dell'interrogatorio del 23 maggio 2016, lei dice... Glielo ricordo soltanto, non è una contestazione, solo per rammentarle a proposito della domanda che le viene fatta con riferimento a Iaquinta, dice: "Iaquinta, io l'ho visto due volte in vita mia e un paio di volte l'ho visto giù, perché veniva al mare giù da noi, proprio sotto casa, insieme con il figlio, con il calciatore". In questo verbale c'è questo e c'è il riferimento soltanto al fatto che, per quello che lei conosceva, tra Blasco e Giuseppe Iaquinta... testualmente dice: "So che avevano degli affari insieme", e non c'è nessun'altra specificazione, puntualizzazione, contrariamente a quello che poi avverrà successivamente. Le chieda: quando lei rese queste prime dichiarazioni, perché non ha indicato anche le circostanze di fatto alle quali poi si è riferito prima il 28 giugno 2016 e poi nelle dichiarazioni che ha reso in questa sede su domanda del Pubblico Ministero?

DICH. GIGLIO G. – Perché io rispondevo solo su domanda del Pubblico Ministero. Mi ha detto se lo conoscevo e gli ho detto di sì. Sugli affari, gli ho detto: So che hanno degli affari insieme.
AVV. DIF. TAORMINA – E non sapeva quali affari fossero allora oppure se l'è ricordato dopo? Dica, per capire.
DICH. GIGLIO G. – No, perché lei deve capire che, per cercare di focalizzare tutti gli anni, man mano che parlavo su domanda del Pubblico Ministero, a me venivano in mente le cose. Ha capito?
AVV. DIF. TAORMINA – Sì. Però lei puntualizzò, proprio su domanda del Pubblico Ministero: "Sì, so che stavano facendo degli affari insieme, ma non so di che cosa si tratta esattamente". Quindi in quell'interrogatorio lei ha fatto presente di avere visto due volte soltanto Iaquinta, salvo le due volte che l'avrebbe visto giù in Calabria, e che, a proposito di affari, ha fatto questa dichiarazione generica, precisando che non era a conoscenza di che tipo di affare si trattasse.
DICH. GIGLIO G. – Parlando con Diletto e anche con Sarcone...
AVV. DIF. TAORMINA – Quando? Dopo? Dopo l'interrogatorio?
DICH. GIGLIO G. – Dopo l'interrogatorio? Dove li ho visti, io, dopo? Sto parlando prima. Nel periodo che ho frequentato queste persone, Diletto all'epoca mi disse che gli aveva proposto un affare Iaquinta, però non riuscivo a focalizzare, e poi mi è venuto in mente, fra l'altro, che erano degli appartamenti su Milano. Francamente, non riuscivo a focalizzare l'affare che fosse, ha capito? Non per altro.
AVV. DIF. TAORMINA – Parliamo di quest'affare qui, allora, dell'affare degli appartamenti. Chi le ha detto con precisione che ci sarebbero stati questo tipo di affari, con riferimento agli appartamenti, tra Iaquinta e non so chi? Presumo Blasco.
DICH. GIGLIO G. – Blasco me l'accennò così, di volata; però con chi ne ho parlato più a lungo è stato Diletto.
AVV. DIF. TAORMINA – Diletto. Di volata che cosa le disse Blasco?
DICH. GIGLIO G. – Blasco mi disse che con Iaquinta stava prendendo un grosso lavoro e forse c'erano diversi tetti da fare su, nella zona a Milano.
AVV. DIF. TAORMINA – Diversi tetti?
PRESIDENTE
<<Tetti da fare>>.
DIFESA (Avv. Taormina)
AVV. DIF. TAORMINA – Tetti da fare. Questo, glielo disse Diletto: esatto?
DICH. GIGLIO G. – No, questo, me l'ha detto Blasco.
AVV. DIF. TAORMINA – Gliel'ha detto Blasco. Lei, rispondendo al Pubblico Ministero in questa sede, ha fatto riferimento alla circostanza che, di questi affari, gliene avrebbero parlato Blasco, Sarcone e Diletto: come gliene hanno parlato? Separatamente? Tutti insieme? Che cosa le hanno specificato? Se ci può dire, al di là del riferimento soltanto ai lavori da effettuare. Lei ha avuto una riunione con queste tre persone e queste tre persone le hanno de...
DICH. GIGLIO G. – No...
AVV. DIF. TAORMINA – (Mi faccia finire la domanda) ...e queste tre persone le hanno detto che stavano facendo quest'affare con Iaquinta?

DICH. GIGLIO G. – No, in tre circostanze diverse. Adesso le ho fatto la cosa del Blasco, quello che mi ha detto il Blasco. Con Diletto stavamo parlando di lavori, non lavori, e dice: Stiamo parlando un grosso lavoro insieme con Iaquinta su a Milano. Se ci va bene questo lavoro, abbiamo diversi anni da...
AVV. DIF. TAORMINA – E Sarcone?
DICH. GIGLIO G. – ...da lavorare.
AVV. DIF. TAORMINA – E Sarcone?
DICH. GIGLIO G. – La stessa cosa, la stessa cosa. Parlavamo del più e del meno, Avvocato. Non è che... ha capito? Non è che hanno steso i progetti sul tavolo con il piano economico. Questo non è successo, eh.
AVV. DIF. TAORMINA – Ma, di quest'affare, doveva far parte anche lei, doveva avere un ruolo anche lei in quest'affare, sì o no?
DICH. GIGLIO G. – No, no, no, no.
AVV. DIF. TAORMINA – Quindi si trattava soltanto di avere questa notizia. E la notizia si ferma al fatto che si sarebbe trattato di fare dei tetti, da quello che ho capito.
DICH. GIGLIO G. – Blasco, che c'aveva la falegnameria, doveva fare dei tetti; però il Diletto... a lui interessava la costruzione, quello che dovevano fare insieme con Iaquinta.
AVV. DIF. TAORMINA – Quindi Blasco, i tetti di legno, e Iaquinta e Sarcone... chiedo scusa, e Diletto avrebbero dovuto fare le opere in muratura: è così?
DICH. GIGLIO G. – Avvocato, non siamo entrati nei particolari. Lui, quello che mi ha detto era questo: che stava prendendo un lavoro insieme con Iaquinta su a Milano ed erano diversi appartamenti. Io, francamente, poi...
AVV. DIF. TAORMINA – Zone di Milano le sono state indicate a proposito di questo luogo in cui si sarebbe dovuto svolgere quest'attività imprenditoriale? Le è stato detto dove a Milano?
DICH. GIGLIO G. – No, non mi è stato detto.
AVV. DIF. TAORMINA – Le è stato detto con chi a Milano si sarebbe dovuto fare quest'affare, svolgere quest'attività imprenditoriale? Con chi e con quali ruoli?
DICH. GIGLIO G. – Questo no, Avvocato. Questo no. Sto dicendo, è stato un flash, non è che abbiamo discusso nei particolari.
AVV. DIF. TAORMINA – Le è stato detto con quale forma imprenditoriale, cioè se sarebbe stata fatta una società, se avessero agito come ditte individuali, l'uno separato rispetto all'altro? Siete entrati in questo minimo di ricostruzione?
DICH. GIGLIO G. – No, non siamo entrati.
AVV. DIF. TAORMINA – Non siete entrati. Questo quando le è stato riferito, una volta da Blasco, una volta da Sarcone e una volta do Diletto, nel tempo?
DICH. GIGLIO G. – Adesso non ricordo, però era nello stesso contesto, nello stesso periodo di contesto, perché si parlava.
AVV. DIF. TAORMINA – E qual è il periodo di contesto? Quale sarebbe il periodo in cui le è stata fatta, secondo lei, questa confidenza o data questa notizia? 2012? '13? '10? '09? '07? Dica.
DICH. GIGLIO G. – Francamente, non me lo ricordo, Avvocato.
AVV. DIF. TAORMINA – Tanto tempo fa? Poco tempo fa? Poco prima che lei venisse arrestato? Molto tempo prima che lei venisse arrestato?
DICH. GIGLIO G. – No, secondo me, torniamo indietro di qualche anno prima...

AVV. DIF. TAORMINA – "Qualche anno" che significa? Un anno o tanti anni?
DICH. GIGLIO G. – Allora, se non mi ricordo, non mi ricordo, non riesco adesso a... ha capito? Non riesco a indirizzarlo su qualche contesto.
AVV. DIF. TAORMINA – Le chiedo scusa. Invece quest'incontro con Blasco, in cui le disse di questo lavoro, riesce a collocarlo temporalmente o no?
DICH. GIGLIO G. – Ci sto pensando, Avvocato, mi scusi.
AVV. DIF. TAORMINA – Prego, prego. Lei con Blasco aveva una frequentazione, almeno credo. Quindi sarà stato un determinato contesto, una determinata ragione e un tempo in occasione del quale ha avuto questa notizia da Blasco.
DICH. GIGLIO G. – Ma si parlava sempre...
AVV. DIF. TAORMINA – Scusi. E' il primo, Blasco, che le dice questa cosa, no?
DICH. GIGLIO G. – No, adesso non ricordo, non mi faccia dire cose che non mi ricordo, francamente. Perché, sa, sono notizie che uno apprende così; ma quando non gli interessano... perché non ero diretto interessato al lavoro, quindi non era... Sono delle informazioni che ho appreso e basta.
AVV. DIF. TAORMINA – Ho capito. E ha fatto attenzione poi se questo lavoro, quest'ipotesi di lavoro sia andata avanti, come sia andata avanti? Ha avuto altre notizie e informazioni da parte di Blasco, Diletto, Sarcone?
DICH. GIGLIO G. – No, non ho avuto altre notizie.
AVV. DIF. TAORMINA – E nemmeno ha avuto notizie che non se ne sia fatto più niente?
DICH. GIGLIO G. – Non mi ricordo, Avvocato. No, non penso.
AVV. DIF. TAORMINA – "Non penso" che cosa?
DICH. GIGLIO G. – Non penso che abbia avuto notizie più. Non penso.
AVV. DIF. TAORMINA – Ma lei con queste persone parlava, trattava, sia pure dall'esterno, come lei più volte ha cercato di far capire anche a noi? Aveva questi rapporti continuativi e quant'altro? Quindi un'operazione di questo genere... Mi riferisco alla domanda che le fece il Pubblico Ministero, alla quale peraltro non ho trovato una risposta nel verbale, per cui si sarebbe trattato di centocinquanta appartamenti, quindi una cosa grossa e importante. Come lei giustamente ha detto prima, Blasco le ha detto: Guarda che, se facciamo questo lavoro, siamo a posto per un po' di tempo. Allora le chiedo: quindi era una cosa che era all'attenzione di voi che vi frequentate, che facevate affari insieme e quant'altro. C'è stato un momento nel quale lei si è interessato per dire: Ma allora, quei centocinquanta appartamenti che se ne fa, che se n'è fatto, che è successo? O no?
DICH. GIGLIO G. – Avvocato, no, non ricordo. Francamente, non ricordo, perché, sa, quando usciva a galla qualche lavoro, se ne parlava. Ma poi, francamente, a volte si facevano i lavori e a volte non si facevano.
AVV. DIF. TAORMINA – Appunto. Ma lei sa quelli che si facevano e quelli che non si facevano. Le chiedo se in qualche modo ha saputo qual è stata l'evoluzione di questa notizia rispetto a una cosa così grossa, che avrebbe messo a posto gli associati per parecchio tempo, relativamente alla costruzione di centocinquanta appartamenti in una zona di Milano che non conosciamo, con persone di Milano di cui non sappiamo né nome né cognome. Pare un po'... Forse, approfondendo un po' il suo ricordo, potrebbe darci qualche altra indicazione.

DICH. GIGLIO G. – Francamente, no, Avvocato. Non riesco a risponderle. Non riesco a risponderle, perché poi non ho saputo più niente, quindi non penso che l'abbiano fatto. Non lo so se l'hanno fatto o non l'ho fatto, non glielo so dire.

AVV. DIF. TAORMINA – Va bene. Senta, signor GIGLIO, lei ha parlato, sempre con riferimento alle domande che le sono state fatte dal Pubblico Ministero, ha parlato di queste fatturazioni per operazioni inesistenti, delle quali anche il signor Giuseppe Iaquinta sarebbe stato in qualche modo partecipe. Ha già dichiarato, rispondendo sempre al Pubblico Ministero, che questa è una notizia che le ha dato Blasco. Ha anche dichiarato che lei personalmente non ha mai partecipato a queste operazioni in cui sarebbe stato coinvolto non solo Blasco, ma anche Giuseppe Iaquinta. Allora io le chiedo: al di là di questa notizia relativamente a queste fatturazioni, come lei ha detto rispondendo sempre al Pubblico Ministero in questa sede: Iaquinta trovava le fatture e faceva guadagnare dei soldi. Le faccio una domanda preliminare: ma queste fatture erano fatture emesse o annotate?

DICH. GIGLIO G. – Da quello che io ho appreso, Blasco, diciamo che... Perché in quella circostanza l'ho incontrato due minuti, Blasco mi ha detto: Sì, stiamo facendo qualche operazione in più, di fatturazione. Però non è che mi ha detto più di tanto, ha capito?

AVV. DIF. TAORMINA – "Stiamo facendo delle operazioni". La prima domanda che le ho fatto è stata questa (e lei conosce bene la differenza, perché mi pare tecnicamente ben attrezzato): si trattava di fatturazioni annotate o di fatturazioni emesse?

DICH. GIGLIO G. – Non siamo entrati nei particolari.

AVV. DIF. TAORMINA – Non siete entrati nei particolari. Lei mi sa dire un caso, del quale è venuto personalmente a conoscenza o di cui il Blasco l'ha messa a conoscenza o di cui Sarcone o Diletto l'abbiano messa a conoscenza, in cui il signor Giuseppe Iaquinta avrebbe partecipato alla formazione di fatture per operazioni inesistenti, sì o no?

DICH. GIGLIO G. – No, no, francamente, no.

AVV. DIF. TAORMINA – Anche questa notizia che le ha dato Blasco, lei ha avuto modo poi di seguirla? Un'occasione nella quale si è potuto accorgere che in effetti quello che Blasco le aveva detto poteva corrispondere a verità o meno. Magari una confidenza di Iaquinta, magari una confidenza di qualcun altro che magari era entrato nel circuito delle fatturazioni per operazioni inesistenti.

DICH. GIGLIO G. – No, francamente, no. In quel contesto mi ha detto solo questo e una cosa, tra l'altro, sulla vita privata, che non ritengo che sia opportuno dirla, su Giuseppe Iaquinta. Nient'altro.

AVV. DIF. TAORMINA – Se no sfasciamo le famiglie, lasciamo perdere: è esatto?

DICH. GIGLIO G. – Esattamente, sì.

AVV. DIF. TAORMINA – D'accordo. Quindi questo è il problema. Senta, mi dica una cosa: lei ha detto che, secondo quanto le avrebbe riferito Blasco, Giuseppe Iaquinta sarebbe stato vicino a loro, "vicino a noi": ha usato questa formula, lei. La prima domanda che le faccio è questa: a lei risultava che Giuseppe Iaquinta fosse vicino a voi?

DICH. GIGLIO G. – Francamente, io non ho avuto mai modo di constatarlo. Questo glielo possa dire, Avvocato.

AVV. DIF. TAORMINA – Quindi, nel momento in cui Blasco le dice: "Iaquinta, guarda che è uno dei nostri", è rimasta l'affermazione di Blasco "è uno dei nostri". Lei, che ha fatto vita associata abbastanza intensa, da quello che abbiamo capito, sia pure essendo più vittima che

carnefice, per così dire, lei ha potuto constatare comportamenti, situazioni, contesti, attività, affari nei quali ha trovato il riscontro alla dichiarazione, alla notizia che le aveva dato Blasco o no?
DICH. GIGLIO G. – No, non gli posso dare... No.
AVV. DIF. TAORMINA – Ho capito.

7.11.2. VALERIO Antonio

Sin dalle prime dichiarazioni volte a dare un inquadramento "generalissimo" della associazione, dei suoi membri e delle sue dinamiche strutturali ed operative, il collaboratore VALERIO Antonio ha indicato IAQUINTA tra gli associati appartenenti alla congrega mafiosa, al fianco non solo dei soggetti imputati nel presente processo, ma anche di altri non attinti dalle indagini o non emersi nel corso delle stesse. In questo stesso, generalissimo, contesto, il VALERIO ha puntualizzato che pur non sapendo nulla delle armi rinvenute nella diponibilità di IAQUINTA, tutti gli associati detengono armi, direttamente o, più probabilmente, per interposta persona, sia essa un parente, un amico o altro soggetto (cfr. udienza 3.10.2017)

Chiamato a parlare specificamente di IAQUINTA (cfr. udienza 10.10.2017), VALERIO lo ha definito come uno dei *quattro amici al bar*, insieme a Antonio MUTO cl.1955, PAOLINI Alfonso e BRESCIA Pasquale, ossia coloro che, come preciserà meglio all'udienza del 9.11.2017, avevano il ruolo di attuare e diffondere, insieme a SARCONE Nicolino, le fondamentali strategie di azione del gruppo ideate, di norma, dai "due massimi strateghi", SARCONE Gianluigi e DILETTO Alfonso.

In questo suo ruolo, IAQUINTA, rappresentava la figura pubblica dell'associazione, il volto che la cosca poteva spendere e mettere in mostra anche in ragione della notorietà e della positività della immagine del figlio, circostanza che contribuiva a dare lustro al gruppo. IAQUINTA era un imprenditore e, come tutti gli imprenditori del gruppo, faceva falsa fatturazione. Pur privo di un grado, apparteneva alla associazione.

Egli è legato a GRANDE ARACRI da un vincolo parentale, tramite suo nipote BELFIORE. IAQUINTA si rendeva disponibile per le più disparate attività del sodalizio; nemmeno VALERIO le conosce tutte. A titolo esemplificativo il collaboratore ha dichiarato che IAQUINTA aveva partecipato alle attività svolte a Milano con PAOLINI, della quali, tuttavia, ha appreso in dibattimento. IAQUINTA era anche sempre presente alle riunioni del gruppo - organizzate per *"sodalizzare" ... "decidere qualcosa c'è un dato di fratellanza e di solidarietà, dare e ricevere sostegno, le riunioni a questo servono, questo è il senso"*. Tra queste, in particolare quelle agli Antichi Sapori. Durante una di queste, BLASCO disse qualcosa a proposito di Rosario SORRENTINO Sainedda, cognato di IAQUINTA Giuseppe e parente di Antonio MUTO cl.55, vittima di lupara bianca. Ufficialmente non si è mai saputo che fine abbia fatto Sainedda e chi sia il responsabile della sua scomparsa. Dopo l'infelice uscita di BLASCO su Sinedda, VALERIO dovette far in modo che BLASCO si allontanasse dalla cena ed impegnarsi in una estenuante e lunga attività per convincere IAQUINTA e MUTO - che si erano insospettiti nel sentire parlare del loro parente - che BLASCO non sapesse nulla e non avesse a che fare con la morte di Sainedda, e che tutto ciò che sapeva gli era stato riferito dal fratello BLASCO Salvatore. In realtà, VALERIO sapeva fin dal 2000 quale era stata la sorte di Sainedda e le precise dinamiche del suo omicidio, perché BLASCO

Salvatore, Turuzzu PETA e Vito MARTINO gli avevano raccontato che Rosario SORRENTINO, Sainedda, "era morto con il sorriso sulle labbra". Rosario SORRENTINO era stato ucciso durante la guerra di mafia perché era filo dragoniano, e la sua morte era dovuta alla volontà di GRANDE ARACRI di eliminare i potenziali nemici. IAQUINTA, pur non sapendo chi materialmente uccise il cognato, sapeva che l'omicidio del parente era da attribuire a GRANDE ARACRI. Tuttavia, nascondendosi dietro la scusa di non sapere chi avesse ucciso il cognato, mantenne comunque rapporti con GRANDE ARACRI Nicolino.
D'altro lato, non è l'unico caso in cui pregresse vicende, anche gravi, non avevano poi impedito il rinsaldarsi dei rapporti tra i soggetti in conflitto: *"Ce ne sono tanti di questi rapporti, signor Presidente, vedete che chi con chi, l'ho detto l'ultimo quello di Bonaccio con topino, adesso Bonaccio è apparentato anche con* GRANDE ARACRI, *una nipote di* GRANDE ARACRI *ha preso il figlio di Bonaccio. "*
In merito al ruolo di IAQUINTA all'interno dell'associazione, VALERIO ha riferito che già la sua presenza dava lustro all'organizzazione agli occhi della opinione pubblica. La sua figura era una carta pubblicamente spendibile, e più volte spesa, dall'associazione per darle quella parvenza di liceità che il sodalizio ricercava continuamente e di cui VALERIO ha parlato più volte. Per questo la sua presenza aveva così tanto peso agli eventi pubblici.
Particolarmente significativa, in queste senso, secondo VALERIO, è stata la partecipazione di IAQUINTA alla cena con il politico PAGLIANI.
Insomma, IAQUINTA non ricopriva ruoli particolari a livello fattivo o di azioni, ma il suo contributo era proprio quello di dare lustro all'associazione. Per questo era a conoscenza di tutte le attività 'ndranghetiste che si svolgevano a Reggio Emilia, in quanto ne veniva puntualmente messo a conoscenza dai SARCONE, da BLASCO e da PAOLINI, i quali spesso si recavano a casa sua. IAQUINTA Giuseppe presenziava sempre alle riunioni del gruppo. VALERIO ha comunque puntualizzato che lui non ebbe mai a che fare direttamente con IAQUINTA, né svolse attività insieme a quest'ultimo. Certamente, però, aveva saputo che IAQUINTA aveva intrattenuto rapporti con VILLIRILLO Romolo, con GUALTIERI e con Nino D'Urso (soggetto 'ndranghetista che è venuto a testimoniare in dibattimento). La presenza di IAQUINTA all'interno del gruppo era costante.
Come già riferito, IAQUINTA aveva rapporti di parentela con Nicolino GRANDE ARACRI tramite il nipote BELFIORE, fidanzato con una delle figlia del boss. Anche prima di questo fidanzamento, IAQUINTA aveva tuttavia già dimostrato grande rispetto nei confronti di Nicolino; ad esempio subito dopo il mondiale, nel 2006/2007, Vincenzo IAQUINTA si recò a casa di GRANDE ARACRI Nicolino, il quale non era però presente, e lasciarono in segno di riconoscenza 5 mila euro a Maria, alla moglie di Nicolino. Questo episodio VALERIO lo apprese da suo cugino BRUGNANO Antonio Tartaricchio, il quale era presente a casa di GRANDE ARACRI al momento del fatto.
In merito all'AFFARE BLINDO, VALERIO ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'affare, ma ha aggiunto che un investimento di denaro per riciclare soldi in Italia era potenzialmente un tipo di attività che IAQUINTA avrebbe potuto svolgere. VALERIO non ha saputo riferire nulla neanche in merito alla vicenda degli ombrelloni.

Interrogato dal Tribunale all'udienza del 9.10.2017 il collaboratore ha ribadito i concetti già espressi specificando meglio due aspetti fondamentali:

1) il significato più profondo del suo estenuante tentativo, durato da pranzo a cena, di convincere IAQUINTA e Antonio MUTO cl. '55 circa il fatto che BLASCO non sapesse (e non fosse coinvolto) nell'omicidio di suo cognato Sainedda: evitare la destabilizzazione degli equilibri all'interno dell'associazione;
2) il ruolo di IAQUINTA e dei "*quattro amici al bar*" nell'attuare e nel diffondere, insieme a SARCONE Nicolino, le strategie del gruppo ideate, di norma, dai due massimi strateghi, SARCONE Gianluigi e DILETTO Alfonso.

Come di coosueto si riportano le dirette parole del collaboratore a partire da quelle rese alla udienza del 3.10.2017.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora VALERIO, andando sempre per sintesi, poi gli approfondimenti glieli chiediamo noi: Presidente, Pubblico Ministero e poi la difesa. Andando per sintesi abbiamo il capo 1, lei in quel momento era già affiliato, ritualmente battezzato, ecco si trova in Emilia, finita questa fase movimentata degli omicidi etc. Chi siete? Lei è in gruppo con chi? Quali sono le attività criminali? Chi sono se c'è una gerarchia tra questi soggetti? Chi sono quelli che hanno una formale carica? Chi invece no, ma ugualmente se ci può dire che ruolo hanno? Tratti questo, poi noi interverremo a fare specifiche domande nei punti in cui non è chiaro, direi che possiamo fare così.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Allora un attimo che scrivo quanto stiamo dicendo, oggi ne abbiamo 03, va beh tanto la data la segno dopo, allora associati. Praticamente associati ormai è una gerarchia parallela, non è verticistica ma in orizzontale, questo vuol dire che non c'è un capo, ma qua abbiamo Sarcone, Diletto..
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Dica sempre i nomi.....
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – No, non stia tanto a aggiungere, che poi aggiungiamo in un altro momento, però lei quando dice sono scritti nel capo 1 dell'ordinanza, cioè chiarisca questa cosa, lei lo dice per sua diretta conoscenza non perché stanno nell'ordinanza, perché quello non ci interessa proprio.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – No, lo so, sono i primi nomi che mi vengono non per... Non è che ce li ho sotto mano, Dottoressa, non ce li ho sotto mano. Pertanto abbiamo MUTO Luigi, MUTO Antonio '55, Paolino Alfonso, MUTO Antonio '71, MUTO Antonio '78, ho detto Paolino Alfonso, poi c'è Pasquale Brescia, Iaquinta Giuseppe, Floro Vito Gianni, Giuliano, ci sono tutti e quattro i fratelli, Selvino, Gianni, Giulio e Antonio, fatemi fare mente locale.
....

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Diletto Alfonso so che ce le aveva, dove le teneva che non sappiamo, tutti hanno armi, anche i Sarcone avevano le loro armi, ognuno ha le sue armi, è chiaro che le mettono in posti nascosti, ma tutti bene o male hanno armi, soprattutto chi fa 'ndrangheta, in qualsiasi momento hai sempre bisogno, è chiaro che alcune non le tieni a portata di mano, ma le armi ce le abbiamo tutti.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Va bene.
PRESIDENTE – Quindi tutti quelli che sono 'ndranghetisti, affiliati, o comunque vicini, membri dell'organizzazione tendenzialmente sono tutti armati? O c'è qualcuno che nonostante sia associato non porta armi?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Dipende, ma difficile, o te la tiene un cugino, o te la tiene un nipote, o te la tiene un parente, o questo o quell'oltro, un'arma bene o male ce l'abbiamo tutti, succede qualche disquisizione, anche per intimorire l'arma ce l'hai sempre.
PRESIDENTE – Senta una cosa.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Non la tengo io a casa, ma la tiene qualcuno per me.
PRESIDENTE – Le armi che sono state trovate a Iaquinta e che erano asseritamente del figlio, lei sa a chi appartenevano?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – No, questa cosa qua no.
PRESIDENTE – Non la sa, va bene.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Però ho sentito la storia in aula.
PRESIDENTE – Bravo, non dica niente che non sa.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – No, quanto vi sto raccontando è la sacrosanta verità, la maggior parte delle cose le ho vissute io in prima persona, dov'è de relato lo dico prima, è de relato punto. C'è tanto da dire e una vita basta.

La figura di IAQUINTA così come descritta dal collaboratore all'udienza del 10.10.2017:
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quando lei dice. "ecco perché avevamo il politico, avevamo la televisione".
IMPUTATO VALERIO – È chiaro.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Spieghi meglio questo passaggio.
IMPUTATO VALERIO – Il politico è vero che le elezioni, ma le elezioni non è che si vincono subito da un giorno all'altro, la massa va preparata, ecco perché la cena PAGLIANI, ecco perché c'era Berselli quella sera, tant'è che io mi ricordo che scambiai 4 parole con lui, poi vidi che si avvicinarono tante persone, non riuscivo più a parlare con Berselli, credo si chiami, era un senatore, aveva i capelli bianchi, io presenziai poco, andai lì per fare giusto appunto la presenza, mi chiamò Blasco nel momento clou, andai lì, mi avvicinai a questo senatore, scambiammo 4 parole, mi disse: "no, sono preparati i ragazzi, sono bravi, si può andare avanti", io sulla scorta di... Poi si sono avvicinate altre persone, chi chiedeva cosa e allora non si riuscì a combinare nulla, ma stavano parlando D'Urso Domenico, Pino Ruggiero, appunto PAGLIANI Giuseppe, chi c'era più? C'erano altri illustri, tra virgolette, nostri paesani, dico tra virgolette perché Pino Ruggiero è stato in carcere, è un delinquente anche lui, D'Urso che già vi ho spiegato, c'è anche tanto da parlare di lui, insomma erano tutte persone che... PAGLIANI era un Avvocato che si affacciava a avere consensi di queste masse, di questa... Poi vedi un Gianluigi lì seduto davanti a te non ti chiedi chi è? Vedi un VALERIO che ti arriva davanti non ti chiedi chi è? Pasquale Brescia è vero che faceva la parte di quello che aveva le conoscenze con le Forze dell'Ordine, con i politici, Totò MUTO che promuoveva in modo esponenziale il PAGLIANI, tant'è che il Paolini si dava da fare nel coordinare le questioni, Iaquinta era la figura, come dire, per antonomasia pubblica, avendo un figlio campione del mondo, era quello che dava lustro a questa consorteria, come dire, che cercava parallelismi con dualismi, cercava di affacciarsi verso il contesto pulito, nella faccia pulita della Reggio bene.

...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Iaquinta Giuseppe.
IMPUTATO VALERIO – Iaquinta Giuseppe È uno dei 4 amici al bar, insomma sviluppano, poi lui era la figura pubblica, la figura che poteva, come dire, da spendere come rappresentazione, no? Suo figlio è un personaggio pubblico, campione del mondo, come dire quale migliore pubblicità? Si proponeva anche lui con la falsa fatturazione, però era un imprenditore, signor Presidente, gli imprenditori la falsa fatturazione la facciamo tutti, poi soprattutto quando si acquistano le aree e si fa tutto da sé una persona, ancora a maggior ragione perché poi le tasse le pagano allo stesso modo, si vede che poi si cominciano a prendere fatture da uno, fatture dall'altro e si crea la falsa fatturazione, i rapporti è vero che girano a livello bancario, ma altrettanto prima si faceva in modo più crudo, più diretto, carta su carta, adesso con i controlli che ci sono si fanno con i codici bancari piuttosto che con gli assegni, poiché, come dire, anche tra il pagamento e il ricevimento degli assegni se fuori casa o in casa, c'era più dispersione a livello temporale, quindi con il bonifico, soprattutto quello Bir, di cui sentirete parlare tantissimo nelle intercettazioni, turbo o Bir, che si intende che sono quei bonifici rapidi, per farli girare immediatamente, più si girava più falsa fatturazione si creava.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Senta, Iaquinta Giuseppe, rimanendo a questo, ha un grado? È affiliato? Fa parte del sodalizio, questo l'ha già detto, però se ci fa un discorso di questo tipo su questo argomento.
PUTATO VALERIO – Un grado no, però lui è imparentato intanto con GRANDE ARACRI *tramite suo nipote.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Chi è suo nipote?

IMPUTATO VALERIO – Persona di rilievo pubblico, più di questo che le posso dire? Lui nelle attività si è proposto in diverse attività che nemmeno io le sapevo tutte, quelle di Milano e altro, io a Milano con Paolini ci sono andato come vi ho detto, ma non quell'intervento lì. Non lo sapevo quell'intervento, lui partecipa alle riunioni.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ci faccia degli esempi, intanto quando dice non sapevo di quell'intervento lì, lei intende quando in dibattimento si è parlato di Iaquinta a Milano, lei dice: "questo io non lo so", giusto?
IMPUTATO VALERIO – Io non lo so, non è che uno fa tutto con tutti, ognuno fa anche con altri, non è che io devo essere a conoscenza di particolari.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Certo, delle riunioni, ci faccia degli esempi di Iaquinta che ha partecipato alle riunioni.
IMPUTATO VALERIO – Lui è sempre quello il ragionamento, se si deve decidere qualcosa c'è un dato di fratellanza e di solidarietà, dare e ricevere sostegno, le riunioni a questo servono, questo è il senso.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei ha fatto riferimento a 2 riunioni presso gli Antichi Sapori in cui ha partecipato Iaquinta.
IMPUTATO VALERIO – Sì, in una le posso dire che Blasco aveva infilato un ragionamento su sainedda e io ho dovuto fare pranza e cena per convincere, siccome Totò MUTO '55 è parente di sainedda.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Chi è sainedda?

IMPUTATO VALERIO – Iaquinta Giuseppe è cognato di sainedda, quindi il Blasco fece una infelice uscita e lì mi toccò a me fare opera di convincimento che nulla sa lui, tantomeno ne sapevo io, tantomeno ne sapevano altri.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ci spieghi sainedda chi è che fine aveva fatto? Cos'era successo?

IMPUTATO VALERIO – Sainedda è Rosario Sorrentino, praticamente questo è una vittima di lupara bianca.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi in quell'occasione di quel pranzo o quella cena agli Antichi Sapori si parlava di questo, perché sainedda è parente con MUTO Antanio classe '55 e con Iaquinta, con entrambi?

PRESIDENTE – Sì, questo l'aveva detto.

IMPUTATO VALERIO – Esatto, lui si trovava a tavola con loro, lui tirò questo ragionamento, poi lo feci andare via, ho detto prima che spara un'altra, come dire, cazzata, un altro ragionamento infelice, gli ho detto: "vai, non dovevi fare le tue cose in falegnameria? Vai a farti le tue cose in falegnameria", infatti rimasi io a parlare lì con loro, abbiamo fatto pranzo e cena per convincere che Gaetano nulla sapeva, era suo fratello che faceva le cose, ma Gaetano non fu mai messo a conoscenza di queste cose, in verità sapeva attraverso il fratello da lì il fatto come lo sapevo io.

PRESIDENTE – Ma questo lo bisognava convincere che Gaetano non sapeva niente, chi era?

IMPUTATO VALERIO – Era VALERIO che convinceva Totò MUTO e a Iaquinta.

PRESIDENTE – Che Gaetano non sapeva niente, perché Gaetano aveva fatto questa uscita infelice.

IMPUTATO VALERIO – Io sapevo, perché a me nel 2000, come vi ho già detto, sia Blasco Salvatore, sia Turuzzu Peta, che il Vito MARTINO mi raccontavano di fatti qua, vi dissi che Sorrentino è morto con il sorriso sulle labbra, con un mezzo sorriso sulle labbra, quindi io questi fatti qua li sapevo.

PRESIDENTE – Quindi lei cosa ha dovuto spiegare a Iaquinta in quel contesto? Che tipo di ragionamento vi siete fatti?

IMPUTATO VALERIO – Che Gaetano non sapeva di queste cose.

PRESIDENTE – Ma che il sainedda fosse morto nel contesto di queste guerre, di questi conflitti all'interno dell'associazione, gli interlocutori, che lei aveva, erano consapevoli? Ne erano a conoscenza?

IMPUTATO VALERIO – Sì, delle dinamiche sì, quelle dinamiche lì, sì. Lui è morto per questioni di 'ndrangheta, non è morto perché...

PRESIDENTE – Quindi sapeva Iaquinta che suo cognato era stato ammazzato perché faceva...

IMPUTATO VALERIO – Certo che lo sa, è marito della sorella di sainedda Iaquinta.

PRESIDENTE – Quindi quali erano state le dinamiche, quali erano stati i conflitti, quali erano stati gli schieramenti?

IMPUTATO VALERIO – Di certo non gliela raccontavo a loro, signor Presidente, è chiaro e palese che io a loro ho raccontato tutt'altro, ho cercato di mettere Gaetano sotto una luce di quello che non sapeva di quello che sta parlando, l'ha detto a vanvera quella cosa lì, ma in effetti ci ho impiegato dal pranzo fino alla cena, abbiamo fatto un tutt'uno, prima eravamo in una saletta, poi siamo andati in quella più appartata dove c'è il forno della pizzeria, più in

fondo, tant'è che poi venne e gli feci cenno di non dire altro, che avevo già fatto pranzo e cena ma non avevo intenzione di fare la colazione il giorno seguente.
PRESIDENTE – Sì, però io volevo capire questo, lei Iaquinta lo sta descrivendo come una persona dentro l'organizzazione, l'associazione a conoscenza dei fatti, cooperante con i componenti dell'associazione, per affari e eventualmente per altro. Ecco di questo fatto che suo cognato era stato ammazzato in questo contesto, lui cosa sa? Voglio dire è consapevole che, avendo a che fare con voi, ha a che fare con coloro che potrebbero avere avuto un ruolo, una parte con omicidio del cognato e che tipo di atteggiamento assume rispetto a questa consapevolezza?
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, potrei sintetizzarlo in due parole, però le do anche atto di quanto sta dicendo lei, potrei dirlo con due parole, adesso ci è apparentato con Nicolino GRANDE ARACRI, *perché soinedda era filo Dragone, come vi ho raccontato, no?*
PRESIDENTE – Sì.
IMPUTATO VALERIO – Quindi il sainedda cosa fa? A un certo punto viene attirato in trappola e viene ucciso, nell'uccisione che si fa questo sparisce, non c'è più a casa, quindi i parenti sanno che sto cristiano non si trova.
PRESIDENTE – Sì.
IMPUTATO VALERIO – Se sainedda fosse mio cognato io so che è sparito mio cognato, quindi più chiaro di questo? Intanto se non ha fatto niente torna a casa.
PRESIDENTE – Però nonostante il cognato sia sparito perché considerato filo Dragone, lei dice che Iaquinta intratteneva rapporti con GRANDE ARACRI?
IMPUTATO VALERIO – Ce ne sono tanti di questi rapporti, signor Presidente, vedete che chi con chi, l'ho detto l'ultimo quello di Bonaccio con topino, adesso Bonaccio è apparentato anche con GRANDE ARACRI, *una nipote di* GRANDE ARACRI *ha preso il figlio di Bonaccio.*
PRESIDENTE – Ma avete avuto occasione di parlare con Iaquinta delle ragioni che avevano potuto portare alla sparizione di suo cognato? Delle dinamiche interne che l'avevano determinato?
IMPUTATO VALERIO – Sì, la giustificazione diplomatica che danno loro è quella di dire "noi non sappiamo, che ne sappiamo che cosa ha fatto e cosa non ha fatto", perché di certo in verità non hanno nulla, adesso vorrei sentirlo che cosa ha nel cuore, che cosa ha nella testa, che potrebbe uscire fuori dalla sua bocca. Se gli dicessi davanti vedi che tuo cognato te l'hanno ammazzato tizio e caio, adesso lo sa, ma all'epoca io ho fatto di tutto per mettermi davanti a questa evidenza, garantendo a Blasco, diciamo, il fatto che lui non sapeva nulla e parla a vanvera, quando lui sapeva invece, Blasco sapeva che suo fratello.
PRESIDENTE – Va bene, questo è chiarito, veniamo ai contributi concreti che questo Iaquinta dava alla organizzazione, sul piano degli affari lei l'ha detto, ma anche sul piano organizzativo, operativo, come si inserisce? Che ruolo ha dentro questa associazione?
IMPUTATO VALERIO – Già la sua presenza con l'opinione pubblica, già garantisce un'apertura non indifferente, sulla massa soprattutto, a livello di figura pubblica lui era spendibilissimo, con il figlio campione del mondo.
PRESIDENTE – Veniva utilizzata questa figura pubblica?
IMPUTATO VALERIO – Come no? Signor Presidente, certo.
PRESIDENTE – Come?

IMPUTATO VALERIO – La si fa presenziare in tutto, dove c'era presente c'era anche lui, il ragionamento qual è sempre quel filo logico di portare su quelle due linee di cui abbiamo parlato nella prima mattinata e poi il ragionamento è sempre quello, signor Presidente.
PRESIDENTE – Senta delle attività illecite dell'associazione, a parte le false fatture, estorsione, recupero crediti, usura, riciclaggio e quant'altro, di questo signor Iaquinta cosa sapeva? Di cosa veniva messo a parte? Se vi partecipava? Se aveva avuto dei ruoli? Se aveva dato dei contributi?
IMPUTATO VALERIO – Dei ruoli a livello fattivo, di azioni, no, signor Presidente, però lui è a conoscenza di quanto svolge l'attività 'ndranghetista a Reggio Emilia, non ha bisogno di VALERIO che lo raccontava a Iaquinta, certo che lo sa.
PRESIDENTE – Lo sa come? Come l'apprende?
IMPUTATO VALERIO – Si, glielo sto spiegando, anche Sarcone è andato pure a casa sua, Sarcone, Paolini e chi più? Tant'è che una volta mi portarono pure a me la maglia di Vincenzo Iaquinta, che la volevo autografata e non me l'ha autografata e non mi piaceva.
PRESIDENTE – Ma questo non è un elemento che prova che fosse a parte dell'attività illecita di Sarcone.
IMPUTATO VALERIO – Presidente, noi stiamo parlando di Iaquinta.
PRESIDENTE – Lei dice Sarcone ci andava a casa a portarci la maglia?
IMPUTATO VALERIO – (inc.)
PRESIDENTE – Come?
IMPUTATO VALERIO – Ci andò anche Blasco pure a casa di Iaquinta.
PRESIDENTE – Vabbè, ma questo non è di per sé determinante, a me interessa sapere, come e se Iaquinta ha partecipato a incontri, riunioni, se ha parlato con Sarcone, se parlava con Diletto, se parlava con LAMANNA, di questioni che riguardassero le attività illecite compiute dall'associazione.
IMPUTATO VALERIO – Io più di dire che lui era presente, io e lui diretto non abbiamo fatto niente, però se lui con gli altri l'ha fatto? L'ha fatto, oltre non posso dire perché con me personalmente...
PRESIDENTE – Con gli altri cosa ha fatto?
IMPUTATO VALERIO – Brescia, io e lui abbiamo acquistato il terreno con suo fratello, con la società di suo fratello, ma io e Brescia ci siamo poi visti, ma come dire con lui direttamente non abbiamo fatto nulla, se è questo che mi sta chiedendo.
PRESIDENTE – No, non volevo chiederle questo, volevo chiederle cosa aveva fatto lui con gli altri, che lei sappia.
IMPUTATO VALERIO – Con gli altri gli offari che poi si sono sentiti e si vedono, signor Presidente, la falsa fatturazione, le attività del dare e avere nei lavori, questo.
PRESIDENTE – Va bene.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Con Villirillo Romolo?
IMPUTATO VALERIO – Io e lui no.
PRESIDENTE – No, ma non le avevo chiesto questo.
IMPUTATO VALERIO – Quando si intende riunione, queste sono, di 'ndrangheta stiamo parlondo, non stiamo parlando di io e lui che abbiamo fatto una rappresentazione e siamo andati allo Juventus stadium come ha fatto con altri, io so pure di questa con Nino D'Urso,

perché hanno fatto pure lo Juventus stadium hanno lavorato. Quindi se mi sta chiedendo questo? Questo so, perché me lo disse pure D'Urso.
PRESIDENTE – Cioè cosa le disse D'Urso?
IMPUTATO VALERIO – Perché lì aveva fatto anche quelli dei giochi olimpionici, aveva fatto la struttura, quindi era una persona capace a fare queste cose e so che ha lavorato anche allo Juventus stadium.
PRESIDENTE – Questo D'Urso? Che è un 'ndranghetista?
IMPUTATO VALERIO – D'Urso, prego?
PRESIDENTE – È un 'ndranghetista questo D'Urso?
IMPUTATO VALERIO – Sì, ne abbiamo già parlato.
PRESIDENTE – Sì, quello di cui abbiamo già parlato.
IMPUTATO VALERIO – È venuto pure qua a parlare con lei.
PRESIDENTE – Sì sì. Allora stava dicendo, Pubblico Ministero?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Con Villirillo Romolo e con GUALTIERI Antonio Iaquinta aveva rapporti?
IMPUTATO VALERIO – So che avevano rapporti, sì certo. Però non...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Non lo sa in concreto di che cosa. Si conoscevano? Li ha mai visti insieme?
IMPUTATO VALERIO – Sì sì, signor Presidente, come tutti noi, quelli del gruppo, (Fuori microfono).
PRESIDENTE – Quindi la presenza di Iaquinta nel gruppo era costante? Era continua? Era frequente? O era sporadica?
IMPUTATO VALERIO – (Fuori microfono).
PRESIDENTE – Prego?
IMPUTATO VALERIO – Andavano pure al night, anche fuori corso, tra virgolette, nei momenti fuori orario ecco. Fuori programma andavano al night.
PRESIDENTE – Chi andavano?
IMPUTATO VALERIO – Qualche c'è stato pure Vincenzo con Marchisio, un'altra volta è venuto con Adrian Mutu. Quindi voglio dire io non ci andavo perché sapevo ma non ci andavo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Aveva affari con Diletto Alfonso, Iaquinta Giuseppe?
IMPUTATO VALERIO – Hanno parentela, adesso se hanno affari in tutta verità in questo momento non riesco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quando lei è andato a Milano che lei ha detto ci ha riferito con Paolini Alfonso, Blasco Gaetano, di incontrare Crea Filippo, ne ha parlato, ovete parlato di Iaquinta?
IMPUTATO VALERIO – Ne ho parlato poco prima.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Eh?
IMPUTATO VALERIO – Ne ho parlato poco prima, sì. Che noi siamo andati per...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Esatto. Vi è stato un riferimento a Iaquinta?
IMPUTATO VALERIO – Adesso su Iaquinta, allora in quel momento per io li portai sul night loro, so che c'era questo ragionamento su Milano, però non avevo io, come dire, conoscenza

di quello che dovevano fare loro a Milano, avevo conoscenza di quello che dovevo fare io con Crea e Blasco e Paolini, di Iaquinta non ne avevo conoscenza io, di quel blocco lì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Che lei ne avesse conoscenza, l'ho capito che lei non c'entrava, ma si fece riferimento a questo affare che coinvolgeva Iaquinta?
IMPUTATO VALERIO – Questo è il riferimento a questo affare, perché non conoscendo l'affare che cos'era per poteva essere tanti di quei... Sì, questo sì, ma io non conoscevo l'affare, questo è vero. Sì, si faceva un riferimento quello sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Vi erano rapporti a parte la parentela e il fatto che adesso il figlio/nipote si è sposato, insomma Belfiore...
IMPUTATO VALERIO – Nipote.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – ...ma rapporti diretti tra Iaquinta Giuseppe e GRANDE ARACRI *Nicolino?*
IMPUTATO VALERIO – Sì, ci furono anche quando Vincenzo, questo me l'ha raccontato anche tartaricchio, che sarebbe Brugnano Antonio '76, credo, mi disse che si trovò lì perché Antonio Brugnano ha una parentela con un cugino di Nicola e si trovò in quell'occasione lì perché era andato a trovare per ossequiare, la famiglia, c'era Maria all'epoca GRANDE ARACRI *non c'era e gli lasciò 5 mila euro, come dire, segno di riconoscenza, all'epoca penso che non erano neanche fidanzati Belfiore.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – In che epoca siamo?
IMPUTATO VALERIO – Siamo appena dopo il mondiale, Dottoressa, quindi 2006/2007, credo 2007.
PRESIDENTE – E lei...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E questo... No dica.
PRESIDENTE – No, solo per sapere come l'ha saputo?
IMPUTATO VALERIO – Da tartaricchio, signor Presidente.
PRESIDENTE – Da tartaricchio?
IMPUTATO VALERIO – Ho nominato prima la fonte.
PRESIDENTE – Chi è la fonte?
IMPUTATO VALERIO – Tartaricchio è Brugnano Antonio, che era mio cugino, siamo figli di fratello e sorella.
PRESIDENTE – Sì.
IMPUTATO VALERIO – Una sua sorella ha sposato un De Luca che abita a Capo Colonna che è cugino di GRANDE ARACRI *Nicolino, prima ho detto la fonte, signor Presidente.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E questa somma di 5 mila euro l'avrebbe portata chi?
IMPUTATO VALERIO – A Maria, sarebbe Giuseppina Amato, la moglie di Nicolino GRANDE ARACRI.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E l'avrebbe portata chi? Iaquinta Vincenzo o Giuseppe?
IMPUTATO VALERIO – C'erano tutti e due, Iaquinta Vincenzo diede i soldi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E era presente Brugnano Antonio, lei ha detto, che gliel'ha riferito a lei?
IMPUTATO VALERIO – Sì sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ok. Lei ha parlato di una riunione agli Antichi Sapori, nell'altra riunione di cosa si è parlato? Chi era presente? Se lo ricorda?
IMPUTATO VALERIO – Quella di Romolo per i soldi, quella che poi disse che andava a Roma e se la sbrigava lui, quella.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei nell'interrogatorio del 5 luglio ha parlato che nell'altra c'era Dodi Moncef e si è parlata di falsa fatturazione.
IMPUTATO VALERIO – Questo è all'ordine del giorno.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì, però io le chiedo di circostanziare se stiamo parlando della stessa riunione agli Antichi Sapori, lei ha parlato di 2 riunioni.
IMPUTATO VALERIO – Ce ne sono tante, Dottoressa, adesso io ho fotografato dove c'ero io, se ho menzionato Giuseppe, c'era Giuseppe, se c'era Dodi sicuramente di falsa fatturazione si parlava, perché davanti a Dadi non si poteva parlare di altre cose diverse.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – MUTO Antonio classe '55?
PRESIDENTE – Su Iaquinta ha finito?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Io non ho altro.
PRESIDENTE – Sugli episodi degli ombrelloni per fare (blindo)...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Glielo proviamo a chiedere.
PRESIDENTE – Se non ha elementi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – VALERIO, ha sentito il Presidente?
PRESIDENTE – Lei ha sentito che in questo processo si è parlato a proposito di Iaquinta del cosiddetto affare blindo, lui doveva partecipare a un investimento per riciclare dei soldi in Italia?
IMPUTATO VALERIO – È nelle potenzialità, però non so nulla di questa cosa.
PRESIDENTE – Non sa nulla.
IMPUTATO VALERIO – Le potenzialità c'erano.
PRESIDENTE – E degli ombrelloni cosa ha saputo? La vicenda degli ombrelloni rubati, di cui si è qui a lungo discusso, lei sa qualcosa? Gli ombrelloni rubati a Iaquinta che poi ci si attivò per farglieli recuperare?
IMPUTATO VALERIO – (Fuori microfono).
PRESIDENTE – Non sa niente? Va bene.
IMPUTATO VALERIO – Non saprei dire nulla.
PRESIDENTE – No, va bene, infatti lei non ne ha parlato, mi pare, al Pubblico Ministero.

Interrogato dal Tribunale all'udienza del 9.10.2017 il collaboratore ha risposto in questo modo alle domande concernenti, in particolare, il ruolo di IAQUINTA e dei "4 amici al bar" all'interno dell'associazione e la vicenda relativa alla discussione avvenuta in ordine all'omicidio di Sainedda, cognato di IAQUINTA.

PRESIDENTE – Sì, un attimo, un attimo solo. Va bene. Senta, lei ha già detto che lei di queste..., delle strategie mediatiche non gli interessava, era contrario per una..., perché lei dice..., ha spiego perché, ma invece chi è che aveva ideato questa strategia della discriminazione, del fatto che tutte le iniziative del Prefetto erano modi per discriminare, insomma, cioè, questa linea di difesa che riguardava, diciamo, tutti i calabresi, a prescindere, quindi in qualche modo per coprire tutto sotto questo tipo di spiegazione ufficiale, quindi

questa presenza nel dibattito pubblico dei calabresi, con le loro varie articolazioni ufficiali, da chi era stata sostenuta? Da chi era sostenuta?
IMPUTATO VALERIO – Allora, o meglio, da chi è stata promossa e chi l'ha articolata...
PRESIDENTE – Promossa ed articolata, sì.
IMPUTATO VALERIO – Allora, promossa da Nicolino Sarcone e..., dei quattro amici al bar; Nicolino più 4...
PRESIDENTE – Dica pure i nomi dei quattro amici al bar.
IMPUTATO VALERIO – (ride) Ormai sono famosi. Iaquinta, Totò MUTO, Paolini e Brescia.
PRESIDENTE – Quindi lei sa che queste persone si sono ad un certo punto riunite, o comunque si sono incontrate, comunque ne hanno parlato davanti a lei, o davanti a persone che hanno riferito a lei, e hanno pensato di fare questa campagna mediatica per...
IMPUTATO VALERIO – Programmato questo..., sì, sì.
PRESIDENTE – Cosa sa lei?
IMPUTATO VALERIO – Lì c'era sempre Dodi (fonetico) nel coso lì, nel..., ristorante di Brescia, quindi in quelle cose che poi scappano, fanno, non si fanno trovare, di questo si parlava in quel periodo lì, c'era la questione affare Oppido, affare..., come si chiama, di questi ragionamenti qua. I sommi strateghi, come li ho sempre chiamati io, sono Diletto e sono Gianluigi Sarcone, loro sono i due, diciamo, cervelloni che ideano questi progetti, invece chi li porta in essere, o meglio, chi divulga la parola sono i 4 amici più Nicolino.
PRESIDENTE – Bene. Allora, va beh, l'ultima domanda le faccio su questo tema, l'ultima o la penultima. Quindi mi pare di capire che l'obiettivo di questa iniziativa pubblica era quello di creare un partito dei cutresi oppure di avere persone di cui fidarsi come..., in qualche modo persona di fiducia dei singoli e della...
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, sì, ho capito, un partito era troppo, come dire, impegnativo e molto..., creare un contenitore, come ho sempre sostenuto io, da poterlo estire, da poterlo...
PRESIDENTE – Quindi sostenere singole figure in questo o in quel partito, insomma, che potessero sostenere questo tipo di interesse?
IMPUTATO VALERIO – Se il signor Rossi mi proponeva le mie cose al signor Rossi tutti quanti verso il signor Rossi, se il signor Verdi era in linea con i miei pensieri tutti verso il signor Verdi, una volta che posso gestire io il contenitore lo decido secondo i miei voleri.
PRESIDENTE – Va bene. Può ricordare...
...

PRESIDENTE – Va bene. Io vorrei ripercorrere la vicenda Sainedda Sorrentino perché la devo collegare alla posizione di Iaquinta. Per effetto dell'uscita di Blasco lei ha raccontoto che ci fu una cena, ad un certo punto Blasco disse una cosa che...
IMPUTATO VALERIO – Era un pranzo quello...
PRESIDENTE – Era un pranzo?
IMPUTATO VALERIO – A pranzo la disse e poi finimmo alla cena.
PRESIDENTE – Sì, certo, perché lei dovette spiegare..., a chi..., mi pare, a chi dovette spiegare il senso...
IMPUTATO VALERIO – A Totò MUTO, che è suo cugino, ed a Iaquinta, che ero suo cognato.

PRESIDENTE – Ecco, che cosa..., che conto volevano questi qui rispetto all'uscita di Blasco? L'uscita di Blasco quale fu? La dica intanto. Involontaria mi pare che...
IMPUTATO VALERIO – Praticamente fece allusioni, signor Presidente, su Sainedda, sulla scomparsa di Sainedda, come se lui avesse conoscenza di questo fatto, ed io ho impiegato ore per spiegare che lui non sa niente di questo fatto, non..., l'ha detto così, tanto per, come dire...
PRESIDENTE – Ma il dato di conoscenza comune qual era? Che Sorrentino Sainedda era stato ucciso?
IMPUTATO VALERIO – Il dato (inc.) mio e di Gaetano era quello che era di lupara bianca e furono Peta..., parteciparono Peta, partecipava Vito e Blasco...
PRESIDENTE – E questo ne eravate a..., era un dato di conoscenza comune dei presenti a quel pranzo?
IMPUTATO VALERIO – No, non degli altri due, mio e di Blasco, signor Presidente.
PRESIDENTE – Suo e di Blasco, suo e di Blasco.
IMPUTATO VALERIO – Sì.
PRESIDENTE – Gli altri due cosa sapevano?
IMPUTATO VALERIO – Nulla, di questo qua non sapevano nulla.
PRESIDENTE – Quindi aspettano ancora...
IMPUTATO VALERIO – Sapeva che gli era scomparso un parente.
PRESIDENTE – Che era scomparso il parente. Blasco fece delle allusioni al fatto che invece il Sorrentino era sparito, era stato..., c'era la lupara bianca. E quindi che conto vogliono Iaquinta e MUTO rispetto a quello che dice Blasco, all'allusione di Blasco?
IMPUTATO VALERIO – Non è che vogliono conto, signor Presidente, si sono..., sono rimasti perplessi ed io, per deviare tutto quanto quel ragionamento, stetti con loro, che abbiamo fatto pranzo e cena, come le sto raccontando, ma...
PRESIDENTE – E questo lo capisco, ma io vorrei sapere il contenuto di questa discussione sulla scomparsa di Sainedda, se avete ripercorso le ragioni, se avete raccontato com'erano andate le cose o come apparivano le cose, in che contesto si...
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, che qualche cosa era successo si copiva, questo lo sanno pure loro, chi è stato non potevo mica dirglielo...
PRESIDENTE – Certo.
IMPUTATO VALERIO – Perché lì c'era Lazzarini, c'erano altri, quindi non è che gli potevo stare a raccontare quello che sapevo realmente, è chiaro che mi sarò inventato di..., cioè, di ogni ragionamento per dissuadere quel pensiero che si stava..., come dire, aveva lasciato intendere il Blasco, tutto il ragionamento non me lo posso ricordare io, ma raccontai tante di quelle cose per portare fuori quel..., di quella logica...
PRESIDENTE – Ma perché per lei era sommamente inopportuno che Iaquinta e MUTO sapessero..., perché per lei era inopportuno, non era il caso che sapessero la verità sulla fine di Sorrentino?
IMPUTATO VALERIO – Beh, signor Presidente, è pur sempre un loro parente, voglio dire.
PRESIDENTE – Va beh, questo lo capisco, ma nell'economia, nella dinamica dei rapporti fra voi con queste persone cosa poteva comportare?
IMPUTATO VALERIO – Poteva cambiare il rapporto, signor Presidente, se gli avessi detto: "Guarda che è stato il fratello e noi siamo a conoscenza", era chiaro che i rapporti sarebbero potuti cambiari, quindi non gli vado mai ad infilare una certezza a loro, Blasco ha

fatto la sciocchezza di..., ha avuto la leggerezza di dire una cosa che non doveva dire, ma VALERIO sicuramente non..., come ho sempre detto, io non vado mai a mettere in bocca a persone..., soprattutto possono far parte dell'associazione ma non dei fatti omicidiari, non metto a canoscenza una persona..., come ho pure detto Blasco non sa quello che avevo fatto io, almeno io non glieli ho raccontati di sicuro, dalla mia bocca non sono mai usciti, avrà potuto saperlo da suo fratello, avrà potuto sapere, ma VALERIO..., tante che ha bloccato a GRANDE ARACRI, *che gli ho detto: Tu non dire niente che non sai niente, Gaetano, che aveva cercato pure..., perché lui pensava che l'avessi messo a conoscenza. Io vado a rischiare un ergastolo..., ma nemmeno con chi ci vado sull'azione dico come sono andati i fatti.*
PRESIDENTE – Quindi lei dice potevano cambiare i rapporti, in che senso potevano cambiare..., poteva alimentare senso di vendetta, senso..., tradimento...
IMPUTATO VALERIO – Di qualsiasi natura possono cambiare i rapporti, perché un rapporto di risentimento, sapendo che gli è stato ucciso il suo parente, c'è, alla fine dei conti, bene o male, capisce che..., dice: "Cazzo, allora sei stato tu, per quale motivo..., si poteva salvare", che poi, in fin dei conti, il Sorrentino si poteva salvare, non è che ero..., però in quel momento lì si riteneva opportuno di farlo sparire ed è stato fatto sparire, lì hanno ritenuto opportuno ed è stato fatto sparire.
PRESIDENTE – Quindi Iaquinta e MUTO avrebbero potuto chiedere conto, spiegazioni...
IMPUTATO VALERIO – Avendo delle certezze avrebbero pure potuto prendere qualche iniziativa, qualche..., cambiare orientamento, cambiare..., cioè, avendo le certezze, lasciandoli nel dubbio è chiaro che rimangono dove sono, no?
PRESIDENTE – Perché Sainedda era..., Sorrentino apparteneva..., era un dragoniano? Me lo ricordi, adesso faccio confusione.
IMPUTATO VALERIO – Inizialmente parte con i Sarcone, Sorrentino, poi si trova Topino/Dragone.
PRESIDENTE – Sì. Quindi sia Iaquinto che MUTO sono, dal punto di vista, così, dei rapporti con Sorrentino, erano rapporti di tale vicinanza, di tale, come dire, secondo quello...
IMPUTATO VALERIO – Parentelari, signor Presidente, sono parenti.
PRESIDENTE – Sì, questo lo so, però, insomma, fra le persone che non appartengono all'associazione di cui lei parla, così come la descrive, sì, certo, l'uccisione di un parente...
IMPUTATO VALERIO – Chi non appartiene all'associazione?
PRESIDENTE – L'uccisione di un parente chiaramente suscita delle reazioni, però c'è differenza, da come la descrive lei, fra le reazioni che può avere un soggetto normale, comune, ed un soggetto che appartiene, come lo dice lei, all'ossociazione, che viene a sapere che uno stretto congiunto viene ucciso in un contesto di guerra di Mafia. Quindi Iaquinta e MUTO avrebbero recepito la notizia che il cognato era morto di lupara bianca nel contesto di quella faida, di quel conflitto, come persone che apprendono che un parente è stato ucciso da qualcuno o come persone che dall'interno dell'associazione apprendono questo tipo di notizia?
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, allora, quello che stava infilando il Blasco poteva essere inteso come lei ha detto nell'ultima parte, cosa che loro sanno che qualche cosa è successa al suo parente, è sparito, da qualcuno è stato fatto, non hanno la certezza, tant'è che Iaquinta c'ha (inc.) pure con GRANDE ARACRI *dopo, ma questo dopo, però va detto che nel dubbio non puoi dire che è stato quello, come si chiama, Sainedda non è che era una*

persona quieta, come diciamo noi, è una persona attiva, pertanto poteva aver dato fastidio a tanti, a chiunque, quindi non sapendolo stavano nel dubbio, però dandogli una certezza non so come avrebbero reagito successivamente.
PRESIDENTE – Quindi il chiarimento come fu fatto? Nel senso di dire semplicemente: "Ma no, non sa niente"..., come ha fatto a fargli credere che la questione era..., non doveva essere intesa come poteva essere intesa? Come ha fatto...
IMPUTATO VALERIO - Lui (fonetico) cercava di far intendere qualcosa di diverso che non era reale e concreto, in verità noi sapevamo chi era e che cos'è successo.
PRESIDENTE – E come faceva a far credere che non era..., la cosa non era andata come sapevate voi? Cioè, cosa gli poteva dire lei?
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, e chi..., di tutto e di più avrò detto a dissuadere...
PRESIDENTE – Cioè, questo è uno sparito, sparito, cosa gli ha detto? Se n'è partito con una lituana in Lituania? Cosa gli ha raccontato? Che se n'è partito con una donna e se n'è andato all'estero? Come gliel'ha spiegato?
IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, io..., ma che può sapere Gaetano se Gaetano è qua? Che ne sa lui dov'è..., questo qua se ne sarà andato in America, perché si diceva che il Topino era andato in America, chissà..., il Saìnedda magari non è che era una mente spiccata, quindi sarà andato da qualche parte, che ne sai, è chiaro che si dà..., anche il parente stesso si dà quella speranza, come dire, quel filo di speranza che un giorno può tornare.
PRESIDENTE – Va bene.
IMPUTATO VALERIO – Quando noi sapevamo la certezza.
PRESIDENTE – Va bene. Come veniva spesa la figura pubblica di Iaquinta in questo contesto associativo di cui lei parla? Come veniva..., lei ha detto: Iaquinta era la figura pulita, l'immagine positiva...
IMPUTATO VALERIO – Sì, in quel periodo era popolarissimo, perché un figlio campione del mondo, calciatore, inizialmente prima calciatore, poi addirittura campione del mondo, successivamente alla Juve, più pubblica di quello...
PRESIDENTE – E quindi come funzionava questa cosa rispetto all'interesse del gruppo?
IMPUTATO VALERIO – Si spendeva bene a livello...
PRESIDENTE – Ma come?
IMPUTATO VALERIO – Come dire, promozionale, usiamo..., d'immagine, era...
PRESIDENTE – Ma come...
IMPUTATO VALERIO – Poi sono parenti, Totò MUTO e la moglie di Iaquinta sono parenti.
PRESIDENTE – E quindi come veniva spesa questa figura pubblica, questa immagine pubblica di Iaquinta? Che vantaggi portava?
IMPUTATO VALERIO – I vantaggi del consenso popolare, signor Presidente, c'è Iaquinta, vuol dire che è una cosa, insomma, era diventata una persona d'immagine, no? Una persona di riferimento, uno che è riuscito nel mondo dei cutresi e quindi è una figura da seguire, una figura..., come dire...
PRESIDENTE – Senta, la fortuna imprenditoriale di Iaquinta, cioè, ce la vuole spiegare se in qualche modo è stata agevolata dalle relazioni con i soggetti di cui lei ha parlato come appartenenti all'associazione? Le fatture false le faceva, mi pare che lei ha detto, con chi le faceva?

IMPUTATO VALERIO – Questo, le fatture false sì, poi tutto il resto io non le..., non lo conosco bene, perché Iaquinta era su Reggiolo, quindi non lo conosco bene, però per quello che ha fatto, insomma..., io conosco bene i fratelli più piccoli.
PRESIDENTE – I fratelli più piccoli di chi? Di Iaquinta?
IMPUTATO VALERIO – Carmine e Gino, sì, di...
PRESIDENTE – Di Iaquinta?
IMPUTATO VALERIO – Ce li ho più qua. Sì sì sì.
PRESIDENTE – Gli appalti da chi li prendeva?
IMPUTATO VALERIO – No, questo non lo so, signor Presidente.
PRESIDENTE – Non lo sa, va bene.
IMPUTATO VALERIO – Non lo so.
PRESIDENTE – Lei sa..., lei dice che Iaquinta aveva rapporti con GRANDE ARACRI, *abbiamo visto pure una foto di un pranzo, estivo, ecco, cosa ci sa dire sui rapporti di Iaquinta con* GRANDE ARACRI*?*
IMPUTATO VALERIO – Un suo nipote, Gaetano Belfiore, credo si chiami, è fidanzato..., cioè, è fidanzato, adesso non so se si è sposato con la figlia di GRANDE ARACRI, *Valentina, se non erro Valentina.*
PRESIDENTE – Lei di quel pranzo estivo l'ha saputo, l'ha visto, ne aveva conoscenza?
IMPUTATO VALERIO – L'ho visto..., l'ho visto lì nelle foto e sapeva in linea di massima, però sapevo che lì c'è anche il fratello di..., dove Paolini c'aveva le villette, lì c'era una villetta che si vendeva, mi era stata proposta pure a me se la volevo comprare, lì, insomma, c'è anche il fratello che fa il capo condominiale lì...
PRESIDENTE – Fratello di chi?
IMPUTATO VALERIO – GRANDE ARACRI *Domenico...*
PRESIDENTE – Il fratello di chi?
IMPUTATO VALERIO – Di GRANDE ARACRI, *Domenico.*
PRESIDENTE – Cosa fa il fratello di GRANDE ARACRI*?*
IMPUTATO VALERIO – Il capo condominio, adesso non...
PRESIDENTE – Senta, in questa riunione riprese da quella fotografia, immortalata da quella fotografia, si parla solo di calcio, si parla di costruzioni, di imprese, di affari?
IMPUTATO VALERIO – Non lo so, signor Presidente, non lo so, non lo so.
PRESIDENTE – Non lo sa. Iaquinta, che lei sappia, ha avuto bisogno di protezione dall'associazione?
IMPUTATO VALERIO – Io personalmente...
PRESIDENTE – Non lo sa.
IMPUTATO VALERIO – Non ho presenziato...
PRESIDENTE – Va bene. Sì, lei ha detto che Iaquinta era un soggetto a disposizione, quindi esattamente cosa significa questa affermazione?
IMPUTATO VALERIO – Persona che è a disposizione, si presta in tutto e per tutto, signor Presidente, vedete che era lì tutti i giorni, c'era in..., a pranzo, a cena, c'era dappertutto. (inc.).
PRESIDENTE – Quindi lei lo colloca, però, Iaquinta, al vertice strategico dell'associazione, dice i quattro amici, quindi sono quelli che si espongono all'esterno in qualche modo..., ecco,

come si concilia questa cosa con il fatto che lei, appunto, non..., dettagli particolari in questo momento non ne fornisce?
IMPUTATO VALERIO – Presidente, dalla sua figura popolare, che ormai lui è un personaggio, diciamo, pubblico, si può dire, al pari del figlio, voglio dire, è una persona che si presenta bene, si propone bene per..., cioè, per l'immagine.
PRESIDENTE – Cioè, ci sono elementi, appunto..., certo, lei ha parlato della cena degli Antichi Sapori, di quella vicenda etc., politica, quali riscontri lei può individuare, oltre questo, o come questo, del fatto che...
IMPUTATO VALERIO – Blasco va più volte..., Blasco va..., Blasco e Nicolino vanno più volte a casa sua, di Iaquinta, con Paolini, tant'è che una volta mi manda..., che gli chiesi una maglietta del figlio e mi mandò la maglietta che giocò con il Cesena, della Juve, che giocava Juve contro Cesena, che io la volevo autografata. I contatti c'erano, signor Presidente, io non sono mai andato a casa sua ma...
PRESIDENTE – Va bene, va bene.
IMPUTATO VALERIO – I contatti c'erano.
PRESIDENTE – Fermiamoci qua. Dei soggetti che lei indica come persone a disposizione significa..., cosa significa esattamente? Che quando una persona di queste qui può servire all'associazione per una qualunque cosa, per un affare, per un'azione...
IMPUTATO VALERIO – (inc.) a disposizione, serve, non "può servire", serve.
PRESIDENTE – Prego?
IMPUTATO VALERIO – A disposizione vuol dire che è una persona che...
PRESIDENTE – Sempre, certo. Quindi cosa gli possono chiedere ad un soggetto a disposizione...
IMPUTATO VALERIO – Non "sempre", "serve", "serve".
PRESIDENTE – Serve, serve. Come può servire un soggetto a disposizione? Per fare un affare? Per fare un finanziamento? Per dare un cantributo? Per fare un'azione?
IMPUTATO VALERIO – Dipende in quale campo..., in quale campo siamo, uno..., ciascuno per il suo, se io sono bravo in matematica per la matematica servo io, se un altro è bravo in scienze per la scienza serve lui, nel campo finanziario c'era, per dire, il Crivaro, nel campo immobiliare c'era il signor Rossi, nel campo, che ne so, dell'affare c'era il signor Verdi, ma..., in ogni campo c'era ognuno che era bravo ciascuno per il suo.
PRESIDENTE – Va beh, mi fermo qui. Allora, chi...

Come già visto (cfr. Cap. XIII) il 3.10.2017, VALERIO Antonio, nel ripercorrere le tappe dell'ascesa criminale di GRANDE ARACRI Nicolino, e del suo dominio conquistato con la forza e con il sangue dei nemici, ha tratteggiato anche l'omicidio di SORRENTINO Rosario, detto Sainedda, cognato di IAQUINTA, uomo di azione che aveva partecipato anche all'uccisione di Rosario Tre Dita insieme a CORTESE Salvatore. SORRENTINO era uno che frequentava Reggio Emilia, ma nell'ultimo periodo era tornato a Cutro. Egli, nelle sue alterne apparteuenze, si era infine schierato dalla parte di Dragone. Per questo si era resa necessaria la sua eliminazione. Sorrentino era "sparito per lupara bianca", ma VALERIO seppe da MARTINO Vito che era stato ucciso dopo essere stato attirato in una trappola in una piccola fattoria dei Lazzarini. Quando arrivò andò incontro a Vito MARTINO in segno di saluto;

venne freddato, ma rimase con il sorriso sulle labbra. A sparare furono Toruzzo PETA, Toruzzo BLASCO e Vito MARTINO.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Fine 2000, non abbiamo chiuso altri due momenti che ci sono sfuggiti omicidio Iozzi e la sparizione (lupa bianca) di Sorrentino. Non li abbiamo affrontati questi o mi sto sbagliando?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – No.
PRESIDENTE – Sorrentino no, l'altro chi è Iozzi?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Sì, è un tale che adesso vi dico. Praticamente su Sorrentino.
PRESIDENTE – Sorrentino era un altro che frequentava Reggio Emilia?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Sorrentino e quell'altro frequentavano Reggio Emilia ma ultimamente era a Cutro.
PRESIDENTE – Era a Cutro, a quale gruppo apparteneva?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Allora Sorrentino era un po' e un po', anche lui nel periodo per dire di Villirillo Bellocco era dalla parte diciamo, non dalla parte dello Bellocco, poi a un certo punto chiama anche lui il papà del Bellocco, labbragratu, come se c'era sorta di non si capiva dove, poi alla fine si è buttato dalla parte di topino Dragone, a quel punto lì era necessaria la sua eliminazione. perché era uno che ha fatto anche per noi.
PRESIDENTE – Era un personaggio importante? Sparava?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Come scappotto partecipò anche all'omicidio di Tredita insieme con Salvatore Cortese.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ruggiero Rosario.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO - Tredita, sempre lui.
PRESIDENTE – Sì sì. Questo Sorrentino era un uomo d'azione? Era un imprenditore?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – No, che imprenditore. Era un ragazzo anche lui era in macchina quando spararono il Bellocco che io ho detta che c'era Gianluigi, poi se non c'era non c'era, però io so che era da parte loro.
PRESIDENTE – Sì, va bene, quindi stava dicendo questo qui viene eliminato per quale motivo?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – (inc.) Villirillo.
PRESIDENTE – Questo viene eliminato o sparisce? Non ho capito.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sparisce.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Questo in un primo momento sparisce e vi ho raccontato pure cosa mi disse MARTINO Vito, il quale praticamente mi raccontò il fatto com'è avvenuto, dice che l'hanno attirato in una trappola il Sorrentino, Sainedda, che questo qui è cognato appunto a Giuseppe del nostro AEMILIA.
PRESIDENTE – Sì.
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Praticamente è stato attirato nella trappola e quando è arrivato lì, praticamente ha visto Vito e è andato con un mezzo sorriso, come per dire sta facendo (capa) che l'hanno attirato dentro una piccola fattoria, aveva un appezzamento di terreno il Lazzarini e lì c'era l'attività che aspettava il Sorrentino, quando è arrivato come ha fatto sto mezzo sorriso, praticamente è rimasto col sorriso in bocca, l'hanno ammazzato lì.
PRESIDENTE – Sì.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Mi raccontava proprio questo particolare, che poi un po' come se gli dispiaceva pure, è morto col sorriso, quando l'ha visto ha fatto un mezzo sorriso, per lui era rimasto come.
PRESIDENTE – Ho capito, gli ha sparato lui, Vito MARTINO?
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Non solo lui, lì all'epoca, come ho detto, i killer erano Turiuzzu Peta, Turiuzzu Blasco e Vito MARTINO, anche se c'era Lazzarini, però lui non ha sparato.
PRESIDENTE – Va bene. Allora.

7.11.3. MUTO Salvatore

A sua volta il collaboratore di giustizia MUTO Salvatore ha fornito un significativo apporto probatorio in relazione alla figura di IAQUINTA Giuseppe.
Sin dalle informazioni preliminari date in ordine alla esistenza della associazione mafiosa e ai suoi esponenti, il collaboratore ha indicato IAQUINTA Giuseppe come appartenente al sodalizio (cfr. udienza 20.11.2017 pag. 112).
IAQUINTA, così come MUTO Antonio cl 55, BRESCIA Pasquale e PAOLINI Alfonso erano particolarmente vicini a SARCONE Nicolino, ed erano i soggetti ai quali quest'ultimo si affidava per dare la parvenza di legittimità all'azione del sodalizio e che garantivano contatti e collegamenti con la società reggiana e con il tessuto economico della stessa, garantendo nuovi contatti anche per il sistema della falsa fatturazione. Questo ruolo li avrebbe portati, con il passare degli anni ad avere "la maggiore", come normalmente accade nei locali di 'ndrangheta e così come era avvenuto per suo zio MUTO Tommaso (cfr. udienza 28.11.2017).

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Scusi. Allora, MUTO, cambierei argomento completamente. La volta scorsa, parlando della sua storia personale, lei ci ha riferito del fatto che i suoi zii, io vado a memoria, non posso fare altrimenti, MUTO Santino e MUTO Tommaso appartenevano alla maggiore; ho capito bene?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Tempi addietro portavano maggiore a Cutro. Non MUTO Santino, solo MUTO Tommaso, detto Pierino.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E che significa "portare maggiore", per quello che lei sa o sapeva?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Praticamente loro erano vecchi... erano appartenuti alla 'ndrangheta e si erano ritirati in buon ordine, ma avevano – diciamo – la maggiore, se c'erano... quando succedevano delle cose nel paese, se veniva fatta qualche riunione, venivano un po' interpellati, per dire... per dare il loro parere, ecco.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, in relazione alle persone di cui lei ha già parlato divisamente, cioè di tutte, il Brescia, il MUTO, il Paolini e lo o Iaquinta, spesso sono stati avvicinati tra loro per il rapporto che avevano tra loro e con Sarcone Nicolino. Questo, per quello che... intanto se lei può confermare il fatto, cioè se questi erano personaggi particolarmente vicini a Sarcone Nicolino?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Erano vicini a Sarcone Nicolino.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei sa che tipo di ruolo svolgessero, sia formale, se l'avevano, sia di fatto?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Loro, come ho già spiegato, venivano usati da Sarcone per restare nella... queste erano persone pulite, di modo che aveva a che fare con soggetti puliti; quindi, se c'erano anche questioni su Reggio Emilia, loro facevano presente a Sarcone, a LAMANNA e a Diletto. Come posso spiegare? Lo riportavano sul sistema della fatturazione, loro erano quelli che indicavano o portavano delle aziende, che avevano bisogno di questa fatturazione, e si intraprendeva il lavoro che si faceva.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo discorso ce l'aveva fatto molto chiaramente e non glielo faccio ripetere. Era se aveva un senso, poiché nell'interrogatorio ci disse che taluno di loro reclamava di volere avere la maggiore, se questo se lo ricorda e se aveva un senso nella 'ndrangheta?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. Ma loro, giustamente, stando a contatto e facendo parte, anche se non proprio attivo al cento per certo, nell'associazione, col passare degli anni poi avrebbero avuto la maggiore. Questo è un dato che funziona su tutti i locali di 'ndrangheta.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E che lei sappia, l'avevano avuta, oppure si comportavano già in quel modo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, è come ormai se ce l'avevano, veniva riconosciuta su Reggia Emilia. Poi facevano, come la questione Bonifazio: qualcuno, se si doveva rivolgere a Sarcone, non andava diretto ma andava tramite questi soggetti, voglio dire tra Brescia, Paolini, MUTO '55, e loro poi riportavano a Sarcone, a LAMANNA,

MUTO Salvatore conobbe IAQUINTA Giuseppe, partecipe del sodalizio, in occasione dei pranzi e delle riunioni che gli associati facevano per parlare di appalti, false fatturazione e affari in genere. Queste riunioni si tenevano agli Antichi Sapori o al Solito posto di Fidenza, ma MUTO aveva modo di incontrare IAQUINTA anche in Calabria. Si conobbero tramite LAMANNA, ma anche prima di questa formale presentazione, MUTO conosceva la famiglia IAQUNTA perché suo cugino CURCIO Salvatore faceva con quest'ultimo fatture per operazioni inesistenti.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Le chiedo di affrontare le posizioni di Iaquinta Giuseppe e Iaquinta Vincenzo.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Praticamente con Iaquinta Giuseppe ci siamo incontrati parecchie volte ai pranzi che facevamo. Una volta c'eravamo trovati con Sarcone, LAMANNA, Paolini e io...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – MUTO, aspetti, scusi, prima, preliminarmente, mi deve dire in relazione alla 'ndrangheta la posizione di Iaquinta Giuseppe. Questo, prima di tutto.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, Iaquinta Giuseppe era partecipe nella nostra associazione. Si facevano riunioni, si parlava sempre del sistema delle fatturazioni, degli appalti, di tutto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei questo l'ha potuto...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – L'ho vissuto, perché abbiamo fatto dei pranzi al Solito Posto e agli Antichi Sapori; lo vedevo anche giù in Calabria.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quando la ha conosciuto personalmente. Quando l'ha conosciuto, quando ha conosciuto LAMANNA?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, l'ho conosciuto tramite LAMANNA, quando facevamo le riunioni a Reggio Emilia.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E in che periodo siamo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – 2011. Personalmente, ma lo conoscevo già, conoscevo la famiglia Iaquinta perché ne avevo già a che fare con mio cugino Curcio Salvatore.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – "A che fare" in che senso?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sempre nell'attività della fatturazione.

Nelle riunioni, dunque, si parlava di affari, fatture false, nuove imprese da inserire nel sistema illecito o si cercava di risolvere contrasti in corso. In una di queste riunioni, ha ricordato il collaboratore, si parlò della microspia rinvenuta nell'auto di MARTINO Alfonso, accusato da SARCONE Nicolino di avere portato ai Carabinieri la microspia rinvenuta nella sua auto. A questa riunione era presente anche IAQUINTA Giuseppe insieme ad altre 13 persone, tra le quali LAMANNA Francesco, SARCONE Nicolino; BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SERGIO Eugenio, MUTO Antonio cl. 55, BRESCIA Pasquale. Le stesse persone, oltre a VILLIRILLO, BATTAGLIA e GUALTIERI, parteciparono anche ad un'altra riunione convocata da SARCONE prima del suo matrimonio per parlare di un fondo di denaro da inviare ad un parente di MARTINO Alfonso, per affrontare le spese di un processo in Calabria, circostanza che suscitò il disappunto di SARCONE che in quel periodo stava affrontando il processo *EDILPIOVRA* (cfr. udienza 28.11.2017)

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Cambierei argomento e le chiederei questo. Lei ci ha detto, alla prima udienza, che uno dei luoghi di ritrovo del gruppo era il ristorante Al Solito Posto. È corretto?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, di Fidenza.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei può riferirci di qualcuno di questi appuntamenti e dei temi di taluni di questi appuntamenti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ce n'erano tanti, però diciamo che quando principalmente si facevano questi incontri, erano sempre per discutere di fatture, magari aggiornarci che era stata presentata la nuova impresa. Questi erano i temi, ecco. E poi, a questi temi, si aggiungevano i chiarimenti di queste diatribe, piccolezze, perché per noi erano piccolezze.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – C'erano...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Una volta, in una cena Al Solito Posto, l'avevo forse già detto, si era discusso anche che noi sapevama che, non mi ricordo se all'epoca si disse Alfonso, ma io non capivo se era Alfonso Diletto o Alfonso MARTINO, gli era stata trovata una microspia, era stata trovata la microspia in macchina. L'Alfonso l'aveva portata ai Carabinieri, dicendo: questa è vostra. Una cosa del genere. Cosa che poi, allertati, noi ci metteremmo a vedere e, a distanza, scoprimmo la microspia sulla Range Rover di Gobbi Giorgio. Era sul cruscotto, sulla luce del cruscotto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ricorda chi c'era presente a questo pranzo?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Mi ricordo il numero, eravamo in quattordici. Eravamo io, VALERIO, Blasco, Sergio Eugenio, Sarcone Nicolino, MUTO Antonio '55, Brescia Pasquale, Iaquinta Giuseppe, Rosario Costanzo. Non so se siamo arrivati, quattordici dovevano essere. Io e LAMANNA.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, questo è un argomento che viene discusso, comunque messo sul tavolo, tra tutti questi presenti, e ci sono dei commenti, degli apprezzamenti, su quanto è avvenuto, sulla condotta del MARTINO?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sarcone disse che era un po' una stupidata andargliela a mettere... portargliela ai Carabinieri e dire che tu hai scoperto, mentre dovevi stare... A maggior ragione, se lo sapevi, dovevi fare... cosa che abbiamo fatto con Giorgio Gobbi, sapevamo che c'era la microspia e...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E lei dice l'avete tolta, l'ha detto un attimo fa, quando non vi fu denuncia. Quello che Sarcone Nicolino, davanti a tutti, contestava era il fatto che era andato dai Carabinieri questo Alfonso?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì, che era una stronzata l'andarla a riportare, consegnarla ai Carabinieri, in quanto gli hai fatto capire che sapevi che eri intercettato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E gli altri controlli, per cui siete giunti a trovarla nella macchina di Gobbi, furono controlli che erano stati diffusi o andaste diretti su Gobbi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, ma perché nemmeno ce n'eravamo accorti. Non è che e noi... facevamo lo stesso far fare i controlli agli elettrauto, ma infatti Gobbi lo fece fare e pensava che non ce ne erano. Poi aveva visto un filo anomalo e mi disse: guarda qua. Allora, guardando, io ci ho guardato accuratamente e ho visto che dentro si vedeva che c'era la microspia.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ci fu un altro argomento di discussione che riguardava il gruppo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, ma quella era un'altra circostanza.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Prego.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Era nel giugno 2011, prima del matrimonio. Eravamo, più o meno, gli stessi personaggi, ma c'erano anche Villirillo, GUALTIERI e Battaglia, in quell'occasione.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Mi scusi, MUTO, non le ne ho chiesto la data del primo.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Il primo era nel 2012.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E quest'altro, invece, nel 2011 e ci sono questi tre in più.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Quella era la primavera del 2012, questo era nel 2011. Era prima del matrimonio di Sarcone, al quale ci aveva invitato... no ci aveva invitato, avevano fatto questo pranzo, dove ci invitò al suo matrimonio. Si discusse che era arrabbiato con MARTINO Alfonso, in quanto MARTINO era andato da lui, che voleva che si facesse un fondo, diciamo raccogliere dei soldi per un suo parente di Isola di Capo Rizzuto. E Sarcone era un po' infastidito, in quanto... mi ricordo adesso, perché e l'altra volta ho detto le microspie, ma non era così. In quanto si parlava che lui aveva fatto, aveva ricevuto o stava facendo il processo dell'Edil Piovra, c'era in ballo il suo processo, diceva: ho bisogno io, che

sto facendo il processo, mi devo acquisire il problema di un parente di Isola di Capo Rizzuto! Questa era la sostanza. Cosa che approvarono tutti, che era giusto. Solo che MARTINO Alfonso doveva venire e non è venuto, non si è presentato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – MARTINO Alfonso al nord dove stava?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – A Salso Maggiore.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E proveniente, dal punto di vista nativo, di dov'era?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Chi, Alfonso MARTINO?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Di Cutro.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quello che Sarcone lamentava, per quello che lei poté comprendere, era quindi una lamentela fine a se stessa o, come lei ci ha detto alla fine, gli altri erano d'accordo? Fu bloccata l'iniziativa di MARTINO o fu una discussione tra amici, tra virgolette?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Diciamo che Sarcone aveva espresso questa cosa che MARTINO gli aveva detto al cospetto anche di LAMANNA, e c'erano gli altri, e ognuno aveva detto che appoggiava la decisione di Sarcone, il primo LAMANNA, in quanto LAMANNA diceva che e si sarebbe arrabbiato se gli arrivava lì MARTINO. Cosa che poi l'incontro lo fece Sarcone con MARTINO e si chiarirono. E fu ritirata anche da MARTINO questa proposta.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, in questa occasione lei ha parlato del fatto che questa occasione conviviale si pone cronologicamente prima del matrimonio di Sarcone, ma c'entrava anche con questo, aveva qualche nesso, si parlò del matrimonio, ci furono gli inviti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, praticamente quel pranzo fu fatto proprio perché l'aveva richiesto lui, ci invitava al matrimonio. In più, da lì a poco, LAMANNA si recava giù, perché o era uscito o doveva uscire GRANDE ARACRI. *E fu LAMANNA a portare l'invito ad Abramo Giovanni, per il matrimonio di Sarcone.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – No, non ho capito. Me lo ridice questo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – LAMANNA doveva portare l'invito ad Abramo Giovanni, del matrimonio di Sarcone.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ha detto che dopo LAMANNA scende a Cutro, poco dopo la scarcerazione di GRANDE ARACRI *Nicolino. In questo caso gli vengono date le partecipazioni per il matrimonio di agosto, da dare al nord?*
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E poi queste partecipazioni dove vengono distribuite?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Facemmo un pranzo agli Antichi Sapori, da Brescia, e c'erano i soliti soggetti, non tutti perché poi lasciammo due o tre a Brescia, da dare non mi ricordo a chi adesso, perché facemmo un'oretta, perché noi, in quei periodi là eravamo anche impegnati su Cremona e facevamo la festa calabrese.

Il collaboratore ha quindi fornito informazioni maggiormente specifiche in relazione alla attività di falsa fatturazione svolta da IAQUINTA nell'ambito del sodalizio, specificando che

operava in questo settore con soggetti intranei all'associazione quali suo cugino, CURCIO Salvatore, detto Volpone, titolare della società Edil Curcio che, peraltro, era in stretti rapporti di "lavoro" con belfiore Carmine, FRONTERA Francesco, Carmine SARCONE, DILETTO Alfonso, SESTITO Salvatore e altri. Tuttavia IAQUINTA portava al sistema anche nuove imprese desiderose e bisognose di fare false fatture. IAQUINTA, insieme a PAOLINI Alfonso, MUTO Antonio '55, BRESCIA Pasquale dava il contributo nella falsa fatturazione non solo affinchè l'ndrangheta espandesse la sua ricchezza, ma anche per imporre il loro dominio nei rispettivi "quartieri" ne rispettivi territori. Se da un lato, infatti, costoro erano in grado di espandere il sistema grazie alla loro "affidabilità" e alla "credibilità sociale", dall'altro aumentavano il loro prestigio e la loro forza anche perché massimamente vicini ai vertici del sodalizio, in primo luogo a SARCONE Nicolino. Una volta instaurati i rapporti con i "fatturisti", questi si sviluppavano proficuamente sulla garanzia del silenzio e della protezione dai controlli, salvo poi l'intervento dell'intero sodalizio in caso di violazione degli accordi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Circa la partecipazione di Iaquinta Giuseppe alle false fatturazioni, lei l'ha detto all'inizio, ci riesce a fornire qualche nome di qualche soggetto coinvolto o di qualche operazione, qualche circostanza più specifica?
PRESIDENTE – Il ruolo, più in generale, di Iaquinta Giuseppe, nella presunta...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Falsa fatturazione.
PRESIDENTE – Organizzazione.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Diciamo che lui faceva svolgere anche le attività a persone che erano intranee alla nostra... So di quelli, perché non me li posso ricordare tutti, ma una persona, con cui ha molto lovorato, perché lui faceva i lavori, poi si facevano le fatture su quest'azienda, ed era mio cugino Curcio Salvatore, detto Volpone, della Edil Curcio. Ora non so bene le società di mio nipote.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Questo soggetto, rispetto alla 'ndrangheta, che posizione ha?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – È un intraneo al nostro sodalizio, perché lavora con Belfiore Carmine, Frontera Francesco, Carmine Sarcone, Diletto Alfonso, Sestito Salvatore e altri.
PRESIDENTE – Quindi?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei stava raccontando che è certamente un soggetto con cui opera Iaquinta Giuseppe è Curcio Salvatore.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, da quello che mi ricordo. Poi lui non è che... mi portava anche a fare lavori su altre società, non è che solo... la cosa non era solo là e finiva là, c'erano più – come vi ho spiegato – più numero c'era e meglio era, quindi la cosa si riferiva su altre società, che Iaquinta procurava.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei, nell'interrogatorio dell'11 novembre, uno dei più recenti, anche se sono tutti recenti, aveva fatto un discorso, che vorrei mi provasse a ridire in questo contesto, in cui sta parlando di Iaquinta Giuseppe, in relazione al loro – non ha menzionato solo Iaquinta Giuseppe – collegamento con il territorio emiliano.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, ho capito. Praticamente loro si...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – "Loro" chi?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Paolini Alfonso, MUTO Antonio '55, Brescia Pasquale, Iaquinta Giuseppe, davano il contributo di far sì che funzionasse questo sistema di fatturazione, per avere diciamo l'autonomia della 'ndrangheta su di loro, nel loro... dove loro risiedevano ecco, nel senso di quartiere o nel caso di Iaquinta su Reggiolo.
PRESIDENTE – Cosa vuole dire "avere l'autonomia della 'ndrangheta"?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Come stamattina, mi sa che autonomia non sia il termine giusto.
PRESIDENTE – Per avere l'autorità, la sovranità?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – L'autorità. Mi sono sbagliato con autonomia, chiedo scusa Presidente. L'autorità della 'ndrangheta sul suo territorio.
PRESIDENTE – Quindi loro operavano per imporre l'autorità della 'ndrangheta su questi territori?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Su, diciamo... posso fare un esempio?
PRESIDENTE – Faccia degli esempi.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Chi sapeva che loro erano nelle vicinanze di Sarcone Nicolino, se uno doveva dire una parola in più su di loro ci pensava due volte, aveva il timore dei personaggi e non erano toccabili.
PRESIDENTE – "Toccabili" in che senso? Di non subire estorsioni?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Di non subire danni in paese, queste cose qua. In più venivano usati da Sarcone, LAMANNA, Diletto, come diciamo la parte più di alta borghesia, come si può dire...
PRESIDENTE – Più presentabile?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Presentabile. Era come se dovevano prendere dei consigli, li prendevano, per quanto riguardava le cose burocratiche.
PRESIDENTE – Per quanto riguarda le attività economiche ed imprenditoriali di questi soggetti, come si avvantaggiavano di questa rete di relazioni di cui lei sta parlando?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non ho capito, Presidente.
PRESIDENTE – Queste persone, di cui lei sta parlando, questi quattro soggetti rispetto alle loro attività imprenditoriali, sia avvantaggiavano di questa rete di relazioni che avevano?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma non dovevamo avvantaggiarci sulle nostre società, noi ci avvantaggiavamo procurando maggiormente altre società, in quanto noi risultavano sempre puliti, in quanto noi... Se io faccio un'operazione con una mia azienda, dove poi si viene a sapere chi mi ha portato tizio e caio, si vede che io sono stata la persona a fare questo. Se invece io trovavo la società pinco pallo e la portavo dalla parte della consorteria, io avevo il mio guadagno e diciamo che ne beneficiavo di tutte quelle cose che ho menzionato.
PRESIDENTE – Lo spieghi meglio questo, perché non ho capito, MUTO. Ci sono dei verbali?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Allora, se io porto una società che ha bisogno di fare delle fatture e faccio fare delle fatture, se io dico a Sarcone "questo ho bisogno di fare questo fatturato entro l'anno", io ci guadagno la percentuale, ma non è che devo fare io le fatture, le fanno tutti gli altri. Non è che io mi devo avvantaggiore sul mio operato, sulla mia società, io mi avvantaggio per il beneficio che ho portato all'associazione. Mi ricavo, come si può dire...
PRESIDENTE – Un merito.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Un merito. Per dire, Sarcone ne parla bene di me, non può parlare male. Questo voglio dire. In e più ho la percentuale sulle operazioni di quello che si guadagnava.
PRESIDENTE – Sì. Questi soggetti di cui lei ha parlato, MUTO '55, Paolini, Iaquinta, facevano gli imprenditori, credo nel campo dell'edilizia o anche nei trasporti.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PRESIDENTE – I rapporti, l'essere parte di questa rete, di queste relazioni, di questa presunta associazione, li aiutava a fare affari, a fare appalti, a realizzare attività economiche? E come?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. In alcuni casi sì. Se c'erano, si proponevano anche loro. Anzi, principalmente loro si proponevano.
PRESIDENTE – E "si proponevano" da parte di chi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Dei sodali.
PRESIDENTE – Quindi diciamo che all'interno dei sodali, essendo tutti imprenditori, i lavori si facevano...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Se c'era un affare, faccio un esempio, di comprare un condominio su a Milano, a prezzo... si prendeva all'asta, faccio un esempio, gli si faceva presente a questi soggetti se loro erano pure interessati.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Nell'ambito di questo discorso, MUTO, adesso ho trotato la pagina, a pagina 143, dell'interrogatorio dell'11 novembre, aveva fatto proprio un riferimento, l'aveva fatto lei, alla parola dominio.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Le chiedo di sviluppare quel ragionamento, quelle parole, così come l'aveva fatto, perché era stato lei ad introdurlo, perché aveva detto: "Forse non siamo mai stati chiari e non mi sono mai spiegato bene – è venuto da lei l'impulso o – sul perché loro partecipavano alle riuniani, sul perché facevano parte dell'associazione, eccetera". E aveva detto: "Per avere il proprio dominio, voglio dire". Poi, ancora, aveva detto: "Non so come mi posso spiegare, a Reggio Emilia. Nel senso che appartenere all'associazione nostra, loro ci tenevano, perché sapevano che avrebbero avuto il dominio su Reggio Emilia, come famiglia, sia Iaquinta, sia MUTO Antonio e anche gli altri".
IMPUTATO MUTO SALVATORE – È quello che avevo spiegato, sì. Sul dominio, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – "Oltre ai vantaggi, sempre sulla falsa fatturazione, volevano il dominio. Miravano, attraverso la partecipazione, ad avere il dominio, essendo che Reggio Emilia era dei Sarcone, come associazione. Loro, appartenenti a stare con i Sarcone, avrebbero avuto il dominio sui propri territori, sui propri quartieri". Queste sono tutte parole sue.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, è quello che sto spiegando. Non so se si è capito, ma è quello il senso. Io o sto dicendo che loro, appartenendo a Sarcone, avevano un suo dominio, in quanto le persone avevano, come si può dire... erano intimorite di loro, ecco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Infatti lei diceva: "Perché nessuno li avrebbe potuti toccare e disturbare, ma anche per imporsi sugli altri".
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma come lo stesso io su Cremona, facendomi spalla su LAMANNA. È la stessa cosa, come chi operava nella nostra 'ndrina di Cremona, loro facevano la...

PRESIDENTE – Allora spieghi come operava lei nella 'ndrina di Cremona, in modo da capire come operavano poi gli altri a Reggio Emilia?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Praticamente io procuravo lavoro ed anche per queste fatturazioni false delle imprese. Poi si chiamavano... noi li chiamavamo i fatturisti, che dovevano fare, durante tutto l'anno, la fatturazione a queste imprese; noi garantivamo, come ho spiegato, il nostro... che non sarebbero andati nei casini loro, se ci fossero stati dei controlli, in quanto noi davamo la garanzia dell'omertà diciamo, di svelarne la provenienza di queste fatture. Si chiamavano i fatturisti, che facevano le fatture. Poi, se c'erano, come si diceva, i problemi anche sul fatto che poi non c'erano i pagamenti sui lavori, su queste cose, si chiedeva l'intervento dei sodali, tipo LAMANNA, Sarcone, queste cose qua, che portavano i soggetti a fare... non so come lo posso spiegare, devo fare degli esempi più elementari.

Il collaboratore di giustizia ha fornito anche importantissime dichiarazioni sulla quella vicenda, apparentemente bagatellare, rappresentata dal furto degli ombrelloni (cfr. 23.11.2016).
Proprio a causa di quell'episodio, si stava per scatenare, addirittura, una guerra di mafia tra Cutro e San Leonardo di Cutro (retta prima dai MANNOLO e poi dai TRAPASSO) perché si imputava il furto degli ombrelloni a quelli di San Leonardo, in particolare a Gentile. Già in passato si erano verificate vicende di questo genere, ma quella volta non potevano essere tollerate perché riguardavano un sodale; quel furto rappresentava uno sfregio ad un membro della consorteria, a IAQUINTA Giuseppe: "*C'erano stati anche altri casi di altri furtarelli, ma siccome erano persone non tanto interessate alla nostra consorteria, non fu dato nessun peso alla questione. Quando, invece, è stato coinvolto, è stato vittima di questi furti Iaquinta Giuseppe, allora la questione ha avuto peso ed è intervenuto anche LAMANNA Francesco*".
Inoltre, il formale amministratore del condominio in cui venne commesso il furto era la moglie di GRANDE ARACRI Domenico, fratello di Nicolino.
Addirittura si tennero riunioni con quelli di San Leonardo, alle quali partecipò anche LAMANNA Francesco in persona (che era in buoni rapporti con il reggente della famiglia di San Leonardo, CONTICELLA) affinchè venisse individuato il responsabile e fosse fatta giustizia. Una riunione si tenne a San Leonardo di Cutro; un'altra in un maneggio di cavalli a Steccato di Cutro, da un certo Scandà Salvatore, il titolare del maneggio di cavalli.
LAMANNA fu chiamato in causa da VILLIRILLO Romolo, perché erano stati toccati direttamente gli esponenti del sodalizio e il fatto che l'amministratore del condominio fosse il fratello di GRANDE ARACRI Nicolino - seppur dietro la formale veste della moglie - esponeva direttamente il boss GRANDE ARACRI in persona, con la possibilità concreta dello scatenarsi di guerre.
Vennero quindi fatte "le indagini" sul territorio da parte di quelli di San Leonardo, che negavano di essere i responsabili. Si trattò di indagini violente, secondo un tipico modo di agire della 'ndrangheta dagli anni 60. All'esito venne scoperto che furti ed i danni al villaggio di Porto Kaleo erano stati commessi da soggetti rumeni, che sostavano su Botricello. Di costoro se ne occuparono direttamente quelli di San Leonardo
Tra il furto degli ombrelloni a IAQUINTA Giuseppe e la risoluzione del problema erano passati alcuni mesi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E questo l'abbiamo completato, per non lasciare un discorso appeso. Dopodiché le volevo chiedere se lei, e ci può anche poi introdurre il contesto, sa qualcosa sulla vicenda che abbiamo menzionato degli ombrelloni, sempre per restare nella posizione di Iaquinta Giuseppe e anche di Vincenzo.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Come spiegavo, la vicenda ombrelloni non è che era... che si dovevano trovare gli ombrelloni, perché glieli avevano rubati. Lì la vicenda era complessa, perché si stava innescondo uno scontro tra Cutro e San Leonardo di Cutro, perché si imputava che il furto degli ombrelloni l'avessero fatto quelli di San Leonardo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ci spieghi il contesto, a San Leonardo di Cutro. Stiamo parlando di 'ndrangheta, chi era il reggente e come erano i contesti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. A San Leonardo di Cutro, in quel tempo là erano... prima c'erano i Mannolo; poi, invece, quando si fece la pace, fu messo Giovanni Trapasso. Con l'esponente di San Leonardo di Cutro, con (Conticella) aveva buoni rapporti LAMANNA. Tant'è vero che quando con LAMANNA ci recavamo a San Leonardo, che ci siamo andati molte ma molte volte, gli facevano una festa.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Cioè, è come se andasse un personaggio di spicco, insomma? "Gli facevano la festa" vuol dire in positivo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Non "che gli facevano la festa", che lo picchiavano?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no, in positivo. Una festa di gioia, ecco. Come posso dire: si brindava, si mangiava, venivamo a casa con il baule pieno di roba: latticini, formaggi, insomma tutto e quant'altro.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Okay. Lei dice che la vicenda degli ombrelloni coinvolge questa 'ndrangheta di San Leonardo di Cutro. Ci spieghi quello che sa.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Uno, perché si era toccata diciamo uno della nostra consorteria, come Iaquinta e Paolini. Due, perché precedentemente a questo fatto, perché qua si parla solo degli ombrelloni, ma prima c'erano stati fatti altri piccoli furti, diciamo. Anche dopo gli ombrelloni, furono rubate delle parabole. Allora questa cosa dava fastidio, perché non si riusciva a capire chi fosse stato. Allora furono fatte delle riunioni, in quanto ci andò LAMANNA a parlare con questi di San Leonardo. Anche perché, all'epoca, risultavano, come amministratori, l'Avvocato GRANDE ARACRI *Domenico con sua moglie, in quel villaggio.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Che si chiama, il villaggio?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Porto Caleo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E quindi a Porto Caleo ci dica chi è che aveva l'immobile, la casa, l'appartamento, non so?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Là ce l'aveva Iaquinta, Giuseppe con Vincenzo; Paolini Alfonso, con suo fratello Paolini Vincenzo e il figlio Paolini Francesco; poi ce l'avevano anche i GRANDE ARACRI, *Domenico. E chi c'era più... Insomma, molti ce l'avevano. Se non vado errato, Salerno pure.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E amministratore, inteso del villaggio in questo senso?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Il villaggio viene classificato come condominio. Al comando di questo condominio c'era la moglie di GRANDE ARACRI *Domenico.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Inteso il fratello di Nicolino?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Di Nicolino GRANDE ARACRI, *sì.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E quindi si erano verificati vari episodi di furti.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Nel villaggio Porto Caleo lavorano molte persone, sempre appartenenti alla 'ndrangheta, di San Leonardo di Cutro. Allora si pensava che fossero loro a fare questi furti e danni, perché c'erano stati anche dei danni.
PRESIDENTE – Danneggiamenti di cosa, se può essere più preciso?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – In alcune case venivano rotte le porte e trovarono rotti... ad alcuni era sparito qualche televisore, queste cose qua. Non solo a Iaquinta, Venivano toccate anche altre case. E dopo questo contesto, si fece un'indagine nostra, perché si doveva dare una fine a questi furti, a questi danneggiamenti. E facendo la nostra indagine, arrivammo che chi faceva i furti ed i danni al villaggio di Porto Caleo erano dei rumeni, che sostavano su Botricello. E li trovarono, proprio ce lo fecero sapere quelli di San Leonardo, se ne occupavano direttamente loro.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora, andando per ordine, lei ha detto che LAMANNA Francesco, che aveva ottimi rapporti con quelli della 'ndrangheta di San Leonardo, fa alcune riunioni, per risolvere questa problematica.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si, perché il sospetto era su certo Gentile, che era uno di San Leonardo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Che lavorava?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – A Porto Caleo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Dove avviene o avvengono questa riunione a riunioni, cui partecipa da una parte LAMANNA Francesco...?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ci furono state più di una riunione. Alla prima andammo io e LAMANNA, a San Leonardo di Cutro. Poi ad un'altra riunione andò LAMANNA e si trovavano in un maneggio di cavalli a Steccato di Cutro, da un certo (Scandà) Salvatore, dove era consuetudine che il Trapasso Giovanni andava perché aveva dei cavalli. Diciamo che era anche suo quel maneggio.
PRESIDENTE – Può dire la data, in che periodo siamo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Nel 2012, non mi ricordo, '11.
PRESIDENTE – Mese?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Nelle riunioni?
PRESIDENTE – Sì.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – In agosto era. Sempre agosto. Quando io andavo era agosto e Natale, giù in Calabria, Presidente.
PRESIDENTE – Sì. Allora, ci sono queste riunioni di LAMANNA con questo soggetto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Con Trapassa Giovanni. Che cosa dice LAMANNA in queste riunioni?
PRESIDENTE – Scusi, prima di rispondere alla domanda del Pubblico Ministero, LAMANNA agisce di sua iniziativa o su incarico degli altri, di qualcun altro?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, LAMANNA fu interpellato da Romolo Villirillo inizialmente. E, giustamente, come sapevamo tutti, l'unico che aveva buoni rapporti, non perché gli altri non ce li avevano, però l'unico che aveva le confidenze e che lo stimavano tanto, era LAMANNA. E quindi, in automatico, se ne occupò lui direttamente, a fare queste riunioni. E quindi siamo all'agosto 2011.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Cosa chiese LAMANNA in queste riunioni?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Chiese... LAMANNA andò perché si dovevano o risolvere i problemi, uno perché erano stati toccati direttamente... perché, come vi dicevo, c'erano stati anche altri casi, ma siccome erano persone non tanto interessate alla nostra consorteria, non fu diciamo fatto... non fu dato nessun peso alla questione. Poi, per il fatto degli ombrelloni, LAMANNA dovette intervenire, in quanto, sennò, sarebbero successe delle guerre ed i responsabili là erano anche... la moglie di GRANDE ARACRI *Domenico, quindi* GRANDE ARACRI *Nicolino doveva rendere poi conto dell'accaduto.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora, c'erano stati diversi di questi episodi e quando uno di questi episodi ha colpito Iaquinta Giuseppe, lei dice che anche GRANDE ARACRI *Domenico, in quanto amministratore, per il tramite della moglie, di quel condominio, di quel villaggio, avrebbe fatto una cattiva figura? Questo vuole dire?*
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Per spiegarvi meglio, se succedeva a, faccio un nome pinco, non era importante, poteva anche essere stato un parente, che noi non potevamo sapere, di pinco, o magari se l'era fatto da solo. Dal momento che invece Iaquinta Giuseppe recriminava che gli avevano rubato gli ombrelloni, era come se si doveva capire chi fosse stato, in quanto era uno sfregio che aveva fatto ad uno appartenente alla nostra consorteria. Siccome nel villaggio Porto Caleo i maggiori esponenti eravamo noi di Cutro, diciamo, quindi non si poteva lasciare la cosa in sospeso così. Non so se sono stato chiaro adesso.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Per me lo è stato. Sì, lo è stato. Poi lei ha detto o: noi sospettavamo di questi soggetti di San Leonardo, poi sono state svolte delle indagini... efficaci?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No. Allora, LAMANNA disse: guarda, voi siete a lavorare, voi siete tutti là nel villaggio, noi non vogliamo dire che siete stati voi, ma trovateci chi sono i colpevoli e vediamo di non dovere più discutere di queste cose. Furono i sanleonardesi stessi a risolvere tutto, a immettere la loro indagine e ci portarono alla conclusione che erano stati dei rumeni, che erano alloggiati su Botricello, ecco. E furono pestati questi rumeni qua.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi diciamo che "fare delle indagini", da parte della 'ndrangheta, ci spieghi che cosa vuol dire, come funziona? Certamente sono più efficaci delle nostre!
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Se io ti dico che ti ho visto che tutti i giorni tu sei qua a Porto Caleo, tu mi devi dire, se non sei stato tu, chi è passato di qua. Questo è quello che aveva inteso LAMANNA. Allora a noi avevano detto: adesso vediamo, perché noi abbiamo visto per dire due o tre soggetti. I sanleonardesi andarono da questi soggetti, tramite altri esponenti della locale di Botricello, a dire: tu dov'eri quel giorno, tu cosa stavi facendo. Anche pestandoli, per fargli dire la verità. Ed uscirono fuori i nomi e i cognomi di questi rumeni su Botricello.
PRESIDENTE – "Furono pestati "degli informatori, coloro che si pensava potessero dare le informazioni?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Furono pestati dai soggetti che avviarono queste indagini.
PRESIDENTE – Sì, ma erano rumeni anche questi od erano altri soggetti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no. I soggetti erano tutti calabresi, appartenenti alla 'ndrangheta.
PRESIDENTE – Quindi quelli di...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Si andava in piazza a chiedere, si andava sempre tramite esponenti della 'ndrangheta.
PRESIDENTE – E quindi questi esponenti della 'ndrangheta di questo posto qui di mare individuano dei soggetti che possono dare delle informazioni e li costringono a dire chi era stato a fare il furto, il danneggiamento?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non... nel senso che io vengo da te e ti dico: hai visto qualcosa, che è successo così e così? E quello, magari, faccio l'esempio della parabola, mi dice: ma sai che era venuto a proporre a me una parabola, tizio e caio. Andavi da quello, dicendo: ma tu mi avevi parlato di una parabola... Faccio un esempio. Quello dice: sì, ma veramente me l'aveva venduta un rumeno. Così si era fatta la discussione dei rumeni.
PRESIDENTE – Ho capito. Ed il pestaggio, quindi, avviene nei confronti dei rumeni?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. Ma prima dei rumeni, anche su altre persone.
PRESIDENTE – Perché dessero le informazioni?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Perché magari non volevano... non volevano che si parlava, ecco. Non volevano parlare, ecco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi chi viene interrogato risponde, alla fine, in un modo o nell'altro?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì, venivano chiusi in un magazzino e venivano pestati, finché... Diciamo che questa, diciamo, era una cosa che... essendo che i sanleonardesi negavano, hanno detto: vi diamo noi questa soddisfazione e vi porteremo i responsabili. Si erano presi proprio, da noi si dice il carico.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Si erano presi il carico. Questa modalità, diciamo, di fare indagini, è stato un episodio singolo oppure lei l'ha visto ripetersi? Si praticava, in particolare? Lo praticavate, come sodalizio emiliano?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma questo metodo esiste dagli anni '60, è molto praticato nella 'ndrangheta. Quando si avviavano indagini, si doveva arrivare a chi... quando non si arrivava a chi fosse stato, era stato un interno all'associazione. Ecco. Quando si mettevano i capi a fare riunioni e si doveva arrivare a chi fosse stato, si arrivava sempre alla conclusione.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E la conclusione poi che possibilità può avere, come sfocia?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sempre nella... Non ho capito, nella?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Nel senso, una volta che, come lei dice, era molto probabile che venisse individuato il responsabile, c'erano delle alternative? Che cosa veniva fatto al responsabile? Che cosa succedeva?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Se erano persone estranee all'associazione, venivano pestati, venivano cacciati anche dal posto, non dovevano permettersi ed azzardarsi più. Quando invece si veniva a sapere che erano stati soggetti interni all'associazione, si cercava di sanare il guaio che era stato fatto. Nel senso, se si trattava degli ombrelloni, si pagavano gli ombrelloni.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Rispetto agli ombrelloni di Iaquinta, lei la vicenda ce l'ha spiegata, ha spiegato quelli sono stati anche i successivi momenti e passaggi. Rispetto alla sparizione degli ombrelloni, lei sa se gli Iaquinta li hanno avuti indietro, in che modo, se hanno avuto quegli stessi o se ne hanno avuti degli altri?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – So che gli hanno dato gli ombrelloni che... comunque so che sono stati scontati dalla rata del condominio.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi non sono tornati indietro gli ombrelloni?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, perché agli ombrelloni chissà che fine gli avevano fatto fare i rumeni. No, non sono arrivati indietro gli ombrelloni.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei diceva che gli Iaquinta, la famiglia insomma, ha pagato i nuovi ombrelloni?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non lo so se... so che li avevano pagati e sono stati scontati dalla rata del condominio.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei da chi l'ha saputo questo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Da Paolini Francesco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Che sarebbe, l'ha già detto prima?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Il nipote di Paolini Alfonso.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E che cosa le ha detto, esattamente, Paolini Francesco?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Che il fatto degli ombrelloni l'aveva scontato con l'affitto, che Iaquinta l'aveva detto anche a GRANDE ARACRI *Domenico. E anche* GRANDE ARACRI *aveva detto che era giusto così.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Più che affitto, lei prima ha detto spese di condominio, spese condominiali.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, spese. Mi sono sbagliato io, spese condominiali.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Chi è quello che aveva subito il furto delle parabole?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Se non sbaglio, Paolini Vincenzo e Paolini Francesco una. Però anche altri, erano quattro o cinque quelli che erano stati...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Colpiti diciamo da questi furti.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Dunque, lei ha detto che GRANDE ARACRI *Domenico, per il tramite della moglie, era amministratore di questo Porto Caleo, di questo condominio.*
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ma anche di altri?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, anche di altri. So che adesso loro hanno, diciamo, sui villaggi giù in Calabria sono loro che se ne occupano, come condomini. So che adesso hanno il San Francesco di Le Castella.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E lei queste cose come le sa? Ha avuto delle informazioni specifiche, recenti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Lo so perché mio cognato ha la casa lì, al villaggio San Francesco. Prima so che c'era Frontera, che era lo o zio di Frontera Francesco, detto

Provolone, fa l'analista, ma non mi ricordo il nome. È stato pure mio professore. Adesso invece si sono messi con una società GRANDE ARACRI *Domenico e sempre c'è di mezzo anche il professare Sestito, il dottore, quello di Roma.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Il "dottore" inteso medico?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Il professore che operava... come si chiama, al Gemelli di Roma. Non so come si chiama.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Il medico del Gemelli di Roma, il professor Sestito.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
....PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi si è svolta in alcuni mesi tutta la vicenda?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì

Alla stessa udienza MUTO Salvatore ha spiegato anche che a Cutro il pagamento del rimessaggio è rimesso alla volontà della 'ndrangheta, che operava in modo da fare si che i suoi esponenti non pagassero il costo del rimessaggio delle barche. Tra questi IAQUINTA Giuseppe, esponente della consorteria.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sempre con riferimento alla figura di Iaquinta Giuseppe, lei ha parlato anche della questione delle barche.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Praticamente, essendo appartenente alla nostra associazione giù ed essendo che tutto fa riferimento a GRANDE ARACRI *giù, fu mandato... non è che si poteva presentare come "sono appartenente al* GRANDE ARACRI*", allora furono mandate persone, in quanta dovevono fare il favore e non pagare il rimessaggio della BARCA a del parcheggio a Le Castella.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi non pagavano il costo del rimessaggio della BARCA; ma che cosa c'è, un porticciolo a Le Castella?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. No, c'è il porto proprio. C'è un porto vecchio e un porto nuovo c'è. C'erano due porti.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Che cosa teneva lì Iaquinta Giuseppe, o Vicenzo, la famiglia Iaquinta?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – So che aveva una barca e un gommone pure.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E a chi si dovrebbe pagare il rimessaggio, il costo del parcheggio della BARCA e della manutenzione, al porto?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Diciamo che là c'è sotto la Capitaneria di Porto di Crotone, se non sbaglio, però quelli che lavorano là conoscono bene le persone e quando si presentano gli esponenti della 'ndrangheta non li fanno pagare, non ci fanno pagare. Ma questo non solo con gli Iaquinta, con tante persone. Queste cose venivano effettuate con parecchi. Anche MUTO '71, anche di Isola parecchi erano così, anche di Cutro.
PRESIDENTE – Spieghi bene come avviene questa cosa: il titolare della BARCA, porta la BARCA e porta il gommone...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Tu fai tutti gli incartamenti con la Capitaneria e poi, diciamo tramite l'amicizia, perché non è che vai diretto tu e dici "sono tizio"; chi conosce la persona, la avvicina e fa in modo che questo non deve pagare.
PRESIDENTE – Va bene. E quindi è uno del posto che si avvicina alla persona?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì... non del posto. È chi ha confidenza con la persona. Io vado due volte all'anno e non posso avere confidenze e non posso presentarmi "sono tizio e caio, appartengo a GRANDE ARACRI*". Non puoi permetterti di fare questo che ti affidi alla persona di giù, che conosce dove deve andare a bussare, e fa tutto in modo che tu risolvi la questione.*

Il collaboratore è altresì a conoscenza di incontri personali tra IAQUINTA Giuseppe o Vincenzo presso la abitazione di GRANDE ARACRI.
Vincenzo IAQUINTA e il figlio di PAOLINI Alfonso, PAOLINI Francesco, erano soliti andare a pesca insieme; per questo MUTO Salvatore era venuto a conoscenza da Francesco PAOLINI che IAQUINTA portava il pesce al boss. Una giorno MUTO si era trovato a casa di GRANDE ARACRI insieme a LAMANNA; la moglie di Nicolino stava cucinando il pesce. In quella occasione GRANDE ARACRI raccontò che Vincenzo IAQUINTA gli aveva portato del pesce che costui diceva essere fresco, mentre GRANDE ARACRI, che di pesce se ne intendeva, gli aveva detto che colui che gli aveva venduto il pesce gli aveva detto falsamente che era fresco; Vincenzo, che di pesce non ne capiva, gli aveva ingenuamente creduto. Alla replica di MUTO, che aveva fatto notare a GRANDE ARACRI che Vincenzo andava a pesca insieme a PAOLINI Francesco, il boss gli aveva detto che allora ne capiva meno lui di Vincenzo IAQUINTA.
MUTO, ancora, ha raccontato che IAQUINTA Vincenzo, dopo il matrimonio di GRANDE ARACRI Elisabetta con ABRAMO Giovanni si recò a casa del boss per omaggiarlo, in segno di rispetto, al di là di qualsiasi rapporto di parentela che invece vi era con BELFIORE Gaetano, fidanzato dell'altra figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, Nicole.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ancora le chiedo se lei è a conoscenza di visite – e poi abbiamo finito con questa posizione – di Iaquinta Vincenzo o Giuseppe presso l'abitazione di GRANDE ARACRI *Nicolino.*
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Com'è emerso quelle vostre indagini, per il fatto del nipote, loro sono andati da GRANDE ARACRI *Nicolino. Ma in particolare una volta, siccome Paolini Francesco e Iaquinta Vincenzo andavano insieme a pesca, detto da Paolini Francesco, che glielo aveva detto Iaquinta Vincenzo, che gli portava il pesce a* GRANDE ARACRI *Nicolino. Una volta però eravamo io e LAMANNA da* GRANDE ARACRI *Nicolino e siccome la moglie gli stava dicendo che doveva mettere del pesce sul fuoco, disse che doveva prima fare il sugo e gli ultimi dieci minuti di mettere il pesce, di metterlo dentro al sugo. E lui poi, ci raccontò a me e a LAMANNA, che Iaquinta Vincenzo gli aveva portato il pesce, che gli diceva che era fresco; invece lui sosteneva che il pesce, siccome non ne capiva Iaquinta Vincenzo, diceva: chi glielo ha venduto gli ha detto che è fresco e lui ci ha creduto. Lui diceva che lui,* GRANDE ARACRI *ne capiva di pesce e diceva che, secondo lui, non era vero. Allora io intervenni e gli dissi: ma guarda che vanno insieme con Paolini Francesco, a pesca, e so che veramente prendono i pesci, mi fanno vedere anche le foto, li ho visti anche nel secchio, veramente – gli ho detto io – prendono il pesce. E lui rispose: allora tu ne capisci quanto ne capisce Iaquinta Vincenzo. Mi disse questo.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Inteso poco?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Che stavo raccontando anche io delle storie.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei ha appena detto,. ha ricordato, che la figlia di GRANDE ARACRI *Nicolino si è sposata con un parente di Iaquinta Giuseppe.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei ha appena detto, ha ricordato, che la figlia di GRANDE ARACRI *Nicolino si è sposata con un parente di Iaquinta Giuseppe.*
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. E sempre Paolini Francesco mi disse che Vincenzo Iaquinta era andato, dopo il matrimonio della figlia con Abramo Giovanni, a trovare GRANDE ARACRI *Nicolino. E, come si usa da noi, si... per omaggiarlo, ecco, come si può dire... per rispetto.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Chi si era sposato in quest'occasione?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – La figlia di GRANDE ARACRI *con Abramo Giovanni.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Abramo Giovanni non è parente di Iaquinta?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, è il genero di... No, quello è l'altro, quello è il Belfiore Gaetano, ma all'epoca non erano sposati. Hanno fatto il fidanzamento.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E quindi, in questo caso, questo volevo capire, la visita di Iaquinta Vincenzo non è in collegamento con il matrimonio che il suo parente aveva fatto con una figlia di GRANDE ARACRI?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no, no.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E quindi il gesto era rivolto a chi, in questo caso?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – A GRANDE ARACRI *Nicolino.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Praticamente colui la cui figlia si era sposata; questo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.

IAQUINTA Giuseppe, ha raccontato MUTO Salvatore, si avvantaggiò anche di una attività illecita che la consorteria aveva attuato in danno di un ristoratore del Trentino, debitore di Mimmo ARACRI. La vicenda, nata come un recupero crediti, terminò con l'impossessamento di questo vino per un importo di circa 250.000 euro di vino che venne portato in Calabria. Rimasero da vendere 10 bancali: due andarono all'agriturismo di GIGLIO Giuseppe, tramite FLORO VITO Gianni, perché gli servivano i soldi, altri furono distribuite tra i sodali ma la gran parte fu venduta. IAQUINTA, avendo assaggiato questo vino da PAOLINI, chiese che fossero date anche a lui delle casse di quel vino. Gli vennero mandate da LAMANNA Francesco; fu lo stesso collaboratore a portarle a casa di IAQUINTA: *" Sì, Paolini si faceva portavoce della famiglia Iaquinta. In un'altra occasione Iaquinta gli aveva fatto... aveva regalato a Paolini Alfanso, LAMANNA gli aveva regalato una cassa di champagne, di quello Dogarina; poi Paolini lo fece assaggiare a Iaquinta Giuseppe e Iaquinta Giuseppe, tramite Paolini, mandò a dire a LAMANNA se gli dava una cassa di champagne, che la portammo io e LAMANNA a casa direttamente di Iaquinta Giuseppe* (cfr. stenotipia del 23.11.2017 pag. 63)

Nel corso della stessa udienza (23.11.2017) MUTO Salvatore ha, infine, riferito in merito a due episodi significativi di un'interferenza dell'associazione mafiosa nelle vicende professionali calcistiche di IAQUINTA Vincenzo.

Il collaboratore ha raccontato due episodi riferibili a tempi diversi. Il primo, del 2007, quando IAQUINTA Vincenzo giocava nell'Udinese; il secondo, nel 2011, quando giocava nella Juventus. In entrambi i casi, a fronte delle difficoltà in cui si era trovato il giocatore IAQUINTA Vincenzo, che non veniva più schierato dai rispettivi allenatori, era intervenuta, o quantomeno si era ipotizzato l'intervento, della 'ndrangheta affinché le cose cambiassero e, quindi, il giocatore venisse schierato, oppure ceduto ad altra squadra. Nell'episodio più risalente nel tempo, quando IAQUINTA Vincenzo giocava nell'Udinese, GRANDE ARACRI Ernesto, che in quel momento era detenuto, aveva mandato Rosario PORCHIA (nipote di GRANDE ARACRI) a Udine per risolvere, con la minaccia, il problema. Come piccolo fiore per questo tipo d'intervento GRANDE ARACRI Ernesto aveva chiesto un paio di scarpe da calcio, che però non gli erano subito state consegnate, avendole dovute chiedere in più occasioni prima di riceverle. L'altro episodio, più attuale rispetto all'indagine *AEMILIA* e vissuto direttamente da MUTO Salvatore, si era verificato quando IAQUINTA Vincenzo giocava nella Juventus intorno all'anno 2011. PAOLINI Alfonso aveva parlato del problema che IAQUINTA Vincenzo aveva con l'allenatore della Juventus, Antonio Conte, a SARCONE Nicolino, LAMANNA Francesco e MUTO Salvatore. Avevano pensato, così, di intervenire nello stesso modo in cui era stato fatto nella precedente occasione, quando Vincenzo IAQUINTA giocava nell'Udinese. Nell'impossibilità di risolvere la questione avvicinando Luciano Moggi (o il figlio dell'allenatore Lippi) perché costui, in pieno periodo "calciopoli" non aveva più alcuna influenza sul club, avevano pensato di intervenire secondo le stesse modalità di azione seguite ai tempi in cui Vincenzo IAQUINTA militava nell'Udinese. Era soprattutto SARCONE Nicolino a sollecitare questo tipo di intervento intimidatorio. Proprio in quell'occasione MUTO Salvatore aveva ricevuto da LAMANNA Francesco il racconto dell'episodio precedente. In questo caso LAMANNA Francesco aveva chiesto come riconoscenza una mta sportiva, ricordando le lamentele di GRANDE ARACRI Ernesto che per avere le scarpe da calcio aveva dovuto aspettare diverso tempo, e chiederle tre volte. MUTO Salvatore, comunque, tende ad escludere che questo intervento sia poi stato effettivamente realizzato, perché IAQUINTA Vincenzo venne ceduto in prestito al Cesena, fece un anno sempre fuori rosa e si ritirò dal calcio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ce lo racconti?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Che Paolini chiese, al tavolo, a LAMANNA e a Sarcone, se gli davano una mano, in quanto Iaquinta Vincenzo aveva problemi con la società della Juventus, in quanto lo avevano escluso dalla rosa e non lo facevano giocare. Questa era una cosa... un argomento che aveva anche a cuore, per risolvere, Sarcone Nicolino. Mentre poi stavamo andando via, LAMANNA mi disse che non era la prima volta che dovevano intervenire per Iaquinta Vincenzo nell'ambito del calcio. Mi raccontò una storia, che anni addietro fu interessato un certo... LAMANNA lo chiamava il figlio di un certo suo compare Annunziato ed un certo Porchia, Rosario Porchia, che è nipote di GRANDE ARACRI.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ci spieghi la parentela.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Praticamente ha sposato una figlia della sorella di GRANDE ARACRI *Nicolino, Ernesto volevo dire.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Questa donna, questa sorella, è moglie di?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – È moglie di Giovanni CIAMPA'.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Siamo che LAMANNA, dopo l'episodio del 2012, che poi lo trattiamo più nel dettaglio, le racconta che non era la prima volta che si chiedeva il vostro intervento in ambito calcistico, per Iaquinta Vicenzo.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Cosa le racconta?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Mi raccontò che quando era all'Udinese aveva avuto problemi con la società, all'epoca mi ricordo che mi disse un Popozzi, Pozzi, una roba del genere, in quanto lo avevano escluso dalla rosa e non volevano venderlo. Dopo tanti interventi, questo fu mandato da Ernesto GRANDE ARACRI, *questo Rosario Porchia, su ad Udine, a risolvere questa questione. Perché siamo andati in questo discorso? Perché LAMANNA, quando mi raccontò questo fatto, aveva chiesto a Paolini di dirgli a Iaquinta Vincenzo di mandargli una tuta della Juventus. Poi, raccontandomi questo fatto, mi disse che quando gli fecero questo favore,* GRANDE ARACRI *Ernesto aveva chiesto un paio di scarpe e disse: ce le hanno mandate dopo tre mesi, queste scarpe. Allora disse: non è che devi fare aspettare anche me tre mesi per la tuta. Questo mi disse.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Aspetti che la fermo un attimo. Ci sono due diversi episodi: uno, quando Iaquinta Vincenzo o giocava nell'Udinese ed uno quando giocava nella Juventus, successivo alla Juventus.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei assiste a questa...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non assisto, eravamo al tavolo e si discuteva...
PRESIDENTE – Allontanate questo signore.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Presidente, non è che, però, tutte le volte possono farlo impunemente!
PRESIDENTE – Diamo atto a verbale, per quello che può valere, che il signor Iaquinta Vincenzo grida: "Siete ridicoli". E viene allontanato. Proseguiamo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora, ci sono due episodi diversi, abbiamo detto. Lei riceve il racconto da LAMANNA, per quello più risalente nel tempo; mentre, all'incontro più recente, è presente. D'accordo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – È così. Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Chi sarebbe intervenuto nel primo, in quello quando Iaquinta Vincenzo giocava nell'Udinese, mandato da chi? Lo ridica più chiaramente.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Allora, siccome è un fatto diciamo vecchio, LAMANNA mi disse che quando gli avevano detto, questo Annunziato, questo Porchia Annunziato, che suo figlio fu mandato da GRANDE ARACRI *Ernesto risolvere il problema, su all'Udinese, di Iaquinta Vincenzo. Questo è quello che mi disse LAMANNA.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – "Risolvere" che cosa vuol dire? Perché Porchia Rosario...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Fu mandato alla società dell'Udinese e furono minacciati, in quanto dovevano risolvere, che non ricordo bene che cosa... non mi ricordo se dovevano venderlo o dovevano farlo giocare. Una roba del genere, non me lo ricordo di preciso.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei ha detto che lui non stava giocando, quindi o che lo facessero giocare o che lo vendessero, sostanzialmente; questo era il contesto?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, perché lui aveva avuto una discussione direttamente con la società. Questo era. Perché LAMANNA disse: non è la prima volta, c'è già stata un'altra ricettiva per questo fatto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Cambiava la squadra, sostanzialmente, con cui c'era il conflitto: prima era l'Udinese, poi era la Juve?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, che aveva avuto diciamo a che dire con la società. Non era la prima volta.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì. Lei spiegato la parentela: il vecchio, in cui compare Annunziato, che è Porchia Annunziato lei ha detto, che ha figlio che si chiama Rosario, ed ha spiegato la parentela con GRANDE ARACRI. *Le chiedo se lei sa se questo Porchia Rosario aveva un altro fratello...*
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Nel mondo del calcio?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Che era nel mondo del calcio?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. Ma non so se l'ho detto, lo dico adesso: Iaquinta con questo Porchia si conoscono.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quale Porchia? Con quale Porchia si conoscono?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sia con Porchia Annunziato che con Porchia Luigi, Gino Porchia lo chiamiamo, che ha giocato nel Crotone.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Benissimo. "Ha giocato nel Crotone", sa aggiungere altro? Si è occupato anche di...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – So che adesso, ultimamente... Io lo conosco perché quando ero giù uscivano anche insieme, voglio dire, lo conosco bene Gino Porchia, in quanto usciva con la nostra compagnia, che c'era anche un certo Piero Battigaglia, un certo... come si chiama, Mimmo... Adesso non mi vengono in mente i cognomi. Comunque lo conosco bene e so che adesso allenava i bambini del Crotone prima, però adesso, forse, ultimamente so che stava passando nei giovanili del Milan. Una roba del genere, se mi ricordo bene. Comunque è conosciuto, nel mondo del calcio è ben conosciuto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – È ben conosciuto, infatti.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Iaquinta Giuseppe e Annunziato Porchia si conoscono bene pure. Annunziato era un grosso amico, non so se l'ho detto, era sempre amico e uscivano insieme con Paolini Ciccio e con CIAMPA' Salvatore, Turu CIAMPA'.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Turu CIAMPA', il vecchio. Soprannominato?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non mi ricordo adesso.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Non si ricorda. Era per capire di quale CIAMPA' stiamo parlando, di Turu CIAMPA'...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Del vecchio vecchio diciamo, uno dei fratelli dei CIAMPA', quelli che abitano sulla Nazionale.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì, sulla via Nazionale, sul corso.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sul corso, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Va bene, così ci basta.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Anzi, se posso aggiungere, il figlio di Annunziato Rosario, con questo Turu CIAMPA', sono finiti in un'indagine, dove Rosario ha scontato la pena di 416 bis, mentre Turu era stato assolto, comunque erano in questa operazione con GRANDE ARACRI *Ernesto.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Questa vicenda dell'Udinese, secondo quello che le ha raccontato LAMANNA, come si è conclusa?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Fu ceduto poi, fu messo... Anzi, se non vado errato, Iaquinta aveva un procuratore e poi, dopo questa vicenda, se nan sbaglio, Iaquinta Giuseppe prese come procura suo figlio.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – È diventato procuratore del figlio, procuratore nel senso quelli del calcio. Lei prima ha fatto riferimento ad un paio di scarpe.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Queste a chi sono andate?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Gliele aveva chieste dal carcere, tramite parenti, GRANDE ARACRI *Ernesto, a Iaquinta Vincenzo.*
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E sono arrivate subito queste scarpe?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, mi disse LAMANNA che gliele mandò dopo tre mesi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Noi avevamo verbalizzato che gliele aveva chieste tre volte; tre mesi è, precisa questo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, gliele hanno dovute chiedere tre volte, sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Tanto che LAMANNA ha fatto una battuta, quando le ha fatto il racconto; ce la riporti questa battuta, l'ha già detta.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – "Non è che devo chiederla anch'io tre volte questa tuta"? Una roba del genere.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Perché, in questo caso, LAMANNA chiedeva la tuta. Si fa sempre riferimento ad abbigliamento sportivo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, ufficiale della Juventus. Gliela aveva chiesta a Paolino Alfonso, da chiedergliela a Iaquinta Vincenzo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Venendo all'episodio attuale, quello per cui lei è stato presente nell'occasione in cui si è discuto questo, questa volta il problema di Iaquinta Vincenzo quale era?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Che praticamente era stato messo fuori rosa dalla Juventus, perché aveva avuto discussioni con l'allenatore. Mi pare di ricordare così.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Con l'allenatore della Juventus che all'epoca era? Fu fatto il nome da voi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Conte.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Antonio Conte.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Fu detto, in quel contesto, quale era il motivo per che Antonio Conte aveva messo Iaquinta Vincenzo fuori squadra o comunque non lo faceva giocare, lo metteva in tribuna?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Perché aveva avuto una discussione lui. Anche questo recriminava, perché questo mi disse LAMANNA: questo ragazzo non deve essere un tipo calmo, nel senso che magari rispondeva male. Queste cose qua mi diceva.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – In questa occasione, quando ne parlato, mi ricordi chi era presente, quando avete fatto l'incontro in cui si è parlato di questo?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – C'era Sarcone Nicolino, Paolini Alfonso, io e LAMANNA. Poi di altri non mi ricordo, se ce ne erano altri.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi Iaquinta Giuseppe non era presente?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, non mi ricordo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Non c'era. E parlò Paolini, secondo quello che lei ha detto?
....
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Dopo gliela chiedo meglio, adesso voglio finire la questione Iaquinta-Juventus. In questo discorso che fu fatto, lei ha detto che era presente anche Sarcone Nicolino, che cosa fu detto circa il prendere in consegna questa richiesta? Fu deciso di agire, di non agire? Cosa può dire lei?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Si stava cercando di capire come ci si poteva rivolgere, a chi mandare inizialmente. Poi fu una cosa che forse lui voleva ritirarsi, una cosa... non fu insistito più da Paolini Alfonso. Perché anche loro stavano provvedendo, tramite le sue amicizie, in quanto loro vantavano che conoscevano bene, andavano a trovarlo, però non potevano...
PRESIDENTE – "Conoscevano bene e andavano a trovarlo", chi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – A Moggi Luciano.
PRESIDENTE – Non ha ancora detto niente.
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, ma lo dicevo, stavo spiegando. In quanto si vantavano che conoscevano...
PRESIDENTE – Chi si vantava di conoscere Moggi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Il Paolini e Iaquinta. Però diceva Paolini che Moggi era stato tolto dalla Juventus e che quindi non poteva avere nessuna decisione, non poteva nemmeno chiamare nessuno.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E quindi, in quel frangente, fu detto...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Loro dicevano che andavano a trovare Moggi sempre alla tenuta a Siena, vicino... non so se era lì a o vicino a Monticiano, in provincia di Siena, dove aveva un maneggio, una tenuta con i cavalli.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – In quel frangente, però, questo canale non era percorribile e le fu detto perché Moggi non era più nella Juventus; è così?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Poi loro si vantavano di avere amicizia anche con il figlio di Lippi, che era procuratore.
PRESIDENTE – "Loro chi, si vantavano", dica sempre chi?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sempre Paolini Alfonso e Iaquinta Giuseppe.
PRESIDENTE – Tutto questo era finalizzata e funzionale a fare l'intervento sulla Juventus, rispetto a questo problema?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, ma il problema loro non lo potevano affrontare con questi soggetti, in quanto c'era già stato il problema di calciopoli.
PRESIDENTE – Ho capito. E quindi, come pensavano di agire?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – E quindi Paolini voleva che si... se si poteva intervenire come si era intervenuti. Ma più che Paolini, che lo richiedeva, ma quello che stava cercando e ci teneva tanto era Sarcone Nicolino.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Di intervenire, com'erano intervenuti in precedenza per l'Udinese?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – In precedenza con l'Udinese. Sì, sì.
PRESIDENTE – E come erano intervenuti con l'Udinese?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Minacciando.
PRESIDENTE – Ma direttamente o tramite altre persone?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Direttamente... se non vai con chi ti conosce, non ci puoi arrivare. Devi sempre trovare il canale che ti fa l'intervento.

7.12. Gli esami degli imputati e i testi a difesa

Enucleate così tutte le prove a carico di IAQUINTA Giuseppe, è possibile ora procedere alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame (cfr. udienza 16.5.2017).
In questo contesto saranno esaminate (per prime) anche le dichiarazioni rese da Vincenzo IAQUINTA (cfr. udienza 16.5.2017), la cui posizione si intreccia inevitabilmente con quella del padre.

7.12.1. IAQUINTA Vincenzo

Nel corso del suo esame, IAQUINTA Vincenzo ha spiegato che prese il porto d'armi nel 2005 e che acquistò la sua prima pistola nel dicembre di quello stesso anno, mentre la seconda nel maggio del 2008. Si trattava di una magnum 357 Smith & Wesson e una Kelt-Tec 7,65 browning, entrambe acquistate nuove da un armiere di Reggio Emilia.
In quel periodo era un calciatore professionista: dopo avere giocato nell'Udinese dal 2000 al 2007 militò nella Juventus dal 2007 al 2013, abbandonando poi la professione calcistica.
Decise di fare richiesta di porto d'armi perché considerava che era "*una cosa in più*", una cosa utile per la sua difesa personale. Essendo una persona abbastanza famosa e facoltosa, la detenzione di un'arma gli dava maggiore sicurezza, soprattutto in prospettiva futura, quando avrebbe finito di ristrutturare la casa in cui avrebbe fissato la sua residenza. Inoltre, nei giorni in cui rientrava a casa gli piaceva andare a sparare al poligono. Anche questo influì sulla sua scelta di richiedere il porto d'armi e di acquistare la seconda arma, sebbene non girasse mai armato (anche se avrebbe potuto) perché lo riteneva inopportuno, essendo sempre in ritiro con la squadra di calcio o con i suoi figli. La sua stessa moglie non gradiva che girasse armato. Per questa ragione, essendo sempre seguito dalla sua famiglia nei suoi spostamenti professionali, custodiva sempre l'arma nella sua abitazione, a Reggiolo in via Crispi n.2 a Reggiolo (RE).
All'interno dell'abitazione la prima pistola era conservata all'interno della cassaforte e poi, dopo l'acquisto della seconda arma, in una botola nel sottotetto, perché la cassaforte era

troppo piccola per entrambe le pistole e perché la cassaforte serviva alla moglie per riporvi i suoi gioielli. Solo suo padre era al corrente della collocazione delle due armi, nessun altro.
Va, peraltro, aggiunto che seppur formalmente residente a Reggiolo in via Crispi n. 2 non abitò mai in quel luogo, perché quando svolgeva la professione di calciatore viveva lontano da Reggio Emilia e, poi, quando abbandonò la carriera sportiva, nel 2013, affittò una casa a Montecavolo, a 5 km dalla nuova casa che stava costruendo per lui e per la sua famiglia. I lavori di costruzione della nuova casa durarono dal 2010 all'inizio del 2015 e, quindi, quando tornò a vivere definitivamente nel territorio reggiano decise di non trasferirsi a Reggiolo, ma di affittare una casa a Montecavolo in attesa che la sua nuova abitazione fosse pronta perché, in tal modo, i suoi figli avrebbero potuto iniziare da subito a vivere e a frequentare le scuole a Montecavolo, dove poi la famiglia IAQUINTA avrebbe stabilmente vissuto. Lasciò quindi la casa di Reggiolo disabitata, anche se molte delle sue cose rimasero in quel luogo in attesa del definitivo trasloco nella casa di nuova costruzione.

Nel giugno del 2014 la sorella gli chiese di poter andare a vivere nell'abitazione di via Crispi n. 2 di Reggiolo, dal momento che era in attesa del secondo figlio, e la sua attuale sistemazione era troppo stretta per lei, il marito e due figli. Acconsentì alla richiesta e, quindi, suo padre Giuseppe, a sua insaputa, mentre era in vacanza con la sua famiglia in Madagascar, si era recato in via Crispi n. 2 e, prima dell'arrivo della sorella, aveva spostato le armi che erano rimaste nel sottotetto di via Crispi portandole a casa sua per evitare che rimanessero in quel luogo alla presenza della figlia e dei nipoti, non pensando che l'interdittiva alla detenzione d'armi fosse ostativa al trasferimento delle due pistole.
Seppe solo un mese dopo che il padre aveva spostato le armi e questo perché, nel frattempo, era stato diagnosticato un tumore alla madre e, quindi, il padre, completamente preso da questa notizia, si era dimenticato di avvisarlo dello spostamento delle armi presso la sua abitazione. Quando ne ebbe notizia non fece alcuna obiezione, ripromettendosi di portare le sue armi nella nuova casa e di farne denuncia non appena avesse ultimato il trasloco.
Ad oggi, la sorella non abita più nella casa di via Crispi n. 2 a Reggiolo, ma risiede a Sala Baganza (PR).

Nel 2014, quando il padre gli riferì che aveva spostato le sue pistole da via Crispi a casa propria, IAQUINTA non aveva minimamente pensato al fatto che a causa dell'interdittiva non avrebbe potuto detenerle. La cosa gli era sfuggita perché anch'egli era concentrato sulla malattia diagnosticata alla madre; inoltre si trattava di una situazione temporanea, avendo intenzione di riportare le armi a casa sua non appena il trasloco fosse stato ultimato.

In occasione della prima perquisizione presso l'abitazione del padre, le Forze dell'Ordine non avevano trovato subito le sue armi, ma solo tre giorni dopo, quando venne eseguita una nuova perquisizione presso l'abitazione del padre. Fu proprio lui ad indicare la presenza delle sue pistole. Senza la sua collaborazione le Forze dell'Ordine non avrebbero trovato le armi, neumeno nel secondo accesso in casa. Agì quindi in maniera assolutamente trasparente e collaborativa, non avendo nulla da nascondere.
In merito al fatto che le richieste annuali di rinnovo del porto d'armi fossero avanzate da lui o dal padre, l'imputato ha spiegato che era lui stesso ad avanzare personalmente le pratiche

annuali di rinnovo, però nei limiti in cui questo gli era possibile, ossia quando si trovava fisicamente a casa e poteva recarsi dal medico per la visita e, poi, in Questura e in Prefettura per inoltrare la richiesta. Quando invece era lontano da Reggio Emilia per motivi di lavoro era il padre Giuseppe ad eseguire le pratiche in suo nome in forza di una delega che gli aveva conferito. L'imputato non si dice affatto stupito del fatto che le conclusioni della consulenza grafologica disposta abbiano evidenziato che le domande di rinnovo del suo porto d'armi del 27.7.2008, del 6.6.2006, del 14.9.2009 e quelle relative agli anni 2011 e 2012 siano state sottoscritte dal padre Giuseppe, proprio perché gli aveva conferito una procura che gli permetteva di effettuare qualsiasi movimentazione sul suo conto. Lui e il padre sono "*una persona sola*", per questo fu lui a presentare quelle istanze.
Nell'aprile del 2013 smarrì il proprio portafoglio all'interno del quale si trovava, tra le altre cose, il certificato di porto d'armi. Inizialmente presentò denuncia di smarrimento al fine di ottenere i duplicati dei documenti; poi lasciò perdere le pratiche per il rinnovo del porto d'armi per l'anno 2013 perché, nel frattempo, fu ritirato il porto d'armi a suo padre e quindi anche lui rinunciò a rinnovarlo.
In merito alla sua asserita conoscenza con TATTINI Roberta l'imputato ha con forza sostenuto di non sapere chi sia e di non averla mai conosciuta.
A suo avviso la fotografia scattata dal cellulare della donna che li ritrae insieme è un fotomontaggio, anche perché nella stessa lui è raffigurato con ciabatte che acquistò solo nel 2014 (inizialmente ha parlato del 2012) e cioè ben tre anni dopo l'anno in cui, in base alle dichiarazioni della TATTINI, la fotografia sarebbe stata scattata.
Le calzature in questione, sono ciabatte Disquared, bianche con una scritta nera sul laccetto. A dire dell'imputato le acquistò nel 2014. Possedeva già un altro paio di ciabatte Disquared bianche le quali, però, non portavano la scritta nera sul laccetto. A riprova del suo racconto, la difesa ha prodotto uno scontrino fiscale da quale risulterebbe che IAQUINTA Vincenzo il 29.5.2014 aveva acquistato articoli di abbigliamento nel negozio Disquared 2 di Milano, spendendo la cifra di 5.400 euro: tra i prodotti acquistati quel giorno vi sarebbero anche, come sostenuto dall'imputato, le ciabatte indossate nella fotografia rinvenuta nel cellulare di TATTINI Roberta.
Inoltre, ha aggiunto l'imputato, non si sarebbe mai recato presso il bar Toscanini di Reggiolo, (in effetti sullo sfondo della fotografia) vestito in quel modo, perché si tratta di un abbigliamento adatto per andare in spiaggia, non certo in un locale pubblico.
Ancora. A dimostrazione della falsità della fotografia, l'imputato ha aggiunto che il giorno in cui sarebbe stata scattata questa fotografia, il 19.6.2011, era di ritorno, insieme ad un compagno di squadra, dal matrimonio del compagno di squadra Bonucci, che si era celebrato il giorno prima ed i cui festeggiamenti si erano prolungati fino a tarda notte. Essendo stato via da casa da per due giorni, non si era fermato al bar ma era andato direttamente a casa per stare con i suoi figli. Quel giorno, infatti, tornò a Reggiolo poco dopo le 15 del pomeriggio, orario assolutamente incompatibile con quello inizialmente indicato dalla donna e dalla stessa corretto in un secondo momento.

Interrogato dal suo difensore, l'imputato ha ribadito di non sapere nemmeno chi sia la TATTINI, di non avere nemmeno mai sentito il suo nome. Tantomeno il padre gli parlò mai di

un'operazione di scambio di 800.000 dollari contro 1.400.000 euro, provenienti da una rapina alla quale né lui né il padre hanno preso parte sebbene conosca VILLIRILLO Romolo.
Rispetto alle affermazioni fatte dalla TATTINI nelle conversazione intercettate il 19.6.2011 l'imputato ha ribadito che la donna non poteva che mentire posto che lui, alle 17 di quel giorno, era ancora in viaggio di ritorno, insieme a Claudio Marchisio, dal matrimonio del suo compagno di squadra Leonardo Bonucci celebrato il giorno precedente.
In ogni caso, una volta rientrato a Reggiolo era rimasto a casa con i figli e non era certo andato al bar Toscanini, tantomeno vestito in quel modo. Quel giorno, peraltro, non vide nemmeno il padre. La falsità della fotografia si evincerebbe anche da un neo che la donna ha nelle immagini pubblicate sul profilo facebook e mancante in quella incriminata.

In merito allo spostamento delle armi, l'imputato ha ribadito le sue posizioni evidenziando il momento particolarmente difficile in cui sia lui che il padre si erano trovati a causa della malattia della madre. In ogni caso, la responsabilità dell'accaduto è tutta sua e non certo del padre.
Quando richiese ed ottenne il porto d'armi non ebbe canali di accesso privilegiati. Per lui agiva sempre il padre in forza, come detto, di una procura scritta che gli dava il diritto di movimentare denaro sul conto corrente, firmare e compiere questo tipo di istanze in suo nome, ivi comprese quelle relative alle istanze di rinnovo del porto d'armi, anche se non sapeva che il padre, quando agiva nel suo interesse, spendeva il suo nome e firmava con il nome di IAQUINTA Vincenzo e non il proprio, come avrebbe dovuto fare. Malgrado non sapesse che il padre falsificasse la sua firma, l'imputato ha categoricamente escluso che il padre riuscisse ad agire in questo modo grazie a conoscenze in Prefettura che gli permettevano di avanzare l'istanza di rinnovo porto d'armi senza averne la legittimazione.
Quanto al furto degli ombrelloni l'imputato ha spiegato che dopo la sottrazione vennero riacquistati tramite l'amministratore del villaggio, SESTITO, su richiesta del padre.

7.12.2. IAQUINTA Giuseppe
In linea con quanto dichiarato dal figlio, IAQUINTA Giuseppe ha ammesso che era lui ad avanzare le istanze di rinnovo del porto d'armi in luogo del figlio, perché quest'ultimo era sempre lontano da Reggio Emilia; allo stesso modo era lui ad occuparsi, in luogo del figlio, di altre molteplici questioni pratiche.
Quanto alla firma apposta sulla richiesta di rinnovo, l'imputato ha sostenuto che erano i funzionari della Prefettura a consentire che firmasse con il nome del figlio, ovviamente previa esibizione dei documenti necessari al rinnovo del porto d'armi.
Ha confermato che il figlio aveva la necessità di un'arma per ragioni di sicurezza legate, in particolare, alla sua posizione sociale ed economica, nonché a ragioni familiari, in quanto si sarebbe trasferito a vivere in una zona isolata.
Conosceva benissimo il luogo in cui il figlio custodiva le armi, sia quando si trovavano nella cassaforte, sia quando erano state spostate nel sottotetto in seguito alla richiesta della moglie di Vincenzo di spostarle dalla cassaforte. Gli unici che sapevano dove si trovavano le armi erano quindi lui ed il figlio Vincenzo. L'imputato ha ammesso di avere spostato le armi, ma lo fece solo per proteggere la figlia che sarebbe andata ad abitare temporaneamente in quella abitazione, mentre il figlio si era trasferito in affitto a Montecavolo. Mai avrebbe pensato di

subire una perquisizione nella propria abitazione. Ha commesso un'ingenuità, ma ciò non è indice della sua mafiosità – né del figlio - posto che, se così fosse, le avrebbero nascoste dopo la prima perquisizione, negativa.
Tutto ciò che venne trovato dopo l'interdittiva - armi, pezzi d'armi e munizioni legalmente detenuti prima del sopravvenire dell'interdittiva - era in quel luogo perché ivi dimenticato dopo il provvedimento prefettizio.
Circa la vicenda degli ombrelloni, Giuseppe IAQUINTA ha dichiarato che un giorno erano spariti molti ombrelloni; non solo i suoi ma anche quelli di suo figlio e di altri proprietari degli immobili del villaggio di Porto Kaleo. Essendo un condominio, chiamò subito l'amministratore, Sestito Domenico, e gli chiese di procurargli nuovi ombrelloni per sostituire quelli sottratti. Parlò del furto degli ombrelloni anche con PAOLINI, del quale è amico da cinquant'anni e con il quale intratteneva relazioni quasi quotidiane. Se PAOLINI si era in qualche modo attivato per il recupero degli ombrelloni lo aveva fatto di sua spontanea volontà e non certo su suo suggerimento. PAOLINI in quel momento si trovava nel Nord Italia, ma anche lui è proprietario di un immobile nello stesso villaggio turistico di Porto Kaleo e quindi anche lui, probabilmente, aveva sofferto il furto dei suoi ombrelloni. Per avere il nuovo ombrelloni pagò 130 euro; alla consegna, il custode gli fece regolare fattura, quella prodotta dal suo difensore.
In riferimento all'AFFARE BLINDO, l'imputato ha negato con fermezza di avere mai conosciuto la TATTINI: non sa chi sia e non ha mai fatto affari con lei.
Nel 2013 avanzò richiesta di iscrizione alla *White List* della sua impresa COSTRUZIONI IAQUINTA. A quella data era l'unico socio di questa società. Dopo il fallimento della COSTRUZIONI IAQUINTA costituì una nuova società nel 2013-2014, la COSTRUZIONI IGV CASE, per la quale chiese l'iscrizione nella White List, al fine di poter eseguire dei lavori di ricostruzioni post-sisma a Reggiolo. Sia le richieste di iscrizione della COSTRUZIONI IAQUINTA sia quelle della COSTRUZIONI IGV CASE vennero sempre rigettate, a causa di una ritenuta contiguità con un'associazione mafiosa 'ndraughetista.
Dopo la sua partecipazione alla famosa cena agli Antichi Sapori con il politico PAGLIANI, alla quale si trattenne per solo un quarto d'ora, subito l'interdittiva al porto d'armi a differenza di altri soggetti che avevano partecipato alla cena, ma erano reggiani e non calabresi.
Contro il rigetto dell'istanza di iscrizione alla *White List* fece ricorso, ma ancor prima di ricevere l'interdittiva si autodenunciò perché "voleva chiarezza":
P.M. MESCOLINI - Di annunciarlo sulla stampa fu una sua scelta?
SIG. IAQUINTA G. – No.
P. M. MESCOLINI – Le faccio vedere...
SIG. IAQUINTA G. – Anzi, io l'ho saputo... Io ero a mare, in agosto, io l'ho soputo tramite un giornalista del Resto del Carlino, che mi ha chiamato. Siccome avevo dei rapporti nel calcio, che mi chiamavano, sono rimasto amico con qualche giornalista, mi ha chiamato, dice: Guarda che domani c'è un'interdittiva su di te. Io sono rimasto.
P. M. MESCOLINI – C'è una...?
SIG. IAQUINTA G. – Un'interdittiva della White List, che non mi davano la White List, che usciva sul giornale. Allora io ho chiamato il mio commercialista e gli ho detto: Guarda che

così e così. Lui va a guardare sul computer e dice: No, qua risulta tutto positivo, tutto a posto. Il secondo giorno è uscito sul giornale, sul Resto del Carlino.
P. M. MESCOLINI – Quindi è uscita la notizia dell'interdittiva.
SIG. IAQUINTA G. – Sì. E' uscita dalla Prefettura, secondo me.
P. M. MESCOLINI – Poi lei quando ha deciso di autodenunciarsi? Lei ricorda quando?
SIG. IAQUINTA G. – Non mi ricordo adesso se è ottobre, novembre, non mi ricordo.
P. M. MESCOLINI – Lei decise di annunciare che si sarebbe autodenunciato ai giornali?
SIG. IAQUINTA G. – Non ai giornali, assolutamente no.
P. M. MESCOLINI – Lei decise di annunciare l'intenzione di autodenunciarsi ai giornali?
SIG. IAQUINTA G. – Ma assolutamente no. Io vado a parlare con i giornali per...? No, no.
P. M. MESCOLINI – Le faccio vedere una pagina del Resto del Carlino di domenica... qui non si capisce se è 9 o 3, perché c'è una riga sopra. A me pare il 9 settembre. E' un'intervista al suo difensore, che fa quello che ritiene. Qui però siamo a settembre e si dice: Iaquinta si autodenuncerà per mafia.
SIG. IAQUINTA G. – Ma perché io c'ho dei lavori ancora fermi.
....
PRESIDENTE
P. – Guardi quest'articolo.
SIG. IAQUINTA G. – Io volevo solo chiarezza. Mi sono andato a autodenunciare perché volevo chiarezza il più presto possibile.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. MESCOLINI – E lei si ricorda quando l'ha fatta, l'autodenuncia?
SIG. IAQUINTA G. – Ottobre, novembre, non mi ricordo, dicembre, non mi ricordo.
P. M. MESCOLINI – Queste sono tutte cose prodotte agli atti.
SIG. IAQUINTA G. – Sì, ma non mi ricordo il giorno. Sono passati quattro anni, poi le sto possando di tutti i colori. Non mi ricordo il giorno. Le date, i mesi, non me li ricordo. Però io volevo che si facesse chiarezza al più presto possibile, per questo sono andato a autodenunciarmi, se no non mi vado a autodenunciare. Così venivano a guardare la mia società... perché io c'ho degli immobili ancora in mezzo al paese, nelle vie centrali, degli immobili fermi.
P. M. MESCOLINI – Lei, Iaquinta, sapeva di indagini in corso su lei e su qualcuno...?
SIG. IAQUINTA G. – Ma assolutamente no. Mai avuto...
P. M. MESCOLINI – Tutti quelli che lei frequentava, molti sapevano che c'erano indagini in corso, non gliel'avevano detto?
SIG. IAQUINTA G. – Io non sapevo niente.
P. M. MESCOLINI – Parlavate di ombrelloni, non d'altro.
SIG. IAQUINTA G. – Sicuramente non parlavamo dei fatti personali, sicuramente no. Poi eravamo gente solo che andavamo a mangiare, signor Pubblico Ministero. Ci divertivamo a andare a mangiare. Eravamo come i quattro amici al bar di Tognazzi, che facevamo degli scherzi e delle cose in continuazione. Basta. Quando avevamo il tempo libero, solo questo qua.

Nel corso degli anni partecipò a molti pranzi con PAOLINI in tanti, differenti, ristoranti. Tra questi l'imputato, però, non il ristorante ai laghi di Tibbia. Ha negato di ricordare di avere

partecipato ad un incontro in quel posto nell'ottobre del 2011 oggetto di un servizio di OCP e di aver subito un controllo stradale il 6.2.2012. Anzi quel giorno prese parte ad una grigliata al maneggio di BRESCIA insieme ad alcuni Carabinieri, che poi lo fermarono successivamente, e all'ispettore della Polizia di Crotone Franco Strada.

In relazione alla fotografia che ritrae il figlio Vincenzo con Roberta TATTINI, l'imputato ha dichiarato di riconoscere sicuramente il bar Toscanini di Reggiolo, essendo residente in quel paese da più di quarant'anni, ma ha escluso di aver mai avuto contatti con Roberta TATTINI sia prima che dopo la data in cui la fotografia è stata presumibilmente scattata.
IAQUINTA Giuseppe conosceva invece GUALTIERI Antonio, ma non aveva mai avuto rapporti con lui; lo conosceva solo come un imprenditore di Reggio Emilia, ma non gli propose mai di creare insieme a lui un gruppo di imprese. Anche se lo avesse fatto non avrebbe accettato, perché non aveva bisogno di creare un gruppo di imprese con nessuno.
In merito ai propri contatti con Nicolino GRANDE ARACRI, IAQUINTA ha riferito che lo conosce da quando era bambino, perché i due erano compaesani e frequentavano la stessa scuola. Tuttavia non lo vedeva da più di 25 anni. Lo rincontrò solo nel 2011, in Calabria quando suo nipote BELFIORE Gaetano si fidanzò con la figlia di Nicolino GRANDE ARACRI. In quell'occasione si recò a casa di Nicolino GRANDE ARACRI per conoscere sua figlia. Sempre nel 2011 partecipò al matrimonio di un'altra figlia di Nicolino GRANDE ARACRI; in quel momento GRANDE ARACRI era in libertà e quindi non si fece alcun problema a partecipare al matrimonio della figlia, perché Nicolino aveva ormai scontato la sua pena e quindi era tornato un uomo pulito. Successivamente, GRANDE ARACRI era stato anche a pranzo da lui, presso la sua casa di Porto Kaleo. Il villaggio turistico è, del resto, amministrato dal fratello di Nicolino GRANDE ARACRI Domenico e da sua moglie Arabia Giuseppina. Per questo GRANDE ARACRI si recava spesso al villaggio turistico a trovare suo fratello. Quella volta, Nicolino GRANDE ARACRI arrivò al villaggio, parcheggiò la macchina e si fermò a salutarlo mentre era fuori dalla casa a pranzare con i suoi parenti. Vedendo un conoscente arrivare, lo aveva invitato ad unirsi a loro come avrebbe fatto con qualsiasi altro conoscente; non si era trattato di un *summit* o di una riunione mafiosa, ma semplicemente di un invito estemporaneo ad un pranzo, esteso anche ad un conoscente che si trovava a passare di lì.

Tra quanto rinvenuto dai Carabinieri nel corso della perquisizione, vi era il biglietto da visita della EDIL CURCIO. Con questa società IAQUINTA aveva contatti perché produceva un materiale di cui aveva bisogno per la sua attività. Non ebbe alcun rapporto di lavoro, invece, con Mimmo D'Urzo, il cui biglietto da visita era presente tra i beni sequestrati. All'atto della perquisizione fu lui stesso a mostrare e consegnare il porto d'armi relativo al fucile.

Conobbe BIANCHINI Augusto in carcere, non avendo avuto, in precedenza, alcun rapporto con lui.

Circa il fatto che, in base alle registrazioni delle conversazioni registrate in carcere (conversazione ambientale numero 299, RIT 378/2015 delle ore 18:41 del 31.10. 2015), abbia riferito a GIGLIO Giulio di aver avvicinato il Senatore Giovanardi, l'imputato ha spiegato che

conobbe il Senatore Giovanardi anni fa, quando il suo amico di Reggiolo Anio Lanzi, un sostenitore politico di Giovanardi, glielo presentò. La stessa cosa accadde con PAGLIANI, il quale gli venne presentato sempre da questo Anio Lanzi. L'incontro avvennto con Giovanardi si limitò ad una presentazione cordiale e non aveva nulla a che vedere con la questione delle interdittive, anzi, l'incontro era di molto precedente all'interdittiva che aveva subito. Ha negato invece di avere detto " *Sono stato con l'Onorevole... con l'Onorevole ...(colpo di tosse)... sono stato da quello di Modena, Giovanardi, e con quello là io sono andato all'ufficio di Giovanardi. L'ultima volta eravamo nell'ufficio di Giovanardi a Modena, ero con Sarcone. Sono andato a Firenze da Sarcone, avevamo i figli*".

L'imputato ha poi fortemente contestato tutte le dichiarazioni rese dal collaboratore GIGLIO (unico a quella data ad avere collaborato) in quanto non corrispondenti a verità. Conosce certamente BLASCO, ma con lui non fece mai fase fatturazioni.

L'imputato ha quindi negato di avere intrattenuto rapporti o affari a Milano con DILETTO Alfonso e SARCONE Nicolino. Verso la fine del 2011 PAOLINI stava attraversando un momento di crisi e, quindi, gli propose di accompagnarlo a Milano a vedere un immobile e, dal momento che lui stava già eseguendo dei lavori nel centro di Milano con l'architetto Renzo Baraldi, acconsentì ad andare a Sesto San Giovanni in compagnia di PAOLINI, DILETTO e SARCONE Nicolino a vedere questo immobile. Una volta presa visione dell'immobile ritenne che non si trattasse di un affare ma di una "fregatura", tant'è che se ne disinteressò. L'immobile in questione era il cantiere aperto di un condominio di 20/25 appartamenti che presentava già i pilastri e l'intelaiatura, e necessitava della costruzione di muri, pavimenti e intonaci. Non ha saputo direi chi fosse il committente del lavoro perché non arrivò ad approfondire la questione. Ha comunque negato di sapere chi sia Vona Francesco, con il quale non ebbe mai problemi di consegna di documenti. Per quanto a sua conoscenza l'affare non andò in porto ma non ne conosce le ragioni. Di questo affare non si parlò affatto al pranzo ai laghi di Tibbia al qnale, secondo l'ipotesi di accusa, avrebbero preso parte oltre a lui, PAOLINI, DILETTO, BRESCIA, SARCONE Nicolino, MUTO Antonio, Caccia Emilio, SARCONE Carmine e il Poliziotto MESIANO auche perché non è abituato a parlare dei suoi affari con degli sconosciuti ad una cena

In merito alla conversazione telefonica n. 4633 del RIT 1781/11 intercorsa tra lui, PAOLINI e DILETTO Alfonso, durante la quale lui si mostra molto seccato del comportamento tenuto da Vona per l'affare di Milano proponendo ai suoi interlocutori di lasciare perdere l'affare per concentrarsi solo sull'altro affare nel centro di Milano, l'imputato ha dichiarato che l'affare in centro a Milano era un affare solu suo e dell'architetto Baraldi, e che DILETTO, SARCONE e PAOLINI non c'entravano nulla. Durante la conversazione intercettata probabilmente lui e PAOLINI scherzavano sul fatto di concentrarsi sull'affare di Milano centro, che era un affare esclnsivamente suo e di Baraldi.

Era solito scherzare con BRESCIA, MUTO Antonio e PAOLINI, e ora tutti loro stanno pagando per questi scherzi e stanno pagando solo perché a proferire parole scherzose sono state delle persone calabresi. Con DILETTO Alfonso comunque IAQUINTA non ha mai scherzato in questo modo e non ha mai parlato di affari; la telefonata indicata dal PM è stata quindi, a suo dire, travisata.

Con riferimento a SARCONE Nicolino, IAQUINTA sapeva solo che era un imprenditore e che era titolare del Group SARCONE S.p.A. e di un negozio di materiali edili aperto al

pubblico. Non era affatto intimorito da SARCONE e da DILETTO e, anzi, quando li incontrava li salutava senza problemi. Se ha mai ntilizzato PAOLINI come tramite per conversare con SARCONE e con DILETTO lo ha fatto solo perché conosceva PAOLINI da anni e perché non conosceva altrettanto bene SARCONE e DILETTO. Non aveva neanche i loro numeri di telefono.
In merito alla fotografia rinvenuta nel suo cellulare, in cui è ritratto con un lingotto d'oro, l'imputato ha dichiarato che in quell'episodio si trovava a Lugano con Huber Manfredini, e Alberico Giulio gli aveva riferito che, se avesse investito il suo denaro, gli avrebbe dato un lingotto come garanzia del fatto che si trattava di un investimento sicuro. Alberico Giulio, nel dire questo, aprì una cassaforte piena di lingotti e lui e Huber Manfredini si fecero una foto con un lingotto in mano. Nella foto successiva infatti, ripone il lingotto nella cassaforte. Questo Alberico Giulio lo contattava sempre perché, vista la fama di suo figlio Vincenzo, voleva che anche altri calciatori gli affidassero il loro denaro per fare investimenti.

Interrogato dal proprio difensore, l'imputato ha ribadito e specificato le sue dichiarazioni in ordine alla TATTINI, specificando che in quel tempo non aveva certamente la disponibilità di 800.000 di dollari e che, anche se li avesse avuti, solo un pazzo avrebbe acconsentito a scambiare 800.000 dollari puliti con 1.400.000 euro di denaro "sporco".
Ha negato con forza di avere fatto attività di falsa fatturazione con chicchessia e di avere svolto la sua attività sempre nel rispetto delle regole.
Circa il fatto che vi siano delle intercettazioni durante le quali suggerisce ai suoi interlocutori, e in particolare a BRESCIA Pasquale, di non usare al telefono un tono ambiguo perché questo poteva essere frainteso, IAQUINTA ha spiegato che lui e BRESCIA erano soliti scherzare ma che lui era particolarmente attento a non utilizzare un linguaggio ambiguo perché era consapevole del fatto che BRESCIA, come tutti, era intercettato.
Con riferimento agli affari milanesi, IAQUINTA ha ribadito che si recò solo a vedere l'immobile a Sesto San Giovanni e che non ha mai saputo quali fossero i piani di SARCONE e DILETTO. In merito, invece, all'altro affare milanese, quello dell'immobile in centro a Milano, anche questo affare non andò in porto in quanto non trovò un accordo con Marotta dell'Immobili Milano, l'agenzia da cui doveva acquistare l'immobile. Il giorno in cui si recò a Sesto San Giovanni a vedere l'immobile con DILETTO, PAOLINI e SARCONE Nicolino, partì con la sua macchina da Reggiolo insieme all'architetto Baraldi mentre SARCONE, DILETTO e PAOLINI andarono a Milano insieme. Durante il viaggio verso Milano, SARCONE, DILETTO e PAOLINI lo chiamarono più volte. Una volta arrivati a Milano, lui e l'architetto si recarono a Sesto San Giovanni per vedere l'immobile e, successivamente, si diressero in centro a Milano per curare l'affare relativo al palazzo di via Cusani. Quando arrivarono a Sesto San Giovanni, l'immobile fu mostrato loro da un soggetto che era il capo cantiere o il proprietario; l'immobile si presentava senza mattoni ed era presente solo la struttura in cemento armato. Dopo quel primo incontro, malgrado avesse già valutato l'affare come un pessimo investimento, propose di mettere in contatto il suo architetto con i geometri e gli architetti del cantiere, in modo che questi ultimi gli potessero fornire tutte le misurazioni necessarie per una valutazione approfondita. Dopo questa prima visita, quindi, ve ne fu una seconda, ma, già dopo la prima, aveva valutato l'affare come non conveniente.

Con riferimento all'incontro con PAGLIANI Giuseppe avvenuto il 21 marzo 2011, l'imputato ha dichiarato che era al corrente del fatto che prima di questo incontro, e precisamente il 2.3.2011, si era tenuta una riunione a cui lo stesso era stato invitato ma alla quale non aveva preso parte. Per la verità, non aveva inizialmente intenzione neanche di partecipare all'incontro del 21 marzo con PAGLIANI, perché quel giorno era stato a Milano ed era stanco. Alla fine però, visto che PAOLINI insisteva per presentargli il politico, decise all'ultimo momento di partecipare all'incontro, che era un evento pubblico a cui parteciparono più di una settantina di persone tra cui Poliziotti, Carabinieri, giornalisti e avvocati.
Conosce CANDELIERI Salvatore: lo conobbe in Germania in occasione dei Mondiali di calcio del 2006, ma non sa che mestiere svolga.
L'imputato ha poi contestato quanto detto da CORTESE Angelo Salvatore, secondo cui lui sarebbe un "*soggetto vicino a Nicolino* GRANDE ARACRI": non ha mai intrattenuto affari con GRANDE ARACRI Nicolino né ha mai partecipato a *summit* di lavoro o di attività né nel campo dell'edilizia né in altri campi di interesse di Nicolino GRANDE ARACRI. Probabilmente CORTESE ha inteso dire, secondo IAQUINTA, che lui e Nicolino GRANDE ARACRI sono soggetti vicini in quanto la figlia di Nicolino è fidanzata con suo nipote, BELFIORE Gaetano. D'altro lato non vede Nicolino GRANDE ARACRI da 25 anni perché quest'ultimo ha avuto problemi con la giustizia e solo nel 2011 li era capitato di incontrarlo di nuovo. Nell'estate del 2011, in effetti, ci sono state più occasioni in cui si sono rincontrati. Tra queste, il matrimonio di una figlia di GRANDE ARACRI e il fidanzamento dell'altra figlia di GRANDE ARACRI Nicolino con il nipote Gaetano BELFIORE. Dopo quell'estate non vide più Nicolino GRANDE ARACRI.

7.13. I testimoni a difesa. La testimonianza di Sestito Domenico

La difesa degli imputati ha rinunciato alla escussione di tutti i testi originariamente indicati nella propria lista, fatta eccezione per Rotelli Cesare, Manfredini Huber e Sestito Domenico. Costui, nel 2011 era il responsabile del villaggio di Porto Kaleo, sito in Marinella di Cutro, luogo in cui si verificò il furto degli ombrelloni di IAQUINTA, suo amico di infanzia. In quella veste si occupava della manutenzione e della raccolta quote delle spese dei singoli proprietari delle abitazioni. Era sostanzialmente "l'amministratore di condominio".
Nel giugno o nel luglio del 2011 erano stati rubati cinque ombrelloni, di cui due appartenenti a Giuseppe e Vincenzo IAQUINTA. Investito della questione dai proprietari, compresi i due imputati, si adoperò per acquistarne altri dalla ditta produttrice la Ar.Ma.Gi. di Pisa. Quando arrivarono, li consegnò ai vari proprietari che glieli pagarono. La spesa complessiva dell'acquisito ammontava a 610 euro, come documentato dalla fattura di acquisto n. 956 del 30.6.2017 esibita e indicata nella dichiarazione sottoscritta dal teste nell'ottobre del 2015 (cfr. produzione difesa 25.7.2017 e produzione P.M. 14.9.2017). La spedizione degli ombrelloni era stata effettuata dalla ditta produttrice il 27 giugno, come risultante dal DDT indicato in fattura, mentre la consegna era avvenuta, a dire del teste, qualche giorno dopo. I cinque ombrelloni vennero consegnati a IAQUINTA e agli altri proprietari ai quali erano stati rubati. Ciascuno di loro sostenne il prezzo d'acquisto. Nessuno, oltre a IAQUINTA si interessò di riacquistare gli ombrelloni, tantomeno VILLIRILLO Romolo. A tale proposito, sollecitato dalla difesa, il testimone ha spiegato di non ricordare la ragione per la quale il 28.6.2011, quando venne chiamato da VILLIRILLO Romolo affinché trovasse due ombrelloni per

IAQUINTA, non gli disse che aveva già provveduto ad acquistarli e che sarebbero arrivati da lì a pochi giorni:

"DIFESA, AVV. TAORMINA – Allora, guardi, poi naturalmente... È stata chiesta la trascrizione? Sì. Tra l'altro già il Pubblico Ministero ha chiesto la trascrizione e noi ne siamo ovviamente pienamente d'accordo. Noi abbiamo una intercettazione del 28 giugno 2011, cioè il giorno dopo quel 27 giugno in cui gli ombrelloni furono trasferiti, spediti a voi, in cui Lei parla con Romolo Villirillo, il quale le chiede di questa questione degli ombrelloni e le chiede dove si potessero trovare questi ombrelloni e lei risponde che è Pisa, la società di Pisa presso la quale potevano essere trovati, ma Lei a quella data, alla data del 28 di questa intercettazione, Lei aveva già dato disposizioni, aveva già richiesto alla società di Pisa di spedirle questi ombrelloni?
TESTIMONE – Certo, perché io, quando mi hanno detto che mancavano questi ombrelloni, subito mi sono adoperato a chiederli nuovi, perché la gente non poteva stare senza ombrellone.
DIFESA, AVV. TAORMINA – Ma Lei perché a Villirillo non glielo dice che l'aveva già ordinati?
TESTIMONE – Molto probabilmente, io non ricordo la chiamata, però mi ha chiesto, si sarà informato dove prendiamo noi gli ombrelloni, perché sono tutti dello stesso colore, delle stesse cose.
DIFESA, AVV. TAORMINA – No no, guardi. Villirillo fa riferimento a ombrelloni rubati a Vincenzo e "glieli dobbiamo... Capito!" E Lei dice: "si possono trovare presso la fabbrica di Pisa che fa appunto questi ombrelloni". In quella circostanza Lei non dice, per quello che risulta qua a Villirillo: "guarda io ho già provveduto".
TESTIMONE – Ma non lo so, io pensavo che...
DIFESA, AVV. TAORMINA – Può dare una spiegazione?
TESTIMONE – Io pensavo... Cioè non ricordo la chiamata, assolutamente non la ricordo, però mi ha chiesto dove potevo trovare gli stessi ombrelloni e l'unica azienda è questa che io conoscevo e gli ho risposto così.
DIFESA, AVV. TAORMINA – Però Villirillo fa riferimento agli ombrelloni di Iaquinta?
TESTIMONE – E io non lo so.
DIFESA, AVV. TAORMINA – È questo che le chiedo?
TESTIMONE – E io, che ne so io dove era l'ombrellone di Iaquinta. Se l'avevano rubati...
DIFESA, AVV. TAORMINA – No, scusi... Guardi le leggo le intercettazioni. Villirillo: "Come dovessimo fare per due ombrelloni di Porto Kaleo urgente..." DIFESA, AVV. TAORMINA – Allora, parla Villirillo: "come dovessimo fare per due ombrelloni di Porto Kaleo urgente?", Sestito: "è urgente? È urgente, niente li dobbiamo ordinare". Villirillo: "Glieli hanno rubati a Vincenzo e giustamente glieli dobbiamo, capito?", "Loro li hanno posati sulla spiaggia", parla sempre lei, "e li hanno lasciati. A me poco fa l'hanno... Siccome stamattina hanno messo le pietre, gli operai". Villirillo: "Ma dove li posso trovare due più o meno uguali che glieli vado a prendere in un attimo? Dove li posso travare?". E Lei risponde: "Qua non ne vendono. È a Pisa la fabbrica che fa questi". Cioè questo è il 28 giugno 2011 alle 17:24.26, epoca in cui, siccome Lei a me risulta che il 27 c'era stata la spedizione, Lei sicuramente aveva già dato l'ordine alla fabbrica, esatto?

TESTIMONE – Può essere.
DIFESA, AVV. TAORMINA – Le chiedo, può ricostruire in qualche modo per quale ragione Lei in questa telefonata non ha detto: "Guarda ci ho già pensato io ieri o l'altro ieri"?
TESTIMONE – Ma non lo so perché. Però lui siccome mi ha chiesta dove possiamo trovare questi due ombrelloni uguali...
PRESIDENTE – E Lei gli ha detto in fabbrica, però non gli dice: "guarda li ho già ordinati".
TESTIMONE – Ma non lo so.
PRESIDENTE – Quindi vuol dire che in quel momento non li aveva ancora ordinati?
TESTIMONE – Forse non li avevo nemmeno ancora ordinati, perché il 27 è successo, li avrò ordinati dopo, il 28.
DIFESA, AVV. TAORMINA – No, l'ordinativo è di sicuro... Il documento di trasporto è del 27 giugno, un giorno prima.
...

PRESIDENTE – Allora, Lei la domanda l'ha fatta quindi cerchiamo di chiudere la risposta. La domanda è semplice: perché in quella telefonata non fa riferimento all'ordine che sarebbe già stato fatto? Aspettiamo la risposta e basta.
TESTIMONE – Sì, ma non lo so che rispondere. Perché non gli ho detto che l'ho già ordinato, non lo so. Siccome mi ha chiesto dove possiamo trovarli, l'unico posto dove potevamo trovare gli stessi ombrelloni era questa ditta qua, e io gli ho detto: "ordiniamo gli ombrelloni", non lo so, boh!
DIFESA, AVV. TAORMINA – Comunque rispetto a questi due ombrelloni che riguardavano Vincenzo e Giuseppe Iaquinta, questa è diciamo la partita, il blocco di ombrelloni che avete comprato da cui sono stati presi quelli dati a Iaquinta, o ci sono state altre ordinazioni per cui potevano essere tratti da altri ordinazioni?
TESTIMONE – Ma infatti noi ordinavamo gli ombrelloni, le sdraio tutte da questa ditta qua. Può essere pure che erano stati già ordinati così cinque ombrelloni che dovevano arrivare, perché li tenevamo sempre di riserva qualcuno. Può essere pure che erano già stati ordinati.
...
PUBBLICO MINISTERO, AVV. MESCOLINI – Peraltro, Avvocato, se poi Lei vorrà essere così cortese da leggere la prima parte dell'intercettazione, secondo me si capisce che il signor Sestito non sapeva nulla della vicenda Iaquinta prima di parlare con Villirillo.
DIFESA, AVV. TAORMINA – No, questa è una sua deduzione mi consenta.
PUBBLICO MINISTERO, AVV. MESCOLINI – Certo, certo. Le chiedo di leggerla tutta, se non lo fa Lei, lo faccio io.
DIFESA, AVV. TAORMINA - No, no, poi lo faccia lei. Però qui l'intercettazione l'abbiamo letta, poi se vuole la possiamo leggere tutta non c'è nessun problema.
PRESIDENTE – Vada avanti.
DIFESA, AVV. TAORMINA – Però voglio dire la richiesta le era stata fatta da uno degli Iaquinta per quello che è il suo ricordo o no?
PRESIDENTE – No Avvocato, è suggestiva. "Da chi era stata fatta la richiesta"?
DIFESA, AVV. TAORMINA – Da chi era stata fatta? Va bene.
TESTIMONE – La richiesta degli ombrelloni è stata fatta da Iaquinta altre dagli altri tre componenti che mancavano gli ombrelloni, da tutti quanti.

DIFESA, AVV. TAORMINA – Nell'epoca avete ordinato altri ombrelloni, ci sono state occasioni di ordinare altri ombrelloni?
TESTIMONE – Sì, certo.
DIFESA, AVV. TAORMINA – Si ricorda in particolare qualche altra ordinazione che avete fatto?
TESTIMONE – Non posso ricordare in questo momento quando li ho ordinati o meno altri ombrelloni, altre sdraio.
DIFESA, AVV. TAORMINA – Però quella della quale parliamo, la partita della quale parliamo è questa che riguarda anche questi due ombrelloni?
TESTIMONE – Sì, certamente.

Sul punto il teste è stato sentito anche da Pubblico Ministero e dal Tribunale, interessato a comprendere la ragione per la quale, nel corso della telefonata del 28.6.2011 intercorsa con VILLIRILLO non avesse detto che dopo pochi giorni sarebbero arrivati gli ombrelloni. Il teste, ancora una volta, ha sostenuto che con ogni probabilità non ricordava, in quel momento che aveva già fatto l'ordinativo:
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Buongiorno signor Séstito o Sestito?
TESTIMONE – Sestito.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Noi abbiamo appreso adesso che Lei è stato sentito il 18 gennaio del 2016 dalla Difesa, in precedenza era stato richiesto di carte e documentazione?
TESTIMONE – No.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Da Iaquinta?
TESTIMONE – No.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Come no?
TESTIMONE – Documentazione?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì?
TESTIMONE – No.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – In relazione a questa vicenda?
TESTIMONE – No, assolutamente no.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Perché c'è ed è stata prodotta all'udienza preliminare una sua dichiarazione datata 22 febbraio del 2015, quindi prima di essere sentito dove Lei appunto fa riferimento all'acquisto di questi ombrelloni.
TESTIMONE – Da chi sono stato sentito?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei prima di essere sentito, Lei scrive una dichiarazione, c'è la sua firma, adesso gliela mostro...
PRESIDENTE – Primo di essere sentito dall'Avvocato?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora, è stato sentito dopo dall'Avvocato. Prima c'è una dichiarazione a firma Sestito Domenico datata 22 ottobre del 2015 e praticamente spedita dal Tabacchi Turrà e ricevuta da Costruzioni Iaquinta. Ecco, se ci vuole dire come è andata la vicenda?
TESTIMONE – Allora, siccome ero stato chiamato per andare dall'Avvocato e io ero impossibilitato ad andare, ho detto: "Ti faccio una dichiarazione e te la spedisco perché non posso venire, sono impossibilitato a venire a Roma", quello è stato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E quindi che cosa fa?
TESTIMONE – L'ho reso così. Io di mio pugno l'ho scritta, senza essere sentito da qualcuno.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E ha allegato la fattura?
TESTIMONE – Eh sì ho allegato la fattura.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E quindi riconosce la dichiarazione?
TESTIMONE – Sì, è mia.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Eh?
TESTIMONE – È la mia dichiarazione.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – È la sua e a chi l'ha mandata questa...?
TESTIMONE – L'ho mandata a Iaquinta perché io non sapevo...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Iaquinta chi?
TESTIMONE – A Pino Iaquinta, perché io non sapevo l'indirizzo né dell'Avvocato e né di... Perché lui la mandasse all'Avvocato. È tutto qua.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Successivamente è stato sentito?
TESTIMONE – Successivamente poi mi sono liberato e sono andato dall'Avvocato e mi ha sentito l'Avvocato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Abbiamo appurato e questo è un dato incontestabile che la fattura di cui si sta appunto parlando che è la 956 del 30 giugno del 2011, ha un documento di trasporto del 27 giugno del 2011. Io vorrei tornare sulla intercettazione che le ha appena letto il Professore Tuormina, che è del 28, cioè del giorno dopo. Allora, da questa diciamo conversazione: Sestito: "pronto?" Villirillo: "Alla bellezza, Romolo!". Sestito: "Ehi, salutiamo compare Romolo. Alla bellezza, dimmi?", Villirillo: "tutto bene?", Sestito: "Eh!". Villirillo: "Ohi Mimmo?" Sestito: "Dimmi?" Villirillo: "Come dovessimo fare per due ombrelloni di Porto Kaleo urgente?" Sestito: "Eh, urgente niente. Li dobbiamo ordinare". Questo è il 28. Villirillo: "No gliel'hanno rubati a Vincenzo e giustamente glieli dobbiamo... Capito?" Sestito: "ma molto facilmente me l'hanno detto poco fa questo discorso qua" e poi che si parli e questo non lo mettiamo in discussione, insomma che si parli di Iaquinta padre e figlio, dice Villirillo: "Quando vai puoi passare da lui e dal padre e glielo spieghi questo qua che mi hai detto", cioè che bisogna fare quest'ordinativo. Ora, io le chiedo di spiegarmi, rispetto a quello che lei ha detto, come è possibile, è evidente che apprende in questo momento la circostanza, gliel'ho appena letto, come è possibile che la spiegazione sia quella che ha dato poco fa all'Avvocato. Il documento di trasporto di quei cinque aveva la fattura del 30 giugno ed era il documento di trasporto del giorno prima di questa conversazione.
TESTIMONE – Non è difficile spiegarlo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora ce lo spieghi, perché era già due ore, lo poteva spiegare anche all'Avvocato già che c'era.
TESTIMONE – Sì, assolutamente. Perché dato che ci si doveva solamente da questa ditta per avere gli ombrelloni. È molto facile che io li avessi già ordinati questi ombrelloni prima che succedesse questo discorso qua. Solo questo può essere.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi era veggente praticamente? Sapeva già che sarebbero scomparsi?
TESTIMONE – No, non ero previgente. È che gli ombrelloni si rompono pure. Ogni tanto si rompono e quando...

PRESIDENTE – Quindi li aveva comprati per altre ragioni?
TESTIMONE – Anche per altre ragioni, certamente.
PRESIDENTE – Anche o per altre ragioni?
TESTIMONE – Per averli, non per altre ragioni. Per averli in magazzino. Può essere stato questo, perché a distanza di sei anni, non posso ricordarmi perché o per come, può essere molto facilmente che li avessi già ordinati per motivi miei, per averli in magazzino, è tutto qua.
PRESIDENTE – Scusi, ma allora perché non dice a quello: "ne ho ordinati cinque, mi arrivano e..."
TESTIMONE – Perché non mi ricordavo, non sapevo quando arrivavano signor Presidente.
PRESIDENTE – Lei non è che non si ricordava. Lei prima ci ha fatto tutta una spiegazione che erano cinque perché erano i due Iaquinta, poi c'erano anche altri tre ospiti del villaggio, diciamo è un po' diverso adesso, sta un po' reggendo il tiro mi permetta.
TESTIMONE – No, non è diverso Avvocato. Non è assolutamente diverso.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Non sono Avvocato, comunque.
TESTIMONE – Non lo so, Giudice. Non lo so, chiedo scusa. Non lo so, chiedo scusa, alzo le mani. Però io non potevo sapere, non potevo ricordare che avevo ordinati e quando arrivassero questi ombrelloni che avevo ordinato, ecco perché gli ho detto: non lo so quando arrivano, quando non arrivano...
PRESIDENTE – No no, lei non dice: "non lo so quando arrivano". Lei dice: bisogna ordinarli e non fa menzione al fatto che li aveva già...
TESTIMONE – Ma in quel momento non mi ricordavo. È tutto qua.
PRESIDENTE – Va bene.

7.14. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Queste dunque, le prove raccolte in dibattimento a carico dell'imputato IAQUINTA Giuseppe e IAQUINTA Vincenzo per i reati loro rispettivamente contestati ai capi 1, 140 *quinquies* e 140 *sexies*.

Prendendo le mosse dalla valutazione della penale responsabilità di IAQUINTA Giuseppe per il delitto di cui all'art. 416bis c.p., si deve immediatamente evidenziare che sin dalla primo approccio alla prove emerge, con forza, la pervasività dei rapporti che egli ha intrattenuto con una pluralità di soggetti facenti parte dell'associazione mafiosa.

Su questo aspetto si staglia una parte fondamentale delle difese dell'imputato, che non ha mai messo in discussione la maggior parte di questi rapporti, anche stabili, negando, tuttavia, che essi abbiano un qualsiasi connotato di mafiosità, trattandosi invece di meri rapporti personali, anche di amicizia di lunga data (come quella con PAOLINI Alfonso) e mantenuti vivi e sviluppati anche nel corso di una pluralità di incontri conviviali.

Il complesso delle prove raccolte conduce, tuttavia, ad un diverso approdo, dimostrando come quei rapporti così pervasivi siano espressivi della costante presenza dell'imputato nell'attività della consorteria, alla quale egli è legato in forza di una vera e propria *affectia*, non limitata ad un mero legame personale con i suoi sodali. Di ciò sono dimostrative, in primo luogo, le plurime riunioni alle quali IAQUINTA Giuseppe partecipa in concomitanza di affari anche fondamentali per la vita del sodalizio. La concomitanza di questi incontri, per lo più in occasione di pranzi o cene, con importanti affari della consorteria, elide in radice ogni

possibilità di attribuire loro il significato di mera convivialità, per restituirgli la connotazione di veri e propri *summit* mafiosi necessari per la perpetrazione di attività illecita o, comunque, necessari per la vita del sodalizio.
Fra questi, una collocazione fondamentale occupa la partecipazione dell'imputato all'oramai nota cena del 21.3.2012 presso il ristorante Antichi Sapori di BRESCIA Pasquale con il politico PAGLIANI Giuseppe, avvocato ed esponente di spicco del PdL reggiano, ed altri esponenti politici locali.
In questa sede, così come, *funditus*, in altra, è stata chiarita la valenza mafiosa di quella cena e la strategia che era alla base di quella iniziativa "conviviale": trovare un politico da appoggiare alle successive consultazioni elettorali che li sostenesse nella "controffensiva" mediatica e politica che in quel momento stava mettendo a dura prova non solo i singoli membri, ma l'intera associazione mafiosa. Era infatti iniziata da qualche tempo, e continuava ad essere portata avanti, la stagione delle interdittive da parte del Prefetto Antonella De Miro, mentre la stampa, dal suo lato, aveva iniziato una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema delle infiltrazioni mafiose sul territorio reggiano.

Le conversazioni telefoniche hanno dimostrato l'essenzialità della figura di IAQUINTA a quell'incontro.
Sebbene indaffarato, in ritardo, probabilmente stanco, ed indeciso se andare o non andare alla cena, IAQUINTA, richiamato all'ordine da SARCONE Nicolino - vertice della cosca che aveva promosso ed organizzato quella fondamentale linea di azione a protezione del sodalizio alternativa alla disfatta (*"prendiamo i soldi e scappiamo"* aveva detto in una telefonata con DILETTO) - decide di andare. La presenza di IAQUINTA non è tuttavia necessaria per fare "numero" anche perché SARCONE, come visto (cfr. Cap. XIII), aveva auspicato, in contrasto con DILETTO, una partecipazione ristretta a poche persone. La sua presenza è necessaria pere rendere presentabile il sodalizio agli occhi del politico reggiano, in modo che costui abbia la possibilità di vedere *"i personaggi"* con i quali *"si è messo"* e non abbia a dubitare della loro affidabilità (prog. 2008 RIT 188/12 e 125 RIT 666/12). Le parole del vertice dalla associazione mafiosa non lasciano spazio a dubbi. Allo stesso modo è eloquente il disappunto che SARCONE palesa all'imputato per la sua assenza quando la cena era già iniziata, disappunto non manifestato per la mancanza o per l'assenza o il ritardo di nessun altro, se non nei confronti di BRESCIA Pasquale (il cui ruolo è assimilabile a quello di IAQUINTA) che però era arrivato per tempo. Del resto, SARCONE Nicolino aveva palesato la sua strategia sin dal momento in cui aveva avvertito BRESCIA Pasquale che la cena si sarebbe tenuta nel suo ristorante: in quella occasione lo aveva esortato a chiamare a partecipare solo i "più seri" i "più puliti" "quelli che possono spendere una parola" (prog. 1698 RIT 188/12). IAQUINTA era certamente il più pulito, il volto più spendibile: la sua sostanziale incensuratezza, la sua notorietà derivatagli anche dal figlio e la sua brillante carriera di imprenditore lo rendevano il soggetto maggiormente credibile ed affidabile agli occhi del politico reggiano; rappresentava la garanzia di serietà e di un potenziale successo della azione programmata dalle parti sul fronte sociale e politico.
Ma vi è di più.
Venti giorni prima circa, PAOLINI, sollecitato da SARCONE, aveva organizzato l'incontro preliminare con il politico reggiano presso gli uffici di SARCONE. Un incontro riservato, al

quale dovevano partecipare pochissimi: SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, IAQUINTA Giuseppe, BRESCIA Pasquale e MUTO Antonio classe cl. '55. Quel giorno IAQUINTA, benché sollecitato da PAOLINI che lo esortava ad organizzarsi per essere presente, non andava perché impegnato altrove (prog. 11172 RIT 1781/11). Le conversazioni telefoniche segnano ancora il disappunto di SARCONE, che sottolineava come IAQUINTA poteva liberarsi per una cosa così importante, ottenendo comunque da PAOLINI la rassicurazione circa l'appoggio di IAQUINTA (prog. RIT 11790 RIT 1781/11).
In altri termini, IAQUINTA non è soltanto l'uomo di cui fare mostra soltanto in occasioni "pubbliche" ed estraneo all'associazione, ma è soggetto così organico alla stessa, da appartenere a quella ristretta cerchia di soggetti, di vertice, legittimati a decidere le strategie di azione e a rappresentare e ad operare per l'intero gruppo.
Ulteriore conferma se ne ha in occasione degli accadimenti del 6.3.2012.
Immediatamente prima della intimidazione perpetrata ai danni di Franzini Gabriele, ritenuto il responsabile diretto dell'attacco giornalistico a DILETTO e alla associazione, viene chiamata a raccolta, ancora una volta, quella ristretta cerchia di soggetti: i vertici del gruppo e coloro che maggiormente ne sono rappresentativi: SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, DILETTO Alfonso, PAOLINI Alfonso, IAQUINTA Giuseppe e, sia pure in n momento successivo, BRESCIA Pasquale. Sullo sfondo l'azione immancabile di GIBERTINI Marco, grazie al quale erano state raccolte notizie utili alla azione sul direttore dell'emittente. Insomma, non si era trattato di un incontro conviviale fine a sé stesso, bensì di un incontro finalizzato a discutere della condotta da tenere immediatamente dopo nei confronti di colui che incarnava uno dei pericoli più imminenti: l'azione della stampa che, in un modo o nell'altro, doveva essere imbavagliata. La telefonata delle 17.31 tra PAOLINI e SARCONE, nella quale il primo racconta quanto accaduto al suo interlocutore che se ne era andato subito dopo il veloce pasto consumato ne fornisce conferma: *A: Se n'è andato poi con tuo fratello, alle tre l'ho accompagnato là a Telereggio. N: Ah... pure Gianluigi è andato? A: Sì sì. N: E che hanno detto? A: No non gli ho chiamato più dopo he l'ho accompagnato là. N: Ah lo hai solo accompagnato? : L'ho accompagnato <<1P>> N: Ah. A: Gli ho detto davanti la BMW, non ti puoi sbagliare. E niente. N: Va bene dai. A: No... gli ho detto... Gianluigi manco il numero suo, ho detto andiamo in macchina soli, andiamo insieme ma... N: E non... e <<1P>>fuori... A: E lui non lo ha fatto. E non l'ha fatto, ce lo ha detto Gianluigi là abbiamo guardato e non... N: Questo che stiamo facendo noi lo vuole fare la Reggio bene. A: Ah. N: Portiamo la Reggio bene... che lo sai dov'è.. <<1P>> A: La Reggio bene siamo noi alla fine qua. Mmah.*

L'essenzialità di IAQUINTA Giuseppe per l'esistenza e l'azione della cosca, è dimostrata anche dal cosiddetto AFFARE BLINDO.
Su questo affare, che prima del dibattimento rappresentava la prova "regina" della gravità indiziaria a carico di IAQUINTA Giuseppe per il delitto associativo, la difesa ha appuntato notevoli sforzi difensivi volti, tutti, a dimostrare la assolnta inattendibilità di TATTINI Roberta e, ovviamente, l'assolnta estraneità dell'imputato all'affare.
Gli approfondimenti istruttori e il fallimento delle tesi difensive hanno invece consentito di accertare il pieno e fondamentale contributo di IAQUINTA Giuseppe nella conduzione dell'affare.

I maggiori dubbi - nutriti anche dalla Suprema Corte di Cassazione che, in sede cautelare, ha scarcerato l'imputato - derivavano dal fatto che TATTINI Roberta, che nella telefonata con il marito STEFANELLI Fulvio la notte del 20.6.2011, dopo la giornata fissata per lo scambio delle valute con la controparte, aveva detto di avere visto con i suoi occhi il denaro in uno scatolone custodito nel capannone di IAQUINTA Giuseppe posto nelle vicinanze e fornito da lui, ribadendo poi il concetto a distanza di un anno nella telefonata del 5.7.2012 sempre con il marito, avrebbe poi "ritrattato" la sua versione in sede di interrogatorio di garanzia il 30.6.2015, nell'incidente probatorio il 30.7.2015 e all'udienza preliminare il 9.11.2015.
In queste occasioni, infatti, a domanda specifica, la TATTINI ha spiegato di non avere mai visto personalmente i soldi, ma di avere visto la fotografia di questi dollari contenuti all'interno di uno scatolone in un capannone sul telefono di VILLIRILLO Romolo, specificando che in quell'occasione VILLIRILLO le aveva detto che il denaro era stato messo a disposizione da IAQUINTA Giuseppe. La donna inoltre aveva indicato un luogo e un orario impreciso dell'incontro con Giuseppe e Vincenzo IAQUINTA, collocandoli, inizialmente a GUALTIERI nel primo pomeriggio, alle 15. Successivamente si era corretta indicando l'orario nelle 19 come indicato nella foto che aveva scattato con il cellulare che usava all'epoca.

Nel corso dell'udienza preliminare la TATTINI ha spiegato, in maniera razionale la discrasia, sottolineando che al telefono, per non dilungarsi con il marito, aveva detto a quest'ultimo di avere visto il denaro messo a disposizione da IAQUINTA per sintetizzare il concetto, pur non avendolo visto di persona, ma soltanto su una foto del telefono di VILLIRILLO che le aveva riferito la provenienza del denaro, senza che avesse alcun motivo di dubitare delle sue parole.
In altri termini, non pare al Tribunale che TATTINI abbia ritrattato le sue dichiarazioni, avendo semplicemente spiegato, senza smentirlo, di avere visto il denaro non direttamente, ma su una foto esibitale dal VILLIRILLO, che le aveva spiegato che quel denaro era stato messo a disposizione da IAQUINTA.
La razionalità della spiegazione e l'assoluta ininfluenza di questa "correzione" del suo narrato, trovano la loro dimostrazione in una serie di conversazioni intercettate in quei giorni ed intercorse anche tra soggetti differenti dalla TATTINI.

Già nel primo pomeriggio la TATTINI, sfumato l'incontro, decide di contattare la controparte, Gaetano, perché non riusciva a mettersi in contatto con Massa Ezio Maria e, con linguaggio criptico, afferma di avere la fotografia con i soldi per l'acquisizione del compendio, informandolo, inoltre, che quel giorno era presente anche Vincenzo IAQUINTA che rappresentava la garanzia della serietà dell'affare e delle loro intenzioni (prog. 462 del 19 giugno del 2011 RIT 1617/11, delle ore 15:12). Nel corso della telefonata la consulente bolognese diceva di avere visto con i propri occhi il denaro: *"Roberta - Ti volevo dire che io comunque ho la fo... io comunque ho la foto del cartone con... con la merce..* e ancora: *Roberta - Perché non credo... Allora, visto che io ho sempre creduto in voi, comunque... Gaetano - Sì, certo. Roberta - ... e sono qui, c'ho messo la faccia... Gaetano - Certo. Roberta - ... se è così... se non è così pazienza, ma se è così, secondo me, visto che io so chi ho di fronte, c'è Vincenzo Iaquinta qui... Gaetano - Roberta, la tua faccia... Roberta - Cioè... Gaetano - ...*

la tua faccia vale... vale... Roberta - No! Capiscimi... Gaetano - ... come la nostra. Roberta - No, la mia non vale un cazzo, ma va bene. Però secondo me nel vostro mondo.".

Dagli esiti degli accertamenti compendiati nella nota acquisita agli atti sull'accordo delle parti e con il consenso della difesa ad utilizzarla come prova emerge, poi, che alle 16:07 del 19.6.2011 TATTINI Roberta, il cui cellulare aggancia ancora la cella compatibile con quella nei pressi del ristorante Antichi Sapori, dice telefonicamente al marito che avrebbe conosciuto IAQUINTA Vincenzo (prog. 482 RIT 1617/11)*: TATTINI Roberta: pronto! STEFANELLI Fulvio: ohh ti ho chiamato prima... TATTINI Roberta: ei, ero al telefono! STEFANELLI Fulvio: scusami! TATTINI Roberta: ero al telefono con Gaetano! STEFANELLI Fulvio: e allora? TATTINI Roberta: no, c'è stato un problema, adesso arriva! STEFANELLI Fulvio: arriva? Sta arrivando? TATTINI Roberta: sì comunque mi ha fatto, anche per domani ha confermato tutto è, ha avuto un problema grosso! STEFANELLI Fulvio: no no va bene, insomma se è così... TATTINI Roberta: ascolta, io mi fermo un attimo con loro, passiamo dagli altri clienti, dopo vado a casa di Iaquinta! Iaquinta! STEFANELLI Fulvio: come mai? TATTINI Roberta: sì perchè, vogliono che lo conosca, è un loro...è! Capito Cutro! Allora ha piacere di conoscermi, vado a conoscerlo STEFANELLI Fulvio: INC suo papà? TATTINI Roberta: no c'è stato onche lui, adesso è con il procuratore, e ha chiesto se posso aspettare che vuole... STEFANELLI Fulvio: ma loro scusami ma... TATTINI Roberta: è STEFANELLI Fulvio: passamelo dopo è! TATTINI Roberta: si si quando sono lì si! Ok? Ciao! STEFANELLI Fulvio: Roberta, Robert TATTINI Roberta: è! STEFANELLI Fulvio: occhi aperti! TATTINI Roberta: si ciao ciao! Ciao STEFANELLI Fulvio: hai capito, Roberta, hai capito cosa ti ho detto? TATTINI Roberta: si, ciao ciao! STEFANELLI Fulvio: occhi aperti! E non ti fare...lo sai anche te! TATTINI Roberta: ciao ciao ciao! STEFANELLI Fulvio: passamelo dopo*
Dai successivi contatti telefonici intrattenuti da VILLIRILLO Romolo e TATTINI Roberta, si evince che dalle ore 16:30 in poi essi si spostano dal ristorante di BRESCIA Pasquale a Reggiolo (RE) dove si trovano le abitazioni proprio di IAQUINTA Giuseppe e del figlio Vincenzo: *TATTINI Roberta: pronto! STEFANELLI Fulvio: ohh ti ho chiamato prima... TATTINI Roberta: ei, ero al telefono! STEFANELLI Fulvio: scusami! TATTINI Roberta: ero al telefono con Gaetano! STEFANELLI Fulvio: e allora? TATTINI Roberta: no, c'è stato un problema, adesso arriva! STEFANELLI Fulvio: arriva? Sta arrivando? TATTINI Roberta: si comunque mi ha fatto, anche per domani ha confermato tutto è, ha avuto un problema grosso! STEFANELLI Fulvio: no no va bene, insomma se è così... TATTINI Roberta: ascolta, io mi fermo un attimo con loro, passiamo dagli altri clienti, dopo vado a casa di Iaquinta! Iaquinta! STEFANELLI Fulvio: come mai? TATTINI Roberta: sì perchè, vogliono che lo conosca, è un loro...è! Capito Cutro! Allora ha piacere di conoscermi, vado a conoscerlo STEFANELLI Fulvio: INC suo papà? TATTINI Roberta: no c'è stato anche lui, adesso è con il procuratare, e ha chiesto se posso aspettare che vuole... STEFANELLI Fulvio: ma loro scusami ma... TATTINI Roberta: è STEFANELLI Fulvio: passamelo dopo è! TATTINI Roberta: si si quando sono lì si! Ok? Ciao! STEFANELLI Fulvio: Roberta, Robert TATTINI Roberta: è! STEFANELLI Fulvio: occhi aperti! TATTINI Roberta: si ciao ciao! Ciao STEFANELLI Fulvio: hai capito, Roberta, hai capito cosa ti ho detto? TATTINI Roberta: si, ciao ciao! STEFANELLI Fulvio: occhi aperti! E non ti fare...lo sai anche te! TATTINI Roberta: ciao ciao ciao! STEFANELLI Fulvio: passamelo dopo.*

Le conversazioni intercettate successivamente, oltre a denotare la posizione delle celle agganciate dai telefoni di VILLIRILLO Romolo e TATTINI Roberta a Reggiolo - luogo in cui è stata scattata la fotografia - facevano emergere in sottofondo, distintamente, la voce di IAQUINTA Giuseppe. A riprova di ciò Roberta TATTINI, inviava un SMS al marito, dicendogli di essere seduta a tavola con IAQUINTA Vincenzo. Alle 19.05 STEFANELLI Fulvio telefona nuovamente alla moglie che dice essere seduta a tavola con il calciatore professionista (prog. 508 RIT 1617/11): *Fulvio – Ti aspetto dai tuoi genitori? Roberta – Indovina con chi sono al tavolo? Fulvio – Non lo so. Roberta – Prova a dire! Fulvio – Con Iaquinta. Roberta – Mh. Sì. Fulvio – Ah, potevi (inc. voci sovrapposte) chiamare. (Risate in sottofondo). Roberta – Eh. Poi ti dico. Fulvio – (inc. voci sovrapposte). Roberta – Ciao. ... Ciao, ciao. Fulvio – Ti aspetto qua, Roberta, comunque io? Roberta – Sì, va bene, okay. (Voci in sottofondo). Roberta – Okay, okay. Fulvio – Ciao. Ciao, ciao. Roberta - Ciao. Ciao, ciao, ciao. (Voci in sottofondo).*

All'esito della cena organizzata, si inserisce quindi la nota telefonata della TATTINI al marito (prog. 547 RIT 1617/11) nella quale la donna, nel fare il resoconto della giornata, dice di avere incontrato il calciatore Vincenzo (definito una persona umilissima) e il suo babbo. La donna racconta al marito di avere fatto l'aperitivo con lui e di avere scattato una foto insieme. Avevano anche parlato delle vicende professionali del calciatore, del suo trasferimento, dei problemi con la Juventus e con l'allenatore Conte, nonché della necessità di ritirarsi con la sua famiglia a Cutro fino al 5.7.2011. IAQUINTA le aveva parlato anche del matrimonio di Bonucci al quale aveva partecipato il giorno prima. Il padre, invece, le aveva prospettato la necessità di rinegoziare alcune operazioni immobiliari: *Ma no, scusa, abbiam fatto l'aperitivo con... con Iaquinta, cioè... Fulvio - Ah. Roberta - Ho le foto, eh. Fulvio - Ma come... Perché non me... non me l'hai... non me l'hai (inc. pronuncia non chiara)? Roberta - Ma non... non te l'ho passato perché abbiamo organizzato che quando torno su andiamo tutti a cena insieme. Fulvio - Ah, venga anch'io? Roberta - Sì, eh! Fulvio - (inc. voci sovrapposte). Roberta - Oggi aveva un incontro con un procuratore danese perché... Fulvio - Va via. Roberta - ... probabilmente va via. Mh. Fulvio - Eh, sì. Roberta - Ho la foto, eh. Fulvio – Davvero? Roberta - Ho parlato col suo babbo. Fulvio - Gli è dispiaciuto? Roberta - Che ha bisogno per... ha bisogna per delle cose di banca. Fulvio - Ah. Roberta - Eh, Fulvio, è una cosa positiva, perché deve rinegoziare delle operazioni immobiliari, e... poi ti posso dire, ricordati che quello potrebbe essere un bel cliente, eh. Fulvio - (inc. voci sovrapposte). Roberta - Fa tutto il babbo, eh. Lo sai che... eh... mi hanno voluto dire chi sono, loro? Fulvio - Eh. Roberta - Iaquinta e Gattuso non fanno... sono di Cutro, non fanno un passo senza di loro, eh. Fulvio - Sì? Roberta - Soldi... Fulvio - Eh... Anche Gattuso? Roberta - Sì. Quindi avremo il piacere di conoscere anche lui. Fulvio - Davvero? Roberta - Cioè, questo per dirti che... Poi te lo dico dopo. Fulvio - Eh. Roberta - Cioe, la liquidità... non hanno problemi. Fulvio - No, ma (inc. audio disturbato) portarselo in banca da papà... Roberta - Eh, ti volevo dire che è una bella operazione, e poi che... comunque che ragazzo, eh! Guarda, una persona di un'umiltà... Fulvio - Ah, lo immagino (inc. voci sovrapposte). Fulvio - Ma perché lo mandano via? Roberta - (inc. voci sovrapposte). Eh? No, lui vuole... Fulvio - (inc. voci sovrapposte). Roberta - Lui vuole giocare. Sai che ha ancora il taglio in testa dove ha preso la gomitato, che si vede tantissimo? Fulvio - Mh. E cosa dice della Juventus? Niente, cosa vuoi che dica?*

Roberta - Ha detto: Dio mio, Dio mio! Guarda, è meglio stare zitti," così ha detto. Era molto arrabbiato perché lui adesso domattina parte da Bologna, che prende il volo per Lamezia, che va... Lui è di Cutro, lui non... non... ha la casa giù dove sta protetto, e va giù. Fulvio - Sì, sì. Roberta - Sta giù fino al 5 di luglio. Fulvio - Ah, capito. Roberta - In vacanza. Fulvio - Mh, mh. Roberta - Fa: Io preferisco andare lì perché sono... sono protetto. Io non ho bisogno di andare in Sardegna. Insomma, io sono a casa mia, ho i miei tre figli e lì so che possono tutti girare tranquilli." Fulvio - Ma come mai? Che cosa è successo di... pronuncia non chiara)? Che non gli piace là la dirigenza? Roberta - No, però da quello che ho capito... adesso io non mi sono... però non è molto contento. Fa... tra l'altro fa: C'era Conte che m'ha chiesto di rientrare prima, cioè, perché ho fatto l'infortunio e voglio vedere," fa: Oh, io rientro con gli altri. Cioè, non è che..." Mi diceva che è stato al matrimonio di Bonucci e di... Buffon. Fulvio - Ah, sì? Roberta - Sì. Fulvio - Bonucci s'è sposato oggi. Roberta - Non oggi. Ieri... ieri... Fulvio - Ieri. Roberta - Ah. Fulvio - (inc. voci sovrapposte). Roberta - C'era suo papà e suo zio. Fulvio - Ah. Roberta - Comunque è amatissimo, eh, lui è di... Reggiolo. Fulvio - Sì? Roberta - Ma lui è di Cutro, come Gattuso. Fulvio - Mh. Roberta - Sai... eh... a Reggio Emilia ci sono 15 mila persone di Cutro? Fulvio - Come mai?

La conversazione con il marito si era poi focalizzata sull'AFFARE BLINDO con la puntualizzazione da parte della donna, come oramai noto, di avere visto con i propri occhi il denaro pronto per lo scambio.

Non solo.

Il 23.6.2011 viene captata una nuova conversazione tra VILLIRILLO Romolo e Moliterni Fiore, altro personaggio che aveva preso parte all'affare Blindo, avendo messo in contatto VILLIRILLO Romolo con TATTINI Roberta. In questa conversazione VILLIRILLO Romolo e Moliterni collocano la presenza di IAQUINTA Giuseppe e Vincenzo alle riunioni per portare a termine l'AFFARE BLINDO. VILLIRILLO sottolineava l'affidabilità degli intenti del gruppo calabrese data dalla presenza di IAQUINTA che "*non esce con tutti*" (prog. 8797 RIT 1221/11): *Eh. Eravamo rimasti così. Le ho detto "Fammi sapere, perché non è che <<possiamo essere appesi>> tutte queste persone qua che stai vedendo". MOLITERNI Fiore: Eh. VILLIRILLO Romolo: Tenete presente che i documenti glieli ho fatti vedere[#] li ha visti lei in persona, eh! MOLITERNI Fiore: Ah, ah, ah. VILLIRILLO Romolo: [Giuro] Sul bene che vi voglio, compa'. MOLITERNI Fiore: Ho capito. VILLIRILLO Romolo: No? Addirittura, vi confido che siamo stati anche a cena una sera io, lei, Vincenzo Iaquinta il calciatore... MOLITERNI Fiore: Sì, sì, sì. VILLIRILLO Romolo: Il padre... il fratello... quindi non è che è semplice... Vincenzo Iaquinta non è che esce con tutti! MOLITERNI Fiore: Ho capito. VILLIRILLO Romolo: E... le ho detto "Fammi sapere"... È dall'altro ieri che né si fa sentire, più, né niente... La chiamiamo e non ri[#] e non ci risponde... MOLITERNI Fiore: Mo, stamattina io ho appuntamento... con[#]. VILLIRILLO Romolo: No, co[#]. MVILLIRILLO Romolo: Voi avete fiducia del vostro Romolo? MOLITERNI Fiore: Sì. VILLIRILLO Romola: Dite a Giulio... a nome[#] a nome mio... di[#] di prepararmi gli euro, che io sabato sono là. A Giulio, e a... e al <<IP>>. Gli porto gli scontrini... io ho pagato solo novecentocinquanta euro di aereo all'andata, tre persone.*

Sulla base di tali inequivocabili, univoche e plurime conversazioni deve quindi ritenersi dimostrato, innanzitutto, che la sera del 19.6.2011 la TATTINI si era recata a Reggiolo, luogo in cui si trovava la cella telefonica agganciata dal suo telefono. In quel luogo è situato il bar Toscanini, identificato proprio per le caratteristiche che appaiono nella foto scattata con il telefono della donna. Indiscusso che a Reggiolo vi sia il capannone di IAQUINTA Giuseppe. In tal modo sono ricostruiti luoghi ed orari in maniera corrispondete a quella riferita dalla TATTINI, le cui iniziali incongruenze - quali dati di tempo e di luogo ininfluenti nel racconto complessivo - vengono assorbite negli accertamenti oggettivi derivanti dalle conversazioni telefoniche intercettate e dalla analisi dei *positioning*.
Ma ciò che, soprattutto, risulta provato è che in quel luogo vi erano anche Giuseppe e Vincenzo IAQUINTA con i quali la donna ha effettivamente parlato.
L'insistenza con la quale la TATTINI, in molteplici occasioni fa il loro nome, sia prima che durante che dopo l'incontro al bar Toscanini, la dovizia di dettagli riferiti dal marito sul conto del giocatore, sulla sua vita personale e professionale, non ammette dubbi sulla attendibilità della sua narrazione. D'altro lato non si vede per quale ragione la donna avrebbe dovuto mentire al marito, circa la presenza proprio di costoro e come avrebbe potuto specificare così tanti dettagli personali della vita di entrambi (soprattutto quella del calciatore), poi rivelatisi veritieri, quali il matrimonio di Bonucci le ferie estive che Vincenzo avrebbe passato a Cutro fino al 5 luglio con la famiglia, o le operazioni immobiliari che Giuseppe doveva rinegoziare. Già questo sarebbe sufficiente per ritenere dimostrata la presenza di entrambi gli imputati all'incontro, ma vi è di più, perché nella conversazione registrata al prog. 508 RIT 1641/11 – durante la quale la TATTINI dice al marito che è al tavolo con IAQUINTA - è distintamente percepibile, (anche all'ascolto da parte del Collegio) la voce di IAQUINTA Giuseppe in sottofondo.

Il concetto evincibile dalle parole della TATTINI è chiaro ed univoco: al bar Toscanini erano presenti IAQUINTA Giuseppe e IAQUINTA Vincenzo, due figure per lei assolutamente positive, sia da punto di vista umano che professionale, al pari di tutti gli altri personaggi conosciuti nel corso della giornata. Ma quel che più è chiaro è il significato della loro presenza in relazione all'affare BLINDO: essi, *rectius*, in questo specifico ambito, il padre Giuseppe ha la disponibilità del denaro e, insieme, garantiscono, soprattutto per il tramite della figura del figlio Vincenzo, la serietà dell'affare e l'affidabilità degli intenti del gruppo dei calabresi in una fase in cui erano insorti problemi.
Emblematica è la conversazione del primo pomeriggio tra la TATTINI con Gaetano nonchè quella del 23 giugno tra VILLIRILLO e Moliterni Fiore.
Con assoluta coerenza e costanza la TATTINI ha ribadito il concetto anche nel corso dell'incidente probatorio. In quella sede ha infatti dichiarato che l'informazione circa la provenienza del denaro da IAQUINTA, avuta da VILLIRILLO alla sua presenza e di tutti gli altri commensali facendole vedere la foto dal suo cellulare, aveva il senso di dimostrare che i soldi per lo scambio erano effettivamente disponibili e provenivano da amicizie importanti ed affidabili.
In definitiva ciò che la TATTINI ha riferito frettolosamente al marito nel corso delle sue telefonate, non toglie che essa abbia effettivamente conosciuto e parlato di affari e questioni personali con IAQUINTA, la cui presenza in quel luogo non era affatto casuale, ma volta a

farle conoscere coloro che rappresentavano la garanzia di serietà e affidabilità dell'azione del gruppo dei calabresi, per il quale la donna operava come intermediaria con la controparte.
Le "amenità" di cui essi hanno parlato, quindi, si inseriscono in un contesto tutt'affatto diverso da quello rappresentato da un comune aperitivo tra persone che si conoscono per la prima volta, in quanto organizzato allo specifico scopo di mettere in contatto la consulente finanziaria con i "garanti dell'affare".
Alla graniticità delle prove oggettive indicate si affianca il fallimento delle argomentazioni difensive. Ed invero:
- gli accertamenti tecnici svolti sulla fotografia hanno smentito con argomentazioni convincenti e in alcun modo smentite da nessun altro dato concreto, la assoluta genuinità della fotografia scattata quel giorno al bar toscanini;
- la consulenza Dsquared certifica che il pantaloncino che indossava IAQUINTA Vincenzo è del 2010, e che, quindi, è compatibile con una foto del 2011, mentre il modello delle ciabatte è compatibile con un modello che era in vendita già nel 2010.

Ma vi è di più. La TATTINI, nel corso dell'esame reso davanti al GUP nel corso dell'udienza preliminare, ha riferito di avere visto Giuseppe e Vincenzo IAQUINTA arrivare con una 500 rossa che Vincenzo IAQUINTA le aveva detto avere una motorizzazione particolare che avevano solo i giocatori della Juventus. Anche sul punto sono stati fatti accertamenti presso la società Chrysler Fiat Automobile, che hanno permesso di accertare che l'autovettura (identificata nel dettaglio nel corso della perquisizione del febbraio del 2015) è effettivamente una autovettura 500 a tiratura limitata, creata appositamente per i giocatori della Juventus, avendo all'interno una targhetta recante il numero della maglia del singolo giocatore e che non poteva quindi essere vista dall'esterno. Insomma, anche per questa via risulta confermato un dettaglio, che per la sua particolarità comprova ulteriormente che quel giorno TATTINI Roberta parlò con IAQUINTA Vincenzo, il quale gli rivelò un dettaglio in sé tanto irrilevante quanto utile a sconfessare, ancora una volta, le tesi difensive degli imputati.

Tombale, infine, il dialogo captato in carcere tra la TATTINI e il marito, nel corso del quale, nel commentare l'impossibilità di farsi difendere dall'Avvocato Taormina in quanto già impegnato nella difesa di IAQUINTA, la donna commenta la incompatibilità tra le due difese tecniche, sottolineando come il coinvolgimento di Vincenzo era dovuto al fatto che era stata lei a nominarlo, ma che in quel contesto non aveva fatto nulla, era solo presente, mentre il vero "pezzo grosso" era il padre Giuseppe: *" Roberta - Chi difende? Fulvio - Iaquinta. Hai capito il motivo? Roberta - Il padre difende, no? Fulvio - Hai capito? Roberta - Difende il padre. Fulvio - Il giocatore. Roberta - Il giocatore l'ho (inc. audio insufficiente) io, eh! Fulvio - Non può. (Roberta gesticola con il corpo) Fulvio - Dice che c'è conflitto, non... dice che non si può. Roberta - Poi... era o solo presente, non ha poi mica fatto niente, eh. Fulvio - No, no. Roberta - Il papà è un pezzo grosso, ha il 41 il babbo! Fulvio - Ti è dispiaciuto quando ho detto così adesso? Roberta - No, Taormina non mi piace, però.*
La spontaneità del dialogo e la sua genuinità, apprezzabili dalle parole di un soggetto che, non avvezzo a simili contesti carcerari, non sapeva di essere intercettata e videoregistrata mentre, peraltro, parlava di questioni inerenti alla propria difesa tecnica, fornisce ulteriore definitiva prova della presenza di entrambi gli imputati all'incontro fissato al Bar Toscanini,

contribuendo a confermare che colui che veramente aveva un ruolo nell'affare era Giuseppe IAQUINTA.

Anche nei giorni successivi al fallimento dello scambio delle valute, vengono raccolte prove circa il coinvolgimento di IAQUINTA Giuseppe nell'AFFARE BLINDO. Alla già indicata conversazione del 23.6.2011 intercorsa tra VILLIRILLO e Molitemi Fiore, si aggiungono quelle che condncono alla riunione tenutasi presso i laghi di Tibbia il 24.6.2011. Vengono, in particolare, intercettati i dialoghi tra VILLIRILLO Romolo e IAQUINTA Giuseppe, anche per il tramite di PAOLINI Alfonso, dai quali si comprende che devono incontrarsi, per dirsi qualcosa che non possono dire al telefono. In particolare, nella conversazione registrata al n. 9000 RIT 1221/11, PAOLINI Alfonso dice che è con IAQUINTA e che stanno andando in un posto che tiene a non disvelare per telefono. VILLIRILLO dice a PAOLINI di parlare a IAQUINTA di quella cosa autorizzandolo ad anticipargli che *"Loro devono prendere il cinquanta.."* specificandogli che, poi, glielo avrebbe detto di persona. Il riferimento è oltremodo eloquente, perchè proprio in queste giornate, nei diversi scambi di telefonate che riguardano l'AFFARE BLINDO si fa riferimento in più occasioni al fatto che le due parti devono prendere il "50", cioè non l'intero valore nominale della somma da cambiare, ma la metà.
Ed invero, il 20.6.2011 venivano captate due importanti conversazioni tra Massa Ezio Maria e tale Rocco (prog. n. 576 e 578 RIT 1645/11). Nella prima conversazione Massa Ezio Maria parla con tale Rocco - non meglio identificato - che collabora con lui, confermandogli il fatto di aver inventato una scusa con i calabresi nell'ambito della trattativa e delegandolo a seguire la trattativa stessa perché *"...lei è con i calabresi.."*. Riferendosi alla TATTINI Massa dice a Rocco: *"Ascolta, fai una cosa, ti lascio il numero della Roberta, l'avvocatessa. "Adesso tu la chiami, perché lei è con i calabresi, eccetera. Ho inventato una morte (una scusa)e cioè gli ho detto che sono... inventato un cazzo, che sono in Francia, che sono dovuto venire via. Tu la chiami e gli dici così, che tu fai le mie veci, no, e prendi accordi. Ecco, allora niente, ti metti d'accordo con i calabresi per il business del cinquanta e cinquanta, ti ricordi?"*. Rocco non capisce e dice: *"Non sento niente"*. Massa Ezio Maria riprende ancora: *"Ti ricordi quel business, quel business che avevamo, i soldi al 50%?"*. Rocco non capisce ancora e allora Massa Ezio Maria dice per ben quattro volte *"il blindo, il blindo, il blindo, il blindo, ma sei sordo?"*.
Nella seconda conversazione Massa Ezio Maria riferisce che: *"MASSA Ezio Maria: mi senti adesso? ROCCO: adesso si, dimmi! MASSA Ezio Maria: allora ti stavo dicendo, te lo ricordi il business quello la del blindo dei soldi 50? ROCCO: no! Spiegami! MASSA Ezio Maria: non posso spiegarti al telefono! non te lo ricordi? ROCCO: no, non mi hai spiegato un cazzo! MASSA Ezio Maria: il business del blindo del 50%... ROCCO: come? Io ho capito solo il 50% il resto non ho capito niente! MASSA Ezio Maria: mamma mia! ROCCO: ma non dovevamo prendere i dollari? non aveva bisogno dei dollari? ...MASSA Ezio Maria: allora chiama lei però a lei non glie ne frega un cazzo, allora chiami lei e gli dici così, che, che com'è che si dice? Che tu prendi le mie veci, perché io sono in Francia! ROCCO: si ho capito, questo l'ho già capito. MASSA Ezio Maria: e son dovuto scappare...e vedi un attimino con i Calabresi cosa fare, poi mi fai sapere! ROCCO: ho capito, ma che business c'è con i calabresi? Cosa dobbiamo fare? MASSA Ezio Maria: ti ricordi, i soldi del blindato? Testa di*

cazzo, ti devo parlare proprio... ROCCO: ma non mi hai spiegato un cazzo stupido, mandami un messaggio e scrivimelo! MASSA Ezio Maria: no, te lo dico a voce che è meglio, i soldi che noi abbiamo comprato di quel blindato là che glieli rivendiamo al 50. ROCCO: va bene dai! MASSA Ezio Maria: chiamala subito poi fammi sapere. ROCCO: e damni, mandami il numero, non c'è l'ho mica io il numero"."

Il 23.6.2011 VILLIRILLO e IAQUINTA non si riescono ad incontrare. L'incontro avviene il giorno seguente ai laghi di Tibbia, incontro dimostrato dalle telefonate intercettate e certificato dal servizio di OCP effettuato dalla Polizia Giudiziaria. A quell'incontro partecipano VILLIRILLO Romolo, PAOLINI Alfonso, IAQUINTA Giuseppe, MUTO Antonio classe '55, Ruggieri Salvatore ed altri soggetti non identificati.
Anche sul punto la difesa ha tentato di difendersi dicendo che IAQUINTA non poteva essere presente quel giorno perché non era a Reggio Emilia, ma a Cutro per l'inaugurazione di un campo di calcio.
Gli accertamenti svolti hanno tuttavia permesso di accertare che quell'evento si era tenuto la sera del giorno successivo (cfr. dichiarazioni Appuntato Presta udienza 19.12.2017), fermo restando che la oggettività dell'accertamento del servizio che ha condotto alla identificazione di IAQUINTA Giuseppe, peraltro recatosi, dopo l'incontro, sul cantiere di quella che sarebbe stata la casa del figlio, basterebbe a dimostrare l'inconsistenza dell'assunto difensivo.

In definitiva, la forza delle prove acquisite in dibattimento e il fallimento delle tesi difensive dimostrano che IAQUINTA Giuseppe ha preso parte all'AFFARE BLINDO con un ruolo fondamentale, avendo messo a disposizione della consorteria il denaro necessario per lo scambio delle valute e garantendo, con la sua persona, con le sue disponibilità economiche e, soprattutto, grazie all'immagine e alla notorietà del figlio, la affidabilità dell'affare e la serietà degli intenti del sodalizio nella trattativa, poi per altre ragioni sfumata.

Così come accaduto per la cena agli Antichi Sapori, la figura di IAQUINTA Giuseppe rappresenta quindi la carta da spendere per fornire all'esterno la dimostrazione della affidabilità del gruppo, della sua azione e della sua serietà di intenti. Sennonchè, se nel primo caso la sua immagine serviva al gruppo per vestire un abito di legalità e di spendibilità politica che gli avrebbe aperto le porte di questo mondo, visto come unica strada percorribile per uscire dalla fibrillazione che l'associazinne stava vivendo in quel periodo, nel caso dell'AFFARE BLINDO, la figura dell'imputato garantiva la serietà dell'intento illecito, grazie alla sue disponibilità economiche e alla sua notorietà, derivantegli anche dal figlio, per quanto estraneo alla trattativa illecita.
Insomma, un ruolo comune, svolto su due ben distinti piani: quello della apparente liceità e quello della indiscussa, assoluta, illiceità dell'azione del sodalizio. In entrambi i casi un ruolo essenziale per la esistenza, per l'azione e per la sopravvivenza della associazione.

Un altro affare che vede coinvolto IAQUINTA Giuseppe è quello noto al processo come PIANO CUTRO.
La vicenda trae origine da una richiesta che VILLIRILLO Romolo, che si trova in Calabria, fa a GUALTIERI Antonio di scendere a Cutro per incontrarsi con GRANDE ARACRI Nicolino.

Ciò lo si comprende dalla conversazione registrata al progressivo 1914 del 28.6.2011 RIT 1573/11 in cui VILLIRILLO dice a GUALTERI "*"Organizzati che dovresti scendere a parlare con delle imprese...C'è l'impresa, la casa madre, che ti vuole parlare, tutto qua. È la casa madre che e deve fare questo villaggio, diciamo, dovrebbe fare tutto questo villaggio vuole parlare con te"*. Effettivamente il 1.7.2011 VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio si recano a Cutro. Nella successive telefonate che intercorrono tra i due, viene organizzata la discesa di GUALTIERI Antonio a Cutro nelle giornate del 1 luglio (prog 2283, 2286, 2289 RIT 1573/11 e prog. 10881 RIT 1221/11). L'incontro con Nicolino GRANDE ARACRI avviene il giorno successivo. Ciò lo si comprende dal fatto che l'incontro, poi, avviene presso l'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino. in particolare, GUALTIERI chiama VILLIRILLO Romolo, e gli dice *"dimmi una cosa, ma gli dobbiamo portare a casa là, un po' di pasticcini o qualcosa?... per non andare con niente nelle mani?"* e VILLIRILLO dice che si adopereranno per comprare un vassoio di paste (prog. 2348 RIT 1573/11). Successivamente GUALTIERI Antonio parla con GRANDE ARACRI Domenico ed afferma: *"Ascolta un attimo, io sono ancora qui con il giovanotto"* (prog. 2351 RIT 1573/11). Anche in questo caso, come oramai acclarato dall'intero processo, il termine giovanotto si riferisce a Nicolino GRANDE ARACRI.

A tale incontro ha partecipato anche IAQUINTA Giuseppe. Ed invero, nella conversazione registrata al prog. 2423 RIT 1573/11, GUALTIERI chiede a IAQUINTA: "*Ascolta un poco, ti chiedevo una cortesia, se qualcuno ti dovesse domandare tu non mi hai visto lì"*. La risposta data da IAQUINTA conferma che era presente a quell'incontro, commentando uno scambio di battute avvenuto davanti al "giovanotto" che IAQUINTA non aveva gradito: *Iaquinta: "Ma sì, ma secondo te, ma tu... A parte che tu hai sbagliato nei miei confronti di dirgli in quel modo là. Non lo devi dire, non lo devi dire". GUALTIERI: "Oi Pì, oi Pi". Iaquinta: "Quando scherziamo, scherziamo, oi". GUALTIERI: "No. Sì, può darsi ho sbagliato, se ho sbagliato...". Iaquinta: "Hai sbagliato". GUALTIERI: "Ti chiedo scusa, ti posso chiedere scusa?". Iaquinta Giuseppe: "Ma non è... non mi deve chiedere scusa a me, gli deve chiedere scusa a lui". GUALTIERI: "A chi?". Iaquinta: "Hai sbagliato nei confronti di Pino, hai sbagliato". GUALTIERI: "A chi gli devo chiedere scusa?". Iaquinta: "Al tuo compare". GUALTIERI: "Al giovanotto? Eh, non vuole chiesto scusa da me, che se no neanche i cani, si arrabbia se gli chiedo scusa io". Iaquinta: "Ma perché non hai aspettato fino a domani? Lo vedi come mi tratti tu?". GUALTIERI: "E no, fra, me ne dovevo venire, me ne dovevo venire, dai, me ne dovevo venire". Iaquinta: "Mi piaceva stare là con te, pure ad Enzo". "Lo so, lo so, lo so, Pinù. Un'altra volta, dai, fra"* (prog. n. 2423 RIT 1573/11).

Il 3.7.2011 GUALTIERI rientra a Reggio Emilia e si attiva per costituire un pool di imprese da inserire in operazioni di natura finanziaria, economica, di lavorazioni in Calabria. Preme ricordare che in quel periodo GUALTIERI era stato incaricato da GRANDE ARACRI Nicolino di affiancare (poi lo sostituirà) VILLIRILLO Romolo, oramai sospettato di avere sottratto denari al boss, nella gestione degli affari della cosca calabrese al Nord.

GUALTIERI contatta la RIZZO COSTRUZIONI e Aiello Salvatore per informarlo del suo intento dicendogli: *"Bravo, bravo, là i romani stanno gli appalti nella casa nostra, loro stanno prendendo gli appalti e noi siamo qua che stiamo morendo di fame. In effetti quello che sta facendo laggiù è Antonio COLACINO sotto i romani. Ora possiamo andare là, facciamo direttamente, capito?"* (prog. n. 2594 RIT 1573/11).

Successivamente contatta anche BRESCIA Pasqnale e lo informa espressamente della volontà di organizzare insieme ad altri imprenditori di Reggio Emilia un pool di imprese finalizzato alla esecuzione di appalti in Calabria nel campo del fotovoltaico e dell'eolico, per un valore complessivo 150 milioni di euro. BRESCIA gli chiede: *"Ma restano tutti a noi, questi soldi? E GUALTIERI diceva: E perché no?* (prog. 2595, RIT 1573/11). GUALTIERI, in particolare, spiega che si tratta di appalti relativi alla costruzione di fabbriche di pale eoliche attingendo agli investimenti della Comunità Europea. Sul punto va chiarito che dagli accertamenti fatti in quel periodo era emerso che vi erano effettivamente degli affari sull'eolico e sui villaggi turistici in Calabria.

Si crea così la necessità di svolgere un incontro per parlarne di questo affare. Viene fissata, dunque, una riunione per la sera del 5.7.2011, presso il ristorante Antichi Sapori di BRESCIA Pasquale. Alla cena partecipano GUALTIERI Antonio, BRESCIA Pasquale, Aiello Salvatore, Migale Salvatore, GUALTIERI Salvatore, IAQUINTA Giuseppe, PAOLINI Alfonso. Questo si comprende dalle conversazioni telefoniche tratte tutte dal RIT 1573/11 di GUALTIERI Antonio e tutte del 5.7.2011 (prog. 2597, 2598, 2600, 2601, 2602, 2603, 2657, 2666, 2671) in cui GUALTIERI Antonio contatta Migale Salvatore, GUALTIERI Salvatore, Aiello Salvatore Rizzo Antonio, dicendo loro che si sarebbero visti alle 20.30 al ristorante da BRESCIA. In particolare, nella conversazione registrata al n. 2666 RIT 1573/11 GUALTIERI, BRESCIA e IAQUINTA parlano con VILLIRILLO Romolo: GUALTIERI chiama VILLIRILLO e poi gli passa al telefono IAQUINTA Giuseppe e, poi, BRESCIA Pasquale.

Il contenuto della riunione lo si comprende dalla conversazione del 6.7.2011 (prog. 11687 RIT 1221/11) in cui GUALTIERI Antonio ribadisce a VILLIRILLO l'intenzione di creare una cooperativa di imprese, un pool di imprese che svolgano lavori in Calabria: *"Siccome ci siamo trovati là, ti ho detto, per portare giù, delle imprese grosse no? ..GUALTIERI Antonio: Capito? Eh? Per fare... magari una cooperativa, un qualcosa... Se[#] se c'è l'occasione di... di fare dei lavori grossi... VILLIRILLO Romolo: Mm mm. GUALTIERI Antonio: E... Senza che li prendano le... ditte di fuori, hai capito? VILLIRILLO Romolo: Giusto, giusto, giusto. GUALTIERI Antonio: Eh, almeno li prendiamo noi i lavori, insomma, hai capito? Eh. Cioè, pure... se dobbiamo trascinare dentro... Antoniuzzo, tuo cognato... Eh, lo trasciniamo dentro, insomma, hai capito? VILLIRILLO Romolo: Giusto. GUALTIERI Antonio: O sennò lui fa della manodopera... o qualcosa, insomma. Vedrai che il lavoro si trova, però... e... ci dobbiamo portare là almeno... sei o sette imprese di quelle... di quelle belle... toste"*

Il 25.8.2011 GUALTIERI organizzava un'altra riunione - per inserire la METALMA nei progetti del fotovoltaico da effettuarsi a Cutro (alla presenza di TATTINI Roberta, Maffioletti Fabrizio, Maffioletti Ferruccio, che è il fratello di Maffioletti Fabrizio). Dalla conversazione d registrata al prog. n. 4302 RIT 1628/11, si evince che GUALTIERI ha chiesto informazioni sulla situazione finanziaria della METALMA. Il 29.8.2011 Maffioletti (prog. n. 6151 del RIT 1573/11) conferma a GUALTIERI che gli avrebbe fornito i preventivi richiesti per il fotovoltaico.

Il 2.9.2011, GUALTIERI e la TATTINI si trovano presso la sede bergamasca della società METALMA e, in quell'occasione, vengono a conoscenza di un'ulteriore sede operativa di questa presso Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria (prog. n. 4891, RIT 1617/11).

Il 20.9.2011 GUALTIERI e TATTINI discutono (prog. n. 194, RIT 2182/11) in merito alla possibilità di inserimento del GUALTIERI Antonio, o della sua "famiglia", nel capitale

sociale della società METALMA *("E' meglio se accedi tu come GUALTIERI Antonio, anche per diversificare quelli che sono i tuoi interessi").* Tale piano viene addirittura comunicato dalla TATTINI al Maffioletti il 26.9.2011 (prog. 6084 RIT 1617/11) *"Roberta - E che quindi comunque la volontà è... o lui, o la famiglia, o altri comunque entrano, ecco, era questo."*
GUALTIERI Antonio decide, quindi, di scendere a Cutro per parlare direttamente con Nicolino GRANDE ARACRI degli appalti inerenti il fotovoltaico. A tale scopo, nel periodo di Natale del 2011, conduceva al cospetto del boss Nicolis Moreno, l'imprenditore di Verona, per parlare della fornitura del ferro necessaria per i basamenti delle pale eoliche (prog. 302 RIT 3108/11). La conversazione è già stata riportata allorquando si è parlato della vicenda relativa al fallimento Rizzi. E' il 27.12.2011. A bordo dell'AUDI Q7 in uso a GUALTIERI si trovano quest'ultimo, NICOLIS Moreno e GRANDE ARACRI Nicolino. I tre discutono della questione relativa alla fornitura del ferro per le pale eoliche e GRANDE ARACRI ne afferma l'istallazione parziale di trentaquattro/trentasei poiché a queste se ne dovevano aggiungere altre trentasei da istallare: *Nicolis Moreno: "Cosa volevo dirti? Ma le pale, le pale eoliche le hanno messe giù qua?"* GRANDE ARACRI *Nicolino: "Stanno lavorando dove ci sono quei mezzi lì sotto"*, quindi indica dove stanno effettuando i lavori. GRANDE ARACRI Nicolino dice: *"Ma adesso dobbiamo farne altre trentasei.* Anche questo affare, come oramai pacificamente acquisito al processo, non veniva portato in porto.
Ciò non toglie che IAQUINTA Giuseppe è stato pienamente coinvolto in questo affare del gruppo, parlandone addirittura con GRANDE ARACRI Nicolino, così come lo è stato nell'AFFARE BLINDO e come lo è in altre iniziative imprenditoriali, potenzialmente in grado di arricchire il sodalizio.
Tra questi, vi è certamente un affare immobiliare sul territorio milanese, seppur di portata apparentemente meno grandiosa.
Il riascolto delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza telefonica di PAOLINI Alfonso, che costantemente opera come tramite tra IAQUINTA e il duo DILETTO-SARCONE, ha permesso all'accusa di dimostrare un altro affare che IAQUINTA ha condotto insieme ai vertici del sodalizio. Si fa qui riferimento all'operazione immobiliare nel territorio di Milano. In precedenza si è analizzato come a partire dal 6.10.2010 vengono intercettati una serie di contatti che dimostrano le trasferte fatte da IAQUINTA insieme a PAOLINI, DILETTO e SARCONE Nicolino per verificare la bontà di un affare edile consistente nella ristrutturazione di due palazzine in località Sesto San Giovanni ed in cui la controparte era Vona Francesco. Dai dialoghi si comprende come IAQUINTA sia coinvolto nell'affare in quanto conoscitore della materia, ma l'affare è di tutti. Eloquente, in proposito, è la telefonata del 12.10.2011, il giorno seguente all'incontro di Sesto San Giovanni, in cui IAQUINTA Giuseppe parla con PAOLINI del "condominio di Milano". PAOLINI gli dice che è un cantiere da non sottovalutare mentre IAQUINTA, assecondando PAOLINI, risponde che se è tutto in regola "l'affare c'è". Poi, sempre IAQUINTA, riferendosi alla controparte dice: *"Che lui se ne vuole liberare, che è in difficoltà così, ma l'affare c'è. L'affare c'è. Però l'affare lo dobbiamo fare noi, mica lui, eh. Sennò è finita. Eh, eh."*. Parla poi con SARCONE Nicolino che è insieme a PAOLINI Alfonso e gli riferisce che ha nuovamente intenzione di andare a Milano per rivedere ancora il cantiere e che poi, comunicherà a lui e DILETTO l'esito del suo nuovo sopralluogo (prog. 4516 RIT 1781/11). PAOLINI Alfonso, infatti, poco dopo comunica quest'intenzione di IAQUINTA di tornare a Milano a DILETTO Alfonso.

Inizialmente DILETTO Alfonso è un po' titubante; però poi, dopo averci riflettuto, dice di farlo andare e che ne avrebbero parlato l'indomani sera (prog. 4518 RIT 1781/11 del 12 ottobre).
Ed è così che i sodali si trovano alla cena del 13.10.2011. Dai passaggi delle intercettazioni non v'è alcun dubbio che il gruppo stia verificando la bontà, benchè IAQUINTA, di ritorno dal nuovo viaggio a MILANO, abbia indicato quell'affare come una fregatura. L'affare non va in porto, ma ciò non toglie che IAQUINTA Giuseppe abbia condiviso la sua azione imprenditoriale con gli esponenti di vertice del sodalizio, al servizio del quale mette le sue competenze tecniche. D'altro lato, che si tratti di un affare del sodalizio, e non dei singoli, è dimostrato non solo dalle parole di IAQUINTA sopra riportate (l'affare lo dobbiamo fare noi) ma anche dal coinvolgimento di PAOLINI Alfonso, che non è un imprenditore edile.
In tali considerazioni sono destinate a franare le argomentazioni difensive dell'imputato che ha sminuito il suo ruolo nell'affare, sostenendo di essersi solo interessato per dare un consiglio ad amici, senza nemmeno sapere quali fossero i loro propositi.

Ma la presenza acclarata di IAQUINTA a riunioni alla presenza del sodalizio non si ferma qui.
Egli, infatti, è presente ad un incontro del 24.1.2012 al quale partecipano BRESCIA, PAOLINI Alfonso, SARCONE Nicolino, IAQUINTA Giuseppe e GUALTIERI Antonio (cfr. testimonianza Maresciallo Cotza).
Ancora nel corso del servizio di OCP n. 61 del 10.3.2012 viene documentato un pranzo presso il New West Ranch di BRESCIA Pasquale, a cui partecipano PAOLINI Alfonso, BRESCIA Pasquale, l'Appuntato Salpietro Domenico, VALERIO Antonio, BLASCO Gaetano, SARCONE Nicolino, MUTO Antonio classe 1955, IAQUINTA Giuseppe e GUALTIERI Rocco, nonché altri soggetti (cfr. produzione udienza 20.5.2015 Vol. D).
Di questi due incontri non sappiamo nulla, ma è certo che agli stessi partecipano esponenti di spicco della consorteria, circostanza altamente significativa di come la convivialità sia affiancata dalla discussione di questioni di interesse per il gruppo. D'altro lato, prova ne sono le riunioni, apparentemente conviviali, fin qui analizzate, da quella al ristorante di BRESCIA del 21.3.2012 a quelle ai laghi di Tibbia organizzate per discutere dell'affare Blindu e della operazione immobiliare a Milano.
Ma è l'intero processo ad avere dimostrato che le riunioni fissate dai sodali ben raramente si limitano alla convivialità. In tale senso è stato esplicito il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio che, parlando proprio di IAQUINTA, a domanda precisa sottopostagli da Tribunale all'udienza del 10.10.2017 ha puntualizzato che quando si parla di riunioni si tratta di riunioni di 'ndrangheta: *"Vabbè, ma questo non è di per sé determinante, a me interessa sapere, come e se Iaquinta ha partecipato a incontri, riunioni, se ha parlato con Sarcone, se parlava con Diletto, se parlava con LAMANNA, di questioni che riguardassero le attività illecite compiute dall'associazione....VALERIO: "quando si intende riunione, queste sono di 'ndrangheta siamo parlando"*.

Le considerazioni svolte sarebbero già sufficienti per ritenere ampiamente dimostrata la penale responsabilità dell'imputato. Ma il dibattimento ha restituito una ricchezza di prove che va ben oltre quanto indicato.

Innanzitutto vi è l'apporto dichiarativo fornito dai tre "nuovi" collaboratori di giustizia, che ha permesso di aggiungere ulteriori prove a quelle già acquisite e di disvelare, *funditus*, la reale valenza di vicende già emerse *aliunde* e già di per sé altamente significative della partecipazione al sodalizio da parte dell'imputato.

Punto di partenza indiscutibile è che tutti e tre i collaboratori, GIGLIO Giuseppe, MUTO Salvatore e VALERIO Antonio inseriscono IAQUINTA Giuseppe nell'organigramma del sodalizio 'ndranghetistico emiliano.
Le loro propalazioni accusatorie sono indipendenti, perché ciascuno di loro fornisce il proprio apporto conoscitivo autonomo e differente ma, allo stesso tempo, omogenee e coerenti tra loro.
I collaboratori, pur escludendo una affiliazione formale dell'imputato, descrivono IAQUINTA Giuseppe come soggetto stabilmente a disposizione del sodalizio criminale emiliano specificando in maniera precisa, concreta e coerente i contenuti di questa sua condotta partecipativa.
GIGLIO, rispetto agli altri due collaboratori, ha riferito che la sua conoscenza è *de relato* per averlo saputo da BLASCO, ma ciò non toglie peso alla sua dichiarazione, trattandosi di notizia ben nota alla sua fonte di conoscenza e perfettamente coerente con l'attività illecita che BLASCO avrebbe condotto con IAQUINTA, sarebbe a dire quella di falsa fatturazione che, come noto, rappresenta l'attività elettiva del sodalizio. Sul punto specifico si tornerà.
Qui preme evidenziare come i due collaboratori MUTO Salvatore e VALERIO Antonio hanno delineato in termini specifici coerenti e concreti la figura ed il ruolo assunto da IAQUINTA nel sodalizio.
E così, VALERIO Antonio lo ha definito come soggetto che dava lustro all'organizzazione agli occhi della opinione pubblica. La sua figura, dice il collaboratore, era una carta pubblicamente spendibile, ed era più volte stata spesa dall'associazione per darle quella parvenza di liceità che il sodalizio ricercava continuamente. IAQUINTA era, insomma, la figura pubblica dell'associazione, il volto da mettere in mostra anche in ragione della notorietà e della positività della immagine del figlio. Per questa ragione, la sua presenza aveva tanto peso negli eventi pubblici. Emblematica di tale ruolo era stata la sua partecipazione alla cena con il politico PAGLIANI. In altri termini, il suo contributo principale era proprio quello di dare lustro all'associazione. Per questo era a conoscenza di tutte le attività di 'ndrangheta che si svolgevano a Reggio Emilia, in quanto ne veniva puntualmente messo a conoscenza dai SARCONE, da BLASCO e da PAOLINI, i quali spesso si recavano a casa sua. IAQUINTA Giuseppe presenziava sempre alle riunioni del gruppo quelle riunioni di 'ndrangheta che servivano a *"sodalizzare" ... "decidere qualcosa c'è un dato di fratellanza e di solidarietà, dare e ricevere sostegno, le riunioni a questo servono, questo è il senso"*.
IAQUINTA, in questo suo ruolo, era uno dei *quattro amici al bar*, insieme a Antonio MUTO cl.1955, PAOLINI Alfonso e BRESCIA Pasquale, ossia coloro che avevano il ruolo di attuare e diffondere, insieme a SARCONE Nicolino, le fondamentali strategie di azione del gruppo ideate, di norma, dai "due massimi strateghi", SARCONE Gianluigi e DILETTO Alfonso.
Certo è che in questo suo ruolo, IAQUINTA non era "inattivo": egli, come tuti gli imprenditori del sodalizio faceva falsa fatturazione e partecipava alle più disparate attività del sodalizio.

Assolutamente significativa della genuinità delle dichiarazioni del VALERIO è la circostanza che egli ha candidamente ammesso di avere appreso dell'affare di Milano solo in dibattimento e di non sapere nulla né in merito al furto degli ombrelloni né in all'AFFARE BLINDO che per lungo tempo è stata la prova regina della responsabilità dell'imputato, pur spiegando che era certamente uno degli affari rientrante nelle potenzialità dell'imputato.
Non solo.
VALERIO, nel descrivere le riunioni mafiose tenute in merito all'AFFARE OPPIDO - un affare di assoluto rilievo per la consorteria, le cui dinamiche interne erano state così fortemente destabilizzate da quell'affare (cfr. Cap. XIII) - non ha in alcun modo affermato la presenza alle stesse di IAQUINTA, riferendo di non averne memoria, con ciò dimostrando, ancora una volta, la genuinità delle sue dichiarazioni accusatorie nei confronti di IAQUINTA e l'assoluta assenza di astio.

Perfettamente aderenti al racconto di VALERIO sono le propalazioni di MUTO Salvatore che, ove possibile, ha aggiunto concreti dettagli assolutamente significativi della partecipazione alla associazione da parte di IAQUINTA. Costui, ha spiegato il collaboratore, al pari di MUTO Antonio cl 55, BRESCIA Pasquale e PAOLINI Alfonso era soggetto particolarmente vicino a SARCONE Nicolino. A costoro, in quanto "persone pulite" SARCONE si affidava per dare la parvenza di legittimità all'azione del sodalizio, garantendogli contatti e collegamenti con la società reggiana e con il tessuto economico della stessa, offrendo nuovi contatti anche per il sistema della falsa fatturazione. Questo ruolo li avrebbe portati, con il passare degli anni, ad avere "la maggiore" come normalmente accade nei locali di 'ndrangheta, e così come era avvenuto per suo zio MUTO Tommaso, consentendo loro di ritirarsi "in buon ordine", mantenendo il ruolo di consiglieri.
Nell'ambito del sodalizio, dice il collaboratore, IAQUINTA faceva certamente falsa fatturazione con soggetti intranei al sodalizio (il cugino CURCIO Salvatore, detto Volpone, titolare della società Edil Curcio, in stretti rapporti di "lavoro" con BELFIORE Carmine, FRONTERA Francesco, SARCONE Carmine, DILETTO Alfonso, SESTITO Salvatore e altri), tuttavia, in questo ambito, il vero ruolo di IAQUINTA era quello di portare al sistema anche nuove imprese desiderose e bisognose di fare false fatture. IAQUINTA PAOLINI Alfonso, MUTO Antonio '55, BRESCIA Pasquale davano il contributo nella falsa fatturazione non solo affinchè l'ndrangheta espandesse la sua ricchezza, ma anche per imporre il loro dominio nei rispettivi "quartieri", ne rispettivi territori. Se da un alto, infatti, costoro erano in grado di espandere il sistema grazie alla loro "affidabilità" e alla "credibilità sociale", dall'altro aumentavano il loro prestigio e la loro forza anche perché massimamente vicini ai vertici del sodalizio, in primo luogo a SARCONE Nicolino.
Il coinvolgimento di IAQUINTA negli affari della consorteria comportava la partecipazione a molteplici riunioni, in cui si parlava sempre del sistema delle fatturazioni, degli appalti e, in generale, di "tutto" .

Si è già detto che anche GIGLIO Giuseppe - dei tre collaboratori senza dubbio meno informato, sulla figura di IAQUINTA ma non per questo meno attendibile degli altri per le

ragioni indicate - ha riferito di avere saputo da BLASCO che IAQUINTA faceva falsa fatturazione con lui.

Il quadro delineato dai collaboratori è inequivocabile, ed è perfettamente corrispondente a quello che il Tribunale ha tratto dalle due vicende ricostruite in apertura relative alla partecipazione di IAQUINTA alla cena del 21.3.2012 con il politico PAGLIANI e all'AFFARE BLINDO.
In questo senso le due vicende e le prove oggettive su cui le stesse si fondano rappresentano un formidabile riscontro all'apporto dichiarativo dei due collaboratori. Per altro, l'AFFARE BLINDO presenta una propria autonomia rispetto alle dichiarazioni dei due dichiaranti che, proprio per questo, rappresenta, *a fortiori,* riscontro alle stesse.
Ma vi è di più. Con specifico riferimento all'impegno nella attività di falsa fatturazione svolta dall'imputato, alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori, perfettamente coerenti alle acclarate dinamiche operative del sodalizio ed appartenenti ad una circolarità di notizie costituenti il fondamentale patrimonio conoscitivo dei suoi esponenti, si aggiunge un dato probatorio che riscontra in modo oltremodo puntuale il dichiarato del collaboratore MUTO Salvatore. In sede di perquisizione è stato infatti ritrovato in casa di IAQUINTA un biglietto da visita della EDILCURCIO, con sede in Corte dei Frati, via Bellaria, 14, che è la azienda di CURCIO Salvatore, detto Volpone, cugino di MUTO Salvatore, e con il quale IAQUINTA aveva in atto da tempo una attività di falsa fatturazione. Per questo il collaboratore conosceva la famiglia IAQUINTA ancor prima di avere personalmente conosciuto l'imputato tramite LAMANNA.

La puntualità, la precisione, la concretezza, la coerenza e la convergenza delle propalazioni accusatorie dei tre collaboratori, nonché la forza e la pervasività dei riscontri sinora indicati è tale da impedire, già, qualsiasi dubbio in ordine al giudizio positivo di attendibilità delle dichiarazioni rese da GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore sulla partecipazione di IAQUINTA Giuseppe al sodalizio.

Ma i riscontri ai collaboratori portati dalla accusa non sono terminati. Di essi è necessario rendere conto non solo perché essi vanno ad implementare, cementificandolo, il giudizio di attendibilità dei dichiaranti, ma anche perché, per questa via è possibile apprezzare ulteriori vicende parimenti dimostrative della fondatezza dell'assunto accusatorio.
Partendo dalle dichiarazioni di GILIO Giuseppe, le sue dichiarazioni relative all'affare immobiliare nella zona di Milano sono state pienamente riscontrate dalle intercettazioni sopra indicate, grazie alle quali è stato compiutamente riscostruito questo affare di cui, peraltro GIGLIO si era disinteressato.
Sono stati inoltre trovati riscontri anche rispetto all'affermazione del collaboratore GIGLIO Giuseppe, circa una donna conosciuta da IAQUINTA Giuseppe, assunta in qualità di dipendente in una delle aziende riconducibili a COSTI Omar, grazie all'intervento di altri esponenti del sodalizio. Come emerge dalla nota acquisita con il consenso del difensore, gli inquirenti hanno proceduto ad eseguire una ricerca tra le società riconducibili a COSTI Omar restringendo il campo di ricerca alle società che si occupavano di telefonia ed al personale dipendente di sesso femminile. Il risultato della ricerca è stato poi incrociato con la banca dati

SDI delle Forze di Polizia ed in seguito con i dati contenuti nelle intercettazioni registrate nel corso dell'indagine *AEMILIA*.
Dall'incrocio dei dati è risultata che tra le dipendenti di COSTI Omar, vi era tale PODOSINNIKOVA Ekaterina, assunta presso la società SINK s.r.l. (per i mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2013), ed utilizzatrice dell'utenza telefonica 3887559890 (come da interrogazione alla banca dati SDI). La medesima utenza è risultata essere in contatto con IAQUINTA Giuseppe in data 24.1.2015 (Prog. 92 RIT 197/15). Tale chiamata senza risposta è collocata tra diverse chiamate effettuate da IAQUINTA Giuseppe, ad un'altra utenza 3453267597 a lui intestata ed in uso ad una donna di origine dell'est Europa, mentre il cellulare di IAQUINTA Giuseppe impegna la cella telefonica di Via Pavese 2 di Porto Mantovano (MN) comune di residenza di PODOSINNIKOVA Ekaterina (prog. 82,83,84,85,86,87,89,90,93,94, RIT 197/15 - tutte chiamate senza risposta). Dalle telefonate del 26.1.2015 (progrr. 139,157,158,161,162,163 RIT 197/15) si evince che la donna sta per iniziare a lavorare in un night della zona di Mantova, e che chiede ed ottiene da IAQUINTA Giuseppe l'acquisto di un'autovettura o di colore nero o rosso. Infatti sempre nel pomeriggio del 26.1.2015, quando l'utenza di IAQUINTA Giuseppe aggancia le celle di via Medole 5 e di via Rovo a Mantova, che coprono il territorio in cui è ubicata la concessionaria Toyota – Auto Breda di via Marmirolo a Porto Mantovano (MN), tra l'utenza di IAQUINTA Giuseppe e quella in uso alla donna, intercorrono delle chiamate dalle quali si deduce che stanno provando il collegamento Bluetooth con un'autovettura.
Come noto il 28.1.2015 IAQUINTA Giuseppe viene tratto in arresto ed i contatti tra lo stesso e la donna si interrompono.
In data 4.5.2016 però, il Maresciallo Giovanni Gostoli del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Mantova (che aveva collaborato alle attività investigative per quanto attiene alla zona della bassa Lombardia), libero dal servizio, transitando sul luogo dove era in corso lo spegnimento dell'incendio di un'autovettura in uso ad un cittadino russo, aveva notato IAQUINTA Giuseppe, tornato nel frattempo in libertà, in compagnia di una donna dai tratti somatici tipici dell'Est Europa la quale in quella occasione si allontanava a bordo di un'autovettura Toyota intestata proprio a PODOSINNIKOVA Ekaterina. IAQUINTA Giuseppe invece si allontanava dal luogo a bordo di una Fiat 500X targata FB646RX intestata al figlio Vincenzo. Per quanto attiene all'autovettura Toyota Yaris in uso alla donna (di colore nero come emerso nelle intercettazioni), veniva acquisita presso la concessionaria Toyota Autobrema srl di Porto Mantovano (MN), l'accettazione proposta di vendita effettuata il 26.1.2015, ossia lo stesso giorno in cui dalle intercettazioni risultava che IAQUINTA Giuseppe si era recato nel medesimo comune con l'intenzione di acquistare una macchina alla donna.
Al medesimo documento, è allegata una distinta di bonifico dell'importo di 2000,00 euro datata 27.1.2015 eseguito da IAQUINTA Giuseppe a titolo di caparra/anticipo per l'acquisto della Toyota Yaris targata EY503TC di colore nero, dal suo conto corrente avente IBAN I/IT/76/A0800157670000003. Dal contratto di vendita si evince inoltre che come recapito telefonico di PODOSINNIKOVA Ekaterina viene lasciato il numero di telefono 3453267597 in uso alla stessa ed in contatto con IAQUINTA Giuseppe. Ad ulteriore riprova, da verifica in banca dati SDI inoltre, è emerso che la suddetta autovettura in data 23.7.2016 alle ore 03:39

veniva controllata in Desenzano del Garda (BS) via Marconi, da personale del Commissariato di PS del medesimo comune con alla guida PODOSINNIKOVA Ekaterina.
In tal modo le parole del GIGLIO secondo cui una donna, frequentata da IAQUINTA Giuseppe era stata assunta in una ditta di COSTI Omar hanno trovato pieno riscontro.

Focalizzando l'attenzione sule dichiarazioni del collaboratore MUTO Salvatore, va innanzitutto evidenziato che ben prima delle sue propalazioni era emerso un dettaglio, originariamente sottovalutato, riferito dall'Appuntato Presta chiamato a deporre sugli approfondimenti svolti sulla figura di BRESCIA Pasquale sulla base del materiale in sequestro. In quella occasione (cfr. udienza 11.4.2017) il teste aveva riferito che all'interno di una piccola agenda di colore nero, anno 2007, era indicato il contatto del Centro Nautico Le Castella *" Questo contatto telefonico relativo a questo Giuseppe o Giancarlo, come viene messo qui tra parentesi e com'era riportato nell'agenda, sono utenze che risultano in contatto con Battaglia Pasquale, per esempio, nell'estate del 2011. In questo caso si parlava di un problema che era sorto con una barca di Giuseppe Iaquinta, che poi è stato risolto. Era una diatriba per il pagamento del posteggio di questa barca."*
Sulla base di questo spunto investigativo sono state rianalizzate le conversazioni telefoniche così come sopra riportate che hanno disvelato come, anche in questo caso, la vicenda per la quale IAQUINTA aveva investito immediatamente PAOLINI, aveva travalicato il significato della mera vicenda in sé, rappresentando un fatto che investiva l'intero gruppo così come riferito da MUTO Salvatore, che ha evidenziato che a Cutro il porto è gestito dalla 'nrdangheta che non fa pagare i suoi esponenti.
Tra questi IAQUINTA Giuseppe, per il quale si sono mossi i suoi esponenti (*"sta facendo alzare tutto il mondo"*).
Viene quindi discusso su come gestire la vicenda. Alla fine viene deciso che la barca deve essere tolta a quel Falcone Antonio che l'aveva gestita e data ad altri soggetti, che l'avrebbero tenuta, e questo per il tramite di BATTAGLIA Pasquale. Di ciò che accade è PAOLINI Alfonso a fare, come al solito, un puntuale resoconto a BRESCIA che si trova al nord, raccontandogli che ha avuto uno scontro con Falcone Antonio, che era quello che teneva la barca a IAQUINTA, accusato di avere trattenuto dei soldi che, secondo IAQUINTA, non doveva avere. Racconta quindi che grazie al suo intervento Falcone si era dovuto piegare alla sua volontà e restituire i 500 euro perché *"quando sei a casa dei cristiani ti devi comportare come ti devi comportare... non hai capito?"*. Di analoga valenza, sia pure minore, la vicenda della riparazione dello pneumatico per la quale IAQUINTA coinvolge, sempre tramite PAOLINI SARCONE Nicolino.

Ben più significativa, nell'economia complessiva del giudizio, è invece la ben nota vicenda relativa al furto degli ombrelloni dalla residenza estiva posta nel villaggio (condominio) di Porto Kaleo.
Sulla questione degli ombrelloni riferita da MUTO, le intercettazioni sopra descritte, che danno conto del coinvolgimento non solo di PAOLINI, ma anche di VILLIRILLO e di LAMANNA, riscontrano puntualmente il coinvolgimento di quest'ultimo nella vicenda, al di là di altra plausibile ragione se non quella rappresentata dal collaboratore, non risultando un

interesse diretto del vertice del sodalizio nei fatti, così come non emerge quello di VILLIRILLO Romolo o di SARCONE Nicolino.
Inoltre, nelle intercettazioni si coglie il riferimento a Gentile, accusato di essere l'autore del furto, così come perfettamente indicato dal collaboratore MUTO Salvatore al quale, anche per questa via, deve essere attribuita piena attendibilità dichiarativa, avendo fornito dichiarazioni precise, coerenti ed ancorate a fatti concreti, che trovano un riscontro negli sviluppi della vicenda così come ricostruibili dalle intercettazioni e dai personaggi che dalle stesse emergono.
Va peraltro precisato che le dichiarazioni di MUTO Salvatore trovano un significativo riscontro, idoneo a corroborare il giudizio positivo di attendibilità del suo apporto dichiarativo nelle conversazione (ascoltata dal Collegio) in cui LAMANNA Francesco, proprio parlando con MUTO Salvatore, dà prova di conoscere Scandale Salvatore, "quello dei cavalli" ossia il titolare del maneggio dove sarebbe stato fatto il primo incontro ed al quale dice che si devono incontrare per aggiornarsi su un imbasciata (prog. 3134 RIT 1685/11).

La vicenda, anche prima della collaborazione di MUTO Salvatore, era già ampiamente significativa della partecipazione di IAQUINTA Giuseppe all'organizzazione mafiosa, siccome dimostrata dall'altrimenti ingiustificato coinvolgimento, addirittura, dei vertici del sodalizio in una vicenda assolutamente priva di qualsiasi rilevanza collettiva. Del resto non è affatto raro, e non deve quindi stupire, che fatti apparentemente bagatellari finiscano per assumere un'importanza inversamente proporzionale allo scarso spessore che gli stessi oggettivamente hanno, finendo per elevarsi a vicende significative dell'esistenza stessa della associazione criminosa, delle sue dinamiche operative e dei suoi rapporti di forza.
Non pare fuor d'opera evocare alla mente la vicenda appartenente alla storia giudiziaria del radicamento mafioso sul territorio reggiano, relativa al furto dell'escavatore ad un imprenditore protetto dal sodalizio TURRÀ Roberto (Cfr. posizione AMATO Alfredo e AMATO Francesco).
Orbene, anche in questo caso, il fatto, in sé davvero insignificante, non solo aveva determinato l'intervento immediato dei vertici della consorteria, ma stava, addirittura, per scatenare una guerra di mafia fra i cutresi della cosca GRANDE ARACRI e quelli di San Leonardo della cosca Trapasso, perché a costoro si imputava il furto degli ombrelloni.
Già in passato si erano verificati episodi di questo genere all'interno del villaggio. Questa volta, tuttavia, quel comportamento non poteva essere tollerato, perché in quell'occasione, ad essere colpito, non era un *quisque de populo*, ma un appartenente alla consorteria: IAQUINTA Giuseppe che, peraltro, occupava un ruolo di spicco all'interno della stessa. Insomma, quella volta era stato perpetrato uno sfregio all'associazione criminosa ed occorreva reagire. Per questo era intervenuto LAMANNA, che aveva buoni rapporti con il reggente della famiglia dei TRAPASSO, ed erano state indette due riunioni affinchè fosse individuato il responsabile e fosse fatta giustizia. Una riunione si tenne proprio a San Leonardo di Cutro; un'altra riunione in un maneggio di cavalli a Steccato di Cutro, da un certo Scandale Salvatore. L'esito delle riunioni portò all'attivazione di indagini da parte della 'ndrangheta, condotte dalla famiglia dei Trapasso che invocava la estraneità ai fatti. In questo contesto emerge la capacità della 'ndrangheta, infiltrata nel territorio, di svolgere indagini efficaci, in grado di trovare i responsabili di fatti di questo tipo e di imporre sanzioni per i responsabili che vengono

individuati, ma anche a coloro che non vogliono parlare: picchiati ed intimiditi finiscono per parlare, consentendo il raggiungimento del risultato, l'individuazione dei responsabili.
In questo caso occorsero alcuni mesi.
In tal modo, grazie alla collaborazione di MUTO Salvatore è stata disvelata compiutamente la valenza della vicenda e le dinamiche mafiose sottesa alla stessa, sebbene già evincibili, in maniera ovviamente più limitata, dalle prove sino a quel momento raccolte.

Anche rispetto a questa vicenda si è assistito all'ennesimo fallimento delle argomentazioni difensive.
Come si è avuto modo di apprezzare, IAQUINTA Giuseppe e il figlio Vincenzo sostengono di essersi limitati, una volta subito il furto, a ricomprare gli ombrelloni tramite Sestito Domenico, custode-amministratore del condominio, escusso in dibattimento su richiesta della difesa. Costui ha confermato la linea difensiva degli imputati sottolineando che, avvertito del furto da IAQUINTA, aveva provveduto a ordinare ed acquistare nuovi ombrelloni, che gli aveva poi consegnato. A dimostrazione di ciò la difesa ha prodotto in udienza la fattura di acquisto e una dichiarazione resa per iscritto dal Sestito in data 22.10.2015.
Occorre premettere che dalla conversazione registrata al prog. 10121 RIT 1221/11 del 28.6.2011 si evince, pacificamente, che VILLIRILLO Romolo, dopo essere stato chiamato in causa da PAOLINI, aveva contattato Sestito Domenico per cercare di risolvere, al più presto, la questione. I due intrattengono un dialogo dal quale si apprende che Sestito viene a conoscenza poco prima del furto degli ombrelloni subito da IAQUINTA. Non solo, di fronte alla richiesta di VILLIRILLO di risolvere urgentemente la questione (anche temporaneamente, almeno fino al 5 di luglio – data indicata tra l'altro da IAQUINTA alla TATTINI - perché poi se ne sarebbero andati) Sestito risponde che ciò non è possibile perché gli ombrelloni vanno ordinati alla ditta produttrice che si trova a Pisa e che nessuno nei dintorni vende quegli ombrelloni. In altri termini, Sestito non dice a VILLIRILLO di averli già ordinati e che quando sarebbero arrivati li avrebbe consegnati a IAQUINTA.
Eppure, dagli accertamenti svolti sulla documentazione esaminata e prodotta dalla difesa risulta che il DDT della fattura 956 del 30.6.2011, è datato 27.6.2011 e riporta come data di affidamento al corriere GLS, quella del 5.7.2011.
Pare evidente che quell'ordinativo non è quello con il quale si vorrebbe dimostrare che la vicenda era stata chiusa con l'acquisto di nuovi ombrelloni, ma uno antecedente, posto che il furto è avvenuto il giorno dopo e SESTITO Domenico ha dato ampia prova, in quella conversazione, di non averne la disponibilità di ombrelloni, in quanto quelli ordinati erano evidentemente destinati ad altro uso.
Ulteriore conferma di ciò deriva dagli accertamenti - svolti proprio in seguito alle dichiarazioni rese dal Sestito – effettuati sulla impresa produttrice degli ombrelloni e sulla sua capacità di evadere gli ordinativi; da tale accertamenti è emerso che questi non vengono evasi lo stesso giorno in cui vengono fatti, ma circa 20-30 giorni dopo (cfr. produzioni 28.9.2016 contenute, per mero errore materiale di sistemazione informatica delle cartelle, non avendo IAQUINTA scelto il rito abbreviato, in una sottocartella del rito abbreviato: depositi> cart. 24-udienza 28.9.2017> atti indici). Ciò vale a smentire, ulteriormente, le dichiarazioni testimoniali rese da Sestito Domenico, posto che rispetto alla fattura prodotta e al relativo documento di trasporto, la scomparsa degli ombrelloni sarebbe dovuta avvenire i primi di

giugno, circostanza evidentemente contrastante con tutte le acquisizioni probatorie che collocano indiscutibilmente il fatto in data 28.6.2011. Detto altrimenti: rispetto al furto del 28.6.2011, anche laddove Sestito avesse ordinato immediatamente gli ombrelloni, questi sarebbero arrivati solo dopo 20-30 giorni, in ciò confermandosi l'indisponibilità immediata degli ombrelloni, così come nella sostanza prospettato da Sestito stesso a VILLIRILLO nella conversazione indicata.
I tentativi del testimone di fornire spiegazioni alla incongruenza indicata – altalenanti tra "non ricordavo di avere fatto l'ordinativo" e "avevo fatto l'ordinativo per IAQUINTA e gli altri soggetti che avevano subito analoghi furti" - non hanno in alcun modo convinto il Tribunale, per la loro irragionevolezza di fronte alla inconciliabilità storica e cronologica degli accadimenti e alla spontaneità della risposta fornita, nell'immediatezza dei fatti, dal SESTITO stesso al VILLIRILLO che gli chiedeva una soluzione urgete al problema.

Infine, meritano di essere evidenziati ulteriori riscontri portati dalla accusa al narrato di MUTO Salvatore i qnali, sia pure relativi alle vicende calcistiche di IAQUINTA Vincenzo, sono, da un lato, in grado di contribuire a rafforzare il giudizio di affidabilità dichiarativa del collaboratore rispetto ad un tema mai emerso in precedenza e, dall'altro, di dimostrare come la consorteria avesse manifestato, interessatamente, il proprio impegno per risolvere il problema legato allo scarso utilizzo di IAQUINTA Vincenzo nelle squadre calcistiche in cui militava. Di essi ha riferito l'appuntato Presta all'udienza del 19.12.2017.
Quanto all'intervento maggiormente risalente nel tempo, quello svolto nei confronti della società calcistica Udinese, gli accertamenti svolti hanno pennesso di accertare come, in effetti, nel periodo di riferimento, GRANDE ARACRI Ernesto fosse detenuto. Sono inoltre state fatte indagini sul conto di PORCHIA Rosario, il soggetto che MUTO dice essere stato incaricato di recarsi a Udine. Da quelle indagini è emerso che egli ha sposato CIAMPA' Stella, figlia di CIAMPA' Giovanni e GRANDE ARACRI Bettina, sorella di GRANDE ARACRI Nicolino e GRANDE ARACRI Ernesto. Quindi, sostanzialmente, è stata acquisita la prova del legame parentale tra GRANDE ARACRI Ernesto e il soggetto incaricato PORCHIA Rosario.
In quello specifico periodo è stata altresì documentata una frequentazione tra i due. Ed invero, tre giorni dopo la sua scarcerazione, avvenuta il 18.1.20106, il nucleo operativo radiomobile di Crotone aveva notato GRANDE ARACRI Ernesto insieme a PORCHIA Rosario in località Scarazze di Cutro, circostanza che denota come egli non fosse semplicemente il marito di una nipote, ma che tra i due ci fossero altri rapporti, valorizzati da GRANDE ARACRI Ernesto. Non a caso, qualche mese prima che IAQUINTA Vincenzo fosse trasferito dall'Udinese alla Juventus, erano stati registrati due colloqui in carcere con lui oltre che con gli stretti familiari (la moglie e i figli).
Ben più pregnanti i riscontri riferibili al secondo degli interveuti che la cosca avrebbe programmato di effettuare in favore di Vincenzo IAQUINTA riferiti da MUTO, sarebbe a dire quello nei confronti della Juventus. In questo caso soccorrono le intercettazioni telefoniche dimostrative del forte astio che i sodali, nelle conversazioni tra di loro, esprimono nei confronti dell'allenatore della Juventus, Antonio Conte, ogni volta che IAQUINTA Vincenzo non viene messo in campo.

Va per altro incidentalmente evidenziato che è lo stesso Vincenzo IAQUINTA a lamentarsi del trattamento ricevuto dall'allenatore, e lo fa, guarda caso, proprio con TATTINI Roberta alla quale - da quanto si comprende distintamente nella famosa telefonata del 20.6.2011 con il marito dopo la cena a casa di GUALTIERI e dopo l'incontro al bar Toscanini di Reggiolo - racconta con dovizia di particolari, non acquisibili da fonti pubbliche, la sua attuale situazione personale-calcistica: *"Roberta - Eh, ti volevo dire che è una bella operazione, e poi che... comunque che ragazzo, eh! Guarda, una persona di un'umiltà... Fulvio - Ah, lo immagino (inc. voci sovrapposte). Roberta - Guarda, è arrivato lì... Fulvio - Ma perché lo mandano via? Roberta - (inc. voci sovrapposte). Eh? No, lui vuole... Fulvio - (inc. voci sovrapposte). Roberta - Lui vuole giocare. Sai che ha ancora il taglio in testa dove ha preso la gomitata, che si vede tantissimo? Fulvio - Mh. E cosa dice della Juventus? Niente, cosa vuoi che dica? Roberta - Ha detto: Dio mio, Dio mio! Guarda, è meglio stare zitti," così ha detto. Era molto arrabbiato perché lui adesso domattina parte da Bologna, che prende il volo per Lamezia, che va... Lui è di Cutro, lui non... non... ha la casa giù dove sta protetto, e va giù. Fulvio - Sì, sì. Roberta - Sta giù fino al 5 di luglio. Fulvio - Ah, capito. Roberta - In vacanza. Fulvio - Mh, mh. Roberta - Fa: Io preferisco andare lì perché sono... sono protetto. Io non ho bisogno di andare in Sardegna. Insomma, io sono a casa mia, ho i miei tre figli e lì so che possono tutti girare tranquilli." Fulvio - Ma come mai? Che cosa è successo di... inc. pronuncia non chiara)? Che non gli piace là la dirigenza? Roberta - No, però da quello che ho capito... adesso io non mi sono... però non è molto contento. Fa... tra l'altro fa: C'era Conte che m'ha chiesto di rientrare prima, cioè, perché ho fatto l'infortunio e voglio vedere," fa: Oh, io rientro con gli altri. Cioè, non è che..." Mi diceva che è stato al matrimonio di Bonucci e di... Buffon. Fulvio - Ah, sì? Roberta - Sì. Fulvio - Bonucci s'è sposato oggi. Roberta - Non oggi. Ieri... ieri... Fulvio - Ieri. Roberta - Ah. Fulvio - (inc. voci sovrapposte). Roberta - C'era suo papà e suo zio. Fulvio - Ah. Roberta - Comunque è amatissimo, eh, lui è di... Reggiolo. Fulvio - Sì? Roberta - Ma lui è di Cutro, come Gattuso. Fulvio - Mh. Roberta - Sai... eh... a Reggio Emilia ci sono 15 mila persone di Cutro? Fulvio - Come mai?*

Ciò detto – che vale a corroborare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della TATINI – preme evidenziare che vi sono una serie di telefonate (ascoltate dal Collegio) nel corso delle quali i sodali esprimono astio e disprezzo nei confronti dell'allenatore Antonio Conte che viene definito, ad esempio, da PAOLINI, "cornuto", "bastardo", "figlio di puttana" (prog. 7105 RIT 1781/11). Nel corso della telefonata interviene anche lo stesso SARCONE Nicolino. In altra occasione PAOLINI dice che se avesse Conte tra le mani lo prenderebbe a morsi in testa, "*la testa gli stacco*", (prog. 7549 RIT 1781/11). L'8.12.2011 SARCONE Nicolino telefona a PAOLINI Alfonso e gli dice che "*non l'hanno messo Iaquinta!*"; PAOLINI risponde: "*eh, lo so, poi ti spiego*", SARCONE Nicolino: "*Te l'hanno detto?*", PAOLINI: "*Poi ti spiego*", SARCONE: "*ora ho visto la formazione, ha messo a Quagliarella*", PAOLINI Alfonso: "*non c'è neanche, poi ti spiego, ho parlato oggi con uno di là*", e chiude la telefonata dicendo: "*Dobbiamo fare un salto noi poi*". SARCONE aderisce alla richiesta.

Nel complessivo contesto probatorio sopra indicato, il Collegio non nutre alcun dubbio circa il fatto che la pressochè quotidiana, pervasiva, frequentazione di soggetti appartenenti all'associazione mafiosa, dei suoi stessi vertici, assume un significato ben diverso da quello

della mera frequentazione personale, per assurgere ad elemento connaturato alla partecipazione stessa al sodalizio.
Lo stesso dicasi in ordine ai dimostrati rapporti diretti instaurati con GRANDE ARACRI Nicolino.
Va premesso, in proposito, che IAQUINTA Giuseppe è legato al boss da stretti rapporti di parentela.
La moglie di IAQUINTA Giuseppe è Vittoria Sorrentino classe '62, sorella di Rosario SORRENTINO detto *Sainedda*, 'ndranghetista scomparso a Cutro per lupara bianca il 16.8.2000, nel contesto della faida generatasi in quegli anni tra la famiglia DRAGONE, sostenuta dal Sorrentino, e quella dei GRANDE ARACRI. Per tale omicidio, nell'ambito dell'indagine Scacco Matto, nel 2000 furono sottoposti a fermo GRANDE ARACRI Nicolino, COLACINO Giuseppe, MARTINO Vito, PETA Salvatore, BLASCO Salvatore e FRONTERA Francesco (cfr. produzione 8.3.2018, fermo disposto nell'operazione Scacco Matto).
Il nipote di IAQUINTA Giuseppe è BELFIORE Gaetano, fidanzato con Nicol Valentina GRANDE ARACRI, figlia del boss GRANDE ARACRI Nicolino.
Il suocero di Adele IAQUINTA classe '84, figlia di Giuseppe IAQUINTA, è CIAMPA' Domenico classe '50 fratello di CIAMPA' Salvatore classe '46, appartenenti alla famiglia che aveva finanziato gli omicidi di VASAPOLLO Nicola e RUGGIERO Giuseppe, commessi nel '92 a Reggio Emilia (cfr. Cap. XIII, dichiarazioni VALERIO).
La forza dei legami parentali con storici 'ndranghetisti e l'influenza che la stessa assume, anche per IAQUINTA, all'interno del sodalizio, è testimoniata da una rivelazione del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio. La propalazione attiene proprio all'uccisione di Rosario SORRENTINO detto Sainedda, che il collaboratore ha descritto con assoluta precisione e dettaglio, inserendola coerentemente in un contesto storico caratterizzato della guerra tra cosche rivali (i DRAGONE e i GRANDE ARACRI), ed in cui la volontà di dominio di GRANDE ARACRI si era attuata con la forza degli omicidi dei suoi nemici. Il racconto di VALERIO trova, poi, puntualissimi riscontri nel fermo di indiziati di delitto disposto nei confronti di GRANDE ARACRI Nicolino, in qualità di mandante, COLACINO Giuseppe, quale organizzatore, MARTINO Vito, PETA Salvatore, BLASCO Salvatore e FRONTERA Francesco quali esecutori materiali (cfr. produzione 8.3.2018, fermo disposto nell'operazione Scacco Matto). È in questo contesto che VALERIO si era trovato costretto a svolgere una lunga ed estenuante attività (da pranzo a cena) di convincimento di IAQUINTA e di MUTO Antonio circa il fatto che BLASCO - che nel corso di una riunione aveva fatto una uscita infelice sul cognato di IAQUINTA ucciso per lupara bianca - in realtà non sapeva nulla e non era coinvolto in quella vicenda. La realtà era evidentemente, ben altra, perché sia lui che BLASCO sapevano da anni che SORENTINO era stato ucciso, perché nemico dei GRANDE ARACRI. Ciò nonostante era necessario mantenere il silenzio per evitare di alterare gli equilibri interni costruiti sul filo della ambiguità e della omertà e che non avevano impedito a IAQUINTA Giuseppe di creare uno stretto rapporto con il mandante dell'omicidio, il boss GRANDE ARACRI Nicolino.

Ciò posto, si è già appurato, analizzando l'affare denominato PIANO CUTRO, che il 3.7.2011 IAQUINTA Giuseppe ha presenziato all'incontro fissato allo scopo presso la abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino.

Il dibattimento ha tuttavia dimostrato che non si trattò affatto di un caso isolato, ma rientrante nel novero di altri reiterati incontri dovuti a stretti rapporti personali e che riguardavano anche il figlio Vincenzo.
E' innanzitutto pacifico che IAQUINTA Giuseppe il 9.8.2011 ha partecipato alla festa di matrimonio della figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, Elisabetta, con ABRAMO Giovanni. Merita di essere qui sottolineato come in quel contesto IAQUINTA Giuseppe era, come al solito, "vittima" degli scherzi da parte di PAOLINI Alfonso e BRESCIA Pasquale, non presenti in quella occasione, che gli dicevano telefonicamente che era stato video ripreso e fotografato al matrimonio della figlia del boss e che l'indomani la notizia sarebbe apparsa sulla stampa.
Qaell'estate viene registrato un altro incontro tra IAQUINTA e GRANDE ARACRI Nicolino. Si fa qui riferimento al pranzo avvenuto il 20.8. 2011 presso la casa di IAQUINTA Giuseppe all'interno del villaggio di Porto Kaleo. La circostanza è pacifica, anche perché documentata con fotografie pubblicate sul sito facebook di Castagnino Sabata, moglie di Mauro Francesco fratello della moglie di GRANDE ARACRI Nicolino.
Anche in questo caso l'imputato si è difeso cercando di minimizzare l'accaduto sottolineando che si trattò, nella sostanza, di un invito estemporaneo, dovuto al fatto che la sua casa è la prima che si incontra quando si accede al villaggio e, quindi, avendo visto GRANDE ARACRI lo aveva invitato come avrebbe fatto con qualunque altra persona.
In altri termini, aveva invitato nella sua abitazione il boss GRANDI ARACRI Nicolino per mera, usuale, cordialità, anche perché, essendo uscito dal carcere, egli aveva scontato le sue pene e, quindi, non vi era proprio nulla di male in quell'invito.
Anche in questo caso, tuttavia, gli accertamenti svolti hanno sconfessato le tesi difensive.
Le conversazioni telefoniche intercettate hanno dimostrato come, in realtà, si trattava di un pranzo per niente affatto casuale, ma ben organizzato, tanto da farne oggetto di plurime conversazioni nel corso di tutta la mattina di quel giorno. In quest'organizzazione sono coinvolti PAOLINI Alfonso, GUALTIERI Antonio, BELFIORE Gaetano e GRANDE ARACRI Domenico, il fratello del boss.
In questa fase organizzativa vengono captate alcune telefonate che dimostrano come non si trattasse solo di un pranzo conviviale tra amici o persone che si conoscono, ma che rappresentasse, come di consueto, l'occasione per parlare di affari. Tra queste la conversazione (prog. 5773 RIT 1573/11), nel corso della quale GUALTIERI Antonio, parlando con suo nipote GUALTIERI Salvatore gli dice che a mezzogiorno sarebbe andato a pranzo "con lui" e gli avrebbe parlato "del lavoro". In serata GUALTIERI Antonio, che si accinge a ripartire per Reggio Emilia, assicure al nipote di aver portato a GRANDE ARACRI Nicolino la 'mbasciata che lo riguarda (prog. 5786 RIT 1573/11).
In questo senso è positivamente valorizzabile anche il sottofondo udito dalla polizia giudiziaria e ascoltato dal Collegio nel quale GRANDE ARACRI Nicolino parla di un miglioramento da fare senza rovinare le persone, ottenendo le risposte di GUALTIERI e IAQUINTA. Ed invero, alle 14.23 PAOLINI Alfonso chiama suo figlio (prog. 2049 RIT 1781/11). Dal sottofondo si sente GRANDI ARACRI Nicolino dire *"l'importante è il miglioramento, però dobbiamo migliorare senza (inc.), rovinare le persone, aumentare (inc.)*". IAQUINTA Giuseppe risponde: *"eh, pure io sono capace a... Se vengono qua ad aumentare (inc.)*". E GUALTIERI Antonio che dice "*Avvocà, la prima batosta (inc.) o vivono*

o (inc.)". In questa valutazione non bisogna dimenticare che proprio in quel periodo GUALTIERI Antonio aveva accresciuto la sua posizione all'interno del sodalizio, avendo ottenuto direttamente dal boss il potere di affiancare, prima, e di sostituire, poi, VILLIRILLO Romolo nell'attività di investimento dei denari della cosca cutrese al nord. In questa sua attività stava portando avanti il PIANO CUTRO, per il quale aveva già messo avanti le trattative per la creazione di un pool di imprenditori cutresi operanti in Emilia; da lì a qualche giorno, il 25.8.2011, avrebbe indetto una riunione alla presenza della TATTINI e di Maffioletti Fabrizio e del fratello Ferruccio per inserire la società Metalma nel predetto pool di imprese. Addirittura, il 29.8.2011 Maffioletti (prog. n. 6151 del RIT 1573/11) confermava a GUALTIERI che gli avrebbe fornito i preventivi richiesti per il fotovoltaico.
Alla luce di tutti gli elementi evidenziati, allora, diviene altamente significativa della profondità dei rapporti intercorrenti tra IAQUINTA Giuseppe e GRANDE ARACRI Nicolino anche la telefonata registrata al prog. 195 RIT 666/12.
In questa conversazione IAQUINTA Giuseppe parla con il Brigadiere dei Carabinieri Spena Edoardo, all'epoca dei fatti in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Crotone. IAQUINTA gli dice di comportarsi bene a Cutro, ed il Brigadiere gli risponde che l'unico suo pensiero è quello di arrestare Mano di Gomma. A quel punto IAQUINTA Giuseppe gli dice di lasciare stare Mano di Gomma "*perché è un bravo ragazzo anche se lo arrestano sempre*".
La telefonata, inserita nel contesto fattuale e probatorio descritto, non pare davvero più confinabile alla mera battuta umoristica, assumendo piuttosto un significato rappresentativo di un rapporto stabile, profondo, confidenziale, connotato dalla condivisione di valori, azioni ed obiettivi, per di più rinsaldato da rapporti parentali.
Ma i rapporti tra GRANDE ARACRI Nicolino e IAQUINTA non si limitano a quelli indicati.
Non pare inopportuno in questa sede evidenziare che essi coinvolgono anche il figlio Vincenzo, a riprova della profondità dei rapporti, che vanno ben al di là di frequentazioni estemporanee.
MUTO Salvatore ha, infatti, riferito che IAQUINTA Vincenzo era solito andare a pesca con PAOLINI Francesco, nipote di PAOLINI Alfonso. Questa notizia gli era stata data proprio dallo stesso PAOLINI Francesco, che gli aveva anche detto che in alcune occasioni IAQUINTA Vincenzo portava una parte del pescato a GRANDE ARACRI Nicolino. A questo riguardo va evidenziato che il 29.6.2012 è stata registrata nella tavernetta dell'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino una conversazione ambientale (prog. n. 3 RT 586/12) nel corso della quale GRANDI ARACRI Nicolino, in presenza della moglie e di un altro soggetto, racconta che in un'occasione il giocatore di pallone (Vincenzo IAQUINTA) gli aveva portato del pesce che non era affatto fresco e glielo aveva fatto notare con una battuta *NICOLA: Che ti ho portato il pesce fresco..." così, colà... Gli ho detto... Gli ho detto non per offenderti... Donna: Dice che sente le stesse cose. TAVERNETTA NICOLA: ...questi, il pesce, l'hanno visto solamente quando è stato pescato la prima volta, la freschezza. Questo è tutto pesce congelato!" MARI': (inc.) (voci sovrapposte) TAVERNETTA NICOLA: E l'hanno fregato, insomma, no? L'hanno visto, che non capisce niente, e l'hanno fregato.*
Lo stesso MUTO Salvatore ha raccontato che aveva avuto diretto riscontro del fatto che GRANDE ARACRI Nicolino aveva fatto una battuta, dicendo che il pesce che gli aveva portato IAQUINTA Vincenzo non era fresco, tanto che MUTO gli aveva risposto che gli pareva una cosa strana dal momento che, per quanto a sua conoscenza, IAQUINTA Vincenzo

era un pescatore e che, quindi, se ne doveva intendere; GRANDE ARACRI Nicolino aveva chiuso l'argomento rispondendo che allora anche MUTO capiva poco di pesce, quanto IAQUINTA Vincenzo.
Pare ovvio che l'aneddoto, nel confermare la frequentazione di Vincenzo IAQUINTA di GRANDE ARACRI Nicolino e nel testimoniare gli stretti rapporti tra le due famiglie, attesta anche, ancora una volta, l'attendibilità del collaboratore di giustizia, perfettamente riscontrato dalla conversazione ambientale intercettata.
Vanno poi evidenziate due propalazioni di VALERIO Antonio e di MUTO Salvatore che, seppur attinenti a due differenti vicende, sono rappresentative del medesimo concetto, ossia del rispetto che IAQUINTA Vincenzo porta a GRANDE ARACRI Nicolino, evidentemente a conoscenza, o comunque avvezzo, alle dinamiche comportamentali da tenere nei suoi confronti.
Le dichiarazioni rese dai due collaboratori si inseriscono in un quadro probatorio che ne ha ampiamente confermato la rispettiva affidabilità dichiarativa.
E così, MUTO Salvatore ha aggiunto che Vincenzo IAQUINTA, dopo il matrimonio di ABRAMO Giovanni con la figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, era andato ad omaggiarlo per rispetto, al di là di qualsiasi legame parentale che, invece, lo legava all'altra figlia del boss, fidanzata con BELFIORE Gaetano, nipote di IAQUINTA Giuseppe.
Dal canto suo, VALERIO Antonio ha riferito di avere saputo da suo cugino BRUGNANO Antonio, detto Tartaricchio, presente ai fatti, che IAQUINTA Vincenzo, dopo avere vinto il campionato del mondo di calcio, aveva portato la somma di 5.000 euro a casa di GRANDE ARACRI Nicolino. Costui, in quel periodo era detenuto, quindi la somma era stata ricevuta dalla moglie Mauro Giuseppina. In quell'occasione era peraltro presente anche Giuseppe IAQUINTA.

Da ultimo, preme sottolineare un ultimo aspetto, concernente l'autodenuncia indirizzata alla DDA di Bologna nel 2013, con la quale IAQUINTA Giuseppe chiedeva che venisse aperto un processo a suo carico per il reato di cui all'art. 416bis c.p., chiedendo di accertare se i fatti indicati nella parte motiva, e posti a fondamento del provvedimento prefettizio di rigetto della iscrizione alla *White List*, corrispondessero a realtà, sostenendo la sua assoluta estraneità a qualsiasi legame con la criminalità organizzata calabrese e ai suoi esponenti.
Alla luce della ricchezza delle prove raccolte nei confronti di IAQUINTA Giuseppe, pare al Collegio che quella auto denuncia - peraltro priva di qualsiasi contributo conoscitivo a sostegno delle proprie rimostranze - altro non rappresenti se non una condotta strumentale alla attuazione di una strategia difensiva volta non solo, come legittimo, a negare strenuamente ognuna delle circostanze valorizzate dalla Prefettura, ma altresì a perpetrare una strategia del gruppo, laddove paventa una discriminazione razzista degli imprenditori cutresi da parte della Pubblica Amministrazione. Sotto tale aspetto la auto denuncia travalica la finalità meramente difensiva, divenendo strumentale al sostegno e alla diffusione della strategia portata avanti dall'intero sodalizio che, come visto, aveva deciso di reagire alla stagione delle interdittive antimafia e alla campagna di sensibilizzazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose condotta dalla stampa, cavalcando il tema della discriminazione, cercando in ciò anche appoggi di carattere politico (cfr. sopra e Cap XII).

In altri termini, anche questa callida condotta, appare al Collegio ampiamente dimostrativa della partecipazione di IAQUINTA Giuseppe alla associazione mafiosa di cui condivide azioni e strategie.
Echeggia, sullo sfondo, analoga denuncia che sporse, addirittura, GRANDE ARACRI Nicolino nei confronti della Gazzetta di Reggio nel 2000, ritenendosi diffamato dalle notizie, veritiere, contenute in un articolo pubblicato su quella testata giornalistica il 17.3.2000 (cfr. produzioni udienza 12.12.2016), dando così la stura ad una strategia che poi sarebbe poi stata mutuata anche da IAQUINTA.

In definitiva, all'esito del dibattimento deve ritenersi dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di IAQUINTA Giuseppe per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. essendo stata provata la sua stabile ed organica partecipazione al sodalizio mafioso emiliano secondo quelle modalità di azione descritte in apertura e che ora, dopo l'analisi di tutte le prove acquisite, possono essere comprese nella loro essenza.
IAQUINTA GIUSEPPE, grazie alla sua brillante carriera di imprenditore edile, alla sua incensuratezza, alla disponibilità di denaro e alla positiva immagine pubblica del figlio Vincenzo, noto giocatore della serie A di calcio e campione del mondo, rappresenta una delle figure maggiormente importanti, strategiche, all'interno del sodalizio criminoso.
Egli, infatti, ha messo a disposizione dell'associazione la sua figura e la sua azione per elevare l'immagine del gruppo e renderla presentabile ed affidabile agli occhi del mondo imprenditoriale, politico e, in generale, sociale, in modo da implementare la sua capacità di infiltrazione nella economia locale e quella di influenza politica in vista del rafforzamento della sua azione nonché, ove necessario, della sua sopravvivenza e della sua conservazione in momenti di fibrillazione o, comunque, particolarmente critici.
In questo suo ruolo egli ha operato anche per dare dimostrazione della serietà dell'azione e degli intenti del gruppo nella perpetrazione di affari illeciti: l'AFFARE BLINDO e la attività di falsa fatturazione, che grazie a lui consentiva di trarre nuova linfa vitale, ne sono gli esempi più emblematici.
Si comprende allora compiutamente la ragione per la quale la figura e la azione di IAQUINTA Giuseppe si stagliano obliquamente lungo una pluralità di avvenimenti, rapporti, affari e vicende altamente significative della esistenza, della capacità operatività e della forza criminale dell'associazione mafiosa, alla quale egli ha prestato consapevolmente il suo contributo non solo attribuendogli credibilità e prestigio, ma anche partecipando fattivamente alle sue azioni, prendendo altresì parte alle molteplici riunioni fissate per adottare decisioni e fissare strategie operative di cui si è fatto anche portavoce diretto (cfr. autodenuncia).
In questa sua posizione strategica - che ha condiviso con PAOLINI Alfonso, BRESCIA Pasquale e MUTO Antonio cl. 55, sia pure ognuno con le sue peculiarità - IAQUNTA Giuseppe era costantemente in contatto oltre che con molti degli esponenti di spicco del sodalizio, anche con i suoi vertici: non solo SARCONE Nicolino e DILETTO Alfonso, ma anche GRANDE ARACRI Nicolino, con il quale ha intrattenuto rapporti ben differenti da quelli giustificabili in ragione della mera convivialità e riconducibili, piuttosto, ad una condivisione di azione significativa di un'appartenenza comune, peraltro rinsaldata da vincoli familiari acquisiti.

Come si dirà da qui a poco, anche la stessa detenzione illegale di armi da parte di IAQUINTA si è estrinsecata secondo modalità tipicamente utilizzate dagli esponenti del sodalizio mafioso che, per dato acquisito nel presente processo e accertato con la forza del giudicato, è un sodalizio armato.

7.14.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in relazione ai capi di imputazione 140 quinques e 140 sexies

Venendo infine ai capi di imputazione 140 *quinques* e 140 *sexies*, occorre ricordare che all'esito della perquisizione svolta il 2.2.2015 presso l'abitazione di IAQINTA Giuseppe in Reggiolo, via Chopin 23, venivano rinvenute, custodite in una busta all'interno della cassaforte riposta nel sottoscala,:

- un revolver marca Smith & Wesson, calibro 357 magnum, modello 340 air light, con matricola CJT4765;
- un pistola marca KELT-TEC, modello P32, calibro 7,65 brnwning, matricola CFG57;
- una scatola bianca a marchio Winchester, contenente 50 cartucce calibro 32 auto, 7,65, marca Winchester;
- una scatola di colore verde contenente 50 cartucce, calibro 38 special, marca Fiocchi;
- una scatola di colore bianco a marchio Winchester, contenente 22 cartucce calibro 38 special, marca Winchester;
- 4 cartucce calibro 38, marca GFL; e un bossolo di cartuccia esplosa, marca Winchester, calibro 38 special.

IAQUINTA Vincenzo forniva poi la chiave di un cassetto della scrivania dell'ufficio, all'interno del quale venivano rinvenute e sequestrate altre munizioni ed un caricatore di pistola:

- 8 cartucce sfuse, calibro 38 special, marca Winchester;
- un caricatore per pistola semiautomatica recante il logo Vincenzo Bernardelli Gardone (VBG), contenente 6 cartucce al suo interno, calibro 25 auto, 6,35 millimetri, marca FC.

È pacifico, e comunque dimostrato dagli accertamenti tecnici svolti, che le armi erano funzionanti ed erano quelle originariamente denunciate da IAQUINTA Vincenzo in quanto titolare di porto d'armi per uso difesa personale, poi denunciato come smarrito in data 28.3.2013 presso la Stazione dei Carabinieri di Rho. Peraltro, egli non aveva provveduto al rinnovo, quindi a partire dal mese di agosto del 2012 non era più legittimato a portare armi (cfr. produzioni 6.7.2016).

Il caricatore rinvenuto nel cassetto dell'ufficio di IAQUINTA Giuseppe era tecnicamente compatibile con la pistola Bernardelli modello 68 prima detenuta dallo stesso.

Altrettanto pacifico, e dimostrato *per tabulas*, è il fatto che IAQUINTA Giuseppe risultava invece destinatario di un provvedimento dalla Prefettura di Reggio Emilia (numero 5884/A.09. area1 del 5.7.2012) di divieto di detenzione armi, emesso per effetto della sua partecipazione alla cena del 21.3.2012 presso gli Antichi Sapori con il politico PAGLIANI, proprio in virtù delle sue frequentazioni con personaggi ritenuti vicini alla cosca GRANDE ARACRI. Per questa stessa ragione gli era stato imposto di cedere le armi fino a quel momento legittimamente detenute (diverse da quelle rinvenute nel corso della perquisizione

che erano state denunciate dal figlio VINCENZO), entro trenta giorni. La cessione era stata effettuata nel luglio del 2012 ai fratelli IAQUINTA Luigi e IAQUINTA Rosario (si vedano le produzioni effettuate all'udienza del 6.7.2016).

Le anomalie riscontrate sulle richieste di rinnovo annuale di porto d'armi presentate da IAQUINTA Vincenzo, avevano indotto a svolgere accertamenti grafologici sugli stessi dai quali emergeva che la firma di IAQUINTA Vincenzo presente sulle stesse era stata apposta dal padre Giuseppe. Gli esiti di questo accertamento tecnico sono stati pacificamente ammessi dagli imputati. In particolare, IAQUINTA Vincenzo ha sostenuto che il legame tra lui ed il padre è così forte che sono una "persona unica" e che, pertanto, il secondo si occupava di sbrigare tutte le questioni burocratiche amministrative che lui non aveva né tempo né modo di svolgere, in quanto sempre impegnato fuori Reggio con il suo club calcistico. Per questo gli aveva rilasciato una procura ad agire generale. Ovviamente, hanno spiegato gli imputati, i rinnovi venivano concessi previa esibizione della necessaria documentazione. IAQUINTA Giuseppe ha poi tenuto a specificare che i funzionari preposti ben sapevano che firmava con il nome del figlio. In altri termini, con la apposizione della firma del figlio, IAQUINTA Giuseppe e IAQUINTA Vincenzo non intendevano nascondere alcunchè, trattandosi del mero disbrigo di pratiche burocratiche secondo modalità concordate e ritenute, forse per errore, legittimamente esercitate.
Gli imputati hanno sminuito l'intera valenza della vicenda sostenendo, nella sostanza che:
1) Vincenzo IAQUINTA deteneva le armi per maggiore sicurezza personale sua e della sua famiglia, essendo un noto calciatore, benestante e, peraltro, in procinto di trasferirsi in una abitazione sita in luogo isolato, a Quattro Castella di Reggio Emilia;
2) Vincenzo IAQUINTA aveva acquistato una seconda arma perché gli piaceva andare a sparare al poligono quando si trovava a Reggio Emilia;
3) le armi erano originariamente custodite in una botola del sottotetto nella abitazione di Vincenzo IAQUINTA sita in Reggiolo, Via Crispi n. 2, ed ivi vennero lasciate anche quando egli si trasferì, in affitto, a Montecavolo, in attesa che la sua nuova casa, all'epoca ancora in costruzione, fosse terminata;
4) in quel periodo la sorella di Vincenzo gli chiese di andare temporaneamente a vivere nella sua abitazione di Reggiolo in attesa di una nuova sistemazione, essendo la sua vecchia casa oramai troppo piccola, essendosi allargata la sua famiglia. Per questo Giuseppe IAQUINTA, all'insaputa di Vincenzo, per garantire la sicurezza della figlia e dei suoi nipoti, spostò le armi della abitazione di via Crispi alla propria, dove poi vennero sequestrate;
5) Giuseppe IAQUNTA aveva le chiavi della abitazione del figlio Vincenzo e sapeva benissimo dove erano custodite le armi, anzi, lui era l'unico a saperlo oltre al figlio;
6) entrambi gli imputati omisero di denunciare lo spostamento perché in quel periodo erano occupati dal ben più grave problema della malattia della moglie e madre; per questa ragione Vincenzo dimenticò di portarle presso la propria abitazione assumendosi la responsabilità dell'accaduto.

In altri termini, gli imputati hanno fornito spiegazioni volte a sminuire grandemente la portata dei fatti, così come costantemente fatto per tutte le vicende che li hanno visti coinvolti: così hanno fatto per l'AFFARE BLINDO, negando la loro presenza al bar Toscaanini e di avere

conosciuto la TATTINI; così hanno fatto per la vicenda degli ombrelloni; così hanno fatto per il pranzo a Porto Kaleo e così Giuseppe ha fatto, in genere, per tutti gli altri episodi che lo hanno visto coinvolto in affari con il sodalizio, sostenendo che si trattasse di un coinvolgimento meramente conviviale a pranzi o cene con conoscenti di lunga data. In ciascuna di queste occasioni le prove raccolte hanno smentito, anche clamorosamente, le loro legittime argomentazioni difensive.

Non diversamente accade nel caso in esame.

Le prove hanno messo innanzitutto in luce come IAQUINTA Vincenzo avesse chiesto ed ottenuto il porto d'armi in assenza di una reale giustificazione ed interesse. Per sua stessa ammissione, infatti non girava mai armato, sia perché sempre impegnato con il suo club calcistico, sia perché la moglie non voleva che portasse con sé armi. Le asserite ragioni di sicurezza sono poi clamorosamente smentite dal fatto che egli si è palesemente disinteressato di portare le armi con sè al momento del trasferimento in altra abitazione lasciandole inutilizzate ed incustodite altrove, circostanza che denota l'assoluta inconsistenza della giustificazione addotta per il porto. Ma vi è di più.

Nel tentativo di fornire maggiore spessore alla inconsistente ragione addotta, IAQUINTA Vincenzo ha sostenuto che acquistò la seconda arma perché gli piaceva andare a sparare al poligono quando rientrava a casa dopo essere stato impegnato fuori Reggio con la sua squadra di calcio.

Le indagini svolte hanno smentito, senza mezzi termini, anche questa giustificazione. Gli accertamenti effettuati presso il tiro a segno nazionale di Reggio Emilia, hanno evidenziato che IAQUINTA Vincenzo non è mai stato iscritto e non ha mai frequentato il poligono al quale è possibile accedere solo previa iscrizione. L'esito è stato il medesimo anche all'esito degli accertamenti svolti presso la Armeria Bersaglio Mobile, che è un'armeria dotata di poligono interno. I titolari della armeria hanno comunicato che IAQUINTA Vincenzo, alla presenza di IAQUINTA Giuseppe e di 4 o 5 uomini coetanei e conterranei del padre, aveva acquistato due armi senza poi più tornarvi. Solo in occasione dell'acquisto provò le armi, ma non in altre occasioni: *"non ha mai frequentato il poligono in momenti successivi, quell'unica volta in cui Iaquinta ha usufruito del poligono è stato quando ha acquistato le armi per provarle al momento dell'acquisto perché peraltro quel poligono lì è destinato solo e esclusivamente alla prova di armi acquistate o riparate"*.

Lo stesso IAQINTA Vincenzo, in un'intervista rilasciata al Carlino e pubblicata il 4.3.2016, rispondendo proprio ad una domanda relativa alla contestazione mossagli aveva risposto che *"io al poligono ho sparato una sola volta"*.

E' allora evidente che IAQUINTA Vincenzo non ha mai avuto alcun reale interesse alla detenzione e al porto d'armi, non avendole mai utilizzate né per difesa personale né per passione, anzi essendosi completamente disinteressato delle stesse proprio nel momento del trasferimento in altra abitazione, lasciandole "incustodite" altrove o, meglio, in un luogo al quale il padre Giuseppe - che per tutti gli anni precedenti si era occupato e preoccupato di espletare tutte le pratiche per ottenere il rinnovo del porto d'arma del figlio, addirittura falsificandogli la firma - aveva il libero accesso, sapendo dove erano riposte.

E così, nel febbraio del 2015 le armi originariamente denunciate da Vincenzo IAQUINTA vengono rinvenute a casa di Giuseppe IAQUINTA, che nel frattempo era stato colpito dal

divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma per effetto del provvedimento prefettizio di diniego del luglio del 2012.
In altri termini, IAQUINTA Giuseppe, esponente del sodalizio mafioso emiliano, pur non essendo in alcun modo legittimato a detenerle, aveva così avuto la sostanziale disponibilità di armi e, in particolare, di quelle armi rispetto alle quali aveva manifestato un costante ripetuto interesse alla detenzione formale da parte del figlio, tanto da spingerlo, addirittura, a falsificare, la richiesta di rinnovo di quello.
L'insieme di tutte queste circostanze esclude che si tratti di condotta colposa, essendo davvero irrazionale che IAQUINTA, così costantemente attento alle pratiche per il rinnovo delle armi sue e del figlio, e colpito da poco tempo da un provvedimento interdittivo di carattere assoluto, si sia semplicemente dimenticato di denunciare la detenzione. Non è un caso, ed anzi, è assolutamente significativo della sussistenza di una intenzionalità della condotta, la circostanza che nel dialogo captato in carcere (RIT 508/15, l'intercettazione dell'11.3.2015) padre e figlio si siano accordati sulle linee difensive da tenere, parlando anche delle armi.
Nella valutazione della condotta tenuta dagli imputati non bisogna dimenticare che dopo il provvedimento di diniego del Prefetto, IAQUINTA Giuseppe aveva ceduto le proprie armi non a soggetti completamente estranei alla sua sfera di influenza, bensì ai propri fratelli, IAQUINTA Luigi e IAQUINTA Rosario, denotando dunque la chiara volontà di mantenere sotto la propria sfera di controllo quelle armi.
Del resto, analoga strategia avevano posto in essere PAOLINI Alfonso e MUTO Antonio che avevano ceduto le loro armi addirittura all'ispettore Strada e a MESIANO Domenico, sulla cui vicinanza al sodalizio non è nemmeno dato discutere essendo, almeno per MESIANO, accertata con la forza del giudicato. BRESCIA Pasquale, dal canto suo, le cedette al cognato.
In altri termini, tutte le condotte di IAQUINTA Giuseppe, sia quelle antecedenti al divieto di detenzione che quelle successive, risultano univocamente indirizzate ad avere e mantenere la diretta o indiretta disponibilità di armi.
E così, egli, negli anni precedenti, si era adoperato per fare ottenere al figlio il porto d'armi al di fuori di un sia pur minimo interesse di Vincenzo alla detenzione, addirittura giungendo a falsificare la firma di costui.
Dopo il luglio del 2012, IAQUINTA Giuseppe ha ceduto le armi ai propri fratelli e, addirittura, si era materialmente impossessato delle armi prima formalmente custodite dal figlio che, all'improvviso, si era dimenticato delle sue, tanto importanti, esigenze di difesa personale.

Pare evidente al Tribunale che la condotta descritta, lungi dall'integrare una mero contegno colposo, rappresenti l'esecuzione di un beu chiaro disegno criminale volto a garantire a IAQUINTA Giuseppe, esponente del sodalizio mafioso emiliano la disponibilità di armi secondo una strategia comune ai membri della consorteria.
Va in proposito ricordato che è oramai dato acclarato nel presente processo, e comunque accertato con la forza della cosa giudicata, che il sodalizio emiliano è un associazione mafiosa armata ex art. 416bis, comma 4, c.p.
Gli accertamenti svolti nei diversi capi di imputazione (cfr. Cap. XI) non solo quelli specificamente dedicati alle armi, ma anche altri, lo hanno dimostrato. Gli stessi collaboratori di giustizia lo hanno reiteratamente argomentato sia in relazione ad episodi specifici che in

relazione ad una generale strategia del gruppo. Si è visto, in proposito, come VALERIO Antonio, interrogato proprio sulla detenzione di armi da parte di IAQUINTA, pur nel dire di non sapere nulla di specifico sul punto, ha spiegato che tutti gli associati detengono armi, direttamente o, più probabilmente, per interposta persona, sia essa un parente, un amico o altro soggetto (cfr. ndienza 3.10.2017) disvelando, appunto una strategia operativa tipica dei sodalizi armati, volta garantire la disponibilità di armi ai suoi esponenti anche quando hanno difficoltà ad ottenerla o vogliono occultarla. Di tale affermazione rappresentano riscontro le cessioni effettuate da BRESCIA, PAOLINI, MUTO Antonio cl. '55 nonché, appunto, i fatti in esame relativi a IAQUINTA Giuseppe. Gli esempi possono essere estesi, per quanto appreso nel presente processo, anche a BOLOGNINO Michele e BLASCO Gaetano, che hanno detenuto armi non solo personalmente, ma anche per il tramite di terzi soggetti - BOLOGNINO Domenico SCHIRONE Graziano e BAACHOUI Moncef - allo scopo, evidente, di occultare la disponibilità di armi destinate alla immediata commissione di illeciti violenti o intimidatori, o di garantirsene la disponibilità in caso di necessità.

In definitiva, ancora una volta, la forza delle prove raccolte e l'inconsistenza delle tesi difensive dimostra la penale responsabilità degli imputati per il reato contestato al capo 140 *quinquies*, avendo IAQUINTA Giuseppe detenuto illegalmente le armi e munizioni presso la propria abitazione, seppur attinto da un provvedimento prefettizio che gliene faceva assoluto divieto, grazie al contribnto consapevole e volontario del figlio, che gli aveva lasciato la sostanziale disponibilità delle armi a lui formalmente prima intestate.

La disponibilità delle munizioni e del caricatore rinvenuti presso l'ufficio della sua abitazione in assenza di denuncia e nella permanenza del divieto di detenzione, fonda, poi, la prova della responsabilità di IAQUINTA Giuseppe anche per il capo *140sexies*, peraltro punito anche a titolo di colpa.

Le considerazioni svolte consentono di ritenere sussistente, per IAQUINTA Giuseppe, anche l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., contestata in relazione al capo *140 quinquies* trattandosi di condotta espressiva ed attuativa di una strategia criminale del gruppo finalizzata non solo, e non tanto, all'uso personale dei singoli ma a garantire al sodalizio di mantenere ed accrescere il suo potenziale offensivo e la sua capacità di imposizione sul territorio nella comune consapevolezza di potere disporre di armi da poter usare in qualsiasi momento. L'estraneità di IAQUINTA Vincenzo alla associazione mafiosa e lo strettissimo rapporto personale con il padre al quale si è sempre, acriticamente, affidato nella gestione delle armi lasciano persistere il ragionevole dubbio che egli non abbia agito nel perseguimento della finalità tipica contestata, bensì al solo scopo di aiutare il padre.
Rispetto a IAQUINTA Vincenzo deve pertanto essere esclusa l'aggravante *de qua*.

Infine. Alla luce delle argomentazioni sopra svolte ritiene il Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale affinchè voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p nei confronti di SESTITO Domenico.

8. LOMONACO FRANCESCO

LOMONACO Francesco è soggetto che le prove hanno dimostrato essere, da tempo risalente, in stretto rapporto con SARCONE Nicolino.

Le conversazioni telefoniche captate nel corso della indagine cosiddetta Idra, e confluite nel presento processo (cfr. Cap. VII), hanno infatti dimostrato come egli abbia lavorato, coinvolgendo SARCONE Nicolino, nell'attività di ricostruzione dopo il sisma che aveva colpito il territorio dell'Aquila nell'aprile 2009 (prog. 5145 RIT 1341/09: *Francesco - Ti do... forse ti do una bella notizia, mi hanno chiamato oggi che forse mi vogliono dare pure diecimila metri di ca... di termocappotto. Mo l'ho chiamato all'amico e... gli ho detto se gli interessa, mi ha detto di sì. Mo viene stasera alle sei e mezza che ho l'appuntamento... sempre là, ai terremotati. Nicola - Ah, ah! Francesco - Diecimila metri! Nicola - E vedi, vedi, vedi se... facciamo qualche cazzo di cosa... Francesco - E lo vedi, e che ti posso dire? più di quello che sto facendo, guarda, non è che lo so più quello che è da a fare.)*

E' lo stesso SARCONE Nicolino a confermare la circostanza nell'intervista rilasciata il 3.2.2013 alla testata giornalistica il Resto Del Carlino di Reggio Emilia, all'indomani della condanna patita all'esito del procedimento *EDILPIOVRA* (cfr. produzioni 7.2.2017 articolo 3.2.2013).

SARCONE tenta di giustificare la famosa cena del 21.3.2012 alla presenza di esponenti politici locali e, dopo avere sostenuto che a causa della sua condanna anche "brave persone" quali Pasquale BRESCIA, Giuseppe IAQUINTA, Alfonso PAOLINI e Antonio MUTO avevano subito ingiustamente conseguenze negative, indica proprio LOMONACO Francesco quale emblema dell'ingiustizia che la comunità degli imprenditori cutresi stavano vivendo a causa della stagione delle interdittive. Infatti, a dire del SARCONE, egli, dopo aver svolto i lavori di ricostruzione dell'Aquila, era stato colpito da interdittiva non incassando il pagamento di quanto dovuto. LOMONACO, in altri termini, viene elevato direttamente da SARCONE ad emblema della strategia orchestrata dal gruppo per proteggere il sodalizio, ed attuata mediante una campagna politico-mediatica finalizzata a propugnare la tesi della discriminazione e dell'isolamento della comunità cutrese per delegittimare e stigmatizzare le denunce, le azioni delle Istituzioni e le indagini (cfr. Cap X, capo 201, e Cap. XIII)

La partecipazione di LOMONACO ai lavori di ricostruzione post sisma ed il coinvolgimento negli stessi del vertice della consorteria, SARCONE Nicolino, assumono un'importanza direttamente proporzionale al valore che i lavori di ricostruzione successivi ai fenomeni sismici hanno dimostrato avere per l'intero sodalizio, quale fondamentale occasione di infiltrazione della consorteria nell'economia, negli appalti e nell'apparato pubblico. La vicenda BIANCHINI ne rappresenta l'emblema unitamente alle telefonate intercettate tra VALERIO Antonio e BLASCO Gaetano durante le quali i due si compiacciono della devastazione delle costruzioni del territorio della bassa modenese colpita dal sisma del maggio del 2012 (cfr. prog. n. 4958; 5050 RIT 306/12 e, in generale, Cap. XV, capi 90-92).

Lo stretto legame intercorrente, da tempo, con SARCONE Nicolino - già per vero emergente dai toni ampiamente confidenziali delle conversazioni captate - è vieppiù attestato dalla partecipazione del LOMONACO al matrimonio di SARCONE con Gotsalkaite Rasa e al

successivo ricevimento degli ospiti presso il ristorante Ranch La Cueva, documentato dai Carabinieri (cfr. deposizione Maggiore Leo udienza 18.5.2016 e OCP n. 24 bis del 18.6.2011). Tra gli ospiti oltre a LOMONACO Francesco erano presenti moltissimi esponenti, anche di vertice, del sodalizio: LAMANNA Francesco, GUALTIERI Antonio, DILETTO Alfonso, ABRAMO Giovanni, VILLIRILLO Romolo, MARTINO Alfonso, COLACINO Michele, COLACINO Nicola, BATTAGLIA Pasquale, PAOLINI Alfonso, VILLIRILLO Antonio, VILLIRILLO Giuseppe, CACCIA Tommaso, SALERNO Antonio, SARCONE Giuseppe, SARCONE Grande Giuseppe, SARCONE Gianluigi, SARCONE Carmine, BUGNANO Massimo, FRONTERA Francesco, CIAMPÀ Domenico, COLACINO Antonio, COSTANZO Rosario, CURCIO Adriano, CURCIO Salvatore e altri non identificati.

LOMONACO Francesco è stato ritenuto responsabile dei reati, aggravati dall'art. 416bis 1 c.p, contestati ai capi 20 e 31. La, eloquente, reticenza dimostrata da Stepsiv Paolo ha impedito invece la ricostruzione dei fatti contestati al capo 22.
Proprio nell'ambito dell'accertamento dei fatti oggetto del capo 20 trova conferma il consolidato e risalente rapporto tra il vertice della consorteria, SARCONE Nicolino e il LOMONACO.
Ed invero, nella complessa vicenda analizzata in quella sede (Cfr. Cap.VII) si coglie, da un lato, l'intervento effettuato dal SARCONE nella riscossione del credito, facendo valere nei confronti del DI VIA la sua autorevolezza criminale e, dall'altro, la fedeltà del LOMONACO al SARCONE stesso ed il suo rispetto per le regole del sodalizio. Emblematico di ciò è il repentino mutamento di atteggiamento avuto dal LOMONACO a metà del mese di dicembre 2009, allorquando, spazientito dal comportamento della persona offesa, aveva deciso deliberatamente di dismettere il ruolo di mediatore, fino a quel momento assunto, scegliendo di assecondare le modalità di azione prevaricatorie già messe in campo dal SARCONE al quale deve incondizionato rispetto.
Il concetto è graniticamente scolpito nella conversazione captata al prog. 1693 RIT 2497/09 del 15.12.2009: *Lomonaco Francesco - Sì, sì, sì, capiscimi. Rossi Antonella - Ecco. No, capisci me. Lomonaco Francesco - No, no, ma io ti capisco, però io sono tra l'incudine e il martello...e non voglio che pensano che io sono d'accordo con te o con lui, mi capisci?*
L'utilizzo da parte del LOMONACO dell'espressione "non voglio che pensano" è oltremodo rappresentativa della presenza, dietro di lui, di un gruppo organizzato, rappresentato dal suo vertice SARCONE Nicolino.

I fatti di cui al capo 32 comprovano, poi, l'impegno costante del LOMONACO nella attività estorsiva, questa volta commessa ai danni di Lusetti Matteo, vittima ideale delle mire prevaricatrici del sodalizio nelle cui trame era caduto, entrando in contatto anche con il DI VIA, ormai al soldo del LOMONACO e del SARCONE nella ricerca di soggetti in difficoltà economica ai quali proporre prestiti usurari, in una spirale tendenzialmente senza fine.

La sua organica partecipazione è del resto confermata anche dal collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, che con dichiarazioni riscontrate nei capi di imputazione per cui è stata accertata la responsabilità del LOMONACO, ha definito quest'ultimo come *"persona vicino a Sarcone Nicolino e a Diletto. Molte operazioni, lo stesso Diletto le appoggia a Lomonaco*

. . . . . *Francesco. Ne è consapevole di quello che... Anche per quanto riguarda usura."* (cfr. udienza 22.11.2016)

La tipologia dei reati commessi, costituenti una parte fondamentale del programma dell'associazione mafiosa emiliana, nonché le modalità di commissione degli stessi e, non da ultimo, l'assoluta fedeltà dimostrata alle dinamiche del sodalizio ed al suo esponente di vertice, al quale era legato anche da uno stretto rapporto personale, dimostrano l'organico e stabile inserimento del LOMONACO all'interno dell'associazione mafiosa che a sua tutela si è addirittura mossa, elevandolo ad emblema della strategia politico-mediatica orchestrata per salvare l'associazione stessa da un periodo di grave fibrillazione che stava metteva in serio pericolo la sua stessa esistenza.

9. VALERIOTI GABRIELE

VALERIOTI Gabriele risponde, oltre che del capo 183, anche del danneggiamento seguito da incendio consumato ai danni di COLACINO Michele e commesso insieme ad AMATO Alfredo (capo 11).

Nella apposita sede (cfr. Cap. VI) si è avuto modo di accertare, grazie alle testimonianze conformi dei collaboratori di giustizia MUTO e VALERIO, come l'azione incendiaria non sia da ricondurre al mandato conferito GRANDE ARACRI Nicolino che aveva deciso di mandare avvertimenti a tutti coloro che gravitavano intorno alla figura del "traditore" VILLIRILLO Romolo, quanto, piuttosto, ad un regolamento di conti tra SARCONE Nicolino e COLACINO Michele legato a questioni economiche derivanti da fatti illeciti.

In quella sede si è avuto parimenti modo di sottolineare come questo accertamento non sminuisca il peso della vicenda ed il significato che la stessa aveva assunto, nell'immediatezza, all'interno del sodalizio e fra i suoi esponenti che, nella concitazione e nella drammaticità di quel periodo avevano ricollegato l'incendio alla vicinanza del COLACINO al "traditore" VILLIRILLO Romolo.

In questa sede va invece posta l'attenzione sul fatto che, allo stesso modo, l'emersione di un diverso mandante (SARCONE) e di una diversa ragione giustificativa dell'azione ritorsiva (questioni economiche tra COLACINO e SARCONE), non muta la valenza attribuibile alla condotta tenuta dal VALERIOTI.

Trattasi, invero, pur sempre di un'azione ritorsiva, eseguita in esecuzione di un mandato conferito dal vertice dell'associazione deciso a fare sentire il peso della sua caratura ed autorevolezza criminale secondo modalità di azione tipiche dell'associazione mafiosa.

Per l'esecuzione, SARCONE Nicolino aveva scelto, ancora una volta, AMATO Alfredo, "l'accendino della 'ndrangheta", che nel corso degli anni aveva dato ampia prova di affidabilità in quello specifico settore d'azione.

Questa volta, al suo fianco, VALERIOTI Gabriele, nel frattempo entrato a fare parte della associazione, mettendosi a disposizione della stessa e del suo vertice, consapevole di potersi affidare alla sua capacità operativa e alla sua fedeltà.

In perfetta aderenza a quanto ora accertato, il collaboratore di Giustizia GIGLIO Giuseppe, nel descrivere le azioni incendiarie e, in generale, ritorsive commesse da SARCONE

Nicolino, BLASCO e VALERIO, ha indicato nei fratelli AMATO e in VALERIOTI Gabriele. gli esecutori materiali (cfr. udienza 11.11.2016):

P. M. – Le chiedo: rispetto a tutti gli episodi di cui ci ha parlato (incendi, attività ritorsive, eccetera), se vi erano dei soggetti, e se lei ce li può indicare perché li ha saputi, che operavano per Valerio Antonio e Blasco Gaetano, per Sarcone in questo senso.
Prima della risposta del testimone interviene il Presidente, il quale dichiara:
<<Soggetti che facevano...?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Che operavano materialmente questi...>>.
PRESIDENTE
<<Gli incendi?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Questi atti ritorsivi, incendi o danneggiamenti>>.
PRESIDENTE
<<Atti di danneggiamenti, minacce, eccetera>>.
Il testimone risponde:
<<Per quello che ne abbiamo parlato a volte con Blasco, con Sarcone e con..., diciamo che era Roberto Turrà, i fratelli Amato, che, francamente, io non ho mai incontrato, e VALERIOTI>>.
PRESIDENTE
P. – VALERIOTI. I fratelli Amato, può dire il nome?
DICH. GIGLIO G. – So che uno si chiama Alfredo.
P. – Uno si chiama Alfredo; e l'altro?
DICH. GIGLIO G. – Non mi viene in mente in questo momento.

Di VALERIOTI, invece, GIGLIO non ha saputo dire se è formalmente affiliato alla associazione (cfr. udienza 22.11.2016).

9.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MUTO Salvatore e VALERIO Antonio
Le prove a carico del VALERIOTI non si esauriscono a quanto sinora indicato in ordine alla azione incendiaria commessa insieme ad AMATO Alfredo, per ordine di SARCONE
La organicità del VALERIOTI al sodalizio affonda lontano le sue radici ed è piuttosto radicata, tanto che, ha spiegato il collaboratore MUTO Salvatore (cfr. udienza 30.11.2017), lui stesso si era presentato in carcere come il parente di altro esponente della 'ndrangheta, tale Nino Napoli ed aveva istaurato, prima della cattura, rapporti anche con i fratelli MUTO, Antonio e Luigi, che poi glielo avevano presentato. Giunto al nord dalla Calabria dove aveva "conosciuto" l'"ndrangheta, VALERIOTI era entrato nella cosca emiliana avvicinandosi, oltre che ai fratelli MUTO anche ad AMATO ed a SARCONE, commettendo furti, rapine, false fatturazioni truffe alle assicurazioni e contraffazioni delle auto.

Queste le parole di MUTO Salvatore:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Aveva rapporto questo Muto Luigi o Muto Antonio, ci dica lei sempre distinguendo o se sono tutti e due, dicendo così...

IMPUTATO MUTO S. – Non ho capito. Muto Luigi e Muto Antonio, i fratelli, se avevano rapporti?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Se avevano rapporti con VALERIOTI?

IMPUTATO MUTO S. – Sì sì, VALERIOTI mi fu presentato da mio cugino una volta a Reggio Emilia, erano..., anche con Gobbi Giorgio, erano sempre coinvolti..., perché Giorgio (cfr. udienza 0.11.2017)

...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Foto 64, Valerio Gaetano. Foto 65?

IMPUTATO MUTO S. – VALERIOTI Gabriele, in quanto persona che io ho visto una volta fuori, mi fu presentata da mio cugino, Muto Luigi '75, che io nemmeno mi ricordavo di quella volta e poi lo incontrai nel carcere a Bologna.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Le fu indicato come..., in modo particolare? Era un partecipe al sodalizio?

IMPUTATO MUTO S. – Sì, lui nel carcere si presentava come nipote di Nino Napoli, detto "Giusto" (fonetico).

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Non ho capito, Muto.

IMPUTATO MUTO S. – Questa persona era molto conosciuta nel..., aveva avuto a che fare con Blasco e Paolini e Sarcone.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi questo VALERIOTI si presentava in carcere come nipote di Nino Napoli, lei ha detto?

IMPUTATO MUTO S. – Diceva che era nipote questo Nino, questo Nino, insomma, nell'Emilia aveva sempre avuto a che fare con esponenti nostri, ecco. E poi lui era (inc.), conosciuto dalle persone che vi ho menzionato, i miei cugini e Gobbi Giorgio, conosceva Lamanna anche lui.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lui VALERIOTI, o lui..., di chi sta parlando?

IMPUTATO MUTO S. – VALERIOTI, VALERIOTI conosceva Lamanna.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ed in relazione alla sua appartenenza alla 'Ndrangheta, che lei ci ha detto, in che cosa consisteva, per quanto lei sa?

IMPUTATO MUTO S. – Apparteneva alla 'Ndrangheta, in quanto lui veniva dalla Calabria, di

Melicucco.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E quindi? Muto ci sente?

IMPUTATO MUTO S. – Sì sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Veniva da Melicucco il che significa?

IMPUTATO MUTO S. – Era, diciamo, conosceva già la 'Ndrangheta, però, diciamo, nell'Emilia si dovette per forza affiancare alle nostre consorterie.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Aveva rapporti particolari con qualcuno di voi?

IMPUTATO MUTO S. – L'ho detto, Muto Luigi '75 e Muto Antanio, poi conosceva gli Amato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Da un punto di vista criminale o come persone, cioè, faceva azioni o...
IMPUTATO MUTO S. – No no, facevano azioni insieme.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Di che genere?
IMPUTATO MUTO S. – Rapine, poi rubavano macchine, queste..., so che..
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – In che rapporti...
IMPUTATO MUTO S. – Ed anche lui dava un contributo ai miei cugini dove c'erano da fare le fatturazioni false.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – In che rapporto era...
IMPUTATO MUTO S. – Poi taroccavano macchine con Giorgio Gobbi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – In che rapporto era con i Sarcone?
IMPUTATO MUTO S. – Facevano anche, diciamo, truffe alle assicurazioni, montavano pezzi e smontavano, tutte queste vicissitudini qua.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – È chiaro. La domanda ulteriore è: in che rapporti, se c'erano, era VALERIOTI con i Sarcone?
IMPUTATO MUTO S. – Sarcone..., so che lui si relazionava pure con Nicolino Sarcone, ecco.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Per me può bastare, Presidente.

Un puntuale riscontro alle dichiarazioni del collaboratore è stato fornito, innanzitutto, dal Maresciallo Calì che, all'udienza del 28.12.2017, ha riferito di come gli accertamenti svolti hanno fatto emergere la parentela tra VALERIOTI e Nino Napoli, identificato in Napoli Antonino, nato a Polistena 28.5.1954. È emerso, in particolare, che la madre del VALERIOTI, Napoli Concetta, è cugina di primo grado di Napoli Antonino. Secondo gli accertamenti svolti dalla Polizia giudiziaria anche sulla base delle informazioni tratte dai provvedimenti giudiziari, Napoli Antonino risulta essere legato alla criminalità organizzata calabrese in quanto affiliato alla cosca Longo-Versace di Polistena. Nel 2009 era stato catturato nell'ambito dell'operazione denominata Artù, per il reato associativo di cui all'art. 416bis c.p. e per riciclaggio.

Il profilo criminale del VALERIOTI delineato dal MUTO Salvatore è poi perfettamente aderente a quello riferito dall'altro collaboratore, VALERIO Antonio.
Quest'ultimo, infatti, ha descritto il VALERIOTI come soggetto dedito al traffico di stupefacenti, ai furti, e alla contraffazione di automobili.
Egli, ha detto VALERIO, faceva riferimento agli AMATO (soprattutto ad Alfredo) e a MUTO Antonio, "la Crapa". Aveva, inoltre, contatti anche con BLASCO, e i SARCONE e, anche se limitatamente, pure con VALERIO. Sotto tali aspetti, dunque, i due collaboratori si riscontrano reciprocamente con dichiarazioni indipendenti ed omogenee.
Ma vi è di più: i rapporti di VALERIOTI con AMATO e con SARCONE trovano pieno riscontro nell'accertamento compiuto in relazione al capo 11, mentre lo svolgimento di attività di spaccio trova ulteriore riscontro nell'accertamento dei fatti di cui al capo 183 seppur collocati, in assenza di prova, al di fuori delle dinamiche associative.

Queste le parole del collaboratore VALERIO Antonio (cfr. udienza 17.10.2017):

IMPUTATO VALERIO – Questo è Gabriele VALERIOTI, di cui ho già parlato, persona vicino, diciamo, a tutta la consorteria, in particolare agli Amato, lui, come ho detto, fa i furti, sa prendere le macchine con i congegni elettronici. Lui è carrozziere, sa smontare le macchine, le sa taroccare e quello fa di lavoro, oltre agli stupefacenti...
PRESIDENTE – Al di sopra degli Amato a chi fa riferimento?
IMPUTATO VALERIO – Ah, in genere tutti, in particolare ad Alfredo.
PRESIDENTE – Na, dico, al di là... Sì, sopra, gli Amato sono l'ultimo livello a cui fa riferimento o c'è qualcuno sopra di loro a cui questo VALERIOTI fa riferimento?
IMPUTATO VALERIO – Presidente, ho appena detto che lui lavora lo stupefacente e fa anche i furti, fa il tarocco dei mezzi, è vicino agli Amato, com'è anche vicino a Tonino..., è compare di Tonino Muto detto "A Crapa" (fonetico), quindi proprio lui mi disse..., quando io lo chiamavo Tonino Muto in carcere disse: "No, se non dici 'A Crapa' chi ti capisce? Non ti capisce nessuno", nemmeno io lo sapevo che lo chiamavano "A Crapa" se non me lo diceva lui, quindi... È una persona molto vicina a tutti quanti, in particolare, ho detto, agli Amato, perché avevano la comunanza di fare i furti.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Rispetto ai Sarcone?
IMPUTATO VALERIO – Anche con Sarcone, con Blasco, con Valerio, con me diciamo un po' meno però sapevo che era uno che ci si poteva contare, era con noi, quindi non..., quando veniva al Fashion...

9.1.1. Lo scontro con FLORO VITO Gianni: lo sfregio in volto

VALERIO Antonio ha più volte confermato l'appartenenza del VALERIOTI alla associazione mafiosa, e lo ha fatto anche descrivendo un episodio verificatosi durante la detenzione all'interno del carcere di Reggio Emilia, emblematico della sua comprensione e della sua adesione alle regole associative mafiose.
La vicenda assume un peso inversamente proporzionale alla modesta valenza dell'occasione scatenante alla quale FLORO VITO Gianni e VALERIOTI erano giunti dopo altri dissapori legati al peso che essi volevano assumere, nel gruppo, all'interno del carcere.
Durante la detenzione, nel corso di una partita di calcio, FLORO VITO Gianni "alzò le mani" verso VALERIOTI che, nel difendersi, lo fece scivolare a terra. Dopo la caduta, VALERIOTI si avvicinò a FLORO VITO e gli diede un calcio in faccia. La questione non terminò lì: FLORO VITO Gianni, dopo aver fatto un giro del campo, facendo intendere di volersi rilassare, entrò nel cortile ove VALERIOTI era seduto, ed iniziò uno scontro che terminò grazie all'intervento di altri presenti che li divisero. Il tutto fu direttamente osservato dal collaboratore che si trovava sul luogo. Quando VALERIOTI tornò nella sua sezione, FLORO VITO Antonio, il fratello di Gianni, gli fece capire che la vicenda non si sarebbe chiusa in quel modo.
Infatti, il giorno dei colloqui, quando VALERIOTI si stava preparando nei bagni del reparto, venne raggiunto da FLORO VITO Gianni che impugnava una lama artigianale costruita con le bombolette del gas appiattite sul marmo. Ognuno dei detenuti del processo *AEMILIA*, infatti, aveva una lama simile a quella posseduta da FLORO VITO Gianni. Anche il collaboratore ne aveva una, che custodiva in un libro e che utilizzava per fare bricolage.
L'aggressione era preordinata, tanto che FLORO VITO Antonio si trovava già nei paraggi, e si inserì nello scontro sferrando a VALERIOTI un pugno in faccia, seguito, immediatamente,

dalla aggressione di Gianni che, con la lama artigianale, procurò a VALERIOTI uno sfregio in faccia.
VALERIOTI fu soccorso immediatamente da BRESCIA Pasquale che gli disse sciacquarsi la faccia prima di essere visto dalle guardie. FLORO VITO Antonio cercò di pulire ma "*il sangue era veramente a fiumi, scorreva dappertutto*".

Nelle regole di 'ndrangheta è altissimo il significato dello sfregio in volto: "*si fa agli infami e agli sbirri si taglia lo faccia, si taglia la faccia alla malafemmina; si taglia la faccia per caratura e spessore criminale " chi sei tu e chi sono io" oggi il FLORO VITO già ha un'imponente famiglia alla spalle, e lui adesso è imparentato anche con Ciampà, quelli delle Scarezze; è una persona diciamo degna di ricevere lo sgarro.*". Nei confronti di colui che lo ha subito, invece, lo sfregio significa che "*se non reagisce vuol dire- che non è un uomo, cioè che ti pigli un taglio nella faccia soprattutto nella zona di Reggio Calabria è ancora piu sentita lo cosa, quindi è una brutta cosa che gli ha fatto Gianni; quindi o si tiene lo sfregio e fa anche si fa sto sfregio alla persona che è indegna; se non sei indegno; devi reagire e quindi dopo lo sfregio che ti faccio, un altro sfregio te lo faccio piu grosso, ti ammazzo.. E' un ominicchio e niente, un uomo da poco, una persona che non vale. Adesso se vale deve dimostrare la sua caratura, il suo spessore criminale sennò vuol dire che è un quaquaraquà.*".

AMATO e BOLOGNINO Sergio istigarono quindi VALERIOTI a vendicarsi. Ovviamente i protagonisti della vicenda fornirono una versione dell'accaduto assolutamente falsa.

L'efficacia del racconto del collaboratore impone di riportare le sue parole:
IMPUTATO VALERIO – Ah, adesso mi è più chiaro, ho perso un pezzo. Praticamente che cosa è successo? Sempre la questione dei molteplici motivi, perché non è la questione di un litigio lì per lì, c'è sempre una fonte che riempie il vaso, poi è la goccia che lo fa traboccare; quindi si è arrivati dopo tante tensioni al fatto del... Tensioni che si creavano nella sezione mentre si giocava o calcio - questo è da dire il fatto è successo al calcio - ma in verità le tensioni avvenivano prima, cioè le questioni non erano quelle che si creavano, "chi sei te chi sono io" nella sezione no? Cioè si cerca di – come dire - soppesare la caratura; a quel punto lì, anche sul gioco di calcio si aggredirono ecco; tra le tensioni che c'erano, si è arrivato a uno scontro dove si è arrivato alle moni; a un certo punto uno alza le mani e l'altro risponde, e lì..
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Ma chi?
TRIBUNALE – Chi alza le mani e chi risponde? Perché noi non c'eravamo.
IMPUTATO VALERIO – Allora alza le mani il Gianni, risponde il VALERIOTI, e poi FLORO VITO scivola per terra, doveva finire lì ma il VALERIOTI ha voluto strafare e gli ha dato con i piedi con un calcio con i tacchetti in faccia, gli ha lasciato tutti i segni sulla parte del viso; tanto è che poi quando siamo arrivati su Antonio non c'era perché era su... e lì è successo due volte giù, quando eravamo giù; è successo una prima volta che si sono litigati, ha preso tacchetti in faccia e sono stati poi divisi; successivamente FLORO VITO ha fatto un giro largo del compo, ha fatto finta come per dire si rilassava così, mentre il VALERIOTI era entrato dentro il cortile dell'area, era seduto sulla panchina, a un certo punto il FLORO

VITO come dire di soppiatto è entrato dentro, mi è passato davanti io ero seduto lì davanti al cancello che stavo leggendo, facevo lettura e quindi c'era il sole, era una bella giornata e quindi stavo lì a prendere il sole e leggevo. A quel punto lì mi passa davanti, io vidi la scena e non intervenni, c'erano gli altri che insomma sono interventi prima io ero seduto che stavo facendo le mie cose, mi passò davanti, gli ho fatto cenno di smetterla, lui era indiavolato il Gianni, arriva nell'area, si mette a urlare, allora dice sono corsi tutti, quando si è messo a urlare sono corsi tutti; a quel punto lì sona volate ancora mianate e copanate come diciamo noi – non cofanate come erroneamente avete scritto, vi chiedo scusa di questo: non sono cofanate, sono copanate - e allora volano copanate, queste copanate che sono schiaffi, schiaffoni e sono stati ancora divisi; nella divisione che hanno fatto, sono stati calmierati entrambi, sono stati allontanati a quel punto lì poi siamo andati su in sezione, come è entrato in sezione VALERIOTI, l'Antonio glielo ha promessa, ha detto poi...

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Antionio chi?

IMPUTATO VALERIO – Antonio FLORO VITO, perché ci rimase male che suo fratello ha preso le botte, ecco; a quel punto lì se la sono legata al dito, gliela ha fatto capire bene Antonio, gliel'ha fatta intendere bene perché Antonio è più tranquillo, più calmo ma quando parte, parte. Il Gianni era più acceso e quindi è rimasta lì. Il giorno che dovevano andare a colloquio, FLORO VITO Antonio era lavorante, il Gianni era diciamo, lui era alla 23 o 24 adesso (inc.) il conto, io ero nella cella di mezzo alla quindici e ci sono circa 25 celle, quindi ero in mezzo; VALERIOTI è una cella dopo, dopo la mia c'era quella di Vertinelli e la successiva era la sua, quindi era la 17, FLORO VITO doveva essere alla 22 o 21, insomma una di quelle cifre lì, 23 no 23 mi sembra che c'era Amato; quindi una di quelle celle lì. A sto punto puntano il VALERIOTI che lui si stava preparando per andare a colloquio, mentre era in bagno entra Gianni, insomma lì cominciano a commentare, poi questo a me lo raccontarono dopo, io non la vidi tutta sta scena perché ero in cella, pertanto quello che sto per raccontarvi adesso è tutto un racconto che mi è stato fatto.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Da chi è stato fatto?

IMPUTATO VALERIO – Sia dall'uno che dall'altro, che poi ho parlato sia con uno che con l'altro. Quindi mi è stato detto che insomma il VALERIOTI era che si stava sciacquando, entra il FLORO VITO che urlava, sbraitava, gli ha fatto... Era entrato con la lama in mano e VALERIOTI, essendo più prestante, gliela ha fatta cadere; nel colluttare gliel'ha fatta cadere. Nel mentre c'era Antonio lì nel paraggi – perché era già tutto premeditato – è subentrato pure Antonio, a quel punto lì VALERIOTI è stato diciamo messo in minoranza, l'hanno messo sotto, Antonio gli diede il pugno, Gianni lo sfregiò, perché gli aveva promesso che insomma a colloquio ci andava purè lui marchiato. Quel giorno era il giorno del colloquio e...

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Con cosa l'hanno tagliato, con cosa l'hanno aggredito, con cosa gli hanno procurato lo sfregio?

IMPUTATO VALERIO – Con una lama dotturessa, con una lama artigianale.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Fatta come?

IMPUTATO VALERIO - Fatta con le bombolette del gas, appiattite poi limate sul marmo, sul granito o con la carta vetrata (inc.) insomma sono belle limate che peggio dei rasoi sono; quindi con una lama è stato affettato il VALERIOTI.

PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Cosa significa questo gesto nell'ambito del vostro gruppo mafioso?

IMPUTATO VALERIO – Allora gliel'ho detto già l'altra volta, l'avevo già detto questo è un dato significativo diciamo carico di significato ndranghetistico: allora si fa agli infami e agli sbirri si taglia la faccia, si taglia la faccia alla malafemmina; si taglia la faccia per caratura e spessore criminale "chi sei tu e chi sono io" (inc.) oggi il FLORO VITO già ha un'imponente famiglia alla spalle, e lui adesso è imparentato anche con Ciampà, quelli delle Scarazze; è una persona diciamo degna di ricevere lo sgarro.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – E la sanzione di recare uno sfregio qual è? Diciamo uno che fa una condotta del genere, uno che fa uno sfregio del genere nel contesto dell'ndrangheta di che cosa è meritevole?
TRIBUNALE – Ma lui sta dicendo che FLORO VITO ha acquistato di...
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Sì, ma io al contrario le dico.
TRIBUNALE – Al contrario se lo subisce, se qualcuno esterno fa uno sfregio a un mafioso, vuole dire questo?
IMPUTATO VALERIO – No no signor Presidente.
TRIBUNALE – Ah, quello che ha preso il taglio, ah ho capito. Quello che ha preso il taglio invece cosa significa? Che valenza...?
IMPUTATO VALERIO – Allora se non reagisce vuol dire che non è un uomo, cioè che ti pigli un .aglio nella faccia soprattutto nella zona di Reggio Calabria è ancora più sentita la cosa, quindi è una brutta cosa che gli ha fatto Gianni; quindi o si tiene lo sfregio e fa che si fa sto sfregio alla persona che è indegna; se non sei indegno, devi reagire e quindi dopo lo sfregio che ti faccio, un altro sfregio? Te lo faccio più grosso, ti ammazzo. Quindi deve reagire con...
TRIBUNALE – Ho capito, quindi lei sta dicendo che nella liturgia o comunque nelle regole comportamentali dell'associazione...
IMPUTATO VALERIO – Regole, non è liturgia quella signor Presidente.
TRIBUNALE – Regole sì, regole dell'associazione bisogna attendersi una reazione di VALERIOTI corrispondente e proporzionalmente più grave, altrimenti lui resta uno che ha subito lo sfregio senza reagire. È così?
IMPUTATO VALERIO – E' un ominicchio e niente, un uomo da poco, una persona che non vale. Adesso se vale deve dimostrare la sua caratura, il suo spessore criminale sennò vuol dire che è un quaquaraquà.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Valerio, quando è stato ferito VALERIOTI, qualcuno l'ha soccorso?
IMPUTATO VALERIO – Sì come no, certo io sono alla quindici e a fianco a me tra la 14 e la 15 ci sono le docce in mezzo, tant'è che Blasco, ma il primo che lo soccorse fu – che poi sono uscito fuori io, perché io ero dentro alla cella – c'era Pasquale Brescia e poi sono corsi fuori tutti, perché alla fine dei conti le urla (inc.).
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Brescia cosa ha detto a VALERIOTI?
IMPUTATO VALERIO – "(inc.) e sciacquati la faccia che hai il songue sulla faccia" cioè "entra in doccia e sciacquati prima che viene la guardia e ti vede" ma la guardia era già lì, non è che c'era...
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Cioè nel senso di lavarsi perché le guardie non si accorgessero dell'accaduto?
IMPUTATO VALERIO – (inc.) insomma la guardia era dietro di lui, quindi urlavano e si minacciavano ancora tra... Perché VALERIOTI giustamente si è visto il sangue e non capiva

che cosa avesse in faccia, no? Sentiva caldo e lo sbraco che aveva che è lungo cioè una quindicina di centimetri.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Qualcuno ha pulito il sangue?
IMPUTATO VALERIO – Antonio FLORO VITO, che era lavorante – l'avevo detto all'inizio no? – lui era il lavorante, subito ha pulito il sangue, subito ha mascherato quello che ha potuto mascherare, ma in verità il sangue era veramente a fiumi, scorreva dappertutto, scolava dappertutto, aveva la mano in faccia e gli scolava tra le dita il sangue.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Che versione, hanno fornito una versione dell'accaduto i protagonisti, i diretti interessati?
IMPUTATO VALERIO – Sì sì, hanno fornito una versione molto falsa, molto... Non coincidente con i fatti, perché poi si vuole credere perché giustamente si cerca di tenere la sezione un po' in pari, non creare altre tensioni perché poi ci sarebbe dovuto essere la reazione di... Che ci sarebbe stata, se ci fosse stato Amato che non era operato con la gola, gliela promise pure. Lo disse pure a me il...
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – C'è appunto qualcuno che ha espressamente istigato VALERIOTI a vendicarsi?
IMPUTATO VALERIO – L'Amato lo fece dice "mo' che va a Bologna (inc.) sto sfregio (inc.) che ti hanno tagliato la faccia?" Bolognino Sergio idem, ma poi hanno incominciato a metterla sulla pace quando hanno visto insomma che potevano creare disagio a tutta la sezione e come di solito si usa dottoressa, in tutte le questioni che si litigano prima si scontra e poi si mette la faccia, però intanto il segno te l'ho fatto. La ragione è questa, poi mettiamo pace, facciamo... Però intanto l'azione le l'ho fatta, questa è la... E' chiaro che chi ha fatto l'azione dice "va bene, mettiamola sulla pace" ci sta; poi ha voluto delle garanzia perché non si fidava il FLORO VITO Gianni, garanzie sul fatto che non succedesse niente, dice "sennò io finisco l'operazione. Questo se io gli ho tagliato la faccia, so che gesto gli ho fatto", perché gli ho chiesto pure io nella gabbia, gli ho detto "ma hai capito che gesto che hai fatto?" "sì sì lo so bene" "e sai quali possono essere le conseguenze?" "Uh – dice – certo che lo so, però che dovevo fare? Gli tenevo (inc.)?" poi voglio dire, la sua famiglia ne avrebbe tenuto conto no? Dice "pure i calci, vai a pigliare gli schiaffi?". A quel punto lì, questo è; non era uno schiaffo, era una... Che quello che ha dato fastidio era proprio questo, la scarpata in faccia perché finché era uno schiaffo si aggiustava meglio, però la scarpata in faccia quando uno cade per terra non è un bel gesto del VALERIOTI; tant'è che io stesso glielo dissi "non è che hai fatto un bel..." e lui lo riconobbe, dice "sì, è vero non ho fatto un bel gesto ma l'ho fatto. La questione c'era e io ho reagito così". Però gli ho detto "hai capito che cosa hai fatto?" "Sì sì ho capito", tutti quanti capivano e poi le cose (inc.)
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Questo coltello artigianale utilizzato da FLORO VITO Gianni, lei ci ha raccontato come è che veniva realizzato in carcere, ce l'aveva solo FLORO VITO Gianni o ce l'avevano anche altri?
IMPUTATO VALERIO – Ce l'hanno tutti, tutti.
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Andiamo bene.
IMPUTATO VALERIO – La lama ce l'hanno tutti, e VALERIOTI c'ha una lama così e nel libro che avevo io non ci stava... Uscivano fuori tutt'e due le punte, quindi....
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – Perché lei... Cioè perché se l'è messa nel libro questa lama?

IMPUTATO VALERIO – Io la utilizzavo perché tagliavo il cartone, in tutta verità a me non servivano queste cose ma io ce la avevo, me la prestava ogni tanto il VALERIOTI che facevo il bricolage, facevo dei cassettini in cartone, creavo nella cella in modo... Tant'è che la posso pure far vedere come l'ho fatta, avevo fatto dei cassettini di cartone e allora mi serviva per tagliare e quella tagliava davvero benissimo. Io non avevo lame per poter tagliare sia plastica che...
PUBBLICO MINISTERO RONCHI – E il coltello che ha usato FLORO VITO Gianni, in quell'occasione chi l'ha preso quando è successo lo sfregio a VALERIOTI?
IMPUTATO VALERIO – In tutta verità (inc.) poi non lo vidi perché inizialmente quando è successo il fatto io ero dentro la cella, ho sentito urlare il VALERIOTI che quando mi sono affacciato io ho visto che lui è sgattaiolato da sotto le gambe di Antonio, perché Gianni era più all'interno, Antonio era sulla porta, sgattaiolato di là e poi è corso verso la mia cella, che si è fermato davanti quasi alla mia cella, vicino alle docce; dopodiché l'ha preso Brescia, l'ha fatto sciacquare; eravamo tutti lì in sezione, non è che c'è solo Brescia e c'era questo, siamo usciti fuori tutti quindi le cose era... Perché le urla erano agghiaccianti.

Anche l'altro collaboratore di giustizia, MUTO Salvatore, ha parlato dell'episodio, spiegandone in termini ancor più eloquenti il significato secondo le regole della 'ndrangheta. FLORO VITO, che aveva un grado più alto nella associazione, voleva vendicarsi per l'oltraggio subito e, per questo, fece lo sfregio al VALERIOTI. La questione riguardava anche i vertici delle gerarchie del sodalizio all'interno del carcere, posto che se l'azione fosse avvenuta a parti invertite, SARCONE Gianluigi "reggente della sezione carceraria" avrebbe dovuto dare spiegazioni a LAMANNA, perché il fratello di FLORO VITO Gianni (FLORO VITO Antonio) è cognato di quest'ultimo. SARCONE, peraltro, manifestò il suo disappunto perché sarebbe stato meglio, quale strategia del gruppo, mantenere un profilo basso, anche perché si tratta di vicende capaci di scatenare vendette interne.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Analoga cosa fu, nacque nel carcere di Reggio Emilia, fra VALERIOTI e FLORO VITO Gianni, in quanto fu FLORO VITO Gianni a fargli uno sfregio alla faccia di VALERIOTI.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E questo sfregio ha un significato? Sono stati fatti commenti su questo sfregio?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. Perché praticamente la cosa... aveva prima subìto diciamo un affronto FLORO VITO Gianni, allora Gianni è come se si risentiva, diciamo un po' dimezzato dal suo essere nella 'ndrangheta e quindi doveva per forza fare una vendetta, lasciandogli uno sfregio a chi glielo aveva fatto, per dire... avendo lui un grado più alto di VALERIOTI, doveva per forza. Da questo nacque anche una discussione anche nei riguardi che poi Sarcone Gianluigi disse: meno male che era stato Gianni a fare lo sfregio a VALERIOTI e non VALERIOTI a Gianni. Perché poi doveva dare delle spiegazioni, in quanto FLORO VITO Antonio è il genero del Lamanna e doveva dare delle spiegazioni, in quanto lui era reggente di una sezione del carcere a Lamanna Francesco e sarebbero stati diciamo dei casini per lui.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Tutto questo lui, che avrebbe dovuto dare spiegazioni, chi è?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Gianluigi Sarcone a Lamanna, in quanto sarebbe stato messo come responsabile di non avere vigilato su questo fatto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Se fosse accaduto il contrario, avrebbe dovuto dare delle spiegazioni, Sarcone Gianluigi come reggente in quel contesto...
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ma una spiegazione non solo verbale, poteva anche essere ritenuto responsabile di quanto era accaduto. E poi, parlando, disse anche adesso che lui aveva fatto questo sfregio, Gianni a VALERIOTI Gabriele, non era una cosa... che si doveva un po' evitare, in quanto noi, gruppo della 'ndrangheta, tra di noi non doveva... perché sono cose che devono essere poi vendicate. Si riferiva che se fosse stato lui, nei panni di VALERIOTI, dice che come sarebbe uscito dal carcere non andava nemmeno a fare la sosta a casa, in quanto andava a carcere FLORO VITO Gianni per rendergli lo sgarbo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E per chi ha fatto lo sfregio, che cosa significa dentro la 'ndrangheta, acquisisce qualcosa?
IMPUTATO MUTO SALVATORE – Acquisisce un grado in più nella 'ndrangheta, di autorevolezza.

La vicenda descritta dai collaboratori, nella sua dimensione storica è ben nota al Tribunale, che ha potuto verificare in aula non solo lo sfregio subito dal VALERIOTI, ma ha anche provveduto ad esprimere il proprio nulla osta al trasferimento di FLORO VITO presso altra struttura carceraria per garantire la incolumità degli imputati e la sicurezza carceraria.
La vicenda è poi confermata dalla documentazione acquisita (cfr. produzione 20.11.2017) che certifica il primo scontro, avvenuto il 2.3.2017 all'interno della casa circondariale di Reggio Emilia: in quella circostanza FLORO VITO Gianni risulta avere riportato una lieve lesione al collo .
Quella documentazione attesta, altresì, il secondo scontro, che aveva coinvolto non solo FLORO VITO Gianni e VALERIOTI Gabriele, ma anche FLORO VITO Antonio, e che si era verificato il 5.3.2017 presso la casa circondariale di Reggio Emilia: dal referto medico risulta che VALERIOTI Gabriele aveva riportato proprio un'ampia ferita da taglio al viso.
Dalla documentazione acquisita all'esito della perquisizione eseguita dalla Polizia penitenziaria eseguita in carcere, trova altresì riscontro la detenzione da parte dei detenuti del processo di armi artigianali prodotte con materiale di recupero. In merito alla stessa ha riferito il Maresciallo Costantino all'udienza del 14.11.2017 evidenziando che in effetti erano stati rinvenuti diversi oggetti contundenti:
- a MANCUSO Vincenzo un coltello artigianale, procurato dalla lamiera della bomboletta di gas, con apposito manico in plastica posto alle estremità;
- a MUTO Antonio classe '78 un coltello artigianale, procurato con la lamiera della bomboletta di gas, più sette viti in metallo con annessi tasselli;
- a BLASCO Gaetano un coperchio in lamiera, parzialmente tagliato e forzato, più un pezzo di asta in metallo, ricavata da uno stendino per i panni, con inserita all'estremità una lama di un temperamatite, più una bombola di gas parzialmente tagliata all'estremità;
- a MUTO Antonio classe '55 una forbice per le unghie, debitamente appuntita, oltre tre chiodi in metallo e sei viti in metallo;
- a VERTINELLI Giuseppe un cucchiaio in metallo dell'amministrazione, rotto nella parte del manico, oltre ad una forbice per le unghie debitamente appuotita, otto pezzi di aste in metallo

ricavati da uno stendino, di cui, con una lama di un temperamatite collocato alle estremità, e un chiodo in metallo;
- a VERTINELLI Palmo, una base in metallo di un fornello debitamente smontato, più un'asta in metallo, ricavata da uno stendino, oltre a una parte di una forbice per le unghie debitamente appuntita;
- a VALERIOTI Gabriele, tre parti di forbice per le unghie debitamente appuntite, due pezzi di aste in metallo, ricavate da uno stendino, più sei viti in metallo, più tre bulloni in metallo e una rondella in metallo. Su questi rinvenimenti è stato già prodotto il verbale di sequestro effettuato dalla polizia penitenziaria.

In definitiva, la vicenda, riferita in termini perfettamente aderenti dai due collaboratori e riscontrata, altresì, dalla documentazione acquisita, rappresenta una formidabile prova di due fatti fondamentali:
1- l'esistenza della associazione e la sua operatività, con le sue gerarchie, le sue regole le sue dinamiche interne, i suoi rapporti di forza (non mere liturgie come efficacemente sottolineato dal VALERIO, bensì regole vere e proprie) anche dopo la cattura dei suoi esponenti che, pure all'interno della struttura carceraria, hanno manifestato piena adesione e fedeltà al vincolo associativo e alle sue regole;
2- la partecipazione alla associazione mafiosa da parte di VALERIOTI Gabriele, pienamente inserito nel gruppo criminale di cui conosce perfettamente le regole, nonostante il litigio con FLORO VITO Gianni, che godeva di maggiore autorevolezza criminale derivante, tra l'altro, dall'essere il fratello del genero di LAMANNA;

In conclusione le prove indicate dimostrano che VALERIOTI Gabriele è soggetto stabilmente ed organicamente inserito all'interno del sodalizio, del quale condivide le regole e le finalità, prestandosi a svolgere le attività illecite facenti parte del programma associativo e mettendosi a disposizione dei suoi vertici, in specie SARCONE Nicolino, soprattutto per la consumazione di atti ritorsivi, plasticamente rappresentati dall'incendio appiccato all'auto di COLACINO Michele insieme ad AMATO Alfredo, storicamente dedito, nell'ambito della associazione, a quella attività incendiaria.
Le circostanziate, indipendenti e reciprocamente riscontrate propalazioni dei collaboratori di giustizia (ivi comprese quelle di GIGLIO Giuseppe), rappresentano un formidabile sostegno a quanto già ricavabile dalle altre prove raccolte, in specie quelle relative al capo 11, nonché a quelle relative allo sfregio subito dal VALERIOTI ad opera di FLORO VITO Gianni, prove che, a loro volta, a quelle stesse dichiarazioni forniscono riscontro.
Queste ultime, nel contribuire a chiarire le dinamiche associative sottese alle vicende che descrivono, ecuentano la prova dell'adesione all'associazione da parte del VALERIOTI che non solo partecipa fattivamente alle sua azioni illecite, ma aderisce e condivide pienamente le regole operanti nella 'ndrangheta e conosce perfettamente il significato che certi comportamenti assumono al suo interno.

CAPITOLO XV
I CONCORRENTI ESTERNI

1. IL CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA

E ben noto che il pensiero giuridico italiano si è a lungo interrogato sulla ammissibilità del concorso esterno in associazione mafiosa.

Oggi, dopo molteplici interventi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[48], la giurisprudenza è arrivata ad un punto di chiarezza, essendosi definitivamente orientata a

---

[48] Nonostante le perplessità della dottrina e della giurisprudenza, nel 1994 le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto la figura del concorso esterno in associazione mafiosa.

Con la nota sentenza Demitry (Cass., SS.UU., 5.10.1994, n. 16), le Sezioni unite ritennero configurabile il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa. In particolare, la sentenza delinea in modo puntuale i tratti caratterizzanti sia della condotta materiale che dell'elemento soggettivo dell'*extraneus*, sottolineandone le differenze rispetto alla simmetrica figura dell'*intraneus*.

Quest'ultimo è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza; è colui che agisce nella "fisiologia", della vita corrente dell'associazione. L'affiliato fa parte e si sente parte dell'associazione, così incardinandosi stabilmente in essa. Il concorrente ex art.110 c.p, invece, è colui che non vuol far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama "a far parte", ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo sia, soprattutto, nel momento in cui la "fisiologia" dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase "patologica" che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno; insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo il partecipe esprime "la volontà di far parte dell'associazione", "con la volontà di contribuire alla realizzazione degli scopi di essa", diversamente dal concorrente eventuale che "vuole dare un contributo senza far parte dell'associazione", senza un *animus* partecipativo, ma "con la volontaria consapevolezza che la sua azione contribuisce all'ulteriore realizzazione degli scopi della *societas sceleris*".

Secondo la Suprema Corte sarebbe errato affermare che il concorrente esterno debba possedere lo stesso dolo di colui che fa parte dell'associazione, ossia il dolo specifico.

Si può avere concorso con dolo generico in un reato a dolo specifico essendo sufficiente la consapevolezza nell'*extraneus* che altri" fa parte e ha voglia di far parte dell'associazione e agisce con la volontà di perseguirne i fini".

Infatti, il concorrente potrebbe, al contrario del partecipe, "disinteressarsi della strategia complessiva (dell'associazione), degli obiettivi che la stessa si propone di perseguire". Potrebbe anche averli presenti, senza che questo *quid pluris* faccia mutare il ruolo dell'esterno, che non fa parte o non vuole o non è richiesto come socio. La sua condotta si limita a "contribuire alle fortune dell'associazione". La sentenza Demitry è stata sottoposta a pesanti critiche sia da parte della dottrina che dalla giurisprudenza (cfr. sentenza Villecco del 2001), di talchè si rese necessario un nuovo intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza Carnevale, che ha determinato una precisazione della ricostruzione della materialità del reato del concorrente esterno ed una radicale correzione della ricostruzione dell'elemento soggettivo dell'*intraneus*.

In particolare, sotto il profilo materiale la condotta del concorrente esterno non necessariamente deve intervenire in un momento di *fibrillazione* del sodalizio criminale, ossia quando lo stesso viva una fase *patologica* della sua esistenza, ma può intervenire anche nella *fisiologia* della vita del sodalizio criminale, purchè il concorrente ed. "esterno" fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purchè detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione. A ben guardare, la sentenza Carnevale del raccoglie i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale delle sezioni semplici della Cassazione. Infatti, le pronunce precedenti le Sezioni Unite della Cassazione affermavano che, nella sostanza, non era necessario per la configurazione del concorso esterno in associazione mafiosa che il contributo del *extraneus* intervenisse in un

riconoscerne la ammissibilità, in quanto solidamente ancorata al diritto positivo, rappresentato dalla disciplina del concorso di persone nel reato di cui all' art. 110 c.p.

Per questa stessa ragione, la Suprema Corte ha escluso l'incostituzionalità della figura delineata dagli artt. 110 e 416bis c.p., per asserito contrasto con gli artt. 25, comma 2, e 117 Cost. e con l'art. 7 CEDU, per violazione del principio di legalità. A fondamento dell'assunto contrario anche il rilievo che la Corte di Strasburgo, nel ben noto caso Contrada (CEDU, sent. 14 aprile 2015, Contrada c. Italia) avrebbe affermato che il concorso esterno nei reati associativi sarebbe un istituto di creazione giurisprudenziale.

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità (Cass. 18132 /2016; 34147/2015) affermando che il cosiddetto concorso esterno in associazioni di tipo mafioso, non è un istituto di creazione giurisprudenziale, ma è previsto e punito in forza della generale funzione incriminatrice dell'art. 110 c.p., che estende l'ambito delle fattispecie penalmente rilevanti, comprendendovi quelle nelle quali un soggetto non abbia posto in essere la condotta tipica, ma abbia fornito un contributo atipico, causalmente rilevante e consapevole, alla condotta tipica posta in essere da uno o più concorrenti e la cui configurabilità trova una conferma testuale nella disposizione di cui all'art. 418, comma 1, c.p.
D'altro canto, la stessa Corte Costituzionale ha ribadito che il concorso esterno non è, come postulato dalla Corte EDU nella citata sentenza Contrada, un reato di creazione giurisprudenziale, ma scaturisce "*dalla combinazione tra la norma incriminatrice di cui*

---

momento di difficoltà tale che, senza l'intervento del concorrente esterno, il sodalizio criminale sarebbe sicuramente andato incontro all'estinzione, né era indispensabile il requisito della infungibilità dell'apporto del contiguo al sodalizio.
Il vero cambio di rotta rispetto alla sentenza Demitry la sentenza Carnevale lo realizza con riferimento all'elemento soggettivo. Il punto maggiormente problematico della sentenza Demitry stabilisce che nella ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso non è affatto richiesto che il concorrente esterno abbia anche la volontà "di realizzare i fini propri dell'associazione, essendo sufficiente che abbia la consapevolezza che altri fa parte e ha voglia di far parte dell'associazione e agisce con la volontà di perseguirne i fini".
La Cassazione del 1994 precisa che ciò non vuol dire che il concorrente esterno non voglia il suo contributo e non si renda conto che questo contributo gli viene richiesto per agevolare la associazione; ma, semplicemente, che il concorrente esterno pur consapevole di ciò, pur consapevole di agevolare, con quel suo contributo, l'associazione, può disinteressarsi della strategia complessiva di quest'ultima, degli obiettivi che la stessa si propone di conseguire.
Il giudice della nomofilachia parte dalla concezione monistica del concorso di persone accolta dal nostro legislatore penale: perché si possa affermare che i concorrenti hanno commesso "il medesimo reato", come recita la disposizione dell'art. 110 c.p., è necessario che le loro condotte risultino tutte finalisticamente orientate verso l'evento tipico di ciascuna figura criminosa.
"Nel reato di associazione per delinquere l'evento è la sussistenza ed operatività del sodalizio, siccome idoneo a violare l'ordine pubblico ovvero gli altri beni giuridici tutelati dalle particolari previsioni legislative, la cui attuazione avviene attraverso la realizzazione del programma criminoso.
Ne consegue – di necessità – che non può postularsi la figura di un concorrente esterno, nel cui agire sia presente soltanto la consapevolezza che altri agisca con la volontà di realizzare il programma di cui sopra.
Deve, al contrario, ritenersi che il concorrente esterno è tale quando, pur estraneo all'associazione, della quale non intende far parte, apporti un contributo che "sa" e "vuole" sia diretto alla realizzazione, magari anche parziale, del programma criminoso del sodalizio.

all'art. 416bis c.p. e la disposizione generale in tema di concorso eventuale nel reato di cui all'art. 110 c.p." (Corte Cost. sentenza 25 febbraio-26 arzo 2015, n. 48)

La più compiuta riflessione giuridica sull'istituto è, ancor oggi, fornita dalla nota sentenza Mannino (Cass., SS.UU., 12.6.2005, n.33748).
Nel relativo ricorso la questione veniva prospettata sotto un profilo particolare – e decisamente controverso – che non era stato affrontato specificamente né dalla sentenza Demitry né nella sentenza Carnevale: il profilo dei requisiti per la configurazione del concorso esterno in associazione mafiosa dell'esponente politico, nel caso paradigmatico del patto di scambio tra l'appoggio elettorale da parte dell'associazione e l'appoggio promesso a questa da parte del candidato. Sul tema della distinzione tra partecipazione interna e concorso esterno, la sentenza Mannino svolge importanti considerazioni di portata generale, che coronano e completano l'elaborazione delle Sezioni Unite iniziate con la sentenza Demitry e poi proseguite con la sentenza Carnevale.
Le argomentazioni della sentenza in parola maggiormente articolate ed esaustive sono quelle che riprendono in esame e sviluppano l'elaborazione della sentenza Carnevale relativamente a due profili specifici: quello dell'efficienza causale del contributo prestato dal concorrente esterno e quello dell'elemento soggettivo della relativa condotta. Sotto il primo profilo, la sentenza Mannino porta a conseguenze ulteriori le argomentazioni della pronuncia precedente circa la necessità che il contributo sia effettivamente idoneo a determinare, in termini di nesso causale, la conservazione o il rafforzamento dell'associazione e introdnce il principio della verifica probatoria *ex post*.
Assume, dunque, il ruolo di concorrente esterno il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'*affectio societatis*, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. La condotta associativa implica, invece, la conclusione di un *pactum sceleris* fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche per *facta concludentia* e senza necessità di manifestazioni formali o rituali.
Relativamente allo statuto della causalità, i giudici di legittimità richiamano la sentenza Franzese del 2002 sottolinea che eventuali difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertumento del rapporto di causalità, né possono legittimare una nozione debole di causalità che, collocandosi sul terreno della teoria dell'aumento del rischio, finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale. Di qui la conclusione della Corte, secondo cui non è sufficiente che il contributo atipico sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato sulla base di una prognosi di mera pericolosità *ex ante*, qualora poi, con giudizio *ex post*, il contributo stesso si riveli invece ininfluente per la verificazione dell'evento lesivo. Se si accogliesse la tesi opposta si realizzerebbe un'arbitraria anticipazione della soglia di punibilità. D'altra parte

neppure è consentito il ricorso alla causalità psichica cosiddetto da rafforzamento dell'organizzazione criminale, la quale dissimulando l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo, consentirebbe in ogni caso di concludere che la condotta atipica, se obiettivamente significativa, determinerebbe comunque nei membri dell'associazione criminosa la fiduciosa consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto del concorrente esterno, e quindi un reale effetto vantaggioso per la struttura organizzativa della stessa.
E' stata così definitivamente ridimensionamento la teoria "della fibrillazione" fatta propria dalla sentenza Demitry. Del resto, la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che l'associazione mafiosa può considerare utile l'intervento di un concorrente esterno per affrontare esigenze congiunturali ovvero difficoltà contingenti di qualsiasi tipo, e non già solamente per affrontare situazioni emergenziali o fasi patologiche che ne mettano in pericolo l'esistenza.

Ai fini della configurabilità del concorso esterno, occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio.

Sotto il profilo soggettivo, la sentenza Mannino ha statuito che il concorrente esterno si deve rappresentare, nella forma del dolo diretto, l'utilità del contributo fornito alla *societas sceleris* ai fini della realizzazione, anche parziale, del programma criminoso; non è necessario, in capo allo stesso, il dolo specifico proprio del partecipe (consistente nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e farle raggiungere gli obiettivi prefissati), essendo sufficiente quello generico, che deve investire sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla propria condotta alla conservazione od al rafforzamento dell'associazione, dovendo l'agente muovere la sua condotta nella consapevolezza e volontà di fornire il proprio contributo al conseguimento, anche parziale, del programma criminoso dell'associazione. Pertanto il concorrente esterno, pur sprovvisto della volontà di far parte dell'associazione, deve essere consapevole dei metodi e dei fini della stessa, a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro interno, e rendersi conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione.

Nel tentativo di riassumere gli approdi cui è ormai pervenuta la giurisprudenza di legittimità, è possibile ricostruire i confini del concorso esterno sulla scorta dei seguenti elementi:
a) il concorrente esterno deve essere privo della *affectio societatis* e non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio;
b) deve fornire, ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, dotato di un'effettiva rilevanza causale, e che quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative del sodalizio;

c) si deve infine rappresentare, nella forma del dolo diretto, l'utilità del contributo fornito alla *societas sceleris* ai fini della realizzazione, anche parziale, del programma criminoso: non è necessario, in capo allo stesso, il dolo specifico proprio del partecipe.

2. BIANCHINI AUGUSTO E BRAGA BRUNA

Nel corso dell'intero processo sono emerse - siccome espressive di uno dei tratti caratterizzanti l'azione dell'associazione mafiosa - le proficue collaborazioni instaurate tra l'imprenditoria emiliana e la 'ndrangheta.
Si è visto che i campi elettivi di questa illecita sinergia sono rappresentati dalla attività di falsa fatturazione (cfr. Cap. VIII e Cap. XIII) e da quella del recupero crediti tramite metodi estorsivi (cfr. Cap. VII capi 53, 65, 66, 70).
Proprio analizzando una di queste vicende estorsive è emersa la figura dell'imprenditore modenese BIANCHINI Augusto che, seppure non imputato, si è avvalso dei servigi di BOLOGNINO Michele per trovare un appoggio nella risoluzione della complicatissima situazione che vedeva intrecciars', tra le altre, le posizioni creditorie di esponenti di spicco del sodalizio, quali BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio (cfr. Cap. VII, capo 53).
Secondo la tesi d'accusa, questo rapporto tra l'imprenditore modenese ed esponenti del sodalizio mafioso affonderebbe le sue radici in un tempo assai più risalente, grazie alla collaborazione instaurata sull'altro terreno elettivo di azione del binomio imprenditoria-'ndrangheta, sarebbe a dire quello della falsa fatturazione, che BIANCHINI Augusto avrebbe perpetrato con altro esponente di spicco dell'associazione mafiosa emiliana, GIGLIO Giuseppe.
Grazie a questa risalente e stabile illecita collaborazione, nonché grazie al profondo radicamento della cosca emiliana nel tessuto sociale ed economico emiliano, si sarebbero quindi determinate le condizioni per dare vita ad una rapporto tra l'associazione mafiosa e il noto imprenditore modenese, capace di apportare ad entrambe le parti reciproci ed illeciti vantaggi, culminati, per il sodalizio, nella possibilità di infiltrarsi nei lavori pubblici di ricostruzione successivi al terremoto del maggio del 2012.
In questo illecito rapporto sinallagmatico sarebbe coinvolta, a fianco dell'imprenditore BIANCHINI Augusto, la moglie BRAGA Bruna, sempre partecipe e responsabile delle scelte "imprenditoriali" delle società della famiglia ed avente un ruolo strategico non minore di quello del marito.
Da qui la contestazione del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, per entrambi i coniugi.

Il tema è complesso, forse uno dei più complessi dell'intero processo.
Nell'approcciarlo verranno affrontati, in questa sede, tutti i capi di imputazione che riguardano BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e gli altri membri della famiglia (BIANCHINI Alessandro, BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola), in quanto solo un approccio sistematico, oltre ad evitare eccessive frammentazioni del tema, consente di comprendere gli accadimenti nella loro reale dimensione e di collocarli all'interno di un coerente contesto e, quindi, di trarne le corrette conseguenze non solo in ordine alla

valutazione della sussistenza della materialità delle fattispecie contestate, ma anche in ordine ai profili soggettivi delle azioni compiute da ciascuno degli imputati, tanto delicati quanto, spesso, dirimenti.

2.1. CAPI 90-92

Le indagini precedenti al terremoto e l'interessamento dell'associazione emiliana per gli appalti pubblici

Il 20 e il 29 maggio 2012 l'Emilia è sconvolta da violente scosse di terremoto che colpiscono, in particolare, la parte settentrionale della Provincia di Modena (cosiddetta bassa modenese).
In quel periodo la attività di indagine dei Carabinieri di Modena era nel suo pieno svolgimento.
Dopo l'evento sismico l'attenzione investigativa si era concentrata sul possibile interessamento della consorteria mafiosa nei lavori di ricostruzione, essendo fatto notorio che calamità come il terremoto emiliano del 2012 rappresentano un interesse per le organizzazioni criminali, che vedono nelle opere di ricostruzione un'occasione di guadagno.

Sugli esiti delle indagini sviluppatesi lungo questo crinale investigativo ha riferito il Maresciallo Costantino all'udienza del 6.4.2017.
Egli, sin da subito ha evidenziato come l'attività investigativa svolta in anni precedenti aveva già messo in luce l'interessamento dell'organizzazione criminale indagata per l'acquisizione di commesse per l'attività di ricostruzione successiva ad eventi sismici. L'attività spionistica in corso nel 2009 aveva infatti evidenziato l'interesse manifestato da SARCONE Gianluigi per il reperimento di lavori di ricostruzione successivi al terremoto de L'Aquila, fornendo così uno spunto investigativo fondamentale per lo sviluppo dell'indagine convenzionalmente denominata Idra (cfr. Cap. VII Maresciallo Bentivoglio udienza 14.10.2016 e CAP. XIV LOMONACO Francesco).

Emblematiche, poi, dell'interessamento per i lavori di ricostruzione successivi al terremoto del 2012 sarebbero alcune intercettazioni telefoniche intercorse tra BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, i quali hanno commentato le possibilità di lavoro mostrando un chiaro interesse nelle opportunità di guadagno nelle opere di ricostruzione:

BLASCO: A Mirandola è caduto un altro capannone.
VALERIO: Ah...
BLASCO: Vedi di tenerci buono Claudio, vedi...
VALERIO: Infatti, vedo... Eh, che andiamo a lavorare, là...
BLASCO: Ah sì, cominciamo a farci un giro.
(prog. n. 4958 RIT del 306/12 del 29 maggio 2012)

VALERIO: Comunque, ce ne sono disastri là, Gaeta'. Vedi i capannoni...
BLASCO: Eh lo so, sì...
VALERIO: Sfasciati a terra. (voci sovrapposte) Dice che mo'... Dice che mo' stanno facendo una proposta per farli tutti in legno, Gaeta'.

BLASCO: Magari!
VMA: Sarebbe buono!
BLASCO: Magari.
VALERIO: Eh, dobbiamo preparare tutte le società. Tutta la documentazione delle società.
BLASCO: Magari... Ah sì, eh? Te l'ho detto che a me, domani mattina... viene uno che mi ha chiesto di fare 10 case di legno.
VALERIO: Prepariamo l'AMPA, prepariamo... la B&V, prepariamo...
BLASCO: Ah sì, eh?
VALERIO: L'LG, prepariamo...
BLASCO: Tutto, tutto... tutto il mondo, vedi se ri...
VALERIO: Dobbiamo preparare 4 o 5 società.
BLASCO: Certo. VALERIO: 4 società, di sicuro.
BLASCO: Secondo me... dobbiamo iniziare a lavorare. E dobbiamo andare che già un paio di cutresi sono già andati prima di noi! E noi paghiamo... e quelli vanno... lo, mo', oggi...
VALERIO: Mo'... sì, Gaeta'... vai tranquillo, Gaeta', che dove siamo noi non abbiamo bisogno né di questo, né di quello... Vai tranquillo...
BLASCO: Speriamo. Claudio sta...
VALERIO: Vai tranquillo...
(prog. n. 5050 RIT 306/12 del 31 maggio 2012)

Non solo.
L'attenzione investigativa sui lavori di ricostruzione post sisma era giustificata dalla circostanza che l'attività investigativa svolta fino al maggio del 2012 aveva evidenziato anche un interesse sempre più vivo del sodalizio indagato per l'acquisizione di appalti pubblici.
L'attività di indagine aveva infatti rilevato una collaborazione che si era istaurata tra il sodalizio emiliano, ed in particolare nella persona di GIGLIO Giuseppe, e la società ELLEDUE COSTRUZIONI s.r.l. di Lamezia Terme. Si trattava di una collaborazione relativa alla costruzione della Tenenza dei Carabinieri di Dueville, nel territorio vicentino.
L'interessamento investigativo nei confronti di tale collaborazione era nato dalla registrazione di una telefonata, effettuata da FLORO VITO Gianni a GIGLIO Giuseppe nella quale il primo informava anticipatamente il secondo della possibilità di inserirsi dei lavori di costruzione della caserma. ("*Oi Pì, stamattina gli avevo accennato a tuo fratello Giulio, siccome mi hanno proposto un lavoro a Vicenza, devono togliere 11.000 metri di terra, devono scavare. Vogliono fare ad ore, noleggio a camion, poi c'è stata l'urbanizzazione, tutta la ghiaia, è una caserma militare*" (prog. 23506 RIT 110/11).
Dopo questa conversazione erano state captate altre conversazioni e si erano sviluppati altri spunti investigativi che portarono gli inquirenti a scoprire come la telefonata avesse ad oggetto la tenenza dei carabinieri di Dueville e che l'appalto per la costruzione era stato vinto dalla società ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l.
La ELLE DUE COSTRUZIONI era una società di Lamezia Terme di proprietà dei fratelli Longo Pasqualino, Gennaro e Domenico, già monitorata anche dai Carabinieri del ROS di Padova nell'ambito del procedimento penale 7272/11 della DDA di Venezia proprio in ragione dei rapporti intrattenuti tra detta società con esponenti di 'ndrangheta localizzati in

Veneto. La ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l., infatti, risultava vicina alla criminalità organizzata del lametino e, in particolare, alla cosca Iannazzo-Giampà. Nello specifico, Longo Domenico, uno dei soci della ELLE DUE COSTRZIONI s.r.l., è cognato di Villella Francesco Antonio, il quale risulta legato alla famiglia Gagliardi di Sambiase, cioè Gagliardi Alfredo, Gagliardi Bruno e Gagliardi Giuseppe, tutti soggetti ritenuti ed indicati da fonti investigative quali costituenti il cosiddetto gruppo di fuoco azionisti della cosca Iannazzo. Dallo scambio informativo con il ROS di Padova, i Carabinieri di Modena apprendevano anche che in quel periodo Villella sembrava avere la disponibilità di un kalashnikov e altre armi lunghe e corte e che probabilmente ne aveva usata una per uccidere un parente. Dalle indagini erano inoltre emerse frequentazioni tra i soci della ELLE DUE, cioè i fratelli Longo, e Iannazzo Pietro, soggetto che annove numerosi precedenti penali in particolare per estorsione, danneggiamento e associazione a delinquere di stampo mafioso.

Durante lo scambio di informazioni con il ROS di Padova, i Carabinieri di Modena acquisivano l'intercettazione ambientale RIT 827/12 avvenuta all'interno della Fiat Punto di Villella Francesco Antonio rivelatrice del legame della società ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l. con rappresentanti della criminalità organizzata del lametino. In particolare, dalle indagini del ROS di Padova era emersa la figura di Davoli Giovanni, *figlio di Iannazzo Vincenzina, sorella di Iannazzo Santo, affiliato alla cosca Iannazzo e scomparso per lupara bianca nel 1992, nonché nipote di Davoli Antonio, elemento di spicco della predetta organizzazione mafiosa lametina*. Le indagini avevano mostrato che Longo Giovanni (uno dei soci della ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l.) e Davoli Giovanni erano titolari della società ECO.LO.DA s.r.l., con sede a Gizzeria, in provincia di Crotone.

I tre fratelli Longo della ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l. risultavano avere rapporti con Estini Ottavio il quale, a sna volta, annoverava numerosi precedenti penali quali usura, estorsione, omicidio doloso e associazioue a delinquere di tipo mafioso. Estini Ottavio è coniugato con Giampà Angelina, figlia di Giampà Pasquale, soprannominato "tranganiello", deceduto in un aggnato di mafia nel 1992. Sino a quell'episodio Estini Ottavio era ritenuto vicino alla consorteria mafiosa diretta dal suocere ma, poi, si era avvicinato alle cosche vincenti, tra cui quella diretta da Giarupà Francesco detto il "professore", che è un omonimo, ma non è parente di "tranganiello".

Tornando all'appalto della caserma di Dueville, sul quale è stato registrato l'interesse di GIGLIO Giuseppe, lo stesso risulta essere stato vinto ad un prezzo di aggiudicazione di 2.171.561,64 euro. Inoltre, dall'esame dell'atto di aggiudicazione era emerso che tra le ditte partecipanti alla gara vi era anche la società S.I.C.E. s.r.l. riconducibile a GIGLIO Giuseppe (cfr. Cap. IX) che, in quella occasione, presentò un'offerta di circa 500.000 euro più alta rispetto a quella presentata dalle ELLE DUE COSTRZIONI s.r.l.
Secondo l'ipotesi investigativa, questa procedura risultava anomala e indicativa di elementi che avevano fatto pensare che tra le due società vi fosse un patto finalizzato ad eludere la concorrenza a vantaggio della ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l., che sarebbe risultata, così come è successo, vincitrice dell'appalto.

Il prezzo fortemente ribassato offerto dalla ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l. era stato probabilmente possibile, secondo gli inquirenti, grazie all'utilizzo di materiali edilizi diversi e più economici rispetto a quelli previsti. In particolare, il cemento che la ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l. acquistava da Beton Rossi era diverso da quello indicato dal progettista e le gettate di cemento venivano fatte in pieno inverno senza l'aggiunta dell'antigelo tant'è che, ancora prima dell'inaugurazione della Caserma, crollò il vano ascensore. Tutt'oggi sono in corso accertamenti volti a verificare l'effettiva tenuta della struttura ed è stato aperto un procedimento per frode in pubbliche forniture.

Ai fini che qui interessano, i Carabinieri di Modena registravano, oltre all'interessamento ai lavori di GIGLIO Giuseppe, anche quello di altri soggetti imputati in questo procedimento quali CAPPA Salvatore, BLASCO Gaetano (prog. 27541 RIT 110/11) e SECAV UNIPERSONALE, intestata ad OPPIDO Raffaele, ma riconducibile ai fratelli VERTINELLI. Ciò a testimonianza, in tesi d'accusa, del fatto che alcuni affari come questo non rimangono mai affari del singolo imprenditore ma vanno ad interessare e a coinvolgere anche affiliati che operano in zone diverse.
A riprova dell'interesse del sodalizio indagato per gli appalti pubblici, vi sarebbe un'importante intercettazione di una conversazione (prog. 26176 RIT 110/11) avvenuta tra Aversa De Fazio Antonio detto "Tonino" e GIGLIO Giuseppe, nel corso della quale GIGLIO esprime chiaramente la sua intenzione di buttarsi sui lavori pubblici, tra cui anche quello dei lavori all'aeroporto di Bologna: GIGLIO Giuseppe: *"Ma adesso sto prendendo i lavori, così adesso ne ho preso uno a Bologna, nell'aeroporto, gli devo mettere una cinquina di macchine, di camion. Infatti, adesso ho iscritto i ragazzi, che devono andare a fare il corso per prendere la patente, e mi sto concentrando sui lavori pubblici, Toni"*.

In effetti la collaborazione tra la ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l. e GIGLIO Giuseppe proseguì e si estese anche ad un altro appalto, vinto sempre dalla ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l., per la realizzazione di alcune opere nell'aeroporto Marconi di Bologna. In particolare, si trattava della realizzazione di cinque pontili di imbarco, necessari per il collegamento tra il primo piano del terminal e il piazzale di sosta degli aeromobili e di due pontili mobili per l'imbarco e lo sbarco diretto sugli aeromobili. Per questi lavori, l'importo base di gara era stato fissato a oltre 2.500.000 euro (2.461.943,82 euro più oneri di sicurezza); la ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l. si aggiudicò la gara portando il prezzo a 1.807.518,17 euro, cioè ad un prezzo ribassato del 30%.
Non solo.
La collaborazione tra la ELLE DUE e GIGLIO portò all'invio da parte di GIGLIO Giuseppe di manodopera, poi assunta formalmente dalla ELLE DUE, con passaggio degli operai, in particolare, dalle società SECAV e TOP SERVICE dei fratelli VERTINELLI.

Questa parentesi sulla ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l. sarebbe significativa non solo, come detto, dell'interessamento della cosca emiliana per gli appalti pubblici già in un periodo precedente al terremoto, ma anche di come il sodalizio emiliano intrattenesse rapporti di collaborazione anche con cosche legate alla Calabria e di come fosse riconosciuto anche da altre compagini 'ngranghetiste al di fuori dell'Emilia.

2.1.1. I rapporti di BIANCHINI con il sodalizio emiliano in generale

La testimonianza del Maresciallo Costantino è quindi tornata ad analizzare le vicende correlate al terremoto emiliano ed i rapporti intercorsi tra BIANCHINI e il sodalizio emiliano. Nella prospettiva investigativa, detti rapporti traggono origine dalla collaborazione instaurata tra BIANCHINI Augusto e GIGLIO Giuseppe a fare data dagli anni 2006-2007.

All'epoca del terremoto BIANCHINI aveva già avuto rapporti con altri esponenti della cosca emiliana tra cui BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, Soda e D'Urzo (cfr. Cap. VII capo 53).

Le indagini svolte dopo il terremoto si erano rivelate ancora più incisive e avevano permesso, secondo la prospettiva d'accusa, di delineare con chiarezza il livello di commistione tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e la associazione mafiosa, nonché le modalità con le quali tali rapporti avevano permesso l'infiltrazione della 'ndrangheta nelle opere di ricostruzione. Le indagini avevano infatti portato alla luce come tale infiltrazione sia avvenuta attraverso una particolare forma di collaborazione tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e BOLOGNINO Michele.

Secondo la prospettiva d'accusa dalle indagini era emerso che l'insinuazione del sodalizio negli appalti pubblici era avvenuta attraverso un meccanismo di prestazione di manodopera da parte di Michele BOLOGNINO, il quale forniva a BIANCHINI operai che venivano formalmente assunti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI per lavorare nei cantieri della ricostruzione. Questi operai, forniti da BOLOGNINO e regolarmente assunti da BIANCHINI, venivano però gestiti, soprattutto dal punto di vista della retribuzione, da BOLOGNINO Michele. Questo meccanismo illecito era arricchito, poi, da un illecito sistema di false fatturazioni per operazioni inesistenti, che permetteva il transito di fondi dalla BIANCHINI COSTRUZIONI a BOLOGNINO Michele per il pagamento della manodopera e che vedeva coinvolti anche altri imputati tra cui GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine. Questo sistema di false fatturazioni, particolarmente interessante nella prospettiva d'accusa, in quanto le operazioni per fatturazioni inesistenti erano una delle attività illecite predilette dal sodalizio, aveva portato, in tesi, la BIANCHINI COSTRUZIONI a godere anche di vantaggi di tipo fiscale.

2.1.2. I lavori del cimitero di Finale Emilia (capo 93) e l'inizio della collaborazione tra BIANCHINI e BOLOGNINO

Le indagini, ha proseguito il teste, avevano messo in evidenza che era BOLOGNINO Michele il soggetto attraverso il quale, più degli altri, il sodalizio si era infiltrato nei lavori pubblici per la ricostruzione. Ed invero, la prima opera pubblica per la cui realizzazione le indagini avevano dato conto della sinergia tra BIANCHINI Augusto e BOLOGNINO Michele era stata quella relativa al cimitero di Finale Emilia, ossia un'opera appaltata mesi prima del terremoto. Questo appalto interessa soprattutto il capo 93 perché è un appalto che BIANCHINI avrebbe girato interamente a BOLOGNINO, il quale ne aveva, a sua volta, demandato la realizzazione a SCOZZAFAVA. Secondo l'ipotesi investigativa, l'appalto per la costruzione del cimitero di Finale Emilia ha rappresentato una sorta di banco di prova, che aveva segnato la successiva collaborazione tra BIANCHINI e BOLOGNINO per quanto riguarda i cantieri della ricostruzione post-sisma.

La questione della costruzione del cimitero di finale Emilia ha iniziato ad essere oggetto di indagine dopo la telefonata del 21 febbraio 2012 intercorsa tra BIANCHINI Augusto e BOLOGNINO Michele, quando la realizzazione dell'affare era ancora in stato embrionale:

BIANCHINI A.: "Per il lavoro di Finale, del cimitero, non ho ancora ricevuto l'offerta da Luigi. Eh, è tanto che me lo deve mandare, perché anche quello, insomma, è un lavoro che noi dobbiamo decidere. Prova a sentire anche tu, cioè se è un lavoro che vi interessa, ovviamente". (conversazione n. 3935 del 21 febbraio 2012 RIT 113/12)

Nei mesi successivi, e in particolare nel luglio 2012, gli inquirenti captavano altre conversazioni che mostravano, secondo la loro ricostruzione, che la collaborazione tra BIANCHINI e BOLOGNINO in relazione ai lavori al cimitero di Finale Emilia si era effettivamente concretizzata ed evidenziavano anche l'interessamento di altri soggetti quali GIGLIO Giuseppe e BOLOGNINO Sergio. Significativa di ciò sarebbe la telefonata del 10 luglio 2012, (prog. 2369 RIT 1371/12) intercorsa tra Michele e Sergio BOLOGNINO. In quel frangente Michele BOLOGNINO aveva incontrato BIANCHINI Augusto per definire i dettagli del lavoro al cimitero di Finale Emilia e, durante l'incontro aveva chiamato il fratello Sergio e lo aveva fatto parlare con BIANCHINI Augusto. Durante la conversazione BIANCHINI Augusto e BOLOGNINO Sergio avevano concordato la trasmissione via e-mail del progetto del cimitero, mentre il CD sarebbe stato consegnato direttamente a BOLOGNINO Michele. Durante quella conversazione, BIANCHINI Augusto sottolineava che, oltre a quel lavoro, ci sarebbe stata anche la possibilità di acquisire altri appalti in zona, riferendosi verosimilmente ai lavori di ricostruzione post-sisma o ai lavori da effettuare a Parma per conto di IREN (cfr. infra e capo 4).

La telefonata n. 2443 RIT 1371/2012 del 13.7.2012, dimostrerebbe l'interessamento di GIGLIO Giuseppe: *Michele - Eh, scusa, se viene col dischetto... qua lo... lo apre (?) GIGLIO. Sergio - Sì, quanto che vediamo quello che vuole... che lavori ci sono da fare che non sto capendo. Lui ha dato disegni... se... se si deve lavorare in economia, se si deve lavorare a corpo, io non sto capendo.*"

In altra conversazione, intercorsa quello stesso giorno sempre tra BIANCHINI Augusto e BOLOGNINO Sergio, (prog. 2470 RIT 1371/12) i due parlavano, oltre che dei dettagli del lavoro al cimitero di Finale Emilia, anche di un altro lavoro da eseguire a Parma, individuato come il lavoro che la BIANCHINI COSTRUZIONI ha acquisito a Parma per conto di IREN (si noti che nella trascrizione è riportato il nome FAUSTO, ma si tratta indiscutibilmente ed incontestatamente di BIANCHINI Augusto come peraltro indicato proprio in perizia in apertura della trascrizione della conversazione):
"Sergio - Allora, senti una cosa, vedi che... allora io ho visto qua i disegni ehm... ho visto che là per quanto riguarda il... là il cimitero, giusto?
Fausto - Sì. Sergio - Ora... (inc. pronuncia non chiara). Allora, il discorso è questo: siccome noi l'altra volta ci eravamo visti e avevamo parlato... avevamo parlato con te.

Fausto - Sì. Sergio - Per quanto... eh... riguardava la combinazione dei due lavori. Fausto - Sì. Sergio - Mh. Perché noi avevamo parlato che facevamo il cimitero e in concomitanza c'era il lavoro anche di Parma. Fausto - Sì. Sergio - Perché là c'erano i pagamenti più lunghi, sul cimitero, giusto? Fausto - Sì. Giusto. Sergio - Eh. Il discorso era che se i... noi ci impegniamo a iniziare il lavoro qua del cimitero, dobbiamo anche essere sicuri di chiudere l'altro di Parma. O almeno sape..".

Dalle due telefonate del 14 luglio 2012, (prog. n. 2518 RIT 1371/2012 e prog. n. 2551 RIT 1371/2012) gli inquirenti apprendevano che quello stesso giorno era avvenuto un incontro tra BIANCHINI Augusto e i fratelli BOLOGNINO. Secondo l'ipotesi investigativa questo incontro "*suggella la sinergia tra BIANCHINI Augusto e BOLOGNINO Michele.*"
Nel corso di una conversazione successiva, del 17 luglio del 2012 (prog. n. 2708 RIT 1371/2012), i due fratelli BOLOGNINO parlano di dover effettuare un sopralluogo nella zona rossa, chiaramente riferendosi ai comuni terremotati.

In seguito alla intercettazione delle conversazioni citate, l'attenzione delle indagini in relazione al rapporto tra BOLOGNINO e BIANCHINI era progressivamente cresciuta portando quindi a comprendere il meccanismo di infiltrazione del sodalizio emiliano nelle opere di ricostruzione.
Secondo gli inquirenti il suggello della sinergia tra BIANCHINI e BOLOGNINO era stato, quasi da subito, condiviso con la Calabria e, probabilmente, di questa condivisione strategica, anche BIANCHINI Augusto era a conoscenza.
Significativa di ciò, sarebbe, nella prospettiva d'accusa, la conversazione del 18 luglio, delle ore 8.43 intercorsa tra BOLOGNINO Michele e BIANCHINI Augusto durante uno dei soggiorni del primo a Cutro. Durante questa telefonata, BOLOGNINO Michele parla con BIANCHINI Augusto dei lavori e di un contratto che questi avrebbe dovuto inviargli. Ad un certo punto, BIANCHINI accenna al fatto che occorreva partire anche con questi lavori di Parma, lavori che in quel periodo ritornavano nelle conversazioni in maniera abbastanza ricorrente. BOLOGNINO rispondeva dicendogli di trovarsi in Calabria per incontrare il suo geometra. Il teste ne ha dato lettura: BOLOGNINO: "*Io oggi vado a trovare il suo geometra qui giù in Calabria". BIANCHINI: "Bravo, bravo, bravo. Okay, grazie*" (prog. n. 2634, RIT 1697/2012).
Successivamente, BOLOGNINO chiamava GIGLIO Giuseppe e, in modo criptico, gli confermava, di essere sceso in Calabria proprio per quel contratto di lavoro con BIANCHINI (prog. n. 2642, RIT 1697/2012): "GIGLIO *Ma tu sei sceso per quel contratto di lavoro?". BOLOGNINO: "Sì". GIGLIO: "Ah, e va bene".*
Qualche ora dopo BOLOGNINO Michele e DILETTO Alfonso, si accordavano per vedersi in una località che non veniva, però, precisata (prog. n. 2658 RIT 1697/2012). Il contatto con DILETTO Alfonso e il richiamo ai lavori di Parma, facevano presumere che BOLOGNINO dovesse discutere con DILETTO dell'appalto che la BIANCHINI COSTRUZIONI doveva acquisire per l'IREN di Parma (cfr. infra testimonianza Maresciallo D'agostino). In proposito, ha ricordato il Maresciallo Costantino, DILETTO si era interessato per la fornitura di ferro per quel cantiere, fornitura che doveva avvenire per il tramite di BOLOGNINO Michele.

Le conversazioni del 18 luglio 2012 sono, nella prospettiva d'accusa, di particolare rilevanza perché il telefono cellulare di BOLOGNINO Michele era localizzato presso Cutro. L'analisi delle celle agganciate dal cellulare di BOLOGNINO faceva ritenere che quel giorno lo stesso si stesse recando da GRANDE ARACI Nicolino. Il dato pressoché certo, in tesi, è che, durante le conversazioni telefoniche di BOLOGNINO del 18 luglio, lo stesso si trovava a Cutro, mentre il fatto che si stesse recando da Nicolino GRANDE ARACRI è una ricostruzione investigativa basata sul dato che la cella agganciata era quella in località prossima all'abitazione del boss e che BOLOGNINO e DILETTO si erano dati appuntamento in modo criptico ma in un posto che entrambi conoscevano, nonché la circostanza che il telefono di BOLOGNINO ad un certo punto non faceva più registrare conversazioni se non chiamate senza risposta, che agganciavano sempre una cella prossima all'abitazione di Nicolino GRANDE ARACRI.

2.1.3. I capi 90 e 92: la somministrazione di manodopera e le fatture per operazioni inesistenti

La progressione investigativa aveva permesso di accertare, in tesi d'accusa, che la collaborazione tra BIANCHINI Augusto e BOLOGNINO Michele si era estesa oltre alla realizzazione del cimitero di Finale Emilia, coinvolgendo altri lavori del cratere sismico, e da eseguire a Mirandola, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia e Reggiolo, dimostrando altresì come BOLOGNINO fosse, di fatto, il referente di BIANCHINI in relazione agli stessi.
A riprova di ciò vi sarebbe la conversazione telefonica del 14 agosto 2012, intercorsa tra BIANCHINI e BOLOGNINO (prog. 5848 RIT 1679/12):

Michele – Per quelle a Concordia...
Augusto – Mirandola.
Michele – (Inc. voci sovrapposte), Mirandola ...
Augusto – Allora Finale, Finale, Mirandola e Concordia noi abbiam finito tutto, man mano che loro posano il ferro, gettiamo e poi mettiam giù le piastre.
Michele – Eh. Ma a Mirandola e Concordia (Inc. pronuncia non chiara), sono sempre 3 i cantieri?
Augusto – Come?
Michele – I cantieri sono 3, Concordia e Mirandola la stessa cosa.
Augusto – Non... non capisco, Mirandola?
Michele – E Concordia la stessa cosa.
Augusto – Ah... devo sempre metterci il ferro.
Michele – Ma le platee si devono gettare a 4 parti signor
BIANCHINI o a 3 parti solo?
Augusto – A 3, no sono 4, con Reggiolo.
Michele – Ah.
Augusto – Con Reggiolo sono 4.
Michele – Ah con Reggiolo 4.
Augusto – Ah.
Michele – Allora poi c'è da fare la platea pure a Augusto – Eh sì. Cioè quando loro hanno messo giù il

ferro c'è da fare la platea, cioè quando i... i ferraioli hanno posato il ferro, platea e piastre tiranti sono da mettere giù dappertutto. Michele – Sì però dico io, i (inc. pronuncia non chiara) noi finiamo a Concordia, poi li facciamo a Mantova allora.
Augusto – No, son già finiti.
Michele – Ah.
Augusto – I (inc. Pronuncia non chiara) son già a posto così.
Michele – Va bene.
Augusto – Solo che qui (Inc. voci sovrapposte)
Michele – Allora domani (Inc. voci sovrapposte) Concordia, eh.
Augusto – Eh, allora Finale, Finale, Mirandola...
Michele – Finale (Inc. audio disturbato) tutti e 3, allora domani quelli di Concordia se (Inc. voci sovrapposte).
Augusto – Per la platea e poi (Inc. pronuncia non chiara).
Michele – Va bene.
Augusto – Va bene?
Michele – Va bene signor BIANCHINI. Ci sentiamo.
Augusto – Ciao.

In seguito a tale intercettazione gli inquirenti procedevano ad effettuare alcuni accertamenti per comprendere quali fossero effettivamente i lavori e i cantieri presso i quali stava lavorando la BIANCHINI COSTRUZIONI, constatando che, in effetti, la BIANCHINI COSTRUZIONI era particolarmente attiva nella zona di Finale Emilia, anche grazie ai suoi contatti con GERRINI, che all'epoca era il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune (cfr. capo 189). In particolare, la BIANCHINI COSTRUZIONI, a Finale Emilia, aveva ottenuto i lavori per il cimitero, i lavori di demolizione di un prefabbricato ad uso palestra e i lavori di abbattimento di un fabbricato sito in via Trento e Trieste n. 13. In merito a quest'ultimo appalto, BIANCHINI aveva comunicato al comune di Finale Emilia la cessione del subappalto di questi lavori all'impresa edile individuale di Macrì Giuseppe. Grazie alla collaborazione con l'ispettorato del lavoro, era stato accertato che questa impresa individuale aveva, all'epoca, soltanto due soli dipendenti, i quali risultavano in distacco presso la BIANCHINI COSTRUZIONI a partire da 19 settembre 2012. Gli accertamenti effettuati avevano evidenziato che tale distacco presso la BIANCHINI COSTRUZIONI era iniziato il 19 settembre ma che il 29 settembre i lavori nel cantiere di Finale Emilia non erano ancora incominciati. Da questo accertamento si iniziò a riscontrare come, già in quella fase dei lavori, vi fosse un utilizzo strumentale della manodopera attraverso un impiego della stessa al di fuori delle norme consuete, in quanto il distacco non prevede la somministrazione di manodopera.

Tornando a parlare degli appalti vinti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, l'attenzione delle indagini si era concentrata sui lavori relativi ai cosiddetti E.S.T., edifici scolastici temporanei, dove era emerso che BOLOGNINO stava lavorando per BIANCHINI in maniera più incisiva. Nel corso di alcune telefonate intercettate, infatti, BOLOGNINO faceva chiaro riferimento ai cantieri degli edifici scolastici, in particolare quelli di Mirandola. Valga la seguente telefonata intercorsa tra BOLOGNINO e SCOZZAFAVA (prog. n. 6244 RIT 1697/2012):

Michele – E domani mattina mi servono tutte le scuole, a... lascia... sospendi il cimitero per domani che li spostiamo nelle scuole perché domani c'è il controllo. E devono vedere che siamo tutti là, tutti in un posto.
Antonio – Va bene, ascolta.
Michele – Eh.
Antonio – Perchè mi aveva chiamato BIANCHINI per dirmelo.

Nello stesso senso si veda la conversazione, del 4 settembre 2012, (prog. n. 2536 RIT 1422/2012) durante la quale BOLOGNINO chiedeva a Pace Domenico di procurargli un escavatore, che il primo avrebbe dovuto utilizzare nelle zone terremotate per la ricostruzione di una nuova scuola.
Gli accertamenti che ne erano seguiti avevano portato ad appurare che la BIANCHINI COSTRUZIONI stava lavorando in subappalto in quattro siti per la costruzione di scuole e che tali siti corrispondevano a quanto emerso nelle intercettazioni e cioè ai cantieri di Mirandola, Finale Emilia, Concordia sulla Secchia e Reggiolo (individuati nel Lotto 16 di Finale Emilia, il Lotto 18 a Mirandola, il Lotto 28 a Concordia sul Secchia e il Lotto 6 a Reggiolo) dove la BIANCHINI operava in subappalto per un valore di quasi 500.000 euro.
Sulla base di questi accertamenti e di quanto emerso dalle intercettazioni, risultava evidente agli inquirenti che la BIANCHINI COSTRUZIONI stesse impiegando in questi cantieri la manodopera fornita da BOLOGNINO Michele perché la stessa, operando già in subappalto, non avrebbe potuto ricorrere ad un ulteriore subappalto e quindi la collaborazione tra BIANCHINI e BOLOGNINO era fondata su un altro tipo di accordo. Questa deduzione era avvalorata anche dai precedenti penali di BOLOGNINO, che avevano causato la sua esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici.

Il prosieguo delle indagini aveva portato a fornire nuovi elementi circa la prosecuzione e l'allargamento di questa collaborazione tra BOLOGNINO e BIANCHINI.
In particolare, il 3 settembre 2012 veniva svolto un servizio di O.C.P. (video proiettato in aula) in cui veniva documentato che BOLOGNINO Michele, dopo essersi recato presso la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI a San Felice sul Panaro, aveva raggiunto il cantiere di via Rovere a Finale Emilia (lotto 16 di Finale Emilia).
Su questo cantiere, peraltro, gli inquirenti avevano già posto i loro dubbi sulla correttezza della aggiudicazione dei lavori di urbanizzazione connessi agli edifici scolastici temporanei (cfr. capo 189) posto che l'offerta da parte della BIANCHINI era stata presentata in soli 5 giorni quando la stessa stava già lavorando in subappalto nel cantiere degli edifici scolastici di Finale Emilia. L'aggiudicazione da parte della BIANCHINI COSTRUZIONI avveniva il 29 agosto 2012. Il 3 settembre gli operai di BOLOGNINO stavano già lavorando presso il cantiere per la realizzazione degli edifici scolastici, in tal modo proseguendo la collaborazione con BIANCHINI anche per il nuovo appalto per i lavori di urbanizzazione, tanto è vero che, come risulta dall'OCP, BOLOGNINO, dopo aver parlato con BIANCHINI presso la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI, si era recato personalmente ad effettuare un sopraluogo nel cantiere.
La mattina del 30 agosto 2012 (prog. n. 7389 RIT 1697/2012) BIANCHINI Augusto aveva infatti chiamato BOLOGNINO lasciandogli intendere di volergli proporre altri lavori. I due si

erano accordati per vedersi personalmente. Da quanto risulta dall'OCP del 3 settembre, come detto, BOLOGNINO si era recato presso la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI a San Felice sul Panaro.
Il giorno seguente, il 4 settembre 2012, veniva registrata una telefonata, (prog. 7937 RIT 1697/2012) in cui BOLOGNINO chiedeva ad un uomo non identificato il costo al metro di cordoli e autobloccanti da portare a Finale Emilia. Secondo la tesi d'accusa, questa telefonata mostrava come BOLOGNINO si stesse già dando da fare per reperire il materiale necessario all'urbanizzazione. Infatti, esaminando la determina di affidamento dei lavori dell'appalto relativo all'urbanizzazione scolastica, venivano più volte menzionati cordoli e autobloccanti e la BIANCHINI COSTRUZIONI, in sede di offerta, aveva proposto di ntilizzarli per la pavimentazione di rotaie e spartitraffico. Sempre il 4 settembre 2012, BOLOGNINO Michele aveva contattato BIANCHINI Augusto per avere informazioni più precise sul lavoro da esegnire; tale intercettazione rivelava che BIANCHINI aveva affidato a BOLOGNINO la realizzazione delle urbanizzazioni, tanto che gli interlocutori si erano soffermati su alcuni dettagli come, ad esempio, i costi della posa in opera dei cordoli e degli autobloccanti (prog. 7938 RIT 1697/12):

Augusto – Sì Michele.
Michele – Signor BIANCHINI ma...
Augusto - Oh...
Michele - Questi qua sono marciapiede o un piazzale?
Augusto – No no, parcheggi, piazzale.
Michele – Parcheggio, mi pare piazzale.
Augusto – Sì, sì esatto...
Michele Ma.
Augusto - Un urbanizzazione cioè, non dei cortilini.
Michele – Sì, sì. Dei? Cordoli.
Augusto – Cordoli e autobloccante.
Michele – Sì ma cordoli quelli normali sono.
Augusto – Quelli normali.
Michele – Sì, ma dico io... noi dobbiamo fare 'sto lavoro sempre come stiamo facendo adesso con... a lei, o... o facciamo, ha capito come voglio dire?
Augusto – No, cioè la gente...
Michele - (Inc. Si sovrappongono le voci)
Augusto - Sempre assunta.
Michele – Sì, sempre con lei?
Augusto – Sì, sì, sì.
Michele – C'ho i miei hai capito. Così gli facevo un prezzo con i miei e lo facevamo...
Augusto – Tu fammi un prezzo a metro.
Michele – (Inc. voci sovrapposte)
Augusto – Metro lineare e metro quadro.
Michele – E fai... e gli faccio... glielo dico già poi ci aggiustiamo...
Augusto – Vabbè pensaci e...
Michele – (Inc. pronuncia non chiara)

Augusto – E poi mi vieni a trovare.
Michele – Ma... ma... ma... io ce l'ho già il prezzo perché parlavo qua...

In data 22 e 24 settembre 2012 venivano registrate due conversazioni telefoniche nel corso delle quali veniva fatto riferimento ai lavori di ristrutturazioone di Finale Emilia. In particolare, durante la telefonata del 22 settembre BOLOGNINO affermava di aver già concordato con ALLELUIA Lauro l'impiego di almeno 3 operai, mentre il 24 settembre BOLOGNINO comunicava a BIANCHINI che il giorno seguente avrebbe inviato tre operai al cantiere di Finale Emilia per la posa dei cordoli (prog. n. 315 RIT 2366/2012; prog. 6241 RIT 1697/12)

2.1.4. Il meccanismo di infiltrazione e di guadagno

Visto come stava proseguendo la collaborazione tra BOLOGNINO e BIANCHINI e individuati i principali cantieri sui quali stavano lavorando i suoi operai, l'attenzione investigativa si era concentrata sul meccanismo della collaborazione. Anche in questo caso, le prove del meccanismo sono state fornite in massima parte dalle intercettazioni telefoniche, che hanno svelato, secondo la tesi d'accusa, come il sistema di infiltrazione funzionasse attraverso la fornitura di manodopera, regolarmente assunta dalla BIANCHINI COSTRUZIONI ma, di fatto, gestita da BOLOGNINO per ciò che riguardava l'impiego presso i cantieri e soprattutto, la retribuzione corrisposta ad ogni singolo operaio. Secondo l'ipotesi d'accusa, questo sistema di fornitura di manodopera garantiva l'anonimato e favoriva da una parte l'infiltrazione nei lavori di ricostruzione post-sisma e, dall'altra, la massimizzazione dei profitti, che passava attraverso lo sfruttamento degli operai.
Questo sistema di infiltrazione era quanto mai indicativo, in tesi, del profondo radicamento che il sodalizio aveva raggiunto nel tessuto economico sociale, un radicamento tale da essere percepito da alcuni imprenditori locali come una sorta di valore aggiunto da poter sfruttare per accrescere le proprie possibilità di guadagno. La BIANCHINI COSTRUZIONI rappresenterebbe proprio l'esempio di impresa locale che ha tratto vantaggi dai rapporti con il sodalizio criminale, prestandosi a fungere da *"sponda ideale per questo tipo di meccanismo, anche in ragione dei privilegiati rapporti che l'impresa poteva vantare con alcuni amministratori locali"*. L'utilizzo di operai esterni, impiegati anche al di fuori delle norme di tutela aveva, infatti, permesso, secondo la prospettazione d'accusa, alla BIANCHINI COSTRUZIONI di impegnarsi in più cantieri, traendo vantaggio sia dall'aggiudicazione dei lavori sia dal meccanismo di retribuzione degli operai, basato anche su un sistema di falsa fatturazione, che andava ad avvantaggiare l'impresa anche da un punto di vista fiscale.

Gli elementi più significativi emergerebbero, come detto, dalle intercettazioni che, col passare del tempo, avevano iniziato a fornire segnali sempre più evidenti dell'esistenza del citato meccanismo e sul ruolo di BOLOGNINO Michele.
Valga, in proposito, la conversazione telefonica n. 6241 RIT 1697/2012 del 19 agosto 2012, nel corso della quale BOLOGNINO informava BIANCHINI della possibilità di poter disporre di altri quattro o cinque operai per il martedì successivo. Durante tale conversazione, Augusto BIANCHINI esortava BOLOGNINO a fargli pervenire quanto prima i nominativi degli operai al fine di regolarizzarne l'assunzione, aggiungendo che il giorno seguente necessitava di altri dieci operai nel cantiere di Mirandola, per cui sarebbe stato necessario che anche i due

muratori, che stavano operando al cimitero di Finale Emilia, fossero dirottati presso il cantiere delle scuole di Mirandola, cosa che BIANCHINI dice di aver già concordato con SCOZZAFAVA. In seguito a tale telefonata, veniva captata una successiva conversazione tra BOLOGNINO e SCOZZAFAVA, durante la quale il primo si assicurava che gli operai si attenessero alle disposizioni e si presentassero tutti sul cantiere di Mirandola con le previste dotazioni di sicurezza perché ci sarebbe stato un controllo (prog. n. 6244 RIT 1697/12 del 19.8.2012).
Pochi minuti più tardi, BOLOGNINO contattava nuovamente BIANCHINI Augusto confermandogli la disponibilità di tutti gli operai, compresi quelli di SCOZZAFAVA impiegati nel cantiere del cimitero di Finale Emilia, per il mattino successivo. In tale conversazione (prog. n. 6257 RIT 1697/2012) BIANCHINI ribadiva a BOLOGNINO di aver bisogno dei nominativi dei lavoratori per effettuare le assunzioni.
Che BOLOGNINO fosse il referente di tale meccanismo di somministrazione di manodopera a beneficio del sodalizio mafioso si evincerebbe, in prospettiva d'accusa, anche dalla conversazione intercettata il 25 agosto 2012 tra BOLOGNINO e FLORO VITO Gianni, nella quale FLORO VITO Gianni chiedeva a BOLOGNINO di potere ottenere una commessa per far lavorare i suoi operai presso la BIANCHINI COSTRUZIONI (telefonata n. 6934, RIT 1697/2012 del 25 agosto 2012):
Michele – Uhm.
Giuseppe – Ohi Michè.
Michele – Uhm.
Giuseppe – Ti volev... ti volevo chiedere, ma lavoro in più dov'è BIANCHINI serve?
Michele – E ora vediamo, tu sei pronto?
Giuseppe - E io...
Michele – Ci sono pers...
Giuseppe – Eh... allora, 10, 10-12 persone ce le ho Michè,
però si liberano fra 10 giorni, 10-12 giorni.
Michele – E ora parliamo dai Giusè, ci vediamo domani e poi parliamo dai.
Giuseppe – Uhm.
Michele – Ci mettiamo d'accordo, in un modo o nell'altro ci mettiamo d'accordo. Va bene?
Giuseppe – No se ti dovesse capitare però non farmela perdere, hai capito?
Michele – No, no, non te la faccio perdere, tengo presente te.
Giuseppe – Che persone ce ne sono molte in giro.
Michele – Uhm. Va bene.

Particolarmente significativa per capire come funzionava il meccanismo illecito di somministrazione di manodopera sarebbe, in ipotesi d'accusa, la conversazione del 30 agosto 2012 (prog. n. 2501 RIT 1422/2012), nel corso della quale BOLOGNINO Michele spiegava a GIGLIO Giuseppe che con BIANCHINI stava lavorando per 23 euro all'ora, cifra risultata essere, in effetti, la somma corrisposta dalla BIANCHINI CONTRUZIONI a BOLOGNINO per ciascun operaio:
Pino – È notte e giorno ohi Miche', tu stavi prendendo già di là dal BIANCHINI (fonetico), come cazzo ce la facevi?

Michele – Sì, vedi che da BIANCHINI ad ore sto lavorando io non sto facendo lavori, eh... con BIANCHINI a... ad ore, sai che vuol dire ad ore? A 23 euro l'ora".

Questa conversazione metteva in evidenza, secondo la ricostruzione investigativa, che effettivamente la collaborazione tra BOLOGNINO Michele e la BIANCHINI COSTRUZIONI si fondava su un rapporto di somministrazione di manodopera, espediente che era già stata utilizzato dal sodalizio per operare in altri appalti pubblici, tra cui l'appalto relativo alla caserma di Dueville e quello relativo ai lavori all'aeroporto Marconi di Bologna in collaborazione con la ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l. di Lamezia Terme.

Un *input* fondamentale per comprendere e confermare il meccanismo illecito di somministrazione degli operai giungeva dalla conversazione n. 167 RIT 2365/12 intercettata il 20 settembre 2012 tra RICHICHI Giuseppe e suo zio Panto, nel corso della quale RICHICHI (condannato in via definitiva) spiegava allo zio che le opere di ricostruzione post-sisma rappresentavano un'ottima occasione di guadagno grazie alla collaborazione istaurata con la BIANCHINI COSTRUZIONI, definita come un'impresa particolarmente importante.

RICHICHI forniva poi una dettagliata spiegazione del sistema, precisando di aver impiegato venti operai.

La conversazione proseguiva con una lunga discussione su costi e profitti facendo emergere elementi piuttosto significativi. In sostanza, RICHICHI sosteneva che ciascuno degli operai era retribuito a 23 euro all'ora e poi effettuava alcuni calcoli relativi ai probabili profitti, soprattutto in relazione all'onere derivante dal versamento della Cassa Edile. RICHICHI rivelava poi un aspetto fondamentale in merito al sistema di guadagno, dicendo che gli operai avrebbero dovuto restituire a loro la quota della Cassa Edile.

Proseguendo, RICHICHI spiegava che gli operai inviati a BIANCHINI sarebbero stati tutti assunti regolarmente, precisando che, sfruttando tale metodologia, BIANCHINI avrebbe potuto anche disporre costantemente di manodopera per affrontare i vari impegni derivanti dagli appalti del post-terremoto.

Sul finire RICHICHI effettuava un conteggio definitivo, affermando che a fine mese lui e BOLOGNINO avrebbero avuto un guadagno netto di mille euro al mese per ciascun operaio, specificando anche quale sarebbe stato il vantaggio di BIANCHINI, che si sarebbe basato su agevolazioni fiscali non meglio precisate:

Andrea - Il lavoro c'era al terremoto? Ne hai... ne hai... na hai persone lì sotto al terremoto?
Pantaleone - Ah... terremoto... lavora qua lui... deve andare avanti qua...
Andrea - Noi... abbiamo messo 20 persone abbiamo messo... tutti in economia...
Pantaleone - (inc. Pronuncia sovrapposta)
Andrea - Però... però assume... assume BIANCHINI... la ditta...
Pantaleone - Uhm...
Andrea - a 20... a 23 euro...
Pantaleone - Buono... buono... eh... non è che è tanto...
Andrea - Zio Pà... allora di una persona si paga 1200 euro di tasse no?
Pantaleone - Di più... di più... allora... se gli dici... se gli dici 60 ore...
Andrea - Ohi zio Pà... no zio Pà... allora tutte... c'è lo straordinario in busta zio Pà...
Pantaleone - Eh...
Andrea - Normale... fuori busta 10 euro all'ora gli diamo... mi senti?
Pantaleone - E non ti entra niente allora.

Andrea - No, mi restano... mi restano... come non mi restano...
Pantaleone - E vedi tu se resta qualche cosa...
Andrea - (si schiarisce la voce)
Pantaleone - vedi se resta qualche cosa...
Andrea - Allora... zio Pà... vedi che fai 200 ore zio Pà! No?
Pantaleone - Eh! Si...
Andrea - Quindi a 23 euro...
Pantaleone - Sì.
Andrea - Sono 4600 mi segui?
Pantaleone - Si... si...
Andrea - Metti che prendono loro 1600 giusto? Di busta...
Pantaleone - Sì.
Andrea - E metti 40 ora fuori busta... sono? Sono 2000 euro. Ci siamo? Ci siamo qua... fino a qua?
Pantaleone - Andrè Cassa Edile sopra 160 ore sono 500 euro di Cassa Edile.
Andrea - Sono 100... 180 euro di (inc. Pronuncia poco chiara) di Cassa Edile sono...
Pantaleone - Quanto?
Andrea - 180 euro...
Pantaleone - Su... sopra 160 ore?
Andrea - Uhm.
Pantaleone - Ma tu pensi che questi 160... i 160 ore dico... sono quelle che si prendono le persone... tu lo sai quanto ne paghi?
Andrea - Come?
Pantaleone - Tu paghi 3 euro a ora...
Andrea - Eh.
Pantaleone - 3 per 5... allora 3 per 5, 15... sono 150.
Andrea - Uhm.
Pantaleone - Eh... tu paghi 450 euro di Cassa Edile...
Andrea - Aspè! La Cassa Edile ce la ridanno... ce la riportano indietro a noi, ce la riportano la Cassa Edile...
Pantaleone - E ma tu vai a vedere alla... alla Cassa Edile ce... devi pagare 450 euro.
Andrea - Si la paghiamo... però noi la Cassa Edile... la Cassa Edile (inc. Pronuncia affrettata) quando abbiamo
fatto i patti... ce la portano a noi la Cassa Edile zio Pà.
Pantaleone - Ah?
Andrea - La Cassa Edile questi qua ce la devono portare a noi... (inc. Pronuncia sovrapposta)
Pantaleone - si ma ti portano 150 euro Andrè... tu gli dai... tu versi 350 euro per pagare queste cose.
Andrea - Aspè... aspetta zio Pà... aspetta.
V.F. - (fuori cornetta) A persona?
Andrea - Si sente?
V.F. - (fuori cornetta) Ma che sta dicendo?
Pantaleone - No... se...
V.F. - (fuori cornetta) Che scemo... (inc. Pronuncia poco chiara) le spese...

Pantaleone - Eh... appunto... (inc. Pronuncia affrettata) si...
Andrea - E aspetta... ferma... mi fai fare i conti?
Pantaleone - Quattro braciole sono.
Andrea - Mi fai fare i conti? Allora... l'assegno esce da 1600 no zio Pà?
Pantaleone - Eh...
Andrea - Esce... mi senti? Di 40 gli da 400 euro, 2000 euro.
Pantaleone - Si.
Andrea - Ci siamo zio Pà?
Pantaleone - Sì.
Andrea - Noi così paghiamo 1150... 1100, 1180... sono 2000 euro...
Pantaleone - Quanto paghi? Quanto paghi di contributi?
Andrea - 1180... 1100...
Pantaleone - Paghi 1500 euro...
Andrea - 1180 euro.
Pantaleone - Paghi 1500 euro di contributi Andrè...
Andrea - Questo qua BIANCHINI ne ha 150 persone!
Pantaleone - Aspetta... aspetta... ohi Andrè che te lo faccio dire meglio... te lo faccio dire meglio... che pure io (inc. Audio disturbato) questo discorso qua facevo... te...
(Pantaleone passa il telefono ad una Donna)
V.F. - Andrè?
Andrea - Ah.
V.F. - Se capita l'occasione ti faccio vedere tutti gli estratti conto della cooperativa... in un anno abbiamo pagato 120000 solo di Cassa Edile...
Andrea - (inc. Pronuncia sovrapposta)
V.F - 120000
Andrea - Ohi zi!
V.F. - Te li faccio vedere. Andrè... Andrè ascoltami...
Andrea - Eh.
V.F - Noi non ne abbiamo problemi... io te li posso fare vedere.
Andrea - Eh.
V.F. - Ti faccio vedere tutti gli estratti conto della cooperativa... eh... tu vedi proprio la Cassa Edile
pagata. In un anno abbiamo speso 120000 solo in un anno Andrè!
Andrea - Allora... zio Pà... zia... a me questo qua...
V.F. - Eh...
Andrea - Mi ha assunto le persone... mi ha assunto no? Questo ha 120 persone assunte... ha questo qua... questa è una ditta grande...
V.F - Eh...
Andrea - Di coso... BIANCHINI (inc. Pranuncia sovrapposta)
V.F. - Ma quante ore mette Andrè? Andrè quante ore mette? Andrea - Allora metterà 160 ore di busta.
V.F. - Eh.
Andrea - (inc. Pronuncia poco chiara) ha tutto assicurato... (inc. Pronuncia poco chiara)
V.F - Eh.

Andrea - Che lì il terremoto... non prendi a lavarore...
V.F. - Quanto gli è arrivato di Cassa Edile? Quanto gli è arrivato?
Andrea - Ancora ora... le assunte le persone... un mese di lavoro... hanno fatto... che ancora non l'hanno fatto...
V.F. - Ah...
Andrea - E ora...
V.F. - Andrè... solo ad agosto?
Andrea - Eh...
V.F. - Ascolta... solo ad agosto che non abbiamo avuto nessuno.
Andrea - Eh.
V.F. - Che c'erano solo tre operai che avevamo assunto per fargli prender la disoccupazione...
Andrea - Eh.
V.F. - Eh... zio Panto... a luglio... che poi si è licenziato pure zio Pà... solo da luglio Andrea 2500 euro... che noi... noi ad aprile che non lavoriamo... e 2500 solo di luglio... e te li faccio vedere mica ho problemi? Da sotto arrivano.
Andrea - Però con questo qua zia io vengo ad ora... 23 euro all'ora questo mi da a me. (inc. Pronuncia sovrapposta)
V.F. - Comunque Andrè informati bene perche ci sono batoste... noi in tre anni, ho fatto il conto... d
quando abbiamo la cooperativa... mamma mia Andrè... in un anno 12000 euro... mi sono fatta tutto il conto...
Andrea - Sì... sì... però io sono rimasto con... con le persone... che la casa edile a me... me la portano indietro.
V.F. - (inc. Pronuncia sovrapposta) Andrè... fatti un conto... ah... a 10000 euro al mese... a 10000 euro...
Andrea - (inc. Pronuncia sovrapposta)
V.F. - sono 100...
Andrea - In un anno sono 120000 euro l'anno.
V.F. - Eh... 10 mesi sono 100, 10 mesi sono 100...
Andrea - Eh.
V.F. - 12 mesi sono 120, e ci sono stati pure quei mesi che abbiamo pagato 12... tre... che zio Panto c'è stato un periodo che benedica ha avuto pure 30, 40 persone te lo ricordi no?
Andrea - (inc. Pronuncia incomprensibile)
V.F. - Ad esempio quando erano 30, 40 arrivavamo a pagare 14000 euro al mese Andrè, 15000 eura...
Andrea - Sì... no...
V.F. - Hai capito?
Andrea - Io sono rimasto con le persone che a me la Cassa Edile me la portano, quando prendono la Cassa Edile me la riportano indietro.
V.F. - Te la ridanno indietro?
Andrea - Sì... sì... sono rimasto così... i patti... così sono io patti.
V.F. - Ah... e allora Andrè se te la ridanno indietro sono bei soldi Andrè...
Andrea - Sì... sì...
V.F. - Anche se mi sembra una cosa assurda.

Andrea - I patti così... i patti erano prima. Assunti al 100 per 100, poi l'assegno lo fanno prendere a tutti quanti...
V.F. - Andrè... Andrè... aspetta... vedi che questi patti li avevamo fatti anche noi...
Andrea - E no... a noi non lo puo fare... che... (inc. Pronuncia sovrapposta)
V.F. - (inc. Pronuncia sovrapposta) Andrè... Andrè... che l'avevamo fatti pure noi... e se ne sono andati dai sindacati...
Andrea - Sono gente...
V.F. - E i sindacati...
Andrea - No... sono gente... sono gente giusta qua.
V.F. - Italiani... vedi che con i nostri... la maggior parte gli italiano sono andati dai sindacati, e tu lo sai benissimo. Sono andati gli stranieri, ma quelli che hanno fatto vedere veramente il nero sono stati gli italiani. Noi gli... ci hanno detto guardi noi vi dichiariamo..." e lo sai che hanno detto poi? E' un nostro diritto..." Perchè loro poi, ad ogni operaio Andrè, gli arriva la carta dei sindacati.
Andrea - E lo so.
V.F. - Venite da noi che vi spieghiamo tutti i diritti che avete" a oh... pure a zio Panto come dipendente, gli è arrivato pure.
Andrea - (inc. Pronuncia poco chiara)
V.F. - E allora noi facevamo vedi... come è arrivato a te, è arrivato a tutti... vedi che i patti Andrè e poi se tu gli fai firmare qualche cosa ti denunciano pure...
Andrea - (inc. Pronuncia poco chiara)
V.F. - Perchè dice lo vedi... lo vedi che mi ha fatto... che mi ha fatto firmare... mi ha fatto firmare che la Cassa Edile mia gliela devo dare a loro..." fatteli bene giuesti conti Andrè perchè non ti devi fidare di nessuno...
Andrea - Ohi Zi...
V.F. - Oggi... come oggi...
Andrea - Ed io gli mando le persone li a lavorare... a questo qua... al terremoto...
V.F. - Uhm.
Andrea - E tutti l'ha detto con assunzioni... tutti regolari...
V.F. - Eh... se ci stanno ai patti...
Andrea - Io mi sono messo d'accordo sul prezzo...
V.F. - Andrè... se stanno ai patti e ti metti i soldi in tasca, ti basterebbero solo quelli... perchè solo noi, quanto abbiamo cacciato di Cassa Edile se ne sono andati 4, 500000 euro solo in tre anni... cosa assurda Andrè... e va bè... io non ne ho problemi... ia te li faccio vedere tutti gli estratti conto... non ho problemi a farteli vedere... capito?
Andrea - No... ora vediamo con questo qua... il lavoro qua c'è al terremoto... ci... ci... sono due anni di lavoro...
V.F. - Perchè... quello che ti ammazza Andrè, è la Cassa Edile... perchè tu li risparmi da una parte e glieli devo dare all'altra... poi... cos'è che è una cooperativa Andrè?
Andrea - Questa qua no... questa è una Srl... questa qua...
V.F. - Ah... perchè nella cooperativa c'è pure conf-cooperativa da pagare... lo sai no?
Andrea - No... ma questa qua è una Srl... (inc. Pronuncia sovrapposta)
V.F. - La Conf-cooperativa Andrè sono 2000 euro all'anno più il 3... più il 2 per 100... conf-cooperativa come tu devi pagare questa tassa...

Andrea - Sì... sì.
V.F. - Perchè loro ti mandano tutte le leggi della coop... si le sai no... 'ste cose?
Andrea - Sì... sì... sì...
V.F. - Hai capito? Va bè dai... ti passo a zio Panto...
Andrea - Eh... passamelo...
V.F. - Ciao... ciao... salutami a Yana...
Andrea - Sì...
V.F. - Ciao... ciao...

Le affermazioni di RICHICHI sulla retribuzione degli operai troverebbero, in tesi d'accusa, una conferma "bilaterale" sia nella conversazione sopra riportata nel corso della quale BOLOGNINO spiegava a GIGLIO che stava lavorando per BIANCHINI a 23 euro all'ora, sia nella conversazione intercettata il 28 settembre 2012, durante la quale BIANCHINI Augusto comunicava ad una donna della sua azienda che l'importo concordato con BOLOGNINO era proprio 23 euro all'ora (prog. n. 513 RIT 2369/2912).

La conversazione tra RICHICHI e lo zio Panto evidenziava chiaramente, nella prospettiva d'accusa, i meccanismi di funzionamento del sistema illecito, in base al quale, stando al tenore della telefonata, gli operai non ricevevano l'intero compenso pattuito ed i soldi passavano dalle mani di BOLOGNINO e di RICHICHI, che ne trattenevano una quota, evidentemente rappresentata anche dalla Cassa Edile. Tale conversazione aveva dunque aperto uno spiraglio investigativo importante posto che le parole di RICHICHI avevano ben delineato anche i contorni mafiosi della metodologia impiegata in quanto dalla stessa appariva che gli imputati, in funzione della loro riconosciuta riconducibilità alla criminalità organizzata, avessero determinato negli operai somministrati da BOLOGNINO alla BIANCHINI COSTRUZIONI una condizione di assoggettamento che li induceva a rinunciare a parte dei loro diritti (retribuzione pattuita e Cassa Edile), in cambio di un occupazione più o meno duratura. Nel corso della telefonata, infatti, RICHICHI affermava di non temere alcun tipo di denuncia, verosimilmente perché gli operai somministrati alla BIANCHINI erano operai calabresi o del reggiano, ben consapevoli di chi fossero i soggetti con cui avevano a che fare.

In seguito agli elementi emersi dalle intercettazioni telefoniche, venivano svolti ulteriori accertamenti attraverso il Nucleo Ispettorato del Lavoro per comprendere meglio il funzionamento dell'istituto della Cassa Edile e per approfondire le nuove assunzioni della BIANCHINI COSTRUZIONI, dal momento che RICHICHI, nelle intercettazioni, aveva parlato di almeno una ventina di operai assunti presso la BIANCHINI. Dalla relazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro emergeva che la Cassa Edile è un istituto tipico del settore dell'edilizia: è una cassa presso la quale i datori di lavoro versano una serie di contribuzioni che poi vengono restituite agli operai sotto forma di gratificazione natalizia, scatti di anzianità e tutta un'altra serie di *benefit*. Per quanto riguarda i datori di lavoro iscritti alla Cassa Edile della provincia di Modena, la somma che il lavoratore deve versare all'ente corrisponde al 24,425%, calcolato sull'imponibile della retribuzione ordinaria, cioè 6 euro su 23 euro di retribuzione oraria. Tale dato è stato ritenuto importante perché, stando a quanto emerso dalle

intercettazioni, questo era l'importo che gli operai avrebbero dovuto rifondere agli imputati una volta ricevuto il pagamento della Cassa Edile.
Per quanto riguarda, le assunzioni, invece, l'Ispettorato del Lavoro aveva evidenziato che dopo il terremoto del 2012 la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva effettuato 57 nuove assunzioni, rendendo, quindi, del tutto plausibili le affermazioni di RICHICHI. Tra i 57 neoassunti figuravano diversi soggetti stranieri e numerosi soggetti italiani di origine campana, siciliana e calabrese, soprattutto originari del crotonese; tra questi, figurava anche CURCIO Domenico, cognato di Giuseppe GIGLIO e BELFIORE Gaetano, fidanzato della figlia di GRANDE ARACRI Nicolino (Valentina Nikol GRANDE ARACRI) il quale era stato assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI fino al 31 ottobre 2012. Lo stretto rapporto tra BELFIORE e GRANDE ARACRI Nicolino era stato appurato dagli inquirenti in occasione di una visita specialistica che quest'ultimo aveva fatto presso il policlinico di Modena il 15 dicembre 2012. Nel corso dei servizi di OCP svolti in quella occasione (servizio di OCP del 14 dicembre 2012 e servizio di OCP del 15 dicembre 2012 video proiettati) BELFIORE Gaetano era stato visto accompagnare GRANDE ARACRI Nicolino nei suoi spostamenti, a bordo di una Golf Volkswagen.
L'assunzione di BELFIORE Gaetano avrebbe rafforzato, in tesi d'accusa, l'ipotesi, già in parte appurata, dell'interessamento di Cutro nei confronti del meccanismo di infiltrazione nei lavori post-sisma. Si ricordi, infatti, che BOLOGNINO Michele nel luglio del 2012 si trovava in Calabria e aveva comunicato a BIANCHINI che avrebbe incontrato un geometra per il lavoro di Parma nonché, in quell'occasione, anche DILETTO Alfonso.
Sempre con riferimento a BELFIORE Gaetano, le indagini avevano acclarato che quest'ultimo era stato assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI per sole 7 settimane, precisamente dal 19 settembre al 31 ottobre 2012 (cfr. produzioni contratti prodotti dalla difesa). Pochi giorni dopo, precisamente il 14 novembre 2012, veniva registrata una telefonata nel corso della quale BOLOGNINO Michele esortava ALLELUIA Lauro a riassumere BELFIORE Gaetano, lasciandogli intendere, secondo l'accusa, che tale riassunzione era stata caldeggiata da Cutro (prog. 6051 RIT 2366/12).
Michele - L'operaio l'ha assunto?
Lauro – Eh?
Michele - Lo ha assunto là all'operaio?
Lauro - Aspetta che spengo il muletto, che non ti sento,
l'operaio?
Michele - Lo ha assunto?
Lauro – Sì, sì.
Michele - E vedi che deve assumere Gaetano pure eh!
Lauro - Eh, infatti mo finiamo la cosa, che dopo ce ne andiamo sopra che ci serve una mano e... (inc. Voci sovrapposte)
Michele - No, vedi che deve assumerlo sennò non ho le cose... fammelo assumere a Gaetano.
Lauro - Sì e mo ora lui è venuto con questo geometra suo qua, no?
Michele – Ah!
Lauro - Mi ha detto: "Facciamo prima le fogne che dobbiamo fare tutte le guaine qua riempire tutto intorno...
Michele – Ah!

Lauro - ...e poi andiamo su e ci serve una mano.
Michele - Eh però tu fallo assumere a Gaetano, vai e gli dici che te lo deve assumere con il furgone, con il coso, che non voglio avere... hai capito? Eh.
Lauro – Sì.
Michele - Eh, fallo assumere.
Lauro - Con il coso suo? Con il furgone suo?
Michele - A Gaetano!
Lauro – Eh sì, ho capito!
Michele - Fallo assumere, sennò...
Lauro – Uhm.
Michele - ...mi diceva che sta già lavorando, hai capito?
Lauro – Va bene.
Michele - Va bene? Che io può darsi... vedi che alla signora lo devi dire... perchè io non se... perchè devo aspettare una cosa, può darsi che arrivo domani, come che... sennò poi l'appuntamento lo spostiamo a venerdì, poi ti chiamo io...
Lauro - E infatti me l'ha detto, ieri sono passato e mi ha detto: "Domani noi ci vediamo", ho detto: "Sì, sì, va bene".
Michele - Eh, domani ci ved... e i conti non glielo hai detto (Inc. voci sovrapposte)....
Michele - No, no, ma io poi staseru ti chiamo, tu vedi di far assumere Gaetano eh!
Lauro - Sì!

Gli accertamenti svolti durante l'attività di intercettazione consentivano di appurare che il telefono di BOLOGNINO Michele, nel corso della telefonata, agganciava una cella di Cutro. Da ciò veniva tratta un'ulteriore conferma, in tesi d'accusa, che GRANDE ARACRI Nicolino fosse a conoscenza del meccanismo di infiltrazione negli appalti pubblici e che l'assunzione di BELFIORE Gaetano fosse finalizzata non tanto allo svolgimento di un lavoro ma piuttosto ad assicurare a GRANDE ARACRI Nicolino un occhio all'interno del meccanismo di infiltrazione. A tale proposito va evidenziato che a partire dalla fine di settembre 2012, la BIANCHINI COSTRUZIONI veniva coinvolta nell'inchiesta modenese sulla questione dell'amianto, determinando, secondo la tesi d'accusa, un cambiamento di rotta nei rapporti tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e BOLOGNINO Michele (cfr. capo 91). Inizia quella che gli inquirenti hanno definito "*seconda fase*" della collaborazione tra BOLOGNINO e BIANCHINI perché, a partire dal settembre 2012, BIANCHINI Augusto, temendo controlli più stringenti da parte dell'autorità giudiziaria, aveva iniziato a tenere un comportamento più cauto e a modificare unilateralmente i precedenti accordi con BOLOGNINO Michele. Secondo l'accusa era stata proprio questa indagine sull'amianto a causare la cessazione del rapporto lavorativo di BELFIORE Gaetano in data 31 ottobre 2012 e a impedirne la riassunzione malgrado il successivo sollecito del 14 novembre 2012 di BOLOGNINO.
Dopo l'inchiesta sull'amianto il meccanismo di collaborazione tra BIANCHINI e BOLOGNINO si era quindi parzialmente inceppato causando minori guadagni per BOLOGNINO Michele; da qui, in tesi, la volontà di GRANDE ARACRI Nicolino di monitorare questo cambiamento di situazione attraverso una persona di fiducia, rappresentata, appunto, da BELFIORE Gaetano.

Tornando alla gestione della manodopera, le indagini avevano consentito di acclarare ulteriormente, in ipotesi, che gli operai mandati da BOLOGNINO Michele erano inseriti nei cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI sotto il diretto controllo di ALLELUIA Lauro, ossia il soggetto che si occupava della gestione e dell'organizzazione nei cantieri degli operai di BOLOGNINO. ALLELUIA, infatti, risultava aiutare BOLOGNINO sia nella gestione diretta degli operai nei cantieri sia nei conteggi che nella ripartizione dei compensi da corrispondere agli operai. Inoltre, lo assisteva nel reclutamento di nuovi operai, curando la parte relativa alle assunzioni presso la BIANCHINI COSTRUZIONI. ALLELUIA Lauro era "*una sorta di longa manus di BOLOGNINO sui cantieri in relazione alla gestione degli operai*".
Sul conto di ALLELUIA Lauro sono state registrate numerose intercettazioni che, da un lato, metterebbero in luce i suoi rapporti con BOLOGNINO e, dall'altro, fornirebbero informazioni circa l'impiego e lo sfruttamento degli operai di BOLOGNINO. Nella conversazione telefonica del 22 settembre 2012 (prog. 155 RIT 2369/12), ad esempio, BIANCHINI esternava a BOLOGNINO Michele commenti positivi sull'operato di ALLELUIA presso il cantiere di Mirandola dove, in seguito al suo diretto intervento, la posa degli antobloccanti stava procedendo molto più velocemente. BIANCHINI esortava comunque Michele a verificare le competenze delle maestranze impiegate poiché, a suo dire, c'erano alcuni operai scarsamente preparati; BOLOGNINO rispondeva dicendo di aver dato disposizioni proprio a Lauro affinché utilizzasse tre operai nel cantiere di Finale Emilia.
Secondo la ricostruzione d'accusa, le intercettazioni avevano fornito numerosi elementi a conferma di come gli operai venissero impiegati al di fuori delle consuete norme contrattuali. Ad esempio, nella conversazione del 18.08.2012 (prog. 6062 RIT 1679/12), ALLEUIA Lauro e BIANCHINI Augusto sono insieme e chiamano BOLOGNINO. Nel corso della conversazione parlano di spostare il lavoro nel cantiere di Mirandola per la domenica seguente e, a tal proposito, BIANCHINI lasciava chiaramente intendere che non avrebbe concesso il riposo agli operai e che, comunque, avrebbe valutato la cosa direttamente con LAURO.

L'impegno gravoso della manodopera anche di domenica emergerebbe anche da un ulteriore conversazione telefonica del 29 settembre 2012 (prog. 1822 RIR 2365/12), durante la quale ALLELUIA e BOLOGNINO discutono della richiesta avanzata da BIANCHINI di avere cinque operai il giorno seguente, che era una domenica. ALLELUIA, durante la conversazione, precisava che lui non sarebbe andato perché troppo stanco per lavorare nel weekend. BOLOGNINO si mostrava indispettito perché, "*facendo lavorare gli operai di domenica, avrebbe dovuto retribuirli doppiamente.*"
Giuseppe - Di lavorare?
Lauro - Eh. Passami... a Michele (inc. pronuncia non chiara).
(Giuseppe passa il ricevitore a Michele).
Michele - Che è?
Lauro - Buonasera.
Michele - Allora?

Lauro - Abbiamo finito adesso, però domani vogliono che veniamo a lavorare, Miche'. Mo' quattro o cinque vengono, io domani non ce la faccio proprio, mi devo riposare, Miche', troppo stanco.
Michele - No, no, è giu... (inc. pronuncia affrettata) che non ho chiamato a BIANCHINI mo', (inc. pronuncia affrettata) rotto i coglioni BIANCHINI (inc. voci sovrapposte).
Lauro - No, aspe'. Però gli ho detto a Leo: Leo, vieni tu, che tu stai più fresco qua." (inc. pronuncia non chiara). Augusto è stato con noi oggi qua.
Michele - Chi?
Lauro - Augusto BIANCHINI.
Michele - E va beh! Che me ne fotto!
Lauro - Sì.
Michele - Ma a me che cazzo mi interessa che vi accordate con BIANCHINI?
Lauro - Hanno fatto casino che vogliono finire!
Michele - (inc. voci sovrapposte).
Lauro - (inc. voci sovrapposte).
Michele - (inc. voci sovrapposte) la domenica li devo pagare il doppio!
Lauro - Eh, diglielo, la dome... Lui... lui... (inc. pronuncia non chiara) che non mi sente. (inc. voci
sovrapposte).
Michele - Tu, ti ho detto, quando viene BIANCHINI, se ti dice qualcosa a te, mi di... dici: Michele, (inc. voci sovrapposte)."
Lauro - No, non me l'ha detto lui. No, lui è venuto oggi pomeriggio... eh... me l'ha detto quelli di là che stanno facendo il casino, si deve finire, come... come ieri... come è sceso ieri. Mo' gli ho domandato a Leo, sta più fresco, viene... fino a mezzogiorno, all'una, ci togliamo il pensiero, quattro-cinque di loro
vengono. Oh, poi vedi tu se...
Michele - Ma Panto ha detto che non viene?
Lauro - Eh, Panto non può venire, se n'è andato pure un'ora prima.
Michele - Eh... no... eh...
Lauro - (inc. voci sovrapposte).
Michele - Io ogni domenica di dirgli alle persone di venire a lavorare, non mi piace tanto a me, ah.
Lauro - Eh?
Michele - Non mi piace tanto dire alle persone di venire a lavorare la domenica io, eh.
Lauro - Eh, lo so, Miche', io non ci... io non ci vado, perché proprio non ce la faccio, non mi reggo in piedi più. Sono troppo stanco.
Michele - No, no, no... lascia stare, (inc. pronuncia affrettata) parlo con BIANCHINI. Neanche mi chiama a me BIANCHINI. Abbiamo lavorato tutti i giorni, domenica, notte, veramente, eh, eh.
Lauro - E mo' stiamo smontando, eh. Mo' stiamo smontando.
Michele - Eh. No, no, no, chiamo io, chiamo io mo'. Ah, poi ti faccio sapere, eh. Mo' vedo io di parlare qua.

Andando ad analizzare nel dettaglio il meccanismo di retribuzione degli operai, gli accertamenti svolti avevano, come detto, acclarato che gli operai erano regolarmente assunti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, ma di fatto erano controllati da BOLOGNINO Michele con l'ausilio di ALLELUIA Lauro e RICHICHI Giuseppe. Il controllo di BOLOGNINO era un controllo praticamente totale, soprattutto in relazione alle retribuzioni degli operai, alle quali venivano applicate, in tesi d'accusa, trattenute arbitrarie, che andavano a rappresentare il guadagno di BOLOGNINO e degli altri imputati.
Questo controllo di BOLOGNINO sulle retribuzioni necessitava di un passaggio di fondi da BIANCHINI a BOLOGNINO (cfr. capo 92).

Le intercettazioni telefoniche avevano permesso di mettere in luce che tale passaggio era incardinato su un articolato sistema di false fatturazioni per operazioni inesistenti che coinvolgeva GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine.
In relazione a tale meccanismo, gli inquirenti erano riusciti a ricostruire uno specifico episodio in maniera analitica, attraverso il quale, tra l'altro, veniva messo in luce anche il ruolo ricoperto dalla moglie di BIANCHINI, BRAGA Bruna, la quale, secondo le risultanze investigative, era pienamente consapevole del fatto che l'impresa di famiglia fosse coinvolta in un meccanismo criminoso. Proprio le conversazioni registrate tra BRAGA Bruna e BOLOGNINO Michele avevano permesso di comprendere alcuni episodi successivi e alcune successive conversazioni intercorse tra BOLOGNINO Michele, Giuseppe GIGLIO e FLORO VITO Gianni.
E così, il 27 settembre veniva registrata una telefonata (prog. n. 803, RIT 2366/2012) in cui BOLOGNINO Michele chiedeva a BRAGA Bruna di fargli avere le buste paga che le aveva richiesto. La donna rispondeva che gliele avrebbe girate, alludendo, secondo gli inquirenti, ad una trasmissione via e-mail. Il 2 ottobre 2012, alle ore 16.45, BOLOGNINO contattava nuovamente BRAGA Bruna, riferendole di essere ancora in attesa dell'e-mail, riferendosi verosimilmente a quella con la quale BRAGA Bruna gli avrebbe dovuto trasmettere le buste paga. BRAGA rispondeva che gliela aveva già mandato ma che, comunque, gliela avrebbe trasmessa nuovamente (prog. 1324 RIT 2366/2012). Alle 19.04 dello stesso giorno, BOLOGNINO contattava GIGLIO Giuseppe dicendogli di avere quelle cose di BIANCHINI, alludendo, in ipotesi, alle e-mail con le buste paga (prog. n. 1368, RIT 2366/2012).
Il giorno seguente, BOLOGNINO ricontattava BRAGA Bruna per avvisarla di averle inviato la fattura; in questa conversazione BOLOGNINO diceva che la fattura era a nome della società TRANSPORT, specificando che è una società gestita da GIGLIO Giuseppe. Secondo l'ipotesi d'accusa, BOLOGNINO voleva alludere alla società TRASMOTER di GIGLIO Giuseppe. Sempre in questa conversazione telefonica, BOLOGNINO chiedeva a BRAGA Bruna di effettuare un bonifico urgente, ricevendo dalla donna rassicurazioni sulla disponibilità dell'intera somma (prog. n. 134, RIT 2367/2012).
Successivamente, alle ore 15.28, BRAGA Bruna confermava a BOLOGNINO l'esecuzione del bonifico con procedura d'urgenza (prog. 1518 RIT 2366/12) e immediatamente dopo BOLOGNINO avvisava FLORO VITO Gianni dell'avvenuto bonifico (prog. 1521 RIT 2366/12).
Il giorno seguente, il 4 ottobre 2012, BOLOGNINO contattava nuovamente FLORO VITO Gianni precisando che, trattandosi di bonifico, urgente la somma doveva già essere visibile e

gli chiedeva di verificare e di effettuare subito la prenotazione dei contanti (prog. 1573 RIT 2366/12).
Successivamente FLORO VITO Gianni confermava a BOLOGNINO che tale Andrea, geometra di GIGLIO Giuseppe, gli aveva comunicato che era tutto a posto, alludendo all'esito positivo del bonifico a pagamento della fattura emessa della TRASMOTER nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. (prog. 1590 RIT 2366/12). Per questo motivo, BOLOGNINO e FLORO VITO Gianni decidevano, durante la telefonata, di incontrarsi da lì a poco. Le chiamate successive chiarivano come il luogo d'incontro fosse l'ufficio di Giuseppe GIGLIO. Alle 11,01 FLORO VITO Gianni, infatti, contattava BOLOGNINO dicendogli che a breve sarebbe andato via (prog. 1602 RIT 2366/12) e, subito dopo, GIGLIO Giuseppe chiamava BOLOGNINO Michele chiedendogli l'autorizzazione a girare quelle cose a Giuseppe, ossia a FLORO VITO Gianni. In questa conversazione BOLOGNINO acconsentiva alla richiesta di GIGLIO di girare il bonifico a FLORO VITO Gianni e aggiungeva di aver già concordato con FLORO VITO Gianni la cifra che quest'ultimo gli avrebbe dovuto prelevare, cioè 10.000-12.000 euro.
prog. 1603 RIT 2366/12:
Prima della telefonata
Giuseppe – Non gli posso dare i soldi... dici tu c'ho l'assegno...
(Inizia la conversazione telefonica)
Michele – Pronto?
Giuseppe – Miche'.
Michele – Ah.
Giuseppe – Ce le posso girare quelle cose a Giuseppe?
Michele – Devi girargliele tu a Giuseppe, boh
Giuseppe... fai tu, è lo stesso, a me gliel'ho detto a
Giuseppe quanto mi servivano.
Giuseppe – Uhm, e va bene dai.
Michele – 10-12 poi quegli altri...
Giuseppe – Va bene.
Michele - ...basta che...
Giuseppe – Okay, va bene.
Michele – Ciao.
Giuseppe – Ciao.

Parallelamente ai dati emersi erano state attivate anche le intercettazioni telematiche sulla casella di posta elettronica di BOLOGNINO, la *ctvrabiesrl@libero.it*, che avevano fornito importanti riscontri a quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche. Era stata, innanzitutto, intercettata l'e-mail con la quale BRAGA Bruna aveva inviato le buste paga chieste da BOLOGNINO: si trattava, in particolare, di tredici statini a nome di altrettanti operai, il cui stipendio non superava mai i 1.000 euro. Altrettanto interessante era il fatto che tale e-mail fosse nominata "*Buste agosto gruppo Lauro*", rimarcando così, ancora una volta il ruolo di ALLELUIA Lauro come referente dei cantieri per gli operai inviati da BOLOGNINO.
Un'altra e-mail intercettata, proveniente sempre da BRAGA Bruna, aveva ad oggetto "*Estratto conto per emissione fattura*" e conteneva un riepilogo di spesa relativa al noleggio

di quattro autocarri mezzi d'opera, impiegati nel cantiere della ricostruzione, per un importo di 32.000 euro oltre IVA. In calce a tale e-mail vi era scritto anche "*resto in attesa di ricevere la fattura con indicazione IBAN bancario*".
Analizzando tale corrispondenza, alla luce di ciò che era emerso dalle intercettazioni telefoniche, gli inquirenti avevano dedotto che la nota inviata via e-mail fosse un'indicazione circa le modalità di compilazione della fattura, con un importo corrispondente a qnanto versato da BRAGA Bruna a BOLOGNINO Michele. Da questa e-mail sembrava che chi aveva ricevuto la prestazione stesse dicendo al fornitore cosa fargli pagare e con quali specifiche. L'esame di tali dati consentiva di comprendere come, in realtà, tale transazione fosse una operazione fittizia, escogitata per coprire il passaggio di denaro da BIANCHINI a BOLOGNINO per il pagamento degli operai. Su tale ipotesi investigativa erano stati, poi, acquisiti una serie di riscontri oggettivi. Innanzitutto, nel corso dei servizi di osservazioni effetmati presso i cantieri in cui stava lavorando BIANCHINI non erano mai stati rilevati mezzi d'opera riconducibili a ditte di GIGLIO Giuseppe, mentre nel riepilogo spese ricevuto via e-mail da BOLOGNINO si parlava proprio di nolo a caldo di automezzi impiegati nei cantieri della ricostruzione. Questo riscontro aveva dato una chiara indicazione del fatto che si trattasse di una falsa fattura per un'operazione inesistente, in quanto tale prestazione non era mai stata fornita da GIGLIO alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Ad ulteriore riscontro dell'ipotesi investigativa, veniva captata un'altra intercettazione telefonica, durante la quale BOLOGNINO Michele chiedeva l'impiego di altri camion e BIANCHINI Augusto confermava di averne a disposizione, chiarendo, in tal modo, che l'azienda non necessitava di ulteriori mezzi d'opera (prog. 496 RIT 2369/12).
Il meccanismo fraudolento si perfezionava grazie al successivo passaggio di denaro da GIGLIO Giuseppe a Carmine BELFIORE o a FLORO VITO Gianni, il quale ritirava il contante e lo consegnava a BOLOGNINO Michele. Quest'ultima ricostruzione del meccanismo illecito era emersa sia dalle intercettazioni telefoniche sia da quelle telematiche oltre che da ulteriori riscontri documentali e dalle risultanze delle analisi effettuate dalla Guardia di Finanza di Cremona. All'epoca, infatti, FLORO VITO Gianni era soggetto ad attività di intercettazione da parte della Guardia di Finanza di Cremona, che stava indagando su un giro di false fatturazioni che aveva come perno Giuseppe GIGLIO (cfr. Cap. VIII capi 106 e 107).
Da queste indagini era emerso che detto giro di fatturazioni inesistenti era possibile grazie alla connivenza di alcuni operatori finanziari, che consentivano la movimentazione di ingenti quantità di denaro contante, ben al di sopra dei limiti previsti dalla disciplina valutaria e senza nessun tipo di controllo. La Guardia di Finanza di Cremona aveva intercettato numerosissime conversazioni intercorse tra gli imputati e alcuni dipendenti degli uffici postali e da tali captazioni era emerso che, dal maggio al dicembre 2012, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine avevano prenotato e prelevato più di un 1.500.000 euro in contanti dai loro diversi conti attraverso gli sportelli degli uffici postali. Le indagini avevano mostrato che un ruolo centrale in questa vicenda era ricoperto dalla direttrice dell'Ufficio poste Imprese di Reggio Emilia, Loretta Medici, la quale consentiva a FLORO VITO Gianni e ai suoi conoscenti di prelevare ingenti somme di denaro contante, contravvenendo alle prescrizioni normative in materia di antiriciclaggio (cfr. Cap- VIII capo 107).

Per quanto qui interessa, nello specifico, per la ricostruzione dell'imputazione di cui al capo 92, GIGLIO Giuseppe, dopo aver ricevuto il bonifico da BRAGA Bruna, lo girava a FLORO VITO Gianni, il quale, grazie ai suoi contatti con la direttrice dell'ufficio postale di Reggio Emilia, prelevava i contanti e li consegnava a BOLOGNINO Michele.
In particolare, si è visto come il 4 ottobre 2012, veniva intercettata una chiamata nel corso della quale gli imputati confermavano la disponibilità del denaro bonificato dalla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.
Sempre il 4 ottobre, alle 14.31, la Guardia di Finanza di Cremona intercettava un'altra conversazione con la quale FLORO VITO Gianni avvisava Medici Loretta che entro mezz'ora sarebbe passato a ritirare 27.500 euro in contanti. Medici Loretta, però, faceva presente a FLORO VITO Gianni che sul conto non vi era la necessaria copertura e FLORO VITO Gianni, che sapeva che GIGLIO gli aveva precedentemente girato il bonifico ricevuto da BIANCHINI, la rassicurava dicendo che i fondi sarebbero arrivati (prog. 12478 RIT 214/12).
Il giorno seguente, il 5 ottobre 2012, FLORO VITO Gianni ricontattava Medici Loretta e, attenendosi a quanto chiesto da BOLOGNINO nella telefonata del 4 ottobre, concordava un prelievo di 10.000 euro in contanti. La donna comunicava a FLORO VITO che quel giorno l'ufficio era chiuso ma che poteva comunque esaudire la sua richiesta con una finta prenotazione retrodatata. (prog. 12524 RIT 214/12). In quella stessa conversazione Medici Loretta ringraziava vivamente FLORO VITO Gianni per la seduta gratuita fruita presso il centro estetico gestito da sua moglie, in ciò mettendo in chiara evidenza la natura dei rapporti instaurati con tra la funzionaria delle poste e FLORO VITO.

Veniva poi registrata un'altra conversazione in cui la Medici comunicava a FLORO VITO che l'operazione era stata avallata e che aveva approntato una prenotazione retrodatata per consentirgli il prelievo in contanti (prog. 12529 RIT 214/12).

La Guardia di Finanza di Cremona aveva poi ricostruito in maniera analitica i movimenti di denaro avvenuti ed aveva verificato che la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. aveva eseguito un bonifico di 38.732,10 euro a favore della TRASMOTER s.r.l. di GIGLIO Giuseppe, cifra esattamente corrispondente a quella risultante dal promemoria contabile intercettato tramite le e-mail inviata da BRAGA Bruna a BOLOGNINO Michele, che riportava la cifra di 32.010 euro, importo che, con l'aggiunta dell'IVA al 21%, conduce esattamente all'importo di 38.732,10 euro. Successivamente, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine tramite la IMMOBILIARE TRE s.r.l. di FLORO VITO Gianni, prima, e la ARGON s.r.l. di BELFIORE Carmine, poi, avevano, nella stessa giornata, monetizzato 36.000 euro. Secondo la ricostruzione d'accusa, i 2000 euro mancanti, cioè non monetizzati, erano stati trattenuti da FLORO VITO e da BELFIORE a titolo di commessa o di pagamento per l'operazione (E' stata video proiettata in aula la ricostruzione tabellare, redatta dagli investigatori sulla base degli estratti conto forniti dai colleghi della Guardia di Finanza, esplicativa delle cifre e delle movimentazioni di denaro).
La fattura, ipotizzata come falsa, a cui erano seguite le descritte movimentazioni di denaro dalla BIANCHINI s.r.l., alla TRANSMOTER s.r.l. e a FLORO VITO Gianni, è la fattura numero 91 del 31 agosto 2012 ed è la stessa alla quale ha fatto riferimento anche GIGLIO

nella sua deposizione del 18.11.2016, udienza durante la quale sono state anche prodotti gli estratti conto relativi a tali movimentazioni (cfr. *infra*).

La ricostruzione effettuata dalla Guardia di Finanza confermava quanto si era già intuito. Il fatto che la BIANCHINI inviasse le buste paga a BOLOGNINO evidenziava, secondo la tesi d'accusa, il controllo di quest'ultimo sulla manodopera e che la retribuzione degli operai era materialmente eseguita da BOLOGNINO una volta ricevuto il denaro dalla BIANCHINI.
Le buste paga intercettate via e-mail erano tutte al di sotto dei 1.000 euro, in modo da impedire un controllo; in tal modo, infatti, non vi era modo di verificare se le buste venissero realmente pagate e in che misura dal momento che, al di sotto dei 1.000 euro, non vi è l'obbligo di pagamenti tracciabili e, quindi, il pagamento poteva avvenire anche in contanti.
Secondo l'ipotesi d'accusa, nella prima fase del rapporto BIANCHINI/BOLOGNINO, quella precedente all'inchiesta sull'amianto che aveva coinvolto la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., queste buste non venivano pagate o venivano pagate solo parzialmente in quanto era BOLOGNINO che retribuiva in contanti gli operai con il denaro di BIANCHINI proveniente dal giro della falsa fatturazione.
Occorre chiarire che le buste paga riferibili a questo episodio così come ora ricostruito sono quelle di agosto 2012. In tale periodo il rapporto tra BIANCHINI e BOLOGNINO si trovava ancora in quella che gli inquirenti identificano come prima fase, cioè quella precedente all'inchiesta sull'amianto, che aveva segnato lo spartiacque con la fase successiva.
L'utilizzo del denaro contante per il pagamento degli operai era poi confermato, in tesi d'accusa, dall'intercettazione ambientale del 21 dicembre 2012 (prog. 679 RIT 2708/12), durante la quale venivano fatti i conteggi e contati materialmente i denari dei vari operai; nel corso della conversazione si riuscirebbe addirittura a percepire il fruscio delle banconote mentre gli imputati stanno contando i soldi da distribuire agli operai:
BOLOGNINO Michele - E posto, e siamo qua. Doda Shakir... centosessanta ore in busta, sessanta fuori busta, duecentocinquanta indietro. Ti devo dare tre e cinquanta... trecento.
Aldo - (Inc. pronuncia non chiara). Pure Shakir, trecento.
BOLOGNINO Michele - Shakir, trecento. Trecento. Eh... Ermal...
RICHICHI Giuseppe - Scusa, (inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Michele - Sì. No, Ermal... sono due e ottanta sennò poi... va bene, poi se li vedono loro i conti.
RICHICHI Giuseppe - Artur, cento. (Inc. Pronuncia non chiara).
Aldo - (Inc. audio insuf.) (Si ode la suoneria presumibilmente di un apparecchio telefonico)
RICHICHI Giuseppe - (Inc. Pronuncia non chiara) 700 euro hai detto, vero?
BOLOGNINO Michele - Di più. Quanto te ne devo? Ringrazia a Dio che abbiamo il lavoro, Aldo.
Aldo - (Inc. audio insuf.). Cioè, in busta paga... cioè non ho capito, guarda, ma le duecento euro a me?
BOLOGNINO Michele - Non lo so, Aldo. Tu c'hai in busta centosessanta ore.
Aldo - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Centotrentasei.
RICHICHI Giuseppe - Tu, tu, nove e ci... nove e trenta, vedi.

BOLOGNINO Michele - Eh... nove e trenta, a posto. Hai capito? Shakir, se ce li ha, ha fatto (inc. Audio disturbato).
RICHICHI Giuseppe - Vedi tuo fratello, mille euro, ha preso otto euro... mi segui?
BOLOGNINO Michele - (Inc. pronuncia affrettata) perché lo vedi qua, pure Lauro, eh. Tutti a dieci euro, eh. Vedi qua, Aldo!
Aldo - sì, sì. Ma non è questo..
BOLOGNINO Michele - Paghiamo le tasse poi. Io oggi finisco BIANCHINI. Mh. (Inc. pronuncia non chiara).
RICHICHI Giuseppe - (Al telefono) - L'ho chiamato già ad Aldo.. Aldo l'ho chiamato già.
BOLOGNINO Michele - Digli di non rompere i coglioni...
RICHICHI Giuseppe - Ah? A Nicola, no.
BOLOGNINO Michele - Nicola, che avanza, Nicola? Nicola che avanza?
RICHICHI Giuseppe - Ancora avanza otto euro, Nicola.
BOLOGNINO Michele - No, non Nicola... lui trenta euro, dice Nicola. Quello là (inc. pronuncia affrettata).
RICHICHI Giuseppe - Vedi che Nicola ha preso il coso vecchio. (inc. pronuncia affrettata) a Desenzano. Aspetta.
BOLOGNINO Michele - Nicola la busta paga vuole.
RICHICHI Giuseppe - Ma a te Nicola ti chiama per la busta paga, secondo te?
BOLOGNINO Michele - Mannaggia alla Madonna! Ogni volta una storia. Ogni volta questo qua nel mezzo.
RICHICHI Giuseppe - (Al telefono) - Ce l'ha già la busta paga lui?
Aldo - (Inc. sovrapposizione di voci) Lauro?
BOLOGNINO Michele - Sì, (inc. pronuncia affrettata).
RICHICHI Giuseppe - (Inc. sovrapposizione di voci).
BOLOGNINO Michele - Ma non rompesse i coglioni, eh?
Aldo - (inc. audio insuf.) all'autostrada deve portare uno a prendere un camion che non ho il mio.
BOLOGNINO Michele - Quando?
Aldo - Fra mezz'ora.
BOLOGNINO Michele - Viene Graziano e vai. A Jimmy, centosettanta. Jimmy pure (inc. audio disturbato)?
RICHICHI Giuseppe - Come fa di cognome?
BOLOGNINO Michele - Boh. Come fa di cognome?
Aldo - Boh. Siamo andati a lavorare e va tutto gettato. (Ride).
BOLOGNINO Michele - Però queste sono buone, là...
Aldo, questa è una cosa che tu vai a lavorare ad un'altra parte e sei...
Aldo - Sembra che sono false.
BOLOGNINO Michele - Ma che cazzo dici?
Aldo - (Inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Michele - Ma che stai dicendo che BIANCHINI fa una cosa falsa? Mannaggia alla...
Aldo - E cosa abbiama fatto? Se me lo dici che cosa abbiamo fatto. Dai, dimmelo a me. (Ride). Io... cioè, non ho fatto nessun corso.

BOLOGNINO Michele - Lo ha fatto l'ingegnere suo, Aldo.
Aldo - Però io non l'ho fatto il corso. Come quando ho preso la patente della E...
RICHICHI Giuseppe - (inc. pronuncia non chiara) avanza?
BOLOGNINO Michele - Questo avanza... ha fatto centosessanta ore. Fammi vedere la busta paga di questo qua... fammi vedere la busta paga di questo.
RICHICHI Giuseppe - Ma questo chi cazzo è... il marocchino?
BOLOGNINO Michele - Il marocchino (inc. pronuncia non chiara). Oh, l'operaio marocchino ha fatto il coso, mi dovrebbero dare a me loro quattrocento euro indietro. Ah? Perchè lui ha fatto la buste pagche. Perchè mi ha
fottuto? Ha già fatto le buste paga con l'assegno a nome suo. Eh? Come cazzo vado a prenderli, io?
RICHICHI Giuseppe - Faccio venire Giuseppe?
BOLOGNINO Michele - sì.
RICHICHI Giuseppe - Netto in busta?
BOLOGNINO Michele - Sì.
RICHICHI Giuseppe - Mille tre e cinquanta.
BOLOGNINO Michele - Eh. Pure questo stessa situazione, Aldo. Vedi? Le ore tue, vedi?
Aldo - Boh.
RICHICHI Giuseppe - (Inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Michele - Eh. E questo ha preso meno di te, ed è al secondo livello. Lui è a dieci euro, il coso...
Aldo - Lo vedi quanto c'ha in busta? Uguale... mille e quattro...
BOLOGNINO Michele - Eh, apposta, c'è la differenza. Guarda il livello e guarda la busta. Qua è la busta, non è che ha fatto...
RICHICHI Giuseppe - (Inc. sovrapposizone di voci).
BOLOGNINO Michele - Prendi quella di Lauro. La stessa cosa, Lauro.
RICHICHI Giuseppe - Non è là, se l'è presa.
BOLOGNINO Michele - No, c'è. L'ho visto io ieri sera. Te lo dico io quanto prende Lauro. (inc. pronuncia non chiara). Andre', facciamo quest'altra, dai.
RICHICHI Giuseppe - Chi è? Cozzolino?
BOLOGNINO Michele - Sì.
Aldo - (Inc. audio insuf.), non ho capito, cioè...
RICHICHI Giuseppe - Cozzolino... quanto sono?
BOLOGNINO Michele - Quattrocento.
RICHICHI Giuseppe - Meno cinquanta?
BOLOGNINO Michele - Sì, li ho già tolti già i quattro e cinquanta. Segna.
RICHICHI Giuseppe - Questo qua, quattrocento.
BOLOGNINO Michele - CURCIO. E' l'attestato quello.
RICHICHI Giuseppe - CURCIO?
BOLOGNINO Michele - Sì.
RICHICHI Giuseppe - In busta mille e due e sessantasette.
BOLOGNINO Michele - CURCIO, centoquaranta ore. Eh... senti a me, aveva quattro e cinquanta, due e cinquanta li ha avuti...
RICHICHI Giuseppe - Duecento.

V.F. - Buongiorno.
BOLOGNINO Michele - Ciao. Quattrocentocinquanta sono...
V.F. - Ma non si chiude la porta, non si chiude? (Inc. pronuncia non chiara).
Aldo - (Inc. audio insuf.)
Schirone Graziano - Con la sedia si chiude?
V.F. - (Inc. pronuncia non chiara). (Ride).
Schirone Graziano - Ah, c'è la sedia.
BOLOGNINO Michele - A posto? Vedi... vieni qua, Andre'.
Andre', Andre', trova le spilline. (Inc. audio
disturbato)
Schirone Graziano - Quali? Quelle cose di ferro...
BOLOGNINO Michele - Sì. Guarda là dentro che le dovrei avere. Metti i soldi fuori, i soldi (inc. pronuncia
non chiara).
Schirone Groziano - (Inc. pronuncia non chiara)
RICHICHI Giuseppe - Il regalo gli dobbiamo fare?
BOLOGNINO Michele - Mannaggia alla... non così! Così!
Schirone Graziano - Non fai prima a...
BOLOGNINO Michele - Mannaggia alla Madonna, mannaggia!
Schirone Graziano - (Inc. pronuncia non chiara) là dentro?
BOLOGNINO Michele - No.
Schirone Graziano - No (inc. audio disturbato). Io non lo so.
BOLOGNINO Michele - Oh, guarda qua.
Schirone Graziano - Le graffette per chiudere le buste.
RICHICHI Giuseppe - Che cazzo... (ride)
BOLOGNINO Michele - L'abbiamo fatto CURCIO, già? Con te facciamo i conti prima che parti?
RICHICHI Giuseppe - Che conti dobbiamo fare? Prendi la pistola. (Ride).
Schirone Graziano - Se fate i conti, neanche un giorno c'è...
RICHICHI Giuseppe - (Inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Michele - (Inc. audio insuf.).
Schirone Graziano - (Inc. Audio insuf.) la busta paga.
BOLOGNINO Michele - Jimmy, fai Jimmy. L'attestato Jimmy ce l'ha o non ce l'ha?
RICHICHI Giuseppe - No, non ce l'ha.
BOLOGNINO Michele - Centosettanta euro. Trenta euro indietro. Dammi... dammi venti euro, Sa'.
RICHICHI Giuseppe - Ohi, Miche', Jimmy come fa di cognome?
BOLOGNINO Michele - Che cazzo ne so.
RICHICHI Giuseppe - Come fa di cognome? La busta paga (inc. pronuncia affrettata).
BOLOGNINO Michele - (Inc. pronuncia non chiara).
RICHICHI Giuseppe - (Inc. sovrapposizione di voci)
Schirone Graziano - A Jimmy lo chiamiamo noi. Sabrina - Leva cinquanta, qui ci stanno dentro..
Schirone Graziano - (inc. audio insuf.).

BOLOGNINO Michele - E dai, Andre', che devo andare a Parma.
RICHICHI Giuseppe - Ce l'ho, ce l'ho, dai, ho scritto già.
BOLOGNINO Michele - Toh, prendi... prendi (inc. pronuncia non chiara)? A posto.. questo qua a posto.
RICHICHI Giuseppe - Sono tutti a posto là?
BOLOGNINO Michele - Sì. Quando sono con Gaetano glieli do, lo vedo io a Parma. A Nicola lo vedo io.
RICHICHI Giuseppe - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Dammi un po'. Questa va con quella di Desenzano.
RICHICHI Giuseppe - Mh. Quanto?
BOLOGNINO Michele - (Inc. audio insuf.).
RICHICHI Giuseppe - Questo qua è a posto, Miche'? (inc. Pronuncia non chiara) Giuseppe ce lo hai messo?
BOLOGNINO Michele - No, eh... mica è a posto con il libretto, qua.
RICHICHI Giuseppe - Basta, basta...
BOLOGNINO Michele - Devo levare questo.
RICHICHI Giuseppe - Ah, (inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Michele - Diciannove... diciannove... mille e nove. Per arrivare a tremila e tre mancano...
Schirone Graziano - Duemila e cinque...
BOLOGNINO Michele - Mille e quattro.
RICHICHI Giuseppe - E non puoi fare solo (inc. Pronuncia non chiara)...
BOLOGNINO Michele - L'importante è che ce li danno a noi gli amici di Lauro. (Inc. pronuncia non chiara). La verità, come si chiama? Gennaro, ottanta euro... meno cinquanta, avanza trenta euro da noi. Giusto o no?
RICHICHI Giuseppe - Mh.
BOLOGNINO Michele - Questo qua ne avanza almeno cinquecentodieci... centoquaranta. E a questo non abbiamo dato niente. Dai, chiudiamo questo coso, Andrea, dai. Se no poi è un casino. Questo avanza...

Secondo l'ipotesi d'accusa, questo meccanismo garantiva agli imputati di realizzare almeno due dinamiche illecite:
a) BOLOGNINO, infatti, poteva trattenere alla fonte il suo guadagno su ogni singolo dipendente;
b) BIANCHINI, in virtù della documentazione fiscale e contabile utilizzata, poteva dichiarare di aver sostenuto determinate spese (in questo caso rappresentate da stipendi e noleggio automezzi), abbattendo, così, l'imponibile IRPEF e beneficiando di agevolazioni fiscali per l'IVA a credito esborsata per la falsa fatturazione.
Questa ricostruzione era avvalorata, in tesi d'accusa, dalla già citata intercettazione telefonica intercorsa in data 20 settembre 2012 tra RICHICHI e lo zio Panto nel corso della quale RICHCHI affermava che BIANCHINI non pagava le tasse.
All'interno di questo illecito meccanismo, BOLOGNINO aveva tutto l'interesse a rimanere attore occulto delle dinamiche esaminate. Ciò era emerso anche dalle intercettazioni ambientali registrate poche ore dopo la perquisizione effettuata nel capannone di Montecchio

Emilia e presso le abitazioni di RICHICHI e SCHIRONE il 21 novembre 2012. Ed invero, i due fratelli Michele e Sergio BOLOGNINO erano stati intercettati mentre cercavano di capire se nel corso della perquisizione le Forze dell'Ordine avessero acquisito documentazione dalla quale potesse emergere il loro legame con la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.:

Prog. 33 RIT 2708/12:
(Rumori in ambiente)
BOLOGNINO Sergio - Pure i cosi? I timbri?
BOLOGNINO Michele - Eh, (inc. pronuncia non chiara) si sono presi le cose.
BOLOGNINO Sergio - E va bene, la documentazione che avevi (inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Michele - No, (inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Sergio - (Inc. pronuncia non chiara). Hanno preso roba forse che...
BOLOGNINO Michele - (Inc. pronuncia non chiara) hanno preso.
BOLOGNINO Sergio - Quando avevi la roba qua di... qua c'è.. ci stava quella di BIANCHINI?
BOLOGNINO Michele - Si, BIANCHINI.
BOLOGNINO Sergio - (Inc. audio insuf.) poi appunti... va bene, qua hanno trovato... in quella della Recuperi hanno trovato...
BOLOGNINO Michele - Là hanno trovato solo (inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Sergio - Eh. Poi quando vengono prendono e me le aggiustano le cose questi " fumeri"(termine dialettale dispregiativo, sta per "rifiuti organici").
BOLOGNINO Michele - (Inc. pronuncia non chiara) per la Sardegna.

Prog. n. 67 R.I.T.: 2708/12
Ah, Lauro...
ALLELUIA Lauro - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Non hanno preso... non hanno preso le buste paga, ma hanno preso le altre di BIANCHINI.
ALLELUIA Lauro - E chi le aveva?
BOLOGNINO Michele - A lui, gliele hanno trovate nella macchina.
RICHICHI Giuseppe - No, nella casa... nella casa.
ALLELUIA Lauro - E che ci stava di BIANCHINI?
RICHICHI Giuseppe - No, cose vecchie...
BOLOGNINO Michele - Eh... quelli che avanzavano i soldi.
ALLELUIA Lauro - Infatti stanno chiamando tutti quanti (inc. audio insuf.).
RICHICHI Giuseppe - Si, stanno chiamando, noi alle quattro e mezza abbiamo finito.
ALLELUIA Lauro - No, i ragazzi... (Si ode lo quillo di un apparecchio telefonico)
BOLOGNINO Michele - No, i bonifici quando devono arrivare? I bonifici non dovevano arrivare (inc. pronuncia non chiara) ?
ALLELUIA Lauro - Si.
BOLOGNINO Michele - Ma va...
Schirone Graziano - Chi è?
BOLOGNINO Michele - (Inc. Pronuncia non chiara).
Schirone Graziano - Pure stamattina ti chiamato.

RICHICHI Giuseppe - (Inc. pronuncia non chiara). (Voci sovrapposte)
ALLELUIA Lauro - Che carte erano quelle?
RICHICHI Giuseppe - Ah?
ALLELUIA Lauro - Di BIANCHINI? Fatture?
RICHICHI Giuseppe - Non sono carte fiscali...
BOLOGNINO Michele - No, cristiani che avanzavano soldi, di Palmo, coso...
RICHICHI Giuseppe - (Inc. Pronuncia non chiara), la cosa.
BOLOGNINO Michele - (Ride). (Inc. Pronuncia non chiara), che avanzava BIANCHINI soldi, Villa Rosa, le cose...
V.M. - Ah, però lui ha chiamato (inc. pronuncia non chiara)
BOLOGNINO Michele - Il bonifico l'anticipa però, eh...
ALLELUIA Lauro - Ve l'hanno dato?
BOLOGNINO Michele - No, ho controllato, alle cinque e mezza il bonifica non c'era.
...
Ancora più esplicita sulla necessità di mantenere la riservatezza sul rapporto BIANCHINI/BOLOGNINO, risultava essere, secondo gli inquirenti, l'intercettazione ambientale del 28 novembre 2012, in cui BOLOGNINO affermava che, il giorno della perquisizione, aveva nascosto le buste paga consegnategli da BIANCHINI. Alla conversazione aveva partecipato anche un tale Aldo (già sopra incontrato)
Prog. n. 253, RIT 2708/2012,
Aldo - Le buste paga dove sono? Neanche ho preso.
BOLOGNINO Michele - La verità? Che quel giorno della perquisizione ce le avevo addosso io e le ho nascoste.
Aldo - Va bene, va bene.
BOLOGNINO Michele - ce l'ho tutte le buste paga, perché qua ho le burte... ho tante cose. Questa è il conto, guarda che conto che mi fa. Fai, fai.

2.1.5. La seconda fase del rapporto.
Secondo la tesi d'accusa, il rapporto tra BOLOGNINO e BIANCHINI aveva subito profondi mutamenti dopo l'inchiesta sull'amianto, iniziata a settembre 2012, che aveva coinvolto la BIANCHINI COSTRUZIONI. L'indagine aveva determinato, infatti, una maggiore accortezza in capo a BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna che, evidentemente, temendo controlli più stringenti, avevano iniziato a tenere comportamenti più confacenti alla realtà in tutto ciò che concerneva la gestione aziendale, inclusa la contabilità e la compilazione delle buste paga. Il concetto era emerso, secondo l'accusa, anche da alcune intercettazioni nel corso delle quali BOLOGNINO Michele aveva manifestato il suo disappunto per questo cambio di rotta:

Prog. 249 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Non gli ho fatto il bonifico, gliel'ho cacciati. E mica tu dici che li prendi nelle mani, perché ora che è arrivato 'sto controllo, dice che neanche le fatture vuole. Quattromila... ottocento... quattromila e ottocento. Più la Cassa Edile...

Prog. 253 RIT 2708/12:

BOLOGNINO Michele - Eh, ma lo vedi? Quello, quell'altro sacco là, guarda, guarda. Tutti i documenti che ha mandato indietro. Ora non lo so, erano qua. Io però penso che l'ho tolte che l'ho nascoste quel giorno, che non sono arrivati loro, li ho tolti. Li ho messi.
ALLELUIA Lauro - (Inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Michele - Ora controlliamo, non lo so, ci sono però. Ma tu a novembre... a ottobre hai lavorato?
Aldo - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Allora oggi... oggi arrivano le buste paga. E' 28... oggi è 28. Ci danno le buste paga.
Aldo - Mi deve pure 1000 euro quello scemo di Andrea, che ha preso la macchina da quel mio amico.
BOLOGNINO Michele - (Inc. audio insuf.). Io mi sono stufato, non lavoro più. Io è l'ultima lavoro che ho fatto, basta. Aldo - Ormai è cambiato tutti, non c'è più lavoro (inc. voci sovrapposte).
BOLOGNINO Michele - Non puoi andare a lavorare Aldo. Scusa, vai a lavorare... la nafta, se io devo pagare la nafta ora... la fattura dici che perchè adesso sei sotto controllo per l'amianto e non la vuoi più fatta. Rimanevano 5000/6000 euro di Iva. Non la posso fare più la fattura. Se io devo... sono più di 7000 euro che devo pagare in nero. Mi rimangono 7000 euro, cosa faccio io? ah? Ma che cazzo me ne fotto. Lo stavo... per la rabbia lo stavo (inc. pronuncia non chiara) pure. All'attenzione di Michele."

Prog. 253 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Ma... ma scusa ad un operaio gli posso dire di tornarmi la Cassa Edile?
ALLELUIA Lauro - No, gli ho detto: "A Michele gli tocca litigare per la Cassa Edile (inc. pronuncia non chiara)."Ha detto: "Va bene, (inc. audio insuf.). (Voci sovrapposte)
BOLOGNINO Michele - Non gli posso telefonare, non posso andare là che è sotto controllo, che hanno messo telecamere e cose. ALLELUIA Lauro - Telecamere (inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Che lavoro per BIANCHINI?

Prog. 251 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Eh... Gaeta'.
BELFIORE Gaetano - Fai i conti, dai, fai i conti.
BOLOGNINO Michele - (Inc. audio insuf.).
BELFIORE Gaetano - Ma questi qua sono del... (inc. audio disturbato)... quelli del coso.
(Si ode la suoneria di un apparecchio telefonico, la conversazione risulta incomprensibile dal minuto 00.40 al minuto 00.48) fottura non si può fare. Al telefono non ci posso parlare più perché (inc. audio insuf.). Parola d'onore, e che cazzo! Pago le spese, in nero
BOLOGNINO: "Devo fare così, perché fattura non si può più fare, al telefono non gli posso più parlare, perché... pago le spese, dove mi restano a me?".

Questo mutato scenario aveva dunque stimolato, in tesi d'accusa, le reazioni di BOLOGNINO, specialmente quando quest'ultimo effettuava i conteggi per preparare le retribuzioni degli operai. Ciò perché, malgrado il cambiamento di rotta, la retribuzione aveva

comunque continuato a passare per le mani di BOLOGNINO, coadiuvato da ALLELUIA e da RICHICHI. Anche in questa seconda fase, BOLOGNINO, per compensare le perdite dovute al fatto che BIANCHINI era diventato più accorto e aveva iniziato a redigere buste paga in modo più confacente a realtà, aveva iniziato a trattenere per sé ulteriori spettanze relative alle retribuzioni indicate in busta paga, quali l'indenuità di licenziamento, le visite mediche, i buoni pasto o altre somme trattenute arbitrariamente come le spese per il carburante. Tutto ciò emergeva, secondo la ricostruzione d'accusa, dalle intercettazioni telefoniche ma, soprattutto, dalle conversazioni ambientali registrate nel capannone di BOLOGNINO a Montecchio Emilia. Tali conversazioni avvenivano alla costante presenza di Lauro ALLELUIA, vero e proprio braccio destro di BOLOGNINO Michele nella gestione in cantiere degli operai, con il compito di mantenere e rendicontare a quest'ultimo la contabilità delle ore di lavoro svolte dai lavoratori.

Questi alcuni passaggi delle intercettazioni ambientali dimostrative, secondo la lettura offerta dalla accusa, di come BOLOGNINO decurtasse arbitrariamente le retribuzioni spettanti agli nperai al fine di accrescere il suo guadagno:

1) Prog. n. 251, RIT 2708/2012 del 28.11.2012
BOLOGNINO: "I soldi che devono trattenere sulla busta paga, dice che hanno messo soldi in più. Digli... Sì, sì, quello, quello. Te l'ha detto la signora che se li trattengono, a me. Davanti a BIANCHINI me l'ha detto, hai capito? Davanti a me. Mi devo trattenere i soldi o no? Allora la signora che cazzo dice? Ma scusa, non voglio fare... La signora perché ci ha detto così, a noi?"

2) Particolarmente rilevanti sarebbero le conversazioni captate il 7 dicembre 2012, in quanto dalle stesse emergerebbe molto chiaramente il controllo esercitato da BOLOGNINO su ogni forma di retribuzione nonché la gestione dei pagamenti attraverso atti di intimidazione nei confronti degli operai.
Emblematica sarebbe la categorica richiesta di BOLOGNINO, che ordina ad ALLELUIA di farsi restituire dagli operai i buoni pasto forniti da BIANCHINI, pena il licenziamento o addirittura violenze fisiche:

Prog. 8422 RIT 2708/12:
Michele - Oh Lauro
Lauro - Miche', dimmi.
Michele - Ma come, BIANCHINI vi ha dato i buoni, perchè non me l'hai detto a me, tu?
Lauro - Eh?
Michele - BIANCHINI vi ha dato i buoni, perchè non me l'hai detto a me?
Lauro – Ieri ce li ha dati.
Michele - Come ieri? Dice che siete andati a mangiare. Vedi che tu buoni, te l'avevo detto l'altra volta, agli operai non devi dare un buono. Hai capito?

Lauro – Uhm.
Michele - Ma perchè, non te l'ho detto l'altra volta?
Lauro - No, non mi ricordo Miche'.
Michele - L'altra volta quando BIANCHINI... BIANCHINI parlava con la signora per i buoni, ho detto: "Signora i buoni me li manda a me poi".
Lauro - Eh!
Michele - Che li pago già abbastanza Lauro.
Lauro - E va bene dai, mo...
Michele – Eh.
Lauro - ...eh, non mi ricordo Miche'.
Michele - Tu gli hai dato i buoni agli operai, vedi che ti tolgo i soldi sulle ore io.
Lauro - Non mi ricordo io.
Michele - Sennò vedi che stasera ti possono firmare Pietro e Salvatore le lettere di licenziamento, eh!
Michele - Abbiamo parlato quel giorno là da Pino GIGLIO, nell'ufficio suo, che i buoni venivano tutti a me.
Lauro - Mo non mi... non mi ricordo ti ho detto. Non è questione...
Michele – Tu prima di darli agli operai lo devi dire a me prima di darli agli operai.
Lauro – Non mi è passato per la testa, Miche'.
Michele - Ma gli hai dato i buoni, quando gli hai dato i buoni?
Lauro – Mo, mo li abbiamo, mo sono andato con Salvatore...
Michele - Il mangiare se lo portano da casa loro, sennò si stanno a casa, tutti e due.

Michele – Tu prima di darli agli operai lo devi dire a me prima di darli agli operai.
Lauro – Non mi è passato per la testa, Miche'.
Michele - Ma gli hai dato i buoni, quando gli hai dato i buoni?
Lauro – Mo, mo li abbiamo, mo sono andato con Salvatore...
Michele - Il mangiare se lo portano da casa loro, sennò si stanno a casa, tutti e due.
Lauro – (Si schiarisce la voce) Uhm!
Michele - Tu a che ora finisci qua oggi?
Lauro - Alle cinque, mo ho finito di gettare.
Michele - Uhm!
Lauro - Alle 5 me ne vengo.
Michele - Va bo', non lo so se sono qua io, devo andare fino a Ravenna, vedi che ti sto dicendo eh buoni non ce ne sono, eh, vedi che te lo sto dicendo.
Lauro – Si.
Michele - Quanti buoni ti ha dato?
Lauro - Mi ha dato uno, uno a testa, un bloccheto a testa, dieci, dieci a testa.
Michele - E glieli hai dati a loro, è vero o no?
Lauro - Ah?
Michele - Glieli hai dati a loro tu?
Lauro – No, no a Piero non glieli ho dati.
Michele - A Salvatore glieli hai dati?
Lauro – Mo, siamo andati adesso con Salvatore.

Michele - Ah?
Lauro – Mo, siamo andati adesso con Salvatore.
Michele - I blocchetti te li prendi tu, pure quello di Salvatore, nelle mani tue, subito.
Lauro – Sì.
Michele - Gli dici a Salvatore se non gli conviene stasera firma la lettera di licenziamento, sennò gli schiaffi in faccia, sai come te lo faccio girare?
Lauro - E va bo', dai.
Michele - Glielo faccio mangiare io il panettone a Natale a lui, va bene?

3) La questione dei buoni pasto aveva avuto un seguito anche nelle intercettazioni ambientali registrate lo stesso 7 dicembre 2012 all'interno del capannone di BOLOGNINO in occasione dell'incontro tra BOLOGNINO Michele, ALLELUIA Lauro, RICHICHI Giuseppe e gli operai che avevano subito immediatamente l'aggressività degli imputati e, in particolare di RICHICHI, che si era posto loro con fare minaccioso, ordinando di non guardarlo e minacciando uno di loro di licenziarlo. Subito dopo BOLOGNINO aveva rimproverato uno degli operai per aver, in altre circostanze, sollecitato il pagamento, affermando che, se la cosa si fosse ripetuta un'altra volta, non lo avrebbe più pagato:

Prog. n. 429 RIT 2708/2012:
BOLOGNINO Michele - (Si avvicina alla fonte di ascolto) - Dice che è sua, la paga lui la corrente. Prende il caffè che lo paga lui. Salutiamo.
Schirone Graziano - Tutto a posto là il lavoro in cantiere?
BOLOGNINO Michele - Andiamo a noi... com'è il fatto?
ALLELUIA Lauro - Quale fatto?
BOLOGNINO Michele - Non lo so, qua c'è uno dai.
ALLELUIA Lauro - Quale fatto?
BOLOGNINO Michele - Degli operai com'è? (Inc. audio insuf.) 'sto giornale!
RICHICHI Giuseppe - Che mi guardi a me? A me... che cazzo guardi a me, a me mi guardi?
BOLOGNINO Michele - Lui che cazzo deve guardare, lui deve guardare a casa sua.
RICHICHI Giuseppe - Perché devi guardare a me (inc. pronuncia non chiara)?
BOLOGNINO Michele - Ti voglio guardare.
RICHICHI Giuseppe - Vuoi licenziarmi stamattina?
ALLELUIA Lauro - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Che cazzo comanda lui? Non ho capito.
RICHICHI Giuseppe - Mi... mi... me li segna a me (inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Che devo... che devo passarvi di altro?
Ah? Colosimo Salvatore - Niente.''
BOLOGNINO Michele - Come no? Senti... senti una cosa, tu...tu mi hai tormentato con (inc. pronuncia non chiara) di sotto. Colosimo Salvatore - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - (Inc. audio insuf.) già ti avrei dovuto licenziare un mese fa a te, quando sei venuto qua a cercare i soldi più di una volta (inc. audio insuf.), la prossima volta non te li pago per niente, se vieni un'altra volta poi ti faccio (inc. voci sovrapposte). Colosimo Salvatore - Una volta al ristorante sono venuto..

BOLOGNINO Michele - No, ti ho visto pure qua una mattina quando non ti era arrivato il bonifico, dicendo perché non ti era arrivato il bonifico.

4) Nella conversazione immediatamente successiva, delle ore 18.49 BOLOGNINO si rivolgeva agli operai presenti e, in modo perentorio, gli ordiuava di restituirgli l'intera somma versata per la Cassa Edile e, alla risposta dell'operaio che sosteneva di averla già spesa, BOLOGNINO, costantemente spalleggiato da RICHICHI, ribatteva dicendo che se non gli avesse restituito la Cassa Edile, avrebbe trattenuto la somma dalla retribuzione in nero:

Prog. 431 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Vai a trovarlo un altro. (Inc. pronuncia non chiara) tutta la Cassa Edile la voglio indietro... tu dici di no?
Salvatore - E' volata la Cassa Edile (inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - La Cassa Edile è volata? Ed io non ti do i soldi in nero, me li tengo... è volata? Il problema qual è?

I toni degli interlocutori, ha sottolineato il Maresciallo Costantino, erano tutt'altro che scherzosi. Solo alla fine della conversazione si erano stemperati, fermo restando che i due operai avevano lasciato il capannone sottostando alle volontà di BOLOGNINO. Il Maresciallo Costantino ha poi chiarito che i due operai presenti durante la captazione del 7 dicembre 2012 sono stati identificati in Perrotta Pietro e Colosimo Salvatore.

5) Rimanendo sempre sulle intercettazioni ambientali del 7 dicembre 2012, BOLOGNINO parlava anche di due operai marocchini, che avrebbero dovuto restituirgli 350 euro di Cassa Edile percepita. ALLELUIA se ne faceva carico. In questo caso, i due imputati avevano fatto ricorso alla restituzione in quanto il rapporto di lavoro con i due soggetti marocchini si era già concluso e quindi non sarebbe stato possibile effettuare delle compensazioni con le future retribuzioni.
Prog. 429 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Duemila e cento. Io la benzina devo corrispondere duemila e quattro a te e duemila e cento di lui. Quando io ti pago le ore fuori busta paga a te, la Cassa Edile la pago o non la pago? Io la pago
la Cassa Edile non è che a me la regalano la Cassa Edile, BIANCHINI. L'ho fatta, l'ha presa prima Graziano e gli altri? Che faccio? Me la faccio restituire? I marocchini che mi ha portato che sono venuti a lavorare per coso... eh, la Cassa Edile l'ho pagata sui marocchini o no? Hanno lavorato due mesi, quanto... quanto è stata la Cassa Edile per i marocchini?
ALLELUIA Lauro - Hanno fatto in tutto 15 giorni, hanno fatto.
BOLOGNINO Michele - Non mi interessa, ma la Cassa Edile... quanto ho pagato di Cassa Edile per i marocchini? A me quello mi interessa.. come si chiamavano questi scemi qua? Hamet..
ALLELUIA Lauro - Questo è quello vecchio.
BOLOGNINO Michele - Cassa Edile, dove cazzo è? (Inc. audio insuf.). Cassa Edile, ecco...
ALLELUIA Lauro - Però questo (inc. audio insuf.).

BOLOGNINO Michele - Va be', questo... allora uno 40 euro... 44. Questo pure, Mustapha... 50, uno già è 150... tre erano, 150 euro. Tre e cinquanta li avanzo, giusto o no?
ALLELUIA Lauro - Eh, te li porta.
BOLOGNINO Michele - "Li porta,"a quando li porta?
ALLELUIA Lauro - Ha detto che stiamo aspettando che l'assegno va in valuta.

6) Altre conversazioni importanti sarebbero quelle captate il 14 dicembre 2012, durante le quali BOLOGNINO, mentre stava effettuando i conteggi delle spettanze degli operai, criticava BIANCHINI per aver inserito nel prospetto delle retribuzioni la Cassa Edile, arrecandogli così una minore entrata. Da qui, secondo la tesi d'accusa, la successiva decisione di BOLOGNINO di compensare questo mancato introito con altre detrazioni arbitrarie:

Prog. n. 531 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Chiamalo. Se mi tolgo la Cassa Edile, nessuno avanza soldi di questi qua, me li devono dare a me. La Cassa Edile è giusto che me la sono tolta? Ah? Non è giusto che me la sono tolta la Cassa Edile... di tutti, ah? Gliela faccio pagare la Cassa Edile.
Il proposito di compensazione del pagamento della Cassa Edile con altre trattenute arbitrarie si è, in tesi d'accusa, effettivamente concretizzato in quanto, nella registrazione successiva (prog. 532 RIT 2708/12) BOLOGNINO ha imposto ad ALLELUIA Lauro di decurtare 100 euro per ogni lavoratore sulla voce relativa alla visita medica professionale:
BOLOGNINO Michele - Le visite gli faccio pagare. La Cassa Edile non l'hanno presi tutti cento euro?
RICHICHI Giuseppe - Tutti l'hanno presa.
....
BOLOGNINO Michele - Non mi ricordo. Chiamalo e domandagli. Cinquanta... cento euro una volta o li abbiamo scontati poi? Giampiero non mi ricordo. A tutti gli togli la visita medica, cento euro della visita medica. Io non gli pago la visita medica dei cristiani....
ALLELUIA Lauro - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Non mi interessa, cento euro a testa. Va bene? Ti interessa a te? I corsi, cose...
BIANCHINI, mi ha messo le visite, i contributi... mi ha fregato abbastanza.
ALLELUIA Lauro - (Al telefono) - Piero? Michele a te ha dato acconto? Non te l'ha dato? Mh. Va bene. Okay. E stiamo facendo i conti... (conversazione del 14 dicembre 2012, n. 532, RIT 2708/2012, registrata nel capannone di BOLOGNINO a Montecchio Emilia).

7) La successiva captazione delle ore 11.51 svelava, in tesi d'accusa, un'altra trattenuta arbitraria: BOLOGNINO, infatti, pretendeva la restituzione della somma relativa all'indennità di mancato preavviso da parte dei dipendenti a cui era stata conteggiata in busta paga:

Prog. 533 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Ma questi hanno... (inc. Pronuncia non chiara) il licenziamento lo hanno per tornarmi indietro il licenziamento?
ALLELUIA Lauro - Sì. Schirone Graziano - Ma perchè il licenziamento pure tu lo paghi?

8) A definitivo riscontro delle arbitrarie trattenute effettuate da BOLOGNINO Michele, vi sarebbe un'altra intercettazione ambientale, datata 21 dicembre 2012, che dimostrerebbe come gli imputati avessero arbitrariamente decurtato 50 euro dalla busta paga di ogni operaio
Prog. 679 RIT 2708/12 del 21 dicembre 2012:
BOLOGNINO Michele - E posto, e siamo qua. Doda Shakir... centosessanta ore in busta, sessanta fuori busta, duecentocinquanta indietro. Ti devo dare tre e cinquanta... trecento.....
Bolognino Michele - Il marocchino (inc. pronuncia non chiara). Oh, l'operaio marocchino ha fatto il coso, mi dovrebbero dare a me loro quattrocento euro indietro. Ah? Perchè lui ha fatto la buste pagche. Perchè mi ha fottuto? Ha già fatto le buste paga con l'assegno a nome suo. Eh? Come cazzo vado a prenderli, io?...
BOLOGNINO Michele - Quattrocento.
RICHICHI Giuseppe - Meno cinquanta?
BOLOGNINO Michele - Sì, li ho già talti già i quattro e cinquanta. Segna.
RICHICHI Giuseppe - Questo qua, quattrocento.
...
BOLOGNINO Michele - Jimmy, fai Jimmy. L'attestato Jimmy ce l'ha o non ce l'ha?
RICHICHI Giuseppe - No, non ce l'ha.
BOLOGNINO Michele - Centosettanta euro. Trenta euro indietro. Dammi... damni venti euro, Sa'.
RICHICHI Giuseppe - Ohi, Miche', Jimmy come fa di cognome?
BOLOGNINO Michele - Che cazzo ne so.
RICHICHI Giuseppe - Come fa di cognome? La busta paga (inc. pronuncia affrettata).
BOLOGNINO Michele - (Inc. pronuncia non chiara).
RICHICHI Giuseppe - (Inc. sovrapposizione di voci)
Schirone Graziano - A Jimmy lo chiamiamo noi.
Sabrina - Leva cinquanta, qui ci stanno dentro..
BOLOGNINO Michele - L'importante è che ce li danno a noi, gli amici di Lauro. (Inc. pronuncia non chiara). La verità, come si chiama? Gennaro, ottanta euro... meno cinquanta, avanza trenta euro da noi. Giusto o no?

9) Il dialogo captato il 19.12.2012 alle 20.24, chiariva che RICHICHI Giuseppe era stato incaricato da BOLOGNINO di comunicare agli operai qualcosa in merito alla Cassa Edile

Prog. 652 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - (inc. audio disturbato). Andre', hai capito come dire a questi operai?
RICHICHI Giuseppe - Gli dico (inc. audio disturbato).
BOLOGNINO Michele - Ah. Perché la Cassa Edile... Pino GIGLIO dice che tutti i soldi ce li dà domani a mezzogiorno, 12.000 euro. Vedi (inc. audio disturbato).
RICHICHI Giuseppe - Lui te li porta? BOLOGNINO Michele - Sì, perché noi altri incassi non ne abbiamo. (Inc. audio insuf.).
RICHICHI Giuseppe - Dove?
BOLOGNINO Michele - Hai capito, Andre'?

Secondo l'ipotesi d'accusa, questa conversazione rimanderebbe alla sinergia con la Calabria e al fatto che il rapporto BOLOGNINO/BIANCHINI fosse ben conosciuto da GRANDE ARACRI Nicolino, il quale guardava con attenzione il meccanismo di infiltrazione del sodalizio emiliano nelle opere pubbliche. Tale interpretazione si fonderebbe su una serie di elementi che darebbero conferma di questa ipotesi tra cui l'incontro di BOLOGNINO con DILETTO, del quale BIANCHINI era informato e l'assunzione di Carmine BELFIORE, fidanzato della figlia di Grande ARACRI NICOLINO.

2.1.6. Altri riscontri alla ricostruzione d'accusa

I risultati investigativi, ed in particolare le intercettazioni fin qui evidenziate, ha spiegato il Maresciallo Costantino, avrebbero trovato riscontro nella testimonianza di GIGLIO Giuseppe (su cui si veda *infra*), il quale ha riferito di aver appreso da suo cognato CURCIO Domenico, che era uno degli operai di BOLOGNINO, che la Cassa Edile veniva versata e poi successivamente decurtata da BOLOGNINO e che i buoni pasto venivano trattenuti da BOLOGNINO. GIGLIO ha parlato anche dell'assunzione di BELFIORE Gaetano, dicendo che tale assunzione era stata caldeggiata da GRANDE ARACRI Nicolino. Ha infine spiegato come il rapporto post-sisma tra BIANCHINI Augusto e BOLOGNINO Michele fosse fondato effettivamente sull'assunzione della manodopera di BOLOGNINO e sul passaggio di fondi, regolato dalle false fatturazioni emesse dalla sua società TRASMOTER s.r.l. (a tale proposito soffermandosi sulla fattura 91 del 31 agosto 2012 e sulla numero 119 del 31 ottobre 2012 da 26.983,36 euro, fattura effettivamente trovata e acquisita.).

Su questi aspetti vi sarebbero, appunto, chiarissimi riscontri nelle indagini effettuate e nelle intercettazioni.

Per quanto riguarda le assunzioni ed il passaggio di fondi coperto dalla falsa fatturazione emessa dalla TRASMOTER, oltre a tutte le intercettazioni e le risultanze investigative già riferite, vi sarebbe un'intercettazione ambientale nel corso della quale BOLOGNINO riferiva a Macrì Francesco di trovarsi in difficoltà perché GIGLIO Giuseppe non gli aveva ancora girato il bonifico di BIANCHINI. BOLOGNINO aggiungeva di "aver fatto" i camion a noleggio, riallacciandosi alla prestazione indicata nella falsa fattura che era stata emessa dalla TRASMOTER in favore della BIANCHINI:

Prog. 224, RIT 2708/2012:
Michele BOLOGNINO - Mi ha messo in difficoltà.
Macrì Franco - Chi?
Michele BOLOGNINO - Pino.
Macrì Franco - Ti ha messo in difficoltà?
Michele BOLOGNINO - Eh.
Macrì Franco - Perché?
Michele BOLOGNINO - Eh, non è arrivato il bonifico di BIANCHINI... non è arrivato il bonifico di BIANCHINI.
Mi dice: "Lo vedi a cosa servono gli amici?"Aveva detto e poi non me li ha girati.
Macrì Franco - Sempre per questo lavoro che hai fatto là (inc. audio insuf.)?
Michele BOLOGNINO - Ho fatto i camion a noleggio, (inc. audio insuf.) però...

Altra intercettazione particolarmente eloquente, secondo l'ipotesi d'accusa, sarebbe quella del 14 dicembre, nel corso della quale BOLOGNINO Michele e ALLELUIA Lauro parlano esplicitamente della fattura che GIGLIO avrebbe dovuto emettere alla BIANCHINI. In questa occasione, BOLOGNINO sottolineava l'astuzia di BIANCHINI in quanto, in virtù del fittizio rapporto tra la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. e la TRASMOTER s.r.l., sarebbe stato difficile risalire ai camion che avevano effettuato il trasporto nei siti nei quali era stato rinvenuto l'amianto.

Prog. 534, RIT 2708/2012:
ALLELUIA Lauro - La fattura gliela fai fare a quello, non gli serve?
BOLOGNINO Michele - A chi?
ALLELUIA Lauro - A chi la devi fare... a chi devi fare la fattura?
BOLOGNINO Michele - A chi la devo fare 'sta fattura?
ALLELUIA Lauro - La fattura a BIANCHINI? Non devi portare la fattura a BIANCHINI?
BOLOGNINO Michele - Ma BIANCHINI vuole la fattura di GIGLIO. Da noi Pino non risulta.
ALLELUIA Lauro - No, di GIGLIO dico io.
BOLOGNINO Michele - Eh, guarda che BIANCHINI è furbo. BIANCHINI ha messo tutti... tutti... tutti quei cantieri, ha messo pure Mirandola su quelli della Transport. Hai capito?
ALLELUIA Lauro - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Eh. E se hanno trovato l'amianto, dici a Pino GIGLIO... ah... che vanno a vedere nei camion suoi se sono andati a portare quel materiale. Hai capito? Hai capito?
ALLELUIA Lauro - Eh. Dico, per prendere questi soldi come devi fare? Come fai?
BOLOGNINO Michele - Con la fattura... (inc. audio insuf.) stamattina ho parlato. Per la verità volevo mettere anche questa di novembre, se tu sopevi più o meno... a Pino non gli posso cercare fatture. Per questo ti sto dicendo.
RICHICHI Giuseppe - (Inc. pronuncia affrettata). Hai capito?
ALLELUIA Lauro - Eh, come facciamo a fargli prendere 'sti soldi? Questo sto dicendo.

GIGLIO, ha spiegato il teste, aveva parlato in dibattimento anche della cosiddetta super fatturazione, ossia l'emissione di una fattura maggiorata pagata da BIANCHINI, al quale veniva poi restituita in contanti la parte eccedente, mentre a BOLOGNINO restava la rimanenza più tutta l'IVA. GIGLIO, in particolare, aveva parlato delle fatture n. 91 e 119 descrivendole come fatture maggiorate. In particolare, nella prima BIANCHINI avrebbe preteso la restituzione di 17.000 euro e nella seconda di 20.000 euro. Il maresciallo Costantino ha riferito che anche in relazione a questi dati forniti da GIGLIO sono stati trovati alcuni riscontri: per quanto riguarda la prima fattura, la n. 91, le intercettazioni hanno mostrato che BOLOGNINO, confermando che sarebbe arrivato il bonifico dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, aveva richiesto il prelievo in contanti di 12.000 euro, somma che probabilmente doveva essere restituita a BIANCHINI. In realtà, GIGLIO aveva parlato di 17.000 euro ma è possibile, secondo gli inquirenti, che tale somma sia stata ritoccata al rialzo

dal momento che, avendo prelevato in contanti 36.500 euro, gli imputati potevano disporre di un'ingente quantità di liquidi (prog. 1603 RIT 2366/12).
Con riferimento alla fattura n. 119, invece, si è visto come durante l'intercettazione ambientale del 28 novembre BOLOGNINO, effettuando i conteggi, si lamentava di come fosse cambiato il suo rapporto con BIANCHINI a causa dei controlli legati all'amianto, evidenziando come parte dei soldi dovevano essere restituiti a BIANCHINI:

Prog. n. 249, RIT 2708/2012:

"BOLOGNINO Michele - Parola d'onore, che non l'ho fatti? Mi restano ventimila euro, compare Toni'. Venti. Ventimila li vuole lui, ventuno li ha pagati lui già di busta paga. Sono ventimila che vuole lui, ventuno li ha pagati lui di buste paghe, totale... ventunomila e trecento."
Secondo l'interpretazione d'accusa, BOLOGNINO si riferiva proprio ai 20.000 euro da restituire a BIANCHINI, così come era stato confermato anche da GIGLIO.

Dalla stessa conversazione emergerebbero anche interessanti riscontri sulla questione dell'IVA; BOLOGNINO, infatti, facendo chiaro riferimento alla vicenda dell'amianto, accennava all'impossibilità di fatturare e, di conseguenza, di incassare l'IVA.

Prog. n. 249, RIT 2708/2012:
BOLOGNINO Michele - Ma ieri così gli ho detto io. Gli ho detto: Scusa..."gli ho detto, Ma tu perché paghi per sistemare un operaio." Dice: No, oggi è così il lavoro." Poi ha avuto il controllo di questi qua per 'sto cazzo di amianto. Sennò già a quest'ora con l'Iva recuperava venticinque/trentamila euro. Neanche la fattura ci posso fare, ora vediamo."

Lo stesso concetto è ribadito nel passaggio successivo:
BOLOGNINO Michele - Fino a quando potevo fare la fattura, mi prendevo il venti per cento di Iva, su 49.000 euro che fatturavo erano... sei/settemila euro. E mi restava lo stipendio a me, quattro/cinquemila euro.
Ora che non la posso fare perché lui con i controlli dice che fatture non ne vuole più (inc. voci sovrapposte...

La stessa questione era stata nuovamente affrontata nelle conversazioni telefoniche del 4 e del 6 dicembre 2012 n. 8129 e 8333, RIT 2366/2012, durante le quali BOLOGNINO si lamenta con ALLELUIA Lauro dell'irregolarità e della scorrettezza dei conteggi effettuata da BIANCHINI, facendo affermazioni che confermerebbero ulteriormente che l'IVA rientrava effettivamente nel meccanismo di guadagno. In un passaggio della telefonata del 6 dicembre si comprende che BIANCHINI, oltre ad avere trattenuto per sé l'IVA, aveva anche decurtato dalle spettanze di BOLOGNINO la cifra per i contributi da pagare agli operai, cosa che, ovviamente, non andava bene a BOLOGNINO, il quale pretendeva la decurtazione di solo una delle due quote, o l'IVA o i contributi per gli operai.

Prog. n. 8129, RIT 2366/2012:

"Michele – Perché a 23 euro Lauro.
Lauro – Eh.
Michele – Il licenziamento non è che glielo devo pagare io agli operai, eh, quello fa giochi di furbizia sulle buste paga.
Lauro – Allora!
Michele – Hai capito?
Lauro – Perché qua sai qual è il problema, Miche'?
Qua ha messa un sacco di spese, mi ha messo l'Iva vecchia di 6.700 euro.
Michele – No, eh vabbè però i contributi?"
...
Michele - Sì, se lui... se lui si tiene i 6.700 euro del mese vecchio, mi senti a me?
Lauro – Eh.
Michele – Mi deve togliere i contributi allora, hai capito cosa ti voglio dire?
Lauro – E sì, sì, sì, ho capito, pure 4.600 ancora del mese, del mese di agosto mi ha tolto, 4.600.
Michele – No, no, no, no, e cosa sono 4.600? Pure dell'iva?
Lauro – Eh sì, bravo.
Michele – No, perché? A me ad agosto lui si è messo 6.700 euro, i contributi del mese di agosto vuole che
glieli pago io? Allora mi deve mettere aggiungere i contributi del mese di agosto, si può tenere quelli,
però mi paga... si tiene i cosi, hai capito cosa deve fare lui? Io a Pino non gliela pago là, eh diglielo a lui, ah che con me...

Questo atteggiamento di BIANCHINI faceva dunque alterare BOLOGNINO che, si lasciava andare ad apprezzamenti del tutto espliciti sulle false fatturazioni e sulle compensazioni a credito che BIANCHINI avrebbe ottenuto:

Prog. 8333 RIT 2366/12:
Michele – E con me non è che lui vuole trovate le ditte come vuole lui e vuole fotte le cose come vuole lui che me ne fotto di lui, eh Lauro.
...
Michele - ...non è vero niente, no, no, no, eh digli a BIANCHINI di non giocare di culo, che veramente si fa male, lo chiami già da mo, digli è vero che si può tenere l'iva, però noi l'abbiamo pagata l'iva, hai capito? Io non gli posso fatturare per fargli il favore a lui, che me ne fotto che sentono dentro il telefono - ah? - che gli faccio il favore a lui, io devo pagarmela dalle persone, hai capito? Lui va cercando le bolle, le contro bollicelle, hai visto quando c'è stato il fatto delle bolle e bollicelle, hai visto?....
Michele – Lui troppi cazzi vuole BIANCHINI, eh! Di settembre non di è tolto pure l'Iva o no? Non te l'ha..tolta pure?
....
Michele – Eh, gli accordi allora sono il totale di coso, non pago tasse edile, non pago niente, e pure la tassa edile che ho parlato con il commercialista vado a scontare, nel totale dei danni, invece di pagare le tasse, le paga di meno.

Queste conversazioni, secondo la tesi d'accusa, oltre a fornire dettagli e riscontri sulla questione dell'IVA, mettono altresì in evidenza il ruolo di Lauro ALLELUIA, il quale era ben consapevole del meccanismo illecito e agiva come braccio destro di BOLOGNINO in ordine alla contabilità e alla retribuzione degli operai. A tale proposito appare significativo un altro passaggio della telefonata dalla quale si evincerebbe anche la totale obbedienza a BOLOGNINO Michele:

Prog. 8333 RIT 2366/12
Lauro – Il mese di ottobre ci ho pigliato 1.100 e qualcosa,
no non mi ricordo preciso, millecento...
Michele – 1.100 e qualcosa, quante ore devo pagare degli operai?
Lauro – Meno, meno.
Michele – Di più, di più...
Lauro – ...ti ho fatto tutto, ti ho fatto il prospetto quello l'ho fatto io, quello l'ho fatto io.....
....
Michele – Non mi interessa a me Lauro, se tu vuoi andare vai, io non voglio più niente.
Lauro – No e io che... che vado? Se tu mi dici di no, non vado da nessuna parte.

2.1.7. Le conclusioni investigative
In definitiva, alla luce degli elementi di prova raccolti, secondo la prospettiva di accusa la vicenda può essere idealmente distinta in due periodi, il cui "spartiacque" è da individuarsi nella questione amianto che coinvolse la BIANCHINI COSTRUZIONI dall'ottobre 2012.
Vi sarebbe un primo momento in cui le buste paga erano pressoché fittizie, in quanto stilate al mimino indispensabile sia come contribuzioni sia come versamenti. Tutte le buste di questa prima fase erano al di sotto dei 1.000 euro perché in tal modo non vi era possibilità di verificare se vi fosse stato un pagamento tracciabile e BOLOGNINO poteva arbitrariamente decidere quanto pagare gli operai. BOLOGNINO infatti, avrebbe trattenuto per sé l'IVA pagata sulla fatturazione inesistente e decurtato la contribuzione della Cassa Edile dalle spettanze degli operai. Inoltre, in questa prima fase, il profitto di BOLOGNINO sarebbe stato massimizzato perché BIANCHINI gli pagava 23 euro all'ora per ciascun operaio, mentre BOLOGNINO retribuiva gli operai a 10 euro all'ora, tenendo per sé una parte del contante. Il fatto che gli operai venissero pagati 10 euro all'ora era emerso, in tesi, da alcune conversazioni intercettate, tra le quali, in particolare, quelle registrate ai prog. n. 167 RIT 2365/2012, n. 251, RIT 2708/2012 e n. 249, RIT 2708/2012.

Nella seconda fase, invece, BIANCHINI avrebbe iniziato ad essere più prudente e a seguire diverse modalità di retribuzione, stilando buste paga più verosimili e con l'indicazione di maggiori contribuzioni versate. Da qui, tutte le rimostranze di BOLOGNINO, che aveva contestato apertamente questa modalità attuata da BIANCHINI, che lo aveva privato di una parte del guadagno, dal momento che la somma di contanti che gli restava era decurtata dalle spettanze che BIANCHINI aveva già versato agli operai. BOLOGNINO, per compensare le perdite, avrebbe trattennto arbitrariamente tutte le indennità già sopra elencate tra cui la Cassa Edile, i buoni pasto, il licenziamento, la visita medica, i 50 enro della benzina ecc.

2.1.8. Il ruolo dei BIANCHINI.

In tale meccanismo, almeno secondo la tesi d'accusa, BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna avevano un ruolo di assoluta centralità ed agivano nella totale consapevolezza dell'illiceità dello stesso e del profilo criminale dei soggetti con i quali si stavano rapportando. Anche il figlio BIANCHINI Alessandro sarebbe stato pienamente consapevole di ciò che stava accadendo, tant'è che egli si rapportava anche direttamente con BOLOGNINO Michele per quanto riguardava l'impiego degli operai e per questioni relative alle retribuzioni.
Significativa di ciò sarebbe una telefonata del 29 agosto 2012, in cui ALLELUIA si lamentava del fatto che BIANCHINI fosse restio a farsi vedere nei cantieri e quindi non riusciva a rapportarsi con lui per definire alcuni aspetti relativi ai pagamenti. A seguito di queste lamentele, BOLOGNINO aveva suggerito a Lauro ALLELUIA di rapportarsi con Alessandro BIANCHINI, essendo questi evidentemente consapevole, in tesi di accusa, degli accordi in atto: "*Michele – Chiama pure Alessandro e gli dici: "Non per qualcosa perché da Michele" dici "perché sennò devo aspettare, già dice lui ha anticipato un po' però adesso è in ospedale" digli"* (prog. 7342 RIT 1697/12)

La consapevolezza di BIANCHINI Alessandro emergerebbe anche da un'altra intercettazione telefonica, in cui egli discute con BOLOGNINO Michele sull'impiego di una nuova squadra di operai per la posa di autobloccanti nel cantiere di Mirandola. La conversazione era incentrata sull'impiego della nuova squadra che BOLOGNINO voleva mandare a Finale Emilia al posto degli operai già presenti nel cantiere. BIANCHINI Alessandro diceva a BOLOGNINO che avrebbe potuto farlo scambiando i cartellini dei nuovi operai con quelli già assunti (Prog. 208, RIT 2366/2012): "*BOLOGNINO: "No, non lo so, adesso organizzo io. Io... Se no qua se ne va tutto a coso, Alessà, adesso". E ancora BOLOGNINO: "Certo, ma mò io dicevo, se io... se io riesco con questi ragazzi qua, stanotte facciamo un... qualcosa per farli scendere domani, subito".*
BIANCHINI Alessandro: "Sì".
BOLOGNINO: "E fare salire domenica, sabato e domenica, possiamo fare qualcosa?"
BIANCHINI Alessandro: "Mah... E così ne lasci a casa degli altri... quelli che sono Finale?"
BOLOGNINO: "Eh, lascio due, tre persone che sono qua e metto quelle là, hai capito cosa ti voglio dire?"
BIANCHINI Alessandro: "E sì, sì, si scambiano il cartellino"
BOLOGNINO: "Mò, mò vediamo con tuo padre, ora che... cosa si può fare".

Secondo l'ipotesi d'accusa, le intercettazioni porrebbero l'accento anche sulla consapevolezza di BRAGA Bruna, la quale aveva addirittura un ruolo di natura contabile, tanto è vero che era lei ad aver inviato la e-mail con le buste paga a BOLOGNINO e quella con l'indicazione relativa al modo di stilare la fattura da 38.000 euro. Sarebbe, del resto, proprio BRAGA Bruna a dare dimostrazione di avere una chiara percezione della portata di ciò che stavano facendo. Nella conversazione ambientale registrata al prog. 1050 RIT 2571/12, captata il 2 dicembre 2012, BRAGA Bruna, dopo aver discusso sulla questione dell'amianto, aveva espresso tutti i suoi timori sulla possibile scoperta degli accordi esistenti con BOLOGNINO. Questa preoccupazione così forte era dovuta, in tesi, proprio alla consapevolezza di aver stretto un illecito rapporto di collaborazione con un soggetto appartenente alla 'ndrangheta.

BOLOGNINO, invero, all'epoca dei fatti, era già stato precedentemente condannato ed il suo profilo criminale era già consultabile sul web.
Ecco un breve stralcio della conversazione indicata:
"BRUNA: E senza voler risparmiare dieci euro per ritrovarsi nei problemi come abbiamo adesso! Prendere dei deficienti .. andare con BOLOGNINO che anche lì BOLOGNINO, che anche lì mi aspetto che accadano di tutti i lavori, perché se iniziano a scavare, vedono tutti gli accordi, vedono ..
AUGUSTO: Gli accordi ..
BRUNA: No gli accordi, collaborazione, ma loro sanno ben più di noi, cioè: tutti lavori che non vanno bene, ti si ritorcono, se vanno bene, sei fuori come sempre, se succede quello, sei rovinato, sei nella merda.
AUGUSTO: Eh voglio dire, noi non abbiamo fatto nessun lavoro ..
BRUNA: Sì va bene ..
AUGUSTO:. Abbiamo solo operai ..
BRUNA: Sì .. comunque va ben ok .. Augusto, lo sai il problema ..
AUGUSTO: Va bene ..

A proposito del ruolo di BIANCHINI Augusto e della totale sinergia instaurata con BOLOGNINO sarebbe di assoluta valenza quanto registrato in merito ai lavori per il cimitero di Finale Emilia, oggetto di contestazione al capo 93.
In tale ambito, un ruolo di estrema importanza era rivestito da SCOZZAFAVA Antonio, il quale era stato incaricato da BOLOGNINO di eseguire materialmente i lavori al cimitero.
BIANCHINI, infatti, aveva affidato quest'opera a BOLOGNINO, il quale l'aveva a sua volta, completamente affidata a SCOZZAFAVA.

Nel tratteggiare la figura di SCOZZAFAVA ed i sui rapporti con BOLOGNINO e con BIANCHINI Augusto appare significativa, secondo l'impostazione d'accusa, l'intercettazione ambientale captata presso il capannone di BOLOGNINO il 14 dicembre 2012, durante la quale SCOZZAFAVA Antonio discute con ALLELUIA dei conteggi effettuati da BIANCHINI, in relazione al lavoro degli operai presso il cantiere del cimitero di Finale Emilia. Il dialogo entra nel vivo quando sopraggiunge, alle 11.06, BOLOGNINO Michele, al quale SCOZZAFAVA esterna tutto il suo risentimento nei confronti di BIANCHINI. SCOZZAFAVA è spalleggiato da BOLOGNINO Michele, a sua volta, infastidito da come stava evolvendo il suo rapporto con BIANCHINI. Nel corso della conversazione veniva evidenziata, ancora una volta, l'autorevolezza e il ruolo apicale di BOLOGNINO, sia all'interno del sodalizio sia nell'ambito dei rapporti che attenevano la gestione dei lavori con BIANCHINI. SCOZZAFAVA, infatti, chiede a BOLOGNINO l'autorizzazione ad usare le maniere forti nei confronti di BIANCHINI Augusto. SCOZZAFAVA, inoltre, sostiene che, a differenza di altre situazioni, in questo caso le maniere forti avrebbero funzionato con BIANCHINI perché quest'ultimo aveva qualcosa da perdere:

Scozzafava Antonio - In pratica lui mi dà 19.000 euro ed io solo di forniture ne ho 30. Ma che cazzo sta dicendo veramente! A parte che... guarda... ci andiamo per favore? Miche', se permetti... se permetti, io con questo qua vado fino in fondo alle cose. Eh?

Bolognino Michele - Fai che cazzo vuoi.
Scozzafava Antonio - Posso fare... eh?
Bolognino Michele - (Inc. audio insuf.).
Scozzafava Antonio - Eh? Posso fare... posso fare, Miche'?
Bolognino Michele - Sì, sì, sì, puoi fare.
Scozzafava Antonio - Che poi quando abbiamo preso i soldi,
il disturbo tuo... il disturbo, eh... con questo qua
vado fino in fondo.

...

Scozzafava Antonio - Il ferro (inc. voci sovrapposte). Se io... quello là vai lì e gli punti una pistola, quello lì domani ti va a denunciare, perché quello non... invece con Bianchini lo puoi fare, e perché c'ha più da perdere lui. Quindi con Bianchini bisogna andare fino in fondo perché è troppo furbo, eh. Se io c'ho 30.000 euro di forniture... vaffanculo a chi ti è morto, veramente che bastardo di cristiano.

Una volta ricevuto il benestare di BOLOGNINO, ha spiegato il teste, SCOZZAFAVA si era effettivamente attivato attraverso Andronaco Vincenzo, genero di Napoli Antonio, per avvicinare BIANCHINI. SCOZZAFAVA, Andronaco Vincenzo e Aloe Giovanni si erano, infatti, presentati da BIANCHINI per chiarire la questione dei pagamenti e durante la conversazione intercettata nella macchina di quest'ultimo veniva registrato il dialogo tra questi (prog. 1640 e 1641 RIT 2571/12) dal quale emergeva, ancora una volta, il ruolo preminente di BOLOGNINO nei rapporti lavorativi con BIANCHINI. Quest'ultimo, infatti, ribadiva di non poter far nulla per definire la questione del cimitero senza Michele e di non poterlo scavalcare. La conversazione diveniva ancor più esplicita, rivelando apertamente che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva acquisito i lavori affidandoli a BOLOGNINO Michele, che in accordo con BIANCHINI, li aveva poi girati a SCOZZAFAVA Antonio.
In questo episodio, SCOZZAFAVA e Andronaco cercavano, per dare maggiore autorevolezza alle loro richieste, di minimizzare il ruolo di BOLOGNINO ma, in realtà, i due soggetti avevano potuto enfatizzare la loro posizione solo perché avevano ricevuto la necessaria autorizzazione a procedere da parte di BOLOGNINO, il quale, ancora una volta, si era confermato il vertice del meccanismo e dei rapporti tra gli imputati.
Il dialogo si era inoltre arricchito di aspetti particolarmente interessanti, tant'è che BIANCHINI sottolineava di non aver potuto approfondire la questione fino a quel momento, poiché era certo di avere il telefono sotto controllo. Gli interlocutori aggiungevano di voler risolvere bonariamente la controversia e cercavano di tranquillizzare BIANCHINI, affermando che non era loro intenzione scavalcare nessuno per poi fare delle esortazioni di natura velatamente intimidatoria. BIANCHINI comprendeva il messaggio, sottolineando di essersi sempre comportato in modo corretto e rispettoso, atteggiamento che voleva mantenere anche nei confronti di BOLOGNINO.

2.1.9. La testimonianza dell'operario Balzano Antonio

Di fondamentale rilievo per la ricostruzione dei fatti sono le testimonianze degli operai che avevano lavorato sui cantieri di BIANCHINI inviati da BOLOGNINO Michele.

Particolarmente interessante, tra queste, quella resa da BALZANO Antonio alle udienze del 13.4.2018 e del 18.4.2018.
Nella prima udienza, egli, in un clima di crescente difficoltà e reticenza, ha dapprima faticosamente confermato alcune circostanze accertate dai Carabinieri di Modena e testimoniate dal Maresciallo Costantino, quali, ad esempio, l'assunzione per la BIANCHINI COSTRUZIONI avvenuta attraverso la "mediazione" di ALLELUIA Lauro. Egli, inoltre, ha altresì confermato che gli operai si recavano presso il capannone di Montecchio Emilia, dove ricevevano la retribuzione contante da parte di BOLOGNINO, decurtata della Cassa Edile e di altre somme che si aggiravano sui 100-200 euro.
Ciò che è invece emerso in maniera del tutto chiara nel corso di quell'udienza, è stato il timore espresso dal testimone, manifestatosi in aula con un atteggiamento reticente e riferito, a fatica, in alcuni specifici passaggi della sua deposizione, come ad esempio quello in cui ha evidenziato di non essersi mai permesso di fare domande sulle somme che gli venivano consegnate, in quanto bisognava solo lavorare e subire:

P. M. - Quindi mi spieghi: cosa c era scrino nella...?
DICH. BALZANO A. - Ma non si facevano domande. Lì non si fanno domande.
P. M. - Immagino. Questo, guardi, mi viene proprio da pensarlo. Però lei lo deve... gliele faccio io, le domande, e lei mi risponde.
DICH. BALZANO A. - Io dovevo solo lavorare e basta.
P. M. - Benissimo. E lei prendeva tutto su: prendi su e porti a casa.
DICH. BALZANO A.-E' normale.
....
P. M. - Lei ha dichiarato: Dovevo accettare quello che mi veniva pagato, altrimenti non avrei più lavorato ".
DICH. BALZANO A. - Sì.
In un costante clima di reticenza e a fronte di continue contestazioni, BALZANO ha anche confermato le sue dichiarazioni sui pesanti ritmi lavorativi sostenuti in quel periodo, inclusi i sabati e le domeniche:

P. M. - Lei ha dichiarato: "Avevamo dei ritmi di lavoro molto pesanti e, anche se io non l'ho mai fatto, molti miei colleghi lavoravano anche la domenica
DICH. BALZANO A. - Sì.
P. M. - E' l'esatto opposto di quello che ha detto un attimo fa.
DICH. BALZANO A. - No, perché io... perché ce l'hanno chiesto, certe volte, di lavorare, ma io non ho mai lavorato la domenica.
P. M. — E su questo non c 'è dubbio.
DICH. BALZANO A. - Gli altri, penso che lavaravano la domenica.
PRESIDENTE
P. - Pensa perché gliel hanno detto o pensa perché se lo ricorda?
DICH. BALZANO A. - No, perché è così.
P. - Cioè?
DICH. BALZANO A. — Lavoravano la domenica?
P. - Lo sa, quindi?

DICH. BALZANO A. - Sì.

Rispondendo ad una precisa domanda circa le presunte minacce ricevute da BOLOGNINO Michele, il testimone ha dapprima negato ma, messo di fronte alle dichiarazioni predibattimentali rese ai Carabinieri di Modena, ha tentato di correggere quanto dichiarato, sostenendo di aver solo sentito minacce rivolte ad altri operai.
Esortato ad essere più preciso nella risposta, BALZANO si è limitato a dire di *"essersi fatto i fatti suoi perché aveva famiglia":*

DICH. BALZANO A. - Io ho avuto delle minacce? No. L 'ho sempre detto: non mi hanno mai minacciato.
P. M. - Non ha mai minacciato.
DICH. BALZANO A. - Mai minacciato. A me.
P. M. - Lei ha dichiarato: "Le minacce di Michele e dell 'altro calabrese, le ho sempre considerate serie, anche se per carattere non mi faccio intimorire facilmente ",
DICH. BALZANO A. - Ma non a me.
P. M. — A chi?
DICH. BALZANO A. - A persone. Basta. A persone che erano lì.
P. M. – Mentre andavate a riscuotere il vostro salario?
DICH. BALZANO A. - Sì.
PRESIDENTE
P. - Quindi lei le ha sentite, queste minacce, anche se non erano rivolte a lei?
DICH. BALZANO A. - Sì. Ma ognuno si fa i fatti suoi su queste storie qua.
P. - Ognuno si fa i fatti suoi, e questo va bene. Però...
DICH. BALZANO A. - Ma io c 'ho famiglia a casa. Giudice.
P. — Perché mi ricorda che c 'ha famiglia?
DICH. BALZANO A. - No, cose mie.
P. — Cose sue. Comunque le ha sentite, non rivolte a lei, perché lei non si fa intimidire, però mi ricorda che c 'ha famiglia.
DICH. BALZANO A. - Eh eh. Uno per lavorare deve arrivare a questi livelli qua.
Prima della conclusione del suo esame, è stato sottoposto in visione al testimone un album fotografico; in questa occasione ha riconosciuto BIANCHINI Augusto, BOLOGNINO Michele, ALLELUIA Lauro, RICHICHI Giuseppe e SARCONE Nicolino, che ha confermato di aver visto in un'occasione presso il capannone di Montecchio Emilia, alla consegna dei salari.

L'estrema tensione e i timori di BALZANO si sono tuttavia manifestati apertamente durante il controesame degli avvocati difensori, nel corso del quale, alla visione di una serie di documenti che gli sono stati sottoposti, il testimone ha riconosciuto la propria firma in calce a tali atti, sostenendo però di non aver mai seguito nessun corso di abilitazione professionale né le visite mediche, contrariamente a ciò che quei documenti attestavano.
In buona sostanza BALZANO ha lasciato intendere di aver firmato quei documenti perché gli erano stati sottoposti in quanto obbligatori per formalizzare l'assunzione, sebbene attestassero circostanze mai avvenute:

P. - Forse lei vuol dire che ha firmato un documento in cui alcune clausole del rapporto erano in bianco?
DICH. BALZANO A. - Sì.
P. - E' così?
DICH. BALZANO A. - Sì....
A VV. DIF. GARUTI - Ha fatto la visita medica alla BIANCHINI?
DICH. BALZANO A. - No. Questo me lo ricordo, perché la visita medica non l'abbiamo fatta.
... PRESIDENTE
P. - Senta, Balzano, ci sono due tipi di cose: un conto è la firma...?
DICH. BALZANO A. - Sì, sì. Lì, secondo me, l'ho saltato, quel pezzo lì, perché...
P. - ...un conto è se quelle cose che lei dice di avere firmato le ha fatte o non le ha fatte....
DICH. BALZANO A. - La visita non è stata fatta.
P. - Non è stata fatta.
DICH. BALZANO A. - E basta. Stop.
P. - Non è stata fatta.
DICH. BALZANO A. - Ma i fogli si possono firmare dovunque. ...
A VV. DIF. GARUTI - Lei, signor Balzano (forse gliel'ho già chiesto), ha fatto un corso di formazione alla BIANCHINI?
DICH. BALZANO A. - Se c'è la firma, sì...
PRESIDENTE
P. - No, aspetti.
DICH. BALZANO A. - Cosa devo dire? Allora così dobbiamo fare. Basta, io mi sono scocciato!
P. -Ascolti...
DICH. BALZANO A. - Perché poi mi esaurisco.
P. - Ascolti...
DICH. BALZANO A. - Mi incomincio a arrabbiare.
P. - Ascolti!
DICH. BALZANO A. - Mi dica.
P. - Le sto dicendo: una cosa è la firma, una cosa è se ha fatto o non ha fatto... Ora la domanda è: l'ha fatto o non l'ha fatto, il corso di formazione?
DIFESA (Avv. Garuti)
A VV. DIF. GARUTI – L'ha fatto o non l'ha fatto?
DICH. BALZANO A. - No.

Il controesame è proseguito in maniera sempre più tesa, fino a quando il testimone ha dichiarato di non voler più rispondere alle domande:
DICH. BALZANO A. - Basta, non voglio parlare più, mi sono scocciato.
P. - No, no. Questo, non lo può fare, signor Balzano, non lo può fare.
DICH. BALZANO A. - Denunciatemi, fate quello che volete.
P. – Signor Balzano, su. Avanti.
DICH. BALZANO A. - Basta, non voglio parlare più...
PRESIDENTE

«Nel senso che deve stare attento a quello che dice».
DIFESA (Avv. Garuti)
«E ' evidente che è un testimone in difficoltà».
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
«Scusate, è evidente che è un testimone che ha paura»...
PRESIDENTE
«Signori, io continuo a dire: questo è un processo di un certo tipo. I testi falsi non giovano alla Difesa, o i testi che non vogliono parlare non giovano alla difesa»...
PRESIDENTE
P. — Qualunque cosa dica, dica la verità. Dobbiamo sospendere... Facciamo una cosa: sospendiamo cinque minuti, lei si ritira di là, riflette un attimo su quello che vuole fare.
DICH. BALZANO A. - No. è inutile. ...
P. M. - Mi scusi. Balzàno. E ' stato sentito dalla Polizia giudiziaria, che è una Polizia giudiziaria che ricerca la verità e che su queste cose ha fatto approfondimenti. Dica la verità, perché è veramente l'unica cosa che a tutti qui interessa. Non si preoccupi di nient 'altro. La verità la pone sempre davvero in una posizione di persona che ha fatto il suo dovere.
DICH. BALZANO A. - Basta, non voglio parlare più. Vediamo come dobbiamo risolvere il problema, io non voglio parlare più. ....
DIFESA (Avv. Pancari)
«No, lui deve dire le cose che sa, se no dice "non ricordo ", "questo è vero ", "questo è falso "». PRESIDENTE .
«Ma non dice nulla. Il teste ha preso una posizione ben precisa: non dice "non ricordo", dice "non voglio parlare ,"Evidentemente ha delle ragioni perché non vuole più parlare».
DIFESA (Avv. Pancari)
«Eh, ma non può».
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. - Perché non vuole parlare? Ci dice il motivo perché non vuole più parlare?
DICH. BALZANO A. -No.

BALZANO Antonio è stato chiamato a testimoniare una seconda volta all'udienza del 18.4.2018 per comprendere, innanzitutto, la ragione per la quale egli, peraltro costituito parte civile, aveva deciso, ad un tratto, di non rispondere più alle domande dei difensori manifestando, nella sostanza, un certo stato di timore.
La risposta è giunta direttamente dalla voce di BALZANO, che questa volta, senza mezzi termini, ha dichiarato di essere intimorito poiché tempo prima era stato avvicinato da soggetti calabresi a lui sconosciuti, i quali lo avevano esortato a ritrattare tutto ciò che aveva detto:
Queste le parole del teste:
DICH. BALZANO A. - Stai attento come parli, per me è meglio che ti fai i fatti tuoi.
[...]
DICH. BALZANO A. - Eh, ma è normale. Uno ti avvisa la prima volta; la seconda volta non si avvisa più le persone.
[...]
DICH. BALZANO A. - Niente: Faccia i fatti suoi e al processo parla bene di quello che dici. Poi loro parlano la loro lingua. Se te lo devo dire in napoletano, te lo dico in napoletano.

Alla luce di tali dichiarazioni, il Tribunale, ritenendo sussistenti concreti elementi e più che fondate ragioni per ritenere che il testimone fosse stato sottoposto a minaccia per non testimoniare o testimoniare il falso ha acquisito ex art. 500, comma 4, c.p.p, il verbale di sommarie informazioni rese da Balzano ai Carabinieri di Modena il 12.3.2016:

DOMANDA: conferma di aver lavorato per la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. dopo il terremoto del 2012 ?
RISPOSTA: sì, ho lavorato per la BIANCHINI COSTRUZIONI per circa due o tre mesi dopo il terremoto del 2012, credo nel periodo di luglio e agosto. Ho lavorato nei cantieri per la ricostruzione delle scuole di Finale Emilia, Concordia e Reggiolo.
DOMANDA: Precisi come si è svolto il suo rapporto di lavoro e, in particolare, le modalità di assunzione.
RISPOSTA: poco dopo il terremoto un mio amico di nome AURIEMMA Giuseppe mi disse che la BIANCHINI COSTRUZIONI di San Felice sul Panaro stava cercando degli operai per i cantieri della ricostruzione delle scuole. In quel periodo ero disoccupato e quindi accettai: per questo motivo consegnai carta di identità e codice fiscale ad AURIEMMA Giuseppe, che sarebbero serviti per l'assunzione. Non so esattamente a chi abbia poi consegnato i miei documenti ma le cose andarono bene perché qualche giorno dopo, AURIEMMA Gennaro, padre di Giuseppe, mi disse che l'indomani ci saremmo dovuti presentare a Finale Emilia direttamente sul cantiere delle scuole per iniziare a lavorare. Ricordo che andammo io, CHIARO Emanuele e lo stesso AURIEMMA Gennaro e sul cantiere incontrammo un uomo che ho poi conosciuto come ALLELUIA Lauro. Lui era da solo e ci diede le indicazioni dei lavori che dovevamo svolgere. Personalmente ero un manovale e mi occupavo di trasportare il materiale, però so che gli operai gestiti da ALLELUIA Lauro stavano lavorando alla costruzione delle scuole e poi hanno fatto anche le urbanizzazioni, perche ho visto che venivano eseguiti gli scavi.
***A.D.R.:** Quando ho iniziato a lavorare nel cantiere di Finale Emilia era stata realizzata solo la platea di cemento e si stava procedendo con l'innalzamento delle pareti e con gli scavi delle urbanizzazioni.*

A.D.R.: gli operai gestiti da Lauro erano circa una trentina e facevano un po' di tutto, sia per la costruzione della scuola che per le urbanizzazioni.
A.D.R.: il primo giorno di lavoro non si parlò di stipendi o retribuzione, ma si era solo parlato di una regolare assunzione con busta paga della BIANCHINI COSTRUZIONI.
DOMANDA: come avvenivano i pagamenti e a quanto ammontava la sua retribuzione?
RISPOSTA: dopo il primo mese di lavoro, ALLELUIA Lauro ci disse (a me e a CHIARO Emanuele) che la busta paga e i soldi ci sarebbero stati consegnati a Montecchio Emilia e ci diede l'indirizzo. Ricordo che si trattava di un capannone nei pressi di una rivendita di auto e che gli orari in cui avvenivano i pagamenti erano sempre serali, dalle ore 20 in avanti. In quelle circostanze c'erano anche molti altri operai, che erano praticamente tutti quelli che gestiva Lauro sui cantieri. Ricordo che c'era molto denaro contante che veniva contato e distribuito ad ogni singolo operaio da due uomini calabresi alti e grossi, uno di nome Michele sui 40/45 anni, pelato e l'altro più giovane, di cui non ricordo il nome, di circa 30/35 anni.

Ricordo che quest'ultimo aveva un atteggiamento molto arrogante. Tutti noi operai attendevamo nel piazzale e, uno alla volta, venivamo chiamati ed entravamo nell'ufficio dove Michele, l'altro calabrese più giovane e Lauro contavano i soldi in contanti che ci venivano poi consegnati insieme alla busta paga. La somma indicata era sempre maggiore di quella che ci veniva poi consegnata effettivamente, perché i calabresi ci avevano detto che si trattenevano almeno 100 euro su ognuno di noi. Questo fu anche motivo di discussione coi calabresi, che però si concludevano sempre a nostro sfavore quando iniziavano le minacce, come il licenziamento immediato o addirittura il mancato pagamento della mensilità che avevano calcolato loro.

A.D.R.: alla fine dei conti lo stipendio era sempre lo stesso, cioè intorno ai 1.000/1.100 euro, anche se nel mese avevo fatto molte ore di straordinario, inclusi tutti i sabati. La loro posizione era sempre la stessa e cioè che dovevo accettare quello che mi veniva pagato, altrimenti non avrei più lavorato. Alla fine, in base a quello che mi pagavano, andavo a guadagnare circa 5 euro all'ora. Nonostante queste cifre così basse, suppongo che tra Michele e la BIANCHINI ci fossero degli accordi in base ai quali per ogni operaio la ditta dava almeno 22/23 ore all'ora, perché questi sono i prezzi in edilizia. Diversamente non ci sarebbe stato motivo dell'intermediazione di Michele, di Lauro e dell'altro ragazzo calabrese, visto che eravamo tutti assunti dalla BIANCHINI che avrebbe invece potuto pagarci direttamente con assegno o bonifico, visto che emetteva le buste paga.

A.D.R.: Avevamo dei ritmi di lavoro molto pesanti e, anche se io non l'ho mai fatto, molti miei colleghi lavoravano anche la domenica. In effetti le scuole sono state realizzate in tempi brevissimi.

***A.D.R.:** Ricordo che BIANCHINI Augusto veniva spesso sui cantieri, ma di fatto noi seguivamo le indicazioni di ALLELUIA Lauro.*

DOMANDA: per il periodo di lavoro che ha svolto presso la BIANCHINI, sa se la Cassa Edile è stata regolarmente corrisposta?

RISPOSTA: no, la Cassa Edile non è stata mai versata. Lo so per certo perché non avendo ricevuto a casa nessuna comunicazione, mi sono informato personalmente presso gli Uffici della Cassa Edile di Mantova e mi è stato detto che la BIANCHINI non ha mai versato nulla. Questo sospetto mi era anche venuto quando ho visto che i pagamenti avvenivano in contanti, nel senso che ho subito immaginato che molti contributi, compresa la Cassa Edile, non sarebbero stati versati. Ciò nonostante, non ho mai avuto il coraggio di protestare su questa cosa, perché, conoscendo i personaggi, mi avrebbero sicuramente aggredito e avrei rischiato anche di non lavorare più.

DOMANDA: le sono mai stati consegnati dei buoni pasto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI che poi i calabresi le hanno chiesto indietro?

RISPOSTA: non ho mai presa buoni pasto, però vedevo che nell'ufficio di Michele a Montecchio ce n'erano diversi blocchetti. Non so perché li avesse lui ma so per certo che neanche Emanuele CHIARO ed AURIEMMA Gennaro li hanno mai ricevuti.

A.D.R.: Le minacce di Michele e dell'altro calabrese le ho sempre considerate serie, anche se per carattere non mi faccio intimorire facilmente. Tuttavia Michele mi è sembrato da subito una persona poco raccomandabile, che aveva evidentemente una posizione da "capo" rispetto agli altri.

A.D.R.: Finite le scuole, ALLELUIA Lauro ci ha comunicato che il lavoro era terminato e che non avevano più bisogno di noi. Pertanto, incassato l'ultimo stipendio, siamo rimasti a casa ma non abbiamo percepito nessuna indennità di licenziamento.
L'ufficio dà atto che, a questo punto della verbalizzazione, al teste viene posto in visione un fascicolo composto da nr. 16 fotografie digitali a colori, parte integrante del presente verbale, raffiguranti altrettanti soggetti di sesso maschile. Dopo aver osservato attentamente l'album, l'interessato dichiara: "l'uomo della fotografia nr. 2 è Michele, l'uomo della fotografia nr. 11 è il ragazzo che stava sempre con Michele quando ricevevo i pagamenti, l'uomo della fotografia nr. 14 è Lauro. L'uomo della fotografia nr. 6 l'ho visto una volta nel capannone di Montecchio Emilia e non era sicuramente un operaio perché era vestito bene ed era seduto vicino a loro nell'ufficio. Non ha mai parlato, però l'occasione in cui l'ho visto era una delle volte in cui sono andato a prendere i soldi".

2.1.10. La testimonianza di altri operai: Chiaro Emanuele, Auriemma Gennaro
Il teste Chiaro Emanuele, operaio nei cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI, sentito all'ndienza del 13.4.2017, ha dichiarato che nel periodo immediatamente snccessivo al terremoto del 2012 aveva lavorato per conto di Lauro. Lavorò con lui nel cantiere delle scuole di Mirandola, ivi rimanendo per 20 giorni-un mese ed eseguendo dei pozzetti. Dopo tale periodo, lavorò per Lauro in altri due o tre cantieri, per circa 2/4 mesi. Andava a lavorare insieme agli amici e colleghi: Balzano Antonio (un amico compaesano) e Auriemma Gennaro (padre di suo cognato), che abitano nella sua stessa zona (Gonzaga, MN); per questo organizzavano i trasporti con un'unica macchina.
Il suo lavoro nei cantieri veniva svolto per la ditta BIANCHINI COSTRUZIONI, che lo aveva assunto, anche se di ciò venne a conoscenza in un secondo momento.
Circa le pratiche per l'assunzione, Chiaro ha dichiarato di non ricordare precisamente come queste siano avvenute, ma ha ricordato che probabilmente si recarono alla BIANCHINI COSTRUZIONI a firmare i documenti. Rispetto a questa domanda, Chiaro aveva reso dichiarazioni contrastanti ai Carabinieri di Modena, dichiarando in un primo momento di essersi recato alla BIANCHINI COSTRUZIONI a San Felice sul Panaro per regolarizzare l'assunzione e consegnando i documenti di identità a Lauro prima di entrare e riferendo, in un secondo momento, che l'assunzione era avvenuta tramite Lauro e di non essere mai stato nella sede della BIANCHINI Costruzioni.
In dibattimento ha chiarito che, in un primo momento, aveva consegnato le fotocopie dei documenti necessari per l'assnnzione a Lauro in un parcheggio e poi, in un secondo momento, circa due o tre giorni dopo, si era recato alla BIANCHINI COSTRUZIONI per firmare le carte.
La difformità delle dichiarazioni sarebbe dovuta, ha spiegato il teste, alla risalenza nel tempo del fatto e ad un difetto del meccanismo della memoria.
Quando ALLELUIA gli telefonò dicendo che la sua assunzione era andata a buon fine e che si sarebbero trovati direttamente l'indomani nel cantiere della scuola di Concordia sulla Secchia, si era già recato dalla BIANCHINI COSTRUZIONI a firmare i documenti per l'assunzione.
Consegnò i documenti per l'assunzione di ALLELUIA, il quale lo contattò dopo due o tre giorni dicendogli che l'assunzione era avvenuta e che doveva presentarsi l'indomani al

cantiere. Il giorno dopo, prima di recarsi sul cantiere passò a San Felice sul Panaro per firmare le carte relative all'assunzione.

Quanto alla retribuzione, il testimone ha inizialmente sostenuto di essere pagato da Lauro con bonifici o con assegni in base alle ore di lavoro che aveva svolto. Tuttavia, in seguito a contestazione dell'accusa, ha rettificato la risposta dicendo che per il primo mese venne pagato da Lauro, e poi, per i restanti 3/4 mesi venne pagato da Michele.
In merito a tale Michele, Chiaro ha sostenuto di non sapere chi fosse questo soggetto e che gli venne presentato da Lauro. Lo conobbe presso il capannone di Montecchio Emilia, in cui si recava per percepire lo stipendio. Michele, a differenze di Lauro, non era mai presente nei cantieri: lo vide solo due volte, cioè quando si recava nel capannone a percepire lo stipendio, dove veniva pagato tramite assegni o bonifici.
Di fronte alla contestazione per cui in sede predibattimentale aveva dichiarato che *"il calabrese Michele mi dava la busta paga e i soldi contanti"* il teste ha spiegato che, a suo dire, tale frase si riferiva alla benzina, in quanto Michele gli rimborsava anche le spese di trasporto ma lo faceva fuori busta paga, consegnandogli i soldi in contanti. Non era comunque particolarmente interessato al fatto che, pur essendo stato assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, lo stipendio gli venisse corrisposto da questo calabrese Michele non meglio specificato, perché quello che gli importava era percepire lo stipendio per le ore svolte. Dal momento che questo Michele lo aveva sempre pagato correttamente non sentì il bisogno di indagare quali fossero i rapporti o gli accordi tra la BIANCHINI COSTRUZIONI, che lo aveva assunto, e questo calabrese Michele, che lo pagava. Lo stipendio era di 7,50/8 euro all'ora, prezzo medio/basso per il loro settore. La giornata lavorativa era mediamente di 8 ore al giorno ma il numero delle ore variava a seconda del tipo di lavoro da svolgere; poteva capitare anche che lavorasse mezza giornata e poi, finito il lavoro da svolgere, tornasse a casa. Il conteggio delle ore veniva tenuto da Chiaro stesso, che lo consegnava a Lauro, il quale, dopo poco, lo chiamava e gli dava appuntamento al capannone di Michele. Non conosceva Michele, né aveva paura di lui perché si limitava a dargli lo stipendio.
Dopo la contestazione del Pubblico Ministero, che ha letto al testimone il verbale delle dichiarazioni rese a SIT nella parte in cui aveva dichiarato che si era dimesso perché si era stancato del sistema e perché Michele lo intimidiva in quanto tipo poco raccomandabile, il teste ha sostenuto che la sua era una sensazione a pelle, non riferita in particolare a Michele ma più in generale all'ambiente che si respirava, perché quando lavora nei cantieri "preferisce stare tranquillo". Michele non lo aveva mai aggredito o sgridato, semplicemente a pelle era un soggetto che non gli piaceva. Inoltre, in quei cantieri si lavorava troppo, pur non essendo stato, a suo dire, mai obbligato a far nulla.
Chiaro ha dichiarato di non sapere se gli venissero pagati i contributi e le indennità perché non era mai stato interessato a saperlo; gli veniva pagata la busta paga e quindi, da momento che percepiva lo stipendio regolarmente, non si era interessato in modo più approfondito. Crede di non aver percepito la liquidazione di fine rapporto pur non essendone sicuro, non essendo in grado di leggere le buste paga e, quindi, le voci conteggiate in busta. Del resto, lavorò in questo cantiere solo per 3 mesi e quindi, avendo ricevuto un compenso modesto, non controllò ogni singola voce. A dire del teste veniva pagato in base alla busta paga non ricevendo nulla fuori busta. Non ha ricordato il teste se gli fosse stata pagata o meno la Cassa

Edile ma, comunque, l'importo indicato nella busta paga era sempre corrispondente al compenso che riceveva da Michele il quale aggiungeva, in contanti, il denaro per il rimborso della benzina, cioè circa 200 euro al mese.
A suo dire non firmò mai, su richiesta di Lauro, carte o dei documenti in bianco relativi alla sua assunzione.
A fronte della contestazione delle dichiarazioni predibattimentali – in occasione delle quali aveva dichiarato che le buste paga erano sempre inferiori a 1.000 euro - il teste ha spiegato che alcuni mesi faceva più ore (ad esempio 100 ore) e altri mesi meno (ad esempio 40 ore) e che, comunque, malgrado le cifre fossero inferiori a 1.000 euro, Michele gli riconosceva sempre intorno ai 1.200/1.300 euro perché aggiungeva il rimborso spese della benzina. Anche rispetto a tale ultimo aspetto Chiaro, escusso a SIT, non aveva menzionato la questione del rimborso spese della benzina; in dibattimento il teste ha giustificato tale mancanza sostenendo che in quella occasione aveva capito male la domanda. In definitiva, a suo dire in busta paga prendeva dai 900 ai 1.200 euro a seconda delle ore mensili che svolgeva e, in più, fuori busta, Michele gli riconosceva altri 200 euro per le spese di benzina. Nessuno effettuava trattenute sulla busta paga: il corrispettivo che gli spettava gli veniva interamente pagato senza detrazioni di alcun tipo. Quando si recava a prendere lo stipendio nel capannone di Michele, oltre a lui e Michele, c'erano anche altri operai che andavano per il suo stesso motivo. Qui vi era anche ALLELUIA Lauro e un altro ragazzo calabrese, alto, grosso e più giovane di Michele, di circa 35 anni. Questo soggetto, che Chiaro non conosce, era presente ma non si occupava di pagare gli operai; l'unico da cui Chiaro percepiva lo stipendio era Michele.
In merito agli orari di lavoro, il teste ha spiegato che lavorava 8 ore al giorno al massimo, che non faceva straordinari e che non lavorava il sabato e la domenica perché stava a casa con il figlio.
Ha quindi spiegato perché in un primo momento aveva dichiarato che in quei cantieri lavoravano troppo e, poi, che facevano max di al massimo otto ore, dicendo che nel settore edilizio il lavoro è particolarmente faticoso e quindi, a suo avviso, lavorare 8 ore è già di per sé gravoso. Non ha invece saputo dire se altri operai lavorassero il sabato o la domenica perché, non essendoci mai andato, non aveva avuto modo di poterlo appurare. I ragazzi che lavoravano con lui sicuramente non andavano a lavorare nel weekend; degli altri non ha saputo riferire.

Con riferimento alla presenza di accordi tra BIANCHINI e BOLOGNINO, il teste ha dichiarato in aula di non sapere e di non essere stato interessato al tema. Tuttavia, quando era stato sentito a S.I.T, aveva dichiarato che secondo lui vi erano accordi tra Michele e la BIANCHINI COSTRUZIONI in base ai quali Michele riceveva dalla ditta almeno 22-23 euro all'ora per ogni operaio, perché le cifre nel settore dell'edilizia erano più o meno quelle. Sentito a SIT, aveva dichiarato anche che accettò quelle condizioni di lavoro perché aveva bisogno di lavorare. A fronte di tali contraddizioni, fatte emergere con la lettura delle dichiarazioni predibattimentali, il teste ha sostenuto che davanti ai Carabinieri di Modena aveva parlato di 22-23 euro all'ora perché in Italia funziona così: un apprendista come lui viene pagato dal datore del lavoro, il quale deve pagare anche le tasse e quindi il costo del lavoro dell'appreudista risulta essere 22-24 euro, che in parte sono retribuzione e in parte tassazione. Non è solo Michele che agisce in questo modo ma funziona così in tutta Italia.

Durante le sommarie informazioni rese ai Carabinieri di Modena, era stato mostrato al teste un album fotografico in cui aveva riconosciuto solo Lauro e Michele. L'album è stato nuovamente mostrato al teste in dibattimento. In questa occasione il teste ha riconosciuto Lauro ALLELUIA (foto n. 4), BOLOGNINO Michele (foto n. 12), BIANCHINI Augusto (foto n.2) e un soggetto che stava fuori dal capannone con loro quando andavano a ritirare lo stipendio, di cui non ha saputo dire il nome (foto n. 16), ma che corrispondeva al soggetto alto, grosso e più giovane di Michele di cui aveva parlato.
In merito a Michele, Chiaro ha dichiarato che all'epoca non ne sapeva nulla dei suoi precedenti penali, perché aveva lavorato per lui solo per 3/4 mesi. Ne venne a conoscenza successivamente, apprendendolo dalla televisione. Non si scompose alla notizia perché lavorò con lui per un breve periodo, venendo sempre regolarmente pagato e senza avere con lui alcun problema. In occasione della sua audizione a S.I.T, tuttavia, aveva dichiarato quanto segue: "*in effetti, quando ho saputo i motivi per i quali era stato arrestato, ho avuto ancora più paura ed è per questo che all'inizio ho fatto delle dichiarazioni non completamente esatte.*". Chiaro ha giustificato tale contraddizione, emersa a seguito di contestazione, dicendo che intendeva dire che aveva "*paura a pelle*" e cioè non paura che Michele gli facesse del male, ma semplicemente paura di venire tirato in mezzo in vicende in cui non c'entrava nulla.

Interrogato dagli avvocati difensori il teste ha, nella sostanza, confermato la assoluta regolarità della assunzione, dei pagamenti e dello svolgimento del lavoro (visite mediche, controlli di sicurezza, equipaggiamento).
Interrogato, infine dal Tribunale, il teste ha specificato e ribadito:
- che prima dell'assunzione aveva fornito gli estremi del proprio conto corrente e che veniva regolarmente pagato tramite bonifico o tramite assegno;
- che riceveva la paga sul conto corrente a parte le somme di rimborso spesa della benzina, che gli venivano consegnate in contanti;
- di non ricordare da chi fossero eseguiti i bonifici o gli assegni che riceveva sul suo conto corrente perché non era mai stato interessato ad indagare su questo aspetto ribadendo, ancora una volta, che ciò che era importante per lui era ricevere il salario, non invece riceverlo da una persona piuttosto che da un'altra;
- che si recava da Michele a Montecchio solo a prendere i soldi della benzina e la busta paga ma che non sa se ad assumerlo fosse stato Michele o BIANCHINI, anche se, secondo lui, era stato assunto dalla BIANCHINI e quindi era la BIANCHINI ad emettere i bonifici in suo favore; che Michele era solo quello che gli consegnava la busta paga (inteso come il pezzo di carta, non come denaro) e i soldi della sola benzina;
- che non avrebbe potuto ritirare la busta paga nei cantieri perché Michele non era mai presente;
- che non sa la ragione per cui, se era stato assunto dalla BIANCHINI, che è una società con una sede e degli uffici in un posto ben preciso, doveva recarsi fino a Montecchio Emilia per ritirare la busta paga; semplicemente gli veniva detto di farlo e lui si adeguava senza fare domande; che era stato Lauro ad avergli detto di recarsi a Montecchio Emilia a ritirare la busta paga; che lui si limitava a prendere la busta paga;

- che il conteggio delle ore e il corrispettivo accreditatogli sul conto erano rispondenti al numero di effettivamente lavorate e che gli venivano corrisposti i soldi della benzina come pattuito;
- che non fece mai straordinari: lavorava otto ore al giorno e non era mai andato a lavorare il sabato.

Il teste ha infine tentato di spiegare le contraddizioni emergenti con quanto risultante dalle dichiarazioni predibattimentali. Sentito dai Carabinieri di Modena nel marzo 2016, aveva dato due versioni diverse di come avvenivano i pagamenti. Entrambe le versioni, non corrispondenti tra loro, risultano ulteriormente diverse dalla spiegazione fornita in aula. Chiaro infatti a SIT aveva dichiarato quanto segue: "*I pagamenti avvenivano una volta al mese, per la precisione al 10 di ogni mese. Quando arrivava il giorno di paga, mi recavo direttamente presso la BIANCHINI, dove mi davano la busta paga e lo stipendio in contanti. Questa cosa mi aveva un po' insospettito, perché sulla busta paga non veniva scritto da nessuna parte che il pagamento avveniva in contanti. Nonostante i miei dubbi, non ho mai detto niente, perché avevo bisogno di lavorare*".
Sempre davanti ai Carabinieri di Modena aveva rettificato questa versione dicendo: "*Rettifico quello che ho dichiarato prima. Dalla BIANCHINI non sono mai andato, ma la mia assunzione è avvenuta solo tramite Lauro. Lo stipendio mi veniva consegnato tutti i mesi dal calabrese di nome Michele, di cui ho parlato prima, il quale mi dava la busta paga e i soldi in contanti. Le mie buste paga erano sempre minori di 1.000 euro, però Michele mi dava uno stipendio superiore, sempre intorno ai 1.200-1.300. Quando avvenivano i pagamenti, Michele faceva i conteggi insieme a Lauro e a un altro ragazzo calabrese". "La stipendio che ricevevo era più o meno quello che avevamo concordato per 8-9 ore di lavoro, pagate più o meno 6 o 7 euro all'ora*".
Chiaro si è giustificato sostenendo che quando era stato escusso dai Carabinieri erano già passati cinque anni dai fatti sui quali era sentito e che non ricordava bene i particolari. Anche in aula, ha spiegato, ha raccontato ciò che si ricordava, con il limite del tempo trascorso. Delle varie versioni contrastanti fornite, Chiaro ha dichiarato che quella corrispondente ai fatti è quella descritta in aula, durante la deposizione, e cioè che si recava a Montecchio da Michele a prendere la busta paga intesa come "pezzo di carta" e il rimborso spese della benzina. Lo stipendio, invece, gli veniva accreditato sul conto corrente. Quando, sentito a SIT, aveva riferito che Michele gli dava i soldi in contanti, si riferiva solamente ai soldi della benzina perché quelli del salario gli arrivavano sul conto corrente e quindi, quando ha dichiarato che Michele gli dava uno stipendio intorno ai 1.200/1.300 euro, vi era stata un'incomprensione perché intendeva dire che 1.200/1.300 euro era la cifra complessiva che riceveva, ma che Michele gli dava solo i soldi della benzina e il resto gli veniva accreditato sul conto corrente.
Ha quindi rispiegato che la sua paga oraria era di 6/7 euro ma che chi lo aveva assunto doveva pagare 23 euro per farlo lavorare. Ha spiegato in questi termini il sistema operante nell'edilizia:
DICH. CHIARO E. – Se uno è assunto... non solo Michele, è tutt'Italia. Io sono artigiano; se assumo a uno, la ditta principale ti deve pagare 24-25, anche 30 euro all'ora, che tu da lì paghi la busta paga al tuo dipendente, poi devi pagare le tasse sul dipendente e arrivi a quella cifra lì.

P. – Sì. E quindi? Ma lei era assunto da BIANCHINI, quindi tutto questo è compreso nella busta paga di BIANCHINI.
DICH. CHIARO E. – Io penso di sì, penso dalla BIANCHINI sono assunto.
P. – E allora i 23 euro chi li prendeva?
DICH. CHIARO E. – Chi mi ha assunto. Ma l'ho detto io, 23, però dico...
P. – Aspetti un attimo. E chi l'ha assunto?
DICH. CHIARO E. – Penso la BIANCHINI, le carte dicono BIANCHINI.
P. – E allora Michele chi era?
DICH. CHIARO E. – E che ne so? E' un socio di Bianchi... Che ne so io?
P. – I 23 euro... Lei sta facendo tutto un ragionamento per giustificare il fatto che qualcuno la assume e, siccome ha preso un lavoro da un altro, deve...
DICH. CHIARO E. – Ma funziona così qui in Italia.
P. – Mi spieghi bene come funziona.
DICH. CHIARO E. – E ve l'ho detto. P. – Non l'ho capito.
DICH. CHIARO E. – Se io sono un artigiano e c'ho una ditta...
P. – In questo caso, nel caso concreto chi è l'artigiano?
DICH. CHIARO E. – Io. Io sono artigiano: prendo un dipendente a lavorare? La ditta che mi passa il lavoro, a me, come secondo...
P. – Ma in questo caso di cui ci stiamo occupando, qual è la ditta che passa il lavoro a lei?
DICH. CHIARO E. – Ho letto la BIANCHINI, è la BIANCHINI.
P. – La BIANCHINI. Quindi la BIANCHINI passa il lavoro all'artigiano: chi è l'artigiano? Lei è un dipendente, non è un artigiano. Quindi chi è l'artigiano che si mette in mezzo?
DICH. CHIARO E. – Non lo so. Può essere tutti, che ne so io? Se sono assunto dalla BIANCHINI, è la BIANCHINI è artigiano, secondo me.
P. – Quest'orario di 23 euro l'ora chi lo pratica o chi? Chi lo pratica? L'artigiano che prende un lavoro si fa pagare dalla ditta da cui prende il lavoro 23 euro l'ora per il proprio dipendente.
DICH. CHIARO E. – Sì.
P. – Va bene? E' così?
DICH. CHIARO E. – Sì. Se uno è artigiano... C'è la ditta che ti passa anche 30 euro all'ora.
P. – Ma in questo caso non c'è nessun artigiano, perché lei è assunto direttamente da BIANCHINI. DICH. CHIARO E. – ...dalla BIANCHINI. Però la BIANCHINI, per tenere una ditta, è un artigiano.
P. – Mette...?
DICH. CHIARO E. – C'ha una ditta, è un artigiano. P. –
E qual è la ditta che mette la BIANCHINI? Qual è la ditta che mette? Lei è assunto direttamente da BIANCHINI, è dipendente della BIANCHINI. Quindi la BIANCHINI la paga 8 euro e 9 l'oro, nella busta paga.
DICH. CHIARO E. – La BIANCHINI, per assumere, dev'essere un artigiano.
P. – BIANCHINI non è un artigiano, è una grossa impresa.
DICH. CHIARO E. – Sì. E' un artigiono, però. Lascia che è una grossa impresa, però è un artigiano.
P. – Non è un artigiano, la BIANCHINI. Comunque ammettiamo che sia un artigiano; allora?

DICH. CHIARO E. – Ci deve dare 30 euro all'ora.
P. – "Ci deve dare"...?
DICH. CHIARO E. – 30 euro, dipende.
P. – Ma BIANCHINI infatti le dà 8 e 9 euro l'ora, quindi 2 euro in più di quello che lei prende in busta paga, perché ci paga tutto il resto, tasse, eccetera.
DICH. CHIARO E. – E quello voglio dire io.
P. – E i 23 euro da dove escono fuori?
DICH. CHIARO E. – Come i 23 euro? P. – Lei ha detto che un'ora di lavoro di un muratore costa alla ditta 23 euro, all'artigiano 23 euro.
DICH. CHIARO E. – Se un artigiano va a lavorare, quella è la cifra che deve prendere un artigiano per pagare tutte le tasse.
P. – E chi è l'artigiano in questo caso? La BIANCHINI non la paga 23 euro, la paga 9 euro.
DICH. CHIARO E. – Sì, a me, perché sono il dipendente.
P. – A lei gliene dà 5 o 6, il resto va in tasse e tutto il resto.
DICH. CHIARO E. – Sì.
P. – E i 23 euro cosa c'entrano? Da chi li deve prendere, la BIANCHINI, i 23 euro?
DICH. CHIARO E. – E lo vuole sapere da me? A chi ci passa il lavoro la BIANCHINI.
P. – A chi ci passa il lavoro la BIANCHINI, ho capito. Quindi lei non è che ha pensato che questo Michele fosse l'artigiano che prendeva il lavoro dalla BIANCHINI?
DICH. CHIARO E. – Ma no. Ma anche se fosse un artigiano, Michele, se io sono assunto da Michele, Michele può prendere anche 30 euro da me... perché io sono stato artigiano: a me danno 28; io devo pagare la gente?
P. – Va bene. Quindi lei conferma che era assunto da BIANCHINI e che Michele non c'entrava niente.

In dibattimento è stato sentito anche Auriemma Gennaro. La sua audizione si è sviluppata nel corso di due udienze (cfr. udienza del 27.6. 2017 e del 8.8.2017) per consentire al Pubblico Ministero, non prontamente avvisato del programma della prima, di svolgere il suo esame nella piena conoscenza delle fonti di prova acquisite nel corso delle indagini.
Nel corso della prima udienza il teste ha dichiarato di non conoscere BOLOGNINO Michele e di essere stato chiamato a lavorare nel cantiere di Finale Emilia tramite un amico, il quale gli riferì che cercavano tre carpentieri per lavorare in quel Comune. Auriemma, in realtà, aveva lavorato nel cantiere di Finale Emilia solo per tre giorni, poi era stato spostato nei cantieri delle scuole di Concordia sulla Secchia e di Reggiolo. Complessivamente lavorò per la BIANCHINI COSTRUZIONI un mese, iniziando a lavorare gli ultimi giorni di luglio e finendo a fine agosto. Il contratto era stato stipulato con la BIANCHINI COSTRUZIONI. Venne pagato con un bonifico ricevendo una regolare busta paga. Ha negato che i pagamenti avvenissero all'interno di un capannone o, meglio, ha negato di esservi mai andato. Il suo stipendio mensile si aggirava intorno ai 1.400 euro per circa 160 ore lavorative. Delle 160 ore di lavoro svolte per la BIANCHINI una parte erano state pagate in busta paga e per l'altra parte (quella relativa ai tre giorni di luglio) era stato invece dato un acconto con un assegno. La busta paga relativa al mese di agosto non gli era stata consegnata direttamente in cantiere dopo aver ricevuto il bonifico con il pagamento.

Auriemma conosce Balzano Antonio perché i due lavoravano insieme e si recavano al lavoro con la stessa macchina insieme a Chiaro Emanuele (di cui Auriemma ha ricordato solo il nome). Quando si licenziò, Balzano e Chiaro fecero lo stesso e, quindi, tutti e tre avevano lavorato per la BIANCHINI COSTRUZIONI solo fino alle fine di agosto. Anche Chiaro e Balzano, a suo dire, erano stati pagati con il bonifico ed ha escluso che gli stessi abbiano ricevuto il loro stipendio in contanti. Ha specificato, tuttavia, di non avere mai parlato con Chiaro dei pagamenti perché, una volta terminato il mese di lavoro, i due non si erano più visti né sentiti.

Il teste ha poi specificato meglio le vicende legate al suo licenziamento: inizialmente il progetto era quello di lavorare per quattro mesi presso la BIANCHINI COSTRUZIONI. Tuttavia, a fine agosto, il capocantiere (di cui non ha ricordato il nome) gli disse che i lavori erano ultimati, che non vi erano più né lavori da fare né soldi per pagare gli stipendi e che, quindi, avrebbero fatto bene a presentare le dimissioni. Lui, Chiaro e Balzano, quindi, si licenziarono.

Per quanto concerne invece l'inizio del rapporto lavorativo, Auriemma venne avvertito da un amico che la BIANCHINI COSTRUZIONI cercava quattro carpentieri per lavorare nel cantiere delle scuole di Finale Emilia e quindi portò i documenti necessari. Il giorno dopo la BIANCHINI gli consegnò il tesserino per poter accedere ai cantieri e iniziare a lavorare. Inizialmente Auriemma lavorò nel cantiere di Finale Emilia ma dopo tre giorni lavorativi venne spostato presso i cantieri di Concordia sulla Secchia, prima, e di Reggiolo, poi.

Durante il mese di lavoro Auriemma non ebbe mai rapporti con il calabrese Michele BOLOGNINO, che non conosceva. Conosceva invece Lauro, il capocantiere di cui in precedenza non aveva ricordato il nome.

Nessuno gli disse mai che 100 euro dello stipendio dovevano essere dati a soggetti calabresi, né seppe se tale richiesta fosse stata avanzata a Balzano perché con quest'ultimo non era mai stato in confidenza e non aveva mai parlato di queste cose, essendosi il loro rapporto limitato alla divisione delle spese della macchina per recarsi al lavoro, che non vennero rimborsate dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. L'unica cosa che seppe è che, dopo i lavori nel cantiere delle scuole, Balzano era andato a lavorare in un altro cantiere.

Con riferimento agli straordinari, Auriemma ha dichiarato di aver svolto circa quindici ore di straordinario e che le stesse gli erano state riconosciute in busta paga e pagate con lo stesso bonifico con il quale gli era stato corrisposto lo stipendio.

Quanto a Lauro ALLELUIA il teste ha spiegato che egli era il capocantiere che dava loro le direttive e i cantieri su cui doveva lavorare. Lo conobbe per il tramite di un ragazzo che li mise in contatto per lavorare come carpentieri per la BIANCHINI COSTRUZIONI che stava cercando quattro carpentieri per lavorare alla scuola di Finale Emilia. Dopo la telefonata con Lauro i due si incontrarono per la firma del contratto; a questo incontro erano presenti, oltre a Lauro, anche altre persone, le quali erano presumibilmente dirigenti o geometri della BIANCHINI COSTRUZIONI.

Ricevette la busta paga di agosto il mese dopo, all'incirca il 20 settembre 2012. L'assegno, dell'importo di circa 160-180 euro, si riferiva invece ai soli tre giorni di luglio in cui aveva lavorato.

Nel mese di luglio Lauro ALLELUIA era già il capocantiere, tanto che Auriemma si incontrò proprio con lui e fu proprio lui a curare le pratiche relative al contratto di assunzione. Prima di

iniziare a lavorare Auriemma venne sottoposto anche a visita medica, che era stata effetmata a Mirandola il giorno prima dell'inizio del lavoro e, cioè, tra l'incontrn con Lauro e l'inizio dei lavori. Il contratto stipulato era un contratto a tempo determinato della durata di quattro mesi una, dopo un mese di lavoro, Lauro chiamò gli operai e gli disse che avrebbero dovuto licenziarsi e che i datori di lavoro avrebbero provveduto ad una nuova assunzione, cosa che, almeno nel caso di Auriemma, nnn avvenne.

Il teste è stato risentito, come detto, all'udienza dell'8.8.2017
In tale occasione ha ribadito e dichiarato:
- che venne contattato da un conoscente, il quale gli riferì che la BIANCHINI COSTRUZIONI stava cercando quattro carpentieri per lavnrare nei cantieri delle scuole di Finale Emilia;
- che cercò altri tre carpentieri ma ne trovò solo due, cioè Emanuele e Antonio (Chiaro e Balzano); chiamò il capocantiere Laurn per offrirsi come carpentiere; Lauro gli disse che anche in tre andavano bene e gli chiese di presentarsi il giorno successivo a Finale Emilia presso il cantiere delle scuole per stipulare il contratto di assunzione;
- che lui Balzano e Chiaro si presentarono al cantiere di Finale Emilia e consegnarono i documenti e il numero di conto corrente a Lauro, il quale li diede ad altre persone che erano presenti all'incontro; firmarono quindi il contratto e gli vennero consegnati gli attrezzi, gli indumenti e i guanti necessari per il lavoro;
- che iniziarono a lavorare il giorno seguente, presentandosi presso il cantiere delle scuole di Finale Emilia alle 7 del mattino; che lavorarono solo pochi giorni nel cantiere di Finale Emilia e poi, su indicazione di Lauro, si spostarono presso i cantieri di Mirandola, successivamente presso il cantiere di Concordia, dove lavorarono 4 o 5 giorni, e poi presso il cantiere della scuola di Reggiolo, dove lavorarono 10 giorni. In tutto lavorò poco più di un mese, iniziando gli ultimi 3 giorni di luglio e lavorando tutto agosto e la prima settimana di settembre per un totale di 176 ore di lavoro (almeno 160) come risulta dalla busta paga;
- che Lauro era in contatto con Chiaro Emanuele: Lauro chiamava quest'ultimo per indicargli in quali cantieri i tre si sarebbero dovuti recare a lavorare i giorni seguenti;
- che - diversamente da quanto già dichiarato, a seguito di contestazione svolta sulla base delle dichiarazioni predibattimentali – non percepì 1400 euro tramite bonifico postale, in quanto parte dello stipendio gli venne pagata in nero da Lauro; il lavorn in nero era pagato 10 euro all'ora ed era Lauro che si occupava di portare loro i soldi direttamente in cantiere;
- che rese dichiarazioni corrispondenti al vero innanzi ai Carabinieri - contestategli in ragione della difformità della risposta fornita – secondo cui si era recato una sera insieme a Chiaro e Balzano presso il capannone di Montecchio Emilia a prendere lo stipendio;
- che presso il capannone di Montecchio parlò e si rapportò solo ed esclusivamente con ALLELUIA Lauro. Tuttavia, a fronte di contestazione secondo cui ai Carabinieri di Modena aveva dichiarato: "*qui nel capannone c'erano anche altri operai gestiti da Lauro e tutti insieme aspettavamo il nostro turno all'esterno Successivamente venivamo chiamati uno alla volta all'interno di un ufficio dove c'era un uomo alto e grosso, credo pelato, con accento calabrese, di nome Michele, che ci faceva vedere i conteggi delle ore lavorate, ci consegnava la busta paga e i soldi contanti relativi al pagamento delle ore in nero. Insieme a quest'uomo c'era anche Lauro, ora che mi ci fate pensare c'era anche un altro uomo più giovane, anche*

lui alto e grosso con accento calabrese di cui non conosco il nome", ha sostenuto di non ricordare questi fatti e di non aver detto queste cose ai Carabinieri, non conoscendo nessun uomo calabrese di nome Michele;
- che venne pagato 10 euro all'ora in nero ma che non gli vennero dati contanti ma un assegno da 300 euro (sebbene in precedenza avesse dichiarato che l'assegno era dell'importo di 160-180 euro);
- che non è in grado di spiegare le ragioni della discrepanza di tale ultima dichiarazione con quelle rese ai Carabinieri, nonché il motivo per cui il bonifico che aveva consegnato ai Carabinieri fosse datato 2 novembre 2012 riferendosi allo stipendio di settembre; che, contrariamente alle evidenze documentali, lo stipendio di 1472 euro si riferiva al mese di agosto e alla prima settimana di settembre e non al solo stipendio relativo al mese di settembre (una sola settimana), tant'è che sebbene il lavoro originariamente dovesse durare 4 mesi, Lauro gli impose di licenziarsi perché non c'era più lavoro, promettendogli che li avrebbe riassunti con un diverso contratto, cosa che invece non avvenne;
- che non conosce Michele e che non aveva mai detto il contrario ai Carabinieri.; tuttavia messo di fronte alle sue dichiarazioni predibattimentali ha aggiustato la risposta dicendo che, non conoscendo il soggetto, può essere che lo abbia visto nel capannone di Montecchio, pur non potendo esserne certo anche in ragione del lungo periodo trascorso. In sede di escussione a s.i.t. il teste aveva infatti dichiarato quanto segue: "*le ore in nero andai ad incassarle insieme a Balzano e Chiaro in un capannone a Montecchia Emilia in orario serale e c'erano altri operai, aspettavamo il nostro turno all'esterno, venivamo chiamati uno alla volta all'interno di un ufficio dove c'era un uomo alto, grosso credo pelato, con accento calabrese di nome Michele, che ci faceva vedere i conteggi delle ore lavorate, ci consegnava la busta paga e i soldi contanti relativi al pagamento delle ore in nero. Insieme c'era Lauro e adesso che mi ci fate pensare c'era anche un altro uomo più giovane, anche lui alto e grosso con accento calabrese*". Durante l'escussione a dibattimento (in entrambe le occasioni) invece Auriemma ha sostenuto la seguente versione: "*ho fatto ore straordinarie, una quindicina di ore, mi sono sempre state pagate in busta paga. Non ho mai conosciuto BOLOGNINO Michele e non so chi sia Michele, quello pelato, quello alto, quello grosso, mai visto, mai sentito*".
- di essere stato solo una volta al capannone di Montecchio Emilia per ritirare l'unica busta paga che ricevette per quel lavoro e che lì gli venne corrisposto anche l'ulteriore stipendio in nero, stipendio che gli venne pagato con un assegno e non in contanti;
- di non conoscere i rapporti intercorrenti tra ALLELUIA, BIANCHINI e BOLOGNINO Michele. Alla stessa domanda rivoltagli dai Carabinieri di Modena, Auriemma aveva invece risposto: "c*redo che esistesse un accordo tra BIANCHINI, Lauro e l'uomo calabrese, nel senso che questi ricevevano da BIANCHINI per ogni operaio più dei 10 euro che mi venivano pagati*". Anche di fronte a questa ulteriore contestazione Auriemma ha negato di aver fornito questa risposta ai Carabinieri.
- ha inveee confermato che durante la deposizione davanti ai Carabinieri gli venne esibito un album fotografico: tra le foto contenute nell'album dice di avere riconosciuto solo quella di Lauro ALLELUIA. In realtà, da quanto emerge dal verbale, riconobbe anche Michele BOLOGNINO. A tale proposito il teste ha insistito nel dire che non lo riconobbe davanti ai

Carabinieri, e che se ciò fece si spiega solo perché gli venne suggerito, altrimenti non avrebbe potuto riconoscerlo avendolo visto solo una volta e non conoscendolo;
- ha infine ribadito di avere ricevuto tutto quanto gli spettava e che l'unica nota dolente era relativa al fatto che originariamente avrebbe dovuto lavorare quattro mesi e non solo quel breve periodo sopra indicato.

2.1.11. La testimonianza di RICHICHI Giuseppe

All'udienza dell'8.8.2017 è stato sentito RICHICHI Giuseppe, già condannato in primo e in secondo grado nell'ambito di questo procedimento con rito abbreviato.
Egli, intráneo all'organizzazione nonché uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele, dopo aver fornito un quadro generale delle varie attività commerciali ed imprenditoriali riconducibili al BOLOGNINO, è stato sentito proprio in ordine ai rapporti con BIANCHINI Augusto e alla gestione degli operai.
RICHICHI ha riferito di aver conosciuto BIANCHINI Augusto per il tramite di BOLOGNINO, con il quale aveva già intavolato una trattativa per i lavori del cimitero (trattasi dei lavori del cimitero di Finale Emilia), tant'è vero che lo stesso RICHICHI, BOLOGNINO Sergio, BOLOGNINO Michele e SCOZZAFAVA Antonio si erano recati presso la BIANCHINI COSTRUZIONI per prendere un CD Rom contenente dati relativi proprio a quel lavoro. In quell'occasione conobbe BIANCHINI. Il testimone ha parlato anche di un altro incontro che si era tenuto al bar DODONUT di Parma del figlio di BOLOGNINO (cfr. Cap. IX). In quella circostanza BIANCHINI e BOLOGNINO dovevano parlare di un appalto presso l'IREN. Per questo lavoro era stato intavolato anche una trattativa tra BIANCHINI Augusto e DILETTO Alfonso per la fornitura del ferro:
TESTIMONE RICHICHI - Io ho conosciuto BIANCHINI Augusto tramite BOLOGNINO Michele.
PUBBLICO MINISTERO - Sì. Quando?
TESTIMONE RICHICHI - L 'ho conosciuto nel suo ufficio perché andiamo là a prendere dei cd perché il BOLOGNINO..., andiamo là io, BOLOGNINO Sergio, BOLOGNINO Michele e SCOZZAFAVA Antonio perché deve fare i lavori al cimitero.
PUBBLICO MINISTERO - Per dei lavori al cimitero.
(...)
TESTIMONE RICHICHI - Io l'ho visto un 'altra volta al bar Dodonut, è venuto là per andare a far vedere lavoro a BOLOGNINO Michele, dove doveva fare il lavoro, dopo non si sono messi d accordo e l ho visto che ha preso anche un succo d'ananas, perché sono andato io a prenderlo nel bar il succo d'ananas.
PUBBLICO MINISTERO - Lei si ricorda questo particolare del succo d'ananas, intanto che bar era? Qual era il bar?
TESTIMONE RICHICHI-Il bar Dodonut.
PUBBLICO MINISTERO - Il bar Dodonut.
TESTIMONE RICHICHI - Sempre del figlio.
PUBBLICO MINISTERO - Il bar Dodonut. Quindi la ragione di questo incontro è sempre legata a quei lavori che lei ha detto del ferro?
TESTIMONE RICHICHI- Del ferro dell'Iren.
PUBBLICO MINISTERO – Dell'Iren che lei dice...

TESTIMONE RICHICHI- Che poi non ha fatto.
PUBBLICO MINISTERO - Non sono stati fatti. Ci dica di ulteriori circostanze in cui ha incontrato BIANCHINI.
(...)
PUBBLICO MINISTERO - Il ferro chi lo doveva fornire?
TESTIMONE RICHICHI - DILETTO Alfonso, solo che il prezzo era alto di DILETTO, non so dopo come si sono messi d'accordo, sono che i lavori non sono stati fatti dopo.
L'esame di RICHICHI si è quindi soffermato sulla questione del terremoto e della gestione degli operai inviati presso la BIANCHINI COSTRUZIONI.
Su questo tema, il testimone ha fornito dichiarazioni coerenti con l'ipotesi di accusa:
TESTIMONE RICHICHI - Mi fa: "scendi a lavorare là che ti prendi 23 euro all'ora, come li prendo io li prendi pure tu ", parla con BOLOGNINO Michele e ha detto: "va bene, fallo venire a lavorare, fallo scendere a lavorare ". Vado là a lavorare, ho fatto 5 giorni di lavoro.
(...)
TESTIMONE RICHICHI - Allora, BOLOGNINO Michele lui ha preso dei lavori tramite GIGLIO Giulio, glielo ha fatto conoscere BIANCHINI Augusto.
PUBBLICO MINISTERO - GIGLIO Giulio?
TESTIMONE RICHICHI - GIGLIO Giulio, però il capo cantiere ha messo ALLELUIA Lauro ha messo come capo cantiere e BOLOGNINO era esterno. So che la moglie di BIANCHINI chiamava sempre per le fatture perché si occupava lei delle buste paga.
(...)
PUBBLICO MINISTERO - Lei a pag.89, richiamandomi alle sue dichiarazioni di prima, ha riferito che BOLOGNINO figurava di dietro. Che cosa vuole dire con quest 'affermazione?
TESTIMONE RICHICHI - In che senso? Perché c'era ALLELUIA Lauro come capo cantiere, però BOLOGNINO conosceva a BIANCHINI
(...)
TESTIMONE RICHICHI - Gli dava il lavoro, passava il lavoro perché BOLOGNINO non poteva essere assunto.
PUBBLICO MINISTERO - Non poteva essere assunto, perché?
TESTIMONE RICHICHI - Perché lui aveva la condotta sporca, c' aveva dei precedenti, quella roba lì. Il signor BIANCHINI per non fare figurare a lui, ha fatto figurare Lauro.
(...)
PUBBLICO MINISTERO - Ma i buoni pasto dove erano, chi ce li aveva?
TESTIMONE RICHICHI - Lauro ALLELUIA perché li ha presi la mattina nell 'ufficio di BIANCHINI. PUBBLICO MINISTERO - E dove li doveva mettere questi buoni pasto?
TESTIMONE RICHICHI - Ma li doveva portare a BOLOGNINO i buoni pasto.
PUBBLICO MINISTERO - Lo dica.
TESTIMONE RICHICHI - I buoni pasto li doveva portare a BOLOGNINO
(...)
TESTIMONE RICHICHI - Allora, ogni mese passava ALLELUIA Lauro dalla ditta di BIANCHINI a prendere le buste paga, 10-15, non so adesso quante erano per pagore gli operai, BIANCHINI dava l 'assegno per esempio con 100 ore, dava 100 ora in busa e 100 fuori busta pagava dopo, perché per il fuori busta faceva l'assegno a GIGLIO faceva BIANCHINI per prenderli in nero e passava ALLELUIA Lauro a prendere le buste paga più

gli assegni e le portava a BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Michele per pagare gli operai mi chiamava a me, mi fa: "Andrea, tu gli dai le buste paga ed io do in nero,"capito? Io davo per esempio Colosimo 1.000 euro più fuori busta altre 100 ore, doveva avere altri 1.000 euro perché a 10 euro pagava in nero BOLOGNINO, così faceva.
PRESIDENTE - Ma i soldi da chi venivano?
TESTIMONE RICHICHI - Allora, quelli in busta da BIANCHINI arrivavano, arriva assegno e busta paga, dopo BIANCHINI faceva per le ore fuori busta...
PRESIDENTE - Faceva una falsa fattura a GIGLIO.
TESTIMONE RICHICHI - Sì, a GIGLIO e dopo GIGLIO li dava a BOLOGNINO.
PRESIDENTE - E li dava a BOLOGNINO.
TESTIMONE RICHICHI-Sì.
PRESIDENTE - Quindi BOLOGNINO non pagava con soldi suoi, ma con soldi di GIGLIO?
TESTIMONE RICHICHI - No, sono sempre soldi suoi, di BIANCHINI.
PUBBLICO MINISTERO - Allora, lei ha descritto, scusi, aveva descritto...
PRESIDENTE - Di BIANCHINI.
(...)
PRESIDENTE - Il GIGLIO fatturava a BIANCHINI.
TESTIMONE RICHICHI - Perché BIANCHINI dava i soldi a GIGLIO.
PRESIDENTE - La fattura è di GIGLIO.
PUBBLICO MINISTERO - La fattura è di GIGLIO, sì.
PRESIDENTE - GIGLIO faceva una fattura falsa...
(...)
PUBBLICO MINISTERO - Quindi arrivavano questi soldi che come era questi soldi, in che forma erano?
TESTIMONE RICHICHI-50 euro, 100 euro.
PUBBLICO MINISTERO - Ma dicono erano banconote?
TESTIMONE RICHICHI - Sì, sì, soldi.
PUBBLICO MINISTERO - Soldi, non erano assegni.
TESTIMONE RICHICHI - No, era in nero, erano soldi.
PUBBLICO MINISTERO - Arrivano a BOLOGNINO?
TESTIMONE RICHICHI - A BOLOGNINO, che poi noi la sera pagavamo gli operai.
PUBBLICO MINISTERO - In che percentuale BOLOGNINO pagava gli operai? Cosa dava agli operai di questi soldi che arrivavano?
TESTIMONE RICHICHI - Allora, se l'operaio faceva 200 ore, magari metteva 100 in busta e 100 fuori busta, le altre 100 ore a 10 euro le pagava, erano 1.000 euro più metti che prendeva in busta con l'assegno prendeva 1.000 euro, 1.200 erano 2.200.
PUBBLICO MINISTERO - Quindi lei adesso ha affermato che a 10 euro?
TESTIMONE RICHICHI-A 10 euro, sì.
PUBBLICO MINISTERO - A 1 0 euro. E BOLOGNINO che cosa faceva con questi soldi, li finiva tutti così, ne teneva una parte, che cosa faceva?
(...)
PUBBLICO MINISTERO - BOLOGNINO prendeva qualcosa?
TESTIMONE RICHICHI - Prendeva qualcosa, ci stava qualcosa ogni mese.

PUBBLICO MINISTERO - Ci spieghi che cosa sa di questo visto che lei ha reso delle dichiarazioni specifiche, le chiedo...
TESTIMONE RICHICHI - Per BOLOGNINO ci stavano 2.000, 3.000 euro, 4.000 al mese ci stavano.
(...)

2.1.12. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

Contributo fondamentale per la ricostruzione dei fatti è stato fornito – come in parte già accennato analizzando la deposizione del Maresciallo Costantino - dal collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe il quale, all'udienza del 18.11.2016, dopo avere descritto la nascita del rapporto tra BIANCHINI e BOLOGNINO, ha spiegato con maggiori dettagli l'accordo intercorso tra costoro per la gestione degli operai impiegati nei lavori di ricostruzione post terremoto, con particolare attenzione al passaggio di denaro attraverso il sistema della cosiddetta "super fatturazione". In base a tale meccanismo, BIANCHINI riceveva una falsa fattura "gonfiata" da parte dello stesso GIGLIO, cosicché BIANCHINI poteva portare in compensazione un importo IVA superiore e, al tempo stesso, ricevere in contante la somma eccedente il pagamento pattuito con BOLOGNINO.
Dopo il positivo recupero del credito il BIANCHINI, (cfr. Cap. VII, capo 53) aveva iniziato ad affidare a BOLOGNINO alcuni lavori inerenti alla ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto del maggio 2012. Le imprese di BOLOGNINO, infatti, erano state colpite dall'interdittiva antimafia e per tale motivo egli non poteva autonomamente acquisire nessun tipo di appalto.
BIANCHINI e BOLOGNINO avevano fatto un accordo per la gestione degli appalti inerenti al terremoto: BIANCHINI, che non poteva lecitamente subappaltare i lavori a BOLOGNINO, assumeva comunque i lavoratori che quest'ultimo gli indicava; i lavoratori venivano pagati dal BIANCHINI, ma le fatture dovevano essere emesse dal BOLOGNINO. Tuttavia BIANCHINI, che conosceva le vicende personali di BOLOGNINO, aveva preteso che le fatture venissero effettuate dalla GIGLIO s.r.l. In altri termini, i lavori venivano effettuati dal BOLOGNINO, ma venivano fatturati da GIGLIO. Alcune fatture venivano maggiorate perché il BIANCHINI aveva necessità immediata di liquidità: una parte del denaro la riacquisiva il BIANCHINI, mentre l'altra parte, comprensiva di IVA, veniva invece trattenuta da BOLOGNINO. BIANCHINI effettuava i bonifici o alla TRANSMOTER, o alla IMMOBILIARE TRE o alla RE. COM. di proprietà di FLORO VITO Gianni in quanto quest'ultimo utilizzava le fatture per monetizzare i bonifici che arrivavano sui conti (cfr. Cap. VIII capo 107). FLORO VITO Gianni, una volta prelevati i contanti, li consegnava direttamente a BOLOGNINO; la parte del denaro relativa alle super fatturazioni, veniva restituita da BOLOGNINO a BIANCHINI in contanti trattenendo da questa operazione l'IVA; la parte aggiuntiva al pagamento degli stipendi era il ricavo che – oltre l'IVA – ne traeva il BOLOGNINO.
Questo complesso meccanismo, a detta del GIGLIO, era utile al BIANCHINI poiché aveva bisogno di contanti per aggiudicarsi gli appalti. BIANCHINI gli aveva espressamente detto: *"GIGLIO, bisogna oliare, se no i lavori non vengono."*
GIGLIO ha poi precisato il meccanismo esemplificandolo in modo concreto: la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva fatto un bonifico pari ad euro 38.732,10 alla TRASMOTER a saldo

della fattura n.91 del 31.08.2012; di tale somma circa un 40%, - in questo caso 17 mila euro - doveva essere restituita a BIANCHINI. Anche in quella occasione il denaro era stato fatto girare tramite una delle imprese di FLORO VITO (TRASMOTER -IMMOBILIARE TRE o - RE. COM.) il quale aveva il compito di monetizzare la fattura.
La stessa esemplificazione il collaboratore ha fatto per il bonifico di euro 26.983,37, relativo alla fattura n. 119 del 31.10.2012. In ordine ad essa GIGLIO ha specificato che parte del denaro era stata restituita a BIANCHINI e la restante parte a BOLOGNINO, aggiungendo che una parte di questa somma era stata mandata sul conto della società CT VRABIE intestata alla compagna di quest'ultimo (Vrabie Carmen).
A dire del collaboratore, da queste triangolazioni – BIANCHINI/TRASMOTER, TRASMOTER/FLORO VITO, FLORO VITO/BOLOGNINO - non aveva mai guadagnato nulla, ma le aveva effettuate solo perché glielo avevano chiesto il BOLOGNINO e il BIANCHINI, come sorta di favore personale:

P. M. – Buongiorno. L'abbiamo interrotta alla scorsa udienza mentre avevamo introdotto la figura di BIANCHINI, dei BIANCHINI. Aveva raccontato l'episodio del recupero crediti e come si era svolto. Adesso le chiedo di continuare con quest'argomento, e quindi di riferirci quelli che sono stati i rapporti che lei ha avuto con BIANCHINI e che poi anche BOLOGNINO ha avuto con BIANCHINI nel tempo successivo a questo primo episodio.
DICH. GIGLIO G. – Dopo il recupero del BOLOGNINO e degli altri nei confronti di D'Urso... dei cutresi, comunque, e degli albanesi...
P. M. – Ha fatto un nome, mi sembra che l'altra volta non l'avesse fatto, però aveva detto che le veniva in mente.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Ricordo che sono due: uno è D'Urso e l'altro, francamente, in questo momento mi sfugge, però sicuramente mi viene in mente.
P. M. – Sì. Dica.
DICH. GIGLIO G. – Vado avanti?
P. M. – Sì.
DICH. GIGLIO G. – Dopo il recupero, stavo dicendo, il BOLOGNINO... anzi, il BIANCHINI ha iniziato a dare dei lavori al BOLOGNINO. E' arrivato il terremoto, in poche parole, e quindi gli ha dato dei lavori sul terremoto. Siamo nel 2012.
P. M. – Il terremoto è a maggio, è un fatto oggettivo.
DICH. GIGLIO G. – Cosa, signor Pubblico Ministero?
P. M. – Dico: siamo nel 2012; il terremoto vi è stato a maggio del 2012.
DICH. GIGLIO G. – Sì, dopo maggio, sì, sì. Stavo dicendo: dato i lavori, il BOLOGNINO non poteva prendere il subappalto. Quindi tra BOLOGNINO e BIANCHINI fanno un accordo..
P. M. – Aspetti, aspetti. Non salti dei passaggi che per noi sono importanti: perché non poteva prendere il subappalto, BOLOGNINO?
DICH. GIGLIO G. – Per il discorso dell'antimafia, per le iscrizioni della SOA e per tutti i problemi che ci sarebbero stati. E poi nei subappalti più di un tot non si può dare. Ma, anche volendo, il BOLOGNINO non avrebbe potuto prenderlo, per il discorso dell'antimafia.
P. M. – Sì. Prego. Prego.

DICH. GIGLIO G. – Stavo dicendo, fanno quest'accordo, quindi il BIANCHINI assume le persone che gli propone BOLOGNINO e iniziano i lavori. Nell'accordo c'era che avrebbe pagato gli stipendi ai dipendenti, la differenza degli appalti (perché erano appalti, accordi privati) avrebbe messo delle fatture su altri cantieri o di fornitura o di trasporti di logistica.
PRESIDENTE
P. – Spieghi meglio, non l'ho capito. BIANCHINI assume dipendenti indicati da BOLOGNINO. Questi dipendenti li paga BOLOGNINO, mi pare di capire, o li paga BIANCHINI?
DICH. GIGLIO G. – Paga BIANCHINI, signor Presidente.
P. – Paga BIANCHINI.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Io la sento malissimo, però.
P. – Paga BIANCHINI, abbiamo detto. Mi sente?
DICH. GIGLIO G. – Sì, paga BIANCHINI, sì.
P. – E quindi? Paga BIANCHINI; e poi?
DICH. GIGLIO G. – Però gli accordi erano che erano appalti di lavoro, quindi c'era la differenza che il BOLOGNINO doveva prendere, perché, oltre ai dipendenti, il lavoro che BOLOGNINO aveva fatto era in più agli stipendi che ha riconosciuto ai dipendenti. Quindi il BOLOGNINO avrebbe dovuto emettere fattura per i lavori. Ma il BIANCHINI fu chiaro, dice: Io, la fattura, la voglio, ma la voglio da GIGLIO. E quindi BOLOGNINO chiese a me di fargli la fattura di trasporto e di fornitura su altri cantieri che il BIANCHINI stava facendo.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Perché BIANCHINI non voleva la fattura da BOLOGNINO?
DICH. GIGLIO G. – Perché sapeva benissimo BOLOGNINO chi era, e quindi, sapendo chi era BOLOGNINO, dice: Io voglio stare tranquillo; la fattura, la voglio da GIGLIO – perché sono anni che lavora con me.
P. M. – Okay.
PRESIDENTE
P. – Ci deve scusare, GIGLIO, ma noi non la capiamo. Capisco che per lei è chiara, ma per noi non è...
DICH. GIGLIO G. – Provo a spiegarmi meglio, signor Presidente.
P. – Sì, grazie. Mi fa una cortesia.
DICH. GIGLIO G. – BOLOGNINO e BIANCHINI fanno un accordo sull'appalto del lavoro. Dato che BIANCHINI non poteva cedere il subappalto al BOLOGNINO, c'era un conteggio che tenevano i geometri insieme con BOLOGNINO dei lavori che facevano, quindi era a merito il lavoro: pagati gli stipendi, la differenza che usciva fuori dal lavoro a merito, il BOLOGNINO avrebbe dovuto emettere fattura. Ma non il BOLOGNINO; io avrei dovuto emettere fattura.
P. – Per conto di BOLOGNINO.
DICH. GIGLIO G. – Per conto di BOLOGNINO, sì.
P. – Quindi lei era semplicemente un prestanome; di fatto tutto il rapporto si instaurava fra BIANCHINI e BOLOGNINO. Lei semplicemente faceva da trade union o comunque da apparente subappaltatore.
DICH. GIGLIO G. – Sì, così è stato e così ci sono state le fatture e ci sono stati i bonifici. I passaggi dei soldi ci sono stati.

P. – Quindi tutto questo in apparenza l'ha fatto lei; nella sostanza era BOLOGNINO a operare e a guadagnare e a fare il lavoro.
DICH. GIGLIO G. – Esattamente.
P. – Anche il lavoro, lo faceva lui, BOLOGNINO?
DICH. GIGLIO G. – Sì. Anche BOLOGNINO era presente a volte sui cantieri. Ci andava poche volte. Infatti aveva chiesto alla moglie di BIANCHINI di assumerlo, fra l'altro. Non so se è stata fatta l'assunzione.
P. – Per giustificare la sua presenza in cantiere.
DICH. GIGLIO G. – Per giustificare la sua presenza in cantiere, sì.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Ci faccia l'esempio concreto. Intanto lei ha detto: BIANCHINI non voleva le fatture di BOLOGNINO, perché sapeva chi era BOLOGNINO. Questo, l'abbiamo detto l'altra volta; mi conferma?
DICH. GIGLIO G. – Sì, l'abbiamo detto anche poco fa, dottore... signor Pubblico Ministero.
P. M. – Sì, esatto. Ci faccia un esempio concreto di come sono stati questi movimenti. Siamo dopo maggio 2012. Come avveniva? Quando veniva il pagamento, ad esempio?
DICH. GIGLIO G. – Il pagamento veniva a trenta giorni dalla fattura e veniva fatto con la TRASMOTER, fattura emessa dalla TRASMOTER. Su alcuni pagamenti c'era anche una superfatturazione, perché il BIANCHINI aveva necessità di liquidità. Quindi la fattura era maggiorata: una parte ritornava indietro al BIANCHINI e la restante parte, con tutta l'Iva, andava a BOLOGNINO.
P. M. – Okay. Quindi noi troveremo dei bonifici da chi a chi?
DICH. GIGLIO G. – Lei troverà dei bonifici da BIANCHINI alla TRASMOTER, dalla TRASMOTER a IMMOBILIARE TRE o alla RE.COM., adesso non mi ricordo a chi li ho girati...
P. M. – Stop. L'IMMOBILIARE TRE e la RE.COM. di chi sono?
DICH. GIGLIO G. – Sono di FLORO VITO Gianni.
P. M. – Questo sempre per il motivo che ci ha detto l'altra volta? Questa era la funzione di FLORO VITO Gianni, ce l'ha già spiegato in concreto.
DICH. GIGLIO G. – Signor Pubblico Ministero, non riesco a sentirla se lei parla distante dal microfono.
P. M. – Guardi, me lo sto mangiando, il microfono. Dico: IMMOBILIARE TRE e RE.COM. di FLORO VITO Gianni per il motivo che ci ha spiegato l'altra volta?
DICH. GIGLIO G. – Sì.
P. M. – Mi sente?
DICH. GIGLIO G. – Sì, io la sento adesso. IMMOBILIARE TRE e RE.COM., FLORO VITO Gianni le usava per liquidizzare i bonifici che arrivavano sui conti.
P. M. – Questo è il suo ruolo.
DICH. GIGLIO G. – Sì.
P. M. – Quindi troveremo dei flussi dalla TRASMOTER alla IMMOBILIARE TRE o alla RE.COM.; e poi?
DICH. GIGLIO G. – E poi, liquidizzati, lo stesso FLORO VITO Gianni li consegnava direttamente a BOLOGNINO.
P. M. – Esatto. E BOLOGNINO cosa faceva di queste somme?

DICH. GIGLIO G. – La parte che non era di lavoro, che era come superfatturazione, la ritornava senza Iva al BIANCHINI; la parte che era in più, pagati gli stipendi, il guadagno che toccava realmente poi al BOLOGNINO. Insieme con l'Iva, comunque.
P. M. – Come la restituivo, BOLOGNINO a BIANCHINI?
DICH. GIGLIO G. – Sempre per contanti, come facevo anch'io quando gli facevo la superfatturazione.
P. M. – Che non lasciova traccia, sostanzialmente. Questo meccanismo ce lo spiega lei.
DICH. GIGLIO G. – Sì, ma al di fuori che non lasciava traccia, perché BIANCHINI aveva necessità di contanti, contanti che utilizzava per appaltarsi i lavori.
P. M. – Quello che lei ha detto l'altra volta: "oliare".
DICH. GIGLIO G. – Sì, va beh, è la stessa cosa. Così mi ha detto in una frase direttamente BIANCHINI, dice: GIGLIO, bisogna oliare, se no i lavori non vengono.
P. M. – Mi sente così?
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì.
P. M. – Io urlo un po'. Nel corso dell'interrogatorio del 10 marzo del 2016, le abbiamo mostrato, sulla base di queste dichiarazioni che aveva reso, degli estratti conto della TRASMOTER. Si ricorda?
DICH. GIGLIO G. – Sì, mi ricordo benissimo.
P. M. – E lei ci ha individuato alcune operazioni che erano proprio quelle che ci aveva descritto in modo generico: se le ricorda?
DICH. GIGLIO G. – Guardi, gli importi, non me li ricordo, francamente, non me li ricordo. Però le posso dire che c'è la rintracciabilità. Nello stesso tempo, come arrivava il bonifico da BIANCHINI o da altri, il bonifico ripartiva subito dalla società TRASMOTER o T.R.S. o TMC.
P. M. – Nell'estratto conto che le abbiamo mostrato, vi è un bonifico di 38.732,10 euro da BIANCHINI COSTRUZIONI a TRASMOTER a saldo della fattura 91 del 31 agosto del 2012.
DICH. GIGLIO G. – Sì, adesso mi ricordo.
P. M. – Di questo bonifico, ci può raccontare appunto lo sviluppo?
DICH. GIGLIO G. – Sì. Quel bonifico, diciamo che era... dopo aver pagato i dipendenti, BIANCHINI, quel bonifico era la parte mancante e c'era una superfatturazione in quel bonifico lì, particolarmente in quella fattura, di un 30 o 40% in più, che dovevano essere ritornati a BIANCHINI.
P. M. – Quindi si ricorda più o meno quanto è stato restituito a BIANCHINI in quell'occasione?
DICH. GIGLIO G. – Se non ricordo male, erano una ventina di mila euro, più o meno.
P. M. – Una ventina. Quindi noi cosa troveremo rispetto a quello che lei ha detto? Lei adesso ha indicato la cifra di ventimila euro all'incirca; cosa troveremo in quest'estratto conto rispetto all'esempio che lei ci ha fatto?
DICH. GIGLIO G. – Se non ricordo male, in quel bonifico è stata girata una parte a FLORO VITO, una parte è stata girata in un secondo momento. E' stata girata subito la parte che doveva ritornare a BIANCHINI.
P. M. – Quindi dovremmo trovare un flusso da TRASMOTER a FLORO VITO, quindi IMMOBILIARE TRE o RE.COM.
DICH. GIGLIO G. – A una delle società di FLORO VITO Gianni, sì.

P. M. – Okay. Lei dice intorno alle ventimila euro.
DICH. GIGLIO G. – Sì.
P. M. – La restante parte rispetto a quei trentottomila e rotti, invece?
DICH. GIGLIO G. – La restante parte, io avevo necessità di utilizzarli qualche giorno e li ho girati in un secondo momento a BOLOGNINO.
P. M. – Lei, a pagina 109 dell'interrogatorio del 10 marzo del 2016, aveva sottomano l'estratto conto e disse: "Sui 38"... Prima aveva detto, senza guardare, una ventina, e poi dice: "Sui 38 ne sono usciti 17, che sono andati su FLORO VITO. Postagiro".
DICH. GIGLIO G. – Quella è la cifra, perché mi ricordo benissimo che in quel frangente ho girato la parte che doveva tornare a BIANCHINI, quindi la restante parte era la cifra esatta che doveva prendere il BOLOGNINO.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Intanto produco, così il Tribunale li vede. Questi sono tutti documenti allegati agli interrogatori che abbiamo prodotto>>.
Il Pubblico Ministero, dottoressa Ronchi, consegna documentazione al Collegio.
PRESIDENTE
<<Quindi questa è una fotocopia dell'estratto?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Estratto conto TRASMOTER del 2012, abbiamo il bonifico BIANCHINI COSTRUZIONI-TRASMOTER e il pagamento TRASMOTER tramite postagiro a FLORO VITO, inteso IMMOBILIARE TRE>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. – Sempre guardando quegli estratti conto che le abbiamo posto in visione nel corso di quell'interrogatorio, lei ha selezionato un'altra operazione analoga in quell'occasione, ce l'ha spiegata. Ed è l'operazione di 26.983,37, il bonifico, relativamerte alla fattura 119 del 31/10/2012: si ricorda?
DICH. GIGLIO G. – Sì.
P. M. – Sona ventiseimila euro e rotti. Si ricorda com'è stato in questo caso lo svolginento dei flussi?
DICH. GIGLIO G. – Sì, anche lì è stata girata una parte, non sono stati girati, se non ricordo male, i ventiseimila euro.
P. M. – Sì, una parte. Una parte a chi è andata?
DICH. GIGLIO G. – Una parte è ritornata a BIANCHINI e la rimanente parte è andata a BOLOGNINO.
P. M. – E' andata a BOLOGNINO. A pagina 104 dell'interrogatorio del 10 marzo del 2016, lei ha affermato: "Io ho girato 20.000 a coso, a FLORO VITO, perché era la cifra che andava al BIANCHINI": si ricorda? Conferma?
DICH. GIGLIO G. – Sì, signor Pubblico Ministero. Ricordo anche che il resto glieli ho girati sul conto della convivente, se non ricordo male.
P. M. – Della convivente di chi?
DICH. GIGLIO G. – Di BOLOGNINO. Quei seimila che mancavano.
P. M. – I seimila che mancavano. Quindi, i ventimila, si ricorda come li ha ripartiti, se tutto in un blocco o in parti diverse?

DICH. GIGLIO G. – No, avrei bisogno degli estratti conto davanti, perché se no non riuscirei a focalizzarli in questo momento.
P. M. – Okay, ha ragione, ha ragione. A pagina 106 del medesimo interrogatorio, lei ha affermato: "Poi ho girato 20.000 euro a FLORO VITO, un assegno da 10.000 e un assegno da 10.000, uno il 22 l'ha cambiato e l'altro il 23". Stiamo parlando del novembre del 2012.
DICH. GIGLIO G. – Sì, mi ricordo.
P. M. – Conferma. Oggi dice anche (ce l'ha detto anche all'epoca): L'ulteriore somma, quella che andava a BOLOGNINO, era una somma (ventisei meno venti) di seimila euro, e lei ha detto: L'ho poi girata sul conto corrente della convivente. Ritorni un attimo su questo passaggio: la convivente, si ricorda il nome?
DICH. GIGLIO G. – Vrabie.
P. M. – Vrabie.
DICH. GIGLIO G. – Sì, Vrabie.
P. M. – Ma sul conto corrente personale o sulla società?
DICH. GIGLIO G. – Sul conto corrente della società, VRABIE S.r.l.
P. M. – Ne ha parlato all'altra udienza. Quindi sul conto corrente della società intestata alla convivente di BOLOGNINO.
DICH. GIGLIO G. – Sì, conto corrente che gestiva BOLOGNINO, infatti aveva anche il blocchetto degli assegni, il bancomat, aveva tutto BOLOGNINO.
P. M. – Lei si ricorda questi seimila da dove li ha mandati? Dalla TRASMOTER o da un'altra società?
DICH. GIGLIO G. – Guardi, su due piedi così... Ricordo che li ho mandati da un'altra società.
P. M. – Da un'altra società diversa dalla TRASMOTER. Quindi noi cosa dovremmo trovare, praticamente? Quanto tempo dopo l'ha mandata, questa somma?
DICH. GIGLIO G. – Adesso non mi ricordo quanto tempo è passato, però dovrà trovare un bonifico di seimila euro esatti fatto in un secondo momento.
P. M. – Stiamo parlando sempre del novembre del 2012; l'ha mandata un anno dopo, qualche giorno dopo, qualche settimana dopo?
DICH. GIGLIO G. – No, quale anno dopo. Stiamo parlando che... Non mi ricordo adesso, sono passati quindici giorni, una settimana (questo, non me lo ricordo), un mese, però è stato nell'anno.
P. M. – Okay. Giusto per darci un riferimento temporale. Aspetti un attimo, eh. A pagina 115 dell'interrogatorio del 10 marzo del 2016, lei ha dichiarato: "Gliel'ho fatto dalla GIGLIO S.r.l., mi ricordo sul conto di Vrabie, della moglie, c'è una ditta, la CT VRABIE": conferma?
DICH. GIGLIO G. – Esatto. Non mi ricordo CT; è CT VRABIE, sì.
P. M. – Ma il fatto che è partito dalla GIGLIO?
DICH. GIGLIO G. – Sì, ricorda benissimo che è partito dalla GIGLIO.
.....

PUBBLICO MINISTERO (Datt.ssa Ranchi)
P. M. – Senta, rispetto alle triangolazioni che ci ha descritto prima (BIANCHINI/TRASMOTER, TRASMOTER/FLORO VITO, FLORO VITO/BOLOGNINO, eccetera), lei cosa si guadagnava (lei, inteso GIGLIO)?

DICH. GIGLIO G. – Infatti io chiesi al BOLOGNINO... Quando mi ha chiesto che avrei dovuto fare le operazioni, gli ho detto: Guarda, io ti posso fare qualche operazione, il resto devi provvedere – perché non ci guadagnavo nulla.
P. M. – E perché lo faceva?
DICH. GIGLIO G. – Lo facevo...?
P. M. – Lei non ci guadagnava nulla; e perché lo faceva? Ci può dare una spiegazione?
DICH. GIGLIO G. – In quanto me l'aveva chiesto il BOLOGNINO, non potevo dirgli che non gli avrei fatto le operazioni.
P. M. – BIANCHINI gliel'aveva chiesto?
DICH. GIGLIO G. – BOLOGNINO.
P. M. – Sì, BOLOGNINO, l'ha detto. E BIANCHINI? Ne avevate parlato?
DICH. GIGLIO G. – Sì, anche BIANCHINI me l'ha chiesto, certo.

Il collaboratore di giustizia ha poi specificato alcuni nomi dei dipendenti assunti da BIANCHINI su indicazione di GIGLIO: Graziano, CURCIO Domenico e PROCOPIO Giovanni, suoi cognati.
Suo cognato CURCIO si era lamentato con lui in relazione al lavoro svolto per BOLOGNINO perché lo stipendio era basso e non gli veniva riconosciuto né il buono mensa, né la Cassa Edile: il guadagno era, circa, di soli 50 euro al giorno a fronte di 10-12 ore di lavoro svolto.
I dipendenti erano assunti regolarmente per una parte delle ore mentre le restanti venivano pagate separatamente in nero. La Cassa Edile veniva pagata da BOLOGNINO ai dipendenti, ma questa, poi, doveva essergli restituita. A seguito delle lamentele del cognato CURCIO Domenico, GIGLIO aveva parlato con il BOLOGNINO, il quale aveva promesso che avrebbe sistemato le cose; tuttavia non lo fece.
Altro dipendente assunto da BIANCHINI su indicazione del BOLOGNINO era BELFIORE Gaetano, fidanzato di una delle figlie di Nicolino GRANDE ARACRI. Proprio quest'ultimo aveva chiesto a BOLOGNINO di assumere il BELFIORE; BOLOGNINO aveva spiegato a BIANCHINI chi era BELFIORE e che rapporti aveva con GRANDE ARACRI Nicolino, e proprio per tale motivo, anche se il BIANCHINI non aveva bisogno di altri dipendenti, aveva deciso di assumerlo comunque. GIGLIO ha precisato che BELFIORE in questa circostanza aveva funto da "raccordo" tra BOLOGNINO e Nicolino GRANDE ARACRI portando in Calabria alcune notizie:

P. M. – Lei prima ha parlato dei dipendenti assunti da BIANCHINI su indicazione di BOLOGNINO. Ci vuole riferire nomi di questi dipendenti e circostanze che possono essere di rilievo in relazione a questo tema?
DICH. GIGLIO G. – Sì. So che c'era Graziano come dipendente; c'era mio cognato CURCIO Domenico; c'era Procopio Giovanni, che è l'altro mio cognato. C'erano diversi dipendenti là. Adesso non li ricordo, io, tutti i nomi, francamente.
P. M. – Lei, sempre in quell'interrogatorio, aveva nominato RICHICHI Andrea.
DICH. GIGLIO G. – Sì, c'era anche RICHICHI Andrea, certo.
DIFESA (Avv. Pisanello)
<<Per le contestazioni, bisognerebbe che dicesse la pagina>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<110 dello stesso interrogatorio>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Lei ha saputo circostanze in merito alla gestione di questi dipendenti, vicende?

DICH. GIGLIO G. – So che mio cognato si lamentava, perché lo stipendio era basso e non gli veniva riconosciuto neanche il buono mensa, non gli veniva riconosciuta neanche la Cassa Edile.

DIFESA (Avv. Pisanello)

<<Chiedo scusa. Io ho la pagina 110 del verbale...>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<120, Avvocato, mi scusi. Adesso ho chiuso... Dopo le pagine 103-104. Dopo glielo dico. Non mi interrompa in continuazione>>.

DIFESA (Avv. Pisanello)

<<Eh, ma mi scusi, io ho bisogno di verificare che la contestazione sia corretta>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Dopo glielo dico>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Quindi diceva: Non pagavano la Cassa Edile; Non pagavano che cosa ancora, ha detto?

DICH. GIGLIO G. – I buoni mensa, i buoni pasti.

P. M. – I buoni pasto. Vi era una parte... Cosa ci può riferire in merito al pagamento dello stipendio?

DICH. GIGLIO G. – Io, francamente, lo stipendio esatto, non lo so; però mio cognato mi diceva che, per tutte le ore che faceva, lo stipendio era bassissimo.

P. M. – Qual era lo stipendio, lei lo sa?

DICH. GIGLIO G. – No, francamente, no.

P. M. – Sa quante ore lavoravano al giorno?

DICH. GIGLIO G. – Mio cognato mi fece una battuta: che lavoravano per 50 euro al giorno. Però, questo, non lo so, francamente.

P. M. – Infatti lei questo aveva dichiarato: 50 euro al giorno, quello che le aveva detto CURCIO. E per quante ore al giorno, se lo ricorda? Glielo disse suo cognato?

DICH. GIGLIO G. – Mi disse che facevano oltre 10 ore al giorno. 10, 11 ore al giorno, 12 ore al giorno.

P. M. – Senta, la Cassa Edile come sarebbe dovuta essere pagata? Lei ha detto che non veniva pagata; com'erano le modalità negli accordi tra BOLOGNINO e BIANCHINI?

DICH. GIGLIO G. – BIANCHINI, la Cassa Edile, la pagava; solo che i dipendenti, per quello che mi disse mio cognato, dovevano ritornarla a BOLOGNINO, la Cassa Edile, quando arrivava.

P. M. – La dovevano restituire?

DICH. GIGLIO G. – Restituire, sì, a BOLOGNINO.

P. M. – Della mensa, ha parlato. Con riferimento ad ulteriori condizioni che lei ha appreso da suo cognato? Proprio di gestione della quotidianità lavorativa, gli spostamenti...

DICH. GIGLIO G. – BOLOGNINO gli rinfacciava il fatto che mandava il furgone a prenderli, e quindi...

P. M. – Ci spieghi, ci spieghi esattamente lei cos'ha saputo e da chi.

DICH. GIGLIO G. – Da mio cognato, quello che mi ha detto: mi ha detto che questi dovevano ritornarglieli indietro, in quanto il BOLOGNINO mandava il furgone a prenderli, e quindi avrebbe avuto dei costi.

P. M. – Mandava il furgone indietro a prenderli. Il furgone...

DICH. GIGLIO G. – Faceva partire un furgone da Montecchio con gli operai su, ma un'impresa funziona così.

P. M. – Certo. E chi la metteva, la benzina?

DICH. GIGLIO G. – La benzina, la metteva il BOLOGNINO. Che poi gli veniva... per questo non riconosceva. Lui si giustificava che non riconosceva la Cassa Edile e il buono pasti in quanto aveva dei consumi con il furgone.

P. M. – Lei si è fatto portatore delle esigenze di CURCIO rispetto a BOLOGNINO? Ne avete parlato?

DICH. GIGLIO G. – Non l'ho capita adesso, signor Pubblico...

P. M. – Quando lei ha ricevuto le lamentele, come le possiamo definire?, i racconti di CURCIO su questi temi, ha parlato con BOLOGNINO di questo?

DICH. GIGLIO G. – Sì, gliel'ho accennato e mi ha detto che avrebbe sistemato mio cognato; però mio cognato mi ha detto che non è mai stato fatto. Poi, francamente...

DIFESA (Avv. Pisanello)

<<Io insisto nel dire che le contestazioni non erano corrette, non erano né pagina 110 né 120>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Avvocato, se mi dà un attimo, glielo faccio...>>.

DIFESA (Avv. Pisanello)

<<La contestazione va fatta prima in maniera corretta, con la pagina dalla quale si fu la contestazione>>.

PRESIDENTE

<<Mi pare di capire che la contestazione è corretta; è l'indicazione della pagina che è sbagliata e non le consente di andarla a verificare>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Adesso lo verifichiamo>>.

PRESIDENTE

<<Quindi è un problema di riscontro. Non possiamo dire ancora che la contestazione non sia corretta. Lei deve andare a controllare e non ha potuto ancora controllare, perché la pagina, l'indicazione non è corretta. Vogliamo permettere all'Avvocato di fare questo riscontro?>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Rinunciamo, Presidente. RICHICHI non era dipendente, poi provve... Non è che possiamo fermare>>.

DIFESA (Avv. Pisanello)

<<Anche su CURCIO>>.

PRESIDENTE

<<Se ex post si dovesse verificare che questa contestazione è sbagliata, non ne teniamo conto>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

<<Sì, esatto>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Lei, nell'interrogatorio dell'11 luglio del 2016, pagina 44, ha menzionato un ulteriore personaggio, che era dipendente (questo mi interessa, invece) di BIANCHINI, sempre in queste forme di assunzione su indicazione di BOLOGNINO. Si ricorda un altro nome?

DICH. GIGLIO G. – Francamente, il nome, non lo ricordo. E' stato in carcere con me a Bologna, che poi è uscito ai domiciliari.

P. M. – Ci può riferire altro su questo soggetto? Parentele.

DICH. GIGLIO G. – E' di giù, è di giù e abita a Montecchio Emilia.

P. M. – Io le contesto che a pagina 44 lei ha parlato di BELFIORE Gaetano, figlio di BELFIORE...

DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, sì, sì.

P. M. – E' un altro soggetto rispetto a quello che lei ha menzionato, che è stato in carcere, immagino.

DICH. GIGLIO G. – Sì. No, no, no, ho parlato anche di BELFIORE, infatti, se lei si ricorda, ci sono dei particolari che ho raccontato.

....

P. M. – Riprendiamo con BELFIORE Gaetano. GIGLIO, ci riferisca quello che sa su questo soggetto in relazione al rapporto con BIANCHINI.

DICH. GIGLIO G. – Quando ha preso il lavoro, BOLOGNINO, con la ditta BIANCHINI, gli fu chiesto proprio da Nicolino Grande Aracri di assumere il genero BELFIORE, che poi è stato assunto, è stato assunto dalla ditta BIANCHINI. E infatti portava alcune notizie giù tra il BOLOGNINO e Nicolino Grande Aracri.

P. M. – Com'è andata lo... ci dica intanto se ci sono legami di qualche tipo, di parentela anche acquisita, tra BELFIORE e Grande Aracri Nicolino.

DICH. GIGLIO G. – Sì. BELFIORE ha preso una figlia di Grande Aracri Nicolino.

P. M. – Ha "preso", nel senso l'ha sposata? Erano fidanzati? Questo intende?

DICH. GIGLIO G. – Erano fidanzati.

P. M. – Come arriva BIANCHINI...? Ce lo spieghi bene nei vari passaggi: chi chiede cosa? Come arriva BIANCHINI a BELFIORE, ad assumere BELFIORE?

DICH. GIGLIO G. – E' stato chiesto da Nicola Grande Aracri a BOLOGNINO l'assunzione del genero BELFIORE.

P. M. – D'accordo. E BOLOGNINO cos'ha fatto?

DICH. GIGLIO G. – BOLOGNINO ha portato i documenti di BELFIORE a BIANCHINI e ha fatto partire l'assunzione.

P. M. – E lei sa cos'ha detto BOLOGNINO a BIANCHINI per quest'assunzione? Gli ha spiegato chi era BELFIORE?

DICH. GIGLIO G. – Penso di sì. Francamente, non me l'ha detto BOLOGNINO. Io penso di sì.

P. M. – Lei, a pagina 45 dell'interrogatorio dell'11 luglio, ha dichiarato: "In alcuni incontri che ha avuto con il Grande Aracri Nicolino, a BOLOGNINO gli fu chiesto di assumere il genero perché fidanzato della figlia. BIANCHINI l'ha assunto. BOLOGNINO gli ha spiegato chi era". E io le ho chiesto: "Inteso la parentela che aveva con Grande Aracri gli ha spiegato?". E lei ha detto: "Sì".

DICH. GIGLIO G. – Ma lei dice a BIANCHINI, se gli ha spiegato chi era?
P. M. – Sì. Se BOLOGNINO ha spiegato a BIANCHINI, quando ha fatto assumere BELFIORE, chi fosse BELFIORE rispetto a Grande Aracri Nicolino.
DICH. GIGLIO G. – Mi ricordo, signor Pubblico Ministero, perché il BIANCHINI non aveva più bisogno di dipendenti, e quindi è stata fatta una forzatura per quel dipendente. Ricordo bene.
P. M. – Conferma le dichiarazioni che ha reso?
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, confermo, sì.
PRESIDENTE
<<Sarebbe BELFIORE chi, questo?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Gaetano, figlio di Giuliano>>.
PRESIDENTE
<<Figlio di...?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
<<Giuliano>>.
PRESIDENTE
<<Non è un imputato?>>.

2.1.13. L'esame degli imputati

Sottopostosi ad esame alle udienze del 9 e dell'11.5.2017, BOLOGNINO Michele ha affermato di aver conosciuto BIANCHINI Augusto per questioni lavorative verso la fine del 2011, *"Io conosco con GIGLIO Giulio e il geometra Serio Luigi, che doveva fare un lavoro al cimitero di Finale Emilia. E Serio Luigi... lui aveva parlato con il geometra di GIGLIO per questo lavoro e Serio Luigi mi aveva chiamato, a me, e ho conosciuto il Signor BIANCHINI"* aggiungendo che il lavoro al cimitero non venne eseguito immediatamente ma venne ripreso in seguito del terremoto. Successivamente ebbe modo di presentare a BIANCHINI anche DILETTO Alfonso per una fornitura di ferro per un cantiere di Parma per IREN. I tre si incontrarono, ma la trattativa non andò in porto.
A dire dell'imputato a seguito del terremoto del 2012 BIANCHINI lo contattò poiché necessitava di 8-9 carpentieri. BIANCHINI non poteva ottenere il lavoro poiché non poteva darlo in subappalto, mentre lui non poteva averlo poiché la sua società, la CT VRABIE non aveva il DURC regolare. Per questo, gli operai (circa 12-13) vennero assunti direttamente da BIANCHINI.
Quest'ultimo sapeva, a partire dal mese di ottobre del 2012 che lui era stato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso.
Il 70% delle persone che fece assumere a BIANCHINI erano persone che lavoravano con Edil Locri e Moschetta Costruzioni. Tra queste vi erano: Perrone Pietro che lavorava con lui dal 2006, Colosimo Salvatore che lavorava con lui dal 2006, Doda Altin e gli altri tre fratelli Altin che lavoravano con lui dal 2006-2007, ALLELUIA Lauro, CURCIO Domenico, Procopio Giovanni (i cognati di GIGLIO), SCHIRONE Graziano che lavorava con lui dal 2006. Le uniche persone che non avevano lavorato in precedenza con Bolognino erano Balzano e Chiaro, due napoletani che conoscevano ALLELUIA.

In merito a BELFIORE Gaetano, l'imputato ha dichiarato di averlo conosciuto fuori Gualtieri, poiché suo padre lavorava con Acerbi e gli chiese se avesse lavoro per suo figlio.
BIANCHINI non sapeva che BELFIORE Gaetano era fidanzato con la figlia di GRANDE ARACRI, anzi, in quel momento, a dire dell'imputato, non lo sapeva nemmeno lui.
I geometri della BIANCHINI si lamentarono del fatto che BELFIORE Gaetano non lavorasse correttamente tanto che fu lui stesso a farlo licenziare. GRANDE ARACRI Nicolino non lo contattò dopo il licenziamento del genero. Di certo BELFIORE Gaetano non riceveva un trattamento privilegiato per quanto attiene al pagamento: *"Anche quando ho fatto i conteggi dei prezzi che ho pagato, come ho pagato gli altri operai, ho pagato a lui, non è che lui aveva un modo riservato per prendere... la stessa cosa*".
BOLOGNINO non sa se esistessero rapporti tra la società Edil Cutro (con cui la Moschetta ebbe rapporti lavorativi) e la BIANCHINI COSTRUZIONI e se quest'ultima fosse in possesso di SOA.

Gli operai, ha spiegato BOLOGNINO, venivano pagati in busta paga da BIANCHINI; gli venivano corrisposti sia i contributi che la Cassa Edile. Lui, invece, pagava le ore fuori busta "in nero". Provvedeva anche a pagare il gasolio per il trasporto degli operai su un furgone che aveva messo a disposizione. L'orario di lavoro era circa dalle sette e mezzo fino alle 18-19. Inizialmente avevano lavorato anche qualche domenica fino alle 14, ma gli operai venivano pagati il doppio. Anche lui qualche volta andò a lavorare di domenica (cfr. progressivo 1101 e 1142 RIT 2366 ove si evince la sua presenza su un cantiere.)

In riferimento ai cantieri in cui lavoravano i suoi operai, l'imputato ha sostenuto che l'organizzazione dei lavori era gestita dai geometri della BIANCHINI e delle altre società presenti sul cantiere. Il conteggio delle ore di lavoro veniva effettuato a fine giornata lavorativa dal geometra e dal responsabile del cantiere. Il pagamento degli stipendi dei suoi operai che lavoravano con BIANCHINI avveniva in busta paga tramite bonifico o assegno circolare.
Nell'ambito dei rapporti lavorativi con BIANCHINI, veniva trattato come qualunque altro fornitore; addirittura si lamentò con BIANCHINI dei prezzi al metro che lui riteneva essere troppo bassi, avendo saputo che agli altri fornitori dava cinquanta centesimi in più, anche se BIANCHINI gli aveva garantito di pagarlo esattamente allo stesso prezzo. BIANCHINI gli fece anche pagare (1800 euro) la riparazione del pulmino che aveva messo a disposizione degli operai per il loro trasporto. Tutti i lavoratori che presentò a BIANCHINI effettuarono la visita medica.

Con specifico riferimento alla questione dei "buoni pasto", BOLOGNINO ha sostenuto che gli vennero consegnati solo 42 buoni pasto nel mese di dicembre.

Quanto alle fatturazioni per operazioni inesistenti, il BOLOGNINO, dopo alcune indecisioni, ha dichiarato che fu BIANCHINI a volere che le fatture venissero emesse da GIGLIO *"poiché GIGLIO aveva avuto rapporti con BIANCHINI, aveva fatto dei trasporti per BIANCHINI nel passato"*. In relazione al meccanismo, l'imputato, con qualche difficoltà ha spiegato che:

- le due fatture (di cui una proveniente dalla GIGLIO s.r.l. e una dalla TRASMOTER), di cui ha ammesso la falsità, erano state emesse nei confronti di BIANCHINI;
- BIANCHINI aveva effettuato il bonifico a GIGLIO;
- GIGLIO lo aveva chiamato dicendogli che i soldi glieli avrebbe portati FLORO VITO Giuseppe, in contanti, affinché pagasse gli operai: *"A me, i soldi, GIGLIO mi chiama che me li portava FLORO VITO Giuseppe" "In contanti. Come me li... In contanti, perché dovevo pagare gli operai, mica li potevo pagare in assegni gli operai? Erano ore in nero e dovevo pagarli in contanti, gli operai."*
- la ripartizione del denaro avveniva in questo modo: *"Lui dà un certo numero di operai a BIANCHINI per farli lavorare nel cantiere di BIANCHINI ed ogni operario costa astrattamente (23 euro) , 23 euro è ciò che BIANCHINI deve dare a BOLOGNINO, però di quei 23 euro BIANCHINI trattiene ciò che eroga direttamente a favore degli operai (busta paga, contributi, Cassa Edile..) a BOLOGNINO veniva data la differenza tra 23 euro e il prezzo pagato da BIANCHINI agli operai per le ore in bianco + 23 euro per le ore in nero. Di questi soldi, BOLOGNINO ne dava una parte agli operai e una parte la tratteneva. "C'era un operaio che prendeva 10 euro l'ora, c'era un altro operaio che prendeva 12 euro l'ora, c'era un altro operaio che prendeva 13 euro l'ora, e io ci guadagnavo i soldi ad arrivare a 23. Però c'avevo le spese del gasolio"*
- quanto all'IVA, quella relativa alla fattura emessa dalla GIGLIO s.r.l., venne tenuta tutta GIGLIO, mentre quella relativa alla fattura emessa dalla TRASMOTER, pari a circa 6000 euro, venne trattenuta per metà da GIGLIO e per metà da lui.

La ragione del passaggio del denaro alla TRASMOTER stava nel fatto che BIANCHINI non avrebbe dato denaro in nero a BOLOGNINO: *"Che mi dovevano arrivare i soldi che erano in nera nelle buste paga, la rimanenza che rimaneva dei soldi. Rimanevano 20-30.000 euro: me li doveva dare BIANCHINI a me, questi saldi; come me li dava se non faceva la fattura, GIGLIO? Se non faceva la fattura GIGLIO, non mi poteva dare i soldi, BIANCHINI. Mica me li dava in contanti, BIANCHINI".*
A dire dell'imputato, le buste paga gli arrivavano dall'ufficio di BIANCHINI (ha aggiunto di avere parlato "anche con la moglie del signor BIANCHINI") affinché potesse controllare quante ore venivano pagate e verificare quante ne rimanevano "in nero" da dover pagare; ogni operaio segnava su un foglietto di carta le ore fatte, e si recava da lui per dirglielo.

Già dopo l'esame del Maresciallo Costantino l'imputato aveva reso spontanee dichiarazioni in merito ai buoni pasto, negando l'attività estorsiva ed il suo ruolo di membro di spicco di un sodalizio di stampo mafioso:
"Vi volevo solo... perché avrei tante cose da dire sulle ore, però poi, nel mio interrogatorio che farò, dirò come sono andate le cose sulle ore in nero e le ore pagate a 23, però volevo dire solo una cosa sulla Cassa Edile adesso. Signor Presidente, la Cassa Edile, gli operai la prendevano. Se hanno cominciato... io ho cominciato a lavorare con il signor BIANCHINI ad agosto, la Cassa Edile gli arrivava, agli operai, a dicembre. La Cassa Edile era, partendo da 70 euro, massimo di 300 euro, 400 euro, perché noi, con il signor BIANCHINI... io, gli operai, glieli ho mandati dal 8-9 agosto fino a dicembre, perché la Cassa Edile in edilizia viene pagata ogni sei mesi, viene pagata ad agosto... a dicembre e ad agosto. E potevo

guadagnare, signor Presidente, 2.000 euro. Va beh. Poi mi viene contestato quarantadue buoni pasto, signor Presidente, che ogni buono pasto costa 5 euro e 60. Prima di tutto che sono nominativi e ogni operaio c'aveva, che sono circa 300 euro. Io in questo processo vengo accusato di associazione mafiosa, capo promotore di un'associazione, presunta associazione, che sento parlare da quasi più di un anno, e anche lei, signor Presidente, e tutti i Giudici, di centinaia di milioni di euro. Di milioni di euro, ho sentito parlare in questo processo. Io, che ero capo promotore di tutto, andavo a guadagnare su un operaio... mi prendevo il buono pasto di 5 euro 60, quando erano quarantadue buoni pasto, si parlava di quarantadue buoni pasto da 5 euro e 60 l'uno. E con la Cassa Edile neanche... non arrivavamo a 2.000 euro. Questo era il guadagno che facevo io, signor Presidente. Io non penso di essere capo promotore di un'associazione come viene descritta qua, 'sta presunta associazione, che c'è un giro di soldi che mi fa impressione solo sentirlo parlare, e poi io andavo a fare... a guadagnare su un operaio 5 euro e 60 a buono pasto. Sono quarantadue buoni pasto, signor Presidente. Solo questo, poi le altre cose le dirò quando sarò interrogato. Grazie. E mi scusi".

BIANCHINI Augusto sottoposti ad esame all'udienza del 18.5.2017, ha innanzitutto sostenuto di avere conosciuto BOLOGNINO nell'autunno del 2011, prima del terremoto, quando il geometra di GIGLIO, SERIO Luigi, gli stava facendo un preventivo per i lavori nel cimitero di Finale Emilia, che erano stati affidati alla BIANCHINI COSTRUZIONI in subappalto. Dal momento che tale preventivo stava andando per le lunghe, BIANCHINI si recò un giorno presso l'ufficio di GIGLIO Giulio per lamentare, appunto, la lungaggine dei lavori. In quell'occasione nell'ufficio era presente BOLOGNINO Michele e GIGLIO Giulio glielo presentò come un geometra e imprenditore che collaborava con lui.
L'imputato non ha negato di avere formalmente assunto operai di BOLOGNINO spiegando che si tratta di una pratica frequente nell'edilizia perché, non essendo possibile per un imprenditore che lavora in subappalto subappaltare ulteriormente i lavori, si ricorre a questo *escamotage* al fine di far svolgere parte dei lavori sub appaltati a ditte che si occupano specificamente di quell'attività.
La BIANCHINI COSTRUZIONI aveva infatti ricevuto dalla CMC di Ravenna il sub appalto per la realizzazione delle scuole di Finale Emilia, Mirandola e Concordia sul Secchia e dalla COOPSETTE di Reggio Emilia il sub appalto per la realizzazione della scuola di Reggiolo. I contratti di sub appalto prevedevano anche la realizzazione di opere specialistiche e, cioè, la posa dei cordoli, dei pavimenti, degli autobloccanti e la posa di calcestruzzo. La BIANCHINI COSTRUZIONI era un'azienda specializzata in movimento terra e infrastrutture e che disponeva di molti mezzi d'opera come escavatori e autocarri ma non anche di tanti manovali, muratori e operai; solitamente, quindi, concedeva questo tipo di lavori in sub appalto. In questo caso, tuttavia, lavorando già in sub appalto e non potendo sub appaltare a terzi, la BIANCHINI era ricorsa a questo *escamotage* tipicamente utilizzato nel settore edilizio, con il quale, appunto, vengono assunti operai dell'impresa che si occupa dei lavori che l'azienda in sub appalto non è specializzata a svolgere, aggirando così la normativa sugli appalti.
Nel caso di specie, BOLOGNINO era disponibile a mandare dodici-tredici suoi operai nei quattro cantieri delle scuole e a diventare, quindi, il responsabile dell'esecuzione dei lavori nel senso che, pur non operando formalmente in sub appalto, era comunque responsabile della

corretta esecuzione dei lavori nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI. Sostanzialmente BOLOGNINO, pur non risultando come sub appaltatore, si assumeva il rischio di impresa nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI limitatamente alle opere che venivano svolte dai suoi dipendenti.
La BIANCHINI COSTRUZIONI assunse dunque una cinquantina di operai di BOLOGNINO specializzati nella posa di cordoli e autobloccanti, che andarono a lavorare nei cantieri delle scuole.
Quando si presentò la necessità di reperire operai specializzati in queste attività si rivolse a GIGLIO Giulio, perché era lui la persona in cui riponeva fiducia, e fu lo stesso GIGLIO Giulio ad indicargli BOLOGNINO come la persona che poteva essere in grado di fornirgli la manodopera di cui aveva bisogno. Per BIANCHINI affidare il lavoro a BOLOGNINO era come averlo affidato a GIGLIO Giulio.
Tra i nomi degli operai che assunse su indicazione di BOLOGNINO, BIANCHINI ha ricordato Lauro ALLELUIA e Perrotta; non ha invece ricordato se tra questi vi fosse anche BELFIORE.
Delle assunzioni e dei licenziamenti se ne occupava l'ufficio personale perché l'impresa aveva più di 150 dipendenti e non poteva certo occuparsi personalmente delle assunzioni e dei licenziamenti di tutto il personale. BIANCHINI non sa se BELFIORE Gaetano sia stato licenziato o se il suo contratto di lavoro sia andato a scadenza naturale. Solitamente i contratti redatti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI prevedevano un periodo di prova, un successivo contratto a tempo determinato e, poi, eventualmente, un contratto a tempo indeterminato. I contratti di assunzione degli operai di BOLOGNINO erano tutti a tempo determinato, e non prevedevano un eventuale rinnovo a tempo indeterminato, ma erano esclusivamente finalizzati al compimento delle opere specialistiche nel cantiere delle scuole. Era BOLOGNINO ad indicare all'ufficio personale gli operai che la BIANCHINI doveva formalmente assumere, aggiungendo che il licenziamento avveniva nello stesso modo dal momento che gli operai erano solo formalmente assunti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI ma rispondevano a BOLOGNINO, il quale, in qualità di "*sub-appaltatore atipico*", era il responsabile del lavoro e aveva tutto il diritto di far lavorare operai che gli costavano meno o che gli rendevano di più e di licenziare gli altri. Il licenziamento quindi, così come l'assunzione, era ovviamente un atto posto in essere dalla BIANCHINI ma era BOLOGNINO ad indicare chi assumere e chi licenziare.
Dei licenziamenti, BIANCHINI e BOLOGNINO non avevano parlato in sede di trattative in quanto quella non era la mansione di BIANCHINI all'interno dell'azienda ma dell'ufficio personale, il quale, una volta terminati i lavori di specializzazione, aveva licenziato tutti gli operai di BOLOGNINO in quanto erano stati assunti solo per quel determinato cantiere e quelle determinate opere.

Il lavoro per l'ampliamento del cimitero di Finale Emilia era iniziato prima del sisma, ma si era poi interrotto a causa dello stesso; il preventivo per la realizzazione dei lavori doveva essere preparato da GIGLIO Giulio, il quale, dopo il sisma, riferì a BIANCHINI che conosceva un imprenditore che era disponibile a svolgere il lavoro. BIANCHINI accettò di incontrare SCOZZAFAVA e il suo geometra, di cui non ha ricordato il nome, ma che aveva già incontrato prima perché lavorava per una cooperativa per la quale BIANCHINI aveva già

svolto lavori in passato. BIANCHINI e SCOZZAFAVA stipularono un regolare contratto di sub appalto per l'esecuzione dei lavori di ampiamento del cimitero. Ciò che convinse BIANCHINI a fidarsi di SCOZZAFAVA e dalla sua impresa fu non solo il fatto che quest'ultimo gli era stato presentato da GIGLIO Giulio, ma anche che all'interno dell'impresa lavorava il geometra che già conosceva, che era un ragazzo di Crevalcore San Giovanni di cui aveva stima.

Il rapporto con SCOZZAFAVA alla fine si concluse per due principali motivi: il primo era che SCOZZAFAVA aveva un'enorme difficoltà a reperire i materiali, nel senso che i fornitori non li consegnavano in tempo; il secondo era legato al fatto che SCOZZAFAVA, che doveva presentare il primo SAL di 25.000 euro, presentò uno stato avanzamento lavori da 50.000 euro, chiedendo a Bianchini di accettare la fattura in modo da scontarla in banca e ricevere un po' di denaro per andare avanti con i lavori. BIANCHINI si rifiutò e concluse quindi il rapporto con SCOZZAFAVA, in qnanto si era dimostrato inadeguato a svolgere i lavori concordati.

Dopo la conclusione del rapporto con SCOZZAFAVA il cantiere per l'ampliamento del cimitero di Finale Emilia si era fermato anche a causa del terremoto e i lavori erano ripresi verso la fine del 2011 con l'ex personale di BOLOGNINO, nel senso che, dopo i cantieri delle scuole, BIANCHINI aveva tenuto alcuni degli operai di BOLOGNINO e li aveva assnnti alla BIANCHINI COSTRUZIONI.

L'accordo con BOLOGNINO era che la BIANCHINI COSTRUZIONI avrebbe fatto lavorare una dozzina di suoi operai nei cantieri delle scuole e che, ultimati questi ultimi, gli stessi sarebbero stati liberi e non avrebbero più lavorato per la BIANCHINI COSTRUZIONI. Gli operai erano al corrente di questo accordo ma alcuni, dopo i lavori nei quattro cantieri delle scuole, gli chiesero se avesse bisogno di operai negli altri cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI e, così, assnnse alcuni di loro in quanto avevano dimostrato particolari capacità e competenze.

Questi operai diventarono quindi lavoratori della BIANCHINI COSTRUZIONI a tutti gli effetti perché, quando ripresero i lavori nel cantiere del cimitero, il rapporto con BOLOGNINO, che era limitato ai soli cantieri delle scuole, era concluso e BOLOGNINO non aveva più nulla a che fare con il cantiere del cimitero di Finale Emilia e con la BIANCHINI COSTRUZIONI in generale.

La differenza tra i cantieri delle scuole e quello del cimitero di Finale Emilia in merito al lavoro degli operai di BOLOGNINO era, qnindi, che i cantieri delle scuole erano nn sub appalto mascherato (quindi gli operai di BOLOGNINO erano solo formalmente assunti dalla BIANCHINI ma rispondevano a BOLOGNINO); nel secondo caso non vi era nessun sub appalto mascherato - anche perché la BIANCHINI COSTRUZIONI non stava lavorando come sub appaltatrice ma come appaltatrice- e gli operai che BOLOGNINO aveva inviato nei cantieri delle scuole erano stati regolarmente assunti, senza che BOLOGNINO avesse più alcun tipo di rapporto con la BIANCHINI COSTRUZIONI.

Con riferimento ai cantieri delle scuole e al rapporto con BOLOGNINO Michele, BIANCHINI ha ribadito che gli operai furono scelti e mandati da BOLOGNINO, che in quel momento era di fatto l'imprenditore che si occupava delle opere specialistiche, che la BIANCHINI COSTRUZIONI non poteva formalmente concedergli in sub appalto. Verso la

fine dei cantieri delle scuole, BOLOGNINO gli chiese di essere formalmente assunto, ma BIANCHINI non accettò la proposta, spiegandogli, con una battuta, che era troppo vecchio e troppo grasso per posare autobloccanti; non avrebbe potuto assumerlo neanche come geometra perché la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva già i suoi geometri.

In merito ai lavori di urbanizzazione nei cantieri delle scuole, BIANCHINI prese accordi con BOLOGNINO appena prima dell'inizio dei lavori, quindi appena prima di agosto 2012.
BOLOGNINO, sub appaltatore di fatto, doveva eseguire le opere specialistiche e per ogni lavoro era stato pattuito un prezzo a metro quadro o a metro lineare in base al tipo di opera da svolgere. In più era prevista una voce "in economia", come è prassi in tutti i contratti di sub appalto perché potevano sempre emergere lavorazioni ulteriori o urgenze da svolgere in economia. Questo contratto di sub appalto di fatto era stato stipulato direttamente con la persona di BOLOGNINO e non con una delle sue società, proprio perché non era un contratto di sub appalto regolare. BOLOGNINO si era personalmente impegnato nei suoi confronti.
Nei cantieri c'era un tecnico della CMC o della COOPSETTE (ditte appaltanti); i tecnici della BIANCHINI COSTRUZIONI dirigevano i lavori nei limiti delle opere che erano state sub appaltate all'impresa di BIANCHINI; BOLOGNINO, invece, decideva in autonomia come organizzare il lavoro che gli competeva, rimanendo comunque responsabile del lavoro svolto dai suoi uomini.

Anche in ordine al meccanismo di pagamento degli operai BIANCHINI si è dimostrato sostanzialmente ammissivo, spiegando che la BIANCHINI COSTRUZIONI assumeva gli operai e che il loro costo era pari alla retribuzione per il lavoro svolto oltre ai costi di assunzione (busta paga, contributi, spese mediche ecc. come da contratto nazionale). BOLOGNINO emetteva, quindi, una falsa fattura alla BIANCHINI COSTRUZIONI e BIANCHINI la pagava in modo che BOLOGNINO ricevesse il denaro e pagasse poi i suoi operai formalmente assunti dalla BIANCHINI. La fattura, in realtà, veniva emessa dalle società di GIGLIO (la TASMOTER e la GIGLIO srl) e questo perché BIANCHINI si fidava di GIGLIO Giulio, avendo un rapporto fiduciario con lui, che gli aveva presentato BOLOGNINO, facendo da tramite tra loro. Gli operai di BOLOGNINO erano artigiani e volevano essere pagati come tali e quindi, oltre alla busta paga della BIANCHINI COSTRUZIONI, accettò di pagare false fatture a società di GIGLIO in modo che questi artigiani ricevessero un ulteriore compenso. In altri termini, con le somme di denaro pagate alle società di GIGLIO, BOLOGNINO doveva retribuire gli operai in modo che gli stessi venissero pagati complessivamente come artigiani. Una parte della retribuzione veniva pagata in contante da parte di BOLOGNINO in seguito alla falsa fattura che GIGLIO emetteva nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI. Solo in seguito all'ordinanza del GIP scoprì che BOLOGNINO non aveva retribuito gli operai come era stato pattuito.

In sede di controesame il BIANCHINI ha confermato i concetti già espressi aggiungendo:
- che non aveva avuto il benché minimo sentore che BOLOGNINO potesse appartenere alla criminalità organizzata;
- che l'ingegner Caruso, che all'epoca collaborava con la BIANCHINI COSTRUZIONI, lo mise in guardia dicendogli di aver parlato con BOLOGNINO il quale gli aveva detto di aver

subito un periodo di reclusione. BIANCHINI rispose a Caruso che anche lui aveva avuto dei guai con la giustizia e aveva passato tempo in prigione e, malgrado ciò, era stato assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. La chiacchierata finì in una risata e l'argomento non venne più affrontato. BOLOGNINO non raccontò né a lui né alla sua famiglia di aver scontato una condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso. Il fatto che tra i documenti della BIANCHINI sia stata rinvenuta la relazione della Prefettura sul conto di BOLOGNINO è spiegabile perché quando la BIANCHINI COSTRUZIONI ricevette l'interdittiva, nel provvedimento era comparso anche il nome di BOLOGNINO e quindi sua moglie aveva fatto ricerche sul suo conto; solo in quel momento erano emersi problemi che BOLOGNINO aveva avuto con la giustizia e le condanne che aveva subito;

- che gli operai inviati da BOLOGNINO avevano goduto dello stesso trattamento salariale degli altri dipendenti della BIANCHINI; non furono maltrattati sul lavoro, anzi, lavorarono così bene che alcuni di loro vennero poi assunti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI;
- che GIGLIO ha mentito perché non aveva mai ricevuto indietro soldi da BOLOGNINO Michele: le fatture da parte delle aziende di GIGLIO erano finalizzate al pagamento da parte di BOLOGNINO dei suoi operai;
- che il rapporto di sub appalto mascherato tra BOLOGNINO e la BIANCHINI COSTRUZIONI è durato complessivamente 2/3 mesi (agosto, settembre e ottobre), cioè il tempo necessario alla costruzione delle quattro scuole di Finale Emilia, Mirandola, Concordia e Reggiolo, che dovevano essere consegnate prima dell'apertura dell'anno scolastico; questi sono stati gli unici lavori che BOLOGNINO ha svolto per la BIANCHINI COSTRUZIONI;
- che ultimati i cantieri delle quattro scuole era cessato anche il rapporto con BOLOGNINO ma la BIANCHINI aveva assunto alcuni degli *ex* operai di BOLOGNINO per ultimare i lavori del cimitero di Finale Emilia, senza che vi fosse a monte un'ulteriore collaborazione con BOLOGNINO attuata mediante il meccanismo delle false fatturazioni. Il fatto che questi operai fossero stati veramente assunti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI senza adoperare più il meccanismo della falsa fatturazione per le retribuzioni e senza la mediazione di BOLOGNINO è riscontrabile andando ad analizzare le buste paga, le quali erano aumentate di circa 500-1.000 euro a testa al mese. Ed invero, durante i mesi di agosto, settembre e ottobre le buste paga erano più basse (ma sempre nei rispetto dei minimi sindacali) perché il resto della retribuzione veniva elargito da BOLOGNINO attraverso il meccanismo di falsa fatturazione; nei mesi successivi, durante i lavori al cimitero di Finale Emilia, le buste paga degli stessi dipendenti erano più alte perché percepivano l'intera retribuzione in busta paga, essendo venuto meno il rapporto con BOLOGNINO e il meccanismo delle false fatturazioni.
- gli operai, come tutti gli altri dipendenti della BIANCHINI, si recavano in azienda al mattino con i propri mezzi e lì prendevano il furgone dell'azienda per andare nei cantieri, senza utilizzare i propri mezzi e senza aver bisogno del rimborso del gasolio. Durante i cantieri delle scuole, alcuni operai di BOLOGNINO si recavano presso i cantieri con i loro mezzi o con il furgone di BOLOGNINO, che una volta rimase senza gasolio; in quei casi, era capitato che gli stessi chiedessero il rimborso spese. In seguito a tale richiesta, BIANCHINI aveva permesso agli operai di fare rifornimento al furgone di BOLOGNINO o alle loro macchine, ma gli aveva fatto firmare un buono. BOLOGNINO aveva sempre accousentito e, alla fine del mese, BIANCHINI detraeva il conto del gasolio dal conto con BOLOGNINO;

- di non aver mai conosciuto ALELUIA Lauro prima che lo stesso arrivasse presso i cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI. Lauro ALLELUIA lavorava effettivamente nei cantieri ed era il referente del gruppo di operai mandati da BOLOGNINO; probabilmente BOLOGNINO lo utilizzava come caposquadra;
- che non gli vennero fatte pressioni per assumere BELFIORE Gaetano, e che non sapeva che fosse il fidanzato della figlia di Nicolino GRANDE ARACRI.
- che la Cassa Edile veniva pagata agli operai così come risultante dalla documentazione prodotta dalla difesa. In particolare, dei 23 euro che doveva pagare per ogni ora di lavoro di ogni dipendente di BOLOGNINO, detraeva i costi della Cassa Edile, del TFR, del gasolio e dei corsi di formazione perché questi costi erano a carico della BIANCHINI COSTRUZIONI.

BRAGA Bruna sottopostasi ad esame alla udienza del 16.5.2017, ha dichiarato che, nell'ambito della BIANCHINI COSTRUZIONI, si occupava dell'amministrazione dal 2010; le sue principali mansioni erano quelle di occuparsi dei fornitori e di studiare i piani di rientro con i clienti insolventi. Aveva inoltre partecipazioni nella società DUEAENNE, di cui erano originariamente soci solo lei e il marito BIANCHINI Augusto. La società DUEAENNE era proprietaria di terreni e immobili che erano anche stati concessi in locazione alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Era stata assunta alla BIANCHINI COSTRUZIONI con un contratto da impiegata da molti anni, ma solo nel 2010 aveva iniziato a lavorare nell'amministrazione; prima di quella data si occupava del parco mezzi industriali curando tutto ciò che riguardava la manutenzione, i ricambi, i permessi di circolazione ecc. Oltre a lei e al marito Augusto, anche il figlio Alessandro aveva lavorato per la BIANCHINI COSTRUZIONI per diversi anni, essendo stato assunto appena dopo il conseguimento del diploma. Quanto agli altri figli, anch'essi, nei periodi liberi dallo studio, lavoravano nell'azienda di famiglia.
Conobbe BOLOGNINO Michele alla fine del settembre 2012 perché doveva predisporre conteggi per alcuni operai che erano stati assunti dalla BIANCHINI per il periodo successivo al sisma. Il marito le aveva riferito che queste persone assunte dovevano essere pagate in parte in busta paga e in parte fuori busta, tramite una fattura che la BIANCHINI COSTRUZIONI doveva ricevere da GIGLIO o da BOLOGNINO. Costui le fu presentato dal marito che glielo indicò come il geometra di GIGLIO; BIANCHINI le chiese di occuparsi dei rapporti tra l'azienda e BOLOGNINO Michele. Quando conobbe BOLOGNINO non sapeva se BIANCHINI Augusto lo aveva conosciuto prima del terremoto o solo dopo; certamente dopo il terremoto le era capitato di vederlo negli uffici della BIANCHINI. BOLOGNINO aveva indirizzato molte persone alla BIANCHINI COSTRUZIONI che venero assunte verso la metà di agosto, dopo che la BIANCHINI si aggiudicò i lavori di ricostruzione delle scuole.
Circa il meccanismo usato per l'assunzione dei dipendenti di altri imprenditori per simulare un contratto di appalto, l'imputata ha dichiarato che tale sistema non era usuale alla BIANCHINI COSTRUZIONI ma non era neanche sconosciuto e, in particolare, era già stato utilizzato con alcuni artigiani, per lavori piccoli e brevi che la BIANCHINI, quando operava in sub appalto, non era in grado di compiere, essendo la stessa un'impresa di infrastrutture e movimento terra. L'imputata ha spiegato che, quando un'impresa edile lavora in subappalto non può subappaltare ulteriormente e quindi, se deve eseguire mansioni particolari che non sono consone al tipo di lavoro che l'impresa svolge, ricorre a questo metodo dell'assunzione dell'artigiano che svolge i lavori specialistici. L'artigiano viene formalmente assunto per

permettere allo stesso di entrare in cantiere e poi viene pagato in parte in busta paga e in parte con una fattura emessa dall'artigiano stesso. Nel caso di cui al capo 90, la fattura non è stata pagata né ai dipendenti direttamente né a BOLOGNINO perché l'accordo era che la BIANCHINI COSTRUZIONI avrebbe ricevuto una fattura da GIGLIO e avrebbe pagato a quest'ultimo, il quale aveva il compito di far arrivare il denaro a BOLOGNINO. I pagamenti a seguito della fattura venivano fatti a GIGLIO perché era stato quest'ultimo a presentare BOLOGNINO al marito, che riponeva la sua fiducia in GIGLIO. BIANCHINI Augusto spiegò personalmente a BRAGA Bruna il meccanismo quando le chiese di occuparsi dei conteggi e delle retribuzioni dei dipendenti di BOLOGNINO. Effettuò i conteggi delle ore svolte dai dipendenti di BOLOGNINO in base ai documenti che gli vennero forniti dai tecnici di cantiere della BIANCHINI COSTRUZIONI, che erano incaricati di tenere questo tipo di contabilità. In base ai conteggi effettuati dai tecnici di cantiere, calcolava la differenza con le spese sostenute dalla BIANCHINI per l'assunzione degli operai (busta paga, benzina e quant'altro) e pagava il resto a BOLOGNINO tramite il meccanismo della falsa fatturazione emessa da GIGLIO. L'imputata ha confermato quanto detto al GIP (Pag. 6 dell'interrogatorio del 3 settembre 2013) e cioè che il marito Augusto le aveva dato indicazione di pagare i dipendenti di BOLOGNINO 23 euro lordi per ogni ora lavorata; ai dipendenti andava il netto in busta paga, poi veniva versata la Cassa Edile e la parte restante doveva essere emessa a pagamento della fattura della TRASMOTER di GIGLIO. Gli operai erano pagati 23 euro all'ora o 4 euro per i lavori a misura: ciò dipendeva dal tipo di lavoro che si doveva svolgere. BRAGA Bruna ha chiarito che sia i lavori ad ore sia quelli a misura venivano pagati in fattura; si faceva un calcolo globale in base ai conteggi tenuti dai tecnici di cantiere e si pagava un'unica fattura comprensiva sia dei lavori pagati ad ore sia di quelli pagati a misura. Questo pagamento in fattura era pari al conteggio complessivo di tutti i lavori svolti (a ore e a misura) decurtato di quanto già pagato direttamente agli operai in busta paga e dei costi che la BIANCHINI aveva sostenuto per l'assunzione degli stessi. In quel periodo i cantieri che venivano gestiti con questo meccanismo di appalto simulato erano solo i cantieri delle scuole, che richiedevano questo tipo di lavori specialistici, che la BIANCHINI COSTRUZIONI non eseguiva. Questo meccanismo di appalto simulato era già stato utilizzato dalla BIANCHINI COSTRUZIONI ma sempre nei confronti di un singolo operaio, che era anche lo stesso che poi emetteva la fattura e riceveva il pagamento in nero; la BIANCHINI non aveva mai operato come con BOLOGNINO, pagando la fattura ad un soggetto diverso da quello che effettuava i lavori e, infatti, come si evince anche dalle intercettazioni telefoniche, a lei non piaceva particolarmente questo metodo di pagamento. Malgrado ciò non se ne preoccupò perché la BIANCHINI stava vivendo un momento particolare, in cui aveva necessità di finire tutti i cantieri delle scuole ed era quindi un periodo molto impegnativo.

Quanto alle buste paga, l'imputata ha dichiarato che le stesse venivano elaborate dalla Lapam di Mirandola, che le mandava via e-mail in azienda il 15 del mese e la BIANCHINI COSTRUZIONI provvedeva a stamparle e a pagare i contributi. Il primo mese mandò le buste paga anche a BOLOGNINO in modo che anche lui potesse prendere visione dei conteggi e potesse essere edotto della cifra per cui la BIANCHINI COSTRUZIONI doveva ricevere la fattura per poter provvedere al pagamento della stessa. Non ha ricordato se la e-mail contenesse la documentazione delle varie voci o solo l'importo da fatturare, ma ha confermato che l'importo della fattura era pari al denaro in nero più il denaro che veniva pagato a metro.

Ha quindi confermato di sapere che la TRASMOTER era riconducibile a GIGLIO Giuseppe, anche perché aveva avuto a che fare con lo stesso quando vennero notificati alla BIANCHINI COSTRUZIONI i decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi da parte della GIGLIO s.r.l. In quella vicenda, BRAGA Bruna era appena arrivata in amministrazione e il marito aveva appena avuto seri problemi di salute e così aveva dovuto risolvere il problema dei decreti ingiuntivi con l'aiuto di un legale. Non appena gli vennero notificati i decreti ingiuntivi da parte della GIGLIO s.r.l., si era recata presso l'ufficio di GIGLIO per trovare una soluzione, essendo già nel 2010 la BIANCHINI in un periodo di crisi e di scarsa liquidità tale da non potersi permettere il pagamento. Trovarono un accordo transattivo: innanzitutto l'importo del decreto ingiuntivo era superiore al debito perché nel frattempo la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva effettuato parte dei pagamenti e, quindi, l'importo del debito venne ridotto. La BIANCHINI pagò a rate il primo decreto ingiuntivo, debitamente ridotto, e pagò il secondo mediante la fornitura di materiale edile a GIGLIO.

Ha inoltre confermato che le era stato riferito che il denaro pagato tramite la falsa fatturazione serviva per pagare un importo superiore ai dipendenti di BOLOGNINO assunti dalla BIANCHINI e che, quindi, erano i dipendenti ad essere i destinatari finali del denaro pagato alla TRASMOTER.
In merito al fatto che BOLOGNINO chiese di essere assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, l'imputata ha spiegato che fu il marito a raccontarglielo. Non si chiese perché BOLOGNINO, i cui operai lavoravano già per la BIANCHINI da due mesi, avesse chiesto di essere assunto solo alla fine di ottobre quando i lavori delle scuole stavano terminando. Non diede importanza alla cosa perché ritenne che il marito non avrebbe mai assunto BOLOGNINO dal momento che i cantieri delle scuole erano ultimati e quindi la sua assunzione non sarebbe stata utile all'azienda. Fu particolarmente felice del fatto che i cantieri delle scuole fossero giunti al termine. Da quel momento non ebbe più nulla a che fare con BOLOGNINO Michele.
I problemi con la giustizia e i precedenti penali di BOLOGNINO le erano sconosciuti fino al momento dell'interdittiva: dopo averla letta, fece infatti delle ricerche *on line* e trovò il documento della Prefettura sul conto di BOLOGNINO.
Ancora prima di sapere chi fosse BOLOGNINO, era tuttavia preoccupata per il meccanismo delle false fatturazioni messo in atto con GIGLIO perché questo sistema era già di per sé un'operazione grave e pericolosa e, in più, era stato messo in atto nello stesso periodo in cui si era verificata la vicenda legata all'amianto. Manifestò più volte questa sua preoccupazione al marito: le intercettazioni in cui gli esprime il suo dissenso infatti si riferiscono esclusivamente al meccanismo delle false fatturazioni, non alla preoccupazione legata all'appartenenza di BOLOGNINO alla criminalità organizzata. Tutte le intercettazioni telefoniche in cui si mostra preoccupata e critica nei confronti dell'operato della BIANCHINI, sono riferite al fatto che era scoppiata la vicenda dell'amianto e che contestualmente la BIANCHINI stava operando il meccanismo delle false fatturazioni. Queste, e non altre, erano le sue preoccupazioni. In merito a quanto dichiarato da BOLOGNINO durante il suo esame, e cioè che BIANCHINI non lo assunse non perché non c'era lavoro per lui ma a causa dei suoi precedenti penali, l'imputata ha ribadito che lei conobbe la situazione penale di BOLOGNINO solo dopo l'interdittiva e che, a suo parere, se BIANCHINI avesse rifiutato l'assunzione di

BOLOGNINO perché consapevole dei suoi problemi con la giustizia, avrebbe condiviso questo problema con lei; il fatto che il marito non le abbia riferito che BOLOGNINO aveva precedenti di criminalità organizzata significa, nella visione dell'imputata, che il marito era all'oscuro della situazione di BOLOGNINO e che non lo assunse in quanto non gli servivano più le sue mansioni.

Conobbe ALLELUIA che era stato individuato come capogruppo della squadra di operai di BOLOGNINO; era infatti prassi della BIANCHINI individuare una persona per ogni gruppo di operai che lavoravano nello stesso cantiere e questa persona veniva incaricata di gestire gli altri operai e di consegnare loro i DPI e gli altri documenti.

Interrogata dal difensore l'imputata ha confermato che seppe che gli operai assunti erano di BOLOGNINO solo nel momento in cui dovette procedere al pagamento e cioè un mese dopo rispetto all'assunzione degli stessi e agli accordi presi con BOLOGNINO dal marito. Gli operai di BOLOGNINO erano infatti stati assunti dall'ufficio personale ed era il geometra direttore del cantiere che si occupava di conteggiare le loro ore lavorative. A lei arrivavano solo le buste paga già compilate e provvedeva a pagarle e ad effettuare i conteggi. Quando gli operai venivano licenziati, l'ufficio personale si occupava del licenziamento e lo comunicava alla Lapam, che era l'addetto all'elaborazione delle buste paga. All'ufficio amministrativo semplicemente non arrivavano più le buste paga e i nominativi degli operai licenziati. I conteggi arrivavano dal direttore del cantiere e contenevano l'elenco delle lavorazioni specifiche effettuate, che erano considerate al metro lineare. L'accordo con BOLOGNINO prevedeva il pagamento di 4 euro per ogni metro lineare e 23 euro all'ora per ciascun operaio per i lavori in economia, cioè per i lavori che si rendevano necessari in corso d'opera. Di tutto questo è possibile rinvenire traccia nei giornali di cantiere e nei prospetti che i geometri mandavano a fine mese, in cui sono specificate le ore di lavoro in economia e i metri lineari di lavorazioni eseguiti. Gli operai di BOLOGNINO hanno lavorato presso la BIANCHINI COSTRUZIONI con questo sistema per circa tre mesi, da agosto a ottobre; ultimati questi tre mesi alcuni si erano dimessi e ad altri era scaduto il contratto, poi non rinnovato. I lavori per cui sono stati assunti gli operai di BOLOGNINO erano lavori specialistici, in particolare la posa di cordoli e autobloccanti nei cantieri delle scuole di Mirandola, Concordia e Finale Emilia.
In relazione al meccanismo delle false fatture, l'imputata ha messo in evidenza che alla BIANCHINI COSTRUZIONI non erano mai stati restituiti soldi perché i conteggi, da lei stessa effettuati, erano calcolati in modo preciso, al centesimo e non erano mai sovrabbondanti. I dipendenti di BOLOGNINO, e quelli della BIANCHINI in generale, venivano pagati mediante busta paga, che veniva elaborata da un ente terzo e mandata alla BIANCHINI, che procedeva ai pagamenti. I bonifici venivano fatti alla fine del mese successivo a cui la busta paga si riferiva: la BIANCHINI faceva la distinta in home banking, spediva il denaro alla banca e poi la banca si occupava di "spacchettare" il denaro nei vari bonifici ai lavoratori. Ai nuovi dipendenti veniva dato un acconto dello stipendio per evitare che gli stessi rimanessero scoperti per due mesi; questo è il motivo per cui all'interno delle buste paga dei dipendenti di BOLOGNINO vi sono sempre gli anticipi. Nella busta paga venivano conteggiate le ore ordinarie di lavoro, le ore straordinarie, le eventuali ferie o i

permessi usufruiti, la Cassa Edile e la trasferta se il chilometraggio lo richiedeva. Tutti i dipendenti della BIANCHINI COSTRUZIONI, compresi gli operai di BOLOGNINO, godevano delle stesse modalità di pagamento. Quanto ai buoni pasto, l'imputata ha riferito che in quel periodo ebbero qualche problema con gli stessi perché la BIANCHINI stava attraversando un momento di mancanza di liquidità e i buoni pasto non venivano consegnati se non li si pagava in anticipo; quell'anno i buoni pasto relativi ai mesi di agosto, settembre, ottobre vennero consegnati solo a fine anno. I buoni pasto comunque erano nominali e quindi erano destinati ai dipendenti di BOLOGNINO anche se questi a fine anno non erano più lavoratori della BIANCHINI. Non ha saputo dire a chi furono consegnati materialmente i buoni pasto perché questo era compito dell'ufficio personale.
In merito all'intercettazione n. 1050 del 2 dicembre 2012 RIT 2571/2012, durante la quale dice al marito che il rapporto con BOLOGNINO è pericoloso perché se le forze dell'ordine avessero indagato avrebbero visto tutti gli accordi e tutti i lavori gli si sarebbero ritorti conto, l'imputata ha ribadito che con queste parole intendeva manifestare la sua preoccupazione al marito per via del meccanismo delle false fatturazioni instaurato con una persona di cui non sapevano nulla come era BOLOGNINO. Questa preoccupazione è stata manifestata dopo lo scoppio dello scandalo amianto in quanto temeva che, dopo tale vicenda, la BIANCHINI COSTRUZIONI sarebbe stata nel mirino delle indagini che avrebbero potuto scoprire anche il meccanismo di subappalto mascherato che era stato posto in essere tra la BIANCHINI e BOLOGNINO.
In merito ai video girati dal figlio Alessandro durante il colloquio con il Senatore Giovanardi in cui si parla delle false fatture e del gruppo dei cutresi, BRAGA Bruna ha spiegato che il discorso era relativo alle false fatture con BOLOGNINO, GIGLIO e gli altri soggetti menzionati nell'interdittiva e ha chiarito che ad un certo punto del discorso si è messa a ridere perché il marito ha menzionato una fattura con GIGLIO relativa al 2006-2007, sostenendo che si trattasse di una fattura regolare: ha riso perché era evidente che non si trattasse di una fattura regolare.
Ha infine spiegato di non essere stata a conoscenza di chi fosse BELFIORE Gaetano e di quali fossero i suoi rapporti di parentela con Nicolino GRANDE ARACRI. Ignorava anche chi fosse CURCIO Domenico; la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva anche un altro dipendente di nome CURCIO: negli anni questo nome non aveva mai destato in loro alcun sospetto.
A dire dell'imputata tutti i dipendenti di BOLOGNINO erano stati sottoposti alla visita medica e al corso di formazione della durata di quattro ore, che si era svolto in orario lavorativo regolarmente pagato. BOLOGNINO non partecipò a questo corso perché non era stato assunto dalla BIANCHINI.

BIANCHINI Alessandro, sottopostosi ad esame il 16.5.2017 ha premesso che era il direttore tecnico del cantiere delle opere di urbanizzazione EST. Oltre alle sue mansioni di direttore tecnico, svolgeva anche una funzione di coordinamento logistico che consisteva nel radunare ogni sera tutti i direttori di cantiere per programmare i lavori del giorno seguente e in particolare per suddividere nei vari cantieri il lavoro dei dipendenti e dei mezzi. Durante queste riunioni serali aveva sentito parlare di BOLOGNINO da BIANCHINI Augusto e dal

geometra Ricci, che era direttore tecnico presso il cantiere delle scuole, e aveva saputo che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva sub appaltato a BOLOGNINO le opere di carpenteria e di posa di cordoli e autobloccanti nel cantiere delle scuole. Approfondì il rapporto tra la BIANCHINI e BOLOGNINO solo dopo aver letto l'interdittiva e solo in quell'occasione seppe che il lavoro affidato a BOLOGNINO era un sub appalto mascherato. La BIANCHINI COSTRUZIONI non eseguiva certe tipologie di opere e quindi, quando lavorava in sub appalto, assumeva personale che fosse in grado di eseguire tali lavori e poi, a fine lavoro, effettuava una contabilità a misura da cui detraeva i costi delle assunzioni, degli stipendi, dei contributi e del TFR e pagava il conguaglio al "sub appaltatore mascherato" tramite fattura. La fattura veniva emessa dall'impresa a cui era stato sub appaltato il lavoro: nel caso di specie, la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva ricevuto la fattura da GIGLIO ma ciò l'imputato seppe solo in un secondo momento, in seguito all'operazione *AEMILIA*. Non verificò mai, neanche a posteriori, che gli uomini mandati da BOLOGNINO e assunti dalla BIANCHINI fossero *ex* dipendenti di un'azienda di BOLOGNINO perché questo dettaglio era irrilevante dal momento che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva stipulato un contratto di "somministrazione di manodopera" con la persona di BOLOGNINO e con lui soltanto. Non era la prima volta che la BIANCHINI COSTRUZIONI ricorreva a questo escamotage che, sebbene scorretto, è molto utilizzato nel settore degli appalti e dell'edilizia.
Circa Lauro ALLELUIA, BIANCHINI Alessandro ha riferito di averne sentito parlare più volte negli uffici della BIANCHINI e di aver anche saputo che lo stesso venne assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI alla fine del 2012, per lavorare al cantiere del cimitero di Finale Emilia.

ALLELUIA Lauro, sottopostosi ad esame all'udienza dell'8.6.2017 nel corso del suo articolato esame ha, nella sostanza, sostenuto:
-di avere iniziato i suoi rapporti di lavoro con BOLOGNINO Michele a fare data dal 2007-2008 instaurando altresì contatti con i quattro fratelli Doda, Perrotta e Colosimo;
- che nel 2012 venne assunto insieme a Perrotta e Colosimo dalla BIANCHINI dopo avere svolto regolare visita medica, come tutti gli altri lavoratori;
- che svolgeva il ruolo di capocantiere rapportandosi con il Geometra Ricci e Rocca Tiziano; sui cantieri vi erano rigidi controlli;
- che sui cantieri, in cui venivano effettuate lavorazioni di carpenteria, gli orari di lavoro erano talvolta dettati dalla urgenza della consegna, soprattutto in relazione ai cantieri delle scuole; talvolta si era lavorato anche il sabato e la domenica, ma non diversamente dagli altri operai delle altre imprese impegnate sui cantieri;
- che i pagamenti degli operai erano gestiti dalla BIANCHINI che pagava mediante bonifico, salvo le ore di straordinario che venivano pagate in "nero "da BOLOGNINO;
- che nessuno degli operai si era mai lamentato, anche perché avevano tutto rimborsato ed eventuali errori sui conteggi venivano sempre risolti;
- che sebbene BOLOGNINO si lamentasse con lui dello scarso guadagno non aveva mai trattenuto i buoni pasto, così come la casse edile, sempre pagata agli operai;
- che la discussione con Colosimo nel capannone era dovuta ad una mera incomprensione poi risolta;

- che nessuno gli aveva detto che nel cantiere dove aveva fatto la gettata di magrone era stato ritrovato amianto; anzi è stupito del fatto che nessuno gli abbia offerto protezione impedendogli di entrare in quel luogo;

Infine, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine hanno escluso che il loro contributo alla attività di falsa fatturazione, pure ammessa, sia stato fornito nella consapevolezza di un qualsiasi legame con i fatti contestati al capo 90.

2.1.14. I testimoni e la documentazione a difesa

In merito agli orari di lavoro e alla paga dei dipendenti è stato sentito, come teste indotto dalla difesa BIANCHINI, Ielpo Luca, geometra di cantiere della BIANCHINI COSTRUZIONI (cfr. udienza 05.09.2017). Egli ha riferito che i dipendenti della BIANCHINI erano tutti soddisfatti del loro datore di lavoro, anche se ovviamente non tutti percepivano lo stesso stipendio ma questo dipendeva dalla qualifica e dalle mansioni svolte. Gli orari di lavoro dipendevano dal periodo e dal lavoro da svolgere ma in generale erano gli orari di lavoro comuni delle imprese edili. V' erano poi ovviamente periodi in cui si lavorava di più e periodi in cui si lavorava di meno. Gli orari di lavoro erano decisi dall'ufficio personale, da Alessandro BIANCHINI e BRAGA Bruna. Il teste ha riferito che di domenica non si lavorava, a meno che non vi fossero esigenze particolarissime; negli anni in cui ha lavorato il teste ciò può essere accaduto un paio di volte. Durante il controesame il teste ha riferito che il suo stipendio era congruo e forfettizzato, concordato con il datore di lavoro. Non ricevette mai pagamenti in contanti dalla BIANCHINI. Nella gestione dei cantieri affidatigli capitò che la BIANCHINI si servisse di altre ditte in subappalto. In tali casi l'organizzazione del lavoro dipendeva dall'entità del lavoro che queste svolgevano.

Il teste Arifi Alinafi, anch'esso dipendente della BIANCHINI, specializzato in movimento mezzi, ha dichiarato che nell'ambito dei lavori di ricostruzione post-sisma i ritmi di lavoro erano frenetici a causa dell'urgenza e quindi capitava che si lavorasse per 10 ore o il sabato o la domenica anche se la domenica si lavorava molto raramente. Oltre ai lavori di movimento terra, nei cantieri venivano svolti anche altri lavori come lavori di carpenteria, che erano svolti da ragazzi che rispondevano a Lauro ALLELUIA, il quale indicava loro le mansioni da eseguire. Questi operai arrivavano in cantiere e lavoravano in squadre diverse dispetto ai dipendenti impiegati nei lavori di movimento terra; ognuno svolgeva indipendentemente il proprio lavoro, ovviamente con un minimo di coordinamento. Questi carpentieri non avevano nulla di particolare, lavoravano in condizioni di sicurezza come gli altri, con orari di lavoro simili a quello degli altri che si occupavano di movimento terra. La sua retribuzione dipendeva dalle ore di lavoro svolte; la paga era di circa 1.600/1.900 euro. I Il teste ha riferito di non aver mai sentito o ricevuto lamentele da parte dei carpentieri del cantiere.
Sono poi stati sentiti come lavoratori BELFIORE Nicola, COLOSIMO Salvatore, PERROTTA Pietro, DODA Altin che, nella sostanza, hanno confermato che ogni aspetto del rapporto di lavoro si era svolto nella più assoluta normalità.
Parimenti confermative del rispetto della disciplina giuslavoristica sono state le testimonianze rese dall'allora medico competente della BIANCHINI COSTRUZIONI, Dott. Poletti, e

dall'allora responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro, Dott. Pignatti, sentiti all'udienza del 5 settembre 2017, così come quelle di Oddolini, Massari e Vitale, dipendenti della società Lapam incaricata di gestire le buste paga dei lavoratori sentiti alla medesima udienza. Anche il Geometra Ricci, escusso alla udienza del 27.6.2017 ha reso testimonianza rassicurante sul corretto e regolare svolgimento del lavoro.
La difesa BIANCHINI ha poi versato in atti copiosa documentazione concernente le buste paga distinte di pagamento, contratti di lavoro, visite mediche, formazione in materia di sicurezza, distinte di versamento della Cassa Edile.
Rispetto a queste testimonianze e a questa documentazione, qui sinteticamente riassunte e indicate, si tornerà nel paragrafo successivo.

2.1.15. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. Capo 90
Descritte le prove assunte in dibattimento è ora possibile procedere al vaglio della penale responsabilità degli imputati in ordine ai due reati loro rispettivamente contestati.
A tale scopo si prendono le mosse dal capo di imputazione 90.

Le contestazioni ad esso afferenti traggono origine dai fatti verificatisi all'indomani dei tragici eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che colpirono, principalmente, la parte settentrionale della provincia di Modena.
E', invero, fatto notorio, che un evento drammatico come il terremoto, rappresenti per le organizzazioni mafiose l'occasione per radicare i propri interessi criminali nella vita socio-economica del territorio. Esse, infatti, sfruttando la distruzione e la morte, nonché la compiacenza di una parte "apparentemente sana" della politica e della imprenditoria locale, riescono infatti ad insinuarsi subdolamente nei lavori per la ricostruzione, attirate dagli ingenti flussi di denaro stanziati a tale scopo.

Il processo e le prove acquisite hanno permesso di accertare che anche l'associazione 'ndranghetista emiliana è riuscita ad infiltrarsi nelle opere di ricostruzione post sisma, grazie alla collaborazione creata tra uno dei promotori della associazione, BOLOGNINO Michele, e l'impresa BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. di San Felice sul Panaro (MO).
Tutto ciò, ovviamente, sul presupposto rappresentato dal profondo radicamento del sodalizio nel tessuto socio-economico emiliano, grazie al quale il sodalizio è riuscito ad avvicinare, trattare e condurre affari con imprenditori locali che, tutt'affatto intimoriti e sopraffatti dal fenomeno mafioso, lo hanno sfruttato per il proprio vantaggio, prestandosi, a loro volta, a fornire un'utilità strumentale al sodalizio criminale, in un'ottica di reciprocità.

Va peraltro evidenziato che l'associazione mafiosa emiliana non era affatto nuova a manifestazioni di interesse per le opere pubbliche di ricostruzione post sismica.
Il riferimento va alle conversazioni telefoniche intercettate nel 2009 nell'ambito delle indagini in corso a quella data, dimostrative dell'interesse manifestato da SARCONE Gianluigi per il reperimento di lavori di ricostruzione successivi al terremoto de L'Aquila, fornendo così uno spunto investigativo fondamentale per lo sviluppo dell'indagine convenzionalmente denominata Idra (cfr. Maresciallo Bentivoglio udienza 14.10.2016). Lo stesso dicasi del coinvolgimento di LOMONACO in quei lavori di ricostruzione, elevato da SARCONE

Nicolino a vero e proprio esempio della discriminazione della comunità cutrese in atto a Reggio Emilia (cfr. Cap. XIV, LOMONACO)

Taluni passaggi di alcune intercettazioni telefoniche intercorse tra BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, certificano poi un chiaro interesse per le opportunità di guadagno successive al terremoto che aveva sconvolto l'Emilia nel 2012:

Prog. n. 4958 RIT 306/12 del 29 maggio 2012:

BLASCO: A Mirandola è caduto un altro capannone.
VALERIO: Ah...
BLASCO: Vedi di tenerci buono Claudio, vedi...
VALERIO: Infatti, vedo... Eh, che andiamo a lavorare, là...
BLASCO: Ah sì, cominciamo a farci un giro.

Prog. n. 505 RIT 306/12 del 31 maggio 2012:

VALERIO: Comunque, ce ne sono disastri là, Gaeta'. Vedi i capannoni...
BLASCO: Eh lo so, sì...
VALERIO: Sfasciati a terra. (voci sovrapposte) Dice che mo'... Dice che mo' stanno facendo una proposta per farli tutti in legno, Gaeta'.
BLASCO: Magari!
VMA: Sarebbe buono!
BLASCO: Magari.
VALERIO: Eh, dobbiamo preparare tutte le società. Tutta la documentazione delle società.
BLASCO: Magari... Ah sì, eh? Te l'ho detto che a me, domani mattina... viene uno che mi ha chiesto di fare 10 case di legno.
VALERIO: Prepariamo l'AMPA, prepariamo... la B&V, prepariamo...
BLASCO: Ah sì, eh?
VALERIO: L'LG, prepariamo...
BLASCO: Tutto, tutto... tutto il mondo, vedi se ri...
VALERIO: Dobbiamo preparare 4 o 5 società.
BLASCO: Certo. VALERIO: 4 società, di sicuro.
BLASCO: Secondo me... dobbiamo iniziare a lavorare. E dobbiamo andare che già un paio di cutresi sono già andati prima di noi! E noi paghiamo... e quelli vanno... lo, mo', oggi...
VALERIO: Mo'... sì, Gaeta'... vai tranquillo, Gaeta', che dove siamo noi non abbiamo bisogno né di questo, né di quello... Vai tranquillo...
BLASCO: Speriamo. Claudio sta...
VALERIO: Vai tranquillo...

Non solo.

Già in altre occasioni il sodalizio aveva manifestato un significativo interessamento per gli appalti pubblici.
Sul punto il maresciallo Costantino ha tratteggiato alcuni punti salienti della collaborazione tra importanti esponenti dell'associazione, quali GIGLIO Giuseppe e il fratello Giulio, e la impresa ELLEDUE COSTRUZIONI di Lamezia Terme (CZ), risultata contigua alla cosca Iannazzo-Ciampà, appartenente criminalità organizzata di Lamezia Terme.
Detta collaborazione, emersa nel 2011, si era sviluppata nell'ambito dei lavori di costruzione della nuova tenenza dei Carabinieri di Dueville (VI), ed era proseguita con l'appalto per la costruzione del nuovo terminal dell'Aeroporto Marconi di Bologna.
Peraltro, per quanto riguarda il primo appalto, le indagini si erano intrecciate con quelle del ROS Carabinieri di Padova, che stava monitorando la ELLEDUE nell'ambito di altro procedimento penale incardinato dalla DDA di Venezia, in ragione delle sue relazioni con esponenti 'ndranghetisti localizzati in Veneto.

La vicenda ora sintetizzata consente di comprendere su quali presupposti storici e su quali dinamiche criminali si è articolata la vicenda contestata al capo 90. Innanzitutto, essa, come detto, è rappresentativa dell'interessamento del sodalizio all'acquisizione di commesse pubbliche da parte del sodalizio emiliano, come peraltro dimostrato, senza mezzi termini, dalle parole di GIGLIO che, nel corso di una conversazione telefonica (prog. 26167 RIT 110/11) intrattenuta con il suo "omologo" Aversa De Fazio, dice espressamente che si sta concentrando sugli appalti pubblici:
GIGLIO: e gli devo mettere una cinquina di macchine, infatti adesso ho iscritto i ragazzi, che devono andare a fare un corso per prendere la patente aeroportuale
AVERSA: Mh!
GIGLIO: se no non li fanno nemmeno entrare
AVERSA: che cazzo di impicci
GIGLIO: e mi sto concentrando sui lavori pubblici, Tonì, che cazzo devo fare me ne frego di loro
AVERSA: e questo che cazzo devi fare, secondo me ormai è finita.
GIGLIO: Eh no, ma l'iscrizione SOA l'ho, i cosi l'ho, hai capito?
AVERSA: Ce l'hai la SOA tu, sì Pe'?
GIGLIO: Ce l'ho le SOA, ce l'ho le SOA, come no..

Altro elemento di assoluto rilievo è costituito dalle dinamiche associative che ruotavano attorno a questi affari, compresa la collaborazione con imprese legate a cosche di altre zone della Calabria, collaborazione significativa del riconoscimento da parte di altre compagini 'ndranghetiste che, arrivando ad operare nel Nord Est, dovevano necessariamente rapportarsi e collaborare con l'organizzazione del luogo, in questo caso rappresentata dal sodalizio cutrese.
Sotto questo aspetto riecheggia non solo il cosiddetto affare delle barche (cfr. Cap. VIII, capo 87) che ha messo in luce gli stretti rapporti del sodalizio emiliano e di quello cutrese con quello gioiosano insediato sul territorio torinese, ma anche quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia Francesco OLIVERIO all'udienza del 16.3.2017 che ha parlato delle collaborazioni tra cosche operanti in diverse zone territoriali.

Altro elemento da tenere in considerazione è il fatto che la collaborazione con la ELLEDUE consisteva prevalentemente nell'invio di manodopera, che la ELLE DUE COSTRUZIONI provvedeva ad assumere formalmente. Ed invero, la collaborazione tra la ELLE DUE e GIGLIO portò all'invio da parte di GIGLIO Giuseppe di manodopera, poi assunta formalmente dalla ELLE DUE, con passaggio degli operai, in particolare, dalle società SECAV e TOP SERVICE dei fratelli VERTINELLI.
Trattasi di dato probatorio significativo, perché dimostrativo di come il metodo utilizzato in questa occasione replicasse esattamente quello utilizzato da BOLOGNINO Michele per insinuarsi nei lavori di ricostruzione post sisma e lucrare sulla manodopera formalmente assunta dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. Importante conferma è rappresentata dalle parole del collaboratore di giustizia MUTO Salvatore, che verranno analizzate allorquando si affronterà il tema della responsabilità di FLORO VITO Gianni e di BELFIORE Carmine,

Questo "parallelismo" con le vicende che coinvolgono la BIANCHINI COSTRUZIONI ed oggetto della imputazione di cui al capo 90 è apprezzabile in tutta la sua portata - rappresentativa della collaborazione già in essere - alla luce di una conversazione telefonica in cui l'impresa modenese viene chiamata in causa proprio nell'ambito delle collaborazioni con la ELLEDUE COSTRUZIONI.
Nel corso della telefonata registrata al prog. 29714 RIT 110/11 del 1.12.2011 GIGLIO Giuseppe e LONGO Gennaro parlano anche di una gara d'appalto bandita a Macerata, per la cui partecipazione era richiesto il possesso di una "*OG3 5° categoria*." Per questo motivo, GIGLIO aveva proposto di servirsi proprio della BIANCHINI COSTRUZIONI, facendola partecipare alla gara, ma inserendo la ELLE DUE quale "capofila":

LONGO: E poi c'è un'altra gara da fare insieme, in ATI, ci serve un OG3 alla quinta.
GIGLIO: Sì.
LONGO: Un OG3 alla quinta, da fare insieme a Macerata, mi sembra che è questa gara.
GIGLIO: Tu ce l'hai l'OG3 alla quinta?
LONGO: No, alla quinta no io, alla terza ce l'ho io.
GIGLIO: E va bene glielo facciamo fare a BIANCHINI.
LONGO: Mh.
GIGLIO: E mettiamo a BIANCHINI magari, mi segui, e capo fila mettiamo a te.
LONGO: Sì.
GIGLIO: Eh?
LONGO: Poi sabato ti porto le carte, eh!

Sulla base di tali premesse si sono dunque sviluppate le vicende oggetto della imputazione in esame, senza dimenticare che i rapporti tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e GIGLIO Giuseppe risalgono quantomeno al 2006-2007 (cfr. capo 4; testimonianza Maresciallo D'Agostino udienza del 28.3.2017 e dichiarazioni GIGLIO Giuseppe) e che BIANCHINI aveva già dimostrato di avere instaurato un legame di "collaborazione" con BOLOGNINO Michele avvalendosi del suo appoggio per la risoluzione del contenzioso che vedeva

coinvolti, oltre a lui, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, e gli imprenditori SODA e D'URZO (cfr. Cap. VII capo 53).

Anticipando gli esiti del ragionamento probatorio che si va ad affrontare, può affermarsi che le prove raccolte nel corso delle indagini svolte dopo il terremoto, e portate in dibattimento, hanno disvelato la collaborazione/commistione tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e il sodalizio, che ha consentito a quest'ultimo di infiltrarsi nei lavori di ricostruzione attraverso un meccanismo di prestazione di manodopera da parte di Michele BOLOGNINO che veniva formalmente assunta dalla BIANCHINI COSTRUZIONI per lavorare nei cantieri della ricostruzione, ma sostanzialmente gestita, sopratutto dal punto di vista della retribuzione, da BOLOGNINO Michele.
La funzionalità di questo meccanismo era garantita da un illecito sistema di false fatturazioni per operazioni inesistenti, che permetteva il transito di fondi dalla BIANCHINI COSTRUZIONI a BOLOGNINO Michele per il pagamento della manodopera e che vedeva coinvolti anche altri imputati tra cui GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine.
In tal modo la attività illecita elettiva del sodalizio (fatturazione per operazioni inesistenti) si era arricchita di una nuova e importante funzione. Grazie ad essa, e alla formale assunzione della manodopera da parte d BIANCHINI, era stata infatti favorita l'infiltrazione di imprese mafiose nei lavori pubblici di ricostruzioue, garantendo, allo stesso tempo, a BOLOGNINO e al sodalizio l'anonimato e al BIANCHINI lo "schermo protettivo" di un imprenditore apparentemente sano – *id est* GIGLIO - che emetteva la fattura attraverso la quale transitavano i denari, avvantaggiando la sua impresa anche da un punto di vista fiscale.
L'utilizzo di operai esterni, impiegati anche al di fuori delle norme di tutela, inoltre, aveva permesso alla BIANCHINI COSTRUZIONI di impegnarsi in più cantieri, traendo vantaggio dall'aggiudicazione dei lavori, ottenuti anche grazie alla illecita compiacenza di amministratori locali (cfr. capo 189). Allo stesso tempo, lo sfruttamento dei lavoratori garantiva la massimizzazione dei profitti per il BOLOGNINO.

La prova di quanto ora affermato passa, principalmente, attraverso gli esiti della attività spionisitica, e le testimonianze di RICHICHI Giuseppe, del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe nonché di una delle persone offese del reato di estorsione.
A fronte di questo quadro probatorio, le tesi difensive sono destinate a fallire o per la loro inattendibilità, per certi versi dimostrativa, come si vedrà, della tesi d'accusa, o della neutralità delle stesse rispetto al *thema probandum*.

Pare opportuno premettere che né l'assunzione di manodopera da parte di BIANCHINI di lavoratori di BOLOGNIINO, né la falsa fatturazione sono stati in alcun modo contestati dagli imputati i quali, tuttavia, hanno negato che a quei fatti, per quanto illeciti, debba attribuirsi il significato sopra anticipato sostenendo, nella sostanza, che il meccanismo adottato rientra nella prassi dell'edilizia per aggirare le normativa in materia di interposizione di manodopera e per garantire alle imprese che lavorano in subappalto di poter eseguire lavori per cui non sono attrezzate, senza ricorrere al subappalto, loro vietato. In questo contesto non vi sarebbe stato alcuno sfruttamento o estorsione dei lavoratori, né la falsa fatturazione sarebbe stata a

ciò funzionale, ma soltanto la logica e necessaria conseguenza di quel subappalto mascherato, con l'unica differenza che, per volere di BIANCHINI, essa doveva provenire da GIGLIO avendo con lui instaurato un rapporto di fiducia.

All'interno di tali coordinate è possibile ricostruire i fatti.
Le intercettazioni telefoniche danno innanzitutto conto di come la collaborazione instaurata tra BOLOGNINO e BIANCHINI si sia progressivamente estesa dalle opere del cantiere del cimitero di Finale Emilia (prog. 3935 RIT 113/2; prog. 1371/12), già affidate in appalto alla BIANCHINI Costruzioni prima del sisma, coinvolgendo altri lavori del cratere sismico, e da eseguire a Mirandola, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia e Reggiolo (in specie nei cantieri relativi agli edifici scolastici temporanei) (prog. n. 5848 RIT 1679/12; prog. 2536 RIT 1422/12; prog.7389 RIT 1697/12; 7937 e 7938 RIT 1697/12).

Gli esiti della attività spionistica dimostrano l'utilizzo del descritto strumento di "assunzione" ed il ruolo di BOLOGNINO quale referente di BIANCHINI in relazione allo stesso, in maniera progressivamente sempre più evidente. Si tenga in proposito presente che la consacrazione della sinergia tra BOLOGNINO e BIANCHINI, che nel frattempo aveva coinvolto l'interesse di BOLOGNINO Sergio (prog. 2369 RIT 1371/12) e di GIGLIO Giuseppe (prog. 2443 RIT 1371/12) può essere ragionevolmente collocata a metà luglio del 2012, allorquando viene registrato l'incontro tra BIANCHINI e i fratelli BOLOGNINO (prog. 2518 e 2551 RIT 1371/12).
Significativa del ricorso al meccanismo di assunzione della manodopera inviata da BOLOGNINO da parte di BIANCHINI è la conversazione telefonica n. 6241 RIT 1697/2012 del 19 agosto 2012, durante la quale BOLOGNINO informa BIANCHINI della possibilità di poter disporre di altri quattro o cinque operai per il martedì successivo. Durante la conversazione BIANCHINI esorta BOLOGNINO a fargli pervenire quanto prima i nominativi degli operai al fine di regolarizzarne l'assunzione, aggiungendo che il giorno seguente aveva bisogno di altri dieci operai nel cantiere di Mirandola per cui era necessario che anche i due muratori, che stavano operando al cimitero di Finale Emilia, fossero dirottati presso il cantiere delle scuole di Mirandola.
Segue una conversazione tra BOLOGNINO e SCOZZAFAVA, durante la quale BOLOGNINO si assicura che gli operai si attengano alle disposizioni e si presentino tutti sul cantiere di Mirandola con le previste dotazioni di sicurezza perché vi sarebbe stato un controllo (prog. n. 6244, RIT 1697/12 del 19.8.2012). Pochi minuti più tardi, BOLOGNINO contatta nuovamente BIANCHINI Augusto confermandogli la disponibilità di tutti gli operai, compresi quelli di SCOZZAFAVA impiegati nel cantiere del cimitero di Finale Emilia, per il mattino successivo. In tale conversazione BIANCHINI ribadisce a BOLOGNINO di aver bisogno dei nominativi dei lavoratori per effettuare le assunzioni (prog. n. 6257 RIT 1697/2012).
In tale modo è dunque dimostrato che la collaborazione tra BOLOGNINO Michele e la BIANCHINI COSTRUZIONI si fondava su un rapporto di somministrazione di manodopera, secondo meccanismi che replicavano quelli utilizzati da esponenti del sodalizio in altri appalti pubblici tra cui l'appalto relativo alla caserma di Ducville e quello relativo ai lavori

all'aeroporto Marconi di Bologna in collaborazione con la ELLE DUE COSTRUZIONI s.r.l. di Lamezia Terme.
Il dato evincibile dagli esiti della attività di intercettazione è, come detto, in sé pacifico, non avendo nessuno degli imputati contestato che su quei cantieri la BANCHINI Costruzioni abbia impiegato la manodopera fornita fa BOLOGNINO Michele.

Le conversazioni telefoniche hanno inoltre consentito di disvelare che dietro questo meccanismo si celava il profitto del BOLOGNINO, profitto sul quale si innesta il fulcro della contestazione del capo di imputazione 90.
Fondamentale, a tal proposito, è la conversazione telefonica registrata al prog. 167 RIT 2365/2012 ed intercettata il 20.9.2012.
In tale conversazione, certamente annoverabile tra quelle emblematiche del processo, RICHICHI Giuseppe, uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele, parlando con lo zio Panto, spiega a quest'ultimo che le opere di ricostruzione successive al terremoto rappresentavano un'ottima occasione di guadagno grazie alla collaborazione istaurata con la BIANCHINI COSTRUZIONI, definita come un'impresa particolarmente importante (*Andrea - Mi ha assunto le persone... mi ha assunto no? Questo ha 120 persone assunte... ha questo qua... questa è una ditta grande.. Andrea - E ti dicevo no... questo qua è Binchini... questo è pieno... questo è grande come impresa... è grandissima...).*
RICHICHI dettaglia allo zio il funzionamento del sistema precisando che sono stati impiegati venti operai.
La conversazione è piuttosto lunga e nel corso della stessa viene affrontato il tema relativo ai costi e ai profitti ottenibili grazie non solo al pagamento di soli 10 euro l'ora ma anche alla restituzione da parte di ciascun operaio, formalmente retribuito 23 euro all'ora, della Cassa Edile *(Andrea - Normale... fuori busta 10 euro all'ora gli diamo... mi senti?.... Andrea - La Cossa Edile questi qua ce la devono portare a noi.... Andrea - Io sono rimasto con le persone che a me la Cassa Edile me la portano, quando prendono la Cassa Edile me la riportano indietro. V.F. - Te la ridanno indietro? Andrea - Sì... si... sono rimasto così... i patti... così sono io patti. V.F. - Ah... e allora Andrè se te la ridanna indietro sono bei soldi Andrè... Andrea - Sì... sì... V.F. - Anche se mi sembra una cosa assurda. Andrea - I patti così... i patti erano prima. Assunti al 100 per 100, poi l'assegno lo fanno prendere a tutti quanti...*).
Grazie a questo metodo Ini e BOLOGNINO avrebbero ottenuto, secondo i suoi conteggi, 1000 euro al mese per operaio (*Andrea - Allora uno prende 4500 euro giusto? Mi senti zio Pà? Pantaleone - Sì... sì... Andrea - Mi segui 4500 euro... quindi quello prende 2000 euro giusto? Pantaleone - Si. Andrea - E i 1500 di cassa come dici tu... giusto? Pantaleone - Sì. Andrea - Sono 3... 3500. Pantaleone - sono 3500. Andrea - 3 e 5 e sono 1000 euro ad operaio zio Pà... Pantaleone - Come ragionamento sì... Andrea - Eh... siomo... siamo venti persone... non restano 20000 euro zio Pà? Pantaleone - Sì... sì... Andrea - Eh... questo qua è il ragionamento... punto sul volume zio Pà...),* mentre BIANCHINI non solo avrebbe potuto disporre costantemente di manodopera per l'esecuzione delle opere di ricostruzione per tutto il periodo necessario ma avrebbe anche ottenuto benefici fiscali *(Andrea - Poi noi gli abbiamo fatto il discorso... come.. hajo capito come? Facciamo le cose come... capito? Lui va... va a*

compensare dopo... hai capito? Pantaleone - Si... si... si...Andrea - E me li caccia dalle tasse... la questione è buona qua...).
Altro aspetto di fondamentale rilevanza ricavabile dalla presente conversazione è come BOLOGNINO e RICHCHI, grazie alla loro riconosciuta riconducibilità alla criminalità organizzata calabrese, potevano fare affidamento sulla collaborazione e sul silenzio degli operai che, assoggettati al loro volere, avrebbero rinunciato ad una parte delle loro spettanze in cambio di un'occupazione che si prospettava piuttosto duratura. *(Andrea - No... ora vediamo con questo qua... il lavoro qua c'è al terremoto... ci... ci... sono due anni di lavoro).*
Eloquente, in relazione a tale aspetto, il passaggio in cui RICHICHI sostiene di non temere alcun tipo di denuncia poiché si trattava di "*gente giusta qua*", alludendo al fatto che si trattava di operai che sapevano con chi avevano "a *che fare*."

Che il compenso formalmente corrisposto da BIANCHINI ad ogni operario fosse di 23 euro all'ora trova conferma nella conversazione intercorsa tra BOLOGNINO e GIGLIO, in cui il primo comunica al secondo che sta lavorando a 23 euro all'ora con BIANCHINI (prog. 2501 RIT 1422/2012) e in quella registrata al prog. n. 513 RIT 2369/12, in cui BIANCHINI comunica ad una donna che la paga oraria concordata con BOLOGNINO ammontava a quell'importo.
La circostanza che a fronte di questo formale pagamento di 23 euro all'ora venissero corrisposti fuori busta solamente 10 euro è poi confermata da altre conversazioni telefoniche:

- prog. 249 RIT 2708/12: *BOLOGNINO Michele - Come (inc. audio insuf.) e quelli sono undici, dodici. Il più poco prende dieci euro, gli ho dato sempre così agli operai in nero, ah?*

- prog. 251 RIT 2708/2012: *BOLOGNINO Michele - A quanto lo abbiamo pagato la volta scorsa, a dieci euro? ALLELUIA Lauro - Dieci euro. BOLOGNINO Michele - 360 euro. Mi deve restituire...*

La conversazione tra RICHICHI e lo zio Panto, sotto tali aspetti confermata dalle conversazioni ora riportate, certifica dunque due aspetti di fondamentale importanza per la verifica della fondatezza dell'ipotesi di accusa:
1) che gli operai non ricevevano l'intero compenso pattuito e che i soldi, che transitavano nelle mani di BOLOGNINO e di RICHICHI, venivano in parte da loro trattenuti o restituiti per una quota corrispondente dalla Cassa Edile. Si tenga a tale proposito presente che quest'ultima è una cassa presso la quale i datori di lavoro versano una serie di contribuzioni che poi vengono restituite agli operai sotto forma di gratificazione natalizia, scatti di anzianità e tutta un'altra serie di *benifits*. Per quanto riguarda i datori di lavoro iscritti alla Cassa Edile della provincia di Modena, è stato accertato che la somma che il lavoratore deve versare all'ente corrisponde al 24,425% calcolato sull'imponibile della retribuzione ordinaria (esclusi gli straordinari), cioè 6 euro su 23 euro di retribuzione oraria (cfr. produzione 6.4.2017, annotazione dei Carabinieri, Ispettorato del lavoro, acquisita con il consenso delle parti).
2) la metodologia, tipicamente mafiosa, impiegata da BOOGNINO e RICHICHI nei pagamenti degli operai, in quanto dalla conversazione emerge come questi ultimi, in cambio di occupazione, avrebbero supinamente accettato di rinunciare ad una parte della loro

retribuzione in quanto assoggettati alla volontà degli imputati di cui evidentemente riconoscevano lo spessore criminale, tanto da indurre RICHICHI ad dirsi sicuro che non avrebbero presentato denuncia. Significativamente, gli accertamenti svolti, hanno messo in luce come dopo il terremoto del 2012 la BIANCHINI Costruzioni aveva effettuato 57 nuove assunzioni, per lo più soggetti stranieri ed italiani di origine campana, siciliana e, soprattutto crotonese. Tra questi anche il cognato di GIGLIO Giuseppe (CURCIO Domenico) e il fidanzato della figlia di Nicolino GRANDE ARACRI, BELFIORE Gaetano.

Il meccanismo dei pagamenti era fondato sulla circolazione del denaro contante, realizzata tramite l'articolato sistema di falsa fatturazione di cui si tratterà oltre, analizzando il capo 92.
Questo flusso di denaro in contante - invero pacifico ed emergente con solare evidenza anche dalla conversazione ambientale del 21 dicembre 2012 (prog. 679 RIT 2708/12), durante la quale vengono fatti i conteggi delle retribuzioni e contati materialmente i denari dei vari operai - consentiva, da un lato, a BOLOGNINO di trattenere alla fonte il suo guadagno su ogni singolo dipendente e a BIANCHINI di abbattere l'imponibile IRPEF beneficiando di agevolazioni fiscali per l'IVA esborsata per la falsa fatturazione sulla base della documentazione contabile e fiscale utilizzata, nel caso di specie rappresentata da stipendi e noleggio automezzi. Sotto tale aspetto, ancora una volta, la conversazione intercorsa tra RICHICHI e lo zio Panto, fornisce un formidabile riscontro.

Ma vi è di più: lo schermo della falsa fatturazione garantiva a BOLOGNINO anche la possibilità di agire nell'assoluto anonimato e di operare con la massima libertà di gestione al di fuori di ogni controllo in ordine alla gestione di ogni aspetto del rapporto di lavoro.
Significative di questo fondamentale aspetto relativo all'anonimato, sono le conversazioni ambientali captate all'indomani di una perquisizione effettuata nel capannone di Montecchio Emilia e presso le abitazioni di RICHICHI e SCHIRONE il 21 novembre 2012.
Ed invero, i due fratelli BOLOGNINO erano stati intercettati mentre cercavano di capire se nel corso della perquisizione le Forze dell'Ordine avessero acquisito documentazione dalla quale poteva emergere il loro legame con la BIANCHINI COSTRUZIONI:

- prog. 33 RIT 2708/12: *BOLOGNINO Sergio - Pure i cosi? I timbri? BOLOGNINO Michele - Eh, (inc. pronuncia non chiara) si sono presi le cose. BOLOGNINO Sergio - E va bene, la documentazione che avevi (inc. pronuncia non chiara). BOLOGNINO Michele - No, (inc. pronuncia non chiara). BOLOGNINO Sergio - (Inc. pronuncia non chiara). Hanno preso roba forse che... BOLOGNINO Michele - (Inc. pronuncia non chiara) hanno preso. BOLOGNINO Sergio - Quando avevi la roba qua di... qua c'è.. ci stava quella di BIANCHINI? BOLOGNINO Michele - Sì, BIANCHINI. BOLOGNINO Sergio - (Inc. audio insuf.) poi appunti... va bene, qua hanno trovato... in quella della Recuperi hanno trovato...;*

- prog. n. 67 RIT 2708/12: *Ah, Lauro... ALLELUIA Lauro - (Inc. audio insuf.). BOLOGNINO ichele - Non hanno preso... non hanno preso le buste paga, ma hanno preso le altre di BIANCHINI. ALLELUIA Lauro - E chi le aveva? BOLOGNINO Michele - A lui, gliele hanno trovate nella macchina. RICHICHI Giuseppe - No, nella casa... nella casa. ALLELUIA Lauro - E che ci stava di BIANCHINI? RICHICHI Giuseppe - No, cose vecchie... BOLOGNINO*

Michele - Eh... quelli che avanzavano i soldi. ALLELUIA Lauro - Infatti stanno chiamando tutti quanti (inc. audio insuf.). RICHICHI Giuseppe - Sì, stanno chiamando, noi alle quattro e mezza abbiamo finito. ALLELUIA Lauro - No, i ragazzi... (Si ode lo quillo di un apparecchio telefonico) BOLOGNINO Michele - No, i bonifici quando devono arrivare? I bonifici non dovevano arrivare (inc. pronuncia non chiara) ? ALLELUIA Lauro - Sì. BOLOGNINO Michele - Ma va... Schirone Graziano - Chi è? BOLOGNINO Michele - (Inc. Pronuncia non chiara). Schirone Graziano - Pure stamattina ti chiamato. RICHICHI Giuseppe - (Inc. pronuncia non chiara). (Voci sovrapposte)
ALLELUIA Lauro - Che carte erano quelle? RICHICHI Giuseppe - Ah? ALLELUIA Lauro - Di BIANCHINI? Fatture? RICHICHI Giuseppe - Non sono carte fiscali... BOLOGNINO Michele - No, cristiani che avanzavano soldi, di Palmo, coso... RICHICHI Giuseppe - (Inc. Pronuncia non chiara), la casa.
BOLOGNINO Michele - (Ride). (Inc. Pronuncia non chiara), che avanzava BIANCHINI soldi, Villa Rosa, le cose... V.M. - Ah, però lui ha chiamato (inc. pronuncia non chiara) BOLOGNINO Michele - Il bonifico l'anticipa però, eh... ALLELUIA Lauro - Ve l'hanno dato? BOLOGNINO Michele - No, ho controllato, alle cinque e mezza il bonifico non c'era...

- prog. n. 253 RIT 2708/2012: *Aldo - Le buste paga dove sono? Neanche ho preso.*
BOLOGNINO Michele - Lo verità? Che quel giorno della perquisizione ce le avevo addosso io e le ho ascoste. Aldo - Va bene, va bene BOLOGNINO Michele - ce l'ho tutte le buste paga, perché qua ho le buste... ho tante cose. Questo è il conto, guarda che conto che mi fa. Fai, fai.

La sinergia tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e BOLOGNINO subisce un duro colpo d'arresto a causa dell'indagine sull'amianto, iniziata nel settembre 2012, che aveva coinvolto la BIANCHINI COSTRUZIONI (cfr. capo 91). L'indagine aveva determinato, infatti, una maggiore accortezza in capo a BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna che, evidentemente temendo controlli più stringenti, iniziarono non solo a prendere la distanza dal BOLOGNINO, ma anche a gestire la contabilità, ed in particolare, le buste paga in maniera maggiormente aderente alla realtà.
La prova di ciò discende dalle conversazioni telefoniche intercettate che dimostrano il forte disappunto di BOLOGNNO a causa di questo mutato assetto di equilibri nei rapporti con BIANCHINI, che non gli consentiva più di ottenere i guadagni sperati.
Gli stralci delle conversazioni captate che si riportano sono del tutto emblematici non solo di come BOLOGNINO non riuscisse più a contattare telefonicamente BIANCHINI che temeva evidentemente di essere intercettato, ma anche di come quest'ultimo non volesse più fare false fatture e, infine, di come le prospettive di guadagno di BOLOGNINO si fossero drasticamente ridimensionate a causa della regolarità dei pagamenti.

Prog. 249 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Non gli ho fatto il bonifico, gliel'ho cacciati. E mica tu dici che li prendi nelle mani, perché ora che è arrivato 'sto controllo, dice che neanche le fatture vuole. Quattromila... ottocento... quattromila e ottocento. Più la Cassa Edile...

Prog. 249 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Ma ieri così gli ho detto io. Gli ho detto: "*Scusa...," gli ho detto, Ma tu perché paghi per sistemare un operaio." Dice: No, oggi è così il lavoro." Poi ha avuto il controllo di questi qua per 'sto cazzo di amianto. Sennò già a quest'ora con l'Iva recuperava venticinque/trentamila euro. Neanche la fattura ci posso fare, ora vediamo.*
Prog. 253 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Eh, ma lo vedi? Quello, quell'altro sacco là, guarda, guarda. Tutti i documenti che ha mandato indietro. Ora non lo so, erano qua. Io però penso che l'ho tolte che l'ho nascoste quel giorno, che non sono arrivati loro, li ho tolti. Li ho messi.
ALLELUIA Lauro - (Inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Michele - Ora controlliamo, non lo so, ci sono però. Ma tu a novembre... a ottobre hai lavorato?
Aldo - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Allora oggi... oggi arrivano le buste paga. E' 28... oggi è 28. Ci danno le buste paga.
Aldo - Mi deve pure 1000 euro quello scemo di Andrea, che ha preso la macchina da quel mio amico.
BOLOGNINO Michele - (Inc. audio insuf.). Io mi sono stufato, non lavoro più. Io è l'ultimo lavoro che ho fatto, basta. Aldo - Ormai è cambiato tutti, non c'è più lavoro (inc. voci sovrapposte).
BOLOGNINO Michele - Non puoi andare a lavorare Aldo. Scusa, vai a lavorare... la nafta, se io devo pagare la nafta ora... la fattura dici che perchè adesso sei sotto controllo per l'amianto e non la vuoi più fatta. Rimanevano 5000/6000 euro di Iva. Non la posso fare più la fattura. Se io devo... sono più di 7000 euro che devo pagare in nero. Mi rimangono 7000 euro, cosa faccio io? ah? Ma che cazzo me ne fotto. Lo stavo... per la rabbia lo stavo (inc. pronuncia non chiara) pure. "All'attenzione di Michele."

Prog. 253 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Ma... ma scusa ad un operaio gli posso dire di tornarmi la Cassa Edile?
ALLELUIA Lauro - No, gli ho detto: 'A Michele gli tocca litigare per la Cassa Edile (inc. pronuncia non chiara)." Ha detto: 'Va bene, (inc. audio insuf.).
(Voci sovrapposte)
BOLOGNINO Michele - Non gli posso telefonare, non posso andare là che è sotto controllo, che hanno messo telecamere e cose. ALLELUIA Lauro - Telecamere (inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Che lavoro per BIANCHINI?;

Prog. 251 RIT 2708/12:
BOLOGNINO Michele - Eh... Gaeta'.
BELFIORE Gaetano - Fai i conti, dai, fai i conti.
BOLOGNINO Michele - (Inc. audio insuf.).
BELFIORE Gaetano - Ma questi qua sono del... (inc. audio disturbato)... quelli del coso.

(Si ode la suoneria di un apparecchio telefonico, la conversazione risulta incomprensibile dal minuto 00.40 al minuto 00.48) fattura non si può fare. Al telefono non ci posso parlare più perché (inc. audio insuf.). Parola d'onore, e che cazzo! Pago le spese, in nero
BOLOGNINO: "Devo fare così, perché fattura non si può più fare, al telefono non gli posso più parlare, perché... pago le spese, dove mi restano a me?".

Il 14 dicembre 2012 BOLOGNINO, mentre stava effettuando i conteggi delle spettanze degli operai, critica BIANCHINI per aver inserito nel prospetto delle retribuzioni la Cassa Edile, arrecandogli così una minore entrata: "*BOLOGNINO Michele - Chiamalo. Se mi tolgo la Cassa Edile, nessuno avanza soldi di questi qua, me li devono dare a me. La Cassa Edile è giusto che me la sono tolta? Ah? Non è giusto che me la sono tolta la Cassa Edile... di tutti, ah? Gliela faccio pagare la Cassa Edile.* (Prog. 531 RIT 2708/12).

E' proprio in questo momento che BOLOGNINO, per compensare le perdite aveva iniziato, arbitrariamente, a trattenere per sé ulteriori spettanze relative alle retribuzioni indicate in busta paga, quali l'indennità di licenziamento, le visite mediche, i buoni pasto o altre somme.
Ciò emerge, ancora una volta, dalle intercettazioni telefoniche e, nel dettaglio, dalle conversazioni ambientali registrate nel capannone di BOLOGNINO a Montecchio Emilia alla presenza di ALLELUIA Lauro.
Il 28.11.2012 BOLOGNINO, mentre effettua i conteggi relativi agli operai, si sofferma sull'operaio Antonio BALZANO e sulle somme che questo avrebbe dovuto restituirgli: *BOLOGNINO Michele - A quanto lo abbiamo pagato la volta scorsa, a dieci euro? ALLELUIA Lauro - Dieci euro. BOLOGNINO Michele - 360 euro. Mi deve restituire..".* .
Subito dopo BOLOGNINO Michele evoca la Cassa Edile, lasciando intendere di non avere alcuna intenzione di doverla detrarre dal suo guadagno e, soprattutto, pone l'accento sulla figura di BRAGA Bruna, che BOLOGNINO e ALLELUIA menzionano più volte in relazione ad una trattenuta non meglio precisata da applicare agli operai e sulla quale avevano ricevuto indicazioni proprio dalla donna: "*BOLOGNINO Michele - Oh! Carico ditta, digli quali sono i soldi che.. qua... qua sono. Carico di... no, non sono questi, impossibile. Lo vuoi chiamare un minuto o no? ALLELUIA Lauro - A Giuliano? BOLOGNINO Michele - Eh. ALLELUIA Lauro - Giulia... queste cose lui non sa niente di queste cose, Giuliano. BOLOGNINO Michele - Il carico che c'è in più sulla busta paga me l'aveva spiegato a me Giuliano, qual è? Dove c'è quella cosa: "carico ditta," digli? ALLELUIA Lauro - Giuliano. BOLOGNINO Michele - I soldi che devono trattenere, sulla busta paga digli che hanno messo soldi in più, digli ALLELUIA Lauro - Sempre il fatto che hai detto (inc. pronuncia non chiaro), là. BOLOGNINO Michele - Sì, sì, quello. (Inc. pronuncia non chiara) che se li rattengono. ALLELUIA Lauro - Ha detto che non (inc. pronuncia non chiara), che non li cacciano più. BOLOGNINO Michele - A me, l'altro giorno davanti a BIANCHINI me l'ha detto, hai capito? Là, la mattina a me.*
ALLELUIA Lauro - Ma questo lo ha detto forse quando non c'ero più io, che non si capisce neanche... BOLOGNINO Michele - Che le deve pagare entro il 16 ha detto, di dicembre. ALLELUIA Lauro - Di dicembre? BOLOGNINO Michele - Eh, eh, hai capito? (ALLELUIA Lauro a questo punto effettua una telefonata) ALLELUIA Lauro - Sì, Giuliano. Ciao, sono Lauro. Ti chiedevo un'informazione. Ehm... sai... sai se quella... quella tassa che è stata messa

nella busta paga per i dipendenti del... per il discorso della lassa terremotati!"là, sai? Eh... sì quella... quella... diciamo quel... lo sgravio che ha messo su... che è stato messo... che è stato caricato in busta paga. No. BOLOGNINO Michele - E allora la signora che cazzo dice? Ma scusa, non voglio fare... la signora perchè ci ha detto così a noi?. (prog. 251 RIT 2708/12).

Ancora, nella conversazione registrata al prog. 532 RIT 2708/12 BOLOGNINO impone ad ALLELUIA, sempre al suo fianco, di decurtare 100 euro per ogni lavoratore sulla voce relativa alla visita medica professionale:
"BOLOGNINO Michele - Le visite gli faccio pagare. La Cassa Edile non l'hanno presi tutti cento euro?
RICHICHI Giuseppe - Tutti l'honno presa.
...
BOLOGNINO Michele - Non mi ricordo. Chiamalo e domandagli. Cinquanta... cento euro una volta o li abbiamo scontati poi? Giampiero non mi ricordo. A tutti gli togli la visita medica, cento euro della visita medica. Io non gli pago la visita medica dei cristiani....
ALLELUIA Lauro - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Non mi interessa, cento euro a testa. Va bene? Ti interessa a te? I co. si, cose...
BIANCHINI, mi ha messo le visite, i contributi... mi ha fregato abbastanza.
ALLELUIA Lauro - (Al telefono) - Piero? Michele a te ha dato acconto? Non te l'ha dato? Mh. Va bene. Okay. E stiamo facendo i conti...".

Un'altra trattenuta arbitraria è disvelata dalla captazione successiva (prog. 533 RIT 2708/12). BOLOGNINO, infatti, pretende la restituzione della somma relativa all'indennità di mancato preavviso da parte dei dipendenti a cui era stata conteggiata in busta paga:
"BOLOGNINO Michele - Ma questi hanno... (inc. Pronuncia non chiara) il licenziamento lo hanno per tornarmi indietro il licenziamento? ALLELUIA Lauro - Sì.
Schirone Graziano - Ma perchè il licenziamento pure tu lo paghi?"

A definitivo riscontro delle arbitrarie trattenute effettuate da BOLOGNINO Michele, vi è poi la intercettazione ambientale del 21 dicembre 2012, che dimostra come gli imputati abbiano arbitrariamente decurtato 50 euro dalla busta paga di ogni operaio (prog. 679 RIT 2708/12).
"BOLOGNINO Michele - E posto, e siamo qua. Doda Shakir... centosessanta ore in busta, sessanta fuori busta, duecentocinquanta indietro. Ti devo dare tre e cinquanta... trecento.....
Blognino Michele - Il marocchino (inc. pronuncia non chiara). Oh, l'operaio marocchino ha fatto il coso, mi dovrebbero dare a me loro quattrocento euro indietro. Ah? Perchè lui ha fatto la buste pagche. Perchè mi ha fottuto? Ha già fatto le buste paga con l'assegno a nome suo. Eh? Come cazzo vado a prenderli. io?...
BOLOGNINO Michele - Quattrocento.
RICHICHI Giuseppe - Meno cinquanta?
BOLOGNINO Michele - Sì, li ho già tolti già i quattro e cinquanta. Segna.
RICHICHI Giuseppe - Questo qua, quattrocento.
...
BOLOGNINO Michele - Jimmy, fai Jimmy. L'attestato Jimmy ce l'ha o non ce l'ha?

RICHICHI Giuseppe - No, non ce l'ha.
BOLOGNINO Michele - Centosettanta euro. Trenta euro indietro. Dammi... dammi venti euro, Sa'.
RICHICHI Giuseppe - Ohi, Miche', Jimmy come fa di cognome?
BOLOGNINO Michele - Che cazzo ne so.
RICHICHI Giuseppe - Come fa di cognome? La busta paga (inc. pronuncia affrettata).
BOLOGNINO Michele - (Inc. pronuncia non chiara).
RICHICHI Giuseppe - (Inc. sovrapposizione di voci)
Schirone Graziano - A Jimmy lo chiamiamo noi.
Sabrina - Leva cinquanta, qui ci stanno dentro..
BOLOGNINO Michele - L'importante è che ce li danno a noi, gli amici di Lauro. (Inc. pronuncia non chiara). La verità, come si chiama? Gennaro, ottanta euro... meno cinquanta, avanza trenta euro da noi. Giusto o no?

Fondamentali per la dimostrazione del controllo esercitato da BOLOGNINO su ogni forma di retribuzione anche attraverso atti di intimidazione nei confronti degli operai sono le conversazioni captate il 7 dicembre 2012. Emblematica è la perentoria richiesta che BOLOGNINO rivolge ad ALLELUIA di farsi restituire dagli operai i buoni pasto forniti da BIANCHINI, dietro la minaccia di licenziamento o, addirittura, di violenze fisiche (prog. 8422 RIT 2708/12):
"Michele - Oh Lauro Lauro - Miche', dimmi. Michele - Ma come, BIANCHINI vi ha dato i buoni, perchè non me l'hai detto a me, tu? Lauro - Eh? Michele - BIANCHINI vi ha dato i buoni, perchè non me l'hai detto a me? Lauro – Ieri ce li ha dati. Michele - Come ieri? Dice che siete andati a mangiare. Vedi che tu buoni, te l'avevo detto l'altra volta, agli operai non devi dare un buono. Hai capito? Lauro – Uhm. Michele - Ma perchè, non te l'ho detto l'altra volta? Lauro - No, non mi ricordo Miche'. Michele - L'altra volta quando BIANCHINI... BIANCHINI parlava con la signora per i buoni, ho detto: "Signora i buoni me li manda a me poi". Lauro - Eh! Michele - Che li pago già abbastanza Lauro.
Lauro - E va bene dai, mo... Michele – Eh. Lauro - ...eh, non mi ricordo Miche'. Michele - Tu gli hai dato i buoni agli operai, vedi che ti tolgo i soldi sulle ore io. Lauro - Non mi ricordo io. Michele - ennò vedi che stasera ti possono firmare Pietro e Salvatore le lettere di licenziamento, eh! Michele - Abbiamo parlato quel giorno là da Pino GIGLIO, nell'ufficio suo, che i buoni venivano tutti a me. Lauro - Mo non mi... non mi ricordo ti ho detto. Non è questione... Michele – Tu prima di darli agli operai lo devi dire a me prima di darli agli operai. Lauro – Non mi è passato per la testa, Miche'.
Michele - Ma gli hai dato i buoni, quando gli hai dato i buoni? Lauro – Mo, mo li abbiamo, mo sono andato con Salvatore... Michele - Il mangiare se lo portano da casa loro, sennò si stanno a casa, tutti e due. Michele – Tu prima di darli agli operai lo devi dire a me prima di darli agli operai. Lauro – Non mi è passato per la testa, Miche'. Michele - Ma gli hai dato i buoni, quando gli hai dato i buoni? Lauro – Mo, ma li abbiamo, mo sono andato con Salvatore... Michele - Il mangiare se lo portano da casa loro, sennò si stonno a casa, tutti e due. Lauro – (Si schiarisce la voce) Uhm!
Michele - Tu a che ora finisci qua oggi? Lauro - Alle cinque, mo ho finito di gettare. Michele - Uhm!

Lauro - Alle 5 me ne vengo. Michele - Va bo', non lo so se sono qua io, devo andare fino a Ravenna, vedi che ti sto dicendo eh buoni non ce ne sono, eh, vedi che te lo sto dicendo. Lauro – Sì. Michele - Quanti buoni ti ha dato? Lauro - Mi ha dato uno, uno a testa, un bloccheto a testa, dieci, dieci a 0 testa. Michele - E glieli hai dati a loro, è vero o no? Lauro - Ah? Michele - Glieli hai dati a loro tu?
Lauro – No, io a Piero non glieli ho dati. Michele - A Salvatore glieli hai dati? Lauro – Mo, siamo andati adesso con Salvatore. Michele - Ah? Lauro – Mo, siamo andati adesso con Salvatore.
Michele - I blocchetti te li prendi tu, pure quello di Salvatore, nelle mani tue, subito. Lauro – Sì.
Michele - Gli dici a Salvatore se non gli conviene stasera firma la lettera di licenziamento, sennò gli schiaffi in faccia, sai come te lo faccio girare Lauro - E va bo', dai. Michele - Glielo faccio mangiare io il panettone a Natale a lui, va bene?

Altrettanto eloquenti dell'arbitrarietà delle trattenute alle quali gli operai dovevano sottostare in ragione delle intimidazioni subite, sono altre intercettazioni ambientali captate lo stesso 7 dicembre 2012 all'interno del capannone di BOLOGNINO in occasione dell'incontro tra quest'ultimo, ALLELUIA Lauro, RICHICHI Giuseppe e gli operai, i quali subiscono immediatamente l'aggressività degli impntati. In questa occasione, in particolare, RICHICHI si pone nei loro confronti con fare minaccioso. Subito dopo BOLOGNINO rimprovera uno degli operai per aver, in altre circostanze, sollecitato il pagamento, affermando che se la cosa si fosse ripetuta un'altra volta non lo avrebbe più pagato (prog. 431 RIT 2708/2012):
"BOLOGNINO Michele - (Si avvicina alla fonte di ascolto) - Dice che è sua, la paga lui la corrente. Prende il caffè che lo paga lui. Salutiamo. Schirone Graziano - Tutto a posto là il lavoro in cantiere?
BOLOGNINO Michele - Andiamo a noi... com'è il fatto? ALLELUIA Lauro - Quale fatto? BOLOGNINO Michele - Non lo so, qua c'è uno dai. ALLELUIA Lauro - Quale fatto? BOLOGNINO Michele - Degli operai com'è? (Inc. audio insuf.) 'sto giornale! RICHICHI Giuseppe - Che mi guardi a me? A me... che cazzo guardi a me, a me mi guardi? BOLOGNINO Michele - Lui che cazzo deve guardare, lui deve guardare a casa sua. RICHICHI Giuseppe - Perché devi guardare a me (inc. pronuncia non chiara)? BOLOGNINO Michele - Ti voglio guardare. RICHICHI Giuseppe - Vuoi licenziarmi stamattina? ALLELUIA Lauro - (Inc. audio insuf.). BOLOGNINO Michele - Che cazzo comanda lui? Non ho capito. RICHICHI Giuseppe - Mi... mi... me li segna a me (inc. audio insuf.). BOLOGNINO Michele - Che devo... che devo passarvi di altro?
Ah? Colosimo Salvatore - Niente. BOLOGNINO Michele - Come no? Senti... senti una cosa, tu...tu mi hai tormentato con (inc. pronuncia non chiara) di sotto. Colosimo Salvatore - (Inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - (Inc. audio insuf.) già ti avrei dovuto licenziare un mese fa a te, quando sei venuto qua a cercare i soldi più di una volta (inc. audio insuf.), la prossima volta non te li pago per niente, se vieni un'altra volta poi ti faccio (inc. voci sovrapposte).
Colosimo Salvatore - Una volta al ristorante sono venuto.. BOLOGNINO Michele - No, ti ho visto pure qua una mattina quando non ti era arrivato il bonifico, dicendo perché non ti era arrivato il bonifico."

Subito dopo (prog. 431 RIT 2708/12), BOLOGNINO si rivolge agli operai presenti, poi identificati in Perrotta Pietro e Colosimo Salvatore e, in modo perentorio, gli ordina di restituirgli l'intera somma versata per la Cassa Edile e, alla risposta dell'operaio che sosteneva di averla già spesa, BOLOGNINO, costantemente spalleggiato da RICHICHI, ribatte dicendo che se non gli avesse restituito la Cassa Edile avrebbe trattenuto la somma dalla retribuzione in nero:
"BOLOGNINO Michele - Vai a trovarlo un altro. (Inc. pronuncia non chiara) tutta la Cassa Edile la voglio indietro... tu dici di no? Salvatore - E' volata la Cassa Edile (inc. audio insuf.). BOLOGNINO Michele - La Cassa Edile è volata? Ed io non ti do i soldi in nero, me li tengo... è volata? Il
problema qual è? BOLOGNINO Michele - Vai a trovarlo un altro. (Inc. pronuncia non chiara) tutta la Cassa Edile la voglio indietro... tu dici di no? Salvatore - E' volata la Cassa Edile (inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - La Cassa Edile è volata? Ed io non ti do i soldi in nero, me li tengo... è volata? Ilproblema qual è?

Anche due operai di origine marocchina dovevano restituirgli 350 euro di Cassa Edile percepita. ALLELUIA se ne fa carico (prog. 429 RIT 2708/12):
"BOLOGNINO Michele - Duemila e cento. Io la benzina devo corrispondere duemila e quattro a te e duemila e cento di lui. Quando io ti pago le ore fuori busta paga a te, la Cassa Edile la pago o non la pago? Io la pago la Cassa Edile non è che a me la regalano la Cassa Edile, BIANCHINI. L'ho fatta, l'ha presa prima Graziano e gli altri? Che faccio? Me la faccio restituire? I marocchini che mi ha portato che sono venuti a lavorare per coso... eh. la Cassa Edile l'ho pagata sui marocchini o no? Hanno lavorato due mesi, quanto... quanto è stata la Cassa Edile per i marocchini? ALLELUIA Lauro - Hanno fatto in tutto 15 giorni, hanno fatto. BOLOGNINO Michele - Non mi interessa, ma la Cassa Edile... uanto ho pagato di Cassa Edile per i marocchini? A me quello mi interessa.. come si chiamavano questi scemi qua? Hamet.. ALLELUIA Lauro - Questo è quello vecchio. BOLOGNINO Michele - Cassa Edile, do'e cazzo è? (Inc. audio insuf.). Cassa Edile, ecco... ALLELUIA Lauro - Però questo (inc. audio insuf.).
BOLOGNINO Michele - Va be', questo... allora uno 40 euro... 44. Questo pure, Mustapha... 50, uno già è 150... tre erano, 150 euro. Tre e cinquanta li avanzo, giusto o na? ALLELUIA Lauro - Eh, te li porta.
BOLOGNINO Michele - Li porta,"a quando li porta? ALLELUIA Lauro - Ha detto che stiamo aspettando che l'assegno va in valuta."

In definitiva, ciò che emerge oggettivamente dalle conversazioni telefoniche indicate e, soprattutto, da quelle in cui BOLOGNINO esprime il suo disappunto per il mutato atteggiamento di BIANCHINI dopo l'apertura della indagine sull'amianto è che in un primo momento, all'inizio della collaborazione - idealmente consacrata dall'incontro del 14 luglio tra BIANCHINI e i fratelli BOLOGNINO - le buste paga venivano formalmente stilate riportando il "minimo indispensabile", sia come retribuzioni che come versamenti di contributi.

In tal modo BOLOGNINO, che gestiva direttamente il resto della retribuzione (ossia delle ore non indicate in busta) grazie al denaro contante che proveniva dalla falsa fatturazione con GIGLIO, poteva disporre di somme contanti più cospicue dalle quali poteva trarre il suo guadagno, derivante dalla trattenuta della Cassa Edile indicata oltre che da una parte dell'IVA che BIANCHINI pagava sulla falsa fatturazione (cfr. dichiarazioni GIGLIO e BOLOGNINO). Il profitto era massimizzato perché BIANCHINI corrispondeva a BOLOGNINO 23 euro all'ora per ogni operaio, mentre BOLOGNINO pagava loro 10 euro all'ora.

Dopo l'apertura dell'indagine sull'amianto, BIANCHINI diventa più prudente temendo che lo scandalo avrebbe comportato approfonditi controlli sulla sua impresa e sulle sua attività.
Da quel momento in avanti, le buste paga vengono compilate secondo modalità più verosimili e quindi con l'indicazione di maggiori contribuzioni versate. Da qui, come visto, le rimostranze di BOLOGNINO che contesta apertamente le modalità attuate da BIANCHINI, che lo avevano privato di una parte cospicua di guadagno, in quanto le somme di denaro contante non gli erano più riconosciute da BIANCHINI perché già versate direttamente in favore dell'operaio.
La spasmodica ricerca di un guadagno e il tentativo di compensare le perdite di un'attività (illecita) che si prospettava per lui altamente redditizia, ha condotto quindi BOLOGNINO, con il costante sostegno e la fidata collaborazione del braccio destro ALLELUIA Lauro a trattenere per sé ulteriori contribuzioni indicate in busta paga, quali l'indennità di licenziamento e le viste mediche, più altre somme decise arbitrariamente come, ad esempio, i buoni pasto, che decurtava dal contante che consegnava poi personalmente agli operai.

La validità della ricostruzione effettuata grazie al dato oggettivo emergente dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali è confermata e riscontrata da due fondamentali voci della vicenda, diretti protagonisti della stessa: RICHICHI Giuseppe e GIGLIO Giuseppe.
Come visto, il primo, condannato in via definitiva, all'esito del giudizio abbreviato, ha reso dichiarazioni perfettamente aderenti alla tesi d'accusa ed emersa dalla forza delle prove fin qui analizzate.
Ciò RICHICHI ha fatto non solo in relazione ai rapporti BIANCHINI-BOLOGNINO ma anche in ordine alla gestione degli operai inviati da BOLOGNINO presso la BIANCHINI COSTRUZIONI e di cui aveva parlato al telefono con lo zio Pinto.
Dalla credibilità del teste, certificata proprio dalla sostanziale corrispondenza al contenuto della telefonata, discende un formidabile riscontro all'ipotesi d'accusa, posto che il racconto proviene da soggetto che non solo è intraneo alla associazione mafiosa, ma che è anche uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele, coo il quale aveva partecipato al meccanismo fraudolento sperando in un illecito, proficuo, vantaggio:
TESTIMONE RICHICHI - Allora, ogni mese passava ALLELUIA Lauro dalla ditta di BIANCHINI a prendere le buste paga, 10-15, non so adesso quante erano per pagare gli operai, BIANCHINI dava l 'assegno per esempio con 100 ore, dava 100 ora in busa e 100 fuori busta pagava dopo, perché per il fuori busta faceva l'assegno a GIGLIO faceva BIANCHINI per prenderli in nero e passava ALLELUIA Lauro a prendere le buste paga più gli assegni e le portava a BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Michele per pagare gli operai mi chiamava a me, mi fa: "Andrea, tu gli dai le buste paga ed io do in nero,"capito? Io

davo per esempio Colosimo 1.000 euro più fuori busta altre 100 ore, doveva avere altri 1.000 euro perché a 10 euro pagava in nero BOLOGNINO, così faceva.
PRESIDENTE - Ma i soldi da chi venivano?
TESTIMONE RICHICHI - Allora, quelli in busta da BIANCHINI arrivavano, arriva assegno e busta paga, dopo BIANCHINI faceva per le ore fuori busta...
PRESIDENTE - Faceva una falsa fattura a GIGLIO.
TESTIMONE RICHICHI - Sì, a GIGLIO e dopo GIGLIO li dava a BOLOGNINO.
PRESIDENTE - E li dava a BOLOGNINO.
TESTIMONE RICHICHI-Sì.
PRESIDENTE - Quindi BOLOGNINO non pagava con soldi suoi, ma con soldi di GIGLIO?
TESTIMONE RICHICHI - No, sono sempre soldi suoi, di BIANCHINI.
PUBBLICO MINISTERO - Allora, lei ha descritto, scusi, aveva descritto...
PRESIDENTE - Di BIANCHINI.
(...)
PRESIDENTE - Il GIGLIO fatturava a BIANCHINI.
TESTIMONE RICHICHI - Perché BIANCHINI dava i soldi a GIGLIO.
PRESIDENTE - La fattura è di GIGLIO.
PUBBLICO MINISTERO - La fattura è di GIGLIO, sì.
PRESIDENTE - GIGLIO faceva una fattura falsa...
(...)
PUBBLICO MINISTERO - Quindi arrivavano questi soldi che com era questi soldi, in che forma erano?
TESTIMONE RICHICHI-50 euro, 100 euro.
PUBBLICO MINISTERO - Ma dicono erano banconote?
TESTIMONE RICHICHI - Sì, sì, soldi.
PUBBLICO MINISTERO - Soldi, non erano assegni.
TESTIMONE RICHICHI - No, era in nero, erano soldi.
PUBBLICO MINISTERO - Arrivano a BOLOGNINO?
TESTIMONE RICHICHI - A BOLOGNINO, che poi noi la sera pagavamo gli operai.
PUBBLICO MINISTERO - In che percentuale BOLOGNINO pagava gli operai? Cosa dava agli operai di questi soldi che arrivavano?
TESTIMONE RICHICHI - Allora, se l'operaio faceva 200 ore, magari metteva 100 in busta e 100 fuori busta, le altre 100 ore a 10 euro le pagava, erano 1.000 euro più metti che prendeva in busta con l'assegna prendeva 1.000 euro, 1.200 erano 2.200.
PUBBLICO MINISTERO - Quindi lei adesso ha affermato che a 10 euro?
TESTIMONE RICHICHI-A 10 euro, sì.
PUBBLICO MINISTERO - A 1 O euro. E BOLOGNINO che cosa faceva con questi soldi, li finiva tutti così, ne teneva una parte, che cosa faceva?
(...)
PUBBLICO MINISTERO - BOLOGNINO prendeva qualcosa?
TESTIMONE RICHICHI - Prendeva qualcosa, ci stava qualcosa ogni mese.
PUBBLICO MINISTERO - Ci spieghi che cosa sa di questo visto che lei ha reso delle dichiarazioni specifiche, le chiedo...

TESTIMONE RICHICHI - Per BOLOGNINO ci stavano 2.000, 3.000 euro, 4.000 al mese ci stavano.
(...)

Il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe ha spiegato con maggiori dettagli l'accordo intercorso tra BIANCHINI e BOLOGNINO Michele per la gestione degli operai impiegati nei lavori di ricostruzione post terremoto, con particolare attenzione al passaggio di denaro attraverso il sistema della cosiddetta "super fatturazione". In base a tale meccanismo, BIANCHINI riceveva una falsa fattura "gonfiata" da parte dello stesso GIGLIO, cosicché il primo poteva portare in compensazione un importo IVA superiore e, al tempo stesso, ricevere in contante la somma eccedente il pagamento pattuito con BOLOGNINO. La fattura doveva però essere emessa da GIGLIO perché BIANCHINI, che sapeva benissimo chi era BOLOGNINO, non voleva avere formali e diretti contatti con lui. Una parte del denaro la riacquisiva il BIANCHINI, mentre l'altra parte, comprensiva di IVA, veniva invece trattenuta da BOLOGNINO. BIANCHINI effettuava i bonifici o alla TRANSMOTER, o alla IMMOBILIARE TRE o alla RE. COM. di proprietà di FLORO VITO Gianni in quanto quest'ultimo utilizzava le fatture per monetizzare i bonifici che arrivavano sui conti FLORO VITO Gianni, una volta prelevati i contanti, li consegnava direttamente a BOLOGNINO; la parte del denaro inerente alle super fatturazioni, veniva restituita da BOLOGNINO a BIANCHINI in contanti trattenendo da questa operazione l'IVA; la parte aggiuntiva al pagamento degli stipendi era il ricavo che – oltre l'IVA – ne traeva il BOLOGNINO.

DICH. GIGLIO G. - Dopo il recupero, stavo dicendo, il BOLOGNINO... anzi, il BIANCHINI ha iniziato a dare dei lavori al BOLOGNINO. E ' arrivato il terremoto, in poche parole, e quindi gli ha dato dei lavori sul terremoto. Siamo nel 2012.
P. M. - Il terremoto è a maggio, è un fatto oggettivo.
DICH. GIGLIO G. - Cosa, signor Pubblico Ministero?
P. M. - Dico: siamo nel 2012: il terremoto vi è stato a maggio del 2012.
DICH. GIGLIO G. - Sì, dopo maggio, sì, sì. Stavo dicendo: dato i lavori, il BOLOGNINO non poteva prendere il subappalto. Quindi tra BOLOGNINO e BIANCHINI fanno un accordo...
P. M. - Aspetti, aspetti. Non salti dei passaggi che per noi sono importanti: perché non poteva prendere il subappalto, BOLOGNINO?
DICH. GIGLIO G. - Per il discorso dell 'antimafia, per le iscrizioni della SO A e per tutti i problemi che ci sarebbero stati. E poi nei subappalti più di un tot non si può dare. Ma, anche volendo, il BOLOGNINO non avrebbe potuto prenderlo, per il discorso dell 'antimafia.
P. M. - Sì. Prego. Prego.
DICH. GIGLIO G. - Stavo dicendo, fanno quest'accordo, quindi il BIANCHINI assume le persone che gli propone BOLOGNINO e iniziano i lavori. Nell'accordo c'era che avrebbe pagato gli stipendi ai dipendenti, la differenza degli appalti (perché erano appalti, accordi privati) avrebbe messo delle fatture su altri cantieri o di fornitura o di trasporti di logistica.
(...)
DICH. GIGLIO G. - Però gli accordi erano che erano appalti di lavoro, quindi c'era la differenza che il BOLOGNINO doveva prendere, perché, oltre ai dipendenti, il lavoro che BOLOGNINO aveva fatto era in più agli stipendi che ha riconosciuto ai dipendenti. Quindi il

BOLOGNINO avrebbe dovuto emettere fattura per i lavori. Ma il BIANCHINI fu chiaro, dice: Io, la fattura, la voglio, ma la voglio da GIGLIO. E quindi BOLOGNINO chiese a me di fargli la fattura di trasporto e di fornitura su altri cantieri che il BIANCHINI stava facendo.
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. - Perché BIANCHINI non voleva la fattura da BOLOGNINO?
DICH. GIGLIO G. - Perché sapeva benissimo BOLOGNINO chi era, e quindi, sapendo chi era BOLOGNINO, dice: Io voglio stare tranquillo; la fattura, la voglio da GIGLIO - perché sono unni che lavora con me.
(...)
P. M. - Sì, esatto. Ci faccia un esempio concreto di come sano stati questi movimenti. Siamo dopo maggio 2012. Come avveniva? Quando veniva il pagamento, ad esempio?
DICH. GIGLIO G. - Il pagamento veniva a trenta giorni dalla fattura e veniva fatto con la TRASMOTER, fattura emessa dalla TRASMOTER. Su alcuni pagamenti c 'era anche una superfotturazione, perché il BIANCHINI aveva necessità di liquidità. Quindi la fattura era maggiorata: una parte ritornava indietro al BIANCHINI e la restante parte, con tutta l Iva, andava a BOLOGNINO.
P. M. — Okay. Quindi noi troveremo dei bonifici da chi a chi?
DICH. GIGLIO G. - Lei troverà dei bonifici da BIANCHINI alla TR4SMOTER, dalla TRASMOTER a IMMOBILIARE TRE o alla RE.COM., adesso non mi ricordo a chi li ho girati...
P. M. - Stop. L IMMOBILIARE TRE e la RE.COM. di chi sono?
DICH. GIGLIO G. - Sono di FLORO VITO Gianni.
P. M. - Questo sempre per il motivo che ci ha detto l'altra volta? Questa era la funzione di FLORO VITO Gianni, ce l'ha già spiegato in concreto.
DICH. GIGLIO G. - Signor Pubblico Ministero, non riesco a sentir'a se lei parla distante dal microfono.
P. M. - Guardi, me lo sto mangiando, il microfono. Dico: IMMOBILIARE TRE e RE.COM. di FLORO VITO Gianni per il motivo che ci ha spiegato l'altra volta?
DICH. GIGLIO G. - Sì.
P. M. - Mi sente?
DICH. GIGLIO G. - Sì, io la sento adesso. IMMOBILIARE TRE e RE.COM., FLORO VITO Gianni le usava per liquidizzare i bonifici che arrivavano sui conti.
P. M. - Questo è il suo ruolo.
DICH. GIGLIO G. -Sì.
P. M. - Quindi troveremo dei flussi dalla TRASMOTER alla IMMOBILIARE TRE o alla RE.COM.; e poi?
DICH. GIGLIO G. - E poi, liquidizzati, lo stesso FLORO VITO Gianni li consegnava direttamente a BOLOGNINO.
P. M. - Esatto. E BOLOGNINO cosa faceva di queste somme?
DICH. GIGLIO G. - La parte che non era di lavoro, che era come superfotturazione, la ritornava senza Iva al BIANCHINI; la parte che era in più, pagati gli stipendi, il guadagno che toccava realmente poi al BOLOGNINO. Insieme con l'Iva, comunque.
P. M. - Come la restituiva, BOLOGNINO a BIANCHINI?

DICH. GIGLIO G. - Sempre per contanti, come facevo anch 'io quando gli facevo la superf otturazione.
P. M. — Nell 'estratto conto che le abbiamo mostrato, vi è un bonifico di 38.732,10 euro da BIANCHINI COSTRUZIONI a TRASMOTER a saldo della fattura 91 del 31 agosto del 2012.
DICH. GIGLIO G. - Sì, adesso mi ricordo.
P. M. - Di questo bonifico, ci può raccontare appunto lo sviluppo?
DICH. GIGLIO G. - Sì. Quel bonifico, diciamo che era... dopo aver pagato i dipendenti, BIANCHINI, quel bonifico era la parte mancante e c 'era una superfatturazione in quel bonifico lì (...)
DICH. GIGLIO G. - Se non ricordo male, erano una ventina di mila euro, più o meno. (...)
P. M. - Lei, a pagina 109 dell'interrogatorio del 10 marzo del 2016, aveva sottomano l'estratto conto e disse: "Sui 38"... Prima aveva detto, senza guardare, una ventina, e poi dice: "Sui 38 ne sono usciti 17, che sono andati su FLORO VITO. Postagiro ",
DICH. GIGLIO G. — Quella è la cifra, perché mi ricordo benissimo che in quel frangente ho girato la parte che doveva tornare a BIANCHINI, quindi la restante parte era la cifra esatta che doveva prendere il BOLOGNINO.
(...)
P. M. - Sempre guardando quegli estratti conto che le abbiamo posto in visione nel corso di quell'interrogatorio, lei ha selezionato un'altra operazione analoga in quell'occasione, ce l'ha spiegata. Ed è l'operazione di 26.983,37, il bonifico, relativamente alla fattura 119 del 31/10/2012: si ricorda?
DICH. GIGLIO G. - Sì.
P. M. - Sono ventiseimila euro e rotti. Si ricorda com 'è stato in questo caso lo svolgimento dei flussi?
DICH. GIGLIO G. - Sì, anche lì è stata girata una parte, non sono stati girati, se non ricordo male, i ventiseimila euro. (...)
P. M. - Sì, una parte. Una parte a chi è andata?
DICH. GIGLIO G. - Una parte è ritornata a BIANCHINI e la rimanente parte è andata a BOLOGNINO.
P. M. - E' andata a BOLOGNINO. A pagina 104 dell 'interrogatorio del 10 marzo del 2016, lei ha affermato: "Io ho girato 20.000 a caso, a FLORO VITO, perché era la cifra che andava al BIANCHINI ": si ricorda? Conferma?
DICH. GIGLIO G. - Sì, signor Pubblico Ministero. Ricordo anche che il resto glieli ho girati sul conto della convivente, se non ricordo male.
P. M. - Della convivente di chi?
DICH. GIGLIO G. - Di BOLOGNINO. Quei seimila che mancavano.

Le indicate dichiarazioni assumono una particolare importanza nell'economia della contestazione, soprattutto in ragione della loro attendibilità, così come ricavabile dai riscontri correttamente individuati e letti dall'accusa proprio io relazione alle due fatture di cui ha palato GIGLIO.
Qui si riportano le parole, che il Tribunale fa proprie, del Maresciallo Costantino, fermo restando che sul tema si tornerà più avanti affrontando, nel dettaglio, il capo di imputazione 92 che offre formidabile riscontro alle dichiarazioni del collaboratore. Preme solo sottolineare

che nella conversazione telefonica registrata al prog. 249 RT 2708/11 si trova puntuale riscontro in ordine alla restituzione del denaro al BIANCHINI, facendo BOLOGNINO proprio riferimento alla somma di cui BIANCHINI pretende la restituzione (*Bolognino Michele - Parola d'onore, che non l'ho fatti? Mi restano ventimila euro, compare Toni'. Venti. Ventimila li vuole lui, ventuno li ha pagati lui già*
di busta paga. Sono ventimila che vuole lui, ventuno li ha pagati lui di buste paghe, totale... ventunomila e trecento. Sono 42.000 euro, io dovrei prendere 49.000 euro. I 49.000 euro devo pagare l'operai le ore in nero, che hanno... quante erano le ore in nero? Altre 700 ore? In nero, o sette o ottocento ore.").
Queste, si diceva, le parole del Maresciallo Costantino che il Tribunale fa proprie in attesa di affrontare il capo 92: "*GIGLIO ha parlato anche della cosiddetta superfatturazione, ossia l'emissione di una fattura maggiorata pagata da BIANCHINI, al quale poi veniva restituita in contanti la parte eccedente, mentre a BOLOGNINO restava la rimanenza più tutta l'iva. Secondo GIGLIO, anche le fatture 91 e la 119 sarebbero state fatturazioni maggiorate. In particolare, nella prima BIANCHINI avrebbe preteso la restituzione di 17.000 euro e nella seconda la restituzione di 20.000 euro. Anche in relazione a questi dati abbiamo trovati dei riscontri all 'interno delle nostri indagini. Per quanta riguarda la prima fattura, diciamo che nel corso delle intercettazioni registriamo delle conversazioni che vanno nella direzione di quello che ha dichiarato GIGLIO. Abbiamo effettivamente l'intercettazione con la quale BOLOGNINO, confermando che sarebbe arrivato il bonifico della BIANCHINI, dice che gli sarebbero serviti subito intorno ai euro, somma che a questo punto riteniamo fosse riferita ai soldi che dovevano a BIANCHINI. In realtà GIGLIO aveva parlato di 17.000 euro, quindi è verosimile ritenere che poi la somma sia stata ritoccata al rialzo, anche perché poi comunque, come abbiamo visto, di quella somma bonificata, vengono prelevati 36.500 euro, quindi avevano una grossa disponibilità di contanti per poter eventualmente ritoccare poi la cifra. Anche per quanto riguarda la seconda fatturazione, la numero 119, abbiamo trovato dei riscontri. Infatti GIGLIO dice che su questa fattura BIANCHINI aveva preteso la restituzione di 20.000 euro. Nella conversazione ambientale del 28 novembre del 2012, la numero 249, RIT 2708 del 2012.. DIFESA (Aw. Garuti) AVV. DIF. GARUTI - Mi scusi, la numero...? MAR. C. COSTANTINO G. –*
Numero 249, RIT 2708 del 2012. BOLOGNINO sta effettuando dei conteggi e si lamenta anche di com 'era cambiato il rapporto con BIANCHINI proprio a causa dei controlli relativi all 'amianto. Lamentandosi dei suoi minori guadagni, ad un certo punto dice testualmente: "Mi restano euro, compare. 20.000 li vuole lui. 21 li ha già pagati lui in busta paga. Sono 20.000 che li vuole lui!" Secondo la nostra interpretazione, BOLOGNINO si riferisce a questi 20.000 euro proprio in relazione alle somme da restituire a BIANCHINI. Anche sulla questione dell'Iva abbiamo trovato dei riscontri. Sempre nella stessa conversazione, la 249, che abbiamo appena citato, BOLOGNINO Michele fa chiaro riferimento alla questione dell 'amianto e accenna all 'impossibilità di fatturare e, di conseguenza, di incassare l Iva. Dice: "Poi ha avuto il controllo di questi qua per il fatto dell 'amianta, se no già a quest'ora con l'iva recuperavi 5 o 6.000 euro. La fattura non gliela posso fare. Ora vediamo ". La questione dell 'Iva viene affrontata anche nel passaggio successivo. BOLOGNINO ribadisce che, a causa dei controlli per l'amianto, BIANCHINI non voleva più ricevere fatturazioni, bloccando in tal modo i suoi guadagni, che erano basati anche sull'incasso dell Iva.

BOLOGNINO dice: "Fino a quando potevo fare la fattura, mi prendevo il 20% di Iva. Sopra a 49.000 euro fatturavo, erano 6-7.000 euro. Mi restava lo stipendio, a me, 4-5.000 euro. Non la posso fare, perché ha avuto i controlli e dice che fatture non ne vuole più". La cosa viene nuovamente affrontata in due telefonate, del 4 e del 6 dicembre del 2012, che rimarcano apertamente anche la divergenza tra BOLOGNINO e BIANCHINI, che era già emersa nei dialoghi che abbiamo visto (queste due telefonate sono la numero 8129 e 8333, intercettate sulla RIT 2366 del 2012). In sostanza, BOLOGNINO si lamenta con ALLELUIA sull'irregolarità, della scorrettezza dei conteggi effettuati da BIANCHINI, facendo delle affermazioni che confermano come l Iva rientrasse effettivamente nel meccanismo di guadagno, che BIANCHINI stava invece modificando a suo favore. C 'è, ad esempio, un passaggio nel quale si capisce che BIANCHINI, oltre od aver trattenuto per sé Viva, aveva anche decurtato dalle spettanze di BOLOGNINO la cifra per i contributi degli operai, cosa che, ovviamente, non stava bene a BOLOGNINO, che pretendeva la decurtazione di una solo delle due quote, cioè o l 'iva o i contributi.

Altro passaggio di fondamentale importanza è quello in cui GIGLIO parla della gestione degli operai e del loro pagamento da parte di BOLOGNINO, confermando quanto emergente dalle conversazioni telefoniche a proposito delle trattenute, dei buoni pasto e dell'impiego oltremodo gravoso degli operai nei cantieri della BIANCHINI Costruzioni.
GIGLIO ha spiegato, infatti, di aver appreso da suo cognato CURCIO Domenico che la Cassa Edile veniva versata e poi successivamente trattenuta da BOLOGNINO cosi come i buoni pasto. La paga, poi, era decisamente bassa per tutte le ore che lavoravano (10-12 ore al giorno):
"P. M. - Lei prima ha parlato dei dipendenti assunti da BIANCHINI su indicazione di BOLOGNINO. Ci vuole riferire nomi di questi dipendenti e circostanze che possono essere di rilievo in relazione a questo tema?
DICH. GIGLIO G. - Si. So che c 'era Graziano come dipendente; c 'era mio cognato Curdo Domenico: c'era Procopio Giovanni, che è l'altro mio cognato. C'erano diversi dipendenti là. Adesso non li ricordo, io, tutti i nomi, francamente.
P. M. - Lei, sempre in quell'interrogatorio, aveva nominato RICHICHI Andrea.
DICH. GIGLIO G. - Si, c era anche RICHICHI Andrea, certo.
DIFESA (Avv. Pi sane Ilo)
«Per le contestazioni, bisognerebbe che dicesse la pagina».
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
«110 dello stesso interrogatorio».
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. - Lei ha saputo circostanze in merito alla gestione di questi dipendenti, vicende?
DICH. GIGLIO G. - So che mio cognato si lamentava, perché lo stipendio era basso e non gli veniva riconosciuto neanche il buono mensa, non gli veniva riconosciuta neanche la Cassa Edile.
DIFESA (Avv. Pi sane Ilo)
«Chiedo scusa. Io ho la pagina 110 del verbale...».
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

«120, Avvocato, mi scusi. Adesso ho chiuso... Dopo le pagine 103-104. Dopo glielo dico. Non mi interrompa in continuazione».
DIFESA (Avv. Pi sane llo)
«Eh, ma mi scusi, io ho bisogno di verificare che la contestazione sia corretta».
P UBBLICO MINISTERO (Dott. ssa Ronchi) «Dopo glielo dico».
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. - Quindi diceva: Non pagavano la Cassa Edile; Non pagavano che cosa ancora, ha detto?
DICH. GIGLIO G. -I buoni mensa, i buoni pasti.
P. M. -I buoni pasto. Vi era una parte... Cosa ci può riferire in merito al pagamento dello stipendio?
DICH. GIGLIO G. - Io, francamente, lo stipendio esatto, non lo so; però mio cognato mi diceva che, per tutte le ore che faceva, lo stipendio era bassissimo.
P. M. - Qual era lo stipendio, lei lo sa?
DICH. GIGLIO G. - No, francamente, no.
P. M. - Sa quante ore lavoravano al giorno?
DICH. GIGLIO G. - Mio cognato mi fece una battuta: che lavoravano per 50 euro al giorno. Però, questo, non lo so, francamente.
P. M. - Infatti lei questo aveva dichiarato: 50 euro al giorno, quello che le aveva detto Curdo. E per quante ore al giorno, se lo ricorda? Glielo disse suo cognato?
DICH. GIGLIO G. — Mi disse che facevano oltre 10 ore al giorno. IO, 11 ore al giorno, 12 ore al giorno.
P. M. - Senta, la Cassa Edile come sarebbe dovuta essere pagata? Lei ha detto che non veniva pagata: com 'erano le modalità negli accordi tra BOLOGNINO e BIANCHINI?
DICH. GIGLIO G. — BIANCHINI, la Cassa Edile, la pagava; solo che i dipendenti, per quello che mi disse mio cognato, dovevano ritornarla a BOLOGNINO, la Cassa Edile, quando arrivava.
P. M. — La dovevano restituire?
DICH. GIGLIO G. - Restituire, sì, a BOLOGNINO.
P. M. - Della mensa, ha parlato. Con riferimento ad ulteriori condizioni che lei ha appreso da suo cognato? Proprio di gestione della quotidianità lavorativa, gli spostamenti...
DICH. GIGLIO G. - BOLOGNINO gli rinfacciava il fatto che mandava il furgone a prenderli, e quindi...
P. M. - Ci spieghi, ci spieghi esattamente lei cos 'ha saputo e da chi.
DICH. GIGLIO G. - Da mio cognato, quello che mi ha detto: mi ha detto che questi dovevano ritornarglieli indietro, in quanto il BOLOGNINO mandava il furgone a prenderli, e quindi avrebbe avuto dei costi.
(...)
P. M. — Quando lei ha ricevuto le lamentele, come le possiamo definire?, i racconti di Curdo su questi temi, ha parlato con BOLOGNINO di questo?
DICH. GIGLIO G. - Sì, gliel 'ho accennato e mi ha detto che avrebbe sistemato mio cognato: però mio cognato mi ha detto che non è mai stato fatto. Poi, francamente..

Ulteriore conferma della ricostruzione effettuata sulla base del contenuto delle intercettazioni nonché dello stato di assoggettamento e intimidazione creato da BOLOGNINO (coadiuvato da RICERCHI e ALLELUIA) è fornito dalle testimonianze degli stessi operai e precisamente di CHIARO Emanuele, BALZANO Antonio e AURIEMMA Gennaro.
Il contegno da loro tenuto nel corso delle udienze si è rivelato assolutamente significativo della condizione di assoggettamento in cui versavano e, tutt'ora, versano.
Questa è la chiave di lettura delle testimonianze palesemente reticenti o, addirittura, false rese in aula, chiave di lettura confermata senza mezzi termini dalle dichiarazioni e dal contegno tenuto in aula da Antonio BALZANO nelle udienze del 13.4.2018 e del 18.4.2018.
Nella prima occasione, infatti, in un clima di crescente reticenza, il teste ha fornito faticose conferme alle ipotesi d'accusa quali l'assunzione per la BIANCHINI COSTRUZIONI avvenuta attraverso ALLELUIA Lauro e ai pagamenti che avvenivano, in contanti, presso il capannone di Montecchio Emilia, dove ricevevano la retribuzione da BOLOGNINO, decurtata della Cassa Edile e di altre somme che si aggiravano sui 100-200 euro.
Ciò che è invece emerso in maniera del tutto chiara nel corso di quell'udienza, è stato il timore del testimone, manifestato in aula sia con la sua reticenza ma anche riferito, sia pure con fatica, in alcuni tratti della deposizione. Eloquente il passaggio in cui il teste ha riferito di non essersi mai permesso di fare domande sulle somme che gli venivano consegnate, in quanto era concesso solo lavorare e subire: *P. M. - Quindi mi spieghi: cosa c era scrino nella...? DICH. BALZANO A. - Ma non si facevano domande. Lì non si fanno domande. P. M. - Immagino. Questo, guardi, mi viene proprio da pensarlo. Però lei lo deve... gliele faccio io, le domande, e lei mi risponde. DICH. BALZANO A. - Io dovevo solo lavorare e basta. P. M. - Benissimo. E lei prendeva tutto su: prendi su e porti a casa.*
DICH. BALZANO A.-E' normale. ..P. M. - Lei ha dichiarato: Dovevo accettare quello che mi veniva pagato, altrimenti non avrei più lavorato ". DICH. BALZANO A. - Sì.
In un costante clima di reticenza e di continue contestazioni, BALZANO ha anche confermato le sue dichiarazioni sui pesanti ritmi lavorativi sostenuti in quel periodo, inclusi i sabati e le domeniche:
P. M. - Lei ha dichiarato: 'Avevamo dei ritmi di lavoro molto pesanti e, anche se io non l'ho mai fatto, molti miei colleghi lavoravano anche la domenica DICH. BALZANO A. - Sì. P. M. - E' l'esatto opposto di quello che ha detto un attimo fa DICH. BALZANO A. - No, perché io... perché ce l'hanno chiesto, certe volte, di lavorare, ma io non ho mai lavorato la domenica. P. M. — E su questo non c 'è dubbio. DICH. BALZANO A. - Gli altri, penso che lavoravano la domenica. PRESIDENTE P. - Pensa perché gliel hanno detto o pensa perché se lo ricordo? DICH. BALZANO A. - No, perché è così. P. - Cioè? DICH. BALZANO A. — Lavoravano la domenica? P. - Lo sa, quindi? DICH. BALZANO A. - Sì.

Ad un certo punto, però, BALZANO non ha più retto la tensione, e si è lasciato andare delle esternazioni che ne hanno messo a nudo il palese stato di soggezione di cui era vittima.
Rispondendo ad una precisa domanda circa le presunte minacce ricevute da BOLOGNINO Michele, il testimone ha dapprima negato ma, messo di fronte alle dichiarazioni predibattimentali rese ai Carabinieri di Modena, ha tentato di correggere le sue dichiarazioni, sostenendo di aver solo sentito minacce rivolte ad altri operai. Tuttavia, esortato ad essere più

preciso nella risposta, BALZANO si è limitato a dire di *"essersi fatto i fatti suoi perché aveva famiglia":*

DICH. BALZANO A. - Io ho avuto delle minacce? No. L 'ho sempre detto: non mi hanno mai minacciato.

P. M. - Non ha mai minacciato.

DICH. BALZANO A. - Mai minacciato. A me.

P. M. - Lei ha dichiarato: "Le minacce di Michele e dell 'altro calabrese, le ho sempre considerale serie, anche se per carattere non mi faccio intimorire facilmente ",

DICH. BALZANO A. - Ma non a me.

P. M. — A chi?

DICH. BALZANO A. - A persone. Basta. A persone che erano lì.

P. M. — Mentre andavate a riscuotere il vostro salario?

DICH. BALZANO A. - Sì.

PRESIDENTE

P. - Quindi lei le ha sentite, queste minacce, anche se non erano rivolte a lei?

DICH. BALZANO A. - Sì. Ma ognuno si fa i fatti suoi su queste storie qua.

P. - Ognuno si fa i fatti suoi, e questo va bene. Però...

DICH. BALZANO A. - Ma io c 'ho famiglia a casa. Giudice.

P. — Perché mi ricorda che c 'ha famiglia?

DICH. BALZANO A. - No, cose mie.

P. — Cose sue. Comunque le ha sentite, non rivolte a lei, perché lei non si fa intimidire, però mi ricorda che c 'ha famiglio.

DICH. BALZANO A. - Eh eh. Uno per lavorare deve arrivare a questi livelli qua.

L'estrema tensione e i timori di BALZANO Antonio si sono tuttavia manifestati apertamente durante il contro esame dei difensori, nel corso del quale, alla visione di una serie di documenti che gli sono stati sottoposti, il testimone ha riconosciuto la propria firma in calce a tali atti, sostenendo però di non aver mai seguito nessun corso di abilitazione professionale né le visite mediche, contrariamente a ciò che quei documenti attestavano. In altri termini BALZANO ha lasciato intendere, in maniera neanche troppo velata, di aver firmato quei documenti perché gli erano stati sottoposti in quanto obbligatori per formalizzare l'assunzione, sebbene attestassero circostanze mai avvenute:

P. - Forse lei vuol dire che ha firmato un documento in cui alcune clausole del rapporto erano in bianco?

DICH. BALZANO A. - Sì.

P. - E' così?

DICH. BALZANO A. - Sì....

A VV. DIF. GARUTI - Ha fatto la visita medica alla BIANCHINI?

DICH. BALZANO A. - No. Questo me lo ricordo, perché la visita medica non l'abbiamo fatta.

... PRESIDENTE

P. - Senta, Balzano, ci sono due tipi di cose: un conto è la firma...?

DICH. BALZANO A. - Sì, sì. Lì, secondo me, l'ho saltato, quel pezzo lì, perché...

P. - ...un conto è se quelle cose che lei dice di avere firmato le ha fatte o non le ha fatte....

DICH. BALZANO A. - La visita non è stata fatta.

P. - Non è stata fatta.
DICH. BALZANO A. - E basta. Stop.
P. - Non è stata fatta.
DICH. BALZANO A. - Ma i fogli si possono firmare dovunque. ...
A VV. DIF. GARUTI - Lei, signor Balzano (forse gliel'ho già chiesto), ha fatto un corso di formazione alla BIANCHINI?
DICH. BALZANO A. - Se c'è la firma, sì...
PRESIDENTE
P. - No, aspetti.
DICH. BALZANO A. - Cosa devo dire? Allora così dobbiamo fare. Basta, io mi sono scocciato!
P. -Ascolti..
DICH. BALZANO A. - Perché poi mi esaurisco.
P. - Ascolti...
DICH. BALZANO A. - Mi incomincio a arrabbiare.
P. - Ascolti!
DICH. BALZANO A. - Mi dica.
P. - Le sto dicendo: una cosa è la firma, una cosa è se ha fatto o non ha fatto... Ora la domanda è: l'ha fatto o non l'ha fatto, il corso di formazione?
DIFESA (Avv. Garuti)
A VV. DIF. GARUTI – L'ha fatto o non l'ha fatto?
DICH. BALZANO A. - No.

Il controesame è proseguito in maniera sempre più tesa fino a quando BALZANO ha dichiarato di non voler più rispondere alle domande nemmeno posto di fronte alla possibilità di subire un processo penale per testimonianza falsa e/o reticente, preferendo subire tale evenmale conseguenza rispetto al timore di proseguire nella sua deposizione:
DICH. BALZANO A. - Basta, non voglio parlare più, mi sono scocciato.
P. - No, no. Questo, non lo può fare, signor Balzano, non lo può fare.
DICH. BALZANO A. - Denunciatemi, fate quello che volete.
P. — Signor Balzano, su. Avanti.
DICH. BALZANO A. - Basta, non voglio parlare più...
PRESIDENTE
«Nel senso che deve stare attento a quello che dice».
DIFESA (Avv. Garuti)
«E ' evidente che è un testimone in difficoltà».
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
«Scusate, è evidente che è un testimone che ha paura»...
PRESIDENTE
«Signori, io continuo a dire: questo è un processo di un certo tipo. I testi falsi non giovano alla Difesa, o i testi che non vogliono parlare non giovano alla difesa»...
PRESIDENTE
P. — Qualunque cosa dica, dica la verità. Dobbiamo sospendere... Facciamo una cosa: sospendiamo cinque minuti, lei si ritira di là, riflette un attimo su quello che vuole fare.

DICH. BALZANO A. - No. è inutile. ...
P. M. - Mi scusi. Balzàno. E ' stato sentito dalla Polizia giudiziaria, che è una Polizia giudiziaria che ricerca la verità e che su queste cose ha fatto approfondimenti. Dica la verità, perché è veramente l'unica cosa che a tutti qui interessa. Non si preoccupi di nient 'altro. La verità la pone sempre davvero in una posizione di persona che ha fatto il suo dovere.
DICH. BALZANO A. - Basta, non voglia parlare più. Vediamo come dobbiamo risolvere il problema, io non voglio parlare più. ....
DIFESA (Avv. Pancari)
«No, lui deve dire le cose che sa, se no dice "non ricordo ", "questo è vero ", "questo è falso ". PRESIDENTE
«Ma non dice nulla. Il teste ha preso una posizione ben precisa: non dice "non ricordo", dice "non voglio parlare ,"Evidentemente ha delle ragioni perché non vuole più parlare».
DIFESA (Avv. Pancari)
«Eh, ma non può».
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)
P. M. - Perché non vuole parlare? Ci dice il motivo perché non vuole più parlare?
DICH. BALZANO A. -No.

BALZANO Antonio è stato chiamato a testimoniare una seconda volta all'udienza del 18.4.2018 per comprendere, innanzitutto, la ragione per la quale egli, peraltro costituito parte civile, aveva ad un certo punto smesso di rispondere alle domande dei difensori manifestando, nella sostanza, un vero e proprio stato di timore.
La risposta è giunta direttamente dalla voce di BALZANO, che questa volta, senza mezzi termini, ha dichiarato di essere intimorito poiché tempo prima era stato avvicinato da soggetti calabresi a lui sconosciuti, i quali lo avevano esortato a ritrattare tutto ciò che aveva detto:
Queste le eloquenti parole del teste:
DICH. BALZANO A. - Stai attento come parli, per me è meglio che tifai i fatti tuoi.
[...]
DICH. BALZANO A. - Eh, ma è normale. Uno ti avvisa la prima volta; la seconda volta non si avvisa più le persone.
[...]
DICH. BALZANO A. - Niente: Faccia i fatti suoi e al processo parla bene di quello che dici. Poi loro parlano la loro lingua. Se te lo devo dire in napoletano, te lo dico in napoletano.

Alla luce di tali dichiarazioni, il Tribunale, ritenendo sussistenti concreti elementi e più che fondate ragioni per ritenere che il testimone fosse stato sottoposto a minaccia per non testimoniare o testimoniare il falso ha acquisito ex art. 500, comma 4, c.p.p, il verbale di sommarie informazioni rese da Balzano stesso ai Carabinieri di Modena il 12.3.2016.
Come visto in quella sede egli aveva dichiarato:
A) di aver lavorato per la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. dopo il terremoto del 2012 per circa due o tre mesi nel periodo di luglio e agosto nei cantieri per la ricostruzione delle scuole di Finale Emilia, Concordia e Reggiolo.
B) quanto alle modalità di assunzione, egli, poco dopo il terremoto venne contattato dal suo amico AURIEMMA Giuseppe che gli disse che la BIANCHINI COSTRUZIONI di San

Felice sul Panaro stava cercando degli operai per i cantieri della ricostruzione delle scuole. In quel periodo era disoccupato e quindi accettò; per quel motivo consegnò carta di identità e codice fiscale ad AURIEMMA Giuseppe, che sarebbero serviti per l'assunzione senza sapere a chi vennero consegnati quei documenti. Qualche giorno dopo, AURIEMMA Gennaro, padre di Giuseppe, gli disse che l'indomani lui e Giuseppe si sarebbero dovuti presentare a Finale Emilia direttamente sul cantiere delle scuole per iniziare a lavorare. Andò insieme a CHIARO Emanuele e AURIEMMA Gennaro sul cantiere dove incontrarono ALLELUIA Lauro che diede loro le indicazioni dei lavori che dovevamo svolgere.

C) gli operai gestiti da Lauro erano circa una trentina e facevano un po' di tutto, sia per la costruzione della scuola che per le urbanizzazioni.

D) dopo il primo mese di lavoro, ALLELUIA Lauro disse loro che la busta paga e i soldi sarebbero stati consegnati a Montecchio Emilia: si trattava di un capannone nei pressi di una rivendita di auto e che gli orari in cui avvenivano i pagamenti erano sempre serali, dalle ore 20 in avanti. In quelle circostanze c'erano anche molti altri operai, che erano praticamente tutti quelli che gestiva Lauro sui cantieri. Nel capannone vi era molto denaro contante che veniva contato e distribuito ad ogni singolo operaio da due uomini calabresi alti e grossi, uno di nome Michele sui 40/45 anni, pelato e l'altro più giovane di circa 30/35 anni. Quest'ultimo aveva un atteggiamento molto arrogante. Tutti gli operai attendevano nel piazzale e, uno alla volta, venivano chiamati ed entravano nell'ufficio dove Michele, l'altro calabrese più giovane e Lauro contavano i soldi in contanti che venivano poi consegnati insieme alla busta paga. La somma indicata era sempre maggiore di quella che ci veniva poi consegnata effettivamente, perché i calabresi avevano loro detto che si trattenevano almeno 100 euro su ognuno di loro. Questo fu anche motivo di discussione con i calabresi, che però si concludevano sempre a sfavore degli operai in quanto minacciati di licenziamento immediato o addirittura di mancato pagamento della mensilità che avevano calcolato loro.

E) che alla fine dei conti lo stipendio era sempre lo stesso, cioè intorno ai 1.000/1.100 euro, anche se nel mese aveva fatto molte ore di straordinario, inclusi tutti i sabati. La posizione dei lavoratori era sempre la stessa: accettare quello che veniva pagato, pena il licenziamento. Alla fine, in base a quello che veniva pagato, guadagnava circa 5 euro all'ora.

F) Nonostante queste cifre così basse, supponeva che tra Michele e la BIANCHINI vi fossero degli accordi in base ai quali per ogni operaio la ditta dava almeno 22/23 ore all'ora, perché questi sono i prezzi in edilizia. Diversamente non vi sarebbe stato motivo dell'intermediazione di Michele, di Lauro e dell'altro ragazzo calabrese, visto che erano tutti assunti dalla BIANCHINI che avrebbe invece potuto pagare direttamente con assegno o bonifico, visto che emetteva le buste paga.

G) Avevano riuni di lavoro molto pesanti e, anche se lui non li fece, molti dei suoi colleghi lavoravano anche la domenica.

H) la Cassa Edile non è stata mai versata: non avendo ricevuto a casa nessuna comunicazione, si era infatti informato personalmente presso gli Uffici della Cassa Edile di Mantova che gli dissero che la BIANCHINI non ha mai versato nulla.

I) che aveva sempre avuto il sospetto - quando aveva visto che i pagamenti avvenivano in contanti - che molti contributi, compresa la Cassa Edile, non sarebbero stati versati. Ciò nonostante, non aveva mai avuto il coraggio di protestare, perché, conoscendo i personaggi, lo avrebbero sicuramente aggredito e avrebbe rischiato anche di non lavorare più.

L) non ricevette mai i buoni pasto, però aveva visto che nell'ufficio di Michele a Montecchio ve ne erano diversi blocchetti.
M) ha sempre considerato serie le minacce di Michele e dell'altro calabrese anche se per carattere non si fa intimorire facilmente. Michele gli era sembrato da subito una persona poco raccomandabile, che aveva evidentemente una posizione da "capo" rispetto agli altri.
N) Finite le scuole, ALLELUIA Lauro comunicò che il lavoro era terminato e che non avevano più bisogno di loro. Pertanto, incassato l'ultimo stipendio, sono rimasti a casa senza percepire nessuna indennità di licenziamento.

Quanto alle dichiarazioni rese dagli altri due operai, CHIARO Emanuele e AURIEMMA Gennaro, la mera lettura delle loro dichiarazioni rende immediatamente apprezzabile la loro reticenza ed il continuo tentativo di sfuggire alla descrizione dei reali accadimenti dei fatti così come percepiti e vissuti anche da un punto di vista psicologico. Qnesto evidente disagio palesato nel rendere testimonianza davanti agli imputati si è tradotto in dichiarazioni costellate di contraddizioni intrinseche e con quelle rese in sede predibattimentale ai Carabinieri di Modena, che hanno generato spiegazioni che, nel tentativo di porre rimedio alle prime, hanno appalesato la loro sostanziale irragionevolezza.
Dalla giuridica inattendibilità dei due testimoni discende, sul piano logico e giuridico, un giudizio che finisce per il fornire un importante riscontro alla ipotesi di accusa, posto che, come accennato, l'atteggiamento tenuto dai due testimoni si è rivelato assolutamente sintomatico dello stato di sottomissione e omertà in cui versavano e in cui hanno continuato a trovarsi anche dopo la carcerazione degli imputati, generata dalla paura e dalla consapevolezza di avere a che a fare con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata ti stampo 'ndranghetista.

Forse ancor più significative e dimostrative non solo dell'assoggettamento alla forza prevaricatrice degli imputati, ma anche del fallimento delle tesi difensive sono le testimonianze rese dagli altri operai indotti dalla difesa: Colosimo Salvatore e Perrotta Pietro sentiti all'udienza del 27.6.2017 i quali hanno, nella sostanza, affermato come il rapporto lavorativo si fosse svolto sotto ogni profilo regolarmente senza problemi di sorta, tantomeno in ordine alla retribuzione avendo regolarmente ricevuto ogni voce stipendiale. Hanno sminuito, in specie Colosimo, quanto avvenuto nel capannone di BOLOGNINO il 7 dicembre 2012, sostenendo che si trattò di un rimprovero che venne fatto perché, avendo la necessità di un acconto, aveva chiesto il pagamento della Cassa Edile sostenendo, falsamente, di non averla già ricevuta. PERROTTA dal canto suo, ha ricordato, iovece, che la discussione avvenne a causa di un ritardo nel bonifico. Egli, inoltre, ha persino sostenuto di non sapere che ruolo avesse BOLOGNINO Michele. Ancora una volta la forza oggettiva di quanto evincibile dalle intercettazioni telefoniche, dalle testimonianze del collaboratore di giustizia, di RICHICHI Andrea e delle dichiarazioni predibattimentali rese da BALZANO (invero unitamente alla eloquenza del suo contegno) dimostrano la assoluta inattendibilità di entrambi i testimoni, le cui dichiarazioni stridooo palesemente con quelle prove, dalle quali emergouo, in particolare, le arbitrarie trattenute stipendiali dei lavoratori sottoposti alla gestione e al controllo di BOLOGNINO. Del resto, l'incapacità dei due testimoni di dare una spiegazione coerente ed unitaria al "litigio" verificatosi all'interno del capannooe di BOLOGNINO il 7

dicembre e la sorprendete capacità di Perrotta di ricordare questa specifica data (in cui, stando al loro racconto, si sarebbe verificato peraltro un comunissimo diverbio che in teoria dovrebbe ugualmente sfuggire al ricordo) e non anche altri analoghi dettagli temporali, confermano l'idea che le loro testimonianze siano indirizzate a sminuire, artatamente, quanto effettivamente verificatosi nello svolgimento del rapporto di lavoro e, soprattutto, il loro assoggettamento alla forza prevaricatrice di BOLOGNINO Michele, in ciò affiancato da RICHICHI (e da ALLELUIA).

Le conversazioni intercettate nel capannone di BOLOGNINO il 7 dicembre 2012 (progressivi 8422 e 8423 R1T 2366/2012) ne sono la più eloquente conferma. Colosimo e Perrotta sono, infatti, i destinatari delle minacce con le quali BOLOGNINO intima ad ALLELUIA di trattenere i buoni pasto che dovevano essere consegnati esclusivamente a lui:

"Michele - L'altra volta quando BIANCHINI... BIANCHINI parlava con la signora per i buoni, ho detto: "Signora i buoni me li manda a me poi".
Lauro - Eh!
Michele - Che li pago già abbastanza Lauro.
Lauro - E va bene dai, mo...
Michele – Eh.
Lauro - ...eh, non mi ricordo Miche'.
Michele - Tu gli hai dato i buoni agli operai, vedi che ti tolgo i soldi sulle ore io.
Lauro - Non mi ricordo io.
Michele - Sennò vedi che stasera ti possono firmare Pietro e Salvatore le lettere di licenziamento, eh!
Michele - Abbiamo parlato quel giorno là da Pino GIGLIO, nell'ufficio suo, che i buoni venivano tutti a me.
Lauro - Ma nan mi... non mi ricordo ti ho detto. Non è questione...
Michele – Tu prima di darli agli operai lo devi dire a me prima di darli agli operai.
Lauro – Non mi è passato per la testa, Miche'.
Michele - Ma gli hai dato i buoni, quando gli hai dato i buoni?
Lauro - Mo, mo li abbiamo, mo sono andato con Salvatore...
Michele - Il mangiare se lo portano da casa loro, sennò si stanno a casa, tutti e due.

Le conversazioni ambientali di quello stesso giorno (prog. 429, 431 RIT 2708/11) registrate nel capannone di BOLOGNINO sono l'ideale proseguimento delle predette telefonate.

L'incontro che Colosimo e Perrotta hanno con BOLOGNINO, ALLELUIA e RICHICHI, che avevano recriminato sulla richiesta di consegnare i buoni pasto, si apre con un esordio intimidatorio per gli operai, che subiscono immediatamente l'aggressività degli imputati e, in particolare, di RICHICHI Giuseppe. Quest'ultimo, infatti, dapprima si propone con fare minaccioso ed intimidatorio, ordinando ad uno dei due operai di non guardarlo, per poi rivolgere la minaccia di un immediato licenziamento. Subito dopo BOLOGNINO, in un clima tutt'altro che amichevole e scherzoso, utilizzando toni particolarmente duri, rimprovera uno dei due, "colpevole" di aver talvolta sollecitato i pagamenti. Per questo motivo BOLOGNINO afferma che se si fosse ripetuta una cosa del genere non lo avrebbe addirittura pagato, sottolineandogli che lo avrebbe dovuto licenziare già tempo prima.

Solo alla fine, come correttamente sottolineato dal Maresciallo Costantino, i toni si sono stemperati ma solo perché BOLOGNINO, anche grazie all'appoggio fornito da RICHICHI - la cui presenza ed il cui contegno hanno amplificato il clima intimidatorio - ha ristabilito l'ordine e la sua autorità, alla quale i due operai si sono sottoposti, rassegnati, prima di andarsene:

"BOLOGNINO Michele - Arrivederci. Perrotta Piero - Andiamocene, Salvato'. RICHICHI Giuseppe - Ci vediamo lunedì.

BOLOGNINO Michele - Il lunedì non si lavora. (Voci sovrapposte) Salvatore - Il lunedì poi vengo e ti dico, Miche'.

BOLOGNINO Michele - Ora ti faccio i conti di quanto hai preso di Cassa Edile che così... mi rendo conto. Novembre, (Inc. pronuncia non chiara) novembre? Ah... compare Toto', i mesi che ti ho pagato... febbraio e ottobre, mi sono scordato... novembre no, allora? Lo facciamo insieme? Sennò ottobre quando lo hai preso? Eh... no, novembre quando lo prendiamo... Perrotta Piero - Maggio... maggio. BOLOGNINO Michele - Ma lui la busta paga l'ha presa, ha lavorato a novembre? ALLELUIA Lauro - La prende il 28 di dicembre. BOLOGNINO Michele - E noi quando li prendiamo? A Marzo?

Perrotta Piero - (Inc. audio insuf.) andiamocene, dai. Salvatore - (Inc. audio insuf.). (Voci sovrapposte) BOLOGNINO Michele - Ma non è che è solo BIANCHINI. Perrotta Piero - No, ma lo so, Miche'... eh... BOLOGNINO Michele - E' il sistema che è sbagliato. Secondo voi si può lavorare in queste candizioni qua? Ora, vedi, Salvatore viene qua: E quando mi arriva il bonifico? Quando mi arriva il bonifico?" Salvatore - E una volta mi sono lamentato che mi servivano!

(Inc. audio insuf.). BOLOGNINO Michele - Te l'ho fatto il 28... lo hanno fatto il 29... lo hanno fatto l'uno. Ah? Salvatore - Lo hanno fatto il 29, è arrivato il giorno dopo. Adesso, stavolta quando l'hanno fatto, il giorno dopo (inc. voci sovrapposte). BOLOGNINO Michele - (Inc. voci sovrapposte). Salvatore - (inc. audio insuf.) arrivava quell'altro bonifico...

BOLOGNINO Michele - Era venerdì, era. Compa' Toto', (inc. audio insuf.) a noi ce lo ha fatto venerdì e questo qua l'ho fatti lunedì. Martedì era festa, li hanno presi mercoledì/giovedì i soldi. Antonio - (Inc. audio insuf.) tre o quattro giorni

capitano a tutti. BOLOGNINO Michele - Mannaggia alla Madonna! Salvatore - Noi non è che... non è che ci lamentiamo, dai. BOLOGNINO Michele - Va be', ciao. Vai, vattene. Salvatore - (Ride). Me ne vado, me ne vado. BOLOGNINO Michele - Ciao, ciao.

Alla luce delle considerazioni svolte e, si ribadisce, dell'indiscutibile tenore delle conversazioni telefoniche, confortate dalle testimonianze di RICHICHI, GIGLIO e Balzano (*rectius* le sue dichiarazioni predibattimentali) sono destinate a perdere ogni capacità dimostrativa del contrario anche le testimonianze rese da Belfiore Nicola, Alifi Alinafi e Doda Altin.

Un riscontro preciso della loro inaffidabilità dichiarativa è rinvenibile nella intercettazione captata il 21 dicembre 2012 (prog. 679 RIT 2708/12), durante la quale vengono fatti i conteggi e contati materialmente i denari dei vari operai, tra i quali i fratelli Doda Shakir, Doda Ermal (assunti appunto insieme al teste Doda Altin e Doda Artur, cfr. informativa prodotta udienza 6.4.2017) ed in cui si fa chiaro riferimento ad una considerevole trattenuta sulla retribuzioue.

"BOLOGNINO Michele - E posto, e siamo qua. Doda Shakir... centosessanta ore in busta, sessanta fuori busta, duecentocinquanta indietro. Ti devo dare tre e cinquanta... trecento.
Aldo - (Inc. pronuncia non chiara). Pure Shakir, trecento.
BOLOGNINO Michele - Shakir, trecento. Trecento. Eh... Ermal...
RICHICHI Giuseppe - Scusa, (inc. pronuncia non chiara).
BOLOGNINO Michele - Sì. No, Ermal... sono due e ottanta sennò poi... va bene, poi se li vedono loro i conti.
RICHICHI Giuseppe - Artur, cento. (Inc. Pronuncia non chiara).

Nel corso della conversazione vi è poi un riferimento a tale Nicola (si tenga presente che non vi sono altri Nicola tra quelli assunti in quel periodo, cfr. annotazione citata), nei confronti del quale BOLOGNINO usa parole non certo accomodanti verso le sue pretese, dicendo che non deve "*rompere i coglioni*": *"BOLOGNINO Michele - Nicola la busta paga vuole. RICHICHI Giuseppe - Ma a te Nicola ti chiama per la busta paga, secondo te? BOLOGNINO Michele - mannaggia alla Madonna! Ogni volta una storia. Ogni volta questo qua nel mezzo. RICHICHI Giuseppe - (Al telefono) - Ce l'ha già la busta paga lui? Aldo - (Inc. sovrapposizione di voci) Lauro? BOLOGNINO Michele - Sì, (inc. pronuncia affrettata). RICHICHI Giuseppe - (Inc. sovrapposizione di voci). BOLOGNINO Michele - Ma non rompesse i caglioni, eh")*

In altri termini, ancora una volta, gli esiti delle intercettazioni smentiscono le rasserenanti testimonianze degli operari indotti dalla difesa, dicendola lunga sulla loro inattendibilità e sul timore che essi ancor oggi nutrono, a distanza di anni, tanto da indurli a rendere testimonianze reticenti.

Le dichiarazioni rese dal Geometra Ricci all'udienza del 27.6.2017 non incidono in alcun modo sulla sostanza della prova raggiunta posto che, nel riferire di come procedeva a segnare le ore lavorate, ha spiegato chiaramente che gli operai venivano pagati ad ora e che, invece, gli accordi tra la BIANCHNI Costruzioni e la ditta appaltante avvenivano a misura: e le ore lavorate per i lavori a misura, che a noi erano assegnate dal committente a misura.
"P. – Quindi lei segnava le ore...?
DICH. RICCI R. – Io segnavo le ore lavorate e le ore lavorate per i lavori a misura, che a noi erano assegnate dal committente a misura.
P. – Quindi lei segnava le ore per capire se stavate andando veloci o stavate andando lentamente.
DICH. RICCI R. – Certo. Sì. Per capire la produzione delle maestranze.
....

P. M. MESCOLINI – Un'ultima domanda che conclude il ragionamento del Presidente: i dipendenti Bianchini avevano esclusivamente un criterio retributivo orario oppure ce n'era uno diverso? Un dipendente Bianchini che sia compreso in questo schema
DICH. RICCI R. – I dipendenti BIANCHINI venivano pagati a ore, con la busta paga.

P. M. MESCOLINI – Quindi questo (ce l'ha spiegato) era per la contabilità aziendale BIANCHINI in relazione al rapporto con il dante causa, con l'appaltatore. Però le ore che qui vengono segnate sono ore da imputare come lavoro al dipendente.
DICH. RICCI R. – Sì, sono ore lavorate. Delle ore erano lavorate per lavori a misura e delle ore lavorate per lavori in economia.
P. M. MESCOLINI – Rispetto all'esito finale per il dipendente, la contabilizzazione è assolutamente identica: nove ore sempre nove rimangono.
DICH. RICCI R. – In linea di massima sì.

In altri termini, la testimonianza del Geometra Ricci nulla disvela con riguardo agli accordi raggiunti tra BOLOGNINO e BIANCHINI – ed in particolare sul meccanismo illecito tra loro invalso - per il pagamento degli operai, se non che il parametro di pagamento era quello orario.
Sulla base di tale conclusione deve parimenti dirsi ininfluente quanto sostenuto dallo stesso testimone in relazione al fatto che, per quanto a sua conoscenza non vi fosse alcuna differenza di trattamento tra i dipendenti assunti su indicazione di BOLOGNINO e gli altri in forza alla BIANCHINI COSTRUZIONI, tanto in sede di assunzione che di esecuzione di rapporto di lavoro (*DICH. RICCI R. – Sì, mi risulta di sì. AVV. DIF. GARUTI – Le risulta di sì. Nella sua qualità di geometra di cantiere, lei ha mai RICEVUTO DELLE LAMENTELE da parte di questi dipendenti in relazione al TRATTAMENTO RICEVUTO RIGUARDANTE GLI STIPENDI, riguardante la SCARSA SICUREZZA, riguardante gli ORARI PESANTI che eventualmente dovevano fare? RICCI R. – No. Su stipendi e cose così no; sugli orari, purtroppo erano dati dal fatto che, per l'emergenza, visto i tempi brevi per completare i lavori, si lavorava dieci, dodici, quattordici, sedici ore al giorno, sabato, domenica. Ma tutti. ... nel periodo dell'emergenza*).
Il teste infatti riferisce di quanto a lui noto in relazione alle sue competenze ma non certo in relazione agli accadimenti reali in ordine alla effettiva gestione dei pagamenti dei dipendenti inviati da BOLOGNINO e sottoposti al suo controllo.

Analoghe considerazioni valgono per la testimonianza resa dal teste Massari (pag. 98, ud. 5.9.2017) che ha sottolineato come non vi fosse alcuna differenza di trattamento tra gli operai assunti su indicazione di BOLOGNINO e gli altri, e che l'assunzione prevedeva applicazione del CCNL, visita medica pre-assuntiva, inserimento dell'iban in anagrafica per i pagamenti. *(DIFESA, AVV. GARUTI – Ecco, le chiedo questo: in relazione a queste nuove assunzioni che vennero fatte dalla BIANCHINI, i criteri e le modalità di redazione delle buste paga sono variate rispetto a prima o si seguiva sempre le stesse modalità? TESTIMONE, MASSARI – La stessa modalità. Assolutamente la stessa modalità: tutti i dipendenti che erano assunti erano nel nostro ufficio trattati allo stesso identico modo di tutti gli altri [...] DIFESA, AVV. GARUTI – Va bene. Ecco, le chiedo questo: in relazione a tutti i lavoratori diciamo assunti, dipendenti della BIANCHINI, queste assunzioni, di questi dipendenti, come venivano effettuate? TESTIMONE, MASSARI – Venivano effettuate che col signor Augusto Alessandro ci comunicavano, dico "ci", perché come dicevo anche al mio collega, ci comunicavano il nominativo di una persona, e noi a volte ci portavano anche il documento, o la fotocopia, oppure arrivava la persona, noi sulla base dei documenti provvedevamo a fare tutte quelle*

che erano le documentazioni, previa visita medica che veniva fatta prima dell'assunzione, anche un giorno o due prima. E dopodiché la comunicazione al Centro per l'Impiego, la compilazione della lettera d'assunzione e in quel caso, come dicevo prima, nella stragrande maggioranza, se c'era già l'iban, veniva inserito nell'anagrafica del dipendente, e basta cioè. [...] DIFESA, AVV. GARUTI – No, no, certo, però le chiedo questo, cioè il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, d'accordo, però siccome c'erano contratti a tempo determinato, anche contratti, cioè veniva sottoscritto un contratto? TESTIMONE, MASSARI – Sì, il contratto d'assunzione. Io la chiamo la lettera d'assunzione. DIFESA, AVV. GARUTI – Certo, sì, sì sì. TESTIMONE, MASSARI – Ma la sottoscrizione di un contratto di assunzione in cui era specificato il livello, la retribuzione, eventuali premi insomma minimi che in precedenza avevano concordato i titolari, e veniva riportato quello che era stato convenuto, ecco. ...).

E', peraltro, evidente che le dichiarazioni del teste Massari – così come quelle del teste Oddolini e Vitale, dipendenti della Lapam che si occupava di redigere le buste paga, cfr. udienza 5.9.2017 - fanno riferimento ad attività e procedure meramente formali di assunzione e di redazione delle buste paga che non ostano in alcun modo alla ricostruzione sostanziale dei fatti come emergente dalle intercettazioni e dalle altre prove emerse. Valga, in proposito, quanto dichiarato da Balzano: "*per questo motivo consegnai carta di identità e codice fiscale ad AURIEMMA Giuseppe, che sarebbero serviti per l'assunzione. Non so esattamente a chi abbia poi consegnato i miei documenti ma le cose andarono bene perché qualche giorno dopo, AURIEMMA Gennaro, padre di Giuseppe, mi disse che l'indomani ci saremmo dovuti presentare a Finale Emilia direttamente sul cantiere delle scuole per iniziare a lavorare.*".

Analogamente l'allora medico competente della BIANCHINI COSTRUZIONI, Dott. Poletti, e l'allora responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro, Dott. Pignatti, all'udienza del 5.9.2017 hanno dato conto di questa regolarità meramente formale.

Non si dimentichi, a tale proposito, che nel corso delle indagini è stata captata una telefonata che la dice lunga sul reale svolgimento dei rapporti. Si tratta della conversazione telefonica n. 6241 RIT 1697/2012 del 19 agosto 2012, durante la quale BOLOGNINO informa BIANCHINI della possibilità di poter disporre di altri quattro o cinque operai per il martedì successivo. Durante tale conversazione, Augusto BIANCHINI esorta BOLOGNINO a fargli pervenire quanto prima i nominativi degli operai al fine di regolarizzarne l'assunzione, aggiungendo che il giorno seguente necessitava di altri dieci operai nel cantiere di Mirandola, per cui sarebbe stato necessario che anche i due muratori, che stavano operando al cimitero di Finale Emilia, fossero dirottati presso il cantiere delle scuole di Mirandola, cosa che BIANCHINI dice di aver già concordato con SCOZZAFAVA *(Augusto – Pronto? Michele – Buonasera signor (Inc. audio disturbato). Augusto – Pronto? Michele – Mi sente signor BIANCHINI? Augusto – Sì, ciao Michele. Michele – Buonasera. Eh. Io gli operai ce li ho pronti, martedì ce li ho pronte altre 4 persone, domani faccio portare gli op.. Augusto – 4? Michele – Sì 4-5, vediamo quanto riesco... persone brave. Augusto – Quando riesci... se domani mi dai i nomi per le assunzioni. Michele – Sì, sì, sì, le do i nomi domani. Augusto – Va bene, un'altra cosa... Michele – Uhm. Sì. Augusto – Domani mattina Michele - Sì. Augusto - E' importante che ci siano tutti e 10 eh! Michele – Sì 10 persone, sì domani mattina tutti e 10 sono là. Augusto – Allora l'unico è Lauro che arriva un'ora... 2 dopo. Michele – Sì. Augusto – Che me l'ha detto. Michele – Sì. Augusto – Poi (inc. voci sovrapposte). Michele – Mi aveva*

chiamato ma ho lasciato il telefono in macchina, adesso ho visto anche le sue chiamate però ho chiamato a lei prima. Augusto – Va bene, poi i 2 che sono a cimitero Finale. Michele – Sì. Augusto – Ecco, mandali anche... anche loro... io ho già avvertito coso, SCOZZAFAVA ma non so se ha capito. Michele – Sì. Antonia, eh. Augusto – Eh. Michele – Li mandiamo lì al cimitero o a Finale Emilia? Augusto – No no, alle scuole, tutti alle scuole di Mirandola. Michele – Va bene, adesso chiamo subito così gli... la richiamo fra 10 minuti gli do la conferma di quante persone sono domani.
Augusto – Va bene, ciao. Michele – Vo bene?).
In seguito a tale telefonata, veniva captata una successiva conversazione tra BOLOGNINO e SCOZZAFAVA, durante la quale il primo si assicurava, parlando con SCOZZAFAVA, che gli operai si attenessero alle disposizioni e si presentassero tutti sul cantiere di Mirandola con le previste dotazioni di sicurezza perché ci sarebbe stato un controllo (prog. n. 6244, RIT 1697/12 del 19.8.2012: *Antonio – Buonasera. Michele – Ciao Anto', come va? Antonio – Tutto bene?*
Michele – Tutto bene. Eh Anto' i carpentieri ti sono rientrati? Antonio – Sì, sì. Michele – E domani mattina mi servono tutte le scuole, a... lascia... sospendi il cimitero per domani che li spostiamo nelle scuole perché domani c'è il controllo. E devono vedere che siamo tutti là, tutti in un posto.
Antonio – Va bene, ascolta. Michele – Eh. Antonio – Perchè mi aveva chiamato BIANCHINI per dirmelo. Michele – Sì, sì mi... mi ha chiamato a me BIANCHINI ora pure, perché prima avevo il telefono in macchina. Antonio – Ok, ok. Michele – Ho visto le chiamate. Antonio – Ok. Michele – Tu mandami a quei 2 a Finale Emilia. Antonio – A Finale Emilia o a cosa... a Mirandola? Michele – O a Mirandola, mandali a Mirandola, a Mirandola forse. Antonio – Va bene. Dov'è più o meno il posto? Michele – Mah... poi chiama a BIANCHINI e ti fai spiegare da BIANCHINI. Antonio – Va bene dai, ok, ok. Michele – Va bene Anto'? Domani tutto be... be... i giubbotti tutti per bene, ah? Antonio – Ah ok, ok. Ascolta poi Michè, sai cosa (Inc. audio disturbato). Michele – Mi senti? Antonio – Digli per il cemento a Bianchino... Michele – Sì. Antonio – Io domani ho l'appuntamento con uno. Michele – No, no, no il cemento me la vedo io... ordinato è... 120 metri cubi, giusto? Antonio – Esatto.. Michele – Eh. (inc. voci sovrapposte). Antonio – Così magari mercoledì gettiamo noi, capito? Michele – Tu per mercoledì possiamo gettare noi là? Antonio – Sì, mercoledì gettiamo così armo le pareti io Michele – Va bene, allora tu... va beh domani li sospendiamo e li mandiamo là. Antonio – Sì. Michele – Dopo domani (inc. audio disturbato) tu sapevi qualche altra persona, carpentiere, che voleva venire a lavorare? Antonio – Eh ci... adesso come adesso ce l'ho... perché ancora ce li ho in ferie. Michele – Eh (inc. voci sovrapposte). Antonio – Perché se ti serve (Inc. voci sovrapposte) Michele – Eh a me doma... domani mi servono i documenti Antò. Antonio – Domani i documenti? Michele – I documenti di 2 persone perché erano (Inc. pronuncia non chiara) Antonio – No domani mattina vai tranquillo, domani mattina. Michele – Sì domani mattina quando mi... però poi... poi per martedì mi servivano ancora persone, capito? Antonio – Quante te ne servono per martedì? Michele – Eh, altre 2-3. Però mi servono i documenti così facciamo subito l'assunzione. Antonio – Ok capito dai, adesso ci guardo un attimo. Michele – Uhm. Fammi sapere gentilmente. Antonio – Che ce l'ho tutti impegnati e un po' in fe... in ferie però al massimo vediamo un po' dai. Michele – Vabbè allora io... Antonio – Ok? Michele – Ora sento a BIANCHINI e ordino 120 metri cubi di cemento per mercoledì...

gettiamo noi. Antonio – Rc... rck 30 si. Michele – Va bene, va bene. Ciao. Antonio – Con la pom... con la pompa, ciao ciao Michè. Michele – Con la pompa, sì a posto ciao.).
Pochi minuti più tardi, BOLOGNINO contattava nuovamente BIANCHINI Augusto confermandogli la disponibilità di tutti gli operai, compresi quelli di SCOZZAFAVA impiegati nel cantiere del cimitero di Finale Emilia, per il mattino successivo. In tale conversazione (prog. n. 6257 RIT 1697/2012) BIANCHINI ribadiva a BOLOGNINO di aver bisogno dei nominativi dei lavoratori per effettuare le assunzioni. *(Augusto – Va bene. Allora (Si schiarisce la voce) i nomi delle nuove assunzioni me li mandi?)*

Le conversazioni ora citate, oltre a riscontrare ulteriormente la credibilità delle dichiarazioni predibattimentali di Balzano, sono oltremodo eloquenti sul concetto che si sostiene. Non è qui in discussione che, formalmente, i lavoratori di BOLOGNINO siano stati trattati come tutti gli altri dipendenti, ma che al di sotto di questa apparenza formale di legalità, si celasse un rapporto di lavoro tutt'affatto differente, in specie per quanto riguarda la concreta gestione delle retribuzioni. La ricerca spasmodica da parte di BIANCHINI di nuovi operai da assumere formalmente e fare lavorare immediatamente, e la raccomandazione di BOLOGNINO che i lavoratori fossero dotati dei sistemi di sicurezza perché vi sarebbe stato un controllo dimostra come, nella sostanza, il rapporto si svolgesse al di fuori delle regole poste a tutela dei lavoratori, non essendovi spazio per particolari tutele né all'atto dell'assunzione (visti i tempi ristrettissimi per la "formale" regolarizzazione del contratto) né al momento dell'esecuzione del rapporto di lavoro, non essendovi altrimenti alcuna ragione per la quale sottolineare la necessità delle dotazioni di sicurezza che dovrebbe connotare, secondo normalità, il lavoro quotidiano dei lavoratori.
In questo senso la copiosa documentazione riguardante tutti i dipendenti menzionati nel capo di imputazione (buste paga, distinte di pagamento, contratti di lavoro, visite mediche, formazione in materia di sicurezza, distinte di versamento della Cassa Edile) prodotta dalla difesa, non è in grado di incidere sulla forza delle prove raccolte, dimostrative di una sostanza ben diversa dalla forma.
Occorre peraltro evidenziare che dopo la prima audizione del teste BALZANO la Pubblica Accusa ha correttamente rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa non era in originale, ma si trattava di fotocopie recanti, peraltro, alcune firme diverse. Del resto, anche BALZANO, visionando tali documenti, aveva disconosciuto le firme, così come aveva disconosciuto l'effettiva frequenza del corso e la visita medica.
Trattasi di circostanza assolutamente significativa e confermativa del ragionamento probatorio sin qui sviluppato sulla base delle prove assunte, dimostrative della strategia criminale utilizzata dagli imputati volta a celare, dietro un'apparenza di regolarità formale globale, un meccanismo nella sostanza pervaso di illegalità, in cui la commistione tra 'ndrangheta e imprenditoria, operando principalmente sul crinale elettivo della falsa fatturazione, ha condotto a pagamenti in nero, decurtazioni stipendiali fino, addirittura, a giungere a vere e proprie prevaricazioni *sub specie* di costrizioni, vessazioni e intimidazioni dei dipendenti in ogni aspetto del rapporto di lavoro.
Tutto ciò appunto, dietro, lo schermo di una situazioue di apparente regolarità formale e contabile, tanto più subdola in quanto astrattamente prevista proprio a presidio e garanzia dei lavoratori.

In definitiva, la forza e l'univocità delle molteplici intercettazioni telefoniche captate e delle coerenti testimonianze di RICHICHI Giuseppe, del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe – riscontrato sia in ordine al sistema di falsa fatturazione che in ordine alle decurtazioni stipendiali riferite – e delle oltremodo eloquenti dichiarazioni predibattimentali rese da BALZANO Antonio (utilizzabili ex art. 500, comma 4, c.p.p.) dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la fondatezza della ipotesi di accusa e, allo stesso tempo, mettono in luce l'inconsistenza di ogni ipotesi difensiva, sostanzialmente fondata sull'idea che il rapporto instauratosi tra BIANCHINI Costruzioni e BOLOGNINO altro non fosse che un subappalto mascherato (secondo una pratica comunemente diffusa in Italia) e che i pagamenti in nero effettuati da BOLOGNINO fossero relativi alle ore lavorate in economia, ad ore di straordinario fuori busta o a rimborsi per carburante.
Ed invero, secondo la tesi difensiva, la BIANCHINI Costruzioni avrebbe corrisposto a BOLOGNINO un importo comprensivo di tutte le ore lavorate dagli operai indicati da quest'ultimo per le lavorazioni in economia, nonché di tutti i metri quadri eseguiti per i lavori concordati a metro, importo dal quale era sottratto l'importo delle buste paga (lorde) corrisposte dalla BIANCHINI Costruzioni ai dipendenti assunti. La parte restante veniva quindi versata a BOLOGNINO per il tramite di una falsa fattura. BOLOGNINO quindi non avrebbe percepito 23 euro all'ora, ma la differenza che si ottiene sottraendo dall'importo complessivo dei lavori in economia (calcolati in ragione di 23 euro all'ora per dipendente) e dei lavori a misura, la cifra lorda complessiva delle buste paga erogate. Ciò proprio come sarebbe avvenuto in caso di subappalto, con la differenza che in questo caso era direttamente la BIANCHINI Costruzioni a pagare i dipendenti per una parte consistente delle ore lavorate.

Alle considerazioni sinora svolte preme qui aggiungere solamente che le intercettazioni nel corso delle quali BOLOGNINO spiega a GIGLIO che stava lavorando per BIANCHINI a 23 euro all'ora (prog. n. 2501 RIT 1422/2012), e quella durante la quale BIANCHINI Augusto comunica ad una donna della sua azienda che l'importo concordato con BOLOGNINO era proprio 23 euro all'ora (prog. n. 513, RIT 2369/2912) sono in sé tombali sulla insostenibilità della tesi difensiva, soprattutto ove lette unitamente alla oramai nota intercettazione intercorsa tra RICHICHI e lo zio Panto e alle dichiarazioni stesse di RICHICHI, dalle quali emerge che il lavoro presso la BIANCHINI gli avrebbe garantito un guadagno di 23 euro all'ora.

Sconfessata la tesi difensiva, la fondatezza della ipotesi d'accusa è stata disvelata sia in ordine alle prevaricazioni subite dai lavoratori in merito alle retribuzioni che sotto gli atri aspetti dello svolgimento del rapporto di lavoro.
Sotto il primo profilo nessun dubbio che gli operai siano stati costretti, soggiogati dalla forza intimidatrice di BOLOGNINO, a rinunciare alla Cassa Edile. Che ciò sia avvenuto mediante trattenimento diretto o prelievo anticipato di somme in compensazione rispetto al formale versamento della stessa (che avveniva in determinati periodi dell'anno) non muta la sostanza dell'accertamento.
Nessun dubbio, poi, sulla rinuncia ai buoni pasto e sulle altre trattenute arbitrarie, quali l'indennità di mancato preavviso e i denari della visita medica così come emergenti dalle intercettazioni captate e più volte riportate (prog. n. 532, 533, RIT 2708/2012; prog. 679, RIT

2708/2012). Sotto il profilo del gravoso impiego degli operai e della mancata fruizione del giorno di riposo è significativa non solo la conversazione registrata al prog. 6062 RIT 1679/12 - in cui BOLOGNINO, ALLELUIA e BIANCHINI parlano di spostare il lavoro nel cantiere di Mirandola per la domenica seguente e, a tal proposito, BIANCHINI lascia chiaramente intendere che non avrebbe concesso il riposo agli operai - ma anche quanto dichiarato da BALZANO, che ha confermato di avere lavorato anche il sabato e di avere svolto molti straordinari ottenendo, tuttavia, sempre la stessa retribuzione. I suoi colleghi lavoravano anche la domenica. Allo stesso modo il collaboratore di giustizia GIGLIO ha riferito di avere saputo dal cognato che lavorava anche 12 ore con una paga bassissima. La circostanza trova diretta conferma dalla telefonata in cui lo stesso ALLELUIA si dice non in grado di andare a lavorare in quanto stremato e da quella in cui BOLOGNINO esprime il suo disappunto per la volontà di BIANCHINI di fare lavorare i dipendenti anche la domenica in quanto in quel modo avrebbe dovuto pagarli di più, determinando una decurtazione del suo guadagno.

Ciò posto in fatto, in diritto, giova ricordare che la fattispecie criminosa di cui all'art. 603bis c.p., nella sua originaria formulazione, è *stata introdotta dall'art.12 co. 1 D.L. 13 agosto 201 l. n. 138. convertito, con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011. n. 148 - quindi anteriormente ai fatti per cui si procede - e sanzionava la condotta di "chiunque svolga un 'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori".*
Trattasi di figura criminosa volta alla repressione del fenomeno del cosiddetto "caporalato", la cui introduzione ha voluto colmare una lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro, sanzionando quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole previste dal D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, oggi peraltro depenalizzate, senza però giungere alle "vette dello sfruttamento estremo" di cui alla fattispecie prefigurata dall'art. 600 c.p. come peraltro confermato dalla previsione della clausola di sussidiarietà (Cass. 14591/14). Con la norma si sono voluto combattere, peraltro, forme di sfruttamento del lavoro spesso collegate ad organizzazioni mafiose dedite allo sfruttamento della manovalanza con metodi illegali.
Oggetto della tutela è lo *status* di uomo libero; ciò che viene tutelato non è una forma particolare di manifestazione della libertà del singolo, bensì, il complesso delle manifestazioni che si riassumono in tale stato e la cui negazione incide sullo svolgimento della personalità dell'individuo (Cass. Sez. 14591/14).
L'art. 603 bis c.p, nella sua versione originaria, puniva dunque l'attività organizzata - intesa come attività non occasionale con l'impiego dei mezzi necessari a garantirne l'effettività - di intermediazione, alternativamente volta al reclutamento o all'organizzazione della attività lavorativa, caratterizzata dallo sfruttamento, attraverso le particolari modalità illecite descritte dalla norma incriminatrice e cioè mediante, alternativamente, violenza, minaccia o intimidazione nonché approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.
Nel secondo comma dell'art. 603 bis c.p. il legislatore tipizzava in maniera esemplificativa alcuni indici sintomatici rivelatori dello sfruttamento. Essi erano individuati: a) nella sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o, comunque, sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; b)

nella sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; c) nella sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; d) nella sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La ritenuta inadeguatezza della fattispecie incriminatrice a combattere il fenomeno del caporalato ha indotto il legislatore ad un intervento manipolativo del reato di intermediazione illecita, attuato con la legge 26 ottobre 2016 n. 199, mossa innanzitutto dalla esigenza di estendere la punibilità anche al datore di lavoro, colpendo tutte le possibili forme di connivenza in cui può manifestarsi lo sfruttamento dei lavoratori, senza che sia necessaria l'integrazione di condotte di violenza, minaccia o intimidazione che, nella nuova formulazione dell'art. 603bis c.p., degradano ad elementi aggravatori.
Nella nuova fisionomia del reato, la condotta penalmente rilevante può manifestarsi sia attraverso un'attività di reclutamento del caporale, sia attraverso la semplice utilizzazione assunzione o impiego di manodopera anche da parte del datore di lavoro in condizioni di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori.
Scompare quindi la necessaria sussistenza di un'attività organizzata di intermediazione, estendendo così la fattispecie punitiva anche ad azioni di singoli intermediari pur in assenza di prova circa la predisposizione di strumenti finalizzati alla realizzazione della attività illecita.
Per quanto attiene alle condotte di utilizzazione, impiego ed assunzione, esse consentono di estendere la punibilità anche al datore di lavoro a prescindere dalla esistenza o meno a monte di un'illecita intermediazione, così come evincibile dall'inciso *"anche mediante attività di intermediazione di cui al numero 1"* contenuto nella descrizione della condotta di cui al n. 2 dell'art. 603bis c.p.p

Con la modifica legislativa descritta si è insomma estesa la punibilità a condotte prima non punite perché commesse dal datore di lavoro (prima punibile solo a titolo di concorso ex art. 110 c.p..) in assenza di una attività organizzata o in difetto di violenza o minaccia, che possono ora eventualmente aggravare la pena.
Resta anche nella nuova formulazione la previsione della clausola di sussidiarietà, la quale, pur corrodendo lo spazio applicativo della fattispecie incriminatrice, lascia comunque spazio ad una applicazione della stessa rispetto ad ipotesi di violazioni meramente formali della normativa giuslavoristica, oppure non caratterizzate dai tratti costitutivi tipici delle fattispecie limitrofe della riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) della tratta di persone (art. 601 c.p.) dell'acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), nonché non caratterizzate da violenza o minaccia, tipicamente riferibili al reato di estorsione (art. 629 c.p.) o in cui, astrattamente, tali condotte violente o minatorie non incidano in nessun modo sul bene giuridico della libertà, integrità e dignità del lavoratore, limitandosi a lesioni meramente patrimoniali.
Non a caso la norma è collocata nell'ambito dei delitti contro la persona (in specie quelli contro la personalità individuale) e non in quella dei delitti contro il patrimonio.
Sotto questo ultimo punto di vista, e negli stringenti limiti indicati, è dunque ammissibile il concorso tra il reato di estorsione e quello di cui all'art. 603bis c.p.

Ciò posto, procedendo da analizzare la posizione di BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro e di BRAGA Bruna, occorre preliminarmente rilevare come rispetto ad essi non si ponga, in realtà, un problema di successione di legge penale nel tempo, posto che la novella non ha introdotto una modifica ad una incriminazione già prevista rispetto al fatto oggetto di contestazione, quanto una vera e propria nuova incriminazione rispetto ad una condotta prima punita, come visto, solo a titolo di concorso ex art. 110 c.p. nel delitto di intermediazione commesso da terzi. Rispetto a costoro, dunque, il divieto di applicazione retroattiva della legge penale impone l'applicazione della precedente norma incriminatrice, sotto la vigenza della quale essi hanno realizzato la condotta.
Tanto premesso le prove assunte hanno dimostrato che i fatti accertati sono perfettamente sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 603bis c.p. nella formulazione normativa indicata.
avendo BIANCHINI ottenuto, grazie a BOLOGNINO, coadiuvato da RICHICHI ed ALLELUIA manodopera da utilizzare per l'esecuzione dei lavori appaltati alla BIANCHINI COSTRUZIONI, creando con lui una sinergia per effetto della quale i lavoratori sono stati sottoposti a condizione di sfruttamento ben consapevoli dello stato di bisogno in cui essi si trovavano in ragione della particolare vulnerabilità derivante dalla necessità di poter lavorare per il periodo più lungo possibile.
In tale contesto BIANCHINI non solo ha permesso consapevolmente che le assunzioni e le retribuzioni venissero gestite completamente da BOLOGNINO, ALLELUIA, e RICHICHI (si ricordi condannato in via definitiva), ma ha dato anche ampia prova di come, dietro lo schermo di BOLOGNINO, richiedesse orari di lavoro particolarmente gravosi, disinteressandosi completamente delle tutele prevista dalla normativa giuslavorostica a protezione e garanzia dei lavoratori.
Le ricordate conversazioni in cui egli esige da quest'ultimo l'assunzione io tempi brevissimi di nuovi lavoratori da inviare immediatamente sui cantieri - solo con l'indicazione dei nominativi per predisporre la documentazione formale ed evidentemente senza visita medica-, lo spostamento ad *libitum* dei lavoratori da un cantiere all'altro, nonché il lavoro domenicale senza pensare ai riposi previsti, ne sono prova sicura, alla quale fanno da formidabile riscontro le dichiarazioni di BALZANO Antonio e quelle del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe in merito al cognato CURCIO, parimenti impegnato sui cantieri del BIANCHINI.
Sulla base di queste prove, dimostrative, peraltro, di come BIANCHINI avesse la capacità di imporsi addirittura su BOLOGNINO ed ALLELUIA nell'imposizione di ritmi di lavoro (dei quali entrambi si sono lamentati) e nella ricerca di nuova manovalanza da impiegare in tempi ristrettissimi, ogni tentativo volto a sostenere che BIANCHINI fosse soggetto inconsapevole è destinato a franare.
L'avere poi il BIANCHINI tollerato che la distribuzione dei compensi venisse gestita da BOLOGNINO e che costui provvedesse, di fatto, alla gestione completa del rapporto di lavoro (si veda a tale proposito, ad esempio, la conversazione in cui BOLOGNINO sollecita a SCOZZAFAVA l'utilizzo da parte dei lavoratori degli strumenti di sicurezza in vista di un controllo) la dice lunga di come egli, mosso esclusivamente dalla spasmodica ricerca di un egoistico profitto personale, si sia completamente disinteressato della integrità e della dignità degli operai, lasciati in completa balia di un soggetto la cui caratura criminale gli era ben nota.

A tale scopo basta qui richiamare quanto accertato al capo 53 in cui è emerso, nonostante ogni diverso tentativo difensivo, come egli fosse già ben consapevole dello spessore criminale del BOLOGNINO al quale si era già rivolto per risolvere la sua controversia con SODA, D'URZO, BLASCO, VALERIO e, a monte, Rovitti. Le parole di GIGLIO, che ha spiegato che BIANCHINI aveva preteso che la fattura falsa venisse emessa da lui per non avere formali rapporti con BOLOGNINO a causa della sua storia criminale, e l'invito - rimasto volutamente inascoltato - rivoltogli dall'Ingegner Caruso (cfr. capo 189) di stare attento ad instaurare rapporti con BOLOGNINO a causa dei suoi trascorsi giudiziari – facilmente verificabili sul web - non fanno altro che confermare l'assunto. Si vedrà, infatti, trattando il capo 189, che il l'Ing. Caruso, stretto collaboratore della BIANCHINI COSTRUZIONI conobbe entrambi i fratelli BOLOGNINO, Michele e Sergio, nelle settimane immediatamente seguenti al sisma del maggio 2012, perché si erano recati presso la ditta BIANCHINI, per presentare un preventivo, sui lavori da eseguire presso il cimitero di Finale Emilia, poi effettivamente affidato a BOLOGNINO Michele. CARUSO aveva così effettuato una specifica ricerca web sul conto di BOLOGNINO Michele, scoprendo, da una informativa redatta dalla Prefettura di Reggio, che quest'ultimo era gravato da reati di tipo mafioso. A quel punto si sentì in dovere di informare immediatamente lo stesso BIANCHINI Augusto che, tuttavia non eccepì nulla, per niente turbato, sintomo di una pregressa conoscenza della stessa.

Altra significativa prova è rinvenibile in una circostanza fattuale che sarà meglio esplorata allorquando si tratterà del capo 91. In quella sede si vedrà che BIANCHINI Augnsto, nel tentativo di coprire con una gettata di cemento l'amianto rinvenuto in uno dei cantieri contatta proprio Lauro ALLELUIA (progressivi n. 1932, 1936, 1943, 1958 RIT 2369/12) per organizzare il lavoro di copertura del pavimento del capannone, mostrando un evidente riserbo nel parlare per telefono. I servizi di OCP predisposti e le successive telefonate tra BIANCHINI Augusto e il figlio Alessandro durante le quali il primo segnala al figlio la presenza di un'autovettura ferma nei pressi del cantiere con la preoccupazione che si potesse trattare di un'automobile dei Carabinieri impegnata in un controllo, disvelano come il lavoro sia stato svolto e la preoccupazione di essere scoperti. Al di là del fatto che tanto vale a smentire la tesi difensiva per cui la gettata sarebbe stata fatta per mettere in sicurezza il sito ed evitare che l'amianto volasse, la reale e maggiore valenza dell'episodio è proprio da ricollegare alla consapevolezza di BIANCHINI che, forte della sinergia instaurata tra lui Michele BOLOGNINO ed ALLELUIA Lauro, sapeva benissimo di potere contare su personale disposto ad eseguire prontamente, anche di sabato, operazioni illecite come quella volta a occultare la presenza di amianto. Non a caso, BIANCHINI ha espressamente convocato Lauro, impegnato altrove nella posa dei cordoli, e non altri dipendenti per affrontare quella emergenza presso il capannone PHOENIX (, ben sapendo, tra l'altro, che poteva fare affidamento sul suo riserbo (e quello di BOLOGNINO) in merito a quella illecita attività.

Il tema sarà meglio sviluppato allorché si tratterà della responsabilità di BIANCHINI per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, preme tuttavia qui sottolineare alcune altre prove, in quanto non solo confermative del convincimento esposto, ma anche del pieno coinvolgimento della moglie BRAGA Bmna.

Si fa qui riferimento alle oramai nota intercettazione (prog. 1050 RIT 2571/12) in cui la donna, dopo aver discusso sulla questione dell'amianto, esprime tutti i suoi timori sulla possibile scoperta degli accordi esistenti con BOLOGNINO.
In tale conversazione BRAGA Bruna dimostra una forte preoccupazione proprio in ragione della consapevolezza di aver stretto un illecito rapporto di collaborazione con un soggetto connotato dalla sua appartenenza alla criminalità organizzata. BOLOGNINO, invero, all'epoca dei fatti, era già stato precedentemente condannato ed il suo profilo criminale, come visto, era già consultabile sul *web*:
"BRUNA: E senza voler risparmiare dieci euro per ritrovarsi nei problemi come abbiamo adesso! Prendere dei deficienti .. andare con BOLOGNINO che anche lì BOLOGNINO, che anche lì mi aspetto che accadano di tutti i lavori, perché se iniziano a scavare, vedono tutti gli accordi, vedono ..
AUGUSTO: Gli accordi .. BRUNA: No gli accordi, collaborazione, ma loro sanno ben più di noi, cioè: tutti lavori che non vanno bene, ti si ritorcono, se vanno bene, sei fuori come sempre, se succede quello, sei rovinato, sei nella merda. AUGUSTO: Eh voglio dire, noi non abbiamo fatto nessun lavoro .. BRUNA: Sì va bene .. AUGUSTO:. Abbiamo solo operai .. BRUNA: Sì .. comunque va ben ok .. Augusto, lo sai il problema .. AUGUSTO: Va bene ..".

Sul tenore di tale conversazione BRAGA Bruna si è difesa dicendo che le sue preoccupazioni si riferivano esclusivamente al meccanismo delle false fatturazioni, combinato ad un sistema di somministrazione illecita di manodopera con l'intermediazione di GIGLIO, e non anche alla preoccupazione legata all'appartenenza di BOLOGNINO alla criminalità organizzata; il tutto aggravato dalla indagine contemporanea sull'amianto.
Il tentativo svolto è destinato tuttavia a fallire non solo per le ragioni enucleate a proposito del marito Augusto BIANCHINI, ma anche sulla base del passaggio in cui, senza dirlo, evoca al marito, che mente a se stesso, che il vero problema non sono certo gli operai, ma ciò che sta intorno, ovviamente lasciando intendere che il reale problema è qualcosa di ben più grave.
Tutto ciò dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, anche la consapevolezza di BRAGA Bruna, la quale, nella vicenda in esame ha avuto, materialmente, un ruolo di natura contabile: lei si occupava di intrattenere con BOLOGNINO i rapporti relativi ai pagamenti degli operai; lei aveva inviato la e-mail con le buste paga a BOLOGNINO e quella con l'indicazione su come stilare la fattura da 38.000 euro (come risulta documentalmente e come la stessa ha confermato); lei aveva esortato BOLOGNINO a mandargli la falsa fattura per poter poi procedere ai pagamenti in favore delle società di GIGLIO (prog. n. 803, RIT 2366/2012; prog. n. 1324 RIT 2366/2012, prog. 1368, RIT 2366/2012; prog. n. 134, RIT 2367/2012, del 3.10.2012; prog. 1518 RIT 2366/12).
In ragione di ciò deve ritenersi dimostrato che BRAGA Bruna, pienamente consapevole delle dinamiche degli accordi presi dal marito con BOLOGNINO Michele, ha fornito un contributo causale reale ed effettivo alla consumazione del reato in contestazione. Essa infatti ha curato la contabilità volta a dare un'apparenza di regolarità ad un rapporto lavorativo che la stessa sapeva essere lasciato (in specie in relazione all'aspetto retributivo) nelle esclusive mani di un soggetto di cui le erano noti i trascorsi criminali e con cui il marito aveva da tempo intavolato affari illeciti, mossa, al pari del marito, dal puro ed egoistico interesse al successo della

impresa familiare e dal proprio tornaconto personale, salvo poi pentirsi di quanto compiuto, oramai tardivamente.

Anche BIANCHINI Alessandro ha fornito un consapevole contributo causale alla condotta contestata. Egli, infatti, in qualità di coordinatore logistico della BIANCHINI COSTRUZIONI ha svolto una funzione di coordinamento consistente, per lo più, nel radunare ogni sera tutti i direttori di cantiere per programmare i lavori del giorno seguente e, in particolare, per suddividere nei vari cantieri il lavoro dei dipendenti e dei mezzi. Durante queste riunioni serali ha sentito parlare di BOLOGNINO dal padre e dal geometra Ricci, ossia il direttore tecnico presso il cantiere delle scuole. Sapeva che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva sub appaltato a BOLOGNINO le opere di carpenteria e di posa di cordoli e autobloccanti nel cantiere delle scuole (cfr. esame BIANCHINI Alessandro). Egli ha sostenuto di avere approfondito il rapporto tra la BIANCHINI e BOLOGNINO solo dopo aver letto l'interdittiva, scoprendo solo in quell'occasione che il lavoro affidato a BOLOGNINO era un sub appalto mascherato.
In realtà dalle intercettazioni risulta che BIANCHINI Alessandro aveva avuto contatti diretti con BOLOGNINO Michele proprio per gestire gli operai nei cantieri e le loro retribuzioni. Significativa la conversazione in cui BOLOGNINO suggerisce a Lauro ALLELUIA - che si lamentava del fatto che BIANCHINI Augusto non si faceva vedere sui cantieri e quindi non riusciva a definire con lui alcuni aspetti relativi ai pagamenti - di rapportarsi con Alessandro BIANCHINI, essendo questi evidentemente consapevole degli accordi in atto e della possibilità di parlare dunque liberamente anche con lui (prog. 7342 RIT 1697/12). La consapevolezza di BIANCHINI Alessandro emerge poi anche dall'intercettazione telefonica registrata al prog. n. 208, RIT 2366/2012, in cui Alessandro BIANCHINI discute con BOLOGNINO Michele sull'impiego di una nuova squadra di operai per la posa di autobloccanti nel cantiere di Mirandola. La conversazione - incentrata sull'impiego della nuova squadra che BOLOGNINO voleva mandare a Finale Emilia al posto degli operai già presenti nel cantiere – si conclude con BIANCHINI Alessandro che dice di scambiare i cartellini dei nuovi operai con quelli già assunti: "*Alessandro - Io piuttosto dicevo, domani trasferiamo tutti, s[illegible]ono posatori, a Mirandola.....BOLOGNINO: "No, non lo so, adesso organizzo io. Io... Se no qua se ne va tutto a coso, Alessà, adesso". BOLOGNINO Michele - Ora io dicevo, se io... se io riesco con questi ragazzi qua, (inc. pronuncia affrettata) facciamo qualcosa per farli scendere domani subito e fare sabato e domenica... Alessandro - Certo. BOLOGNINO Michele - Sabato e domenica possiamo fare qualcosa? Alessandro - Ma... e quelli ne lasci a casa degli altri, quelli che sono tipo a Finale? BOLOGNINO Michele - Lascio due o tre persone che sono qua e metto quelle là, hai capito cosa ti voglio dire? Alessandro - Eh, sì, si scambiano il cartellino.*".

Il rapporto diretto con BOLOGNINO Michele, i toni confidenziali che emergono e la libertà con la quale BIANCHINI Alessandro, impegnato attivamente nella gestione dei cantieri con un ruolo di primo piano, si sente autorizzato a parlare con BOLOGNINO in ordine ad aspetti di gestione dei lavoratori in palese violazione della normativa giuslavoristica e ad utilizzarli nella massima libertà, quali oggetti sottoposti al loro esclusivo volere (pur non avendone la formale direzione come da lui stesso sostenuto in sede di esame), dimostra senza alcun dubbio

come anche Alessandro BIANCHINI fosse pienamente a conoscenza degli accordi intercorsi tra il padre e BOLOGNINO. D'altro lato, la circostanza che quest'ultimo abbia consigliato ad ALLELUIA di rapportarsi con Alessandro in mancanza del padre, dimostra come egli fosse l'*alter ego* del padre con il quale poter decidere, e parlare liberamente, di aspetti che solo con lui potevano essere discussi. Deve dunque ritenersi accertato che anche BIANCHINI Alessandro, nella sua qualità di direttore tecnico della BIANCHINI costruzioni, e pienamente consapevole degli accordi intercorsi tra il padre BIANCHINI Augusto e il BOLOGNINO, ha fornito il suo contribnto causale alla consumazione del reato in esame, avendo fornito apporto al padre, in particolare nella gestione e nell'impiego degli operai inviati da BOLOGNINO.

Alla luce di quanto esposto va dunque affermata la penale responsabilità di BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e di BIANCHINI Alessandro per il reato di cui all'art. 603bis c.p. loro contestato essendo pacificamente emersa, oltre che la prova della materialità della condotta, anche quella di come la loro volontà fosse orientata a impiegare la manodopera inviata da BOLOGNINO sottoponendola consapevolmente a condizioni di sfruttamento sui cantieri nei termini esplicati, avvalendosi (anche in termini di accettazione del rischio) della forza della intimidazione promanante dalla figura di BOLOGNINO, come dimostrato dalla capacità di costui di imporsi sui dipendenti in ogni aspetto della loro attività lavorativa (assunzioni in termini rapidissimi, mobilità, strumenti di sicurezza forniti *ad hoc*...) e dalla consapevolezza degli imputati della caratura criminale dello stesso.

Essi vanno tuttavia assolti dal più grave reato di estorsione, rispetto al quale, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 603bis c.p, non è stata fornita la dimostrazione che la loro volontà (neppure in termini di accettazione del rischio) fosse diretta a trarre un ingiusto profitto per effetto di condotte violente o intimidatorie volte ad ottenere un immediato guadagno (di natura meramente patrimoniale) per effetto di arbitrarie decurtazioni stipendiali, consumatesi, peraltro, a differenza dello sfruttamento dei lavoratori, in un circuito privato rappresentato dal capannone di BOLOGNINO, al di fuori di qualsiasi controllo dei due BIANCHINI e di BRAGA Bruna.
Rispetto al reato di estorsione essi devono essere pertanto mandati assolti perché il fatto non costituisce reato.

Tale condotta intimidatoria, sia pure realizzatasi anche grazie al contributo causale dei predetti imputati, rappresenta, infatti, il *proprium* dell'agire di BOLOGNINO e ALLELUIA (e RICHICHI), così come dimostrato dalle intercettazioni telefoniche che hanno messo in luce come BOLOGNINO, sempre spalleggiato dagli altri due, abbia costretto i dipendenti a subire arbitrarie decurtazioni del loro trattamento retributivo sotto minaccia di licenziamenti e/o di nessun pagamento. Non era mancata nemmeno la prospettazione di violenze fisiche ("*Michele - Gli dici a Salvatore se non gli conviene stasera firma la lettera di licenziamento, sennò gli schiaffi in faccia, sai come te lo faccio girare? Lauro - E va bo', dai. Michele - Glielo faccio mangiare io il panettone a Natale a lui, vo bene?*")
ALLELUIA, in particolare, costantemente presente e attivo nella gestione in cantiere degli operai, aveva il compito di mantenere e rendicontare a BOLOGNINO la contabilità delle ore di lavoro svolte dagli operai, amplificando con la sua presenza e con questo suo ruolo di

braccio destro di BOLOGNINO, l'effetto intimidatorio delle condotte di quest'ultimo. Egli, poi, nel costante ossequio e nella incondizionata obbedienza a BOLOGNINO, si faceva materialmente carico della esecuzione degli ordini a lui impartitigli da quest'ultimo per la restituzione delle somme di denaro e dei buoni pasto, così facendo ulteriormente percepire il suo ruolo e la sua forza agli operai, siccome diretta espressione del capo BOLOGNINO.
Pare opportuno evidenziare che la capacità intimidatoria dei due è inversamente proporzionale alla minima entità degli importi oggetto delle intimidazioni. Sebbene infatti BOLOGNINO, appoggiato da ALLELUIA, abbia imposto la sua volontà prevaricatrice per il trattenimento di poche centinaia di euro al massimo, il timore ingenerato nei dipendenti dalle sue condotte si è dimostrato oltremodo elevato. Il contegno dei dipendenti sentiti in aula, ed in specie, quello di Balzano è una plastica rappresentazione dell'assoggettamento e del timore che ancora oggi essi vivono a distanza di anni e, allo stesso tempo, la dice lunga dello stato di bisogno in cui, all'epoca dei fatti, essi si trovavano, costretti a subire le condotte estorsive in quanto obbligati dalla necessità di potere fare affidamento su una attività lavorativa che, almeno agli inizi, si prospettava come duratura.
Nessun dubbio che la condotta posta in essere da BOLOGNINO e ALLELUIA integri il reato di estorsione, posto che essi, ben conoscendo le difficolta economiche dei lavoratori - dimostrata anche dal fatto che questi venivano reperiti e impegnati nei cantieri in tempi brevissimi – li hanno costretti ad accettare condizioni di lavoro gravemente lesive della normativa giuslavoristica e, in particolare, a subire decurtazioni arbitrarie sulla retribuzione.
La condotta prevaricatrice si è palesata non solo con condotte esplicite e dirette (le intercettazioni sono eloquenti), ma anche in forma larvata, dimostrata dalle parole di RICHICHI che, parlando con lo zio Panto, dice espressamente di non temere le denunce di nessuno degli operai i quanto "gente giusta", ossia soggetti che, anche per la loro provenienza, avevano ben chiaro lo spessore criminale di BOLOGNINO e le dinamiche parimenti criminali sottese al loro rapporto di lavoro.
La trattenuta arbitraria di somme sulle retribuzioni per effetto di condotte intimidatrici integrano, ovviamente il depauperamento patrimoniale e l'ingiusto profitto degli imputati.

L'integrazione del delitto di estorsione fa scattare l'operatività della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 603bis c.p. il quale, nella sua forma aggravata prevista dal secondo comma, resta inevitabilmente assorbito in quel più grave reato.

Non resta ora che analizzare la penale responsabilità di FLORO VITO Gianni e di BELFIORE Carmine. La loro responsabilità si fonderebbe (come quella di GIGLIO condannato in via definitiva) nel contributo causale dato nel fornire la disponibilità del denaro consegnata a BOLOGNINO da BIANCHINI tramite il sistema della falsa fatturazione. In particolare, per avere FLORO VITO Gianni proceduto al prelievo contate di una parte della somma, trasferendo la cifra restante alla società ARGON s.r.l. gestita da BELFIORE Carmine, con la medesima causale (pagamento acconto fatture) e BELFIORE per avere proceduto a monetizzare la commessa per mettere il contante nelle disponibilità di BOLOGNINO.
Occorre premettere che sul reato di falsa fatturazione tutti gli imputati si sono dimostrati confessi. Il tema sarà approfonditamente trattato, separatamene, oltre.

Qui occorre valutare se la condotta dei due imputati, che hanno escluso che il loro coinvolgimento nella attività di falsa fatturazione possa in qualsiasi modo essere legato alle attività criminose accertate al capo 90, rappresenti un consapevole e volontario contributo causale alla consumazione del reato estorsivo commesso da BOLOGNINO e ALLELUIA o, di quello più tenue, di cui all'art. 603bis c.p. commesso dagli altri imputati.

La risposta deve necessariamente prendere le mosse da acquisizioni istruttorie che dimostrano come il sistema di sfruttamento dei lavoratori orchestrato dagli imputati rappresenti un tipico *modus operandi* del sodalizio criminale che in esso vedeva una tipica occasione di guadagno.
In tale senso, all'accertamento sin qui svolto, vanno ad aggiungersi le parole del Maresciallo Costantino in ordine all'invio di manodopera da parte di SECAV che poi la società ELLE DUE COSTRUZIONI provvedeva ad assumere formalmente, secondo lo stesso meccanismo utilizzato da BOLOGNINO Michele per insinuarsi nei lavori di ricostruzione post sisma, lucrando sulla manodopera assunta da BIANCHINI Augusto.
Ancor più significativa è la testimonianza, per questo verso ampiamente riscontata, resa dal collaboratore di giustizia MUTO Salvatore all'udienza del 30.11.2017 il quale, parlando della assunzione di FLORO VITO Antonio presso la società BRC di Genova – in ciò riscontrando quanto già dichiarato da GIGLIO - ha fatto riferimento a questa società ove era stato organizzato un sistema del tutto identico a quello oggetto del capo 90, che rappresentava una occasione di guadagno per l'intero sodalizio, tanto che su di esso lucrava anche il vertice del gruppo LAMANNA Francesco. La testimonianza di MUTO Salvatore, sul punto, è inoltre ampiamente riscontrata anche dagli accertamenti svolti dopo la sua collaborazione dagli inquirenti, che hanno proceduto al riascolto delle telefonate captate sul RIT di FLORO VITO Antonio intercettato dal 6.12.2014 al 3.2.2015. Da questa attività di indagine era emerso che costui aveva effettivamente lavorato a Genova come capocantiere nei lavori appaltati alla BRC Costruzioni (impresa di recupero edilizio) per il restauro di Palazzo Senarega, in Corso Venezia nonché in Vicolo della Rosa. Proprio a Genova, non a caso, venne catturato per l'esecuzione delle ordinanze di cattura della indagine *AEMILIA*. Il suo ruolo di capocantiere emergeva non solo dalle intercettazioni telefoniche ma anche dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri in occasione di un infortunio di un lavoratore. L'attività di riascolto e di analisi dei tabulati telefonici consentiva non solo di riscontrare che MUTO Salvatore si era recato a Genova per ritirare 1800 euro per pagare gli operai della MAGISA, ma anche i dialoghi di MUTO con il figlio di PAOLINI Alfonso (Paolini Francesco) relativi al recupero della Cassa Edile che sarebbe stata trattenuta da loro e non consegnata agli operai (cfr. Maresciallo Cali, udienza 28.12.2017).
Pare necessario riportare per intero lo stralcio del verbale delle dichiarazioni rese da MUTO Salvatore, in quanto costituenti un formidabile riscontro al giudizio di penale responsabilità raggiunto in merito agli altri imputati e, allo stesso tempo, una straordinaria prova dimostrativa della consapevolezza di FLORO VITO Gianni e BEFIORE Carmine. La credibilità delle dichiarazioni rese da MUTO si fonda non solo nel dettaglio e nella precisione con cui egli ha riferito in merito a tali fatti, ma anche nella circostanza che esse trovano un puntuale (reciproco) riscontro in relazione alla assunzione di FLORO VITO Antonio nelle parole di GIGLIO Giuseppe e, più in generale, nella descrizione di un fenomeno del tutto identico a quello emergente dalle prove raccolte in relazione al capo 90.

IMPUTATO MUTO S. – So che la BRC fu presentata da GIGLIO e suo fratello in quanto li avevano conosciuti nel sisma del..., come si dice, dell'Emilia, fu tramite..., FLORO VITO fu mandato, tramite Lamanna, a lavorare su questa BRC, Lamanna, insomma, a mandare FLORO VITO, il quale..., poi fui mandato anch'io a fare dei lavori ed a portare delle persone a lavorare si usava lo stesso sistema che si faceva con la BIANCHINI, che chi andava a lavorare doveva tornare alla Cassa Edile, ed anche..., alla fine anche il TFR veniva..., dovevano tornare indietro.

PRESIDENTE - Possiamo chiarire questa cosa?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì, allora, ci spieghi meglio intanto le condizioni dei lavoratori e che cosa lei intende quando ha detto: "Si usava lo stesso sistema che si faceva alla BIANCHINI"?

IMPUTATO MUTO S. – Più o meno eh, poi non è che ero io a farli...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì.

IMPUTATO MUTO S. – Io so che ho portato delle persone, le quali poi, quando li ho dovuti pagare, i soldi FLORO VITO li ha dati a Lamanna ed io sono dovuto andarli a prendere da Lamanna e da Lamanna darli olle persone, e nei soldi che c'era c'erano un tolti già Cassa Edile, TFR e queste cose qua.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora, questi soggetti da chi venivano assunti?

IMPUTATO MUTO S. – Poi i soggetti venivano assunti dalla BRC e per la..., e per far sì che..., gli si diceva: per pagare meno di tasse, in modo che rimanevano, lavoravamo pure sabati e domeniche.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Allora, ha detto un sacco di cose, dobbiamo fare un pochino d'ordine. Allora, c'è questa BRC che è una società che lei ha detto è stata...

IMPUTATO MUTO S. – Una S.p.A., una S.p.A. importante di Genova alla quale tutti i lavori passavano quasi dalle mani, infatti lavori importanti, appalti pubblici, io ho lavorato all'Archivio Storico di Genova, poi ad una chiesa che era storica ed alla quale attaccato c'era..., non so se era un'Università o una sola, ecco.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ecco, questa società, lei ha detto, GIGLIO la scopre perché ci lavora per..

IMPUTATO MUTO S. – No, ma non solo ci lavora, forse ci avevano fatto anche qualche..., sempre il giro di fatture, ecco.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì, ci lavora come ci lavorava GIGLIO, dopo il terremoto...

PRESIDENTE – Quindi lei dice: un'importante società per azioni, con sede in Genova, faceva fatture false..., che prendeva appalti pubblici, faceva fatture false con GIGLIO, intanto, come premessa?

IMPUTATO MUTO S. – Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ecco. Dopodiché come passa..., diciamo, come vengono coinvolti..., lei ha menzionato Lamanna e FLORO VITO Antonio, cosa succede?

IMPUTATO MUTO S. – Praticamente, essendo che GIGLIO era in relazione con FLORO VITO Gianni, FLORO VITO Gianni indicò il fratello e glielo disse anche a Lamanna, era al corrente anche Lamanna.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ed il fratello cosa le indicò? Cosa doveva fare?
IMPUTATO MUTO S. – Andare a lavorava per la BRC, ma poi lui era..., non è che andato là con una ditta, lui era assunto come dipendente nella BRC...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi...
IMPUTATO MUTO S. – Forse risulta ancora assunto dalla BRC, per quanto ne so, detto da FLORO VITO.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E questa assunzione a cosa serviva?
IMPUTATO MUTO S. – Però, diciamo, lui era un operaio però lui lì faceva come dirigente su tutti quelli che andavano a lavorare, che venivano sempre assunti dalla BRC.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi c'erano lavoratori che..., chi li sceglieva i lavoratori?
IMPUTATO MUTO S. – FLORO VITO.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – FLORO VITO, quindi c'erano...
IMPUTATO MUTO S. – Oppure FLORO VITO mi chiamava a me ed io..., che poi succede...
PRESIDENTE – "Ed io"?
IMPUTATO MUTO S. – Eravamo in ferie in agosto, giù, succede che un ingegnere di questa BRC mi chiama a me che aveva bisogno, per il mese di agosto, di alcuni operai, io gli chiamai un siciliano di Cremona, un certo Gaetano, e poi io ebbi da discutere con lui davanti a Lamanna Francesca perché avevo mandato senza dirlo a lui, io dicevo..., gli ho detto: "Guarda che io pensavo che tu ne eri al corrente, perché come si è permesso a chiamarmi a me l'ingegnere senza che si era rivolto a te?", mi era sembrato strano il fatto che lui non lo sapesse, invece poi ebbi da discutere perché aveva fatto il casino l'ingegnere.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Aspetti un secondo, quindi abbiamo questa BRC, c'è FLORO VITO che viene assunto come dipendente della BRC ma decide lui, oppure chiede a lei, chi sono i lavoratori da assumere, giusto?
IMPUTATO MUTO S. – Sì, sì, io..., c'erano da fare dei lavori di intonaci e mi chiese..., ed io portai Paolini Vincenzo, fratello di Paolini Alfonso, il figlio Paolini Francesco, un certo Maciari (fonetico)..., Maciari Ernesto di Cremona, sempre cutrese, ed un certo Turrà Salvatore...mio cugino, poi portai altri due albanesi ed altri egiziani.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Senta, quindi i lavoratori venivano scelti, lei ha detta, da FLORO VITO oppure chiedeva a lei e li portava anche lei, quali altri...
IMPUTATO MUTO S. – No, li chiedeva FLORO VITO e glieli portavo io, me li chiedeva lui però.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Perfetto, glieli chiedeva lui. Ecco, FLORO VITO che prerogative aveva rispetto a questa società? Che poteri aveva, insomma, che..., oltre a scegliere i dipendenti? Circa le condizioni di lavoro ed i pagamenti dei dipendenti chi li...
IMPUTATO MUTO S. – Lui, FLORO VITO, FLORO VITO, tutti parlavano con FLORO VITO, mica andavano a parlare nella BRC con il proprietario.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ok. Ecco, circa queste condizioni di lavoro, lei ha detto: lavoravano...
IMPUTATO MUTO S. – Facevano fare..., ah, ci facevano fare le visite mediche, e le visite mediche le dovevamo pagare noi, cioè, se li trattenevano, FLORO VITO, ecco.

PRESIDENTE – Cioè chi...
IMPUTATO MUTO S. – Alla quale la visita medica la paga il tuo datore di lavoro, ecco.
PRESIDENTE – Quindi le visite mediche le pagava FLORO VITO?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – No.
IMPUTATO MUTO S. – No, le visite mediche...
PRESIDENTE – Le pagava la ditta?
IMPUTATO MUTO S. – Le visite mediche le pagava BRC, la BRC ti mandava a fare le..., ma quando poi pagavamo o pagava gli operai quelle visite le tratteneva. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E questo è un esempio, poi abbiamo...
IMPUTATO MUTO S. – Erano..., mi ricordo che erano 80 euro, 80-100 euro era una visita, mi ricordo perché l'ho fatta.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Poi lei ha menzionato la Cassa Edile, no?
IMPUTATO MUTO S. – La Cassa Edile.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Come funzionava il meccanismo in questo caso?
IMPUTATO MUTO S. – La BRC pagava la Cassa Edile...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì.
IMPUTATO MUTO S. – Al dipendente che aveva assunto, per i giorni che l'aveva assunto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Sì.
IMPUTATO MUTO S. – Nel pagamento veniva sottratto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Cioè...
IMPUTATO MUTO S. – Alla quale ci fu...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Sottratto cosa vuol dire?
IMPUTATO MUTO S. – Veniva decurtato dal pagamento che gli doveva fare.
PRESIDENTE – Cioè, mi pare di capire, mi corregga se sbaglio, io sto cercando di capire quello che lei dice, la BRC faceva un'assunzione regolare, con tutti i crismi, tutte le imposte, tutti...
IMPUTATO MUTO S. – Sì.
PRESIDENTE – Questi denari però anziché darli a chi dovevano essere dati, cioè i lavoratori, li dava a FLORO VITO...
IMPUTATO MUTO S. – No no, la BRC pagava la busta paga regolarmente.
PRESIDENTE – Regolarmente?
IMPUTATO MUTO S. – La Cassa Edile ed il TFR, erano nei conteggi, perché poi c'erano anche i fuori buste, c'erano anche lavori che si facevano a contratto, però venivano tutti...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Gestiti da FLORO VITO.
IMPUTATO MUTO S. – Dirottati (fonetico) e non...
DIFESA, AVV. MIGALE RANIERI – Però c'è opposizione, signor Presidente...
PRESIDENTE – Sì sì, d'accordo, d'accordo, va bene, accolta. Cerchiamo di capire, Muto. Allora, un'assunzione regolare, tutto ciò che deve essere pagato agli Enti, allo Stato, alle tasse, ai contributi, la Cassa Edile, a chi di dovere, la visita medica, tutto regolare, a questo punto...
IMPUTATO MUTO S. – Però...
PRESIDENTE – Sì?

IMPUTATO MUTO S. – Però poi c'erano..., qua si lavorava..., le ore, il giorno, se ne facevano pure 12...
PRESIDENTE – Se ne facevano pure 12 e c'era il fuori busta. La differenza... Quindi poi i lavoratori, comunque, il contante...
IMPUTATO MUTO S. – Ma c'erano anche lavori a contratto, che loro li dimostravano sempre in busta paga ma tu risultavi assunto, non è che avevi fatto un contratto con una società.
PRESIDENTE – Certo, ma poi..., quindi alla fine poi c'era una differenza tra ciò che andava in concreto nelle tasche dei lavoratori e quello che la ditta aveva effettivamente pagato a chi?
IMPUTATO MUTO S. – Ma poi le chiusure dei conti, diciamo, dei contratti, i lavori a contratto, li svolgeva..., li faceva tutti con FLORO VITO.
PRESIDENTE – Li faceva...
IMPUTATO MUTO S. – E FLORO VITO...
PRESIDENTE – Sì.
IMPUTATO MUTO S. – Dava..., doveva dare la differenza agli operai, ecco.
PRESIDENTE – Sì, quindi, mi pare di capire, il contratto era con FLORO VITO, che aveva..., fissava un prezzo...
IMPUTATO MUTO S. – No no, ma non lo so se era con FLORO VITO o FLORO VITO poi gli portava altre fatture, questo è da controllare, ecco, questo non..., non c'ero io...
PRESIDENTE – No no, ma infatti, io non dico la cosa formale, la sostanza, andiamo alla sostanza, poi che ci fossero...
IMPUTATO MUTO S. – La sostanza era questa, quella che sto dicendo.
PRESIDENTE – Quindi che gli operai poi alla fine prendevano una quota X e la differenza la tratteneva FLORO VITO insomma, alla fine questo è?
IMPUTATO MUTO S. – Sì, ma FLORO VITO, quando gli dava questa differenza, tratteneva..., gli stornava la Cassa Edile, il TFR ed il...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Le visite mediche...
IMPUTATO MUTO S. – Come si dice...
PRESIDENTE – Ah, ecco, ho capito, tutte queste cose...
IMPUTATO MUTO S. – Le visite mediche, perché la BRC pagava anche il dormire là eh, ci dava anche il dormire. PRESIDENTE – Quindi tutte queste cose che la BRC aveva pagato per gli operai poi FLORO VITO se li tratteneva dal pagamento..., dal salario che veniva in concreto erogato agli operai? È così?
IMPUTATO MUTO S. – Sì, sì, infatti poi successe che lui aveva..., come dipendente aveva il fratello di Paolini Alfonso, Gaetano, e questo non gli aveva tornato 800 euro e FLORO VITO li voleva, ecco, allora dovetti farlo lavorare io in un lavoro a Reggio Emilia a nero per fargli..., e quando mi pagò il lavoro ci trattenni questi 800 euro, ecco, io..., glieli dovevo dare io a Paolini Gaetano e quindi me li..., non dandoglieli a lui se li è trattenuti FLORO VITO dal lavoro e quindi si è recuperato gli 800 euro, ecco.
PRESIDENTE – Ma quindi FLORO VITO..., questo Paolini Gaetano, fratello di Paolini Alfonso, non veniva trattato come fratello di Paolini Alfonso ma come un albanese o un egiziano? Muto?
IMPUTATO MUTO S. – Sì sì.
PRESIDENTE – E come poteva accadere questo?

IMPUTATO MUTO S. – E beh, erano gli accordi che l'avevano portato a lavorare all'inizio, era accordi che si facevano, se gli stava bene, bene...
PRESIDENTE – Quindi non c'era un privilegio, un trattamento di favore per il fratello di Paolini Alfonso?
IMPUTATO MUTO S. – Su..., quanto riguarda (fonetico) non c'è stato.
PRESIDENTE – Va bene. Quindi, in definitiva, gli operai o rimborsavano o comunque c'era una trattenuta ulteriore, rispetto al salario che veniva pagato, per il TFR, la Cassa Edile e tutti i benefit che l'imprenditore aveva versato, è così?
IMPUTATO MUTO S. – Sì.
PRESIDENTE – Non ho sentito?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Sì, ha detto.
PRESIDENTE – Non ho sentito Muto.
IMPUTATO MUTO S. – Sì sì. Non si sente.
PRESIDENTE – Ho capito, adesso ho sentito. Questo era...
IMPUTATO MUTO S. – Gli accordi degli operai, Presidente, si facevano prima che andavano a lavorare, ci si spiegava com'era il funzionamento, se ad uno non gli stava bene non è che perché era fratello di quello o di quell'altro, lì, giustamente, si andava per guadagnare soldi non...
PRESIDENTE – Va bene. Come mai si accettavano questi contratti così, come dire, svantaggiosi? IMPUTATO MUTO S. – La gente che veniva a lavorare là era perché aveva proprio bisogno di lavorare, Presidente, non perché..., se ne poteva fare a meno non ci andava, ecco.
PRESIDENTE – Va bene.
IMPUTATO MUTO S. – Erano momenti di crisi, ecco.
PRESIDENTE – Prego.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – In tutto...
IMPUTATO MUTO S. – Anche dei lavori che si svolgevano, se vi spiego alcuni lavori io, per dire, ho detto: nemmeno se questo qua mi paga 10 mila euro al mese ci faccio un lavoro del genere, perché venivano..., dovevano mettersi una vaschetta da..., che pesava più di 25 chili, sulle spalle e scendere da..., tutte..., dalle scale da un 5-6 pieni, ecco, piene, era un palazzo Aracri (fonetico), una roba..., Aracri, un palazzo importante che si trova a Genova, ecco, chè io non ho lavorato là. Hanno dovuto entrare delle travi in legno spesse un bel po', queste persone, tutte a mano, senza un..., la gru gliele ha alzate e loro..., insomma, erano pesanti, ecco, lavori un po'..., si lavorava un po' da schiavi là.
PRESIDENTE – Sapevano che lavoravano per FLORO VITO Antonio o che lavoravano per la BRC?
IMPUTATO MUTO S. – No no, FLORO VITO li portava.
PRESIDENTE – E sapeva...
IMPUTATO MUTO S. – La BRC non è che li conosceva.
PRESIDENTE – E cosa sapevano di FLORO VITO Antonio?
IMPUTATO MUTO S. – Io..., come vi dico, io ho relazionato sempre con FLORO VITO per quei lavori, io l'ho visto..., un certo Romis (fonetico) si chiama, il cognome, Lorenzo, non mi ricordo...
PRESIDENTE – No, io volevo capire se le persone che...

IMPUTATO MUTO S. – Io l'ho visto 2 volte questo qua, non è che parlava..., ci potevi parlare...
PRESIDENTE – No no, va bene, va bene, della BRC, d'accordo, ho capito il concetto, la cosa che invece volevo che lei chiarisse...
IMPUTATO MUTO S. – E non lo so io perché non...
PRESIDENTE – Aspetti...
IMPUTATO MUTO S. – So che intorno a lui...
PRESIDENTE – Mi faccia fare la domanda, mi faccio fare la domanda, Muto.
IMPUTATO MUTO S. – Sì.
PRESIDENTE – Io ho capito quello che lei ha spiegato, cioè questi qui lavoravano per FLORO VITO Antonio, o addirittura per lei, visto che è lei che poi fa anche, a volte, la mediazione, ecco, queste persone che lei sceglie e che individua e le manda poi da FLORO VITO Antonio sanno chi è lei, chi è FLORO VITO Antonio?
IMPUTATO MUTO S. – Ah, sì, queste persone sì.
PRESIDENTE – Cioè cosa sanno?
IMPUTATO MUTO S. – Sanno perché la maggior parte erano persone..., quelle di Cutro, insomma, conoscevano, ecco, conoscevano che FLORO VITO è il genero di Lamanna Francesco.
PRESIDENTE – E quindi?
IMPUTATO MUTO S. – Sapevano che era appartenente alla 'Ndrangheta.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Proprio in relazione a questo, ma in questo meccanismo Lamanna Francesco c'entrava, in questo giro di...
IMPUTATO MUTO S. – Sì sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Come funzionava?
IMPUTATO MUTO S. – Sto dicendo che il pagamento non..., ce l'ha.. , sono dovuto andare da Lamanna e Lamanna me l'ha dato da dare alle persone, poi quando questo Gaetano di Cremona, che conosceva anche Lamanna, c'era Lamanna quando ho dovuto discutere di questo personaggio io.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Quindi, cioè, il tutto non si fermava a FLORO VITO Antonio, FLORO VITO Antonio, spieghi bene, rispetto a Lamanna in questa...
IMPUTATO MUTO S. – Sì, ma Lamanna non è che gestiva, perché di lavoro non ne..., non ne ha mai capito, però nelle avversità o nei problemi se doveva intervenire interveniva ed anche in qualche pagamento, come vi sto dicendo.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Ed in questo giro di soldi che venivano trattenuti a Lamanna andava una percentuale?
IMPUTATO MUTO S. – Sì sì, perché quando prese i soldi mi ricordo che dovevano essere 5 mila e me ne diede 4 mila, si era trattenuto mille euro Lamanna.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Ecco, poi lei ha detto prima che c'è stata un'occasione in cui FLORO VITO Antonio l'ha rimproverata per un intervento che lei aveva fatto con un ingegnere, adesso che abbiamo capito un po' la questione ci ridica questo passaggio.
IMPUTATO MUTO S. – Praticamente l'ingegnere..., eravamo a Cutro, sia io, Lamanna e FLORO VITO, questo mi fa una chiamata e mi dice che aveva bisogno urgentemente di operai per..., doveva andare avanti con un lavoro, lui mi disse che ne aveva già parlato con

FLORO VITO, l'ingegnere, poi io gli feci..., gli chiamai la persona, poi incontrò..., la sera..., non mi ricordo se la sera o due giorni dopo, ho incontrato FLORO VITO, ho detto: "Mi ha chiamato...", io, cioè, sinceramente io ho detto: "Mi ha chiamato l'ingegnere -- che non mi viene in mente il nome – cercando..., cercava un operaio e gli ho mandato Gaetano" e lui invece mi disse "Come..., io non so niente, come...", si infastidì in quanto lui dice che era all'oscuro di questa richiesta e che prima di mandarli dovevo aspettare una sua chiamata. Questo poi l'affrontammo la sera ed il secondo giorno sono andato a casa sua dove..., nel garage di Lamanna e c'era Lamanna ed abbiamo chiarito che io, insomma, ho agito in buona fede, non..., per portar lavoro, qualcosa lì, ecco, a me non mi entrava niente.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Ok...
IMPUTATO MUTO S. – Perché lui aveva pure paura che questo Gaetano gli poteva portare lavoro via dalla BRC.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Ecco, poi lei si è soffermato, sempre restando sulla BRC, su una vicenda che ha riguardato alcuni lavoratori egiziani che abitavano a Lodi.
IMPUTATO MUTO S. – Sì, ne abbiamo parlato l'altra volta, vuole che lo rispiego di nuovo?
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – No, lei ne ha parlato alla misura di prevenzione, non credo che ne abbia parlato qui.
PRESIDENTE – Sì, Muto, noi non ne sappiamo niente di questa cosa.
IMPUTATO MUTO S. – No, anche qua, se non mi sbaglio, ne avevo parlato, comunque lo ripeto. Sì, ci fu...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Ne riparli perché tutti mi dicono di no, io sono stata assente in alcuni frangenti, comunque ne riparli.
PRESIDENTE – Muto, le assicuro, il Tribunale sa niente, credo, no.
IMPUTATO MUTO S. – Praticamente io avevo mandato degli egiziani a fare dei lavori all'asilo nido, non io avevo mandato, sempre tramite..., come ho spiegato, servivano e glieli ho mandati a FLORO VITO, FLORO VITO..., questi qua poi c'erano da pagare, li abbiamo pagati ma non avevamo spiegato che c'era da trattenere Cassa Edile e quant'altro in quanto non mi ricordo se nemmeno se questi erano stati assunti o sono andati a lavorare a nero, comunque quando doveva pagare non gli ha..., non gli ha dato tutto quello che dovevano prendere e recriminavano soldi e si erano presentati lì in cantiere, lui li fece andare via, poi chiamò me dicendomi di...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Lui IMPUTATO MUTO S. – Il FLORO VITO Antonio PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Sì.
IMPUTATO MUTO S. – Glielo disse a suo suocero, suo suocero mi chiamò e mi disse che questi qua non dovevano andare più in cantiere lì a Genova ed andammo a Lodi da queste persone io e Lamanna Benito, il fratello di Lamanna Rocco, a sistemare la questione in quanto (inc.) insomma con minacce, urla e cose abbiamo sistemato che se si sarebbero ripresentati di nuovo sarebbero successi problemi seri per loro.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Ed in merito a quello che era dovuto a loro è stato dato o no?
IMPUTATO MUTO S. – No, non è stato dato.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Quindi non li avete pagati e non..., e li avete "licenziati"?

IMPUTATO MUTO S. – No, non che non li abbiamo..., abbiamo pagato ma quello che loro recriminavano in più non gli è stato dato, ecco, questo è.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONHI – Sì, ok, sì sì, chiaro..

Le parole del collaboratore non lasciano spazio ad alcun dubbio su come il sistema orchestrato da BIANCHINI fosse in tutto e per tutto identico a quello organizzato da FLORO VITO Antonio e la società BRC di Genova, rappresentando, come detto, una straordinaria occasione di guadagno per FLORO VITO e per il sodalizio. Ancora una volta l'innesco per l'instaurazione dell'illecito meccanismo era stato dato da GIGLIO Giuseppe e dal fratello. In questo contesto, allora, la telefonata in cui FLORO VITO Gianni, fratello di FLORO VITO Antonio, chiede a BOLOGNINO una commessa per fare lavorare i suoi operai (10 o 12 e molti altri in giro) presso la BIANCHINI COSTRUZIONI (prog. 6934, RIT 1697/2012) assume un peso che va ben al di là della dimostrazione di come il referente fosse BOLOGNINO, finendo per dimostrare l'interesse dello stesso FLORO VITO a partecipare a quel sistema che egli sapeva gli avrebbe portato illeciti profitti fondati sullo sfruttamento e sulla coercizione di lavoratori che, significativamente identificati per il loro numero, rappresentavano idealmente quote di sicuro guadagno per lui, BOLOGNINO e il sodalizio. L'esperienza del fratello e la circostanza, dimostrata dalle parole di MUTO e del Maresciallo Costantino che fosse un meccanismo collaudato dell'intera organizzazione criminale lo confermano.
Queste le eloquenti parole di FLORO VITO Gianni: *Michele – Uhm. Giuseppe – Ohi Michè. Michele Uhm. Giuseppe – Ti volev... ti volevo chiedere, ma lavoro in più dov'è BIANCHINI serve? Michele – E ora vediamo, tu sei pronto? Giuseppe - E io... Michele – Ci sono pers... Giuseppe – Eh... allora, 10, 10-12 persone ce le ho Michè, però si liberano fra 10 giorni, 10-12 giorni. Michele – E ora parliamo dai Giusè, ci vediamo domani e poi parliamo dai. Giuseppe – Uhm. Michele – Ci mettiamo d'accordo, in un modo o nell'altro ci mettiamo d'accordo. Va bene? Giuseppe – No se ti dovesse capitare però non farmela perdere, hai capito? Michele – No, no, non te la foccio perdere, tengo presente te. Giuseppe – Che persone ce ne sono molte in giro. Michele – Uhm. Va bene.*

Di fronte a tali prove, che dimostrano un pressante interesse di FLORO VITO alla partecipazione ad un sistema che egli ben conosceva in quanto invalso all'interno del sodalizio e orchestrato, altrove, dal fratello - sistema che si prospettava come generoso di illeciti guadagni - sostenere che egli avesse partecipato inconsapevolmente alla falsa fatturazione pare davvero irragionevole, nonché limitativo e rappresentativo di una ingenuità dell'imputato che le prove hanno clamorosamente smentito D'altro lato, pur essendo vero che egli svolgeva comunemente attività di falsa fatturazione con GIGLIO (cfr. capi 106 e 107), la stessa non vedeva coinvolto, come in questo caso, BOLOGNINO Michele, il cui coinvolgimento rispetto alla attività illecita "ordinariamente commessa" si giustificava proprio per quella specifica, del tutto peculiare, attività, nella quale egli voleva entrare quale protagonista principale.

Le argomentazioni svolte sono replicabili per BELFIORE Carmine, che ha costantemente appoggiato la attività illecita di falsa fatturazione orchestrata da GIGLIO e FLORO VITO

Gianni, incaricato di monetizzare i bonifici e quindi procurare la disponibilità dei denari contanti che costui avrebbe ridistribuito ai lavoratori.
Questa sua attività di "finale del sistema" attuata, come al solito, in stretto contatto con FLORO VITO Gianni, rende del tutto inverosimile che BELFIORE agisse nella completa inconsapevolezza, come peraltro desumibile dal fatto che grazie a quel sistema egli lucrava un immediato guadagno rappresentato dal trattenimento di una quota dell'importo prelevato (cfr. infra) e che, qnindi, aveva un concreto interesse a che qnel sistema funzionasse e si ampliasse anche grazie all'ingresso diretto di FLORO VITO Gianni che, come detto, del consapevole contributo di BELFIORE si avvaleva costantemente.
Tanto FLORO VITO Gianni che BELFIORE Carmine, dunque, riponevano fiducia nella possibilità di avvantaggiarsi dell'illecito sistema che essi certamente sapevano essere un meccanismo invalso nella associazione per lucrare sui compensi dei lavoratori costretti a subire indebite decurtazioni dietro la forza dell'intimidazione (nel caso di specie BOLOGNINO, o FLORO VITO Antonio in quello genovese).
Tale circostanza, evincibile per FLORO VITO Gianni direttamente dalle sue parole ed in via logica per BELFIORE – suo stretto collaboratore - fonda la prova della consapevolezza di costoro circa il fatto che mettendo a disposizione di BOLOGNINO il denaro con cui gestire le retribnzioni dei lavoratori, si sarebbero consumate condotte prevaricatrici finalizzate ad arbitrarie trattenute o restituzioni di quote stipendiali, sul presupposto di una situazione di estrema vulnerabilità degli operai e che giammai le vittime avrebbero tollerato nell'ambito di in un rapporto di lavoro fisiologicamente sviluppato in termini di liceità e di rispetto della libertà e dignità dei dipendenti.

Alla luce delle considerazioni svolte può dunque ritenersi dimostrato che BELFIORE Carmine e FLORO VITO Gianni hanno fornito un consapevole contributo causale alla consumazione del delitto di estorsione da parte di BOLOGNINO e di ALLELUIA.
Ovviamene, anche per loro, l'affermazione della penale responsabilità per il reato di estorsione, comporta l'assorbimento in esso del più mite reato di "caporalato" per effetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 603bis c.p.

Quanto alle aggravanti contestate, il numero dei concorrenti funda la prova dell'esistenza della aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n 1 c.p.
Il fatto estorsivo per cui vi è condanna per BOLOGNINO Michele, ALLELUIA Lauro, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine è aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p. in quanto commesso al fine di agevolare il sodalizio che, grazie al sistema organizzato ed orchestrato da BOLOGNINO ha potuto infiltrarsi nelle opere pubbliche di ricostruzione successive al terremoto creando occasioni di guadagno non solo per BOLOGNINO Michele ed ALLELUIA Lauro, ma per l'intero gruppo.
Snl tema si rinvia a quanto si dirà affrontando il capn 4, relativo al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa contestato a BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna.

Non altrettanto, invece, deve dirsi rispetto al reato di cui all'art. 603bis c.p. per cui vi è condanna per BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro, commesso, nella sua singolarità, al di fnori di ogni volontà agevolatrice del sodalizio.

Infine. Alla luce delle argomentazioni sopra svolte ritiene il Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale della Repubblica affinchè voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p nei confronti di COLOSIMO Salvatore, PERROTTA Pietro, DODA Altin e BELFIORE Nicola.

2.1.16. La valutazione della prove e della penale responsabilità. Capo 92

Venendo alla valutazione della penale responsabilità degli imputati per il reato di cui al capo 92, la stessa può ritenersi dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio.
Va in proposito subito messo in evidenza come tutti gli imputati siano confessi rispetto a detta ipotesi di reato sia pure sminuendone la portata (BIANCHINI e BRAGA) o svincolandola da qualsiasi apporto causale con le condotte estorsive e prevaricatrici contestate al capo 90 (FLORO VITO e BELFIORE)

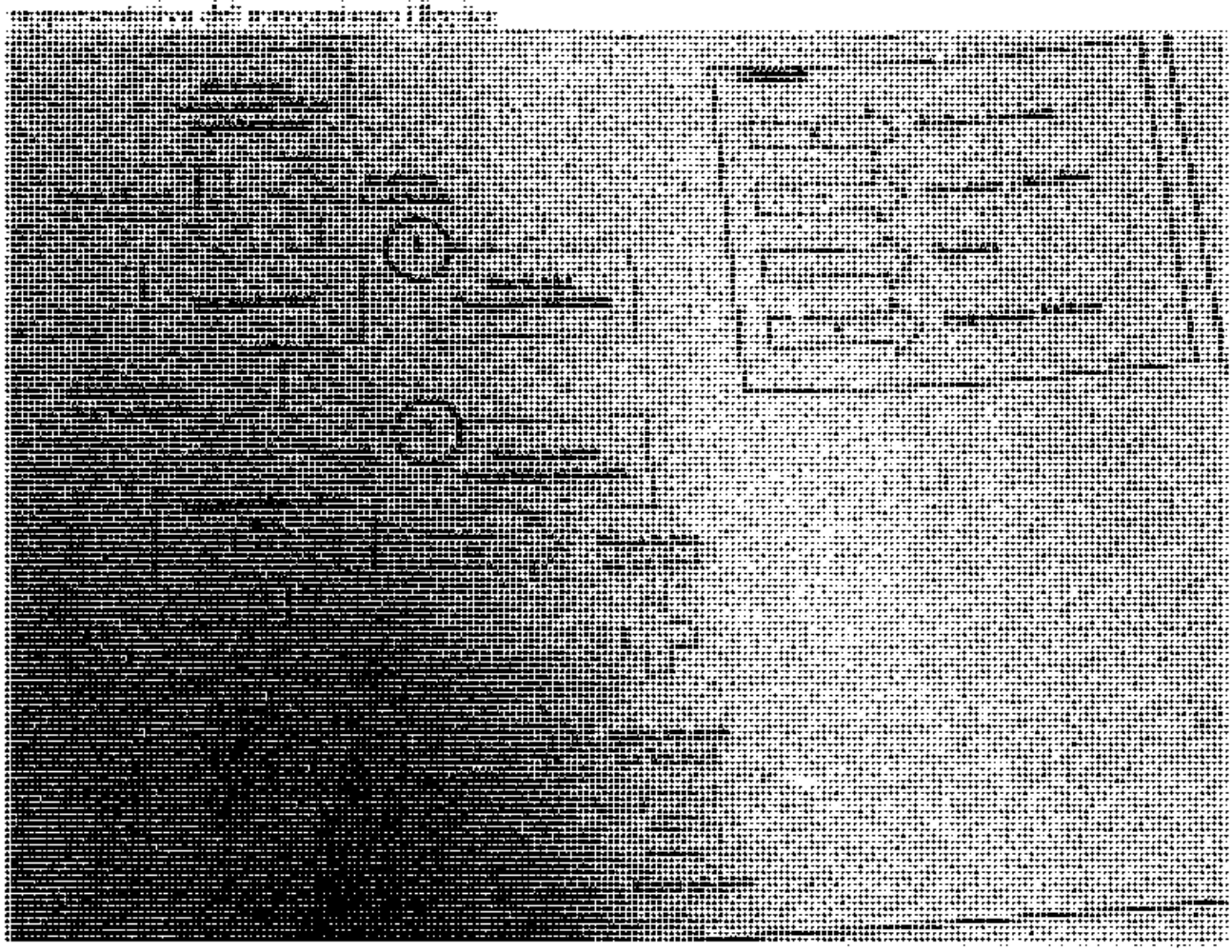
Le intercettazioni telefoniche hanno infatti dimostrato che il passaggio di denaro da BIANCHINI a BOLOGNINO era incardinato su un articolato sistema di false fatturazioni per operazioni inesistenti che coinvolgeva GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine.
In relazione a tale meccanismo, le prove hanno consentito di ricostruire in maniera analitica uno specifico episodio attraverso il quale è emerso anche il ruolo di BRAGA Bruna.
Anzi, proprio le conversazioni registrate tra BRAGA Bruna e BOLOGNINO Michele hanno permesso di comprendere alcuni episodi successivi e alcune successive conversazioni intercorse tra BOLOGNINO Michele, Giuseppe GIGLIO e FLORO VITO Gianni.
Ed invero, il 27 settembre è stata registrata una telefonata (prog. n. 803, RIT 2366/2012) in cui BOLOGNINO Michele chiede a BRAGA Bruna di fargli avere le buste paga che le aveva richiesto. La donna risponde che gliele avrebbe girate. Il 2 ottobre 2012 BOLOGNINO contatta nuovamente BRAGA Bruna, riferendole di essere ancora in attesa dell'e-mail, alludendo alle buste paga che BRAGA gli aveva promesso di fargli avere. BRAGA risponde che gliela aveva già mandato ma che, comunque, gliela avrebbe trasmessa nuovamente (prog. 1324 RIT 2366/2012). Più tardi BOLOGNINO contatta GIGLIO Giuseppe dicendogli di avere "quelle cose di BIANCHINI", alludendo evidentemente alle e-mail contenenti le buste paga (prog. n. 1368, RIT 2366/2012).
Il giorno seguente, BOLOGNINO ricontatta BRAGA Bruna per avvisarla di averle inviato la fattura; in questa conversazione BOLOGNINO dice che la fattura è a nome della società TRANSPORT (in realtà Trasmoter di GIGLIO Giuseppe). Sempre in questa conversazione telefonica, BOLOGNINO chiede a BRAGA Bruna di effettuare un bonifico urgente, ricevendo dalla donna rassicurazioni sulla disponibilità dell'intera somma (prog. n. 134, RIT 2367/2012, del 3.10.2012).

Successivamente, BRAGA Bruna conferma a BOLOGNINO l'esecnzione del bonifico con procedura d'nrgenza (prog. 1518 RIT 2366/12) e immediatamente dopo BOLOGNINO avvisa FLORO VITO Gianni dell'avvenuto bonifico (prog. 1521 RIT 2366/12).
Il giorno seguente BOLOGNINO contatta nuovamente FLORO VITO Gianni precisando che, trattandosi di bonifico urgente, la somma sarebbe dovuta già essere visibile e gli chiede di verificare ed effettuare subito la prenotazione dei contanti (prog. 1573 RIT 2366/12).
Successivamente FLORO VITO Gianni conferma a BOLOGNINO che tale Andrea, geometra di GIGLIO Giuseppe, gli aveva comunicato che era tutto a posto, alludendo all'esito positivo del bonifico a pagamento della fattura emessa della TRASMOTER nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. (prog. 1590 RIT 2366/12). Per questo motivo, BOLOGNINO e FLORO VITO Gianni decidono, durante la telefonata, di incontrarsi da lì a poco. Le chiamate successive chiariscono come il luogu d'incontro fosse l'ufficio di Giuseppe GIGLIO. Successivamente FLORO VITO Gianni contatta infatti BOLOGNINO dicendogli che a breve sarebbe andato via (prog. 1602 RIT 2366/12) e subito dopo GIGLIO Giuseppe chiama BOLOGNINO Michele chiedendogli l'autorizzazione a girare "quelle cose" a Giuseppe, ossia a FLORO VITO Gianni. L'allusione di GIGLIO è riferibile al denaro proveniente dal bonifico effettuato da BRAGA Bruna alla TRASMOTER. In questa conversazione BOLOGNINO acconsente alla richiesta di GIGLIO di girare il bonifico a FLORO VITO Gianni e aggiunge di aver già concordato con FLORO VITO Gianni la cifra che quest'ultimo gli avrebbe dovuto prelevare, cioè 10.000-12.000euro (prog. 1603 RIT 2366/12).
Nel frattempo, erano state parallelamente attivate anche delle intercettazioni telematiche sulla casella di posta elettronica di BOLOGNINO (la *ctvrabiesrl@libero.it)* che hanno riscontrato quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche. E' stata innanzitutto intercettata l'e-mail con la quale BRAGA Bruna aveva inviato le buste paga chieste da BOLOGNINO: si trattava, in particolare, di tredici statini a nome di altrettanti operai, il cui stipendio non superava mai i 1.000 euro. Un'altra e-mail intercettata, proveniente sempre da BRAGA Bruna, aveva ad oggetto "Estratto conto per emissione fattura" e conteneva un riepilogo di spesa relativo al noleggio di quattro autocarri mezzi d'opera, impiegati nel cantiere della ricostruzione, per un importo di 32.000euro oltre IVA. In calce a tale e-mail vi era scritto anche "*resto in attesa di ricevere la fattura con indicazione IBAN bancario*".
Trattasi di una nota con cui BRAGA indicava le modalità di compilazione della fattura, fittizia, con un importo corrispondente a quanto versato da BOLOGNINO Michele.
I riscontri successivamente acquisiti hanno confermato che si trattava di una fatturazione per operazione inesistente escogitata per coprire il passaggio di denaro da BIANCHINI a BOLOGNINO per il pagamento degli operai:
a) nel corso dei servizi di osservazioni effettuati presso i cantieri in cui stava lavorando BIANCHINI non erano mai stati rilevati mezzi d'opera riconducibili a ditte di GIGLIO Giuseppe, mentre nel riepilogo spese ricevuto via e-mail da BOLOGNINO si parlava proprio di nolo a caldo di automezzi impiegati nei cantieri della ricostruzione;
b) è stata captata un'altra intercettazione telefonica, durante la quale BOLOGNINO Michele chiede l'impiego di altri camion e BIANCHINI Augusto conferma di averne a disposizione, chiarendo, in tal mudo, che l'azienda non necessitava di ulteriori mezzi d'opera (prog. 496 RIT 2369/12).

Le indagini hanno inoltre consentito di dimostrare che il meccanismo si perfezionava grazie al successivo passaggio di denaro da GIGLIO Giuseppe a Carmine BELFIORE o a FLORO VITO Gianni, il quale ritirava il contante e lo consegnava a BOLOGNINO Michele. Quest'ultima ricostruzione del meccanismo illecito è confermata oltre che dalle intercettazioni telefoniche anche dalle risultanze delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di Cremona.
Va ricordato, in proposito, che all'epoca, infatti, FLORO VITO Gianni era soggetto ad attività di intercettazione da parte della Guardia di Finanza di Cremona, che stava indagando sul vorticoso giro di false fatturazioni (cfr. Cap. VIII capi 106 e 107). Da queste indagini, come visto, era emerso che detto giro di fatturazioni inesistenti era possibile grazie alla connivenza di alcuni operatori finanziari, che consentivano la movimentazione di ingenti quantità di denaro contante, ben al di sopra dei limiti previsti dalla disciplina valutaria e senza nessun tipo di controllo (Medici Loretta, funzionaria delle Poste). Numerosissime sono le conversazioni intercorse tra gli imputati e alcuni dipendenti degli uffici postali. Da tale attività di indagine è emerso che, dal maggio al dicembre 2012, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine avevano prenotato e prelevato più di un milione e cinquecentomila euro in contanti dai loro diversi conti attraverso gli sportelli degli uffici postali. Per quanto interessa, nello specifico, la ricostruzione dell'imputazione di cui al capo 92, GIGLIO Giuseppe, dopo aver ricevuto il bonifico da BRAGA Bruna, lo aveva girato a FLORO VITO Gianni, il quale, grazie ai suoi contatti con la direttrice dell'ufficio postale di Reggio Emilia, aveva prelevato i contanti e li aveva consegnati a BOLOGNINO Michele. Il 4 ottobre 2012, era stata infatti intercettata una chiamata nel corso della quale gli imputati avevano confermato la disponibilità del denaro bonificato dalla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.
Sempre il 4 ottobre la Guardia di Finanza di Cremona aveva intercettato un'altra conversazione con la quale FLORO VITO Gianni avvisava Medici Loretta che entro mezz'ora sarebbe passato a ritirare 27.500 euro in contanti. Medici Loretta, però, faceva presente a FLORO VITO Gianni che sul conto non c'era la necessaria copertura e FLORO VITO Gianni, che sapeva che GIGLIO gli aveva precedentemente girato il bonifico ricevuto da BIANCHINI, la rassicurava dicendo che i fondi sarebbero arrivati (prog. 12478 RIT 214/12).
Il giorno seguente, il 5 ottobre 2012, FLORO VITO Gianni ricontattava Medici Loretta e, attenendosi a quanto chiesto da BOLOGNINO nella telefonata del 4 ottobre, concordava con la stessa un prelievo di 10.000 euro in contanti. La donna comunicava a FLORO VITO che quel giorno l'ufficio era chiuso ma che poteva comunque esaudire la sua richiesta con una finta prenotazione retrodatata (prog. 12524 RIT 214 /12). In quella stessa conversazione Medici Loretta ringraziava vivamente FLORO VITO Gianni per la seduta gratuita fruita presso il centro estetico gestito da sua moglie, in ciò mettendo in chiara evidenza la natura dei rapporti instaurati con tra la funzionaria delle poste e FLORO VITO. Veniva inoltre captata un'altra conversazione in cui la Medici comunicava a FLORO VITO che l'operazione era stata avallata e che aveva approntato una prenotazione retrodatata per consentirgli il prelievo in contanti (prog. 12529 RIT 214/12).

La Guardia di Finanza di Cremona ha poi ricostruito in maniera analitica i movimenti di denaro avvenuti e ha verificato che la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. aveva eseguito un

bonifico di 38.732,10 euro a favore della TRASMOTER s.r.l. di GIGLIO Giuseppe, cifra esattamente corrispondente a quella risultante dal promemoria contabile intercettato tramite la e-mail inviata da BRAGA Bruna a BOLOGNINO Michele, che riportava la cifra di 32.010 euro, importo che, con l'aggiunta dell'IVA al 21%, porta esattamente all'importo di 38.732,10 euro. Successivamente, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, tramite prima la IMMOBILIARE TRE s.r.l. di FLORO VITO Gianni e poi la ARGON s.r.l. di BELFIORE Carmine, avevano, nella stessa giornata, monetizzato 36.000euro. I 2000 euro mancanti, cioè non monetizzati, erano stati evidentemente trattenuti da FLORO VITO e da BELFIORE a titolo di commessa o di pagamento per l'operazione. Questo lo schema



La falsa fattura, a cui sono seguite le descritte movimentazioni di denaro dalla BIANCHINI s.r.l., alla TRANSMOTER s.r.l. e a FLORO VITO Gianni, è la fattura numero 91 del 31 agosto 2012 ed è la stessa alla quale ha fatto riferimento anche il collaboratore di Giustizia GIGLIO Giuseppe nella sua deposizione del 18.11.2016.
Per le sue dichiarazioni si rinvia a quanto già esposto analizzando il capo 90.

Alle dichiarazioni, perfettamente riscontrate di GIGLIO, si aggiungono quelle di tenore confessorio rese dagli imputati.
In particolare, BIANCHINI ha ammesso che, dopo qualche anno di collaborazione con GIGLIO Giulio, precisamente nel 2007-2008, quest'ultimo si recò (e non il contrario) presso la BIANCHINI COSTRUZIONI e disse all'impiegata che aveva bisogno di aumentare il fatturato della sua impresa per ricevere credito dalle banche, e chiese se fosse possibile ricevere delle fatture maggiorate sui lavori svolti per la BIANCHINI COSTRUZIONI. L'impiegata riferì a BIANCHINI Augusto della richiesta di GIGLIO Giulio e lo stesso, dopo aver riflettuto, decise di accettare tale proposta. Nell'arco di un anno fece un ricarico di circa 100.000 euro sulle fatture che la BIANCHINI COSTRUZIONI emetteva nei confronti di GIGLIO Giulio per le forniture. GIGLIO restituiva sempre il denaro della fatturazione gonfiata. A titolo esemplificativo, ha spiegato BIANCHINI, se la fatturazione era di 50 più IVA, GIGLIO gli fatturava 70 più IVA e gli restituiva i 20 e non anche l'IVA perché la BIANCHINI COSTRUZIONI poteva scaricarla e sopportare tale costo.
In tal modo la BIANCHINI COSTRUZIONI poteva disporre di liquidità e le aziende di GIGLIO Giulio potevano aumentare il fatturato e accedere ad affidamenti bancari o a pagare qualcosa in più i lavoratori in occasione di alcuni servizi; di certo quei denari non servivano ad "*oliare*" per ottenere appalti pubblici come sostenuto da GIGLIO.
BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna hanno poi confessato che anche nella vicenda di somministrazione degli operai di BOLOGNINO (capo 90) avevano fatto ricorso alla falsa fatturazione per pagare gli operai, a loro dire, in parte in busta paga e in parte in nero (vedi sopra) anche se hanno cercato di sminuirne la portata, sostenendo che fosse un sistema creato per consentire il funzionamento di un appalto mascherato in cui la particolarità era data dal fatto che vi era l'interposizione di GIGIO in quanto BIANCHINI Augusto aveva instaurato un rapporto di fiducia con lui, e non con BOLOGNINO.

Come detto, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine hanno escluso che il loro coinvolgimento nella attività di falsa fatturazione possa in qualsiasi modo essere legata alle attività criminose accertate al capo 90. Di ciò si è già detto.

Alla luce delle intercettazioni telefoniche, delle emergenze documentali – raccolte dai Carabinieri di Modena e dalla Guardia di Finanza di Cremona – nonché dalle dichiarazioni (oltremodo riscontrate) del collaboratore di giustizia GIGLIO e da quelle di tenore confessorio di BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna, non vi è dubbio che ci si trovi di fronte ad attività di falsa fatturazione rispetto alla quale gli imputati hanno fornito il loro contributo causale nei termini descritti nel capo di imputazione.

Quanto all'elemento soggettivo, la circostanza che il meccanismo fosse finalizzato anche al passaggio di denaro dalla BIANCHINI COSTRUZIONI a BOLOGNINO Michele non toglie che grazie ad esso, la società, e per essa BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna, ha potuto evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto grazie ad una fittizia indicazione di costi idonei ad abbattere il reddito imponibile nella certa consapevolezza, e condivisione dei fini, da parte di BELFIORE Carmine e FLORO VITO Gianni, ben avvezzi a tale tipologia di

operazioni. Del resto, è principio noto che il dolo specifico è compatibile anche con altre finalità perseguite dall'agente (cfr. tra le altre, Cass. 27112/2015).

In merito alla aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., valgono le medesime considerazioni svolte per il capo 90, potendosi ravvisare la stessa solo in relazione agli imputati BOLOGNINO Michele, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine trattandosi di condotta finalizzata ad agevolare il sodalizio che, dietro la cortina dell'articolato sistema di falsa fatturazione era in grado di infiltrarsi nei lavori di ricostruzione post sisma con la garanzia dell'anonimato. Anche rispetto a questo tema si rinvia al capo 4.
Non altrettanto, invece, può dirsi per gli altri coimputati BIANCHINI Augusto e BRAGA BRUNA che hanno commesso il reato al di fuori di ogni volontà agevolatrice del sodalizio mossi dall'egoistico interesse personale finalizzato a lucrare quanto più possibile grazie al meccanismo analizzato, salvo, per BIANCHINI Augusto, quanto si dirà in relazione al capo 4.

2.2. CAPO 91

Le indagini svolte nell'ambito nell'operazione *AEMILA* si erano innestate, in un certo momento, nell'ambito di un'altra indagine già in corso presso la Procura di Modena, che stava concentrando l'attenzione investigativa sulla presenza di materiale contaminato da amianto in alcuni cantieri della ricostruzione post-sisma
In merito alle stesse ha riferito il Maresciallo Costantino all'udienza del 14.3.2017 evidenziando, innanzitutto, come quelle indagini si basavano sui rilievi effettati dall'ARPA, che aveva eseguito le analisi relative alla contaminazione dei siti inquinati, mentre quelle dell'indagine *AEMILIA* (in specie l'attività di intercettazione) avevano fornito elementi in grado di acclarare, secondo l'accusa, la consapevolezza e la responsabilità degli imputati nell'illecita gestione e smaltimento di materiale contenente amianto.
All'attività investigativa relativa all'attività di ricostruzione svolta dalla BIANCHINI COSTRUZIONI si era affiancata dunque quella concernente l'attività svolta dalla stessa società nell'ambito della gestione di rifiuti e delle materie post-sisma.
A tale specifico proposito, le principali risultanze probatorie erano state acquisite rispetto al sito di San Felice sul Panaro, relativo alla costruzione del capannone della ditta PHOENIX, la tangenziale di Sermide nonché, parzialmente, anche il sito che riguardava la costruzione di una rotatoria nel comune di Vignola.

2.2.1. Attività della BIANCHINI Costruzioni relativa alla gestione dei rifiuti post-sisma

Dopo il sisma del 2012, la BIANCHINI COSTRUZIONI si era occupata anche della raccolta e del trasporto delle macerie per conto di AIMAG, ossia la società che, in base alle direttive del Presidente dalla Regione, Commissario speciale per il sisma, gestiva la raccolta dei rifiuti nella zona della bassa modenese, interessata dal cratere sismico. La AIMAG aveva la possibilità (essendosene effettivamente avvalsa) di fare ricorso a soggetti terzi, scelti attraverso apposita gara, proprio per effettuare questo tipo di servizio.
La AIMAG, attraverso un bando di gara, aveva suddiviso le zone di raccolta e di smaltimento dei rifiuti in otto lotti, che venivano individuati a seconda della zona di prelievo e di distanza dagli impianti di riferimento per lo smaltimento. In seguito al bando di gara l'EMILIANA

SCAVI si era aggiudicata sei degli otto lotti individuati, mentre la BIANCHINI COSTRUZIONI se ne era aggiudicata due: il n. 6 e il n. 8

Poste queste premesse, tutta la vicenda vede il suo punto di inizio il 22 novembre 2012, quando il dipartimento della Protezione Civile di Trento invia una nota alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Modena e all'amministrazione comunale di San Felice sul Panaro, segnalando che il personale operante nel campo di accoglienza, sulla base di un'analisi visiva, aveva ritenuto che il materiale usato nella stabilizzazione del sito potesse contenere sostanze potenzialmente dannose.
Il 2 ottobre 2012 il Comune di San Felice sul Panaro aveva trasmesso alla Procura della Repubblica di Modena una nota redatta dal dipartimento della sanità pubblica di Modena, nella quale veniva indicato che il 25 di settembre del 2012 era stato effettuato un sopralluogo presso il "campo Trento", sito appunto in San Felice sul Panaro, frazione San Biagio, verificando che le caratteristiche del materiale depositato avevano confermato la presenza di elementi sospetti. Il 26 settembre 2012 infatti, il personale dell'USL e dell'ARPA aveva effettuato campionamenti conoscitivi e, in alcuni di questi campioni, era stata confermata la presenza di amianto. La Procura della Repubblica aveva allora delegato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi di effettuare gli accertamenti relativi a quanto emerso. Veniva quindi appurato che l'azienda incaricata della realizzazione del progetto di ricostruzione del sito sotto indagine era la BIANCHINI COSTRUZIONI.
Contestualmente, i Carabinieri di Modena avevano intercettato due conversazioni telefoniche del 4 ottobre 2012 nel corso delle quali BIANCHINI Augusto parlava dell'accaduto: la prima conversazione vedeva come interlocutori BIANCHINI Augusto e D'Aiello Giuseppe, i quali commentavano un articolo di giornale comparso sulla Gazzetta di Modena. La seconda conversazione era intercorsa invece tra BIANCHINI Augusto e BIANCHINI Alessandro (prog. 860 RIT 2369/12); durante la stessa i due, con l'intento, secondo la tesi di accusa, di scaricare su altri la responsabilità immaginando di poter essere intercettati, iniziavano ad ipotizzare che qualcuno, per errore o per dolo, avesse sporcato il materiale che era stato portato da loro. A riprova del fatto che BIANCHINI sospettava di essere intercettato e che, quindi, utilizzasse cautele nelle sue conversazioni telefoniche, vi sarebbero quelle conversazioni intercettate in periodo concomitante, in cui BOLOGNINO Michele si lamentava con altri di non poter più parlare con BIANCHINI, o recarsi presso la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI in quanto BIANCHINI Augusto aveva iniziato a manifestare un atteggiamento difensivo proprio a causa di queste indagini svolte dalla Procura di Modena (cfr. capo 90).

Durante la seconda delle due conversazioni citate del 4 ottobre, emergeva anche la possibile presenza di amianto in un altro cantiere della BIANCHINI COSTRUZIONI, oltre a quello della frazione di San Biagio, e cioè quello di via Milano. Durante la conversazione, infatti, BIANCHINI Augusto rappresentava che il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di San Felice sul Panaro aveva emesso un ordine di servizio per la rimozione di materiale utilizzato per la stabilizzazione del Sito di via Milano, dove sarebbe sorta la nuova zona commercianti e dov'era stata riscontrata la presenza di amianto. BIANCHINI Alessandro, alla fine della telefonata precisava che anche le analisi effettuate dalla USL nel campo di San

Biagio, quindi quello dove la Protezione Civile di Trento aveva rinvenuto quel materiale, avevano effettivamente evidenziato la contaminazione da amianto. Il 5 di ottobre del 2012 personale dell'ARPA e dell'USL avevaoo infatti effettuato un sopralluogo presso il sito di via Milano (sito della nuova zona commercianti), eseguendo campionamenti del materiale utilizzato per la stabilizzazione e di un cumulo di fibrocemento che era presente nel sito. I rapporti di prova effettuati su questi campionamenti avevano certificato "*la presenza di amianto nel campione steso a granulometria grossolano.*".

Il 15 ottobre 2012 il Comune di San Felice sul Panaro trasmetteva alla Procura della Repubblica di Modena una relazione di ARPA Modena, distretto area nord di Carpi, nella quale si faceva riferimento all'attività tecnico-ispettiva realizzata da ARPA nei siti di San Biagio e di Massa Finalese, che erano degli ex campi di accoglienza nei quali era stata accertata la presenza di materiale contaminato da amianto, materiale che era stato fornito dalla BIANCHINI COSTRUZIONI.

Il 15 ottobre del 2012, infatti, l'ARPA di Modena aveva deferito BIANCHINI Augusto per la violazione dell'articolo 187, comma 1, 208 e 216 del D.lgs. 152 del 2006, appunto in ordine ai fatti relativi al cantiere di via Milano, ossia il sito commercianti.

In relazione al ritrovamento di amianto in questo sito, i Carabinieri di Modena avevano registrato un fitto scambio di intercettazioni telefoniche tra BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna, BIANCHINI Alessandro e alcuni dipendenti della BIANCHINI COSTRUZIONI tra cui il consulente ambientale Vignali Antonio e l'ingegner Caruso. In particolare, nell'intercettazione del 17 ottobre 2012, intercorsa tra BIANCHINI Augusto e Caruso (prog. 1733 RIT 2369/12) emergeva il disappunto di BIANCHINI per l'esposizione mediatica che stava avendo questa vicenda sulla popolazione locale ed in specie sui commercianti che avrebbero dovuto occupare quel sito di San Felice snl Panaro in cui era stato rinvenuto il materiale contaminato.

Questa eco mediatica, secondo l'ipotesi investigativa, avrebbe inciso profondamente nelle future scelte della BIANCHINI COSTRUZIONI: è nell'ambito della vicenda amianto infatti che BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro avrebbero iniziato a discutere della possibilità di attuare una strategia aziendale in grado di riversare su una nuova azienda (la IOS) le competenze della BIANCHINI per cercare di tamponare il contraccolpo di quello che stava accadendo in relazione al rinvenimento di amianto (cfr. *infra)*. L'eco mediatica della vicenda amianto aveva condizionato, poi, anche l'approccio nei confronti di BOLOGNINO Michele (cfr. capo 90).

Sempre in merito al ritrovamento di materiale contaminato nel sito dei commercianti, erano state captate altre due intercettazioni telefoniche che, in chiave investigativa apparivano significative:

- quella del 21 ottobre 2012 (prog. 2003 RIT 2369/12), durante la quale BIANCHINI Alessandro confermava al padre che, a riscontro delle analisi effettuate dall'ARPA, avrebbero dovuto rimuovere il materiale contaminato di amianto a granulometria grossa, che era quello che occupava il secondo strato.
- quella del 22 ottobre 2012 (prog. 2017 RIT 2369/12) durante la quale BIANCHINI Augusto spiegava al figlio la campionatura effettuata da ARPA nel sito commercianti; nel prosieguo della conversazione i due affrontavano una nuova questione di grande importanza per la linea difensiva dei BIANCHINI. BIANCHINI Augusto, infatti, faceva riferimento alla tesi di essere

vittima di un sabotaggio attuato da parte di ditte concorrenti, prima fra tutte la ditta BARALDI S.p.A. di San Prospero. In questo frangente BIANCHINI Augusto diceva al figlio che dovevano andare proprio da Baraldi per concordare il piano di bonifica del sito e di deposito del materiale contaminato presso la discarica della BIANCHINI COSTRUZIONI.

La Baraldi S.p.a. era un'impresa edile che aveva uno spettro d'azione paritetico a quello della BIANCHINI: essa si occupava delle stesse attività di cui si occupava la BIANCHINI COSTRUZIONI ed era quindi è una ditta che poteva essere considerata come concorrente di quest'ultima.
BIANCHINI Augusto, secondo gli inquirenti, avrebbe fin da subito cercato di far ricadere le colpe del ritrovamento dell'amianto sulla Baraldi, sostenendo che la BIANCHINI COSTRUZIONI fosse stata vittima di un complotto in quanto altre ditte (tra cui appunto la Baraldi) le avevano affidato la gestione di rifiuti contenenti amianto senza dichiararne l'effettiva composizione nel momento in cui conferivano detto materiale alla BIANCHINI in qualità di ditta appaltatrice della gestione dei rifiuti da parte dell'AIMAG. In altri termini, i BIANCHINI non avevano mai contestato le analisi svolte dall'ANPA e la presenza del materiale pericoloso ritrovato; ciò che avevano sostenuto sin da subito, invece, era che la presenza di tale materiale non fosse addebitabile alla BIANCHINI COSTRUZIONI, vittima di un sabotaggio (cfr. anche esame imputati).
Il 25 ottobre 2012 si era tenuta la conferenza dei servizi istituita per discutere della problematica del ritrovamento dell'amianto in alcuni cantieri della BIANCHINI. Ad essa parteciparono l'AUSL, l'ARPA, la Provincia di Modena, il Comune di San Felice sul Panaro. In seno a questa conferenza la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva presentato il piano di lavoro per la bonifica dei siti inquinati, che prevedeva che la bonifica sarebbe avvenuta tramite la FRATELLI BARALDI S.p.A., che era una ditta che, tra le varie cose, era anche autorizzata al trasporto del materiale pericoloso. Essa, previo trattamento sul posto con liquidi inertizzanti, avrebbe caricato il materiale contaminato da amianto (quello a granulometria grossa) per trasportarlo fino alla discarica della BIANCHINI COSTRUZIONI, ove poi sarebbe stato stoccato in un cumulo separato ed opportunamente impermeabilizzato. L'ARPA di Modena aveva dato parere sfavorevole al piano di ripristino presentato dalla BIANCHINI, in quanto aveva sostenuto che il materiale contaminato - trattandosi a tutti gli effetti di rifiuti pericolosi secondo la vigente legislazione in materia ambientale - avrebbe dovuto essere rimosso ed incapsulato in *big bag* (appositi sacchi per il trasporto di questo tipo di materiale) e trasportato in una discarica autorizzata a riceverlo e a smaltirlo. Malgrado tale parere contrario la conferenza dei servizi si concluse con la presa d'atto della volontà dell'amministrazione comunale di San Felice sul Panaro di autorizzare il piano di lavoro presentato dalla BIANCHINI. In quella stessa data, infatti, il Comune di San Felice aveva emesso un'apposita ordinanza con la quale disponeva la rimozione del materiale contaminato dal sito commercianti secondo il piano di bonifica che era stato presentato dalla BIANCHINI, prescrivendo che fosse stoccato nell'impianto della stessa ditta. Detta ordinanza fondava la propria motivazione su ragioni di urgenza, che richiedevano la necessità di stoccare il materiale pericoloso presso la discarica della BIANCHINI, e giustificava così il fatto che non si pntesse procedere alla bonifica tramite l'utilizzo dei *big bag* e lo stoccaggio in discariche autorizzate, così come invece suggerito dall'ARPA.

La conferma di ciò giungeva in data 25 ottobre 2012 da una telefonata (prog. 2009 RIT 2369/12) intercorsa tra BIANCHINI Augusto e il consulente ambientale della BIANCHINI Vignali Antonio (presente alla conferenza dei servizi) durante la quale il secondo informava BIANCHINI Augusto che la questione relativa alla rimozione del materiale del sito commercianti era stata sistemata, che nel pomeriggio sarebbe arrivata l'ordinanza del Sindaco e che, malgrado ciò, la riunione era stata piuttosto movimentata perchè qualcuno degli enti interessati alla conferenza dei servizi aveva cercato di ostacolare il piano di bonifica che era stato proposto dalla BIANCHINI.
Il 27 ottobre 2012 iniziavano i lavori di bonifica con le modalità stabilite dall'ordinanza e con l'accantonamento del materiale pericoloso presso la discarica della BIANCHINI COSTRUZIONI, la quale, secondo gli accertamenti effettuati, non era autorizzata al conferimento di materiali pericolosi.
La decisione del Comune di San Felice sul Panaro di avallare il piano di bonifica della BIANCHINI malgrado il parere sfavorevole dell'ARPA e malgrado la mancata autorizzazione della discarica della BIANCHINI al conferimento di rifiuti pericolosi gli inquirenti suscitava, immediatamente, le perplessità degli inquirenti secondo i quali ragioni di urgenza non potevano giustificare lo stoccaggio del materiale presso la discarica della BIANCHINI in luogo dello stoccaggio presso una discarica autorizzata; quello che invece sarebbe cambiato sarebbe stato il prezzo dell'operazione, che sarebbe stato più alto per la BIANCHINI in caso di stoccaggio presso una discarica autorizzata. La conferma di questa differenza di prezzo trovava riscontro in una conversazione di pochi mesi successiva: il 2 gennaio 2013 infatti BIANCHINI Augusto parlava con Vignali Antonio, il quale sottolineava che se nell'intervento eseguito in via Milano nel sito commercianti, non fossero riusciti a riprendersi il materiale così com'era stato approvato, avrebbero dovuto sostenere sicuramente dei costi di smaltimento molto più alti (prog. 2009 RIT 2571/12).

Un altro sito presso il quale era stato registrato l'interessamento di ARPA e il ritrovamento di ulteriore materiale contaminato era qnello dell'area prossima ai Vigili del Fuoco di San Felice sul Panaro in via degli Esploratori. In merito a tale ulteriore sito contaminato, era stata captata nn'nlteriore conversazione, quella del 16 ottobre 2012, durante la quale BIANCHINI Alessandro riferiva al padre che, oltre al sito commercianti, era stata riscontrata la presenza di amianto anche nel campo Trento, che era il primo, quello della frazione di San Biagio, e poi anche nell'area limitrofa ai Vigili del Fuoco (prog. 1624 RIT 2369/12).
Ulteriori ritrovamenti di materiale pericoloso erano stati effettuati nei qnattro cantieri delle scuole o negli edifici scolastici o nelle aree verdi antistanti a questi. Anche su questi siti, in relazione alle attività svolte dagli organismi preposti, erano state registrate alcune intercettazioni telefoniche che fornivano, in tesi di accusa, elementi circostanziati sulla consapevolezza di BIANCHINI e della sua famiglia che il materiale utilizzato fosse amianto:
- conversazioni del 5 di novembre del 2012 intercorsa tra BIANCHINI Augusto e Alessandro, i quali parlavano della documentazione e dei campionamenti che la CMC di Ravenna avrebbe effettuato nelle strutture scolastiche (prog. 203 RIT 2571/12 e 3014 RIT 2369/12);
- conversazione dell'8 novembre del 2012 tra l'ingegner Caruso e BIANCHINI Augnsto, durante la quale quest'ultimo si diceva preocenpato per i campionamenti che dovevano essere effettuate nelle scuole di Finale Emilia, Mirandola e Concordia sulla Secchia precisando:

"*..Finale, Mirandola, Concordia e... e sicuramente una traccia la trovano anche lì, una percentuale irrisoria, dopo non so cosa possa succedere*". (prog. 276 RIT 2369/12);
- conversazione ambientale del 9 novembre intercettata tra Augusto BIANCHINI e Vignali Antonio i quali si stavano recando in auto a Reggiolo per assistere al prelievo e ai campionamenti da parte di personale dell'ARPA di Reggio Emilia. Durante il tragitto Vignali parlava dell'eventualità che i funzionari dell'ARPA potessero accertare la presenza di amianto nel materiale campionato, soprattutto nelle aree cortilive, dove evidentemente, in tesi di accusa, sapeva che era stata eseguita la stabilizzazione maggiore. BIANCHINI, per tutta risposta a queste considerazioni di Vignali, si diceva ancora più convinto che ciò potesse accadere: riferiva, addirittura, di essere certo che avrebbero trovato del materiale contaminati. (prog. 325 RIT 2571/12);

2.2.2. Il sito delle scuole di Reggiolo

Il 12 novembre 2012 Vignali comunicava a BIANCHINI quanto temuto, ossia che uno dei campioni prelevati era risultato positivo all'amianto. Da quel momento si erano susseguite ulteriori conversazioni incentrate sulla problematica di cantiere di Reggiolo e soprattutto sul piano di bonifica da presentare a COOPSETTE (impresa appaltante) e all'amministrazione comunale, piano di bonifica che doveva essere lo stesso che avevano proposto anche per le scuole di Concordia sulla Secchia, un altro sito relativo alle scuole in cui era stata riscontrata la presenza di amianto.
Il piano venne effettivamente presentato però, a differenza della linea morbida proposta per il cantiere delle scuole che era stata accordata a Concordia per la bonifica del sito dei commercianti di San Felice Sul Panaro, il comune di Reggiolo impose alla BIANCHINI di effettuare la rimozione dello stato superficiale di terreno nel quale era stata riscontrata la presenza di amianto e la sua sostituzione con terra pulita. Il comune pretese il trattamento del materiale come rifiuto speciale e la necessità di *big bag* per il trasporto in una cava appositamente autorizzata allo smaltimento di amianto.
Da qui si erano innescate una serie di intercettazioni telefoniche dalle quali si evinceva che l'unica discarica disponibile ad accettare il conferimento di tali rifiuti si trovava a Montignoso (MS) e che l'attività di bonifica dei siti di Reggiolo e di Concordia Sul Secchia aveva avuto inizio i giorni successivi alla decisione presa dal Comune di Reggiolo. Le tempistiche delle opere si allungavano a causa di alcuni intoppi, tanto che BIANCHINI, consigliato anche dal consulente VIGNALI, decideva di affiancare alcuni suoi operai a quelli della ECOTECNO s.r.l., ditta incaricata per la rimozione e l'incapsulamento del materiale da conferire in discarica (prog. 4903 - 4927 – 4935 – 4938 – 4952 - 4963 – 4964 – 4965 – 4967 – 4975 – 4977 – 4980 – 5064 – 5087 – 5149 – 5176 - 5251 – 5254 – 5256 - 5268 – 5271 – 1774 - 5275 – 5344 RIT 2369/12).
Il 28 dicembre 2012 BIANCHINI quantificava a suo figlio Alessandro il materiale rimosso in 120 sacconi (big bag) che venivano conferiti in discarica mediante 5 autotreni (prog. 5349 RIT 2369/12).

2.2.3. Il cantiere delle scuole di Concordia sulla Secchia.

Con riferimento al sito di Concordia sul Secchia sono interessanti, in tesi di accusa, alcune conversazioni ambientali che mostrano come la famiglia BIANCHINI, e in particolare Augusto e Alessandro, abbiano cercato di trovare un "aggancio" in Regione, evidentemente di natura politica per risolvere la questione o comunque per alleggerire la loro situazione (prog. n. 1204 delRIT 2571/12; prog. 1291 RIT 2571/12)

Secondo l'ipotesi investigativa queste conversazioni ambientali dimostrerebbero come i BIANCHINI fossero ben consapevoli delle loro responsabilità e del fatto che queste sarebbero presto affiorate; per questo motivo gli stessi avevano iniziato a pensare a come affrontarle cercando appoggio da parte di esponenti della politica locale. Le indagini non avevano tuttavia accertato se gli incontri ipotizzati si fossero o meno verificati.

2.2.4. Il sito delle scuole di Finale Emilia (lotto 16 est)

In merito al ritrovamento di amianto presso il cantiere delle scuole di Finale Emilia, alcune conversazioni telefoniche dimostravano come presso il cantiere dell'urbanizzazione delle scuole (lotto 16 EST) di Finale Emilia i campionamenti avevano rilevato la presenza di tre pezzi di amianto (progr n. 5481 RIT 2369/12; prog. n.5482 RIT 2369/12). Anche presso il cantiere delle scuole di Mirandola venivano rinvenuti frammenti di amianto; anche in questo caso il ritrovamento veniva commentato da Augusto BIANCHINI per via telefonica, il quale si mostrava intenzionato a sporgere denuncia, convinto che l'amianto fosse stato messo da qualcun altro (prog. 3877 RIT 2369/12). Dalle intercettazioni telefoniche si evincerebbe, secondo la tesi investigativa, come i BIANCHINI, ancor prima dell'esito definitivo delle analisi fossero consapevoli della presenza di amianto nei cantieri. Di ciò sarebbe particolarmente significativa una conversazione tra BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna durante la quale la seconda diceva al marito "siamo rovinati" prima ancora che il marito la rendesse edotta del risultato delle analisi svolte dall'ARPA (prog. 781 RIT 2571/12). Il timore si concretizzava e, in effetti, il 10.1.2013 Vignali Antonio comunicava a BIANCHINI Augusto (tel. 5722 e tel. 5723 già citate) che dalle analisi compiute sui cinque campioni prelevati nel cantiere di Mirandola, era emerso che in due erano presenti tracce di amianto.

2.2.5. Il sito del capannone Phoenix a San Felice Sul Panaro

La BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. aveva operato anche all'urbanizzazione di via Leonardo da Vinci di San felice sul Panaro, realizzando un capannone per conto della ditta PHOENIX s.r.l. di Mirandola, che si occupava della lavorazione di materie plastiche. In particolare, alla BIANCHINI COSTRUZIONI erano stati assegnati i lavori di urbanizzazione dell'area, gli scavi e la posa dei plinti. Ultimate queste operazioni, sarebbero intervenute le ditte per la posa dei pilastri, dei pannelli prefabbricati, del tetto e di tutti gli impianti idraulici ed elettrici, prima che la BIANCHINI completasse l'opera, realizzando il pavimento industriale con uno strato di ghiaia e poi il successivo getto di calcestruzzo. In corso d'opera, l'ARPA di Carpi riceveva un esposto firmato da Carlo Valmori, esponente del Movimento Cinque Stelle di Finale Emilia, nel quale si sosteneva che la ditta che stava operando per la realizzazione del capannone della PHOENIX aveva utilizzato per la stabilizzazione del sito materiale contaminato da amianto. Il 18 di ottobre del 2012, in seguito a questa segnalazione,

l'ARPA effettuava quindi dei campionamenti conoscitivi nell'area del cantiere, che erano effettivamente risultati positivi circa la presenza di amianto. Le indagini svolte su questo cantiere avevano fornito degli elementi che, secondo la tesi d'accusa, sarebbero importantissimi per provare la consapevolezza e il dolo dei BIANCHINI circa la presenza di amianto nei cantieri di competenza della BIANCHINI COSTRUZIONI: questi elementi in particolare si ricaverebbero da una conversazione nella quale BIANCHINI chiedeva ad un suo dipendente di poter effettuare una gettata di magrone di qualche centimetro sullo stabilizzato del capannone Phoenix all'interno del quale, solo un giorno prima, l'ARPA aveva rinvenuto tracce di amianto.

Progressivo n. 1927 RIT 2369/12 del 19.10.2012 ore 16:32

B.= Augusto BIANCHINI

I.= Ivano

I. Eccolo qua ..

B. Ivano .. sei in zona tu?

I. Pronto!

B. Dico: sei in zona?

I. No, no .. sono da coso .. da Mantova ...inc..

B. Allora, alla Phennix .. cosa è che ostacola l'eventuale costruzione di un pavimento dall'interno?

I. Rifammi la domanda in modo diverso?

B. Allora: se io per motivi tecnici domattina faccio il pavimento all'interno della Pehnnix .. posso farlo?

I. Eh .. il pavimento industriale? Il tuo pavimento?

B. Sì ..

I. Sì .. non ostacola finché ci sono quelli che stanno costruendo le coperture, finché ci sono laro a coprire il tetto di sopra

tu non puoi fare il pavimento, nemmeno quello fisicamente .. e ..inc.. loro!

B. Poi .. ci sono da fare dell'interno, fogne, scarichi ..

I. Certo, qualcosa, sì .. sono cose minime ma devono, non le abbiamo noi in appalto e ..inc.. loro, noi abbiamo fatto solo i buchi predisposti, gli idraulici, gli elettricisti sono già venuti, ..inc.. con un miniescavatore .. e in un paio di giornate si fa tutto, devono già predisporre tutto quello che serve.

B. quindi bisogna aspettare che vengano i loro elettricisti, i loro idraulici ..

I. Esatto, erano già venuti loro .. devono fare solo delle colonne, degli stacchi, degli attacchi, niente di particolare, ma ..

B. Faccio un'altra domanda: noi attualmente di quanto siamo più bassi della quota pavimento .. mi pare di 15 ..

I. Attualmente siamo più bassi, no siamo sui 20 - 25 centimetri abbondanti insomma, ci sta ..

B. Sì ..

I. Lo stabilizzato da tirare in quota e il pavimento di 15, 25 centimetri circa.

B. Allora 25 centimetri di cui 15 di pavimento e 10 di ghiaia?

I. Sì, circa .. sì .. esatto di stabilizzato.

B. Allora se noi alla quota attuale facessimo un magrone di 2 - 3 centimetri, creo dei problemi?

I. No, non tiene, non tiene ..
B. No, lo so, dico: crea dei problemi?
I. Sì, crea dei problemi perché poi loro non fanno più gli .. il magrone se devi farlo, dovresti farlo almeno di 10 cm di
magrone, affinché tenga!
B. Ah .. io non voglio che tenga, il motivo è un altro ..
I. Eh?
B. Dà fastidio a qualcuno?
I. No, non dà fastidio, cioè se allora fisicamente se devi fare il magrone, fisicamente lo devi fare almeno di 5 cm se non
vuoi che crepi, che tenga che leghi il magrone, che leghi ..
B. Ok .. e dà fastidio a qualcuno?
I. Sì, darebbe fastidio in questo momento a quelli che stanno facendo le coperture, che lavorano in parte già sotto e poi se
devono fare gli scarichi, almeno 3-4-5 colonne che devono scendere e uscire, scarichi fognari, allacciamenti e feritoie.
B. Quindi sarebbe poi eventualmente da fare una tagliola.
I. Tagliare, rompere sì .. oppure lasciare aperto dove, dove loro devono fare gli allacciamenti, si lascia da fare e si scava
dopo, si rompe dopo .. si rompe sì!
B. Allora, prova a pensare se ti viene in mente qualche altra cosa e poi tra un po' mi richiami e mi dici se è possibile fare questo magrone di 5.
I. Eh .. io però devo sentire i tempi che hanno quelli dei prefabbricati ..
B. No, no, no a parte i tempi dei prefabbricati, se ti viene in mente una fogna, facciamo finta che i prefabbricatori non gli
interessi niente ..
I. Che non ci sono più, dici?
B. Fai finta che non ci sono più esatto!
I. Niente se lo devi far subito, vuoi fare il magrone lo fai non c'è nessun problema. Però prima lo devi costipare, devi
rompere, devi costipare per bene, andare dentro, pestare, e poi gli fai il magrone di 5 cm. Lo puoi fare? Possiamo già individuare dove fare gli attraversamenti, dove loro devono fare gli allacciamenti, lasciamo indietro da gettare e basta,
nient'altro, oppure rompono, sicuramente rompono ..
B. Bene a posto ciao ..
I. Si può fare 5 cm minimo, veramente minimo eh, ci vuole la rete dentro se no altrimenti si crepa. Va bene?
B. Ok, ciao ..
I. Ciao!

Dalla precisazione di BIANCHINI "*io non voglio che tenga... il motivo è un altro*" gli inquirenti avevano dedotto che questi aveva fretta di coprire con calcestruzzo lo strato di stabilizzato, dove era probabile che fosse stato depositato materiale contaminato da amianto. Questa ipotesi avrebbe trovato riscontro in un'ulteriore conversazione durante la quale

BIANCHINI Augusto, evidentemente preoccupato per i controlli in corso da parte dell'ARPA, chiedeva a Gottardello Ivano, dove erano stati effettuati i campionamenti:

Progressivo n. 1931 RIT 2369/12 del 19.10.2012 ore 16:48 RIT 2369/12
B.= Augusto BIANCHINI
I.= Ivano
I. Pronti!
B. Sempre io .. quando sono venute l'altro giorno quelle due signore .. e .. – diciamo – il campione l'hanno preso dentro o
fuori?
I. Ah, io non lo so perché .. sono .. quando sono arrivato loro erano all'interno .. verso il fossato .. d'accordo?
B. All'interno?
I. Sì .. sì .. loro erano all'interno .. fisicamente erano lì, e avevano già i campioni in mano .. quindi però non so dove l'abbiano preso fisicamente. Loro non mi hanno detto" .. ho preso, non preso .. cosa e come .." .. non hanno detto assolutamente niente. Hanno chiesto solamente ..
B. Però - voglio dire – tu lo hai visto che l'avevano in mano ..
I. Sì, l'ho visto .. avevano una sacca trasparente .. in una borsa trasparente ce l'avevano ..
B. Ed erano all'interno.
I. Loro erano all'interno verso il fossato, verso il fondo, lì, per dire .. insomma, che erano all'interno del lotto.
B. No, all'interno del capannone a all'interno del lotto?
I. All'interno del lotto .. erano fuori vicino all'escavatore.
B. Ah, ho capito ..
I. Da quando sono arrivato io, cioè mi hanno ricevuto in quel posto lì .. poi non so dove l'abbiano raccolto loro eh
B. Bene .. bene, bene .. ok ..
I. Ok, d'accordo ciao!
B. Ciao!

Nel pomeriggio dello stesso 19.10.2012 BIANCHINI Augusto ordinava effettivamente il magrone (progressivi n. 1932 e 1936 RIT 2369/12) e contattava Lauro ALLELUIA, che in quel momento era stato assunto presso la BIANCHINI COSTRUZIONI (cfr. capo 90) per organizzare il lavoro di copertura del pavimento del capannone.

Tel. 1943 RIT 2369/12 del 19/10/2012 ore 18:11
B.= Augusto BIANCHINI
L.= Lauro
L. Sì Augusto ..
B. Ciao Lauro .. per domattina?
L. Eh .. sto aspettando che mi chiamino questi due ragazzi, che li ho chiamati già tre volte e non mi rispondono .. per domani
mattina.

B. Allora, se non viene nessuno trovo io due persone e vieni almeno tu. Lauro!
L. Eh, ti sento Augusto ..
B. Allora, io ho già trovato eventualmente due persone, vieni solo tu che gli dai un occhio. Ok?
L. Eh .. ..inc.. chiamare a Salvatore e i due ragazzi .. se mi chiama adesso e che gli dico, di no?
B. Sì, dai, lo stesso, vieni anche solo tu ..e non lo so .. cioè se loro vengono, vengono ..
L. Dai, 10 minuti che li richiamo e ..
B. Lauro, Lauro .. fai una cosa .. vieni solo tu che è meglio che ti spiego domattina.
L. Ah ..
B. Ti aspetto qui alle 8 e mezza, dai!
L. Alle 8 e mezza,
B. Eh, quando .. arrivi dammi uno squillo.
L. Mm, va bene ..
B. Grazie ..
L. Ok ..
B. Ah, gli hai detto il prezzo al geometra ..
L. Sto andando anche lì.
B. Come?
L. Sto andando anche lì adesso ..
B. Ah, grazie .. grazie, ciao!
L. Ok, ciao!
B, Ciao!

Il giorno successivo Lauro ALLELUIA telefonava a BIANCHINI Augusto per avvisarlo di essere arrivato al cantiere e di aver visto la sua autovettura fuori dallo stesso (prog. n. 1958 RIT 2369/12). Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Carpi predisponeva un servizio di OCP, nel corso del quale si riusciva a documentare la presenza di operai intenti a stendere materiale cementizio all'interno del cantiere, dei mezzi della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. e della Range Rover in uso a BIANCHINI Augusto.
L'irregolarità di tale gettata di cemento era stata confermata da ulteriori conversazioni telefoniche tra Augusto BIANCHINI e il figlio Alessandro durante le quali il primo segnalava al figlio la presenza di un'autovettura ferma nei pressi del cantiere con la preoccupazione che si potesse trattare di un'automobile dei Carabinieri impegnata in un controllo:
Progressivo n. 1985 RIT 2369/12 del 20/10/2012 ore 16:12
B.= Augusto BIANCHINI
F.= Alessandro
B. Si Alessandro ..
F. Dove sei tu?
B. Davanti agli uffici.
F. C'è uno qua dalla Phoenix che fa delle foto ..
B. Vengo o vedere ..
F. Secondo me è quello della Phoenix, ha una moto?
B. Non lo so ..

F. Prova a venire subito però ..
B. Sì, sì, vengo subito.
Secondo la prospettazione d'accusa, questo episodio sarebbe particolarmente importante non solo perché denoterebbe la consapevolezza di BIANCHINI e il suo comportamento di ostruzione verso le indagini, ma anche perché mostrerebbe chiaramente la sinergia che si era instaurata tra BIANCHINI ed il sodalizio indagato, segnatamente con Michele BOLOGNINO. Tale rapporto infatti aveva permesso a BIANCHINI di poter contare su personale disposto ad eseguire prontamente, anche di sabato, operazioni del tutto irregolari, come quella sovraesposta. BIANCHINI aveva espressamente convocato Lauro e non altri dipendenti per effettuare la gettata improvvisa di emergenza che doveva essere effettuata presso la PHOENIX BIANCHINI. Addirittura ad un certo momento BIANCHINI diceva a Lauro anche di andare da solo, manifestando anche un certo riserbo sulla questione.

Quest'aspetto sarebbe ulteriormente confermato anche dal contenuto di una conversazione ambientale intercettata il 7.12.2012 tra BOLOGNINO Michele e Lauro ALLELUIA il (prog. 430 RIT 2708/12), i quali facevano riferimento proprio alla gettata di quel sabato mattina in ragione delle ore contabilizzate ad ALLELUIA. Ciò testimonierebbe ancora una volta la regia e la supervisione di BOLOGNINO in tutte le attività effettuate dai suoi uomini in favore di BIANCHINI. In ogni caso la gettata di magrone sortiva l'effetto voluto perché l'ARPA di Carpi, che aveva avuto riscontro positivo circa la presenza di amianto nel campione conoscitivo prelevato nel cantiere PHONEIX il 18.10.2012, constatava successivamente l'impossibilità di effettuare un secondo campione poiché l'area interessata risultava ricoperta da materiale fine pressato. Malgrado il mancato campionamento, BIANCHINI restava comunque preoccupato dalla possibilità che durante i lavori successivi affiorasse del materiale contaminato, cosa che effettivamente accadde, come si evince da una conversazione intercettata il 7 novembre 2011 (prog. n. 3159 RIT 2369/12 del 7/11/2012), durante la quale BIANCHINI chiedeva al suo collaboratore dove fosse stato collocato il materiale oggetto di scavazioni e si assicurava che lo stesso non fosse visibile dall'esterno del cantiere e che il materiale accumulato fosse stato oggetto di un controllo visivo per scongiurare che altro materiale contaminato fosse visibile.

2.2.6. Il cantiere della tangenziale di Sermide
La BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. si era aggiudicata l'appalto per la realizzazione della Tangenziale di Sermide per un importo totale del progetto pari a 2.805.854,140 euro. Prima ancora della scoperta di materiale contaminato da amianto BIANCHINI Augusto aveva chiamato il suo collaboratore Francesco Pio PASSIATORE per riferirgli che aveva ricevuto una chiamata da tale Lomelli, responsabile del Servizio Tecnico e dell'urbanistica del Comune di Sermide, il quale sembrava avergli contestato la presenza di un unico operaio sul cantiere della tangenziale. PASSIATORE rispondeva a BIANCHINI che gli operai presenti sul cantiere erano due e che stavano svolgendo il lavoro che "*lui ben sapeva*". Tale affermazione veniva ribadita poco dopo da PASSIATORE, come se questi volesse sincerarsi che BIANCHINI comprendesse, non volendo evidentemente esplicitare l'operazione svolta dagli operai. Ne seguiva uno scambio di battute in cui era lo stesso BIANCHINI che,

cercando rassicurazioni su ciò che stava accadendo in cantiere, chiedeva più volte e con chiarezza se gli operai stessero procedendo anche alla rullatura.
PASSIATORE rispondeva di non avere il rullo in cantiere e che stavano stendendo "*a coprire*" con uno strato di 10 centimetri, che sarebbe stato comunque compattato mediante cingolatura (prog. n. 2055 RIT 2369/12 del 22.10.2012).
Nello stesso giorno, in seguito a tale conversazione, veniva effettuato un servizio di OCP ad opera dei Carabinieri di Carpi, i quali riscontravano che, in effetti, nel cantiere della tangenziale vi era un unico gruppo di operai impegnato a livellare un apporto di terra di recente apposizione.
In data 8.11.2012, mentre BIANCHINI Augusto si stava recando a Padova insieme all'ingegner Giuseppe CARUSO, la Guardia Forestale di Modena effettuava una perquisizione presso la ditta di San Felice sul Panaro (MO), su delega della Procura della Repubblica di Modena che all'epoca stava indagando sui ritrovamenti di amianto nei cantieri del terremoto in cui aveva operato la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. Dell'accaduto BIANCHINI Augusto veniva informato telefonicamente mentre si trovava in macchina con l'Ingegner Caruso per recarsi a Padova. Dopo tale notizia Caruso si mostrava preoccupato del fatto che i controlli della procura di Modena si estendevano anche a cantieri fuori dalla zona di San Felice sul Panaro come, appunto, al cantiere di Sermide dove ricordava essere stata postata della roba dalla BIANCHINI COSTRUZIONI nell'ultimo pezzo della rotonda (prog. 276 del 08/11/2012 RIT 2571/12:" *BIANCHINI AUGUSTO:. Dio bono .. che rottura di cazzo! Adesso a Sermide hai chiuso, perché ha portato là della roba a Sermide, l'ultimo pezzettino .. giusto, no?*).

Nella conversazione successiva (Prog. n. 287 RIT 2571/12) Caruso addirittura suggeriva a BIANCHINI di effettuare lui stesso dei campionamenti a Sermide nelle zone del cantiere in cui era stato utilizzato materiale pre-terremoto, che era sicuramente pulito. E' a questo punto che l'ingegnere, ripercorrendo uno specifico episodio relativo allo smantellamento di un piazzale, tratteggiava, secondo la tesi d'accusa, i contorni di quello che era stato lo spregiudicato atteggiamento di BIANCHINI nel post-sisma, il quale avrebbe utilizzato e miscelato senza le necessarie precauzioni materiale potenzialmente contaminato derivante dai crolli, per poi utilizzarlo nei vari cantieri in cui stava operando. Da qui si generavano una serie di ragionamenti tendenti ad avvalorare la tesi del sabotaggio ai danni della BIANCHINI COSTRUZIONI, secondo la quale il materiale contaminato sarebbe stato conferito dopo il sisma all'insaputa dell'indagato.
Nella conversazione ancora seguente, Caruso si mostrava preoccupato del fatto che attraverso le bolle di trasposto trovate durante la perquisizione alla BIANCHINI gli inquirenti potessero risalire al sito della tangenziale di Sermide, dove era stato trasportato del materiale probabilmente contaminato da amianto. Subito dopo però, riflettendo meglio su quella che poteva essere l'effettiva entità del materiale sospetto, CARUSO affermava che a Sermide non c'era tanta "roba", peraltro concentrata negli ultimi 100-200 metri e coperta dal cementato (prog. n. 288 RIT 2571/12).

Il 13 e 14 novembre 2012 venivano eseguiti i sopralluoghi e i campionamenti di materiale sospetto rinvenuto nei pressi della rotatoria A del cantiere di Sermide, a seguito di una

segnalazione pervenuta da un privato cittadino circa la probabile presenza di amianto nel sito. Al termine delle operazioni tecniche, BIANCHINI Augusto ed il suo consulente ambientale Antonio Vignali commentavano la situazione sostenendo che il problema era stato risolto (prog. n. 494 RIT 2571/12)
Così come previsto da BIANCHINI e Vignali, le analisi sui predetti campioni avevano effettivamente dato esito negativo in quanto i campioni esaminati erano riferibili a materiale la cui presenza sul sito di Sermide era accidentale ed erano stati repertati in zona diversa da quella oggetto della contestazione dove, quasi venti giorni prima, era stata gettata una copertura di 10 centimetri.

2.2.7. Il cantiere della rotonda di Vignola

La BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. si era aggiudicata anche i lavori di realizzazione di una rotatoria posta all'intersezione tra la S.P. 569 di Vignola, via dell'Agricoltura ed una strada interna, per un importo lavori di contratto di 241.073,04 + Iva ed Oneri sicurezza. I tecnici dell'ARPA avevano effettuato sopralluoghi anche presso tale cantiere.

Questo campionamento era stato oggetto di una conversazione ambientale intercettata tra BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna (prog. n. 720 RIT 2571/12).
In un'altra conversazione intercettata, BIANCHINI Augusto parlava con il figlio Alessandro il quale, dopo aver parlato la telefono con PASSIATORE Francesco Pio, si lamentava con il padre dell'operato dello stesso, il quale aveva effettuato la gettata di cemento in un punto diverso dal luogo in cui erano stati effettuati i campionamenti, quando avrebbe invece dovuto effettuarla nel luogo dove le analisi erano già state svolte. Ciò costituirebbe, in tesi d'accusa, un segno che evidenziava come anche in questo cantiere la BIANCHINI COSTRUZIONI avesse agito con lo stesso *modus operandi* utilizzato nel cantiere PHOENIX e in altri cantieri, cioè ricoprendo con uno stato di cemento le zone in cui c'era il rischio di ritrovamento amianto al fine di ostacolare le indagini dell'ARPA (prog. n. 1116 RIT 2571/12).
Breve pausa, arriva una telefonata, in vivavoce, Francesco, P., la cui voce è fortemente distorta.
F. Francesco .. pronto! Ciao .. state asfaltando?
P. Sì .. siamo ..inc..
F. Cioè state asfaltando l'altra .. l'altra parte di rotonda?
P. No ..inc.. strisciano (?) quando la parte del parcheggio dei ..inc.. e poi dopo ..inc..
F. Sì, ma guarda che andare a sera deve essere finito di là ..
P. Sì .. sì, ho già detto, ho già parlato con ..inc.. ieri sera, stamattina, con i ragazzi qua ..
F. Mi raccomando ..
P. Sarà fatto, per forza ..
F. Ecco. Poi un'altra cosa: ieri sera la Sintex ..
P. Eh?
F. Mi ha mandato una mail dove praticamente dice che il tappeto è meglio non farlo adesso ed è anche meglio non aprire la rotonda subito .. quindi ..
Si sovrappongono le voci
P. La Sintex ..inc..
F. Non lo so, non l'ho letta ..

P. ..inc.. e vediamo un po' che ..inc..
F. Tu hai già mandato il programma a Fantini?
P. Ancora no ..
F. Boh, allora aspetta a mandarglielo che poi quando arrivo in ufficio leggo bene .. quello che mi hanno scritto e decidiamo!
P. Va bene ..
F. Ok, ciao!
P. Ciao!
Ambientale
F. Anche questo ..
A. I nuovi prezzi .. le perizie .. è stata approvata?
F. L'ho firmata ieri ..
A. Come?
F. L'ho firmata ieri. Anche Passatiore .. ha una parte della rotonda che sai che ti hanno fatto dei campioni .. e sono risultati positivi, dall'altra no, quale asfalti per prima?
A. Quella dei campioni ..
F. No, quell'altra .. scusa, perché devi asfaltare prima quella dei campioni?
A. Campioni positivi all'amianto ..
F. Eh .. però lì c'è stata l'USL .. tutto .. non sono stati sollevati problemi ..
A. Eh ..

Questa conversazione inoltre sarebbe indicativa della consapevolezza di PASSIATORE Francesco Pio, il quale era perfettamente a conoscenza del *modus operandi* portato avanti dalla BIANCHINI e che aveva contribuito a realizzare.

2.2.8. Presenza di amianto nella discarica della BIANCHINI COSTRUZIONI

In seguito alle attività svolte dal personale dell'ARPA e degli altri organi accertatori presso il campo Trento, il campo di accoglienza di Massa Finalese e anche presso la caserma dei Vigili del Fuoco, l'ARPA, l'8 di ottobre del 2012, effettuava un'ispezione all'interno della BIANCHINI COSTRUZIONI per controllare la documentazione del materiale conferito in discarica e poi successivamente riciclato, come confermato anche dall'intercettazione intervenuta lo stesso giorno tra Augusto BIANCHINI e il figlio Alessandro in cui il secondo informava il padre dell'avvenuta ispezione (prog. n. 1120 RIT 2369/12).

Le indagini successive mostravano come BIANCHINI Augusto si fosse attivato per cercare di ripulire la sede dell'azienda da materiale contaminato da amianto. L'11 ottobre 2012 BIANCHINI Augusto (nonostante l'attività ispettiva dovesse rimanere strettamente riservata, per non consentire all'azienda di predisporre misure in grado di contrastare l'efficacia del controllo) apprendeva da Vignali Antonio che la settimana seguente l'ARPA sarebbe tornata in azienda per effettuare dei campionamenti sui cumuli di materiali, perché si riteneva che l'amianto provenisse proprio da tali cumuli (prog. n. 1416 RIT 2369/12).
In effetti, il 16.10.2012 l'ARPA si recava presso la BIANCHINI effettuando nuovi campionamenti sui cumuli di materiale (fibrocemento e riciclato) presenti nei piazzali della

BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.: in tutti i campioni prelevati risultava presente l'amianto. Il seguente 19.10.2012 il personale dell'ARPA di Modena eseguiva il sequestro preventivo di un cumulo di fibrocemento contenente amianto premacinato del volume di circa 5000/6000 metri cubi nonché di un cumulo di riciclato con frammenti di fibrocemento con sospetto contenuto di amianto del volume di circa 1000/1500 metri cubi. Il 22.10.2012 il GIP del Tribunale di Modena convalidava il sequestro. Il 25.10.2012 l'ARPA, con informativa 55308 deferiva BIANCHINI Augusto per la violazione *ex* artt. 187, 192, 208 e 216 D.Lgs 152/06 e art. 1 co. 2 L. 257/92, per i fatti accertati all'interno del sito industriale della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.
L'8.11.2012 il personale del Corpo Forestale dello Stato di Modena, su delega di indagine emessa dalla Procura della Repubblica di Modena, eseguiva alcune perquisizioni presso la sede legale della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., sequestrando la documentazione inerente all'entrata e all'uscita del materiale dall'impianto della società.
Durante tale perquisizione veniva rinvenuta, sulla scrivania dell'ufficio di BIANCHINI, Augusto una copia della nota CR.2012. 0005925 datata 31.10.2012 emessa dalla Regione Emilia-Romagna e indirizzata all'USL di Modena e di Reggio Emilia, all'ARPA sezioni provinciali di Modena e Reggio Emilia e per conoscenza ai sindaci dei comuni di Reggiolo, Finale Emilia, Mirandola, San Felice sul Panaro e Concordia sulla Secchia. La nota, avente ad oggetto "*Verifica delle Aree oggetto di attività da parte della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.*" esortava i vari Enti a verificare il materiale riciclato proveniente dalla ditta menzionata in relazione ai cantieri indicati in apposito allegato. Questo ritrovamento denotava, secondo l'ipotesi investigativa, come BIANCHINI potesse contare sull'appoggio di soggetti appartenenti alle istituzioni locali che lo aggiornavano praticamente in tempo reale sulle mosse degli Enti preposti al controllo.
Il 5.12.2012, BIANCHINI Augusto invitava i funzionari dell'ARPA ad assistere ai campionamenti effettuati dai suoi tecnici (prog. 1124 RIT 2571/12). Nell'occasione il personale ARPA ispezionava un cumulo di terra presente nella discarica, rinvenendo numerosi frammenti di materiale che, una volta analizzati, risultavano amianto.
Alla luce di tali risultati preliminari, il 12.12.2012 l'ARPA predisponeva una nuova ispezione e, trattandosi di atti irripetibili, dava 24 giorni di preavviso alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Una volta ricevuta la notifica, i BIANCHINI si attivano per ridurre al minimo i rischi di sanzione, inviando degli operai sul posto per sistemare i mezzi e pulire i cumuli di materiale che avrebbero dovuto essere ispezionati l'indomani (prog. n. 4501, 4505 del 12.12.2012 RIT 2369/12)
Gli elementi di maggiore interesse emergerebbero proprio dalla conversazione ambientale 1291 RIT 2571/12, intercorsa tra BIANCHINI Augusto e VIGNALI Antonio: i due si trovavano in macchina all'interno della ditta e BIANCHINI mostrava al proprio consulente i camion di terra da spostare perché *non belli*, precisando di aver dato ordine a cinque operai di portar via quanta più *roba* possibile. VIGNALI si raccomandava che fossero persone *fidate* sottolineando, in tesi, l'ambiguità della condotta prima dell'accertamento.

Secondo la tesi d'accusa, prova fondamentale, della consapevolezza dei BIANCHINI del fatto che stavano ritirando materiale composto da amianto e, dunque, della responsabilità degli

imputati per gli illeciti ambientali contestati sarebbe l'intercettazione telefonica registrata al progressivo n. 772 del 22.11.2012 ore 14.36, RIT 2571/12.
Nelle prime battute BRAGA sosteneva che per la questione dell'amianto si trovavano in una bruttissima situazione a causa della loro superficialità, che veniva poi definita espressamente come prepotenza, alludendo, in ipotesi, al fatto che in un certo senso si sentivano al riparo da eventuali controlli. BIANCHINI cerca di attribuire gran parte della colpa ai dipendenti PEDERZOLI Giuliana, PALTRINIERI Damiano e Luca, che a suo dire avevano commesso errori nella compilazione di vari formulari. A questo punto le parole della BRAGA si facevano ancora più esplicite, rimproverando il marito per il fatto che voleva sempre scaricare le colpe sugli altri, perché sapeva benissimo che dopo il terremoto, per accaparrarsi il maggior numero di commesse, avevano osato di più, pur essendo consapevoli che con il fibrocemento il rischio era elevato, soprattutto per loro che si trovavano già sotto i riflettori.
In alcuni passaggi la donna attribuiva analoghe responsabilità a carico del figlio Alessandro, dicendo che originariamente era contenta che fosse stata fatta la delega delle funzioni, ritenendo che il figlio fosse più attento di Augusto, cosa che evidentemente non era accaduta.
La donna proseguiva sostenendo che era stato un grave errore l'aver trasportato in maniera spudorata grossi pezzi di amianto, per cui adesso ne avrebbero pagato le conseguenze.
Eloquente sarebbe il passaggio in cui BRAGA diceva che *"la colpa è comunque NOSTRA è inutile che ti arrampichi sugli specchi."*. Altrettanto eloquenti sarebbero le ammissioni di responsabilità in merito alla loro spregiudicata gestione aziendale, nel passaggio in cui marito e moglie convenivano sul fatto che avevano iniziato a fare delle operazioni definite come poco limpide fin da quando era iniziata la crisi.
A.= Augusto BIANCHINI
B.= Bruna, moglie
La conversazione inizia bruscamente
A. Giustamente contesto quello ha hai detto tu; cioè lui il suo compito è stare dietro al cantiere ..
B. Ma ..inc.. per me ha fatto ..inc..
A. Esatto ..
B. Poi ne approfitta andare là, perché ..
A. 200 a ogni appartamento tutti ..
B. 200 ad appartamento?
Breve pausa
B. Comunque è sempre più difficile eh!
A. Ah, sì .. è sempre più difficile perché .. cioè da un lato .. mi discolpano ..inc.. cioè ..inc.. proprio non li sopporto più ..
tipo quello di stamattina che vengono a contare ..inc.. ma va a dar via il culo a casa tua! Io gli ho detto:" Vieni a ..inc..
quando a mezzanotte, io e te ubriachi .. cioè .. è proprio da deficienti .. però .. io non ne posso più!
B. Allora .. allora ..
A. Ma questo è un problema sicuramente ..
B. Adesso posso dire quello che penso io?
A. Mm ..

B. Che tu sopporti, sopporti .. poi un'altra volta ..inc.. perché sto parlando .. non gliene frega niente a nessuno! In quel
senso lì .. non è .. non deve essere una priorità!
A. Cosa?
B. Quello che sopporti o non sopporti più. Chi ha un ruolo .. che .. deve fare tutti i passaggi .. ma .. tenendo bene in
considerazione che ci sono 'ste cose qua .. perché purtroppo abbiamo a che fare con tanta gente diversa e con tante
priorità diverse! No? Noi dobbiamo finire (?) .. il nostro comportamento, fermo, su un obiettivo, perché questo è il
nostro! Obiettivo." Senza bestemmie, senza offendere la gente perché dicono che non gli interessa come facciamo ..inc.. ognuno
si deve prendere le sue responsabilità! Punto! Punto!
A. Benissimo!
B. Ma però ci dobbiamo essere .. sempre noi altri, perché .. le persone che comandano nelle Asl, è richiesto una intelligenza
maggiore! E un utile (?) dove gli strumenti che ci sono, consapevole e corretto! Quindi non va bene? Compito
dell'ufficio personale, ..inc.. ascoltano mica ..inc..
A. No .. no .. no ..
B. Ufficio personale con i consulenti che sappiano delle cose, mettere in piedi ..inc..
Si sovrappongono le voci, rumore dell'auto
B. Chi l'ha fatto quello là?
A. Lo abbiamo fatto noi .. dopo il terremoto ..
B. Ah sì .. sì .. che è l'unico che è a posto quello lì .. A. Mm ..
B. Abbiamo preso la roba da Baraldi ..
A. Ah no, quegli altri sono a posto, la merda l'ha portata (l'hanno portata ?) da noi!
B. Anche questa cosa qua .. questa cosa qua .. ti metti in una posizione bruttissima eh! Bruttissima .. perché se voi
ascoltavate .. adesso, è giusto che bisogna che ci difendiamo, però siamo proprio stati dei superficiali .. di anche ..
adesso quando mi viene la parola te la dico .. perché è quello che penso: prepotenti .. pensando che a noi ..
A. Io penso un fatto ..
B. Possiamo parlare io e te no?
A. Perbacco! Allora io ripeto un fatto: che anche nella gestione dei rifiuti, allora: quando Giuliana, non so, diceva (?): abbiamo tolto coso .. Luca. Luca l'abbiamo capito il secondo giorno che non ne capiva un cazzo! Che era una persona, una figura che non valeva niente! Noi ci siamo ostinati in Luca ...e da qui e da lì e trova .. e poi dopo la Giuliana la va via,
la bambina ha paura e tutto .. cioè noi abbiamo avuto l'ufficio di competenza deserto in quei due o tre mesi in cui probabilmente e storicamente era più necessario avere uno che pensava al nostro posto.
B. Guarda che abbiamo preso subito Damiano eh! Guarda che non è così: perché per te è più semplice dare la colpa agli altri ..

A. No, per me è così! Damiano per cosa l'abbiamo preso? Per mettere a posto i formulari ..
B. E cosa c'entra? Ma comunque lui doveva comunque guardare quelle cose lì .. cioè cosa vuol dire? Ma siete voi .. siete tu e Alessandro che seguivate le robe che venivano dentro ..inc.. eh! Cioè..
A. Mica per tirarmi via ..
B. No, ma te .. allora, posso dirti? Quando abbiamo fatto la delega delle funzioni, io sono stata anche contenta perché te, Alessandro mi diceva che te andavi là, cambiavi ..inc.. che lui invece li faceva con più ordine. E allora ho detto: ok, tu hoi questa responsabilità per cui decidi tu e sai tu cosa .. non per dare la colpa ad Alessandro ..
A. No .. no ..
B. Però in questa fase credo che ci sia voluti osare un po',..senza fare in malafede per l'amor di Dio .. osare un po' ed usare .. e usare molta superficialità! Perché qualcosa che .. era chiaro che avere un fibrocemento così poteva essere pericoloso .. era chiaro .. ma lo avevamo detto! Si sovrappongono le voci
A. L'errore, l'errore è nato quando Alessandro ha voluto a tutti i costi fare un cantratto .. cioè ..
B. Sì, però: dopo il terremoto che hai fatto tanti di quei lavori .. dovevi avere una cura estrema perché lo sapevi che era una cosa un po' .. già sotto i riflettori, cal fatto che ci sono stati tanti segnali prima. Aver voluto così spudoratamente e anche poco accorti, perché i pezzi grossi sono stati portati via anche in un modo così spudorato, era chiaro che qualcuno poteva anche venirci il dubbio! Siamo stati molto, molto superficiali .. molto .. " .. ma sì, tanto, ma .. mi .. mo .. adesso lascio andare perché lavoro tonto .. " .. cioè non so come dirlo, però rendo bene l'idea: e questo qui adesso ci costa, ci costa .. ci costa .. in tutti i termini! Al di la del termine economico che può anche non fregarmi niente, in termini di immagine di persona .. è quello che è proprio brutto!
A. Però la storia .. dovevi andare indietro eh ..
B. E ieri te lo diceva anche coso .. anche Vignali, te lo diceva ..
A. Cosa?
B. Che la colpa è comunque nostra, è inutile che ti arrampichi sugli specchi!
A. Ma no .. ma no .. ma certo ..
B. E' chiaro, chiarissimo .. un po' sono d'accordo con lui che è ora che iniziamo a puntare i piedi, perché se tutti i clienti
si lasciano andare in questo modo, fanno ..inc..
A. Esatto ..
B. Se tu permetti, adesso mi fermo. Però è una battaglia che comunque noi ..
Si sovrappongono le voci
A. Questo è un altro aspetto, ma noi dobbiamo valutare: quando abbiamo iniziato due o tre anni fa a fare dei lavori non fatti bene! Allora, se vogliamo rendere conto che tutti i lavori in cui contribuivo anche io, si è rivelato un bagno di sangue .. vogliamo rendercene conto? Dopo quando io dico .. Si sovrappongono le voci
B. Allora andiamo indietro un po' di più; poi quando è iniziata la crisi che abbiamo voluto a tutti i costi ..
A. Bene .. allora ..

B. Fare delle cose che non erano limpide ..

A. Bene ..

B. Le abbiamo volute fare perché eravamo un po' di ..

A. Dopo il culmine è stato con Vanni perché " .. bisogna fare fatturato, bisogna far qui, bisogna .."

B. Beh, va bene e lì lo abbiamo fermato .. perché poi .. e lì mi sento anche di essere stata io a dire basta eh!

A. Però abbiamo lasciato andare avanti troppo. Vanni .. Vanni, quando aveva fatto ..inc.. aveva tentato ancora di venire a lavorare con noi, che io gli avevo dato un contratto da libero professionista .. " .. Se tu prendi un lavoro, ma a certe condizioni perché o sennò ti prendi tutti i lavori al 40%, a me non me ne va bene neanche uno! Io ti do la percentuale .:" .. ma comunque non l'avevo mica preso, dopo è stato assunto, gli è stato dato uno stipendio faraonico, gli è stato data di qui, gli è stato .. bene ..

B. Certo .. sì .. ma io lì non mi sento responsabile!

A. Neanche io .. neanche io: lì è una facilità di Alessandro ..

B. Certo .. certo ..

A. Allora bisogna che ..

B. E che io do tu colpa a te! Gli hai dato sempre tutto .. tutto quello che voleva fare te glielo a fare! Torniamo indietro al
discorso del motorino, di truccare il motorino ..inc..

A. Sì ma è diverso!

B. E' diverso, però il concetto è sempre quello! E venuto su con il modo che è tutto possibile ..

A. Bene .. è ora che cambia il modo, perché un discorso è il motorino ..

B. Certo che è ora che cambia il modo .. certo ..

A. Un discorso è il motorino e un discorso è ..

B. Posso dirti una cosa? Che quando gli do lo stipendio, io glielo do mezzo e quell'altro mezzo lo metto su un altro conto! Non sarà mica ..inc.. ma è ora che anche lui si mette lì e pensa che deve ..inc.. tutti i giorni! Mica perché è in ufficio dieci ore al giorno che tutto gli è dovuto! Le cose sono diverse .. molto diverse..

A. Sì .. sì .. ma .. non dico mica ..

Breve pausa

A. Comunque insomma sta il fatto che con Vanni ritengo sia stato fatto un errore .. troppo .. troppo .. troppo facile, troppo .. non ne capisce niente cioè ..

B. Mah .. guarda, è inutile che ..

Si sovrappongono le voci

A. No, ma per dire eh .. per dire ..

B. Perché adesso bisogna mettersi qui a testa bassa, stare dietro a tutti i nostri lavori, ma stare dietro anche alla gente, stare dietro .. ma stare dietro a tutto Augusto, a tutto! Cioè io sento che .. non lo sapevo .. è importante, lo studio Fortini e Caruso della Re.Ta Gomme.. l'Irene riceve delle telefonate incazzati dalla Re.Ta Gomme, dalla Giulia, che succedono dei lavori fuori dal mondo!

A. Ma quali?

B. .. che devono andare a fare un lavoro ..

2.2.9. Le testimonianze di Marchi Marcello, Pasetti Rossella, Zanini Annalisa

Marchi Marcello, all'epoca dei fatti Ispettore Capo del Corpo Forestale dello Stato, ha riferito che nel 2012 era stato delegata dalla Procura di Modena l'esecuzione di una perquisizione, ispezione ed eventuale sequestro di documentazione presso la sede legale ed amministrativa della BIANCHINI e presso l'abitazione di BIANCHINI Augusto.

In quella occasione erano stati sequestrati molteplici documenti. Era stata quindi redatta un'informativa per la Procura di Modena che all'epoca stava indagando a seguito di indagini svolte dall'ARPA, contenete l'analisi dei documenti dai quali era possibile evincere le quantità di rifiuti ritirati da ditte terze e conferiti direttamente dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. A suo dire, come aveva scritto in quella informativa non è possibile risalire all'autore della contaminazione e della miscelazione del materiale inerte con rifiuto contenente amianto a causa di un vuoto normativo. I rifiuti che la BIANCHINI aveva l'autorizzazione a ritirare erano quelli caratterizzati da sette o otto codici. In concreto l'impresa aveva ritirato soprattutto rifiuti aventi due codici, il codice 170107 che indica il cemento, rifiuto di per sé non pericoloso e che quindi non necessita di un ulteriore report analitico, e il codice a specchio, indicante rifiuti misti provenienti da demolizione, che può indicare sia materiale pericoloso sia materiale non pericoloso a seconda della concentrazione di determinate sostanze. In merito ai rifiuti aventi codice a specchio, il teste ha spiegato che è il produttore del rifiuto che qualifica la sostanza come pericolosa o non pericolosa con la differenza che, se la sostanza è pericolosa, basta un'autodichiarazione del produttore mentre se la sostanza è non pericolosa tale dichiarazione deve essere corredata da un'analisi che attesti effettivamente la non pericolosità del rifiuto. Il codice e la relativa dichiarazione di pericolosità dovevano essere quindi attestati dalla ditta che produceva i rifiuti e li conferiva all'impianto

Pasetti Rossella, all'epoca dei fatti dipendente di ARPA, sede di Carpi, escussa all'udienza del 14.3.2017, ha preliminarmente chiarito che la BIANCHINI COSTRUZIONI era autorizzata dalla Provincia di Modena a ritirare rifiuti non pericolosi, purché privi di amianto, e ad effettuare elaborazioni che venivano effettuate presso il loro impianto ed in particolare una macinazione, una vagliatura, in modo da rendere questi conglomerati una pezzatura omogenea e per renderli idonei alla costruzione. La BIANCHINI COSTRUZIONI era iscritta al registro delle imprese per il recupero di rifiuti della provincia di Modena in regime semplificato, perché i volumi dei rifiuti gestiti dall'impresa non necessitavano di un'autorizzazione espressa da parte della Provincia.

Fatta tale premessa la teste ha riferito che gli accertamenti effettuati da ARPA erano stati condotti su segnalazioni ricevute da più enti o anche da privati cittadini, che segnalavano una sospetta presenza di amianto, appunto nei riciclati che venivano utilizzati al posto di ghiaia in diversi cantieri. Le indagini erano state svolte sia su aree pubbliche sia su siti privati. All'interno dei siti analizzati erano state rinvenute due tipologie di fibre di amianto su sei che sono conosciute: la crocidolite e il crisotilo. Entrambe le tipologie non erano state trovate in fibra libera, ma in conglomerato cementizio, cioè erano inglobate nel cemento. Nei siti all'interno dei quali erano stati eseguiti i campionamenti le analisi avevano dato, in alcuni casi, esiti negativi e in altri casi esiti positivi. Il ritrovamento di materiale contaminato da amianto aveva messo in evidenza che erano stati ritirati, presso l'impianto autorizzato al

recupero dei rifiuti per produrre questi riciclati, rifiuti pericolosi contenenti amianto che non potevano assolutamente essere ritirati. A detta della testimone, l'impresa BIANCHINI avrebbe dovuto eseguire i controlli del materiale in entrata: a suo dire la normativa, in specie l'art. 8 D.M. 5 febbraio 1998, prevede che chi consegna rifinti deve presentare un'analisi che comprovi l'assenza di amianto nei materiali conferiti; l'azienda, però, ha l'obbligo di verificare il rispetto delle condizioni previste da questa normativa che disciplina il recupero dei rifiuti, che impone la totale assenza di amianto. L'impresa deve quindi controllare che le analisi svolte dalla ditta che conferisce i rifiuti siano confacenti a realtà. Sostanzialmente quindi deve esserci un doppio controllo, sia ad opera di chi consegna sia ad opera di chi riceve il materiale, prima che questo venga conferito.
Qualora l'azienda che riceve il materiale si accorga di aver accettato materiale contaminato da amianto o, comunque, pericoloso e non in conformità con il certificato esibito dall'azienda conferente, deve rimandare il materiale ricevuto al mittente. Ancora prima, però, deve eseguire analisi sul materiale non limitandosi a fidarsi delle analisi fatte dall'azienda conferente.
La teste ha inoltre chiarito che tali analisi devono essere svolte da laboratori accreditati dal Ministero della Salute, mentre la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva fatto svolgere le analisi (quelle relative al materiale in entrata da lei stessa conferito) dal laboratorio ITALAB di San prospero, che non è uno dei laboratori autorizzati dal Ministero della Salute.
In merito alle analisi in entrata la teste ha ulteriormente chiarito che ogni azienda che conferisce rifiuti deve far svolgere le analisi sui materiali dalla stessa prodotti almeno una volta all'anno e qualora, invece, si tratti di cantieri, le analisi devono essere svolte per ogni cantiere, cioè ogni materiale proveniente da un diverso cantiere deve essere sottoposto ad una specifica analisi perché ogni cantiere, anche se riconducibile ad una stessa azienda, reca con sé differenti rischi. Anche i materiali in uscita, sia che gli stessi siano venduti sia che vengano utilizzati dalla stessa azienda che li ha prodotti, devono essere sottoposti ad ulteriori analisi; in particolare l'analisi dei materiali deve essere svolta ogni 3.000 metri cubi prodotti dall'impianto di produzione del rifiuto. Nel caso di specie, la teste ha riferito che gli accertamenti svolti avevano mostrato che la BIANCHINI eseguiva tutte le indagini regolarmente (anche se il laboratorio non era accreditato) per quanto riguardava il materiale in uscita, mentre per quanto riguardava il materiale in entrata eseguiva le analisi solo sui rifiuti da lei stessa conferiti, mentre faceva svolgere le analisi di entrata dalle stesse aziende che conferivano il materiale senza poi accertare, con ulteriori indagini, che i certificati prodotti da quelle aziende fossero confacenti a realtà.
Durante il primo accesso eseguito dall'ARPA, effettuato a seguito delle segnalazioni ricevute ed avente ad oggetto un mero controllo sulla documentazione in possesso dell'impianto di smaltimento rifinti della BIANCHINI COSTRUZIONI, i tecnici dell'ARPA avevano notato che in un'area a lato di quella autorizzata vi era un grosso cumulo, inizialmente definito in un volume di 10.000 metri cubi, poi rettificato in 6.000 metri cubi, di fibrocemento. A domanda circa la natura di tale cumulo gli addetti della BIANCHINI risposero che si trattava di una materia prima secondaria e che su di esso erano già state effettuate le analisi dalla BIANCHINI stessa, le quali avevano dato esito negativo circa la presenza di amianto. La teste ha riferito, poi, che il 16 di ottobre 2012 erano stati eseguiti i campionamenti di tutta la montagna di fibrocemento e del riciclato già pronto per essere commercializzato che era

accumulato vicino al cumulo maggiore. Tali analisi, effettuate nel laboratorio di ARPA di Reggio Emilia, avevano attestato la presenza di amianto su diversi campioni sia sul riciclato pronto ad essere commercializzato sia sul cumulo stoccato a lato dell'impianto. In seguito alle analisi si era preceduto al sequestro preventivo, poi convalidato nei giorni successivi.
In due circostanze, ha riferito la teste, l'ARPA si era trovata nell'impossibilità di effettuare i campionamenti necessari: nel cantiere Phoenix e nel cantiere della scuola, almeno così le riferì la dottoressa Zannini.
In merito all'incapsulamento del materiale contaminato relativo al cantiere di via Milano, la teste ha spiegato come l'ARPA diede parere contrario alla procedura di incapsulamento decisa dal comune di San felice sul Panaro, non tanto perché l'azienda incaricata dello spostamento dei rifiuti non fosse autorizzato - la ditta incaricata di rimuovere il materiale contaminato dal sito era infatti la BARALDI, che aveva l'autorizzazione a trasportare rifiuti pericolosi- ma piuttosto perché la procedura di incapsulamento non prevedeva lo spostamento del materiale nelle apposite *big bag* prescritte per garantire la sicurezza del materiale pericoloso.

La teste Zanini Annalisa, all'epoca dei fatti anch'essa tecnica dell'ARPA, ha confermato (cfr. udienza 14.3.2017) di aver svolto materialmente gli accertamenti nell'area del cimitero di San Felice sul Panaro via Milano, nel campo di accoglienza sito in Massa Finalese, via Barbieri, nella caserma dei Vigili del Fuoco, in via degli Esploratori a San Felice sul Panaro, nel cantiere del capannone Phoenix di San Felice sul Panaro, nel sito delle scuole di Mirandola e nell'impianto della BIANCHINI COSTRUZIONI. Nel capannone Phoenix dopo il primo campionamento, risultato positivo, non era stato possibile effettuare le ulteriori indagini in ragione del fatto che era stata eseguito una copertura di cemento che aveva impedito ulteriori campionamenti.

2.2.10. I testimoni della difesa Ennio Borsari, Galanti Luca, Paltrinieri Damiano, Pradella Gabriele, Vito Emanuele Magnante, Bassissi Roberto

Ennio Borsari, dipendente della BIANCHINI COSTRUZIONI dal 2001 al 2015 con mansioni di responsabile della frantumazione dei rifiuti, ha spiegato (cfr. udienza 12.9.2017) che l'impianto era utilizzato per frantumare le macerie ritirate per creare materiale inerte. Il materiale ritirato era cemento, macerie del terremoto ecc., ed era corredato dalla documentazione del formulario e dalle analisi chimiche del materiale. Lui aveva poi il compito di procedere al controllo visivo del materiale. Tra il materiale che arrivava vi era anche fibrocemento, che arrivava anch'esso con le apposite analisi. Lo stesso veniva poi accumulato in apposita zona. Il fibrocemento, alla vista, si presentava come dei bancali con lastre di un metro per due metri, ondulate. L'impianto di frantumazione produceva sabbia, stabilizzato e riciclato; tutti materiali che venivano commercializzati.
Anche il fibrocemento, sebbene in piccola quantità, veniva utilizzato per produrre questi materiali. Nell'impianto di frantumazione finivano sia macerie delle demolizioni effettuate da imprese terze sia da demolizioni effettuate dalla BIANCHINI. Anche queste ultime erano corredate da analisi svolte attraverso prelievi. Ricorda che nel 2012 fu contestata alla BIANCHINI la presenza di amianto in alcuni suoi cantieri e che un consulente esterno suggerì alcune modalità per l'accettazione e l'ingresso dei rifiuti, ma che queste non si distaccavano da quanto la BIANCHINI già faceva.

Galanti Luca, escusso all'udienza del 12.9.2017, ha riferito di avere lavorato per la BIANCHINI fino al 25.5. 2012 occupandosi di gestione rifiuti, compilazione dei formulari e avviamento al recupero degli stessi, in ciò affiancato da Giuliana Pedazzoli ed Alessandro BIANCHINI, che era il suo referente. La BIANCHINI COSTRUZIONI riciclava rifiuti che gli venivano conferiti dai suoi cantieri o da imprese terze che conferivano rifiuti. Questi materiali dovevano essere vagliati attentamente ancor prima del conferimento. Una volta accettate questi dovevano essere corredati di analisi. Tra il materiale ritirato c'era anche il fibrocemento che veniva consegnato da ditte terze e in particolare da una ditta (la MARAIT) che ne volle smaltire una grande quantità. Le analisi per ritirare tale materiale furono molto accurate e vennero svolte dalla MARAIT stessa che svolse un campionamento su più punti, prima che il carico venisse scaricato. Questi rifiuti erano stati poi ulteriormente analizzati una volta che erano stati stoccati alla BIANCHINI da un tecnico che periodicamente svolgeva dette analisi. Enio Borsari scaricava solo i camion che aveva preventivamente analizzato. I laboratori a cui si affidava la BIANCHINI erano principalmente l'ITALAB, ANALAB e un'altra società, la REMARC, tutte impiegate a svolgere le analisi in modo da essere certi che non vi fosse amianto nel cumulo stoccato.
Il teste ricorda che la BIANCHINI subiva controlli della Polizia Provinciale, che chiedeva periodicamente i controlli eseguiti sui rifiuti. Inoltre, nella seconda metà del 2011 la BIANCHINI subì un controllo dell'ARPA che campionò il cumulo di fibrocemento che, a suo ricordo, non condusse ad alcun esito.

Paltrinieri Damiano, ingegnere per l'ambiente e consulente, è stato consulente per la BIANCHINI COSTRUZIONI per circa un anno e mezzo nel periodo successivo al terremoto. Le sue mansioni erano quelle di inserire formulari nel *data base* dell'impresa. Egli si rapportava con BRAGA Bruna e con BIANCHINI Alessandro. La BIANCHINI Costruzioni, ricorda, era autorizzata ad un impianto semplificato e al trasporto rifiuti con i mezzi. Inizialmente l'impresa aveva la categoria 2, 4 e poi la 5 (rifiuti pericolosi) e la 9. Il materiale arrivava dai cantieri con determinati codici CER (cemento, mattonelle ceramiche, intonaco e materiali con il codice a specchio 170904); questo materiale veniva portato nell'impianto, macinato e riutilizzato nei cantieri come materiale primario o secondario. Il materiale entrava con diverse analisi in base al tipo di materiale perché alcuni di questi non necessitavano di analisi, mentre i materiali con i codici a specchio (materiali non pericolosi ma che devono essere tenuti differenziati dagli altri) necessitavano delle analisi, che erano svolte da laboratori specializzati e poste a carico delle ditte terze che conferivano il materiale alla BIANCHINI. Certamente la BIANCHINI ritirava fibrocemento con i relativi codici.
Quando venne rinvenuto l'amianto nei cantieri della BIANCHINI, vennero svolte diverse riunioni tra i Comuni e gli enti preposti in seguito alle quali vennero emesse ordinanze di bonifica: la BIANCHINI lo nominò come responsabile della bonifica e della rimozione dei materiali. La BIANCHINI ottemperò a tutte le ordinanze di bonifica. (cfr. udienza 12.9.2017)

Pradella Gabriele, è un chimico che lavora come consulente per il trasporto rifiuti pericolosi, laureato in chimica industriale, specialista in stetoscopia e analisi di cristalli. Lavorò presso la BIANCHINI Costruzioni come responsabile chimico del laboratoriu di ITALAB, che

svolgeva analisi di materiali provenienti dalla impresa. Le analisi svolte per l'azienda erano quelle per i rifiuti non pericolosi. Il rapporto tra BIANCHINI e ITALAB si colloca tra il 2011 e il 2012, anno di chiusura del laboratorio. Il teste non ebbe mai comunicazione del fatto che il laboratorio sia stato chiuso, tanto che dovette consultare un legale. Il laboratorio non era un laboratorio accreditato ma il programma era quello di diventarlo. Le analisi (da lui presiedute) effettuate per la BIANCHINI erano volte anche a verificare la presenza o assenza di amianto, pur essendo ITALAB non accreditato. Un laboratorio accreditato, ha sottolineato il teste, è un laboratorio che ha una procedura verificata da un ente accreditatore ma non vi è differenza sulla analisi svolte. In altri termini, da un punto di vista formale la differenza principale è che l'accreditamento apre la porta ai lavori pubblici (cfr. udienza 12.9.2017).

In dibattimento sono stati anche sentiti i consulenti tecnici degli imputati.
Vito Emanuele Magnante, nel parlare (cfr. udienza 14.11.2017) dell'autorizzazione dell'impianto della BIANCHINI, ha premesso che in ambito ambientale, nel mondo della gestione dei rifiuti esistono diversi tipi di autorizzazioni: autorizzazioni di tipo ordinario, autorizzazioni di tipo complesso (come l'autorizzazione integrata ambientale), e due tipologie di autorizzazioni cosiddette semplificate. La più antica è quella che fa riferimento all'art. 216 del T.U. ambientale ma che si rifà, di fatto, all'art. 33 del cosiddetto Decreto Ronchi, uno dei primi tentativi che il Legislatore italiano ha fatto per implementare le attività di recupero, recependo la normativa europea in ambito di rifiuti.
L'articolo 216 è, dunque, ad oggi la norma di riferimento in materia. Essa disciplina le gestioni dei rifiuti alle quali l'impianto è abilitato, e quelli che sono i controlli che l'impianto deve svolgere affinché si garantisca la conformità normativa e cioè il rispetto dei codici CER, ovvero del tipo di rifiuti che possono essere conferiti nell'impianto per quanto riguarda le quantità e il processo di recupero degli stessi. Il decreto prevede quattro tipi di verifiche in capo a chi gestisce i rifiuti, ovvero: provenienza, caratteristica del rifiuto, operazione di recupero e prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, ossia il trattamento che trasforma in qualche modo il rifiuto in un bene.
In tema di controllo, la norma del D.M. 5 febbraio 1998, così come modificato, prevede un articolo specifico sui campionamenti d'analisi: il comma 4 stabilisce infatti che: "*Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti*", quindi il Legislatore impone di fare le analisi al soggetto da cui provengono i rifiuti "*Almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e comunque ogni qualvolta intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione*". Il successivo comma 5 stabilisce, invece, che il titolare dell'impianto debba verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite nel regolamento per la specifica attività svolta. L'impianto di destinazione, quindi, deve verificare la conformità delle analisi svolte dal produttore iniziale e, soprattutto, verificare che tali analisi siano soddisfacenti perché il conferimento dei rifiuti sposta la responsabilità in capo al produttore iniziale del rifiuto al destinatario che riceve il rifiuto stesso, quindi è mtto interesse del destinatario assicurarsi che la documentazione prodotta sia confacente a realtà. L'impianto di destinazione non è quindi obbligato ad effettuare le controanalisi sulla classificazione del prodotto effettuata dal produttore, ma deve limitarsi a fare un'analisi della documentazione e un'analisi visiva dei materiali. Diversamente, se tutte

le società che ricevono il materiale fossero obbligate ad effettuare nuove analisi il sistema collasserebbe.

Analoghe posizioni ha sostenuto l'altro consulente Bassissi Roberto, sentito all'udienza del 14.11.2017, spiegando anche che ad un controllo visivo la distinzione tra amianto e fibrocemento è assolutamente difficoltosa anche per un occhio esperto: "*...CONSULENTE BASSISSI – Allora, io cercherò di essere breve e conciso nel senso che sono cose che, immagino, anche leggendo un po' gli atti le avete già sentite. Diciamo che partiamo..., andiamo subito al punto, diciamo che sui controlli che riguardano i materiali in ingresso sono a carico dell'azienda che ritira il rifiuto da un punto di vista documentale, da un punto di vista formale, da un punto di vista anche di verifica della qualità del materiale che ti entra, mentre l'aspetto analitico vero e proprio compete al produttore del rifiuto, su questo, almeno se andiamo a vedere tutti i testi che riguardano la gestione ambientale, il Titolo Quarto del Decreto Legislativo 152 sono abbastanza chiari che l'onere della classificazione e della caratterizzazione del rifiuto è in capo a chi lo produce, perché se sbaglia chi lo produce inquina tutta la catena che ci va a valle, è logico che nel momento in cui io sono un elemento di questa catena ho..., condivido, diciamo, una responsabilità nel momento in cui non vedo l'evidenza, tanto per intenderci, nel senso che se uno mi dà un rifiuto e mi dà un'analisi di un rifiuto liquido e mi consegna un rifiuto solido lei capisce che posso dubitare sull'efficacia e sulla validità dell'analisi, ma se mi consegna un certificato dove c'è scritto che (inc.) del rottame edile e mi verifica che non c'è..., questo sto parlando da Consulente fondamentalmente, non c'è amianto, perché è stato ricercato analiticamente questo amianto, non posso far altro che accettare questa, diciamo, dichiarazione del produttore e quindi accettare per lo meno la partenza del materiale verso il mio impianto, cioè formalmente ho la..., ho verificato e ho fatto quello che la norma oggi mi impone. Rimane un cantrollo all'arrivo e, seconda me, almeno quello che io credo debba essere fatto in un impianto di questo, e poi vi spiegherò perché, la lastra..., di fatto una lastra di fibrocemento ed una lastra di eternit costruita solo qualche anno prima non sono assolutamente differenti, ciaè un occhio, anche esperto forse riesce a collocarla, ma..., tant'è che in tanti casi l'anno di costruzione diventa l'elemento, diciamo, discriminante, cioè, molte aziende dichiarano – perché è possibile anche farlo – con certificato di quando è stato costruito l'edificio che l'amianto sopra alla copertura non era eternit ma fibrocemento perché è stato costruito nel '98, nel 2000, tanto per intenderci. Io un controllo lo farei lo stesso, comunque diciamo che non si sa mai, però da questo punto di vista non c'è la possibilità visivamente di distinguere la differenza. La BIANCHINI, fondamentalmente, ritirando molto di questo fibrocemento, perché è una delle caratteristiche che contraddistingue quell'impianto fondamentalmente, perché, a quello che ho visto io dagli atti, hanno ritirato o avevano un contratto continuativo con un'azienda che di mestiere fa fibrocemento, che fa lastre, io non credo che tanti altri impianti che fanno recupero rottami ritirassero questo tipo di materiale, perché effettivamente ti metti in casa un problema, cioè, è legittimo ritirarlo, è legittimo, per l'amor di Dio, perché se è fibrocemento è un materiale cementizio e può essere recuperato, però che cosa succede? Succede che ti va a, praticamente, a miscelarsi con il suo materiale e tutti quelli che naturalmente lo vedono naturalmente il dubbio che ci sia il pezzettino di fibrocemento gli viene, perché... destinazione, perché poi ce ne sono alcuni dove vado anche direttamente io a*

fare certi tipi di attività, quello che ci si raccomanda sempre è di garantire un buon livello di accettazione e di controllo in accettazione. L'amianto, nello specifico, è una di quelle sostanze..., perché andiamo al punto del... io ho letto tutti gli atti di causa e la questione relativa all'amianto, poi ci sono anche altri elementi ma..., l'amianto, in effetti, non è un materiale che si possa distinguere, perché quando hanno eliminato la possibilità di utilizzarlo, più che giustamente naturalmente, nella produzione di manufatti e soprattutto anche nei manufatti per l'edilizia, perché era lì che trovava un grosso utilizzo, non hanno pensato, i nostri Legislatori, di, che so, obbligare tutti quelli che facessero dei surrogati di materiali da costruzione per amianto, che so, di farli in un colore diverso, di fare in modo che si potessero vedere, perché, purtroppo, se tu non fai un'analisi proprio analitica in laboratorio non riesci a differenziare un fibrocemento, perché andiamo alla lastra, che poi è quello che, secondo me, è un po' alla base di tutto PRESIDENTE – Pezzettino di fibrocemento che è l'amianto? CONSULENTE BASSISSI – Che ci sia un pezzettino che magari non è fibrocemento ma è eternit, gli viene il dubbio ad uno, perché se uno si vede una disteso di materiale e ci trova dentro dei pezzi di lastra ondulata, il dubbio che sia..., proprio per il fatto che non è riconoscibile, e quindi il controllo viene fatto.

2.2.11. L'esame degli imputati

L'imputato BIANCHINI Augusto, sottopostosi ad esame il 18.5.2017 ha negato che la BIANCHINI COTRUZIONI abbia mai ritirato volutamente amianto. Quando iniziò l'inchiesta fecero ipotesi su chi potesse essere il responsabile della presenza dell'amianto nel cantiere. L'imputato ricorda che ARPA fece due sopraluoghi presso il cantiere delle scuole di Mirandola, uno a novembre e uno a dicembre, e non riscontrò la presenza di amianto. Successivamente, a gennaio, all'esito di un controllo, vennero rinvenuti quattro pezzi di amianto, ma i lavori nel cantiere delle scuole erano già finiti a settembre.

Dopo il terremoto, la BIANCHINI aveva sospeso tutti i ritiri materiali tranne quelli di chi aveva il formulario accompagnato da un'analisi che certificasse la veridicità del materiale ritirato. La BIANCHINI, ha ribadito l'imputato, non avrebbe mai ritirato volontariamente amianto; per questo è convinto di essere stato vittima di un sabotaggio da parte di chi voleva eliminare la BIANCHINI dagli appalti pubblici, in un momento in cui la società aveva vinto gli appalti di una buona parte dei lavori di ricostruzione post-sisma. L'amianto è stato trovato, infatti, nei cantieri situati nei comuni di Finale Emilia, Mirandola, San Felice e Concordia sulla Secchia e cioè i luoghi presso i quali BIANCHINI abitava e lavorava con più frequenza. Sarebbe stato ingenuo, da parte sua, usare amianto proprio in quei cantieri e non in quelli più lontani dalle sue comuni aree di lavoro.

In merito al cantiere della PHOENIX, in cui è stato trovato il magrone (cioè il cemento di qualche centimetro posato nel cantiere) l'imputato ha spiegato che durante i lavori si rivolse ad un consulente, Antonio Vignali, il quale gli consigliò, siccome in quel momento l'amianto era dappertutto, di metterlo in sicurezza gettando una caldanina di cemento sopra l'amianto in modo da impedire che questo volasse. Questa copertura in cemento non ha di certo impedito, a suo dire, i controlli dell'ARPA perché si trattava di una caldanina di cinque/dieci centimetri e l'ARPA sarebbe riuscita comunque a fare i campionamenti se avesse voluto. Con tale azione, quindi, non aveva voluto impedire i controlli dell'ARPA ma solo mettere in sicurezza

l'amianto. L'ARPA, dal canto suo, non aveva mai fatto presente alla BIANCHINI COSTRUZIONI il fatto di voler procedere a controlli sul cantiere PHOENIX.
L'imputato ha chiarito che in quel periodo, in ogni cantiere della BIANCHINI COSTRUZIONI veniva scoperta la presenza di tre/quattro pezzi di amianto e, quindi, si temeva che questo materiale fosse presente in ogni cantiere della BIANCHINI. Visto che il cantiere della PHOENIX era ultimato, pur non sapendo se in quel cantiere fosse presente o meno amianto, ma temendo che potesse esserci, decise in via preventiva di mettere in sicurezza il capannone e chiese a Lauro ALLELUIA di coprire il pavimento con una gettata di cemento, a copertura della eventuale presenza di amianto. BIANCHINI ha ammesso di essersi comportato come se l'amianto fosse stato trovato ma lo ha fatto perché in quel periodo veniva ritrovato in tutti i suoi cantieri.
Quanto all'impianto di recupero dei rifiuti della BIANCHINI COSTRUZIONI, l'imputato ha riferito che non era lui a gestirlo, ma alcuni addetti della società ed alcuni laboratori esterni. In questo impianto, come già altrove ribadito, non erano mai stati impiegati operai di BOLOGNINO Michele.
Circa il cantiere della tangenziale di Sermide, in cui avrebbe occultato amianto mediante la realizzazione di una copertura di cemento, BIANCHINI ha spiegato che in quel cantiere, così come in quelli della tangenziale di Castelfranco, di Finale Emilia e della ferrovia Bologna/Verona, la BIANCHINI stava semplicemente eseguendo un'opera prevista dal capitolato di appalto: prima di appoggiare l'asfalto, infatti, il capitolato prevedeva un compattato, o misto cemento, formato da un cemento magro che viene fornito direttamente in cantiere con le autobotti. Questo materiale, ha spiegato l'imputato, arriva in cantiere con una certa dose di umidità perché è calcestruzzo magro che deve essere rullato nel momento giusto perché se viene rullato troppo presto è ancora troppo umido e rende la superficie ondulata, se viene rullato troppo tardi si sgrana e perde l'effetto di tenuta che l'asfalto deve avere. Lo spessore di questo strato è variabile dai quindici ai venti centimetri a seconda del cantiere ma in ogni caso la posa di questo materiale non aveva come fine quello di occultare qualcosa al di sotto di esso: la BIANCHINI COSTRUZIONI stava semplicemente eseguendo il suo lavoro in base al capitolato d'appalto.
In merito al cantiere di via Milano a San Felice, altro sito in cui è stato ritrovato l'amianto, BIANCHINI Augusto ha riferito che in questo caso erano state fatte le bonifiche dalla BIANCHINI COSTRUZIONI con le modalità dettate dalla Provincia, dall'ARPA e dall'USL. L'impresa incaricata della bonifica doveva essere un'impresa iscritta nella categoria 10B, la quale doveva presentare un piano di lavoro che doveva essere approvato dalla Provincia, dall'ARPA, dall'USL e probabilmente, anche dal comune di appartenenza del sito da bonificare. Nel caso di specie, la bonifica del sito era stata eseguita in tre giorni, così come ha confermato anche la dottoressa dell'ARPA durante la sua escussione testimoniale.

Sulla vicenda amianto, l'imputata BRAGA BRUNA, dopo avere premesso che non si era mai occupata dell'impianto di riciclaggio, che era un compito del marito Augusto, del figlio Alessandro e dell'ufficio dedicato alla gestione rifiuti, ha preso posizione sull'intercettazione ambientale n. 772 del 24 novembre 2012 RIT 2571/2012, durante la quale parla di comportamenti superficiali e di "*pezzi grossi*". L'imputata ha spiegato che si riferiva al fatto che il fibrocemento ecologico assomiglia molto all'amianto e che, quindi, qualcuno, nel

vedere i camion pieni di questi pezzi grossi di fibrocemento, avrebbe potuto pensare che si trattasse di amianto, soprattutto in un periodo come quello successivo al sisma con tutte le macerie che c'erano in giro.

BIANCHINI Alessandro, sentito sul tema, ha dichiarato che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva un impianto di ritiro e recupero di rifiuti di categoria R5 e R10, cioè di rifiuti speciali non pericolosi e poteva, quindi, recuperare i rifiuti provenienti dall'attività edilizia come cemento, gesso e macerie. L'area relativa all'impianto era composta da un ufficio interno alla sede della BIANCHINI COSTRUZIONI, che si occupava di sicurezza, qualità e ambiente ed era composto da due/tre persone competenti in materia, e da un responsabile dell'impianto, che facevano funzionare il frantoio e che si occupava del controllo visivo del rifiuto che entrava nell'impianto dopo aver ricevuto il nulla osta dall'ufficio. Lui ed il padre si occupavano del frantoio dal punto di vista commerciale; la dottoressa Pederzoli, l'ingegner Paltrinieri e l'ingegner Galanti si occupavano invece della parte preventiva e amministrativa, coadiuvati da studi esterni tra cui l'ITALAB, l'ANALAB e altri, che svolgevano le analisi chimiche e granulomentriche dei rifiuti. Il controllo dell'impianto invece, nell'ultimo periodo, era svolto dal signor Borsari Ennio. La procedura per il ritiro dei rifiuti era la segnente: quando veniva richiesto un conferimento di rifiuti all'interno della BIANCHINI, sia che i rifiuti venissero da terzi sia che da venissero da parte della stessa BIANCHINI, venivano prima di tutto svolte le analisi chimiche per verificare che il rifiuto fosse compatibile con quelli per i quali la BIANCHINI aveva le necessarie autorizzazioni, cioè che fosse un rifiuto speciale non pericoloso. Se il rifiuto proveniva da ditte terze, queste analisi dovevano essere svolte dal produttore del rifiuto stesso. Successivamente l'ufficio verificava la correttezza delle analisi rispetto all'autorizzazione e, se il rifiuto rientrava nelle categorie che la BIANCHINI poteva recuperare, l'ufficio dava il nulla osta al cliente, che poteva conferire il rifinto presso l'impianto. Qui, il signor Borsari aveva il compito di verificare visivamente il rifiuto. Una volta che il rifiuto veniva recuperato erano necessarie ulteriori analisi perché le materie primarie e secondarie prodotte dalla BIANCHINI COSTRUZIONI erano tutte materie certificate CE e quindi le analisi granulometriche erano volte a verificare che il materiale recuperato rispettasse gli standard prestazionali previsti dalla normativa. Le medesime operazioni venivano fatte sui rifiuti che provenivano dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. Il materiale ricavato erano materie primarie e secondarie commercializzabili e certificate CE da un ente esterno. Tale materiale era certificato e diviso in base alla pezzatura nelle categorie 010, 030 e 070, coincidenti con gli usi che la normativa prevedeva per detto materiale e cioè piazzale, sottofondi in anticapillari e quant'altro.
Per quel che riguardava determinate tipologie di rifiuti, in particolare il fibrocemento, che veniva ritirato con il codice cosiddetto a specchio 170101, e che per legge non prevedeva le analisi, la BIANCHINI COSTRUZIONI, secondo l'imputato, effettuava comunque le analisi per cautelarsi. Dopo il terremoto, la BIANCHINI COTRUZIONI ha effettuato una sola demolizione presso la Serietal di San felice sul Panaro dove, a detta del cliente, era presente del fibrocemento, che poi è in realtà risultato essere, in base alle analisi effettuate dalla BIANCHINI, amianto. Il cliente tra l'altro aveva anche la fattura della ditta che gli aveva fatto la bonifica della copertura e che certificava che il materiale utilizzato fosse fibrocemento ma le analisi avevano dimostrato che si trattava di amianto. La BIANCHINI aveva così incaricato

una ditta con la categoria 10 di effettuare la bonifica. Secondo l'imputato, la BIANCHINI aveva effettuato altre demolizioni post-sisma di edifici in cui era presente fibrocemento. Tutto il fibrocemento è venuto da conferimenti di ditte terze, le quali hanno dichiarato, allegando le relative analisi, che il materiale conferito alla BIANCHINI era materiale speciale non pericoloso. In merito ai rapporti della BIANCHINI COSTRUZIONI con la AIMAG, l'azienda che gestisce i rifiuti nella zona del basso modenese, BIANCHINI Alessandro ha premesso che, in seguito all'ordinanza del commissario Errani, era stato previsto che tutti i rifiuti provenienti dalle macerie fossero portati in discariche pubbliche e che per la zona della bassa modenese i rifiuti dovevano essere portati alla AIMAG. Quest'ultima fece un bando di gara per appaltare il servizio di raccolta, carico e trasporto delle macerie presso la discarica di AIMAG. La BIANCHINI COSTRUZIONI vinse il bando e, in base alle indicazioni fornite da AIMAG, si recava presso i cantieri per caricare le macerie con l'escavatore, predisporre i formulari forniti dall'AIMAG stessa e per trasportare tali macerie nelle discariche AIMAG di Medolla o di Mirandola. A dire dell'imputato l'impianto della BIANCHINI non era mai venuto in contatto con questo tipo di macerie.
In ordine ai ritrovamenti di frammenti di amianto, BIANCHINI Alessandro ha riferito che l'ARPA e l'ASL hanno prelevato campioni in diverse zone dei cantieri di materiale che, alla vista, era fibrocemento. Questi campioni prelevati erano in tutto una cinquantina di pezzetti di materiale del diametro di circa due centimetri e di questi solo una percentuale minima era risultata essere amianto, circa tre o quattro pezzi. In seguito a queste analisi, la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva cercato di fare tutti i controlli possibili sul fibrocemento utilizzato, chiedendo di effettuare le analisi anche quando il codice CER del materiale non le prevedeva. BIANCHINI Alessandro ha ribadito, comunque, che il fibrocemento era arrivato tutto da ditte terze e non dalla BIANCHINI. Non appena le analisi hanno mostrato la presenza di amianto nei materiali ntilizzati dalla BIANCHINI, l'azienda aveva mandato una raccomandata a tutti i produttori da cui aveva ritirato materiali avvisandoli che il ritiro di fibrocemento veniva sospeso. Una volta sospeso tale ritiro la BIANCHINI fece, autonomamente, delle verifiche nei propri cantieri accorgendosi che nel cantiere BCR di Finale Emilia, che era un cantiere adiacente ad un cantiere della BIANCHINI, la ditta BARALDI aveva eseguito una demolizione ed aveva conferito alla BIANCHINI del fibrocemento. Nel cantiere però erano rimaste ancora delle lastre di materiale e dei frammenti e, quindi, la BIANCHINI decise di farle esaminare da due diversi laboratori, il laboratorio BIOECO e il laboratorio ITALAB. Entrambe le analisi effettuate dai due laboratori avevano mostrato che il materiale conteneva amianto e, quindi, la BIANCHINI aveva presentato un esposto all'ARPA, all'ASL, al Comune e alla Prefettura in cui aveva fatto presente che le verifiche avevano mostrato che il materiale conferito alla BIANCHINI, seppur dichiarato essere fibrocemento in base ai formulari previsti dalla normativa, era in realtà amianto. BIANCHINI Alessandro ha aggiunto che subito dopo il sisma vi era urgenza di reperire materiale per organizzare i campi sfollati e che la BIANCHINI COSTRUZIONI si era da subito resa disponibile a fornire materiale urgente, tanto che spesso veniva contattata la sera per la mattina. La BIANCHINI si è spesa in prima linea per portare materiale dove c'era bisogno e lo ha fatto anche a titolo gratuito per aiutare la comunità modenese colpita dal terremoto. Nonostante la situazione di urgenza, le procedure dei controlli e delle verifiche del materiale non erano cambiate dopo il sisma; al massimo vennero aumentate le quantità del materiale che veniva analizzato in una sola volta

ma non la procedura di analisi. L'imputato ha anche specificato che i controlli in uscita che la BIANCHINI effettuava erano solo controlli granulometrici, che non permettevano di verificare la presenza di amianto; i controlli utili alla ricerca di eventuale amianto erano quelli fatti all'ingresso, cioè quelli a carico delle ditte terze che dovevano, dopo avere effettuato il controllo, presentare il materiale munito di formulario alla BIANCHINI.
Dopo che l'ARPA e l'ASL avevano rinvenuto tracce di amianto nei cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI, il materiale già frantumato era stato messo in quarantena e non era più stato distribuito a nessuno; il ritrovamento dell'amianto era stato inoltre subito comunicato ai comuni. Questi, tramite ordinanza sindacale, ordinarono alla BIANCHINI COSTRUZIONI di effettuare la bonifica e così la BIANCHINI aveva dato mandato a ditte specializzate per la categoria 10 di effettuare la bonifica in base ad un piano di lavoro da queste ultime proposto, accettato ed autorizzato dall'ARPA e dall'ASL. Al termine delle bonifiche l'ARPA e l'ASL avevano effettuato i sopraluoghi per verificare la bontà o meno delle bonifiche, redigeudo il verbale di svincolo.
Successivamente agli interventi di bonifica, la BIANCHINI aveva effettuato ulteriori controlli sulla qualità dell'aria presso il cantiere di via Milano di San Felice sul Panaro, presso il cantiere di San Biagio e presso la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI, dove erano stoccati, sotto sequestro, i cumuli di materiale in cui era stata riscontrata la presenza di amianto. L'imputato ha riferito che questi controlli vennero eseguiti dallo studio ALFA di Reggio Emilia, che era lo studio di fiducia dell'ARPA. Tutte le analisi effettuate sull'aria nelle zone vicino ai cantieri bonificati avevauo dato come risultato valori di amianto molto al di sotto dei limiti di legge. Per questo BIANCHINI Alessandro ha ribadito che nei cantieri della BIANCHINI di materiale inquinato ve ne era veramente molto poco.

2.2.12. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Secondo la tesi d'accusa gli imputati si sarebbero resi responsabili della violazione degli artt. 256, commi 2 e 4, e art. 260 T.U. 152/2006 in quanto, con più attività, continuative ed organizzate ed al fine di conseguire un ingiusto profitto, avrebbero effettuato operazioni non consentite di recupero e miscelazione di ingenti quantitativi di rifiuti non procedendo volutamente alla distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi ed in particolare da quelli contenenti amianto (art. 260 T.U. n. 152/2006); essi avrebbero altresì abbandonato e depositato in modo incontrollato al suolo rifiuti pericolosi contenenti amianto (art. 256, comma 2 T.U. n. 152/2006). Trattasi di fattispecie delittuosa, la prima, e contravvenzionale, la seconda.
Quanto alla prima, la fattispecie punisce le condotte di cessione, ricezione, trasporto, esporto, importo o, comunque, gestione di ingenti quantitativi di rifiuti, di cui sia accertata la finalizzazione all'ottenimento di un ingiusto profitto (dolo specifico).

Incontestato il rinvenimento di amianto nei siti indicati nel capo di imputazione e riferiti dal Maresciallo Costantino, così come evincibile dalle conversazioni telefoniche captate e dagli accertamenti svolti dall'ARPA, le parti si sono confrontate, innanzitutto, sull'esistenza in capo alla società BIANCHINI dell'obbligo di procedere al controllo, mediante analisi di laboratorio, del materiale conferitole priua di riceverlo da altre imprese in vista del suo recupero e della sua reimmissione nel ciclo produttivo.

Le opposte opinioni si sono confrontate in ordine all'interpretazione del dettato normativo di cui all'art. 8 D.M. 5 febbraio 1998.
Secondo la difesa, ovviamente, tale obbligo non sussisteva, così come sostenuto anche dai due consulenti escussi in dibattimento su sua richiesta, a detta dei quali il soggetto che riceve il materiale non deve fare altro che verificare che vi siano le analisi effettuate dal soggetto che conferisce, limitandosi ad un controllo visivo del materiale, per quanto assolutamente difficoltoso anche all'occhio più esperto.
Di opinione diametralmente opposta è, evidentemente, l'accusa che invece sostiene che anche chi riceve i rifiuti deve effettuare un'analisi che comprovi l'assenza di amianto nei materiali conferiti; l'impresa che riceve ha quindi l'obbligo di verificare il rispetto delle condizioni previste da questa normativa che disciplina il recupero dei rifiuti, che impone la totale assenza di amianto e controllare che le analisi svolte dalla ditta che conferisce i rifiuti siano confacenti a realtà. Sostanzialmente, quindi, deve esserci un doppio controllo, sia ad opera di chi consegna sia ad opera di chi riceve il materiale, prima che questo venga conferito.
Nondimeno, il vero terreno di confronto si è sviluppato sul crinale della consapevolezza, da parte degli imputati di avere gestito materiale contenente amianto e, dunque, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, tipizzato in termini di dolo specifico.
Sotto tale profilo ritiene il Tribunale che tutte le intercettazioni dalle quali l'accusa vorrebbe desumere, sia pure unitamente ad altri elementi di prova, la consapevolezza ed il dolo tipico del delitto contestato, oltre ad essere successive ai ritrovamenti di amianto da parte degli inquirenti – circostanza in sé e per sé neutra – forniscono la prova del reale atteggiamento psicologico degli imputati, gravemente colposo, ma non volontariamente indirizzato a procurarsi un ingiusto profitto sul presupposto di una consapevolezza di gestione di materiale contenente amianto.
La tesi contraria, sostenuta dall'accusa, impone di ritenere, come evidenziato dal Maresciallo Costantino, che gli imputati, consapevoli di essere intercettati, mentissero al telefono, dissimulando la propria consapevolezza e mettendo artatamente in scena l'ipotesi del sabotaggio da parte di imprese terze interessate, come sostenuto dal BIANCHINI in esame, ad escludere la sua società dagli appalti pubblici.
La tesi non ha, tuttavia, alcuna base probatoria di appoggio concreta ed, anzi, l'istruttoria ha messo in luce concrete e plurime evidenze probatorie di segno contrario, che ne dimostrano la fluidità.

Tombale, sul punto, sarebbe già la telefonata - indicata dall'accusa come prova regina della consapevolezza degli imputati di gestire materiale contenete amianto – nel corso della quale BRAGA Bruna, parlando con il marito, mette in evidenza il comportamento gravemente colposo da loro tenuto.
L'ascolto diretto della conversazione, oltre che la sua lettura, lascia emergere plasticamente l'accusa che BRAGA, quasi sfogandosi, con toni sinceri, muove a sé stessa e soprattutto al marito e al figlio, di non avere adottato, pur potendo e dovendolo fare, maggiori attenzioni e cautele nel settore del controllo ambientale, sottolineando come il loro atteggiamento sia stato così superficiale, e così gravemente colposo da essere qualificato come "prepotente".
In questa accezione, coerente con il contesto in cui è calata, deve essere letta secondo il convincimento del Tribunale l'espressione: " .. *perché è quello che penso: prepotenti* .. " e

non in quella sostenuta dall'accusa - qui svincolata dal contesto - evocativa della consapevolezza degli imputati di essere al riparo da controlli.

L'atteggiamento colposo descritto dall'impntata BRAGA Bruna è comprensibile anche alla luce delle dichiarazioni rese dal teste Borsari che, nel riferire le dimensioni del fibrocemento, ha spiegato che, addirittura, le grosse lastre in fibrocemento sono alla vista identiche a quelle di eternit e comunque difficilmente distinguibili anche da un occhio esperto.
In altri termini, considerata la situazione fattuale, la movimentazione di ingentissimi quantitativi di materiale, l'urgenza dei lavori, e l'identità, nota, della conformazione delle lastre di amianto a quelle di fibrocemento, occorreva innalzare la soglia di attenzione e fare ricorso a sistemi di controllo ben più adeguati rispetto a quelli concretamente adottati, confidando nei soggetti che conferivano il materiale e, soprattutto, nella capacità dei soggetti preposti al controllo, poi dimostratisi non all'altezza.
Augusto BIANCHINI e BRAGA Bruna si interrogano infatti sull'adeguatezza o meno dell'ufficio ambiente nel periodo del terremoto: *"BIANCHINI AUGUSTO: Noi ci siamo ostinati in Luca (ndr Galanti) ....e poi dopo la Giuliana la va via, la bambina ha paura e tutto ...cioè noi abbiamo avuto l'ufficio di competenza deserto in quei due o tre mesi in cui probabilmente e storicamente era più necessario avere uno che pensava al nostro posto. BRAGA BRUNA: Guarda che abbiamo preso subito Damiano eh! Guarda che non è così..."... "BRAGA BRUNA: Però in questa fase credo che ci sia voluti osare un po', senza fare in mala fede per l'amor di Dio.. osare un po' ed usare molta superficialità! Perché qualcosa che...era chiaro che avere un fiborcemento così poteva essere pericoloso...era chiaro...ma lo avevamo detto! BIANCHINI AUGUSTO: L'errore, l'errore è nato quando Alessundro ha voluto a tutti i costi fare un contratto ...cioè...BRAGA BRUNA: ...Aver voluto così spudoratamente e anche poco accorti, perché i pezzi grossi sono stati portati via anche in modo così spudorato, era chiaro che qualcuno poteva anche venirci il dubbio! Siamo stati molto, molto superficiali...molto"*.

Ma a questa conversazione se ne aggiungono altre, confermative dell'assunto.
In molteplici intercettazioni, come visto, Alessandro BIANCHINI, Augusto BIANCHINI e Bruna BRAGA si interrogano su come possa essere entrato amianto (progr. n. 781 rit 2369/12, n. 665 rit 2571/12), avanzando, come detto, anche l'ipotesi del sabotaggio da parte della società Baraldi, ossia di una impresa concorrente.
Significativa anche la telefonata registrata al prog. 1296 RIT n. 2571/12 in cui il consulente ambientale Antonio Vignali parla al telefono con Parenti, direttore tecnico di Arpa Modena in merito al ritrovamento di amianto in un cantiere nel quale, stando alle analisi esibite dal produttore del rifiuto, lo stesso avrebbe dovuto essere privo di amianto: *Ho capito .. guarda, noi, ti dico, la disponibilità in questo modo c'è tutta, pur non avendo .. la certezza che sia di BIANCHINI, perché lì ci hanno lavorato con la terra, sono tre terre differenti, per cui proprio BIANCHINI dice:" Io .. avendo vissuta tutta la situazione terremoto, avendo fatto gli interventi con i Comuni, non voglio creare problemi ai Comuni, non voglio creare problemi a nessuno, sono disposto a farla, a caricarmi anche questo .. poi dopo quello che sarà il procedimento penale vedremo come sono le cose .." .. anche perché ti faccio presente che noi abbiamo mandato .. abbiamo fatto un esposto in Procura, al Comune di S. Felice, di Finale*

Emilia e all'Arpa, perciò Arpa Mirandola ha già ricevuto queste cose qua .. Arpa Carpi, scusa, ha già ricevuto questo, in cui noi andiamo a dire che abbiamo trovato delle situazioni, una situazione legata all'amianto in un cantiere che risultava dalle analisi in cui ci hanno portato il materiale, fibrocemento e l'analisi fatte successivamente da due laboratori differenti, dentro quel cantiere è risultato essere invece amianto. Per cui c'è anche questa situazione che si viene a creare... Il problema è peggiore, perché noi di quel cantiere abbiamo tirato dentro la parte proprio di .. di demolizione con un certificato dato dal demolitore a noi in cui risulta che .. è fibrocemento. Invece dopo abbiamo fatto i campionamenti in due laboratori diversi, in quell'area, e abbiamo trovato invece cemento amianto. Allora noi abbiamo .. Sì .. sì .. sì .. sì .. eh, l'abbiamo fatto noi .. due laboratori che sono andati, perché abbiamo cominciato a dire:" Ma qua che problemi ci sono?" E' venuto fuori un .. da un controllo sistematico, sono venute fuori alcune cose che non .. poi con .. la calma e la pazienza di rivedere tutto da un occhio esterno, dice:" Mah, proviamo a vedere!" E questo noi vogliamo arrivare a dimostrare la buona fede della situazione anche nel momento in cui ci sarà da mettere a posto il campo di S. Biagio..."

Dello stesso tenore la conversazione ambientale registrata al prog. n. 1225, RIT 2369/12, in cui Alessandro BIANCHINI e Bruna BRAGA si interrogano sul motivo per cui le analisi fatte da Arpa siano più sofisticate rispetto a quelle fatte dai loro laboratori, chiedendosi il senso di fare analisi ritenute corrispondenti alla realtà che tali poi non sono: "*B. .. comunque mi diceva anche che ho chiesto perché .. le altre analisi e gli altri centri .. è tutto negativo e invece l'Arpa .. dice che l'Arpa usa dei sistemi molto più sofisticati .. allora .. vuol dire che ci sono .. anche qua, ragazzi, ma ci rendiamo conto? F. Na, ma infatti .. cioè .. B. A parte questo è già un discorso da portare avanti .. F. Ma sicuramente. Perché se uno ci dà dei risultati certificati devono essere tali .. cioè, devono essere buoni come gli altri .. se non che senso hanno?*
B. Che responsabilità uno può avere .. qui è un problema. Ma è un problema mica .. mica .. F. .. un problema di fondo. B. Ma grande, grande, perché uno dice per i soldi, ma di cosa? Ma chi ci casca in mezzo è rovinato, cioè - voglio dire – valutiamole 'ste cose .. tutte cose da tirare fuori con calma, senza perdere la testa, perché oh ..".

A tale proposito il teste Pradella ha riferito, in dibattimento, come il metodo utilizzato dal laboratorio impiegato dalla BIANCHINI (ITALAB) operasse con procedure ed analisi identiche a quelle utilizzate dai laboratori accreditati. Del resto, una volontà volta a dissimulare la realtà rende maggiormente logico, e funzionale allo scopo, una condotta di falsificazione delle analisi, non anche il ricorso ad un laboratorio non accreditato che, come dimostrato, opera secondo identiche procedure. D'altro lato nessuno ha mai contestato la colpevole partecipazione al reato di chi ha effettuato le analisi né la inadeguatezza delle stesse né, significativamente, è stato dimostrato come il ricorso ad un laboratorio tecnicamente meno attrezzato (residuando questa ultima ipotesi) sia stato determinato da un volontario risparmio di spese da parte dei BIANCHINI.
Resta il fatto che le intercettazioni sopra riferite depongono in senso contrario a queste ipotesi ricostruttive. Positivamente valorizzabili in questo senso, sono inoltre, le conversazioni ambientali registrate in carcere dopo gli arresti (prog. 211 e 378 RIT 373/2015) nel corso delle

quali BIANCHINI, dialogando con GERACE, parla della vicenda amianto in termini perfettamente coerenti con quelli da lui sempre sostenuti, dimostrando costanza e sincerità.
Ed infatti, se è vero, come emerge dalla intercettazione da ultimo richiamata, che ad un certo punto i BIANCHINI si pongono il dubbio della effettiva validità delle analisi che avevano commissionato, tale sospetto all'inizio non vi era affatto. Non si comprenderebbe diversamente per quale motivo avrebbero dovuto fare analizzare proprio ad ITALAB quei campioni di fibrocemento che ritenevano contaminati da amianto in quanto rinvenuti nel noto cantiere UNIFER presso cui aveva lavorato la ditta Fratelli Baraldi e rispetto alla quale nutrivano il sospetto di sabotaggio.

La circostanza che da numerose intercettazioni si evinca che i BIANCHINI temevano che venisse trovato amianto in altri siti non prova la loro consapevolezza, posto che il tenore di quelle telefonate è perfettamente coerente con l'atteggiamento di chi - sapendo di avere fornito quel materiale e sapendo che l'Arpa aveva già trovato frammenti contaminati in taluni cantieri e, addirittura, in sede - teme, dicendosi financo sicuro, che al quel punto sarebbe stato effettivamente trovato.

Quanto alle condotte successivamente tenute da BIANCHINI Augusto, ed in specie la copertura abusiva di magrone fatta gettare ad ALLELUIA e a PASSIATORE, esse, se sono positivamente valorizzabili in relazione ad altri capi d'accusa (cfr. capi 90 e 4) non valgono, da sole, tantomeno in un contesto probatorio costellato di indici probatori di segno contrario, a dimostrare una consapevolezza *ex ante*.
In questo contesto probatorio, dette condotte appaiono più correttamente orientate a coprire una condotta oggi punita ex art. 452*septies* c.p. entrato in vigore nel 2015 e certamente inapplicabile al caso di specie, pena la violazione del principio di retroattività della norma incriminatrice (452*septies* c.p.: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.* Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015).
Pur non essendo la condotta del BIANCHINI ovviamente punibile preme comunque sottolineare che la tesi difensiva sostenuta dall'imputato, secondo la quale la gettata di magrone sarebbe stata fatta per mettere in sicurezza il sito ed evitare che l'amianto volasse è palesemente sconfessata dalle argomentazioni già svolte analizzando il capo 90, allorquando si è trattato della consapevolezza dell'imputato della caratura criminale di BOLOGNINO e della possibilità di fare affidamento, immediato, silente, nello svolgimento di attività illecita.

In questo contesto, appaiono altresì persuasive le argomentazioni difensive (sia pure di contorno) secondo le quali:
1) *il materiale contenente amianto è stato stoccato presso la sede della BIANCHINI dove nemmeno un anno prima (si confronti sul punto teste Vignali) Arpa e Polizia Provinciale avevano controllato e campionato i cumuli presenti (con esito negativo);*

2) per la conformazione dei carichi e dei cumuli presenti in sede non riuscendo a distinguere visivamente il materiale inquinato dal fibrocemento ecologico si ha la certezza di inquinare il cumulo per un tempo indefinito. Tale aspetto è messo in luce anche dal consulente Bassissi, p. 139, ud. 14.11.17: "Tra le ipotesi che ci possono essere quella più plausibile è che magari ci è arrivata dentro della roba che, pur con delle analisi fatte in maniera adeguata, non siano stati campionati correttamente sui cantieri o cose di questo tipo, comunque..., sempre presupponendo la buona fede di tutti, perché sennò dopo può capitare qualsiasi cosa. DIFESA, AVV. BONFANTE – Se noi invece presupponessimo la malafede di qualcuno, chi ha più vantaggio dal punto di vista economico, chi conferisce il rifiuto contaminato o chi lo riceve? CONSULENTE BASSISSI – Io credo che se uno ha un impianto di recupero di rottami edili se ha un..., diciamo, un potenziale pericolo è questo, quello dell'amianto, quindi deve fare di tutto per evitare di portarselo a casa, perché, come dicevo prima, basta una piccola quantità, una lastra di onduline di eternit per contaminarti un cumulo, quindi... DIFESA, AVV. BONFANTE – Ok. CONSULENTE BASSISSI – Chi la deve conferire fondamentalmente ha un problema, chi la ritira l'aumenta 100 volte, se la mette in un mucchio insieme a altre, che so, 100 tonnellate di roba. DIFESA, AVV. BONFANTE – I rischi più elevati sono per chi lo riceve sostanzialmente? CONSULENTE BASSISSI – Assolutamente";
3) assolutamente illogica sarebbe la vendita di materiale contaminato proprio ai Comuni con i quali la BIANCHINI Costruzioni lavorava da 40 anni, con cui ha sempre avuto ottimi rapporti, e peraltro nell'ambito di aree – costruzioni di edifici pubblici post sisma – dove i controlli sarebbero stati pressochè scontati.

Alla luce delle argomentazioni svolte, ritiene pertanto il Tribunale che, non essendo emersa la prova della sussistenza dell'elemento psicologico tipico richiesto dalla norma incriminatrice ed, anzi, essendovi plurime ed univoche risultanze probatorie dimostrative di una inconsapevolezza di BIANCHII Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro di avere gestito materiale contenente amianto, essi, così come gli altri coimputati ai quali è contestato il concorso nel delitto, debbano esse mandati assolti dal reato a loro ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Preme evidenziare in questa sede, *ad abundatiam*, che il giudizio espresso è sostanzialmente conforme a quello già altrove raggiunto.
Il GIP del Tribunale di Reggio Emilia, in data 2.8.2013, ha archiviato il procedimento aperto a carico dei BIANCHINI condividendo le argomentazioni svolte dal P.M. che aveva messo in evidenza proprio l'assenza dell'elemento psicologico degli imputati, motivandola sulla impossibilità, alla luce della normativa vigente, e della indistinguibilità visiva dell'amianto, che BIANCHINI sapesse o fosse nelle condizioni di sapere che trattava materiale contenete amianto (cfr. produzione 14.3.2017), tesi peraltro sostenuta dall'Ispettore Marchi (cfr. deposizione e annotazione prodotta all'udienza del 14.3.2017).

Quanto, invece alla contestata contravvenzione va pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta prescrizione.
Ed invero esclusa, in quanto completamente sfornita di prova, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., è oramai ampiamente decorso il termine prescrizionale previsto

dall'art. 157 c.p. pur tenendo in considerazione il disposto di cui all'art. 160, ultimo comma, c.p. e non avendo gli imputati rinunciato allo stesso.

Va in proposito evidenziato che non è sufficiente a fornire la prova della contestata aggravante la circostanza - come detto positivamente valorizzabile ad altro scopo (cfr. capi 90 e 4) - che BIANCHINI abbia chiesto collaborazione ad ALLELUIA per l'attività di occultamento dell'amianto mediante la gettata di magrone, non essendovi alcun altro elemento che leghi i fatti oggetto di contestazione al sodalizio e, tantomeno, alla volontà degli imputati di agevolarlo.
Significativa della assoluta estraneità della condotta alla vita dell'associazione è la conversazione ambientale dalle quale emerge come BOLOGNINO ed ALLELUIA non sapessero nulla in merito al problema che aveva investito la BIANCHINI Costruzioni tanto da interrogarsi su cosa fosse realmente accaduto e se BIANCHINI sapesse (Prog. 130 RIT 2708/12): *"ALLELUIA Lauro -Io dico che non c'entra, io penso, poi mi posso pure sbagliare. BOLOGNINO Michele - Che c'entra lui non penso, però quanti cazzi di... perché dici che era poco, in tutti i cantieri suoi è arrivato 'sto coso qua. ALLELUIA Lauro -Da tutte le parti, lo hanno portato pure di notte (inc. pronuncia non chiara) quello ha fatto la denuncia ai Carabinieri. BOLOGNINO Michele - Glielo hanno buttato (inc. pronuncia non chiara)? ALLELUIA Lauro ALLELUIA Lauro -Si. Richichi Giuseppe - E dove lo hanno (inc. pronuncia affrettata) sa dove l'hanno preso, da qualche casa? ALLELUIA Lauro -Ad alcune parti ci sono l'amianto che hanno (inc. voci sovrapposte). Richichi Giuseppe - E si può sapere (inc. pronuncia affrettata)? ALLELUIA Lauro -No, fanno lo smaltimento di questa roba. Ci vuole un'azienda apposta per fare lo smaltimento. Richichi Giuseppe - Mh? E perché non lo denunci (inc. pronuncia non chiara)."*

2.3. CAPO 189

Anche in merito al presente capo di imputazione ha reso testimonianza il Maresciallo Costantino enucleando gli esiti delle indagini svolte dai Carabinieri di Modena (cfr. udienza 7.3.2017).
La attività investigativa era scaturita, anche in questo caso, dal monitoraggio effettuato su BIANCHINI Augusto all'indomani del sisma che aveva colpito l'Emilia nel 2012.
Si è visto (cfr. capi 90 e 92) come nel periodo immediatamente successivo al sisma, i Carabinieri di Modena erano nel pieno delle loro attività investigative riguardanti BIANCHINI Augusto e i suoi rapporti con esponenti di spicco del sodalizio mafioso (in particolare con GIGLIO Giuseppe e con BOLOGNINO Michele) e stavano, dunque, monitorando tutte le utenze riconducibili all'imprenditore emiliano. Immediatamente dopo il terremoto, l'attività di intercettazione era stata incrementata perché, in concomitanza, era emersa la vicenda relativa alla intercettazione delle imbarcazioni (cfr. capo 87) e quella relativa all'assunzione, da parte della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l, di operai di BOLOGNINO Michele (cfr. capo 90). Queste attività di indagine, tese a far luce sul rapporto di BIANCHINI Augusto con soggetti come BOLOGNINO Michele e Giuseppe GIGLIO, avevano permesso, secondo la ricostruzione investigativa, di circostanziare gravi irregolarità nell'affidamento e nella gestione di numerosi lavori di ricostruzione post sisma, principalmente nel Comune di Finale Emilia.

Questo sistema di illecite commistioni tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e il Comune di Finale Emilia era stato instaurato tra la famiglia BIANCHINI e il geometra GERRINI Giulio (giudicato separatamente con sentenza divenuta irrevocabile) che, all'epoca dei fatti era il responsabile dell'ufficio lavori pubblici del Comune di Finale Emilia. Le indagini avevano tratteggiato la figura di GERRINI Giulio come una sorta di "*super responsabile che aveva pieni poteri per quanto riguarda la gestione degli appalti*" e che, nel corso degli anni, aveva esercitato in maniera incontrastata il monopolio della gestione degli appalti e dei lavori pubblici da affidare e da eseguire nell'ambito del Comune di Finale Emilia, privilegiando sistematicamente alcune ditte, tra cui la BIANCHINI COSTRUZIONI.
Tutto ciò deve essere inquadrato sullo sfondo dei rapporti che BIANCHINI Augusto intratteneva con la criminalità organizzata calabrese che, di conseguenza, in tesi d'accusa si avvantaggiava del rapporto privilegiato tra BIANCHINI e GERRINI, posto che il primo impiegava nei cantieri gli operai inviatigli da BOLOGNINO Michele, ma formalmente al servizio della BIANCHINI COSTRUZIONI (cfr. capo 90).
Il terremoto del 2012 aveva incrementato notevolmente il numero di opere pubbliche che GERRINI si era trovato a dover gestire sia nella fase dell'urgenza sia in quella di ricostruzione, accrescendo fortemente non solo le irregolarità da lui commesse, ma anche la visibilità del suo operato.
Oltre alle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, le indagini avevano potuto contare anche sull'assunzione a sommarie informazioni di molti soggetti che, data la vicinanza con GERRINI e con l'amministrazione finalese, erano informati degli accadimenti fornendo importanti dettagli per lo sviluppo delle indagini. Tali informazioni erano state acquisite sia prima che dopo gli arresti del gennaio 2015.
Sulla base di queste risultanze probatorie, il quadro delle violazioni contestate a GERRINI e a BIANCHINI non era riconducibile, secondo l'ipotesi investigativa, solo ad una prassi consolidata e tollerata, quanto, piuttosto, ad un sistema illecito di gestione e distribuzione degli appalti, del quale il GERRINI risultava essere il *dominus* assoluto. Il suo controllo era, secondo gli inquirenti, trasversale, interessando sia aspetti di natura tecnico-amministrativa sia la sua carica pubblica, che egli gestiva a proprio uso e consumo, pilotando l'assegnazione degli appalti in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI prima, e della IOS di BIANCHINI Alessandro in un secondo momento. In tale modo GERRINI si era anche garantito, in tesi, un ingiusto profitto utilizzando frandolentemente l'incentivo previsto dal D.lgs. 163/2000.

2.3.1. I cantieri oggetto delle indagini dei Carabinieri di Modena

BIANCHINI Augusto, secondo quanto emerso dalle investigazioni, poteva vantare un rapporto diretto con alcune amministrazioni comunali del cratere sismico, ad esempio con il Comune di San Felice sul Panaro. Spesso questi rapporti erano caratterizzati da alcune ambiguità di cui, però, non era stato possibile approfondire con precisione la natura e le eventuali irregolarità. Gli aspetti di maggior rilevanza, e sui quali si erano concentrate le indagini erano quelli relativi ai rapporti tra BIANCHINI Augusto e l'amministrazione comunale di Finale Emilia, Comune in cui la BIANCHINI COSTRUZIONI si era aggiudicata un certo numero di opere già nei mesi immediatamente successivi al sisma del 2012. Tra queste vi era l'ampiamento del cimitero di Finale Emilia, il cui lavoro era stato bandito prima del terremoto e la cui esecuzione era stata posticipata a causa degli eventi sismici. Altre opere

post-sisma oggetto delle indagini dei Carabinieri di Modena erano i lavori di demolizione di una struttura prefabbricata ad uso palestra sita in via Barozzi a Finale Emilia, i lavori di abbattimento di due fabbricati siti in via Trento e Trieste uno al civico n. 1 e l'altro al n. 13 a Finale Emilia, nonché i lavori relativi al lotto 16 EST di via Rovere di Finale Emilia, alla cui realizzazione la BIANCHINI stava lavorando in sub appalto per conto della cooperativa CMC di Ravenna. Dopo il sisma, i vari comparti edificatori erano stati suddivisi in lotti.
Il lotto 16 EST indicava i lavori di costruzione di un "edificio scolastico temporaneo". Per questo medesimo lotto, in cui la BIANCHINI stava lavorando in sub appalto, la stessa è risultata successivamente vincitrice anche delle opere di urbanizzazione, in seguito ad una gara di appalto di gestione comunale bandita con modalità piuttosto ambigue e, secondo la tesi d'accusa, pilotata in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI con le modalità che saranno affrontate in seguito.
Le indagini si erano quindi concentrate sulla realizzazione di queste opere, perché le intercettazioni telefoniche avviate sul conto di BIANCHINI avevano evidenziato relazioni dirette tra BIANCHINI Augusto e l'amministrazione finalese, in particolare con il Sindaco Ferioli, con l'assessore all'urbanistica D'Aiello Angelo e, soprattutto, con il geometra GERRINI Giulio, responsabile dell'ufficio lavori pubblici. I dialoghi captati nel corso dell'attività di intercettazione apparivano agli inquirenti caratterizzati da un'eccessiva e inopportuna familiarità tra i soggetti e da una commistione di interessi, in particolare tra BIANCHINI Augusto e GERRINI Guido.
In ragione di questi rapporti, nella prospettiva d'accusa, GERRINI aveva spesso favorito la BIANCHINI COSTRUZIONI nell'acquisizione di svariati appalti, asservendo la sua funzione pubblica ad interessi privati e venendo meno all'osservanza di regole e di controlli che, proprio in seguito ad una situazione emergenziale come quella caratterizzata dal terremoto, doveva, invece, essere più stringente. Proprio perché beneficiaria di tali abusi era, in tesi, la BIANCHINI COSTRUZIONI, le condotte erano state valutate unitamente anche al rapporto di BIANCHINI con esponenti della criminalità organizzata e al fenomeno dell'infiltrazione di quest'ultima nei lavori di ricostruzione post-sisma.

2.3.2. Le intercettazioni telefoniche

Emblematica dei rapporti esistenti tra GERRINI e BIANCHINI Augusto e di ciò che accadeva in quei giorni tra gli interessati sarebbe una conversazione captata il 20 novembre 2012. GERRINI e BIANCHINI Augusto si erano accordati per vedersi in centro a Finale Emilia (prog. n.3753 RIT 2369/2012) e, dopo qualche minuto, i due si erano incontrati effettivamente all'interno della macchina di BIANCHINI, che era ambientalizzata. Dopo aver parlato di diversi argomenti, la conversazione era entrata nel vivo e il discorso si era spostato sul progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato sito in via Trento e Trieste a Finale Emilia. Il bando di gara non era ancora stato pubblicato, ma GERRINI era già intenzionato ad assegnare arbitrariamente tale lavoro alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Questo intento, secondo l'ipotesi investigativa, emergeva chiaramente dalla conversazione registrata, durante la quale GERRINI dichiarava di aver già effettuato un sopraluogo presso il fabbricato insieme all'ingegner Caruso, progettista che collaborava con la BIANCHINI COSTRUZIONI, e di avere intenzione di ottenere al più presto una proposta progettuale funzionale alla successiva emanazione del bando per la gara di appalto (prog. n. 664 RIT

2571/2012): *"G. Stamattina preparo tutto anche per il tuo contratto, e poi domani o dopo domani al massimo, la Morena va in Regione per il 40% di anticipazione .. parlo dell'urbanizzazione ..*
A. Sì, sì .. ho capito ..
G. Poi, la settimana scorsa, penso che però Caruso te l'abbia detto .. o no .. siamo andati lì dal ..
A. Ah, sì .. sì ..
G. .. dal fabbricato perché quello lì siccome ce l'hanno approvato, potremmo fare ..
A. Quale sarebbe, scusa
G. Uno dei primi che vedemmo, sai quello dove .. in via Trento e Trieste .. che viene fuori dalla linea degli altri, dove c'è il falegname sotto ..
A. Sì, ho capito, sì ..
G. Ora quello lì ..
A. Il falegname .. no ..
G. .. il restauratore ..
A. Il restauratore ..
G. Alloro siccome noi non l'avevamo mai visto dentro ..
A. Sì ..
G. Venerdì scorso, io e quell'ingegnere giovane di Caruso ..
A. Sì ..
G. Francesco ..
A. Sì ..
G. Quello che era anche lì nella demolizione ..
A. Sì . sì ..
G. Siamo andati dentro a vedere almeno una parte, che è quella più danneggiata
A. Sì ..
G. Allora .. se noi adesso arriviamo a fare una proposta progettuale, io convoco i proprietari e poi dopo facciamo la gara e facciamo i lavori. Penso che a te interessi far quelli lì?
A. Eh scusa, non ho capito ..
G. Allora dicevo che se noi arriviamo ..

Tali passaggi disvelavano, secondo l'accusa, che il funzionario GERRINI aveva reso note in anteprima le intenzioni del Comune di Finale Emilia ad un possibile partecipante alla gara. La conversazione, poi, proseguiva con GERRINI che proponeva apertamente a BIANCHINI di pilotare la gara d'appalto in suo favore per permettergli di realizzare l'opera, chiedendogli, appunto, se fosse interessato alla commessa. A questo punto la conversazione si interrompeva momentaneamente in quanto i due scendevano dalla macchina; dopo poco risalivano continuando a parlare del fabbricato di via Trento e Trieste. GERRINI sottolineava nuovamente la sua volontà di voler affidare i lavori alla BIANCHINI COSTRUZIONI, facendo capire al suo interlocutore che non vi sarebbero stati problemi per l'approvazione del progetto presentato da BIANCHINI. GERRINI aggiungeva, inoltre, di aver partecipato ad una riunione in Regione insieme al capo della protezione civile e di aver ricevuto da questo i complimenti per l'efficienza nella realizzazione dei lavori di ricostruzione. Per tale motivo, GERRINI specificava che non vi sarebbero stati problemi a fare approvare i successivi lavori

che lui stesso avrebbe proposto. GERRINI chiedeva a BIANCHINI di esortare Caruso ad approntare quanto prima la proposta progettuale al fine di bandire subito la gara d'appalto per poter sfruttare questa propensione favorevole nei confronti dell'amministrazione di Finale Emilia. Caruso, pur essendo un collaboratore esterno, era a tutti gli effetti inserito nell'ambito dei rapporti professionali con la BIANCHINI COSTRUZIONI.
Particolarmente indicativa di come GERRINI avesse già programmato ed avviato l'*iter* teso a favorire la BIANCHINI COSTRUZIONI nell'aggiudicazione dell'appalto, sarebbe la successiva affermazione, con la quale il predetto sosteneva di aver già intavolato trattative con i proprietari dello stabile alla presenza dell'ingegner Giuseppe Caruso e di altri personaggi alle dipendenze di BIANCHINI. Tale puntualizzazione sarebbe, in ipotesi d'accusa, molto importante perché in quella fase, in cui non era ancora stato emanato nessun bando di gara e la questione dell'appalto era ancora in uno stato embrionale, era necessario che i rapporti tra BIANCHINI e GERRINI non trapelassero in alcun modo, perché il fatto che il personale di una delle ditte che avrebbe partecipato alla futura gara di appalto fosse già andata ad effettuare un sopralluogo con un funzionario pubblico prima della pubblicazione del bando avrebbe destato particolari sospetti.
Conv. 665 RIT 2571/12 del 20.11.2012
A.= Augusto BIANCHINI
G.= Giulio GERRINI
G. Allora io ti ho detto come stan le cose, cioè .. perché ..
siccome l'abbiam visto all'inizio come Bregoli ..
A. Sì, sì .. sì ..
G. Mi sembrava corretto dirti se ti interessa?
A. Io domani .. .
G. Poi dimmi te!
A. Io domani a Milano vedo Giuseppe.
G. Ecco io ti chiedo solo una cosa Augusto, perché noi .. ieri sono stato in Regione con Fernando .. la Protezione Civile no, c'era Egidi, il capo assoluto; sono andato a chiedergli altri lavori e lui alla fine ha detto:" Voi siete tra i migliori, è un piacere lavorare con voi .." ..e me li ha tutti approvati. Poi con lui gli ha detto:" Tu hai un tecnico bravo – fa - io li vedo tutti .. " .. voglio arrivare a dir questo, bisogna che Beppe mi faccia questa ipotesi in tempi brevissimi.
A. Sì .. sì .. sì .. sì ..
G. In modo che noi contattiamo i proprietari, poi se sono d'accordo facciamo ..
A. Sì .. sì .. sì ..
G. Facciamo quello che c'è da fare. Ecco io in questa fase .. eh .. con loro .. ho detto che .. con Beppe così, cioè quella gente lì, sono miei collaboratori eh?,
A. Sì!
G. Non i tuoi eh?
A. Benissimo!
G. Dopo che alla fine lo fai tu e li paghi tu ..
A. Bene, bene, bene ..
G. Questo è un altro paio di maniche eh?!
A. Benissimo .. benissimo ..

G. Però ho detto che è gente che lavora per me ..
A. Hai fatto benissimo .. eh .. entro fine settimana torno con lui, guardiamo un po' tutto.
G. Esatto ..
A. E parliamo un po' in generale di tutte le cose.
G. Va bene ..
A. Ciao ..
G. Ciao,ciao ..
Si ferma l'auto
A. Fammi la cortesia del SAL!
G. Appena Tiziano me lo porta .. saluto!
A. Ciao!
G. Ciao, ciao!

Questa lunga conversazione captata nell'auto di BIANCHINI sarebbe dunque fondamentale, per comprendere non solo la tipologia dei rapporti che intercorrevano tra BIANCHINI Augusto e GERRINI Guido, ma anche, nel dettaglio, plurimi aspetti. Dalla stessa, infatti si evince che GERRINI ha fatto un sopraluogo in un sito del cratere sismico in un'epoca in cui non era ancora stata bandita la procedura di gara facendosi accompagnare da Caruso, geometra che collaborava con la BIANCHINI, presentandolo come un suo collaboratore e non come un collaboratore della BIANCHINI COSTRUZIONI appunto per giustificare la sua presenza nel sito in un momento in cui la BIANCHINI non solo non aveva ancora vinto il bando, ma non aveva ancora partecipato, perché il bando di gara non era ancora stato emesso. GERRINI, inoltre, nella conversazione chiarisce che sarebbe stata la BIANCHINI COSTRUZIONI ad occuparsi del pagamento spettante a Caruso e non il comune di Finale Emilia. Infine, nel corso di questa conversazione BIANCHINI chiede a GERRINI di occuparsi personalmente del SAL che ha presentato al Comune di Finale Emilia in relazione al cantiere del cimitero di Finale Emilia per farne ottenere l'approvazione.
Un'altra conversazione emblematica sarebbe, secondo la prospettiva d'accusa, quella registrata all'interno del Range Rover in uso a BIANCHINI Augusto il 4 dicembre 2012. Durante tale conversazione, GERRINI raccontava che il Sindaco Ferioli aveva ricevuto lamentele da alcuni imprenditori di Mirandola, tra cui Zaccarelli, i quali pretendevano il pagamento di alcuni lavori da loro effettuati. BIANCHINI confermava di essere a conoscenza di tali lamentele e GERRINI proseguiva dicendo che lui stesso aveva suggerito al Sindaco Ferioli di azzerare al più presto tali debiti in modo da sentirsi libero di non chiamarli a partecipare ai successivi lavori. A questo punto della conversazione, BIANCHINI evidenziava la sua posizione di correttezza nei confronti dell'amministrazione finalese e GERRINI gli ricordava che lo stesso aveva avuto sempre un trattamento privilegiato da parte del Comune di Finale Emilia e BIANCHINI confermava (prog. n. 1086 RIT 2571/2012 del 4 dicembre 2012)
A.= Augusto BIANCHINI
G.= Giulio Gerini
G. .. perché a me che vengano a rompermi i marroni di Mirandola sono in tre, però escluderei uno che ha più di 70 anni .. pensa .. non credo che abbia capacità di fare una cosa così .. rimarrebbero due elementi molto collegati fra di loro, quindi

A. Sono parenti?
G. Diciamo che il cognome è lo stesso poi ..
A. Ma va là ..
G. Io l'unica cosa che dico è questa .. non c'entra niente con l'amianto .. però riferito a quel gruppo lì, e poi alla fine non so neanche se si sia già fuso o si fonderà ..
A. Si è già fuso ..
G. Io con Fernando .. eh ..
A. Quel gruppo lì si è già fuso ..
G. Gli ho detto:" Guarda .. – lui mi ha seguito .. sai che cosa facciamo? Tu – dico – lo paghi e poi dopo visto che viene sempre qua a minacciare, chiedere, tu lo paghi, dopo di che – dico – ricordati che la cosa si ribalta, perché quel signore lì deve finire tutta una serie di lottizzazioni che dobbiamo prendere in carico noi, dopo – dico - vediamo che ne parliamo!"
A. Eh, Giulio .. allora ..
G. .. sai che è venuto qui a rompere anche sul fatto che chi (?) gli fa i lavori ..
A. Benissimo, benissimo .. me lo ha detto ..inc.. allora: il discorso Giulio è questo: nel lavoro il nostro è uguale a quello degli altri, ogni lavoro è uguale, ogni settore è uguale .. c'è la concorrenza, più o meno agguerrita. E fin lì ci sta tutto:
G. Sì .. sì .. sì ..
A. Poi scendono in campo le abilità, le amicizie, le conoscenze, fin qui ci sta tutto ..
G. Sì .. sì .. sì ..certo ..
A. Tranne una cosa: quando tu sei cattivo! Le cattiverie, Giulio, prima o poi ti si ritorcono contro.
G. Ma io spero perché ..
A. Le cattiverie, Giulio, prima o poi ti si ritorcono contro, non c'è niente da fare! Non c'è niente da fare! Le cattiverie .. allora il fatto di essere così .. perché mi si è .. quando è successo, ho avuto un pensiero, ascolta: chi è degli imprenditori che fa una campagna .. ma non solo da te, l'ha fatta negli altri Comuni, l'ha fatta .. una campagna basata su delle falsità! Ma - voglio dire – che tu vada a dire che tu sei più bravo di me .. lo puoi andare a dire ..
G. Sì .. sì ..
A. Che tu lavori meglio di me, ma .. ma è un tuo diritto! Io posso dire: sono più bravo dell'impresa Rossi ..
G. Certo ..
A. Te lo dico io, lo vengo a dire con te .. perché io due motori e lui ne ha tre, però io ho 4 escavatori che lui ne ha uno .. cioè .. tutte quelle cose . ma io ho un geometra con i marroni e lui non ne ha mica .. cioè .. ci sta tutto!
G. Certo ..
A. Ma quando si passa il livello della cattiveria e si dicono volutamente delle falsità, Giulio .. sei stato tu a rubare là? Come .. ma ti tira il culo?! Sono queste le falsità, le cattiverie! Andare in giro qui .. in 3-4 Comuni dire delle cose .. dice che ha portato un elenco di ditte ..inc.. ma sei un deficiente o cosa? Declinare con queste .. cioè .. allora dico: qui .. qui c'è una cattiveria che va oltre al normale!
Bisogna che stiamo attenti .. poi ti giuro che non sarei mai arrivato a pensare una cosa del genere! Perché questa Giulio

G. Sì .. è un po' ..
A. Questa Giulio .. cioè è come me che metto della droga in macchina eh! Dai Giulio! Dai ..
G. Pensi che sia .. sia ..inc..
A. Io non penso niente .. ho dato due nomi, e uno si sta delineando.
G. Addirittura!
A. Eh .. ma arriva anche l'altro, non ti preoccupare! Perché poi
G. No, ma non è il sistema ..
A. Non è il sistema .. anzi, tu hai un momento di gloria, tu, è vero, che hai un momento di gloria, però dopo può darsi che la gloria .. comunque ..
G. Io posso più capire che uno venga da me a dire:" Sono in difficoltà, ho bisogno di lavorare, per tutta una serie di motivi .. " ..
A. Bene, benissimo .. allora ..
G. Questo posso capire ..
A. Allora ..
G. Al di là della risposta che ti posso dare ..
A. Se io vengo da te e ti dico:" Guarda Giulio, ho 100 operai, fra un mese ne lascio a casa 40, mi puoi dare una mano?" Questo è un discorso ..
G. E' un discorso ..
A. Ma gli altri discorsi .. non c'entrano un cazzo! Gli altri comportamenti e un certo modo di fare ..
G. Perché .. sì .. ha usato un po' .. intanto il fatto delle insinuazioni, cosa che a me non va bene ..
A. Poi si è dimenticato che lui ha preso quasi 90 lavori nel Comune di Mirandola con le sue 5 ditte. Mettendole in gara tutte 5! Mettendole in gara tutte 5! Va beh ..
G. Comunque guarda .. io .. tanto per dirti, siccome mi ha cercato tantissime volte, io mi son sempre fatto negare, anche perché sapevo.. io con Fernando gli ho detto:" Noi gli paghiamo tutto il lavoro del castello perché l'ha fatto, l'ha fatto bene, è finito da un pezzo e così; dopo di che – dico – tu non devi più niente a lui, e basta! Quindi lo chiami se lo
vuoi chiamare, non lo chiami se ritieni di non chiamarlo!" Perché purtroppo - vedi Augusto, e questo vale per tutti –
quando tu devi .. hai una situazione di sudditanza; e su certa gente dopo crea tutta una serie di .. cose .. e non va bene!
A. Vedi Giulio, allora: io credo a proposito di questo discorso .. per un insieme di motivi di essere stato ..
G. Qua è venuto bene eh!
A. Dio bono, scherzi?
G. Te l'ho detto che me l'han passato .. il preliminare?
A. No ..
G. Sì .. sì .. adesso abbiamo telefonato 3 o 4 giorni fa ..
A. No .. no ..
G. Ci davano ..inc.. con lui ..
A. Allora: adesso loro partono da là in fondo ..
G. Adesso io ho fatto il progetto .. ho fatto il .. adesso le urbanizzazioni sono in carico a me, l'Unieco fa il suo magazzino.

A. L'Unieco mi ha detto che fa il Municipio, Gem e un parcheggio
G. Esatto ..
A. E arriverà .. adesso vhvedi quello .

2.3.3. Il falso stato avanzamento lavori (SAL) per le opere relative al cimitero di Finale Emilia.

Scendendo ad analizzare le singole opere su cui erano state accertate le irregolarità contestate, il teste ha innanzitutto focalizzato l'attenzione sul falso SAL (stato avanzamento lavori) riguardante le opere di ristrutturazione del cimitero di Finale Emilia. La BIANCHINI COSTRUZIONI aveva ricevuto tale appalto in affidamento dalla Consorzio Coseam di Modena, che aveva vinto l'appalto e che era un consorzio di cui faceva parte anche la BIANCHINI COSTRUZIONI. Il Consorzio Coseam, già in sede di partecipazione alla gara da appalto, aveva indicato che, in caso di vittoria, i lavori sarebbero stati affidati all'impresa associata BIANCHINI COSTRUZIONI. L'attenzione degli inquirenti si era soffermata sulla realizzazione di quest'opera perché la BIANCHINI COSTRUZIONI ne aveva demandato completamente la realizzazione a BOLOGNINO Michele, il quale, a sua volta, aveva affidato l'esecuzione dei lavori ad un suo uomo di fiducia, cioè l'imprenditore calabrese SCOZZAFAVA Antonio (cfr. capo 93). La vicenda, formalmente estranea al presente capo di imputazione, sarebbe significativa di come la commistione di interessi tra BIANCHINI e GERRINI si sia andata ad intrecciarsi con gli affari e con i rapporti che BIANCHINI intratteneva con il sodalizio mafioso emiliano, principalmente nella persona di BOLOGNINO Michele. Verso la metà di settembre, i Carabinieri avevano registrato, attraverso le intercettazioni, l'esistenza di un contenzioso tra BIANCHINI Augusto e SCOZZAFAVA Antonio, il quale lamentava dei mancati pagamenti legati ad una fattura e una cessione di credito relativi ad un rapporto precedente tra BIANCHINI, SCOZZAFAVA e BOLOGNINO. Questa vicenda era andata avanti, da quanto evincibile dalle intercettazioni telefoniche, per tutto il mese di settembre. In quelle telefonate emergeva il ruolo preponderante di BOLOGNINO Michele.
Proprio nell'ambito dei contatti tra BIANCHINI e SCOZZAFAVA emergeva inoltre, verso la metà di ottobre 2012, la richiesta di BIANCHINI a SCOZZAFAVA proprio in relazione alla redazione del SAL.

Appena dopo, nel novembre 2012, BIANCHINI aveva presentato, in tesi d'accusa, un falso SAL all'amministrazione finalese. Il 19 novembre 2012 BIANCHINI Augusto contattava telefonicamente il geometra Rocca Tiziano, geometra che collaborava con la BIANCHINI COSTRUZIONI, esortandolo a preparare la contabilità ai fini del SAL, dal momento che i lavori del cimitero di Finale Emilia si stavano avvicinando ai 100.000 euro di opere e che questa somma era corrispondente alla cifra prevista per la presentazione dello stato avanzamento lavori (prog. n. 3683 RIT 2369/2012).

Il giorno dopo, il 20 novembre 2012, BIANCHINI Augusto si recava personalmente presso il cantiere del cimitero di Finale Emilia e, in quell'occasione, venivano intercettate una serie di conversazioni ambientali durante le quali il geometra Rocca Tiziano riferiva a BIANCHINI che, dopo aver analizzato la contabilità, aveva riscontrato che, nonostante avesse gonfiato i

conteggi per farli apparire maggiori e avesse aggiunto alcune voci, non risultava comunque raggiunto l'importo di 100.000 euro. Il riferimento fatto alla BIANCHINI COSTRUZIONI o ad altra impresa era da ricondurre al fatto, in ipotesi, che i lavori erano stati affidati all'impresa di SCOZZAFAVA Antonio. BIANCHINI rispondeva che gli avrebbe fatto avere le ultime fatture relative al ferro e questo perché, secondo gli inquirenti, solo le ultime fatture erano a nome della BIANCHINI COSTRUZIONI, mentre quelle precedenti erano a nome di SCOZZAFAVA Antonio. Nel prosieguo della conversazione BIANCHINI assicurava a Rocca di potergli fornire la fattura ma che, a suo avviso, questa non sarebbe stata utile per lo stato avanzamento lavori.
Si entra, quindi, nel vivo delle vicende relative a questo capo di imputazione: Rocca diceva di temere che possa emergere una discrepanza tra la data del certificato e la data di inizio lavori, ma BIANCHINI lo tranquillizzava subito dicendogli che nessuno avrebbe mai effettuato questo tipo di controlli.
I due interlocutori riprendevano poi a parlare dell'ammontare complessivo dei lavori e del fatto che non si era riusciti a raggiungere i 100.000 euro del SAL. BIANCHINI Augusto chiedeva allora a Rocca se avesse parlato con GERRINI per trovare una soluzione e Rocca confermava, aggiungendo che GERRINI gli aveva consigliato di aggiungere nel conteggio tutte le voci possibili. Rocca precisava che aggiungendo tutte le voci possibili al conteggio, era possibile arrivare a 100.000 euro ma che, comunque, anche questa cifra non sarebbe stata sufficiente e che avrebbe dovuto preparare documentazione per attestare una spesa superiore a 100.000 euro per beneficiare dello sconto (fissato al 3%) in modo da presentare a GERRINI una cifra pari a 100.000 euro. Nel prosieguo della conversazione, BIANCHINI si era fatto carico di parlare con GERRINI per concordare con lo stesso una strategia (prog. n. 663 RIT 2571/12):
A.= Augusto BIANCHINI
T.= Tiziano Rocca

T. " .. Appena riesco li faccio tutti!"
A. Sì, allora così non va bene un cazzo!
T. Eh, lo so .. ma cosa devo farci allora? Io non sono abituato così .. sinceramente ..
A. Eh ..
T. Io il ferro me lo ordino direttamente, è inutile che passiamo dall'Irene per fargli ordinare del ferro che poi gli chiedono una cosa .. se tu mi dici i nostri fornitori ..
A. Solo che bisogna trattare i prezzi .. tutte le volte!
T. Va beh, ma i nostri fornitori ufficiali sono questo e questo..
A. Tu riesci a trattare il prezzo?
T. Il prezzo .. mi dice il prezzo, gli chiedo lo sconto al massimo che possono fare e dopo ti dicono .. io più di così non scendo .. e ..
A. Esatto .. non si può andare così! E' inutile, Dio porco, che siamo sempre messi così.
T. Per fare 4 staffe ..
A. Per il SAL ..
T. Il SAL io ho fatto .. non .. con quello che abbiamo non arriviamo all'importo, ho aggiunto altre cose ..
A. Quanto ci manca?

T. Con quello che abbiamo arriviamo a 83, è già pronto in ufficio .. ho fatto tutti i conteggi ieri .. con quello che abbiamo realmente eseguito: ho aggiunto ..

A. Il cavo ce l'hai messo?

T. Ho messo tutto, tutto quello .. ho messo un 50% che è esagerato, di quantità in partita provvisoria di ferro, perché io qua non ho una bolla di ferro, non so neanche cosa ci sia .. cioè una bolla .. tu non hai la fattura .. di .. di ..

A. Sì .. sì .. ce l'ho, ce l'ho ..

T. Di quelli che te l'hanno fatto?

A. Sì, sì .. la trovo!

T. Ecco: io ho bisogno di avere il quantitativo, anche perché non ho ancora capito: il ferro qua, è a nome BIANCHINI o a nome
dell'altra impresa?

A. Per il SAL non c'entra.

T. No! Se .. c'entra per quanto riguarda i certificati, perché tu alla fine dovrai dargli i certificati del .. del ferro, come documentazione.

A. Darò quello che prendiamo adesso.

T. Va bene. Basta che gli diamo dei certificati, relativi al ferro perché se poi loro vanno a vedere la data del certificato e la data di inizio lavori non coincidono.

A. Sì .. ma non ci vanno!

T. Va bene comunque; sono cose che ecco dovrebbero essere state organizzate diversamente già all'inizio: doveva arrivare il ferro col suo certificato del ferro, perché dopo andranno depositate al Genio Civile i calcoli con tutte quante le cose .. i materiali.

A. Sì .. si .. sì ..

T. Dunque se .. ...

A. Se non c'è il primo c'è il secondo, è lo stesso.

T. Va ben, l'importante è ecco che ..

A. Quindi noi arriviamo a 80 ..?

T. 80 e rotti, io c'ho buttato dentro tutto. E adesso io sono arrivato, buttando dentro cose che non abbiamo fatto, però ..

A. Tu hai parlato con Giulio?

T. Io ho parlato con Giulio, mi ha detto così:" Portami delle quantità che poi io le metto dentro!" Allora io le quantità le ho tirate fuori tutte, quelle reali e poi ho aggiunto! Ho aggiunto più casseri per arrivare eh .. e sono arrivato a 100, però non lo so se sia .. dobbiamo arrivare a più di 100, perché non lo so lo sconto quanto sia .. poi mi diceva Passiatore che gli ho chiesto ..

A. Lo sconto te l'ho detto è il 3% ..

T. Sì ma mi diceva Passiatore che .. la fattura dovrà essere fatta al Consorzio .. e cioè non .. non .. non ..

A. Sì, beh .. quel .. dopo poi ti spiego: il SAL lo deve fare lui ..

T. Sì .. ma .. il .. il ..

A. Il SAL e la fattura sono Consorzio COSEAM, che è l'intestatario dell'appalto, noi siamo affidatari, quindi non cambia niente. E' ovvio che il documento deve essere COSEAM.

T. Ma allora .. io porto le quantità a Giulio per arrivare a 100 – 105 ..

A. Adesso vado a parlare con Giulio ..

A. Io adesso vado a parlare con Giulio.
T. Se vuoi che ti porti le quantità ..
A. No .. no .. no ..
T. Le quantità allora io poi le do a Giulio.
A. Dopo che ho parlato con lui, ti dico come muoverti.

In effetti, alle nove e mezza dello stesso giorno, BIANCHINI contattava GERRINI accordandosi per vedersi da lì a poco in centro a Finale Emilia. Durante questo incontro veniva registrata l'intercettazione in precedenza ascoltata relativa ai lavori nel cantiere di via Trento e via Trieste. Sul finire di tale conversazione, mentre GERRINI stava scendendo dall'auto, BIANCHINI, come visto, accennava alla questione dello stato avanzamento lavori esortando GERRINI ad occuparsi della questione (*BIANCHINI A.: "Fammi la cortesia del SAL"* (conversazione ambientale, già riportata, del 20 novembre 2012, prog. 664 RIT 2571/2012).
Si ricorda che durante tale conversazione i due interlocutori erano usciti dalla macchina per un momento ed è, quindi, evidente, in tesi d'accusa, che abbiano discusso della questione del SAL quando si trovavano al di fuori del veicolo sottoposto ad intercettazione ambientale. Secondo l'ipotesi investigativa, la cortesia che BIANCHINI aveva chiesto a GERRINI era proprio quella di prendersi a cuore la pratica e far approvare il SAL presentato dalla BIANCHINI COSTRUZIONI malgrado l'impresa non fosse arrivata all'importo necessario. L'ipotesi troverebbe conferma nella risposta di GERRINI, il quale risponde: "*Appena Tiziano Rocca me lo porta, ci guardo*".
Il successivo 28 novembre 2012, BIANCHINI chiamava Rocca (prog. n. 4028 RIT 2369/2012) e gli chiedeva se si fosse recato in Comune a Finale Emilia a presentare lo stato avanzamento lavori. Rocca confermava e aggiungeva che la pratica era pronta e che quasi sicuramente GERRINI aveva già provveduto ad inoltrare la documentazione al CONSORZIO COSEAM per la redazione della fattura, confermando così l'effettivo intervento di quest'ultimo:
B.= Augusto BIANCHINI
R.= Tiziano Rocca
R. Pronto? Sì, ciao Augusto, ciao ..
B. Ci sei andato per il SAL?
R. Sì, sì tutto pronto. Eh GERRINI mi ha .. mi ha mandato, dovrebbe avere mandato, o la manderà oggi, eh una copia de .. della fattura da fare a noi per conoscenza e l'ha inviata al Consorzio, mi ha detto. Mi ha detto che la invia a noi per conoscenza e al Consorzio.
B. Eh, che la mandi bene anche a noi eh?
R. Sì, sì! Infatti lui mi ha detto se gli invio una copia a te per conoscenza ed invio una copia da far la fattura al Consorzio. Bene, gli ho detto. Ecco io .. sono andato ..e abbiamo...e ha già preparato tutto, mi diceva così che me le faceva avere. Per conoscenza in sede e al Consorzio la mandava come originale insomma, per preparare la fattura.
B. In sede dove la manda?
R. BIANCHINI! La mandava alla e-mail di BIANCHINI.
B. Ah! Allora verifica se c'è.
R. Sì, va beh, adesso domani mattina verifichiamo se è arrivata o se no sollecito Giulio....

Le telefonate intercettate il giorno seguente, 29 novembre 2012 (prog. n. 4055, 4063 e 4079 RIT 2369/2012 del 29 novembre 2012) confermavano, in effetti, che il SAL presentato era stato approvato e che GERRINI si era occupato personalmente della pratica.

B.= Augusto BIANCHINI
R.= Tiziano Rocca
R. Pronto!
B. Tiziano ..
R. Sì, ciao Augusto ..
B. Ciao, relativamente al Sal di Finale, adesso io non l'ho visto .. tu vanne a prendere una copia .. e digli che a Modena lo
portiamo noi ..
R. Va bene .. adesso allora chiamo Giulio e gli dico se me ne dà una copia e poi lo portiamo noi a Modena ..
B. Sì, perché è meglio così ..
R. Va bene ..
B. Ciao!

2.3.4. Opere di urbanizzazione relative ai Lotti 16 EST e 3 EMT

Altro importante aspetto della imputazione è quello relativo ai lavori di urbanizzazione da realizzare nei lotti 16 EST (edifici scolastici temporanei) e 3 EMT (edifici municipali temporanei) di Finale Emilia. Secondo la tesi d'accusa, la BIANCHINI COSTRUZIONI avrebbe svolto un ruolo predominante nell'assegnazione di queste opere di urbanizzazione, aggiudicandosi in via diretta i lavori di urbanizzazione del lotto 16 EST e, in seconda battuta, i lavori di urbanizzazione nell'ambito degli edifici municipali temporanei in sub appalto, in virtù di un precostituito accordo con GERRINI. Tali opere ammontavano ad un valore totale di 1.470.000 euro, corrispondenti al 30% del totale dei fondi stanziati dal Comune di Finale Emilia per le opere di urbanizzazione. Nelle opere di costruzione degli edifici la BIANCHINI COSTRUZIONI lavorava in subappalto per la CMC, che stava realizzando gli edifici scolastici permanenti del lotto 16 EST - l'importo del sub appalto era pari a 144.000 euro - e lavorava, sempre in sub-appalto, per la UNIECO di Reggio Emilia, che era l'impresa aggiudicataria dell'appalto per la costruzione del nuovo municipio e del magazzino comunale nel lotto 3 EMT. Questi dati evidenziavano, in tesi, che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva un ruolo assolutamente prevalente nei lavori di ricostruzione delle più importanti opere pubbliche di Finale Emilia.

2.3.5. Le opere di urbanizzazione

Quanto al lotto 3 EMT le indagini, e in particolar modo le intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni di alcuni testimoni, avevano fatto emergere, secondo la ricostruzione d'accusa, come GERRINI si fosse adoperato per favorire la BIANCHINI COSTRUZIONI: durante la conversazione del 17 ottobre 2012 (prog. 1802 RIT 2369/12 del 17 novembre 2012), BIANCHINI Augusto chiamava GERRINI per domandargli se avesse preparato dei bandi di gara per gli alloggi e GERRINI rispondeva che il Comune di Finale Emilia aveva rinunciato

ai MAP (moduli abitativi provvisori) ma che l'indomani vi sarebbe stata in Regione l'apertura delle buste per la gara relativa agli edifici comunali. GERRINI aggiungeva poi che, relativamente a suddetto bando, era lui il commissario di gara e che il Comune di Finale Emilia aveva già presentato alla Regione Emilia-Romagna un progetto per l'urbanizzazione dell'area sulla quale sarebbe sorto il magazzino comunale. Durante tale conversazione GERRINI lasciava capire al suo interlocutore che, qualora la Regione avesse approvato il loro progetto, la realizzazione delle opere sarebbe stata affidata alla BIANCHINI COSTRUZIONI, che aveva già fatto un buon lavoro relativamente ai lavori di urbanizzazione in via Rovere. (prog. n. 1802 RIT 2369/12):

A.= Augusto BIANCHINI

G.= Giulio

A. Ciao Giulio ..

G. Augusto, dimmi!

A. Scusa dell'ora ..

G. Ma figurati ..

A. Ma niente .. voi non avete fatto le gare degli alloggi?

G. No .. noi abbiamo rinunciato ..

A. Quindi avete solo quelle dei Comuni ..

G. Noi abbiamo solo quelle dei Municipi che tra l'altro io domani sono in Regione perché domani si aprono le buste .. si aggiudica ..

A. Dovrebbe aprire domani, esatto ..

G. No, te lo posso assicurare .. sono un Commissario di gare, tra l'altro ormai sono 10 giorni che vado a Bologna, non ne posso più! Veramente è stato un impegno eh!

A. Ma prendi una appartamento a Bologna ..

G. Ah sì, tra un po' ride tornando al discorso del MAP noi non li facciamo più, dopo interferenze dove chiediamo alla regione, in un'area chiaramente più piccola, comunque l'urbanizzazione per
metterci il magazzino del Comune.

A. Ah, ho capito, ho capito ..

G. Poi adesso bisognerà vede se la Regione lo accetta!

A. Ho capito .. niente, per il resto, tutto a posto?

G. Mah, per il resto .. sì, diciamo che adessa con 'sta gara qua la sono stato in Regione molto tempo, domani riprendo ..

A. Noi ci vediamo sabato ..

G. Noi, lo devo dire, siete stati molto bravi nell'urbanizzazione .. perché .. è giusto poi anche dare i meriti quando uno li ha, per cui ..

A. Grazie ..

G. Comunque dai, ci vediamo così .. facciamo il punto di tutto.

A. Grazie Giulio ..

G. Grazie a te, ciao Augusto ..

Ulteriori sviluppi in merito alla questione relativa al lotto 3 EMT erano forniti alle indagini dalle conversazioni ambientali del 4 dicembre 2012, captate all'interno della macchina di BIANCHINI (prog. n. 1086 e 1087 RIT 2571/2012), durante le quali GERRINI informava

BIANCHINI Augusto che la Regione Emilia Romagna aveva rilasciato il visto di congruità al progetto di urbaoizzazione dell'area su cui sarebbe sorto il municipio. GERRINI sottolineava che questi lavori di urbanizzazione erano a carico suo e che gli erano stati personalmente affidati, lasciando intendere, secondo la tesi d'accusa, che avendo lui ottenuto la gestione totale del progetto, vi sarebbe stata la concreta possibilità di favorire la BIANCHINI COSTRUZIONI. GERRINI aggiungeva, inoltre, che per tale progetto di urbanizzazione era stata autorizzata una spesa di 2.600.000 euro.

G. Te l'ho detto che me l'han passato .. il preliminare?
A. No ..
G. Sì .. sì .. adesso abbiamo telefonato 3 o 4 giorni fa ..
A. No .. no ..
G. Ci davano ..inc.. con lui ..
A. Allora: adesso loro partono da là in fondo ..
G. Adesso io ho fatto il progetto .. ho fatto il .. adesso le urbanizzazioni sono in carico a me, l'Unieco fa il suo magazzino.
A. L'Unieco mi ha detto che fa il Municipio, Gem e un parcheggio
G. Esatto ..
A. E arriverà .. adesso vedi quello .

Dagli accertamenti svolti emergeva, in effetti, che i lavori di realizzazione del municipio e del magazzino comunale, analogamente a quanto era successo per la costruzione degli edifici scolastici di via Rovere, facevano parte di una serie di interventi che erano appaltati direttamente dal Presidente delle Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Straordioario per il sisma, mentre le relative opere di urbanizzazione a completamento di tali edifici erano demandate all'amministrazione comunale, che avrebbe dovuto bandire le gare per l'assegnazione dei lavori. Nello specifico, le indagini avevano mostrato che la gara per la costruzione del nuovo municipio e del magazzino comunale relativi al Lotto 3 EMT era stata vinta dalla società UNIECO di Reggio Emilia, la quale aveva ceduto in sub appalto alla BIANCHINI COSTRUZIONI i lavori di scavo e di movimento terra, il nolo a caldo e i lavori di sbancamento. Nel contempo, GERRINI si stava adoperando, in tesi di accusa, per fare in modo di affidare anche le opere di urbanizzazione relative al Lotto 3 EMT alla BIANCHINI COSTRUZIONI.
Anche nel caso dei lavori delle scuole di via Rovere nel Lotto 16 EST, la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva inizialmente ottenuto l'affidamento per la costruzione delle opere principali in sub appalto dalla CMC, che era aggiudicataria dei lavori principali, e successivamente, con le modalità che si vedranno, si era vista assegnare anche le opere di urbanizzazione da parte del Comune di Finale Emilia.

Sempre il 4 dicembre 2012, venivano registrate altre conversazioni significativamente relative al sub appalto UNIECO: GERRINI e BIANCHINI avevano incontrato D'Aiello, che all'epoca era assessore all'urbanistica del Comune di Finale Emilia invitandolo a bere un caffè; durante il tragitto, fino al bar Chimju di Finale Emilia, D'Aiello raccontava loro che durante il Consiglio Comunale del giorno precedente un consigliere della Lega Nord aveva fatto un'interrogazione, allndendo ad irregolarità inerenti ai cantieri della ricostruzione (prog.

n. 1087 RIT 2571/2012). Dopo il caffè, risalivano in macchina e dopo che GERRINI aveva rammentato l'appuntamento delle quattordici con i dirigenti UNIECO, per la quale la BIANCHINI COSTRUZIONI stava lavorando in sub appalto, D'Aiello ironizzava su come BIANCHINI fosse riuscito a subentrare anche in quei lavori. D'Aiello aggiungeva che, nonostante i problemi derivanti dal ritrovamento dell'amianto in alcuni cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI, la UNIECO si era comunque rivolta a BIANCHINI per la concessione del sub appalto:

A. = Augusto BIANCHINI
G. = Giulio Gerini
D. = Angelo D'Aiello
A. No .. no .. c'avevo qualcosa nei ..inc..
G. Adesso vado a casa e poi dopo .. alle due c'ho già un appuntamento con un Unieco ..
A. E infatti mi ha detto Schiuma che passava alle due ..
G. Sì .. sì .. alle due .. poi adesso Ligori, il direttore fa: " Guardi, devo andare a Mirandola e arrivo alle 3 .. " .. beh .. alle tre poi può darsi che abbia degli altri impegni .. cioè ..
D. Hai portato a casa anche quel lavoro lì, Augusto, dico .. ..inc..
A. Dopo ho in mente ..
G. Adesso scusa, tornando al discorso di prima, allora in un caso del genere, per esempio .. che Unieco fa fare i lavori a lui .. cioè è la stessa cosa eh! Allora che senso ha non chiamarlo se poi altri lo chiamano .. cioè .. boh ..
D. Ecco, io sono d'accordo con coso .. non lo chiamerei più ..
A. Sono d'accordo anche io!
D. Così abbiamo risolto il problema .. guarda .. ride chiamiamo poi Zaccarelli ..

Questo passaggio è importante perché ha riscontrato ciò che ha successivamente riferito D'Aiello in sede di sommarie informazioni e perché, a parere di Costantino, l'ironia, che ha caratterizzato questo scambio di battute, è sintomatica di come GERRINI e D'Aiello, consci dei favoritismi concessi alla BIANCHINI COSTRUZIONI, volessero confermare in maniera sarcastica i sospetti rappresentati al consigliere della Lega Nord in seno al Consiglio Comunale.

La conversazione ambientale forse più significativa, nella prospettiva d'accusa, in relazione al lotto 3 EMT è quella registrata il 12 dicembre 2012 (prog. n. 1278 RIT 2571/2012), durante la quale BIANCHINI Augusto raccontava a GERRINI che aveva in programma di andare a pranzo con il Sindaco di Finale Emilia Ferioli e con l'assessore D'Aiello per parlare con loro delle opere da eseguire, confermando, al tempo stesso, la sua disponibilità ad andare incontro alle esigenze dell'amministrazione, la quale gli aveva offerto il proprio sostegno in un momento di difficoltà, riferendosi, secondo l'accusa, all'indagine della Procura di Modena relativa al ritrovamento di amianto in alcuni cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI (cfr. capo 91). GERRINI commentava positivamente l'iniziativa e riferiva a BIANCHINI che anche a lui il Sindaco Ferioli aveva manifestato l'intenzione di voler aiutare la BIANCHINI COSTRUZIONI. GERRINI suggeriva poi a BIANCHINI di approfittare di tale pranzo per fare un quadro generale aggiungendo che, a suo avviso, sarebbe stato preferibile che la BIANCHINI COSTRUZIONI non avesse ottenuto direttamente i lavori ma fosse rimasta in una posizione più defilata come ad esempio quella di impresa in sub appalto.

A.= Augusto BIANCHINI
G.= Giulio GERRINI

A. Allora dopo .. là .. così sento ..
G. Sì ..
A. Poi io giovedì ..
G. Sì ..
A. Sono fuori a pranzo con il Sindaco e Angelo ..
G. Eh ..
A. Che .. t'ha dato l'autorizzazione e allora fa:" Dai andiamo fuori che parliamo .."
G. Ma, io non ho capito se .. cioè, tu l'altra volta mi hai detto che comunque tu la faresti in seconda battuta?
A. Allora il discorso è questo: mi pare giusto, tu lo sai come sono fatto no? Mi piace sempre di rispettare un percorso, no?
G. Sì ..
A. Perché mettere una persona davanti a un fatto compiuto non è mai bello!
G. No, no .. assolutamente!
A. Cioè, non è mai bello.
G. Ma anch'io tutte le cose che faccio, Fernando ne è al corrente al 100%.
A. Bene .. allora, ha capito .. loro hanno detto che non hanno nessun problema anzi, mi fanno, come dire:" Tu ci hai dato una mano per tre - quattro anni - loro parlano a nome del Comune - perché noi te la dobbiamo dare adesso, perché tra l'altro a noi non costa niente .. cioè .. "
G. Sì .. sì ..
A. Però .. quindi in virtù di questo, dico, ho piacere di parlare: cosa si aspettano, cosa vorrebbero, come intendono .. insomma ..
G. Io con Fernando c'ho parlato, quello che dici è vero, però secondo me, preferisce che tu non lo faccia direttamente.
A. Ah, ma .. no, non voglio dire ..
G. Ecco scusa intanto che siam qua ..
A. Però è difficile ..inc.. a scrivere ..
G. No, no, no .. intanto ti facevo vedere .. no .. no, c'è anche quello lì, perciò ci possiamo fermare ..
A. Aspetta che ci fermiamo, cioè io ho piacere di .. di ..
G. No .. ma è giusto che ci sia il rispetto istituzionale cioè, il fatto di dare una mano ad un'azienda non c'è niente di male ..
A. Ecco voglio dire ..
G. Perché qui si parla esclusivamente ..
Escono dall'auto

Nella prospettiva d'accusa, questa frase sarebbe chiaramente riferibile alle opere di urbanizzazione, non solo perché le opere di urbanizzazione erano due (lotto 16 EST e Lotto 3 EMT) ma anche perché, in effetti, il lotto 16 EST era stato vinto direttamente dalla

BIANCHINI COSTRUZIONI mentre il lotto 3 EMT era stato vinto dall'UNIECO e concesso in sub appalto alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Inoltre, gli interlocutori avevano fatto un chiaro riferimento alle opere che la BIANCHINI COSTRUZIONI stava effettuando per l'UNIECO e, pochi istanti dopo, i due avevano raggiunto proprio il cantiere in esame e, giunti sul posto, BIANCHINI avevano presentato a GERRINI un tecnico di cantiere della UNIECO, con il quale il funzionario aveva iniziato a parlare proprio dei lavori di urbanizzazione.
L'episodio sarebbe dunque significativo sia della volontà dell'amministrazione finalese di aiutare la BIANCHINI COSTRUZIONI sia dell'attenzione di GERRINI nell'evitare una sovraesposizione di questa collaborazione.
Nella ricostruzione d'accusa, sarebbe fondamentale, per comprendere il totale monopolio in capo a GERRINI dei lavori pubblici la già citata conversazione ambientale n. 1368 RIT 2571/2012 del 14 dicembre 2012 intercorsa tra BIANCHINI Augusto e D'Aiello Angelo. Essa disvelerebbe, parzialmente, l'esito del pranzo tra BIANCHINI, D'Aiello e il Sindaco Ferioli di cui si è detto poc'anzi. In questa conversazione BIANCHINI commenta con D'Aiello l'atteggiamento tenuto dal Sindaco Ferioli. Entrambi convengono sul fatto che il primo cittadino aveva accuratamente evitato di prendere impegni. D'Aiello riferisce che si sarebbe aspettato un tale atteggiamento da parte di Ferioli, mentre BIANCHINI aggiunge di essere preoccupato che il Sindaco possa assumere un atteggiamento ostile nei suoi confronti. La risposta di D'Aiello, secondo la ricostruzione offerta dalla accusa, è importante in quanto esclude questa eventualità precisando che, anche dal punto di vista strettamente politico, FERIOLI non avrebbe avuto nessuna convenienza ad intromettersi in questioni che non lo riguardavano o a prendere provvedimenti contrari ad una prassi consolidata nel tempo:
A. = Augusto BIANCHINI
D. = Angelo D'Aiello
(all'inizio della conversazione parlano d'altro)
A. Beh, sai .. ..inc.. come ha detto il Sindaco: tieni duro eh!
D. Ah niente! E' andata come me l'aspettavo: lui impegni non se ne prende perché non se ne prende con nessuno eh ..
A. No, però ok, e questo un po' me lo aspettavo anch'io: però la preoccupazione è se si mette di traverso!
D. No, di traverso non si mette nessuno perché .. nessuno mette il naso in quelle faccende lì, anche perché poi eh .. sono sempre andate bene .. eh ..
A. Bene!
D. Quindi .. quindi secondo me adesso il .. il .. punto è che voi troviate un equilibrio insomma, senza spaccare il monda, capito?
A. Eh ti devi adoperare tu! Eh!

Secondo la tesi d'accusa, tale affermazione, in correlazione con quanto auspicato da GERRINI, che aveva paventato l'opportunità per la BIANCHINI COSTRUZIONI di prendere un lavoro direttamente e non in sub-appalto, avrebbe una valenza non indifferente perché metterebbe in evidenza il potere incontrastato di GERRINI nella gestione degli appalti pubblici. D'Aiello avrebbe infatti messo l'accento su un meccanismo consolidato nel tempo al punto tale che anche il Sindaco si era dimostrato indulgente ed aveva avallato questo tipo di condotta da parte di GERRINI.

Tornando alle questioni strettamente legate al Lotto 3 EMT, le indagini avevano fornito un importante riscontro a quanto appreso dalle intercettazioni, perché veniva accertato che l'aggiudicataria della commessa era risultata essere la Lami Costruzioni, la quale aveva concesso il sub appalto proprio alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Le opere relative a questo cantiere erano state affidate alla Lami Costruzioni tramite procedura negoziata con determinazione n. 217 del 5 aprile 2013. Si trattava di opere per un importo di quasi due milioni di euro. Il responsabile del procedimento amministrativo e presidente della Commissione era GERRINI Giulio. Il 17 maggio 2013 la BIANCHINI COSTRUZIONI otteneva, con la determinazione n. 324 del 24 maggio 2013, autorizzata dal responsabile del servizio lavori pubblici GERRINI Giulio, il subappalto per circa 280.000 euro. Questo intervento è stato oggetto di approfondimenti investigativi, che si sono sostanziati principalmente nelle escussioni a sommarie informazioni delle numerose persone informate sui fatti, tra cui il (all'epoca) consigliere di minoranza Boetti Maurizio.
Dalle informazioni era emerso che il comportamento di GERRINI aveva destato non poche perplessità sia da parte dell'opinione pubblica finalese sia all'interno dell'amministrazione stessa, dove già da tempo era cresciuto il malumore per i numerosi lavori che erano stati affidati alle solite ditte, tra le quali la BIANCHINI COSTRUZIONI. Anche dalle intercettazioni era stato riscontrato come, effettivamente, fosse balzato agli occhi di tutti il fatto che vi fosse una sorta di predilezione nei confronti di alcune imprese edili.
All'indomani delle vicende dell'amianto, che avevano travolto la BIANCHINI COSTRUZIONI, e della sua esclusione dalla *White List* (giugno 2013), la questione del rapporto tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e GERRINI era tornata alla ribalta anche nelle discussioni politiche locali, soprattutto dopo che, il 20 maggio 2013, il Comune di Finale Emilia aveva protocollato l'esecuzione di condanna n. 0010017 nei confronti di GERRINI, che era stata precedentemente depositata dalla sezione giurisdizionale delle Corte dei Conti per la Regione Emilia Romagna relativamente alla sentenza 41/13 del 28 marzo 2013. Tale vicenda risaliva ad un appalto del 2009 attinente alla fornitura di cappottine parasole per la scuola d'infanzia Rodari di Finale Emilia e nella sentenza veniva stigmatizzata la posizione di GERRINI, il quale, si *era reso responsabile dell'artificioso frazionamento della fornitura, funzionale all'individuazione non concorrenziale del contraente privato*. Da tale condotta, secondo la Corte dei Conti, era derivato un danno patrimoniale per l'amministrazione finalese pari a 1.500 euro, cifra che GERRINI aveva provveduto a versare all'amministrazione finalese il 12 febbraio, di fatto riconoscendo le sue responsabilità. Nel caso oggetto di questa condanna la BIANCHINI COSTRUZIONI non era in alcun modo coinvolta, ma la vicenda aveva comunque suscitato l'interesse dei consiglieri di opposizione, che stavano già tenendo sotto controllo l'operato di GERRINI e i suoi rapporti con la BIANCHINI COSTRUZIONI. Questa vicenda, che si ribadisce non vedeva coinvolta la BIANCHINI COSTRUZIONI, è stata ritenuta dagli inquirenti comunque emblematica del *modus operandi* di GERRINI, il quale faceva sistematico ricorso ad artificiosi frazionamenti degli appalti in modo da poter procedere all'affidamento diretto a favore delle imprese da lui individuate, metodo che in tesi di accusa era stato utilizzato anche per favorire la società IOS, riconducibile ad Alessandro BIANCHINI. Questo *modus operandi* di GERRINI non era sfuggito nemmeno agli organi della amministrazione comunale di Finale Emilia che, durante il Consiglio comunale del 23

ottobre 2013, avevano sollevato, attraverso il consigliere di opposizione Boetti, la questione relativa alla condanna di GERRINI, chiedendo che nella successiva assemblea si discutesse a porte chiuse di tale condanna.

2.3.6. Lotto 16 EST e Lotto 3 EMT

In relazione a quanto appreso dall'audizione dei soggetti informati sui fatti e, in particolare in merito alle questioni della cessione del credito e veridicità o meno del presupposto che avrebbe comportato la decurtazione del 5% sul compenso della BIANCHINI COSTRUZIONI, le indagini si erano concentrate sui lotti 16 EST e 3 EMT verificando che queste violazioni e irregolarità erano state riscontrate nelle intercettazioni telefoniche e in una serie di documenti che confermavano, secondo la tesi d'accusa, quanto emerso dalle dichiarazioni delle persone escusse a sommarie informazioni e, in particolare, l'ipotesi di abuso di sub appalto da parte della LAMI COSTRUZIONI e il favoreggiamento delle imprese subappaltatrici tramite il frazionamento dell'appalto. Le opere di urbanizzazione relative al Lotto 3 EMT erano state oggetto di discussione e di pianificazione tra GERRINI e BIANCHINI Augusto già a partire dal dicembre 2012, tanto che GERRINI, in occasione della conversazione captata già citata, aveva chiaramente detto a BIANCHINI che sarebbe stato ideale se lo stesso avesse mantenuto una posizione più defilata, prendendo i lavori in sub-appalto, cosa che, effettivamente, avvenne. In occasione della perquisizione del 28 gennaio 2015, presso l'ufficio lavori pubblici del Comune di Finale Emilia, i Carabinieri avevano rinvenuto svariata documentazione relativa alle opere di urbanizzazione del lotto 3 EMT tra cui una e-mail, datata 25 febbraio 2013 (quindi anteriore rispetto all'aggiudicazione della gara da parte della LAMI COSTRUZIONI) nella quale, parlando di alcune forniture di materiale per l'appalto in questione, BIANCHINI Alessandro faceva intendere di sapere che la BIANCHINI COSTRUZIONI si sarebbe aggiudicata la commessa. Questo il testo letto in udienza: *"Se però lo scatolare servirà subito, non appena vinta la gara, come credo, per produrlo immediatamente l'altra volta ci avevano chiesto 100 ml in più"*.

La conclusione a cui erano pervenuti gli inquirenti era che tutte le irregolarità segnalate dalla Baravelli (seutita a SIT e che aveva svolto una relazione, vedi *infra*) erauo funzionali alla strategia tesa ad avvantaggiare la BIANCHINI COSTRUZIONI, nel senso che una puntuale verifica da parte di GERRINI avrebbe determinato una battuta di arresto nelle opere se non, addirittura, l'annullamento del sub appalto affidato alla BIANCHINI COSTRUZIONI.

Anche in merito alla dichiarazione di fine lavori datata 20 giugno 2016 e al relativo avallo della stessa da parte di GERRINI, vennero svolti accertamenti circa l'effettiva data di fine lavori: in particolare, i Carabinieri di Modena avevano effettuato un monitoraggio e servizi di OCP durante i quali avevano riscontrato che in data 18 dicembre 2013, data dell'ultimo servizio di OCP svolto, i lavori non erano ancora terminati. Detti servizi erano stati svolti in data 1 ottobre 2013, 2 ottobre 2013, 8 ottobre 2013, 13 novembre 2013, 28 novembre 2013, 14 dicembre 2013, 17 dicembre 2013 e 18 dicembre 2013: in tutte queste date i verbali e le fotografie (acquisite agli atti) dimostravano che i lavori non eranu ancora terminati.

2.3.7. Il Lotto 16 EST

Quanto al lotto 16 EST - costituito da un comparto edificatorio – le indagini avevano evidenziato come la BIANCHINI COSTRUZIONI avesse vinto l'appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel 2012, cioè in epoca antecedente rispetto alle opere del Lotto 3 EMT. L'assegnazione dei lavori era avvenuta con procednra negoziata ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 163 del 2006 per un importo complessivo, base d'appalto, di 1.046.901,27 euro. Con lettera datata 23 agosto del 2012, venivano invitate alla procedura negoziata cinque imprese scelte da GERRINI, tra le quali la BIANCHINI COSTRUZIONI; l'offerta doveva essere presentata entro le ore 12 del 29 agosto del 2012, con nn termine di esecuzione dei lavori di 45 giorni a decorrere dal 30 agosto del 2012. Agli inquirenti era saltato subito all'occhio come si trattasse di nna tempistica strettissima concessa per la presentazione di un'offerta (5 giorni), considerando anche che la stessa doveva essere presentata secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa e formolata sulla base di migliorie tecniche proposte dalle imprese ad integrazione del progetto fornito dall'ufficio lavori pubblici del Comune di Finale Emilia. Soltanto la BIANCHINI COSTRUZIONI era riuscita a presentare un'offerta; le altre quattro imprese avevano invece risposto comunicando di non poter approntare alcnna offerta, adducendo vari motivi tra cni precedenti impegni già assunti o la tempistica troppo ristretta per la presentazione della stessa. Con determinazione del 31 agosto 2012, l'aggiudicazione avveniva in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI la cui offerta (l'unica pervenuta) era di 1.012.851,83 euro più IVA. Tale procedora, dalle tempistiche così strette era stata formalmente dettata da motivi di urgenza ma, secondo la prospettiva d'accusa, tale modalità di aggiudicazione era stata in realtà lo strumento per favorire la BIANCHINI COSTRUZIONI nella concessione dell'appalto, perché la stessa stava già lavorando in sub appalto all'interno del Lotto 16 EST. In virtù dei rapporti privilegiati che intercorrevaoo tra GERRINI e BIANCHINI Angusto, quest'ultimo era già a conoscenza, secondo gli inquirenti, dei dettagli della lettera inviata per la procedura negoziata e che, per tale motivo aveva potuto aggiudicarsi agevolmente la commessa. Questa ipotesi trovava un possibile riscontro nelle conversazioni intercettate, nelle quali GERRINI faceva intendere di avere il diretto e totale controllo degli appalti per le nrbanizzazioni.

In merito al Lotto 16 EST va ulteriormente precisato che si tratta di un sito presso il quale la BIANCHINI COSTRUZIONI ha operato anche tramite la manovalanza inviata da BOLOGNINO Michele mettendo così in risalto, in tesi d'accusa, come l'illecita commistione tra GERRINI e la BIANCHINI abbia avvantaggiato anche il sodalizio.

Ritornando alla questione delle irregolarità relative al lotto 16 EST e all'assegnazione alla BIANCHINI COSTRUZIONI dei lavori di urbanizzazione, preme evidenziare che le irregolarità individuate dai Carabinieri che stavano indagando erano state accertate anche dai consulenti della Procura (Dottor Romaniello e Dottoressa Fusconi), i quali avevano evideuziato come le difformità riguardassero sia l'assenza di importante documentazione sia la tempistica per la presentazione dell'offerta di gara, giudicata altamente al di sotto della media, considerando che in casi analoghi di urgenza la tempistica media si aggira intorno ai 20-30 giorni. Il consulente aveva posto l'accento snlle irregolarità della gara anche in relazione all'offerta presentata dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, che era stata giudicata troppo dettagliata per essere un'offerta presentata in soli cinque giorni.

2.3.8. L'esposto presentato dal Consigliere di opposizione Poletti Maurizio

Un ulteriore apporto alle indagini, soprattutto in relazione alla iscrizione della BIANCHINI nelle *White List*, era giunto da un esposto presentato il 23 marzo 2014 presso il Comando Stazione Carabinieri di Finale Emilia da un altro consigliere di opposizione, ossia Maurizio Poletti. Nella prima parte di tale esposto, Poletti aveva posto l'accento su gravi e palesi irregolarità che, a suo dire, avevano segnato una serie di determine, da lui elencate, relative all'affidamento dei lavori pubblici post sisma. Poletti affermava che alla data di affidamento dei lavori da parte dei Comune di Finale Emilia, molte imprese aggiudicatarie non solo non erano iscritte nella *White List* ma, addirittura, alcune di esse non avevano neanche inoltrato la richiesta di iscrizione o avevano provveduto ad inoltrare la domanda di iscrizione solo successivamente all'affidamento dei lavori da parte del Comune di Finale Emilia.

Nell'esposto Poletti era sceso nel dettaglio di varie determine, alcune delle quali riguardavano anche la BIANCHINI COSTRUZIONI e la IOS di BIANCHINI Alessandro.

In particolare, le determine stigmatizzate da Poletti relative alla BIANCHINI COSTRUZIONI erano:

1) la n.732 del 7 ottobre 2013, con la quale la BIANCHINI COSTRUZIONI, nonostante l'esclusione dalla *White List* avvenuta nel giugno 2013, era stata incaricata di eseguire lavori di ripristino del campo Robinson di Finale Emilia;

2) la n. 770 del 16 ottobre 2013, con la quale la BIANCHINI COSTRUZIONI, sempre dopo l'esclusione dalla *White List*, era risultata aggiudicataria dei lavori di ripristino delle funzionalità dell'impianto sportivo di via Monte Grappa;

3) la n. 508 del 24 luglio 2013, con la quale erano stati affidati i lavori di demolizione del Campo Robinson di Finale Emilia alla IOS di BIANCHINI Alessandro, la quale aveva ottenuto la formale iscrizione alla Camera di Commercio solo due giorni prima.

In relazione a quest'ultima determina Poletti sottolineava non solo che la IOS si era iscritta il 22 luglio 2013 alla Camera di Commercio e solo due giorni dopo si rinnovava già con un affidamento diretto, ma anche che in quella data la IOS non aveva neanche inoltrato alla Prefettura la richiesta di iscrizione alla *White List*, iscrizione che, in effetti venne effettuata solo mesi dopo, il 4 ottobre 2013. In relazione a questa data (4 ottobre), Poletti aggiungeva anche che la IOS aveva effettuato ben cinque lavori in data precedente alla sua iscrizione nella *White List* ma che gli atti formali di tali affidamenti presentavano tutti la data del 4 ottobre.

Analoga questione era stata evidenziata da Poletti in relazione ad un'altra azienda, la PILATI di Castelfranco Emilia, che aveva operato per la costruzione della palestra polifunzionale di Finale Emilia senza aver precedentemente presentato domanda di iscrizione nella *White List*.

La società PILATI era stata oggetto di uno specifico approfondimento da parte del reparto dei Carabinieri di Modena. Dalle indagini era risultato che essa collaborava con la GIAVO SERRAMENTI, azienda di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, contigua ad esponenti della consorteria mafiosa dei Forastefano, che operava nella zona dell'alto Ionio cosentino. In occasione di un sopralnogo condotto in quella zona il 24 gennaio 2014, le indagini avevano evidenziato la presenza di una Mercedes intestata ad un soggetto di origine calabrese Gianicola Giuseppe, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, tra i quali quello di associazione a delinquere di stampo mafioso. In particolare, questo soggetto era stato oggetto di un'indagine da parte della DDA di Catanzaro ed era stato riconosciuto essere un sodale della cosca Forastefano, con il ruolo di imprenditore di riferimento della

consorteria. Nel corso di questa attività di indagine era stata accertata l'esistenza di rapporti tra Gianicola e due impiegati comunali di Castelfranco Emilia, grazie ai qnali Gianicola era riuscito ad aggiudicarsi i lavori di sistemazione degli infissi per le scuole materne e gli asili nido indetti dal Comune di Castelfranco Emilia. Dalle indagini era risultato poi che la PILATI aveva affidato lavori in subappalto proprio alla Giavo Serramenti e che, all'epoca, tale azienda si identificava nel suo titolare Marco Avona, il quale risultava essere stato controllato in numerose occasioni in compagnia di Gianicola Giuseppe. Nella tarda mattinata del primo maggio 2014, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Finale Emilia, passando vicino al cantiere della PILATI aveva notato due uomini intenti a svolgere lavori, poi identificandoli proprio in Giannicola Giuseppe e Avona Marco. I due fermati dichiaravano che stavano lavorando per conto delle PILATI e che, a causa dei ritardi sui lavori, si erano recati nel cantiere nonostante il giorno festivo. Tali risultanze investigative si affiancavano dunque a qnanto denunciato da Poletti nel suo esposto, il quale aveva evidenziato ehe delle quattordici ditte che avevano operato nel cantiere delle PILATI solo tre avevano avanzato richiesta di iscrizione alla *White List* e che anche la stessa PILATI non aveva mai formalizzato la domanda di iscrizione alla lista.

Tornando alla BIANCHINI COSTRUZIONI, le indagini fin qui illustrate avevano disvelato che:
1) la BIANCHINI COSTRUZIONI nell'estate 2012 si era aggiudicata i lavori di urbanizzazione del Lotto 16 EST. Essa peraltro stava già lavorando in subappalto anche alla costruzione delle scuole per conto della CMC di Ravenna;
2) poco dopo, secondo un piano preordinato con GERRINI desunto dalle intercettazioni indicate, aveva ricevuto in sub appalto, non direttamente, dalla LAMI COSTRUZIONI l'altra opera di urbanizzazione relativa al lotto 3 EMT;
3) la LAMI COSTRUZIONI aveva concesso un sub appalto anche alla Emiliana Scavi, che era un'impresa che partecipava, così come la BIANCHINI, al consorzio Coseam. La stessa Emiliana scavi si era aggindicata il sub appalto da parte di AIMAG per il trasporto delle macerie del terremoto. Gli accertamenti svolti avevano accertato che l'emiliana Scavi aveva contatti con società a sua volta in contatto con esponenti della criminalità organizzata calabrese. Le indagini avevano svelato anche come la Pilati, la BIANCHINI COSTRUZIONI e la AIMAG avessero, tutte, una compartecipazione nella Aeb Energia e come, quindi, vi fosse, nel medesimo comparto edificatorio, un intreccio di ditte che avevano stretto una serie di legami e contatti con soggetti e cou società appartenenti a cosche calabresi.

2.3.9. La nascita della IOS di BIANCHINI Alessandro e il ruolo di BIANCHINI Alessandro e BRAGA Bruna

Nell'esposto presentato da Poletti si faceva anche riferimento alla ditta IOS di BIANCHINI Alessandro, in relazione al fatto che alla stessa fossero stati affidati lavori ancor prima che inoltrasse la domanda di iscrizione alla White List. Secondo la tesi d'accusa, la nascita della società IOS era frutto di una strategia della famiglia BIANCHINI, e in particolare di BIANCHINI Augusto, che affondava le sue radici all'indomani della vicenda del ritrovamento dell'amianto ed aveva trovato concreta attuazione in seguito all'esclusione, avvenuta nel giugno 2013, della BIANCHINI COSTRUZIONI dalla White List. Le

intercettazioni registrate tra novembre e dicembre 2012 tra BIANCHINI Augusto e sua moglie BRAGA Bruna avevano infatti rivelato che i due discutevano proprio dell'opportunità di creare una nuova società da affidare al figlio Alessandro allo scopo di fronteggiare le difficoltà che si prospettavano all'orizzonte in seguito alla vicenda amianto e anche in relazione all'eredità che la costituenda IOS doveva acquisire in termini di favoritismi da parte di GERRINI Giulio (cfr. capi 93bis e ss.). Queste conversazioni dimostrerebbero anche come BRAGA Bruna, apparentemente defilata fosse, in realtà, una figura di primo piano nella gestione e nella guida della BIANCHINI COSTRUZIONI alla pari del marito, con il quale avrebbe pianificato e deciso le strategie aziendali. In altra intercettazione captata e relativa al capo di imputazione 90, era proprio BRAGA Bruna a commentato la pericolosità della collaborazione con BOLOGNINO, della quale la stessa era, quindi, completamente consapevole, occupandosi, anzi di mantenere i rapporti di natura contabile e fiscale con lo stesso. Il ruolo di BRAGA Bruna non era emerso solo dalle intercettazioni telefoniche ma anche da alcuni atti formali che ne delineavano il ruolo all'interno della società di famiglia. BRAGA Bruna era socia consigliera della BIANCHINI COSTRUZIONI, socia accomandataria della DUEAENNE S.a.s, presidente del consiglio direttivo del CONSORZIO URBANIZZAZIONE COMPARTO VINACCE, nel quale la BIANCHINI e la DUEANEE S.a.s. erano proprietarie unitamente della società BM COSTRUZIONI, amministratrice e socia della società AGRICOLA MARINA S.R.L., e titolare di un'impresa individuale.
La IOS venne costituita il 22 luglio 2013. Titolare della stessa era BIANCHINI Alessandro, figlio di Augusto. L'interesse investigativo in merito a questa azienda era nato anche in relazione ad un'annotazione redatta il 30 settembre 2013 dal Maresciallo Cappello, Comandante della stazione dei Carabinieri di Finale Emilia, il quale aveva segnalato che BIANCHINI Alessandro e GERRINI Giulio erano stati notati a parlare in disparte nei pressi della sede comunale. Nell'annotazione veniva segnalato anche che la IOS aveva già acquisito una commessa per la rimozione delle macerie del castello di Finale Emilia. Questo dato era apparso subito rilevante per gli inquirenti, proprio alla luce di tutti gli elementi fino a quel momento acquisiti sul rapporto tra BIANCHINI Augusto e GERRINI Giulio. Alla luce di tale annotazione e delle intercettazioni telefoniche e ambientali registrate, pareva evidente, nella prospettiva d'accusa, il progetto della famiglia BIANCHINI di creare una nuova azienda al fine di continuare a beneficiare dei favoritismi di GERRINI. Erano stati così avviati una serie di accertamenti che, secondo la ricostruzione dell'accusa, avevano confermato l'ipotesi della continuità che la IOS doveva avere in relazione alla BIANCHINI COSTRUZIONI; un primo dato di come la IOS fosse una costola della BIANCHINI COSTRUZIONI era stato acquisito attraverso l'analisi dei lavoratori assunti dalla IOS, cioè 5 dipendenti che, secondo la banca dati dell'INPS, nell'agosto 2013 erano transitati dalla BIANCHINI COSTRUZIONI alla IOS. In un paio di casi si era trattato, tra l'altro, di dipendenti storici della BIANCHINI COSTRUZIONI che avevano fatto la scelta di abbandonare la vecchia azienda in favore di una impresa piccola e appena costituita; scelta anomala dal punto di vista investigativo se davvero essi non avessero alla base la contezza che in realtà nnn sarebbe cambiato nulla per quanto riguardava la gestione dei lavori.
Tornando invece all'annotazione redatta dal Luogotenente Cappello e quindi ai lavori di rimozione delle macerie dal castello di Finale Emilia, era stato accertato che con la determina n. 582 del 30 agosto 2013 era stato previsto un intervento urgente di spostamento delle

macerie del mastio del castello delle Rocche di Finale Emilia e che tale determina prevedeva che i lavori fossero eseguiti in due fasi, per ciascuna delle quali erano stati stanziati rispettivamente 39.000 euro e poco più di 29.0000 euro, per un totale di 68.357 euro, ai quali si andavano ad aggiungere ulteriori oneri fino ad un totale di 84.000 euro. Dalla disamina dell'atto veniva riscontrato che l'appalto, limitatamente alla prima fase, era stato affidato in maniera diretta alla IOS di BIANCHINI Alessandro per un corrispettivo netto di 37.122,66 euro, avendo lo stesso effettuato uno sconto pari al 5% sulla somma inizialmente prevista. Una prima anomalia riscontrata era relativa all'assenza della pubblicazione di tale determina di affidamento sul sito del Comune di Finale Emilia, mentre la maggiore difformità emersa era rappresentata dal quadro economico che era stato previsto per l'intervento, che era palesemente difforme da quanto previsto dall'art. 225.13 del D.lgs 163/2006. Il presente articolo, infatti, prevede al comma 5 che i lavori in economia sono ammessi per importi non superiori ai 200.000 euro, mentre al comma 8 dispone che per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro l'affidamento avvenga seguendo la procedura negoziata e, quindi, con la consultazione di almeno cinque operatori. Per gli importi inferiori ai 40.000 euro è invece consentito l'affidamento diretto. Nel caso di specie, quindi, era risultato evidente, in ipotesi d'accusa, come l'appalto fosse stato artificiosamente frazionato al fine di favorire l'affidamento diretto alla IOS di BIANCHINI Alessandro; il complessivo, infatti, ammontava a 84.000 euro, ma era stato suddiviso in maniera del tutto ingiustificata in due fasi, ciascuna delle quali per un importo inferiore a 40.000 euro e, quindi, suscettibile di affidamento diretto. Secondo gli inquirenti il frazionamento era ingiustificato perché non rispondente a nessun criterio di ragionevolezza tecnica, in quanto le due fasi non necessitavano di competenze tecniche diverse, in quanto il lavoro della seconda fase consisteva nel prelievo dei mattoni e del materiale di recupero precedentemente sgombrato dalla IOS. Questi lavori potevano, quindi, essere sicuramente svolti da un'unica impresa, anche perché l'unica specifica competenza tecnica sulla cernita di tale materiale era posseduta dall'archeologa, che doveva supervisionare i lavori nella seconda fase. Inoltre, neanche negli atti relativi all'appalto si faceva menzione della necessità di competenze tecniche differenziate tra una fase e l'altra.

L'analisi delle modalità di affidamento diretto di questo appalto, di cui sarebbe stata beneficiaria la IOS, aveva fatto emergere un altro aspetto rilevante nella prospettiva d'accusa: la normativa vigente in materia di appalti pubblici prevede che le ditte interessate debbano possedere alcuni requisiti per poter gareggiare. Tra questi il possesso dell'attestazione SOA, cioè di un documento necessario e sufficiente a comprovare in sede di gara la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche per lavori con importo a base d'asta superiore ai 150.000 euro. L'attestazione SOA garantisce il possesso da parte dell'impresa del settore edilizio di tutti i requisiti previsti dall'attuale normativa. La SOA ha una validità quinquennale e viene rilasciata in seguito ad una istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall'impresa facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell'impresa, quindi dieci anni di lavoro, ed i migliori cinque esercizi tra gli ultimi dieci. Per lavori con importi inferiori ai 150.000 euro non è invece necessario che le ditte partecipanti possiedano l'attestazione SOA ma l'art. 90 del D.P.R. 207/2010 precisa quali sono, comunque, i requisiti che le aziende devono possedere in assenza della SOA per poter partecipare ad un bando pubblico e, cioè, un importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio

antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare. La IOS non possedeva nessuna attestazione SOA, in quanto costituita solo nel luglio 2013 e, di conseguenza, non possedeva i requisiti necessari per il conferimento dell'incarico. La IOS, inoltre, non aveva nessuno dei requisiti necessari per la partecipazione ad una gara di appalto pubblico, primo tra tutti l'anzianità di almeno cinque anni, durante i quali, a norma dell'art. 90, la ditta deve aver svolto lavori per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare. Da queste irregolarità emergeva nettamente, nella tesi d'accusa, la condotta illecita di GERRINI in favore della IOS; condotta spiegabile solo in ragione della continuità esistente tra la IOS e la BIANCHINI COSTRUZIONI. Tale continuità ha trovato, quindi, una logica trasposizione nell'operato di GERRINI, che aveva perseverato nel dispensare i suoi favori all'azienda appena costituita di BIANCHINI Alessandro, così come aveva fatto precedentemente con la BIANCHINI. Tale dato è, in tesi, emblematico essendo impensabile che l'ufficio di GERRINI non abbia effettuato le dovute verifiche se non dolosamente. Inoltre tali lavori svolti dalla IOS, sono stati puntualmente pagati dal Comune di Finale Emilia nonostante, come poi evidenziato anche dal consulente chiamato ad analizzare i documenti, fossero privi della fondamentale documentazione relativa all'appalto come, ad esempio, il registro della contabilità, il libretto delle misure, il SAL e il certificato di regolare esecuzione delle opere. Il consulente aveva posto l'accento su questa mancanza di documenti ed evidenziato che questi dovevano essere verificati proprio da GERRINI, il quale raccoglieva in sé contemporaneamente la carica di responsabile del procedimento, progettista, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza. Una chiara conferma dell'artificioso frazionamento degli appalti era poi giunta, secondo quanto sostenuto dall'accusa, da ulteriori acquisizioni investigative allarmanti per la loro eloquenza: nell'autunno del 2012, due dipendenti comunali di Finale Emilia, Cestari Marco e Cavalieri Davide, avevano casualmente ascoltato una conversazione intercorsa tra GERRINI Giulio e Silvestri Giuseppe Fortunato - che era stato nominato nuovo membro del Consiglio di amministrazione della BIANCHINI COSTRUZIONI in seguito al riassetto societario - finalizzata ad ottenere il reinserimento dell'impresa nella *White List*. Tale conversazione era incentrata proprio sullo spacchettamento di un appalto da 80.000 euro, al fine di abbassare la soglia sotto i 40.000 euro ed affidare i lavori direttamente a BIANCHINI Augusto. Tale dialogo dimostrerebbe inequivocabilmente, in tesi d'accusa, che la BIANCHINI COSTRUZIONI e la IOS erano la stessa cosa realtà societaria, perché, diversamente, non si spiegherebbe il motivo per cui Silvestri, da neo eletto al Consiglio di Amministrazione della BIANCHINI, si era recato da GERRINI a perorare la causa della IOS. Altro dato di assoluta valenza investigativa era considerato il fatto che Silvestri, prima di essere inserito nella compagine societaria dalle BIANCHINI COOSTRUZIONI, era stato membro unico del nucleo di valutazione in forma monocratica nominato dal Comune di Finale Emilia, istituito per la valutazione e la distribuzione degli incentivi economici al personale titolare di posizioni organizzative, tra le quali figurava anche lo stesso GERRINI.

Le indagini erano proseguite e avevano consentito di acquisire ulteriori aspetti di illegittimità sugli appalti affidati alla IOS: come evidenziato da Boetti, la IOS aveva ottenuto nel giro di pochissimo tempo ben sette affidamenti diretti, per un totale pagato di 141.813,87 euro. Tra queste fatture ne spiccava una relativa al pagamento per i lavori di demolizione degli spogliatoi del campo Robinson, lavori che erano stati affidati alla IOS con determina n. 508

del 24 luglio 2013, appena due giorni dopo l'iscrizione della IOS nel registro delle imprese. Altro dato importante è quello relativo alle date di affidamento dei lavori: di questi sette lavori affidati alla IOS, solo in due casi, quello della determina del 24 luglio 2013 e quello della determina del 30 agosto 2013, le date di affidamento erano concordanti con quelle di effettivo inizio lavori; negli altri cinque casi le date di affidamento sono il 4 ottobre 2013, data di richiesta di iscrizione della IOS alla White List, nonostante i relativi lavori fossero già iniziati precedentemente.

2.3.10. Il vantaggio ingiusto di GERRINI: il percepimento dell'incentivo del 2%

Uno degli aspetti maggiormente salienti dei fatti in analisi è rappresentato dall'ingiusto profitto che la sinergia tra i BIANCHINI e GERRINI avrebbe prodotto in favore di GERRINI. Se il profitto dei BIANCHINI era rappresentato, in ipotesi, dal vantaggio che la BIANCHINI COSTRUZIONI e la IOS potevano trarre dall'aggiudicazione degli appalti, quello di GERRINI, invece, rispondeva a logiche più ingegnose rispetto a quelle inizialmente ipotizzate. Non si trattava, in altri termini, della classica "mazzetta" pagata dall'imprenditore in cambio dei favori del pubblico funzionario. Le indagini si erano focalizzate su alcuni accertamenti patrimoniali a carico di GERRINI e avevano individuato un atto di compravendita di un'imbarcazione stipulato il 17 aprile 2013 presso l'ufficio territoriale di Ravenna, per un valore dichiarato di 60.000 euro. Dalla copia dell'atto di compravendita si era avuto contezza del fatto che GERRINI e la moglie avevano acquistato un'imbarcazione da diporto, una Rimar 36, della lunghezza di quasi 11 metri. Tale dato appariva suggestivo in relazione alle tempistiche (l'atto di compravendita risaliva ad un anno dopo il sisma) e, quindi, venivano rianalizzate con attenzione le intercettazioni telefoniche e ambientali captate fino al gennaio 2013. Alcune di queste, tra cui la già citata conversazione del 20 novembre 2012 intercorsa tra GERRINI e BIANCHINI, si rivelarono molto importanti per la comprensione delle dinamiche relative all'ingiusto profitto tratto da GERRINI. I dialoghi tra quest'ultimo e BIANCHINI, infatti, evidenziavano secondo la prospettazione d'accusa, in maniera più che eloquente il livello di collusione tra i due e il fatto che tale commistione di interessi si traducesse nella preventiva pianificazione di determinati appalti in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI. Nel caso specifico, i dialoghi del 20 novembre 2012 avevano evidenziato che la discussione era imperniata sul progetto di demolizione e successiva ricostruzione di un caseggiato che GERRINI, ancor prima di bandire la gara d'appalto, aveva già manifestato di voler affidare alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Il passaggio veramente significativo è quello che aveva consentito agli inquirenti di comprendere come GERRINI, nella tesi d'accusa, non solo si stava adoperando per far sì che le future opere venissero affidate alla BIANCHINI COSTRUZIONI, ma stava incaricando anche i collaboratori della medesima ditta, e cioè l'ingegner Giuseppe Caruso e i suoi collaboratori, di redigere il relativo progetto che poi il suo ufficio avrebbe avanzato per l'approvazione. Questa richiesta da parte di GERRINI rappresentava una prassi inconsueta ed irregolare, che si andava ad aggiungere al quadro di violazioni che avevano caratterizzato l'operato di GERRINI; la progettazione dell'opera da parte di uno studio collegato alla ditta concorrente che poi si voleva avvantaggiare o che, comunque, avrebbe poi partecipato alla gara d'appalto era sicuramente tesa a favorire la ditta stessa, che avrebbe in tal modo avuto un margine rilevante di vantaggio rispetto alle altre concorrenti.

Proprio la questione relativa a tale progetto era stata fondamentale per comprendere il percepimento dell'ingiusto profitto da parte di GERRINI, e questo in relazione a quanto previsto dall'articolo 92.5, del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale recita testualmente che "*una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera di un lavoro, comprensiva anche degli oneri assistenziali, è ripartita per ogni singola opera e lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori*".

È in questo passaggio che troverebbe spiegazione il fatto che GERRINI, come si evince dall'intercettazione ambientale registrata al prog. n. 665 RIT 2571/2012, avesse presentato Caruso e il suo staff come suoi collaboratori e non come collaboratori di BIANCHINI:

A: BIANCHINI Augusto

G: Giulio

G. Allora io ti ho detto come stan le cose, cioè .. perché ..

siccome l'abbiam visto all'inizio come Bregoli ..

A. Sì, sì .. sì ..

G. Mi sembrava corretto dirti se ti interessa?

A. Io domani .. .

G. Poi dimmi te!

A. Io domani a Milano vedo Giuseppe.

G. Ecco io ti chiedo solo una cosa Augusto, perché noi .. ieri sono stato in Regione con Fernando .. la Protezione Civile no, c'era Egidi, il capo assoluto; sono andato a chiedergli altri lavori e lui alla fine ha detto:" Voi siete tra i migliori, è un piacere lavorare con voi .." .. e me li ha tutti approvati. Poi con lui gli ha detto:" Tu hai un tecnico bravo – fa - io li vedo tutti . " .. voglio arrivare a dir questo, bisogna che Beppe mi faccia questo ipotesi in tempi brevissimi.

A. Sì .. sì .. sì .. sì ..

G. In modo che noi cantattiamo i proprietari, poi se sono d'accordo facciamo ..

A. Sì .. sì .. sì ..

G. Facciamo quello che c'è da fare. Ecco io in questa fase .. eh .. con loro . ho detto che .. con Beppe così, cioè quella gente lì, sono miei collaboratori eh?,

A. Sì!

G. Non i tuoi eh?

A. Benissimo!

G. Dopo che alla fine lo fai tu e li paghi tu ..

A. Bene, bene, bene ..

G. Questo è un altro paio di maniche eh?!

A. Benissimo .. benissimo ..

G. Però ho detto che è gente che lavora per me ..

A. Hai fatto benissimo .. eh .. entro fine settimana torno con lui, guardiamo un po' tutto.

G. Esatto ..

A. E parliamo un po' in generale di tutte le cose.

G. Va bene ..

A. Ciao ..

G. Ciao,ciao ..

Sostanzialmente, quindi, GERRINI avrebbe fatto proprio un progetto redatto da altri (da Caruso e dai suoi collaboratori) per poter beneficiare dell'incentivo previsto per i collaboratori interni all'amministrazione comunale e responsabili del procedimento, mentre BIANCHINI avrebbe pagato Caruso di tasca propria per il progetto redatto. Questo meccanismo spiegherebbe secondo la tesi investigativa, il perché GERRINI fosse tanto preoccupato del fatto che BIANCHINI si trovasse in una posizione troppo in vista: da un lato, infatti, occorreva distogliere l'attenzione dalla vicinanza tra GERRINI e la ditta che lo stesso stava favorendo, e dall'altro, occorreva far risultare che GERRINI fosse il *dominus* assoluto di tutto l'*iter* del bando, inclusa la fase di progettazione, senza che risultassero collaboratori esterni (tra l'altro collaboratori anche di una delle ditte partecipanti alla gara) al fine di poter percepire l'incentivo del 2%, che viene riconosciuto al personale interno all'amministrazione che si è occupato del progetto e alle altre figure indicate dalla norma. Si ricorda che spesso GERRINI accentrava su di sé tutte le figure di progettista, responsabile ecc. e quindi l'incentivo veniva riconosciuto *in toto* a lui.
Secondo la tesi d'accusa, era dunque questo il meccanismo di scambio, il do *ut des*, tra GERRINI e BIANCHINI: il progetto veniva redatto da collaboratori di BIANCHINI e quest'ultimo li pagava di tasca propria per la redazione del progetto; dalle carte però risultava che il progetto era stato redatto da GERRINI, che accedeva così all'incentivo del 2%. In cambio BIANCHINI era avvantaggiato nell'assegnazione dei lavori banditi dal Comune di Finale Emilia. Secondo la tesi d'accusa questo illecito meccanismo ne andava a creare un altro, sarebbe a dire il fatto che BIANCHINI pagasse Caruso per la realizzazione e la redazione del progetto, spalmando la cifra dovuta all'interno del quadro economico dell'appalto, in tal modo facendo sì che lo stesso progetto venisse pagato due volte con fondi pubblici. Tale aspetto non ha tuttavia trovato alcun riscontro, per voce stessa del Maresciallo Costantino, all'interno delle indagini.

In relazione agli aspetti relativi all'incentivo del 2%, ha spiegato il Maresciallo Costantino, era stata particolarmente dettagliata e significativa la dottoressa Baravelli che, nella sua relazione aveva prodotto due determinazioni, la n. 1043 del 6 dicembre 2013 e la n. 1066, concernenti gli incentivi erogati per gli anni 2012 e 2013 relativi alle opere di urbanizzazione e alle opere provvisionali urgenti per effetto delle quali GERRINI aveva percepito un totale di 112.538,35 euro. Anche in questo caso Cinzia Baravelli aveva posto l'accento su alcune irregolarità delle determine, in *prims* in ordine alla mancanza dei certificati di regolarità delle opere eseguite. Il dato è, in ipotesi, importante perché i Carabinieri di Modena avevano poi riscontrato che i pagamenti degli incentivi relativi alle opere di urbanizzazione erano parzialmente indebiti in quanto la determina n. 1043 del 6 dicembre 2013 aveva stabilito quali erano le opere per cui era stato determinato l'incentivo e, tra queste, risultavano le opere di urbanizzazione vinte dalla Lami Costruzioni e date in sub appalto alla BIANCHINI, e cioè l'opera di urbanizzazione dell'area parcheggio e viabilità esterna e il Lotto 3 EMT. Come visto, tuttavia, i servizi di OCP svolti avevano documentato che alla data del 18 dicembre 2013 queste opere non erano ancora ultimate e, di conseguenza, non poteva essere presentato il certificato di regolare esecuzione delle opere necessario alla liquidazione dell'incentivo.

Nonostante ciò questi lavori erano stati ricompresi nella delibera del 6 dicembre 2013 tra quelli per i quali GERRINI aveva percepito l'incentivo.
L'altra determinazione segnalata dalla Baravelli, la n. 1066 del'11 dicembre 2013, riportava invece un prospetto di ben ottanta progetti che sarebbero stati realizzati da GERRINI. Questo dato appariva del tutto inverosimile, soprattutto in una situazione di criticità come quella del periodo post sisma e in un Comune come Finale Emilia. Anche su questi aspetti venivano escusse a SIT alcune persone informate sui fatti.

2.3.11. Le perquisizioni e il sequestro dei timbri

Che questo sistema di progettazioni esterne spacciate per interne esistesse e fosse anche già datato nel tempo emergeva con chiarezza, secondo la tesi investigativa, in seguito alla perquisizione del 28 gennaio 2015 presso il prefabbricato adiacente all'abitazione della famiglia BIANCHINI, all'esito della quale erano stati trovati e sequestrati due timbri di Giulio GERRINI e uno riconducibile direttamente all'amministrazione finalese. I tre timbri sequestrati in questo prefabbricato adiacente all'abitazione di BIANCHINI recavano le seguenti scritte: *"Il dirigente area lavori pubblici manutenzione geometra Giulio GERRINI"*, il logo del Comune di Finale Emilia con la scritta: *"Comune di Finale Emilia ufficio tecnico"* e, l'ultimo, il logo del Comune di Finale Emilia recante la scritta: *"Comune di Finale Emilia"*. Tali timbri (esibiti in aula) sono stati confrontati con quelli in uso presso il Comune di Finale Emilia ma erano risultati diversi da quelli all'epoca utilizzati da GERRINI. I successivi approfondimenti avevano permesso di constatare che la documentazione di un appalto risalente al 2005, inerente il progetto *"Cronopolis, programma attuazione del piano nazionale per la sicurezza stradale"*, conteneva due progetti esecutivi riguardanti le fogne e l'acqua gas e che tali progetti erano firmati mediante l'apposizione di un timbro recante la scritta *"Il dirigente area lavori pubblici manutenzione geometra Giulio GERRINI"*, del tutto uguale a quello sequestrato nell'abitazione di BIANCHINI. Questo dato appariva significativo del fatto che la prassi delle progettazioni esterne all'amministrazione comunali risalisse almeno al 2005. Tra l'altro, entrambi i timbri presentavano un particolare comune: le parole MANU (di manutenzione) e G sono puntate con una virgola e non con un punto. Si tratta di un'imprecisione che, com'è logico dedurre, difficilmente avrebbe potuto ripetersi su due differenti timbri e dopo le medesime parole.
Altro dato interessante in relazione al ritrovamento del progetto del 2005 era che, anche in quel caso, la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva ottenuto un sub appalto per la realizzazione dell'opera per un valore di 75.000 euro.

Ha quindi spiegato il teste che dal momento che la redazione delle progettazioni è di fondamentale importanza perché si possa dare il via all'*iter* di pubblicazione del bando, l'accordo preventivo con la ditta o comunque con i collaboratori esterni della stessa affinché questi ultimi redigessero il progetto, consentiva all'ufficio pubblico di bandire un numero di gare decisamente più elevato rispetto a quello che avrebbe potuto bandire se avesse redatto autonomamente i progetti. E' allora facile comprendere perché, in tesi d'accusa, alla luce della norma che prevede l'incentivo del 2% a favore del direttore dei lavori, del responsabile del procedimento e del responsabile del progetto, GERRINI impersonasse spesso tutte queste cariche contestualmente. È in questo modo che la realizzazione del maggior numero di opere

avrebbe favorito GERRINI nel percepimento del suo indebito profitto. In aggiunta, deve considerarsi che la fittizia titolarità del progetto in capo all'ufficio lavori pubblici aveva determinato un notevole risparmio di tempi nella gestione dei vari bandi che, per contro, avrebbero avuto un *iter* molto più luogo se si fosse formalizzato l'incarico ad un progettista esterno. In tal modo, quindi, l'ufficio di GERRINI poteva gestire in maniera snella un numero maggiore di opere guadagnando così un maggiore incentivo. Su questi aspetti era risultata particolarmente interessante l'escussione a sommarie informazioni della dottoressa Mantovani, segretaria generale reggente presso il Comune di Finale Emilia che aveva fornito rilevanti elementi a riscontro della tesi investigativa così ricostruita.

Durante le perquisizioni del gennaio 2015 a carico dei BIANCHINI e dell'amministrazione finalese, erano inoltre stati sequestrati ai BIANCHINI, oltre ai timbri già citati, una serie di materiali informatici, hard disk e computer. Presso la IOS invece, era stata trovata soltanto una scrivania ubicata all'interno di uno stabile della Bioteco, che noleggiava gli uffici a chi ne faceva richiesta. Questo dato appariva ulteriormente indicativo secondo la prospettazione d'accusa, di come la IOS fosse una costola della BIANCHINI COSTRUZIONI e di come, di fatto, le due aziende fossero la stessa realtà societaria.
Presso l'amministrazione finalese, era stata infine sequestrata una mole consistente di documenti e faldoni relativi agli appalti elencati nel capo di imputazione, poi sottoposti in visione al consulente.

2.3.12. Ulteriori precisazioni
In sede di controesame il iMaresciallo Costantino ha dichiarato:
- di non essere a conoscenza del fatto che era stato il Commissario regionale per la ricostruzione Vasco Errani a dare l'input di tenere i tempi di costruzione degli edifici scolastici molto stretti in modo che tutti gli edifici adibiti a scuola fossero pronti per il 15 ottobre. In relazione a questa data Costantino ha collocato temporalmente i lavori di urbanizzazione relativi al Lotto 16 EST, ribadendo che gli inviti alle aziende per la presentazione dell'offerta vennero inviati il 23 agosto 2012 e che l'offerta di gara doveva essere presentata entro il 29 agosto 2012.
- che per quanto in suo ricordo le scuole del Lotto 16 EST erano state rese agibili agli studenti entro il 15 ottobre 2012;
- di non ricordare, con riguardo ai lavori di urbanizzazione relativi al Lotto 3 EMT, se l'offerta, con cui la Lami Costruzioni si era aggiudicata l'appalto, fosse un'offerta secondo il criterio del vantaggio economico o del massimo ribasso;
- che la Lami Costruzioni - in merito alle percentuali di sub-appalto che superavano il consentito - aveva subappaltato i lavori non solo alla BIANCHINI COSTRUZIONI ma anche ad altre ditte tra cui la Asfalti Zaniboni e la Emiliana Scavi;
- che dai servizi di OCP era risultato che in data 18 dicembre 2018 vi erano ancora lavori in corso nel cantiere delle opere di urbanizzazione relative al Lotto 3EMT ma, malgrado vi fossero più ditte che lavoravano in quei cantieri, Boetti aveva dichiarato di aver visto gli operai della BIANCHINI COSTRUZIONI e non di altre ditte lavorare nel cantiere oltre la data indicata di fine lavori;

- non gli risulta che vi fosse un preventivo accordo tra GERRINI e BIANCHINI in merito alla cessione del credito dalla Lami Costruzioni alla BIANCHINI COSTRUZIONI;
- che durante la conversazione in cui gli interlocutori parlavano delle opere di demolizione del fabbricato di via Trento e Trieste, erano presenti solo GERRINI e BIANCHINI e che, in seguito a quella intercettazione, i Carabinieri di Modena avevano verificato solo che Caruso si fosse effettivamente interessato alla redazione del progetto ma non hanno anche se l'opera di demolizione fosse stata poi affidata o meno alla BIANCHINI COSTRUZIONI perché, con il prosieguo delle indagini, gli accertamenti si erano focalizzati su altri cantieri, quali ad esempio quelli dell'urbanizzazione;
- che la verifica relativa all'esecuzione o meno dei lavori dichiarati nello stato avanzamento lavori non era stata fatta dai Carabinieri personalmente ma da on consulente tecnico (vedi infra) e che comunque l'illecito si era concretizzato nel momento in cui nel SAL erano state dichiarate opere non ancora realizzate, indipendentemente dal fatto che siano state eseguite o meno in un secondo momento; nel momento in cui sono state intercettate le conversazioni era evidente, nella prospettiva d'accusa, che i lavori non erano ancora stati eseguiti; che l'illecito si sarebbe concretizzato nel momento in cui la BIANCHINI aveva dichiarato opere non eseguite nel SAL perché se, per ipotesi, il giorno dopo la presentazione del SAL la BIANCHINI fosse state esclusa dal cantiere (cosa che tra l'altro è accaduta in seguito alla cancellazione dalla *White List*) avrebbe incassato denaro derivante dal SAL senza aver eseguito le relative opere.
- che le risultanze investigative avevano evidenziato che la BIANCHINI COSTRUZIONI non era l'unica impresa che veniva avvantaggiata da GERRINI e in generale dall'amministrazione finalese, ma che le indagini dei Carabinieri di Modena si erano concentrate soprattutto sulla BIANCHINI perché era l'unica che stava intrattenendo rapporti con esponenti del sodalizio mafioso all'epoca indagato, tra cui BOLOGNINO e GIGLIO Giuseppe e, quindi, il *focus* delle indagini si era concentrato su quello che era il filo conduttore dell'attività investigativa;
- che la IOS di BIANCHINI Alessandro era un'impresa individuale; che nel periodo di monitoraggio aveva almeno cinque dipendenti perché questo era il numero di dipendenti che era transitato dalla BIANCHINI COSTRUZIONI alla IOS anche se non ricorda quali mansioni svolgessero; che invece la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva ben di più di 5 dipendenti;
- di non ricordare se presso la BIANCHINI COSTRUZIONI fosse stato rinvenuto del materiale riconducibile alla IOS perché tutto il materiale era subito passato nelle mani dell'amministrazione giudiziaria;
- di non aver verificato dopo quanto tempo dalla presentazione è stato pagato il SAL relativo ai lavori del cimitero di Finale Emilia e di non sapere se nel momento del pagamento i lavori fossero effettivamente stati svolti;
- gli elementi dai quali era stato dedotto - con specifico riguardo all'appalto per la rimozione delle macerie dal Castello di Finale Emilia - che l'appalto era stato artificiosamente frazionato sono stati la totale mancanza di un ragionevole criterio per la divisione delle due fasi, la presenza di favoritismi da parte di GERRINI nei confronti delle IOS e il dialogo tra GERRINI e Silvestri ascoltato dai due dipendenti comunali: solo la prima fase dei lavori era stata affidata alla IOS mentre la seconda fase era stata affidata alla Ghiotti, una ditta che non aveva

nulla a che vedere con la IOS ma che faceva parte del novero di quelle aziende che presumibilmente avevano ottenuto vantaggi da GERRINI;
- che i pagamenti in favore della Lami Costruzioni e della BIANCHINI COSTRUZIONI furono autorizzati anche in assenza dei certificati di regolare esecuzione opere e che nei casi esposti durante l'esame i pagamenti furono autorizzati da GERRINI all'atto di emissione dei documenti di liquidazione tecnica;
- che il termine fissato dall'amministrazione pubblica finalese per terminare e rendicontare i lavori (31.12.2013) era stato fissato al fine di percepire le sovvenzioni messe a disposizione dall'Unione Europea;
- che durante le indagini non sono mai stati registrati contatti diretti tra BOLOGNINO e GERRINI e che non sono mai stati registrati dialoghi in cui BIANCHINI facesse presente a GERRINI la possibilità di far lavorare nei cantieri di Finale Emilia personaggi legati a BOLOGNINO e alla consorteria mafiosa, anche perché comunque questa non sarebbe stata un tipo di valutazione che poteva fare GERRINI; che sono invece stati registrati contatti tra BIANCHINI Alessandro e BOLOGNINO Michele, anche se tali contatti erano precedenti alla nascita della IOS; che non risultano neanche intercettazioni di conversazioni tra BIANCHINI Alessandro e GERRINI anche se, alla data di costituzione della IOS, era già stata interrotta l'attività di intercettazione;
- che non è mai stata riscontrata la presenza di BIANCHINI Augusto nei cantieri delle IOS;
- che, quanto ai timbri rinvenuti nel magazzino adiacente all'abitazione dei BIANCHINI, era stata regolarmente depositata una denuncia di smarrimento degli stessi;
- in merito all'ordinanza del 6 agosto 2013 n.280, che ha disposto il pagamento, il testimone ha letto parte della motivazione dell'ordinanza che recita: "*Data la necessità di realizzare con la massima urgenza i lavori di urbanizzazione, area parcheggio e viabilità esterna palestra, scuola media e municipio, lavori che si fermerebbero se l'ente non erogasse l'acconto richiesto*"; ha puntualizzato che il Sindaco ha motivato tale decisione anche alla luce di deroghe previste dall'allegato A dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna.

2.3.13. La testimonianza del luogotenente Cappello

Il luogotenente Cappello, Comandante della Stazione Carabinieri di Finale Emilia, escusso il 7.3.2017, rimase particolarmente colpito dal fatto di vedere, il 23 settembre 2013, GERRINI che parlava con BIANCHINI Alessandro, in quanto, a quella data, era in corso un'indagine sulla BIANCHINI COSTRUZIONI. Circa due mesi prima di tale episodio, cioè nel luglio 2013, si era tenuto un consiglio comunale in cui, a seguito di un'interrogazione, si era discusso del rapporto di fiducia che il Comune di Finale Emila aveva instaurato con la BIANCHINI e, alla luce della recente esclusione della stessa dalla *White List*, si era richiesto di non affidare più alla ditta in questione i lavori post terremoto. Proprio per questo rimase stupito nel vedere, pochi giorni dopo questo consiglio comunale, il geometra del Comune intento a conversare in maniera riservata con BIANCHINI Alessandro all'interno degli uffici del Comune, anche perché aveva saputo informalmente che anche la ditta di BIANCHINI Alessandro aveva iniziato a svolgere lavori per conto del Comune sia per quanto riguardava i lavori al campo Robinson, sia in merito ad altri lavori di trasporto macerie. Si rivolse quindi al Sindaco Ferioli chiedendogli la ragione per la quale la IOS di BIANCHINI Alessandro stesse lavorando per l'amministrazione finalese, visto che non era ancora iscritta alla *White List*. Il

Sindaco gli rispose che le colpe dei padri non possono ricadere sui figli e che, comunque, malgrado la non iscrizione alla *White List*, la IOS si stava occupando di lavori da due/tre migliaia di euro in urgenza e che la sua collaborazione con il Comune di Finale Emilia si sarebbe limitata solo a questo.
La IOS, ha puntualizzato il teste, venne costituita presso la Camera di commercio di Modena il 22 luglio; già il 24 luglio ricevette da GERRINI il suo primo affidamento diretto per l'esecuzione di un lavoro dell'importo inferiore ai 40.000 euro, pari a circa 6/7.000 euro. Questo appalto le era stato affidato in assenza della iscrizione nella *White List* grazie ad una determina che autorizzava l'impresa a lavorare per il Comune di Finale Emilia.

2.3.14. La testimonianza dei consulenti del Pubblico Ministero
Nel corso delle indagini, l'accusa aveva nominato propri consulenti per accertare, grazie al loro contributo tecnico, l'effettiva esistenza delle irregolarità che i Carabinieri avevano ipotizzato. I due consulenti, Romaniello Domenico e Fusconi Simona sono stati escussi all'udienza del 7.3.2017. I loro elaborati tecnici sono stati prodotti all'esito della loro escussione.

Romaniello Domenico è ingegnere civile specializzato in infrastrutture di trasporto (ponti, ferrovie, strade, aeroporti) con particolare competenza nella gestione degli appalti, bandi di gara, progetti e cantieri e con esperienza specifica anche in attività di supporto ai responsabili dei procedimenti in qualità di direttori di multinazionali nell'ambito delle attività di verifiche di progetti, introdotte dalla legge Merloni n. 190/94, regolamentate dal D.P.R n. 554/1999.
In queste attività, la Pubblica Amministrazione, prima di bandire la gara per i progetti o per eseguire materialmente gli appalti, si avvale di consulenti per verificare che i progetti siano conformi ed appaltabili al fine di minimizzare i rischi. Nell'ambito della sua attività professionale, Romaniello ha collaborato come consulente con varie Procure della Repubblica e con diversi Tribunali per reati analoghi a quello per cui si procede, occupandosi, in particolare, di verifiche tecniche-amministrative sulla regolarità degli appalti.
Fusconi Simona, invece, è laureata in architettura e si è sempre occupata prevalentemente di *due diligence* nei settori tecnico amministrativi, delle verifiche inerenti alle regolarità degli appalti e delle opere svolte rispetto ai progetti presentati. La stessa collabora con l'ingegner Romaniello da svariati anni.

Essi redassero una relazione in seguito all'analisi svolta sulla documentazione sequestrata presso il Comune di Finale Emilia riferita agli appalti oggetto del presente capo d'imputazione sulla base del quesito sottopostogli dalla Procura distrettuale: "*analizzi il consulente la documentazione inerente gli appalti di cui al capo d'imputazione 189 nel procedimento penale 20604/2010 registro notizie di reato della DDA di Bologna, al fine di individuare irregolarità formali e sostanziali anche in relazione a vantaggi acquisiti dalle parti coinvolte.*"
La prima fase delle loro analisi ebbe ad oggetto l'acquisizione di tutta la documentazione riguardante gli appalti e i procedimenti oggetto dell'indagine, nella fattispecie, quindi, tutta la documentazione relativa ai quattordici interventi post sisma che riguardavano il Comune di Finale Emilia. Nel caso di specie, la documentazione era composta sia da materiale

progettuale cartaceo sia da documenti informatici estrapolati dai computer della pubblica amministrazione finalese con il supporto della Polizia Giudiziaria. Tutta questa documentazione era stata poi verificata incrociando i dati con quelli che derivavano dai documenti ufficiali dell'amministrazione finalese, cioè quei documenti che erano regolarmente depositati, timbrati e firmati. A tale scopo, nel corso dell'indagine era stato fatto un secondo accesso in Comune perché risultavano mancanti molti documenti ufficiali che avrebbe dovuto essere all'interno dei faldoni fin dall'origine. Era quindi seguita la fase di analisi dei documenti e di redazione del rapporto di *due diligence*.
Secondo gli accertamenti tecnici svolti, uno degli gli attori fondamentali intorno ai quali si era snodata l'indagine era il geometra GERRINI, all'epoca dei fatti capo dell'ufficio tecnico. Egli, nella pressoché totalità degli interventi indagati, rivestiva anche la carica di responsabile unico del procedimento e di direttore dei lavori. In alcuni dei progetti analizzati, GERRINI copriva anche il ruolo di progettista e di responsabile della sicurezza. Nella sua figura si concentravano dunque tutte le cariche di controllo, vigilanza e successiva verifica dei lavori. Altri fondamentali attori emersi dalla disamina della documentazione esaminata erano l'impresa BIANCHINI COSTRUZIONI e la IOS, entrambe legate alla famiglia BIANCHINI, risultate aver instaurato un rapporto di natura privilegiata con l'amministrazione finalese, soprattutto in relazione sia alle modalità di affidamento degli appalti, quindi alla fase precontrattuale, sia in relazione alla fase esecutiva dei lavori. Ciò che era emerso dall'analisi svolta era una condotta "molto partecipativa" ai lavori da parte del direttore dei lavori, responsabile della sicurezza e responsabile unico del procedimento, tanto da poter dire che gli appalti che venivano affidati a queste due imprese erano sostanzialmente gestiti con una compartecipazione di costui ai lavori. Normalmente il referente tecnico della pubblica amministrazione appaltante deve sviluppare un contraddittorio con l'impresa, nel senso che l'impresa esegue i lavori, mentre il direttore controlla, verifica, certifica e il responsabile unico del procedimento valida. In questo caso, addirittura, il referente del Comune, invece che svolgere attività di controllo, risultava avere svolto una funzione di vero e proprio appoggio all'impresa, giungendo addirittura a predisporre tutte una serie di atti che sarebbero dovuti provenire dall'impresa stessa. Questa condotta da parte di GERRINI era emersa ad esempio nella fase di pre-appalto, quando il geometra aveva bandito la gara con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa per i lavori relativi all'urbanizzazione del Lotto 16 EST di Finale Emilia concedendo alle cinque imprese selezionate un termine di quattro giorni, oltre sabato e domenica, per la presentazione della loro offerta. Di queste cinque imprese, quattro avevano risposto che non intendevano partecipare alla gara per motivi tecnici o per carenza di tempo, mentre solo una, la BIANCHINI COSTRUZIONI, aveva presentato un'offerta aggiudicandosi il lavoro. In questo caso le tempistiche concesse per la presentazione della gara, anche in relazione alla mole di documenti che erano richiesti dalla stazione appaltante, erano del tutto incompatibili, a dire dei consulenti, con il criterio della trasparenza e con il criterio di apertura alla concorrenza delle imprese. Un altro caso che mostrerebbe che la BIANCHINI COSTRUZIONI godeva di rapporti privilegiati nei confronti dell'amministrazione finalese è quello relativo all'appalto per la demolizione del fabbricato sito in via Trento e Trieste n.13: in questo appalto vi era la possibilità di presentare un allegato alla Regione con il quale il Comune chiedeva alla Regione il finanziamento dell'opera; questo allegato doveva essere redatto da un tecnico sentito il responsabile del procedimento, il quale, poi avrebbe

provveduto anche a inoltrare il documento alla Regione. Nel caso di specie, questo documento è stato redatto dall'impresa BIANCHINI, che poi si è aggiudicata l'appalto. In altri casi alcuni dei lotti sono stati artificiosamente frazionati: in particolare un lotto del valore di 83.000 euro, è stato frazionato in due per poter procedere all'affidamento diretto, contrariamente a quanto prescritto dalla legge. Tale appalto, ha aggiunto la Dottoressa Fusco, aveva ad oggetto lo smaltimento delle macerie a seguito del crollo del mastio del Castello della Rocca di Finale Emilia. Il computo metrico e il progetto inviati in Regione per l'approvazione prevedevano un corpo organico di voci di noleggio, smaltimento e spostamento delle macerie, che erano tutte state comprese in un intervento unico, con un importo pari a 83.000 euro. Nei documenti cartacei non è stato trovato assolutamente nulla che giustificasse il frazionamento dell'appalto, per cui non è stato possibile comprendere con quale criterio sia stata affidata una parte dei lavori ad una ditta e la restante ad un'altra. Risultava, quindi, che in fase di progetto il lavoro era stato trattato come unico; mentre quanto al criterio del successivo frazionamento difettava la relativa documentazione che avrebbe dovuto individuare la suddivisione e le modalità di lavoro delle due imprese nelle due fasi di esecuzione.

Sempre per quanto riguarda i privilegi nella fase di affidamento, il Dottor Romaniello ha riferito che a partire dal giugno 2013, la BIANCHINI COSTRUZIONI era stata esclusa dalla *White List* e, quindi, non poteva più concorrere negli appalti per i quali fino a quel momento aveva gareggiato. Nel giro di pochissimo tempo era stata costituita una nuova impresa, la IOS, riferibile a BIANCHINI Alessandro, la quale aveva fin da subito acquisito incarichi in maniera diretta, anche in questo caso affidatigli dal responsabile unico del procedimento, GERRINI. La IOS è stata costituita il 18 giugno 2013 e già dopo 4 giorni aveva acquisito il primo lavoro con un affidamento fiduciario diretto. La IOS, quando si è aggiudicata tali primi lavori, risultava senza dipendenti, senza certificazioni e senza la necessaria iscrizione dell'impresa alla *White List*. Tra l'altro, gli affidamenti a favore della IOS, di entità compresa tra 6.000, 10.000 e 20.000 euro, sarebbero dovuti avvenire a norma dell'art. 125.11 del codice dei contratti allora vigente, mentre sono avvenuti attraverso la procedura di affidamento disciplinata dall' *ex* art. 21 del codice, che riguardava i lavori di manutenzione, sebbene gli appalti affidati alla IOS erano tutti relativi a lavori di demolizione controllata e di rimozione macerie, che avrebbero previsto ben altro tipo di affidamento.

Quanto ai privilegi riscontrati in relazione alla fase esecutiva dei lavori, le analisi effettuate dai due consulenti avevano registrato un'anomalia generalizzata nel fatto che, per tutti gli interventi oggetto di indagine, il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune era anche responsabile unico del procedimento, direttore lavori, progettista, coordinatore della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, nonché liquidatore dei SAL. Nei faldoni della documentazione analizzata, inoltre, non era stato trovato quello che normalmente si deve rinvenire nella documentazione relativa agli appalti di tale natura e, cioè, verbali di riunione, giornali dei lavori della direzione lavori, giornale di cantiere del responsabile della sicurezza, documenti di contabilità. L'unica cosa rinvenuta nei faldoni erano alcune autorizzazioni per stati avanzamento lavori e alcune trasmissioni di indicazioni di fatture partite dal direttore dei lavori e RUP all'impresa, quando invece avrebbe dovuto essere il contrario. Quello che sostanzialmente si evinceva dall'analisi è che il RUP aveva agito di concerto con l'impresa, supportandola e giustificandola per il ritardo dei lavori. Addirittura, nel computer di

GERRINI erano state rinvenute delle ricerche meteo per verificare le giornate in cui il tempo era sfavorevole in modo da giustificare il ritardo dei lavori. Normalmente dovrebbe essere il contrario, ossia dovrebbe essere l'impresa a chiedere all'amministrazione una proroga e a giustificare i motivi del ritardo dei lavori dovuti alle condizioni metereologiche. Un'altra irregolarità era stata riscontrata su un appalto specifico (i lavori di urbanizzazione del lotto 3ETM), in quanto la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva chiesto la cessione del credito da parte della società aggiudicataria, il consorzio Lanni Costruzioni, ricevendo l'autorizzazione ad incassare direttamente il credito dalla pubblica amministrazione, laddove ciò era chiaramente vietato. Questa autorizzazione era stata avallata dal responsabile unico del procedimento, quindi sempre da parte del geometra GERRINI.
Un'altra irregolarità era stata accertata rispetto ai materiali. I due consulenti avevano infatti accertato che un'ingente quantità di materiali non erano stati posati ma comunque inseriti nello stato avanzamento lavori secondo una situazione di fatto che sembrava replicare quanto evincibile da una conversazione fornita ai consulenti dall'Accusa nel corso della quale BIANCHINI tranquillizzava il suo interlocutore circa possibili controlli relativi a SAL falsificati. *(BIANCHINI Augusto: "Va beh, non ti preoccupare per il SAL. Per quanto riguarda i ferri facciamo...tu metti le misure e fai tornare il SAL, poi ci penso io con il referente del Comune, tanto non controlla e approverà lo stato avanzamento"..)*
Le parole di BIANCHINI, ha specificato la Dottoressa Fusconi, rappresentano esattamente, a suo dire, ciò che è risultato dalla fattura che successivamente è stata mandata e pagata dalla Pubblica Amministrazione, ovviamente autorizzata dal RUP GERRINI.
Nel corso degli accertamenti erano state inoltre rinvenute strane richieste di fatturazioni, partite dall'indirizzo e-mail dal responsabile del procedimento e direttore dei lavori, ed indirizzate alla IOS di BIANCHINI Alessandro, concernenti commesse che riguardavano altre imprese tipo il Consorzio Coseam. Questa anomalia della richiesta di fatturazioni da parte di GERRINI alla BIANCHINI COSTRUZIONI era risultata molto evidente in un appalto vinto dal Consorzio Coseam. Ed invero, posto che la Coseam è un consorzio del quale fa parte la BIANCHINI COSTRUZIONI, entrambe, sia la Coseam sia la BIANCHINI avevano partecipato alla gara e la Coseam si era poi aggiudicata i lavori. Quindi, in teoria, avendo partecipato alla gara anche la BIANCHINI COSTRUZIONI, quest'ultima non avrebbe potuto operare materialmente sulla commessa e, invece, aveva ricevuto da GERRINI una richiesta di fatturazione.
Queste, dunque, le principali irregolarità riscontrare nella documentazione relativa alla fase di esecuzione degli appalti.
Tuttavia, l'analisi è stata condotta nei limiti del fatto che non è stata rinvenuta moltissima documentazione che avrebbe dovuto essere contenuta nei faldoni d'ufficio – come documentazione contabile, documentazione della direzione lavori - e che il responsabile della sicurezza, responsabile unico del procedimento, direttore lavori e responsabile della sicurezza, in quanto organo di controllo, di vigilanza e di corretta esecuzione dei lavori, avrebbe dovuto redigere.
Il risultato complessivo dell'analisi desunta dalla documentazione è di una situazione caratterizzata da una condotta partecipativa tra impresa e referente del Comune tale da generare una totale carenza di controllo e di svolgimento di quelle attività che il responsabile unico del procedimento, direttore lavori e responsabile per la sicurezza, avrebbe dovuto

svolgere. Le irregolarità più eclatanti sono quelle relative ai primi due appalti analizzati (che sono anche i più sostanziosi) relativi alle opere di urbanizzazione. Il primo (opere di urbanizzazione del lotto 16) era stato affidato alla BIANCHINI COSTRUZIONI per un importo di circa un milione di euro, il secondo era stato, invece, vinto dalla Lami Costruzioni per un importo pari a due milioni di euro. Inoltre, secondo quanto accertato dai consulenti, GERRINI aveva ottenuto il premio di produzione come direttore dei lavori in tutti gli appalti esaminati.

I consulenti sono stati quindi controesaminati dai difensori.
La teste Fusconi ha specificato che occorre tenere sempre distinti i lavori inerenti alle opere principali e i lavori di urbanizzazione, la cui gara era stata bandita dal Comune di Finale Emilia con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa. Il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa è il tipo di gara che meglio consente alla pubblica amministrazione di tutelarsi da anomalie o turbative perché non solo prevede un ribasso di carattere economico ma prevede anche una componente tecnica e progettuale nella quale l'impresa è chiamata ad esprimersi sul progetto che è alla base della gara e a valutarne eventuali spunti di miglioramento. In questo caso si parlava di un progetto posto a base di gara preliminare, che è quello soggetto a modificazioni e integrazioni da parte delle imprese partecipanti, e di un progetto migliorativo, che non è, però, il progetto esecutivo. Il progetto esecutivo è invece un progetto che poi viene redatto in una seconda fase del procedimento. La pubblica amministrazione, nel caso di specie, aveva chiesto semplicemente di redigere un'offerta economica più vantaggiosa, evidenziando criteri di miglioramento che potessero portare a vantaggi tecnici ed economici. Il progetto preliminare invece si compone di una serie di elaborati, che sono relazioni illustrative di progetti che riguardano la conformazione e il *layout* dell'intervento, quindi, ad esempio, le planimetrie in scala. La tipologia di tali elaborati può variare a seconda del progetto e, nel caso di specie, non erano previsti particolari calcoli strutturali. In relazione all'intervento in esame (la teste ha fatto riferimento alle pg. 31 e 32 della relazione depositata) i documenti contenuti nella busta del progetto preliminare erano una relazione generale, l'ottimizzazione del tracciato planimetrico dell'intervento, il miglioramento del livello qualitativo delle opere stradali, le proposte progettuali volte a migliorare il livello qualitativo del sistema di raccolte e di laminazione delle acque meteoriche, e l'impiego di materiali tecnologicamente avanzati, il miglioramento progettuale dell'impatto ambientale (che poteva, a parere dell'architetto Fusconi, costituire un elemento tecnico di miglioramento come previsto dalla gara) e gli elaborati chiave del progetto, che erano l'elenco prezzi, il computo metrico estimativo, il programma dei lavori, le planimetrie di ottimizzazione del tracciato, di miglioramento delle opere stradali, l'arredo urbano, il piano di sicurezza e coordinamento, i miglioramenti delle fondazioni e le planimetrie dei sottoservizi e della pubblica amministrazione.
Il progetto esecutivo invece entrava nel dettaglio esecutivo dell'opera ed era stato redatto in un secondo tempo. Il progetto esecutivo è quello che in maniera ancora più specifica approfondisce tutti gli aspetti del progetto preliminare con ulteriori elaborati e calcoli dimensionali.
La dottoressa Fusconi ha riferito che a pagina 32 della relazione depositata è stato indicato ciò che la BIANCHINI COSTRUZIONI ha proposto nel progetto che ha presentato per

partecipare alla gara: il progetto prevedeva, come proposta migliorativa, la realizzazione di un quarto svincolo della rotatoria, in modo tale da creare due ingressi all'area; in particolare il progetto manteneva un primo accesso nella medesima posizione della proposta progettuale, quindi quella preliminare, e ne inseriva un altro per un più facile accesso ai parcheggi interni dell'area della scuola. Le dimensioni della rotatoria rimanevano invariate, mentre venivano modificate le posizioni verso sud per la realizzazione di questo quarto svincolo. Con tale soluzione si sarebbero creati quindi non solo due diversi ingressi dell'area, ma anche due zone ben distinte per i parcheggi, una a nord e una a ovest rispetto all'edificio scolastico. Quindi, a parere della Dottoressa Fusconi, questa era sicuramente una proposta migliorativa.
La teste ha poi confermato che la Regione aveva richiesto tempistiche particolarmente stringenti per l'esecuzione delle opere relative al Lotto 16, dettate dall'urgenza e dalla necessità di aprire le scuole. Il tempo a disposizione per il completamento dei lavori era stato fissato in 45 giorni e gli inviti a partecipare alla gara vennero trasmessi il 23 agosto 2012 con termine di presentazione entro il 29 agosto 2012. L'importo della gara era di 1.900.000 euro.
In relazione ai lavori di urbanizzazione del Lotto 3 EMT, la teste ha riferito che in questo caso la gara era stata vinta dalla Lami Costruzioni e che, diversamente dal Lotto 16 EST, la modalità dell'appalto era quella del massimo ribasso. La BIANCHINI COSTRUZIONI era stata nominata per il sub appalto di una serie di lavorazioni per un importo complessivo di 280.000 euro. L'aggiudicataria Lami Costruzioni aveva subappaltato i lavori non solo alla BIANCHINI COSTRUZIONI ma a diverse aziende, che sono state elencate a pagina 37 della relazione al paragrafo *"Attori del processo edilizio a seguito dell'aggiudicazione ed avvio dei lavori"*.
L'ingegner Romaniello ha specificato che le ditte nominate dalla Lami Costruzioni per il sub appalto erano, per esempio, la CG di Ceccati Giovanni, per le opere di realizzazione dell'impianto elettrico di pubblica illuminazione per un importo di 36.000 euro, e l'Emiliana Scavi, per la realizzazione degli impianti acqua, gas, linea telefonica, Enel e pubblica illuminazione, per un imposto pari a 4.400 euro. Le ditte subappaltatrici erano in totale 10, tutte con diverse categorie di lavori da svolgere e con diversi importi.
Con riferimento alla tematica del criterio della rotazione, il dottor Romaniello ha preliminarmente chiarito che tale criterio impone al funzionario pubblico di scegliere di volta in volta ditte diverse per partecipare alle gare di appalti ma che lo stesso può esercitare una certa discrezionalità nella scelta delle imprese. Detto criterio insieme a quelli di trasparenza e di verifica della capacità delle imprese che contraggono con la pubblica amministrazione, è oggi imposto dalla legge e lo era anche all'epoca dei fatti. Ciò che è emerso dall'analisi svolta è proprio la stranezza legata al fatto che, con riferimento alla condotta di GERRINI, lo stesso ha bandito tantissime gare di appalto per i lavori più disparati e tantissimi affidamenti diretti, invitando, però, sempre la stessa rosa ristretta di imprese. Quello che avrebbe dovuto fare GERRINI dopo un evento come il sisma del 2012 sarebbe stato quello di costituire una lista delle tante imprese che avrebbero potuto eseguire i lavori. GERRINI invece si è sostanzialmente affidato tutti i lavori a quella che il teste ha definito una *"short list che era nella sua testa"* e ha affidato le commesse sempre a queste imprese che facevano parte di questa lista privilegiata. Il Comune di Finale Emilia, infatti, fino all'avvento del nuovo referente dell'ufficio tecnico, non aveva mai predisposto tale lista. Il teste ha specificato che

non c'è un obbligo di legge di redigere tale lista di imprese ma questa attività sarebbe stata opportuna dopo un evento come quello del sisma del 2012.
In merito ai lavori di demolizione del fabbricato sito in via Trento e Trieste, il teste Fusconi ha riferito che tale opera era stata affidata alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Dalle analisi è risultato che l'invito a partecipare alla gara venne trasmesso, in seguito alla delibera n. 406 del 6 agosto 2012, a cinque imprese e che solo la BIANCHINI e la Emiliana Asfalti risposero a tale invito; l'emiliana Asfalti rispose di essere già impegnata in altri lavori e quindi l'unica impresa disponibile per l'effettuazione dei lavori era risultata essere la BIANCHINI COSTRUZIONI. La delibera n. 406 del 6 agosto 2012 conteneva l'approvazione del preventivo di spesa del progetto di demolizione, l'approvazione della lettera di invito e l'autorizzazione a procedere all'affidamento dei lavori per l'acquisizione in economia. La teste ha chiarito che in quel caso ciò che è stato rinvenuto è stata la determina del 6 agosto 2012 e non anche i singoli documenti citati della determinazione. La dottoressa Fusconi ha infatti specificato che, quando mancano delle indicazioni nella relazione è perché materialmente nel faldone non c'era la relativa documentazione; in questo caso, ad esempio, c'era la determina, parte dei documenti, le lettere di invito e le risposte di alcune imprese ma mancava la parte iniziale della documentazione. Quando i consulenti hanno chiesto un'integrazione documentale al Comune, ed in particolare al nuovo referente dell'ufficio tecnico, lo stesso ha fatto un'approfondita ricerca dei documenti, ma di fatto la sua risposta è stata che i documenti, sia cartacei sia informatici, erano mancanti, quindi molte informazioni e molti documenti mancano per questo motivo.
In relazione a quest'ultimo lavoro di demolizione del fabbricato, il dottor Romaniello ha riferito di non aver contezza di intercettazioni inerenti a questa vicenda ma di aver analizzato solo una dichiarazione dell'ingegner Caruso della Az Consulting, il quale il 4 settembre 2015 ha dichiarato di aver redatto le bozze dell'allegato 3 per conto dell'impresa BIANCHINI COSTRUZIONI. L'allegato 3 è quel documento che viene trasmesso dalla Pubblica Amministrazione, cioè dal geometra GERRINI, alla Regione per chiedere il finanziamento dell'intervento.
In merito alla questione dello stato avanzamento lavori relativa ai lavori del cimitero di Finale Emilia, l'architetto Fusconi ha dichiarato di aver analizzato solo la documentazione rinvenuta nei faldoni e non anche lo stato avanzamento lavori sul cantiere. Quello che è emerso è un riscontro con l'intercettazione ambientale in cui BIANCHINI Augusto diceva al suo interlocutore di inserire tutte le quantità e i certificati; tali quantità inserite nel SAL hanno infatti un riscontro nelle fatture poi emesse.
Con riguardo al presunto artificioso frazionamento dell'appalto, la dottoressa Fusconi ha dichiarato che il progetto era stato presentato in Regione come un progetto unitario e che nei faldoni non c'era nessun documento che attestasse come era stato diviso l'appalto, per quali motivi, quali lavori aveva svolto un'impresa e quali lavori aveva svolto l'altra. L'unica documentazione presente nel faldone era una sola fattura della IOS per circa 37.000 euro. La teste ha spiegato che il codice degli appalti non vieta la divisione in lotti *tout court,* ma vieta piuttosto l'artificioso frazionamento degli stessi per evitare che le procedure di affidamento dei lavori alle imprese avvengano con modalità non trasparenti. In questo caso la non trasparenza risiede nel fatto che per un appalto del valore di 84.000 euro si era proceduto con la procedura di affidamento diretto e non con una procedura competitiva come avrebbe

imposto la Legge. Le voci che costituiscono questo tipo di appalto sono demolizioni, spostamenti e smaltimenti di macerie e non si capisce quale sia la logica di divisione dei due lotti in quanto nel faldone non sono stati rinvenuti documenti che spieghino dove è intervenuta un'impresa e dove è intervenuta l'altra.
Circa l'appalto relativo al Lotto 16 EST, la cui gara è stata bandita il 23 agosto 2012 con tempistiche di presentazione dell'offerta molto ridotte, l'ingegner Romaniello ha dichiarato che, come indicato a pagina 28 della relazione, delle cinque imprese invitate a partecipare alla gara la CPL CONCORDIA non aveva partecipato a causa di impegni già assunti in precedenza, la Cooperativa Muratori e Cementisti Cmc di Ravenna non aveva presentato offerta per motivi tecnici, la Asfalti Zaoiboni non aveva formulato l'offerta per il poco tempo tecnico per l'esecuzione del progetto mentre la CLS aveva comunicato che, per impegni precedentemente assunti, non era in grado di prendere parte alla procedura. È vero che formalmente solo un'impresa su cinque invitate ha risposto all'invito dicendo che i tempi tecnici erano troppo stretti, ma anche le altre risposte delle altre aziende dietro la formula commerciale "*impegni già assunti in precedenza*" nascondevano "tra le righe" l'incapacità di presentare un'offerta così articolata in soli sei giorni.

Vista l'urgenza dettata dall'apertura delle scuole in ottobre, la chiave di tale lavoro - che doveva essere eseguito in tempi ristretti - era proprio pianificare bene i lavori; a parere del teste ciò che era opportuno fare era assegnare un maggior numero di giorni per la fase di preparazione della gara e presentazione dell'offerta e ampliare competitivamente la partecipazione a più imprese possibile, avvisando chiaramente che c'era un vincolo molto stringente per la consegna dei lavori. In Italia e in Regione Emilia-Romagna ci sarebbero state decine di migliaia di imprese che avrebbero potuto eseguire questi lavori in quel lasso di tempo così ristretto ma era necessario concedere più tempo per la preparazione dell'offerta e la pianificazione dei lavori. Il teste ha comunque aggiunto che alcune delle imprese invitate (la CPL CONCORDIA e la CMC) sono aziende di livello nazionale con oltre un miliardo di euro di fatturato e quindi possono non aver partecipato anche perché il lavoro offerto era troppo piccolo e di conseguenza antieconomico per aziende di quel tipo. A parere dell'ingegner Romaniello, ciò che sarebbe stato opportuno fare da parte del RUP sarebbe quindi stato: i) aprire il più possibile la partecipazione ad un ampio numero di imprese, ii) invitare a partecipare al bando non imprese come la CMC, le quali per la loro grandezza e il loro fatturato, è ampiamente probabile che declinino l'offerta in quanto a loro svantaggiosa, ma piuttosto imprese di grandezza e fatturato compatibili con il valore dell'appalto, iii) assegnare un tempo maggiore per presentare l'offerta, dando così modo alle imprese di studiare la documentazione e i progetti posti a base dell'invito, effettuare il sopraluogo, pensare e stilare un progetto e un'offerta migliorativa. Il tempo congruo poteva essere quello di quindici giorni, con l'avvertimento che il lavoro doveva poi essere eseguito in venticinque giorni.

La dottoressa Fusconi ha confermato che, rispetto alla documentazione da produrre per la partecipazione alla gara di appalto relativa ai lavori di urbanizzazione del Lotto 16 EST e rispetto alla dettagliata documentazione prodotta dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, il tempo assegnato di quattro giorni effettivi per la presentazione dell'offerta era troppo ristretto.

In quattro giorni si poteva presentare al più delle idee e delle proposte mentre la BIANCHINI COSTRUZIONI è riuscita a presentare un progetto che addirittura prevedeva la rotatoria con un ramo in più e lo studio accurato dei parcheggi, presentando anche tutta la relativa documentazione e le relazioni. L'ingegnere Romaniello ha dichiarato che, sul piano dell'esperienza, non è oggettivamente impossibile elaborare un progetto di questa entità in solo quattro giorni lavorativi più due festivi ma per ritenerlo possibile bisogna considerare che l'azienda abbia fermato il proprio ufficio tecnico per sei giorni, facendolo lavorare giorno e notte e nei festivi solo alla presentazione di tale offerta. Tecnicamente quindi tutto è fattibile, anche un progetto di tale entità e di elevatissima professionalità elaborato solo in sei giorni ma bisogna considerare che, anche che se è possibile materialmente elaborare il progetto in sei giorni, sono inoltre necessari altri adempimenti di carattere amministrativo e cioè la presentazione delle dichiarazioni, delle certificazioni e della cauzione bancaria, che di solito la banca rilascia in qualche giorno. Il progetto poi, oltre che materialmente preparato, deve prima essere pensato; bisogna analizzare la proposta che arriva dalla pubblica amministrazione, il documento preliminare della progettazione, bisogna fare un sopraluogo per verificare lo stato di fatto del Lotto, pensare a cosa proporre come offerta migliorativa, redigere le tabelle, fare un computo metrico su cui basare il ribasso d'asta. Il teste ha chiarito quindi che un progetto di tale mole non è oggettivamente infattibile e che imprese dell'entità delle CMC, che hanno diecine di persone nell'ufficio tecnico gare, più quattro o cinque assistenti che si occupano di chiedere fideiussioni e che hanno già rapporti con gli istituti di credito e che hanno una struttura gare organizzata, avrebbero potuto presentare un progetto del genere in tempi così esigui ma comunque tale elevatissima professionalità tecnica non è comune a tutte le imprese.

Un'anomalia evidenziata dall'ingegner Romaniello, sempre in riferimento a tale lotto 16, è che l'invito a partecipare alla gara avviene il 23 agosto 2012 e che quel giorno sui computer dell'impresa BIANCHINI COSTRUZIONI era già presente il progetto redatto dal Comune di Finale Emila; questo fa logicamente presupporre che l'impresa BIANCHINI fosse già stata avvisata del fatto che sarebbe stata bandita tale gara e quindi che si fosse già precedentemente preparata all'elaborazione del progetto.

Quanto al fatto che il referente dell'ufficio tecnico fosse anche il responsabile unico del procedimento, l'ingegner Romaniello ha chiarito che questo non è imposto dalla legge ma non è neanche vietato, anzi, in molti casi avviene che il responsabile dell'ufficio tecnico rivesta anche la carica di RUP sugli incarichi più importanti. Qui l'anomalia registrata è che su una mole così importante di appalti, che sono piovuti sul Comune di Finale Emilia in seguito al sisma, il responsabile dell'ufficio tecnico si sia assunto in tutti i procedimenti la carica di RUP, di responsabile dei singoli procedimenti, di direttore dei lavori, di responsabile della sicurezza e a volte anche di progettista e di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione. Nella situazione in cui versava il Comune di Finale Emilia era assolutamente evidente che una sola persona non avrebbe avuto la minima possibilità di poter gestire contestualmente tutti questi incarichi. A detta del teste infatti non è possibile per una sola persona stare in ufficio a fare il progetto, definire a chi affidare gli appalti, le modalità, le gestioni - che già di per sé è un lavoro molto impegnativo, tanti più in relazione alle centinaia di appalti che erano stati banditi dal Comune in quel periodo - e fare oltretutto il RUP (quindi dovendo vigilare sulla correttezza dell'appalto) il progettista, il direttore lavori, dovendo

quindi girare per i cantieri e verificare quantità, qualità dei materiali, la correttezza dei materiali impiegati, il rispetto dei tempi, e poi liquidare le fatture e certificare gli stati avanzamento dei lavori delle imprese. L'interesse oggettivo di GERRINI ad assommare su di sé tutte queste cariche era che lo stesso percepiva l'onorario previsto per legge per i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni che svolgono questo tipo di attività, che è pari al 2% dell'importo di ogni appalto messo a gara, suddiviso in quota percentuale per le varie attività svolte. Il teste ha chiarito che in linea astratta in questo 2% c'è una percentuale per il RUP, una per il direttore dei lavori, una per il coordinatore della fase di esecuzione *etc*; in concreto tutto il 2% del valore dei singoli appalti veniva percepito da GERRINI che impersonava su di sé tutte queste cariche. L'interesse di GERRINI era quindi quello di affidare gli appalti a persone di sua fiducia, che gli consentissero di non recarsi nei cantieri e non effettuare verifiche, in tal modo facendo venire meno tutta la funzione di controllo e di vigilanza a cui tutte queste figure sono preposte.

2.3.15. Le testimonianze degli amministratori del Comune di Finale Emilia: Ferioli Fernando, Poletti Maurizio, Boetti Maurizio, D'Aiello Angelo

Si è detto come nel corso delle indagini hanno assunto una significativa importanza le informazioni fornite da chi, a vario titolo, conosceva la realtà della amministrazione finalese. Le loro testimonianze sono state assunte anche in dibattimento.

Protagonista politico dei fatti in esame è Ferioli Fernando, all'epoca dei fatti Sindaco di Finale Emilia, in carica dal 30 maggio 2011 al 19 giugno 2016.

Egli è stato escusso all'udienza del 9.3.2017.

Nel tratteggiare il ruolo di GERRINI, il testimone ha spiegato che costui, dal 2001 al 2011, aveva lavorato come tecnico esterno a contratto, con una retribuzione di 1.500 euro circa al mese. Prima di assumere l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico (2001), era stato dipendente del Comune di Finale Emilia, dagli anni 80. Il contratto di GERRINI quale responsabile dell'ufficio non era stato rinnovato nel 2011, a causa di tagli alle spese del Comune, all'epoca fortemente indebitato.

Nel momento in cui assunse l'incarico di Sindaco il Comune aveva 4 milioni di fatture da pagare relative agli anni 2008-2011: 1.000000 euro da pagare alla BIANCHINI COSTRUZIONI; 500.000 euro circa alla Zaccarelli Acea Costruzioni; 500.000 euro alla Zaniboni; oltre ad una serie di altre imprese. Nell'anno 2012, erano state pagate tutte le fatture pregresse.

Assunto il suo incarico, aveva sospeso tutti i lavori pubblici, fra i quali vi era un lavoro affidato alla BIANCHINI COSTRUZIONI dell'importo di 175.000 euro, relativo ai vicoli Fanti e Cipri ed aveva affidato al GERRINI il compito del risparmio energetico, trasformandolo in Energy Manager.

Per quanto concerne l'interdittiva del Prefetto di Modena nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI, il teste ha riferito di esserne venuto a conoscenza in via informale leggendo una informativa di un consigliere comunale, Michele Gulinelli, che conosceva una persona che lavorava per la BIANCHINI COSTRUZIONI. Aveva contattato, pertanto, il Prefetto di Modena, che gli aveva confermato la notizia dell'esclusione ma non gli aveva fornito, tuttavia, il documento ufficiale che recuperò personalmente leggendo la parte relativa alla società BIANCHINI. Dopo avere visionato il contenuto dell'interdittiva chiamò l'ufficio

lavori pubblici, avvertendoli di sospendere ogni tipo di rapporto lavorativo con la BIANCHINI COSTRUZIONI. D'accordo con la Giunta, chiese al GERRINI di effettuare verifiche e di preparare una relazione sui rapporti instaurati con i soggetti indicati nella interdittiva, ottenendo, in risposta, la rassicurazione che non ve ne erano stati e che da quel momento in avanti non avrebbe più lavorato con la BIANCHINI COSTRUZIONI. Al GERRINI non risultava nemmeno che BOLOGNINO Michele – nome indicato nel provvedimento prefettizio– avesse ufficialmente mai lavorato per il Comune, non escludendo però che avesse lavorato in via non nfficiale, non avendo egli la lista dei soggetti che avevano lavorato nei cantieri della BIANCHINI.
Quanto alla cessione del credito il teste ha spiegato di avere adottato un'ordinanza – la n. 280 del 06.08.2013 (cfr. produzioni 9.3.2017) – per il pagamento di una somma di denaro alla BIANCHINI COSTRUZIONI, derivante da una cessione del credito da parte della Lami Costruzioni che aveva subappaltato parte dei lavori alla BIANCHINI COSTRUZIONI. A proposito di questa cessione, il teste ha ricordato che la Lami aveva chiesto di cedere il credito, del valore di 200.000 euro circa, che vantava nei confronti del Comune per l'urbanizzazione di viale della Rinascita, essendo in difficoltà economiche. Inizialmente la richiesta non venne accolta, in quanto impedita dalla normativa vigente, così come evidenziato anche dalla e-mail della Mantovani (cfr. *infra*). Successivamente GERRINI aveva evidenziato al Sindaco e alla Giunta, che se non fossero stati pagati i subappaltatori in modo diretto, il cantiere – *id est* la ricostruzione del viale della Rinascita – si sarebbe fermato. In questa circostanza GERRINI aveva certificato che i lavori in relazione ai quali la Lami chiedeva la cessione del credito in favore della BIANCHINI erano già conclusi da settimane.
GERRINI aveva fatto pressione con svariate e-mail, nelle quali sottolineava la necessità che il cantiere proseguisse e sottolineava che solo pagando la BIANCHI NI si sarebbero sbloccati gli altri lavori. Il credito della Lami era stato ceduto alla BIANCHINI (e non ad altre ditte subappaltatrici) il 18.7.2013, con delibera della Giunta. Dopo l'ordinanza del 6.8.2013, il 9.8.2013 era pervenuta la comunicazione scritta della Dott.ssa Baravelli, la quale certificava un errore nel capitolato. A fine agosto venne fissato un incontro per capire la situazione relativa a questo documento. Ad esso parteciparono anche l'Avv. Daniela Restani, la Mantovani, la Baravelli, il GERRINI, il quale riferì di avere scaricato il capitolato da internet. La soluzione alla situazione giunse dall'Avv. Restani, che predispose una determina dirigenziale per sistemare il capitolato, che sarebbe stata firmata dal GERRINI. La decisione di pagare la BIANCHINI a seguito della cessione del credito della LAMI fu una scelta determinata dalla volontà di non "mandare in default" il Comune, oberato di debiti. Il teste ha riferito, inoltre, che si fidava dell'attestazione proveniente dal GERRINI circa il fatto che i lavori della BIANCHINI erano terminati.

Per quanto riguarda, invece, i lavori non ancora terminati, alla BIANCHINI era subentrata un'altra impresa, la Asfalti Zaniboni, terza classificata nella gara d'appalto, avendo la seconda classificata rifiutato.

Ferioli conobbe BIANCHINI Augusto non appena assunto l'incarico di Sindaco. Egli, dopo il terremoto si era recato da lui contrariato dal fatto che avesse consigliato, in quanto Sindaco, al GERRINI di fare "ruotare" le imprese nei cantieri post sisma. In base a questo sistema, se una

ditta vinceva un primo appalto, nel caso in cui ne avesse vinto un secondo, non sarebbe stata presa in considerazione, ma sarebbero state invitate altre imprese. BIANCHINI Augusto si era poi recato in Comune per portare i documenti relativi ai suoi rapporti con la Lami per il perfezionamento della cessione del credito.

Nel luglio del 2013, quindi prima dell'emissione dell'ordinanza con la quale era stata disposta la cessione del credito (6.8.2013), GERRINI gli aveva inviato una e-mail nella quale gli aveva scritto della costituzione di una nuova società – della quale non era indicato il nome – da parte del figlio di BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro. In questa e-mail gli veniva chiesto di fissare un incontro, che però era stato rimandato al suo rientro dalle ferie alla presenza di BIANCHINI Alessandro, GERRINI e D'Aiello Angelo, Assessore ai lavori pubblici. BIANCHINI Alessandro era in lacrime e il GERRINI sosteneva di volergli affidare la demolizione dello spogliatoio del campo Robinson per 6.000 euro lordi, affermando (il GERRINI) di fidarsi del BIANCHINI. Durante l'incontro, BIANCHINI Alessandro aveva spiegato di essere stato dipendente del padre e di essere in quel momento "rovinato" e che avrebbe voluto iniziare una sua attività. Dopo l'incontro il teste aveva chiesto al GERRINI di controllare, attraverso l'ufficio legale, se vi fossero problemi a che BIANCHINI Alessandro lavorasse per il Comune. GERRINI rispondeva negativamente, motivando tale risposta dicendo di essersi rivolto all'ufficio legale, che gli aveva riferito che la ditta IOS – di BIANCHINI Alessandro – non aveva problemi con riguardo alla *White List*.
Acconsentì, quindi, ad affidare lavori alla IOS, perché in quel momento si fidava del giudizio di GERRINI che, invece, gli aveva mentito garantendogli che era sufficiente la richiesta di iscrizione alla *White List* per potersi vedere affidati lavori.
Successivamente all'affidamento dei lavori del campo Robinson, GERRINI affidò ulteriori lavori alla IOS; di questo fatto il teste venne a conoscenza perché riferitogli da un tecnico e dall'Assessore ai servizi sociali Lisa Poletti. Appresa questa circostanza, aveva chiesto spiegazioni al GERRINI, il quale gli aveva riferito di avere affidato ulteriori lavori alla IOS perché era una impresa che lavorava bene, velocemente ed alla quale aveva affidato piccoli lavori.
Nel 2014, Cestari Marco, addetto alla Protezioni Civile, gli riferì di una conversazione da lui udita nella saletta della Protezione Civile, mettendolo in guardia circa il rapporto fra Silvestri Giuseppe (organo monocratico di valutazione che seppe nel 2013 avere assunto cariche presso la BIANCHINI costruzioni) e GERRINI Giulio, riferendo di un rapporto troppo amichevole fra i due. Costoro, infatti, almeno secondo quanto riferitogli da Cestari parlavano di appalti, con un tono che tradiva un rapporto troppo amichevole.
Avendo saputo dal Cestari di questa conversazione non rinnovò al Silvestri la carica di nucleo di valutazione.

Il 9.3.2017 si è proceduto all'escussione di Poletti Maurizio, consigliere comunale di opposizione a Finale Emilia a partire dal 2011 finn al 2016, all'interno di una lista civica locale, "*Lo Scariolante*", rappresentativa della coalizione di centrodestra.
Il 23.3.2014, presentò un esposto presso il Comando Stazione Carabinieri di Finale Emilia (cfr. produzione udienza 9.3.2017). La sua iniziativa nacque da un'interrogazione verbale che egli fece al Consiglio Comunale in data 10.12.2013, ed in cui aveva chiesto l'elenco

dettagliato di tutte le determine relative ai lavori pubblici di Finale Emilia, eseguiti a seguito degli eventi sismici del 2012. Consegnatogli l'elenco, nella successiva riunione del Consiglio Comunale tenutasi il 29.1.2014, aveva denunciato una serie di irregolarità presenti in quell'elenco. Esse, in particolare, erano legate alla violazione della *White List*: in presenza di 70 ditte, che si riferivano ad altrettante determine relative all'affidamento di lavori, 44 avevano chiesto l'iscrizione formale alla *White List* solo in un momento successivo all'affidamento dei lavori o alla realizzazione degli stessi (cosiddetta richiesta di iscrizione postuma), mentre altre 26 imprese non avevano fatto alcuna richiesta di iscrizione alla lista, nemmeno postuma: *"Nella 732 del 7 ottobre i lavori affidati alla ditta BIANCHINI sono affidati, ma la ditta BIANCHINI non risulta più essere iscritta alla White List, perché il 18 giugno del 2013, con atto prefettizio, la BIANCHINI viene tolta dalla White List. Quindi c'è un affidamento, il 7 ottobre, di un lavoro ad una ditta che non è più iscritta alla White List. Stessa cosa riguarda la determina 770 del 16 ottobre, lavori in questo caso relativi al ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo, via Monte Grappa, in cui vengono affidati i lavori sempre alla BIANCHINI COSTRUZIONI, che, alla data dell'atto di affidamento, non risulta più essere iscritta alla White List"*.

Con un'ulteriore determina, la n. 508 del 24.7.2013, i lavori relativi agli interventi urgenti di demolizione del fabbricato ad uso spogliatoi del campo sportivo Robinson venivano affidati alla ditta IOS di BIANCHINI Alessandro. La ditta IOS era stata costituita il 22.7.2013, ossia due giorni prima rispetto alla data della determina. Nell'affidamento contenuto nella determina n. 508 (24.7.2013) alla ditta IOS, cui erano seguiti altri affidamenti, era riscontrabile una violazione della *White List*, dal momento che quella impresa aveva fatto richiesta di iscrizione alla lista in data 4.10.2013, ovverosia in epoca successiva all'affidamento dei lavori (essendo la determina del 24/07/2013). La parte finale del suo esposto era relativa ad una richiesta da lui stesso inoltrata in data 3.3.2014, con la quale aveva chiesto al Comune di Finale Emilia la lista completa ed aggiornata al Febbraio 2014 di tutte le imprese in subappalto della ditta Pilati titolare, quest'ultima, dell'appalto per la costruzione della palestra del nuovo polo scolastico di Finale Emilia. La risposta venne fornita dall'ufficio lavori pubblici ed era contenuta in un documento firmato dal GERRINI e datato 11.3.2014. In questo documento veniva citata una sola determina relativa a detto subappalto, legata alla ditta System Costruzioni. Al teste risultava, tuttavia, che anche altre imprese erano in subappalto, in particolare ulteriori tredici ditte, delle quali il documento a firma del GERRINI non dava contezza. Di tutte queste imprese (in totale 14), il teste aveva verificato che solo tre avevano presentato una richiesta di iscrizione alla *White List*. Inoltre, dall'elenco delle determine che aveva ricevuto in qualità di capogruppo della lista civica di appartenenza aveva appreso di fenomeni di "spacchettamento" o "frazionamento" di determinati lavori. Uno di questi riguardava i lavori di rimozione delle macerie del castello di Finale Emilia.

In data 7.1.2015 presentò un ulteriore esposto al Comando Stazione Carabinieri di Finale Emilia, nel quale indicò alcune determine, riferite all'anno 2013 - 2014, relative a varianti in corso d'opera che si appalesavano in contrasto con il disposto dell'art. 132 del Cod. Appalti, che statuisce che le varianti in corso d'opera sono ammesse, ma l'importo in aumento ad esse relativo non può superare il 5% dell'importo originario del contratto. Il teste non ha saputo dire se a seguito dell'esposto vi furono azioni da parte della Magistratura.

Boctti Maurizio è stato consigliere comunale di Finale Emilia sin dal 2011 ed attualmente è Presidente del Consiglio Comunale. Escusso all'udienza del 9.3.2017 ha reso testimonianza in ordine agli interventi consiliari che fece in relazione alle irregolarità nella assegnazione degli appalti, in particolare quelle che riguardavano le BIANCHINI COSTRUZIONI. In tale prospettiva egli ha spiegato che nel primo periodo successivo al sisma, il Comune di Finale Emilia aveva un debito per mutui di circa 34 milioni e alcune gestioni passive, quindi residui passivi da pagare ai fornitori, per circa 5-6 milioni di euro. Nella ricerca delle motivazioni di tale gestione deficitaria, avendo accesso al protocollo informatico, era venuto a conoscenza di cessioni del credito alla società BIANCHINI. Indagò, quindi, in proposito e scoprì che nel 2010 l'amministrazione precedente aveva concesso alla società BIANCHINI una cessione del credito per una finanziaria di circa 500.000 euro. Il credito ammontava, tuttavia, a 1 milione di euro: *"P. – C'è un credito del Comune che viene ceduto alla BIANCHINI? DICH. BOETTI M. – C'è il credito lavori di BIANCHINI, quindi cessione del credito tramite una finanziaria.. P. – Un credito di BIANCHINI che viene ceduto a chi? DICH. BOETTI M. – A questa finanziaria. BIANCHINI fa il lavoro; fa le fatture del Comune di Finale Emilia; la ditta BIANCHINI chiede al Comune di Finale Emilia se può fare la cessione del credito; e quindi tra le parti convengono, e questo passa in delibera...P. – ...alla finanziaria. DICH. BOETTI M. – ...alla finanziaria. Questo primo documento era una cessione del credito bianca, quindi una lettera di credito che era stata utilizzata solo al 50%. Quindi c'erano 500.000 euro di buono che non erano ancora stati utilizzati e 500.000 euro circa che invece erano lavori già eseguiti in attesa di essere pagati. Ovviamente, con la cessione del credito non era più la società che andava a "battere cassa" al Comune, ma era la finanziaria che mandava gli estratti conto."*

In quel periodo il Comune di Finale Emilia era in grande difficoltà, e quindi aveva cercato di capire la ragione di quella operazione anche grazie alla collaborazione dei funzionari e dei dipendenti comunali.

In relazione agli appalti pubblici, nel settembre del 2012 fece un'interrogazione sul bilancio per capire come mai fosse stato indicato a bilancio l'importo di 800.000 euro quando, in realtà, la gara ammontava a 300.000 euro: *DICH. BOETTI M. – Su quel punto sono intervenuto nel bilancio 2012, quindi dopo il terremoto. Il bilancio, l'abbiamo spostato, ahimè, per problemi proprio del terremoto, quindi venne approvato nel luglio del 2012. Successivamente, nel riequilibrio, quello di fine settembre, dove si va a delineare la situazione (chiamiamola così) di cassa, in quel punto lì noto che, per quanto riguardava l'urbanizzazione, il Comune di Finale Emilia aveva messo su quel capitolo circa solo 800.000 euro, ma io sapevo che la gara, quella lorda (chiamiamola così) del piano economico, era di circa 1.190.000, 1.150.000. E quindi feci un'interrogazione proprio sul bilancio per capire: come mai avete messo 800.000 euro a bilancio, che in realtà la gara è di 300.000?.... DICH. BOETTI M. – No, questo a settembre del 2012. Quindi la gara era già stata fatta, l'impresa, giustamente, era già in opera, perché c'era da aprire tutta la parte di urbanizzazione delle scuole, perché nell'ordinanza Errani una delle priorità era proprio la riapertura delle scuole, quindi bisognava muoverci. E mi pare che lì c'erano state delle clausole per evitare tempi maggiori per andare a gara*

Fece anche un'altra interrogazione, insieme ai colleghi di opposizione in merito ad un'altra cessione di credito che avvenne in relazione ad un appalto che era stato affidato alla Lami

Costruzioni ed in cui poi era stato ceduto un credito alla BIANCHINI, sul presupposto che la BIANCHINI avesse terminato i lavori: "*DICH. BOETTI M. – Su quest'oggetto che lei mi chiede, io ho fatto, insieme ai miei colleghi di opposizione, un'interrogazione, di cui poi quest'interrogazione, una parte è stata aggiunta in alcuni esposti successivi, un'interrogazione proprio per quale motivo viene in Consiglio Comunale l'annullamento di una delibera di giunta dove c'era la cessione del credito. E quindi li ho illustrato tutte le fasi di come la ditta BIANCHINI era presente sul cantiere anche alcuni giorni successivi all'esclusione dalla White List, e nello stesso tempo su questo tipo di interrogazioni, informazioni veniva prodotta dalla ditta una fattura, che invece era antecedente l'esclusione dolla White List, e nell'interrogazione si diceva... quindi ci sono agli atti... penso di aver prodotto questi atti, c'è scritto proprio che i lavori erano completamente terminati. Nello stesso periodo la LAMI chiede alla BIANCHINI di rescindere il contratto soprattutto anche su questo, perché era stata esclusa dalla White List. E in questa lettera di risposta la ditta BIANCHINI disse: No, non si può più rescindere, perché io ho concluso i lavori, e quindi io sono a posto.*

Il teste ha quindi precisato di avere visto dei mezzi della BIANCHINI nel cantiere anche successivamente alla esclusione dalla *White List* nel settembre del 2013, spiegando che in seguito alla questione posta in Consiglio Comunale ottenne dal Sindaco (o del Vice Sindaco) la risposta che la società doveva ancora terminare alcuni lavori che non erano stati eseguiti diligentemente entro il 20 giugno, "*almeno il giorno prima della data della fattura. E dove io li ribatto, che vuol dire che il tecnico di allora, che era il responsabile di cui conosciamo il nome e cognome, doveva controllare i lavori se erano stati fatti a regola d'arte.*".

Sebbene fosse già stata emessa la fattura, su quel cantiere "*C'erano ancora le macchine operatrici, stavano finendo, terminando*" ... "*Se ricordo bene, c'erano sia i mezzi che gli operai, se ricordo bene. E non credo di sbagliarmi, perché ero lì e ho visto con i miei occhi, penso di aver fatto delle foto allora e penso di aver fatto delle foto anche con il giornale in mano. Quindi, con un giornale in mano, la data del giornale, certamente non poteva essere prima, ma poteva essere sicuramente dopo. Questo era il senso della foto con il giornale, per dare un senso che avevo visto una cosa che per me non era regolare.*".

In proposito chiese anche delucidazioni al GERRINI il quale gli spiegò che si trattava di una normale procedura per consentire alla ditta di chiudere il cantiere. Dunque tornò sul cantiere nel mese di settembre e vide ancora parcheggiati i mezzi della ditta BIANCHINI, che dopo la conclusione dei lavori erano spariti, "*in quest'area che non c'erano mai stati, mai. Erano già andati via da tempo, a giugno, quando avevano finito; poi per un certo periodo, per due o tre mesi non c'era niente; poi all'improvviso un bel giorno ho visto i mezzi della società BIANCHINI. Poi, anche qui, nolo a caldo o a freddo, io non lo potevo... in quel momento non è che sono entrato, era vietato l'ingresso, certo non sono entrato a chiedere chi erano gli operatori. Però ho fatto un'interrogazione su questo, interrogazione consiliare.*"

Quanto alla società IOS scoprì dopo l'affidamento di lavori che era una società dei figli di BIANCHINI e che era appena stata iscritta alla Camera di Commercio. Nonostante ciò erano già state emesse fatture in assenza di determine: "*DICH. BOETTI M. – Certo. Dopo l'iscrizione ci sono già... Io vedo solo le fatture, perché io, le determine... tutte postume. P. M. – Non c'erano proprio, lei dice. DICH. BOETTI M. – Non c'erano proprio. Non c'erano*

proprio determine. C'erano dei numeri di determina, però non c'era la determina. La determina non era ancora stata prodotta. Sono avvenute successivamente. E poi in questi giorni sono andato a rivedere un attimo: in effetti all'albo pretorio le determine sono state iscritte dopo un anno e mezzo. E se uno va a vedere anche le date di emissione, vede che le date sulle determine sono ben al di là dei lavori e delle fatture.".

Informò quindi della questione il collega Maurizio Poletti, con il quale aveva condiviso fino a quel momento le strategie politiche e ne fecero oggetto di interrogazioni in alcuni ordini del giorno entro il mese di novembre del 2013. Il 2 novembre, ricorda infatti di avere consegnato una lista delle fatture pagate, tra le altre, alla ditta BIANCHINI e alla IOS. Attraverso le interpellanze lui e Poletti volevano combattere *"il sistema, questo sistema in cui c'era il discorso White List, che non era iscritto, non era iscritto alla SOA, ci vogliono cinque anni per poter entrare nel giro dei lavori pubblici. Tutto questo ha dato un senso, chiamiamolo così... non dico di favoritismo, che forse è una parola forte in quest'aula, però ha dato una bella mano a quest'azienda, al figlio, che l'azienda in quel momento era stata esclusa dalla White List, e quindi sicuramente in qualche maniera dovevano lavorare e portare a casa...*

Il teste ha poi focalizzato l'attenzione sulla determina relativa allo spacchettamento delle macerie del castello: " *L'ho ritenuto io e abbiamo ritenuto anche gli altri consiglieri di opposizione e abbiamo fatto capire che, dal nostro punto di vista, se l'importo era quello, ci doveva pensare... ci voleva una gara, avviamente, perché qui, andando al di sotto dei 40.000 euro, andava direttamente... affidamento diretto, però ci dovevano essere almeno cinque ditte, oppure un affidamento fiduciario. L'affidamento fiduciario, dal mio punto di vista, lo faccio solo se quest'impresa ha già lavorato per parecchio tempo. In questo caso non c'era affidamento fiduciario, era un affidamento diretto, elusione delle cinque imprese per poter fare l'opera e addirittura spacchettare per andare sotto i 40.000 euro. Questo era un fatto sistematico, non solo sulla IOS, ma della gran parte di opere sulla ricostruzione. E quindi è chiaro che dopo uno si incarognisce di più, indipendentemente da BIANCHINI, per carità. Non c'era solo... C'erano anche altri punti, che poi non so sono stati portati avanti oppure non fanno parte di quest'indagine.*"

Il 9. 3. 2017 è stato escusso anche D'Aiello Angelo, Assessore con deleghe all'urbanistica, attività produttive, lavori pubblici dal 2011. Nell'Aprile 2016 si era dimesso in seguito alla notifica dell'avviso di garanzia per il reato di abuso di ufficio, relativamente agli anni in cui ricopriva la carica di Assessore dal quale erano stati raggiunti anche il Sindaco, l'Assessore Mengoli e l'Assessore Reggiani.

Per quanto concerne l'attività di ricostruzione successiva al sisma, essa era gestita dal Commissario Errani e dai suoi sub Commissari, i quali si relazionavano direttamente con il Sindaco: in particolare, ogni settimana si tenevano riunioni in Regione nelle quali il Sindaco, in qualità di sub Commissario o vice Commissario, presentava una lista di opere che chiedeva venissero finanziate. Nella sua qualità di Assessore, dialogava con il Sindaco e con il GERRINI, anche se i rapporti con quest'ultimo non erano assidui, vi era scarso dialogo e tensione. Aveva conosciuto BIANCHINI Augusto perché quest'ultimo si recava periodicamente in ufficio per aggiornare l'amministrazione sullo stato di avanzamento dei lavori. Alla fine del 2012, aveva partecipato ad un pranzo insieme al Sindaco e a BIANCHINI Augusto, durante il quale costui si era lamentato per lo scarso coinvolgimento della sua

azienda nelle opere di ricostruzione. Rispetto all'intercettazione del 15.12.2012, nella quale egli, dopo essere salito sulla macchina di BIANCHINI, discute con quest'ultimo dell'atteggiamento tenuto dal Sindaco nel pranzo del giorno precedente ed in cui aveva affermato che il Sindaco non si era preso impegni e BIANCHINI aveva espresso la sua preoccupazione che il Sindaco lo ostacolasse, ottenendo da lui rassicurazioni, il teste ha riferito che le sue parole erano tese esclusivamente a rassicurare il BIANCHINI del fatto che non era stato dato alcun *input* al GERRINI teso a sfavorire la ditta BIANCHINI.

Dopo il provvedimento prefettizio di esclusione dalla *White List* a carico della BIANCHINI COSTRUZIONI, il BIANCHINI si era recato nel suo ufficio per cercare di spiegare la sua situazione, volendo dimostrare la sua estraneità ai fatti legati alla criminalità organizzata. A tale proposito l'amministrazione aveva avuto un dialogo informale con GERRINI, ma non si era proceduto ad un controllo specifico in relazione a contatti fra i soggetti indicati nell'interdittiva ed il Comune, poiché *"... probabilmente abbiamo sottostimato quelli che erano i contenuti"*, ed il nome di BOLOGNINO non era noto né a lui nè al GERRINI.
A seguito dell'interdittiva, la ditta di BIANCHINI aveva continuato a lavorare nel cantiere delle urbanizzazioni delle scuole, poiché occorreva che venissero terminate essendo oramai quasi completate. Ciò fu oggetto di contestazioni in sede di Consiglio Comunale, nonché da parte di altre imprese del territorio.
Il teste non presenziò personalmente all'incontro avvenuto fra il Sindaco e BIANCHINI Alessandro in relazione alla IOS: aveva solo visto BIANCHINI Alessandro entrare nell'ufficio del Sindaco in lacrime. Successivamente apprese dal Sindaco che il figlio di BIANCHINI *"...cercava di smarcarsi da quella vicenda e rilanciarsi, mettendosi in proprio in piccolo"*.
Il teste ha inoltre detto di non sapere se GERRINI si fosse assunto la paternità, sul piano formale o sostanziale, dei progetti dei lavori di ricostruzione nonostante avesse riferito ai Carabinieri che egli, in due occasioni (quella relativa al ponte Ca' Bianca di Finale Emilia e quella relativa alla posa del terreno di gioco del campo sportivo di Massa Finalese) si era assunto la paternità del progetto utilizzato per la successiva pubblicazione del bando di gara.

2.3.16. Le testimonianze dei dipendenti pubblici del Comune di Finale Emilia: Baravelli Cinzia, Cestari Marco, Cavallari Davide, Minozzi Rosemma, Gavioli Amedea, Grandi Morena, Mantovani Monica, Covic Sanja

Un contribnto fondamentale nel corso delle indagini era stato fornito, come visto, da Baravelli Cinzia, dipendente del Comune di Finale Emilia impiegata nell'area servizi finanziari e responsabile della ragioneria, incaricata di verificare che gli atti aventi un impatto finanziario abbiano la corrispondente copertura finanziaria a bilancio.
Escussa all'udienza del 4.4.2017, ha innanzitutto spiegato che, nello svolgimento delle sue attività, aveva avuto a che fare anche con atti di impegni di spesa a favore della BIANCHINI COSTSTRUZIONI. Proprio in relazione alla BIANCHINI COSTRUZIONI e alla Lami Costruzioni presentò una relazione al Sindaco perché l'appalto affidato a quest'ultima (e subappaltato alla prima) presentava delle incongruenze con gli atti amministrativi emessi dall'ufficio tecnico in merito alle liquidazioni. In particolare, era stato chiesto il pagamento diretto al sub appaltatore per un importo di 280.000 euro con atto di liquidazione redatto da

parte dell'ufficio tecnico. Tale possibilità non era prevista dal capitolato speciale d'appalto, che prevedeva la cessione del credito solo nei confronti di un istituto bancario o assicurativo. Inoltre i documenti amministrativi presentavano carenze. Nella sua relazione aveva indicato altre irregolarità: i) la LAMI COSTRUZIONI aveva sub-appaltato i lavori per un importo maggiore di quello previsto dall'offerta in sede di gara; ii) la delibera che aveva autorizzato la cessione del credito non le era stata presentata per il visto contabile ma era andata avanti in autonomia senza passare dalla ragioneria; iii) il contratto tra la Lami Costruzioni e il Comune di Finale Emilia non era ancora formalmente concluso, ma era ancora in fase di stipulazione.
Consegnò quindi la sua relazione direttamente al Sindaco, e non al capo dell'ufficio tecnico dopo avere chiesto a GERRINI come si sarebbe dovuta comportare in merito ai pagamenti in seguito all'esclusione della BIANCHINI COSTRUZIONI dalla *White List*. In seguito a tale richiesta ricevette una certificazione di GERRINI, attestante che i lavori svolti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI si erano conclusi prima dell'esclusione della stessa dalla *White List* e che quindi non doveva essere applicata la decurtazione del 5% prevista per le aziende che venivano escluse da tale lista e stavano svolgendo lavori per la pubblica amministrazione senza avere ricevuto il pagamento.
Nel dettaglio, GERRINI le rispose per iscritto il 19.7.2013, dichiarando che i lavori effettuati dalla BIANCHINI COSTRUZIONI erano terminati il 20.6.2013, cioè un giorno prima della data dell'interdittiva della Prefettura di Modena.
Interpellò GERRINI anche per chiedergli se fosse possibile procedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla Lami e dalla BIANCHINI anche in assenza del contratto di appalto concluso tra la Lami e il Comune di Finale Emilia. GERRINI le rispose che un Segretario Comunale o un avvocato non meglio specificato gli aveva assicurato che ciò era possibile.
Si era allora informalmente confrontata con i responsabili dei lavori pubblici di Bomporto e di Mirandola, i quali avevano escluso che in assenza di contratto sottoscritto si potesse procedere al pagamento.
La Baravelli ha chiarito che la liquidazione nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI era stata fatta dall'ufficio tecnico e quindi era un documento a firma del responsabile di quell'ufficio e che tale documento trovava il suo fondamento nella delibera della giunta comunale che aveva approvato la cessione del credito a favore delle BIANCHINI COSTRUZIONI. La relazione consegnata al Sindaco dava solo atto che non avrebbe proceduto materialmente alla liquidazione in quanto l'autorizzazione era risultata in contrasto con il capitolato dell'appalto e che, quindi, non avrebbe dato mandato alla tesoreria di emettere il bonifico a favore della BIANCHINI COSTRUZIONI. Successivamente la delibera della giunta di autorizzazione alla cessione del credito era stata annullata ma ciò non ebbe alcuna conseguenza in quanto la BIANCHINI COSTRUZIONI era ormai già stata pagata perché il Sindaco non aveva aderito all'interpretazione da lei indicata nella sua relazione presentata, e aveva ordinato il pagamento.
All'esito dell'esame della teste sono stati acquisiti: i) ordinanza della decisione di giunta, ii) delibera di giunta di cessione del credito, iii) ordinanza di maggio emessa dal Sindaco, iv) relazione della Baravelli, v) capitolato dell'appalto, vi) cessione del credito; vii) attestazione di avvenuta conclusione dei lavori prima dell'interdittiva del 21.6.13.
Sentita dai difensori la testimone ha dichiarato:

- in relazione alla cessione del credito, che dal punto di vista delle uscite del Comune, non sarebbe cambiato nulla pagare i lavori alla Lami Costruzioni o alla BIANCHINI COSTRUZIONI;
- in relazione al sub-appalto concesso dalla LAMI per un importo superiore alla percentuale consentita, che la Lami Costruzioni aveva sub-appaltato i lavori a più aziende e che lo sforamento della percentuale consentita riguardava il complesso dei lavori affidati in sub-appalto e non specificatamente quelli affidati alla BIANCHINI;
- circa la dichiarazione di GERRINI che a sua richiesta aveva certificato che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva terminato i lavori il giorno prima della sua esclusione dalla White List, che aveva semplicemente preso atto di quanto attestato da GERRINI e di non aver verificato che ciò corrispondesse al vero in quanto questo era proprio il compito del responsabile dell'ufficio tecnico;
- che quando erano emerse le anomalie da lei poi riportate nella relazione, si era recata presso l'ufficio tecnico per chiedere conto di tali irregolarità e che in quella sede le era stato risposto che era stato acquisito quanto dichiarato dalla ditta;
- di confermare quanto detto a SIT e cioè che se tali incongruenze fossero state contestate fin dall'inizio, i lavori sarebbero stati bloccati;

All'epoca del terremoto nell'Emilia Cestari Marco rivestiva, e riveste tuttora, il ruolo di Capo Servizio della Protezione Civile del Comune di Finale Emilia. A partire dall' 1.10.2015 lavora anche per l'UCMAN (Unione Comuni Modenesi Area Nord), della quale fa parte anche il Comune di Finale Emilia. Escusso il 9.3.2017 ha riferito di conoscere GERRINI Giulio e Silvestri Giuseppe Fortunato: il primo poiché era il caposezione dei lavori pubblici e manutenzione e, il secondo, in quanto era stato nominato organo di valutazione dei capiservizio. Conosce anche la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. perché si era occupata della rimozione dei cosiddetti "campi" (le tendopoli in cui risiedevano i soggetti terremotati), dopo sei mesi dall'evento sismico. A proposito dell'opera di rimozione dei campi, aveva parlato con un suo collega della Protezione Civile di Mirandola, Giorgio Marchetti, al fine di ridurre al minimo la spesa necessaria per la suddetta rimozione. Costui gli aveva riferito dell'esistenza di una ditta, in quel momento non impegnata in alcun tipo di lavoro, che avrebbe potuto occuparsi della rimozione a costi contenuti. La ditta indicatagli dal Marchetti si occupava effettivamente della rimozione del "campo 3", il campo posto in corrispondenza dello stadio comunale, con una spesa di complessivi 12.000 euro. Contattò quindi GERRINI Giulio per la rimozione dell'altro "campo 2", posizionato vicino al Centro Operativo Comunale (COC), dicendogli che sarebbe stato corretto affidare anche i lavori relativi a quel campo alla medesima ditta che aveva eseguito i lavori nel "campo 3", poiché aveva lavorato bene e per una cifra congrua. Il giorno seguente a questa telefonata, tuttavia, il GERRINI gli aveva riferito che avrebbe mandato la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. *"...per cui io non dissi più niente, perché altrimenti per me era coma essere messo con le spalle al muro, come anche tanti altri"*. In altri termini, sarebbe andato contro GERRINI con il rischio che *"ti potevano togliere ... l'indennità di capo servizio; ti potevano mettere a fare un altro lavoro: ti facevano del mobbing"*.
Il teste ha poi riferito di avere udito una conversazione intercorsa fra GERRINI e Silvestri. In quel momento si trovava all'interno del COC – una struttura a capannone dove era presente

una piccola saletta per le riunioni fra i "capi campo" – insieme al collega informatico Davide Cavallari. Silvestri diceva a GERRINI che avrebbe dovuto spacchettare un certo appalto del valore di 80.000 euro, il quale avrebbe dovuto "*essere tenuto sotto ai 40.000 euro*", in modo da potere procedere all'affidamento diretto ad una ditta creata dal figlio di BIANCHINI e della quale Silvestri (ma il teste non è sicuro di questo dato) era divenuto Presidente. Silvestri diceva che GERRINI avrebbe dovuto comportarsi come si era già comportato per il castello, spacchettando, appunto, gli appalti in modo da affidarli con la procedura dell'affidamento diretto. Il riferimento ai lavori di rimozione delle macerie del castello era fatto nel senso che anche per il futuro il *modus operandi* avrebbe dovuto essere il medesimo: anche per il futuro si sarebbe dovuto fare ricorso a spacchettamenti, che nella conversazione si evinceva avrebbero dovuto andare a vantaggio della ditta del figlio di BIANCHINI Augusto, poiché nel frattempo la ditta di BIANCHINI Augusto era stata esclusa dalla *White List*.
Durante il corso della conversazinne fra GERRINI e Silvestri era uscito dal capannone in tre occasioni (perché era "schifato" da quanto udito), mentre Cavallari era rimasto sempre all'interno. Aveva sentito Silvestri riferire a GERRINI di non preoccuparsi perché in serata si sarebbe recato in Prefettura a Milano e il giorno seguente si sarebbe visto con Ventura in Prefettura a Modena e così sarebbero riusciti a *"risolvere tutto"*. Tre o quattro giorno dopo avere udito questa conversazione, aveva deciso di andare dal Sindaco, Fernando Ferioli, riferendogli tutto quanto aveva sentito. Il Sindaco gli aveva risposto: "*Ma GERRINI, sai, è fatto così, per cui...*". Disse al Ferioli che il discorso fra GERRINI e Silvestri era stato sentito anche da Davide Cavallari, il quale, a differenza sua, aveva ascoltato tutto quanto era intercorso fra i due.
Si recò spontaneamente dei Carabinieri, in data 27 Febbraio 2015, per riferire della conversazione e del colloquio avuto con il Sindaco.
Interrogato dalla difesa BIANCHINI il testimone ha precisato che nella conversazione ascoltata tra GERRINI e Silvestri i due parlavano di un lavoro di asfalto del viale del cimitero e dello spacchettamento di un appalto del valore di 80.000 euro in due appalti del valore di 40.000 euro, effettuato per il castello delle Rocche. Ha precisato di non avere fatto segnalazioni scritte o esposti scritti perché altrimenti *"lo avrebbero messo sotto il muro"* e di essersi rivolto al Sindaco perché Autorità comunale di Protezione Civile. Ha quindi riferito di essere stato sottoposto a due procedimenti disciplinari: uno tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, conclusosi con la sanzione del richiamo verbale (mancato rispetto del termine del procedimento); l'altro in relazione ad una e-mail inviata all'Assessore Poletti Lisa ritenuta dalla donna lesiva della sua dignità, conclusosi con proscioglimento.

Cavallari Davide è un dipendente comunale, impegnato nei servizi di informatica e di segreteria, dall'anno 1990. Escusso il 9.3.2017 ha riferito che negli anni 2012-2013, a causa dell'evento sismico, si occupava principalmente di informatica, poiché doveva mettere in funzione i computer della nuova sede del Comune, spostata a causa del terremoto. Conosce di vista Giuseppe Silvestri che già prima dell'avvenimento sismico rivestiva il ruolo di organismo interno di valutazione, ossia l'organo monocratico addetto alla valutazione dei responsabili.
Il teste ha confermato di avere ascoltato nel settembre del 2013 una conversazione intervenuta fra Silvestri e GERRINI avvenuta nel magazzino della Protezione Civile, situato in

corrispondenza di un ex istituto scolastico professionale, ossia *"una specie di capannoncino che aveva diversi ambienti, però totalmente comunicanti gli uni con gli altri ... non c'erano delle chiuse particolari"* (p. 66). Insieme a lui, in quella occasione, era presente anche Cestari Marco. La conversazione aveva riguardato, ad un certo punto, lavori anche se non ricorda quali nello specifico: *"Mi ricordo che la questione mi è rimasta impressa, perché a un certo punto diceva, sostanzialmente, parlando di una ditta, che bisognava aiutarlo. Allora ci siamo guardati in faccia io e il Cestari e ho detto: Ma cosa sta dicendo? Poi il mio ricordo finisce lì, perché magari dopo sono stato chiamato anche da altre parti"* . Era Silvestri a parlare, mentre GERRINI non diceva praticamente nulla. L'impresa cui si riferiva il Silvestri (ossia quella che doveva essere "aiutata"), era la ditta BIANCHINI.
Infatti, Silvestri diceva che doveva andare a Milano e a Modena per la questione della *White List*: quest'ultimo riferimento gli aveva fatto dedurre che i due si riferissero alla ditta BIANCHINI COSTRUZIONI avendo saputo che la ditta BIANCHINI COSTRUZIONI era stata esclusa, appunto, dalla *White List*.

Minozzi Rosemma ricopre l'incarico di istruttore direttivo tecnico, nella sua qualità di geometra, presso il Comune di Finale Emilia. Nel periodo seguente al terremoto ricopriva anche il ruolo di vicario dell'ufficio dei lavori pubblici, diretto da GERRINI. Questo incarico non era tuttavia mai stato formalizzato con un atto scritto anche perché il capo ufficio era sempre effettivamente presente.
Sentita all'udienza del 9.3.2017 ha riferito di conoscere la famiglia BIANCHINI da quando era stata assunta dal Comune, poiché era una famiglia "presente" presso gli uffici del Comune, soprattutto nella persona di BIANCHINI Augusto. Negli anni dal 2009 al 2011, ed anche successivamente al terremoto, non vedeva più così frequentemente il BIANCHINI Augusto, che si recava negli uffici comunali solo una volta o due. Fra BIANCHINI Augusto e GERRINI Giulio intercorreva un rapporto di conoscenza e lavorativo.
Nel marzo o nel maggio del 2014 aveva chiesto di cambiare ufficio, poiché, secondo la sua opinione, l'organico non era sufficiente per far fronte a tutti i lavori da seguire. In realtà aveva già avuto in precedenza un confronto con GERRINI in ordine alla gestione dell'ufficio. Ed invero, nel febbraio del 2013 una dipendente del Comune di Finale Emilia, che si occupava delle gare e dei contratti era stata trasferita presso un altro Comune; a seguito di tale trasferimento aveva manifestato al GERRINI la sua convinzione che, stante la mole di lavori di messa in sicurezza previsti per l'anno 2013, l'organico dell'ufficio fosse insufficiente, sostenendo in particolare che il Comune di Finale Emilia non avrebbe potuto fare gare di appalto. La sua convinzione era che l'ufficio cui era preposta non avesse proprio le competenze per occuparsi delle gare, nonostante GERRINI avesse assunto questo compito.
Nonostante questo screzio avuto con il GERRINI, aveva continuato a lavorare nel medesimo ufficio, anche se un "po' isolata".
Aveva riferito le riserve espresse al GERRINI circa l'insufficienza dell'organico anche al Sindaco Ferioli e al Maresciallo dei Carabinieri di Finale Emilia, chiedendo al contempo di essere trasferita dall'ufficio lavori pubblici al differente ufficio ambiente. A tale richiesta, il Sindaco Ferioli aveva dato risposta negativa, dicendole che il GERRINI gli aveva detto di avere bisogno di lei alle manutenzioni. Di fronte alle riserve circa l'insufficienza di personale, il Sindaco le aveva risposto di non poterci fare nulla.

Il Comune di Finale Emilia aveva appaltato i lavori del Lotto 16EST, relativo ad un'urbanizzazione. I lavori in quel Lotto procedevano bene e non vi erano problemi. GERRINI sosteneva che gli operai impiegati in qnesta opera di urbanizzazione erano bravissimi, perché lavoravano al fine di ultimare la costruzione della scuola in tempo per l'inizio delle lezioni scolastiche.
Personalmente non aveva avuto alcun ruolo in relazione ai lavori relativi al diverso Lotto di urbanizzazione 3 EMT, soprattutto in ragione della discussione avuta con il GERRINI, pur sapendo che la società Lami, vincitrice della gara relativa a detto Lotto, aveva avuto problemi per l'iscrizione alla *White List*.
Quando si seppe della esclusione della BIANCHINI COSTRUZIONI dalla *White List* il fatto venne commentato in ufficio, soprattutto dalle impiegate che si occupavano delle liquidazioni o dei pagamenti che interessavano quella impresa.
Quanto alla IOS la testimone ha ricorda che fu lei personalmente, su indicazione di GERRINI, a chiedere preventivi alla predetta società, e ad altre due ditte (una delle quali la Zaniboni) per la demolizione del campo da tennis.
Seppe solo dopo l'affidamento dei lavori alla IOS che questa era di BIANCHINI Alessandro che conosce molto bene come gli altri figli dei BIANCHINI.

Gavioli Amedea è impiegata amministrativa presso il Comune di Finale Emilia a partire dal 1988, dapprima nell'ufficio edilizia pubblica e, successivamente, a seguito della fusione dei due settori (edilizia pubblica e lavori pubblici), nei lavori pubblici. La teste ha spiegato (udienza 9.3.2017) che, dopo il sisma, si occupava di *"impegni di spesa per quanto riguarda la manutenzione ordinaria del Comune; poi la liquidazione di tutte le fatture (il 90%, perché sono stata anche in ferie) della manutenzione ordinaria e straordinaria, quindi appalti, opere pubbliche"*. I pagamenti venivano effettuati dopo la ricezione di fatture recanti il certificato di pagamento, provenienti dal responsabile a ciò competente. Nel periodo post sisma, costoro erano GERRINI, Toselli e Minozzi.
In particolare, Giulio GERRINI rivestiva il ruolo di RUP, Responsabile Unico del Procedimento: egli era il responsabile che seguiva ogni opera, si occupava della progettazione e della direzione, nonché della regolare esecuzione e dello stato finale, in base a quanto stabilito nella normativa vigente all'epoca dei fatti. Nella sua attività di liquidatrice, non sempre aveva ricevuto il certificato di pagamento, ma GERRINI, capo dell'ufficio, le diceva di liquidare comunque, perché *"andava bene così."* Dopo il sisma, il suo ufficio lavorava intensamente poiché Vasco Errani aveva detto loro che tutti i lavori eseguiti entro il 13.12.2013 avrebbero dovuto essere liquidati, con conseguente pagamento delle imprese e dei professionisti esterni. Per quanto a sua conoscenza i rapporti fra GERRINI e BIANCHINI Augusto erano rapporti di lavoro uguali a quelli intrattenuti dal GERRINI con altre ditte del settore. La ditta di BIANCHINI vinceva più gare d'appalto rispetto alle altre imprese e vi erano numerose fatture per lavori svolti dalla ditta di BIANCHINI. Altro non sa anche perché non si occupava delle gare d'appalto.
Ricorda di un pagamento da lei effettuato, firmato da GERRINI, in cui il denaro veniva versato non soltanto alla ditta appaltatrice – pensa si trattasse della Lami – ma anche alla ditta di BIANCHINI, pur non essendo quest'ultima soggetto appaltatore. Alla fine di luglio 2013,

aveva visto una determina di impegno di spesa, fatta da una sua collega riferita ad una ditta che non conosceva, la IOS. Rimase sorpresa dal fatto che venissero affidati lavori alla IOS, poiché, secondo lei, non aveva i requisiti stabiliti dall'art. 38 dell'allora vigente Codice Appalti. In alcune occasioni, GERRINI, insieme all'architetto Covic, redigeva i progetti per poi fare i bandi di gara; ciò avveniva sicuramente per le urbanizzazioni.
Nell'Agosto 2014 alla ditta Lami erano stati pagati 5 SAL; la Lami era uscita dalla *White List* nel corso di quella estate ma il GERRINI le aveva detto di fare una determina, con cui la quota dei lavori non eseguiti veniva affidata alla ditta ZANIBONI, terza classificata nell'originaria gara d'appalto, dal momento che la seconda ditta classificata, CCC, non aveva possibilità di eseguire lavori. In queste stesse circostanze, GERRINI le aveva riferito verbalmente di non pagare 60.000 euro alla Lami, poiché tale somma era stata accumulata come penale. L'urgenza di pagare era legata alla percezione di fondi provenienti dall'UE; di conseguenza accadeva che lavori realizzati venissero liquidati, con tutta la contabilità e i contratti necessari, successivamente alla scadenza. Questo *modus operandi* era autorizzato da GERRINI.

Nel periodo successivo al sisma, Grandi Morena era impiegata amministrativa presso l'ufficio lavori pubblici del Comune di Finale Emilia; il dirigente di tale ufficio era Giulio GERRINI.
Sentita, anch'essa, all'udienza del 9.3.2017, ha riferito dei rapporti fra il GERRINI e la BIANCHINI COSTRUZIONI. Quest'ultima era una ditta che lavorava per il Comune di Finale Emilia, sia prima che dopo il terremoto. A quell'epoca non vi era nulla che potesse fare credere che esistesse un rapporto privilegiato o, comunque, particolare fra il GERRINI e i BIANCHINI, tale per cui la ditta BIANCHINI COSTRUZIONI ricevesse appalti in misura notevole e superiore alla norma. La valutazione circa l'esistenza dei requisiti sull'ammissibilità delle domande presentate da parte delle ditte partecipatrici a gare d'appalto era affidata al GERRINI che, ha sottolineato la teste, non aveva mai verificato l'effettiva presenza dell'iscrizione alla *White List* o, quantomeno, se lo aveva fatto non lo aveva mai riferito agli impiegati dell'ufficio.

In dibattimento è stata escussa anche Mantovani Monica, all'epoca dei fatti segretario comunale del comune di Finale Emilia, attualmente vicesegretario e responsabile dell'area affari generali e legale del Comune di Finale Emilia (cfr. udienza 9.3.2017).
Nel periodo post sisma, si occupava principalmente della stipula dei contratti che derivavano dai lavori pubblici, avendone la competenza in quanto responsabile dell'ufficio contratti. In particolare, dovendo redigere contratti, le occorreva la documentazione relativa alle ditte affidatarie dei lavori. La testimone ricorda di avere avuto numerosissimi problemi, non solo con la impresa BIANCHINI, proprio in relazione alla ricezione di tale documentazione: *"Il primo contratto che ho fatto, credo fosse quello con la ditta BIANCHINI per le opere di urbanizzazione delle nuove scuole. Abbiamo aperto le scuole nuove nell'ottobre del 2012 e ricordo che il contratto fu stipulato alla fine dell'anno, dopo richieste varie di documentazione"*. Aveva inoltrato tali richieste, sia verbalmente che tramite e-mail, al GERRINI – con il quale non aveva, invero, un buon rapporto - oppure all'ufficio di quest'ultimo. A suo dire, la mancanza di risposte poteva giustificarsi nei primi mesi dopo il terremoto, data la situazione emergeuziale, ma non nel periodo successivo. In un'occasione

parlò direttamente con GERRINI dei ritardi nella ricezione della documentazione da lei sollecitata, il quale le rispose che alcuni contratti *"venivano in secondo piano, molto dopo, però lui doveva fare, doveva fare i lavori"*. Gli addetti all'ufficio tecnico – al cui capo era GERRINI– avevano sempre il GERRINI quale ultimo referente, anche per quanto concerneva l'invio della documentazione.
GERRINI tra il 1999 e il 2002 aveva svolto il suo lavoro part-time perché aveva delle attività collaborative esterne. Seppe, in via indiretta da voci in circolazione, che fra queste collaborazioni esterne figurava anche un rapporto con la BIANCHINI COSTRUZIONI. Vere o meno che fossero queste "dicerie", pareva evidente che vi potesse essere un conflitto di interessi, perché la ditta di BIANCHINI aveva lavorato per molti anni, e lavorava, per il Comune di Finale Emilia, anche quando GERRINI era rientrato a pieno servizio, anche prima del terremoto.
Con l'entrata in vigore della normativa del 2013, aveva proceduto ad un controllo e monitoraggio "a tappeto" dei contratti da lei stipulati e predisposti – non limitandosi più ad un controllo a campione. Entro il 30.6.2014, aveva predisposto uno schema (esibito in aula dal PM) con tutti i contratti, per procedere a tutti i controlli e le verifiche necessarie e per tenerli monitorati. Mentre procedeva al monitoraggio dei contratti, faceva anche le verifiche relative all'iscrizione alla *White List*, anche con riferimento a lavori già ultimati. Sempre nel corso di tale attività di monitoraggio, aveva riscontrato criticità anche con riferimento alle modalità di affidamento degli appalti, rilevando che spesso vi erano importi superiori ai 40.000 euro affidati senza procedura ad evidenza pubblica, oppure in corso d'opera vi erano state varianti che superavano la percentuale prevista dalla normativa e che spesso superavano anche l'importo iniziale. Aveva pertanto inoltrato una relazione alla Corte dei Conti (mostrata alla teste). Alla fine di Giugno 2013 il Sindaco le aveva chiesto – con una richiesta di consulenza non vincolante tramite e-mail – se, secondo lei, era fattibile ed accettabile la cessione del credito, vantato nei confronti del Comune di Finale Emilia per un contratto non ancora stipulato ma in parte eseguito, da parte della ditta Lami alla BIANCHINI COSTRUZIONI.
A questo proposito, dopo avere appreso dai quotidiani la notizia che la BIANCHINI era stata esclusa dalla *White List*, aveva scritto al Sindaco dicendogli di non accettare la cessione del credito. Aveva inviato una prima e-mail al Sindaco in data 25 Giugno, pochi giorni dopo avere appreso dell'esclusione di BIANCHINI dalla *White List*, ed una seconda in data 1 Luglio, nella quale aveva scritto che non era opportuno accettare la cessione del credito, in quanto non erano stati verificati i requisiti per il subappalto e le modalità dello stesso, il contratto con la ditta LAMI non era stato ancora stipulato, la BIANCHINI COSTRUZIONI era stata esclusa dalla *White List* e non si conosceva la situazione della LAMI con riferimento alla stessa *White List* (se era iscritta o meno). In questa situazione, GERRINI aveva autorizzato il subappalto, con una sua determina, per un valore di 270.000 euro oltre IVA, dei lavori snbappaltati alla BIANCHINI, mentre il relativo atto notarile prevedeva fino a 340.000 euro oltre Iva. GERRINI aveva attestato - almeno così le dissero - che i lavori sub appaltati erano stati realizzati dalla BIANCHINI. La cessione del credito veniva poi approvata, con delibera del consiglio comunale, essendovi il parere tecnico di GERRINI e quello contabile della Benevelli, mentre il parere tecnico del suo ufficio non era vincolante. Al di là delle notizie apprese dai quotidiani, era venuta a conoscenza dell'interdittiva prefettizia nei confronti della BIANCHINI il 23 e 24 Giugno, poiché i provvedimenti di questo tipo arrivavano nel suo

ufficio di segreteria. All'interdittiva non erano seguite verifiche da parte del Comune su altre ditte o persone fisiche indicate nel provvedimento come aventi contatti con la BIANCHINI. L'esclusione dalla *White List* comportava che l'amministrazione trattenesse il 5% del pagamento dovuto alla ditta esclusa, per lavori non ancora completati. La decisione della Giunta di approvare la cessione del credito era forse determinata, a dire della teste, dalle richieste di pagamento provenienti dalla ditta BIANCHINI, oltre che dall'appoggio che GERRINI dava alla stessa affinché venisse pagata. La decisione del GERRINI di appoggiare BIANCHINI derivava forse dal fatto che i lavori erano terminati prima della esclusione dalla *White List*, ovvero, forse, dal fatto che non pagare la BIANCHINI avrebbe determinato l'arresto di altri lavori.

Covic Sanja, escussa all'udienza del 9.3.2017 ha lavorato nella sua qualità di architetto presso l'ufficio tecnico del Comune di Finale Emilia anche nel periodo successivo al terremoto. Del suo ufficio il responsabile era GERRINI Giulio. In particolare, si occupava della progettazione grafica come collaboratrice del GERRINI, il quale predisponeva la documentazione dattiloscritta (relazioni, capitolato sociale d'appalto, computo metrico, ecc...). Nel 2012 lavorava con un contratto CO.CO.CO. della durata di un anno, con scadenza al 31.12.2012. Dopo tale scadenza, era divenuta Manpower, per la durata di un ulteriore anno. Si occupava, con riferimento al Lotto 16 EST, di progettazione grafica, preliminare ed esecutiva.
Con riguardo all'urbanizzazione, non vi erano ausili esterni, mentre per altri lavori, per i progetti preliminari, aveva l'appoggio di professionisti esterni, come era accaduto per il teatro sociale di Finale Emilia, il cui progetto preliminare era stato eseguito dall'Ing. Caruso. GERRINI le aveva detto di firmare tale progetto, poiché era necessaria la firma di un architetto. Sapeva dell'esistenza di un incentivo proporzionato ai progetti e ai ruoli esecutivi, ma non conosceva in quale modo veniva fatta la ripartizione all'interno dell'ufficio, poiché ciò era compito del responsabile dell'ufficio. Nel 2013 era fra coloro che fruivano di questo incentivo anche se nell'ufficio vi erano malumori circa i criteri di ripartizione. Nel periodo compreso tra il Maggio 2012 e il Dicembre 2013 aveva redatto almeno una ventina di progetti
Era stata altresì incaricata dal responsabile dell'ufficio di redigere dei SAL, la cui redazione era stata fatta in maniera "postuma", ossia dopo il pagamento delle fatture e, comunque, dopo il cosiddetto "*as built*": si faceva un rilievo delle opere fatte, i cui risultati venivano confrontati con i dati forniti dalle imprese. In altri termini, anche i SAL "postumi", redatti "ora per allora", erano predisposti sulla base di verifiche e rilievi, con le suddette modalità dell'"*as built*". A tale scopo aveva fatto un rilievo per 5 SAL.

2.3.17. La testimonianza dell'Ing. Caruso Giuseppe e del Geom. Rocca Tiziano

Tra le persone che hanno avuto una partecipazione diretta alle vicende oggetto della imputazione vi è anche Caruso Giuseppe, escusso il 9.3.2017.
Egli è titolare della AZ s.r.l., Consulting Commercial Engeenering, società che esercita attività di ingegneria. A partire dal 2011, aveva intrattenuto rapporti professionali con la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. che gli aveva chiesto se potesse seguire alcuni cantieri – zona Padova e Milano – a lei aggiudicati.

Aveva seguito anche alcuni interventi connessi al sisma: in particolare, BIANCHINI Augusto gli aveva chiesto di rapportarsi con alcuni Comuni – nella specie, Mirandola, Finale Emilia e Novi di Modena – colpiti dal terremoto, in qualità di tecnico della BIANCHINI COSTRUZIONI.
In relazione all'intervento su una palazzina in Viale Trento e Trieste a Finale Emilia, aveva seguito i lavori, facendo una valutazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza, "come fosse tecnico" della BIANCHINI COSTRUZIONI. In relazione a tale intervento, aveva concorso alla redazione della scheda AEDES – chiamata anche Allegato 3: *"Sicuramente ho predisposto una bozza, che ho trasmesso poi all'amministrazione comunale, nella fattispecie al geometra GERRINI, per quanto riguardava una valutazione di costi che potevano essere da sostenersi per mettere in sicurezza il secondo intervento ...".*
Più nel dettaglio: i lavori riguardavano due distinti edifici; in relazione ad uno dei due, aveva redatto l'Allegato 3 ed aveva seguito l'effettiva messa in sicurezza eseguita dalla BIANCHINI COSTRUZIONI mediante parziale demolizione; in relazione all'altro edificio, invece, aveva predisposto, su incarico della BIANCHINI, una stima delle opere da eseguire, poi non sapendone i successivi sviluppi. In occasione della redazione dell'Allegato 3 aveva avuto rapporti con il GERRINI con il quale aveva fatto un sopralluogo preliminare per individuare la consistenza del bene. Si era anche occupato del Lotto 16 EST: tale Lotto si riferiva alla realizzazione di opere di urbanizzazione connesse agli edifici scolastici temporanei. Era stato incaricato dal BIANCHINI di predisporre gli elaborati a corredo della proposta tecnico-economica che la BIANCHINI COSTRUZIONI intendeva presentare al Comune nell'ambito della procedura di gara indetta per l'aggiudicazione dei lavori nel Lotto in discorso (Lotto 16 EST).
Aveva ricevuto dal GERRINI l'incarico di sviluppare la valutazione di vulnerabilità sismica e la progettazione preliminare strutturale relativamente al teatro di Finale Emilia, poiché nessuno nell'ufficio di GERRINI aveva tali competenze. Il compenso ricevuto per tale lavoro era scarso *"Quindi in questo senso ho fatto un'attività oltre quello che era il compenso"*.
Sui progetti apponeva la propria firma. Oltre alla sua era apposto il gruppo firma in cui figurava anche il nome di GERRINI. In particolare, con riferimento alla relazione di sintesi del progetto preliminare per le scuole elementari di Finale Emilia, oltre alla propria firma era apposta anche quella del GERRINI, quale responsabile. Questa relazione veniva poi condivisa tra lui e GERRINI attraverso una cartella in Google Drive.
Ricevette quindi incarichi professionali in relazione al cimitero di Massa Finalese ed al teatro di Finale Emilia, nel periodo 2013-2014. L'importo complessivo per il teatro era di 20.000 euro, mentre quello relativo al cimitero, poteva aggirarsi, forse, intorno ai 20-24.000 euro.
Conobbe BOLOGNINO Michele presso la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI, insieme al fratello BOLOGNINO Sergio, nel momento delle presentazioni. I due fratelli BOLOGNINO arrivavano presso la BIANCHINI COSTRUZIONI guidando due BMW X6. L'incontro avvenne nell'immediatezza del terremoto. In quella occasione, i fratelli BOLOGNINO erano venuti ad acquisire alcuni computi metrici per effettuare delle valutazioni su alcuni lavori da eseguire presso il cimitero di Finale Emilia. Dopo questo incontro aveva ***effettuato una specifica ricerca web sul conto di BOLOGNINO Michele, scoprendo, da una informativa redatta dalla Prefettura di Reggio, che questi era gravato da reati di tipo mafioso.***
Comunicò, dunque, quanto scoperto a BIANCHINI Augusto, dicendogli altresì di ritenere

sconveniente avere frequentazioni con persone di quel tipo e rifiutandosi di diventare capocantiere del cimitero di Finale Emilia. In quel momento BIANCHINI Augusto non ebbe particolari reazioni; anche se non gli era sembrato che fosse a conoscenza di quanto riferitogli; non disse nulla, prendendo la cosa in maniera molto superficiale. **D**elle notizie apprese sui BOLOGNINO riferì anche a GERRINI nel 2014, dopo che era diventata pubblica la notizia che BIANCHINI era stato escluso dalla *White List*. Dopo il primo incontro con i BOLOGNINO, non li aveva più rivisti, ma aveva soltanto "incrociato" una volta sola BOLOGNINO Michele, sempre presso la BIANCHINI COSTRUZIONI, insieme ad alcuni operai.

Pare opportuno riportare lo stralcio del verbale per la sua rilevanza anche su altri temi del processo (cfr., in specie, Capi 90, 4):

"... P. M. — Senta, lei conosce BOLOGNINO Michele? Ha avuto modo di incontrarlo mai presso i cantieri della BIANCHINI?; DICH CARUSO G. - Nei cantieri no. L 'ho conosciuto presso la sede della BIANCHINI... omissis... Ci siamo presentati, perché eravamo lì contestualmente... omissis... Era con delle altre persone. Ricordo lui e ricordo il fratello Sergio.; P. M. - Si ricorda con che macchina sopraggiunsero?; DICH. CARUSO G. - Con due BMW X6. ; P. M. - Il senso della loro presenza? Intanto, se può situarlo temporalmente, questo fatto. ; DICH. CARUSO G. -Il terremoto è 20-29 maggio; penso che sia stato o giugno o luglio, però nell'immediatezza del terremoto... Sì. Erano venuti per acquisire dei computi metrici per fare delle valutazioni su dei lavori... omissis... Cimitero di Finale Emilia... omissis... P. M. - Lei ha poi avuto modo di rivederli, di avere informazioni su costoro?; DICH. CARUSO G. - Sì. Le informazioni, le ho cercate. BOLOGNINO Michele imprenditore. quando sono tornato in ufficio ho fatto una ricerca e ho trovato un'informativa della Prefettura di Reggio Emilia su BOLOGNINO Michele, che era gravato da reati di tipo mafioso; P. M. - Se lei riesce a spiegarci che tipo di percezione ebbe tanto da andare a fare una ricerca su Google. Perché, giustamente, spesso si dice che non si deve fare il certi ficato penale, ma in realtà il certificato penale che può fare il cittodino moderno è andare a vedere su Google.; DICH. CARUSO G. - Di solito sono curioso di capire chi sono gli imprenditari con i quali... e siccome i sistemi informatici oggi ti consentono di sapere tutto sul... "tutto "... notizie. Ero stato colpito dalla presenza di queste due persone. Io sono di origine siciliana e mi hanno colpito, perché per chi ha un certo tipo di cultura colpiscono, e allora ho avuto la curiosità di guardarci. ; P. M. - E lei poi ha avuto modo di riferire questa sua consapevolezza acquisita in internet ai BIANCHINI?; DICH. CARUSO G. - Sì, a Augusto... . Gli dissi che non ritenevo.., ritenevo sconveniente avere frequentazioni con questo tipo di persone. ; P. M. - Per lui o per lei?; DJCH. CARUSO G. - Per lui sicuramente, lo. frequentazioni, nonne ovevo. Dissi che non avrei seguito. nel caso avessero preso il cantiere di Finale Emilia. non avrei gestito quel cantiere. ; P. M. - BIANCHINI le disse qualcosa?; DICH. CARUSO G. -No... omissis... La prese in maniera molto superficiale.; P. - Ma le sembrò che fosse a conoscenza del fatto o fu un 'informazione che ebbe da lei?; DICH. CARUSO G. - No, non mi sembrava che fosse a conoscenza. Mi ha dato la sensazione di una valutazione molto superficiale. ; P. M. - Lei ha avuto modo di parlare di questa vicenda anche con GERRINI?; DICH. CARUSO G. - Nel 2014penso di sì. Successivamente, in un viaggio che abbiamo fatto a Bologna per andare a parlare del teotro, ebbi modo di dire che avevo,.. Era ormai nelle cronache il fatto che la BIANCHINI era entrata nella Black List e che i motivi erano legati alla presenza

presso il cantiere di Finale Emilia di BOLOGNINO Michele, ebbi modo di dirgli; Guarda che quella frequentazione effettivamente si è manifestata come del tutto sconveniente. ...omissis... P. M. - Lei adesso la chiama "sfortuna", "sciagura"; lei tuttavia ricorda di aver messo in guardia, comunque di aver rappresentato a BIANCHINI...; DICH. CARUSO G. - Sì, glieVho rappresentato.; P. M. - E di essersi rifiutato di far da capocantiere lì.; DICH. CARUSO G. - Sì, di seguire il cantiere. ; P. M. - Quindi lei, sciagure, non ne ha avute, ma ha tenuto una condotta diversa.; DICH. CARUSO G. - Sì.; P. M. - Mi scusi, poiché i BOLOGNINO che lei ha conosciuto sono due, mi pare che lei abbia acquisito informazioni su uno dei due.; DICH. CARUSO G. - Non c'era scritto niente su Sergio BOLOGNINO. Su BOLOGNINO Michele c 'era l'informativa della Prefettura. ; P. M. - Lei ci ha avuto più a che fare, con costoro? Ha avuto modo di rivederli?; DICH. CARUSO G. - No. No. Può darsi che li abbia incrociati un paio di volte. Oltre la prima volta che li ho conosciuti, li ho incrociati un 'altra volta. Non Sergio, però, solamente Michele, sempre presso la BIANCHINI... omissis... C'erano degli operai. C 'erano tanti operai, in quel periodo là era pieno di operai che non erano in organico stabile, ordinario della BIANCHINI, perché, per far fronte alle richieste di interventi, che erano pressanti, la BIANCHINI assunse delle altre persone. Mi ricordo che c 'era molto movimento di personale... ").

Altro soggetto in qualche modo coinvolto nella vicenda è il geometra Rocca Tiziano (udienza 4.4.2017). Egli ebbe rapporti con la BIANCHINI COSTRUZIONI nel 2012, in particolare dirigendo come geometra e tecnico di cantiere i lavori di urbanizzazione relativi al Lotto 16 EST di Finale Emilia. Entrò in contatto con la BIANCHINI COSTRUZIONI tramite l'ingegner Caruso, il quale verso giugno/luglio 2012 gli riferì che l'impresa BIANCHINI stava cercando un tecnico che avesse esperienza sia nei lavori edili sia nelle infrastrutture. All'interno della società BIANCHINI COSTRUZIONI, Rocca Tiziano intratteneva rapporti con BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro che si era dimostrato un interlocutore capace, che si faceva carico di tutte le necessità dei vari tecnici di cantiere e coordinava le varie esigenze distribnendo il personale e i mezzi tra i vari cantieri.
Quando iniziò a collaborare con la BIANCHINI COSTRUZIONI, occorreva impostare il cantiere, dare le direttive ai dipendenti e agli operai della ditta e collaborare con l'ufficio ordini per procurarsi i materiali necessari nel cantiere. In relazione a quest'ultimo aspetto doveva comunicare a BIANCHINI Alessandro o a BIANCHINI Augusto i materiali necessari; il tecnico dell'ufficio ordini provvedeva a contattare i fornitori. L'indicazione dei fornitori da contattare era fatta da BIANCHINI.
Rocca ha confermato inoltre che il suo compito era quello di capocantiere limitatamente al cantiere relativo alle opere di urbanizzazione, dove la BIANCHINI stava già lavorando anche per la realizzazione degli edifici scolastici per conto delle CMC di Ravenna, che aveva affidato il lavoro alla BIANCHINI in sub appalto. Il tecnico di cantiere che seguiva i lavori relativi alla costruzione degli uffici scolastici per conto della BIANCHINI COSTRUZIONI non era lui, ma Ricci Roberto. Ricorda il nome di ALLELUIA Lauro, specificando di conoscerlo anche se lavorava prevalentemente nel cantiere degli edifici principali e solo raramente nel cantiere dell'urbanizzazione. Era un operario con maggiori qualifiche rispetto agli altri e aveva il compitn di "capo squadra". Rocca ebbe modo di lavorare con ALLELUIA Lauro e con la sua sqnadra di operai nel cantiere del cimitero di Finale Emilia, che era un

cantiere già iniziato prima del terremoto e che era stato sospeso e poi ripreso alla fine del 2012.
Con riguardo ai suoi lavori a Finale Emilia, il teste ha spiegato che inizialmente BIANCHINI Augusto lo contattò per collaborare nel cantiere delle opere di urbanizzazione del lotto 16 EST ma poi, una volta terminato il cantiere dell'urbanizzazione verso novembre/dicembre, BIANCHINI gli chiese di seguire anche i lavori del cimitero. Accettò questa seconda collaborazione, sempre in qualità di tecnico di cantiere e geometra. Tra gli operai della squadra di ALLELUIA che lavorarono nel cantiere del cimitero vi erano Colosimo Salvatore, Perrotta Pietro e Procopio Giovanni. Lauro arrivava in cantiere guidando il furgoncino con a bordo questi operai, probabilmente perché gli stessi arrivavano tutti dallo stesso paese (cfr. capo 90). I lavori del cimitero di Finale Emilia comunque non si conclusero perché la BIANCHINI COSTRUZIONI ricevette l'interdittiva prima della conclusione degli stessi.

Tornando al capo 189, Rocca ha riferito di aver avuto modo di conoscere GERRINI durante il suo periodo di collaborazione con la BIANCHINI COSTRUZIONI perché lo stesso era il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Finale Emilia e, quindi, era spesso nel cantiere e veniva frequentemente chiamato quando si presentavano problemi di qualsiasi tipo, dal momento che lo stesso ricopriva anche la carica di direttore dei lavori. Si interfacciava con GERRINI per entrambi i cantieri perché egli era il direttore dei lavori sia nel cantiere delle opere di urbanizzazione relative al Lotto 16 EST sia nel cantiere del cimitero.
Per quanto riguarda, invece, il resoconto dei lavori e lo stato avanzamento lavori, si rapportava con BIANCHINI Augusto e con BIANCHINI Alessandro. Ogni giorno, dopo il lavoro nel cantiere, si recava presso la ditta BIANCHINI a San Felice sul Panaro e svolgeva la programmazione dei vari cantieri e delle varie attività del giorno seguente. Doveva interagire con BIANCHINI Alessandro e comunicargli cosa gli sarebbe servito nel cantiere il giorno successivo in modo da garantire il coordinamento con gli altri cantieri.

Suo compito era anche quello di redigere lo stato avanzamento lavori e tenere la contabilità e consegnarla alla direzione dei lavori, che la controllava e poi produceva lo stato avanzamento lavori sulla base dei conti e delle misure da lui presentate.
Sulla conversazione intercettazione captata tra lui e BIANCHINI (prog. 663 RIT 2571/2012) il teste ha spiegato che non si trattava di far tornare i conti ma, piuttosto, di un problema relativo al ferro, che doveva essere contabilizzato a peso; il cantiere del cimitero era stato gestito in precedenza da altre persone e, quindi, non aveva a disposizione le precedenti bolle di fornitura del ferro e non sapeva come quantificarlo nel SAL. Non avendo i documenti, poteva solo ipotizzare la quantità di ferro utilizzata dalla ditta precedente. Il teste ha poi chiarito che l'importo del SAL dipende dal contratto; in quel caso l'azienda doveva presentare lo stato avanzamento lavori e chiedere l'acconto dopo aver raggiunto la somma di 100.000 euro perché così era stabilito in quello specifico contratto. Sempre con riguardo alla conversazione telefonica citata il teste ha spiegato che in casi analoghi l'impresa deve redigere lo stato avanzamento lavori e presentarlo al Comune, il quale lo deve verificare, approvare e poi liquidare l'acconto. Tutte queste operazioni del Comune comportano che l'acconto venga versato dopo 20 giorni/un mese rispetto a quando viene redatto il SAL da parte della ditta e, quindi, in quel caso aveva fatto una stima delle spese che l'impresa

avrebbe sostenuto nel mese successivo in modo che quando il direttore dei lavori avesse liquidato l'importo del SAL questo fosse stato corrispondente alla spesa sostenuta dall'impresa nel momento della liquidazione dell'acconto e non in quello precedente di presentazione del SAL.
Quando l'ente saldò l'acconto del SAL, le opere inserite erano già state tutte ampiamente realizzate.

2.3.18. I testimoni della difesa: Silvestri Giuseppe Fortunato, Mestola Sandra e Toselli Massimiliano

All'udienza del 5.9.2017 sono stati sentiti i testimoni indotti dalla difesa BIANCHINI.
Tra questi, Silvestri Giuseppe Fortunato.
Conobbe Giulio GERRINI esclusivamente per il suo ruolo di membro del nucleo di valutazione di Finale Emilia, negando di essersi mai confrontato con lo stesso in ordine a lavori da affidare alla società IOS, di cui non si era mai occupato. Egli, infatti, era stato nominato Presidente della BIANCHINI COSTRUZIONI dopo le interdittive, ma non si era mai occupato anche della IOS. Ebbe, a suo dire, un unico colloquio con GERRINI relativo al suo incarico di membro del nucleo di Valutazione del Comune di Finale Emilia e non al suo successivo incarico di Presidente della BIANCHINI COSTRUZIONI. Pur sostenendo di non avere trattato della questione relativa alla IOS nel suo dialogo con GERRINI, così come invece riferito da Cestari, non ha escluso che nel dialogo si sia toccato l'argomento appalti di sfuggita.

Mestola Sandra è stata dipendente presso l'ufficio appalti e sub appalti della BIANCHINI COSTRUZIONI dal 2006 fino a gennaio 2014. Ha confermato che nel periodo post-sisma vi fu effettivamente un incremento dei lavori affidati alla BIANCHINI COSTRUZIONI e che, di conseguenza, la mole di lavoro aumentò anche nel suo ufficio proprio alla luce del fatto che dopo il terremoto la BIANCHINI vinse parecchi appalti relativi alla ricostruzione tra cui gli appalti di AIMAG, gli appalti a Finale Emilia e alcuni atri sub appalti importanti. Essa si relazionava maggiormente con Alessandro BIANCHINI che le indicava a quali gare partecipare. Circa i cantieri EST, la teste ha riferito che si trattò dell'urbanizzazione delle scuole di Finale Emilia e che si occupò di presentare i documenti per la partecipazione della gara che, ricorda, era al massimo ribasso. La gara era caratterizzata da urgenza perché le scuole dovevano essere presentate in autunno e la gara era stata bandita in estate. Le ditte vennero chiamate tramite invito; non ha invece ricordato se la BIANCHINI si era avvalsa in quella occasione di professionisti esterni per presentare l'opera.
Dopo l'interdittiva il lavoro diminuì e tutti i cantieri della BIANCHINI furono sospesi. Non ricorda se la BIANCHINI abbia mai partecipato ai lavori sulla Salerno-Reggio Calabria.

Toselli Massimiliano, architetto e direttore tecnico presso il comune di Finale Emilia fino al 2013 entrò in contatto con la BIANCHINI COSTRUZIONI perché si era aggiudicata lavori per il comune di Finale Emilia nel post terremoto. I suoi principali referenti erano il Sindaco Ferioli e il geometra GERRINI. Dopo il terremoto il suo lavoro venne stravolto: l'attività dell'amministrazione comunale era una sorta di maratona finalizzata a rispondere all'evento sismico al quale l'amministrazione era totalmente impreparata. Il ruolo di Giglio GERRINI

era quello di gestire e coordinare i lavori post sisma. In particolare, nei primi mesi il lavoro dell'amministrazione comunale era stato solo di mettere in sicurezza gli edifici e, poi, erano stati avviati i progetti di ristrutturazione in base a quanto previsto nell'allegato 3. La fase di progettazione e la fase di esecuzione degli appalti facevano tutte capo a GERRINI.

2.3.19. La perizia

Il quadro probatorio si è arricchito, in dibattimento, degli esiti della perizia disposta al fine di assumere una valutazione tecnica qualificata, fondata sull'esame di una corposissima mole di documenti (di natura amministrativa, tecnica e specialistica) in ordine al rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici ed in grado di fornire al Collegio utili elementi di valutazione in ordine alla eventuale sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di abuso d'ufficio contestato.

Con ordinanza del 9.3.2017 veniva quindi conferito un incarico peritale collegiale avente ad oggetto il seguente quesito:

"Letti gli atti e i documenti di causa (ivi comprese le intercettazioni telefoniche) acquisita ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria custodita presso strutture pubbliche e private, dica il perito se in relazione alle procedure di progettazione, affidamento e gestione degli appalti e dei cantieri di cui al capo di imputazione 189, siano ravvisabili irregolarità tecniche integranti violazioni di legge o di regolamento o altre anomalie comunque riconducibili a tali vizi tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli appalti.

Dica in particolare se il concreto procedimento di affidamento e di gestione degli appalti di cui alla vicenda descritta nel capo 189, in relazione alle caratteristiche degli stessi per natura delle opere, tempi e circostanze specifiche di svolgimento delle procedure di affidamento e di gestione e alle eventuali irregolarità e anomalie riscontrate, abbiano prodotto esiti difformi da quelli che sarebbero stati in caso di rituale svolgimento delle procedure.

Dica, altresì in particolare, alla luce dei dati di causa analizzati, se si siano verificate situazioni di conflitto di interesse codificate o altre situazioni di incompatibilità nello svolgimento di atti nell'interesse della P.A. da parte di soggetti pubblici investiti di poteri procedimentali.

Dica, in caso positivo, quali imprese e quali soggetti abbiano tratto vantaggi non dovuti dalle riscontrate anomalie.
Quanto altro utile ai fini di giustizia."

All'esito del loro elaborato i periti hanno tratto le seguenti conclusioni:

Quesito n.1. Conclusioni

"*Sulle 13 delle procedure analizzate sono risultate:*
Anomalie e/o irregolarità in fase di aggiudicazione per tre procedure.

Anomalie e/o irregolarità in fase di esecuzione per quattro procedure. Si evidenzia in ogni caso che per nove procedure non è stato possibile valutare eventuali anomali per carenze documentali.

In merito alla procedura n. 1, "opere di urbanizzazione connesse agli edifici scolastici temporanei (lotto 16 est)" si è rilevata una esigua tempistica di soli 6 giorni per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche. Nel breve termine di 6 giorni, soltanto la società BIANCHINI ha presentato un'offerta alla quale ha fatto seguito l'aggiudicazione dell'appalto per un importo pari a Euro 981.351,83, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il punteggio, finalizzato all'aggiudicazione, è stato subordinato alla presentazione di una serie di elaborati progettuali (planimetria esecutiva con geometrizzazione del tracciato, planimetria esecutiva architettonica e di arredo urbano con eventuali particolari costruttivi, planimetria esecutiva reti tecnologiche con eventuali particolari costruttivi, sezioni tipo, cronoprogramma dei lavori, piano di sicurezza e coordinamento, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, relazione tecnica generale e relazioni specifiche) difficilmente sviluppabili nel termine di 6 giorni.

Al riguardo si rileva che qualora il termine di presentazione delle offerte fosse stato più lungo avrebbero, verosimilmente, potuto partecipare un maggior numero d'imprese con possibile diverso esito della gara. In tal senso, la previsione di un breve termine per la presentazione delle offerte potrebbe aver generato effetti difforni da quelli che si sarebbero prodotti in caso di rituale svolgimento della procedura

In assenza di disponibilità della documentazione comprovante la corretta esecuzione dei lavori, non è certo se le predette opere siano state eseguite e concluse.

Con riferimento alla procedura n. 2, "urbanizzazione dell'area parcheggio e viabilità esterna ai lotti per la realizzazione della palestra, della scuola media e del municipio", è stato rilevato che il geom. Giulio GERRINI ha autorizzato un contratto di subappalto per la categoria di lavori OG3 in favore della società Emiliana Scavi s.r.l. per un importo di Euro 173.949,91, autorizzando in tal modo l'esecuzione di una percentuale complessiva di subappalti in OG3 superiore rispetto a quella indicata dall'aggiudicataria Lami Costruzioni s.r.l. in sede di gara.

Nella medesima procedura n. 2 è emerso altresì uno scambio di corrispondenza (email datata 20 febbraio 2014) tra il geom. GERRINI e un dipendente della Lami Costruzioni, avente ad oggetto il concordamento di alcune date di sospensione e proroga dei lavori coincidenti con le date di sospensione e proroga riportate in appositi verbali aventi date antecedenti olla mail e relative all'anno 2013.

Altra, irregolarità riscontrata nella procedura n. 2 è quella relativa all'autorizzazione del Comune avvenuta con deliberazione n. 80 del 18.07.2013 ed avente ad oggetto la cessione del credito da parte della ditta Lami in favore della BIANCHINI Costruzioni per un importo massimo pari ad Euro 28o,o00,00 oltre IVA .Tale autorizzazione è in contrasto con quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto e dall' art 117 D.lgs. 163/2006, in quanto la possibilità di cedere il credito è prevista esclusivamente nel caso in cui il cessionario sia un istituto bancario o intermediario finanziario. Al riguardo è stato precisato che la predetta autorizzazione è stata annullata in via di autotutela con provvedimento n. 126 del 27 novembre 2013 adottato dal GERRINI.

Infine, nell'ambito della medesima procedura è emersa un'ulteriore irregolarità legata alla esclusione della BIANCHINI dalla White List. Difatti, risulta dalle dichiarazioni del consigliere Boetti che l'impresa BIANCHINI, continuasse ad eseguire i lavori nonostante il provvedimento prefettizio (esclusione dalla White list) di cui all' art. 84 D.lgs. 159/2011 comportasse il venir meno del requisito legalmente necessario all'esecuzione dei lavori.
Si ritiene che le anomalie sopraesposte, in particolare l'irregolarità sulle percentuali da rispettare per affidare i lavori in subappalto abbiano ragionevolmente prodotto effetti difformi da quelli che sarebbero stati nel caso di rituale svolgimento in quanto non avrebbe potuto aver luogo il subappalto in favore della Emiliana Scavi s.r.l. per l'importo indicato, in quanto non avrebbe potuto aver luogo la cessione del credito (sebbene annullata circa 1 mese dopo) e non avrebbero avuto luogo le difformità riscantrate in ordine alle proroghe ed alle sospensioni dei lavori
Per quanto concerne la procedura n. 3 "Lavori di Ampliamento del cimitero del capoluogo anno 2010" si rimanda alla intercettazione telefonica tra il Geom. Tiziano Rocca ed Augusto BIANCHINI del 20/11/2012 riportata a pag. 24. Dalla intercettazione in parola, appare emergere una ricostruzione forzata del valore del SAL attraverso l'inserimento di importi aggiuntivi riferibili alla fornitura del ferro e dei casseri.
E' stato quindi rilevato che il primo SAL successivo alla telefonata intercettata è il SAL n. 1 del 21. 12. 2012 avente un valore complessivo di Euro 91.837,30 e contenente importi relativi alla fornitura di acciaio e di casseri in elevazione per fondazione come riportato nel medesimo SAL riportato a pag. 26. Si precisa, tuttavia, che non essendo possibile accertare quale fosse il reale avanzamento dei lavori e delle forniture alla data di emissione del SAL di cui sopra, a seguito della lettura comparata del SAL n.1, SAL n.2 e del computo metrico estimativo, una parte delle lavorazioni è stata certamente incrementata per Euro 2.490,71 IVA esclusa, rispetto alle previsioni progettuali come da intercettazione ambientale riportata.
Si rileva comunque che a SAL n.2 la quantificazione delle lavorazioni è stata corretta e stornata dagli importi precedentemente anticipati.
Si rileva, infine, che in merito alla documentazione fornitaci risultano assenti lo stato finale dei lavori, il certificato di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori.
Nell'ambito della procedura n. 4 si è rilevato che il contratto d'appalto è stato sottoscritto dalla ditta Coseam S.p.A e dal Comune di Finale Emilia in data 6 giugno 2014, a quasi un anno di distanza dall'inizio lavori, (verbale di consegna lavori del 12 luglio 2013) e nonostante le fatture n.297 e n. 457 fossero state già liquidate rispettivamente in data 18.09.2013 ed in data 25.11.2013.
Si evidenzia inoltre, nonostante i lavori fossero stati affidati al Consorzio Stabile COSEAM S.pA. ed eseguiti dalla consorziata Coima S.r.l. (come dichiarato nell'offerta amministrativa) la presenza di una email inviata da GERRINI all'indirizzo info@impresaios.com di Alessandro BIANCHINI. Tale email, priva di riferimenti diretti al BIANCHINI, contiene la specifica degli importi di cui alla seconda fattura per i lavori di cui alla procedura in oggetto.
Non è stata rilevata in ogni caso la presenza di elementi che possano avvalorare l'effettiva avvenuta esecuzione dei lavori da parte dell'impresa BIANCHINI. Pertanto non si rileva la presenza di elementi di difformità rispetto a quanto ai termini indicati nel quesito.
In merito alla procedura n.5 "Demolizione di un fabbricato sito in via Trento e Trieste n. 13 proprietario Bregoli Benito", si rileva la mancanza del contratto d'appalto, capitolato

speciale d'appalto, SAL, stato finale dei lavori, certificati di pagamento e verbale di ultimazione lavori e verbale di regolare esecuzione lavori. Tali carenze documentali non sono chiaramente riferibili ad una carenza procedurale in quanto non è dato sapere se gli stessi documenti non siano mai esistiti e se non siano più presenti in atto come anche dichiarato nel verbale di consegna dei predetti documenti da parte dei funzioni del Comune di Finale Emilia (Allegato 156), pertanto non è possibile affermare se vi siano stati effetti difformi nel senso di cui al quesito.

Per quanto riguarda le procedure n. 6, 7, 8,9, 10,11 ossia le procedure di affidamento diretto (importi inferiori a 40.000 Euro), risultano agli atti solo le determine di affidamento e le fatture. Si evidenziano carenze documentali analoghe a quelle di cui alla procedura n. 5 e in mancanza delle quali non possono essere svolte analisi compiute nel senso di cui al quesito.

Si rileva altresì che le aggiudicazioni alla ditta IOS di BIANCHINI Alessandro sembrerebbero essere avvenute in difetto dei requisiti minimi di operatori economici prescritti dal codice dei contratti. Si ritiene dunque che la ditta abbia percepito vantaggi economici dall'esecuzione delle suddette procedure.

In merito alle procedure n.12 e n.13, si è riscontrato che l'affidamento dei lavori alla BIANCHINI Costruzioni S.r.l. è avvenuto successivamente alla esclusione di quest'ultima dalla White list e, quindi, in contrasto con quanto disposto dall'art 94 D.lgs. 159/2011 secondo cui "Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni".

Pertanto si ritiene che le irregolarità riscontrate abbiano verosimilmente prodotto effetti difformi rispetto a quelli che si sarebbero potuti verificare in caso di rituale svolgimento delle procedure, posto che le stesse sarebbero potute essere affidate ad altre imprese."

Quesito n. 2: Conclusioni

Non è stata invece acclarata da parte dei periti alcuna situazione di incompatibilità in nessuna delle procedure analizzate.

Diversamente in ordine alla mancata imparzialità, in quanto, "sia l'analisi documentale che la lettura delle intercettazioni telefoniche ed ambientali riportate agli atti ha potuto mettere in evidenza come il Geom. GERRINI abbia favorito le imprese riconducibili alla famiglia BIANCHINI:

Tempistica di presentazione delle offerte troppo ridotta per consentire a tutti i partecipanti la predisposizione di offerta tecnica ed economica (Procedura n. 1);

Riconoscimento di cessioni del credito, seppur non dovute (Procedura n. 2);

Anticipando informazioni relative ad appalti non ancora banditi (Procedura n. 5);

Procedendo con l'affidamento diretto alle suddette imprese sebbene non possedessero tutti i requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori (Procedure n. 6, 7, 8, 9, 10, 11);

Procedendo con l'affidamento diretta alle suddette imprese sebbene non possedessero tutti i requisiti necessari all'inserimento nella White List (Procedure 12 e 13).

In questi casi si evidenzia che GERRINI si è impropriamente riconosciuto l'incentivo previsto ai sensi dell'92 co. 5 D.lgs. 163/2006 relativamente alle procedure di cui sopra, traendone un vantaggio patrimoniale.

Quesito 3: Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto, per effetto delle irregolarità rilevate nell'ambito delle procedure di cui sopra. le imprese BIANCHINI hanno ottenuto un complessivo vantaggio patrimoniale di Euro 1.370.331,07 IVA esclusa, mentre il Geom. GERRINI, considerate le irregolarità riscontrate nell'ambito della procedure analizzate, ha ottenuto un vantaggio patrimoniale pari a Euro 48.810.04

Le conclusioni ora riportate, tratte, in sintesi, dall'elaborato peritale, sono state confermate in dibattimento dai periti nominati che hanno esposto la metodologia d'analisi seguita nello svolgimento dell'incarico, precisando che gli esiti ottenuti non mutano minimante utilizzando, tra gli elementi di valutazione, le dichiarazioni dibattimentali rese dalle persone sentite a SIT in sede di indagini, avendo esse riferito circostanze conformi o comunque, irrilevanti, rispetto al tema di indagine fondato sulle oggettive risultanze degli altri elementi di valutazione a disposizione (cfr. udienze 1.2.2018 e 6.3.2018).

2.3.20. La valutazione delle prove e della penale responsabilità
Sulla base delle prove così sinteticamente esposte è ora possibile procedere al vaglio della penale responsabilità degli imputati.

In ragione di quanto sinora esposto (cfr. capi 90, 91, 92) si è acclarato che BIANCHINI Augusto ha consapevolmente intrattenuto rapporti di affari con soggetti, anche di vertice, del sodalizio criminale quali, principalmente, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio e, soprattutto, BOLOGNINO Michele. A costui, del resto, l'imprenditore si era già consapevolmente rivolto per risolvere l'intricata questione che si era creata per il pagamento degli imprenditori Soda e D'Urzo (cfr. Cap. VII, capo 53).

Ciò, tuttavia, rappresenta solo uno dei lati della medaglia di una sinergia criminale che l'imprenditore modenese era riuscito ad instaurare, avvalendosene, per ampliare la sua attività e garantirsi lavori soprattutto nel periodo temporale successivo al terremoto del maggio del 2012.
Le indagini svolte dal nucleo dei Carabinieri hanno consentito infatti di disvelare come egli godesse, da tempo, di ottime e vantaggiose relazioni con alcuni esponenti della amministrazione del comune di Finale Emilia che gli garantivano, in un rapporto di reciproca utilità, la possibilità di accaparrarsi innumerevoli commesse pubbliche, in una logica clientelare, già ampiamente diffusa, che ha rappresentato l'*humus* ideale per l'infiltrazione mafiosa (cfr. capo 4).
Al binomio, illecito, imprenditoria-amministrazione, si è così aggiunto il binomio imprendioria-'ndrangheta, dando in tal modo vita ad un sistema dalle conseguenze potenzialmente devastanti per un territorio già così duramente colpito dalla calamità naturale sismica.

Sullo sfondo, come sempre, la logica dell'egoistico profitto personale: non solo quello dei singoli associati per delinquere (e del sodalizio), ma anche del singolo imprenditore e del singolo amministratore, mossi nelle loro azioni da interessi ben lontani da quelli della salvaguardia della collettività locale e del loro territorio.

Figura rappresentativa della illecita sinergia tra imprenditoria e amministrazione pubblica insieme a BIANCHINI Augusto - uno dei maggior imprenditori di San Felice Sul Panaro - è Giulio GERRINI, che le prove hanno dimostrato avere concentrato, in seguito al sisma, una serie di poteri in materia di appalti pubblici che hanno fatto di lui il vero *dominus* della distribuzione e della gestione dei lavori pubblici. In questa sua posizione egli, anche grazie agli stretti contatti con il Sindaco Ferioli, ha dato vita ad un rapporto privilegiato e pressochè esclusivo con il BIANCHINI, favorendo sistematicamente la sua impresa, smaccatamente incurante delle fondamentali e basilari regole di trasparenza e di buona amministrazione, piegate al suo tornaconto ed arbitrio, sfruttando l'inadeguatezza dell'amministrazione pubblica ad affrontare l'emergenza sismica.

Gli esiti della attività spionistica delineano in maniera inequivocabile questo, illegittimo, rapporto privilegiato che affonda le sue radici in una conoscenza derivante, negli anni, da una collaborazione lavorativa ben nota negli ambienti di riferimento, tanto da avere indotto l'allora segretario Comunale, Monica Mantovani, a pensare ad un possibile conflitto di interessi tra l'amministratore e il suo ruolo, rappresentato da questo pregresso rapporto lavorativo che rendeva l'azione amministrativa potenzialmente confliggente con l'interesse pubblico in ragione degli interessi economici privati di cui il GERRINI si era in passato fatto carico.

Procedendo in ordine cronologico, la prima conversazione che lascia trasparire questo rapporto di estrema confidenzialità e di compiacente favoritismo è quella captata il 17.10.2012 (prog. 1802 RIT 2369/12), nel corso della quale BIANCHINI contatta GERRINI per chiedergli notizie relative ai bandi di gara per gli alloggi, apprendendo dal suo interlocutore che il Comune di Finale Emilia aveva rinunciato alla gara per i moduli abitativi provvisori (M.A.P.), ma che l'indomani vi sarebbe stata in Regione l'apertura delle buste per la gara relativa agli edifici comunali. GERRINI aggiunge poi che, rispetto a quel bando era stato nominato commissario di gara e che il Comune di Finale Emilia aveva già presentato alla Regione Emilia-Romagna un progetto per l'urbanizzazione dell'area sulla quale sarebbe sorto il magazzino comunale lasciando intendere che, qualora fosse stata approvata il loro progetto quasi certamente la realizzazione delle opere sarebbe stata affidata alla BIANCHINI COSTRUZIONI Srl, che aveva lavorato bene nell'urbanizzazione: "*G. Noi abbiamo solo quelle dei Municipi che tra l'altro io domani sono in Regione perché domani si aprono le buste .. si aggiudica .. A. Dovrebbe aprire domani, esatto .. G. No, te lo posso assicurare .. sono un Commissario di gare, tra l'altro ormai sono 10 giorni che vado a Bologna, non ne posso più! Veramente è stato un impegno eh! A. Ma prendi una appartamento a Bologna .. G. Ah sì, tra un po' ride tornando al discorso del MAP noi non li facciamo più, dopo interferenze dove chiediamo alla regione, in un'area chiaramente più piccola, comunque l'urbanizzazione per metterci il magazzino del Comune. A. Ah, ho capito, ho capito ..*

G. Poi adesso bisognerà vede se la Regione lo accetta! A. Ho capito .. niente, per il resto, tutto a posto? G. Mah, per il resto .. sì, diciamo che adesso con 'sta gara qua io sono stato in Regione molto tempo, domani riprendo .. A. Noi ci vediamo sabato .. G. Noi, lo devo dire, siete stati molto bravi nell'urbanizzazione .. perché .. è giusto poi anche dare i meriti quando uno li ha, per cui .. A. Grazie ..). Le captazioni del 4/12/2012 dimostrano che la vicenda si è sviluppata e si svilupperà, come previsto. GERRINI infatti informa BIANCHINI Augusto di aver ottenuto il visto di congruità per l'area su cui sarebbe sorto il Municipio e sottolinea che detti lavori gli erano stati personalmente affidati, facendo capire al BIANCHINI che in tal modo avrebbe potuto favorire la sua impresa per l'affidamento dei lavori . (prog. 1086 RIT 2571/12: *Te l'ho detto che me l'han passato .. il preliminare? A. No .. G. Sì .. sì .. adesso abbiamo telefonato 3 o 4 giorni fa .. A. No .. no .. G. Ci davano ..inc.. con lui .. A. Allora: adesso loro partono da là in fondo .. G. Adesso io ho fatto il progetto .. ho fatta il .. adesso le urbanizzazioni sono in carico a me, l'Unieco fa il suo magazzino. A. L'Unieco mi ha detto che fa il Municipio, Gem e un parcheggio G. Esatto .. A. E arriverà .. adesso vedi quello ."*

La successiva conversazione tra GERRINI e BIANCHINI (prog.1087 e 1089 RIT 2571/12) certifica che la BIANCHINI COSTRUZIONI stava già lavorando nella predetta area, in virtù di un subappalto ottenuto dalla UNIECO.

Dagli accertamenti svolti è emerso come effettivamente i lavori di realizzazione del municipio e del magazzino comunale, analogamente a quanto era successo per la costruzione degli edifici scolastici di via Rovere, facevano parte di una serie di interventi che erano appaltati direttamente dal Presidente delle Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Straordinario per il sisma, mentre le relative opere di urbanizzazione a completamento di tali edifici erano demandate all'amministrazione comunale, che avrebbe dovuto bandire le gare per l'assegnazione dei lavori. Nel dettaglio, le indagini hanno dimostrato, così come testimoniato dal Maresciallo Costantino, che la gara per la costruzione del nuovo municipio e del magazzino comunale relativi al Lotto 3 EMT era stata vinta dalla società UNIECO di Reggio Emilia, la quale aveva ceduto in sub appalto alla BIANCHINI COSTRUZIONI i lavori di scavo e di movimento terra, il nolo a caldo e i lavori di sbancamento. Nel contempo, GERRINI si stava appunto adoperando per affidare anche le opere di urbanizzazione relative al Lotto 3 EMT alla BIANCHINI COSTRUZIONI.

Anche nel caso dei lavori delle scuole di via Rovere nel Lotto 16 EST, la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva inizialmente ottenuto l'affidamento per la costruzione delle opere principali in sub appalto dalla CMC, che era aggiudicataria dei lavori principali, e successivamente si era vista assegnare anche le opere di urbanizzazione da parte del Comune di Finale Emilia.

Si è visto come, in quello stesso contesto, vengono captati dialoghi emblematici dei rapporti tra il funzionario GERRINI e l'imprenditore BIANCHINI.

In particolare, il 4.12.2012, all'interno del Range Rover di quest'ultimo GERRINI confida al suo interlocutore che il Sindaco Ferioli aveva ricevuto lamentele da parte di alcuni imprenditori di Mirandola che pretendevano il pagamento di alcuni lavori da loro effettuati. BIANCHINI conferma di essere a conoscenza di tali lamentele e GERRINI prosegue dicendo

che lui stesso aveva suggerito al Sindaco Ferioli di azzerare al più presto tali debiti in modo da sentirsi libero di non chiamarli a partecipare ai successivi lavori.
A questo punto della conversazione, BIANCHINI evidenzia la sua posizione di correttezza nei confronti dell'amministrazione finalese e GERRINI gli ricorda che lo stesso ha avuto sempre un trattamento privilegiato da parte del Comune di Finale Emilia.
BIANCHINI, eloquentemente, conferma (prog. 1086 RIT 2571/12).

Poco dopo i due incontrano l'assessore all'urbanistica D'Aiello Angelo, invitandolo a prendere un caffè. Durante il tragitto fino al bar D'Aiello racconta ai suoi interlocutori che, durante il Consiglio comunale tenutosi il giorno prima, un Consigliere della Lega Nord aveva avanzato un'interrogazione, alludendo a questioni inerenti i cantieri aperti per la ricostruzione (prog. 1087 RIT 2571/12). Dopo il caffè, risalgono in macchina e dopo che GERRINI ha rammentato l'appuntamento delle quattordici con i dirigenti UNIECO - per la quale la BIANCHINI COSTRUZIONI stava lavorando in sub appalto - D'Aiello ironizza, eloquentemente, su come BIANCHINI fosse riuscito a subentrare anche in quei lavori ("*D. Hai portato a casa anche quel lavoro lì, Augusto, dico*").
D'Aiello aggiunge che, nonostante i problemi derivanti dal ritrovamento dell'amianto in alcuni cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI, la UNIECO si era comunque rivolta a BIANCHINI per la concessione del sub appalto (prog. 1089 RIT 2571/12).
La conversazione più emblematica del rapporto clientelare instaurato tra BIANCHINI e GERRINI anche grazie ad un rapporto privilegiato tra quest'ultimo e gli esponenti di vertice dalla amministrazione finalese, è però la conversazione ambientale captata il 12.12.2012 a bordo dell'auto in uso all'imprenditore che certifica non solo la volontà dell'amministrazione finalese di aiutare la BIANCHINI COSTRUZIONI, ma anche l'attenzione di GERRINI e del Sindaco di evitare una sovraesposizione di questa collaborazione (prog. 1278 RIT 2571/12).
Durante il dialogo, BIANCHINI Augusto racconta a GERRINI che aveva in programma di andare a pranzo con il Sindaco di Finale Emilia Ferioli e con l'assessore D'Aiello – al quale, si è visto, era evidentemente legato da un rapporto confidenziale - per parlare con loro delle opere da eseguire, confermando al tempo stesso la sua disponibilità ad andare incontro alle esigenze dell'amministrazione, la quale gli aveva offerto il proprio sostegno in un momento di difficoltà (cfr. capo 91). GERRINI approva l'iniziativa dicendo all'imprenditore che anche a lui il Sindaco Ferioli aveva manifestato l'intenzione di voler aiutare la BIANCHINI COSTRUZIONI. GERRINI suggerisce, inoltre, a BIANCHINI di approfittare di tale pranzo per fare un quadro generale aggiungendo che, a suo avviso, sarebbe stato preferibile che la BIANCHINI COSTRUZIONI non avesse ottenuto direttamente i lavori ma fosse rimasta in una posizione più defilata subentrando in subappalto: "*A. Allora dopo .. là .. così sento .. G. Sì .. A. Poi io giovedì .. G. Sì .. A. Sono fuori a pranzo con il Sindaco e Angelo .. G. Eh .. A. Che .. t'ha dato l'autorizzazione e allora fa:" Dai andiamo fuori che parliamo .." Ma, io non ho capito se .. cioè, tu l'altra volta mi hai detto che comunque tu la faresti in seconda battuta? A. Allora il discorso è questo: mi pare giusto, tu lo sai come sono fatto no? Mi piace sempre di rispettare un percorso, no? G. Sì .. A. Perché mettere una persona davanti a un fatto compiuto non è mai bello! G. No, no .. assolutamente! A. Cioè, non è mai bello. G. Ma anch'io tutte le cose che faccio, Fernando ne è al corrente al 100%. A. Bene .. allora, ho capito .. loro hanno detto che non hanno nessun problema anzi, mi fanno, come*

dire:" Tu ci hai dato una mano per tre - quattro anni - loro parlano a nome del Comune - perché noi te la dobbiamo dare adesso, perché tra l'altro a noi non costa niente .. cioè .." G. Sì .. sì .. A. Però .. quindi in virtù di questo, dico, ho piacere di parlare: cosa si aspettano, cosa vorrebbero, come intendono .. insomma .. G. Io con Fernando c'ho parlato, quello che dici è vero, però secondo me, preferisce che tu non lo faccia direttamente. A. Ah, ma .. no, non voglio dire .. G. Ecco scusa intanto che siam qua .. A. Però è difficile ..inc.. a scrivere .. G. No, no, no .. intanto ti facevo vedere .. no .. no, c'è anche quello lì, perciò ci possiamo fermare . A. Aspetta che ci fermiamo, cioè io ho piacere di .. di .. G. No .. ma è giusto che ci sia il rispetto istituzionale cioè, il fatto di dare una mano ad un'azienda non c'è niente di male .. A. Ecco voglio dire .. G. Perché qui si parla esclusivamente ..." .

I due alludono evidentemente alle opere di urbanizzazione citate del municipio e magazzino comunale, non solo perché le opere di urbanizzazione sono due (lotto 16 EST e Lotto 3 EMT) ma anche perché, in effetti, il lotto 16 EST era stato vinto direttamente dalla BIANCHINI COSTRUZIONI mentre il lotto 3 EMT era stato vinto dall'UNIECO e concesso in sub appalto alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Inoltre, gli interlocutori fanno un chiaro riferimento alle opere che la BIANCHINI COSTRUZIONI stava effettuando per l'UNIECO e, pochi istanti dopo, come accertato dagli inquirenti, i due hanno raggiunto proprio il cantiere in esame e, giunti sul posto, BIANCHINI presenta a GERRINI un tecnico di cantiere della UNIECO, con il quale il funzionario parla proprio dei lavori di urbanizzazione.

Altrettanto eloquente – sebbene interessatamente sminuita da D'Aiello in dibattimento - per comprendere il totale monopolio che GERRINI poteva esercitare nei lavori pubblici è poi la conversazione ambientale n. 1368 RIT 2571/2012 del 14 dicembre 2012, intercorsa tra BIANCHINI Augusto e D'Aiello Angelo, grazie alla quale viene parzialmente disvelato l'esito del pranzo tra BIANCHINI, D'Aiello e il Sindaco Ferioli di cui si è detto. BIANCHINI commenta con D'Aiello l'atteggiamento tenuto dal Sindaco Ferioli.
Entrambi convengono sul fatto che il primo cittadino aveva accuratamente evitato di prendere impegni. D'Aiello riferisce che si aspettava un tale atteggiamento da parte di Ferioli, mentre BIANCHINI manifesta la preoccupazione che il Sindaco possa assumere un atteggiamento ostile nei suoi confronti. D'Aiello, di tutta risposta, esclude questa evenualità precisando che, anche dal punto di vista politico, il sindaco FERIOLI non aveva nessuna convenienza a provvedimenti contrari ad una prassi consolidata nel tempo:
A. Beh, sai .. ..inc.. come ha detto il Sindaco: tieni duro eh! D. Ah niente! E' andato come me l'aspettavo: lui impegni non se ne prende perché non se ne prende con nessuno eh . A. No, però ok, e questo un po' me lo aspettavo anch'io: però la preoccupazione è se si mette di traverso! D. No, di traverso non si mette nessuno perché .. nessuno mette il nuso in quelle faccende lì, anche perché poi eh .. sono sempre andate bene .. eh .. A. Bene! D. Quindi .. quindi secondo me adesso il .. il .. punto è che voi troviate un equilibrio insomma, senza spaccare il mondo, capito? A. Eh ti devi adoperare tu! Eh!)

Altra conversazione che testimonia in maniera formidabile il livello di collusione esistente tra il funzionario e l'imprenditore e di come essa si traducesse nella preventiva pianificazione e

nell'interessato indirizzamento di determinati appalti in favore dell'impresa BIANCHINI è quella registrata ai prog. 664 e 665 RIT 2571.
La discussione è infatti incentrata sul progetto di demolizione, e successiva ricostruzione, di un fabbricato sito appunto in via Trento e Trieste che GERRINI, ancor prima di aver formalizzato le procedure di gara, era intenzionato ad assegnare arbitrariamente a BIANCHINI Augusto.
Nell'occasione si dimostra sicuro sulla approvazione, evocando quanto accaduto nel corso di una riunione che si era tenuta in Regione alla presenza del sindaco di Finale, durante la quale aveva ricevuto commenti positivi dal responsabile della Protezione Civile. GERRINI chiede quindi ripetutamente a BIANCHINI Augusto di esortare l'ingegnere Caruso a preparare tempestivamente una proposta progettuale per l'opera, assolutamente indispensabile per la successiva pubblicazione di una gara d'appalto.
Pare oltremodo evidente che il Comune di Finale, prima di bandire una gara d'appalto relativa ad un'opera pubblica da realizzare, doveva necessariamente avere un progetto che, una volta approvato, avrebbe fornito i parametri degli importi dei lavori da eseguire. Nel caso concreto, GERRINI non solo si stava adoperando a che le future opere venissero assegnate alla BIANCHINI, ma stava chiedendo che i collaboratori della sessa impresa, *id est* l'Ingegner CARUSO redigessero il relativo progetto, che lui avrebbe presentato per l'approvazione.

A quanto desumibile, inequivocabilmente dal tenore delle conversazioni telefoniche ed ambientali indicate, fanno da formidabile riscontro le testimonianze rese dagli amministratori, dai dipendenti e dai funzionari pubblici che, a vario titolo, in relazione ai loro rispettivi ruoli e alle loro singole esperienze, avevano palesato le loro perplessità e i loro dubbi, poi risultati fondati, sulle modalità di affidamento e gestione degli appalti pubblici, rimanendo spesso inascoltati di fronte ad un amministrazione non solo impreparata a gestire *"la maratona finalizzata a rispondere all'evento sismico"*, ma anche interessatamente ostile a cambiare prassi consolidate. Emblematiche, in questo senso, le testimonianze dei consiglieri di opposizione Poletti e Boetti.
Di non minore momento quelle dell'impiegata nell'area servizi finanziari e responsabile della ragioneria, Cinzia Baravelli, e degli altri dipendenti comunali, nonché quella del Segretario Comunale Monica Mantovani.
A riprova della assoluta familiarità dei rapporti instaurati tra il funzionario e l'imprenditore, della diffusa e consolidata prassi di una gestione clientelare della cosa pubblica anche in favore della BIANCHINI e della idea di impunità che tra i protagonisti di quel sistema si era consolidata, vi è anche la testimonianza di Cestari Marco, Capo della Protezione civile, che aveva sentito la conversazione tra GERRINI e Silvestri (organo monocratico di valutazione dei capiservizio) circa la necessità di procedere allo "spacchettamento" di un appalto in modo da favorire l'impresa costituita dal figlio di BIANCHINI.
Lo stesso Maresciallo Cappello aveva percepito l'irregolarità nella gestione degli affidamenti dei lavori pubblici, tanto da farne oggetto di una annotazione in cui aveva segnalato l'anomalia della prosecuzione dei rapporti tra l'amministrazione pubblica e i BIANCHINI, ancora affidatari di lavori nella persona di BIANCHINI Alessandro.
La coerenza delle indicate testimonianze, la loro precisione, l'assenza di motivi concreti di astio (non essendo tali astratte ragioni di appartenenza politica) e, soprattutto, la loro univoca

convergenza nel delineare un quadro politico-amministrativo perfettamente coerente con gli oggettivi dati probatori acquisiti, elimina in radice qualsiasi dubbio in ordine alla loro attendibilità e credibilità.

In tale contesto possono dunque apprezzarsi le procedure di affidamento e gestione dei lavori pubblici oggetto di contestazione.
A tale scopo vengono in rilevo gli esiti della perizia tecnica disposta che, sulla base di una metodologia condivisa dal Tribunale, e con motivazione convincente, esente da vizi logici svolta in continua aderenza alle risultanze di fatto e di diritto analizzate (ivi compresi gli esiti delle attività di intercettazione telefonica) è giunta alle conclusioni sopra riportate, dalle quali il Tribunale non ha ragione di discostarsi, sia pure con una significativa precisazione: la mancanza di documentazione che ha segnato alcuni limiti agli accertamenti peritali è da attribuirsi alla sua materiale inesistenza, non al suo mancato rinvenimento, come peraltro già testimoniato in dibattimento dal consulente della accusa Dott. Romaniello. Esemplificativo del concetto espresso è un passaggio della consulenza del Pubblico Ministero (depositata all'udienza del 7.3.2017,) poi sostanzialmente confermato dal perito Mascellaro all'udienza del 6.3.2018 pur dando atto che l'amministrazione, di fronte alle loro richieste di integrazione della documentazione, non aveva risposto ammettendo l'inesistenza dell'incartamento richiesto. Ecco il passaggio della consulenza dei consulenti del P.M:
"Nella documentazione in atti esaminata non è stato rinvenuto alcun documento relativo allo Stato avanzamento dei lavori, sospensioni e proroghe, alla corretta esecuzione delle opere; manca completamente tutta la contabilità di cantiere consistente nei libretti delle misure, nei registri di contabilità, nei certificati di regolare esecuzione dei lavori solo a fronte dei quali l'impresa avrebbe dovuto emettere le regolari fatture; fatture che risultano essere state ugualmente emesse e liquidate per un importo totale di 996.946,02 euro comprensive di IVA Per avere un'idea della mole di documentazione che il Responsabile del procedimento e Direttore lavori avrebbe dovuto redigere per il cantiere in oggetto basta fare un confronto con l'appalto e il cantiere delle opere di urbanizzazione del lotto 3EMT (oggetto di analisi nel paragrafo successivo), per il quale invece sono presenti i documenti contabili ed amministrativi archiviati in ben nove faldoni. Pertanto, in conclusione, si evidenzia che, pur se nel caso dell'appalto in esame il responsabile dell'ufficio tecnico formalmente risultasse contemporaneamente: Responsabile del Procedimento, progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, pur tuttavia, appare inverosimile che abbia potuto condurre, di fatto, tali incarico a livello operativo in relazione all'impegno effettivo di tempo e di risorse d'ufficio tecnico che tale incarico avrebbe comportato se questo fosse stato effettivamente svolto nei termini richiesti dalle Leggi vigenti, soprattutto in relazione alla completa mancanza della documentazione di natura contabile amministrativa e tecnica cha avrebbe dovuto caratterizzare il lavoro del DL, del coordinatore della sicurezza e del RUP (redazione di verbali, controllo degli SAL, verifica della correttezza degli atti contabili e verifica della corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori effettuati, completezza delle autorizzazioni richieste, ecc)."

Alla luce di tale premessa possono dunque essere correttamente lette le conclusioni dei periti nominati che si riportano nella seguente tabella di sintesi ove sono evidenziate tutte le

irregolarità/anomalie riscontrate nelle diverse procedure in fase di aggiudicazione o di esecuzione dei lavori:

Procedura	Irregolarità e/o anomalie		Commento
	Fase di aggiudicazione	Fase di esecuzione	
Procedura n. 1	SI	SI	Fase di aggiudicazione: nessuna irregolarità sulla procedura ma esigua tempistica per presentazione offerte (i.e. 6 giorni dalla richiesta di offerta) che di fatto ha limitato la partecipazione alla procedura ad altre società; Fase di esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto fornitaci con accessi agli atti del 05/06/2017 e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute
Procedura n. 2	NO	SI	Fase di Aggiudicazione: nessuna irregolarità sulla procedura; Fase di esecuzione: irregolare autorizzazione del contratto di subappalto per lavori OG3 alla Emiliana Scavi in quanto la percentuale complessiva di subappalti è superiore a quella indicata dall'aggiudicataria Lami in sede di gara. Risulta essere irregolare l'autorizzazione alla cessione del credito da parte della Lami in favore della BIANCHINI.
Procedura n. 3	NO	SI	Fase di Aggiudicazione: nessuna irregolarità sulla procedura; Fase di esecuzione: da una intercettazione telefonica tra BIANCHINI ed il Geom. Rocca sembrerebbe emergere che gli importi inseriti nel SAL 1 siano frutto di una forzatura e pertanto non siano reali, anche se le somme vengono "rettificate" al SAL successivo.
Procedura n. 4	NO	NO	Fase di aggiudicazione: nessuna irregolarità sulla procedura; Fase di Esecuzione: nessuna irregolarità esecutiva.
Procedura n. 5	NO	SI	Fase di aggiudicazione: nessuna irregolarità sulla procedura; Fase di Esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute.
Procedura n. 6	SI	SI	Fase di aggiudicazione: aggiudicazione in mancanza dei requisiti di cui al D.P.R. 207/2010 ex art. art. 90. Fase di Esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute.
Procedura n. 7	SI	SI	Fase di aggiudicazione: aggiudicazione in mancanza dei requisiti di cui al D.P.R.

Procedura	Irregolarità e/o anomalie		Commento
	Fase di aggiudicazione	Fase di esecuzione	
			207/2010 ex art. art. 90 Fase di Esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute.
Procedura n. 8	SI	SI	Fase di aggiudicazione: aggiudicazione in mancanza dei requisiti di cui al D.P.R. 207/2010 ex art. art. 90. Fase di Esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute.
Procedura n. 9	SI	SI	Fase di aggiudicazione: aggiudicazione in mancanza dei requisiti di cui al D.P.R. 207/2010 ex art. art. 90. Fase di Esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute.
Procedura n. 10	SI	SI	Fase di aggiudicazione: aggiudicazione in mancanza dei requisiti di cui al D.P.R. 207/2010 ex art. art. 90. Fase di Esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute.
Procedura n. 11	SI	SI	Fase di aggiudicazione: aggiudicazione in mancanza dei requisiti di cui al D.P.R. 207/2010 ex art. art. 90. Fase di Esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute.
Procedura n. 12	SI	SI	Fase di aggiudicazione: irregolare affidamento dei lavori alla BIANCHINI Costruzioni in quanto avvenuta successivamente all'esclusione di quest'ultima dalla White list. Fase di esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute.
Procedura n. 13	SI	SI	Fase di aggiudicazione: irregolare affidamento dei lavori alla BIANCHINI Costruzioni in quanto avvenuta successivamente all'esclusione di quest'ultima dalla White list.

Procedura	Irregolarità e/o anomalie		Commento
	Fase di aggiudicazione	Fase di esecuzione	
			Fase di esecuzione: anomalia consistente nella mancata acquisizione della documentazione contabile di cantiere relativa alla procedura in oggetto e in mancanza della quale non è possibile procedere con valutazioni compiute.

In questo contesto preme mettere in evidenza una circostanza relativa all'affidamento dei lavori alla neocostituita IOS. Al di là delle considerazioni effettuabili in ordine alla fittizietà della sua intestazione a BIANCHINI Alessandro in termini penalmente rilevanti così come contestati al capo 93ter (su cui si veda *infra)*, tutte le aggiudicazioni degli appalti a detta impresa devono ritenersi illegittime, in quanto effettuate in violazione dell'art. 90.del DPR 207 del 2010 (non derogato con Deliberazione del 4 luglio del Consiglio dei Ministri), riguardante i requisiti minimi per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150. 000 euro, secondo cui:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente lo data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Da quanto sopra detto si deduce, come correttamente e condivisibilmente indicato anche in perizia, che una società o una ditta individuale di nuova costituzione non possa possedere questi requisiti a meno che non si avvalga dei requisiti di altre imprese, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 o non abbia acquistato da altra impresa il ramo d'azienda avente i requisiti richiesti.

Tanto premesso, deve ritenersi illegittima l'aggiudicazione delle "*procedure nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 alla IOS di BIANCHINI Alessandro in quanto non possedeva i requisiti di operatori economici prescritti dal codice dei contratti. L'Amministrazione aggiudicatrice, nella persona del Responsabile del settore LL.PP. geom. GERRINI, aveva l'obbligo di accertare la sussistenza dei requisiti come sancito dagli artt. 90 e seguenti del dpr 207/2010 e, pertanto, avrebbe dovuto rilevare questa carenza. ...*". Giulio GERRINI ha, in altri termini, assegnato direttamente all'impresa IOS di BIANCHINI Alessandro i lavori ai sensi dell'articolo 125 del D.lgs. 163/2006, pur essendo la società priva oltre che dei documenti amministrativi necessari, dei requisiti tecnici, di attestazioni, di capacità economico-finanziarie, in violazione

di qnanto previsto dal comma 12 dell'art 125 del Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture.

Infine, nella valutazione della condotta, va posto nella debita luce un aspetto che involge direttamente la categoria del "conflitto di interesse" ed il principio costituzionale di imparzialità (art. 97 Cost.), aspetto che va ad aggiungersi agli altri pnntualmente indicati in perizia.
In proposito si rileva che l'art. 6-*bis* "conflitto di interessi" della Legge 241/1990 - introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012 – stabilisce che "*il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni teeniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*".
Nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, la predetta disposizione impone ai soggetti ivi indicati, da un lato, l'obbligo di astensione nelle ipotesi di adozione degli atti endoprocedimentali e del provvedimento finale e, dall'altro lato, un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. Tale disposizione persegue una finalità di prevenzione, che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare in conflitto (anche solo potenziale) rispetto all'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o all'interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati ed i contro interessati. La suddetta norma va analizzata anche alla lnce del disposto di cui all'art 6, comma 2 D.P.R. 62/2013 (Codice generale dipendenti pubblici), ai sensi del quale: "*Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici*". Da quanto sopra, l'interesse in presenza del quale il dipendente pubblico ha l'obbligo di astensione può essere anche un interesse personale – anche non economico e del tutto affettivo – come semplicemente qnello di favorire altri quando da ciò derivi per l'agente una situazione di vantaggio nella sfera personale delle sue relazioni sociali ed amicali. In particolare, si precisa che i reciproci interessi di natura professionale ed economica, come anche la frequentazione assidua e le relazioni economiche intercorrenti tra le parti, sono sufficienti a dimostrare la presenza di un conflitto di interesse, in quanto provano una particolare comunanza di intenti, essendo caratterizzate da uua tale sistematicità ed intensità tale da far venir meno l'elemento della neutralità della decisione. Correlata al conflitto di interessi è l'imparzialità, in quanto l'amministrazione è imparziale quando chi la esercita non è personalmente interessato alla materia della decisione. L'imparzialità dell'azione amministrativa è, insieme alla legalità e ad il buon andamento, uno dei tre fondamentali pilastri sui quali poggia lo statuto costituzionale dell'amministrazione, diretta espressione dell'art 97 Cost. L'imparzialità, a cui fa riferimento il precetto costituzionale consiste nel divieto di favoritismi ovvero nell'obbligo della Pubblica Amministrazione di trattare alla stessa maniera tutti i soggetti portatori di interessi tutelati. Proprio al fine di non pregiudicare il principio di imparzialità, il legislatore, con l'art 6-*bis*

della Legge n. 241 del 1990, ha reso assoluto il vincolo di astensione a fronte di qualsiasi posizione che possa anche potenzialmente generare un conflitto di interessi.
Il principio imparzialità, consacrato a livello costituzionale, secondo un orientamento ormai ampiamente consolidato della giurisprudenza di legittimità assume valore immediatamente precettivo di orientamento della condotta del pubblico ufficiale anche ai fini di cui all'art. 323 c.p. (Cass. 38357/2014; Cass 34086/2013; Cass. 12370/2013).

Ciò detto, nel caso di specie non vi è alcun dubbio vi sia stata una violazione del precetto costituzionale, e che il GERRINI abbia omesso di astenersi in presenza di un interesse proprio, avendo le intercettazioni telefoniche, nonché tutte le altre prove assunte, dimostrato l'esistenza di uno strettissimo rapporto tra Augusto BIANCHINI e il GERRINI che, potendosi qualificare come interessato ed altamente confidenziale, ha certamente compromesso l'imparzialità del funzionario comunale in vista del proprio vantaggio personale ottenuto grazie al meccanismo di liquidazione dei compensi previsto dall'art. 92, comma 5, D.lgs. 163/2006 "strumentalizzato e deviato" da quel legame personale tra l'imprenditore e il funzionario infedele.

A tale ultimo proposito si ricorda che l'art. 92, comma 5, D.lgs. 163/2006 stabilisce che: "*Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati dello redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti*".

All'esito della loro indagine tecnica i periti nominati hanno acclarato anche la fondatezza della ipotesi d'accusa circa il profitto ottenuto, dal GERRINI grazie al sistema illecito di affidamento dei lavori congegnato, avendo accertato che egli ha ottenuto un lucro personale pari a oltre 48.000 euro. Ad esso, ovviamente si aggiunge quello ottenuto dalle imprese aggiudicatarie riferibili a BIANCHINI Augusto e BIANCHINI Alessandro quantificato in oltre 1.370.000 euro: "*Alla luce di quanto sopra esposto, per effetto delle irregolarità rilevate nell'ambito delle procedure di cui sopra, le imprese BIANCHINI hanno ottenuto un complessivo vantaggio patrimoniale di Euro 1.370.331,07 IVA esclusa, mentre il Geom. GERRINI, considerate le irregolarità riscontrate nell'ambito della procedure analizzate, ha ottenuto un vantaggio patrimoniale pari a Euro 48.810,04*"

In definitiva, sulla base degli esiti delle conversazioni telefoniche intercettate come correttamente letta dalla accusa nei termini riportati - delle testimonianze assunte e delle

condivisibili conclusioni dei periti nominati, può affermarsi che tutte le procedure di affidamento e la successiva gestione, dei lavori pubblici affidati alla BIANCHINI Costruzioni e alla IOS presentino profili di illegittimità sia per la violazione della normativa all'epoca vigente in materia che per la violazione del precetto di imparzialità che imponeva al GERRINI di astenersi in presenza di un interesse patrimoniale proprio, condotte, entrambe, rilevanti ai fini della integrazione del delitto di abuso di ufficio.
Per effetto di tali condotte il GERRINI ha ottenuto in ingiusto vantaggio patrimoniale di oltre 48.000 euro, ai quali vanno aggiunti i vantaggi ottenuti dalle società aggiudicatrici dei lavori, quantificabili in oltre 1.370.000 euro.

Ad ulteriore dimostrazione di come la partecipazione nel reato fosse consapevolmente realizzata da entrambi le parti del rapporto illecito vi è il rinvenimento, all'atto della perquisizione effettuata presso l'abitazione dei BIANCHINI operata dai Carabinieri di Modena il 28.1.2015, dei timbri direttamente riconducibili a Giulio GERRINI e all'amministrazione finalese.
Si tratta infatti di timbri dell'ufficio tecnico di Finale Emilia e, soprattutto, del geometra GERRINI, la cui presenza in quel luogo non ha alcuna plausibile motivazione al di fuori di questo rapporto illecito instaurato tra l'imprenditore modenese e il funzionario infedele.
Si tratta di un formidabile riscontro di quanto accertato e, dunque, dell'esistenza del sistema delle progettazioni, utilizzato come strumento per avvantaggiare l'impresa dei BIANCHINI nell'acquisizioni degli appalti e lo stesso GERRINI per la moltiplicazione degli incentivi a lui spettanti.
Peraltro, quel rinvenimento certifica come si trattasse di un *pactum sceleris* in essere da tempo. Ed invero, l'attenta comparazione effettuate dagli inquirenti, evidenziata in dibattimento, ha messo in luce come tali timbri risultavano uguali a quelli utilizzati per un appalto risalente al 2005 (progetto *"Cronopolis, programma attuazione del piano nazionale per la sicurezza stradale"*) una cui parte dei lavori era stata subappaltata proprio alla BIANCHINI Costruzioni per un importo di 74.900 euro.

A fronte di questo solidissimo quadro probatorio le argomentazioni difensive, fondate anche sull'elaborato tecnico del Prof. Lolli, sono destinate a fallire, se non altro perché, oltre alle specifiche violazioni di legge accertate, su tutte grava, comunque, la scure della violazione del principio di imparzialità che presiede, come visto, all'azione dei pubblici dipendenti sia in forza dell'art. 97 Cost. (e della sua portata immediatamente precettiva) che dell'art. 6bis L. n. 241/1990, violazione che rileva ai fini della integrazione del delitto di abuso d'ufficio *ex* art 323 c.p. essendo indiscutibile che il GERRINI abbia distribuito e gestito gli appalti, favorendo la BIANCHINI COSTRUZIONI e la IOS, in vista il proprio interesse personale.
Più che eloquenti, della pervicacia di questo contegno, mosso dal cieco ed egoistico interesse economico personale, sono tutte le assegnazioni effettuate in favore della IOS pur non avendo nemmeno i requisiti richiesti della legge e quelle in favore della BIANCHINI addirittura dopo la sua esclusione dalla *White List*.

Deve dunque ritenersi accertato che GERRINI, agevolato da palesi compiacenze all'interno dell'amministrazione pubblica finalese, ha intenzionalmente asservito la funzione pubblica al

suo interesse personale e a quello dei BIANCHINI che godevano del suo favore, violando il rispetto dei fondamentali canoni di trasparenza ed imparzialità che devono muovere l'operato della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti.
Del resto, pare opportuno evidenziare, significativamente, che GERRINI è stato condannato in via definitiva per il reato *de quo*.

Venendo alla responsabilità dei singoli imputati, giova precisare, in diritto, che è certo che l'*extraneus* al pubblico ufficio o al pubblico servizio possa concorrere nel reato quando vi sia compartecipazione nell'attività criminosa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio *(cfr.* tra le altre Cass. 16449/2017). È parimenti incontroverso che la partecipazione dell'*extraneus* può configurarsi allorquando sia provato l'accordo criminoso tra privato e pubblico funzionario e che tale accordo non possa essere desunto dalla mera coincidenza tra la richiesta del primo e il provvedimento posto in essere dal secondo (cfr. *ex multis* Cass. 37880/14; Cass. 2844/2004; Cass. 224690/2003; Cass. 8121/2000). Occorre poi che l'*intraneus* esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità (cfr. Cass. 43287/2018; Cass. 40303/2014).
Le vicende così come sopra ricostruite sulla base delle intercettazioni sopra riportate, delle testimonianze indicate e degli esiti della perizia non ammettono dubbi in ordine alla sussistenza della collusione tra il funzionario - già condannato in via definitiva- e il privato, peraltro in atto da tempo come dimostrato dal rinvenimento dei timbri dell'ufficio tecnico finalese diretto dal GERRINI e dal loro utilizzo in un progetto risalente a diversi anni orsono.

Ciò puntualizzato, *nulla quaestio* rispetto alle posizioni di BIANCHINI Augusto e BIANCHINI Alessandro.
Il dibattimento ha infatti dimostrato come i due imputati hanno concorso nel delitto del pubblico ufficiale, fattivamente attivandosi per ottenere l'illecita aggiudicazione e gestione degli appalti in loro favore sfruttando il loro rapporto privilegiato con GERRINI e l'amministrazione finalese persistendo nella loro condotta anche dopo l'esclusione dalla *White List* della BIANCHINI.
Anche rispetto all'imputata BRAGA Bruna, apparentemente più defilata, il dibattimento ha restituito la prova della sua penale responsabilità sebbene essa, in sede di esame (cfr. ud. 18.05.2017), abbia dichiarato di non essere stata a conoscenza dei rapporti o delle commesse di cui la BIANCHINI COSTRUZIONI era stata aggiudicataria in relazione al Comune di Finale Emilia, trattandosi di competenza dell'ufficio gare.

Va in proposito evidenziato che, come si vedrà (cfr. capo 93 ter), la costituzione della società IOS è il frutto di una ben delineata strategia che BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna hanno deciso di perseguire ed attuare - dopo l'esclusione dalla *White List* del giugno 2013 - anche in seguito alla vicenda amianto che aveva interessato e coinvolto dal punto di vista imprenditoriale, politico e mediatico la BIANCHINI COSTRUZIONI a partire dalla fine di settembre del 2012.
Le conversazioni telefoniche intercettate nei mesi di novembre e dicembre del 2012 dimostrano infatti come BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna abbiano discusso proprio

sull'opportunità di costituire una nuova società da affidare al figlio Alessandro, per fare fronte alle difficoltà e alle problematiche che si stavano presentando all'orizzonte in tutta la loro carica negativa (cfr. capo 93 ter).
Inoltre, analizzando i capi 90 e 92, si è accertato che era BRAGA Bruna a mantenere i rapporti con BOLOGNINO per la redazione della documentazione contabile e fiscale a sostegno delle false fatturazioni che servivano per retribuire gli operai di BOLOGNINO. E' sempre BRAGA Bruna a commentare la pericolosità e pernicìosità della collaborazione con BOLOGNINO, dimostrandosi pienamente consapevole della sua caratura criminale.
Il ruolo di BRAGA Bruna non emerge tuttavia, solo dalle intercettazioni telefoniche ma anche da alcuni atti formali che ne definiscono il ruolo all'interno della società di famiglia: come riferito in dibattimento dal Maresciallo Costantino ed emergente dagli atti prodotti, essa, infatti, era socia consigliera della BIANCHINI COSTRUZIONI, socia accomandataria della DUEAENNE S.a.s, presidente del consiglio direttivo del CONSORZIO URBANIZZAZIONE COMPARTO VINACCE, nel quale la BIANCHINI e la DUEANEE S.a.s. erano proprietarie unitamente della società BM COSTRUZIONI, amministratrice e socia della società AGRICOLA MARINA S.R.L., e titolare di un'impresa individuale.

Le prove dimostrano, dunque, come l'imputata abbia avuto un ruolo determinante nella gestione e nella decisione e nella pianificazione delle strategie societarie, anche illecite, finalizzate a mantenere inalterata la capacità operativa della BIANCHINI COSTRUZIONI. In questo contesto è del tutto conforme a canoni di logica ritenere come essa abbia appoggiato e sostennto le condotte del marito con il quale condivideva le strategie aziendali coinvolgendo anche il figlio Alessandro che, come visto, ha materialmente attuato quella strategia in specie perseverando nella volontà di avvantaggiare la società di famiglia in forza del consolidato rapporto privilegiato con GERRINI e l'amministrazione finalese.

Nessun margine di dubbio sull'intenzionalità della condotta non solo del GERRINI, ma anche di quella dei BIANCHINI e di BRAGA Bruna, dimostrata dalla pervicace reiterazione di condotte gravemente lesive della correttezza della azione amministrativa da parte del GERRINI, mossi da un interesse patrimoniale societario e personale, perseguito in forza di una strategia aziendale condivisa, che ben sapeva di poter contare sull' illegittimo rapporto clientelare instaurato da anni con il funzionario infedele.
Per le ragioni esposte deve essere quindi affermata la penale responsabilità di tutti gli imputati per il reato di abuso di ufficio loro contestato.

Va invece esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p..
Ed invero, pur non essendo in dubbio che l'ampio e diffuso sistema clientelare di distribuzione degli appalti a favore della BIANCHINI, prima, e della IOS, dopo, abbia creato le condizioni ideali per l'infiltrazione del sodalizio nei lavori di ricostruzione post sisma, grazie alla sinergia criminale creatasi tra BIANCHINI e BOLOGNINO, non vi è alcuna prova capace di dimostrare il finalismo della condotta del GERRINI, e dei coimputati qui giudicati, ad agevolare il sodalizio criminale.

2.4. CAPI 93bis-93ter-93quater-93quinquies-93sexies-93septies

Altro tema, questa volta coinvolgente tutti i membri della famiglia BIANCHINI, è quello relativo alle diverse intestazioni fittizie che essi avrebbero consapevolmente posto in essere per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali antimafia e salvare, dunque, il loro patrimonio da provvedimenti ablatori.

Il tema, invero complesso, è stato affrontato, da parte dell'Accusa grazie alla testimonianza resa il 28.3.2017 dal Maresciallo D'Agostino anche sulla base di corposa documentazione poi oggetto di integrale produzione (cfr. produzione RONI Modena in: Udienze 2017 > capo 4 e ss > udienza 28.3.2017 BIANCHINI).

La BIANCHINI COSTRUZIONI, con sede a San Felice sul Panaro, è stata costituita il 31 marzo del 1990. Essa era una società importante sul mercato di riferimento. Nel corso degli anni aveva aggiornato la sua attività in conformità alla sua crescita sul mercato. Inizialmente svolgeva lavori di sistemazione idraulica, lavori di movimento terra, sistemazione strade e argini. Il 5 aprile 1994 era stata aggiunta l'attività di commercio all'ingrosso di articoli di ferramenta ed altro e, il 29 gennaio 2007, quella di costruzione di autostrade e strade. Essa, nel corso degli anni, aveva subito alcune vicende societarie, anch'esse rispecchianti la sua evoluzione sul mercato e la sua importanza. Per quanto interessa, il 20 gennaio del 2010 era stato aumentato il capitale sociale da 218.400 euro a 1.000.000 di euro, mediante il passaggio a capitale di parte della riserva straordinaria, regolarmente iscritta in bilancio per il corrispondente ammontare. Le nuove quote erano state così ripartite: BIANCHINI Augusto, che era anche amministratore, insieme a BRAGA Bruna, detenevano, entrambi, 490.000 euro di capitale; la parte residua di 20.000 euro era invece detenuta dalla DUEAENNE S.a.s. di BRAGA Bruna& C., che era un'altra società di BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna, la quale ne era anche socio accomandatario. Il 20 ottobre del 2010 BIANCHINI Alessandro veniva nominato procuratore speciale della società con ampi poteri, perché poteva rappresentare l'impresa nell'area della salute, della sicurezza dei luoghi di lavoro, dell'ambiente e della prevenzione incendi, nonché compiere tutte le operazioni relative a trasferimenti di proprietà, autentica atti, immatricolazioni di tutti i mezzi, richieste e valutazioni di licenze; in altri termini, una delega importante.
Il 30 aprile 2011 veniva approvato il bilancio chiuso l'anno precedente, al 31.12.2010, con un utile di 401.000 euro. Era destinato tutto a riserva straordinaria. Il 28 aprile 2012 veniva chiuso il bilancio del 31.1212011, con un utile di 89.000 euro, anche questo riversato in riserva straordinaria. Era dunque una società in espansione.

Il 20 e il 29 maggio 2012 l'Emilia era stata colpita dal terremoto: ciò aveva comportato un aumento dei dipendenti assunti dalla ditta. Le indagini svolte unitamente al Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Modena avevano consentito di acclarare che nel corso del 2011 la media mensile di dipendenti era di circa 85 persone; che nei primi mesi del 2012 la stessa era di circa 70; successivamente al terremoto la ditta BIANCHINI aveva proceduto a 57 nuove assunzioni. La circostanza emerge anche dai dialoghi filmati da BIANCHINI, il quale, parlando con Fabbri, diceva, appunto che dopo il terremoto aveva assunto sessanta persone (cfr. produzioni indicate).

Alla data del 21 settembre 2012, la BIANCHINI aveva quindi una forza lavoro composta da 113 lavoratori. Il 15 giugno del 2013 veniva approvato il bilancio chiuso al 31.12.2012 con un utile di 134.000 euro, anche questo destinato a riserva straordinaria.
Il 18 giugno veniva rigettata la domanda di iscrizione alla White List. Da questo momento, secondo l'accusa, sarebbero iniziate *"le manovre per cercare di sovvertire questo provvedimento"* attraverso il formale allontanamento della vecchia *governance*.

Il 17 giugno 2013 era stata emessa dalla Prefettura di Modena la riservata amministrativa numero 17069 del 2013, che era stata inviata al Presidente della Regione Emilia-Romagna (ente appaltante) in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post terremoto. Quindi la Regione aveva chiesto notizie alla Prefettura di Modena la quale, a seguito di un *iter* articolato, aveva emesso questo provvedimento antimafia nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI, seguito il giorno successivo, il 18 giugno del 2013, da un altro provvedimento (più sintetico) protocollato con numero 17162 del 2013, con il quale la Prefettura rigettava la domanda di iscrizione alla White List avanzata dalla BIANCHINI Costruzioni.
Il 20 giugno del 2013 era stato emesso un ulteriore provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione alla White List, questa volta emesso dalla Prefettura di Reggio Emilia sul cui territorio la BIANCHINI era intenzionata a lavorare. Erano seguiti altri provvedimenti interdittivi e altri rigetti emessi, in ordine da: Prefettura di Bologna il 20 giugno 2013; Prefettura di Ferrara il 20 giugno 2013; Prefettura di Milano il 26 giugno 2013; Prefettura di Mantova il 16 luglio 2013.

Il 26.6.2013, qualche giorno dopo la prima interdittiva, la delega rilasciata a BIANCHINI Alessandro veniva revocata. Il 31 luglio 2013, poco dopo, anche una precedente procura speciale rilasciata a BRAGA Bruna nel 2008 veniva revocata. BRAGA Bruna aveva infatti ampi poteri all'interno della società. Il 31 luglio 2013 veniva formalizzata la cessione totale di quote da parte sia di BIANCHINI Augusto che della DUEAENNE di BRAGA Bruna; Quest'ultima, che aveva una quota pari a 490.000 euro, ne cedeva solo una parte. Le cessioni erano state fatte a favore di BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola che entravano nel nuovo assetto societario ciascuno con il 40% delle quote, pari a 400.000 euro ciascuno; 200.000 euro erano rimasti, invece, in mano a BRAGA Bruna. In quella stessa giornata, cioè il 31 luglio del 2013, era convocato un nuovo Consiglio di Amministrazione, in cui Silvestri Giuseppe Fortunato (cfr. capo 189) assumeva la carica di Presidente. All'interno di questo Consiglio di Amministrazione entrava anche BIANCHINI Alessandra, con il ruolo di Vicepresidente e BRAGA Bruna con quello di consigliere. Il 18.12.2013 il Consiglio di Amministrazione deliberava di chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, che veniva depositata presso il Tribunale di Modena il 20 dicembre del 2013. Il 24 dicembre, quattro giorni dopo, la sezione fallimentare del Tribunale assegnava alla società il termine del 22 aprile 2014 per presentare il piano per i creditori, la proposta e la documentazione necessaria all'ammissione al concordato e veniva anche nominato il Commissario Giudiziale Zanardi Stefano.
Il 4 aprile 2014 si verificava un fatto importante, secondo la prospettiva d'accusa: nel corso dell'assemblea dei soci veniva presentato il piano del concordato che doveva essere

presentato al Tribunale, e veniva anche nominato il liquidatore della società nella figura di BIANCHINI Augusto. In altri termini: BIANCHINI Augusto, che aveva già ceduto le quote, "*torna in sella*" alla BIANCHINI COSTRUZIONI come liquidatore con ampi poteri.

Il 22 aprile del 2014 veniva depositata la documentazione per l'ammissione al concordato, ma il 24 aprile 2014 il Tribunale di Modena respingeva la domanda perché priva dell'attestazione di un professionista che asseverasse la veridicità dei dati aziendali e, soprattutto, la attendibilità e fattibilità del piano.

Il 12 maggio 2014 veniva depositata una seconda domanda per l'ammissione alla procedura del concordato. BIANCHINI era, come visto, il liquidatore. Il 10 luglio 2014 il Tribunale di Modena ammetteva la BIANCHINI alla procedura concorsuale. Il 28 gennaio del 2015 la procedura veniva interrotta in quanto era stata data esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Bologna e ai sequestri della BIANCHINI COSTRUZIONI, nonché, inizialmente delle quote possedute da BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola, ma non quelle relative a BRAGA Bruna, perché il GIP aveva ritenuto che quelle quote non fossero strumentali al reato contestato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il 5 marzo del 2015 veniva dichiarato il fallimento dell'impresa. Il 7 luglio del 2015 il Tribunale di Modena dichiarava la chiusura del concordato a seguito del sequestro. Il 22 luglio 2015, in seguito ad ulteriori accertamenti svolti sul conto della DUEAENNE S.a.s. e di BRAGA Bruna, il GIP di Bologna disponeva non solo il sequestro della quota di BRAGA Bruna, ma anche quello della DUEAENNE S.a.s., perché ritenuta strumentale alla BIANCHINI COSTRUZIONI.

Queste dunque le vicende societarie della BIANCHINI Costruzioni. Secondo la tesi d'accusa, BIANCHINI Augusto il 31 luglio aveva dunque ceduto le quote, pur rimanendo, di fatto, alla guida dell'impresa, in quanto nominato liquidatore della società il 4 aprile del 2014. Invece, la nomina di SILVESTRI "*...che era il Presidente, che doveva rappresentare agli occhi della Prefettura questo rinnovamento, una persona professionale, di alto profilo, eccetera, cessa di avere la sua funzione.*". Questa nomina era conseguente, in ipotesi d'accusa, al fatto che il 10 gennaio del 2014 la Prefettura di Modena aveva rigettato quell'istanza di iscrizione alla White List. Il 18 aprile anche la Prefettura di Reggio Emilia aveva rigettato il provvedimento di iscrizione alla White List, per cui in quel momento anche il concordato era destinato al fallimento, perché senza l'iscrizione alla White List la BIANCHINI COSTRUZIONI non avrebbe potuto comunque continuare a lavorare.
Quando BIANCHINI Augusto il 4 aprile del 2014 era stato nominato liquidatore, gli erano stati riconosciuti ampi poteri in merito alla gestione della società e alla successiva presentazione del secondo piano di concordato, e in particolare alla bonifica dei terreni contaminati da amianto (cfr. capo 91). La nomina di BIANCHINI a liquidatore era intervenuta fra il primo provvedimento cassato dal Tribunale di Modena e l'inizio del secondo concordato.

Nelle vicende della BIANCHINI COSTRUZIONI, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, si innestano quelle della IOS di BIANCHINI Alessandro, che è l'impresa individuale con sede a San Felice sul Panaro, via del Commercio, 212.
Nel corso della perquisizione del 28 gennaio 2015, si scopriva che la sede della IOS non era altro che una scrivania condivisa, affittata all'interno di un'altra ditta, la BIOTECO, specializzata nell'affitto di spazi per aziende. "*Quindi, sostanzialmente, la IOS era una scrivania condivisa.*". L'impresa aveva iniziato le sue attività il 28.7.2013. L'iscrizione in Camera di Commercio risale al 22.7.2013. Oggetto della sua attività sono il movimento terra, edilizia, e in particolare, la costruzione di opere pubbliche, infrastrutturali, fognature pubbliche *etc*... . Spicca, ha evidenziato il testimone, come la costituzione della società sia immediatamente successiva all'emissione dell'interdittiva emessa nei confronti della BIANCHINI nel giugno 2013; un mese dopo era stata costituita la IOS.
Anche quest'impresa era stata sottoposta a sequestro preventivo, perché, secondo l'impianto accusatorio, era stata individuata come la prosecuzione proprio della BIANCHINI COSTRUZIONI.
In quel periodo, infatti, detta società si trovava al centro di due grandi problemi: il rinvenimento dell'amianto in diversi siti della ricostruzione, dove la stessa BIANCHINI aveva lavorato (cfr. capo 91) e, a partire da giugno 2013, l'esclusione dalla White List, che di fatto costituiva un ulteriore ed importante impedimento alla impresa per poter continuare a lavorare.
L'attività di indagine svolta in quel periodo dai Carabinieri aveva consentito di accertare, nella prospettiva d'accusa, come BIANCHINI Augusto e la moglie BRAGA Bruna stessero programmando diverse soluzioni per continuare a godere delle commesse pubbliche che stavano ottenendo grazie al tecnico comunale GERRINI Giulio e che avevano subito una battuta d'arresto a causa delle vicende legate al rinvenimento dell'amianto (cfr. capo 189). Tra le varie ipotesi studiate proprio in quel periodo, vi era anche quella di cedere un ramo di azienda della BIANCHINI COSTRUZIONI. Significativa di questa strategia sarebbero le parole dette da BIANCHINI Augusto alla moglie in una conversazione ambientale del 5 novembre 2012 (ambientale registrata al prog. n 189, RIT 2571/2012). Ha spiegato il Maresciallo D'Agostino che BIANCHINI Augusto "*...Gli dice: "Tutte le persone con le quali parlo dicono che conviene chiudere la ditta ed aprirne un'altra. Ci sarà un motivo". E poi ancora aggiunge: "Allora, il discorso, sia Macci e sia coso, e già che ero lì l'ho detto anche a Massimo, che un'azienda per poter prendere... a parte che lui, più che un ramo d'affitto, farebbe proprio un'acquisizione vera di una parte, deve però essere attiva da cinque anni". Perché c'è questo riferimento: attivo da cinque anni? Perché serve un'impresa attiva sul mercato da cinque anni per prendere le commesse pubbliche. E l'unica che hanno in quel momento è la DUEAENNE, l'immobiliare, dove peraltro figura ancora BIANCHINI Augusto in quel momento lì. Secondo BRAGA, devono trovare un professionista, uno bravo, "che si metta lì e che pensi solo a questo, mica andare una volta a fare una domanda, tre giorni dopo a farne un'altra". Con BIANCHINI che replica, gli dice il consiglio che ha ricevuto: "Massimo dice che si deve stare veramente attenti, perché può essere la rovina, una cazzata così". Ancora, dopo una battuta della moglie: "Adesso si informa anche lui", dice BIANCHINI. "Secondo me, per dirla alla veloce, vale la pena cambiare ditta e sulla*

BIANCHINI, se ti rompono i maroni, fai prima a portare i libri in Tribunale e ti sbatti i maroni. Questo è un discorso puramente tecnico, eh".

La mattina del 7 novembre del 2012 veniva registrata un'altra ambientale (prog. 257, RIT 2571 del 2012), sempre sulla macchina di BIANCHINI Augusto. BIANCHINI stava parlando con un tale Papazzoni, un personaggio che si trova in auto con lui; anche in questa occasione si discuteva della necessità di trovare rapidamente una soluzione per non perdere la grande opportunità che era data in quel momento dalla ricostruzione post terremoto. BIANCHINI, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, riferiva proprio delle discussioni che aveva in atto probabilmente con i suoi professionisti. *"Ne ha discusso, l'abbiamo sentito prima con la moglie. Gli dice che adesso hanno pensato di costituire subito un'altra azienda: "Poi quest'altra azienda, dopo un certo periodo, prende in affitto un ramo della BIANCHINI e la BIANCHINI per farla morire". BIANCHINI in realtà è un po' scettico sulla possibilità di poter continuare a lavorare sul terremoto. Infatti, quando Papazzoni gli dice: "No, il più è... non perdere l'opportunità che c'è adesso, Augusto", e poi aggiunge ancora: "Perché il discorso è che i lavori per le zone terremoto è che ci sono adesso". BIANCHINI, che è un po' titubante, gli risponde: "Temo che quest'opportunità sia persa". Però Papazzoni gli fa presente: Va beh, ti puoi accontentare dei subappalti. Gli dice: "È chiaro che dovrei accontentarti. Un conto è avere l'appalto diretto e un conto magari è... Però che cazzo fai, non puoi mica stare alla finestra ad aspettare".*

In queste settimane, tra le ipotesi prese in considerazione da BIANCHINI Augusto e dalla moglie BRAGA Bruna vi sarebbe anche quella di attribuire al figlio Alessandro maggiori responsabilità, anche se i due mostrano qualche riserva. Ciò emergerebbe da un'ambientale (prog. 1050 RIT 2571/2012), in cui i due coniugi parlavano proprio della necessità di effettuare un ricambio societario. In questa ambientale, BRAGA si lamenterebbe dell'ingenuità dimostrata da BIANCHINI Augusto, dicendogli, sostanzialmente, quello che avevano detto anche persone esterne. In altri termini, BRAGA Bruna - che stava parlando di fare un rinnovamento all'interno dell'azienda, di prendere dei giovani che avessero voglia di lavorare – sapendo bene, in tesi d'accusa, al pari del marito, chi era BOLOGNINO Michele e conoscendo la sua appartenenza ad un'organizzazione mafiosa emiliana, rievocava l'illecito accordo stipulato per fare lavorare i suoi operari in vista di un profitto sia pure esiguo ".. *e diceva infatti: "Senza voler risparmiare i 10 euro per poi trovarsi nei problemi come abbiamo adesso, prendere dei deficienti"*. Qui il riferimento, secondo l'accusa, sarebbe proprio al fatto che avevano assunto gli operai che BOLOGNINO gli aveva inviato: " *Ecco quindi il profitto che hanno avuto i BIANCHINI nell'assumere gli operai inviati da BOLOGNINO, cioè operai che avevano un costo minore rispetto alla media, alle assunzioni normali. Ma c'è un però, lo dice bene BRAGA: il però è determinato da quell'illecito accordo, quell'illecita collaborazione (come dirà) che hanno stretto con BOLOGNINO, e con ciò facendo si sono esposti a possibili attività di indagini. Questo è il nocciolo anche della questione relativa alle false intestazioni, perché c'è il rischio che qualcuno (lo dice) possa andare a scavare, a vedere cosa c'è dietro quell'accordo. Lo dice chiaramente BRAGA Bruna al marito quando gli dice: "Perché se iniziano a scavare, vedere tutti gli accordi, vedono... loro sanno ben di*

più, cioè tutti i lavori che non vanno bene, ti si ritorcono". (cfr. verbale udienza 28.3.2017 pag. 19-20).

Dunque, secondo la tesi d'accusa, la strategia elaborata dai due coniugi, prevedeva il ricambio societario in cui BIANCHINI Augusto non doveva più comparire. Ciò apparirebbe evidente proprio da questa ambientale in cui BRAGA Bruna rimprovera il marito di aver collaborato con BOLOGNINO Michele evocando il timore che venissero scoperti "tutti gli accordi". Quindi per BRAGA vi era il pericolo reale che vi sia un'attività di indagine, perché ben sapevano che la Procura di Modena stava indagando sull'amianto e che chi stava indagando era in grado di scoprire il legame che avevano avuto con BOLOGNINO. Queste conversazioni, in ogni caso, darebbero il senso di come i due coniugi sono al centro decisionale delle loro imprese: *Dice infatti BRAGA Bruna: "Ci vuole una persona che stia dietro con la testa, che possa decidere, che possa fare, che tu non devi andare a dire... cioè, altre cose, è guardare il risultato. Ma è obbligatorio, è obbligatorio". E BIANCHINI lo capisce da solo, che è venuto il momento di mettersi da parte, gli dice: "Cioè, quello che voglio dire, se è necessario che ci voglia un aiuto ed un ricambio, è naturale... cioè è logico... cioè per noi due". Però dice anche che, a suo modo di vedere, Alessandro non può reggere tutto da solo, con la moglie che gli fa eco, dice: "No, non ha neanche la capacità, neanche lui, perché se è bravo tecnicamente non va bene, non va bene".*

La telefonata intercettata il 6 dicembre del 2012 (prog. n. 221, RIT 2571/12) restituirebbe comunque la dimostrazione che da parte dei due coniugi la decisione di affidare formalmente a BIANCHINI Alessandro le redini dell'attività di famiglia era stata presa, seppur nella consapevolezza che il figlio maggiore avrebbe potuto essere esposto ad eccessive responsabilità, così come spiegato dal Maresciallo D'Agostino; diceva infatti BRAGA Bruna: *"Adesso bisogna prima cosa che tu ne vieni viu, perché è meglio". Quindi BIANCHINI Augusto deve andar via. E ancora, quando BIANCHINI Augusto afferma: "Bisogna pensare chi va al mio posto", la moglie risponde: "Io, sinceramente, perché... Non mi piace questa cosa, che ho sempre condannato chi l'ha fatto – cioè trovare una testa di legno – e adesso sarei pronta a farlo io se non lo volesse fare Alessandro, che non sono mica... non sono mai sicura che certe firme e certe cose vengono fatte se è giusto farle, cioè hai capito? Che sarebbe anche un freno per tuo figlio grande. Non è mica giusto mettere dentro... hai capito?".*
Quindi i due stavano discutendo, secondo la tesi d'accusa, di trovare un prestanome destinato a sostituire BIANCHINI Alessandro. La titubanza manifestata da BRAGA Bruna sulle capacità del "successore" avrebbe determinato, in tesi, la sua permanenza all'interno della società BIANCHINI COSTRUZIONI per "salvaguardare" l'attività che era stata affidata agli altri due figli, a BIANCHINI Nicola e a BIANCHINI Alessandra, al momento dell'acquisto delle quote.
Per far maturare definitivamente il progetto, ipotizzato già nel mese di dicembre del 2012, dovevano passare ancora alcuni mesi, anche se oramai la decisione era stata presa. L'impulso definitivo giungeva definitivamente con l'esclusione della BIANCHINI COSTRUZIONI dalla White List. Ciò accadeva nel giugno del 2013, quando l'azienda si era trovata nuovamente nell'occhio del ciclone mediatico. Venivano infatti pubblicati nuovi articoli sui

giornali che danneggiavano l'immagine dell'azienda, questa volta per la vicinanza alla criminalità organizzata. Ecco quindi che BIANCHINI e BRAGA si erano trovati costretti, secondo l'accusa, ad accelerare i tempi.
E così, se da un lato la strategia era quella di proporre ricorso al provvedimento, dall'altro, simulando la cessione di quote della BIANCHINI COSTRUZIONI, avevano affidato la sorte della società al proprio figlio Alessandro, che aveva maggiore responsabilità nella gestione degli affari di famiglia.
Si ricordi solo che prima della BIANCHINI COSTRUZIONI era stata interdetta un'altra importante società del modenese, la Fratelli Baraldi, che nello stesso periodo in cui la BIANCHINI veniva esclusa, veniva riammessa alla White List. E ciò era accaduto perché si era verificata la stessa cosa che, in ipotesi, stavano cercando di fare nella BIANCHINI: la Fratelli Baraldi aveva ottenuto la riabilitazione facendo passare la tesi difensiva che i legami con la criminalità organizzata e i pericoli di condizionamento erano stati superati allontanando il loro amministratore delegato, cioè Baraldi Claudio, che era indagato dalla Procura di Genova. Sostanzialmente alla BIANCHINI COSTRUZIONI, in tesi d'accusa, pensavano di ripercorrere proprio quegli stessi passi, fondando su ciò il loro ricorso. Ecco perché gli imputati avrebbero proceduto alla cessione di quote, con la quale BIANCHINI Augusto si faceva formalmente da parte non solo nella BIANCHINI COSTRUZIONI, ma anche nella DUEAENNE, che era operativa sul mercato già dal 2000. A tale proposito significativa sarebbe la conversazione ambientale sopra riportata tra BRAGA Bruna e BIANCHINI Augusto nel corso della quale i due parlavano effettivamente di sostituire la BIANCHINI COSTRUZIONI con un'altra ditta, che però doveva essere attiva da almeno cinque anni, parlando proprio dell'immobiliare DUEAENNE (prog. n. 189 RIT 2571/12).

Quindi il 31 luglio del 2013, circa quaranta giorni dopo l'interdittiva, veniva effettuata la prima cessione contestata, in cui le quote della BIANCHINI COSTRUZIONI erano ripartite per l'80% ai due figli Nicola e Alessandra, per un valore complessivo di 800.000 euro. La restante parte, il 20%, era mantenuta dalla madre. La cessione era stata fatta al valore nominale delle quote, cioè non si era tenuto conto dell'avviamento della società, dei beni immobili di cui la società è titolare né di tutto il valore generale della BIANCHINI. Erano state cedute solamente le quote. Le cessioni sono state analizzate dagli inquirenti: *"Sostanzialmente, i figli Alessandro e Nicola avrebbero dovuto corrispondere ai propri genitori e alla DUEAENNE 400.000 euro ciascuno: BIANCHINI Alessandro doveva dare 110.000 euro al padre e 290.000 euro alla madre; BIANCHINI Nicola avrebbe dovuto pagare 380.000 euro al padre e 20.000 euro alla DUEAENNE. Nell'atto di compravendita di queste quote, anche in modo inverosimile, si legge che i due ragazzi, a partire dal 30 settembre del 2013, avrebbero dovuto iniziare a corrispondere più rate mensili sia al padre che alla madre, ma anche alla DUEAENNE, secondo le singole cessioni che erano state effettuate. Se si va a guardare il potere reddituale dei due ragazzi, sino a quel momento (l'ho detto prima) erano probabilmente universitari, ci si accorge che non solo non avevano i mezzi per poter acquistare le quote, seppur rateizzate in questo modo, ma non avevano neppure i mezzi economici per vivere da soli, perché, se andiamo a vedere, BIANCHINI Alessandra nel 2008 aveva avuto, lordi, un imponibile di 2.042 euro, corrisposto dalla SWEET TEAM società sportiva dilettantistica...Dopo tre anni, nel 2011 denuncia altri 3.116 euro. Lei, praticamente,*

nel 2008 denuncia un imponibile di duemila euro, nel 2011 tremila euro, dopo tre anni, che percepisce dalla AGUA CENTER di San Felice. C'è un ulteriore salto nel 2013. Quindi dal 2011 al 2012 non dichiara redditi. Nel 2013 ha un'imponibile di 14.000 euro, ma è relativo all'attività svolta in seno alla BIANCHINI COSTRUZIONI. I valori reddituali espressi da BIANCHINI Nicola sono gli stessi. Nel 2007 percepisce redditi per 160 euro lordi. C'è un salto quattro anni dopo, nel 2011 dichiara 2.574 euro lordi dalla AGUA CENTER. E poi nel 2013, quindi due anni dopo, c'è un imponibile dichiarato di 52.000 eura e rotti, però relativo al fatto che nel frattempo è diventato... in relazione alla sua partecipazione nella DUEAENNE S.a.s. Anche questi dati sono andati a rafforzare la nostra convinzione che il passaggio di quote, peraltro avvenuto all'interno dello stesso nucleo familiari, tutti conviventi, al valore nominale delle quote, è stato del tutto artificioso, con la direzione dell'impresa che in realtà era rimasta nelle mani di BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna anche in relazione a quello che avevamo udito nelle intercettazioni, ma anche in relazione alla lettura degli atti documentali."

Nel nuovo assetto societario trovava posto anche una figura terza di alto profilo - un po' com'era successo anche nella Fratelli Baraldi che veniva assunto come Presidente del Consiglio di Amministrazione, tale Carlo Albano - un professionista di alto livello Silvestri (cfr. capo 189). Egli, che si era sempre occupato di management aziendale e di grosse imprese, veniva così assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI e diventava Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Si ricorda che Silvestri, in quel periodo, faceva parte dei cosiddetti nuclei di valutazione e controllo previsti per la valutazione dei risultati e delle performance della dirigenza pubblica. E proprio in quel periodo Silvestri stava valutando il Comune di Finale Emilia (cfr. capo 189)
A Silvestri erano riconosciuti solo poteri statutari, non operativi, con la funzione di rappresentanza della società e con lo specifico compito di implementare una buona governance della società e garantire il buon funzionamento del CdA. Il comando della società rimaneva, nella prospettiva d'accusa, in mano agli stessi BIANCHINI e formalmente al Vice Presidente BIANCHINI Alessandra, responsabile degli acquisti, con la funzione di gestire in autonomia le politiche di approvvigionamento.
Dati significativi della gestione occulta di BIANCHINI sarebbero la circostanza che quando il concordato era fallito, BIANCHINI Augusto era tornato ad essere liquidatore, nonché il dialogo tra GERRINI e Silvestri ascoltato da Cestari, in cui quest'ultimo avrebbe sentito i due parlare di una sorta di spartizione dei lavori che dovevano essere affidati alla IOS (cfr. capo 189). Inoltre, ha spiegato il teste, *"BIANCHINI Augusto, inoltre, rimane all'interna dell'impresa con l'incarico di direttore tecnico almeno fino ad ottobre 2013, questo formalmente, anche se poi Silvestri e BIANCHINI Alessandro, in un'istanza indirizzata alla Prefettura di Modena proprio nella giornata del 24 ottobre 2013, volta ad ottenere il riesame della posizione della BIANCHINI COSTRUZIONI, diranno che ciò è avvenuto per una mera svista nelle registrazioni camerali. Fatto sta che almeno formalmente BIANCHINI Augusto rimane come direttore tecnico della BIANCHINI COSTRUZIONI anche oltre aver ceduto le proprie quote."*
Analoga cosa si può registrare, secondo l'accusa, anche sul conto del figlio Alessandro, il cui incarico di procuratore speciale all'interno della BIANCHINI era stato formalmente revocato

con atto del 26 giugno 2013, ma era rimasto di fatto dipendente della società fino al 31 dicembre 2013. Ciò era stato riscontrato presso la LAPAM di Mirandola, che contabilmente stava seguendo la IOS: era stata infatti trovata un'e-mail che BIANCHINI Alessandro aveva inviato allo stesso ente di patronato a fine dicembre 2013 circa il suo impiego presso la BIANCHINI COSTRUZIONI fino a dicembre 2013. Peraltro questa situazione promiscua era stata chiarita anche dallo stesso BIANCHINI Alessandro quando, in un ricorso che aveva presentato in Prefettura il 18 novembre del 2014 contro il provvedimento di esclusione dalla White List della IOS, sosteneva anche che: "*Nella stessa giornata del 22 luglio 2013 formalizzai le mie dimissioni e all'azienda BIANCHINI COSTRUZIONI"... confermando la disponibilità, dietro esplicita richiesta, di rimanere fino al 31 dicembre 2013. Quindi sostanzialmente noi che cosa accertiamo? Che BIANCHINI Alessandro il 22 luglio del 2013 costituisce la IOS, ma rimane a lavorare per conto della BIANCHINI COSTRUZIONI fino a dicembre 2013. E questo è un ulteriore elemento che noi valutiamo per considerare la fittizietà di quelle cessioni delle quote della BIANCHINI COSTRUZIONI.*"

Altra questione importante, nella prospettiva d'accusa, per stabilire la continuità tra di impresa, sarebbe quella relativa al passaggio dei mezzi e delle attrezzature dalla BIANCHINI COSTRUZIONI a favore della IOS.
Le indagini avevano accertano, a un certo punto, "*un travaso di mezzi e di dipendenti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI alla IOS.*"
La cessione di questi mezzi era stata giustificata dal fatto che BIANCHINI Alessandro doveva ottenere, all'atto del suo licenziamento dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, alcune competenze stipendiali, che sarebbero state compensate proprio con la cessione di questi mezzi. All'atto della cessione, l'11 ottobre del 2013 era presente anche il sindacalista Remo Pierboni, ma la sua presenza era, in tesi investigativa, puramente formale, perché non aveva nessun tipo di valutazione di merito, né in relazione all'effettiva sussistenza del credito né, tanto meno, sul valore dei mezzi, ma si era limitato solamente a dare atto della sua presenza al fianco del lavoratore. "*E in effetti la controfirma del sindacato FILCA CISL è, per la verità, solo ed esclusivamente a tutela di BIANCHINI, ma è una tutela di BIANCHINI Alessandro solo formale, perché lì ci poteva essere pure che la BIANCHINI COSTRUZIONI diceva a BIANCHINI Alessandro: Ti riconosco due milioni di euro – quello avrebbe detto: Sì, va bene, l'importante è che è contento l'operaio. Questo è il sunto dei nostri accertamenti.*"
Erano stati stipulati due accordi. Al primo, dell'11.10.2013, era seguita un'integrazione del 12.12.2013. Il primo certificava che BIANCHINI Alessandro aveva un credito nei confronti della BIANCHINI di 32.000 euro. La BIANCHINI COSTRUZIONI in quel momento gliene poteva pagare solo 24.000 euro, per cui si erano accordati di compensare questa somma con la cessione di mezzi d'opera e di attrezzature. La restante parte, di circa 7.000 euro e rotti, sarebbe stata invece poi pagata da parte della BIANCHINI COSTRUZIONI entro il 31 gennaio 2014.
BIANCHINI Alessandro, in tal modo, era diventato, di fatto, debitore della BIANCHINI COSTRUZIONI, perché era stato concordato l'acquisto di altri mezzi per un valore complessivo di altri 11.000 euro, somma che doveva essere detratta dai 7.000 di cui era creditore. Così, ha spiegato il teste, c'è scritto nell'atto: *nel caso il signor BIANCHINI Alessandro fosse debitore della BIANCHINI COSTRUZIONI, provvederà a saldare il debito*

entro trenta giorni. Questi mezzi e queste attrezzature della IOS (ed è questo anche il motivo per cui, in tesi d'accusa, la IOS sarebbe una prosecuzione della BIANCHINI COSTRUZIONI) erano poi stati correttamente individuati dalla Guardia di Finanza di Mirandola il 19 giugno 2014 durante un controllo. In tesi d'accusa, sarebbe un controllo importante, perché la Prefettura di Modena aveva delegato la Guardia di Finanza di eseguire dei controlli sulla IOS. E la Guardia di Finanza, quando si era recata presso la IOS, aveva travato mezzi e attrezzature dalla BIANCHINI.
Nel frattempo, infatti, la Prefettura di Modena stava istruendo la pratica sulla IOS che aveva presentato domanda di iscrizione alla White List. Allo scopo, come detto, il 30 maggio del 2014 aveva delegato la Guardia di Finanza per effettuare accertamenti anche di tipo patrimoniale nei confronti della IOS, per vedere se essa fosse uno strumento di elusione del provvedimento interdittivo emesso nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI. Il 19 giugno la Guardia di Finanza di Mirandola aveva eseguito, dunque, il controllo ed aveva effettuato l'elencazione dei beni che sarebbero stati passati dalla BIANCHINI COSTRUZIONI alla IOS: *un miniescavatore, un bobcat, un autocarro Iveco, delle livelle laser, insomma delle attrezzature per poter lavorare. La cessione dei mezzi e di queste attrezzature interviene anche in un momento particolare, perché qua siamo... perché questi due accordi avvengono l'11 ottobre 2013 e il 12/12/2013. Il 20/12/2013 viene presentata la prima domanda di concordato preventivo dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, quindi si lascia intuire chiaramente, si intravedere, dietro tutto questo, un criterio di prevenzione utilizzato per "soddisfare" le pretese del dipendente BIANCHINI Alessandro rispetto evidentemente alla massa degli altri creditori."*

"Sostanzialmente, riassumendo, la IOS viene costituita in concomitanza o comunque subito dopo l'adozione del provvedimento interdittivo emesso nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI. Come abbiamo visto, vi è evidenza documentale che BIANCHINI Alessandro ha operato negli ultimi mesi del 2013 sia come dipendente della BIANCHINI COSTRUZIONI e sia come titolare di impresa, cioè la IOS; che BIANCHINI Alessandro non solo ha assunto i dipendenti della BIANCHINI COSTRUZIONI, ma ha acquisito anche, in forza di quei due accordi, mezzi che prima erano della BIANCHINI COSTRUZIONI; ma, tramite la IOS, ha continuato ad operare con i medesimi appaltatori pubblici, cioè il Comune di Finale Emilia, e con i medesimi personaggi, ovvero GERRINI Giulio, dai quali il padre Augusto prima otteneva le commesse. E su questo penso che il Maresciallo Costantino (cfr. capo 189) *vi abbia illustrato tutto questa parte. Tutto ciò, chiaramente, in continuazione con l'attività imprenditoriale svolta dalla sua famiglia, proprio al fine di eludere da un lato il provvedimento antimafia, ma anche le indagini in corso, perché abbiamo visto che in quel periodo c'erano anche le indagini sull'amianto. In quel momento erano in atto da parte proprio della Procura di Modena. Ed è questo, in generale, il contesto nel quale sono decise queste fittizie intestazioni."*

Uno dei momenti maggiormente caldi della indagine è quello che si innesta nel periodo delle interdittive emesse nei confronti dei BIANCHINI nei mesi che vanno da giugno 2013 a gennaio 2015: "*E tutto l'aspetto della gestione dell'interdittiva per noi ha fornito delle prove veramente conclusive. Noi, a dir la verità, ce le avevamo già, queste prove; però tutto quello*

che abbiamo dimostrato essere avvenuto da giugno 2013 a gennaio 2015 è la prova, secondo noi, è la prova provata proprio dell'astuzia e della scaltrezza costante che hanno avuto i BIANCHINI e del fatto che ogni tentativo effettuato è stato posto per eludere l'interdittiva. E dagli eventi che tra poco vi dirò, vi elencherò, introducendo anche nuovi personaggi a cui i BIANCHINI si rivolgeranno, si può comprendere tutto questo. Ad esempio, per l'intestazione degli appartamenti ai figli (faccio un esempio), che per noi è stato chiaro sin da subito quello che era successo, però è stato comunque emblematico scoprire che nella prima istanza di iscrizione nella White List della IOS, che scrive BIANCHINI Alessandro, presentata in Prefettura, istanza datata 4 ottobre 2013, egli aveva dichiarato la propria residenza con i genitori a San Felice sul Panaro, in via degli Estensi, numero 2215. Ma quando a marzo del 2014, il 6 marzo 2014, dopo che sono successe tante cose, rinnova l'istanza, comunica alla Prefettura di essere residente a Modena, in via della Cerca, numero 32, dove peraltro noi andremo a cercarlo il giorno delle catture, il 28 gennaio, ma lì non lo troveremo, perché lo troveremo a casa dei... sarà reperito nella sua vecchia abitazione dei genitori, con la propria famiglia, cioè a San Felice, luogo effettivo di fatto della sua residenza. E' evidente che anche questo è stato un tentativo di eludere l'interdittiva emessa nei confronti del padre, cioè per simulare che la IOS era cosa ben diversa rispetto alla BIANCHINI COSTRUZIONI. Ed è un tentativo attuato da parte di chi in quel momento è certamente il più coinvolto dei tre figli. Allora è chiaro che quanto avevamo supposto all'inizio trova ulteriore conferma dopo, perché queste cessioni degli appartamenti non possono essere più inquadrate solo come una donazione che ogni genitore (a parte che viene fatta da una società) spera di fare ai propri figli, facendo una divisione pre-testamentaria, diciamo così, ma si tratta proprio di strumenti escogitati per eludere l'interdittiva e soprattutto (l'ho detto prima) per nascondere il patrimonio a possibili provvedimenti di sequestro che potevano scaturire dalle indagini in corso."

Nel corso della perquisizione e del sequestro effettuato presso la abitazione dei BIANCHINI il 28.1.2015 erano stati rinvenuti, nei computer e negli hard disk sequestrati, diversi video che rappresenterebbero una prova fondamentale (una possibile scorciatoia per le indagini). All'interno di un container presente proprio all'interno del cortile dell'abitazione dei BIANCHINI adibito ad ufficio, oltre ai timbri dell'ufficio tecnico di GERRINI (cfr. capo 189) erano stati trovati e sequestrati anche un computer ed una memoria esterna, formalmente sequestrati a carico di BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna. BIANCHINI Alessandro aveva consegnato spontaneamente ai militari operanti il proprio personal computer ed un altro hard disk esterno, sequestrati a suo carico.

A seguito degli accertamenti svolti, in questi supporti sequestrati ai BIANCHINI erano stati individuati 23 video, di cui alcuni di particolare interesse per le indagini. Gran parte di essi erano stati rinvenuti nell'hard disk esterno sequestrato a carico di BRAGA Bruna e BIANCHINI Augusto e, in percentuale, nel computer sequestrato ai medesimi, nonchè nell'hard disk esterno di BIANCHINI Alessandro.
Questi video, da un punto di vista visivo ed uditivo, sono stati registrati tutti in prossimità di BIANCHINI Alessandro.

Anche le cartelle in cui vengono rinvenuti questi video - che sono peraltro custoditi senza alcuna prudenza informatica, senza password, ma cartelle pure e semplici - riconducono sempre a BIANCHINI Alessandro: *"Infatti danno indicazione o del suo nome o del nome della IOS. Ad esempio, abbiamo queste cartelle e sottocartelle dove noi troviamo questi video: "Ios impresa opere e servizi/iscrizione White List/appuntamenti De Stavola" "IOS impresa opere e servizi/iscrizione White List/appuntamenti Giovanardi". Poi abbiamo altre cartelle: "BIANCHINI Alessandro–personali/CC San Felice per moto Ducati". Ancora: "BIANCHINI Alessandro–personali/appuntamenti De Stavola". Ancora: "IOS impresa opere e servizi/iscrizione White List". E ancora: "Utenti/Alessandro/immagini 2013 0627001", dove troviamo un solo video, che è il video 07186, quello che ci parlava di Fabbri Alan, l'incontro con il Sindaco di Bondeno."*
Nell'effettuare l'analisi dei video, gli inquirenti non hanno compreso perché BIANCHINI Alessandro li abbia registrati con il suo telefonino nè il criterio con cui aveva voluto registrare tutti questi incontri. Secondo la tesi investigativa sarebbero stati fatti in termini difensivi pensando che un domani gli sarebbero potuti servire. In questo senso eloquente il modo in cui BIANCHINI Alessandro, che stava accompagnando un suo operaio al pronto soccorso perché si era amputato un dito, poneva le domane in ottica difensiva: "*Però la cosa che è interessante vedere è come gli fa le domande e gli dice: Eh, ma io te l'avevo detto di metterti i guanti, ma tu non te li eri messi. Ecco perché dico che sicuramente è un discorso di questo genere."*

I video più interessanti sono quello che hanno ad oggetto i (numerosi) colloqui che avvengono tra il 2013 e il 2014, ed in cui BIANCHINI Alessandro, da solo o in compagnia del padre o di tutta la famiglia (in un'occasione) incontra persone alle quali essi si rivolgono per ottenere un aiuto nell'affrontare il problema delle interdittive emesse a carico delle loro imprese.

Uno di questi video è quello in cui BAINCHINI Alessandro parla con Fabbri Alan, sindaco di Bondeno. "*Si tratta di una registrazione evidentemente fatta non ponendo l'altro interlocutore a conoscenza che stesse registrando, in cui non si capiscano neanche le modalità con cui erano venuti in contatto. Certamente si erano sentiti prima, perché il Sindaco chiede, entrando nel vivo della conversazione, gli chiede proprio: "Allora?". E BIANCHINI risponde: "Mi sono informato". E gli dice: "Pare che ci sia un'informativa dei Carabinieri che ha scaturito un'indagine, perché non mi hanno detto che ad oggi ci sono ancora delle cause ostative per... e pare, per farla breve, io non riesco a capire, non riesco a sapere quest'informativa dei Carabinieri cosa dicono, cosa non dicono, mi han detto: L'unico che forse lo riesce a sapere è il comune di Bondeno". Domanda: "Te lo sai?". Fabbri sembrerebbe non sapere nulla. La conversazione a tratti è poco comprensibile dopo questo punto, ma il riferimento è alla questione proprio dell'amianto, dice infatti l'ex Sindaco, a un certo punto gli dice: "O che è l'amianto lì, quella rotonda di merda, pensano che sia un intrallazzo della mafia". E qui BIANCHINI Alessandro precisa che nel periodo post terremoto ha assunto circa sessanta persone – e questo effettivamente lo verifichiamo – e che ha lavorato con la FRATELLI BARALDI, che è una società molto importante del modenese, che a un certo punto viene interdetta perché si ritiene che vi possano essere delle infiltrazioni mafiose, e in questo caso BIANCHINI Alessandro dice: "Io non gli chiedo mica il casellario giudiziario a questi qua quando li assumo. Ho lavorata con Baraldi, che poi dopo è andato,*

lui è andato indagato. Adesso è indagato per infiltrazioni, ma quando io ci ho lavorato, lui non era mica indagato". Quindi ci dà una situazione, questo video, molto importante: sono a conoscenza che ci potrebbe essere un'informativa dei Carabinieri sul loro conto." (cfr. verbale 28.3.2018 pag. 21-22).

Altro video che si pone sulla stessa linea è quello che BIANCHINI gira durante un incontro avuto con un soggetto identificato compiutamente in De Stavola Giuseppe Marco, che è un funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Campogalliano e che dimostrerebbe tutta la consapevolezza di BIANCHINI Alessandro - proprio in ragione delle false fatture, quelle contestate dall'Agenzia delle Entrate - di sapere con chi avevano avuto a che fare.
Orbene, tutto il periodo delle interdittive, che va da giugno 2013 a gennaio 2015, aveva restituito, nella prospettiva d'indagine, uno spaccato inequivoco e che spiegava come dopo il 17 giugno 2013, giorno in cui viene emessa l'informazione antimafia nei confronti della BIANCHINI, era stata attuata dai BIANCHINI la controffensiva per cercare di ovviare a questo problema, eludendo l'interdittiva.

Come noto, secondo la procedura, prima della adozione del provvedimento interdittivo, il Gruppo Interforze fornisce al Prefetto il proprio parere che adotta a conclusione di un iter informativo, che si basa su dati di Polizia. Trattasi, ovviamente, di pareri che non sono vincolanti.
BIANCHINI Augusto, per conto della sua società, aveva presentato domanda di iscrizione il 23 ottobre 2012, con una successiva integrazione il 5 febbraio del 2013. Quando la Prefettura di Modena, proprio in quel periodo, aveva chiesto a tutte le Forze di Polizia modenesi di fornire informazioni sul conto dell'impresa, i Carabinieri -che stavano indagando nell'ambito dell'indagine *AEMILIA* - avevano una moltitudine di informazioni da fornire. L'attività di intercettazione era stata chiusa infatti nel gennaio del 2013. Erano state quindi trasmesse alla Prefettura le informazioni importanti e spendibili in quella attività amministrativa ma inidonee a disvelare l'indagine *AEMILIA*.

E così, con una lettera del 22 gennaio del 2013, i Carabinieri comunicavano alla Prefettura solo alcuni punti e cioè che il 14 dicembre del 2012 GRANDE ARACRI Nicolino, capo della cosca di Cutro, era stato autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza a recarsi a Modena presso il policlinico per una visita specialistica, dove era stato fatto un servizio di osservazione nel corso del quale era stato visto a più riprese accompagnarsi con BELFIORE Gaetano che, oltre ad essere legato sentimentalmente con Nicole GRANDE ARACRI, figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, era anche assunto presso la BIANCHINI COSTRUZIONI. "... *Comunichiamo inoltre l'esito della perquisizione che avevamo fatto il 21 novembre 2012 a Montecchio Emilia a carico di Richichi Giuseppe e Schirone Graziano, quando, sostanzialmente (ve ne ha già parlato Costantino), troviamo tantissimi proiettili di vario calibro, e in più troviamo quella scatola di quella pistola, con l'indicazione solo della matricola della pistola, una pistola risultata smarrita in banca dati. Però, oltre a comunicare questo dato, noi alla Prefettura diciamo anche: Attenzione, perché, quando siamo andati a fare la perquisizione a carico di Richichi, troviamo delle fatture che Richichi aveva, che era possessore di tutto quel calibro di munizionamento, quanto meno poteva essere imputabile di*

quel carico di munizionamento, gli troviamo due fatture emesse dalla BIANCHINI COSTRUZIONI a favore di due società: la EDIL CUTRO S.r.l. e la COIS. Poi gli diciamo anche: Attenzione, perché abbiamo trovato collegamenti fra i due perquisiti, Richichi e Schirone, due collegamenti con BOLOGNINO Michele, già 416 bis, condannato in via definitiva. Infatti gli diciamo cosa? Che a casa di Richichi troviamo proprio della corrispondenza che BOLOGNINO aveva ricevuto nel suo periodo di detenzione quando era in carcere. Quindi gli diciamo: Abbiamo trovato pure le lettere che il detenuto riceveva, e le abbiamo trovate a casa di Richichi, quindi c'è un collegamento, attenzione. Riferiamo ancora il collegamento su Schirone, che era quello che aveva le chiavi del magazzino della B.D. IMMOBILIARE, che è la società riferibile a BOLOGNINO Domenico, figlio di BOLOGNINO Michele, dove noi facciamo anche la perquisizione, perché, le chiavi, ce le aveva Schirone, e all'interno di quel capannone troviamo i documenti di identità di BOLOGNINO Michele. Segnaliamo inoltre che durante la perquisizione, mentre stavamo facendo queste operazioni, giungono alcuni operai, che andiamo ad identificare, tipo Belfiore Nicola, che ci dicono: Eh, ma io sto aspettando che arrivi Alleluia – che effettivamente arriva –, che poi dobbiamo andare a lavorare presso i cantieri di Finale dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. Chiaramente, su questo rapporto tra Schirone, Richichi e BOLOGNINO, non potevamo certo dire che li sentivamo tutti i giorni, che parlavano al telefono. Non l'abbiamo detto. Un altro punto che segnaliamo è che il 3 settembre 2012, nel corso di un servizio, un normale servizio di coordinamento, di osservazione che eseguiamo sui cantieri, di monitoraggio dei cantieri della ricostruzione, notiamo proprio BOLOGNINO Michele entrare all'interno di via Rovere a Finale Emilia, dov'era in atto la realizzazione degli edifici temporanei, edifici scolastici, e dove la BIANCHINI COSTRUZIONI stava lavorando in virtù proprio di un subappalto acquistato dalla CMC. Si tratta dello stesso cantiere in cui BIANCHINI aveva anche ottenuto le opere di urbanizzazione per un importo di... 1.190.000 euro. Quello che non gli diciamo anche in questo caso, alla Prefettura, è una cosa fondamentale: che il servizio non era iniziato al cantiere, ma era iniziato alla BIANCHINI, quando avevamo visto BOLOGNINO Michele all'interno degli uffici della BIANCHINI, da lì uscire e recarsi al cantiere."

Queste informazioni sono state poi integrate da un organo denominato GIRER (Gruppo Interforze per la Ricostruzione in Emilia-Romagna) che opera strettamente in contatto con i Carabinieri che stavano indagando. Il GIRER aveva assunto, tra l'altro, informazioni sui dipendenti assunti della BIANCHINI COSTRUZIONI, prevalentemente di origini cutresi, gravati da precedenti, riconducibili, in modo diretto o indiretto, anche alle cosche calabresi. Per esempio, fra i dipendenti che erano stati assunti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI e che erano nel novero degli operai inviati da BOLOGNINO risultavano esservi PROCOPIO Giovanni, fratello di Salvatore, tratto in arresto il 20 aprile del 2007 nell'ambito dell'indagine *PANDORA*, soggetto collegato a PUGLIESE Michele. Era stata inoltre evidenziata anche la figura di CURCIO Domenico, cognato di GIGLIO Giuseppe e quella di BELFIORE Gaetano, fidanzato della figlia di Nicolino GRANDE ARACRI. Erano stati anche approfonditi i rapporti economici tra la BIANCHINI COSTRUZIONI ed alcune imprese, in particolare con Villani Virginio, socio fondatore di alcune società insieme all'odierno imputato MUTO Antonio classe '71, ed emerso nell'indagine *PANDORA* (cfr. Cap. III).

Il Prefetto di Modena, prima, e di Reggio Emilia, poi, avevano dunque emesso i provvedimenti interdittivi e di rigetto di iscrizione alla *White List*, provvedimenti motivatissimi, in cui veniva dato conto di tutto questo (provvedimento del 17 giugno 2013, Prefettura di Modena; del 18 giugno 2013 il rigetto della Prefettura di Modena; del 20 giugno 2013 in relazione al rigetto della domanda della Prefettura di Reggio Emilia).

Le interdittive contengono quindi un quadro veramente completo in cui i BIANCHINI *"...se prima avevano solamente l'idea di dire: Oh, guarda che qua, se vanno a scoprire tutti gli accordi che ci sono... era solamente pensata, ritenuta possibile questa situazione, adesso hanno la conferma, perché c'è scritto tutto in quella cosa lì, in questi provvedimenti. E i provvedimenti descrivono compiutamente chi è BOLOGNINO Michele, che è considerato inserito nei contesti di cosca dei papaniciari, ma aveva anche dei rapporti con Sarcone Nicolino, dei Grande Aracri, appena condannato in "EDILPIOVRA", erano evidenziati i rapporti con Vertinelli. Tra l'altro, si dice che BOLOGNINO Michele, Sergio e Francesco, i tre fratelli, erano stati denunciati da una Stazione nel padovano per una sorta di aggressione perpetrata nei confronti di imprenditori locali, tali Maria Giovanna Santolini e Stefano Venturin della GS SCAFFALATURE E AUTOMAZIONI, cioè, sostanzialmente, avevano acquisito le quote da questi soggetti o quanto meno ci avevano provato. Comunque sono tutti fatti presenti. Insomma, c'era un quadro veramente completo."*

Circa il momento esatto della conoscenza di questi provvedimenti da parte dei BIANCHINI di questi provvedimenti, va evidenziato, nella prospettiva d'accusa, come la riservata amministrativa fatta dalla Prefettura di Modena il 17 giugno, su richiesta del Presidente della Regione Emilia Romagna, era giunta sicuramente nella disponibilità di BIANCHINI, perché il loro legale, l'Avvocato Calzolari, il 24 giugno aveva presentato in Prefettura un'istanza di accesso agli atti, che era stata evasa alcuni giorni dopo, cioè il 26 giugno 2013. I BIANCHINI avevano in mano l'informativa con tutte le date. Il provvedimento di rigetto dell'istanza, il provvedimento più sintetico, era stato notificato direttamente a loro. Il provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura di Reggio Emilia, che avrebbe dovuto essere successivo a quello di Modena, addirittura gli viene consegnato nelle mani ancor prima di avere la riservata di Modena. Infatti, gli era stato notificato via PEC il 20 giugno 2013. Queste notifiche sono importanti, perché proverebbero, in tesi d'accusa, che sin da subito, sin dal momento in cui i provvedimenti sono adottati, che i BIANCHINI hanno certamente avuto contezza di tutte le gravi informazioni poste alla base dei provvedimenti adottati sia sul conto di BOLOGNINO Michele che di altri soggetti, primi fra tutti gli stessi dipendenti assunti e a vario titolo collegati con le cosche crotonesi, tra cui lo stesso GRANDE ARACRI. Quindi il 21 giugno i BIANCHINI ricevono via PEC il provvedimento di Reggio Emilia; lo stesso giorno gli viene notificato il rigetto di Modena; il 26 giugno acquisiscono, tramite Avvocato, la riservata del Prefetto di Modena. Peraltro gli inquirenti avevano eseguito l'analisi della documentazione contabile della BIANCHINI COSTRUZIONI nella quale avevano rinvenuto tutti questi documenti: *"Troviamo le riservate amministrative, quelle anche dopo, i decreti di rigetto di iscrizione alla White List emessi dalle diverse Prefetture, i ricorsi al TAR (perché faranno diverse ricorsi al TAR) che si fondano proprio su questi provvedimenti. E troviamo (l'ho detto anche stamattina) quella famosa relazione del Prefetto De Miro."*

Da questo momento, dunque, sarebbe partita la controffensiva dei BIANCHINI e *"si insimueranno le cessioni"*. E' ovvio, nella tesi d'accusa, che nel momento in cui tutte queste motivazioni erano diventate argomento pubblico, in un momento come quello, vi possa essere stata la cesura volontaria dei rapporti che BIANCHINI aveva avuto sino a quel momento intessuto con BOLOGNINO, con GIGLIO e con gli altri; un'interruzione sicuramente strategica, forse inevitabile, *"che peraltro noi non possiamo neanche attestare, se non intuitivamente, perché non avevamo le intercettazioni! Quindi non sappiamo se hanno continuato o meno a sentirsi, salvo il fatto che molte cose le sappiamo proprio perché BIANCHINI Alessandro si mette a girare quei video con il suo telefonino. E molti di questi colloqui avevano in relazione le interdittive.*".

Arrivata l'interdittiva, con quella motivazione gli inquirenti avevano compreso quale tipo di consapevolezza avessero avuto gli imputati fino a quel momento. E lo comprendevano, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, con una chiarezza che *"alcune evidenze che noi prima avevamo solamente per logica, adesso diventa reale, cioè sulla volontà proprio di esercitare l'impresa avendo avuto come partner questi personaggi, cioè la 'Ndrangheta, per attività che con loro potevano essere svolte evidentemente più facilmente rispetto ad altre. C'era l'episodio del capo 53, il rapporto con BOLOGNINO, con Blasco, Valerio, Giglio, la vicenda dell'appalto dell'IREN, il rapporto comunque abbozzato con Diletto Alfonso, le false fatture. Insomma, si tratta di una situazione in cui i BIANCHINI erano divenuti ormai... queste situazioni erano divenute un elemento (lo capiamo) di impresa, imprescindibile, naturale. E questa consapevolezza noi possiamo provare non essere solo di BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro, ma purtroppo anche degli altri due figli.*

E questo ultimo aspetto l'accusa ritiene di poter provare proprio dalla lettura degli atti, anche per l'attività fatta dalla stessa BIANCHINI Alessandra nel 2013, quando aveva firmato le istanze in Prefettura, ma soprattutto grazie alle intercettazioni che erano state eseguite subito dopo gli arresti e a questi video.

Nell'attuare questa "controffensiva", i BIANCHINI si sarebbero mossi, in tesi d'accusa, lungo tre linee di azione: la SAFI S.r.l., De Stevola Giuseppe Marco e, in ultimo, il Senatore Giovanardi.

La prima fase, collocata nel tempo nell'ultimo semestre del 2013, era caratterizzata dalla presenza della SAFI S.r.l. Ciò che accade in questa prima fase sarebbe importante, perché da qui si comprenderebbe ancora di più come si era giunti alle cessioni delle quote dei BIANCHINI, quanto meno quale sarebbe stato l'ulteriore stimolo che i BIANCHINI avevano ricevuto. I BIANCHINI si erano rivolti, dunque, a questa "pseudo-agenzia investigativa" chiamata SAFI, che aveva già millantato di aver risolto l'analogo problema in cui era occorsa la Fratelli Baraldi di cui gli imputati avevano cercato di seguire i passi. A metà luglio la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva cominciato formalmente questo rapporto. Era stato infatti rinvenuto il contratto stipulato tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e la SAFI, nonché la fatmra emessa il 15 luglio 2013 per l'importo di 24.200 euro, con causale *"Acconto ricevuto inerente il mandato numero 19 di servizi di consulenza del 15 luglio 2013"*.

Viene rinvenuto anche questo mandato che, sostanzialmente, era un mandato di cousulenza fatto con la SAFI al fine di far ottenere alla BIANCHINI l'inserimento in White List. Il

prezzo concordato era di 50.000 euro; ne era stata pagata solamente una parte, la metà. Dopo gli arresti del 28 gennaio 2015 i BIANCHINI avevano iniziato a parlare della SAFI. Di SAFI, ad esempio, ha parlato BIANCHINI Augusto chiuso all'interno della sua cella di Parma (prog. n. 208, RIT 373/2015) quando ha raccontato all'altro detenuto GERACE Salvatore di essere stato incastrato nella questione dell'amianto da una ditta concorrente (la Fratelli Baraldi). Ma BIANCHINI, nel prosieguo di questo colloquio, ha raccontato anche che era stata questa stessa impresa, cioè la BARALDI, a metterlo in contatto con la SAFI, perché gli avrebbe potuto sistemare la questione della White List, così come avevano fatto con loro. (prog. 211, RIT 373 del 2015). Dice BIANCHINI: *"Quello che mi ha portato l'amianto, che è stato escluso dalla White List, anche lui poi l'hanno riammesso. Mi dice: Guarda, io ho degli amici", e ancora continua: "Guarda, i miei problemi me li hanno risolti questi signori. Vai da loro, vai da loro, ti do il telefono. Vai da loro, fidati, fidati". E denaro che BIANCHINI dice effettivamente di aver pagato: "Un'agenzia che mi doveva risolvere il problema della re-iscrizione alla White List. Sai cos'hanno fatto questi? Si sono fatti pagare da me ed erano pagati da loro lì, per fare tutte le cose sbagliate. Capito? Capito bene? Noi già avevamo i documenti della vicenda dell'amianto, perché, guarda, eravamo distrutti. Poi ci arriva la negazione all'iscrizione alla White List, figurati, cioè".*

Sul rapporto che la stessa Fratelli Baraldi aveva avuto con la SAFI erano stati in effetti trovati riscontri oggettivi: il contratto di consulenza 05 stipulato il 18 marzo del 2013 in cui è indicato un corrispettivo di 50.000 euro che la Fratelli Baraldi paga alla SAFI. E viene quindi riscontrato come questa società sia stata segnalata ai BIANCHINI da Claudio Baraldi e dagli stessi sindacati.

Quindi la SAFI, che aveva aiutato la FRATELLI BARALDI, era diventata un punto di riferimento dei BIANCHINI. Una verità, questa, che doveva secondo l'ipotesi d'accusa, essere sottaciuta, come sarebbe evincibile dal colloquio in carcere dell'11 febbraio 2015 nel corso del quale BIANCHINI incontra i figli Alessandra e Nicola (RIT 505/15, il colloquio dell'11 febbraio 2015). Ha spiegato il teste *"Siamo nella sala colloqui della casa circondariale di Parma, dove Nicola, pienamente consapevole, unitamente alla sorella, evidentemente di ciò che era fatto prima, esorta il padre, in caso fosse stato sottoposto ad interrogatorio, a tacere alcune informazioni che riguardano proprio la SAFI. Non si capisce neanche il motivo, visto che avevano stipulato un normale contratto di consulenza. Però gli dice proprio: "Tipo di Safi non avete parlato. Se dovete parlare di Safi, da dove sono venuti i cosi, non lo si dice, hai capito?". E il padre lo tranquillizza. Ma qui dov'è il problema, dov'è la stranezza? E' il fatto che, appena ricevuta un'interdittiva, la mossa non è quella di rivolgersi a dei legali, che pure avevano i BIANCHINI e che gli facevano le istanze, ma ad una società di consulenza, i cui confini di azione non erano probabilmente noti agli stessi BIANCHINI, né emergeranno, per la verità, in maniera così evidente nel corso della nostra attività di indagine. Noi possiamo solo dire certamente che per sei mesi questa società, per conto dei BIANCHINI, frequenterà tutte le riunioni in Confindustria, con i sindacati e in Prefettura, difendendo le ragioni della BIANCHINI COSTRUZIONI, ma che ad un certo punto spariscono."*

Il fatto di rilievo, nella prospettiva d'accusa, è che la Safi, per i BIANCHINI aveva fatto la stessa cosa che aveva fatto per la Fratelli Baraldi, cioè simulare un cambio di *governance*, mettendo falsamente alla guida della società BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola

come titolari delle società della BIANCHINI. E ciò veniva riscontrato perché era ciò che accaduto anche con Baraldi Claudio, che aveva donato le proprie quote al figlio Massimo.

Nel luglio del 2013 tutto pareva essere orientato, nell'ottica d'accusa, ad affrontare la vicenda secondo queste modalità "ordinarie", anche perché in Prefettura a Modena stava cambiando il Prefetto e i BIANCHINI, tramite i propri legali, avevano avanzato anche diversi ricorsi al TAR, a Milano, a Bologna, a Parma, con esiti negativi tranne il primo, cioè quello in Lombardia, che il 18 luglio del 2013 si era pronunciato con una sospensiva del provvedimento interdittivo emesso nei confronti della BIANCHINI dalla Prefettura di Milano, in attesa del giudizio del TAR di Bologna.
Il primo agosto del 2013 i BIANCHINI, sebbene avessero una serie di Avvocati che in quel periodo stavano producendo istanze a loro nome, assumevano un rappresentante proprio della SAFI, l'Avvocato Musto. Ne seguiva un'istanza firmata da BIANCHINI Alessandra e da Silvestri Giuseppe Fortunato, in cui costoro ammettevano sostanzialmente quello che era stato sostenuto dalla Prefettura, evidenziando la loro ingenuità e specificando che i precedenti amministratori non si erano accorti di cosa stava accadendo.
In questo documento preannunciavano alla Prefettura di Modena di dissociarsi dai ricorsi al TAR, compreso quello che avevano "vinto" a Milano e di volere evitare anche le pubbliche manifestazioni di protesta sui giornali. Nella tesi d'accusa è ragionevole ipotizzare che quanto contenuto in questa nota sia stato concordato con la stessa SAFI, anche perché in quel documento veniva segnalato l'Avvocato Musto come rappresentante della BIANCHINI. "*In questo momento tutto sembra deporre per alcuni accordi presi. Forse anche con la Prefettura per limitare la pubblicità del caso; certamente con la SAFI per dismettere i ricorsi al TAR. In particolare quello di Milano, dove i BIANCHINI avevano ottenuto una prima vittoria, una sospensiva. E sulla discrezione dei rapporti con la stampa, addirittura Silvestri, con un'e-mail del 26 settembre 2013, scriverà al Prefetto, rassicurando il Prefetto, dicendo di aver addirittura azzerato tutti questi rapporti. E questi temi, specie quello con la stampa, saranno realmente esistenti in Prefettura, come verrà esplicitato in modo chiaro, evidente nel corso del colloquio che BIANCHINI Alessandro registra il 4 novembre 2014 con il Prefetto di Modena, il vice Prefetto della Prefettura di Modena e il Questore, viene ricevuto, e lui pensa di registrare pure loro. E in quell'occasione verrà trattata proprio questa questione dei giornali, degli articoli di stampa che stavano uscendo.*"

L'autunno/inverno del 2013 è caratterizzato dagli incontri che avvengono in Prefettura alla presenza anche dei sindacati. La BIANCHINI entra in concordato. Si tengono in quel periodo anche le riunioni del Gruppo Interforze, che in merito alle istanze presentate per la riammissione della ditta continua, però, a dare parere negativo. Fin quando il 10 gennaio 2014 la Prefettura di Modena, con provvedimento 813/2014, decideva di rigettare le domande presentate, e quindi la nuova esclusione della BIANCHINI dalla *White List*, basandosi sostanzialmente su due motivi: 1) sugli accertamenti esperiti dal GIRER che, giungendo alle stesse conclusioni dei Carabinieri, aveva definito fittizie le cessioni di quote avvenute nei confronti di BIANCHINI Alessandra e Nicola, che non avevano le capacità reddituali per acquistare delle quote; 2) sulle sentenze del TAR, che avevano confermato le tesi prodotte

dalla stessa Prefettura circa il pericolo di condizionamento e di infiltrazione mafiosa che aveva interessato la BIANCHINI COSTRUZIONI.
A tutto ciò, deve aggiungersi che nel secondo semestre del 2013 era stata accertata, in ipotesi d'accusa, la continuità assoluta di impresa tra la IOS, costituita nel luglio del 2013 e la BIANCHINI. Il 4 ottobre 2013 detta società aveva chiesto l'iscrizione alla *White List* e, quindi, anche su quest'impresa erano iniziati gli accertamenti. L'impresa individuale era stata capitalizzata, in tesi, attraverso il travaso di beni dalla BIANCHINI COSTRUZIONI alla IOS. Vi era stato anche il travaso di dipendenti (vedi sopra e capo 189). E questa fittizietà sarebbe stata giustificata con un artificio contabile rappresentato dalla liquidazione di BIANCHINI Alessandro, maturata proprio dalla cessazione del suo rapporto lavorativo con la BIANCHINI COSTRUZIONI, che tuttavia sarebbe cessato il 31 dicembre del 2013. Liquidazione che gli era stata controfirmata, a sua tutela, dal sindacalista Remo Perboni, che è lo stesso soggetto che aveva consigliato la SAFI alla BIANCHINI.

Si giunge così al 2014, in cui l'elemento veramente caratterizzante sarebbe il fatto che il 4 aprile BIANCHINI Augusto era tornato a guidare la BIANCHINI COSTRUZIONI come se nulla fosse accaduto. Si entra, dunque, nella seconda fase, che si articolerebbe su tutto il 2014, ed il cui tema diventa la IOS.
In questa fase sono due i grandi filoni lungo i quali si sviluppano indagini a seguito del ritrovamento dei video, registrati da BIANCHINI Alessandro in relazione agli incontri che aveva avuto.
Il ritrovamento di questi video aveva infatti rappresentato per gli inquirenti un importante elemento per valutare come i BIANCHINI fossero a conoscenza di notizie riservate e sulla base delle quali avrebbero poi effettuato le successive cessioni immobiliari, ritenute fittizie, per salvaguardare il proprio patrimonio immobiliare, avendo acquisito la consapevolezza che vi era un'attività di indagine a loro carico.
Non solo. Detti video avevano contribuito a comprendere meglio sia il livello di consapevolezza che i BIANCHINI avevano maturato anche in precedenza, sia le ragioni per cui, da un certo punto in avanti si erano interrotti, strategicamente, i rapporti con gli esponenti del sodalizio.
Era infatti già stato accertato che da un certo punto BOLOGNINO Michele esprimeva i timori nell'andare da BIANCHINI Augusto (prog. n. 253, RIT 2708/2012). In tale conversazione BOLOGNINO Michele, che stava discutendo dei conteggi con gli operai riferiva proprio ad uno di questi che, per prudenza, aveva limitato le comunicazioni con BIANCHINI Augusto, poiché aveva paura di eventuali intercettazioni conseguenti alle indagini a cui lo stesso BIANCHINI è sottoposto: *"Non gli posso telefonare, non posso andare là, che è sotto controllo, che hanno messo telecamere e cose"*. Siamo al 28 novembre del 2012, l'interdittiva non era ancora stata emessa, ma le ragioni di queste scelte, ha spiegato il teste, verranno comprese dagli inquirenti in un momento successivo, anche grazie ai video ritrovati.
A quella data il rapporto con BOLOGNINO, tuttavia, non era ancora interrotto ma continuava prudentemente. Ed invero, nel novembre 2012 nel corso della perquisizione effettuata a Montecchio Emilia, venivano identificati due operai, BELFIORE Nicola e PERROTTA Piero, che stavano aspettando di andare nei cantieri della BIANCHINI. Inoltre, almeno fino al mese seguente avevano continuato a parlare di conteggi nelle conversazioni intercettate.

Ancora, dai dati acquisiti presso l'INPS risultava che fino a dicembre 2012 erano ancora assunti gli operai che erano stati segnalati, inviati da BOLOGNINO, cioè ALLELUIA Lauro, BELFIORE, Colosimo, Curcio Domenico, Devona, Pantaleone etc.. .
Nel 2013 lavoravano ancora nei cantieri dei BAINCHINI altri operai, come Colosimo Salvatore, ALLELUIA Lauro e Procopio Giovanni; ciò fino al mese di luglio, quando erano stati licenziati. Secondo la tesi d'accusa la ragione del licenziamento sarebbe chiara: perché era intervenuta l'interdittiva.

I video risultati utili per le indagini sono 23, e sono quelli che riguardano soggetti che intervengono proprio per sostenere la difesa dei BIANCHINI, testimoniando l'inizio di questa nuova strategia frontale che viene percorsa, in tesi d'accusa, lungo due strade: la prima attraverso il rapporto con il funzionario dell'Agenzia delle Dogane De Stavola Giuseppe Marco, che fornisce ai BIANCHINI - a seguito di numerosi appuntamenti e tutti videoregistrati - informazioni e notizie evidentemente riservate in relazione al procedimento amministrativo in quel momento in atto presso la Prefettura. Ha spiegato infatti il teste, che le indagini avevano permesso di accertare che "*De Stavola ha una conoscenza diretta di BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna, maturata probabilmente, sicuramente in funzione del servizio prestato presso l'Agenzia delle Dogane di Campogalliano, e, tramite De Stavola, BIANCHINI Alessandro conoscerà un legale, Moscattini Gian Carla, con studio a Fiorano, a cui chiederà una consulenza per preparare l'istanza che verrà poi depositata il primo agosto 2014, documento che sarà redatto direttamente a firma dello stesso BIANCHINI Alessandro e vedremo anche i connotati di quest'incontro che avviene il 31 luglio del 2014, che si baserà anche in questo caso su documenti riservati.*
De Stavola, aveva incontrato esclusivamente BIANCHINI Alessandro almeno nove volte, perché tanti sono i video registrati e che danno testimonianza di questi incontri.
Gli incontri avvengono tra maggio-giugno del 2014 e l'ottobre dello stesso anno. L'ultimo video risale infatti al 18 ottobre 2014.

In aula è stato video proiettato un frammento di uno dei video girati con il telefono da BIANCHINI Alessandro nel corso di un suo incontro con De Stavola: "*MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Il primo colloquio che vi faccio vedere avviene con De Stavola. Solo alcuni pezzettini. Viene registrato nei primi giorni di giugno del 2014 ed è testimoniato dal video IMG_1817. Una piccola precisazione: come facciamo noi a individuare correttamente le date in cui sono stati girati? A parte che alcuni video sono stati proprio denominati con la data; ma soprattutto perché all'interno dei video vengono fatti riferimenti a circostanze, ad atti che sono in essere in Prefettura, quindi noi riusciamo ad individuare correttamente, se non la data in alcuni casi, però il periodo in cui viene girato questo video. Per farvi capire, ci sono anche delle circostanze extra dall'attività che ci interessa. Però, per esempio, in un colloquio con De Stavola, De Stavola all'inizio si lamenta di come ha giocato la partita l'Italia la sera prima, due sere prime. E in effetti noi riscontriamo questi piccoli elementi, effettivamente individuiamo la partita e riusciamo a datare i video. Questo primo colloquio che vi faccio vedere, testimoniato dal video 1817, che sarebbe il secondo incontro che ha con De Stavola, BIANCHINI Alessandro... Ce n'era già stato uno a fine maggio del 2014 e c'è un altro video, 1793. Questo, non ve lo faccio vedere, vi faccio vedere direttamente il secondo,*

*che è sicuramente più importante. E in questo video vi faccio ascoltare come De Stavola informa BIANCHINI Alessandro che di lì a pochi giorni avrebbe subito presso la IOS un controllo da parte della Guardia di Finanza. E' il famoso controllo del 19 giugno 2014, che viene effetruato su delega della Prefettura di Modena. Vi anticipo solo alcune parti. Gli dice De Stavola che è stato a cena con l'Avvocato Moscattini, la quale gli ha rivelato questa notizia di quest'imminente controllo e che lui stesso ha controllato, cioè che la notizia è vera. Gli dice proprio: "Mi ha detto: Guarda, io ho saputo che il Prefetto ha disposto proprio, prima di rilasciare 'sta cosa", cioè si dovevano esprimere sulla IOS, gli dice sostanzialmente: prima di fare 'sta cosa, hanno delegato quest'accertamento. Aggiungendo poi: "Comunque il 30 maggio... è vero quello che mi ha detto la Moscattini, io l'ho saputo ieri sera proprio". E in effetti il 30 maggio del 2014 c'era stata la delega da parte della Prefettura alla Guardia di Finanza, che li delegava ad effettuare questi accertamenti di tipo finanziario, patrimoniale ed economico nei confronti della IOS, documento che noi poi a un certo punto acquisiremo anche in Prefettura. E perché viene delegata la Guardia di Finanza? L'ho detto prima: perché questo controllo poteva far emergere tentativi di elusione della misura interdittiva applicata nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI proprio da parte della IOS. E quindi, sostanzialmente, De Stavola dice a BIANCHINI Alessandro di fare attenzione, di fare in modo che suo padre Augusto quel giorno non si faccia vedere proprio nella sede della IOS e soprattutto di far sparire carte compromettenti....La conversazione, chiaramente, prosegue, non finisce lì. De Stavola è avvezzo a questi controlli, fa parte dell'Agenzia delle Dogane, quindi glielo spiega, gli dice che... gli consiglia, perché lui è esperto... gli dice addirittura che...*n un altro punto, *che gli faranno i raggi X completi. Addirittura gli consiglia di mettere qualcuno in ufficio, che poi lo chiami al momento dell'arrivo dei Finanziari, dice: Qualcuno sta lì, la chiama, che deve dimostrare che lei non sa niente – cioè deve far finta di non sapere nulla. E poi gli dice anche di fare attenzione a non parlare al telefono, dice proprio: Lei per telefono non dirà niente, ne parlerà con papà e momma da vicino. Perché è evidente che soprattutto BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna devono essere informati di questa cosa, perché il controllo interessa, è vero, la IOS, ma soprattutta interessa loro."* E De Stavola spiega le ragioni per le quali la comunicazione non deve avvenire per telefono, *"..glielo dice proprio: "Sì, eh, ma per quello che... ma è per quello che io dico che telefo... per telefono si parla solo di chiavatorio". E poi aggiunge: "Non si parla più un cazzo, perché tutte le cose portano poi dopo i disastri". Questo è il funzionario dell'Agenzia delle Dogane."*

Secondo il Maresciallo D'Agostino, per comprendere cosa stava accadendo in questi mesi e come si collocavano questi incontri, è opportuno spiegare anche cosa avveniva in Prefettura, perché solo così sarebbe possibile comprende il video alla luce di ciò che stava accadendo in quella sede.

Il 6 marzo 2014 la IOS di BIANCHINI Alessandro aveva depositato un'integrazione alla domanda di iscrizione alla White List, che veniva posta alle valutazioni del Gruppo Interforze. In questo periodo, quasi quotidianamente, sui giornali venivano pubblicate notizie inerenti la BIANCHINI COSTRUZIONI, in ragione proprio della problematica inerente l'interdittiva e per i lavoratori che stavano soffrendo questa situazione.

Il 17 aprile 2014 il Senatore Giovanardi aveva trasmesso a BIANCHINI Augusto un'e-mail, rinvenuta tra la documentazione sequestrata alla BIANCHINI COSTRUZIONI, con cui,

"come da accordo" veniva trasmessa la comunicazione che aveva ricevuto il 16 aprile 2014 dalla Prefettura di Modena, a firma del Prefetto Di Bari, con la quale veniva infonnato che presso la Prefettura la pratica inerente la DUEAENNE era andata in quel momento in istruttoria.
In quei giorni, dunque, era in istruttoria presso la Prefettura la società DUEAENNE e il 24 aprile 2014, quindi prima di questo video, la sezione del TAR dell'Emilia-Romagna aveva rigettato l'istanza presentata dalla BIANCHINI COSTRUZIONI.
In questo modo, ha spiegato il teste, si delincerebbero le ragioni dell'incontro con De Stavola, anche perché il 28 maggio 2014 si era tenuta una riunione del Gruppo Interforze nella quale era stato deciso di approfondire questi accertamenti sulla IOS. Il 30 maggio era stata fatta la delega alla Guardia di Finanza. De Stavola informava BIANCHINI proprio di questa delega.
Il 19 giugno, effettivamente, la Guardia di Finanza di Mirandola eseguiva il controllo presso la IOS, il cui processo verbale veniva consegnato nelle mani dell'interessato, ma che veniva poi trasmesso in Prefettura con un atto ufficiale del 27 giugno 2014.

I video registrati con De Stavola danno atto, secondo la tesi d'accusa, di come i BIANCHINI continuassero a reperire notizie provenienti dalla Prefettura, utilizzate anche per cercare di procrastinare una decisione del Prefetto che sembrava essere ormai presa, cioè quella di interdire la IOS. Per questo si erano tenute più riunioni del Gruppo Interforze, proprio chiamato a valutare quest'istanza. E le istanze che vengono presentate dai BIANCHINI sembravano fondate proprio su notizie riservate. De Stavola si mostrava infatti prodigo di informazioni anche il 18 luglio 2014 (n. 2201) nel corso del quale *"racconta a BIANCHINI Alessandro che nella riunione del 10 luglio in Prefettura (effettivamente è avvenuta una riunione del Gruppo Interforze) è stato deciso di procedere a un ulteriore approfondimento sulla IOS, perché "loro pensano – gli dice – che lei, le dico con tutta sincerità, abbia detto un sacco di palle, nel senso che vedono a lei come la controfigura di suo padre". Quindi, a BIANCHINI Alessandro, gli viene detto che lui è la controfigura del padre. E la colpa, sostanzialmente, è sempre un po' dei Carabinieri, che sono sul chi va là.*

In effetti il 10 luglio si teneva la riunione del Gruppo Interforze all'esito della quale erano stati ritenuti sussistenti, da quanto scritto sul verbale, elementi tali da far ritenere acclarato il tentativo dell'azienda di eludere gli effetti dei provvedimenti antimafia nei confronti della ditta BIANCHINI, tanto da proporre al Prefetto il diniego all'iscrizione della IOS. Secondo la tesi d'accusa, si rendeva quindi necessario per i BIANCHINI porre in essere un'azione idonea quanto meno a fare slittare in avanti questa decisione. Ciò lo si comprenderebbe da un altro video: il video denominato "Avvocato Moscattini".
Si tratta di un dialogo che avviene il 31 luglio del 2014 con un Avvocato amministrativista, non legato in quel momento da un rapporto di mandato difensivo, tanto è vero che anche l'istanza depositata il primo agosto del 2014 in Prefettura, recava solo la firma di BIANCHINI Alessandro. Questo dialogo è importante, secondo la tesi d'accusa, perché aiuta a valutare come l'esistenza della IOS sia fittizia ed artefatta perché basata proprio su documenti in quel momento riservati. In questo dialogo l'Avvocato non solo informava di nuovo BIANCHINI Alessandro, dell'esito della riunione del Gruppo Interforze - ossia che i Carabinieri, credevano fermamente che la IOS fosse la continuazione della BIANCHINI - ma

gli mostrava anche un documento, altrettanto riservato, che era una nota successiva della Guardia di Finanza di Mirandola all'esito dei nuovi accertamenti fatti sui dipendenti che erano stati assunti dalla IOS e provenienti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI.
Nell'istanza del primo agosto 2014 BIANCHINI Alessandro interveniva proprio per giustificare preventivamente sia l'acquisizione dei mezzi della BIANCHINI COSTRUZIONI, ma anche l'assunzione di questi operai (cfr. produzioni indicate).
Il video è stato video proiettato in aula.

I documenti citati fin a questo punto erano stati acquisiti formalmente da BIANCHINI Alessandro solo il 10 novembre 2014, dopo che il suo legale, l'Avvocato Calzolari, aveva presentato un'istanza di accesso agli atti il 29.10.2014, quindi circa due mesi dopo la registrazione di questo video.

I successivi video registrati negli incontri avuti con De Stavola attestano, in ipotesi, come i BIANCHINI, ed in particolare Alessandro, continuasse a ricevere queste notizie, sulla base delle quali poi vengono costruite le istanze da presentare in Prefettura.
Così, per esempio, accadde per il video denominato "*De Stavola Coop San Felice 7 agosto 2014*". Questo video è importante, secondo la tesi di accusa, perché dimostrerebbe non solo che i BIANCHINI continuavano a ricevere notizie provenienti dalla Prefettura, ma anche la loro consapevolezza di aver avuto a che fare con la criminalità organizzata. Consapevolezza che è presente anche in altri personaggi esterni al nucleo familiare, come lo stesso De Stavola, che nell'ambito della sua funzione, aveva la possibilità di acquisire informazioni rapportandosi con diverse autorità, tra le quali, evidentemente, l'Agenzia delle Entrate. Nel video, in effetti De Stavola diceva di fare attenzione, perché l'accertamento in atto in quel momento presso l'Agenzia delle Entrate sul conto della BIANCHINI COSTRUZIONI per il giro di false fatture organizzato con GIGLIO era complesso. Si trattava, sostanzialmente, del controllo in cui erano coinvolte le società I.N.T., S.I.C.E., COMIT e, quindi, GIGLIO. Ha spiegato il teste che De Stavola - che sa di cosa sta parlando, perché, è un funzionario dell'Agenzia delle Dogane – "*... dice proprio a BIANCHINI Alessandro: "Allora, ascolti, per la verifica delle entrate, che è delicatissima per via dei reggiani, che c'è stato il rapporto con Reggio, con la società di Reggio, SICE". Esita proprio il nome della S.I.C.E., cioè la società gestita da Giglio. E quindi si sente in dovere di consigliare BIANCHINI Augusto a farsi seguire da un commercialista bravo, perché c'è il rischio di ulteriori conseguenze. Gli dice infatti: "Arriva una denuncia penale fino a che... L'interdittiva non fa lavorare, ma però con una denuncia penale si può rischiare anche di più". "Con le fatture false", gli dice proprio in un pezzettino. La seconda parte è importante, quando De Stavola asserisce che "l'Agenzia delle Entrate non mollerà – usa proprio questo termine – facilmente la presa, perché il giro è grosso e ci sono dei calabresi coinvolti". Lo esorta, quindi: "Parli con papà da vicino", significa di persona, "deve pigliare uno che le porti nelle dichiarazioni delle cose, perché è complesso". E aggiunge: "Anche se lui dice: Io sto a posto – non è così proprio, perché dietro ha lavorato con persone che non sono a posto", gli dice. E la risposta di BIANCHINI, che segue, lascia proprio bene intendere questa sua consapevolezza... "Gli dice: "No, no che non sono a posto. Sì, sì, ma quello è chiaro*".

Anche il successivo video, denominato *"De Stavola Piazza Roma 1/10/2014 ore 19:30 circa"*, sarebbe importante, perché anche in questo caso De Stavola metteva a conoscenza BIANCHINI Alessandro di quanto stava accadendo in Prefettura e, riferendosi a un'altra riunione del Gruppo Interforze, del 4 settembre 2014, che aveva interessato la IOS, gli diceva anche: *"Questi si sono convinti che non vogliono... non la vogliono far lavorare, cioè si sono convinti, si stanno per convincere, dove pare che sarebbe tutto un modo per... si ricordi 'sta parola: elusione". Ma c'è di più. Gli dice che è stata considerata la vicenda inerente i calabresi, ed in particolare di "quello là che trovarono le fatture, l'hanno messo dietro", quindi riferendosi chiaramente anche alle fatture che noi avevamo trovato nel corso della perquisizione da Richichi Giuseppe, a casa di Richichi. E gli dice infatti: "Perché anche questi di Roma – cioè si riferisce al GIRER, che stava continuando a fare questi accertamenti – hanno chiesto in Calabria, hanno... tramite canali ufficiali", poi aggiunge: "Hanno chiesto a Cosenza, lì, nella provincia di Isola Capo Rizzuto, come si chiama? Per quei collegamenti che ci stavano lì, quelle due fatture trovate a casa di quello lì, collegato a BOLOGNINO, dai lì".*

Seguiva un altro incontro denominato *"De Stavola Piazza Roma lettura verbali Prefettura 3 ottobre 2014 ore 20:45 circa "*. E' un incontro serale avvenuto davanti all'Accademia di Modena il 3 ottobre 2014. De Stavola si era presentato all'appuntamento con BIANCHINI Alessandro, con "*il malloppo*" dei documenti prelevati direttamente dalla cassaforte del Prefetto. Si tratta di:
a) verbale del Gruppo Interforze del 10 luglio 2014, che i BIANCHINI acquisiranno solamente a novembre, dove si legge: Acclarato il tentativo dell'azienda di eludere gli effetti del provvedimento interdittivo emesso dalla BIANCHINI.
b) verbale del Gruppo Interforze del 5 agosto 2014, dove si legge che a seguito della nuova istanza presentata il primo agosto 2014, il funzionario della Prefettura propone al Gruppo di fare un quesito al CCASGO, (Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, che è il massimo organo a cui la Prefettura può rivolgersi, anche il Gruppo Interforze rimane fermo sulla sua posizione. Il CCASGO non risponde direttamente, ma lo fa attraverso il GIRER, nella riunione del 23 settembre 2014 in cui viene discussa anche la DUEAENNE
c) verbale della riunione del GIRER del 24 settembre, in cui si fa riferimento proprio alla citata nota del GIRER del 23 settembre pervenuta in Prefettura. E in riferimento anche alla cessione degli appartamenti da parte della DUEAENNE, il Gruppo Interforze ribadisce il tentativo di elusione della IOS.

Il funzionario delle Dogane portava con sé, oltre alla comunicazione del 27 giugno 2014 della Guardia di Finanza, che aveva trasmesso il controllo fatto presso la IOS, anche la nota del GIRER, del 23 settembre. Alla fine De Stavola confermava a BIANCHINI che di là a poco avrebbe ricevuto il provvedimento di esclusione della *White List*, come effettivamente emesso pochi giorni dopo, cioè il 20 ottobre 2014.
Questo video, del 3 ottobre, è stato video proiettato in aula.

L'altro grande filone strategico seguito dai BIANCHINI sarebbe quello politico, attuato grazie al rapporto che i BIANCHINI creano con il Senatore Giovanardi. A testimonianza di questo rapporto avuto con i BIANCHINI, erano stati rinvenuti tre video, registrati in occasione di altrettanti incontri, aventi ad oggetto i provvedimenti interdittivi emessi nel giugno 2013 nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI, ma anche le altre procedure in quel periodo non ancora definite e riguardanti la IOS e la DUEAENNE. Un primo file è denominato: *"Giovanardi consegna doc presso abitazione in Modena 12 luglio 2014"*. Esso documenta l'incontro durante il quale il politico riceve da BIANCHINI Alessandro documentazione riguardante la IOS: copia del verbale redatto dalla Guardia di Finanza di Mirandola durante il controllo effettuato nel giugno 2014, un rendiconto (verosimilmente) riepilogativo, un documento che legittimamente BIANCHINI Alessandro detiene, un (verosimile) rendiconto riepilogativo del volume d'affari sviluppato dall'impresa individuale; la copia dell'accordo che era stato stipulato per la cessione dei mezzi e delle attrezzature dalla BIANCHINI COSTRUZIONI alla IOS. Quest'incontro era avvenuto due giorni dopo la riunione tenuta in Prefettura con il Gruppo Interforze, ed in cui era stato ritenuto acclarato il tentativo della IOS di eludere gli effetti dell'interdittiva emessa nei della BIANCHINI

Vi sono altri due video: *"Giovanardi incontro bar angolo via Mascagni , 9 luglio 2014"*, in cui BIANCHINI Augusto e il figlio Alessandro incontrano il politico in un bar di Modena; e infine il video *"Giovanardi studio in Modena 18.10.2014"*, in cui il politico riceve tutta la famiglia BIANCHINI. Tutti questi video sarebbero importanti, in tesi d'accusa, per definire la consapevolezza in cui hanno operato i BIANCHINI. Nel video del 19 luglio i BIANCHINI apprenderebbero che il problema nel Palazzo di Governo è determinato dal Gruppo Interforze, orientato a negare loro l'iscrizione. BIANCHINI Augusto dopo aver appreso questa notizia, dice: *"Quindi, se ho capito bene, bisogna mettere in sicurezza la BIANCHINI e a cascata le altre"*, facendo riferimento alla IOS e sopratnitto alla DUEAENNE.
Vi è poi un ulteriore passaggio - in linea secondo la tesi d'accusa, con tutti gli altri dialoghi, anche quelli intercettati e sopra riproposti – in cui BIANCHINI Alessandro chiede quali fossero le motivazioni dei Carabinieri in merito al collegamento tra la IOS e la BIANCHINI. La risposta che viene data è che in Prefettura è stato fatto riferimento a qualcos'altro che in quel momento è in atto.
Anche questo video è stato video proiettato in aula.

Si tenga presente, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, che qualche settimana prima, il 28.5.2014 si era tenuta una riunione del Gruppo Interforze. Di questo verbale, sono state rinvenute due stesure, una in bozza e una definitiva e firmata. E' la riunione in cui era stato deciso di approfondire gli accertamenti a carattere patrimoniale nei confronti della IOS, a cui sarebbe seguita la delega del 30 maggio alla Guardia di Finanza. La bozza, ha spiegato il teste, è assolutamente particolare perché c'è una parte che poi non si ritrova nella bozza definitiva; in esse è sostanzialmente scritto che la discussione sulla IOS viene aperta dal funzionario della Prefettura, il quale dice che dall'istruttoria che è stata fatta non sono emersi elementi informativi da segnalare ai sensi della normativa antimafia. Quindi, sostanzialmente, per la Prefettura in quel momento la IOS *"era pulita, non c'era nulla"*. A questo punto, dalla lettura del verbale ci si rende conto che la discussione era stata molto più lunga rispetto alle

quattro righe riportate nel verbale, man mano i componenti del Gruppo Interforze cominciano a intervenire. Per esempio, il rappresentante della DIA aveva detto, in sintesi: *"Attenzione, c'è comunque un rapporto di parentela da tener presente tra BIANCHINI padre, che è stato interdetto, BRAGA Bruna madre e BIANCHINI figlio della IOS. Vi fa eco quello della Questura, che dice: Sì, e dobbiamo anche considerare i tempi in cui la IOS viene creata, subito dopo l'interdittiva. E qui c'è la parte eliminata. Premetto che noi siamo all'interno di un ambiente evidentemente riservato, considerato riservato, in cui sono presenti i rappresentanti delle Forze di Polizia. Ed è nella natura stessa del Gruppo Interforze, nell'ambito delle proprie competenze, trattare informazioni anche riservatissime, se ritenuto necessario e lecito, con la garanzia che queste informaziani lì devono rimanere."* E quindi, proprio il rappresentante dei Carabinieri aveva segnalato testualmente, come viene scritto in questa bozza del verbale: *"Sul conto di BIANCHINI Augusto è in corso un'importante attività di Polizia giudiziaria, il cui esito potrebbe fornire ulteriori elementi di riflessione anche per un compiuto esame della società in questione, cioè la IOS, chiedendo"...*

È stata esibita in aula e proiettata la bozza non firmata: "*Questa è la fotocopia. Gli omissis riguardano altre ditte, non riguardano la BIANCHINI, quindi sono state omissate queste parti. Qui si inizia a parlare della IOS, quello che dicevo io. Il dottor Ventura evidenzia che "nell'istruttoria esperita le Forze di Polizia interessate hanno riferito che sul conto delle persone fisiche e giuridiche non sono emersi elementi informativi da segnalare ai sensi della normativa antimafia – e qui cominciamo quel confronto – mentre la DIA di Bologna ha, per completezza di informazioni, segnalato il rapporto di parentela tra BIANCHINI Alessandro, il figlio, BIANCHINI Augusto, il padre, e BRAGA Bruna, la madre, questi ultimi amministratori della BIANCHINI COSTRUZIONI, già destinataria del provvedimento"... eccetera, eccetera. Il dottor Triggiani, mi sembra della Questura, fa rilevare anche, in proposito, come "l'aspetto temporale nella costituzione della IOS di BIANCHINI Alessandro debba essere" – qui c'è un errore: non debba essere – "trascurato. Infatti quest'ultima società è stata costituita il 18 luglio 2013 e neanche un mese dopo dalla ricezione da parte del padre, di BIANCHINI Augusto, del provvedimento di rigetto alla White List*...E' questo: "*Il capitano Marino", cioè il rappresentante dei Carabinieri...il Comandante del Nucleo Investigativo, del mio reparto. Stava partecipando in rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri insieme alla Guardia di Finanza, alla Questura, eccetera.... E c'è quella frase lì: ""Il Capitano Marino rappresenta che sul conto dell'impresa è in atto un'importante attività di indagine (Il capitano Marino fa presente che sul conto di BIANCHINI Augusto è in corso un'importante attività di Polizia giudiziaria il cui esito potrebbe fornire ulteriori elementi di riflessione anche per un più compiuto esame della società in questione. Il capitano Marino ha riferito per le vie brevi, in data 3/6/2014, che l'informazione sull'attività di Polizia giudiziaria è altamente riservata e comunque reputa necessario eliminare ogni riferimento ad essa)*".
Continuando a leggere il verbale, si comprende che veniva deciso di fare accertamenti.
Questa bozza, ha spiegato il teste, dimostra che a maggio, in Prefettura, vi era stata una presa di coscienza di quanto stava accadendo, circostanza che permetterebbe di capire il significato dato a quel *"poi dopo c'è dell'altro"*, riportato nel video riferito dal Senatore Giovanardi, senza contare che in questa riunione veniva deciso il controllo del 28 maggio. Ed è proprio in questo momento, tra maggio e giugno, che De Stavola avvisava BIANCHINI Alessandro

dicendogli: *Stai attento, che ti verranno a controllare – il video che abbiamo visto. E noi, queste date, le abbiamo messe in fila, perché solo mettendo in fila queste date riusciamo a capire quello che succede. Allora, il 28 maggio c'è questa riunione che abbiamo visto, del Gruppo Interforze; il 30 maggio c'è la delega alla Guardia di Finanza; fine maggio/inizi giugno... c'è l'incontro con De Stavola, che gli dice: Stai attento, che ti verranno a controllare; 19 giugno c'è il controllo della IOS; 23 giugno 2014 cessione degli appartamenti della DUEAENNE; 19 luglio conferma di ciò che sta accadendo con il successivo video, quello che abbiamo visto del Senatore Giovanardi. Quindi questo video dà la prova di quanto i BIANCHINI vengono a sapere o comunque trovano conferma in particolare che c'è un orientamento in cui il Gruppo Interforze, e soprattutto i Carabinieri mantengono una posizione di rigore, che c'è dell'oltro e che li riguarda in quel momento, questo "c'è dell'altro".*
La deduzione che i BIANCHINI ne avrebbero tratto, ha spiegato il teste, la si desume dalle parole dello stesso BIANCHINI Augusto quando dice: *"Dobbiamo mettere in sicurezza la BIANCHINI e a cascata le altre imprese."*

Vi è poi il video che testimonia l'incontro avuto da tutta la famiglia BIANCHINI con il Senatore, in cui sono ripresi i vari temi affrontati. La parte di interesse sarebbe l'ultima, che testimonierebbe definitivamente, secondo la tesi d'accusa, la consapevolezza e il grado di conoscenza di tutti i BIANCHINI di sapere con chi si erano messi in affari. La protagonista di questo video è BRAGA Bruna, che dice a un certo punto: *"Cioè, è inutile, dobbiamo dirci le cose"* ed ammette i suoi timori, le sue perplessità in relazione alla vicenda.
Il video è stato video proiettato in aula.

Vi sarebbe poi un'altra circostanza che ancora una volta dimostrerebbe questa consapevolezza dei BIANCHINI di sapere con chi avevano avuto a che fare. Dopo le ordinanze del gennaio 2015, tra la documentazione sequestrata era stata trovata un'e-mail che nel pomeriggio del 12 novembre 2014 (quindi alcune settimane dopo l'incontro) era stata trasmessa proprio al Senatore da un dipendente della BIANCHINI COSTRUZIONI, cioè Fraulini Simone. Ovviamente egli scrive per conto del suo datore di lavoro, cioè BIANCHINI Augusto, e trasmette al politico la bozza dell'ennesima istanza di riesame che sarebbe poi presentata in Prefettura il giorno dopo, cioè il 13 novembre del 2014. La bozza era stata trasmessa con la seguente comunicazione nella e-mail: *"Buonasera, Senatore. In allegato le invio la bozza della lettera che invieremmo alla Prefettura. Se intende apporre qualche modifica, lo faccia pure. Il formato è editabile. Poi contatti pure il signor BIANCHINI eventualmente. Grazie. Simone Fraulini".*
Gli inquirenti procedevano ad analizzare quali fossero le differenze fra questa bozza, inviata, e l'istanza che è poi stata presentata il giorno dopo in Prefettura. La differenza veniva rinvenuta nel quarto capoverso della seconda pagina, nel punto in cui veniva affrontata la questione di cui al punto 2 dell'interdittiva, cioè la presenza di BOLOGNINO Michele all'interno del cantiere di Finale Emilia. Nel documento inviato al Senatore si parlava in modo specifico anche di BOLOGNINO Michele "*e, in una sorta di ammissione, si dice (si legge proprio in questo documento): "Non si esclude che lo stesso potesse, come tantissime altre persone in quel periodo, avere inoltrato domanda di assunzione scritta o verbale al*

nostro ufficio personale, ma in ogni caso questa non è mai stata presa in considerazione". Quindi loro, in quell'istanza che mandano al... dicono: Non si esclude che. A parte il fatto che BOLOGNINO, prima di recarsi (l'ho detto stamattina) in cantiere, era stato proprio dalla BIANCHINI COSTRUZIONI il 3 settembre del 2012, c'è proprio quest'annotazione: comunque sia, questa frase "ed ogni riferimento a BOLOGNINO" verrà poi eliminata nell'istanza che verrà presentata il giorno dopo in Prefettura".

Le indagini erano dunque giunte ad ottobre 2014. Il video è infatti del 18 ottobre 2014. Dal 20 ottobre 2014 al 28 gennaio 2015, così com'era successo per il periodo precedente, si era tenuto un numero inusuale di riunioni del Gruppo Interforze, dovute ad un numero non usuale di istanze presentate in Prefettura. In effetti venivano registrate le riunioni del 27 ottobre 2014 e del 13 novembre 2014, riguardanti la BIANCHINI COSTRUZIONI. Il 18 novembre 2014 veniva presentata un'altra istanza da parte della IOS. In quella del 27 ottobre 2014, redatta da BIANCHINI Augusto, veniva chiesto il reinserimento di nuovo in *White List* dell'impresa, asserendo di aver rimosso tutte le situazioni giudicate ostative. Sempre in questo periodo, addirittura, BIANCHINI Alessandro veniva ricevuto dal Prefetto, il 4 novembre 2014. Ciò gli inquirenti apprendevano sia dall'esame della documentazione o da quanto riportato dai giornali, sia da un altro video in cui è documentato l'incontro tra BIANCHINI Alessandro, il Prefetto, il Viceprefetto, il Capo di Gabinetto e il Questore.
Il 28 gennaio 2015, venivano eseguiti gli arresti nell'operazione *AEMILIA*, che sostanzialmente, metteva la parola fine a tutta la vicenda.

Quanto alla DUEAENNE, oggetto delle imputazioni di cui ai capi 93 quater, 93 quinquies, 93 sexies e 93 septies le indagini avevano appurato che la società, sedente in San Felice sul Panaro, era stata costituita il 30 novembre del 2000 da BRAGA Bruna e BIANCHINI Augusto, soci paritari. Il capitale sociale, era pari a 20 milioni, e diviso equamente tra i due soci. L'oggetto sociale era attività immobiliare, acquisto e vendita di immobili, etc... La società disponeva anche di un'unità locale, aperta il 30 settembre del 2013 a San Felice sul Panaro, in via dell'Industria, 504-506, dove aveva sede la BIANCHINI e si trovavano gli uffici della stessa.
Tutto lo stabile, che era di proprietà della DUEAENNE, era in realtà utilizzato dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. L'ufficio della DUEAENNE era un ufficio solo. Il GIP di Bologna aveva rigettato inizialmente la richiesta di sequestro preventivo della DUEAENNE, poiché aveva ritenuto non sussistente il rapporto strumentale tra la BIANCHINI e la DUEAENNE stessa. Dopo l'esecuzione delle ordinanze del 28 gennaio 2015 venivano svolti quindi ulteriori accertamenti grazie ai quali, secondo l'ipotesi di accusa, era stato accertato che effettivamente la DUEAENNE era società strumentale alla BIANCHINI e che, anzi, queste imprese erano utilizzate dai BIANCHINI come se fosse un unico gruppo. Ed invero nel luglio del 2015 il GIP accolse l'ulteriore richiesta di sequestro. Un'operazione simbolica di questa gestione congiunta delle imprese veniva ad esempio individuata dagli inquirenti dall'esame della documentazione della BIANCHINI. Era stato accertato che la DUEAENNE aveva concesso a favore della stessa BIANCHINI COSTRUZIONI alcune garanzie per l'ottenimento di mutui presso la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna per oltre un milione di euro. Era stata infatti trovata una lettera datata 17 ottobre 2014, con la quale la banca chiedeva

proprio alla DUEAENNE, in ragione di questa garanzia fornita, l'immediato pagamento di circa 456.000 euro, oltre alle spese, agli interessi. Questo sarebbe, in tesi d'accusa, un dato importante, perché evidentemente aveva potuto dare questa garanzia in quanto proprietaria di beni immobili di cui solamente alcuni venivano ceduti, quindi rientranti, in tesi di accusa, nel capo delle fittizie intestazioni. Singolare sarebbe anche il contratto di locazione stipulato il 30 aprile del 2014, concernente gli uffici di via dell'Industria, dove vi erano anche gli uffici della BIANCHINI COSTRUZIONI. La DUEAENNE, secondo quanto ricostruito dalle indagini, aveva acquisito l'immobile nel 2003 con una locazione finanziaria e solo nell'aprile del 2014, quindi a distanza di quasi undici anni, aveva concordato la cessione in affitto, di tutto il piano terra, alla BIANCHINI COSTRUZIONI, dietro un canone di 4.000 euro, allora rappresentata da BIANCHINI Augusto, che nel frattempo era diventato liquidatore e che probabilmente non avrebbe potuto neanche stipulare il contratto, dato che il Tribunale fallimentare di Modena il 23 dicembre 2013 aveva già nominato un Commissario Giudiziale. Ma la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva da sempre utilizzato come propria l'intera sede di via dell'Industria, estendendo i suoi uffici anche al piano superiore, dove la stessa BRAGA Bruna occupava l'ufficio contabilità della BIANCHINI. E la BIANCHINI utilizzava, per le sue attività, anche i terreni di proprietà della DUEAENNE, tra i quali quelli dove erano stati stoccati i materiali contaminati dall'amianto.
Inoltre, le indagini (grazie alle schede contabili) avevano consentito di accertare che i rapporti commerciali tra le due imprese erano regolati per lo più da compensazioni. Se da un lato la DUEAENNE metteva a disposizione le proprie possidenze, dall'altro la BIANCHINI COSTRUZIONI cedeva mezzi e faceva lavori edili nella sede di via dell'Industria, quali, ad esempio, l'innalzamento di un piano di tutto lo stabile. Secondo la tesi d'accusa, si trattava di lavori fatti non per la DUEAENNE, ma tutti propedeutici allo sviluppo imprenditoriale della stessa BIANCHINI COSTRUZIONI e non certamente dell'impresa locatrice.
Le fittizie intestazioni si baserebbero, secondo quanto accertato dalle indagini, "*sul fondamento di essere intestazioni che non attengono questi rapporti familiari, pur essendo le vicende coincidenti, ma riguardano proprio rapporti d'impresa, a seguito di tutto ciò che ne è conseguito in relazione alle vicende che abbiamo visto oggi pomeriggio, e quindi anche in relazione a quello che dicevo prima, al discorso dell'amianto, l'attività di indagine, poi le interdittive, con tutto quello che è emerso.*"

Per il capo 93 quater spiccano, in tesi d'accusa, due dati: l'11 novembre del 2013 (quindi nel periodo caldo delle interdittive, nel periodo appena successivo all'interdittiva emessa nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI) BIANCHINI Nicola, privo di adeguata capacità reddituale, subentrava al padre Augusto, rilevando la sua quota di partecipazione. Il prezzo di cessione veniva stabilito al valore nominale delle quote cedute ovvero 5.164 euro, da pagarsi (si legge nell'atto di vendita) in sei mesi. Per effetto di questa compravendita il nuovo assetto societario vedeva BRAGA Bruna socio accomandatario, BIANCHINI Nicola socio accomandante, entrambi con la stessa quota di 5.164 euro. La cessione veniva effettuata al valore nominale delle quote cedute, ma in realtà la DUEAENNE era proprietaria di fabbricati e di terreni, esclusi quelli che erano stati ceduti, che erano stati ceduti dopo. Vi sarebbe dunque una sproporzione nel valore fra le quote come vendute e il valore stesso che poteva avere la DUEAENNE. BIANCHINI Augusto era stato interdetto, doveva per forza di

cose, secondo la tesi d'accusa, farsi formalmente da parte e, secondo le indicazioni ricevute nella prima fase dalla SAFI, dopo l'interdittiva, aveva quindi ceduto le sue quote. Vi sarebbe poi un ulteriore elemento, estremamente indicativo circa la riconducibilità dell'impresa a BIANCHINI Augusto e a BRAGA Bruna. Nel corso degli accertamenti era stata trovata un'altra e-mail, datata 27 gennaio 2015 (ovvero il giorno prima dell'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare emesse nell'ambito dell'operazione "*AEMILIA*"), in cui BIANCHINI Augusto aveva scritto di nuovo al Senatore: *"Buongiorno. Come da accordi, ti invio alcune pagine del PIAE provinciale e del PAE comunale di Finale Emilia, in modo che tu possa vedere quanto di tuo interesse. Venerdì ti consegno i due fascicoletti integrali". Poi, un po' più staccato, più sotto, c'è l'ultima parte: "Mi raccomando le telefonate di domani, che sono vitali per l'accettazione del concordato. Grazie. Augusto BIANCHINI".*
In allegato all'e-mail erano state trovate alcune pagine della variante generale al PAE, che sarebbe il Piano delle Attività Estrattive del Comune di Finale Emilia, e altre pagine della variante generale al PIAE, Piano Infraregionale delle Attività Estrattive di limi argillosi, riferito alla provincia di Modena. Più specificamente quelle pagine fanno riferimento al polo numero 23, La Forna – Pascoletti, sito nel Comune di Finale Emilia, ma anche ad altri siti estrattivi nel Comune di San Felice sul Panaro, (il polo numero 28, Dogaro, e il polo numero 29, Fondo Beneficio). Dagli accertamenti eseguiti, si apprendeva che inizialmente il polo 23 era stato ricompreso tra quei siti estrattivi che dovevano servire per la costruzione del tratto autostradale" la Cispadana", quindi era ricompreso in quei poli da dove dovevano essere estratti i materiali per costruire l'autostrada. Solo che ad un certo momento, nel 2013, era accaduto che, per una questione di impatto ambientale, era stato escluso questo polo insieme ad altri poli estrattivi, essendo stati scelti esclusivamente i due poli 28 (Dogaro) e 29 (Fondo Beneficio) del Comune di Finale Emilia, più un altro polo estrattivo di nuova previsione, che si trova nel comune di Novi di Modena. Le indagini permettevano di appurare che due società riconducibili ai BIANCHINI erano proprietarie di lotti di terreni ricompresi proprio nel polo estrattivo numero 23, La Forna – Pascoletti, quello escluso. Una di queste società era proprio la DUEAENNE S.a.s., risultata intestataria, come da accertamenti patrimoniali eseguiti, di una serie di terreni seminativi (quello contrassegnati da questi riferimenti catastali: foglio 25, particelle 9, 13, 35 e 36, foglio 22, particelle 39, 41, 42, 46, 51 e 53, foglio 26, particella 31). L'altra ditta, sempre riferibile ai BIANCHINI, in particolare ad entrambi i coniugi BIANCHINI, BRAGA Bruna e BIANCHINI Augusto, era la SOCIETÀ AGRICOLA MARTINA, intestataria anch'essa di rimanenti terreni che facevano parte di questo polo 23, escluso dalla previsione di estrazione (terreni contrassegnati dal foglio 22, particelle 37, 50 e 52, foglio 24, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 9, 36, 37 e 38). Questa e-mail fornirebbe, in tesi d'accusa, la prova che la DUEAENNE e MARTINA *"sono strumenti degli unici imprenditori che noi contestiamo di esistere, che nel periodo precedente si erano messi in affari a disposizione dei mafiosi, che sono proprio BRAGA Bruna e BIANCHINI Augusto."*. Ed invero, BIANCHINI Augusto in quel momento si stava occupando di una società di cui in parte (cioè la DUEAENNE, perché in MARTINA lo era) non è formalmente intestatario, perché le quote erano, sostanzialmente, della moglie e del figlio.
Quanto alle vendite immobiliari esse avvengono tutte tra marzo e giugno 2014. Per quanto riguarda il capo 93 quinquies, BIANCHINI Alessandro è risultato intestatario di quattro immobili siti nel comune di San Felice sul Panaro, in via Ciro Menotti, numero 130. Dagli

accertamenti effettuati, questi immobili erano prima di proprietà della DUEAENNE S.a.s. di BRAGA Bruna e C. che, con atto del 13 marzo 2014, li trasferisce a favore di BIANCHINI Alessandro. Il prezzo di vendita viene dichiarato in 58.060 euro. In precedenza la DUEAENNE aveva acquistato quegli immobili nel 2006 al prezzo complessivo di 135.000 euro. Nel capo 93 sexies è contestata la cessione degli immobili a favore di BIANCHINI Nicola. Anche BIANCHINI Nicola è risultato proprietario di un appartamento ed un garage nel comune di San Felice sul Panaro. L'appartamento era stato acquistato dalla DUEAENNE il 23 giugno 2014 al prezzo dichiarato di vendita di 56.000 euro. Anche in questo caso l'immobile era stato acquistato prima, nel 2008, dalla DUEAENNE a un prezzo superiore, pari a 85.000 euro. Il capo 97 septies riguarda BIANCHINI Alessandra. Anche in questo caso si tratta della cessione di un immobile da parte della DUEAENNE a favore di BIANCHINI Alessandra. Quest'immobile è nel comune di San Felice sul Panaro. L'appartamento è stato acquistato con atto sempre del 23 giugno 2014. Il prezzo di vendita è di circa 22.000 euro. In precedenza, la società aveva acquistato quell'immobile, nel 2002, a un prezzo di circa 46.000 euro.

Il 23 giugno 2014, dagli atti registrati presso l'ufficio del registro di Carpi, BRAGA Bruna risulta avere effettuato a favore dei figli Alessandra e Nicola donazioni in denaro rispettivamente di 25.000 euro e 60.000 euro (non oggetto di contestazione). Però, con ciò facendo, era stata di fatto costituita, in tesi di accusa, la provvista necessaria per poter far fronte all'acquisto dei due immobili, che avviene nella stessa data, e ciò a ulteriore conferma del fatto che i due ragazzi non avevano certamente le capacità reddituali per intestarsi quote ed immobili, immobili di proprietà della DUEAENNE, che evidentemente in quel momento erano gli unici liberi da garanzie rispetto ai mutui concessi a favore della BIANCHINI COSTRUZIONI e che, comunque, la DUEAENNE aveva effettivamente in quel momento liberi da ipoteche.

Erano infatti stati effettuati accertamenti sulle iscrizioni di ipoteche presso la conservatoria dai quali era emerso che DUEAENNE aveva acceso cinque ipoteche: *"il 18 giugno 2002 dalla Cassa di Risparmio di Mirandola, per un valore complessivo di 310.000 euro, durata 8 anni; il 29 agosto 2003 con la BPER, valore 1.875.000 euro, durata 10 anni; il 20/11/2003 con la CARISBO, valore complessivo 330.000 euro, durata 8 anni e 10 giorni; l'8 marzo 2004 sempre con la BPER, valore complessivo 150.000 euro, durata 10 anni; 3 marzo 2005 con la BPER, valore complessivo 600.000 euro, durata 10 anni. Ed è chiaro che per una società immobiliare, che sostanzialmente non aveva attività, questi finanziamenti erano propedeutici all'attività che invece era svolta dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. E la lettera della BPER, che chiede la restituzione alla DUEAENNE di questi mutui che erano stati concessi, è prova di quello che sto dicendo."*

Secondo gli accertamenti svolti, dunque, le cessioni degli immobili sarebbero state tutte attuate proprio per sottrarre questo patrimonio immobiliare ed aziendale a possibili e prevedibili provvedimenti ablatori e di sequestro dei beni ai quali potevano essere sottoposti i BIANCHINI.

2.4.1. Le prove a discarico e le argomentazioni difensive

Sulla base di queste prove d'accusa, la difesa ha portato in dibattimento una serie di prove documentali ed orali volte a dimostrare come, al di là dell'elemento materiale, difetterebbe

negli imputati l'elemento soggettivo tipico del reato, posto che esse dimostrerebbero, tutte, anche quelle dell'accusa, che l'unico obiettivo degli imputati era quello di riuscire a fare ripartire le aziende di famiglia e di reinserirle nel mercato grazie alla riammissione nella *White List*.
Il contesto di riferimento sarebbe ben rappresentato dalle testimonianze rese dai pubblici dipendenti e funzionari della amministrazione finalese che, sentiti anche in relazione al capo 189, avrebbero, nella sostanza dimostrato come nessun di loro conoscesse il reale problema legato all'esclusione della BIANCHINI dalla *White List*. Emblematica, di tale "sottovalutazione", sarebbe stata la testimonianza resa dalla teste Covic Sandra (udienza 9.3.2017):

"P.M. – Lei disse ai Carabinieri: "Dopo l'esclusione dalla White List della BIANCHINI COSTRUZIONI, ricordo che in ufficio si è parlato diverse volte della questione, anche perché era un fatto di cui i giornali si occuparono per diverso tempo".
COVIC S. – ESCLUSIONE WHITE LIST LO SAPEVO, SÌ, MA LA MAFIA NO.
P. M. – No?
DICH. COVIC S. – No.

Nella stessa posizione si sarebbe trovato anche un importante e stimato professionista modenese, il Dott. Zanardi, all'epoca presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Modena, nominato commissario Giudiziale della BIANCHINI che, pur ben conoscendo la situazione della BIANCHINI, e sapendo della interdittiva subita dalla società, neppure aveva immaginato che dietro di esse potessero celarsi scenari di mafia (cfr. udienza 30.3.2017).

AVV. DIF. GARUTI – Nell'ambito della sua relazione ai sensi dell'articolo 172, nonostante fosse intervenuta da tempo l'esclusione dalla White List della BIANCHINI, lei ha mai rilevato profili di rischio derivanti dalla POSSIBILITÀ DI UNA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE ANTIMAFIA A CARICO DI BIANCHINI AUGUSTO E DI BRAGA BRUNA?
DICH. ZANARDI S. – No, mai.
AVV. DIF. GARUTI – Per quale motivo non ha ritenuto quest'ipotesi plausibile?
DICH. ZANARDI S. – Perché, francamente, non ci pensavo. Non è un'ipotesi che io avessi oggettivamente valutato e scartato. Semplicemente non ci ho pensato.
AVV. DIF. GARUTI – Lei è un commercialista che, attività di questo tipo, ne fa (pag. 129, ud. 30.3.2017)

Allo stesso modo la Dott. ssa Rizzo, altrettanto rinomata professionista, ha ammesso di non aver minimamente pensato a questi scenari (cfr. udienza 22.9.2017)

Questa, dunque, sarebbe, secondo la difesa, la consapevolezza (nessuna) che le persone che stavano attorno alla famiglia BIANCHINI avevano della mafia. Questa sarebbe la consapevolezza (nessuna) che i BIANCHINI avevano della mafia.

La difesa ha poi evidenziato che lo stesso Maresciallo D'agostino, più volte, nel corso del suo esame e del suo controesame, aveva ribadito che dietro la condotta dei BIANCHINI non vi era altro che la volontà di riottenere la iscrizione nella White list:
DIF. GARUTI – Okay, grazie. Passo all'ultimo tema: quote della BIANCHINI COSTRUZIONI, il 92 bis. Solo due domande, perché più o meno il resto è tutto emerso e poi è documentale: il mutamento della compagine sociale e societaria della BIANCHINI, dalle vostre indagini, a che cosa era finalizzato? A che cosa è stato finalizzato?
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Era finalizzato al fatto che... ma quello l'ho spiegato proprio...
ùAVV. DIF. GARUTI – Mi faccia una risposta secca.
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Era finalizzato a rientrare, a riottenere l'iscrizione in White List. (pag. 218, ud. 28.3.2017)

Le stesse considerazioni svolte dal Maresciallo D'Agostino in ordine alla Safi e al parallelismo con la società Fratelli Baraldi, sarebbero un fuor d'opera in quanto nessuno aveva mai contestato alla Baraldi intestazioni fittizie. Si tratterebbe quindi di una falsa analogia.

In questo senso deporrebbe, secondo la difesa, la testimonianza resa dal teste Silvestri Giuseppe Fortunato, nominato presidente del Consiglio di amministrazione proprio a seguito della esclusione dalla *White List*, il quale avrebbe descritto una normalissima operazione volta ad ottenere, appunto, il reinserimento nella *White List* (cfr. udienza pag. 48, ud. 5.9.2017).
DIFESA, AVV. GARUTI – La BIANCHINI, appunto, era stata esclusa dalla white list e lì si è verificato il grande problema, c'erano dei consulenti all'interno dell'azienda che seguivano questa problematica?
TESTIMONE SILVESTRI GIUSEPPE FORTUNATO – Sì, chi seguiva questa problematica, chi aveva messo in piedi tutta la procedura e aveva assistito l'azienda in tutta questa fase era una società di consulenza, la Safi, i nostri interlocutori erano soprattutto 2, uno era Alessandro e l'altra Ilaria, che ci guidavano sia nella predisposizione all'inizio e poi in tutte le fasi e nei rapporti con la Prefettura.
DIFESA, AVV. GARUTI – Ovviamente nella sua qualità di Presidente, lei era al corrente di operazioni che stavano avvenendo, o erano avvenute, sulla compagine societaria della BIANCHINI?
TESTIMONE SILVESTRI GIUSEPPE FORTUNATO – Ero al corrente del ridisegno che c'era stato quando io ho assunto la presidenza, quindi dalle dimissioni di Augusto BIANCHINI e Alessandro BIANCHINI da tutti i ruoli che ricoprivano all'interno della società e della nuova compagine proprietaria, dove erano intervenuti la Bruna BRAGA, l'Alessandra BIANCHINI e Nicola BIANCHINI, poi nel consiglio di amministrazione ci siamo mossi in questa fase.
[...]
DIFESA, AVV. GARUTI – Queste operazioni sulla compagine sociale per quali finalità erano state effettuate?
TESTIMONE SILVESTRI GIUSEPPE FORTUNATO – Erano state effettuate per presentare in questa istanza di riammissione una azienda che aveva cambiato totalmente il suo profilo gestionale da un amministratore unico era diventata una società con un consiglio di

amministrazione, quindi che aveva rinnovato tutti quelli che erano i ruoli decisionali. Questo era anche alla base della procedura che sosteneva l'istanza: di dire questa è un'azienda diversa, che si mette in condizione di operare diversa.
DIFESA, AVV. GARUTI – Lei ha detto istanza di riammissione dove? A che cosa?
TESTIMONE SILVESTRI GIUSEPPE FORTUNATO – Alla White list.

Infine, in tutte le numerose intercettazioni captate, tra Augusto BIANCHINI e BRAGA Bruna non si parla mai di sottrarre beni a sequestri, ma sempre e solo della necessità di "ripartire".

A questi argomenti se ne aggiungerebbe un altro logico-giuridico: le contestate intestazioni fittizie si inseriscono tutte nell'ambito della FAMIGLIA BIANCHINI. Si tratta di operazioni che, proprio perché avvenute all'interno dello stesso nucleo famigliare, in chiave di salvaguardia de beni da misure di prevenzione non hanno alcuna valenza, *"essendo noto che sotto il profilo giuridico, insiste su operazioni di questo tipo una presunzione di interposizione (ad esempio in materia fiscale). Insomma, se l'intenzione di Augusto BIANCHINI fosse stata quella di preservare beni da future misure di prevenzioni patrimoniali non avrebbe sicuramente intestato gli stessi ai propri figli."*

Entrando nel dettaglio delle specifiche contestazioni la difesa BIANCHINI osserva quanto segue.
Quanto al capo 93bis:
1) la perizia contabile svolta dai periti nominati sarebbe macroscopicamente viziata non solo sotto il profilo strettamente tecnico-contabile, ma anche metodologico, avendo proceduto ad una valutazione fondata esclusivamente sulle risultanze investigative e non "sui numeri"

2) BIANCHINI Augusto sarebbe stato effettivamente estromesso dalla società così come testimoniato, innanzitutto, dal teste Fraulini sentito all'udienza del 30.32017: *FRAULINI, teste del P.M. P. M. MESCOLINI – E BIANCHINI Augusto? DICH. FRAULINI S. – No, BIANCHINI Augusto è uscito, si è visto molto meno in azienda.* Egli inoltre avrebbe confermato che Alessandra BIANCHINI aveva effettivamente partecipato alla gestione aziendale: *"FRAULINI S. – Allora, una figlia è venuta in azienda, Alessandra. E quindi anche lei partecipava un po' alle decisioni aziendali [...]. "*

Anche il teste Silvestri Giuseppe Fortunato avrebbe confermato l'effettività dei suoi poteri e dell'attività esercitata da BIANCHINI Alessandra, nonchè l'allontanamento reale di BIANCHINI Augusto: *SILVESTRI GIUSEPPE FORTUNATO – Diventato Presidente, non avendo altri impegni poiché avevo ridotto la mia attività di consulenza, passavo in azienda quasi tutti i giorni e cercavo di capire meglio la situazione e di muovermi in quella fase delicata, che era appunto da una parte l'attesa dell'esito positivo di quest'istruttoria e dall'altra parte i rapporti con i vari interlocutori istituzionali dell'azienda, dalle Banche, ai fornitori, ai clienti e quant'altro, quantomeno per cercare di informare che c'era in piedi questa procedura e che eravamo fiduciosi di poter ripartire. Poi questa fiducia è venuta via via meno, fino a quando non abbiamo dovuto assumere le decisioni di dire alla procedura del concordato, prima in continuità e poi in liquidatorio* (pag. 47, ud. 5.9.2017).

...
PRESIDENTE – Lo spieghi bene questo, perché è un po' confuso. Quindi BIANCHINI Augusto e Alessandro?
TESTIMONE SILVESTRI GIUSEPPE FORTUNATO – Hanno lasciato la società. (pag. 48, ud. 5.9.2017)
....
DIFESA, AVV. GARUTI – Lei ha detto che Alessandra BIANCHINI era entrata nel consiglio di amministrazione, a seguito della sua nomina nel consiglio di amministrazione, che ruolo svolgeva in società?
TESTIMONE SILVESTRI GIUSEPPE FORTUNATO – Era il vice Presidente esecutivo, a lei era delegata tutta la gestione di quello che l'azienda affrontava in quel periodo. Aveva tutte le deleghe operative. (pag. 49, ud. 5.9.2017)

Infine, MESTOLA SANDRA (dipendente BIANCHINI costruzioni - ufficio gare), avrebbe confermato l'effettivo allontanamento di Augusto BIANCHINI.
PUBBLICO MINISTERO – Chi dava le disposizioni, al di là del rispetto formale lo sappiamo, quello che le chiedo è come testimone, cioè se lei riceveva disposizioni, indicazioni, su quello che c'era da fare, sempre da BIANCHINI Alessandro, da BIANCHINI Augusto, da BRAGA Bruna, oppure questi non ci furono più?
TESTIMONE, MESTOLA – No, BIANCHINI Augusto secondo me non c'era più in ufficio. (pag. 219, ud. 5.9.2017)

Quanto al Capo 93 ter (falsa intestazione delle quote della IOS)
Non vi sarebbe nulla che possa sostenere la fittizietà della intestazione in quanto:
1) in tutti i video girati da BIANCHINI Alessandro, costui parla sempre della "sua azienda"

2) Dall'esame dei video si evince come Alessandro si relazioni con il funzionario delle dogane De Stavola e con l'Avv. Moscattini solo per cercare di capire che sorte potrebbe avere la IOS.

3) "*È vero che a colloquio con il Senatore Giovanardi va tutta la famiglia, ma si consideri che: 1) si sentivano colpiti come famiglia più che come singole imprese; 2) si comprende benissimo che Alessandro parla sempre per la sua azienda, ribadendo di non comprendere le ragioni della interdittiva; 3) l'intestazione fittizia della IOS è del luglio 2013, i dialoghi con Giovanardi di un anno successivi (cfr p. 159 verbale 28.03.18); 4) nel suo interrogatorio Alessandro spiega che la cosa era già di dominio pubblico, in quanto erano usciti articoli di stampa che associavano la IOS e la BIANCHINI (p. 236 ud. 16.05.17). Non a caso non solo incontrano Giovanardi in ufficio, ma fanno anche una conferenza stampa (quindi da questo punto di vista il video non aggiungere nulla a quanto già si sapeva).*"

4) in sede di esame BIANCHINI Alessandro ha spiegato:
- di avere messo nella IOS tutti i risparmi che aveva;
- pur potendo prendere gratis materiale dalla BIANCHINI Costruzioni ma non l'ha fatto;
- ha pagato le attrezzature con il suo TFR;

- ha istituito un ufficio lontano dalla sede della BIANCHINI Costruzioni;
- aveva un fatturato di nemmeno 150.000 euro, a fronte delle commesse milionarie della BIANCHINI Costruzioni;

5) sul piano oggettivo l'operazione è congrua né è stato dimostrato che Augusto BIANCHINI e Bruna BRAGA abbiano realmente gestito la società essendosi la Procura limitata a sostenere, in sede di memorie conclusive, che *"rimane tuttavia assai improbabile che Augusto BIANCHINI non abbia mai messo piede ...nella sede della IOS...D'altra parte che Augusto BIANCHINI possa essere stato lì, cosa del tutto realista e assai probabile dal punto di vista logico..."*;

6) il consulente di parte, dott. Pivetti, sentito all'udienza dell'8.2.2018 ha messo in evidenza come:
- la IOS non è all'evidenza la prosecuzione della BIANCHINI;
- è una ditta individuale che il primo anno di attività aveva fatturo si e no 150.000 euro.
- la BIANCHINI Costruzioni era una società che aveva in portafoglio milioni e milioni di lavori.
- BIANCHINI Alessandro aveva tutte le risorse per istituire una azienda individuale, nella quale ha messo le sue risorse: il suo TFR e i suo risparmi;
- BIANCHINI Alessandro aveva tutte le capacità professionali per la conduzione della stessa.
- non è stato distratto un solo bene dalla BIANCHINI Costruzioni;
- quello che BIANCHINI Alessandro ha preso lo ha acquistato regolarmente, pagandolo; il resto lo ha acquistato da fornitori esterni;
- BIANCHINI Alessandro non ha proseguito alcun rapporto contrattuale in precedenza stipulato dalla BIANCHINI Costruzioni; i lavori che Alessandro riesce a ottenere grazie alla sua fama di bravo tecnico erano tutti nuovi;
- Augusto BIANCHINI e Bruna BRAGA neppure sono stati informati della istituzione della IOS;

7) i testimoni escussi dimostrano la effettività della intestazione in quanto:
- sebbene i testimoni di PG abbiano effettuato una costante attività di OCP non hanno mai rilevato la presenza di Augusto BIANCHINI o BRAGA Bruna sui cantieri IOS:
AVV. DIF. GARUTI – Benissimo, però io le chiedo questo: nella verifica postuma oppure in una verifica fatta durante la vita della IOS, voi avete accertato se BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna...
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – No, no, no, perché non ne abbiamo fatte, non siamo più andati sui cantieri, noi del Nucleo Investigativo. Non ci siamo mai andati.
AVV. DIF. GARUTI – Io le faccio una domanda, perché lei, una risposta, me la deve dare: avete mai visto Alessandra BIANCHINI, Nicola BIANCHINI, Augusto BIANCHINI, BRAGA Bruna sui cantieri o negli uffici della IOS?
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – No. No. No.". (pag. 214, ud.28.3.2017)

- il teste Fraulini ha detto che la IOS non era seguita dal personale della BIANCHINI Costruzioni ed ha confermato che BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna non erano coinvolti

nella IOS. Inoltre, Alessandro BIANCHINI effettivamente vantava un TFR di circa 30 mila euro: *FRAULINI S. – No, che ho gestito io no. Successivamente all'iscrizione nella White List ha aperto un'azienda BIANCHINI Alessandro, ma non l'ho seguita io (pag. 52, ud. 30.3.2017).*

....

AVV. DIF. GARUTI – Dalla sua conoscenza, siccome viveva la vita con questa famiglia, le risulta che BRAGA Bruna e Augusto BIANCHINI fossero impegnati all'interno della IOS?
DICH. FRAULINI S. – No (pag. 75, 76 ud. 30.3.2017)

....

AVV. DIF. GARUTI – Un'altra domanda, sempre in questo contesto: siccome lei faceva parte dell'amministrazione della BIANCHINI COSTRUZIONI, le risulta che Alessandro BIANCHINI vantasse crediti da lavori per TFR nei confronti della BIANCHINI per una somma di 35.000 euro?
DICH. FRAULINI S. – Sì, mi sembra di sì (pag. 76, ud. 30.3.2017)

- Il dott. Zanardi, commissario della BIANCHINI Costruzioni, ha confermato che i beni acquistati dalla IOS sono stati regolarmente pagati e che non vi erano state distrazioni di cespiti o altre voci patrimoniali: *DICH. ZANARDI S. – Sì. Io, dal punto di vista delle funzioni svolte come Commissario Giudiziale, verificai che erano stati ceduti dei beni di proprietà della BIANCHINI alla IOS e questi beni risultavano pagati. Risultavano pagati per la parte preponderante tramite compensazione di crediti di Alessandro BIANCHINI, che era il titolare della IOS, quindi crediti che Alessandro BIANCHINI vantava nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l., e per una parte residuale, di circa 16.000 euro... Il valore complessivo di questi beni era 50.000 euro e per una parte residuale, circa 16.000 euro, attraverso bonifici bancari. (pag. 127, ud. 30.3.2017)*

...

V. DIF. GARUTI – Le risulta che, a seguito della cancellazione della BIANCHINI dalla White List, l'attività della BIANCHINI sia stata dirottata su altre società della famiglia?
DICH. ZANARDI S. – Dunque, società o ditte individuali, immagino.
AVV. DIF. GARUTI – Sì.
DICH. ZANARDI S. – Era un problema che mi ero posto come Commissario Giudiziale, perché nel corso di una riunione venne fatto riferimento a questa ditta individuale. E pertanto come Commissario Giudiziale ero eventualmente interessato a capire se questa ditta individuale, che partiva più o meno (mi sembra di ricordare) a metà del 2013, potesse in qualche modo rappresentare un elemento di distrazione di beni nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l., o di avviamento.
[...]
P. – Senta, che Alessandro BIANCHINI fosse effettivo creditore della società, quindi nel momento in cui c'è quella cessione di beni, lei l'ha verificato sul piano sostanziale o si è limitato...?
ZANARDI S. – Sì, l'ho verificato sul piano sostanziale, perché poi era dipendente della società. Le scritture che hanno ratificato queste compensazioni sono scritture che sono state anche controfirmate dal rappresentante sindacale della società, proprio per evitare... C'era un riconoscimento... (pag. 132, ud. 30.3.2017).

- il teste Oddolini, impiegato dell'ufficio amministrazione del personale della BIANCHINI Costruzioni, ha espressamente dichiarato che Alessandro BIANCHINI aveva creato la sua azienda e che non aveva più a che fare con la BIANCHINI; gestiva la sua azienda:
PUBBLICO MINISTERO – Senta, l'ultima domanda: lei ha avuto a che fare con BIANCHINI Alessandro, nel periodo in cui ha lavorato presso la BIANCHINI?
TESTIMONE, ODDOLINI – Sì, certo.
PUBBLICO MINISTERO – Certo. E lei ricorda quando smise di lavorare per la BIANCHINI? Non lei, BIANCHINI Alessandro.
TESTIMONE, ODDOLINI – Non ricordo, se non quando lui ha, mi ricordo che ha fondato la sua azienda, per cui in quel momento, insomma ha cercato di... Cioè non aver più a che fare con noi, perché lui aveva la sua ditta, per cui gestiva la sua ditta (pag. 131, ud. 5.9.2017).

- Fabbri Stefano responsabile Lapam, che ha guidato Alessandro BIANCHINI nell'apertura della ditta ha detto di essersi sempre rapportato solo con Alessandro BIANCHINI che era l'unico soggetto che gestiva l'azienda senza alcun intervento dei genitori:
DIFESA, AVV. GARUTI – Chi è che si interessò e da chi fu costituita la ditta Ios?
TESTIMONE FABBRI STEFANO – La ditta IOS è una ditta individuale, pertanto di Alessandro BIANCHINI, per cui io mi sono sempre rapportato con il signor BIANCHINI Alessandro.
DIFESA, AVV. GARUTI – Lei conosce le ragioni per cui, se ce ne sono, la ditta Ios fu costituita sotto forma di impresa individuale? Se le sono state dette da BIANCHINI quando l'ha costituita oppure se ne avete parlato?
TESTIMONE FABBRI STEFANO – Certamente ne parlammo e Alessandro mi disse che voleva iniziare un'attività da solo senza nessun tipo di socio, pertanto decidemmo insieme di aprire una ditta individuale, dove per forza di cose era lui l'unico titolare e amministratore.
DIFESA, AVV. GARUTI – Sotto il profilo delle risorse economiche per la costituzione della società, chi le apportò? Se lei lo sa.
TESTIMONE FABBRI STEFANO – Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e di costituzione, le fatture che noi emettemmo furono saldate da Alessandro BIANCHINI. Per quanto mi riguarda solo da Alessandro.
DIFESA, AVV. GARUTI – Lei ha avuto modo di verificare nei rapporti con questa società, l'amministrazione della società da chi era tenuta? Da chi era gestita?
TESTIMONE FABBRI STEFANO – Era gestita da Alessandro BIANCHINI.
DIFESA, AVV. GARUTI – Lei ha conosciuto, o conosce, essendo di Mirandola, o della Lapam di Mirandola, la famiglia BIANCHINI?
TESTIMONE FABBRI STEFANO – Certamente.
DIFESA, AVV. GARUTI – Gli altri esponenti, in particolare il papà Augusto e la mamma Bruna BRAGA?
TESTIMONE FABBRI STEFANO – Certamente sì.
DIFESA, AVV. GARUTI – Per quanto di sua competenza e per quello che ha avuto possibilità di sondare, ci sono mai stati coinvolgimenti da parte di Augusto BIANCHINI e della signora BRAGA nella gestione della società Ios?

TESTIMONE FABBRI STEFANO – In fase iniziale Alessandro mi chiese di non dire che stava per aprire questa società, pertanto io per riservatezza ho sempre mantenuto fede a questo impegno, successivamente francamente non lo so, ma nelle sue fase iniziali non sono mai coinvolti nessuno degli altri esponenti della famiglia. Si trattava di una piccola impresa individuale, quindi non necessitava di particolari situazioni.
DIFESA, AVV. GARUTI – Nello specifico le disse qualcosa in relazione ai rapporti coi genitori?
TESTIMONE FABBRI STEFANO – Mi chiese esplicitamente di non informare i genitori e la famiglia che stava aprendo questa attività in proprio. (pag. 50, ud. 12.9.2017).

- Panza Paolo, dipendente IOS, ha riferito in maniera del tutto analoga a quanto riferito da Fabbri in ordine alla gestione esclusiva della IOS da parte di Alessandro BIANCHINI:
DIFESA, AVV. GARUTI – A chi faceva capo la gestione operativa e amministrativa della Ios?
TESTIMONE PANZA PAOLO – A BIANCHINI Alessandro.
DIFESA, AVV. GARUTI – Nell'ambito dell'attività della Ios, lei ha mai visto in qualche modo coinvolti Augusto BIANCHINI o BRAGA Bruna?
TESTIMONE PANZA PAOLO – No, mai.
DIFESA, AVV. GARUTI – Sotto nessun profilo?
TESTIMONE PANZA PAOLO – No, perché i mezzi non li portavamo nemmeno più lì, avevamo messo i mezzi in un altro piazzale, non avevo occasione di vederli. (pag. 20, ud. 12.9.2017)

- Scione Alessio, fornitore della IOS, ha confermato di essersi unicamente rapportato con Alessandro BIANCHINI per questioni riguardanti detta società (pag. 60, ud. 22.9.2017,)

- sul versante dalla committenza, il sindaco Ferioli e l'assessore D'Aiello hanno confermato che dal loro punto di vista, IOS e BIANCHINI Costruzioni erano realtà completamente diverse e si voleva dare un'opportunità di rilancio ad Alessandro:
Sindaco Ferioli.
P.: E quando BIANCHINI Alessandro è venuto a dirle: Le colpe dei padri non ricadono sui figli, eccetera, lei ha chiesto: Chi le ha dato i capitali per costituire la società?
DICH. FERIOLI F. – Sì. Non ho fatto una domanda così specifica, ho detto: Ma come fai a ripartire? Mi disse proprio: Prendo in affitto due macchine e parto io con uno o due operai. P. – Lei, il fatto che potesse essere un modo per risolvere il problema dell'interdittiva, non se l'è posto? DICH. FERIOLI F. – Dal mio punto di vista, se uno parte in quel modo lì, dal punto di vista basso... BIANCHINI COSTRUZIONI aveva cento dipendenti e duecento macchinari e non so il fatturato, non conoscevo il fatturato, quindi era una cosa completamente diversa dal mio punto di vista. Poi, ho detto e ripeto, fu per me... Sicuramente potevo evitare, potevo mettere delle barricate alte come una casa e sicuramente avrei avuto meno problemi. Questo, l'ho sempre detto e l'ho detto anche davanti al Magistrato nella mia deposizione. Il problema è che davanti a me non c'era... Non mi sembrava di avere davanti un delinquente, una persona... Sembrava una persona che volesse solo uscire da una situazione di crisi forte in cui la sua famiglia versava per cause non sue". (p. 218 ud. 09.03.17).

....

P. M. – Ma il presupposto per cui voi potevate avere rapporto con BIANCHINI Alessandro è che non c'entrava con la BIANCHINI.
DICH. D'AIELLO A. – Sì, però noi l'avevamo visto all'epoca negli anni.
P. M. – Come BIANCHINI, giustamente. Intendo BIANCHINI COSTRUZIONI.
DICH. D'AIELLO A. – Anche come responsabile di cantiere. Una persona che ha sempre lavorato.
P. M. – E quindi?
DICH. D'AIELLO A. – E quindi fu fatto... fu avalla... non avallata; fu data l'opportunità a questa piccola azienda, che si rilanciasse e facesse dei lavori (p. 243 ud. 09.03.17).

Quanto al capo 93 quater (falsa intestazione delle quote della Dueanne.)

Anche questa operazione sarebbe stata realizzata nell'ottica di conseguire l'iscrizione alla WHITE LIST per le società della famiglia BIANCHINI in quanto:
1) la dottoressa Rizzo, all'udienza del 22.9.2017, ha spiegato la ragione delle operazione economica:
DIFESA, AVV. GARUTI – E si ricorda tra chi avvenne questa cessione di quote?
TESTIMONE RIZZO – Sicuramente vendette BIANCHINI Augusto, mi sembra che acquistò Nicola.
DIFESA, AVV. GARUTI – Le chiedo questo, le fu detta la ragione per la quale volevano effettuare questa cessione di quote? Oppure emerse?
TESTIMONE RIZZO – In realtà questa società doveva cominciare ad operare anche – ripeto – per poter affiancare il concordato, per cui comunque Augusto doveva uscire da questa società; lui non so fino a che punto abbia mai operato dentro, perché io ho sempre visto la signora BRAGA.
DIFESA, AVV. GARUTI – Cioè doveva uscire, le avevano detto perché doveva uscire?
TESTIMONE RIZZO – Doveva uscire perché sennò la società era bloccata come era bloccata anche la BIANCHINI.
DIFESA, AVV. GARUTI – Grazie. Non le furono, cioè non emersero altre motivazioni?
TESTIMONE RIZZO – Penso che il signor BIANCHINI si volesse ritirare. Non so. (pag. 58, ud. 22.9.2017)

2) Che non vi fosse alcuna attività elusiva di misure di prevenzione patrimoniale è dimostrato dal fatto che BRAGA BRUNA è rimasta nella compagnie sociale, come socio accomandatario. Soltanto Augusto BIANCHINI – ovvero la figura che si riteneva essere la causa dei provvedimenti interdittivi – è stata estromesso dall'azienda.

3) l'operazione economica è congrua come nella sostanza riferito dal consulente Pivetti. Nel dettaglio: il fatto che Nicola BIANCHINI non avesse esperienza alcuna sarebbe assolutamente irrilevante, in quanto era socio accomandante – senza alcun poter gestorio per definizione – e la società svolgeva mera attività immobiliare. I periti del Tribunale hanno procednto al loro giudizio senza procedere ad un' apposita perizia di stima circa il valore degli immobili in pancia alla DUEAENNE, come invece fatto dal consulente di parte che avrebbe accertato che il valore della società era nettamente inferiore a quello indicato dai periti che si

sarebbero basati unicamente su un documento prodotto dalla difesa e redatto con finalità assolutamente differenti rispetto alla reale valutazione degli immobili al novembre 2013, ovvero al momento della cessione degli stessi.

4) Augusto BIANCHINI non si è più interessato delle questioni riguardanti la DUAENNE come sottolineato dal teste Fraulini che ha riferito che la DUAENNE era la società di BRAGA Bruna(pag. 43, ud. 30.3.2017).

Quanto ai Capi 93 *quinquies, sexies e septies* (falsa intestazione di beni immobili)

Le operazioni in questione sarebbero essenzialmente finalizzate all'attribuzione di un'unità abitativa a ciascuno dei figli. Diversamente non sarebbe dato comprendere la ragione del mancato fittizio trasferimento degli altri *assets* aziendali, rimasti nella disponibilità della DUAENNE, in quanto:
1) Nessuno, nemmeno i periti del Tribunale, ha mai sostenuto che questi immobili siano, di fatto, nella titolarità di Augusto BIANCHINI e Bruna BRAGA;

2) quanto alla prima operazione (capo 93 quinquies), Diana Rizzo – la professionista che ha seguito la società – ne ha illustrato ampiamente le ragioni: *TESTIMONE RIZZO - Dunque, la chiusura del debito verso la banca è avvenuta... Allora, la banca aveva crediti verso la BIANCHINI, verso anche la Società Dueaenne di Bruna BRAGA. Chiedeva di rientrare su tutte le posizioni; per cui sulle posizioni di BIANCHINI Costruzioni si è rientrati con dei titoli che avevano depositato a garanzia la famiglia BIANCHINI, adesso credo un paio di figli, non mi ricordo quali e la moglie e il marito come versamento da terzi e così è stato chiuso il debito. Mentre per quello che riguarda Dueaenne non aveva la liquidità per saldare il debito e erano 50 mila euro mi sembra, o 55; l'unica opzione che era sul tavolo era quella di vendere un immobile e con il ricavato della vendita estinguere il debito. L'immobile è stato venduto al figlio che ha pagato...*
DIFESA, AVV. GARUTI – Al figlio quale?
TESTIMONE RIZZO – Alessandro, che HA PAGATO CON FONDI PROPRI, sono andati a decurtazione del debito cioè ad estinzione del debito della Dueaenne, cioè incassati dalla Dueaenne in forza della vendita dell'immobile e portati alla San Felice per estinguere il debito.
DIFESA, AVV. GARUTI – E vi è stato il passaggio dell'appartamento a BIANCHINI Alessandro?
TESTIMONE RIZZO – Certo. (pag. 56, ud. 22.9.2017).

3) sul punto, gli stessi periti hanno dovuto ammettere che Alessandro BIANCHINI aveva disponibilità finanziarie tali da potersi permettere l'acquisto dell'immobile.

4) anche in relazione alle restanti due operazioni (capi 93 sexies e 93 septies), non paiono ravvisarsi gli estremi di una fittizia intestazione, né sul piano oggettivo, né su quello soggettivo:

DIFESA, AVV. GARUTI – Okay, ecco e di queste somme lei si ricorda cosa è successo? Cioè sono state prelevate queste somme, in quanto? Si ricorda?
TESTIMONE RIZZO – [...] questi erano due piccoli immobili abitativi che si era pensato di fare uscire dalla società e destinare ai figli anche perché non avrebbe cambiato niente negli equilibri della società, erano somme disponibili per i soci per cui, invece che prelevare gli utili e tenersi i soldi, in questo modo venivano... La liquidità non veniva compromessa ma venivano solo presi due immobili che non erano funzionali...
DIFESA, AVV. GARUTI – Però questi immobili furono pagati con i dividendi...
TESTIMONE RIZZO – Con i dividendi sì.
DIFESA, AVV. GARUTI – Che erano già dei soci, sostanzialmente.
TESTIMONE RIZZO – Sì, sì.
DIFESA, AVV. GARUTI – Okay, cioè fu un'operazione tutta regolare?
TESTIMONE RIZZO – Sì, per quello che mi riguarda sì.

5) la perizia di stima redatta dal consulente della difesa, dott. Pivetti attesterebbe come il valore di cessione fosse perfettamente in linea con il valore di mercato degli stessi;

6) i periti del Tribunale sembrano inquadrare l'operazione alla stregua di una donazione.

2.4.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. Capo 93bis

Come dunque evincibile dalla esposizione delle prove a carico e di quelle a discarico, a fronte dell'accusa che sostiene la fittizietà di tutti i trasferimenti attuati dai membri della famiglia BIANCHINI, si pongono le argomentazioni difensive che, al contrario, sostengono l'effettività delle operazioni di cessione compiute in relazione alla società IOS (capo 93ter), e agli immobili ceduti ai tre figli, (capi 93 *quinquies*, 93 *sexies*, 93 *septies*) e, comunque, l'assenza della finalità tipica prevista dalla norma incriminatrice, avendo il dibattimento dimostrato come gli imputati fossero mossi esclusivamente dalla volontà di rientrare sul mercato tramite la riammissione e l'iscrizione alla *White List*.

La valutazione della penale responsabilità degli imputati richiede una esatta comprensione del contesto in cui sono maturati i fatti oggetto delle contestazioni.
Preme in proposito evidenziare che essi, sebbene tutti consumati, in tesi d'accusa, dopo il primo provvedimento prefettizio interdittivo (18.6.2013), nondimeno si inseriscono in un più ampio contesto, già maturato a partire dal mese di settembre 2012 e caratterizzato, come ampiamente trattato, dalla deflagrazione della questione dell'amianto che aveva messo i BIANCHINI e le loro società sotto i riflettori della opinione pubblica e, soprattutto, sotto la lente di ingrandimento della Autorità Giudiziaria. La Procura della Repubblica di Modena aveva infatti aperto un'indagine proprio per il rinvenimento di amianto nei cantieri del cratere sismico sub appaltati o, comunque, affidati alla BIANCHINI (cfr. capi 90 e 93). In questo contesto si paventava, come altamente probabile, il rischio di perdere i vantaggi derivanti dal rapporto privilegiato che BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro e, con essi, BRAGA Bruna, avevano instaurato da tempo con il Geometra GERRINI e, tramite costui, con l'amministrazione finalese, adusa ad una gestione clientelare delle commesse pubbliche (cfr. capo 189).

Le prove assunte hanno dimostrato che è proprio in questo contesto che BIANCHINI Augusto e la moglie BRAGA Bruna hanno iniziato ad ipotizzare una strategia che consentisse alla impresa familiare di continuare a godere di quei vantaggi.
La conversazione registrata al n. 189 RIT 2571/12 è più che eloquente in proposito. BIANCHINI Augusto ipotizza infatti, avendone parlato con terze persone, di chiudere l'azienda e aprirne un'altra, oppure ancora, cedere un ramo d'azienda e affittarlo. L'importante è che l'azienda a cui cedere sia attiva da almeno cinque anni, trattandosi di un presupposto di legge previsto per l'affidamento delle commesse pubbliche. In quel momento l'unica società attiva da almeno cinque anni era la DUEAENNE, l'immobiliare, in cui, peraltro, a quella data figurava ancora BIANCHINI Augusto. La moglie BRAGA Bruna sostiene che devono trovare un professionista, uno bravo, mentre il marito, dopo uno scambio di battute, insiste sulla opportunità di cambiare impresa:

B. .. tutti, tutte le persone con le quali parlano, dice che conviene fare in fretta, chiudere la ditta ed metterne su un'altra dialetto ci sarà un motivo .. B. Eh beh bisogna sicuro .. bisogna farlo con Stefano ..inc.. A. Allora il discorso .. che .. sia Macci e sia coso .. e già che ero lì l'ho detto anche a Massimo .. B. Beh, certo .. A. .. che un'azienda per poter prendere, a parte che lui più che un ramo d'affitto farebbe proprio un'acquisizione vera .. B. Eh .. A. .. di una parte .. B. Si ..
A. .. deve però essere attiva da 5 anni! B. Deve essere? A. Un'azienda per poter comprare un'altra azienda o affittare un'altra azienda, deve essere operativa da 5 anni. Allora noi che non ne abbiamo mica, tranne l'Immobiliare. B. Si .. A. L'Immobiliare a chi è intestata? B. A me.
A. Solo a te? B. No, anche a te .. A. Ma c'entra con la ..inc.. che possa andare via, lei? B. Ah Augusto queste sono cose che non so .. che ci vuole uno, uno studio che si metta lì e che pensi solo a questo, mica andare una volta a fare una domanda, tre giorni dopo a fare un'altra .. A. No .. no .. no .. B. Cioè, hai capito .. A. Ma io in che percentuale sono? B. Ma credo che la proprietà sia al 50%, e invece l'amministrazione è ..inc.. Augusto! Sai che noi altri siamo sempre un po'..
A. Allora sembra che la 2 N possa acquisire... B. E non lo so se può acquisire, perché abbiamo un oggetto sociale che non .. A. No, dice che l'oggetto sociale lo cambi alla Camera di Commercio, lei è operativa da 5 anni e quindi a tutti gli effetti è un'azienda. A. ..inc.. competenza per competenza Massimo dice di stare veramente attenti .. perché può essere una rovina .. una cazzata così! B. Lo so .. lo so benissimo .. ..inc.. non ha niente .. A. Adesso si informa anche lui .. dice:" Secondo me, per dirla alla veloce, val la pena cambiare ditta e sulla BIANCHINI se ti rompono i maroni porti i libri in Tribunale e poi te ne sbatti i maroni!" Questo è un discorso puramente tecnico eh

Che questa fosse, già nel mese di novembre del 2012, la strategia avuta in animo da BIANCHINI Augusto è confermato dalla conversazione (prog. 257 RIT 2571/12) registrata due giorni dopo mentre si trova in auto con un altro soggetto. I due discutono della necessità di trovare in tempi rapidi una soluzione per non perdere la grande opportunità economica rappresentata dalle opere di ricostruzione successive al sisma. BIANCHINI riferisce proprio delle discussioni avute con i suoi professionisti che pensano di costituire subito un'altra

azienda che avrebbe dovuto prendere in affitto un ramo della BIANCHINI per farla "morire". BIANCHINI mostra tutte le sue perplessità circa la possibilità di potere continuare a lavorare sulle opere del terremoto:

A. .. ambientale, un altro nel penale e un altro per le vicende SOA o non SOA .. tutte quei lavori lì .. le questioni puramente aziendali insomma .. adesso stiamo pensando di costituire subito un'altra azienda, poi quest'altra azienda dopo un certo periodo prende in affitto un ramo della BIANCHINI e la BIANCHINI bisogna farla morire eh! ... E. Allora .. no, il più è non perdere l'opportunità che c'è adesso, Augusto! A. Ah quella!
E. Perché il discorso è che i lavori delle zone terremotate che ci sono adesso .. è adesso che bisogna tirare .. A. Esatto .. E. Perché dopo è finita, basta .. cioè, durerà ancora un annetto
.. forse, ma dopo di che si ritorna nella merda totale .. di crisi e di poco lavoro, ma la sostanza è questa qua .. non perdere l'opportunità che c'è! A. Temo che questa opportunità sia persa!
E. Beh, qualcosa lo inventeranno bene! A. Non lo so, ti dico, non lo so .. so solo che è una brutta
storia, una brutta vicenda .. E. Dovrei indubbiamente accontentarti .. un conto avere l'appalto
diretto un conto magari è .. se no che cazzo fai? Non puoi mica stare lì alla finestra ..

A distanza di qualche settimana i due coniugi ritornano sul tema ed ipotizzano la possibilità di attribuire al figlio Alessandro maggiori responsabilità, anche se mostrano qualche riserva.
La telefonata è ben nota. Si tratta della conversazione n. 1050 RIT 2571 del 2012 in cui i due coniugi parlano proprio della necessità di effettuare un ricambio societario. In questa ambientale BRAGA Bruna nel parlare della esigenza di un rinnovamento, si duole della ingenuità del marito che si era messo in affari con BOLOGNINO per risparmiare pochi euro (i 10 euro). In altri termini, le vicende che avevano colpito la BIANCHINI Costruzioni, ed in specie lo scandalo amianto e gli accordi fatti con BOLOGNINO, che rischiavano di essere scoperti dalle indagini in corso, rendevano necessario dare nuovo vigore e una nuova immagine alla società. A tale scopo il figlio Alessandro poteva essere, forse, la persona giusta anche se coadiuvato da altri:

B. .. non è possibile .. ci vogliono dei giovani che abbiano voglia, da starci dietro .. quindi ci vuole della gente! Con le palle!
A. Questo indubbiamente ..
Si sovrappongono le voci
B. E senza voler risparmiare dieci euro per ritrovarsi nei problemi come abbiamo adesso! Prendere dei deficienti .. andare con BOLOGNINO che anche lì BOLOGNINO, che anche lì mi aspetta che accadano di tutti i lavori, perché se iniziano a scavare, vedono tutti gli accordi, vedono ..
A. Gli accordi ..

B. No gli accordi, collaborazione, ma loro sanno ben più di noi, cioè: tutti lavori che non vanno bene, ti si ritorcono, se vanno bene, sei fuori come sempre, se succede quello, sei rovinato, sei nella merda.
A. Eh voglio dire, noi non abbiamo fatto nessun lavoro ..
B. Sì va bene ..
A. Abbiamo solo operai ..
B. Sì .. comunque va ben ok .. Augusto, lo sai il problema ..
A. Va bene ..
B. Ma non è quello adesso: quindi ci vuole una persona che stia dietro con la testa, che possa decidere, che possa fare, che tu non devi andare a dire:" Oggi quello lì lo mandi là .." .. cioè altre cose e guardare il risultato, ma è obbligatorio .. obbligatorio!
A. Cioè quello che voglio dire, se è necessario un aiuto ed un ricambio è naturale, cioè è logico, cioè per noi due ..
B. Esatto ..
A. Alessandro non può reggere tutto da solo ..
B. No, non ha neanche le capacità, neanche lui, perché se è bravo tecnicamente a ..inc.. non va bene, non va bene ..
A. Se vuole fare una scelta, sì.
B. ..inc..
A. Ah vengono prima .. non ho mica capito cosa ha detto Massimo con Fabbri ..

La telefonata è eloquente nell'evidenziare:
1) il timore di BRAGA Bruna che le indagini portino a galla gli accordi fatti con BOLOGNINO
2) la necessità di rinnovamento societario in animo dei coniugi BIANCHINI, che vedono nel figlio Alessandro il possibile soggetto su cui puntare in questo obiettivo, anche se non ancora totalmente in grado di tenere, da solo, le redini della azienda.
Certo è che oramai, nella mente dei due coniugi, era necessario che BIANCHINI Augusto dovesse defilarsi dall'*asset* societario.

La prova più sicura di quanto ora esposto discende dalla conversazione registrata due giorni dopo, il 6.1.2012 (prog. 211 RIT 2571/12) nel corso della quale BRAGA Bruna dice espressamente che occorre che il marito esca dalla società anche se teme di esporre il figlio ad eccessive responsabilità.

B. Adesso bisogna .. prima cosa: che tu ne venga via perché è meglio ..
A. Sì .. sì .
B. Questo sì; poi..
A. Bisogna pensare chi va al mio posto!
B. Sì .. ..
Breve pausa

B. Io sinceramente, perché non mi piace questa cosa che ho sempre condannato chi l'ha fatto e adesso sarei pronta a farlo io .. solo che ..inc.. Alessandro .. che non sono mai sicura che certe
firme siano state fatte ..inc.. per aggiustare .. cioè hai capito? Che sarebbe anche un freno per tuo figlio .. grande. Dopo non è mica giusto mettere dentro .. capito?

Pare evidente che la decisione di sostituire, almeno formalmente, BIANCHINI Augnsto nella guida societaria era oramai stata presa pur con tutte le perplessità espresse da BRAGA Bruna circa la capacità del successore e circa le responsabilità che potrebbero ricadere su di lui.
Del resto, che questa fosse la strategia societaria portata avanti dai due coningi sin dal novembre 2012 è fuori discussione. Sia BIANCHINI Augusto che BRAGA Bruna hanno infatti candidamente ammesso (ndienza 18.5.2017) che avevano formalmente ceduto le quote della BIANCHINI COSTRUZIONI ai due figli Alessandra e Nicola. Né, alla luce delle prove sin qui indicate, può ritenersi che la loro confessione sia mossa da un intento autocalonniatorio.
Ciò su cui invece i due imputati hanno insistito è sulla reale finalità perseguita: non certo quella di eludere eventuali provvedimenti ablatori adottati in forza della normativa antimafia quanto, esclusivamente, quella di ottenere la riammissione alla *White List* e potere così tornare sul mercato e continuare a lavorare. Dopo l'interdittiva del 18 giugno 2013, seguendo anche il consiglio dato loro dalla SAFI alla quale si erano rivolti, avevano iufatti cercato di "rinnovare" l'impresa, estromettendo BIANCHINI Augusto dalla società in modo da richiedere in tempi rapidi la riammissione nella *White List.*
Analoga tesi difensiva è, nella sostanza, stata adottata in relazione alla DUEAENNE. BRAGA Bruna, infatti, ha spiegato come anche le quote di BIANCHINI Augusto della DUEAENNE erano state cedute a BIANCHINI Nicola nella volontà di ripartire a lavorare con questa società che, pur non avendo la capacità della BIANCHINI COSTRUZIONI, poteva comunque lavorare. D'altro lato, a fronte della dell'intercettazione n. 189 RIT 2571/12 sopra citata, sostenere il contrario sarebbe stato un fuor d'opera.

Su questo terreno, dunque, si confrontauo, principalmente le opposte tesi sostenute dalle parti, fermo restando che quanto alla società IOS e alle intestazioui degli immobili in capo ai figli la difesa sostiene, a monte, l'insussistenza del fatto nella soa materialità.

Anticipando qui gli esiti del ragionamento probatorio, ritiene il Tribunale che il dibattimento abbia restituito la prova della responsabilità degli imputati, e con essa, il fallimento delle tesi difensive. Ciò, quantomeno, in relazione agli imputati BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro in ordine alla intestazione frandolenta della società BIANCHINI Costruzioni, della DUEAENNE e della società IOS. Analoga prova non ha invece restituito in ordine alla dimostrazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sussistenza dell'elemento soggettivo in relazione agli imputati BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola per i reati loro rispettivamente ascritti, né tantomeno, quella della sussistenza della materialità degli ipotizzati trasferimenti immobiliari fraudolenti contestati ai capi 93 quinquies, 93 sexies e 93 septies.

Prendendo le mosse dall'analisi del capo 93bis, preme evidenziare che per un corretta comprensione occorre tratteggiare cosa accade nel giugno del 2013.
Il 17.6.2013, viene adottata la riservata amministrativa da parte della Prefettura di Modena, nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI, nr. 17069/2013/Area I, diretta al Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post-terremoto (ente appaltante) ed il 18.6.2013, viene emesso dalla Prefettura di Modena il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione alla *White List*, nei confronti della BIANCIUNI COSTRUZIONI, con nr. 17162/2013/Areal (notificato il 21.6.2013). La BIANCHINI COSTRUZIONI cadeva di nuovo, dopo la vicenda amianto, nel ciclone mediatico (cfr. articoli di stampa prodotti).
A questo provvedimento ne erano seguiti altri: il 20 giugno del 2013 viene emesso un ulteriore provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione alla *White List*, questa volta emesso dalla Prefettura di Reggio Emilia sul cui territorio la BIANCHINI era intenzionata a lavorare. Erano seguite altre interdittive ed altri rigetti emessi, in ordine dalla Prefettura di Bologna, il 20 giugno 2013; dalla Prefettura di Ferrara il 20 giugno 2013; dalla Prefettura di Milano, il 26 giugno 2013; e dalla Prefettura di Mantova, il 16 luglio 2013. (cfr. testimonianza Maresciallo D'agostino e produzioni).
Il 10.1.2014 viene rigettata la richiesta di revoca della intedittiva
A partire dal 18.6.2013 le vicende societarie della famiglia BIANCHINI, che fino a quel momento non avevano conosciuto significative variazioni degli assetti societari, subiscono un'impressionante accelerazione. Ed invero: il 26.6.2013, qualche giorno dopo la prima interdittiva, la delega rilasciata a BIANCHINI Alessandro nell'ottobre del 2010 viene revocata. Il 31 luglio 2013, anche una precedente procura speciale rilasciata a BRAGA Bruna nel 2008 viene revocata. Il 31 luglio 2013 viene formalizzata la cessione di quote da parte sia di BIANCHINI Augusto (totalitaria) che di BRAGA Bruna per conto della DUEAENNE; BRAGA Bruna, che aveva una quota pari a 490.000 euro, ne cede solo una parte. Le cessioni sono fatte a favore di BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola che entrano nel nuovo assetto societario ciascuno con il 40% delle quote, pari a 400.000 euro ciascuno ; 200.000 euro (pari al 20%) rimangono, invece, in mano a BRAGA Bruna. In quella stessa giornata, cioè il 31 luglio del 2013, si tiene un nuovo Consiglio di Amministrazione, in cui Silvestri Giuseppe Fortunato (cfr. capo 189) assume la carica di Presidente. All'interno di questo Consiglio di Amministrazione entra anche BIANCHINI Alessandra con il ruolo di Vice Presidente e BRAGA Bruna con quello di consigliere. Qualche mese più avanti, l'11.11.2013, BIANCHINI Nicola subentra al padre Angnsto, rilevandone la quota di partecipazione nella DUEAENNE S.a.s. divenendo socio accomandante insieme alla madre, che resta socia accomandataria.
Vale la pena evidenziare che non vi è alcun dubbio (cfr. testimonianza D'Agostino e perizia contabile) che a qnella data i due giovani figli, BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola, non avessero la capacità reddituale per sostenere un acqnisto di quella entità.
Nel frattempo, veniva costituita la società IOS, la cui iscrizione presso la Camera di Commercio veniva effettuata il 22.7.2013. Essa inizia le sue attività il 28.7.2013. In altri termini, anche la costituzione della società è immediatamente successiva (circa un mese dopo) all'emissione dell'interdittiva nei confronti della BIANCHINI.

Pare evidente che la strategia già in animo dei coniugi BIANCHINI abbia avuto attuazione. La rapidità dei mutamenti degli assetti societari rende plasticamente l'idea di una spasmodica ricerca di una immediata soluzione ad un problema: per l'accusa mettere al riparo il patrimonio da provvedimenti ablatori conseguenti ad eventuali misure di prevenzione antimafia; per la difesa il reinserimento nella *White List* e riprendere a lavorare.

Premesso che la dimostrazione della finalità sostenuta dalla difesa non esclude, ove dimostrata, la concorrente finalità tipica sostenuta dalla accusa, per la valutazione della esistenza dell'elemento soggettivo tipico pare opportuno prendere le mosse dalla motivazione del provvedimento prefettizio di esclusione della BIANCHINI Costruzioni dalla White List del 18.6.2013:

Visto l'art. 5-bis del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge IO agosto 2012 n. 122, come modificato dall'Art 11 del D.L. 174 del 10.10.2012 che prevede l'istituzione presso ciascuna delle Prefetture ricomprese nell'area colpita dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 di elenchi (c.d. "white list") di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori - non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - concernenti le tipologie di beni e servizi indicate al comma 2 dello stesso decreto legge, con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2011 relativo alla costituzione di analoghi elenchi di fornitori per l'emergenza Abruzzo.

Vista l'istanza presentata dal Rappresentante Legale della ditta BIANCHINI Costruzioni S.r.l."con sede legale in San Felice sul Panaro, via degli Estensi n. 2223, P. L 01969320363, con la quale è stata chiesta l'iscrizione negli elenchi delle imprese di fornitori di beni e prestatori di servizi ai sensi del sopra indicato art. 5 bis;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma l letto a) n. 4.1, del Decreto-legge n. 174 del 10/1 0/2012, il quale prevede che " per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di attività indicate nel comma 2 è necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una delle Prefetture -Uffici territoriali del Governo delle province interessate";

Visti gli atti acquisiti dall'Ufficio Antimafia di questa Prefettura in riscontro alle verifiche dirette ad accertare la sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 84, C. 3 e 4, D.lvo 159/2011;

Visto il proprio provvedimento n. 17069/2013/Areal del 17.6.2013, rilasciato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione, a seguito di richiesta di informazione antimafia adottato ai sensi dell'art. 84, c. 4, D.lvo 159/2011 ed attestante la sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose nella BIANCHINI Costruzioni S. r. l." avendo riscontrato in particolare:
A) la BIANCHINI Costruzioni srl ha assunto, alle proprie dipendenze, nel periodo immediatamente successivo al terremoto, numerosi soggetti, prevalentemente di origine cutrese, gravati da precedenti di polizia e taluni da precedenti penali, riconducibili in modo diretto o indiretto a cosche di grande spessore criminale di origine calabrese;

B) la accertata presenza, il 3.9.2012, nel corso di un servizio finalizzato al monitoraggio dei cantieri della ricostruzione, svolto dai militari del locale Comando Provinciale dell' Arma, di BOLOGNINO Michele, pregiudicato, condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.p., all'interno dell'area sita in Via Rovere di Finale Emilia, dove la " BIANCHINI Costruzioni"stava lavorando in virtù del sub appalto acquisito dal raggruppamento di imprese capeggiato dalla CMC"di Ravenna, sebbene non fosse alle dipendenze della stessa.
C) la sussistenza di rapporti economici della BIANCHINI Costruzioni con Villani Virginio, socio fondatore, unitamente a MUTO Antonio, della " MU.VI S.r.l." poi " MA.VI. S.r.l." appartenente quest'ultimo, ad una famiglia notoriamente contigua ad esponenti del gruppo mafioso dei GRANDE ARACRI e al boss di Isola di Capo Rizzuto (KR) Michele PUGLIESE, capo dell'omonima 'ndrina isolitana ed elemento di assoluto spessore all'interno della consorteria calabrese, pregiudicato per ricettazione e reati in materia di armi, associazione per delinquere di tipo mafioso ed estorsione segnalato per omicidio e traffico di sostanze stupefacenti, arrestato il 26.11.2009 nel corso dell'operazione "PANDORA," nonché rapporti e cointeressenze economiche con la Edilcutro srl già di Gaetano Lerose, che rileva nell'ambito dell'attività istruttoria volta al rilascio dell'informazione interdittiva a carico della ditta Bacchi da parte del Prefetto di Reggio Emilia

Atteso pertanto che le situazioni e gli elementi surrichiamati denotano la sussistenza di un comprovato pericolo di infiltrazione da parte della criminalità organizzata nella società di riferimento e quindi la sussistenza delle controindicazioni alla iscrizione della medesima nelle "White Lists"previste dal vigente quadro normativo:

Considerata infine l'attenzione dello Stato verso misure volte a garantire la trasparenza dei pubblici appalti, a tutela di corrette dinamiche contrattuali con la P. A .. ed a scongiurare deleteri " inquinamenti"...

dispone

Il rigetto della domanda di iscrizione della Società BIANCHINI Costruzioni S. r. L'con sede legale in San Felice sul Panaro, via degli Estensi n. 2223, P. L 01969320 63, per le motivazioni di cui sopra è cenno, sussistendo tentativi di infiltrazione mafiosa d parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa.

Si tenga presente che il provvedimento del Prefetto si fonda, tra l'altro, sulla nota riservata amministrativa inviata dalla Prefettura di Modena al Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post-terremoto (ente appaltante) che contiene una articolatissima esposizione delle ragioni per le quali si riteneva sussistente il pericolo di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della ditta "BIANCHINI Costruzioni S. r. l.", in specie in ragione dei legami con la criminalità organizzata di stampo 'ndranghetista dei dipendenti assunti dalla società (cfr. produzione).

Ancora più articolato il provvedimento adottato dal Prefetto di Reggio Emilia, Antonella De Miro di qualche giorno dopo, il 20.6.2013:
Anche in questo caso pare oltremodo opportuno riportare la motivazione adottata dal Prefetto:

VISTE le Linee Guida antimafia, di cui al succitato art. 5 bis, comma 4, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, pubblicate nella G. U. della R. I. - serie generale - n. 262 del 9 novembre 2012, le quali, nel rimarcare l'importanza della anzidetta disposizione avente lo scopo di agevolare i soggetti aggiudicatari nella scelta degli operatori economici cui conferire i subappalti, sottolineano che, concluso l'iter istruttorio, la Prefettura dell'area sismica potrà disporre il rigetto dell'istanza di iscrizione, qualora emergano situazioni di controindicazione, conformemente alle disposizioni dell'art. 4, comma 4, del DPCM 18 ottobre 2011;

VISTA l'istanza presentata a questa Prefettura in data 21 febbraio 2013 con la quale il sig. Augusto BIANCHINI, nato il 30.06.1953 a San Felice sul Panaro (MO), nella qualità di rappresentante legale della Società "BIANCHINI COSTRUZIONI srl", con sede in Via degli ESTENSI 2223, San Felice sul Panaro (MO), P.I. 01969320363, ha chiesto l'iscrizione negli elenchi delle imprese di fornitori di beni e prestatori di servizi ai sensi del sopra indicato art. 5 bis;

VISTO l'esito della complessiva attività istruttoria ed i documenti agli atti di ufficio, ivi comprese le note informative del GIRER di cui si dà atto compiutamente al tavolo del Gruppo Interforze riunitosi in Prefettura nei giorni 4 e 19 giugno, che si è espresso per la sussistenza degli elementi comprovanti il pericolo di infiltrazione mafiosa;

PRESO ATTO parimenti del provvedimento n. 17069/2013 del 17.6.2013, pervenuto alla Prefettura di Reggio Emilia il 19.6.2013, con il quale il Prefetto di Modena ha adottato interdittiva antimafia nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.;

ATTESO CHE dal complesso delle acquisizioni istruttorie e documentali è emerso quanto segue:

ASSUNZIONI NEL TEMPO DI SOGGETTI CONTIGUI E/O_APPARTENENTI ALLA ORGANIZZAZIONE MAFIOSA_DENOMINATA N'DRANGHETA OPERANTE IN CUTRO E PRESENTE_IN PROVINCIA PI REGGIO EMILIA

Nel periodo successivo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la società BIANCHINI COSTRUZIONI assumeva diversi soggetti vicini ad ambienti criminali mafiosi ed in particolare:

BELFIORE Gaetano, nato a Guastalla (RE) il 14.05.1992, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal 19.9.12 al 31.10.12 con la qualifica di operaio, con l'attribuzione di 31 giorni di lavoro.

Il predetto è fidanzato di GRANDE ARACRI Nikol Valentina', figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, nato a Cutro (KR) il 20.01.1959, detto "mano di gomma" pluripregiudicato, già condannato per delitto associativo mafioso,di cui all'art. 416 bis C.P., e per delitti contro la persona, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della "Sorveglianza Speciale di P.S." con obbligo di soggiorno nel comune di Cutro, capodell'omonima cosca di ndrangheta operativa in Cutro e radicata nel territorio di Reggio Emilia dove risiedono numerosissimi accoliti. Il predetto è stato tratto in arresto recentemente, con altri, dal Comando Prov. CC di Crotone a seguito di un attività di indagine su una "tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso" ai danni dei proprietari del villaggio turistico di Porto Kaleo di Cutro.

In data 14.12.2012 il predetto boss mafioso giungeva a Modena per sottoporsi, su autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, ad una visita specialistica presso il locale Policlinico e nella circostanza veniva accompagnato proprio dal BELFIORE Gaetano. Il BELFIORE Gaetano ha accertate frequentazioni con pregiudicati, quali Francesco MUTO[49], Giovanni LA GONA[50], Giovanni PICONE[51], Stefano PICONE[52], Angelo

---

[49] *Nato a Cutro il 29.12.1967, con precedenti per fabbricazione e detenzione di materiali esplodenti, furto aggravato, danneggiamento, insolvenza fraudolenta ed appropriazione indebita.*

[50] *Nato a Palermo il 4.6.1958, con precedenti per falsità ideologica, truffa e reati finanziari.*

[51] *Nato a Palermo il 20.6.1981, con precedenti per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali e minaccia.*

[52] *Nato a Palermo il 30.6.1972, con precedenti per falso, ricettazione, oltraggio e resistenza a pubblico*

PICONE[53], *Francesco GRANDE*[54] *e Paolo GRANDE ARACRI*[55]. *BELFIORE Gaetano è il figlio convivente di BELFIORE Giuliano Antonio, nato a Cutro (KR) il 09.06.1970, residente in Brescello, con precedenti per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ed accensioni pericolose*[56] *ed è stato più volte controllato in compagnia di pregiudicati e/o affiliati a cosca mafiosa calabrese. Il BELFIORE Gaetano è destinatario di provvedimento prefettizio di divieto detenzione armi e munizioni. In precedenza risulta essere stato cessionario il 30.08.2011 delle armi ricevute da GRANDE Antonio, nato a Catanzaro il 16.04.1972, residente a Brescello (RE), raggiunto da provvedimento prefettizio datato 21.07.2011 n. 7767/A.09/Area I, di "divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, controllato unitamente a Enzo CESARIN*[57], *Giuseppe CIAMPÀ*[58], *Salvatore CIAMPÀ*[59], *Vincenzo ONOFRIO*[60], *Claudio FERENTANI*[61] *e Romano PERINI*[62]. *BELFIORE Nicola, nato a Crotone il 31.05.1957, residente a Parma, zio di BELFIORE Gaetano, fratello di BELFIORE Giuliano.*

E' stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal 20.9.12 al 31.10.12 con la qualifica di operaio e pieno con mansioni di carpentiere edile con scadenza al 21.12.012, il contratto si interrompeva in data 27.11.012, pochi giorni dopo la perquisizione di cui si dirà avanti. Sul conto del predetto BELFIORE Nicola risultano condanne per il reato di furto continuato, violazione di sepolcro continuato in concorso, violazione delle norme sul collocamento; nonché denunce per reati vari. Risulta altresì una richiesta di autorizzazione alla fruizione di colloqui visivi e telefonici con il nipote FUSCALDO Francesco[63] *detenuto all'epoca (1994) presso la Casa Circondariale di Parma.*

RICHICHI Giuseppe, nato a Crotone il 30.11.1979, residente a Montecchio Emilia (RE) e SCHIRONE Graziano, nato a Manduria (TA) il 06.03.1980, residente a Montecchio Emilia (RE).

Nei confronti dei predetti è stata effettuata in data 21.11.2012, a Montecchio Emilia, una perquisizione ad iniziativa dell'Arma CC, ai sensi della normativa antidroga. La perquisizione terminava con il deferimento all'A.G. di RICHICHI e SCHIRONE, perché trovati in possesso di materiale per il taglio ed il confezionamento di sostanze stupefacenti, di numerose munizioni di vario calibro, oltre che di una

---

ufficiale, estorsione, porto e detenzione abusivi di munizionamento e spaccio di sostanze stupefacenti.

53 *Nato a Palermo il 4.9.1983, con precedenti per lesioni personali e minaccia.*

54 *Nato a Crotone il 27.2.1977, con precedenti per gioco d'azzardo.*

55 *Nato a Crotone il 18.1.1990, figlio di Francesco GRANDE ARACRI (nato a Cutro il 21.02.1954, gravato da numerosi precedenti penali, tra cui associazione per delinquere di tipo mafioso) e nipote cigLbQSs deJUomonima cosca cutrese Nicolino.GRANDE ARAC'Ri (nato a.Cutro il 20.01,1959, ivi residente in località Scarazze s.n.c., in atto detenuto).*

56 *11 relativo procedimento penale è stato archiviato il 26 luglio 2001, per intervenuta oblazione riguardo al reato di accensioni pericolose e per mancanza delle condizioni di procedibilità in relazione al restante reato.*

57 *Nato ad Augsburg (Germania) il 24.05.1972, residente a Reggio Emilia considerato un personaggio d'interesse operativo, coniugato con Rosa CIAMPÀ (nata a Crotone il 16.11.1976), figlia di Antonio CIAMPÀ (nato a Cutro il 18.07.1944 e deceduto in Valmontone (RM) il 13.03.1988), a sua volta il più anziano dei componenti dell'omonima famiglia cutrese della 'ndrangheta che annovera soggetti affiliati e contigui prima alla cosca DRAGONE e poi ai GRANDE ARACRI.*

58 *Nato a Cutro il 18.8.1971, denunciato per ricettazione, furto aggravato e reati vari.*

59 *Nato a Crotone il 25.6.1986, residente a Brescello denunciato per truffa, ricettazione, detenzione abusiva di munizionamento, uso di atto falso e riciclaggio.*

60 *Nato a Marcedusa (CZ) il 20.5.1975, denunciato per reati contro la pubblica amministrazione, violazioni ambientali, esecuzione di lavori edili in totale difformità, invasione di terreni ed edifici, distruzione e deturpazione di bellezze naturali e danneggiamento.*

61 *Nato a Langhirano (PR) il 13.4.1964, denunciato per evasione, produzione e spaccio di stupefacenti e furto.*

62 *Nato a Lugagnano Val d'Arda (PC) il 16.9.1939, denunciato per inquinamento di acque, evasione, reati finanziari ed in materia di Fallimento, bancarotta fraudolenta, inosservanza sul soggiorno di cittadini stranieri, appropriazione indebita e danneggiamento.*

63 *Nato a Monza il 20.03.196S, ivi residente via Pellegrini n. 25, pluripregiudicato.*

custodia in plastica per pistola, recante la scritta a pennarello di una matricola corrispondente ad una Beretta mod. 98, segnalata come arma smarrita. Nei riguardi di SCHIRONE Graziano, dipendente della BIANCHINI Costruzioni Srl nel corso del 2012, risultano precedenti penali e frequentazione con soggetti pregiudicati, tra cui BOLOGNINO Michele[64] e BOLOGNINO Francesco[65]. In data 11.03.2013 nei suoi confronti è stato operato fermo di p.g. dalla Stazione CC di Gattatico (RE) per le violazioni di cui all'art. 648 C.P. (ricettazione). A bordo della medesima autovettura, rivelatasi di provenienza furtiva, erano presenti il pluripregiudicato BOLOGNINO Domenico[66] e FLORIO Francesco[67]. All'epoca della perquisizione il RICHICHI non era assunto ancora dalla BIANCHINI che lo assume invece, verosimilmente per giustificare la sua presenza insieme ad altri dipendenti, il 3.12?12 e fino al 11.1212012 .L'esito della perquisizione all'interno dell'abitazione di RICHICHI Giuseppe assume particolare rilevo come si dirà innanzi per il rinvenimento di due fatture emesse dalla "BIANCHINI Costruzioni" in favore delle società "EDILCUTRO S.r.l." e "C.O.I.S. s.r.l".

DEVONA Pantaleone, nato il 16.12.70, assunto con contratto a tempo determinato dal 14.9.2012 al 31.10.2012, in precedenza dipendente della ditta Immobiliare D.B. s.r.l. il cui amministratore unico è BOLOGNINO Domenico, figlio di Michele.

ALLELUIA Lauro[68], nato ad Afragola (NA) il 15.04.1967, residente San Polo d'Enza (RE), assunto negli anni 2012 e 2013 . Il predetto, gravato da provvedimento di condanna della Corte d'Appello di Genova per omicidio colposo (art. 589 C.P.), risulta avere ti frequentazioni con pregiudicati.

HOXHA Armand, nato il Albania il 13.11.1990, residente Modena,

dipendente della BIANCHINI Costruzioni Srl nel corso del 2012, sul conto del quale risulta un arresto in flagranza di reato per le violazioni di cui agli art. 4 L. 110 /1975 (porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere); art. 73 comma 1Bis D.P.R. 309/1990 (stupefacenti); art. 648 C.P. (ricettazione aggravata) Il 09.12.2010, il GIP presso il Tribunale di Modena con sentenza divenuta irrevocabile il 31.01.2011 applica la pena di un anno e sei mesi reclusione ed euro 5.000 di multa - pensa sospesa;

FUREARO Domenico, nato a Genova il 24.06.1962, residente Castel Mella (BS) via Tazio Nuvolari n. 10, dipendente della BIANCHINI Costruzioni nel corso del 2012, sul conto del quale risulta un arresto per le violazioni di cui agli art. 648 C.P., 628 C.P., 575 C.P. e art. 4 Legge 110/1975 (porto abusivo e detenzione di armi, ricettazione, rapina e omicidio doloso);

CURCIO Domenico, nato a Crotone il 06.10.1970, ivi residente, domiciliato a Gualtieri, dipendente della BIANCHINI Costruzioni nel corso del 2012 e 2013.

Sul conto del predetto risultano denunce per reati vari tra cui concorso in attività di gestione di rifiuti non autorizzata ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Domenico CURCIO[69] è fratello di Maria e Vincenza CURCIO, mogli, rispettivamente, di Giuseppe GIGLIO e Giovanni PROCOPIO, di cui si dirà appresso;

Giovanni PROCOPIO, nato a Crotone il 2.11.1978, ivi residente domiciliato a Gualtieri (RE), soggetto d'elevato interesse operativo, inserito nella lista aziendale dei dipendenti della "BIANCHINI Costruzioni S.r.L", con riferimento al periodo dai gennaio all'aprile del corrente anno.

---

64 *Nato a Locri (RC) il 24.03.1967. Pluripregiudicato.*
65 *Nato a Locri (RC) il 25.09.1969. Pluripregiudicato.*
66 *Nato a Locri (RC) il 13.09.1990. Figlio di BOLOGNINO Michele.*

68 *CF. LLLLRA67D15A064T.*
69 *Nato a Crotone il 6.10.1970, ivi residente in li Traversa Casale 12, domiciliato a Gualtieri. Con segnalazioni per traffico illecito di rifiuti, distruzione di documenti contabili, emissione di fatture per operazioni inesistenti, ricettazione, furto, danneggiamento, lesioni personali, violenza privata ed altro. Risultano numerose frequentazioni con pregiudicati*

A suo carico figurano segnalazioni per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, alterazione di armi e detenzione abusiva di armi, ricettazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti ed altro. La notte del 5.9.2001, venne arrestato a Vasto (CH) dal personale della Guardia di Finanza di Pescara, unitamente a Giuseppe MIGALE RANIERI, nato a Cutro (KR) il 12.10.1978, affiliato alla cosca GRANDE ARACRI ed a Domenico SPAGNOLO, nato a Crotone il 5.6.1978, pluripregiudicato per gravi reati, perché trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e due caricatori con 15 proiettili cal. 7,65, occultati nell'autovettura su cui viaggiavano. Risultano frequentazioni con pregiudicati per reati di tipo mafioso e soggetti contigui alla consorteria calabrese. Giovanni PROCOPIO è fratello del pluripregiudicato ed indiziato "M" Salvatore PROCOPIO, nato a Crotone PI 1.10.1974, residente a Gualtieri, tratto in arresto, il 20 aprile 2007, dal personale della Squadra Mobile della Questura di Crotone in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa all'esito dell'indagine denominata "PANDORA", coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro nell'ambito del procedimento penale nr. 936/06 R.G.N.R. mod. 21 a carico di "Fabrizio ARENA + 42 soggetti ritenuti di far parte di un associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla commissione di omicidi, estorsioni, traffico di stupefacenti ed altro"[70] e conclusasi con diverse condanne. Nell'occasione è stato tratto in arresto insieme a numerosi pregiudicati per reati di tipo mafioso e soggetti contigui alla consorteria calabrese, tra cui Michele PUGLIESE, nato a Crotone il 30.6.1976, imprenditore ritenuto Killer della ndrangheta e condannato per delitto associativo mafioso ed altri delitti.

Il PROCOPIO Salvatore,condannato nel processo PANDORA, è stato accusato custodire una pistola con matricola abrasa, completa di caricatore inserito e rifornito di 12 cartucce cal. 9, all'interno dei locali della ditta NUOVA INERTI"di PUGLIESE Michele, di cui era dipendente affinché potesse essere prontamente utilizzabile per le attività illecite poste in essere dalla cosca

Giovanni PROCOPIO è il cognato di Giuseppe GIGLIO[71], per aver sposato Vincenza CURCIO[72], sorella di Maria CURCIO[73], coniuge di GIGLIO, destinatario di interdittiva antimafia .

I due cognati sono, tra l'altro, legati da frequenti rapporti di lavoro, dato che Giovanni PROCOPIO ha più volte eseguito prestazioni di lavoro per conto della "GIGLIO S.r.l.".

<u>RAPPORTI CON SOGGETTI PREGIUDICATI EVIDENZIATISI IN OCCASIONE DI MONITORAGGIO APPALTI NEL CANTIERE DELLA BIANCHINI COSTRUZIONI ED IN OCCASIONE DI PERQUISIZIONE OPERATA DALL'ARMA CC NELL'ABITAZIONE DI RICHICHI E SCHIRONE :</u>

In data 3.09.2012, all'interno dell'area sita in Via Rovere di Finale Emilia, dove la "BIANCHINI COSTRUZIONI" stava lavorando in relazione all'esecuzione di sub appalto acquisito dal raggruppamento di imprese capeggiato dalla "CMC" di Ravenna, l'Arma CC rilevava la presenza di BOLOGNINO Michele[74], pregiudicato, condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.P., nonostante il predetto non risulti dipendente della ditta.

I dipendenti della Impresa Costruzioni BIANCHINI, RICHICHI e SCHIRONE Graziano sono risultati legati al BOLOGNINO Michele. Infatti in occasione della cennata perquisizione emergeva che :

presso i locali nella disponibilità di RICHICHI era presente corrispondenza intestata proprio a BOLOGNINO Michele;

Si tratta di un'importante operazione antimafia che ha fatto luce su un decennio di vita criminale sul territorio di Isola Capo Rizzato, compresa la sanguinosa faida tra le famiglie Arena e Nicoscia con accuse a vario titolo di associazione mafiosa, estorsioni, traffico di stupefacenti, danneggiamenti, e reati in materia di armi, nonché di omicidio.

[71] Nato a Crotone il 22.9.1967, ivi residente in Via Olimpia 90, domiciliato a Gualtieri in via Simonini 6, titolare della "GIGLIO S.r.l." con il fratello Giulio GIGLIO (nato a Crotone il 29.6.1974).

[72] Nata a Crotone IMI.4.1981.

[73] Nata a Crotone il 14.3.1973.

[74] Nato a Locri (RC) il 24.03.1967.

SCHIRONE Graziano aveva la custodia delle chiavi del prospiciente capannone ove ha sede la società B.D. IMMOBILIARE[75] (di cui è titolare BOLOGNINO Domenico[76], figlio di Michele);

a seguito della perquisizione estesa al prospiciente capannone ove ha sede la società B.D. IMMOBILIARE (di cui è titolare BOLOGNINO Domenico[77], figlio di Michele) del quale SCHIRONE Graziano custodiva le chiavi, veniva rinvenuta ed acquisita in copia varia documentazione, tra cui la carta di identità, la patente ed il codice fiscale di BOLOGNINO Michele;"

** Giuseppe RICHICHI e Graziano SCHIRONE risiedono nell'appartamento di via Da Vinci nr. 9 di Montecchio Emilia che coincide con la sede legale, rispettivamente, delle "Edil Locri " e della "IMMOBILIARE B.D. S.r.l." intestate Domenico BOLOGNINO figlio di BOLOGNINO Michele. In effetti, BOLOGNINO Michele, scarcerato dalla Casa circondariale di Reggio Emilia il 2.2.2011, ha ripreso l'attività di artigiano edile gestendo proprio la IMMOBILIARE B.D., fittiziamente intestata al figlio Domenico, dopo che l'impresa MOSCHETTA COSTRUZIONI della quale era contitolare è stata dichiarata fallita, con sentenza del tribunale di Reggio Emilia n.57 del 23 settembre 2009*

Michele BOLOGNINO *annovera precedenti penali per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, violenza privata, allontanamento illecito, emissione di assegni a vuoto, violazioni al testo unico sulla disciplina delle sostanze stupefacenti, trasporti abusivi, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, falsità materiale commessa dal privato, ricettazione, insolvenza fraudolenta, falsità in atti e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (come da certificato del Casellario Giudiziale,da cui si evince come lo stesso sia stato anche condannato, il 26 settembre 2008 alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici). Michele BOLOGNINO risulta denunciato per associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere, violenza privata, reati in materia di sostanze stupefacenti, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, furto, danneggiamento, ricettazione, falso e truffa.*

Lo stesso ha frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi di polizia e con personaggi ritenuti affiliati alla consorteria mafiosa calabrese. E' un piccolo imprenditore edile titolare di varie ditte individuali, quali la "Michele BOLOGNINO", allo stato cessata, e la "Edil Locri", poi divenuta impresa "MOSCHETTA COSTRUZIONI S.r.l."[78].

Nel 2009, durante il regime di semilibertà in Montecchio Emilia, Michele BOLOGNINO ha avuto rapporti lavorativi, tramite la "MOSCHETTA COSTRUZIONI S.r.l", con Nicolino SARCONE[79], affiliato di rilievo della cosca GRANDE ARACRI, recentemente condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., il quale si avvalse di varie prestazioni d'opera da parte del BOLOGNINO.

Dagli atti dell'Arma CC risultano, altresì, accertati rapporti di lavoro ed anche una significativa frequentazione tra Michele BOLOGNINO ed i fratelli VERTINELLI, Palmo[80] e Giuseppe[81], contitolari della ditta edile

---

[75] *Partiva Iva 02385830357.*
[76] *Nato a Locri (RC) il 13/09/1990, residente a Montecchio Emilia.*
[77] *Nato a Locri (RC) il 13/09/1990, residente a Montecchio Emilia.*
[78] *Con sede legale a Montecchio Emilia*
[79] *Nato a Cutro il 6.6.1965, residente a Bibbiano, con precedenti penali per tentato omicidio, porto illegale di armi e vari delitti contro il patrimonio, nonché gravato allo S.D.I. da segnalazioni per associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, violazioni alla normativa in materia di armi, delitti contro il patrimonio ed associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione, interdetto permanentemente dai pubblici uffici, nei primi anni 2000 ritenuto il "referente" della cosca GRANDE ARACRI sulla città di Reggio Emilia ed il circondario, come accertato dall'attività investigativa "Edilpiovra".*
[80] *Nato a Cutro il 19.6.1961, residente a Montecchio Emilia con condanne per reiterate violazioni alle leggi finanziarie, violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e violenza privata. Denunciato per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, porto abusivo e detenzione di armi ed altri delitti colposi. Tra i vari precedenti di polizia va evidenziato che, il 19.12.2000, Palmo VERTINELLI venne tratto in arresto in esecuzione di un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro al termine deH'attività*

"Impresa VERTINELLI S.r.l."[82] (già "Edilizia VERTINELLI S.r.l." sino al settembre 2010), i quali, originari della provincia di Crotone, si sono oramai insediati da molti anni a Montecchio Emilia, ove insistono tutti i loro interessi economici. La EDILIZIA VERTINELLI s.r.l è stata destinataria di interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Emilia.

Palmo e Giuseppe VERTINELLI hanno in più occasione offerto attività lavorativa a Michele BOLOGNINO (anche nel periodo in cui questi, negli anni 2008 e 2009, ha fruito del beneficio della semilibertà) nonché al fratello di questi, Francesco[83], il quale era stato assunto dai due sopracitati germani nel ristorante-pizzeria "Millefiori"[84], in qualità di cuoco, ed a cui gli stessi avevano concesso in locazione un'abitazione di proprietà, sita a Montecchio Emilia, in via Matteotti nr. 27.

Sebbene Michele BOLOGNINO sia originario della locride ed in passato abbia avuto anche connessioni con esponenti delle 'ndrine di quell'area, le attività investigative hanno evidenziato i forti legami con personaggi della cosca GRANDE ARACRI. In passato, nella sua permanenza in Calabria, era considerato inserito nel contesto mafioso dei cosiddetti "Papaniciari" di Crotone; a riscontro di ciò, inducono le frequentazioni che, anche oggi, Michele BOLOGNINO mantiene con soggetti quali i già citati Alfonso CARVELLI, Andrea GULLO, Mario MEGNA e Livio RIMEDIO, tutti ritenuti affiliati alla cosca "MEGNA", operante nella frazione "Papanice" del capoluogo crotonese

I citati fratelli BOLOGNINO, insieme al terzo fratello Sergio[85], sono stati denunciati, il 3 aprile scorso, dai Carabinieri della Stazione di San Martino Lupari (PD) per il reato di violenza privata, relativamente all'aggressione perpetrata ai danni dell'imprenditrice Maria Giovanna SANTOLINE[86], socia ed amministratrice della "G.S. Scaffalature ed automazioni S.r.l." di Galliera Veneta (PD)"[a], e del collaboratore di tale azienda Stefano VENTURIN[87]

---

investigativa denominata "SCACCO MATTO" (condotta dai militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone), operazione che coinvolse 47 soggetti, tra cui anche il capocosca Nicolino GRANDE ARACRI (nato a Cutro il 20.1.1959, ivi residente in contrada Scarazze s.n.c.) ed il fratello di questi Ernesto GRANDE ARACRI (nato a Crotone il 18.02.1970, residente a Cutro in contrada Scarazze s.n.c.). Nel decreto di fermo si evince come Palmo VERTINELLI fosse, all'interno dell'organizzazione, il soggetto deputato a gestire gli affari economici, in particolare nel settore degli appalti pubblici, per conto della cosca GRANDE ARACRI.

[81] *Nato a Cutro il 24.9.1962, residente a Montecchio Emilia con precedenti penali per reiterate violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e violenza privata. A suo carico risultano denunce per porto, abusivo e detenzione di armi (reato commesso in concorso con il fratello Palmo). E' stato coinvolto nell'operazione "GRANDE DRAGO", condotta, tra il 2003 ed il 2004, dalle Questure di Catanzaro, Crotone, Bologna e Reggio Emilia e dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone su coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, in cui è risultato "vittima" di estorsione da parte di affiliati della cosca GRANDE ARACRI; anche sul molo dei fratelli VERTINELLI in favore della consorteria hanno fornito dichiarazioni alcuni collaboratori di giustizia.*

[82] *Con sede legale a Montecchio Emilia, destinataria di tre provvedimenti interdittivi antimafia emessi dalla S.V. il 4.8.2010, il 21.9.2011 e l'8.2.2012, rispettivamente per la realizzazione di un Centro polivalente a Crotone, per i lavori di consolidamento e ripristino delle fognature in vari comuni della provincia di Mantova e per il completamento ed il consolidamento del centro abitato di Torre Melissa (KR).*

[83] *Nato a Locri il 25 settembre 1969, residente a Montecchio Emilia, da alcuni mesi domiciliato a Riccione (RN), denunciato per associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere, traffico di sostanze stupefacenti, violenza privata, truffa, furto, violazione di sigilli, ricettazione, evasione. Scarcerato dalla Casa Circondariale di Reggio Emilia l'8 febbraio 2011, a seguito di indulto*

[84] *Ubicato in Montecchio Emilia, oggi ad insegna "Il Cenacolo del Pescatore", ristorante emerso, in più occasioni, in contesti di polizia giudiziaria, sia perché indicato da collaboratori di giustizia, sia per il fatto di essere citato da personaggi di elevato spessore mafioso (in conversazioni intercettate nel corso di passate attività investigative anti-mafia) quale punto di riferimento per soggetti della 'ndrangheta crotonese.*

[85] *Nato a Locri il 25 agosto 1968, residente a Rosà (VI) titolare di impresa individuale edile con sede in Montecchio Emilia via Reverberi nr. 24, in atto non operante.*

[86] *Nata a Treviso il 14 ottobre 1980, residente a Carbonera (TV).*

[a] *Nato a Conegliano (TV) il 14.10.1971, residente a Vazzola (TV) in via Papa Luciani nr. 8.*

Gli organi di polizia riferiscono che i fratelli BOLOGNINO hanno sempre ostentato in questa provincia un tenore di vita non confacente alle fonti di reddito delle loro attività imprenditoriali, lasciando ritenere che i due siano stati e continuino ad essere dediti ad attività delittuose.

LE FATTURE RINVENUTE IN OCCASIONE DELLA PERQUISIZIONE OPERATA DA MILITARI DELL'ARMA IN DATA 21 .11,2012 IN MONTECCHIO EMILIA EMESSE DALLA BIANCHINI COSTRUZIONI IN FAVORE DELLA EDILCUTRO

In occasione della perquisizione operata presso locali del RICHICHI sono state rinvenute fatture emesse dalla BIANCHINI COSTRUZIONI in favore della EDILCUTRO srl.

La "EDILCUTRO S.r.l."[88] *risulta attualmente di proprietà di Roberto LEROSE*[89] *(che riveste anche la carica di Amministratore unico e Rappresentante legale), il quale annovera precedenti penali per il reato di ricettazione. Risultano controlli di polizia in compagnia di Luigi BRUGNANO*[90]*, Michele COLACINO*[91]*, Gaetano LEROSE, Nicolino Francesco LE ROSE*[92]*, Antonio MUTO*[93] *e Salvatore TURRÀ*[94]*.*

La EDILCUTRO di LEROSE Gaetano viene in evidenza ne provvedimento interdittivo emesso in data 4.8.2010 da questa Prefettura nei confronti della ditta BACCHI SPA, con sede a Boretto, dichiarato legittimo con sentenze TAR Parma e Consiglio di Stato. La EDILCUTRO rileva al paragrafo A del citato provvedimento prefettizio, alla voce Operazione CARONTE. Si tratta di un'operazione antimafia coordinata dalla Procura della Repubblica -- Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, nel quale viene sottolineato il conferimento negli anni 2002-2003 da parte della ditta BACCHI di forniture di trasporto inerti a ditte di cosa nostra (PRISINZANO Angelo) e di ndrangheta (tra cui Gaetano LE ROSE) che si accordano per effettuare i trasporti nell'ambito dei lavori per l'Alta Velocità.

E' infatti emerso nell'ambito delle indagini denominate Operazione Caronte l' "esistenza di un accordo tra calabresi e siciliani per la gestione di lavori edili a Parma" (al servizio dei cantieri per l'Alta Velocità) . In particolare due ditte siciliane riuscirono ad inserirsi nei "cartello" di imprese calabresi che già stavano operando in sub-appalto per lavori di autotrasporto commissionatigli dalla "BACCHI Aladino e figli S.p.A." nell'esecuzione del tratto delle linea Alta Velocità.

LE ROSE Gaetano, nato a Crotone il 7.5.1975, residente a Cutro (KR), di fatto domiciliato a Reggio Emilia, è stato condannato per insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) e per attività di gestione di rifiuti non autorizzata continuata e a suo carico risultano frequentazioni con soggetti calabresi di notevole spessore investigativo e ritenuti contigui alla consorteria mafiosa cutrese.

STIPULA DI UN CONTRATTO DI AFFITTO/COMODATO E COMODATO RAMO D'AZIENDA NEL 2008 (E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DEL 2009) CON VILLANI VIRGINIO, NATO A GUALTIERI (RE) IL 27.04.1954

---

[88] *Con sede legale a Cutro .*

[89] *Nato a Gutro il 19.4.1972, ivi residente.*

[90] *Nato a Varese il 6.5.1977, residente a Cutro, denunciato per associazione per delinquere, riciclaggio, contraffazione di sigilli e strumenti, falsità materiale ed ideologica e violazione della legge suH'immigrazione, già avvisato orale.*

[91] *Nato a Cutro il 7.9.1976, residente a Sissa (PR) denunciato per reati contro la pubblica amministrazione, minaccia, ingiuria, oltraggio e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.*

[92] *Nato a Cutro il 7.10.1975, ivi residente, domiciliato a Trecasali (PR) denunciato per porto abusivo di anni e lesioni personali.*

[93] *Nato a Cutro il 25.3.1973, residente a Sorbolo (PR) denunciato per omicidio, porto abusivo e detenzione di armi clandestine, ricettazione, sostituzione di persona, truffa, violenza e minaccia a pubblico ufficiale ed appropriazione indebita.*

[94] *Nato a Cutro il 17.8.1971, residente a Reggio Emilia denunciato per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, detenzione abusiva di armi, ricettazione, appropriazione indebita, lesioni personali, emissione di false fatturazioni, rissa e furto, in atto sorvegliato speciale di P.S..*

La ditta individuale di VILLANI Virginio è stata sottoposto a procedura fallimentare nel 2008[95] *(oggetto di concordato preventivo e successiva cancellazione dal Registro Imprese con data decorrenza 02.10.2008). A carico di VILLANI Virginio, risultano taluni pregiudizi penali e/o di polizia. E' socio fondatore, unitamente a MUTO Antonio, nato a Crotone il 18.11.1971, della "MU.VI S.r.l.", poi diventata "MA.VI. S.r.l." (partita IVA 02156710358), con sede in Gualtieri (RE), via Don Minzoni nr. 1.*

*In atto VILLANI Virginio è Presidente del Consiglio d'amministrazione, nonché Consigliere, della società di escavazioni "*MA.VI S.r.l.*"*[96]*, la cui sede legale coincide con quella della ditta "*Autotrasporti MUTO S.r.l *di proprietà di Benito MUTO, nato a Cutro 18.9.1941, domiciliato a Gualtieri, titolare di varie società di autotrasporto, fra cui la suddetta "Autotrasporti MUTO S.r.l.", che ha sede legale a Crotone in via Olimpia nr. 156 ed unità operativa a Gualtieri in via Don Minzoni nr. 1, padre del sopracitato Antonio, che lo coadiuva nella gestione. La famiglia MUTO, da anni operante in questa provincia nel settore dell'autotrasporto, è nota da tempo per la contiguità ad esponenti del gruppo mafioso dei GRANDE ARACRI nonché al boss di Isola di Capo Rizzuto (KR) Michele PUGLIESE. Vicepresidente del Consiglio gravato da vari precedenti di polizia per reati di falso, appropriazione indebita, occupazione di personale extracomunitario privo di permesso di soggiorno, ingiuria, minaccia, simulazione di reato, uso di atto falso ed altro.*

IL VILLANI è genitore di VILLANI Marco socio della L.G. con sede a Gualtieri destinataria di interdittiva antimafia di questa Prefettura

;DISPONE il rigetto della domanda di iscrizione nelle white lists della ditta "COSTRUZIONI BIANCHINI s.r.l. con sede legale a San Felice sul Panaro (MO) per le motivazioni di cui sopra, sussistendo il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, procedendosi contestualmente alla cancellazione della Ditta medesima dall'elenco dei richiedenti l'iscrizione, essendosi concluso il relativo procedimento.

La lettura delle articolate motivazioni delle due Autorità prefettizie esime da lunghe e superflue dissertazioni volte a spiegare come esse abbiano descritto un quadro oltremodo completo circa le ragioni delle decisioni adottate, fondate, in particolare, sui contatti con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata e al conseguente concreto pericolo di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici attraverso la società BIANCHINI Costruzioni s.r.l..

Le indagini hanno fissato anche il momento esatto della conoscenza di questi provvedimenti da parte dei BIANCHINI. La riservata amministrativa fatta dalla Prefettura di Modena il 17 giugno, su richiesta del Presidente della Regione Emilia-Romagna, giunge sicuramente nella disponibilità di BIANCHINI, perché il loro legale, l'Avvocato Calzolari, il 24 giugno presenta in Prefettura un'istanza di accesso agli atti, che viene evasa alcuni giorni dopo, cioè il 26 giugno 2013. In quel momento, dunque, i BIANCHINI hanno in mano il provvedimento contenete tutte le informazioni e tutte le date.

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione alla *White List*, il provvedimento più sintetico, viene notificato direttamente a loro. Addirittura il provvedimento di rigetto emesso

dalla Prefettura di Reggio Emilia, viene consegnato a mani ancor prima di avere ricevuto la riservata di Modena. Infatti viene notificato via PEC il 21 giugno 2013.
Peraltro, tutti questi documenti vengono rinvenuti nella documentazione contabile della BIANCHINI COSTRUZIONI.

Queste notifiche cristallizzano, senza tema di smentita, la conoscenza da parte dei destinatari di tutte le gravi informazioni poste alla base dei provvedimenti adottati sia sul conto di BOLOGNINO Michele che di altri soggetti, primi fra tutti gli stessi dipendenti assunti e a vario titolo ritenuti collegati con le cosche crotonesi, tra cui lo stesso GRANDE ARACRI.

Il timore paventato da BRAGA Bruna che venissero scoperti gli accordi con BOLOGNINO ha quindi preso corpo. In tutti quei provvedimenti è scritto nero su bianco che presso i cantieri dei BIANCHINI Costruzioni sono stati assunti soggetti legati alla 'ndrangheta. Nei provvedimenti, in particolare, è compiutamente descritta la figura di BOLOGNINO Michele, che è considerato inserito nei contesti della cosca dei Papaniciari, ma che aveva anche rapporti con SARCONE Nicolino, dei GRANDE ARACRI, appena condannato in *EDILPIOVRA*. Sono inoltre evidenziati i rapporti con VERTINELLI. Tra l'altro, si dice che BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio e BOLOGNINO Francesco, i tre fratelli, erano stati denunciati da una Stazione nel padovano per una sorta di aggressione perpetrata nei confronti di imprenditori locali, tali Maria Giovanna Santolini e Stefano Venturin della Gs Scaffalature E Automazioni, nel tentativo di acquistare le quote societarie.

Tanto già basterebbe, secondo il Tribunale, a fornire la dimostrazione di come la corsa attuata dalla famiglia BIANCHINI per modificare gli assetti societari abbia avuto impulso proprio dal timore di subire ablazioni conseguenti a provvedimenti antimafia. Prima di quel momento, infatti, pur nella consapevolezza - dimostrata senza tema di smentita dalle telefonate del novembre/dicembre 2012, sopra riportate - che la società BIANCHINI sarebbe andata incontro a gravi problemi nell'accaparramento di commesse pubbliche, essi non hanno adottato alcun mutamento degli assetti societari. Solo dopo avere appreso che la speranza che non venissero scoperti gli accordi con BOLOGNINO - dei quali BRAGA si duole, in una sorta di ravvedimento, con il marito - scatta, immediatamente, la decisione di adottare la strategia prima solo ipotizzata. È dunque in questo momento che i BIANCHINI decidono di correre ai ripari, non solo per continuare a lavorare ma anche per "mettere in sicurezza" le società e il patrimonio aziendale che, se sottratto, avrebbe comunque impedito loro di rientrare sul mercato. E' proprio BIANCHINI Augusto che, eloquentemente, nel dialogo con il Senatore Giovanardi afferma che "*bisogna mettere in sicurezza la BIANCHINI... e a cascata le altre.*" Siamo qui al 19 luglio 2014. Il colloquio successivamente avuto con il Senatore nell'ottobre del 2014 certifica poi la piena consapevolezza - già comunque desumibile *aliunde* (cfr. capi 53, 90, 4bis e 5) - da parte di BRAGA Bruna e, *a fortiori*, di BIANCHINI Augusto - che però tenta di sminuirne la portata facendo riferimento ad una sola fattura sospetta, suscitando la risata ironica della moglie - di avere fatto false fatture con il "*gruppo dei cutresi di Reggio Emilia*".
Il senso della frase pronunciata da BIANCHINI Augusto (*bisogna mettere in sicurezza la BIANCHINI... e a cascata le altre)* è emblematico e descrive perfettamente quello che già

immediatamente dopo i provvedimenti prefettizi, i BIANCHINI avevano tentato di fare, sperando di mantenere le proprie aziende e, conseguentemente, tentare di rientrare nella *White List* e riprendere a lavorare.
Si badi.
Non si tratta di finalità perseguita successivamente, ma di propalazione all'esterno di un fine già perseguito. Non va dimenticato, del resto, che nel frattempo, già a metà luglio del 2013 i BIANCHINI avevano dato mandato alla SAFI (una società dai confini operativi piuttosto oscuri) al fine di far ottenere alla BIANCHINI il reinserimento in *White List*, nella speranza di ottenere i risultati già ottenuti dalla società Fratelli Baraldi, importante società modenese che aveva ottenuto la reiscrizione nella *White List* dopo esserne stata esclusa per ritenuti legami con la criminalità organizzata. La necessità di mantenere assoluto riserbo su informazioni relative alla SAFI, evincibile dai colloqui registrati in carcere nel febbraio del 2011 (RIT 505/2011, colloquio dell'11.2.2015 ascoltato nella sua integralità dal Collegio e nella parte in cui BIANCHINI Nicola esorta il padre a non parlare nel corso degli interrogatori della SAFI) è eloquente di come la strada percorsa immediatamente dopo le interdittive non fosse legata ai normali canali istituzionali, ma a strategie illecite da dover tenere nascoste. In questo senso, allora, non sorprende il fatto che, sebbene già dal mese di novembre 2012 BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna avessero parlato con i propri legali di una possibile strategia da attuare, essi, dopo le interdittive, ancorché rivolgersi solo ai loro professionisti nel legittimo tentativo di difendersi e di riottenere la riammissione alla *White List*, si siano rivolti anche a questa società loro nota per avere risolto analogo problema alla società Fratelli Baraldi ritenuta contigua alla criminalità organizzata.
Ancora una volta emerge come il *quid pluris* rispetto alla strategia originariamente ideata sul finire del 2012, e di cui avevano i due coniugi parlato anche con i loro legali (cfr. sopra), sia rappresentato dalla "scoperta" - tanto temuta da BRAGA Bruna - da parte degli inquirenti degli accordi che la BIANCHINI Costruzioni aveva con soggetti legati alla criminalità organizzata. Ciò determina la scelta di ricercare le immediate contromisure difensive in una strategia organizzata da una società sulla quale mantenere assoluto riserbo, al di là di qualsiasi ragionevole spiegazione ove si fosse trattato, realmente, di un normale mandato fiduciario finalizzato, come sostenuto dagli imputati, ad ottenere il semplice reinserimento nella *Whit List*.

Già altrove (cfr. capo 53 e capo 90) è stato trattato il tema della consapevolezza di BIANCHINI Augusto circa la caratura criminale di BOLOGNINO Michele. Allorquando si valuterà la penale responsabilità dei coniugi per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, il tema sarà approfondito e sviscerato *funditus*.
Anticipando brevemente gli esiti della valutazione sul punto, basta qui evidenziare come le prove assunte dimostrano, senza tema di smentita, che BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna avevano maturato detta consapevolezza in tempi certamente precedenti e assai risalenti, affondando le sue radici in un proficuo e consolidato rapporto di fiducia con GIGLIO Giuseppe, che aveva aperto a BIANCHINI Augusto le porte di un mondo illecito che l'imprenditore aveva deciso di sfruttare nel proprio interesse, anche a costo di scendere a patti, reciprocamente vantaggiosi, con esponenti di organizzazioni criminali.

Non a caso BRAGA Bruna, nello strenuo tentativo di sostenere la tesi di una consapevolezza maturata solo dopo la notifica delle interdittive, ha candidamente ammesso che era fortemente preoccupata dall'avere fatto false fatture con personaggi del "tipo BOLOGNINO e GIGLIO", lasciando con ciò trasparire un timore che andava al di là della preoccupazione legata alla mera perpetrazione dell'attività illecita, in quanto correlato, piuttosto, al calibro criminale dei soggetti con cui quella attività era stata svolta:

" SIG.RA BRAGA B. – Allora, io personalmente ho scaricato un'informativa dopo aver ricevuto l'interdittiva, quindi ho fatto una ricerca in internet e ho trovato il documento della Prefettura. L'ho scaricato, me lo sono letta tutto ed ero terrorizzata da questa cosa, perché il mio pensiero prima di questa cosa qua (e a questo mi riallaccio a tutte le intercettazioni che ci sono), la mia preoccupazione era di queste fatture effettuate con persone tipo BOLOGNINO e Giglio. Per me questa era una cosa grave, non mi piaceva. Mio marito lo sapeva. Era una cosa che mi dava molto... molto pensiero. Poi se ci aggiungiamo lo scandalo amianto, per me è stata una cosa terribile, questa. Quindi tutte le intercettazioni che avete sentito, anche molto poco simpatiche, erano esclusivamente che io mi sono preoccupata di questa cosa, di quello che ci stava succedendo."

In questo contesto a nulla vale sostenere che nemmeno il commissario giudiziale, noto e stimato professionista, Presidente dell'ordine dei commercialisti, - che pur ben conosceva la situazione della BIANCHINI e che sapeva della interdittiva subita dalla società - neppure aveva immaginato che dietro di essa potessero celarsi scenari di mafia. Ed invero, a parte il fatto che nel corso della sua deposizione il teste non ha riferito che il rischio non vi fosse, ma solo di non averlo considerato nello svolgimento del suo incarico (*perché francamente, non ci pensavo, non è una ipotesi che io avessi oggettivamente valutato e scartato*), resta il fatto che una erronea valutazione, forse anche integrante una negligenza professionale, non prova, *sic et simpliciter*, l'assenza di un atteggiamento psicologico diverso, penalmente rilevante, da parte di altri soggetti, in questo caso gli odierni imputati.
Tanto vale, a maggior ragione per la percezione che della vicenda hanno avuto i testi escussi in qualità di dipendenti pubblici, rappresentativi, in tesi difensiva, dell'atteggiamento psicologico della committenza.

A delineare, *ad abundantiam*, l'atteggiamento psicologico dei BIANCHINI come conforme alla finalità clusiva tipica - e, con esso, la consapevolezza degli imputati BIANCHIN Augusto, BIANCHINI Alessandro e BRAGA Bruna della caratura criminale dei soggetti con cui avevano fatto affari – vi sono i video che BIANCHINI Alessandro ha girato con il proprio telefono, all'insaputa del funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Campogalliano, De Stavola Giuseppe Marco.
L'ascolto e la lettura delle trascrizioni dei relativi audio (cfr. produzioni citate) non lascia alcun dubbio sul fatto che grazie a costui BIANCHINI Alessandro abbia ottenuto informazioni e notizie evidentemente riservate in relazione al procedimento amministrativo in quel momento in atto presso la Prefettura e che hanno consentito di approntare e costruite le istanze da presentare in Prefettura.

La forza dei dialoghi, in cui peraltro si fa espresso riferimento ai "calabresi" - nel significato che in quei dialoghi gli si vuole dare, ossia di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata - contribuisce a comprendere, da una prospettiva *ex post*, l'atteggiamento psicologico dei BIANCHINI che, forti di queste conoscenze privilegiate provenienti dal funzionario infedele, hanno pervicacemeote insistito nella loro strategia già da tempo programmata, decisa ed attuata.

Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, deve ritenersi accertato che la pacifica cessione delle quote dalla BIANCHINI Costruzioni ai figli BIANCHINI Alessandra e BIANCHINNI Nicola sia stata orchestrata dai due coniugi per evitare possibili, anzi probabili, ablazioni del patrimonio aziendale e, per l'effetto, mantenere all'interno della famiglia quella società, nella speranza di poter riottenere la ammissione nella *White List* e, quindi, continuare a lavorare. Questa speranza, e la già manifestata preoccupazione di BRAGA Bruna di addossare sui figli, Alessandro e, a maggior ragione Alessandra e Nicola, troppe responsabilità rispetto ad una attività per la quale non eranu certamente preparati anche in ragione della loro giovane età e della loro pressochè totale inesperienza, giustifica il mantenimento in capo alla madre di una parte (20%) delle quote societarie. Né tale residua titolarità deve stupire, posto che era convinzione dei due coniugi che il problema della società fosse legato unicamente alla persona di BIANCHINI Augusto, tanto che nelle telefonate del mese di dicembre essi fanno espressamente riferimento alla necessità che solo costui si faccia da parte, pnr essendo il capitale sociale suddiviso anche con la moglie.
Va peraltro evidenziato che la assoluta estraneità, almeno fino a quel momento, dei due figli, Alessandra e Nicola, a qnalsivoglia attività delle imprese di famiglia, la loro giovane età e la loro inadeguatezza a farsi carico delle gestioni aziendali, desumibile dal fatto che la madre nutriva qualche perplessità addirittura sul figlio maggiore Alessandro - ben più addentro alle dinamiche societarie familiari e del mondo del lavoro - fonda nel Tribunale il dubbio che costoro non avessero, al momento dei fatti, una reale comprensione di quanto stesse accadendo, delle caratura criminale delle persone alle quali gli altri familiari si erano avvicinati, e che dunque avessero agito solo eseguendo le direttive dei genitori nella convinzione che ciò fosse necessario per garantire alle loro società continuità sul mercato dell'edilizia e degli appalti pubblici.
Questo dubbio non è superabile nemmeno dai dialoghi captati in carcere con il padre dopo gli arresti, posto che essi, pur fornendo significativi elementi di valutazione per la reale comprensione del mandato dato dai genitori alla SAFI, sonu compatibili con la possibilità di una comprensione "postuma" della reale dimensione e della portata delle vicende e delle azioni orchestrate dai genitori ai quali essi si sono allineati in assenza di una reale comprensione del problema e della finalità perseguita. Lo stesso dicasi per il contegno tenuto da Alessaudra in qualità di "apparente" Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della BIANCHINI e dei contegni da lei tenuti in questa sua veste meramente formale, nonché per la presenza dei due imputati al dialogo con il Senatore Giovanardi.

La regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. impone quindi di mandare assolti BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola dal reato a loro ascritto al capo 93bis perché il fatto non costituisce reato.

Per le tutte le considerazioni svolte va, invece, affermata quella di BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna.

2.4.3. La valutazione della penale responsabilità per i capi 93ter e 93quater

E' possibile ora procedere alla valutazione dei capi 93 ter e 93 quater, riguardanti, rispettivamente, la asserita intestazione fittizia delle società IOS e DUEANNE.

È ovvio che il contesto di riferimento è quello sinora delineato e caratterizzato dalla strategia finalizzata alla preservazione da probabili provvedimenti ablatori il patrimonio aziendale. Ciò trova un'ulteriore conferma nelle vicende relative alla DUEAENNE (capo 93 quater) che è, si ricordi, l'unica società operativa da più di cinque anni di cui i coniugi BIANCHINI parlavano nelle conversazioni di fine 2012, allorquando avevano iniziato a programmare la loro strategia societaria, poi drasticamente accelerata dopo le interdittive del giugno del 2013.

Le prove portate in dibattimento hanno infatti dimostrato come la società in esame altro non fosse che un ente strumentale alla BIANCHINI Costruzioni s.r.l.

Il maresciallo D'Agostino ha portato, per l'accusa, prove formidabili in questo senso. Si tenga presente che la società DUEAENNE sedente in San Felice sul Panaro, è stata costituita il 30 novembre del 2000 da BRAGA Bruna e BIANCHINI Augusto, soci paritari. L'oggetto sociale era rappresentato da attività immobiliare, acquisto e vendita di immobili. La società disponeva anche di un'unità locale, aperta il 30 settembre del 2013 a San Felice sul Panaro, in via dell'Industria, 504-506, dove erano posti gli uffici e la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI. Tutto lo stabile era di proprietà della DUEAENNE ma, in realtà, veniva utilizzato dalla BIANCHINI COSTRUZIONI come propria sede.

Che si tratti di società strumentale alla attività della BIANCHINI COSTRUZIONI emerge con evidenza da una serie di ulteriori evidenze:

a) la DUEAENNE aveva acquisito l'immobile nel 2003 grazie di una locazione finanziaria e solo nell'aprile del 2014, quindi a distanza di quasi undici anni, aveva concordato la cessione in affitto, di tutto il piano terra, circa 190 metri quadrati, alla BIANCHINI COSTRUZIONI, dietro un canone di 4.000 euro. A quella data la BIANCHINI COSTRUZIONI era rappresentata da BIANCHINI Augusto, che nel frattempo era diventato, come visto, liquidatore. Peraltro a quella data era già stato nominato il Commissario Giudiziale dal Tribunale fallimentare di Modena il 23 dicembre 2013;

b) la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva da sempre utilizzato come propria l'intera sede di via dell'Industria, estendendo i suoi uffici anche al piano superiore, dove la stessa BRAGA Bruna occupava l'ufficio contabilità della BIANCHINI;

c) sui terreni di proprietà della DUEAENNE sono stati stoccati i materiali contaminati dall'amianto derivanti dalla attività della BIANCHINI Costruzioni;

d) La DUEAENNE aveva concesso plurime garanzie ipotecarie alla BIANCHINI COSTRUZIONI, garantendo mutui e finanziamenti che quest'ultima aveva ottenuto dalle banche: la DUEAENNE aveva effettivamente costituito 5 ipoteche su altrettanti immobili di sua proprietà; il 18 giugno 2002 era stata accesa un'ipoteca dalla Cassa di Risparmio di Mirandola, per un valore complessivo di 310.000 euro, durata 8 anni; il 29 agosto 2003 con la BPER, un ipoteca del valore 1.875.000 euro, durata 10 anni; il 20 novembre 2003 con la CARISBO, un'ipoteca del valore complessivo 330.000 euro, durata 8 anni e 10 giorni; l'8 marzo 2004 sempre con la BPER, un'ulteriore ipoteca del valore complessivo 150.000 euro,

durata 10 anni; il 3 marzo 2005 con la BPER, un'ipoteca del valore complessivo 600.000 euro, durata 10 anni.
e) La DUEAENNE sostanzialmeute non svolgeva attività e, quindi, necessariamente questi finanziamenti erano propedeutici all'attività che, invece, era svolta dalla BIANCHINI COSTRUZIONI.

Questa appurata strumentalità della DUEANNE alla BIANCHINI Costruzioni, dimostra come, nell'ambito della strategia generale perseguita dopo le interdittive, la cessione attuata delle quote di BIANCHINI Augusto al figlio Nicola nel novembre del 2013 fosse finalizzata a preservare anche questa società – sulla quale peraltro i coniugi BIANCHINI facevano ampio affidamento per poter dare una forma alla prosecuzione societaria della BIANCHINI COSTRUZIONE s.r.l. – da possibili provvedimenti ablatori.
Incontestabile, poi, che titolari effettivi della società fossero rimasti BRAGA Bmna, che era rimasta socia accomandataria (e qui valgono le considerazioni relative a tale permanenza svolte per la BIANCHINI COSTRUZIONI srl) e BIANCHINI Augusto, come dimostrato, oltre che dalla inadeguatezza tecnica ed economica del figlio Nicola, dalla e-mail scritta pochi giorni prima dell'esecuzione delle ordinanze di cattura del gennaio 2015 da BIANCHINI Augusto al Senatore Giovanardi in merito ad alcuni terreni compresi nel piano estrattivo per la costruzione del tratto autostradale la Cispadana, e che gli accertamenti svolti avevano scoperto essere in proprietà proprio della DUEAENNE e di un'altra società (Società Agricola Martina) dei BIANCHINI.

In definitiva, la acclarata strumentalità della DUEAENNE alla attività della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. e il permanere, di fatto, dei poteri gestori in capo a BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna, dimostra come anche le cessioni attuate nel novembre del 2013 aventi ad oggetto le quote di detta società si inseriscano nella strategia finalizzata a conservare il patrimonio aziendale familiare mettendolo al riparo da provvedimenti ablatori e, solo in seconda battuta, a continuare a lavorare.
A fronte di ciò, ogni questione relativa alla congruità del prezzo di cessione delle quote diventa questione irrilevante, posto che essa non muterebbe le conclusioni né circa la fittizietà del trasferimento, né in ordine alla finalità perseguita.
Anche rispetto a questo capo di imputazione valgono, per Nicola BIANCHINI le considerazioni svolte sotto il profilo dell'elemento soggettivo e che conducono rispetto a costui, ad una pronuncia assolutoria per carenza dell'elemento soggettivo.

Leggermente più articolata è la valutazione relativa alla vicenda concernente la IOS (capo 93ter).
Come visto, infatti, nelle vicende della BIANCHINI COSTRUZIONI si innestano quelle della IOS di BIANCHINI Alessandro, che è l'impresa individuale con sede a San Felice sul Panaro, via del Commercio, 212. Oggetto della sua attività sono il movimento terra, edilizia, e, in particolare, la costruzione di opere pubbliche, infrastrutturali, fognature pubbliche *etc*... .
L'iscrizione della impresa in Camera di Commercio è del 22.7.2013 e l'inizio delle attività risale a pochi giorni dopo: il 28.7.2013 (cfr. sul punto anche capo 189).

Si è ampiamente visto come la IOS sia stata, tra l'altro, oggetto di quell'articolato *iter* procedimentale in Prefettura ed oggetto dei reiterati incontri tra Alessandro BIANCHINI ed il funzionario delle Dogane De Stavola che gli aveva rivelato come la Prefettura, sulla base delle informazioni ricevute dal Gruppo Interforze, e in specie, dall'arma dei Carabinieri, era fermamente orientata a negare l'iscrizione della società nella *White List* ritenendo che fosse la prosecuzione della BIANCHINI COSTRUZIONI finalizzata ad eludere il provvedimento interdittivo.

La difesa BIANCHINI si è sempre strenuamente opposta a questa tesi ricostruttiva sostenendo, con forza, come questa nuova entità societaria fosse stata realmente costituita da BIANCHINI Alessandro come strumento di rilancio sul mercato dopo la vicenda amianto e dopo la interdittiva ricevuta dalla BIANCHINI costruzioni.

Valgano innanzitutto, alcuni dati temporali: la società viene costituita immediatamente dopo l'interdittiva emessa nei confronti della BIANCHINI il 18.6.2013. La sua attività inizia subito dopo. Essa, infatti, viene iscritta il 22 luglio 2013 e, appena due giorni dopo, il 24 luglio 2013, le vengono affidati dal Comune di Finale Emilia i lavori urgenti di demolizione del fabbricato spogliatoi del campo sportivo Robinson, per poco più di 5.000 euro. Ne erano seguiti anche gli altri appalti del Comune di Finale Emilia per circa 140.000 euro.
A questo si aggiunga che nel corso della perquisizione del 28 gennaio 2015, dopo l'esecuzione delle ordinanze cautelari emesse dal GIP distrettuale, era stato scoperto che la sede della IOS non era altro che una scrivania condivisa, affittata all'interno di un'altra ditta, la BIOTECO, specializzata nell'affitto di spazi per aziende. "*Quindi, sostanzialmente, la IOS era una scrivania condivisa*".
A questi dati oggettivi se ne aggiungo altri di fondamentale importanza.
Innanzitutto si è detto che già nelle telefonate del novembre-dicembre del 2012 BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna avevano ipotizzato come strategia per affrontare i problemi che si erano prospettati dopo la scoperta dell'amianto sui cantieri della BIANCHINI COSTRUZIONI e per cercare di non perdere la straordinaria opportunità di lavoro data dai lavori ricostruzione post sisma di costituire una nuova società da affidare ad Alessandro e che potesse proseguire e subentrare nella attività di famiglia.
Ancora una volta, immediatamente dopo le interdittive questa strategia viene attuata, con la differenza che il nuovo, imminente, problema da affrontare è, come ampiamente argomentato, il tema dei legami con la criminalità organizzata
Non solo.
In dibattimento sono stati portati questi ulteriori elementi:
a) il 26 giugno 2013 viene revocato ad Alessandro Bianchi l'incarico di procuratore speciale all'interno della BIANCHINI. Ciò nonostante egli rimane, di fatto, dipendente della società fino al 31 dicembre 2013. Ciò viene riscontrato presso la LAPAM di Mirandola, che seguiva contabilmente la IOS. Viene infatti trovata una e-mail che BIANCHINI Alessandro aveva inviato allo stesso ente di patronato circa il suo impiego presso la BIANCHINI COSTRUZIONI fino a dicembre 2013. Peraltro, questa situazione di promiscuità era stata chiarita anche dallo stesso BIANCHINI Alessandro quando, in un ricorso che aveva presentato in Prefettura il 18 novembre del 2014 contro il provvedimento di esclusione dalla

White List della IOS, scriveva *"Nella stessa giornata del 22 luglio 2013 formalizzai le mie dimissioni e all'azienda BIANCHINI COSTRUZIONI"... confermando la disponibilità, dietro esplicita richiesta, di rimanere fino al 31 dicembre 2013";*

b) Le indagini hanno accertano un passaggio di mezzi e di dipendenti (cfr. anche capo 189) dalla BIANCHINI COSTRUZIONI alla IOS. Questi mezzi e queste attrezzature sono stati individuati il 19 giugno 2014 dalla Guardia di Finanza di Mirandola, delegata dalla Prefettura di Modena che stava istruendo la pratica proprio in relazione alla IOS, che aveva presentato domanda di iscrizione alla *White List*. Il 19 giugno, dunque, la Guardia di Finanza di Mirandola aveva eseguito il controllo ed effettuato l'elencazione dei beni che erano passati dalla BIANCHINI COSTRUZIONI alla IOS: *un miniescavatore, un bobcat, un autocarro Iveco, delle livelle laser, insomma delle attrezzature per poter lavorare. Tra l'altro queste cessioni dei mezzi e di attrezzature intervengono a ridosso(11 ottobre 2013 e 12/12/2013) della presentatazione della prima domanda di concordato preventivo da parte della BIANCHINI COSTRUZIONI";*

c) Cestari marco aveva sentito il dialogo intercorso tra GERRINI e Silvestri in cui si parlava dello spacchettamento dei lavori in modo da affidare alla impresa del figlio di BIANCHINI le commesse pubbliche (cfr. capo 189);

In altri termini, tirando le fila di quanto esposto in questa sede e trattando del capo 189 – ove sono già stati indicati importanti elementi di valutazione - la IOS era stata costituita immediatamente dopo l'interdittiva emessa nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI dalle Prefettura di Modena e di Reggio Emilia. La sna sede era costituta da un solo tavolo. Negli ultimi mesi del 2013 BIANCHINI Alessandro aveva lavorato sia come dipendente della BIANCHINI COSTRUZIONI sia come titolare di impresa, della IOS. BIANCHINI Alessandro aveva inoltre assunto nella neocostituita IOS, alcuni dipendenti della BIANCHINI COSTRUZIONI, ed acquistato, in forza dei due accordi descritti in precedenza, alcuni mezzi che prima erano della BIANCHINI COSTRUZIONI. IOS, nel frattempo aveva continuato ad operare con i medesimi appaltatori pubblici, cioè il Comune di Finale Emilia, e con i medesimi personaggi, ovvero GERRINI Giulio, dai quali il padre Augusto, avvalendosi del rapporto privilegiato con quest'ultimo, otteneva in precedenza l'affidamento delle commesse pubbliche.

Si tratta di circostanze che, nella loro valutazione unitaria depongono tutte univocamente verso la dimostrazione della dissimulazione di una realtà societaria ben differente da quella apparente e caratterizzata dalla permanente presenza, nella reale titolarità, di BIANCHIN Augusto e BRAGA Bruna. Costoro, infatti, dando attuazione alla strategia preconizzata mesi prima ma attuata solo dopo le interdittive che mettevano a rischio il patrimonio aziendale familiare, hanno tentato di portare sulla IOS la operatività della BIANCHINI che, una volta messi al riparo i beni della impresa da possibili provvedimenti ablatori, avrebbe continuato l'attività di famiglia in caso di conferma delle interdittive.
A tale scopo, fin dalla sua costituzione, avevano sfruttato il rapporto privilegiato con GERRINI per ottenere immediatamente appalti pubblici, poi effettivamente attribuiti alla IOS

in palese violazione di legge (cfr. capo 189). La testimonianza di Marco Cestari e quanto accertato al capo 189 lo dimostrano.
Non solo. Allo stesso scopo erano stati trasferiti mezzi e personale. A tale ultimo proposito appare sorprendente che alcuni tra i dipendenti storici della BIANCHINI COSTRUZIONI abbiano abbandonato la loro società per affrontare una nuova, piccola, realtà societaria, senza garanzia di trovare in essa le stesse condizioni di lavoro.
Quanto al passaggio di mezzi accertato dalla Guardia di finanza e testimoniato anche dalla deposizione di Boetti, all'epoca Consigliere di opposizione del Comune di Finale Emilia (cfr. capo 189) si ricorda che esso era stato formalmente giustificato dal fatto che BIANCHINI Alessandro avrebbe dovuto ottenere, all'atto del suo licenziamento dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, alcune competenze stipendiali, che però venivano compensate proprio con la cessione di questi mezzi. All'atto della cessione, l'11 ottobre del 2013 era presente anche il sindacalista Remo Pierboni, la cui presenza tuttavia, nulla dice sulla natura reale degli accordi, posto che si tratta di tutela meramente formale del dipendente (tra l'altro figlio del datore di lavoro e che aveva occupato un ruolo importante nella società BIANCHINI) che avrebbe utilizzato quei beni per dare (formalmente) vita ad una nuova attività lavorativa; insomma, dal punto di vista del sindacalista una logica favorevole al dipendente. La conferma di regolarità fornita dal teste Zanardi è neutra ai fini della valutazione, in quanto occorre tenere presente che lo scopo delle operazioni attuate dai BIANCHINI era proprio quello di dare l'apparenza di una situazione reale, peraltro avvenuta sempre nell'ambito di rapporti patrimoniali endofamilari.
Altrettanto neutre sono le testimonianze rese dai testi Fraulini, Oddolini, Fabbri e Scione in quanto essi hanno riferito in merito a quanto hanno potuto vedere dall'esterno, siccome artificiosamente creato proprio per garantire un'apparenza di effettività ad una situazione meramente apparente. D'altro lato è quanto mai significativo ricordare che lo stesso De Stavola, in uno dei suoi incontri con Alessandro BIANCHINI, nel prospettargli il successivo controllo (quello del maggio del 2014) presso la IOS, avesse caldamente consigliato ad Alessandro di fare attenzione, di fare in modo che suo padre Augusto quel giorno non si facesse vedere nella sede della IOS e di far sparire carte compromettenti. Gli aveva consigliato, addirittura, di mettere qualcuno in ufficio, che poi lo chiamasse al momento dell'arrivo dei Finanziari, per dimostrare che era all'oscuro di tutto e di fare attenzione a non parlare al telefono: *"Lei per telefono non dirà niente, ne parlerà con papà e mamma da vicino."*. Pare insomma evidente che BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna, che tirano le fila dietro il figlio Alessandro, devono essere informati dell'accaduto.

Le argomentazioni che la difesa vorrebbe trarre dai video girati da BIANCHINI Alessandro e nel corso dei quali fa riferimento alla "sua" società non valgono a privare di forza il ragionamento probatorio fin qui svolto, non fosse altro perché il comportamento di Alessandro non è affatto spontaneo, ma preordinato ad una logica difensiva, come testimoniato da un video apparentemente irrilevante, ma che assume peso proprio in questa ottica. Si fa qui riferimento al video in cui egli, nel portare all'ospedale un dipendente che si è amputato un dito, evidenzia che gli aveva detto, rimanendo inascoltato, di utilizzare la strumentazione di protezione.

Del resto, non si vedrebbe il senso, al di là di una astratta tendenza a conservare memoria di tutti gli incontri e di tutti gli episodi in cui si paventa il rischio di una sua responsabilità, di registrare quegli incontri e conservarli.
Del tutto inaffidabile, poi, la testimonianza di Silvestri Giuseppe: egli è infatti uno dei protagonisti del dialogo sentito da Cestari Marco e volto a privilegiare la IOS e BIANCHINI Augusto estromesso dalla *White List* con la sua società. Guarda caso egli, il 31 luglio del 2013 viene nominato presidente del nuovo consiglio di amministrazione eletto dopo le interdittive, in quanto soggetto dall'alto profilo istituzionale e apparentemente limpido.

In definitiva, all'esito del dibattimento, deve ritenersi provato come la creazione della IOS non sia nulla altro che espressione di una strategia consapevolmente attuata dai tre imputati per trasferire su questa neo costituita società l'operatività e parte dei beni della BIANCHINI Costruzioni, in modo da metterli al riparo da probabili provvedimenti ablatori – siccome prevedibili alla luce delle articolate motivazioni dei provvedimenti prefettizi - e, conseguentemente, laddove fossero state confermate le interdittive, continuare a lavorare con essa, forti del rapporto privilegiato con l'amministrazione finalese
Anche rispetto a questo capo di imputazione deve dunque essere affermata la penale responsabilità degli imputati BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna, BIANCHINI Alessandro.

2.4.4. La valutazione della penale responsabilità per i capi 93quinquies- 93sexies e 93 septies

Discorso tutt'affatto diverso deve essere condotto con riferimento ai fatti oggetto delle residue imputazioni.
Si tratta di varie cessioni di immobili effettuate dalle DUEAENNE ai figli dei BIANCHINI:
a) ad Alessandro sarebbero stati fittiziamente intestati un appartamento e 3 garage (capo 93 *quinques*). BIANCHINI Alessandro è risultato infatti intestatario di quattro immobili siti nel comune di San Felice sul Panaro, in via Ciro Menotti, numero 130. Dagli accertamenti svolti dai Carabinieri di Modena (cfr. Maresciallo D'agostino ud. 28.3.2017), questi immobili erano originariamente nella titolarità della DUEAENNE S.a.s. di BRAGA Bruna e C., che, con atto del 13 marzo 2014, li aveva trasferiti a favore di BIANCHINI Alessandro. Il prezzo di vendita era stato dichiarato in 58.060 euro, mentre in precedenza la DUEAENNE aveva acquistato quegli immobili nel 2006 al prezzo complessivo di 135.000 euro. La difesa ha dato atto di come il valore di tali immobili si sia ampiamente svalutato in seguito al terremoto, così come constatato dal consulente tecnico della difesa Dottor Pivetti.

b) a Nicola sarebbero stati fittiziamente intestati un appartamento e un garage (capo 93 *sexies*) siti nel comune di San Felice sul Panaro. L'appartamento era stato acquistato dalla DUEAENNE il 23 giugno 2014 al prezzo dichiarato di vendita di 56.000 euro e, anche in questo caso, l'immobile era stato acquistato, nel 2008, dalla DUEAENNE a un prezzo superiore, pari a 85.000 euro.
La stima redatta dal consulente della difesa, dott. Pivetti attesterebbe come il valore di cessione fosse perfettamente in linea con il valore di mercato degli stessi.

c) ad Alessandra sarebbe stato fittiziamente intestato un appartamento (capo 93 *septies*).

Si tratta di un immobile che si trova nel comune di San Felice sul Panaro; l'appartamento è stato ceduto con atto del 23 giugno 2014 al prezzo di circa 22.000 euro, mentre in precedenza la società aveva acquistato quell'immobile, nel 2002, a un prezzo di circa 46.000 euro.
Anche in questo caso, la stima redatta dal consulente della difesa, dott. Pivetti, attesterebbe la congruità del valore di cessione al valore di mercato degli stessi.

Elemento comune agli ultimi due capi di imputazione evidenziato dall'accusa, è che il 23 giugno 2014, data di cessione degli immobili a Nicola e ad Alessandra, dagli atti registrati presso l'ufficio del registro di Carpi si evince che BRAGA Bruna aveva effettuato a favore dei figli Alessandra e Nicola donazioni in denaro rispettivamente di 25.000 euro e 60.000 euro, in tal modo costituendo, secondo l'accusa, la provvista necessaria per poter far fronte all'acquisto dei due immobili, avvenuto in pari data.
Questi due elementi, *id est* la sproporzione tra il prezzo di acquisto e quello di vendita dei beni e la donazione di denaro da parte di BRAGA Bruna a Nicola e ad Alessandra, sono elementi che, secondo l'accusa, dimostrerebbero la natura fittizia delle intestazioni.
La difesa ha fornito una diversa versione per spiegare tali cessioni, sostenendo, nella sostanza, che quando la DUEAENNE aveva ricominciato ad avere degli utili, erano stati donati ad Alessandra e Nicola due piccoli appartamenti per non fare differenze di trattamento rispetto ad Alessandro, al quale era stato venduto un immobile per onorare, grazie alla liquidità incassata dalla vendita, una parte dell'indebitamento che la DUEAENNE aveva nei confronti delle banche. Alessandro aveva infatti pagato con denari propri l'immobile.
Tutte queste operazioni erano state curate sotto il profilo economico dalla dottoressa Rizzo, che non aveva sollevato nessuna obiezione anche perché la cessione degli appartamenti ad Alessandra e Nicola non aveva in alcun modo alterato gli equilibri economici della società DUEAENNE:
TESTIMONE RIZZO - Dunque, la chiusura del debito verso la banca è avvenuta... Allora, la banca aveva crediti verso la BIANCHINI, verso anche la Società Dueaenne di Bruna BRAGA. Chiedeva di rientrare su tutte le posizioni; per cui sulle posizioni di BIANCHINI Costruzioni si è rientrati con dei titoli che avevano depositato a garanzia la famiglia BIANCHINI, adesso credo un paio di figli, non mi ricordo quali e la moglie e il marito come versamento da terzi e così è stato chiuso il debito. Mentre per quello che riguarda Dueaenne non aveva lo liquidità per saldare il debito e erano 50 mila euro mi sembra, o 55; l'unica opzione che era sul tavolo era quella di vendere un immobile e con il ricavato della vendita estinguere il debito. L'immobile è stato venduto al figlio che ha pagato...
DIFESA, AVV. GARUTI – Al figlio quale?
TESTIMONE RIZZO – Alessandro, che HA PAGATO CON FONDI PROPRI, sono andati a decurtazione del debito cioè ad estinzione del debito della Dueaenne, cioè incassati dalla Dueaenne in forza della vendita dell'immobile e portati alla San Felice per estinguere il debito.
DIFESA, AVV. GARUTI – E vi è stato il passaggio dell'appartamento a BIANCHINI Alessandro?
TESTIMONE RIZZO – Certo. (pag. 56, ud. 22.9.2017)
...

Anche sul punto si pongono le parole della teste RIZZO.
DIFESA, AVV. GARUTI – Okay, ecco e di queste somme lei si ricorda cosa è successo? Cioè sono state prelevate queste somme, in quanto? Si ricorda?
TESTIMONE RIZZO – [...] questi erano due piccoli immobili abitativi che si era pensato di fare uscire dalla società e destinare ai figli anche perché non avrebbe cambiato niente negli equilibri della società, erano somme disponibili per i soci per cui, invece che prelevare gli utili e tenersi i soldi, in questo modo venivano... La liquidità non veniva compromessa ma venivano solo presi due immobili che non erano funzionali...
DIFESA, AVV. GARUTI – Però questi immobili furono pagati con i dividendi...
TESTIMONE RIZZO – Con i dividendi sì.
DIFESA, AVV. GARUTI – Che erano già dei soci, sostanzialmente.
TESTIMONE RIZZO – Sì, sì.
DIFESA, AVV. GARUTI – Okay, cioè fu un'operazione tutta regolare?
TESTIMONE RIZZO – Sì, per quello che mi riguarda sì.

Il Dott. Pivetti ha poi evidenziato la congruità economica delle operazioni rispetto ai valori di mercato immobiliare successivi all'evento sismico

Tenuto conto della versione alternativa lecita fornita dagli imputati e delle argomentazioni enucleate dalla Dottoressa Rizzo, che ha spiegato sotto il profilo tecnico l'operazione specificandone, coerentemente, le ragioni sottese e la sua congruità, poi confermata, sul piano dei valori di mercato, dal Dott. Pivetti, il Tribunale nutre più che ragionevoli dubbi circa la fittizietà delle intestazioni così come contestata agli imputati. Ed invero, tutte le prove e le argomentazioni, logiche e tecniche, fornite dalla difesa si indirizzano univocamente e ragionevolmente verso la dimostrazione di come le operazioni economiche oggetto delle contestazione non fossero finalizzate ad altro se non ad attribuire un'unità abitativa a ciascuno dei figli Alessandro, Alessandra e Nicola in una logica familiare ben lontana dalle finalità tipiche del reato contestato. Significativa, in questa ottica, è la circostanza che siano stati fatti oggetto di cessione solamente alcuni piccoli appartamenti (destinati ad abitazione) e non più importanti beni del compendio societario - rimasti nella titolarità della DUEAENNE - che, in una logica delittuosa, avrebbero avuto maggior senso trasferire fittiziamente a terzi onde evitarne l'ablazione.
D'altro lato, in questo contesto, in cui la versione alternativa assume una oggettiva e più che ragionevole consistenza, non è stata in alcun modo fornita la prova della effettiva titolarità o, quantomeno, della disponibilità dei beni in capo ad altri soggetti che non siano i formali intestatari degli stessi.
Per le ragioni esposte ritiene il Tribunale di dover mandare assolti gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 93*quinquies*, 93 *sexies*, 93 *septies*, perché il fatto non sussiste.

Quanto alla contestata aggravante, essa deve essere esclusa per tutti i capi di imputazione per cui vi è condanna, non essendovi prova alcuna che le intestazioni fittizie abbiano avuto una finalità ulteriore rispetto a quella tipica, rappresentata dalla agevolazione del sodalizio criminoso.

2.5. Capi 4-4bis

A completare le imputazioni formulate a carico di BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna vi è quella di concorso esterno in associazione mafiosa, loro rispettivamente contestata ai capi 4 e 4bis.

Con questo tema si chiude la parte relativa "ai BIANCHINI" e si rientra nello specifico argomento oggetto del presente capitolo.

Il tema è stato affrontato dal Maresciallo D'Agostino all'udienza del 28.3.2018 con la finalità di dimostrare come BIANCHINI Augusto sia stato una figura strategica per l'infiltrazione della cellula emiliana, soprattutto nei lavori di ricostruzione successivi al terremoto nel maggio del 2012, in ciò affiancato dalla moglie BRAGA Bruna.

Si riporta in questa sede la ricostruzione d'accusa svolta dal testimone secondo il quale BIANCHINI, nel ruolo indicato, avrebbe instaurato risalenti rapporti con esponenti del sodalizio, primo fra tutti con GIGLIO Giuseppe, con il quale avrebbe collaborato non solo nel settore economico di riferimento (edilizia) ma anche nel ramo che più congeniale a GIGLIO, e non sconosciuto a BIANCHINI Augusto, cioè quello delle false fatturazioni.

La posizione di BIANCHNI, originariamente ambigua, si sarebbe progressivamente rafforzata, nel rapporto con il sodalizio, conseguentemente al rapporto instaurato con BOLOGNINO Michele nella vicenda del terremoto (capo 90) e, secondo la ricostruzione d'accusa, anche con altri soggetti quali BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, forse anche con VERTINELLI.

BIANCHINI avrebbe rappresentate effettivamente un'opportunità per l'organizzazione mafiosa emiliana, perché la sua impresa lavorava proprio nel ramo degli appalti pubblici ed aveva le necessarie autorizzazioni per poter lavorare in questo contesto. BIANCHINI, soprattutto, aveva le conoscenze giuste nelle amministrazioni locali per acquisire questi lavori (cfr. capo 189).

Altro dato sintomatico di questa collaborazione sarebbe rappresentato dal pagamento degli operai inviati da BOLOGNINO presso i cantieri della ricostruzione, gestiti da BIANCHINI, pagamenti, come visto, regolati con fatture false (cfr. capo 92). La falsa fattura, oltre a essere utilizzata per l'evasione fiscale sarebbe quindi diventata lo strumento utilizzato per regolare il rapporto intessuto da BIANCHINI con BOLOGNINO, utile ad occultare il reale motivo della movimentazione di denaro, consentendo da un lato a BIANCHINI e a BRAGA Bruna di poter pagare il lavoro degli operai inviati da BOLOGNINO e dall'altro, a quest'ultimo, di percepire il proprio profitto. Per fare tutto questo, secondo la ricostruzione d'accusa, era stata messa a disposizione di BIANCHINI tutta l'architettura e la struttura delle false fatture che il gruppo emiliano aveva costituito: la struttura del capo 107, che vedeva coinvolte le società TRASMOTER, IMMOBILIARE TRE e ARGON, con il coinvolgimento di GIGLIO, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine.

Emblematica di questo illecito rapporto sarebbe la vicenda del terremoto, che avrebbe consentito all'organizzazione di acquisire i lavori e, quindi, di rafforzare la propria capacità di penetrazione nel tessuto economico, garantendo illeciti profitti ed una ripartizione degli stessi.

Significativa di ciò sarebbe la vicenda relativa all'assunzione di BELFIORE Gaetano, legato sentimentalmente alla figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, cioè a Nicole GRANDE

ARACRI, ed assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI nei mesi di settembre e ottobre del 2012. L'interesse della consorteria emiliana nei confronti di BELFIORE si sarebbe manifestato proprio poco dopo la scadenza del suo rapporto lavorativo con BIANCHINI. Il 14 novembre del 2012, infatti, era stata registrata una telefonata (prog. 6051 RIT 2366/12), in cui BOLOGNINO, che si trovava in Calabria, esortava ripetutamente ALLELUIA Lauro affinché facesse riassumere Gaetano presso la BIANCHINI.
Questa richiesta sarebbe pervenuta direttamente da Cutro, come lo stesso BOLOGNINO lascerebbe intendere nel corso di questa telefonata così come letta nella ricostruzione d'accusa: *"Eh, però tu fallo assumere", quindi insiste ancora per farlo assumere, "fallo assumere a Gaetano. Vai e gli dice che lo deve assumere, che con il furgone, con il coso, che non voglio avere... Hai capito?"*. BELFIORE Gaetano, tra l'altro, sarebbe il soggetto che portava le imbasciate da giù. Egli, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, è infatti il soggetto che nel corso della ambientale 156 RIT 2708/12 viene indicato proprio da BOLOGNINO Michele a VERTINELLI: *"Vedi che sono venuti ieri sera, che ti vuole a te urgente. Vado io e lo trovo io e glielo dico. Il genero è venuto, Gaetaneddu. Ma urgente urgente. È venuto ieri sera a trovarmi il genero, che lavora con me. L'hai visto, il camion?"*. BELFIORE Gaetano aveva trovato lavoro da un'altra parte, e quindi non era stato più necessario riassumerlo presso la BIANCHINI.

Ha quindi spiegato il Maresciallo D'Agostino che questo rapporto, avrebbe consentito allo stesso tempo agli stessi BIANCHINI di allargare i propri profitti. L'impiego di più operai era sinonimo di più commesse, ma anche della possibilità di avere opportunità ulteriori, come, ad esempio, la messa a disposizioue degli operai per l'illecito smaltimento dell'amianto, così come descritto nel capo 91.
Tantissime telefonate intercettate confermerebbero la reciprocità delle utilità che le parti traevano dal rapporto così instaurato. Emblematica, in tesi d'accusa, la conversazione captata il 7 ottobre del 2011 (prog. 24231 RIT 110/2011), in cui GIGLIO e BIANCHINI accennano alla crisi che attanaglia il settore imprenditoriale e parlano anche di un possibile lavoro presso una salina; GIGLIO dice che il responsabile di quella salina è un calabrese, per cui chiede se deve fissargli proprio un appuntamento. BIANCHINI risponde affermativamente, perché in quel momento di crisi unire le forze può essere vantaggioso per lui e per GIGLIO.

Da un punto di vista temporale, secondo la ricostruzione d'accusa, questa dinamica criminale, concretamente avviata con le vicende descritta al capo 53, affonderebbe le sue radici almeno al 2010, anno in cui, peraltro, si fa riferimento a vicende pregresse, testimoniando così come l'origine dei rapporti fosse ancor più risalente.
Le stesse dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe lo testimonierebbero, avendo egli retrodato l'esistenza di un rapporto commerciale tra BIANCHINI ed esponenti della 'ndrangheta in un tempo molto risalente.
Il "cambio di passo" si sarebbe attuato, appunto, con la condotta del capo 53, che aveva determinato il coinvolgimento di BOLOGNINO e quindi, il rafforzamento dei rapporti tra BIANCHINI e il sodalizio. Da quel momento si sarebbe cominciato a creare un reciproco affidamento in relazione alla possibilità di giovarsi l'uno dall'altro. L'evento sismico del

maggio 2012 rappresenterebbe l'apice di questo rapporto di disponibilità reciproca, nata con GIGLIO, allarga ad altri esponenti del gruppo.

In quel periodo storico BIANCHINI avrebbe visto in BOLOGNINO la potenzialità legate non tanto alla disponibilità di capitali o di uomini, quanto il fatto della sua appartenenza ad un'organizzazione mafiosa come testimoniato, appunto, dalla vicenda legata al capo 53.

In questo illecito rapporto, inoltre, sarebbero coinvolti non solo BIANCHINI Augnsto ma anche la moglie BRAGA Bruna e il figlio Alessandro, tutti consapevoli della caratura criminale del personaggio "*...a cui si sono rivolti, si sono legati e rapportati. Che solo apparentemente riconduce ad un rapporto commerciale, ma che in realtà abbiamo visto che racchiude un rapporto molto più completo, a tutto tondo, in cui la reciproca messa a disposizione di ambo le parti è assolutamente evidente.*"
Il figlio Alessandro avrebbe avuto, in tesi, un livello di consapevolezza paragonabile a quello del padre. Seppur infatti "*l'aspetto decisionale sia interno che esterno viene speso soprattutto da marito e moglie*" il figlio Alessandro avrebbe partecipato consapevolmente e in maniera molto attiva. Sotto questo aspetto, il riferimento andrebbe principalmente alle vicende della IOS, "*l'impresa individuale che a un certo punto viene costituita in sostituzione della BIANCHINI COSTRUZIONI, ma è come se BIANCHINI Alessandro fosse, per come abbiamo potuto ricostruire, una seconda linea, perché la disponibilità nei confronti dell'organizzazione emiliana è reciprocamente da parte di BIANCHINI Augusto, non era certamente di Alessandro, che comunque mantiene i suoi contatti, ma era soprattutto di padre e madre, che erano quelli che avevano il nome, che avevano il potere, che erano (come dicevo prima) i reali imprenditori.*"

Importanti riscontri a questa ricostruzione deriverebbero oltre che da una serie di dati investigativi (dichiarazioni rese da BOLOGNINO nel corso dell'interrogatorio del 21 maggio 2015, dichiarazioni dell'Ingegnere Caruso, informativa antimafia relativa proprio a BOLOGNINO Michele rinvenuta nella contabilità della BIANCHINNI) dalle intercettazioni.
Esemplificativa, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, sarebbe la conversazione del 24 novembre del 2012 (prog. 772, RIT 2571/2012), in cui BRAGA Bruna dice al marito che *"la colpa è comunque nostra, è inutile che ti arrampichi sugli specchi"* e BIANCHINI è costretto ad ammettere: *"Noi dobbiamo valutare quando abbiamo iniziato due o tre anni fa a fare dei lavori non fatti bene"*; a quel punto BRAGA Bruna retrodata ancora di più quest'illecita attività dicendo: *"Allora, andiamo indietro un po' di più. Poi, quando è iniziata la crisi.. che abbiamo voluto a tutti i costi ..fare delle cose che non erano limpide, le abbiamo volute fare perché eravamo un po'..."*. Il riferimento anderebbe qui alle false fatture organizzate con GIGLIO a fare data almeno dal 2007, secondo gli accertamenti fatti dall'Agenzia delle Entrate.
Altrettando emblematica sarebbe anche un'altra conversazione ambientale del 2 dicembre del 2012 (prog. 1050, RIT 2571), nel corso della quale BRAGA Bruna - ben sapendo chi è BOLOGNINO - parlando con il marito Augusto del rinnovamento aziendale, si lamenta dell'ingenuità dimostrata da BIANCHINI Augusto nell'essersi accordato con lui per prendere

a lavorare i suoi operai: *"Senza voler risparmiare i 10 euro per poi trovarsi nei problemi come abbiamo adesso, prendere dei deficienti"*.
Ecco dunque il profitto che avrebbero avuto i BIANCHINI nell'assumere gli operai inviati da BOLOGNINO, cioè operai che avevano un costo minore rispetto alla media delle assunzioni normali.
Ma vi è un rischio paventato dalla stessa BRAGA: la concreta possibilità che questa illecita collaborazione, quell'illecito accordo, venga scoperto dalle indagini: *"Perché se iniziano a scavare, vedere tutti gli accordi, vedono... loro sanno ben di più, cioè tutti i lavori che non vanno bene, ti si ritorcono . . . Se vanno bene, sei furbo come sempre. Se succede quello, siamo rovinati, sei nella merda"*.
Quel "sei furbo come sempre" sottintenderebbe che il rapporto che i BIANCHINI hanno avuto con l'organizzazione mafiosa è retrodatata nel tempo, che gli era sempre andata bene, mentre in quel periodo stavano rischiando di essere scoperti perché era in corso l'attività di indagine sull'amianto. Nel prosieguo della conversazione, BRAGA Bruna dice al marito: *"Anche perché bisogna capire come bisogna fare, come bisogna muoversi politicamente"*. E questa era stata l'altra strada che i BIANCHINI avevano effettivamente cercato di percorrere.
Non a caso in questa conversazione i due parlano anche di contatti avuti con tale Fabbri, poi identificato in Fabbri Alan, che in quel periodo era Sindaco di Bondeno. Viene infatti rinvenuto un video (cfr. capi 93bis e ss) in cui BIANCHINI Alessandro dice a Fabbri: *"Mi sono informato". E gli dice: "Pare che ci sia un'informativa dei Carabinieri che ha scaturito un'indagine, perché non mi hanno detto che ad oggi ci sono ancora delle cause ostative per... e pare, per farla breve, io non riesco a capire, non riesco a sapere quest'informativa dei Carabinieri cosa dicono, cosa non dicono, mi han detto: L'unico che forse lo riesce a sapere è il comune di Bondeno". Domanda: "Te lo sai?". Fabbri sembrerebbe non sapere nulla. La conversazione a tratti è poco comprensibile dopo questo punto, ma il riferimento è alla questione proprio dell'amianto, dice infatti l'ex Sindaco, a un certo punto gli dice: "O che è l'amianto lì, quella rotonda di merda, pensano che sia un intrallazzo della mafia". E qui BIANCHINI Alessandro precisa che nel periodo post terremoto ha assunto circa sessanta persone – e questo effettivamente lo verifichiamo – e che ha lavorato con la FRATELLI BARALDI, che è una società molto importante del modenese, che a un certo punto viene interdetta perché si ritiene che vi possano essere delle infiltrazioni mafiose, e in questo caso BIANCHINI Alessandro dice: "Io non gli chiedo mica il casellario giudiziario a questi qua quando li assumo. Ho lavorato con Baraldi, che poi dopo è andato, lui è andato indagato. Adesso è indagato per infiltrazioni, ma quando io ci ho lavorato, lui non era mica indagato"*.
Questo video aveva fornito un aspetto ritenuto assai significativo nel corso delle indagini: i BIANCHINI erano venuti a conoscenza che poteva esserci un'informativa dei Carabinieri sul loro conto. E questo sarà un motivo ricorrente, riscontrato anche successivamente.

Le indagini non si erano peraltro fermate solamente alle conversazioni telefoniche, ma avevano coinvolto l'esame di tutta la documentazione della BIANCHINI COSTRUZIONI per cercare ulteriori riscontri, soprattutto a quella ricerca che era stata fatta sul web nei confronti di BOLOGNINO. Il 27 maggio del 2015, nella contabilità della BIANCHINI COSTRUZIONI, era stata individuata, all'interno di un faldone, ed acquisita, la relazione di protocollo n. 433.1 tenuta dal Prefetto di Reggio Emilia davanti la Commissione Antimafia il

28 settembre del 2010, nella quale veniva fatto un resoconto delle iufiltrazioni mafiose sul territorio reggiano sino a quel momento. Nella stessa si parlava esplicitamente anche di BOLOGNINO Michele. Questo documento era conservato all'interno della contabilità della BIANCHINI COSTRUZIONI. Si tratta dello stesso documento scaricato dagli inquirenti da Google all'inizio dell'indagine e ancora presente sul web.
Le indagini non hanno accertato quando era stata scaricata e stampata questa relazione dai BIANCHINI; però il dato incontrovertibile che le indagini hanno tratto da questo rinvenimento è che era conservato all'interno della BIANCHINI COSTRUZIONI. A pagina 19 dello stesso si legge testualmente: *"Michele BOLOGNINO, gravato da svariati pregiudizi per reati associativi contro il patrimonio in tema di stupefacenti, detenuto presso la casa circondariale di Reggio Emilia, è un personaggio ritenuto di notevole interesse investigativo sia per i contatti che può vantare con soggetti dell'area della locride che con personaggi riconducibili alla famiglia Grande Aracri"*. E, ancora, a pagina 30 si legge: *"Gravato di numerosi pregiudizi penali, tra cui l'associazione di tipo mafioso. BOLOGNINO Michele, nonostante faccia riferimento alle cosche calabresi della locride, è da ritenersi vicino alla citata consorteria criminale cutrese, come testimoniano i numerosi controlli di Polizia con persone a loro riconducibili"*. In quella relazione sono indicati anche altri nomi che poi erano emersi nel corso dell'attività di indagine e che avevano avuto rapporti con BIANCHINI e BRAGA Bruna. A pagina 6, ad esempio, si parla di DILETTO Alfonso, ritenuto soggetto affidabile a cui intestare fittiziamente quote societarie ed in merito al quale si legge: *"Pende procedimento penale per l'applicazione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale"*. A pagina 17, sempre su DILETTO, è scritto: *"Il DILETTO è contiguo alla famiglia Grande Aracri"*. A pagiua 23 si parla dei MUTO di Gualtieri, di MUTO Antonio classe '71: *"Altra attività economica verso cui si sono rivolte le attenzioni della cosca calabrese è quella dell'autotrasporto, che vede affermarsi anche i cutresi, tra cui emerge la famiglia dei MUTO, residente in Gualtieri, ritenuta vicino alla cosca. Negli ultimi tempi Francesco Grande Aracri, molto verosimilmente su indicazione del fratello detenuto Nicolino, ha indirizzato i propri interessi anche nella gestione di locali notturni insieme alla stessa famiglia MUTO"*. Qui il riferimento va alla discoteca ITALGHISA. Ancora, si parla dei fratelli VERTINELLI, Palmo e Giuseppe, ma soprattutto si parla di GIGLIO Giuseppe, con cui i BIANCHINI hanno avuto un rapporto che si perde negli anni. E in quelle pagine sono richiamati gli esiti proprio di quello che scriveva la Polizia di Stato sul loro conto nell'indagine *PANDORA*. A pagina 30, si legge: *"Le evidenze investigative e giudiziarie hanno messo in luce rapporti di compiacenza criminale degli imprenditori VERTINELLI e del di lui socio GIGLIO Giuseppe"*. Così riferiva la Squadra Mobile di Reggio Emilia nell'informativa 20 aprile 2007. Questa è la famosa nota finale ad intestazione congiunta fra le Questure di Catanzaro, Crotone, Reggio Emilia e Bologna, confluita proprio nel procedimento penale *PANDORA* 936 del 2006 della Procura di Catanzaro (cfr. Cap. III e *infra* MATACERA). Ad esempio, a pagina 12, a proposito degli anni di fuoco, quelli del novanta, che avevano sconvolto Reggio Emilia si legge: *"In data 1 maggio 1999, sempre in Reggio Emilia, veniva gravemente ferito in un agguato mafioso il pregiudicato Valerio Antonio, ritenuto facente parte del gruppo di fuoco che anni prima aveva ucciso Vasapollo Nicola"*. E poi in un'altra nota, a pagina 30, sempre sul conto di Valerio si legge: *"Con numerosi pregiudizi penali per detenzione e porto abusivo di armi da guerra e munizioni e detenzione e*

spaccio di sostanze stupefacenti. È personaggio di notevole spessore delinquenziale, già affiliato alla cosca mafiosa Dragone-Mannolo, per noi passare tra le fila di Grande Aracri". Insomma, appariva chiaro, secondo la tesi di accusa, che BRAGA Bruna, anche alla luce delle conversazioni ambientali indicate, "*aveva di che lamentarsi con il marito per il fatto di essersi messo con BOLOGNINO.*" È questa consapevolezza era evidentemente maturata, in tesi d'accusa, nel corso del tempo perché molti sarebbero gli episodi che retrodatano questo rapporto che avrebbe poi avuto il suo apice nei fatti del terremoto.

È "*nel corso della nostra indagine, abbiamo scoperto molto di più rispetto a quello che c'è scritto in quella relazione. Molti sono gli episodi che retrodatano questo rapporto che i BIANCHINI hanno avuto con questi personaggi citati proprio nella relazione. E abbiamo prova del rapporto instaurato con BOLOGNINO, abbiamo la prova del rapporto instaurato con GIGLIO, abbiamo la prova del rapporto che instaurano a un certo punto anche con Blasco e con Valerio, abbiamo la prova del rapporto di operazioni per fatturazioni inesistenti. È nel momento in cui (come vedremo) i BIANCHINI saranno attinti da un provvedimento interdittivo antimafia, che pubblicamente dice tutte queste cose, perché saranno provvedimenti molto motivati, in cui vengono ripresi quei nomi lì, siamo andati a vedere che cosa stava accadendo in quel periodo, perché era interesse della nostra indagine andare ad approfondire, a verificare quali fossero gli argomenti con cui i BIANCHINI stessi stavano "combattendo" questa battaglia delle interdittive, perché poi da lì nasceranno almeno parte delle fittizie intestazioni.*"

L'attività di indagine, ha spiegato il teste, si era quindi concentrata a comprendere quanto profondo fosse il legame instaurato tra BIANCHINI e gli 'ndranghetisti e quanto normale fosse diventato per lui l'apprezzamento di questi personaggi come partner commerciali. "*E in maniera astratta abbiamo sentito BIANCHINI Alessandro cosa diceva al Sindaco di Bondeno, si giustificheranno dicendo: Vai a dimostrare che io sapevo chi era BOLOGNINO. Questo, sostanzialmente, è quello che dice in maniera astratta BIANCHINI Alessandro. Potevo fare io il certificato penale? Sì, ma nel momento in cui noi andiamo all'interno della BIANCHINI COSTRUZIONI e gli troviamo quel documento e tu sei andato a fare l'unico certificato penale che potevi fare, cioè entrare in Google e scrivere "BOLOGNINO Michele" e tirarti fuori quel documento lì, ecco che da quel momento in poi è difficile credere che non sapessero con chi avevano avuto a che fare. Questo è stato l'interesse dell'indagine, di cui penso sia giusto darvi conto. Questo è il periodo dell'indagine che va dal 2013 al 2015, in cui proprio maturerà la decisione di procedere con le fittizie cessioni oggi contestate...*"

2.5.1. La ricostruzione dei fatti

Poste queste generali linee ricostruttive, il Maresciallo D'Agostino ha proceduto alla descrizione puntuale dei fatti che dimostrerebbero la fondatezza dell'ipotesi d'accusa seguendo un criterio prettamente cronologico.

A questo dichiarato scopo ha preso le mosse dall'accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Ed invero, gli accertamenti eseguiti presso la stessa BIANCHINI COSTRUZIONI avrebbero consentito di retrodatare il rapporto commerciale instaurato tra la BIANCHINI COSTRUZIONI e la GIGLIO addirittura al 2006. La GIGLIO era stata soprattutto un

fornitore della BIANCHINI COSTRUZIONI tra il 2006 e il 2012; aveva fatturato alla BIANCHINI COSTRUZIONI oltre 3.100.000 euro di servizi, di beni come comprovato dalle schede contabili acquisite all'interno della BIANCHINI COSTRUZIONI e dalla analisi delle fatturazioni effettuate (cfr. produzioni in Udienze, 2017, RONI-MO- capo 4). Tra i fornitori della BIANCHINI erano annoverate anche la VIMOTER per circa 200.000 euro di fatturato dal 2006 al 2008, la COMIT per oltre 500.000 euro tra il 2006 e il 2010. Si ricorda che VIMOTER e COMIT sono quelle società di cui ha parlato anche lo stesso GIGLIO, proprio perché utilizzate da lui nel giro nelle false fatturazioni. Poi vi era la S.I.C.E. nel doppio ruolo di fornitore dal 2007 al 2011 per oltre 600.000 euro, e di cliente nel 2011 per oltre 150.000 euro. Ed infine erano stati trovati anche dati relativi alla TRASMOTER, utilizzata per il pagamento degli operai inviati da BOLOGNINO Michele, società che risulta essere un fornitore nel 2012 per circa 65.000 euro. Per quanto riguarda le false fatture, va evidenziato che la BIANCHINI COSTRUZIONI era stata fatta oggetto di una verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di Modena. Su questo punto non sono state mosse accuse specifiche, essendosi le indagini limitate ad analizzare esclusivamente il processo verbale di contestazione redatto l'8 settembre del 2014. La verifica aveva riguardato più anni di imposta a partire proprio dal 2007. L'Agenzia delle Entrate aveva focalizzato il controllo in relazione al rapporto commerciale che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva avuto con ditte già oggetto di ulteriori verifiche fiscali e, in particolare, quelle riconducibili a GIGLIO Giuseppe. Si tratta della I.N.T. - riconducibile formalmente a CURCIO cioè il suocero di GIGLIO Giuseppe, ma di fatto gestita da GIGLIO e da PELAGGI Paolo, cfr. Cap. VIII capi 96 e ss - . Ancora, la S.I.C.E., impresa formalmente riconducibile a Curcio Domenico, figlio di Giuseppe, ma a sua volta cognato di GIGLIO, risultata di fatto gestita proprio dai fratelli GIGLIO, Giuseppe e Giulio. La S.I.C.E. era una di quelle società già riscontrate dalla Guardia di Finanza proprio in relazione a un enorme giro di false fatture (cfr. Cap. VIII capi 96, 104). Altra società che era stata coinvolta nell'accertamento è la COMIT, impresa formalmente riconducibile a Pagliuso Francesco, di fatto gestita, anche questa, da GIGLIO Giuseppe. Essa era già emersa negli accertamenti effettuati dai Carabinieri di Modena a Lugano, dove era stata costituita la MULTI MEDIA CORPORATE, la cartiera intracomunitaria che PELAGGI, GIGLIO, RIILLO avevano costituito a Lugano e che serviva a chiudere le transazioni, delle frodi carosello (cfr. Cap. VIII, capi 96 e ss). In quei conti transitava denaro proveniente proprio dalla COMIT. Per quanto attiene la verifica che aveva riguardato la BIANCHINI COSTRUZIONI, occorre evidenziare che l'Agenzia delle Entrate, in relazione a questo rapporto avuto con la S.I.C.E., aveva rilevato, per gli anni di imposta 2007-2008, ai fini IRES, un'indebita deduzione di costi riconducibili a fatture per operazioni inesistenti, pari a oltre 402.000 euro. Così anche per la COMIT, per circa 332.000 euro per l'anno di imposta 2007. A questo si aggiunge la contestazione ai fini dell'Iva, avendo la BIANCHINI annotato queste fatture tra gli acquisti. Per questi motivi l'Agenzia delle Entrate aveva poi notificato gli avvisi di accertamento per l'anno di imposta 2007 e 2008. Lo stesso BIANCHINI Augusto, almeno dagli atti analizzati, era stato segnalato alla Procura di Modena ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legge 74 del 2000.

Dopo l'esecuzione delle ordinanze di custodia del gennaio del 2015, era stato rinvenuto, su una scrivania della BIANCHINI, anche un ulteriore faldone, riportante il frontespizio:

"scritture private, cessioni di credito, piani di rientro, compensazioni, fornitori", proprio con l'indicazione GIGLIO S.r.l. e S.I.C.E.

All'interno era stata trovata una scrittura privata del 18 marzo 2010.
In questo anno viene dunque accertato un rapporto tra la GIGLIO, rappresentata da GIGLIO Giuseppe, e la BIANCHINI COSTRUZIONI, rappresentata da BIANCHINI Augusto, con la quale la BIANCHINI COSTRUZIONI riconosceva a favore della GIGLIO un debito di 466.000 euro, relativo alla vendita e al trasporto di materiali inerti e nolo autocarri, come si legge da specifiche fatturazioni emesse tra il 2008 e il 2009. Sostanzialmente, la BIANCHINI si impegnava a pagare a favore della GIGLIO quattordici rate mensili da 33.000 euro; erano state rinvenute anche le copie di sedici assegni circolari bancari emessi con varie date di traenza a favore sia della GIGLIO che della S.I.C.E., evidentemente a pagamento del debito contratto. Insomma, varia documentazione attestante un debito che la BIANCHINI aveva nei confronti di GIGLIO, evidentemente determinato anche da questo rapporto commerciale venutosi a creare e che era stato messo sotto la lente di ingrandimento dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Questa documentazione era stata importante per le indagini non solo per retrodatare il rapporto, ma anche per trovare riscontro alle telefonate che in quel momento si stavano ascoltando. Tra queste, ad esempio, quella registrata al prog. n. 4826 RIT 110/2011, nel corso della quale GIGLIO diceva a Falbo Francesco di vantare un credito proprio nei confronti di BIANCHINI Augusto. Questa telefonata, del 25 maggio del 2010, svelerebbe, peraltro, come la BIANCHINI COSTRUZIONI era impiegata anche nei cantieri di Sorbolo con la fornitura di stabilizzato. Il fatto sarebbe importante in ragione del significato che nell'ambito della indagine *AEMILIA* aveva assunto la vicenda Sorbolo. Preme evidenziare che, in tesi d'accusa, era emerso che Falbo Francesco aveva dato ordine a tutti di prendere la roba solo ed esclusivamente da Pino GIGLIO; tuttavia, siccome GIGLIO doveva recuperare denaro da BIANCHINI, GIGLIO lo aveva autorizzato a prendere materiali anche dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. GIGLIO dunque aveva contattato Falbo e *"gli chiederà notizie e spiegazioni se lui ha contattato effettivamente la BIANCHINI COSTRUZIONI perché gli portasse i materiali inerti, i materiali da costruzione. Falbo gli dice: No, a me sembra strano, perché in ufficio hanno tutti l'ordine che, questi materiali, li dobbiamo prendere solo da te. Però a GIGLIO va bene che BIANCHINI porti questo materiale, perché lui dice: Poi dopo me la vedo io con lui, perché, siccome io devo recuperare un milione di euro (dice) da lui, poi scontiamo con lui....A conferma di quello che ho detto fin adesso, si insinuerà proprio nel passivo della SORBOLO COSTRUZIONI, perché dice di vantare un credito nei confronti della SORBOLO COSTRUZIONI, circa 10.000 euro. Quindi questo a conferma che effettivamente la BIANCHINI poi lavorerà all'interno di questi cantieri."*

Ma l'interesse di GIGLIO per la BIANCHINI COSTRUZIONI sarebbe soprattutto rappresentato, ha spiegato il teste, dalle autorizzazioni di cui la BIANCHINI COSTRUZIONI poteva disporre. Si tratta delle cosiddette SOA, rilasciate da apposite imprese autorizzate, che non sono altro che certificazioni obbligatorie per partecipare a gare di appalto pubblico, cioè documenti che servono a comprovare in sede di gara la capacità di un'impresa di poter

eseguire, da sola o in subappalto, una certa opera pubblica. E questo emergerebbe, ad esempio, da una conversazione del 21 marzo del 2011 (prog. n. 5155, RIT 110/2011), quando GIGLIO riferisce a Prospero Mauro, che è un imprenditore veneto, titolare di cave, che la sua impresa, la GIGLIO S.r.l., ha solo una SOA per il movimento terra, ma ha parlato con la BIANCHINI COSTRUZIONI, che ha tutte le categorie illimitate, facendo quindi intendere che potrà ottenere da quest'impresa le SOA che mancano in caso riescano ad ottenere un eventuale lavoro. Stavano infatti discutendo di un lavoro da prendere.
Un altro episodio evidenziato in chiave d'accusa, e che sarebbe un preciso riscontro alle dichiarazioni di GIGLIO, è il rapporto che i BIANCHINI hanno avuto, ad esempio, con un tale Luca Bergamo, titolare di agenzie finanziarie. Secondo l'accusa i BIANCHINI avevano conosciuto questo Luca Bergamo per il tramite di GIGLIO, evidentemente in un momento in cui avevano bisogno di liquidità. Venivano infatti riscontrati contatti telefonici tra GIGLIO, Luca Bergamo, BRAGA Bruna e BIANCHINI Augusto, in cui veniva concordato un incontro con l'intermediazione che GIGLIO Giuseppe effettua tra Luca Bergamo e BRAGA Bruna, che evidentemente seguiva la questione in prima persona, rapportandosi con il marito Augusto.
Veniva registrato anche l'incontro iniziale in San Felice sul Panaro il 26 luglio del 2011 presso la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI proprio con Bergamo Luca, che prima si era sentito con GIGLIO "*... gli dice: Sto andando lì, lì a San Felice – ci sono tutta una serie di telefonate in cui effettivamente noi riscontriamo quello che ci aveva detto GIGLIO. E su quest'episodio di ulteriore messa a disposizione da parte di GIGLIO vi cito solamente le conversazioni che potrete andare a verificare: abbiamo la 16230, la 16278, la 16495, la 16496, la 16504, la 17170, la 17172 e la 17222, RIT 110 del 2011, telefonate che avvengono tra il 18 luglio del 2011 e il 26 luglio del 2011.*". Dall'esame della contabilità della BIANCHINI COSTRUZIONI venivano anche rinvenute alcune lettere di affiliazione ad EUROFIDI e ad EUROCONS (una consociata di EUROFIDI) redatte proprio a favore della BIANCHINI COSTRUZIONI.

La sera del 21 luglio del 2011 veniva intercettata la telefonata n. 16740, RIT 110/2011, nel corso della quale VERTINELLI Palmo raccontava a GIGLIO Giuseppe di aver ultimato un'opera da 100.000 euro, ma che stava partecipando anche ad una gara per diversi milioni di euro in località Papanice. VERTINELLI diceva anche di aver vinto una gara da 600.000 euro in provincia di Mantova e di essere stato contattato proprio da BIANCHINI, il quale si era offerto di eseguire materialmente questo lavoro. Il valore di questo rapporto d'interesse tra il gruppo emiliano e BIANCHINI Augusto emergerebbe proprio da quello che, ha precisato il teste, gli risponde GIGLIO "*..Perché BIANCHINI è proprio un appoggio, considerando che ha tre ingegneri e ha molte cose che potrebbero fare comodo*". Questo l'interesse che il sodalizio avrebbe nei confronti di BIANCHINI Augusto, che è titolare di un'impresa importante, che ha disponibilità di mezzi e di ampie competenze professionali.

Proseguendo nella cronologia di eventi, dal settembre del 2011 viene rilevato l'interessamento del sodalizio emiliano ai lavori della costruzione della Tenenza dei Carabinieri di Dueville. Come già visto altrove (cfr. capi 90 e 92), l'appalto era stato vinto dalla ditta ELLE DUE COSTRUZIONI di Lamezia Terme dei fratelli Longo, personaggi che le indagini hanno

scoperto essere legati agli ambienti della criminalità organizzata lametina, cioè la cosca Iannazzo-Giampà. In quest'appalto era registrato, oltre all'inserimento di GIGLIO, anche il coinvolgimento di altri affiliati al sodalizio emiliano, quali CAPPA Salvatore e BLASCO Gaetano, e della società SECAV di OPPIDO Raffaele, dei fratelli VERTINELLI (cfr. Cap. IX capo 85). Il dato di interesse emergeva dalle intercettazioni intercorse tra GIGLIO e i fratelli Longo i quali, ha spiegato il teste, si erano rivolti a GIGLIO dicendogli: "*guarda, noi dobbiamo fare questi lavori – questo è il successo –, vuoi venire pure tu, vuoi partecipare in questi lavori? Ed è il lavoro di Dueville, dove poi abbiamo detto che parteciperanno anche gli altri, ma anche, per esempio, l'aeroporto di Bologna, dove la ELLE DUE vincerà un appalto e propone questo lavoro anche a GIGLIO.*"
Ma questo rapporto andava oltre, perché si era creato un rapporto anche tra Longo e GIGLIO. Longo aveva proposto a GIGLIO anche altri lavori da fare. Il primo dicembre del 2011 era stata registrata la telefonata n.29714, RIT 110/2011, in cui Longo Gennaro proponeva a GIGLIO un nuovo lavoro a Macerata, per il quale occorreva un OG3 quinta categoria, una SOA particolare. GIGLIO aveva proposto proprio la BIANCHINI: "*Gliela facciamo fare a BIANCHINI, mettiamo BIANCHINI magari, mi segui? A capofila mettiamo te*", *concludendo che ne riparleranno in seguito.*"

In effetti, ha spiegato il testimone, qualcosa avevano fatto, perché il 3 dicembre del 2011 veniva captata un'altra telefonata (prog. 29888, RIT 110/11): Longo Gennaro diceva a GIGLIO di dover recapitare proprio della documentazione alla BIANCHINI per il tramite dello stesso GIGLIO, "*...Gli dice Longo: "Che dobbiamo fare con la ditta? Com'è che si chiama quella ditta tua là?". E GIGLIO dice: "BIANCHINI?". – "Eh, BIANCHINI. Io ho certi documenti che ti volevo portare per passarli a lei". E, praticamente, GIGLIO si mette a disposizione. E poi Longo gli dice: "Allora, questa è di Macerata, sarebbe un passante ferroviario, quindi mi serve un OG3 alla quarta categoria pure". E GIGLIO gli dice: "Lui ha tutte, illimitate quasi". Ecco quindi l'importanza di nuovo della BIANCHINI COSTRUZIONI.*
Le indagini non hanno appurato se quel lavoro sia stato effettivamente fatto o meno, se la BIANCHINI COSTRUZIONI avesse partecipato o meno, ma il dato che ne viene tratto è che GIGLIO riproponeva sempre la BIANCHINI COSTRUZIONI.

A partire dal novembre del 2011, fino a maggio/giugno 2012 veniva registrata una serie di telefonate inerenti al capo 53 (cfr. Cap. VII capo 53). Quello che interessa sottolineare, nella ricostruzione d'accusa, in questa sede è che BIANCHINI, avendo problemi con alcuni soggetti calabresi, si era rivolto ad un altro calabrese, cioè a BOLOGNINO Michele, che sapeva benissimo chi fosse, chiedendogli di aiutarlo. E BIANCHINI lo aveva fatto quando, ad un certo punto, nella questione erano intervenuti anche BLASCO e VALERIO. Per questa ragione, dunque, questi ultimi avevano cominciato a un certo punto a chiedere soldi allo stesso BIANCHINI.
Emblematico di questo rapporto creatosi con BOLOGNINO è quanto registrato su tale questione tra il 13 e il 15 febbraio del 2012. Inizialmente era stata registrata la telefonata del 13 febbraio 2012 (prog. n. 375, RIT 308/2012) in cui BIANCHINI riferiva a VALERIO che per effettuargli il pagamento di 3.000 euro aveva bisogno, oltre che della fattura, anche di un contratto posto a giustificazione di quest'esborso, attestante proprio una prestazione d'opera

fornita alla BIANCHINI COSTRUZIONI pur in assenza di un reale rapporto lavorativo sottostante; il documento serviva a BIANCHINI per giustificare contabilmente l'esborso della somma. A questa richiesta di BIANCHINI, ha spiegato il teste VALERIO reagiva, sbottando, dicendogli: *"BIANCHINI, che sto perdendo già la pazienza. E lì... mi stai portando a farmi perdere la pazienza. Allora, prima la visura, poi il contratto, poi i mezzi, poi... (impreca) Ma vogliamo essere seri per 3.000 euro del cavolo? Per una fattura"*... *"Quindi, praticamente, c'è Valerio che dice: "Sto venendo lì, vengo in ufficio e mi piglio... mi piglio quello che trovo per 3.000 euro"*. Due giorni dopo, il 15 febbraio, veniva registrata un'altra telefonata, la 619 RIT 308/12 in cui Blasco diceva testualmente a BIANCHINI: *"Hai rotto i coglioni, cerca di fare le cose giuste – perché vuole pure essere pagato. BIANCHINI gli dice che ha già parlato con BOLOGNINO di questa cosa qua, ha spiegato tutto a lui."* E in effetti veniva successivamente registrata la telefonata n. 6972, RIT 2931/11 in cui BOLOGNINO confermava a BLASCO di avere parlato con BIANCHINI e di aver concordato che la fattura sarebbe stata relativa ad una fornitura di materiale. Quindi, sostanzialmente, quel contratto di servizio che dovevano fare non serviva più. Quindi BOLOGNINO chiamava BIANCHINI (prog. 3298, RIT 113/2012) che si lamentava per com'era stato trattato da BLASCO, pretendendo addirittura le scuse. A questo punto BLASCO, dopo essersi sentito con BOLOGNINO, richiamava BIANCHINI (prog. 620, RIT 308/12) e, con un tono certamente diverso rispetto alla precedente telefonata, si scusava. Quindi, sostanzialmente, capiva che non occorreva più il contratto. Quel giorno veniva effettivamente emessa una fattura dalla B&V COSTRUZIONI di 3.630 euro. La vicenda si era dunque appianata grazie anche all'intervento di BOLOGNINO chiamato da BIANCHINI a sua difesa.

In tesi d'accusa, un altro episodio sicuramente importante a conferma della continuità del rapporto, sarebbe quello relativo all'appalto che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva ottenuto presso il polo ambientale integrato di Parma da parte di IREN AMBIENTE, in cui è situato il termovalorizzatore. Si trattava (come rilevato dagli atti acquisiti) di lavori di realizzazione di servizi e rete ed infrastrutture, vasche, parcheggi ed utenze PAI (Polo Ambientale Integrato di Parma) per un importo complessivo della gara stimato, al netto dell'Iva, di oltre un milione e mezzo di euro. Per questi lavori BIANCHINI si era appoggiato anche a GIGLIO e allo stesso BOLOGNINO, che aveva incontrato appositamente nel pomeriggio del 26 gennaio 2012. A dimostrazione di ciò vi sarebbe la telefonata n. 748, RIT 113/12. Quel giorno, ha spiegato il teste, veniva registrata anche una seconda telefonata (prog. 873, RIT 113/2012), in cui BOLOGNINO Michele informava il fratello Sergio dicendogli: *"Sono impegnato con il signor BIANCHINI per il fatto del lavoro di qua, di Parma, che lui ha vinto le gare. E adesso vediamo qua i prezzi"*. Dalle telefonate registrate, si comprendeva, ad un certo punto, che veniva chiamato anche DILETTO Alfonso, che doveva provvedere, almeno nelle intenzioni iniziali, alla fornitura del ferro in questo cantiere a favore della BIANCHINI. Alla fine le parti non si erano accordate sul prezzo e DILETTO non aveva fatto la fornitura. Venivano trovati i riscontri di questa vicenda, dai quali si comprenderebbe, secondo la ricostruzione effettuata dall'accusa, non solo la possibile fornitura del ferro, ma anche l'impiego dei carpentieri diretti da ALLELUIA Lauru, risultato proprio alle dipendenze di BOLOGNINO Michele.

In questa sede è opportuno evidenziare, secondo l'accusa, alcune telefonate dalle quali emergerebbe ancora una volta il rapporto instaurato da BIANCHINI Augusto, che si poneva in quest'affare nei confronti di BOLOGNINO su una posizione quanto meno paritaria, cioè di soci in affari, tanto da poter rifiutare a un certo punto anche la fornitura di ferro da parte di DILETTO Alfonso, quando il prezzo non era per lui conveniente. Emblematica sarebbe la telefonata del 24 settembre 2012, n. 391, RIT 2366/12: *BOLOGNINO riferisce a BIANCHINI: "Le volevo dire io: ah, per il ferro sto andando avanti".*

In questi giorni venivano registrate anche le telefonate con URSINI Mario ed OPPEDISANO Domenico per la questione delle piastrelle in cui BOLOGNINO svolgeva una sorta di attività di intermediazione. Forse questi soggetti, URSINI e OPPEDISANO, potrebbero aver aiutato anche BOLOGNINO proprio in questa ricerca per la fornitura del ferro. In effetti il 25 settembre del 2012 BOLOGNINO riferiva a GIGLIO Giuseppe di aver trovato una buona fornitura di ferro, dice: *"A 50 centesimi, insomma, io l'ho trovato", con GIGLIO che ribatte, dice: "Ma vedi che a 50 centesimi è buono il ferro", quindi il prezzo è buono. E che vi possa essere stato qualche interessamento di URSINI, lo possiamo ritenere, lo possiamo immaginare, perché alle 20:29 seguenti registriamo la telefonata 1071, RIT 2365 del 2012, quando un tale Roberto di Torino, che poi noi identifichiamo in Greco Roberto (e vedremo chi è), chiama Richichi, concordando un appuntamento per il giorno seguente a Montecchio Emilia. E, sostanzialmente, Richichi gli dà le indicazioni per essere raggiunto. Il fatto stesso che Roberto abbia posto l'accento di essere di Torino e il fatto stesso che URSINI era proprio a Torino, questo ci ha lasciato pensare questo coinvolgimento, ma è solamente un'impressione. URSINI è un personaggio autorevole che sappiamo proprio perché è a Torino, nel capoluogo piemontese. Un altro passaggio della telefonata veramente importante è il momento in cui Richichi riconosce chi è Roberto, infatti glielo chiede, gli dice: "Il nipote di quello là siete? Sì? Il nipote di quell'amico?". E Roberto gli conferma di essere proprio lì. Quindi noi ci incuriosiamo da questo particolare, verifichiamo chi è Roberto. E Roberto ha in uso un'utenza intestata alla RD di Greco Giacinto e di Greco Roberto e C. S.n.c., tra i cui soci figura proprio Greco Roberto del 1983, il quale, per quanto possiamo appurare, risulta essere il nipote di Greco Angelo detto "Lino", che sarebbe un personaggio di spicco dello famiglia mafiosa capeggiata da Grande Aracri Nicolino, facente parte proprio del gruppo di fuoco emerso in numerose inchieste, già condannato in via definitiva per 416 bis nell'ambito dell'indagine "SCACCO MATTO". Le successive telefonate che registriamo documentano come Greco Roberto si sia recato effettivamente a Montecchio e l'incontro è servito per parlare proprio della fornitura del ferro, anche perché Roberto Greco chiede sempre a Richichi conferma sulle misure e sul quantitativo: "Per il ferro, no, non ho detto... per le misure del ferro, ve ne servono 10 quintali?". Insomma, parlano di questa cosa qua. Su questi punti vi cito le telefonate 1135, 1136, 1172 della RIT 2365 del 2012. E' evidente che BOLOGNINO sta facendo questa ricerca di mercato, tanto che il 27 settembre del 2012, dopo essersi accordato nuovamente con OPPEDISANO e URSINI per vedersi a Montecchio Emilia (la telefonata 62, 2367 del 2012), chiama anche DILETTO Alfonso e lo avvisa che stanno arrivando i gioiosani, per cui gli chiede di prendere parte all'incontro che si terrà quella sera al ristorante di Montecchio. Ma gli ricorda anche della questione del ferro, dice: "Io, sì, stasera vengono loro. Te l'ho detto oggi, io pensava che ci vedevamo per quell'altro fatto. Non ci siamo visti per il lavoro del ferro. Vieni stasera, vieni là, dai". Questa è la telefonata*

803, RIT 2366 del 2012. Però c'è in ballo sempre Greco Roberto, che il 29 settembre chiede proprio notizie sulla fornitura del ferro sempre a Richichi. E Richichi risponde che si sarebbe saputo solo qualcosa nei prossimi giorni, è molto interlocutorio in questa risposta (è la telefonata 1846, RIT 2365 del 2012). Dopo quest'incontro, che avviene quella sera a Montecchio Emilia al ristorante, il referente della fornitura del ferro sembrerebbe essere diventato DILETTO Alfonso, tanto che la mattina del 2 ottobre 2012 intercettiamo la telefonata 1270, RIT 2366 del 2012, in cui BOLOGNINO gli chiede notizie in merito al ferro per BIANCHINI, e DILETTO rimanda ogni discorso a un imminente incontro. Quella sera BOLOGNINO chiama BIANCHINI Augusto (abbiamo la telefonata 1372, RIT 2366 del 2012), compiacendosi di avergli risolto il problema del ferro, gli dice addirittura: "Poi mi deve fare, a me, una statua d'oro". La questione va avanti, registriamo numerose telefonate che danno atto anche di un incontro che avviene il 17 ottobre del 2012 a Montecchio Emilia tra BOLOGNINO, DILETTO e BIANCHINI proprio per parlare del ferro (abbiamo la telefonata 3097, RIT 2366 del 2012). BOLOGNINO riferisce infatti a DILETTO: "Se venivi tu adesso, subito, c'era pure lui qua e parlavamo del ferro, così lo facevo allungare io di cinque minuti e arrivavi pure tu". Quindi, sostanzialmente, si capisce che BIANCHINI è già lì, dice: Vieni pure qua, che ne parliamo; questo magari rimane qua e ti aspetta. Questo è il senso. "Hai capito chi? A quello del ferro, a quello a cui serviva il ferro, che sta venendo qua da me. Vieni pure tu, che c'è pure lui qua e parliamo". Poi gli interessati fanno più volte riferimento alla documentazione e al contratto che BIANCHINI dovrà firmare e restituire a DILETTO.

BOLOGNINO, in quest'opera di mediazione a proposito del prezzo da praticare, esortava DILETTO ad assecondare le richieste di BIANCHINI, perché così avrebbero ottenuto ulteriori commesse. Ciò proprio a conferma della volontà di continuare ad avere rapporti con BIANCHINI Augusto. Dice infatti BOLOGNINO: *"Sì, lo so, ma lui dice: prima di firmare, tu dammi un prezzo, che lo mettiamo qua sopra", quindi evidentemente un contratto di fornitura, "così te lo firmo e te lo mando. Poi per quelle altre cose, poi vediamo". E ancora dice: "E per questo, dai, fate lo stesso di quello... tu... dai, che poi ci fa fare gli altri lavori". DILETTO gli spara un prezzo, gli dice: "Fallo a 0,60". E BOLOGNINO gli risponde: "A 58 te lo firma. No, lui sta scrivendo. È qua davanti a me. Lo sta cancellando. Lui l'ha firmato a 58 e te l'ha firmato già", cioè questo contratto.*
La conversazione registrata al prog. 3872 RIT 2366/12 darebbe proprio atto di come BOLOGNINO e DILETTO stessero facendo i conti per questa fornitura, che poi evidentemente non era andata a buon fine, perché DILETTO chiedeva un po' di più, mentre BIANCHINI voleva dare un po' di meno. Vi sono diverse telefonate su questi punti: prog. 4279, 4283, RIT 2365/2012; prog. 3097, 3872, 4053, 4054, RIT 2366/ 2012; infine le telefonate 2265, 2545 RIT 2369/2012.

Sempre in relazione a questo cantiere dell'IREN, venivano registrate anche altre telefonate ritenute "veramente interessanti" dalla accusa, relative ad alcune lamentele riguardanti gli operai inviati sul cantiere. Dalle intercettazioni si comprendeva che BOLOGINO aveva inviato sul cantiere, in cui era in costruzione il termovalizzatore alcuni operai. Dalle conversazioni si comprenderebbe, secondo la tesi d'accusa, che si tratta degli operai appartenenti al gruppo facente capo ad ALLELUIA Lauro (cfe. Capo 90). La mattina del 25

ottobre 2012, ha spiegato il teste, un geometra, Cerani Alessio, si era lamentato con BIANCHINI di questi operai: *"Ascolti, stamattina mi ha aspettato Padula qui in portineria e mi aveva accennato anche ieri Bertocchi, mi han detto che loro non hanno piacere che vengono a lavorare i carpentieri nostri qui dentro il cantiere"*.

La risposta data da BIANCHINI lascerebbe proprio intendere questo rapporto di interesse che aveva; gli diceva infatti: *"Ragazzi, bisogna che loro ne trovino alle stesse condizioni", cioè: quegli operai hanno un costo inferiore. E' la stessa cosa che diceva BRAGA Bruna all'inizio, quando vi ho fatto sentire quell'altra conversazione. E questa è la telefonata 2293, RIT 2369 del 2012"*

Il 7 novembre sempre questo geometra avvisava di nuovo BIANCHINI che sul cantiere vi era una certa agitazione; questi operai o non erano stati mandati via o, comunque, vi era un altro problema. Il geometra faceva riferimento ad una lettera giunta all'IREN da parte del Ministero dell'Interno. Probabilmente, ha spiegato il teste, si trattava di un'informativa antimafia emessa nei confronti di una di quelle ditte che lavoravano in subappalto per conto della BIANCHINI COSTRUZIONI, tant'è che il geometra diceva: *"Sono agitati, sono agitati, perché... il solito, vogliono vedere del movimento e tutte quelle robe lì". Poi gli dice ancora: "Non glielo dico se per caso dovessero chiamare", dice: "No, non glielo dico se per caso dovessero chiamare, tutto quel discorso lì. E poi mi han fatto vedere una lettera di Garaffa"*.

Garaffa era la ditta che sarebbe stata segnalata. Poi diceva: *"Dopo ne parliamo quando ci vediamo". E gli specifica proprio, questo geometra: "Eh, era una lettera non bella, insomma, ne parliamo" (questa è la telefonata 3149, RIT 2369 del 2012).* BIANCHINI cercava di informarsi sul contenuto della lettera. Il geometra rispondeva che più o meno è come quella dei carpentieri, riferito al discorso dei carpentieri indicato. Questo sarebbe il preludio a quello che sarebbe successo a Modena con l'interdittiva antimafia emessa proprio nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI dalla Prefettura di Modena, in cui effettivamente erano stati segnalati taluni di questi operai assunti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. Il geometra, per cercare di salvare la situazione, spiegava che *"Io ho detto: guarda che con noi non lavora più, ce ne siamo accorti e non lavora più"*.

Sostanzialmente, questo geometra avrebbe cercato di sanare la questione. Queste sono le telefonate 2293, 2546, 3149 RIT 2369/2012. Sulla base di queste telefonate venivano effettuati alcuni accertamenti innanzitutto sulla questione del ferro e, poi, anche sulla questione relativa agli operai e a questa possibile interdittiva antimafia che era stata emessa dei confronti della impresa Garaffa. Dall'esame degli atti trovati presso la BIANCHINI COSTRUZIONI, venivano ricostruiti, parzialmente, sia l'appalto che i subappalti affidati dalla BIANCHINI per questo cantiere. Per quanto riguarda la fornitura del ferro, in effetti, veniva rinvenuto un risconto (anche a quello che riferisce anche GIGLIO) al fatto che con DILETTO non si erano messi d'accordo, perché in effetti tra i fornitori del ferro (tipo FERRERIA ONGARI, CAVATORTI e RICCÒ, PRESIDER S.p.A.....) non vi era alcuna ditta riconducibile a DILETTO. Conformemente a quello che emergeva anche dalle telefonate, non si erano messi d'accordo sul prezzo.

Quanto ai subappalti era emerso che fra le ditte a cui erano stati affidati i lavori dalla BIANCHINI COSTRUZIONI vi era una ditta, la Colacino S.r.l. Escavazioni e Movimento Terra, il cui rappresentante era un soggetto di origini cutresi, un certo Colacino Domenico del

'73, ma, soprattutto, vi era la ditta Garaffa, che aveva lavorato per conto della BIANCHINI. Si trattava della impresa individuale Garaffa Giacomo, con sede a Cutro, via Marco Fera a Cutro, rappresentata proprio da Garaffa Giacomo e Garaffa Alfredo Giovanni, che, dalla scheda contabile, aveva presentato fatture tra il 2011 e il 2012 per complessivi 34.000 euro. Questa è l'impresa di cui si parlava nella conversazione 3149 e per la quale era stata fatta (come diceva il geometra a BIANCHINI) quella segnalazione al Ministero dell'Interno. Per entrambe queste due imprese si tratta di subappalti riguardanti il movimento terra, concessi proprio dalla BIANCHINI COSTRUZIONI. Nell'ambito di questo monitoraggio su questo cantiere, il 31 ottobre del 2012 veniva disposto un servizio di osservazione, nel corso del quale venivano rilevate tutte le targhe dei mezzi che entravano ed uscivano da questo cantiere. Tra questi venivano rilevati anche i mezzi riferiti alla GIGLIO S.r.l.

Nella cronologia di eventi rilevanti, si giunge alle date del 20 e 29 maggio 2012.
Sono le date in cui la parte settentrionale della provincia modenese, viene segnata dalle forti scosse di terremoto. Come visto, l'interesse del gruppo emiliano per i lavori di ricostruzione inizia ad essere palese già quando si stavano portando i primi soccorsi alle popolazioni colpite dal terremoto (cfr. capi 90, 92, 189). Qui preme evidenziare quanto già riferito in quella sede in ordine al fatto che nel luglio del 2012 le indagini avevano rilevato il primo lavoro affidato a BOLOGNINO da parte di BIANCHINI, relativo ai lavori inerenti al cimitero di Finale Emilia, che peraltro erano stati appaltati prima rispetto al terremoto. Il pomeriggio del 10 luglio del 2012 BOLOGNINO Michele incontrava BIANCHINI Augusto per definire i dettagli di questa collaborazione e per pianificare gli inizi dei lavori. Veniva interpellato anche BOLOGNINO Sergio, che concordava telefonicamente con BIANCHINI l'invio tramite e-mail della relativa documentazione. Lo stesso BIANCHINI riferiva che, oltre al lavoro del cimitero, ci sarebbe stata la possibilità di acquisire anche altri appalti in zona, evidentemente volenteroso pure lui, nella ricostruzione d'accusa, di continuare il rapporto con i due fratelli. Il 14 luglio del 2012 i fratelli BOLOGNINO incontravano BIANCHINI perché da quanto emerso dalle conversazioni dovevano ritirare i documenti necessari per iniziare il lavoro del cimitero di Finale Emilia. Da questo momento, come visto, la collaborazione tra BOLOGNINO Michele e BIANCHINI si era estesa anche ad altri lavori da realizzare nei territori terremotati, tanto che il 17 luglio del 2012 BOLOGNINO Michele e suo fratello Sergio discutevano di andare a effettuare un sopralluogo nella cosiddetta "zona rossa", che indica proprio le zone più disastrate del terremoto. Su questi punti vi sono le seguenti telefonate: n. 3935, RIT 113 del 2012; n. 2369; n. 2443, 2470, 2518, 2551, 2708 RIT 1371 del 2012.
Un dato importante, secondo la prospettiva d'accusa, sarebbe fornito da alcune conversazioni intercettate il 18 luglio del 2012, dalle quali si comprenderebbe che nell'acquisizione delle commesse potevano essere anche coinvolti dei personaggi di Cutro. Alle 08:43 BOLOGNINO Michele infatti si sentiva con BIANCHINI Augusto (prog. 2634, RIT 1697 del 2012). BIANCHINI, ha spiegato il teste, " *dice: "Poi c'è da partire anche a Parma", riferimento all'IREN, all'appalto dell'IREN. E BOLOGNINO ribatte: "Io oggi vado a trovare il suo geometra qui giù in Calabria". Subito dopo questa telefonata, BOLOGNINO si sente anche con GIGLIO Giuseppe (la telefonata 1642, RIT 1697 del 2012), informandolo di essere sceso per quel contratto di lavoro. Alle 11:42 BOLOGNINO chiama anche DILETTO Alfonso e si*

accordano per vedersi là (nella telefonata 2658, RIT 1697), e in quel preciso momento BOLOGNINO aggancia la cella di Cutro, piazza San Rocco, senza numero civico. Gli dice proprio: "E vieni là, vieni", con DILETTO che conferma: "Tre quarti d'ora", cioè che sarebbe arrivato tra quarantacinque minuti. BOLOGNINO in quel frangente, fino alle ore sedici, non risponderà più al telefono. Vi sono solo chiamate in entrata. La prima conversazione alla quale BOLOGNINO rispondeva, veniva registrata alle 16:01, (prog. 2673, RIT 1697 del 2012). In questa conversazione diceva a Crescente Cataldo di non aver risposto alla sua precedente chiamata perché si trovava in un certo posto e non aveva con sé il telefono: "*Ero in un posto, ma non avevo il telefono con me*". Il telefono di BOLOGNINO, in questo momento, agganciava le celle fra Cariglietto e piazza San Rocco a Cutro. Tutte le chiamate che vengono registrate rimbalzano fra queste due celle, con priorità maggiore rispetto alla cella di piazza San Rocco a Cutro. Le due celle venivano agganciate alternativamente anche a distanza di nn solo minuto e tra le località ci sono otto chilometri di distanza l'una dall'altra, "*E quindi, sostanzialmente, abbiamo ritenuto che vi fosse proprio un rimbalzo della cella, perché effettivamente fare otto chilometri in un minuto sembrerebbe impossibile. L'abitazione di Grande Aracri Nicolino, peraltro, è situata a breve distanza in linea d'aria proprio da piazza San Rocco, dov'è collocata (dicevo appunto prima) la cella agganciata in via prevalente da BOLOGNINO Michele. E quindi anche su questi dati abbiamo ipotizzato che BOLOGNINO si fosse effettivamente recato da Grande Aracri.*"

2.5.2. Le altre prove portate dall'accusa. La testimonianza di Aliano Salvatore

La testimonianza del Maresciallo D'Agostino va ad integrare tutte le altre prove orali e documentali (queste tutte rinvenibili nella cartella RONI–Mo, cartelle capo 4, capo, 53, capo 91 e 189, nel percorso Udienze> 2017) che l'ufficio del Pubblico Ministero ha portato in dibattimento per sostenere l'accusa nei confronti degli imputati in relazione a tutte le altre specifiche contestazioni loro mosse e che qui vanno dunque richiamate.

Il riferimento va, ovviamente, oltre che alla mole delle intercettazioni captate:

- alle prove relative al capo 53;
- alle prove relative ai capi 90, 92 e 93;
- alle prove relative ai capo 91;
- alle prove relative ai capi 93bis, 93ter, 93quater, 93quinquies, 93sexies, 93septies;

Tra le prove orali non ancora analizzate vi è la testimonianza resa il 30.3.2017 da Aliano Salvatore, che ha reso dichiarazioni in ordine alla vicende relativa alla "tomba di famiglia" che aveva condotto ad una operazione "anomala" coperta/compensata, ancora una volta, con una falsa fatturazione con una delle società di GIGLIO, la COMIT S.r.l.,

La questione emerge già dal P.V.C., redatto dall'Agenzia delle Entrate l'8.09.2014 (cfr. cartella accertamenti fiscali in produzioni RONI Modena, da pag. 43 e ss.): la BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. aveva un rapporto di credito con il comune di San Felice sul Panaro e contestualmente era debitrice della COMIT S.r.l., per la fornitura di materiale e noleggi di mezzi. Premesso che BIANCHINI Augusto, a titolo personale, era debitore verso il citato comune, per 40.852,80 euro, relativamente alla concessione della tomba di famiglia, egli si era accordato con il predetto ente affinché il debito personale fosse compensato interamente con il credito che la BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. vantava verso il comune medesimo.

L'accordo era protocollato in data 12.03.2009 dal comune di San Felice sul Panaro, al numero 2950.
Al contempo, BIANCHINI Augusto non rifondeva la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. del credito di cui si era spogliata, ma si impegnava a pagare la COMIT S.r.l. ed in particolare la fattura nr. 266, emessa il 31.12.2007, per un nolo di bilici di 912 ore. I Funzionari Verificatori avevano quindi chiesto a BIANCHINI Augusto di esibire la quietanza del pagamento a COMIT e questi aveva risposto, come si evince dal P.V.C. numero 2, che non aveva mai pagato la fattura, poiché la COMIT non ne aveva mai richiesto il pagamento. La fattura era considerata dai funzionari oggettivamente falsa.
Sul punto, come detto, ha riferito nel corso dell'udienza del 30.3.2017, il teste ALIANO Salvatore, funzionario della Direzione Provinciale di Modena dell'Agenzia delle Entrate, che aveva eseguito il controllo fiscale a carico della BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l., spiegando che gli accertamenti condotti dal suo ufficio avevano permesso di scoprire che BIANCHINI aveva un rapporto di credito per alcuni lavori svolti nei confronti del Comune di San Felice e che, allo stesso tempo, era personalmente debitore nei confronti di quello stesso Comune per la costruzione della tomba di famiglia. Aveva quindi chiesto al Comune di poter compensare il credito che vantava la società nei confronti del Comune con il proprio debito personale. Vennero fatti accertamenti sulla refusione da parte del BIANCHINI, persona fisica, del credito alla società e si scoprì "*che per questo debito aveva pagato direttamente un fornitore, che era la COMIT, per questa fattura, per l'emissione questa fattura 266, cioè si era accollato questo debito.*"
Tuttavia alla fattura non corrispondeva un reale pagamento perché la COMIT non lo aveva richiesto: "*Okay, tu stai pagando questa fattura; forniscici il pagamento. Il pagamento non c'è stato. La motivazione è stata: Perché la COMIT non me l'ha mai chiesto...*"
L' accordo con il Comune era stato protocollato in data 12 marzo 2009 al numero 2950. La compensazione era per 40.852 euro, con BIANCHINI che si impegna a pagare la fattura 266 emessa in data 31 dicembre 2007 per 912 ore di nolo di bilici. Sulla fattura, mttavia, emersero immediatamente molte perplessità: "*DICH. ALIANO S. - COMIT, il quale per noi c'erano parecchi dubbi sulla base dei quali veniva ritenuta la falsità della fattura: la descrizione corrisponde allo realtà, se ci sono delle prove, delle documentazioni utili a capire se poi questi noli di questi camion effettivamente ci sono stati, dove sono avvenuti, che strumenti ci sono. E' chiaro che questo non è stato mai provato. Dopodiché i pagamenti sono quelli che abbiamo spiegato finora, alquanto strani per una normale prassi commerciale, per importi così rilevanti, cioè non parliamo di poche migliaia di euro. Poi, ripeto, mentre erano molto puntigliosi per le fatture piccole (2.000, 5.000, 10.000 euro), c'era anche il riscontro del contabile, c'era tutta la documentazione, c'era una certificazione, cioè c'era quella documentazione che uno ci si aspetta, stranamente, per importi così rilevanti mancava quella normale prassi commerciale di controllo. Poi se noi abbiniamo la situazione legale e fiscale della società; il fatto che le fatture siano alquanto simili; per due società i rappresentanti legali hanno uno stretto rapporto familiare e comunque provengono dalla zona di Cutro; poi questa COMIT comunque proviene dalla stessa zona, ha la sede legale; le fatture è evidente che sono state stampate graficamente da parte di uno stesso soggetto.*

In ordine a tale vicenda ha reso dichiarazioni anche BIANCHINI Augusto in sede di esame (18.5.2017), limitandosi solo a confermare la compensazione del credito/debito avvenuta con il comune di San Felice Sul Panaro.

2.5.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e di RICHICHI Giuseppe

All'indicato compendio probatorio devono aggiungersi i contributi probatori forniti dal collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e dal testimone RICHICHI Giuseppe detto Andrea.
Il loro apporto probatorio è già stato apprezzato in ordine ai capi 53, 90 e 92.
Tuttavia, esso non si esaurisce a questi temi, avendo gli stessi reso testimonianza utile anche sotto altri angoli visuali.
Particolarmente significativo il contributo probatorio fornito da GIGLIO in relazione al tema, generale, del rapporto instauratosi tra lui e BIANCHINI, nonché con altri esponenti del sodalizio.

Alle udienze del 16 e del 18.11.2016, GIGLIO ha fissato l'inizio del rapporto con Augusto BIANCHINI negli anni della sua affermazione imprenditoriale:

"Io ho conosciuto BIANCHINI intorno al 2005, 2006, 2004, adesso non ricordo, ma suppergiù là. Lavoravo, tra l'altro, con l'impresa BARALDI e con altri, con la CR. Conoscendo BIANCHINI, ricordo che stava facendo dei lavori nella zona di Mirandola e mi chiese del materiale, materiale che gli abbiamo fatto la prima fornitura. Da lì poi è iniziata una conoscenza... una conoscenza che poi mi ha chiesto delle fatture...

Tra i due era nata un'immediata simpatia e fiducia. GIGLIO non ha specificato attraverso con quali modalità abbia preso corpo questa proficua collaborazione. BIANCHINI era però andato subito al punto, iniziando la collaborazione chiedendo di partecipare ad operazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La collaborazione tra i due era nata e si era sviluppa nella piena e reciproca consapevolezza dell'assoluta assenza di scrupoli. Le fatture false servivano non solo per frodare il fisco, ma anche per realizzare liquidità "nera" che BIANCHINI utilizzava per "oliare", ossia per pagare i funzionari e i politici che gli permettevano di aggiudicarsi i lavori negli appalti pubblici.

"– Succede che negli anni iniziamo a lavorare, il BIANCHINI comincia a trovare anche un po' di simpatia e di fiducia, dopo qualche anno di lavoro, e mi chiese delle fatture per operazioni inesistenti, perché aveva necessità di liquidizzare sui lavori, sugli appalti che faceva, il 90% erano tutti appalti pubblici, sul privato lavorava pochissimo in quel periodo, e mi chiese queste fatture, da poter togliere liquidità all'azienda e gli servivano contanti.
P. M. – Per fare cosa? Gliel'ha detto?
DICH. GIGLIO G. – Sì. Sia per pagare funzionari e sia per quanto riguardava dei politici. Dei lavori che prendeva, lui aveva questa necessità: in poche parole, doveva pagare le persone che gli permettevano di aggiudicarsi il lavoro.

P. M. – Lei, nel corso degli interrogatori, ha utilizzato un termine per definire questo; ce lo vuole ridire? Perché proprio suo è stato.
DICH. GIGLIO G. – Veramente sono un po' stanco, non ricordo il termine che ho usato. Ma sicuramente, se l'ho detto, vuol dire che...
P. M. – Va bene, va bene, questo è il concetto.
DICH. GIGLIO G. – Sicuramente mi verrà in mente, dottoressa, perché...
P. M. – No, no, ma non era niente di diverso di quello che ha appena detto, signor GIGLIO, assolutamente. Era solo un verbo che mi aveva colpito in particolare.
DICH. GIGLIO G. – Ah! Ricordo bene: per prendere i lavori, bisognava oliare.
P. M. – Oliare, oliare. E oliare vuol dire quello che lei ci ha già descritto in parole molto chiare adesso.
DICH. GIGLIO G. – Certo, certo, certo.
P. M. – Era solo questo, non ha niente di più. E quindi le propone questo tipo di attività di falsa fatturazione per avere questa liquidità, lei ci stava spiegando.
DICH. GIGLIO G. – Certo. Abbiamo iniziato a volte con della superfatturazione, quindi facendo i lavori veramente, e quindi magari facevo cinquanta di lavoro, cinquantamila e ne fatturavo cento, a volte con delle operazioni proprio inesistenti.

In seguito alla richiesta di BIANCHINI, iniziò il rapporto con costui finalizzato alla frode fiscale sia tramite il sistema dalla cosiddetta super fatturazioni (cioè fatturazioni per operazioni reali ma "*gonfiate*" nell'importo da fatturare) sia con quello della fatturazione per operazioni inesistenti. Per tali operazioni si avvaleva di diverse sue società, tra cui la COMIT, la VIMOTER, la S.I.C.E e la TRASMOTER; quando BIANCHINI chiedeva fatture false per importi particolarmente alti, scindeva l'importo tra più società. Utilizzava la GIGLIO s.r.l. solo per attività di super fatturazione. La GIGLIO s.r.l. era infatti l'azienda "*sana*", forte, poteva contare su ingenti affidamenti bancari, su ampia possibilità di scontare fatture, possedeva autorizzazioni e certificazioni per lavorare in ogni ambito, compresi i rifiuti, e possedeva tutte le necessarie iscrizioni SOA.
La GIGLIO s.r.l., perciò, era normalmente utilizzata per operazioni lecite, anche se poteva accadere che venisse utilizzata per super fatturazioni quando era necessario fossero emesse da una società dotata di tutte le autorizzazioni e le iscrizioni SOA.
I rapporti con BIANCHINI conobbero un periodo di crisi quando, nel 2008, costui dovette affrontare un momento di difficoltà economica che gli impedirono di fare fronte ai pagamenti per le forniture e i servizi di GIGLIO. Quest'ultimo, per ottenere il pagamento del suo credito si fece innanzitutto consegnare in pagamento degli insoluti materiale per l'edilizia che fece confluire nei cantieri di Sorbolo (cfr. capi 83,84,86). Seguì inoltre la strada legale, procedendo al pignoramento di alcuni beni dei BIANCHINI. Tra il fine 2009 e il 2010 formulò un piano di rientro con assegni mensili che permise a GIGLIO di ottenere tutto ciò che gli era dovuto. Dopo aver saldato il debito BIANCHINI si rivolse ancora una volta a GIGLIO per riprendere la proficua collaborazione nel sistema delle false fatture. GIGLIO rifiutò peraltro di fargli altre forniture, salvo una in via occasionale.
In tale contesto, BIANCHINI si rivolse di nuovo a GIGLIO ma questa volta per un diverso problema innescato dal figlio Alessandro. Il riferimento va qui al capo 53 al quale si rimanda.

All'udienza del 18.11.2016 GIGLIO ha descritto i rapporti tra BIANCHINI e BOLOGNINO in relazione ai lavori di ricostruzione post terremoto. Anche in questo caso è d'obbligo il rinvio ai capi 90 e 92.
Il racconto di GIGLIO contiene poi ulteriori riferimenti circa i contatti avuti dalla BIANCHINI costruzioni con altri esponenti del sodalizio, facendo riferimento ad alcuni momenti di collaborazione tra BIANCHINI e costoro. Con BLASCO Gaetano erano stati presi accordi per lavori di falegnameria; anche il DILETTO avrebbe dovuto fornire del ferro alla ditta di BIANCHINI per la realizzazione a Parma dell'inceneritore (il collaboratore parla di enormi vasche, depuratori). Aveva inoltre prospettato la possibile partecipazione ai lavori di costruzione di un segmento del tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria. Ha infine precisato che la collaborazione con il DILETTO non si era poi concretamente realizzata, perché la BIANCHINI Costruzioni era stata colpita da un'interdittiva.
Dopo questo provvedimento BIANCHINI lo aveva cercato più volte, poiché aveva necessità di recuperare alcune bolle della S.I.C.E che la Guardia di Finanza stava cercando e di cui non disponeva, trattandosi di operazioni inesistenti. In quel periodo, peraltro, GIGLIO cercava ovviamente di tenere le distanze da BIANCHINI perché sapeva che sul suo conto vi erano verifiche ed accertamenti in corso.

RICHICHI Giuseppe, oltre ad avere riferito in merito alle sue conoscenze relative alle vicende oggetto delle contestazioni di cui ai capi 53 e 90 ha fornito specifiche informazioni relative alle SOA e il recupero credito che BIANCHINI vantava nei confronti della società EDIL Cutro dei fratelli Lerose.
Nell'introdurre i temi, RICHICHI ha parlato della sua conoscenza di BIANCHINI Augusto avvenuta tramite BOLOGNINO Michele allorquando si era recato insieme a costui, BOLOGNINO Sergio e SCOZZAFAVA Antonio negli uffici dell'imprenditore per prendere i cd relativi ai lavori del cimitero di Finale Emilia. Successivamente, ebbe nuove occasioni di incontro in occasione di un possibile accordo con DILETTO per la fornitura del ferro per un cantiere dell'IREN a Parma. L'accordo non andò in porto perché DILETTO chiedeva un prezzo troppo alto. Sempre in relazione a questa vicenda vi fu un incontro presso il Bar del figlio di BOOGNINO, il bar Dodonut.

PUBBLICO MINISTERO – Senta, la figura di BIANCHINI...
TESTIMONE RICHICHI – Sì, Augusto.
PUBBLICO MINISTERO – Augusto lei dice. Allora, ci sono varie circostanze che vorrei su cui lei riferisse, iniziamo intanto, lei come lo ha conosciuto, attraverso chi e poi...
TESTIMONE RICHICHI – Io ho conosciuto BIANCHINI Augusto tramite BOLOGNINO Michele.
PUBBLICO MINISTERO – Sì. Quando?
TESTIMONE RICHICHI – L'ho conosciuto nel suo ufficio perché andiamo là a prendere dei cd perché il BOLOGNINO..., andiamo là io, BOLOGNINO Sergio, BOLOGNINO Michele e Scozzafava Antonio perché deve fare i lavori al cimitero.
PUBBLICO MINISTERO – Per dei lavori al cimitero.
TESTIMONE RICHICHI – Al cimitero, sì. Dopo il signor BIANCHINI doveva fare un lavoro a Parma ad Irem, dove c'è l'immondizia, non so come si chiama là, Irem.

PUBBLICO MINISTERO – Iren.
TESTIMONE RICHICHI – Iren e si è preso un cd con tutto il ferro che ci andava, il ferro che non ci andava, dopo so che non si sono messi d'accordo.
PUBBLICO MINISTERO – Chi non si sono messi d'accordo? Chi doveva fare il lavoro del ferro?
TESTIMONE RICHICHI – BOLOGNINO Michele. Dopo non si sono messi d'accordo perché il prezzo era basso, non so perché.
PUBBLICO MINISTERO – E qui in che periodo siamo? Lo riesce a collocare?
TESTIMONE RICHICHI – Con i periodi io sono zero, non mi ricordo.
PUBBLICO MINISTERO – Era prima del terremoto?
TESTIMONE RICHICHI – Mi sa che era prima.
PUBBLICO MINISTERO – Il ferro chi lo doveva fornire?
TESTIMONE RICHICHI – DILETTO Alfonso, solo che il prezzo era alto di DILETTO, non so dopo come si sono messi d'accordo, sono che i lavori non sono stati fatti dopo.
PUBBLICO MINISTERO – Non sono stati fatti.
TESTIMONE RICHICHI – No, non li ha fatti i lavori.
PUBBLICO MINISTERO – Diciamo questo primo momento del cd siete andati lei ha detto lei e BOLOGNINO...
TESTIMONE RICHICHI – Io, Scozzafava, BOLOGNINO Sergio e BOLOGNINO Michele.
PUBBLICO MINISTERO – Dove?
TESTIMONE RICHICHI – Nella sua ditta, c'erano i container fuori, non c'era l'ufficio perché c'è stato il terremoto e c'era l'ufficio fuori nel container, l'ufficio lo aveva spostato fuori nei container.
PUBBLICO MINISTERO – Però lei ha detto che era prima del terremoto?
TESTIMONE RICHICHI – Adesso non mi ricordo se prima o dopo.
PUBBLICO MINISTERO – Lei si ricorda...?
TESTIMONE RICHICHI – No, dopo perché se c'erano i container vuol dire che c'era stato già il terremoto.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi questo momento che lei dice di questa consegna di questo cd rom?
TESTIMONE RICHICHI – Cd rom...
PUBBLICO MINISTERO – No, cosa ha detto, il cd?
TESTIMONE RICHICHI – Un cd del ferro dove c'erano tutte le cose da sviluppare, i numeri, non so.
PUBBLICO MINISTERO – Quella era la prima volta che lei conosceva BIANCHINI?
TESTIMONE RICHICHI – Sì, sì, là l'ho conosciuto a BIANCHINI e so che c'era anche il figlio là, la moglie c'erano nell'ufficio e un geometra c'era.
PUBBLICO MINISTERO – Lei ha parlato però nell'interrogatorio di un incontro al bar Dodonut.
TESTIMONE RICHICHI – Sì, questo dopo è successo, dopo l'ho visto al bar Dodonut.
PUBBLICO MINISTERO – Lei deve stare un po' concentrato, Richichi, perché lo so che con le fasi temporali fa un po' di confusione, però adesso...
TESTIMONE RICHICHI – Io l'ho visto un'altra volta al bar Dodonut, è venuto là per andare a far vedere lavoro a BOLOGNINO Michele, dove doveva fare il lavoro, dopo non si sono

messi d'accordo e l'ho visto che ha preso anche un succo d'ananas, perché sono andato io a prenderlo nel bar il succo d'ananas.
PUBBLICO MINISTERO – Lei si ricorda questo particolare del succo d'ananas, intanto che bar era? Qual era il bar?
TESTIMONE RICHICHI – Il bar Dodonut.
PUBBLICO MINISTERO – Il bar Dodonut.
TESTIMONE RICHICHI – Sempre del figlio.
PUBBLICO MINISTERO – Il bar Dodonut. Quindi la ragione di questo incontro è sempre legata a quei lavori che lei ha detto del ferro?
TESTIMONE RICHICHI – Del ferro dell'Iren.
PUBBLICO MINISTERO – Dell'Iren che lei dice...
TESTIMONE RICHICHI – Che poi non ha fatto.

RICHICHI ha ricordato anche altre occasioni in cui vide BIANCHINI. Ha spiegato, in particolare, che nel novembre del 2012 subì una perquisizione nel corso della quale vennero trovate delle carte della impresa BIANCHINI. Le aveva lui perché una mattina, uscendo di casa, aveva trovato BIANCHINI che gli aveva detto che stava cercando Michele e, poiché non lo aveva trovato, gli aveva lasciato quelle carte chiedendogli di consegnarle a BOLOGNINO. Si trattava di due fatture, rimaste inevase, che la BIANCHINI aveva emesso nei confronti della società Edil Cutro e di un'altra impresa di Parma, per le quali BIANCHINI aveva lavorato; ovviamente BIANCHINI voleva ottenere il pagamento.
Quando eseguirono la perquisizione trovarono dunque queste due fatture. Una, quella relativa alla società Edil Cutro, era dell'importo di 20.000 euro; l'altra di 5.000 euro. BIANCHINI lasciò a BOLOGNINO le fatture perché i debitori erano imprenditori cutresi e, quindi, BOLOGNINO poteva conoscerli; lo scopo era recuperare il credito tanto che su quelle fatture c'era scritto l'appunto: "*recupero da fare ai fratelli Lerose* "

PUBBLICO MINISTERO – Non sono stati fatti. Ci dica di ulteriori circostanze in cui ha incontrato BIANCHINI.
TESTIMONE RICHICHI – Dopo una mattina, adesso non so le date, è stato a novembre, perché dopo io il 21 novembre 2012 ho avuto la perquisizione, mi hanno trovato delle carte della ditta BIANCHINI, me le hanno trovate a casa, perché una mattina esco fuori di casa e trovo a BIANCHINI Augusto fuori di casa e mi fa: "vedi che sto chiamando a Michele, però non mi risponde, posso lasciarti queste qua a te?", ho detto: "lascia, dopo gliele do".
PUBBLICO MINISTERO – Allora, in un momento che lei colloca prima della perquisizione che ha subito.
TESTIMONE RICHICHI – Prima della perquisizione, era un po' di giorni prima perché ci sono i verbali qua.
PUBBLICO MINISTERO – Quanto prima?
TESTIMONE RICHICHI – Una settimana prima è venuto.
PUBBLICO MINISTERO – Poco prima, qualche giorno prima.
TESTIMONE RICHICHI – Sì, perché il 21, il 15, il 13, adesso non so se il 18, però prima perché il 21 a casa mia...
PUBBLICO MINISTERO – Ecco, cosa succede, lei stava a casa sua?

TESTIMONE RICHICHI – Sì, ero a casa, esco fuori e trovo BIANCHINI Augusto, mi fa: "vedi che sto chiamando a Michele BOLOGNINO, però non mi risponde, siccome c'ho fretta passo lasciarti questi qua da dare a Michele?"
PUBBLICO MINISTERO – Siccome c'ho fretta?
TESTIMONE RICHICHI – "Posso lasciarti questi qua per darglieli a BOLOGNINO?", gli ho detto: "lasciali", li ho presi e li ho messi in casa mia, li ho messi su un mobile.
PUBBLICO MINISTERO – E cosa le ha lasciato?
TESTIMONE RICHICHI – Aspetti, il 21 novembre fanno la perquisizione a casa mia e trovano queste due fatture di Edil Cutro, perché il signor BIANCHINI con Edil Cutro ha fatto dei lavori e l'Edil Cutro non l'aveva pagato, mi fa: "erano soldi da recuperare", da Edil Cutro a BIANCHINI. E dopo io le porto a BOLOGNINO Michele, quando ho avuto la perquisizione io queste qua le trovano a casa mia e si sono fatti una copia e me le hanno messe a posto di nuovo. Era una fattura di Edil Cutro di 20.000 euro e in più era un altro recupero da fare di 5.000 euro che BIANCHINI avanzava da uno di Parma, non so adesso il nome.
PRESIDENTE – Avanzava?
TESTIMONE RICHICHI – Da uno di Parma avanzava 5.000 euro. C'è tutto scritto.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi erano due...
TESTIMONE RICHICHI – 20.000 euro più una di 5.000 euro da una ditta di Parma che mi sa che avanzava dei soldi.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi lei le prende come due cose diverse?
TESTIMONE RICHICHI – Sì, una Edil Cutro e un'altra di 5.000 euro un'altra ditta, non so adesso, ce l'ho scritto sul verbale, però adesso non ce l'ho qua.
PUBBLICO MINISTERO – Va bene, ci interessa la circostanza. Una ha detto 20.000, l'altra si ricorda?
TESTIMONE RICHICHI – Di 5.000 euro era.
PUBBLICO MINISTERO – 5.000 euro.
TESTIMONE RICHICHI – Sì.
PUBBLICO MINISTERO – E qual è stata la ragione, se gliel'ha detta, per cui BIANCHINI lascia documentazione a lei che la deve dare a BOLOGNINO?
TESTIMONE RICHICHI – Perché essendo di giù quelli là di Edil Cutro, magari BOLOGNINO li conosceva, dopo non so se BOLOGNINO li ha presi questi soldi qua, non li ha presi, questo non lo so.
PUBBLICO MINISTERO – Ma che cosa vuol dire ha preso?
TESTIMONE RICHICHI – Se BOLOGNINO a quelli di giù ha portato le fatture, questo non lo so dopo casa ha fatto. Da casa mia se le è prese.
PRESIDENTE – Mi faccia capire, BIANCHINI consegna la fattura...
TESTIMONE RICHICHI – A me.
PRESIDENTE – A BOLOGNINO.
TESTIMONE RICHICHI – A me.
PRESIDENTE – A lei perché le desse a BOLOGNINO e lo scopo era che BOLOGNINO cercasse di recuperare questi soldi dalla Edil cutro. Chi era il titolare della Edil Cutro?
TESTIMONE RICHICHI – Non la so io chi era.
PRESIDENTE – Non lo sa.

TESTIMONE RICHICHI – C'è il timbro là Edil Cutro, non so dopo chi sono.
PRESIDENTE – Va bene.
PUBBLICO MINISTERO – Aspettate un attimo. Un attimo solo, Presidente.
PRESIDENTE – Prego, prego.
PUBBLICO MINISTERO -
TESTIMONE RICHICHI – Dopo c'è un altro incontro.
PUBBLICO MINISTERO – Aspetti.
TESTIMONE RICHICHI – A Montecchio.
...

PUBBLICO MINISTERO – Senta, quando ha reso l'interrogatorio a pag.65 di quello di ottobre ha fatto anche riferimento per quanto riguarda uno dei due recuperi credito, quello da 20.000, al nome, lei oggi ha detto solo Edil Cutro, cambia poco, però...
TESTIMONE RICHICHI – L'altro non lo so chi è.
PUBBLICO MINISTERO – Lei ha fatto riferimento...
TESTIMONE RICHICHI – Non me lo ricordo adesso.
PRESIDENTE – Aspetti, faccia parlare.
PUBBLICO MINISTERO – Aspetti, ha fatto riferimento recupero da fare e dargli a BOLOGNINO dei fratelli Lerose, che i fratelli Lerose che i BIANCHINI ai fratelli Lerosa aveva fatto dei lavori.
TESTIMONE RICHICHI – Sì, l'ho detto prima già questo.
PRESIDENTE – Lei prima ha menzionato Edil Cutro, io non avevo capito che lei avesse fatto...
PRESIDENTE – No, il nome non l'ha detto.
TESTIMONE RICHICHI – Lerose, Lerose.
PUBBLICO MINISTERO – Lerose, i frotelli...
PRESIDENTE – Prima ha detto che non lo sapeva.
TESTIMONE RICHICHI – No, no, no, Lerose.
PUBBLICO MINISTERO – I fratelli Lerose, okay.
PRESIDENTE – Lerose come? Nome e cognome.
TESTIMONE RICHICHI – Il nome non lo so.
PRESIDENTE – I nomi non li sa.
TESTIMONE RICHICHI – Perché sono di Cutro, non le conosce ste persone io.
PUBBLICO MINISTERO – E poi aveva detto: "ho visto che c'è scritto, c'è scritto "recupero da fare ai fratelli Lerose".
TESTIMONE RICHICHI – Lerose.
PRESIDENTE – Conferma quello che ha detto?
TESTIMONE RICHICHI – Sì, sì, sì, c'è scritto, qua c'è scritto Lerose.
PRESIDENTE – L'ha fatto poi questo recupero? Non lo sa.
TESTIMONE RICHICHI – Non lo so.

In quell'occasione BIANCHINI lasciò anche la documentazione relative alle SOA di cui BOLOGNINO necessitava per fare lavori in Calabria, sulla Salerno-Reggio Calabria, e per i

quali occorreva questo documento. Glielo diede, appunto, BIANCHINI consegnandolo a RICHICHI insieme alle fatture sopra indicate.

PUBBLICO MINISTERO – No, no, la volevo seguire in questo ancora argomento. C'era altra documentazione che in quell'occasione le è stata lasciata da BIANCHINI?
TESTIMONE RICHICHI – La mia assunzione c'era.
PUBBLICO MINISTERO – Rimaniamo a questo momento in cui viene BIANCHINI lì da voi, lì dove abitavate voi, non c'è BOLOGNINO e dà a lei della documentazione, oltre a quella che ci ha detto...
TESTIMONE RICHICHI – Sì, la SOA.
PUBBLICO MINISTERO – Ecco, ci spieghi questa cosa.
TESTIMONE RICHICHI – So che BOLOGNINO doveva fare un lavoro giù in Calabria, un appalto grosso, serviva questa SOA, si chiama SOA. Non so come si chiama, SOA.
PRESIDENTE – Cos'è sta SOA?
TESTIMONE RICHICHI – So che BOLOGNINO Michele dice doveva fare un lavoro giù in Calabria grande e ci voleva questo documento qua per fare il lavoro, dopo non so se l'ha fatto, secondo me non ha fatto niente dopo.
PRESIDENTE – E questo documento chi glielo aveva dato?
TESTIMONE RICHICHI – Sempre lui.
PRESIDENTE – BIANCHINI?
TESTIMONE RICHICHI – Sì.
PRESIDENTE – Le aveva procurato questo documento?
TESTIMONE RICHICHI – Mi lascia queste fatture qua più questa SOA mi lascia. Mi lascia un blocco così più due fatture di darli a BOLOGNINO Michele.
PRESIDENTE – È stato sequestrato quando vennero a farle la perquisizione?
TESTIMONE RICHICHI – Sì, sul verbale ce l'ho io.
PUBBLICO MINISTERO – Sapeva questi lavori che BOLOGNINO doveva fare in Calabria che natura avevano, che tipo di lavori erano?
TESTIMONE RICHICHI – Sulle strade so che era, però dopo so che non ha fatto niente, non ha fatto né lavori e né niente.
PUBBLICO MINISTERO – Sulle strade lei ha dichiarato...
TESTIMONE RICHICHI – La parte di Reggio Calabria, Salerno, non so.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi sulle strade inteso la Salerno-Reggio Calabria?
TESTIMONE RICHICHI – Sì, ma dopo non ha fatto niente.

2.5.4. Le argomentazioni difensive
La difesa si è dovuta confrontare con questo complesso compendio probatorio che ha cercato sapientemente di confutare con tutti i testimoni indotti e le corposissime prove documentali prodotte in relazione a ciascun capo di imputazione e ad ogni fatto contestato.
Ha così enucleato articolate argomentazioni, relative ad ogni specifico punto che contribuirebbe a fondare l'accusa mossa ai due imputati, sostenendo, nella sostanza che:

1) La BIANCHINI Costruzioni non è stata un'impresa a disposizione della cosca, funzionale a estendere l'operatività del sodalizio nell'ambito della ricostruzione post sisma. BIANCHINI

Augusto e BRAGA Bruna hanno sempre e solo agito nella logica imprenditoriale finalizzata esclusivamente a garantire il miglior risultato gestionale della loro impresa, disinteressandosi completamente dell'interesse (confliggente) del sodalizio che, peraltro, nemmeno conoscevano.
2) Augusto BIANCHINI e BRAGA Bruna (costei *a fortiori*) non si sono avvantaggiati del rapporto con il sodalizio e viceversa;
3) La consorteria indagata non ha potuto contare sulla BIANCHINI COSTRUZIONI, che non si è mai messa a disposizione di quello: non ha prestato SOA non ha condotto appalti con aziende del sodalizio (Elleduc, VERTINELLI), non si è avvalsa del "recupero crediti" da parte di nessuno degli esponenti del sodalizio, non ha acquistato da loro materiali (ad esempio DILETTO);
4) Augusto BIANCHINI non ha dato disponibilità di risorse, servizi o comunque utilità al sodalizio, essendosi semplicemente limitato a corrispondere a BOLOGNINO l'importo per le ore lavorate dai dipendenti, come avrebbe fatto con qualsiasi altro fornitore;
5) Augusto BIANCHINI non ha permesso a BOLOGNINO di gestire di fatto i lavori di ricostruzione post sisma conseguiti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI;

Significativi di tutto ciò sarebbero i licenziamenti di KICHICHI e, soprattutto, di **BELFIORE** Gaetano non essendo plausibile che un soggetto, che in ipotesi d'accusa concorrerebbe con un'associazione 'ndranghetista che fa proprio capo a GRANDE ARACRI Nicolino, metta il genero di costui a fare il carpentiere in un cantiere edile, e poi lo licenzi. Ciò dimostrerebbe inequivocabilmente che Augusto BIANCHINI non era per nulla affatto a conoscenza di dinamiche criminali e che tra la BIANCHINI Costruzioni e la cosca non vi è stato alcun accordo. Nello stesso senso sarebbe emblematico il rifiuto di fare accordi con DILETTO per la fornitura del ferro, non essendo ipotizzabile che un concorrente esterno del sodalizio rifiuti di fare affari con un suo esponente di vertice facendo sfumare l'affare per pochissimi centesimi di euro per unità di misura.
Non solo. Il dibattimento ha registrato l'interessamento alla impresa di BIANCHINI di un solo esponente del sodalizio investigato, ossia di BOLOGNINO Michele. Non vi sarebbe traccia del coinvolgimento attivo di altri soggetti. Né vi sarebbe prova che altri esponenti del sodalizio siano stati interessati da questo rapporto, ovvero ne abbiano tratto benefici.

2.5.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità
Premono alcune preliminari considerazioni in diritto, necessarie per affrontare il giudizio.
In apertura sono state poste, in termini generali, le coordinate ermeneutiche relative al concorso esterno in associazione mafiosa, alla sua ammissibilità e alla sua struttura.
Occorre ora spostare l'attenzione al tema che qui viene specificamente in rilevo, sarebbe a dire quello concernente i tratti caratterizzanti del concorso eventuale di persone nel delitto associativo da parte di chi rivesta la figura di imprenditore e, in questa sua veste, ponga in essere una condotta (o più condotte) collocabili in una zona di contiguità ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso.

Le maggiori questioni interpretative derivano, tradizionalmente, dalla difficoltà nell'individuare il discrimine tra imprenditore vittima ed imprenditore colluso, ossia nel

definire la soglia di rilevanza penale e di punibilità di condotte astrattamente riconducibili a quest'ultimo variegato concetto, oramai di uso corrente ed utilizzato in chiave definitoria di una realtà fenomenica poliforme, fluida e, soprattutto, mutevole in quanto condizionata dalla evoluzione delle strategie e dalle dinamiche criminali delle organizzazioni mafiose.
Ed invero, l'evoluzione dei rapporti tra imprenditoria e criminalità organizzata, in ragione del tendenziale mutamento della azione di quest'ultima soprattutto in certe zone del territorio ove è maggiormente avvertita la convenienza di un avvicinamento più "morbido" all'imprenditore, visto come occasione di guadagno, rendono il tema ancor più delicato attribuendogli un rinnovato interesse di dibattito.
Le dinamiche melliflue di contiguità tra imprenditoria e organizzazioni mafiose rischiano, infatti di generare forme di complicità, di rapporti e di frequentazioni più difficilmente inquadrabili nell'alveo delle categorie criminologiche e nelle categorie penalistiche tradizionali e impongono, soprattutto alla luce di quanto richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale, una chiarezza ed un rigore interpretativo ove possibile ancor maggiore rispetto al passato.
Resta comunque valido l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "*in tema di rilevanza dei risultati di indagini storico-sociologiche, ai fini della valutazione in sede giudiziaria dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tenere conto, con la prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione, anche dei predetti dati come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza esenza che ciò, peraltro, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio*" (Cfr., tra le altre, Cass. 47574/16).
Occorre dunque fare il corretto uso delle massime di esperienza elaborate dalle discipline socio-criminologiche, poiché esse possono condurre l'interprete ad una inammissibile presunzione probatoria degli elementi costitutivi del reato; anche tali massime, pertanto, devono corrispondere pienamente alle specifiche e peculiari risultanze probatorie del caso concreto.

In termini generali è dato oramai comunemente accettato, sulla base degli studi e delle acquisizioni sociologiche, che l'associazione mafiosa accorda la propria protezione in maniera differenziata, a seconda del tipo di rapporto instaurato con gli imprenditori. A coloro che sono definiti subordinati è imposta una protezione passiva, nel senso che costoro sono assoggettati alla mafia attraverso un rapporto non interattivo, basato quindi sull'intimidazione o sulla pura coercizione; le attività di questi soggetti sono sottoposte al controllo dell'organizzazione criminale secondo il meccanismo della estorsione-protezione. Viceversa, gli imprenditori che vengono definiti collusi possono usufruire di un tipo di protezione attiva, stabilendo con i mafiosi un rapporto di reciproca interazione fondato, anziché sulla coercizione, su legami personali di fedeltà o su un agire associativo motivato razionalmente rispetto allo scopo.
Orbene, per gli imprenditori subordinati tale cooperazione è quasi completamente fondata sulla coercizione, sul timore di incorrere in sanzioni o punizioni, mentre per gli imprenditori collusi la cooperazione è motivata dalla prospettiva di un vantaggio economico, dalla fede nel codice dell'omertà o, infine dal fatto che in fondo è un "amico" a chiederla. Gli imprenditori collusi sono legati all'organizzazione mafiosa mediante incentivi, non solo materiali o

patrimoniali ma anche simbolici, che alimentano interazioni reciprocamente vantaggiose che, cementate da legami personali di fedeltà, consentono agli imprenditori stessi anche un buon margine di interferenza, pressione e capacità di richiesta a garanzia di difficoltà o necessità impreviste, nonché una maggiore possibilità di negoziare i termini della protezione.
In questo contesto, il pagamento del pizzo da parte dell'imprenditore subordinato, pur se moralmente deprecabile in quanto implicante un'accettazione del potere mafioso, resta giuridicamente una forma di soggezione non punibile, trattandosi di una condotta che racchiude l'esigenza della vittima di non entrare in conflitto con l'organizzazione mafiosa in una logica, *de damno vitando*. Il lucro cessante, nell'ipotesi assoluta di semplice pagamento della richiesta estorsiva viene accettato a fronte del primario "servizio" di protezione oppure, ancor più semplicemente, di astensione dal conflitto da parte del sodalizio mafioso; si tratta della antica garanzia di cui si è storicamente nutrita la mafia.
Resta ovviamente necessario che l'imprenditore non compia alcun atto di favoreggiamento personale nei confronti di uno o più associati o di agevolazione esterna al sodalizio.

A tale proposito, nel delineare il *discrimen* tra imprenditore vittima e imprenditore concorrente esterno, la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che deve ritenersi "imprenditore colluso" ovvero concorrente esterno colui che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della *affectio societatis*, è entrato in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità; "imprenditore vittima" è, invece, quello che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno (Cass. n. 30133/18; Cass. n. 30346/13; Cass. n. 30534/2010; Cass. n. 39042/2008; Cass. n. 46552/2005). In verità, la giurisprudenza riferisce la nozione di imprenditore "colluso" anche a colui che risulta a tutti gli effetti partecipe del sodalizio anziché mero concorrente esterno. Resta dunque imprescindibile la valutazione, saldamente ancorata alla rigorosa disamina del compendio probatorio (o indiziario ex art. 273 c.p.p.), della fattispecie concreta in relazione al fatto tipico, valutazione del tutto decisiva sul terreno della qualificazione dello stesso fatto quale partecipazione all'associazione di stampo mafioso o concorso esterno in essa. Una volta provato il rapporto sinallagmatico di cointeressenza con il sodalizio mafioso, la condotta dell'imprenditore colluso sarà configurabile come partecipazione ovvero come concorso eventuale nel reato associativo a seconda dei casi e conformemente ai parametri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. V, n. 47574/2016) che hanno assunto ormai valore di orientamento cogente. Si è già visto, in proposito (cfr. Cap. XIII e in apertura), che la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno *status* di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Assume, invece, il ruolo di concorrente esterno il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo d*ell'affectio societatis,* fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale

e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748/2005; Cass. 1470/2007; Cass. 48676/14; Cass. 27394/2017). In questa prospettiva, la distinzione tra la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, sicché deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'*extraneus*, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (cfr. Cass. 34147/2015).

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche è possibile procedere alla valutazione della penale della responsabilità penale degli imputati per il reato di concorso esterno a loro contestato.
Anticipando sin d'ora gli esiti del giudizio, ritiene il Tribunale che le prove acquisite in dibattimento abbiano fornito, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità del solo BIANCHINI Augusto per il reato a lui ascritto, del quale è stata restituita la dimostrazione della sua figura di imprenditore colluso, nella sua "accezione minima", sarebbe a dire di imprenditore concorrente esterno nel delitto associativo, non certo quella di imprenditore colluso, in quanto partecipe a tutti gli effetti del sodalizio stesso
Non altrettanto può dirsi per l'imputata BRAGA Bruna, permanendo nel Collegio il ragionevole dubbio che essa non abbia volto contribuire con la sua condotta – pur dimostrata nella sua materialità – all' agevolazione o al rafforzamento del sodalizio criminoso.

Il rapporto tra BIANCHINI e gli esponenti del sodalizio criminale è risalente, ed affonda le sue radici quanto meno al 2006 in ragione dei rapporti professionali instaurati con GIGLIO Giuseppe.
Ed invero, parallelamente alla normale collaborazione esistente tra due imprenditori operanti nello stesso settore economico, o quanto meno in settori complementari, le prove hanno dimostrato come essi collaborassero in quello che era il settore di azione elettivo di GIGLIO, certamente non sconosciuto a BIANCHINI Augusto: quello della falsa fatturazione.

L'analisi delle schede contabili e delle fatturazioni ha permesso di appurare che la GIGLIO è stata, soprattutto, un fornitore della BIANCHINI nei confronti della quale aveva emesso fatture per oltre 3,1 milioni di euro. Anche la VI.MO.TER, altra società riferibile a GIGLIO, aveva emesso fatture nei confronti della BIANCHINI, per circa 200.000 euro, così come la COMIT per oltre 500.000 euro (dal 2006 al 2010). Analogo accertamento è stato effettuato anche nei confronti della SICE s.r.l. nel doppio ruolo di fornitore (dal 2007 al 2011), per oltre 600.000 euro, e cliente (nel 2011), per oltre 150.000 euro. La TRASMOTER utilizzata per il pagamento degli operai inviati da BOLOGNINO Michele, risulta essere un fornitore, nel 2012, per circa 65.000 euro (fatture nr. 91 del 1.8.2012 e 119 del 31.10.2012, rispettivamente di 38.732,10 e 26.983,36 euro; cfr. capo 92). L'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti è certificato dal controllo dell'agenzia Delle Entrate (P.V.C. redatto l'8.9.2014; cfr. produzioni indicate). L'Agenzia delle Entrate aveva focalizzato il controllo in relazione al rapporto commerciale (a partire dall'anno 2007) che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva avuto con

ditte già oggetto di ulteriori verifiche fiscali e, in particolare, quelle riconducibili a GIGLIO Giuseppe:
- la I.N.T. (riconducibile formalmente a CURCIO Giuseppe cioè il suocero di GIGLIO Giuseppe, ma di fatto gestita da GIGLIO e da PELAGGI Paolo, cfr. Cap. VIII, capi 96 e ss).
- la S.I.C.E., impresa formalmente riconducibile a CURCIO Domenico, figlio di Giuseppe, cognato di GIGLIO, risultata di fatto gestita proprio dai fratelli GIGLIO, Giuseppe e Giulio, e coinvolta nel giro di false fatture di cui ai capi 96 e ss nonché nella bancarotta fraudolenta di cui al 104 (cfr. cap. IX);
- la COMIT, impresa formalmente riconducibile a Paglinso Francesco, di fatto gestita, anche questa, da GIGLIO Giuseppe ed emersa negli accertamenti effettuati a Lugano, dove era stata costituita la MULTI MEDIA CORPORATE, la cartiera intracomunitaria che PELAGGI, GIGLIO, RIILLO avevano costituito a Lugano e che serviva a chiudere le transazioni, delle frodi carosello (cfr. Cap. VIII capi 96 e ss). In quei conti transitava denaro proveniente proprio dalla COMIT.
Per quanto attiene la verifica che ha riguardato la BIANCHINI COSTRUZIONI, l'Agenzia delle Entrate, in relazione al rapporto avuto con la S.I.C.E., aveva rilevato, per gli anni di imposta 2007-2008, ai fini IRES, un'indebita deduzione di costi riconducibili a fatture per operazioni inesistenti, pari a oltre 402.000 euro. Così anche per la COMIT, che per l'anno di imposta 2007 aveva effettuato analogo accertamento per circa 332.000 euro. A questo si aggiunge la contestazione ai fini dell'Iva, avendo la BIANCHINI annotato tra gli acquisti queste fatture.

Ma il rapporto così instaurato si arricchisce di ulteriori elementi che valgono a qualificare la relazione intercorsa con GIGLIO in termini di assoluta stabilità, anche nell'ambito di una reale collaborazione nel settore di competenza e, soprattutto, connotata dalla assenza di scrupoli nell'ottica della costante ricerca di reciproci vantaggi legati non solo al vantaggio ottenibile in termini fiscali ma anche legato alla possibilità di appianare attraverso la stessa i più svariati rapporti economici.
Sotto questo profilo è eloquente la vicenda relativa alla "tomba di famiglia" presso il cimitero di San Felice sul Panaro, compensata con le fatturazioni effettuate con la COMIT S.r.l.
La questione era già dal P.V.C., redatto dall'Agenzia delle Entrate l'8.09.2014 (cfr. pag. 43 e ss). La BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. aveva un rapporto di credito con il comune di San Felice sul Panaro e contestualmente era debitrice con la COMIT S.r.l., per la fornitura di materiale e noleggi di mezzi. BIANCHINI Augusto era debitore, a titolo personale, verso il citato comune della somma di 40.852,80 euro, per la concessione della tomba di famiglia. A fronte di tale debito si era accordato con il Comune affinché il debito personale fosse compensato interamente con il credito che la BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. vantava verso il comune medesimo. L'accordo era stato protocollato in data 12.03.2009 dal comune di San Felice sul Panaro, al numero 2950. Al contempo, BIANCHINI Augusto non aveva ripagato la BIANCHINI COSTRUZIONI del credito di cui si era spogliata, ma si era impegnato a pagare la COMIT S.r.l., ed in particolare la fattura nr. 266, emessa il 31.12.2007, per un nolo di bilici di 912 ore che però non era mai stata pagata perché la società creditrice non aveva richiesto il pagamento. La fattura era considerata dai funzionari oggettivamente falsa. Sul punto, ha riferito, nel corso dell'udienza del 30.3.2017 il teste ALIANO Salvatore,

funzionario della Direzione Provinciale di Modena dell'Agenzia delle Entrate, che aveva eseguito il controllo fiscale a carico della BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l confermando quanto ora indicato.

Altrettanto significativa la scrittura privata del 18.3.2010 tra la GIGLIO S.r.l. e la BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l., con la quale quest'ultima riconosce un debito di 466.256,41 euro, per l'acquisto ed il trasporto di materiali inerti e nolo autocarri, come da specifiche fatturazioni emesse tra il 2008 ed il 2009. Detta scrittura oltre a dimostrare la stabilità del rapporto di collaborazione effettivo nel comune settore di competenza, fornisce un importante riscontro ad alcune telefonate captate nel corso delle indagini. Il riferimento va, in particolare, alla telefonata registrata al prog. n. 4826, RIT 110/2011 (ascoltata nel corso dell'udienza del 28.3.2017), nel corso della quale emerge come BIANCHINI fosse debitore di GIGLIO, ragione per cui una parte del debito poteva essere saldata attraverso la fornitura di stabilizzato per il cantiere di Sorbolo. Che BIANCHINI abbia lavorato in qnel cantiere, fornendo materiali, è dato incontestato così come peraltro emergente da altre telefonate e dal fatto che, come riferito dal Maresciallo D'Agostino, BIANCHINI si era insinuato nel passivo della SORBOLO COSTRUZIONI, vantando un credito nei confronti di questa società di circa 10.000 euro.
Il fatto, tuttavia, assume un significato che trascende il dato immediatamente evincibile dallo stesso, alla luce della valenza assunta dal cosiddetto affare Sorbolo nell'ambito dell'operatività del sodalizio emiliano e dei suoi rapporti con quello cutrese (cfr. Cap. VIII). E' stato infatti accertato come il cantiere di Sorbolo fosse un vero e proprio "cantiere mafioso". Esso rappresenta l'investimento immobiliare più complesso realizzato dal gruppo criminale, impiegando denaro proveniente dallo stesso GRANDE ARACRI sotto la regia di CAPPA e GIGLIO. In esso hanno lavorato soggetti legati alle cosche emiliane e calabresi. Pare evidente che GIGLIO, nell'autorizzare FALBO a prendere materiali dalla BIANCHINI certifichi l'affidabilità di un imprenditore che, seppur estraneo alla associazione, poteva essere fattivamente coinvolto nell'attività di un cantiere in cui non poteva essere consentita la partecipazione a soggetti estranei, inaffidabili.

Il debito contratto da BIANCHINI nei confronti di GIGLIO, per quanto segnato da vicende giudiziarie di natura civilistica, non interrompe, dunque la proficua collaborazione tra i due. Anzi l'affidabilità dimostrata, negli anni, da BIANCHINI con il quale GIGLIO ha instaurato rapporti di collaborazione lecita ma anche, e soprattutto, illecita nel settore elettivo della falsa fatturazione, fornisce la stura ad un comprovato interessamento del sodalizio per una possibile collaborazione con l'imprenditore.
La BIANCHINI Costruzioni, un'impresa importante del territorio modenese nel settore dell'edilizia – settore strategico nelle attività imprenditoriali congeniali al sodalizio – rappresenta un importante occasione di possibile arricchimento e di espansione, soprattutto per ottenere lavori non altrimenti ottenibili, posto che la BIANCHINI COSTRUZIONI disponeva di tutte le certificazioni SOA oltre che di mezzi e competenze professionali di cui le imprese dei singoli imprenditori mafiosi non potevano disporre.
E' così che GIGLIO, evidentemente conscio dell'inclinazione dimostrata da BIANCHINI a collaborare, senza scrupoli, nella logica del profitto imprenditoriale riferisce a Prospero

Mauro (imprenditore titolare di cave estrattive contiguo al sodalizio) di avere parlato con la BIANCHINI COSTRUZIONI, *CHE HA TUTTE LE CATEGORIE ILLIMITATE*, facendo intendere che potrà ottenere da questa impresa le SOA che mancano per ottenere un lavoro di cui stanno parlando (prog. n. 5155. RIT 110/2011, direttamente ascoltata dal Collegio).

In questo progressivo sviluppo dell'interesse del sodalizio per l'impresa BIANCHINI si registrano anche i contatti con VERTINELLI Palmo. La sera del 21 luglio del 2011 viene intercettata la telefonata n. 16470 RIT 110/2011, nel corso della quale VERTINELLI Palmo racconta a GIGLIO Giuseppe di aver ultimato un'opera da 100.000 euro, ma che sta partecipando anche ad una gara per diversi milioni di euro in località Papanice e per la quale erano rimaste in lizza quattro imprese. VERTINELLI riferisce anche di aver vinto una gara da seicentomila euro in provincia di Mantova e di essere stato contattato da BIANCHINI, il quale si era offerto di eseguire materialmente il lavoro.
La risposta fornita da GIGLIO è oltremodo eloquente, lasciando intendere che dovrebbe darglieli, addirittura preferendo altro imprenditore legato da più stretti legami (Mimmo) *"Perché BIANCHINI è proprio un appoggio, considerando che ha tre ingegneri e tiene parecchie cose che potrebbero fare comodo, mi segui?*
Ecco, quindi, che emerge, forte, potente, l'interesse del sodalizio per una impresa, la BIANCHINI, che non solo può garantire lavori altrimenti non materialmente realizzabili ma anche un importante appoggio tecnico e strumentale di cui avvalersi per il futuro, tra cui appunto, anche le SOA:

GIGLIO: E ce li facciamo io e te i lavori, dai.
VERTINELLI: Ma veramente Pi', vedi che devo fare un lavoro grosso, adesso, una gara
GIGLIO: Eh!
VERTINELLI: Sono quelli di Papanice. Tutto movimento terra è. Poi abbiamo fatto i sandaggi abbiamo fatto, tutto, hai capito?
GIGLIO: È un bel lavoro?
VERTINELLI: 10 milioni di movimento terra, le vasche gli devo fare
GIGLIO: È un bel lavoro insomma, eh!
VERTINELLI: Eh, e ora lo stiamo facendo, vediamo come va a finire, hai capito?
GIGLIO: Eh ma poi secondo me ce ne sono parecchie (inc.) secondo me, eh!
VERTINELLI: Eh, Mazzei, no, siamo i più forti, prima è Mazzei, perché ha messo uno studio di Milano, che noi conosciamo già, un'idraulica, hai capito? E un'altra di Milano l'abbiamo
messa noi eh! È una partita a calcio tra Milan e Juve, hai capito?
GIGLIO: Tutti e due la strada di Milano avete preso!
VERTINELLI: Eeeh, speriamo.
GIGLIO: E (inc.) non c'è Palmo?
VERTINELLI: No, non c'è non c'è, noo, il 4 facciamo questa gara, poi vediamo, come va a finire Pe'.
GIGLIO: Ma com'è che è una gara di miglioramento ooo
VERTINELLI: Bravo, bravo, a progetti. Però io, fino, fino ad oggi, non ho visto nessuno che fa, sondaggi, cose, hai capito, per vedere il terreno com'è, come non è.

GIGLIO: Mh, mh.
VERTINELLI: Mh, ora ci andiamo là stamattina, ora vediamo, hai capito.
GIGLIO: Ma speriamo che la prendi.
VERTINELLI: Eh se la prendiamo è una bella cosa, se non la prendiamo ce ne freghiamo, ohi Pi, altrimenti (inc.) il 30, hai capito?
GIGLIO: E intanto che devi fare, ehi Palmo, è rischio suo eh!
VERTINELLI: E no, questo rischio (inc.). Eh, volevo chiamare, me l'ha detto mio fratello, quel lavoro che hai (inc.) coso
GIGLIO: A chi?
VERTINELLI: A Mantova, eee.., (inc.) come si chiama là? BIANCHINI.
GIGLIO: BIANCHINI, ti ha chiamato?
VERTINELLI: Eh, la vuole lui, hai capito?
GIGLIO: E qual è questo lavoro che avete a Mantova, non è che lo so io.
VERTINELLI: 200.00 euro li vende, in un fiume!
GIGLIO: Eh.
VERTINELLI: (inc.) veramente a Franco l'ha chiamato, il numero ce l'ha dato, comunque a lui ha chiamato, capito?
GIGLIO: E va boh, non ce l'aveva il numero di Pino?
VERTINELLI: E secondo me l'aveva, eh!
GIGLIO: Mh, mh.
VERTINELLI: Glielo devo dare, che devo fare?
GIGLIO: Ohi Palmo, e non lo so, vedi tu, che ti devo dire io.
VERTINELLI: Va beh, lui è una persona seria, no?! Io non ce la faccio, quello è sicuro.
GIGLIO: E dagliela scusa, perché non gliela dai?
VERTINELLI: Eh, là io dare gliela posso dare, pure, hai capito Pino, però me l'ha chiesto pure Mimmo là, che è amico mio.
GIGLIO: Cazzarola.
VERTINELLI: Mi segui?
GIGLIO: Questo ti devi regolare tu.
VERTINELLI: Però BIANCHINI se la merita, perché lui.., passano i favori a BIANCHINI, hai capito il discorso qual è, no?! Però dopo, no è che può fare lui un poco, e dopo.., puntuale sui lavori, tutti lui li vuol fare, ma tutti dobbiamo lavorare o no! eh!
GIGLIO: Ohi Pe', lo sai che è così.
VERTINELLI: E un po' per uno, no, tutti dobbiamo lavorare, che cazzo facciamo.
GIGLIO: Lo sai che è, che con BIANCHINI, Palmo..
VERTINELLI: Mh.
GIGLIO: è un appoggio BIANCHINI.
VERTINELLI: E questo voglio dire io
GIGLIO: è un appoggio perché, tieni presente che BIANCHINI ha tre ingegneri all'interno dei suoi, tiene iscrizioni illimitate, tiene..
VERTINELLI: Bravo
GIGLIO: tiene parecchie cose che potrebbero fare comodo, mi segui?
VERTINELLI: È logico, ma queste cose le sa Mimmo, no! E ma sono senza lavoro, .. però, non è che se tu.., vai là, bussi ogni minuto, e chiedi favori, poi che vedi che lavora, e

tu.., hai capito.., non va bene, no, eh! Hai capito, adesso che salgo, poi ne parliamo, vediamo come fare. Hai capito?
GIGLIO: Ma perché, lui va lì anche e bussa per chiedere favori da BIANCHINI?
VERTINELLI: Eh! Là, hai capito?
GIGLIO: Mh, mh.
VERTINELLI: Quindi (inc.) è giusto che tutti devono lavorare, è giusto che per dire, lui è vicino secondo me da dove m'ha chiamato,
GIGLIO: dov'è che è?
VERTINELLI: nella zona di Mantova è Pi'. (inc.) nemmeno lo so io dov'è hai capito?
GIGLIO: Mh, mh.
VERTINELLI: Si vede che a lui gli interessa, perché è vicino.
GIGLIO: E avrà i sui motivi.
VERTINELLI: E bravo, è questo voglio dire, no?!
GIGLIO: Vuoi che lo senta a BIANCHINI domani mattina?
VERTINELLI: E parlane no, poi tanto quando (inc.) poi ne parliamo, vediamo quello che possiamo fare, capito? A me mio fratello me l'ha detto, io ho chiamato da BIANCHINI, perché il
lavoro a me interessa, m'ha detto, e oi a saliamo e ne paliamo, gli ho detto.
GIGLIO: E va bene dai.

In effetti, a partire dal settembre del 2011 le intercettazioni telefoniche hanno dimostrato il concreto interessamento del sodalizio emiliano ai lavori di costruzione della Tenenza dei Carabinieri di Dueville (VI).
Come già visto altrove (cfr. capi 90 e 92), l'appalto era stato vinto dalla ditta ELLE DUE COSTRUZIONI di Lamezia Terme dei fratelli Longo, personaggi legati agli ambienti della criminalità organizzata lametina, in particolare alla cosca Iannazzo-Giampà. Allorquando si è trattato il capo 90 si è detto di come questo appalto avesse coinvolto anche altri soggetti della cosa. Oltre all'interessamento di FLORO VITO Gianni (prog. 23506 TIT 110/11) CAPPA e BLASCO (prog. 27541 RIT 110/11), era stato registrato anche il coinvolgimento della SICE (che aveva partecipato alla gara) nonché della SECAV, formalmente intestata a OPPIDO Raffaele ma riconducibile ai fratelli VERTINELLI: ciò a dimostrazione di come si trattasse di un affare importante che, come tale, coinvolgeva il sodalizio.
Il rapporto di collaborazione tra GIGLIO e i fratelli Longo si protrae oltre. Il primo dicembre del 2011 viene registrata la telefonata n. 29714, RIT 110/2011, in cui Longo Genuaro propone a GIGLIO un nnovo lavoro a Macerata, per il quale serve un OG3 quinta categoria, una SOA particolare. GIGLIO propone proprio la BIANCHINI e di mettere lui a capofila:

LONGO: E poi c'è un'altra gara da fare insieme, in ATI, ci serve un OG3 alla quinta.
GIGLIO: Si.
LONGO: Un OG3 alla quinta, da fare insieme a Macerata, mi sembra che è questa gara.
GIGLIO: Tu ce l'hai l'OG3 alla quinta?
LONGO: No, alla quinta no io, alla terza ce l'ho io.
GIGLIO: E va bene gliela facciano fare a BIANCHINI.
LONGO: Mh.

GIGLIO: E mettiamo a BIANCHINI magari, mi segui, e capo fila mettiamo a te.
LONGO: Sì.
GIGLIO: Eh?
LONGO: Poi sabato ti porto le carte, eh!
GIGLIO: E va bene.
LONGO: Così parliamo.
GIGLIO: Ok.
LONGO: Sabato mattina per che ore ci sei tu dentro all'ufficio?

La strategia appena illustrata conduce a sviluppi concreti tanto che LONGO Gennaro, durante il dialogo captato il 3.12.2011, afferma di dover recapitare documentazione alla BIANCHINI per il tramite di GIGLIO (prog. 29888, RIT 110/11):

LONGO: Ok, sì. Io te la giro dopo la mail così..
GIGLIO: Me la giri, che quando sono là io ti chiamo e ti faccio mettere direttamente in contatto, mi segui?
LONGO: Perfetto.
GIGLIO: Così ti faccio parlare poi, mi segui, vi scambiate i numeri, qualsiasi cosa che ti serve la mando direttamente là e gli mando la mail là. Poi me la giri a me che la giro..
LONGO: E pure per quanto, sì, per questo qua siamo a posto, poi per quanto riguarda l'ATI, no?!
GIGLIO: Sì.
LONGO: Che dobbiamo fare con la ditta, com'è che si chiama quella ditta tua là?
GIGLIO: BIANCHINI.
LONGO: Eh, BIANCHINI.
GIGLIO: Sì.
LONGO: Io ho certi documenti che ti volevo portare per passarli a lei.
GIGLIO: E glieli passiamo, come no.
LONGO: Te li porto lunedì allora la sera.
GIGLIO: Te li porti dietro, sì che me li dai sì.
LONGO: Va bene dai, allora
GIGLIO: No perché adesso ho trovato pure io comunque un OG3, un OG1 tutti in quinta sono.
LONGO: Allora questa qua, questa di Macerata sarebbe un passaggio ferroviario, quindi mi serve un OG3 alla quarta pure, con la nostra che abbiamo
GIGLIO: Lui le ha tutte illimitate quasi eh.
LONGO: E allora..
GIGLIO: Ne ha iscrizioni, ti può dare una mano, tiene tutte le iscrizioni quasi
LONGO: A posto, a posto, lunedì ti porto tutto quanto, io ti do tut-

to quanto dentro una cartella, in modo tale che tu li passi a lui
GIGLIO: Va benissimo.
LONGO: Ti chiamo prima di partire lunedì, ok?
GIGLIO: Ok, va bene, d'accordo.
LONGO: Ci sentiamo Pino.
GIGLIO: Grazie, ciao, ciào.
LONGO: Ciao, ciao Pino.
GIGLIO: Ciao.

Pare dunque oltremodo evidente come nel corso degli anni il rapporto fiduciario creatosi tra BIANCHINI e GIGLIO, che ben aveva capito le potenzialità della collaborazione con l'imprenditore modenese, si sviluppa e si rafforza a tal punto da divenire oggetto dell'interesse di altri importanti esponenti del sodalizio, in specie coloro che con BIANCHINI potevano fare concreti affari. Emblematica la conversazione sopra indicata tra GIGLIO e VERTINELLI, che fornisce la plastica rappresentazione di una sinergia, già ben delineata, e che si stava concretamente sviluppando in vista dell'ampliamento delle occasioni di lavoro soprattutto negli appalti pubblici, che rappresentavano il terreno operativo di elezione per l'impresa BIANCHINI e rispetto al quale il sodalizio stava rivolgendo il suo interesse anche al di fuori dei confini del territorio emiliano.
La cristallizzazione di una questa sinergia, oramai radicata e consacrata dal tempo, è rinvenibile nella conversazione captata al n. 24231 RIT 110/2011 nel corso della quale GIGLIO e BIANCHINI accennano alla crisi del loro settore e parlano anche di un possibile lavoro che potrebbe essere eseguito presso una salina; GIGLIO - con espressione oltremodo eloquente seguita da frasi quanto mai criptiche - gli dice che il responsabile di quella salina è un calabrese, per cui chiede se deve fissargli un appuntamento. BIANCHINI risponde affermativamente perché si tratta di un momento di crisi ed unire le forze può essere vantaggioso:

Augusto - Ma è una cosa che, guarda, è una cosa che...
Giuseppe - (inc. voci sovrapposte).
Augusto - E non giror soldi mette in ginocchio tutti, eh.
Giuseppe - Eh... lo so. Ma secondo me...
Augusto - (inc. voci sovrapposte). Mette in ginocchio tutti, non c'è niente da fare.
Giuseppe - Ma speriamo che...
Augusto - (inc. voci sovrapposte).
Giuseppe - Dimmi.
Augusto - Proviamo a tener duro, ma..
Giuseppe - Ah, sicuramente.
Augusto - (inc. voci sovrapposte).
Giuseppe - Ascolta, BIANCHINI, eh... io ho un carissimo amico là, nella salina, no?
Augusto - Sì.
Giuseppe - Non lo sapevo neanche, perché è di giù, è un calabrese.
Augusto - (Ride).
Giuseppe - (Ride).

Augusto - Sei terribile.
Giuseppe - Vuoi che... fissiamo... è un responsabile, vuoi che fissiamo un appuntamento e...
Augusto - Ma Dio bono! Guarda, io ti dico, quella vicenda lì... eh... Io ho le mie... diciamo, i miei lavori sono un tipo e cerco uno per fare gli altri lavori. A suo tempo ho individuato te, sono partito con te e non mi fermo per nessun motivo. Quindi se loro mi dicono che la vicenda è avere il permesso della cava e io fino a prova...
Giuseppe - (inc. voci sovrapposte).
Augusto - ... fino a prova contraria ci credo, no? Ma se possiamo unire le forze, lavorare su due fronti, guarda che va non bene, benissimo, eh.
Giuseppe - Eh, ma io dicevo non solo per quel lavoro, capisci cosa ti voglio dire?
Augusto - In generale.
Giuseppe - Quando ci sono... In generale, bravo. Oltre a curarci quel lavoro, magari che vediamo di... perché magari, oh, se è stato promesso a te, lì magari non ci piove. Però per altre situazioni magari che loro hanno e...
Augusto - Ma scherzi! Ma scherzi!
Giuseppe - Possiamo magari - capito? - una sera magari mangiare qualcosina insieme o prendere un caffè...
Augusto - (inc. voci sovrapposte). Ma scherzi! Ma possiamo andare a trovarlo se è giù a Roma, cioè, voglio dire...
Giuseppe - Cioè...
Augusto - ... i... i... in questo momento unire seriamente le forze, fa solo bene.
Giuseppe - Eh, no, perché lui è giù a Roma, però mi ha detto, cioè: "O vieni tu, o salgo io" perché...
Augusto - Eh, allora noi ci prendiamo, Giuseppe, un giorno di ferie. Senti mo' cosa facciamo: andiamo giù a Roma, andiamo a pranzo insieme. Beh, ma scherzi!
Giuseppe - Va bene, dai.
Augusto - No, no, no, vai... gua... guarda, quando si tratta di far le cose fatte bene, pulite, serie, io ci
son sempre.
Giuseppe - Va benissimo. E io lo sento allora e poi ti faccio sapere, perché in settimana prossima sicuramente e... se tu mi dai un giorno, noi possiamo andarci.
Augusto - Ma perbacco. Ma perbacco.
Giuseppe - Eh?
Augusto - Eh... quello lì siamo a posto. Quando tu oggi hai visto il tuo amico, io domani arrivo giù e ti spiego tutto.
Giuseppe - Va bene, d'accordo.
Augusto - Ciao Giuseppe.
Giuseppe - Ciao, ciao, ciao, ciao.

Sulla base di tale premesse, la sinergia tra BANCHINI e gli esponenti del sodalizio criminale e, in definitiva, per il tramite di costoro, con il sodalizio medesimo, era destinata ad esplodere in tutta la sua portata, con risvolti potenzialmente devastanti se non tempestivamente bloccati da due fattori esterni: lo scandalo dell'amianto che aveva messo sotto i riflettori dell'Autorità Giudiziaria le imprese di BIANCHINI

consigliandogli di allentare i rapporti con BOLOGNINO e il sodalizio, e le indagini in corso per l'indagine *AEMILIA* che avrebbero portato alla cattura dei protagonisti di questo *pactum sceleris*.

La svolta propulsiva della collaborazione di BIANCHINI con il sodalizio è rappresentata dalle vicende oggetto del capo 53, che si snodano nell'arco temporale compreso tra il novembre 2011 e il febbraio 2012. I fatti sono noti e sviscerati nella apposita sede. Ciò che qui interessa è rimarcare come le prove assunte hanno dimostrato che BIANCHINI Augusto, allorquando si era trovato a doversi districare tra le pretese avanzate nei suoi confronti da parte del suo creditore SODA, a sua volta pressato da BLASCO e VALERIO che reclamavano il pagamento delle loro spettanze per il noleggio dei ponteggi, ed erano quindi in attesa che BIANCHINI pagasse SODA si era rivolto a BOLOGNINO per ottenere da lui il necessario appoggio nei confronti di questi soggetti calabresi.
Ma il dato rilevante è che BIANCHINI si era rivoto a BOLOGNINO nella piena consapevolezza della caratura criminale di costui. Su questo specifico aspetto entrambi i collaboratori di giustizia, GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio, sono assolutamente convergenti tra loro, sebbene non lo siano nell'enucleare i fatti, sia pur con la precisazione che anche GIGLIO, certamente impreciso rispetto a VALERIO, ha indicato il senso di una vicenda complessissima nei suoi sviluppi (cfr. Cap. VII capo 53). Il riscontro a questa univoca affermazione dei due collaboratori di giustizia lo si ritrova proprio nella profonda e radicata collaborazione che BIANCHINI aveva condotto da anni con GIGLIO, e che aveva condotto ad espandere gli orizzonti della collaborazione anche con altri esponenti del sodalizio, primi fra tutti, come visto, i fratelli VERTINELLI che, condividendo la prospettiva di GIGLIO, vedevano nella impresa di BIANCHINI un solido appoggio sia dal punto di vista tecnico che di apparato strumentale.
Dall'altra parte BIANCHINI sapeva che solo "unendo le forze" con gli "imprenditori calabresi" poteva sperare di fare fronte al periodo di crisi economica che stava vivendo il settore dell'edilizia. La forza evocativa della intercettazione poco sopra richiamata, inserita nel contesto dei rapporti così come ricostruiti, non lascia spazio a dubbi.
Risulta in tal modo confermata e riscontrata la piena consapevolezza da parte di BIANCHINI di rapportarsi con soggetti legati alla criminalità organizzata calabrese, ivi compreso BOLOGNINO Michele al quale egli si rivolge per ottenere appoggio nei confronti di SODA, BLASCO e VALERIO, forte del suo spessore criminale.
Ciò nonostante, egli ha perseverato nella sua "scelta imprenditoriale" mosso dalla logica del "profitto ad ogni costo" quand'anche frutto di condotte illecite. In tale prospettiva si comprende il rimprovero che nel dicembre del 2012 la moglie BRAGA Bruna, mossa da un'evidente revisione critica del proprio operato, muove al marito nella ormai nota conversazione (prog. n. 1050 RIT 2571/12), in cui si duole del fatto che per risparmiare pochi euro erano stati presi accordi con BOLOGNINO che rischiavano di essere scoperti dalle indagini in corso per l'amianto *(E senza voler risparmiare dieci euro per ritrovarsi nei problemi come abbiamo adesso! Prendere dei*

deficienti .. andare con BOLOGNINO che anche lì BOLOGNINO, che anche lì mi aspetto che accadano di tutti i lavori, perché se iniziano a scavare, vedono tutti gli accordi, vedono ..). Il riferimento qui va agli operai assunti presso i cantieri della BIANCHINI ed inviati da BOLOGNINO, ma il senso della conversazione non cambia e va a riscontrare, quasi a chiusura del cerchio, la prova della piena consapevolezza di entrambi i coniugi dello spessore criminale di BOLOGNINO. Per vero, la consapevolezza di BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna è evincibile anche dalla conversazione del 24 novembre del 2012 (prog. 772, RIT 2571/2012), in cui BRAGA Bruna dice al marito che *"la colpa è comunque nostra, è inutile che ti arrampichi sugli specchi"* e BIANCHINI è costretto ad ammettere: *"Noi dobbiamo valutare quando abbiamo iniziato due o tre anni fa a fare dei lavori non fatti bene"* e BRAGA Bruna retrodata ancora di più quest'illecita attività dicendo: *"Allora, andiamo indietro un po' di più. Poi, quando è iniziata la crisi.. che abbiama voluto a tutti i costi ..fare delle cose che non erano limpide, le abbiamo volute fare perché eravamo un po'..."*. Il riferimento qui è alle false fatture organizzate con GIGLIO, che risalgono, come visto, proprio al 2007.

In conclusione, risulta definitivamente dimostrato, alla luce dell'univoco quadro probatorio acquisito, confermato anche dai dialoghi intercorsi tra i due imputati, che BIANCHINI Augusto – così come BRAGA Bruna - ha agito nella piena consapevolezza della caratura criminale dei soggetti con i quali si rapportava in affari, ivi compreso BOLOGNINO Michele al quale si era rivolto per ottenere protezione e con il quale, come vedremo, stava per intensificare la sua collaborazione illecita. Anche per questo verso, dunque, le dichiarazioni che i collaboratori di giustizia VALERIO e GIGLIO hanno reso in ordine alla consapevolezza di BIANCHINI di rivolgersi ad un esponente di una associazione criminale 'ndranghetista trovano solido riscontro.

A proposto della consapevolezza della caratura criminale di BOLOGNINO Michele, va evidenziato - *ad abundantiam* e a completamento di quanto già indicato negli altri capi di imputazione - che essa è indiscutibile anche alla luce di altri elementi di valutazione acquisiti in dibattimento, perfettamente aderenti al quadro ora delineato sia pure collocabili temporalmente in un periodo successivo, ossia quello in cui si è sviluppata la collaborazione per i lavori di ricostruzione dopo il sisma. Valgano, innanzitutto, le dichiarazioni rese dall'ingegnere CARUSO Giuseppe, stretto collaboratore della BIANCHINI COSTRUZIONI. Come già visto (cfr. capo 90), infatti, costui ha spiegato di aver conosciuto entrambi i fratelli BOLOGNINO, Michele e Sergio, nelle settimane immediatamente seguenti al sisma del maggio 2012, perché si erano recati presso la ditta BIANCHINI, per acquisire dei computi metrici sui lavori da eseguire presso il cimitero di Finale Emilia, poi effettivamente affidato a BOLOGNINO Michele. Egli, in particolare, ha riferito di aver effettuato una specifica ricerca web sul conto di BOLOGNINO Michele, scoprendo, da una informativa redatta dalla Prefettura di Reggio, che questi era gravato da reati di tipo mafioso, tanto da averne informato immediatamente lo stesso BIANCHINI Augusto che, tuttavia, non eccepì nulla, per niente turbato, sintomo di una pregressa conoscenza della stessa.

Non solo.

Lo stesso BOLOGNINO Michele, all'udienza del 13.12.2016, ha dichiarato di non essere stato assunto presso la BIANCHINI COSTRUZIONI proprio perché BIANCHINI Augusto aveva fatto ricerche sul suo conto, scoprendo che aveva precedenti penali: "*BOLOGNINO M. - : ...omissis...* E il lavoro di BIANCHINI che ho fatto io, ci sono andato a rimettere. Non ci ho guadagnato niente. A operaio prendevo 23 ore l'ora. A conti tirati, pagando contributi, pagando tutto... perché non è che ho pagato io, li ha pagati BIANCHINI, agli operai e tutte queste cose qua. Non mi rima... E ci sono le telefonate che dimostrano che io mi arrabbio, che non volevo più lavorare, perché l'utile non era più... non c'era più un utile. E dicono: la 'ndrangheta si è inserita... Ma cosa la 'ndrangheta? Io personalmente mi sono... *Quando io a BIANCHINI ho chiesto: Signor BIANCHINI, mi può assumere. anche a me? BIANCHINI ha controllato il computer e mi ha detto: Michele, ma c'hai... Sì, io stesso ho detto a* BIANCHINI: Signor BIANCHINI. c Ito precedenti; ma lei veda, c'ho precedenti dal 1993. Io sono uscito dal carcere nel 2004 e non ho avuto più a che fare con nessuno. Presidente, perché io mi sono ritirato e volevo fare la vita mia tranquilla. Io dal 1993... erano i vecchi precedenti... ".
Il concetto è stato ribadito da RICHICHI Giuseppe nel corso dell'udienza dell'8.8.2017: TESTIMONE RICHICHI - Gli dava il lavoro, passava il lavoro perché BOLOGNINO non poteva essere assunto. ; PUBBLICO MINISTERO - Non poteva essere assunto, perché?; TESTIMONE RICHICHI - Perché lui aveva la condotta sporca. C'aveva dei precedenti, quella roba lì. Il signor BIANCHINI per non fare figurare a lui, ha fatto figurare Lauro".

In questo granitico quadro probatorio, la spiegazione fornita da BIANCHINI in sede di esame (cfr. udienza 18.5.2017) che ha sostenuto di aver considerato la richiesta di BOLOGNINO Michele di essere assunto presso la BIANCHINI COSTRUZIONI, una mera battuta di spirito appare del tutto inverosimile e non aderente alla realtà: "*..... P. M. MESCOLINI - E perché non assunse BOLOGNINO subito?; SIG. BIANCHINI AUG. - Allora, di BOLOGNINO, non ne avevo bisogno. Poi lui, verso una certa data, più o meno quando già avevamo ultimato le scuole, alla fine del cantiere, un giorno, onestamente, mi chiese se lo assumevo. Allora gli ho detto: Guarda, Michele, citai un po' troppa pancia per posare dell'autobloccante, quindi è meglio di no. Ma per dire una battuta, non ne avevo più bisogno. Dopo mi disse: Ma neanche come geometra? - Ma no, dai, i geometri, li ho... omissis... i geometri, li ho, cioè li avevamo noi. Ma penso che sia stata più una battuta da parte sua... omissis... Infatti gli ho detto: Guarda, hai troppa pancia per posare gli autobloccanti - nel senso che... omissis... Era una battuta, dottore, ...omissis... No, no. Lei deve capire la battuta. Siccome lui è uno che fa quelle opere li specialistiche, cosa può venir a fare da BIANCHINI? Quelle lì. Quindi io a livello di battuta, ma penso che anche lui... anche la sua sia stata una battuta, non una richiesto vera...* ".
Inutile, poi, il tentativo effettuato da parte di BIANCHII duraate il controesame di sminuire quanto a lui riferito con preoccupazione dall'Ingegner Caruso. In quella sede l'imputato, oltre a continuare a negare di aver avuto notizie sul conto di GIGLIO Giuseppe e di BOLOGNINO Michele, idonee a fare pensare ad un loro collegamento con la criminalità organizzata e la 'ndrangheta in particolare, ha dapprima, contraddittoriamente, confermato di avere ricevuto dall'Ing. Caruso informazioni sui trascorsi giudiziari di BOLOGNINO, salvo poi ridurre l'episodio ad un merso scambio di battute di scarso rilievo: "*GARUTI - A un certo*

punto, nell'ambito di questo procedimento, è emerso che l'ingegner Caruso le riferì qualcosa sul conto di BOLOGNINO; che cosa le riferì?: SIG. BIANCHINI AUG. - L'ingegner Caruso che in quel periodo collaborava con la nostra azienda adesso non mi ricordo in che occasione vide BOLOGNINO e parlarono... E allora alcuni giorni dopo mi disse: Augusto sai che BOLOGNINO è un birichino ed è stato in galera? Allora io... ... Lui mi ha detto: Ma lo sai che BOLOGNINO è un birichino ed è stato in galera? Mi viene ancora da... Allora io gli ho risposto: Ma anche tu, Caruso, sei stato in galera e lavori alla BIANCHINI. Anche l'ingegner Caruso mi raccontò una volta che aveva avuto dei problemi, è stato in galera. Gli ho detto: Ma anche tu sei stato in galera e lavori alla BIANCHINI, quindi? E abbiamo fatto una risata alla fine. Se oggi questo è un errore, non lo so. Però mi creda, Presidente, che le parole sono state queste. "

La stessa BRAGA Bruna, nel corso dell'esame svoltosi all'udienza del 16.5.2017, ha confermato di aver effettuato la ricerca internet sul conto di BOLOGNINO Michele, anche se solo dopo l'emissione dell'interdittiva, trovando il documento prefettizio negando, anch'essa, la possibilità che BOLOGNINO potesse essere assunto presso la BIANCHINI COSTRUZIONI.
Eloquente in senso contrario, è tuttavia il passaggio in cui l'imputata ha ammesso che era fortemente preoccupata perché erano state fatte false fatture con personaggi del "tipo BLOGNINO e GIGLIO", lasciando con ciò trasparire un timore che andava al di là della preoccupazione legata alla mera perpetrazione della attività illecita, in quanto correlato, piuttosto, al calibro criminale dei soggetti con cui quella attività era stata svolta:
"SIG.RA BRAGA B. – Allora, io personalmente ho scaricato un'informativa dopo aver ricevuto l'interdittiva, quindi ho fatto una ricerca in internet e ho trovato il documento della Prefettura. L'ho scaricato, me lo sono letta tutto ed ero terrorizzata da questa cosa, perché il mio pensiero prima di questa cosa qua (e a questo mi riallaccio a tutte le intercettazioni che ci sono), la mia preoccupazione era di queste fatture effettuate con persone tipo BOLOGNINO e GIGLIO. Per me questa era una cosa grave, non mi piaceva. Mio marito lo sapeva. Era una cosa che mi dava malta... molto pensiero. Poi se ci aggiungiamo lo scandalo amianto, per me è stata una cosa terribile, questa. Quindi tutte le intercettazioni che avete sentito, anche molto poco simpatiche, erano esclusivamente che io mi sono preoccupata di questa cosa, di quello che ci stava succedendo"

Fissata così, definitivamente, la prova della piena consapevolezza di BIANCHINI AUGUSTO e di BRAGA Bruna, nel pieno svilupparsi del rapporto con BOLOGNINO Michele - e non certamente solo dopo la notifica delle interdittive, avvenuta nel giugno del 2013 come invece sostenuto dalla difesa - preme evidenziare che la vicenda esaminata al capo 53 non esaurisce l'approccio "per le vie di fatto" che BIANCHINI Augusto percorre grazie a BOLOGNINO per ottenere il pagamento dei propri crediti o, in generale, protezione dei propri interessi.
La comprovata efficacia della metodologia impiegata nei confronti di SODA, estranea ai canali istituzionali ed inquadrabile in metodologie tipicamente mafiose - già peraltro percorse da BIANCHINI tramite SODA nei confronti di ROVITTI come

acclarato all'interno del capo 53 - prosegue con la vicenda relativa al recupero del credito vantato dalla BIANCHINI nei confronti della impresa dei fratelli Lerose

L'imprenditore emiliano ha, infatti, chiesto a BOLOGNINO Michele di interviene a suo favore per un recupero crediti vantato nei confronti dell'impresa Edil Cutro e di cui non era riuscito ad ottenere il pagamento nemmeno per le vie legali.
La vicenda trova la sua dimostrazione nelle parole di RICHICHI e negli esiti della perquisizione che il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Modena ha eseguito il 21.11.2012 presso le abitazioni di SCHIRONE Graziano e RICHICHI Giuseppe. A casa di quest'ultimo, erano state rinvenute le due fatture emesse dalla BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. nei confronti, tra l'altro, della società Edil Cutro S.r.l., già riconducibile ai fratelli Lerose.
Sulla perquisizione ha riferito anche il Mar. Magg. COSTANTINO Guido nel corso dell'udienza del 6.4.2017.: *EDIL CUTRO, che è un'azienda di Cutro, che acquisiamo in sede di perquisizione. E sono quei documenti di cui si parla anche all'interno di un'ambientale, quando BOLOGNINO dice: Non hanno trovato le buste paga, hanno trovato quelle altre cose di BIANCHINI, ma è roba vecchia. Erano due fatture, BIANCHINI e EDIL CUTRO, che peraltro sono state anche stigmatizzate nel provvedimento di esclusione dalla White List. DIFESA (Avv. Garuti) AVV. DIF. GARUTI – La EDIL CUTRO a chi fa riferimento? MAR. C. COSTANTINO G. – Ai fratelli Lerose, se non ricordo male. AVV. DIF. GARUTI – E con Richichi che rapporto c'è? MAR. C. COSTANTINO G. – Con Richichi teoricamente, apparentemente non c'era nessun rapporto, però Richichi aveva queste due fatture della BIANCHINI COSTRUZIONI alla EDIL CUTRO. AVV. DIF. GARUTI – Però non c'è nessun collegamento? MAR. C. COSTANTINO G. – Non c'è nessun collegamento oggettivo sulla riconducibilità di Richichi alla EDIL CUTRO; c'è un collegamento di BIANCHINI con BOLOGNINO e con Richichi. Quindi bisognerà chiedere a lora come mai quelle fatture si trovavano da Richichi.*

In merito a tale vicenda ha parlato anche RICHICHI Giuseppe nel corso dell'udienza del 8.8.2017, confermando che le due fatture erano state consegnate da BIANCHINI Augusto affinché BOLOGNINO Michele procedesse al recupero del credito nei confronti di Lerose. BOLOGNINO, per altro, si era fatto consegnare da BIANCHINI anche una certificazione SOA della BIANCHINI COSTRUZIONI perché era sua intenzione prendere un lavoro direttamente in Calabria relativo alla costruzione di un segmento della autostrada Salerno Reggio-Calabria, in ciò confermando il racconto fatto, sul punto, da GIGLIO.
Lo stesso BIANCHINI Augusto, in sede di esame (cfr. udienza 18.5.2017) ha confermato di avere avuto, per il tramite della BIANCHINI COSTRUZIONI, un rapporto commerciale (a richiesta di GIGLIO Giulio, che ha presenziato all'incontro in qualità di "garante") con la Edil Cutro di Lerose a cui aveva venduto del "riciclato". Ha quindi ha confermato di essere stato creditore della società, non riuscendo tuttavia a fornire una plausibile spiegazione delle ragioni per cui RICHICHI fosse in possesso della fattura:

P. M. MESCOLINI - Ci può dare qualche senso, che poi a noi sfugge, al fatto che una copia di una fattura non pagata della EDIL CUTRO sia stata sequestrata durante una perquisizione a Richichi? Lei conosce Richichi? Prima della risposta dell'imputato

BIANCHINI Augusto interviene il Presidente, il quale dichiara: «Una copia di fattura non pagata di EDIL CUTRO a BIANCHINI?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
«No, no, quelle di cui stiamo parlando>>.
PRESIDENTE
«Questa qui?>>.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
«Una fattura di credito per la BIANCHINI>>.
L'imputato BIANCHINI Augusto dichiara:
<<Cioè, se io so perché la fattura...?».
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. MESCOLINI - Se ci può dare una spiegazione. Se lei poi, oltre che a GIGLIO Giulio, no ha parlato con BOLOGNINO.
SIG. BIANCHINI AUG. - No.
P. M. MESCOLINI - Magari gli ha chiesto anche in questo caso...
SIG. BIANCHINI AUG. - No, quella è una cosa che ho parlato solo con GIGLIO.
PRESIDENTE
P. -E allora perché questa fattura sta nelle mani di Richichi?
SIG. BIANCHINI AUG. - Questo, dottore, non lo posso sapere, perché una fattura...
P. - L'unico che lo può sapere è lei.
SIG. BIANCHINI AUG. - No.
P. - E' una fattura della sua ditta.
SIG. BIANCHINI AUG. - Come?
P. - E' una fattura...
SIG. BIANCHINI AUG. - Sì, ma è una fattura...
P. - ...inviata a lei.
SIG. BIANCHINI AUG. - Ma io non credo che avesse una mia fattura.
P. - E' una fattura di... di chi? Di EDIL...?
SIG. BIANCHINI AUG. - Fattura in documento ufficiale? Non credo.
PRESIDENTE
<<Che fattura è, Pubblico Ministero?».
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
<<Adesso la stavamo cercando».
L'imputato BIANCHINI Augusto dichiara:
<<Voglio dire, l'originale del documento?».
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. MESCOLINI - No, no.
SIG. BIANCHINI AUG. - Non credo.
PRESIDENTE
P. - Una copia.
SIG. BIANCHINI AUG. - Ah, ecco.
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)
P. M. MESCOLINI - E perché, scusi, Richichi viene alla BIANCHINI, si fa fotocopie delle fatture non pagate e poi se le tiene per sé?

SIG. BIANCHINI AUG. - Questo non lo direi neanche per scherzo, dottore.
P. M. MESCOLINI - Lei conosce questo...? In realtà non le ho fatto la domanda prima: lei conosce una persona a nome Richichi?
SIG. BIANCHINI AUG. - Allora, come ho detto in precedenza, non so se la ditta per la quale Soda mi ha chiesto il pagamento era di... Non lo so. Comunque Richichi per me è un nome nuovo.
P. M. MESCOLINI - E' un nome nuovo. Anche se per caso fosse tra quelli assunti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI e poi licenziato?
SIG. BIANCHINI AUG. - Potrebbe essere.
P. M. MESCOLINI - Potrebbe essere. Le do i termini (questo per il Tribunale), ovviamente è già tutto prodotto quando se n'è parlato in relazione all'atto di Polizia giudiziaria: la fattura la cui copia è stata rintracciata durante la perquisizione del 21 novembre 2012 a Richichi, emesse dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, una è la 3 20 del 14/4/2009 ed è emessa nei confronti della EDIL CUTRO S.r.l. di Cutro, via Statale Vecchia 106 Jonica, dell'importo di 33.000 euro; Richichi aveva anche un'altra fattura, che era la numero 2 210, del 31/7/2011, emessa nei confronti della COIS S.r.l. di Parma, via Commenda, numero 13, dell'importo di 6.756 euro. La COIS, la conosce come società?
SIG. BIANCHINI AUG. - Al momento non mi dice niente.
...amissis...

Anche l'imputata BRAGA BRUNA ha confermato (cfr. udienza 18.5.2017) l'esistenza del credito, che avevano inutilmente tentato di recuperare per le vie legali: ***"SIG.RA BRAGA B.** - Perdono. Comunque dovevamo incassare, infatti abbiamo fatto un decreto ingiuntivo, abbiamo fatto delle azioni, che non sono andate a buon fine."*
Stessa spiegazione ha fornito all'udienza del 30.3.2017, il teste FRAULINI Simone, già dipendente della BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l., confermando che il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della EDIL CUTRO non aveva avuto alcun esito.

Il senso più pieno di questa comprovata disponibilità di BOLOGNINO a tutelare le posizioni debitorie e creditorie di BIANCHINI lo si comprende solo ponendo mente al fatto che anche lo stesso BOLOGNINO aveva capito che grazie all'imprenditore modenese avrebbe potuto trovare importanti occasioni di lavoro ed espandere la presenza del sodalizio mafioso nei cantieri emiliani.
Emblematico di ciò, ancor prima dell'evento sismico del maggio del 2012, è quanto accaduto in relazione all'appalto IREN vinto dalla impresa BIANCHINI, ed in cui emerge, per il tramite di BOLOGNINO, l'interessamento di DILETTO Alfonso e di GRECO Roberto per la fornitura del ferro. La vicenda è nota, ed è confermata da tutte le fonti di prova documentali e orali assunte, soprattutto in relazione ai suoi esiti. Dopo una lunga trattativa l'affare non era andato in porto perché il prezzo di vendita preteso da DILETTO era giudicato troppo alto da BIANCHINI che, pertanto, fa sfumare l'accordo con DILETTO e ottiene da altre società la fornitura del ferro. Orbene, il dato che preme evidenziare è che in relazione a questa vicenda, al di là degli esiti indicati – che nonostante quanto sostenuto dalla difesa si collocano proprio nell'ambito della sinallagmaticità del rapporto caratterizzante il concorso esterno

dell'imprenditore, che ogni volta prende accordi con il sodalizio su un piano di parità – emergono due dati:
1) dalle intercettazioni si comprende che BOLOGINO ha inviato sul cantiere in cui era in costruzione il termovalizzatore alcuni operai appartenenti al gruppo facente capo ad ALLELUIA Lauro;
2) BOLOGNINO, in quest'opera di mediazione, a proposito del prezzo da praticare, esorta DILETTO ad assecondare le richieste di BIANCHINI, perché così avrebbero ottenuto ulteriori commesse, a conferma della volontà di continuare ad avere rapporti con BIANCHINI Augusto (prog. 3872 RIT 2366/12: *Michele – Ohè scusami, senti a me ero qua con il signor... con BIANCHINI. Alfonso – Eh. Michele – Il ferro...BIANCHINI – (Fuori cornetta: Uno Ungari e l'altro...) Michele – Ongari... Ungari, Ungari di Parma... Alfonso – Sì. Michele - ...dice che ... BIANCHINI – (Fuori cornetta: Uno di Mantova e uno di Parma, uno Ungari e uno di Mantova) Michele – Uno di Mantova e uno di Parma, dice che l'offerta di stamattina era una... va beh, com'è... BIANCHINI – (Fuori cornetta: Ieri) Michele - Ieri, era una a 58 e l'altra a 60. Alfonso – E che cambia? Michele – Tu hai messo qua a 62,5. Alfonso – Ah? Due ce... Michele – 62,5. Alfonso – Sono 2 centesimi, mica è quello il problema, ohi Miche'. Michele – Eh, e apposta, ma io ti sto dicendo a te, se fa con... Alfonso – Eh ma non è che ti sto dicendo che è quello il problema... Michele – No, perché lui... Alfonso – ..se era quello il problema l'avevamo risolto, mica è questo il problema. Michele – Sì, ma lui dice: "Prima di firmare tu dimmi un prezzo che lo mettiamo qua sopra"te lo firma e te lo manda, e poi quell'altro coso lo vediamo, lui dice qua è qua con me, dice: "Te lo firma..."Alfonso – Ma non è che qua, lo sai che differenza c'è? Michele – Eh. Alfonso – Di cosa sta parlando? Di 1000 euro di differenza di fattura. Michele – E apposta dai, fagli lo stesso di quello tu dai, che poi ci fa fare altri lavori. Alfonso – Ma fai, fallo, fallo a 60, dai. Michele – Uhm. Alfonso – Fallo a 0,60 dai, e fagli mandare l'offerta, a 0,60. Michele – (Ride) Non lo so chi glielo a lui, (BIANCHINI parla ma è incomprensibile) glielo passo se vuoi! (Ride) Alfonso – Uhm. Michele – Se vuole glielo passo. (Ride) dice lui. Alfonso – Fallo a 0,60. Michele – 58 te lo firmo, è qua. Alfonso – No, fallo ... e no.. Michele – E no, poi ci accordiamo poi dai, ci mettiamo 58 che poi... è qua dai, ha preso la penna già per firmare il foglio e lo lascia firmato a me. Alfonso – Fallo a 0,60 dai. Michele – No, è qua e lui che lo sta scrivendo, lo vedo davanti a me, lo sta cancellando lui, ah non è che poi mi dici che ho fatto. Alfonso – Ah? Michele – Lui l'ha firmato, a 58 e te l'ha firmato e ti porto il foglio, te lo do stasera.*)

E' in altri termini evidente che tra BOLOGNINO e BIANCHINI è in corso una collaborazione in cui alla protezione-tutela offerta dal BOLOGNINO all'imprenditore corrisponde per costui la concreta possibilità di guadagno, ottenibile in termini di lavoro sui cantieri del BIANCHINI e di significative prospettive di prosecuzione della collaborazione, capace di coinvolgere l'intero gruppo mafioso. In questo senso è emblematica l'esortazione che BOLOGNINO fa a DIETTO di abbassare il prezzo perché è convinto che così il BIANCHINI avrebbe dato altri lavori a lui e a DILETTO.

L'evento sismico crea le condizioni perfette per il pericoloso sviluppo, di questa illecita collaborazione.

E' proprio in quel tragico momento che l'impresa di BIANCHINI dimostra, in tutta la sua portata, la sua utilità strumentale per l'associazione mafiosa e la sua capacità di favorirne l'infiltrazione nell'attività di ricostruzione, peraltro operando in uno dei settori, quello dei lavori pubblici, che rappresenta tradizionalmente il terreno elettivo per le infiltrazioni della criminalità organizzata, soprattutto laddove caratterizzati, come nel caso di specie, da una illecita gestione clientelare degli stessi da parte degli amministratori pubblici (cfr. capo 189).

La logica è sempre la solita. Quella dell'egoistico profitto che l'imprenditore modenese ricerca anche a costo di scendere a patti con soggetti legati alla criminalità organizzata ai quali garantisce vantaggi in vista del proprio.

I fatti sono stati descritti ed accertati altrove (cfr. capo 90).
Ai fini che qui interessano basta ricordare che dopo il patto suggellato a metà luglio del 2012 tra BIANCHINI e BOLOGNINO in occasione dell'incontro avvenuto alla presenza del fratello BOLOGNINO Sergio – presenza significativa della prospettiva sperata dal sodalizio, se si pensa al suo coinvolgimento in affari dell'intero gruppo, sia quello emiliano che quello cutrese (cfr. capi 94 e 87) - si assiste alla progressiva espansione dell'azione di BOLOGNINO e dei suoi operai in molteplici cantieri del cratere sismico, oltre a quello (il primo) del cimitero di finale Emilia. Si assiste, in particolare, alla potente capacità di BOLOGNINO, e di ALLELUIA, di inviare in tempi brevissimi manodopera da impiegare su più cantieri sui quali, grazie a questa disponibilità immediata di dipendenti, BIANCHINI ha potuto impegnarsi, traendo vantaggio dall'aggiudicazione dei lavori anche grazie alla illecita compiacenza di amministratori locali (cfr. capo 189). BIANCHINI ha potuto, in altri termini, contare sull'imponente apparato imprenditoriale del sodalizio, che gli ha garantito mezzi, materiali e manodopera con tempi (e costi) assai contenuti e, soprattutto, con garanzie assolute in relazione all'ordine all'interno del cantiere, potendo così disporre di manodopera impiegabile al di fuori delle tutele poste a garanzia dei lavoratori, ma anche per impieghi illeciti, come l'intombamento dell'amianto presso la ditta Phoenix.
D'altro lato, grazie al complesso sistema orchestrato da BIANCHINI, BOLOGNINO e GIGLIO, il sodalizio è riuscito ad infiltrarsi nelle opere di ricostruzione, aggirando la normativa e le interdittive antimafia, grazie al meccanismo di prestazione di manodopera che, sebbene formalmente assunta dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, era inviata sui cantieri e gestita, soprattutto dal punto di vista della retribuzione, da BOLOGNINO Michele.
L'utilizzo di operai esterni, impiegati anche al di fuori delle basilari norme giuslavoristiche poste a tutela del lavoro, se ha permesso a BIANCHINI di impeguarsi in più cantieri, ha consentito, allo stesso tempo, lo sfruttamento dei lavoratori garantendo la massimizzazione dei profitti per il BOLOGNINO e per i suoi stretti collaboratori (ALLELUIA e RICHICHI) in una prospettiva concretamente dimostratasi (cfr. infra) appetibile per l'intero sodalizio.
Al profitto derivante dalla restituzione di parte dell'IVA che BIANCHINI pagava sulla falsa fatturazione e dalla gestione della differenza stipendiale formalmente corrisposta da BIANCHINI e quella realmente pagata, in nero, da BOLOGNINO ai lavoratori, si aggiungeva quello derivante dalla attività estorsiva consumata ai danni dei lavoratori.

A farne le spese sempre costoro, costretti dietro la forza della intimidazione non solo a lavorare secondo ritmi pressanti e senza il rispetto della normativa giuslavoristica, ma anche a rinunciare, in silenzio, a parte delle proprie competenze stipendiali dietro la minaccia del licenziamento o, addirittura, di violenze fisiche. Il loro utilizzo, in giorni festivi, per il compimento di azioni illecite (intombamento dell'amianto presso la ditta Phoenix cfr. capo 91) completa il quadro di un contesto lavorativo fatto di sopraffazione e soprusi, tutti finalizzati al perseguimento del cieco vantaggio degli imputati.
Sullo sfondo lo schermo protettivo della falsa fatturazione per operazioni inesistenti, che ha permesso il transito di fondi dalla BIANCHINI COSTRUZIONI a BOLOGNINO Michele per il pagamento della manodopera e che ha visto il consapevole coinvolgimento anche di altri imputati, GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, che hanno messo a disposizione di BIANCHINI tutta l'architettura e la struttura per la realizzazione delle fatturazioni per operazioni inesistenti che il gruppo emiliano aveva costituito: la struttura del già analizzata al capo 107 (cfr. Cap. VIII), che vedeva coinvolte le società TRASMOTER, IMMOBILIARE TRE e ARGON. In questo ruolo essi hanno ricavato un profitto personale rappresentato da trattenute effettuate sulla monetizzazione dei bonifici disposti sulle loro società prima della consegna a BOLOGNINO del contante con cui erano gestite le retribuzioni dei dipendenti. In tal modo la attività illecita elettiva del sodalizio (fatturazione per operazioni inesistenti) si è arricchita di una nuova e importante funzione. Grazie ad essa, e alla formale assunzione della manodopera da parte d BIANCHINI, è stata infatti favorita l'infiltrazione nei lavori di ricostruzione garantendo, allo stesso tempo, a BOLOGNINO e al sodalizio l'anonimato e al BIANCHINI lo "schermo protettivo" di un imprenditore apparentemente sano (GIGLIO) che emetteva la fattura con la quale transitavano i denari, avvantaggiando l'impresa anche da un punto di vista fiscale.
Insomma, un'attività corale del gruppo criminoso che ben sapeva che quella collaborazione gli avrebbe dato importanti occasioni di espansione economica e di arricchimento. Eloquente, in questo senso, la telefonata con cui FLORO VITO Gianni, ben consapevole del funzionamento del sistema, chiede a BOLOGNINO una commessa per fare lavorare i suoi operai (10 o 12 e molti altri in giro) presso la BIANCHINI COSTRUZIONI (prog. n. 6934, RIT 1697/2012 del 25 agosto 2012). Tale conversazione dimostra infatti l'interesse di FLORO VITO a partecipare a quel sistema (non limitato alla falsa fatturazione che pure gli garantiva guadagni) che egli sapeva gli avrebbe portato illeciti profitti fondati sullo sfruttamento e sulla coercizione di lavoratori che, significativamente identificati per il loro numero, rappresentavano idealmente quote di sicuro guadagno per lui, BOLOGNINO e il sodalizio. L'analoga esperienza del fratello FLORO VITO Antonio a Genova con la società BRC e la circostanza, dimostrata dalle parole di MUTO e del Maresciallo Cali, che fosse un meccanismo collaudato dell'intera organizzazione criminale lo confermano.

Ma che le opere di ricostruzione in cui era impegnato BOLOGNINO ed i suoi uomini fossero diventate un affare del sodalizio è dimostrato anche dalle conversazioni del 31 luglio e del 1 agosto 2012, nel corso delle quali BOLOGNINO, dopo avere consultato BIANCHINI Augusto, che gli chiede se hanno la disponibilità di camion (prog. 4147 RIT 1697/12: *Augusto – E io allora vedo di mandare... i camion li avete? Michele – (Inc. Audio insufficiente) a Pino sennò, lo diciamo a Pino sennò se c'ha quattro assi lei ma poi li mettiamo nel prezzo a lei...*

Augusto – No, camion... camion non ne ho veramente. Michele – Uhm. Augusto – Ma ha detto che c'è l'escavatore e camion domattina. Michele – Cosa? Augusto – Eh coso mi ha detto: " Domattina ho l'escavatore e il camion". Michele – No aspettava a me lui. Ora lo chiamo io, ora lo chiamo io, lei vede per l'escavatore. Augusto – Eh. Perchè di camion servirebbero 2 eh. Michele – Eh dove scarichiamo là? Possiamo scaricare da lei? Augusto – Ah sì. Michele – Mh. E' lontano? Augusto – 10 chilometri. Michele – Va bene, ora vedo io. Augusto – Mh. Intanto io mi... eh sappimi dire per i camion), cerca di reperire quei mezzi d'opera da GIGLIO Giuseppe, che tuttavia non può soddisfare la richiesta (prog. 4149 RIT 1697/12: *Michele – Eh però devi finirla tu eh. Eh, senti a me, una cortesia, per domani mattino mi servirebbe il cam... uno o due camion lì a Finale Emilia, che l'escavatore lo mette BIANCHINI per fare lo sbancamento per poter buttare il cemento. Giuseppe – Eh io dove ce li ho questi camion Michè, che sono tutti che s... sono tutti impegnati, super impegnati, non impegnati.).*
GIGLIO invita quindi BOLOGNINO a contattare MUTO Antonio, del quale gli fornisce il numero di telefono (prog. 2142 RIT 1422/12: *Michele - No, no, ero qua a Parma adesso e poi devo tornare per qua, che devo organizzarmi domani con i camion. Pino - Eh. Michele - Ma volevo dirti, dovevo parlare... no, vado... eh... ti volevo... per darmi il numero di Totò, poi l'ho rintracciato a Totò. Pino - Si? Michele - (inc. pronuncia non chiara) tuo. Si. Che è? Dove vai pomeriggio? Pino - Dove devo andare? Sono al lavoro, dove devo andare? Michele - Eh... Va boh, ma... eh... mi aiuti a trovare questi camion? Pino - Ah? Michele - A chi glieli cerco? Pino - E chiamagli a Tonino MUTO che ce li ha i ca... Michele - (Rivolto a qualcuno vicino fuori cornetta): Ciao ciao. (Rivolto a Pino): Ah? Pino - Chiama a Tonino MUTO, che ce li hai camion. Michele – Eh, mi mandi un messaggio con il numero, non ne ho numero io. Pino - E segnatelo che te do. Michele – Aspetta. Tu dici che ce li ha quello i camion? Mh, mh. Pino - E lui ne ha centinaia scusa, lui fa questo lavoro. Michele – Devo vedere quanto vuole pure. Pino - (Ride). Michele - Eh. Pino - E va boh, che può volere coso, sono trecento euro a viaggio, possono essere. Michele – Dammi il numero, dai. ...).*
Anche sotto tale profilo, dunque, risulta comprovato come l'impegno di BOLOGNINO Michele nei cantieri della ricostruzione rappresentasse un affare del sodalizio, che garantiva non solo il rapido reperimento di uomini, ma anche l'appoggio del suo imponente apparato strumentale e la possibilità di risolvere, in termini rapidi (e con risparmio di costi), ogni problematica connessa all'esecuzione dei lavori.

Un dato fondamentale per la comprensione del rapporto che, tramite il BOLOGNINO, si era instaurato con il sodalizio criminale (addirittura quello cutrese) è rappresentato dall'interessamento per la collaborazione tra BIANCHINI e BOLOGNINO manifestato, fin da subito, da parte di Nicolino GRANDE ARACRI e di cui, BIANCHINI aveva avuto notizia. Dalla captazione delle conversazioni telefoniche del 18.7.2012, si comprende che nella strategia di infiltrazione dei lavori di ricostruzione è coinvolto anche il sodalizio cutrese, capeggiato da GRANDE ARACRI Nicolino. Si ricordi che è di pochi giorni prima l'incontro tra BIANCHINI e i fratelli BOLOGNINO che avrebbe dato vita alla collaborazione sui cantieri del cratere sismico. La mattina del 18.7.2012 BOLOGNINO, che si trova a Cutro per uno dei suoi soggiorni, parla con BIANCHINI Augusto dei lavori e di un contratto che questi avrebbe dovuto inviargli.

BIANCHINI accenna al fatto che occorreva partire anche con i lavori di Parma (il riferimento è al cantiere IREN). BOLOGNINO risponde dicendogli di trovarsi in Calabria e che quel giorno incontrerà il suo geometra, ottenendo, in risposta, il ringraziamento di BIANCHINI (prog. n. 2634, RIT 1697/2012, 18 luglio 2012, ore 08.43: BOLOGNINO: *"Io oggi vado a trovare il suo geometra qui giù in Calabria"*. *BIANCHINI: "Bravo, bravo, bravo. Okay, grazie"*.). Il Collegio ha proceduto anche all'ascolto diretto della conversazione sulla bobina, apprezzandone direttamente il tenore nei termini descritti.
Successivamente, BOLOGNINO chiama GIGLIO Giuseppe e, in modo criptico, gli conferma di essere sceso in Calabria proprio per quel contratto di lavoro con BIANCHINI (prog. n. 2642, RIT 1697/2012); GIGLIO: *"Pino - Hum. E va bene dai. Ma tu sei sceso per quel contratto di lavoro? Michele - Sì. Pino - Ah... e va bene.)*. Qualche ora dopo BOLOGNINO Michele e DILETTO Alfonso, si accordano in modo criptico per vedersi in una località nota ad entrambi ma che non viene, però, precisata (prog. n. 2658 RIT 1697/2012).

Il contatto con DILETTO Alfonso e il richiamo ai lavori di Parma, lasciano intendere come BOLOGNINO dovesse discutere con DILETTO dell'appalto IREN di Parma (cfr. sopra).
L'analisi delle celle agganciate dal telefono di BOLOGNINO effettuata dai Carabinieri (cfr. Maresciallo Costantino udienza 6.4.2017 e D'Agostino 28.3.2017) ha consentito di localizzare BOLOGNINO in Cutro, in località prossima alla abitazione di Nicolino GRANDE ARACRI. Lui e DILETTO Alfonso si sarebbero dunque dovuti incontrare da lì a poco per parlare alla presenza di Nicolino GRANDE ARACRI di quel contratto. Il riserbo avuto dai due nell'accordarsi lo testimonia. Significativamente, del resto - come normalmente accadeva quando gli imputati del presente processo si recavano presso la abitazione di GRANDE ARACRI - il telefono di BOLOGNINO Michele non aveva fatto più registrare conversazioni, ma solo tentativi di chiamata in entrata, come testimoniato dallo stesso BOLOGNINO che nel pomeriggio, parlando con tale Crescente Cataldo, dice non aver risposto alla sua precedente chiamata perché si trovava in un certo posto e non aveva con sé il telefono (prog. 2673 RIT 1697/12: *Michele – Ero in posto dove il telefono non era con me.")*.

In questo contesto, il dato rilevante non è solo il fatto che BOLOGNINO Michele e DILETTO Alfonso hanno parlato del contratto relativo all'appalto IREN, e alla fornitura de ferro, con GRANDE ARACRI, ma anche e, soprattutto, che di ciò è stato informato anche BIANCHINI che, senza troppe parole, ha immediatamente compreso il messaggio riferitogli da BOLOGNINO quando gli aveva detto che stava andando a parlare con il suo "geometra". Ed invero, è oramai pacificamente dimostrato (cfr. tra gli altri, paragrafo, affare Oppido Cap. XIII) che uno dei soprannomi utilizzati in funzione allusiva per indicare Nicolino GRANDE ARACRI era, appunto,"il geometra" (altri erano "la mamma" , "il Papa"..)
Considerato che non vi è prova alcuna che tra i dipendenti o collaboratori del BIANCHINI vi fossero geometri cutresi, in quel giorno incontrati da BOLOGNINO Michele, è logico dedurne che con quella frase BOLOGNINO Michele voleva dire a BIANCHINI che avrebbe incontrato proprio Nicolino GRANDE ARACRI.
Come detto non vi è bisogno di troppe parole. BIANCHINI comprende subito e ringrazia.
Ecco che, ancora una volta, si comprende l'importanza che BIANCHINI attribuisce alla collaborazione in corso con BOLOGNINO, che ben sa che gli avrebbe potuto portare benefici

grazie all'appoggio che avrebbe ottenuto dal sodalizio. Si ritrova, in altri termini, in questa conversazione, il senso della necessità di "unire le forze" già espresso nell'ottobre del 2011, al telefono con GIGLIO, che gli aveva proposto un'opportunità di lavoro in una salina in cui il responsabile era un imprenditore calabrese.

Ma l'interessamento di GRANDE ARACRI Nicolino nei lavori pubblici della ricostruzione emerge anche per altra via.
Gli accertamenti svolti presso l'ispettorato del lavoro hanno dimostrato che dopo il terremoto del 2012 la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva effettuato 57 nuove assunzioni. Il dato è, del resto, incontestato. Tra i 57 neoassunti figuravano diversi soggetti stranieri e numerosi soggetti italiani di origine campana, siciliana e calabrese, soprattutto originari del crotonese. Tra questi, anche BELFIORE Gaetano, fidanzato della figlia di GRANDE ARACRI Nicolino, Valentina Nicole, che era stato assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI fino al 31 ottobre 2012.
BELFIORE Gaetano era stato assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI per sole 7 settimane, precisamente dal 19 settembre al 31 ottobre 2012, (cfr. produzioni contratti prodotti dalla difesa). Pochi giorni dopo è stata registrata una telefonata nel corso della quale BOLOGNINO Michele, il cui telefono agganciava una cella sita in Cutro, esortava ALLELUIA Lauro a riassumere Belfiore Gaetano, lasciandogli intendere che tale riassunzione era stata caldeggiata da Cutro:

prog. 6051 RIT 2366/12:
Michele - L'operaio l'ha assunto?
Lauro – Eh?
Michele - Lo ha assunto là all'operaio?
Lauro - Aspetta che spengo il muletto, che non ti sento,
l'operaio?
Michele - Lo ha assunto?
Lauro – Sì, sì.
Michele - E vedi che deve assumere Gaetano pure eh!
Lauro - Eh, infatti mo finiamo la cosa, che dopo ce ne andiamo sopra che ci serve una mano e... (inc. Voci
sovrappaste)
Michele - No, vedi che deve assumerlo sennò non ho le cose... fammelo assumere a Gaetano.
Lauro - Sì e mo ora lui è venuto con questo geometra suo qua, no?
Michele – Ah!
Lauro - Mi ha detto: "Facciamo prima le fogne che dobbiamo fare tutte le guaine qua riempire tutto intorno...
Michele – Ah!
Lauro - ...e poi andiamo su e ci serve una mano.
Michele - Eh però tu fallo assumere a Gaetano, vai e gli dici che te lo deve assumere con il furgone, con il
coso, che non voglio avere... hai capito? Eh.
Lauro – Sì.

Michele - Eh, fallo assumere.
Lauro - Con il coso suo? Con il furgone suo?
Michele - A Gaetano!
Lauro – Eh sì, ho capito!
Michele - Fallo assumere, sennò...
Lauro – Uhm.
Michele - ...mi diceva che sta già lavorando, hai capito?
Lauro – Va bene.
Michele - Va bene? Che io può darsi... vedi che alla signora lo devi dire... perchè io non se... perchè devo aspettare una cosa, può darsi che arrivo domani, come che... sennò poi l'appuntamento lo spostiamo a venerdì, poi ti chiamo io...
Lauro - E infatti me l'ha detto, ieri sono passato e mi ha detto: "Domani noi ci vediamo", ho detto: "Sì, sì, va
bene".
Michele - Eh, domani ci ved... e i conti non glielo hai detto (Inc. voci sovrapposte)....
Michele - No, no, ma io poi stasera ti chiamo, tu vedi di far assumere Gaetano eh!
Lauro - Sì!

La presenza di BOLOGNINO in Cutro e la sua, più che eloquente, insistenza per la riassunzione di Gaetano, poco prima licenziato dimostrano il diretto intervento di GRANDE ARACRI Nicolino.
Questa insistenza trova la sua logica spiegazione nelle parole del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe che, come visto, ha indicato in BELFIORE Gaetano un soggetto al quale GRANDE ARACRI affidava il compito portare notizie provenienti da BOLOGNINO.

P. M. – Lei, nell'interrogatorio dell'11 luglio del 2016, pagina 44, ha menzionato un ulteriore personaggio, che era dipendente (questo mi interessa, invece) di BIANCHINI, sempre in queste forme di assunzione su indicazione di BOLOGNINO. Si ricorda un altro nome?
DICH. GIGLIO G. – Francamente, il nome, non lo ricordo. E' stato in carcere con me a Bologna, che poi è uscito ai domiciliari.
P. M. – Ci può riferire altro su questo soggetto? Parentele.
DICH. GIGLIO G. – E' di giù, è di giù e abita a Montecchio Emilia.
P. M. – Io le contesto che a pagina 44 lei ha parlato di Belfiore Gaetano, figlio di Belfiore...
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, sì, sì.
P. M. – E' un altro soggetto rispetto a quello che lei ha menzionato, che è stato in carcere, immagino.
DICH. GIGLIO G. – Sì. No, no, no, ho parlato anche di Belfiore, infatti, se lei si ricorda, ci sono dei particolari che ho raccontato.
....
P. M. – Riprendiamo con Belfiore Gaetano. GIGLIO, ci riferisca quello che sa su questo soggetto in relazione al rapporto con BIANCHINI.
DICH. GIGLIO G. – Quando ha preso il lavoro, BOLOGNINO, con la ditta BIANCHINI, gli fu chiesto proprio da Nicolino Grande Aracri di assumere il genero Belfiore, che poi è stato

assunto, è stato assunto dalla ditta BIANCHINI. E infatti portava alcune notizie giù tra il BOLOGNINO e Nicolino Grande Aracri.
P. M. – Com'è andata la... ci dica intanto se ci sono legami di qualche tipo, di parentela anche acquisita, tra Belfiore e Grande Aracri Nicolino.
DICH. GIGLIO G. – Sì. Belfiore ha preso una figlia di Grande Aracri Nicolino.
P. M. – Ha "preso", nel senso l'ha sposata? Erano fidanzati? Questo intende?
DICH. GIGLIO G. – Erano fidanzati.
P. M. – Come arriva BIANCHINI...? Ce lo spieghi bene nei vari passaggi: chi chiede cosa? Come arriva BIANCHINI a Belfiore, ad assumere Belfiore?
DICH. GIGLIO G. – E' stato chiesto da Nicola Grande Aracri a BOLOGNINO l'assunzione del genero Belfiore.
P. M. – D'accordo. E BOLOGNINO cos'ha fatto?
DICH. GIGLIO G. – BOLOGNINO ha portato i documenti di Belfiore a BIANCHINI e ha fatto partire l'assunzione.
P. M. – E lei sa cos'ha detto BOLOGNINO a BIANCHINI per quest'assunzione? Gli ha spiegato chi era Belfiore?
DICH. GIGLIO G. – Penso di sì. Francamente, non me l'ha detto BOLOGNINO. Io penso di sì.
P. M. – Lei, a pagina 45 dell'interrogatorio dell'11 luglio, ha dichiarato: "In alcuni incontri che ha avuto con il Grande Aracri Nicolino, a BOLOGNINO gli fu chiesto di assumere il genero perché fidanzato della figlia. BIANCHINI l'ha assunto. BOLOGNINO gli ha spiegato chi era". E io le ho chiesto: "Inteso la parentela che aveva con Grande Aracri gli ha spiegato?". E lei ha detto: "Sì".
DICH. GIGLIO G. – Ma lei dice a BIANCHINI, se gli ha spiegato chi era?
P. M. – Sì. Se BOLOGNINO ha spiegato a BIANCHINI, quando ha fatto assumere Belfiore, chi fosse Belfiore rispetto a Grande Aracri Nicolino.
DICH. GIGLIO G. – Mi ricordo, signor Pubblico Ministero, perché il BIANCHINI non aveva più bisogno di dipendenti, e quindi è stata fatta una forzatura per quel dipendente. Ricordo bene.
P. M. – Conferma le dichiarazioni che ha reso?
DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, confermo, sì.

Il racconto del collaboratore, soprattutto nella parte in cui attribuisce a BELFIORE Gaetano il ruolo di latore delle "imbasciate" è riscontrato dalla conversazione ambientale n. 156 RIT 2708/12 nel corso della quale BOLOGNINO Michele dice a VERTINELLI che Gaetano gli aveva detto che doveva scendere urgentemente a Cutro (*VERTINELLI Palmo - Buongiorno! (Voci in lontananza) BOLOGNINO Michele - Buongiorno, Palmo. Come va? Vedi che sono venuti ieri sera. VERTINELLI Palmo - Eh. BOLOGNINO Michele - E ti voleva a te urgente. (Inc. audio insuf.). VERTINELLI Palmo - Ma chi è venuto? BOLOGNINO Michele - Il genero è venuto... non lo so... VERTINELLI Palmo - Mio cugino? BOLOGNINO Michele - No, il genero di Nicola. VERTINELLI Palmo - E chi è? BOLOGNINO Michele - Gaetaneddu con la fidanzata. Urgente, urgente. VERTINELLI Palmo - Ma cercavano me? BOLOGNINO Michele - Gli ho detto io: 'Gaeta', sai qualcosa?' 'No.' 'A me non ha detto niente l'altra volta. Poi non sono andato più. VERTINELLI Palmo - (Sospira). Eh, la madosca! Un cazzo di viaggio ho*

fatto. Schirone Graziano - Miche', è andato (inc. audio insuf.)? VERTINELLI Palmo - Com'è, tutto a posto? BOLOGNINO Michele - Ora dov'è (inc. audio insuf.)? VERTINELLI Palmo - Sì... no, si può andare, mi ha chiamato mio cugino pure. BOLOGNINO Michele - Ma urgente urgente? E' venuto ieri sera a trovarmi il genero, che lavora con me... lo vedi 'sto camion fermo?)

La figura di BELFIORE quale "messaggero" per conto di GRANDE ARACRI è, del resto, già emersa nel corso del processo e, in particolare, nell'ambito della nota vicenda delle piastrelle (cfr. Cap. VIII capi 94 e 94bis) nel cui contesto si inserisce e trova spiegazione la convocazione urgente di VERTINELLI sopra indicata.
In quella vicenda si è appurato che GRANDE ARACRI Nicolino, che si era lamentato della qualità delle piastrelle, aveva incaricato MUTO Salvatore di andare a vedere nel capannone di BOLOGNINO quante e quali mattonelle ancora vi fossero. Di questo incarico ricevuto da GRANDE ARACRI MUTO informò Rocca Antonio che affidò il compito di riferire a BELFIORE Gaetano che doveva scendere in Calabria. *(PRESIDENTE – Ma lei è intervenuto sul carico che doveva essere mandato a Grande Aracri? Cioè, ha fatto poi la scelta o ha controllato soltanto che quelle che stavano andando erano buone? IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io dovevo solo controllare, cosa che poi riferii a Rocca, in quanto me l'aveva chiesta Grande Aracri, e Rocca glielo mandò a dire con suo genere, che doveva scendere, Belfiore. E stavano mandando le mattonelle, che in effetti le partite che erano là erano più belle, che io le conosceva le partite, erano quelle della Marazzo, come marca, la migliore).*

In quella stessa vicenda BELFIORE Gaetano aveva inviato imbasciate proprio a BOLOGNINO Michele e a GIGLIO.
Ed invero, il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe ha spiegato che qualche mese dopo il terzo incontro avuto per quella vicenda con il boss, cioè verso le fine del 2012, BOLOGNINO si era recato di nuovo da lui dicendogli che Nicolino GRANDE ARACRI lo aveva contattato tramite il genero BELFIORE Gaetano, riferendogli della necessità di recarsi entrambi a Cutro. I due si recarono quindi, separatamente, da GRANDE ARACRI: *DICH. GIGLIO G. – Diciamo che poi il BOLOGNINO, trascorso qualche mese, passata qualche mese dopo quest'episodio, il BOLOGNINO mi ricontatta, dicendomi che il Nicolino Grande Aracri l'aveva contattato tramite il genero e aveva.. P. M. – Chi è il genero? DICH. GIGLIO G. – Belfiore... Il nome, non lo ricordo. Belfiore fa di cognome, ha sposato la... "ha sposato"... era fidanzato con la figlia. P. M. – Con la figlia di chi? DICH. GIGLIO G. – Di Nicolino Grande Aracri.)*

Risulta insomma dimostrato che la "forzatura" riferita da GIGLIO per l'assunzione di BELFIORE sebbene BIANCHINI non avesse più bisogno di lavoratori e, successivamente, l'insistenza dimostrata da BOLOGNINO Michele, che si trovava a Cutro, per la riassunzione dello stesso, aveva un significato che andava ben oltre e non si limitava all'interesse a trovare un'occupazione lavorativa per lui, essendo piuttosto volta a garantire a GRANDE ARACRI Nicolino un privilegiato punto di osservazione all'interno del meccanismo di infiltrazione del gruppo criminoso nei lavori della ricostruzione e di cui era ben a conoscenza. In questo senso non risulta casuale che la forzatura per l'assunzione iniziale sia stata fatta in un periodo in cui

le entrate erano diminuite a causa dei mutati rapporti con la BIANCHINI (cfr. capo 90) essendosi presentata la necessità di inserire un "messaggero" che monitorasse la situazione nell'interesse di GRANDE ARACRI Nicolino. Dopo poche settimane BELFIORE era stato licenziato in quanto i geometri della BIANCHINI, non ancora consapevoli dei tempi nuovi e dell'avvento di nuove relazioni in azienda, avevano lamentato la sna inadeguatezza (cfr. dichiarazioni BOLOGNINO). La sua mancata riassunzione è dovuta però solo alla contingente necessità imposta dall'evolversi dei fatti che avevano conosciuto l'emergere della questione relativa all'amianto e che aveva messo le imprese di BIANCHINI sotto i riflettori degli inquirenti esponendoli al rischio, paventato da BRAGA Bruna, che venissero scoperti gli accordi con BOLOGNINO.
Va peraltro evidenziato che la mancata riassunzione, e dunque il sicuro mancato intervento di BIANCHINI Augusto sulla questione, certifica, al contrario, l'intervento dello stesso al momento della assunzione di BELFIORE, allorquando non vi era alcun bisogno di lavoratori e che giustificava dunque la forzatura riferita da GIGLIO. Sotto questo aspetto le argomentazioni difensive del BIANCHINI sono destinate e perdere qualsiasi fondamento.

La collaborazione tra BIANCHINI e BOLOGNINO, che si prospettava così proficua non solo per quest'ultimo ma anche per l'intero sodalizio, si interrompe tra la fine dell'autunno del 2012 ed il luglio 2013, ma solo per cause indipendenti dalla volontà degli imputati: prima le indagini sull'amianto, poi la stagione delle interdittive emesse nei confronti delle società di BIANCHINI e, infine, gli arresti di entrambi. Preme tuttavia evidenziare come nel periodo in cui è stata portata avanti (2012), le più importanti opere di ricostruzione, per le quali erano stati stanziati imponenti fondi, erano quelle per la realizzazione delle scuole. Ed è proprio in tali opere che il sodalizio era riuscito ad infiltrarsi immediatamente, tracciando così un solco entro il quale potersi espandere. E ciò il sodalizio aveva fatto, appunto, grazie alla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.

Tirando le fila delle argomentazioni esposte deve ritenersi accertato che grazie alla sinergica collaborazione instaurata da BIANCHINI dapprima con GIGLIO e, poi, anche con BOLOGNINO, gli imputati hanno dato corso ad una illecita relazione sinallagmatica, all'interno della quale il BIANCHINI e l'associazione mafiosa, per il tramite dei suoi esponenti, operando in posizione di parità, hanno ottenuto rilevanti reciproci vantaggi.

I vantaggi che il BIANCHINI ha ottenuto grazie a questa sinergica collaborazione con il sodalizio mafioso sono molteplici e si sono sviluppati lungo linee direttrici idealmente ben distinte: quella che attraversa contesti inequivocabilmente criminali e, quella che, invece, mimetizza la sua connotazione, parimenti illecita, dietro l'apparato imprenditoriale dell'organizzazione, avvalendosi, allo scopo, anche dello schermo di un'apparenza di regolarità documentale e contabile (falsa fatturazione) che rappresenta l'ambito operativo di elezione del sodalizio emiliano.
All'interno di queste coordinate orientative è possibile specificare i vantaggi di cui la BIANCHINI COSTRUZIONI, e per essa, l'imputato BIANCHINI, ha beneficiato del suo rapporto con l'organizzazione criminale. E' stato infatti dimostrato che grazie ad esso BIANCHINI ha potuto:

1) godere della protezione e dell'appoggio nella tutela delle sue posizioni creditorie e debitorie (capo 53 e recupero crediti nei confronti della società Edil Cutro dei fratelli Lerose);
2) inserire la sua società in un vorticoso circuito di false fatturazioni con indubbi vantaggi fiscali e con la possibilità di contare su somme di denaro contante grazie alla collaborazione con GIGLIO e al sistema della "super fatturazione"; somme di denaro utilmente reinvestibili nell'impresa con conseguente vantaggio anticoncorrenziale capace di avvantaggiare la BIANCHINI srl sul mercato, se non, addirittura, utilizzabile per "oliare" amministratori pubblici per ottenere appalti, come dichiarato da GIGLIO con dichiarazioni perfettamente aderenti ad un contesto non certo trasparente come quello della amministrazione finalese;
3) fare sicuro e concreto affidamento sull'imponente apparato imprenditoriale del sodalizio che gli ha garantito mezzi, materiali e, soprattutto, manodopera a prezzi concorrenziali, anche in ragione della provenienza illecita del denaro impiegato in tali attività con tempistica ridotta. In tal senso è emblematica, tra l'altro, la conversazione registrata al prog. 4147 RIT 1697/12 in cui BIANCHINI ottiene la perssochè immediata diponibilità di camion da parte del sodalizio (vengono infatti reperiti da BOLOGNINO grazie a GIGLIO e MUTO Antonio) senza costi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti.

4) poter disporre di manodopera impiegabile al di fuori delle basilari regole giuslavoristiche previste a garanzia dei lavoratori e viste come intralcio alla solerte esecuzione delle lavorazioni e, utilizzabile anche per lavorazioni illecite (cfr. capo 91 in relazione all'intombamento dell'amianto presso la ditta Phoenix) e con ampie garanzie in relazione all'ordine nei cantieri;

Sul versante opposto, quello dell'associazione mafiosa, l'interazione sinergica tra il BIANCHINI e, principalmente, GIGLIO e BOLOGNINO, ha permesso all'organizzazione criminale di avvantaggiarsi innanzitutto, della possibilità di contare sull'appoggio di un'importante ed insospettabile impresa emiliana. Grazie a questa disponibilità, infatti, il sodalizio ha potuto:

1) amplificare la sua capacità operativa in un settore particolarmente importante come quello degli appalti pubblici.
Una prova concreta della effettività dell'appoggio fornito da BIANCHINI in questo specifico ambito è fornita dalle dichiarazioni rese da RICHICHI sulla vicenda della SOA da cedere a BOLOGNINO per l'appalto relativo alla costruzione di un segmento autostradale della Salerno-Reggio Calabria, in ciò riscontrando il collaboratore GIGLIO. Analogamente rappresentativa di tale appoggio è la vicenda relativa all'utilizzo delle SOA di BIANCHINI per consentire la partecipazione ad una gara d'appalto a Macerata da parte un'ATI a capo del quale doveva essere messa la società di LONGO, la ELLEDUE COSTRUZIONI di Lamezia Terme, risultata collusa con la 'ndrangheta di Lamezia Terme. Al di là degli esiti di questa partecipazione è dimostrato che a tale scopo LONGO doveva portare a BIANCHINI documentazione tramite GIGLIO

2) infiltrarsi nelle opere pubbliche di ricostruzione pubblica successive al sisma del maggio del 2012, aggirando la normativa antimafia e le interdittive antimafia grazie alla BIANCHINI

COSTRUZIONI, che si è messa a totale disposizione assumendo direttamente gli operai di BOLOGNINO;

3) dare una nuova forza al circuito della falsa fatturazione, beneficiando della collaborazione di un'impresa solida ed apparentemente non riconducibile alle imprese della consorteria;

4) beneficiare, nel contesto descritto nei punti che precedono, non solo dell'appoggio tecnico e strumentale della BIANCHINI, ma anche delle conoscenze politiche di cui il suo titolare godeva non solo nell'amministrazione finalese. Sul punto è emblematica l'intercettazione telefonica nr. 16740 RIT. 110/11, in cui GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo convengono sull'opportunità di passare un grosso lavoro alla BIANCHINI COSTRUZIONI, anziché ad uno stretto conoscente, in quanto avrebbe potuto fornire, per il futuro un appoggio in tali termini.
E' peraltro ovvio che la collaborazione tra il sodalizio e BIANCHINI non è orientata ad una rigida separazione dei profitti, spesso sovrapponendosi e confondendosi i vantaggi dell'uno nei vantaggi dell'altro senza possibilità di una facile distinzione tra i due.

In definitiva, il dibattimento ha dimostrato come la consapevole integrazione sinergica tra la condotta di BIANCHINI e quella di GIGLIO e BOLOGNINO ha dato vita ad una relazione indiscutibilmente riconducibile al paradigma del concorso esterno in associazione mafiosa contestato. Tramite essa, infatti, BIANCHINI ha instaurato con la cosca emiliana un rapporto sinallagmatico grazie al quale, ponendosi su un piano di parità, ha ottenuto, tra l'altro, la possibilità di rafforzare la sua posizione sul territorio modenese nel settore degli appalti pubblici, incrementando la sua presenza sui cantieri della ricostruzione post sisma. D'altro lato l'organizzazione mafiosa non solo ha rafforzato il sistema della falsa fatturazione di cui tradizionalmente si nutriva attribuendogli una diversa funzione ma, soprattutto, ha incrementato la sua sfera di azione anche in zone (il territorio modenese) estranee al suo tradizionale raggio di azione e in un settore (quello degli appalti pubblici) al quale non poteva aspirare in assenza dell'appoggio di una impresa apparentemente insospettabile e "pulita", vedendo in ciò accresciuto il proprio prestigio criminale.

Il paradigma normativo della fattispecie è rispettato anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo avendo le prove dimostrato che BIANCHINI Augusto, certamente estraneo alla struttura organizzativa dell'associazione e privo *dell'affectio societatis*, ha fornito consapevolmente e volontariamente, il suo contributo causale alla realizzazione, sia pure parziale, del programma criminoso dell'associazione, senza per ciò solo avere voluto farne parte (cfr. Cass. 31541/2017; Cass. 34979/12; Cass. SSUU n. 33784/2005, Mannino; Cass. 4043/2003). La stabilità dei rapporti instaurati e volontariamente perseguiti da BIANCHINI con esponenti del sodalizio criminale, nella piena consapevolezza della loro appartenenza ad una organizzazione criminale e della utilità della loro azione per i suoi interessi, nonché la reiterata disponibilità dimostrata nei confronti di costoro, sapendo che la sinergia con la organizzazione che essi rappresentavano, avrebbe giovato ad entrambe le parti lo dimostra. Emblematica di ciò è la evocata necessità di unire le forze per affrontare il momento economico particolarmente difficile, sollecitata da BIANCHINI nella conversazione sopra

citata con GIGLIO. Forse ancor più significativo, il ringraziamento che BIANCHINI rivolge a BOLOGNINO allorquando costui – in un periodo immediatamente successivo alla suggellazione dell'accordo per il sno impiego nei cantieri del cratere sismico e in un contesto in cui i due parlano di nn contratto da inviare e del cantiere IREN – dice di trovarsi in Calabria e che quel giorno incontrerà il "suo geometra", il geometra di BIANCHINI. Il ringraziamento che immediatamente BIANCHINI gli rivolge, senza aggiungere null'altro nella più piena comprensione del messaggio inviatogli criptícamente dal BOLOGNINO, testimonia ancora una volta la volontà dell'imputato di scendere a patti con il sodalizio criminale, nella consapevolezza che, agevolando quello, avrebbe ottenuto, a sua volta, il suo personale vantaggio.
Tombale, infine, è il contegno tenuto dal BIANCHINI allorquando chiede a BOLOGNINO se *"hanno"* i camion per eseguire i lavori, lasciando che BOLOGNINO ne reperisca la disponibilità attraverso GIGLIO e MUTO, promettendogli che il costo sarebbe stato incluso nel prezzo (prog. 4147 RIT 1697/12: *Augusto – E io allora vedo di mandare... i camion li avete? Michele – (Inc. Audio insufficiente) a Pino sennò, lo diciamo a Pino sennò se c'ha quattro assi lei ma poi li mettiamo nel prezzo a lei... Augusto).* Questo dialogo, che delinea plasticamente l'essenza dello scambio di vantaggi ottenibili da entrambe le parti, allo stesso tempo cristallizza definitivamente la consapevolezza di BIANCHINI che dietro ai lavori affidati a BOLOGNINO opera un imponente apparato organizzativo di uomini e di mezzi che possono lavorare ed arricchirsi grazie ai cantieri della ricostruzione affidati alla BIANCHINI.
In tutto ciò è da escludersi che BIANCHII si sia semplicemente limitato ad accettare il rischio che la sua condotta potesse eventualmente agevolare il sodalizio in termini giuridicamente riconducibili al dolo eventuale, che non vale ad integrare l'elemento psicologico del reato contestato (Cass. SS.UU n. 33748/2005, Mannino).

Ragionamento tutt'affatto differente deve essere svolto in relazione all'imputata BRAGA BRUNA.
Come già altrove evidenziato (cfr. capi 90, 93bis e ss, capo 189), il dibattimento ha dimostrato che l'imputata ha avuto un ruolo determinante nella gestione (cfr. capi 90-92), nella decisione e nella pianificazione delle strategie societarie della famiglia, anche illecite, finalizzate a mantenere inalterata la capacità operativa della BIANCHINI COSTRUZIONI e ad eludere le interdittive antimafia (capi 93bis, 93ter,93quater e capo 189).
Si è detto sopra che essa sapeva chi era BOLOGNINO Michele ed era conoscenza della sua caratura criminale. Anzi, proprio i dialoghi intercettati con il marito ne forniscono la prova per sua stessa voce, per quanto essa e la difesa gli abbiano attribuito un diverso significato.
In questo contesto va comunque evidenziato che l'imputata ha mantenuto, nell'ambito dei rapporti con gli esponenti del sodalizio criminale, una posizione molto più defilata rispetto a quella del marito: essa non scende ad accordi diretti con loro, non conversa assiduamente con loro parlando di affari e, comunque, non dimostra - né vi è prova - di avere l'esatta percezione della reale portata dell'apparato organizzativo illecito nascosto dietro le figure di BOLOGNINO Michele e di GIGLIO Giuseppe.
Gli stessi esponenti del sodalizio, a partire da GIGLIO, ma anche lo stesso BOLOGNINO Michele (così come VERTINELLI, DILETTO Alfonso, FLORO VITO Gianni e Longo, sia pure, questo, estraneo al gruppo emiliano) non considerano nemmeno BRAGA Bruna nella

loro logica affaristico-criminale. Di fronte a loro vi è solo l'imprenditore BIANCHINI Augusto.
In altri termini, BRAGA Bruna, che certamente sapeva ed aveva condiviso ed appoggiato la scelta del marito di mettersi in affari con GIGLIO e con BOLOGNINO, i cui trascorsi criminali le erano ben noti – in ciò realizzando la materialità del reato contestato – non ha affatto agito, a differenza del marito, nella consapevolezza e volontà di rafforzare o agevolare il sodalizio criminoso quanto, al più, di avvantaggiare i singoli esponenti, BOLOGNINO e GIGLIO.
Essa, dunque, mossa dalla sola volontà, pur priva di scrupoli, di garantire il massimo profitto alle imprese della famiglia, si è disinteressata totalmente delle sorti del sodalizio, del cui vantaggio, occultato dietro quello di cui potevano invece beneficiare, nella sua rappresentazione, BOLOGNINO e GIGLIO, si è preoccupata al più accettandolo come mera eventualità.

Queste stesse argomentazioni, che la difesa ha, nella sostanza, invocato anche per l'imputato BIANCHINI Augusto, sostenendo addirittura l'assenza della materialità del reato, non sono replicabili rispetto a costui.
Egli, infatti, non si è limitato a cercare con il sodalizio accordi estemporanei, limitati nel tempo e precisamente definiti nei contenuti, negoziandone caso per caso l'eventuale reiterazione, mantenendosi in precario equilibrio su quel crinale "neutro" che gli avrebbe consentito di non essere né un imprenditore subordinato né un imprenditore colluso, ma ha consapevolmente e volontariamente varcato quel crinale fornendo un contributo causale alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione.
In contrario non possono essere invocate vicende quali il rifiuto di fare accordi con DILETTO Alfonso per la fornitura del ferro o quelle del licenziamento di BELFIORE Gaetano e la mancata assunzione di BOLOGNINO Michele, ponendosi, la prima, proprio nell'alveo della sinallagmaticità che caratterizza il concorso esterno e che ne ha impedito il travalicamento nella ben più penetrante forma della partecipazione interna, ed essendo, le seconde, imposte dalla necessità di occultare l'infiltrazione mafiosa agli occhi del contesto sociale ed economico in cui BIANCHINI operava e, soprattutto, dell'Autorità giudiziaria, in un periodo in cui le imprese della famiglia erano sotto i riflettori a causa delle vicende dell'amianto e della stagione delle interdittive, che consigliavano l'allontanamento dal sodalizio e dai suoi esponenti. Non a caso da lì a poco si sarebbe determinata la forzata rottura del rapporto illecito.
Non va poi sottaciuto che la lettura frazionata delle singole vicende in cui il rapporto illecito si è sviluppato, estrapolandole dal contesto in cui le stesse sono maturate, appare non solo limitativa, ma anche dimostrativa del fatto che si vorrebbe negare, sarebbe a dire la stabilità di una sinergia criminale che, al di là delle decisioni di volta in volta prese, era condotta lungo il crinale di una generale strategia condivisa, finalizzata ad ottenere reciproci vantaggi. Su questo sfondo, ovviamente, residuava lo spazio per occasionali scelte imprenditoriali non condivise dalla controparte del rapporto. Diversamente, alla logica dello scambio si sarebbe sostituita quella della sovrapposizione totale, incondizionata, degli interessi e della azione, sintomo di condivisione dei programmi e, in ultima analisi, della partecipazione interna alla associazione da parte dell'imputato.

Per tutte le ragioni esposte, va dunque affermata la penale responsabilità dell'imputato BIANCHINI Augusto per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa a lui contestato (capo 4), dovendosi invece pronunciare, per questo stesso reato (capo 4bis), sentenza di assoluzione nei confronti di BRAGA Bruna, perché il fatto non costituisce reato, in difetto di prova della sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per l'integrazione del reato.

2.6. CAPO 93

In chiusura, quanto al capo 93, deve essere pronunziata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione essendo decorso il termine prescrizionale previsto dall'art. 157 c.p. pur tenendo conto del disposto di cui all'art. 160, comma 4, c.p. e non avendo gli imputati rinunciato alla prescrizione. D'altro lato non vi sono elementi per potere pronunciare sentenza assolutoria, essendo il compendio probatorio dotato di una forza tale da escludere, alla luce di una mera attività ricognitiva, sia la prova positiva dell'innocenza, che l'assoluta assenza della prova della colpevolezza (cfr. Cass. 26008/2007). Inoltre, le prove a carico non sono contraddittorie o insufficienti (cfr. Cass. 40386/2004).

3. MATACERA FRANCESCO. CAPI 143-43/2-145

Dopo aver trattato la figura di BIANCHINI Augusto e di BRAGA Bruna, si procedere ora ad analizzare quella di MATACERA Francesco, l'altro imputato accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.
Egli, a differenza di BIANCHINI Augusto, di cui è stata accertata la penale responsabilità per avere agevolato e rafforzato il sodalizio nella sua veste di imprenditore, avrebbe tenuto analoga condotta concorsuale nella sua qualità di appartenente alle forze dell'ordine.
Nel corso dell'intero processo si è avuto modo di apprezzare come l'associazione mafiosa abbia potuto contare sull'appoggio di una pluralità di funzionari infedeli disposti ad assecondare le più disparate richieste provenienti da appartenenti al sodalizio.
Tra questi funzionari infedeli anche e, soprattutto, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine.
Alcune di queste posizioni sono già state definite in altra sede (tra tutte quella dell'Ispettore CIANFLONE Antonio e quella dell'Assistente capo, con mansioni di autista del Questore, MESIANO Domenico, non senza dimenticare il Carabiniere SALPIETRO Domenico); altre, come quella dell'ispettore Francesco STRADA sono comunque emerse nei loro contorni e nella loro funzione operativa in molteplici pagine del presente processo; altre, infine, appartengono alla presente cognizione.
Della posizione di LUPEZZA Alessandro e di CAVEDO Maurizio si è detto analizzando le condotte descritte ai capi 150, 151, 153 e 154, concernenti gli accessi abusivi a sistemi informatici (capi 150 e 151) e rivelazioni di segreti d'ufficio (153 e 154) da loro commessi nella rispettiva qualità di Carabiniere in servizio presso il comando di Reggio Emilia e di poliziotto in servizio presso la Polizia stradale di Cremona.
In questa sede si procederà alla valutazione della penale responsabilità di MATACERA Francesco, accusato, appunto, di avere contribuito alla conservazione e al rafforzamento della associazione mafiosa in sinergia con il suo superiore, l'Ispettore Superiore CIANFLONE Antonio, già giudicato e condannato in via definitiva per il medesimo reato.

Il vaglio della penale responsabilità per tale delitto impone altresì l'analisi dei reati fine a lui contestati (capi d'imputazione n. 143/2 e 145) di, cui tra l'altro, si alimenta la condotta concorsuale.

La ricostruzione degli esiti dell'attività d'indagine sulla figura del MATACERA e sulle sue condotte, in ipotesi penalmente rilevanti, è stata affidata al maresciallo D'Agostino escusso, sul tema, all'udienza del 16.2.2017.

Il testimone, nel tracciare le linee generali relative alla figura e dell'azione del MATACERA, ha sin da subito evidenziato come la analisi delle vicende riguardanti detto imputato coinvolga inevitabilmente anche la figura dell'ispettore CIANFLONE, superiore del primo. In particolare, la prima parte della testimonianza è stata dedicata a mettere in luce i pregressi rapporti tra l'imputato, il suo superiore CIANFLONE e gli imprenditori GIGLIO e VERTINELLI nel corso della loro attività di servizio, in specie a partire dall'indagine *PANDORA* (cfr. Cap. III), dunque ben prima dell'indagine *AEMILIA*,

In questo preliminare approccio "generale", il testimone ha spiegato che, a partire dal 1.4. 2010, in attesa che fossero emesse le ordinanze di custodia cautelare nell'ambito dell'indagine *POINT BREAK*, erano state riattivate le intercettazioni a carico di PELAGGI Paolo e, contestualmente, quelle a carico di GIGLIO Giuseppe, che aveva iniziato a supportare PELAGGI nella nuova attività di reimpiego (cfr. Cap. VIII, capi 96,97,98). Dalle primissime intercettazioni eseguite a carico di GIGLIO veniva scoperto un primo regalo ricevuto direttamente a casa da CIANFLONE, cioè un televisore recapitato a quest'ultimo per il tramite di MANICA Giuseppe, che era l'autista e fido scudiero di PELAGGI Paolo (cfr. Cap. VIII capo 96).

Questo rapporto fra i Poliziotti e questi imprenditori collusi con la 'ndrangheta emiliana, sarebbe risalente, nella ipotesi d'accusa, sin dall'indagine cosiddetta *PANDORA*, in cui la figura di GIGLIO era emersa, al pari di quella di VERTINELLI Palmo, quale vittima.
Questo rapporto è apparso agli inquirenti sin dall'inizio ambiguo.
Per questo, a partire dal gennaio 2011, agli albori dell'indagine *AEMILIA*, era stato approfondito il tema, essendo emersa, quanto meno, l'inopportunità del legame che si stava creando tra loro.
Da un lato, infatti, vi erano soggetti dalle indiscusse capacità imprenditoriali ed economiche che, pur essendo stati dichiarati vittime delle cosche crotonesi, erano stati comunque considerati collegati da interessi affaristici con le famiglie di 'ndrangheta e stavano assumendo un ruolo sempre più centrale nella indagine in corso, proprio nell'ambito di quelle attività economiche che erano di maggiore interesse per la 'ndrangheta emiliana. Dall'altro lato, vi erano questi due Poliziotti, in particolare CIANFLONE, considerato addirittura uomo di punta della Questura di Catanzaro nella lotta alla criminalità organizzata, che riceveva regali da detti imprenditori.
Nel maggio del 2011 CIANFLONE era stato, addirittura, premiato per l'indagine *PANDORA*, e allo stesso modo, nella festa del 159° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, MATACERA era stato premiato, per le stesse motivazioni. Per quanto riguarda il

MATACERA, la motivazione del premio era: *"In servizio presso la Sezione Criminalità Organizzata di Catanzaro, evidenziando elevate capacità professionali, acume investigativo e non comune determinazione operativa, partecipava a due distinte operazioni di Polizia giudiziaria nel crotonese, conclusesi la prima in data 26 novembre 2009 con l'esecuzione di numerose ordinanze di custodia cautelare per associazione mafiosa - id est* l'esecuzione delle ordinanze emesse nell'indagine *PANDORA – la seconda in data 23 luglio del 2010 con l'arresto di alcuni individui responsabili di omicidio".*

Si è detto che primi contatti tra il MATACERA e alcuni imprenditori appartenenti alla consorteria criminale emiliana, erano già emersi, all'interno delle indagini precedenti all'operazione *AEMILIA* e di cui lo stesso imputato si era occupato nello svolgimento del suo servizio presso la Qnestura di Catanzaro.
Ed invero, ha spiegato il teste, un primo contatto tra i due poliziotti, da un lato, e GIGLIO e VERTINELLI, dall'altro, era avvenuto nell'ambito della indagine *PANDORA*, nella quale i due imprenditori crotonesi risultavano inizialmente vittime di un'estorsione, anche se la loro condotta, per quanto emerso progressivamente dagli atti di indagine e dalle stesse informative redatte dalle Questure di Catanzaro e di Bologna, era risultata collocarsi in una zona grigia di incertezza, tra subordinazione e collusione, con esponenti della criminalità organizzata di quel territorio.
Il teste ha evidenziato che, in particolare, dalle informative emergeva il consolidato rapporto tra i due imprenditori con la cosche ARENA e NICOSCIA: " *Di queste note, ne cito qualcuna a conferma di quello che sto dicendo. Per esempio, forse una delle primissime note che viene redatta, la 427 del 28 agosto del 2006, redatta dalla Prima Sezione Criminalità Organizzata della Questura di Bologna, diretta per conoscenza anche alla Questura di Catanzaro, quindi dove fanno servizio CIANFLONE e MATACERA, e in cui ad un certa punto, a pagina 2, si legge: "Proprio la cosca Nicoscia, attraverso imprenditori compiacenti", tra cui viene annoverato anche PUGLIESE Michele, MUTO Antonio, VERTINELLI Palmo, Sestito Giuseppe ed altri in corso di identificazione, "ripulirebbe i soldi di provenienza illecita", cominciando a delineare proprio quel sistema di false fatture che erano poi alle base delle dazioni di denaro così come l'ho descritto in altre occasioni. Qui siamo ad agosto del 2006. Saltando qualche mese, arriviamo alla nota dell'11 ottobre 2006, nota che viene redatta... in calce c'è l'indicazione del Sostituto Commissario Dallara, della Questura di Bologna, che viene diretta per conoscenza alla Questura di Catanzaro, oltre, chiaramente, alla Procura competente. I concetti, abbiamo visto che sono sempre gli stessi, si parla sempre di questi imprenditori compiacenti, VERTINELLI Palmo, GIGLIO Giuseppe, MUTO Antonio, e di altri affari in atto. Si parla in particolare proprio di MUTO Antonio del '71, si legge a pagina 2: "Da qualche mese è fortemente coinvolto nella gestione di una discoteca sita a Reggio Emilia e denominata ITALGHISA, si presume unitamente a GRANDE ARACRI Salvatore classe '79, suo contemporaneo, anch'esso residente nella provincia di Reggio Emilia, nipote del noto GRANDE ARACRI Nicolino". Prospettazioni che poi, sostanzialmente, saranno anche confermate nelle note successive. Saltando di qualche mese, arriviamo alla nota 537 del 16 novembre del 2006. Sempre redatta da Dallara, la nota è ad intestazione congiunta, cioè ci sono le due firme e le due intestazioni delle Questure sia di Bologna che di Catanzaro. A pagina 2, parlando proprio dell'attività di reimpiego delle famiglie isolitane ARENA e*

Nicoscia, si legge: "Tali attività verrebbero esplicate attraverso la collaborazione di imprenditori comunque consapevoli di operare in favore di gruppi della criminalità organizzata, che detengono disponibilità economiche illegalmente acquisite, tra cui in particolare MUTO Antonio, VERTINELLI Palmo, GIGLIO Giuseppe, operanti in questa regione". Arriviamo al gennaio del 2007, con la nota numero 11 dell'8 gennaio 2007, anche questa a intestazione congiunta delle due Questure. Nella nota si parla dell'arresto di Procopio Salvatore, perché è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa all'interno di un capannone di Santa Vittoria nel comune di Gualtieri, di proprietà di PUGLIESE Michele, ma si parla anche, viene fatto accenno anche al fatto che le intercettazioni danno atto di come GIGLIO si sia arrabbiato molto per il fatto che sta sopperendo lui alle spese legali dell'arrestato, cioè di Procopio Salvatore. E questo è già un fatto abbastanza interessante dal punto di vista investigativo. Le successive..."

Un quadro più chiaro sulla collocazione del GIGLIO e del VERTINELLI, era emerso, secondo quanto dichiarato dal testimone D'Agostino, a seguito della compilazione della nota informativa finale della vicenda *PANDORA*, datata 20.4.2007, e redatta congiuntamente dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato (SCO) e dalle Questure di Crotone, Catanzaro, Milano e Bologna. Si tratta di una nota informativa di particolare rilievo, costituita da oltre mille pagine, che vedeva tra i suoi redattori anche l'ispettore CIANFLONE.
Il MATACERA, pur non essendo tra i redattori materiali di quella informativa, secondo la tesi d'accusa conosceva molto bene l'indagine, poiché aveva partecipato insieme al CIANFLONE alle varie fasi investigative.
Da questa relazione si evinceva come il GIGLIO e il VERTINELLI intrattenessero rapporti ambigui, in alcuni casi di assoggettamento e in altri di collaborazione con organizzazioni mafiose: "*Se si scorre l'indice di questa nota, si scopre, per esempio, che a pagina 500 si parla di un'estorsione che avrebbe subito GIGLIO Giuseppe da parte degli uomini del clan ARENA, anche se poi quest'estorsione non trova sfogo in uno specifico capo d'imputazione. A pagina 727 si parla invece di VERTINELLI Palmo, si legge che PUGLIESE Michele e Nicoscia Antonio classe '77 hanno biasimato il comportamento di quest'imprenditore calabrese, che non ha ancora pagato e guadagnerebbe tempo, sebbene in passato la famiglia Nicoscia l'abbia favorito – dice proprio – in molti modi. Ancora, in un passaggio successivo, a pagina 888, così sono commentate le figure di GIGLIO e VERTINELLI: "Il passo sottostante comprova i consolidati rapporti della cosca Nicoscia con gli imprenditori VERTINELLI Palmo e GIGLIO Giuseppe, i quali continuano ad intrattenere – c'è scritto proprio – loschi rapporti con i vertici della consorteria".*
In particolare, nell'informativa vi era un intero paragrafo dedicato ai rapporti di collusione e compiacenza tra gli imprenditori GIGLIO, VERTINELLI e MUTO Antonio con le consorterie mafiose, nel quale si affermava che i suddetti imprenditori sembravano talvolta assumere la veste di collaboratori e associati alle cosche, dalle quali non solo ricavavano finanziamenti per le attività di impresa ma, giovandosi del loro scudo protettivo, le coinvolgevano in nuovi rapporti di collaborazione imprenditoriale, tradottisi in opportunità di reinvestimento di proventi illeciti.

Nel proseguire l'inquadramento generale del tema, il Maresciallo D'agostino ha descritto, poi, un altro episodio in tesi d'accusa rilevante nel segnare la maturazione di un certo grado di consapevolezza sul reale ruolo di GIGLIO e di VERTINELLI da parte del CIANFLONE e del MATACERA. Si fa riferimento all'escussione del collaboratore di giustizia CORTESE Angelo Salvatore, avvenuta il 16.6.2008 alla presenza anche del CIANFLONE e nella quale il CORTESE aveva parlato di GIGLIO, VERTINELLI e MUTO Antonio, delineando una sorta di "doppio binario" nel quale si collocavano questi imprenditori. Il collaboratore infatti, pur avendo riferito delle dazioni di denaro effettuate dai tre alle cosche, li aveva definiti anche come riciclatori, finanziatori delle organizzazioni mafiose, persone con cui le cosche facevano affari.
Sempre a questo periodo risale la richiesta di misura cautelare avanzata il 23.6.2008 dalla Procura di Catanzaro. In questa richiesta venivano riprese proprio le notizie che erano riportate nella nota finale, quella dell'aprile 2007.
Il Pubblico Ministero, in questa richiesta di misura molto articolata, esprimeva i propri dubbi in merito all'individuazione di tali imprenditori come persone offese e non invece quali veri e propri finanziatori della cosca o, comunque, quali soggetti che facevano affari con la cosca medesima attraverso il passaggio di assegni e di fatture gonfiate, sulla base di quanto emergente dalle intercettazioni riportate nelle informative.

Il 9.3.2009 veniva inoltre redatta una nota dallo S.C.O., Sezioni di Criminalità Organizzata delle Questure di Crotone e di Catanzaro, in cui veniva richiamato quanto dichiarato da CORTESE nel corso dell'interrogatorio.
Gli estensori di questa nota erano proprio CIANFLONE e MATACERA.
A quest'informativa era seguita un'integrazione di richiesta di misura cautelare da parte della Procura di Catanzaro, datata 4.8.2009, con la formulazione del "famoso" capo 52, relativo all'estorsione commessa nei confronti di GIGLIO e di VERTINELLI.
Ne era seguita l'adozione della misura di custodia cautelare in carcere per effetto dell'ordinanza emessa dal GIP di Catanzaro il 16.11.2009, poi eseguita circa dieci giorni dopo, il 26.11.2009.

Passaggio fondamentale per la comprensione del costrutto accusatorio, almeno secondo la tesi di accusa, si verificava qualche giorno dopo. Dopo l'esecuzione delle misure, il 9.12.2009 GIGLIO e VERTINELLI, venivano sentiti presso la Questura di Bologna come persone informate sui fatti in merito alla vicenda *PANDORA*, proprio alla presenza di CIANFLONE e MATACERA, *"e ci siamo accorti che, solo dopo contestazioni dirette, GIGLIO e VERTINELLI hanno ammesso solo che avevano effettuato dei prestiti a soggetti appartenenti alla criminalità crotonese, alla 'Ndrangheta di Crotone"*.

A completare il quadro, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, vi era la nota della Prefettura di Reggio Emilia del 28.9.2010 nonché diversi servizi giornalistici trasmessi su emittenti nazionali che avevano riferito in merito a presunte infiltrazioni mafiose nel contesto imprenditoriale emiliano, in particolare nel settore degli autotrasporti: " *Ma poi, tra l'altro, noi ci accorgiamo, proprio durante l'attività di indagine, che ci sono dei servizi giornalistici che riprendono spesso le parole di CORTESE quando parla di questi imprenditori come di*

bancomat per le 'ndrine. Ricordo, ad esempio, la trasmissione di Sky TG24 del marzo del 2011 (la Procura mi ha chiesto di fare un CD con questi servizi giornalistici), dove nel servizio "'Ndrangheta, ultima fermata al nord" viene proposto proprio uno spezzone di un interrogatorio di CORTESE. Non è il giornalista che rilegge una verbalizzazione, viene proprio fatta ascoltare la voce di CORTESE, dove parla del Comune di Gualtieri, indicato come il fulcro di tutto, la mamma degli investimenti di GRANDE ARACRI Nicolino. Parla in particolare di nuovo di MUTO Antonio del '71, ma il riferimento è anche agli altri imprenditori. Viene addirittura intervistato il sindaco di Gualtieri, l'allora sindaco di Gualtieri, che parla di questi imprenditori, dice che i nomi di questi imprenditori sono conosciuti a livello nazionale. Viene intervistato l'allora Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia Bini. Viene addirittura ripresa una nota della Prefettura di Reggio Emilia del settembre del 2010, viene proprio inquadrata, e si tratta evidentemente di quella famosa nota, relazione del Prefetto di Reggio Emilia con protocollo 433.1 del 28 settembre del 2010 che fa davanti alla Commissione Antimafia in Parlamento. Ne ho già parlato più volte, di questa nota, è conosciuta anche a livello mediatico questa nota. Poi ci sono anche degli articoli di stampa di cui la mattina del 27 aprile del 2011 VERTINELLI Palmo dà notizia a CIANFLONE, pubblicati sul quotidiano Il Crotonese".

Da questi fatti emergerebbe, dunque la risalente consapevolezza - seppur maturata in modo graduale - in capo al CIANFLONE e al suo collega MATACERA della contiguità dei due imprenditori alle cosche mafiose, sia in senso "negativo", con riferimento all'episodio dell'estorsione emerso nell'indagine *PANDORA*, sia in senso "positivo" significativo di un rapporto affaristico instauratosi tra le cosche crotonesi e i due imprenditori.

Nel prosieguo della sua testimonianza il Maresciallo D'Agostino ha ulteriormente messo in evidenza una pluralità di vicende, episodi e condotte, dimostrative, in ipotesi d'accusa, non solo della conoscenza e della consapevolezza, da parte del MATACERA - così come quella di CIANFLONE - della contiguità di GIGLIO e VERTINELLI al sodalizio criminoso, ma anche dell'effettivo appoggio fornito dai due poliziotti ai due imprenditori e, per il loro tramite, al sodalizio stesso.
Innanzitutto, ha spiegato il testimone, vi sono le regalie ricevute dal CIANFLONE e dal MATACERA che non aveva mai mostrato alcuu atteggiamento di diffidenza o ritrosia ma, anzi, pareva accettare di buon grado.
Nel corso della indagine sono state registrate, complessivamente, a favore di MATACERA le seguenti regalie, poi confluite nel capo d'accusa:
- il 5.7.2010, uu televisore da 32 polliei, ritirato, unitamente ad un ulteriore televisore destinato a CIANFLONE, presso l'agriturismo GIGLIO, sito in località Fondo Campione, Crotone;
-il 25.2.2011, la concessione in uso di uu furgone inviato appositamente in Calabria da GIGLIO (ritirato da CIANFLONE presso l'agriturismo dei fratelli GIGLIO), completo di tessere per il pagamento dei pedaggi autostradali e dei rifornimenti di gasolio, che ntilizzava per trasportare dei mobili nell'appartamento di Milano della sorella dello stesso MATACERA;

- l'1.3.2011, un'autovettura prenotata da GIGLIO presso un autonoleggio, che utilizzava per rientrare a Catanzaro unitamente al collega CIANFLONE;
- nell'aprile del 2011, un'offerta di lavoro nel ramo assicurativo, ricevuta da GIGLIO, ed estesa anche a CIANFLONE;
- l'11.5.2011, due biglietti aerei di andata e ritorno sulla tratta Milano Linate - Lamezia Terme a nome di CIANFLONE Antonio e MATACERA Francesco, prenotati da GIGLIO Giuseppe;
- tra il 18 ed il 20.8.2011, 400 metri quadrati di piastrelle (per un valore commerciale di 4.300 euro) acquistate da GIGLIO presso la ditta di Trifino Franco di Cirò Marina, necessarie per la ristrutturazione del ristorante Pagus, gestito da CIANFLONE e MATACERA, tramite l'impresa Ba.ci.ro. Risto s.r.l. riconducibile formalmente ai rispettivi familiari (CIANFLONE Emanuela, figlia di Antonio e Rocca Elena, coniuge di MATACERA) ed al socio Battigaglia Giancarmine, con lavori eseguiti in economia, a partire dal settembre 2011, grazie all'intervento del VERTINELLI che si occupava dell'invio dei muratori, generalmente suoi parenti;
- tra il 22 ed il 23.10.2011, due condizionatori ed una credenza da collocare nel ristorante Pagus, inviati da GIGLIO Giuseppe a Capo Colonna, a bordo di uno dei suoi camion,
- tra il 4 ed il 7.11.2011 l'invio di una bolla, da parte di VERTINELLI, attestante falsamente lo smaltimento di rifiuti edili (calcinacci per 3 mq di scarti) derivanti dalla ristrutturazione del ristorante;
- la disponibilità di *entreneuse* impiegate presso i night club di Parma, ed in particolare del locale denominato Diana Park, che venivano reclutate da GIGLIO Giuseppe e dai fratelli VERTINELLI e messe a disposizione sia di CIANFLONE che di MATACERA, durante le loro soste in Emilia.

A dire del testimone, tuttavia, le regalie ricevute dal CIANFLONE e dal MATACERA furono certamente molte e molte di più rispetto a quelle elencate. In particolare, al MATACERA sono state contestate ed attribuite solo quelle che aveva ricevuto in prima persona. Ciò non toglie che egli fosse pienamente consapevole, in ipotesi d'accusa, di quanto stava avvenendo anche con riferimento a ciò che non andava a suo diretto vantaggio.

A fronte di questi vantaggi vi sarebbe l'appoggio fornito dall'imputato e dal suo superiore CIANFLONE ai due imprenditori, concretizzatosi in una serie di condotte, integranti un vero e proprio rapporto di scambio non solo fondato sulla commissione di illeciti, ma anche in sostegni e favori che potevano fornire grazie alla loro esperienza, alla loro conoscenza tecnica e, in generale, alle loro conoscenze.
Tra queste, ad esempio, l'impegno profuso per difendere l'immagine dei due imprenditori.
Dall'intercettazione registrata al prog. n. 5028, RIT 119/2011, ad esempio, emergeva come il sottufficiale di polizia CIANFLONE avesse consigliato a VERTINELLI Palmo di tutelare la propria immagine, in seguito ad alcuni articoli di stampa pubblicati sul quotidiano Il Crotonese, che facevano riferimento ad alcune pregresse vicende giudiziarie dello stesso VERTINELLI, ipotizzando – a dire del poliziotto – che questi articoli fossero ricollegati proprio alla recente scarcerazione di GRANDE ARACRI Nicolino, avvenuta effettivamente il 5.4.2011, cioè qualche settimana prima della pubblicazione degli articoli stessi. Il

CIANFLONE, pur riferendo di non avere grandi margini di azione, si era offerto, comunque, di andare a parlare con il direttore del quotidiano.

L'attenzione di CIANFLONE e di MATACERA nei confronti di GIGLIO e di VERTINELLI, sarebbe dimostra, ancora, anche dall'intercettazione n. 5834 RIT 203/2011 intercorsa tra i due agenti di polizia, sul presunto coinvolgimento del GIGLIO nella nota vicenda della morte di Yara Gambirasio, poiché nell'ambito di un'altra indagine riguardante il trasporto e lo smaltimento illecito di rifiuti, era emerso che la terra e le rocce che erano state utilizzate per coprire alcune buche del luogo in cui era stata uccisa la ragazza provenivano proprio dal cantiere di Mapello, in provincia di Bergamo riferibile a GIGLIO. I giornali, collegando le due vicende di cronaca, avevano accostato il GIGLIO, completamente estraneo alla vicenda, alla morte della ragazzina bergamasca. La notizia ebbe comunque una rilevanza nazionale, e così il MATACERA contattò il CIANFLONE chiedendo a quest'ultimo se fosse al corrente della notizia; il CIANFLONE, in risposta, cercò di minimizzare i fatti. Così ha spiegato la vicenda il testimone *"Alle 18:00 del 3 agosto del 2011 c'è una telefonata (la 5834, RIT 203 del 2011): è MATACERA ad informare CIANFLONE di quanto sta accadendo, gli dice infatti: "Ma l'avete comprato il giornale oggi?". E ancora: "E c'è un articolo su GIGLIO, dice che è una delle dodici ditte indagate per gli scavi fatti". Ancora: "Praticamente vi sono stati fatti degli scavi dove è morta Yara, quella ragazza là, ve la ricordate?". E CIANFLONE si mostra un po' stupito, ma comunque minimizza l'episodio: "Ma lui fa... ma lui fa i trasporti, più che... più che lo scavo. E va beh, puttanate. E così vanno a... va beh, comunque".*

Ma il possibile coinvolgimento dei due imprenditori con organizzazioni criminali emergeva, in quel periodo, da altri servizi giornalistici aventi risonanza nazionale: *Il 26/11 del 2012 c'è un'altra trasmissione: Piazza Pulita di LA7 manda in onda un servizio giornalistico in televisione: "La guerra sporca dei TIR" il titolo di questo servizio. Sostanzialmente, sono ripresi gli stessi temi della trasmissione mandata in onda da Sky TG 24. E' questo il periodo in cui c'è abbastanza fermento qui a Reggio Emilia per il discorso degli autotrasportatori, anche in relazione alle interdittive emesse, ed ancora una volta sono mandate in onda proprio le parole di CORTESE che lui fa in un interrogatorio, probabilmente lo stesso interrogatorio ripreso da Sky TG 24. Parla di nuovo di Gualtieri, dove sarebbe reinvestito il denaro di GRANDE ARACRI Nicolino. Si parla ancora di MUTO Antonio del '71. Addirittura il giornalista si reca a Santa Vittoria, nel comune di Gualtieri, e inquadrano il capannone di un'impresa oggetto di sequestro riferita proprio a PUGLIESE Michele, e PUGLIESE Michele viene subito ricollegato all'IMMOBILIARE SAN FRANCISCO S.r.l. e viene addirittura mostrata la visura camerale con i nomi dei soci di quest'immobiliare. Anche di quest'impresa ho già detto più volte, sarebbe quell'impresa che viene costituita nel 2006, e la coincidenza è che viene costituita un mese dopo che in "PANDORA" viene intercettata quell'ambientale nella quale PUGLIESE e Salvatore Nicoscia erano stati a Montecchio, avevano parlato con questi imprenditori e avevano deciso di fare un investimento immobiliare per l'acquisto di un magazzino. Ma la cosa che emerge da quest'articolo è che qui il giornalista fa lo stesso collegamento logico, naturale che abbiamo fatto noi durante la nostra indagine, perché cita i nomi, i soci dell'IMMOBILIARE SAN FRANCISCO, cita PUGLIESE Michele, GIGLIO Giulio, che è il fratello di Pino, MUTO Antonio del '71 e GRANDE ARACRI Salvatore*

ovvero il nipote di GRANDE ARACRI Nicolino, e quindi associa i nomi di questi due imprenditori, GIGLIO Giulio, fratello di Pino, e MUTO Antonio, alla 'Ndrangheta. Questo è il passaggio che si deduce da questo servizio. Veramente siamo in una situazione in cui questi imprenditori (e mi riferisco a GIGLIO, a MUTO, lo stesso VERTINELLI, che anche lui subisce degli articoli di stampa) sono sulla bocca di tutti a causa delle inchieste in cui emergono. Tutto questo, chiaramente, va a formare un patrimonio (quello informativo) comune a ogni reparto. In ogni reparto, anche nel mio comando, ma così è anche nella Questura, tutte le mattine si fa la rassegna stampa, si vedono i personaggi che emergono tutti i giorni, e MATACERA (abbiamo visto) partecipa attivamente all'indagine, tanto da essere premiato per questo al pari di CIANFLONE. E quindi la prima analisi che abbiamo fatto è stata documentale. Però, rispetto a come ho sempre detto e spiegato, qui non si è trattato di andare a vedere con chi noi avevamo a che fare, ma qui l'analisi è stata diversa. L'analisi che abbiamo fatto è servita per trovare riscontri univoci alla consapevolezza che avevano questi operatori di Polizia, cioè capire per loro chi era GIGLIO, chi era VERTINELLI.

Proseguendo in questa generale descrizione del consapevole e volontario rapporto di scambio instaurato tra le parti del rapporto, vi sarebbe, poi, il consiglio fornito a GIGLIO in occasione della richiesta di comparaggio, il cosiddetto San Giovanni, di Michele PUGLIESE. Nel giugno del 2011 CIANFLONE veniva convocato d'urgenza da GIGLIO in Emilia, avendo ricevuto quest'ultimo la proposta di fare da padrino al battesimo del figlio di PUGLIESE, il San Giovanni appunto. Questo episodio non aveva coinvolto, secondo la ricostruzione d'accusa, solo il CIANFLONE, perché pur essendo vero che quest'ultimo venne in Emilia da solo e parlò da solo con GIGLIO, è anche vero che per la partenza si fece accompagnare all'aeroporto di Lamezia Terme proprio da MATACERA e, al rientro in Calabria, la prima telefonata che CIANFLONE fece quella stessa sera, la fece a MATACERA avvisandolo della richiesta che GIGLIO aveva ricevuto da PUGLIESE. La risposta di MATACERA aveva messo in evidenza, secondo l'accusa, la sua piena consapevolezza. Infatti, ha spiegato il testimone, da ciò che emerge nell'intercettazione n. 4330 RIT 203/2011 i due cercano di difendere ad oltranza il GIGLIO, il suo ruolo di vittima, anche se la proposta di PUGLIESE per il battesimo del figlio era chiaramente in contrasto con le risultanze investigative e con la tesi accusatoria della vicenda *PANDORA*, nella quale, come si è già detto, i due poliziotti avevano collaborato alle indagini, con un ruolo di rilievo. "*Sostanzialmente, PUGLIESE Michele, che prende dieci anni per associazione mafiosa ed altro nella loro indagine, uno dei maggiori indagati di "PANDORA", accusato, tra l'altro, di essere il carnefice di GIGLIO e di VERTINELLI, cerca di rafforzare il suo rapporto proprio con GIGLIO con questa richiesta di San Giovanni, che va completamente contro la tesi di "PANDORA"*.

Ma il rapporto non era limitato, secondo la tesi d'accusa, ai soli VERTINELLI e GIGLIO, ma si estendeva anche ad altri esponenti del sodalizio come dimostrato, in tesi, da una conversazione intercettata tra CIANFLONE e PAOLINI Alfonso, personaggio sicuramente importante nell'economia dell'organizzazione criminale, durante il periodo delle interdittive emesse dalla Prefettura di Reggio Emilia (marzo del 2012). A PAOLINI, che sostanzialmente si lamentava di quello che stava accadendo a Reggio Emilia, CIANFLONE rispondeva che il problema, in realtà, non erano gli imprenditori cutresi, definiti vicini alla 'ndrangheta, quanto

il Prefetto, che emetteva le interdittive. CIANFLONE diceva a PAOLINI che al Prefetto venivano raccontate delle stupidaggini, ragione per la quale, a detta del CIANFLONE, i calabresi di Reggio Emilia si sarebbero dovuti coalizzare. Diceva, inoltre, che sarebbe stata necessaria una persona capace di chiarire le situazioni, per far capire al Prefetto che le cose non stavano come gli veniva dette (prog. 14101 RIT 203/2011).

La scelta consapevole del CIANFLONE di allacciare rapporti amicali e di lasciarsi andare a confidenze con personaggi coinvolti in vicende di 'ndrangheta, emergerebbe, inoltre, in modo palese dall'intercettazione n. 1989 RIT 203/2011, intercorsa tra l'ispettore CIANFLONE e VERTINELLI il 19.4.2011. In quel momento VERTINELLI Palmo si trovava insieme a PAOLINI. Nel corso della telefonata il poliziotto riferiva a VERTINELLI di aver conosciuto il PAOLINI e, addirittura, di essere stato lui stesso a mettergli le manette a Catanzaro, in esecuzione del fermo del 21.4.2004 emesso all'esito dell'indagine *GRANDE DRAGO*. La vicenda riguardava le estorsioni commesse nel 2004 a danno di imprenditori sul territorio di Reggio Emilia da parte di DRAGONE Antonio, dopo essere uscito dal carcere, con l'intenzione di riportare la propria famiglia al comando del territorio, preparandosi alla "guerra" contro GRANDE ARACRI Nicolino. CIANFLONE era tra coloro che avevano redatto, l'8.10.2004, l'informativa sulla base della quale erano stati emessi proprio i fermi, compreso quello a carico di PAOLINI. Non solo. CIANFLONE aveva partecipato insieme al MATACERA, anche all'acquisizione delle sommarie informazioni rese da questi imprenditori vessati da DRAGONE Antonio: "*qui a Reggio Emilia, nella Questura, Tamaglini Ivan, e ci sarà Dallara, Caiazzo, CIANFLONE a sentirlo; Ruggeri Giuseppe, escusso il 26 ottobre 2005: lo sentiranno il Magistrato della DDA, Dallara, Caiazzo, CIANFLONE, MATACERA; Silipo Antonio, escusso il 27 ottobre 2005: Magistrato, Caiazzo, CIANFLONE, MATACERA; Rizzo Carlo verrà escusso il 27 ottobre del 2005 presso la Questura di Reggio Emilia e ci saranno Caiazzo, CIANFLONE ed altri Sottufficiali. Quindi i due Poliziotti conoscono bene le vicende di questi imprenditori trapiantati in Italia, almeno sin dall'indagine GRANDE DRAGO.*

Pare evidente, secondo la tesi accusatoria, che CIANFLONE e MATACERA fossero consapevoli della contiguità dei due imprenditori GIGLIO e VERTINELLI all'ambiente 'ndranghetista e, più in generale, del contesto di illiceità nel quale gravitavano le persone con le quali, con una certa disinvoltura, i due poliziotti intrattenevano costanti rapporti.

Inoltre, sempre secondo la tesi d'accusa, vi sarebbero due fondamentali episodi significativi di come MATACERA e CIANFLONE fossero entrati in affari con GIGLIO e VERTINELLI mettendosi a disposizione del sodalizio, nella ricerca di un reciproco vantaggio. Si tratta dell'affare dell'agenzia di assicurazioni e dell'apertura del ristorante Pagus. Di essi si tratterà nel prosieguo, dovendosi tuttavia qui precisare come essi sarebbero significativi del modo con cui GIGLIO darebbe conto di una sua valutazione in senso decisivo del legame che aveva nei confronti di questi due poliziotti, tanto da occuparsi persino del loro futuro. Di questo affare GIGLIO parla con CIANFLONE, ma coinvolgendo comunque e sempre MATACERA. Quest'ultimo ne era costantemente aggiornato perché l'affare doveva essere di entrambi.

Molti altri sarebbero gli episodi significativi della disponibilità manifestata e attuata dai due poliziotti in favore dei due imprenditori, GIGLIO e VERTINELLI e del sodalizio. Di essi il testimone ha riferito nel corso della testimonianza, evidenziando, tuttavia, sin da subito come, nella prospettiva d'accusa, quello scambio di favori si radicherebbe su un rapporto oltremodo consolidato, che andava al di là di ogni limite posto dalla legge, come, in tesi, testimoniato dall'intercettazione n. 4441 RIT 203/2011, nel corso della quale GIGLIO aveva esortato CIANFLONE ad eseguire un controllo su una persona ottenendo la disponibilità di quest'ultimo che aveva sottolineato il profondo rapporto di amicizia che li legava *"al di là di tutto"*. Ancora, ad esempio, a distanza, il 25.9.2012, GIGLIO aveva nuovamente chiesto informazioni a CIANFLONE (prog. 439 RIT 2368/2012), essendo in procinto di acquisire un'importante commessa nella zona di Rosarno da parte di una società, la Cavalleri. Nel corso della telefonata GIGLIO aveva detto al poliziotto che vi erano dei problemi, e che non sapeva se fosse il caso di proseguire. CIANFLONE ancora una volta si era messo a completa disposizione, dicendo che avrebbe parlato con i commissariati di polizia di Palmi e di Gioia Tauro, facendogli poi sapere come comportarsi. Effettivamente CIANFLONE si era adoperato in tal senso, informandolo, addirittura, che la ditta appaltatrice, dalle informazioni che aveva acquisito, era morosa nei confronti delle imprese destinatarie delle commesse, mettendolo in tal modo in guardia (prog. 502 RIT 2368/2012). Alla fine GIGLIO aveva accettato il consiglio, e decideva di non prendere il lavoro (prog. 6404 RIT 2368/12).

Di particolare rilievo, poi, nella ipotesi d'accusa, lo sviluppo dell'attività di interessamento del CIANFLONE in ordine alle informative condotte dalla D.I.A. di Milano su richiesta della Prefettura di Brescia, vicenda già emersa nel 2010. Trattasi, nella sostanza delle prime acquisizioni investigative in relazione alla posizione dei due poliziotti, emerse nella fase finale della indagine *POINT BREAK*.
La GIGLIO S.r.l. , ha spiegato il teste, era stata esclusa dai cantieri della tangenziale sud di Brescia, e questo a seguito di un provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Brescia conseguente ad un'attività informativa condotta proprio dalla D.I.A. di Milano, basata essenzialmente sulle notizie emerse proprio dall'indagine *PANDORA " e quindi CIANFLONE, questa dichiarazione, si adopera per far ottenere a GIGLIO e allo stesso GIGLIO poi gli trasmetterà, abusando anche dei mezzi messigli a disposizione dalla propria amministrazione. Rileviamo dei contatti in cui CIANFLONE riferisce a GIGLIO, sempre in questo periodo, che gli vuole parlare, però lo rassicura, gli dice: "Non si tratta nulla di grave". Questi sono episodi che (vedremo) accadranno spesso, in cui CIANFLONE chiama GIGLIO e gli dice: Guarda, ci dobbiamo vedere, perché ti devo parlare. Parte e viene su a parlare con GIGLIO.*

3.1. I fatti contestati così come ricostruiti in ipotesi d'accusa
Ciò posto in termini generali, il testimone ha proceduto alla descrizione cronologica degli avvenimenti registrati e, in ipotesi, rilevanti per la dimostrazione della fondatezza delle accuse mosse al MATACERA. Si riportano qui dunque i fatti così come ricostruiti dalla accusa, salvo verifica degli stessi (cfr. par. 3.4.).
In tal senso il testimone ha ribadito che la prima regalia riscontrata era quella relativa al televisore ricevuto da MANICA Giuseppe: "*registriamo, dalle primissime telefonate che*

intercettiamo a carico di GIGLIO, registriamo i primissimi contatti proprio con CIANFLONE, il quale riceve un primo televisore da GIGLIO, che gli spedisce tramite Manica Giuseppe. Cito le telefonate 4 e 8 (come progressivo si capisce bene che sono proprio i primi progressivi intercettati sull'utenza di GIGLIO, la RIT 640 del 2010), in cui si comprende che GIGLIO aveva incaricato Manica di portare a casa di CIANFLONE un televisore, Manica gli dice che era rimasto molto contento del regalo ricevuto, e poi CIANFLONE ringrazierà lo stesso GIGLIO."

L'11.4.2010, dice il testimone, vengono registrate altre due telefonate (prog. 149 e 275, RIT 640/2010), in cui CIANFLONE dice a GIGLIO che in settimana sarebbe venuto in Emilia: *"Ti devo parlare. Sì, ma niente di preoccupante, è tutto tranquillo. Non ti preoccu...", poi interviene GIGLIO, riprende CIANFLONE: "Ma ti devo parlare, ti devo parlare di una... di un particolare, hai capito?". CIANFLONE dice anche che ha bisogno... dice che gli deve parlare, quindi gli fa il servizio, poi dice: Però ho bisogno pure di un alloggiamento per schede prepagate da inserire nel televisore che ha ricevuto il 2 aprile, perché evidentemente non c'era. Il 19 aprile del 2010, dopo essere stato informato dal fratello Giulio (nella telefonata 989, RIT 640 del 2010), GIGLIO chiama CIANFLONE (nella successiva telefonata 999, RIT 640 del 2010) e gli spiega, sostanzialmente, che AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.p.A., con sede in provincia di Cremona, ha ricevuto una comunicazione e doveva allontanare la GIGLIO S.r.l. dai cantieri. CIANFLONE. Gli dice: Io c'ho un lavoro che lavora proprio a Bologna, per vedere se c'è qualcosa. E poi ne riparleranno a voce quando si sarebbero incontrati direttamente a Reggio Emilia."*

Sulla base di questa telefonata gli inquirenti andavano a verificare presso la Prefettura di Brescia cosa effettivamente fosse stato scritto. E in effetti, si apprendeva che la DIA di Milano, stava monitorando i cantieri della tangenziale sud di Brescia, dove la GIGLIO S.r.l. aveva stipulato un contratto di trasporto terra con la Nuova Beton S.p.A., a sua volta beneficiaria di un subappalto per la fornitura di inerti. La DIA, con una comunicazione del 30.12.2010, aveva segnalato alla Prefettura di Brescia proprio le risultanze sulle sue attività che aveva svolto nei confronti di GIGLIO Giuseppe, ritenuto vicino, per legami di amicizia e di affari, proprio a PUGLIESE Michele, così com'era stato confermato anche da un'altra nota da parte della Guardia di Finanza di Reggio Emilia. Ma soprattutto queste notizie traevano origine proprio dall'indagine *PANDORA*, facendo riferimento alla nota finale del 20.4.2007, nella quale GIGLIO Giuseppe era stato definito come un imprenditore facoltoso che ostentava un elevato benessere, che contribuiva a finanziare le cosche calabresi, ricavandone a sua volta vantaggi in termini di aumento del volume d'affari e reimpiego di somme illecitamente costituite attraverso il sistema delle false fatturazioni. All'esito di quegli accertamenti, la DIA di Milano aveva chiesto alla Prefettura di Brescia di valutare l'opportunità di informare la società Autostrade Centro Padane di quanto era emerso a carico della GIGLIO s.r.l. A questo punto, a seguito di questa comunicazione prefettizia, il Centro Padane aveva scritto ad un'altra società, Itinera S.p.A., la decisione di allontanare dai cantieri la GIGLIO S.r.l., a sua volta subappaltatrice dalla Nuova Beton, che era quella che, sostanzialmente, aveva avvisato GIGLIO.

Come promesso, CIANFLONE giunge in Emilia il 26.4.2010, e lo si capisce, ha spiegato il teste, da tutta una serie di conversazioni intercettate, intercorse proprio con GIGLIO; dalle telefonate emerge anche che aveva iniziato a sentirsi con VERTINELLI Palmo.
CIANFLONE sebbene diretto a Milano, non aveva esitato a pernottare in Emilia, dove peraltro riceve l'alloggiamento della scheda per il televisore e dove parla con GIGLIO proprio in relazione alla telefonata ricevuta nei giorni precedenti.

Il 28.4.2010 CIANFLONE riprende la strada di casa. La mattina del 9 maggio viene registrata una telefonata (prog. 3331, RIT 640 del 2010), nel corso della quale i due parlano, secondo la ricostruzione d'accusa, di un televisore che GIGLIO avrebbe regalato a CIANFLONE, della interdittiva e nella quale, sul finire, CIANFLONE avvisa GIGLIO che l'indomani sarebbero stati eseguiti degli arresti in Emilia: *"GIGLIO riferisce a CIANFLONE che in settimana gli avrebbe spedito un altro televisore da 32 pollici, con il Poliziotto che gli risponde di non avere fretta e che, la spedizione, poteva effettuarla anche quando avrebbe avuto la disponibilità del computer piccolo, quindi gli aveva chiesto anche il computer." Ricordo che questo è il periodo in cui GIGLIO aveva la disponibilità di questi computer e televisori perché era anche in ballo con PELAGGI Paolo, abbiamo visto i capi dal 96 in poi. E poi la conversazione si sposta proprio sull'interdittiva, con CIANFLONE che si dice pronto, se necessario, a tornare in Emilia per parlare con il legale stesso di GIGLIO, ma anche ad andare dal Magistrato della Procura di Catanzaro, titolare del fascicolo "PANDORA", a cui deve consegnare... dice: "Gliela consegno io, un'eventuale istanza del tuo legale". In effetti, come si capisce da un'ulteriore telefonata del 10 maggio (la telefonata 3405, RIT 640), CIANFLONE riceve la lettera del legale e nuovamente si mette a disposizione di GIGLIO per andare a parlare con il Magistrato. E CIANFLONE continua a rassicurare GIGLIO che l'avrebbe incontrato, questo Magistrato, appena sarebbe tornato, perché in quel periodo il Magistrato era fuori, gli dice proprio per trovare una soluzione, trovare il sistema (gli dice nella telefonata 3612, RIT 640 del 2010). Sul finire della telefonata CIANFLONE gli lascia intendere addirittura che la mattina successiva sarebbero stati eseguiti degli arresti in Emilia, dice: "Ci sarà un'altra cosa comunque là, che comunque sotto certi aspetti ti riguarda". Ma lo tranquillizza anche sul fatto che ha dato disposizione proprio che il nome di GIGLIO non fosse "data in pasto" ai quotidiani, ai giornali. E' chiaro, insomma, il tentativo di non danneggiarlo. In effetti, nell'ambito proprio dell'indagine "PANDORA", veniva emessa un'ulteriore ordinanza il 10 maggio del 2010 dal GIP di Catanzaro ed eseguita il giorno successivo a carico di Capicchiano Salvatore, che, tra le altre cose, proprio in relazione a quanto aveva dichiarato CORTESE, si era reso responsabile, in concorso con CORTESE, di un'estorsione proprio nei confronti di GIGLIO.... MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Aveva dato disposizioni, dice: "Ma ho raccomandato, ho raccomandato di non divulgare sulla stampa, hai capito? Ho dato disposizioni praprio al collega che opererà là di non divulgare sulla stampa in modo particolare la tua posizione", perché questo è il periodo in cui effettivamente, sul giornale, GIGLIO ci stava spesso anche per altre vicende.*

Nei giorni successivi CIANFLONE e GIGLIO parlano nuovamente di questi arresti. La mattina del 12.5.2010 (prog. 3706, RIT 640 del 2010) CIANFLONE dice a GIGLIO che ha preso appuntamento con il Magistrato sempre per la dichiarazione che gli deve fare.

Vi è un'altra telefonata (prog. 3784, RIT 640 del 2010) in cui gli precisa che entro il lunedì seguente gli avrebbe fatto la certificazione che gli serviva. Quella sera si sentono di nuovo (prog. n. 3825, RIT 640 del 2010) e CIANFLONE gli chiede la trasmissione via fax di quel documento che aveva ricevuto in relazione alla comunicazione fatta per l'interdittiva della società GIGLIO.
CIANFLONE il 17.5.2010 (prog. 4081 RIT 640 del 2010) riferisce di aver parlato con il Magistrato e che a breve gli avrebbe inviato quanto richiesto, rendendosi addirittura disponibile ad andare in Tribunale a Crotone per prendergli i suoi carichi pendenti. Di ciò sono stati individuati due riscontri: la dichiarazione rilasciata dalla Procura del 17.5.2010, nella quale si legge: *"Letta l'istanza della persona offesa GIGLIO Giuseppe, pervenuta per tramite della Squadra Mobile di Catanzaro"*. Questo documento era poi stato trasmesso dallo stesso CIANFLONE proprio via fax dalla Questura, tant'è che sul fax si legge la dicitura "Squadra Mobile Catanzaro". Il documento era stato quindi allegato alla successiva istanza che GIGLIO aveva fatto il 19.5.2010 proprio al Centro Padane Autostrade, chiedendo il reintegro della GIGLIO S.r.l. nei lavori dell'autostrada.
Il 18.5.2010 CIANFLONE riferisce di aver inviato al Tribunale la richiesta per i carichi pendenti, che poi effettivamente gli aveva inviato via fax (prog. 4088, 4158, 4367, 4441, 4443, RIT 640 del 2010). Il 19.5.2010, ha spiegato il teste, CIANFLONE rinnova a GIGLIO la sua più completa disponibilità: *"No, le altre cose non le pensare proprio, assolutamente, assolutamente. Se c'è qualche problema, chiamami subito, che io chiamo o la Questura di Parma o la Questura di Reggio Emilia e ti metto in contatto con qualcuno di loro, hai capito?". E poi, a domanda, GIGLIO gli risponde che il computer che gli doveva dare non gli è ancora arrivato (questa è la telefonata 4317, RIT 640 del 2010).*

Il 24.5.2010, visto che VERTINELLI Palmo sta scendendo in Calabria, GIGLIO si rende disponibile ad inviargli almeno i televisori tramite VERTINELLI.
E CIANFLONE gli dice che vuole un 36 pollici e un 22 pollici, nonché due netbook da regalare alle proprie figlie, simili ad un portatile che aveva già ricevuto da GIGLIO. Su questi regali che vengono recapitati nei giorni a seguire, vi sono le telefonate registrate ai prog. nn 4686, 5335, 5874, RIT 640 del 2010...
Le richieste di CIANFLONE non finiscono qui.
Ad esempio, ha spiegato il teste, il 3.6.2010 chiede a GIGLIO la disponibilità di una casetta al mare per dieci giorni e GIGLIO gli dà la disponibilità del proprio agriturismo (prog. 5676, RIT 640 del 2010).

Dalla mattina del 10.6.2010 si inizia a registrare il coinvolgimento in questo rapporto anche di MATACERA.
Quel giorno, ha spiegato il testimone, dalla attività di intercettazione si apprende che CIANFLONE e il suo collega (poi compiutamente identificato proprio in MATACERA) il 15 giugno successivo si dovranno recare per indagini a Torino, ragione per la quale decidono di pernottare a Montecchio Emilia. VERTINELLI Giuseppe prenota, a nome Mille Fiori srl, due stanze presso l'hotel Select di Montecchio Emilia. GIGLIO e RIILLO provvedono ad organizzare la cena presso lo stesso ristorante di VERTINELLI, alla quale partecipano anche PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley, l'altro soggetto coinvolto nel giro delle false

fatture e, anche, addirittura Albert, il cinese in contatto con URSINI Mario (cfr. Capi 94, 96, 97, 98).
Di ritorno da Torino i due si fermano in Emilia. CIANFLONE aveva chiesto, peraltro, a GIGLIO di procurargli pure della porchetta e del prosciutto, come aveva fatto in altre occasioni.
La sera del 17.6.2010 viene organizzata un'altra cena, alla quale GIGLIO non aveva partecipato, perché era rientrato in Calabria per un funerale, però si raccomanda con VERTINELLI Giuseppe perché i due poliziotti fossero trattati da ospiti. La mattina del 18.6.2010, il giorno della partenza, GIGLIO consegna a CIANFLONE anche una Nintendo Wii e si adopera per recuperare i salumi richiesti, destinati anche al MATACERA. Si preoccupa anche di reperire i due notebook che CIANFLONE gli aveva chiesto in precedenza. Questi fatti troverebbero riscontro nelle intercettazioni registrate sul RIT 640/2010 n. 6448, 6637, 6678, 6966, 6979, 7000, 7077, 7090; 7094, 7122, 7170, 7236, 7336, 7337, 7339, 7340, 7341, 7342, 7347, 7348 e RIT 722/2010 n. 5079; RIT 640/2010).
Durante il viaggio di ritorno viene registrata un'altra telefonata (prog. 7476, RIT 640 del 2010), in cui CIANFLONE ha modo di ringraziare nuovamente GIGLIO e nel corso della telefonata gli passa proprio MATACERA, che lo ringrazia per il pensiero che ha avuto anche nei suoi confronti. *Questo, sostanzialmente, è il primo "pensiero" che noi registriamo, e siamo nell'ambito dell'indagine "POINT BREAK".*

Sull'identificazione dei due poliziotti non vi furono dubbi, poiché venne effettuato il controllo delle schede degli alloggiati presso l'albergo Select di Montecchio Emilia, ove è stata trovata conferma della presenza di CIANFLONE Antonio e di MATACERA Francesco, presso la suddetta struttura alberghiera in due distinti momenti: la notte tra il 15 e il 16.6.2010 e tra il 17 e il 18.6.2010.

Nella tarda mattina del 20.6.2010, CIANFLONE, secondo la ricostruzione effettuata sulla base delle intercettazioni, chiede a GIGLIO Giuseppe la consegna di un telecomando della Wii, perché non lo ha trovato all'interno della scatola che gli aveva dato, e che gli poteva comunque spedire tranquillamente con il computer di cui avevano parlato. Tre giorni dopo, il 23.6.2010, GIGLIO conferma a CIANFLONE che il giorno seguente gli avrebbe spedito le parti mancanti della Wii, il computer e i televisori; lo stesso CIANFLONE chiede a GIGLIO che a "Francesco" - quindi a MATACERA Francesco, suo collega - fosse inviato un televisore da 32 pollici anziché da 26 pollici e, poi, si raccomanda per il suo televisore che doveva essere da 40 pollici. Dalle telefonate dei giorni seguenti, ha spiegato il teste, emerge che tutto venne spedito da GIGLIO presso l'agriturismo, dove poi sarebbe stato prelevato da CIANFLONE (prog. nn. 7511, 7821, 8407 RIT 640/2010).

Il 26.6.2010 GIGLIO comunica a CIANFLONE che la questione di Brescia non si era ancora sanata (prog. 8322 RIT 640/2010). In effetti, dagli accertamenti che venivano eseguiti dagli inquirenti, era emerso che la D.I.A. di Milano aveva continuato la sua attività informativa in relazione a quel cantiere e che aveva fatto anche degli accessi all'interno dei cantieri della Tangenziale Sud di Brescia. E così la Prefettura di Brescia, il primo aprile del 2010, aveva emesso nei confronti della GIGLIO S.r.l. un'informativa supplementare atipica, confermando

le proprie valutazioni alla Autostrade Centro Padane che, di contro, aveva continuato ad escludere la GIGLIO S.r.l. dal cantiere.
Nel pomeriggio del 1.7.2010 CIANFLONE chiede a GIGLIO (prog. 8879 RIT 640/2010) un dischetto con un sistema operativo da mettere nel computer portatile che aveva ricevuto. GIGLIO gli dice che, però, aveva bisogno di parlargli. Il 30.6.2010, infatti, era stata data esecuzione, nell'ambito dell'indagine *POINT BREAK*, alle ordinanze di custodia cautelare e, quindi, erano stati tratti in arresto PELAGGI Paolo, i fratelli GENTILE ed altri soggetti, tutti collegati a GIGLIO. Il giorno dopo GIGLIO avvisa CIANFLONE, il quale si rende disponibile a salire di nuovo in Emilia il successivo 7.7.2010, dovendosi recare per lavoro a Pisa; in quell'occasione avrebbero potuto quindi parlare. Il 4.7.2010 CIANFLONE gli chiede di prenotargli due camere presso l'albergo di Montecchio Emilia e di fargli trovare al suo arrivo il portatile in sostituzione di quello che aveva il sistema operativo non funzionante. Nell'occasione si erano messi d'accordo per ritirare i televisori presso l'agriturismo, compreso quello che era destinato a MATACERA (prog. 8979, 9142, 9204, 9207, 9211, 9236, 9238 RIT 640/10).
L'incontro del 7.7.2010 effettivamente avviene, come si rileva da un'altra telefonata (prog. 9428, RIT 640/2010) con la precisazione che CIANFLONE dice a GIGLIO che il suo collega sarebbe rimasto a dormire a Bologna, per cui poteva disdire una camera. Questa camera viene prenotata nell'albergo (prog. 9600 RIT 640/2010) vicino al ristorante Antichi Sapori, quello di Brescia, che il Poliziotto lascia intendere di conoscere. E in effetti, dal controllo effettuato presso l'hotel Tricolore, sito proprio nella frazione Gaida a Reggio Emilia, di fianco al ristorante di Brescia, viene accertato che CIANFLONE era stato effettivamente censito il 7.7.2010.

In quegli stessi giorni venivano captate una serie di telefonate dalle quali emergeva come GIGLIO avesse incaricato PELAGGI Francesco, nipote di PELAGGI Paolo (cfr. capo 96) di acquistare presso Media World un computer portatile da consegnare poi a CIANFLONE.
L'8.7.2010, prima di ripartire per Pisa, CIANFLONE riceve da GIGLIO il telecomando della Wii e il dischetto. E quella sera CIANFLONE si raccomanda con GIGLIO Giuseppe di interessarsi anche alla ragazza ("una di quelle ragazze") che avevano accompagnato a Parma. E su questi punti, ha spiegato il testimone, vi sarebbero le telefonate registrate ai prog. n. 9431, 9472, 9606, 9618, 9619, 9629, 9630, 9631, 9640, 9734, 9819, RIT 640/2010.
Con ciò si conclude questo periodo, perché l'indagine "*POINT BREAK*" finisce qui *"Noi chiudiamo le intercettazioni e per circa sei mesi non abbiamo più notizie di loro."*

In questo periodo, in cui non vi è attività di indagine, l'esame dei tabulati telefonici relativi a CIANFLONE metteva comunque in luce, nel periodo luglio 2010 - gennaio 2011 molteplici contatti: *" e ci accorgiamo che, sostanzialmente, il rapporto era proseguito anche in questo periodo. Tant'è che rileviamo dei contatti con GIGLIO, 88 per la precisione, 85 con VERTINELLI Palmo e 31 con VERTINELLI Giuseppe.*
Nel periodo che va dal 31.1.2011 al primo marzo 2011 si registra, innanzitutto, un ulteriore intervento di CIANFLONE a favore di GIGLIO Giuseppe. CIANFLONE, di sua iniziativa,

interviene con un'apposita nota diretta alla DIA di Milano, che stava ancora indagando sulla posizione della GIGLIO S.r.l.

Il 31.1.2011 viene registrata una telefonata (prog. 328 RIT 110/11) in cui CIANFLONE chiede a GIGLIO un furgone che doveva servire a MATACERA per trasportare dei mobili presso la abitazione della sorella a Milano. CIANFLONE conferma a MATACERA la disponibilità del furgone (prog. 50 RIT 203/11).

Vengono intercettate diverse telefonate tra CIANFLONE e GIGLIO, nelle quali i due si mettono d'accordo per riceverlo. Peraltro GIGLIO dice a CIANFLONE che gli avrebbe messo a disposizione anche una tessera AGIP per il rifornimento di carburante e la tessera Viacard.

Il furgone viene prelevato da CIANFLONE direttamente il 25.2.2011, giorno prima della partenza, presso l'agriturismo di GIGLIO (cfr. prog. 300 RIT 203/2011; RIT 2132 RIT 110/2011; 469 RIT 203/11; 2517, 2554, 2784 RIT 110/2011).
La mattina del 26.2.2011, come da accordi, CIANFLONE e MATACERA si mettono in viaggio, GIGLIO prenota loro due camere presso l'albergo Conte Verde di Montecchio Emilia, dove i due poliziotti giungono in serata (prog. 2809, 2845 RIT 110/2011 prog. 609 RIT 203/2011).
La serata si svolge con una cena alla quale erano tutti presenti, ivi compreso VERTINELLI Giuseppe, e si conclude al night club di Parma dove viene registra anche la presenza di una tale Alina, una ragazza rumena che lavora nel locale, identificata proprio in Cretu Mihaela Alina, che solitamente si accompagnava con il CIANFLONE quando questo veniva in Emilia (prog. 2855, 2856, 2859, 2860, 2862 TIT 110/11; RIT 203/2011 telefonata 627).

La mattina seguente, dopo aver lasciato le rispettive ragazze, i due poliziotti partono per Milano (634, 641 RIT 203/11; prog. 28885 RIT 110/2011).

In particolare, in quella mattinata, CIANFLONE telefona a MATACERA per dirgli di uscire dall'albergo in compagnia della ragazza, mentre lui sarebbe passato alla reception per prendere un caffè. Da quella telefonata si avrebbe la conferma che anche MATACERA era accompagnato con una ragazza.

La sera del 27.2.2011, ha spiegato il testimone, replicavano, sostanzialmente, quanto fatto la sera prima, ma si aggregava anche VERTINELLI Palmo, che era mancato nella precedente occasione. Si registra di nuovo la presenza della ragazza Alina, che con il telefono di CIANFLONE, durante la notte, chiamava per farsi venire a prendere in albergo.

La mattina del 28.2.2011 i due poliziotti tornano nuovamente a Milano, perché assistono alla partita del Milan, facendo poi rientro in tarda sera a Montecchio (prog. 666, 670,672 RIT 203/2011)

Il primo marzo del 2011, il giorno del rientro in Calabria, GIGLIO incarica la sua segretaria Annalisa di noleggiare una macchina per consentire ai due Poliziotti di effettuare il viaggio. Questo perché CIANFLONE dice spesso di aver paura dell'aereo. Quiudi gli viene noleggiata la macchina, che GIGLIO paga con la carta di credito della GIGLIO S.r.l. Vi sono le telefonate in cui viene intercettato il momento del noleggio della macchina e viene data la tessera numero 375520402351002, che è la carta di credito intestata alla GIGLIO S.r.l., per noleggiare una Lancia Musa.

Nella mattinata GIGLIO contatta un negozio alimentare chiedendo di preparare salumi e 5 kg di formaggio (prog. 3007 RIT 110/2011), che regala poi a CIANFLONE e MATACERA prima della partenza (prog. 3020 RIT 110/2011). In questo stesso contesto sono registrate le telefonate n. 2997, RIT 110/2011; 1210, RIT 107/2011; 2999, RIT 110/2011; 3002, RIT 110/2011.

Subito dopo la richiesta del furgone per il trasloco, veniva registrato anche un altro episodio, proprio relativo alla questione della DIA, perché la Questura di Catanzaro viene interessata dalla DIA di Milano, che stava ancora svolgendo le attività. CIANFLONE contatta il Magistrato (prog. 55 del RIT 203 del 2011) il quale gli dice di aver ricevuto una telefonata da parte di un Sottufficiale dei Carabinieri in servizio presso la DIA, il quale chiede chiarimenti sulla posizione di GIGLIO Giuseppe nell'ambito proprio di "*PANDORA*", perché era intenzione della DIA quella di segnalarlo alla Prefettura competente ed escluderlo dall'appalto di questi lavori. GIGLIO, infatti, non aveva denunciato di essere vittima da parte di affiliati alla cosca calabrese. CIANFLONE, ha spiegato il teste, imposta con il Magistrato il discorso ponendolo sul piano del buon esito del processo in corso, *infatti dice al Magistrato: "Siccome, voglio dire, noi siamo a dibattimento, con questa situazione non vorrei che... Voglio dire, una comunicazione della DIA sotto quest'aspetto, poi magari quello diventa reticente". Ricordo che stiamo parlando del capo 53 relativo a questa... in cui GIGLIO è dichiarato vittima, ma ricordo anche che l'impostazione accusatoria dell'indagine "PANDORA" è basata anche su un impianto accusatorio amplissimo: ci stavano le intercettazioni telefoniche ed ambientali, c'erano le dichiarazioni dei collaboratori e delle persone informate sui fatti. E gli episodi estorsivi in cui è vittima GIGLIO sono sicuramente di un'importanza pressoché relativa rispetto agli omicidi e al 416 bis che era contestato. E da qui CIANFLONE proprio cerca di ottenere la solidarietà del Magistrato, che alla fine gli dice: Va beh... Quello è un Ispettore di punta della Questura di Catanzaro, gli dice quale potrebbe essere il problema e quello alla fine dice: Va beh, preparate una nata alla DIA, sottolineando che in fondo GIGLIO è vero che non aveva denunciato, poteva essere vero (come gli dice lo stesso CIANFLONE), non aveva subito minacce o violenze, ma comunque, quando era stato sentito, seppure stimolato, gli dice il Magistrato, comunque qualcosina aveva confermato. Con CIANFLONE che gli rimarca nuovamente che il suo interesse è solo dettato dal preservare e garantire il buon andamento del dibattimento.*
A riscontro della telefonata, viene rilevato che la DIA di Milano era stata incaricata dalla Prefettura di aggiornare le informazioni sul conto di GIGLIO, tenuto anche conto che la Prefettura di Crotone il 28.1.2011 aveva emesso un provvedimento interdittivo, in parte basato proprio sugli accertamenti esperiti dal gruppo interforze milanese. Gli esiti di detti

accertamenti erano stati comunicati dalla DIA alla Prefettura. Leggendo la nota della DIA, si scopriva che l'8.2.2011, quindi quattro giorni dopo la telefonata di CIANFLONE con il Magistrato, la Squadra Mobile della Questura di Catanzaro aveva effettivamente trasmesso alla DIA la documentazioone relativa all'estorsione patita da GIGLIO, significando che i fatti-reati verificatisi durante l'anno 2006 (gennaio) erano emersi nel corso dell'espletamento delle attività investigative, aventi ad oggetto intercettazioni ambientali e telefoniche e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, successivamente confermate dalla vittima in sede di verbalizzazione.
In quel documento si legge, ancora, che la DIA aveva rilevato l'affermazione fornita dalla Questura: *"L'assoggettamento dell'imprenditore GIGLIO Giuseppe, il quale, pur non subendo minacce o danneggiamenti di alcun tipo, si piega alla volontà dei mafiosi, i quali solo con la loro presenza implicitamente lo costringono alla dazione di denaro in cambio delle garanzie di tranquillità sia in Calabria che al Nord, dove l'imprenditore opera"*. Nella seconda parte di questo documento viene fatto riferimento, dalla Polizia di Catanzaro, agli atti intimidatori che invece GIGLIO avrebbe subìto molto tempo dopo. Si leggeva ancora: *"Il GIGLIO Giuseppe, originario di Capo Colonna, a seguito delle sue conferme riferite agli inquirenti in relazione alle contestazioni emerse dalle indagini presso l'agriturismo GIGLIO, ubicato in quel luogo, ha subìto atti intimidatori di chiara origine estorsiva, mediante il posizionamento di cartucce e liquido infiammabile, a seguito del quale ha sporto denuncia presso la Questura di Crotone"*.

Si giunge così, ha spiegato il testimone, alla proposta di apertura di una agenzia assicurativa già sopra richiamato. Il 1.4.2011 CIANFLONE, mentre si trovava a Montecchio Emilia, riceveva da GIGLIO la proposta di aprire un'agenzia di assicurazione. CIANFLONE coinvolgeva nel progetto MATACERA, e già il 3.4.2011 - mentre i due (GIGLIO e CIANFLONE) si stanno recando a Verona, per noleggiare un'auto non reperita a Bologna - GIGLIO si sente con Aversa e gli fa conoscere CIANFLONE, spiegandogli che prossimamente avrebbe avuto la possibilità di assicurare i suoi camion (Aversa è un autotrasportatore) con questa nuova agenzia assicurativa. Ricevuta la proposta, CIANFLONE avvisa la moglie e, subito dopo, MATACERA, dicendogli che aveva parlato con GIGLIO e che aveva l'intenzione di coinvolgere anche lui nell'affare.
MATACERA, però, che conosceva un agente assicurativo in Calabria, aveva spiegato al CIANFLONE che potevano esservi problemi per l'apertura della agenzia, perché non erano iscritti all'albo degli assicuratori e, quindi, avevano bisogno di una figura terza, ossia un broker assicurativo, che poi gli sarebbe stato presentato dal GIGLIO. Ed invero, il 13.5.2011, CIANFLONE, MATACERA e GIGLIO si erano ritrovati a tale scopo per una riunione a Gualtieri. Qui incontrarono il broker assicurativo, Giuliari Alberto; tuttavia l'affare non venne concluso esclusivamente per ragioni legate alla convenienza dell'affare *".. si capisce che la base da cui partono è molto elevata, addirittura si parla di due milioni di euro di valore di mezzi assicurati. Poi il fatto di mettere un'agenzia all'interno di Mantella fa sì che... CIANFLONE spiega a MATACERA: Faremo in modo che Mantella immatricola quattro/cinque camion al mese, verrebbero immatricolati con quest'agenzia. Però il fatto di coinvolgere un broker, e quindi dover dividere i profitti con questi, non consentirà di avere il*

guadagno che loro pensavano, e quindi le spese di apertura, perché comunque avevano delle spese per aprire un'agenzia, eccetera, erano molto più alte.."

Mentre i due poliziotti si trovano in Emilia, nella notte tra il 14 e il 15.5.2011 venivano osservati, tramite apposito servizio di pedinamento, recarsi al night club Diana Park di Parma insieme a VERTINELLI Giuseppe e GIGLIO. Nel corso della serata avevano cenato presso il ristorante Redas di Montecchio Emilia. Di questi spostamenti vi sono riscontri anche nelle intercettazioni registrate ai prog. nn. 2830, 2833, 2834 RIT 203/2011 e ai progg. nn. 9945, 9951 RIT 110/2011. La mattina dopo, MATACERA e CIANFLONE partono per Milano, per andare a vedere una partita. Fanno rientro in serata alcuni minuti dopo la mezzanotte e, insieme a VERTINELLI Giuseppe e a GIGLIO Giuseppe, tornano di nuovo al night Diana Park, dove si intrattengono un paio d'ore. Dopo aver accompagnato i due poliziotti e le ragazze in albergo, GIGLIO riferisce a VERTINELLI (prog. 65 RIT 1081/2011) di aver appreso da CIANFLONE notizie in merito ad una grossa indagine in atto su soggetti albanesi per vicende legate alla prostituzione. GIGLIO riferisce che, sostanzialmente, quest'indagine non li riguardava, anche se nutriva in proposito qualche dubbio: *"Gli dice proprio: "Ti devo dire una cosa di Antonio", e poi gli spiega: "Non la stanno facendo loro, mi hanno avvisato", usa qui il plurale. "Penso che è una cosa che non ti riguarda, però te la dico. Erano con Tonino. Proprio... stanno lavorando, mi ha chiamato stasera, mi ha fatto uscire fuori, non hai visto quando mi ha detto che ti devo parlare?". E GIGLIO riferisce che, sostanzialmente, quest'indagine non li riguarda, anche se ha qualche dubbio. Dice infatti GIGLIO: "Qualche cazzo c'è, perché mi ha detto: Penso che non ti riguarda, però... però questi che cazzo dicono, oi Pi? Cioè, ho capito che a noi non ci riguardano, perché di me, di te sappiamo cosa dicono?". "Eh, no". E VERTINELLI in realtà dice che lui, qualche contatto, l'ha avuto e, qualche favore, anche l'ha fatto. GIGLIO continua, esprime qualche dubbio anche in relazione... MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Loro hanno appreso che all'interno del night... dice GIGLIO: "Mi hanno chiamato in disparte e mi hanno avvisato di quest'attività di indagine che c'è in relazione a degli albanesi", che controllerebbero delle ragazze. E dice: "A voi non vi dovrebbe riguardare, però...". Infatti anche loro hanno dei dubbi, tant'è vero che uno dice: Noi non lo sappiamo cosa dicono di noi. GIGLIO esprime questi dubbi anche in relazione alla vicenda di PELAGGI Paolo, però dice: "Sono tranquillo, non so perché, non lo so. Non credo per il discorso di Paolo", perché, chiaramente, questi non è che sanno su cosa può sfociare quest'attività di indagine, e quindi fanno diverse ipotesi. C'era stato poco tempo prima il discorso di PELAGGI, che era stato arrestato, quindi dice: Magari anche quello. Infatti in quest'ambientale dice GIGLIO: "Io non lo so se magari quell'altro, cioè Paolo... Eravamo tutti insieme, facevamo tutti insieme", dice: "Io che ne so se quello si è messo a parlare e ha detto qualcosa proprio per scansarsela?", nel senso: Avrà parlato magari per alleggerire anche la propria posizione. Questo è il senso."... Dirò anche che il Diana Park sarà poi coinvolto in una vicenda in cui arresteranno, metteranno agli arresti anche Tonelli Loris, sarà cainvolto, proprio per un giro di prostituzione, attività compiuta proprio dalla Polizia e dai Carabinieri di Parma. Non lo so, io vi cito tutte le telefonate di questo... MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Abbiamo la telefonata 1188, RIT 203 del 2011"*

Mentre era in corso la trattativa per la apertura della agenzia di assicurazioni, si era verifica una sorta di contrattempo. Infatti, il giorno prima dell'incontro con il broker, VERTINELLI e GIGLIO vengono citati in udienza per l'indagine *PANDORA*.

Anche il MATACERA veniva interessato, come al solito da CIANFLONE, nella vicenda per inviare a GIGLIO un documento da utilizzare come fac-simile per giustificare la propria assenza all'udienza del 3.5.2011, poi rinviata ad altra data, il 12.5.2011. Infatti, GIGLIO aveva fatto intendere a CIANFLONE che non era orientato a presentarsi in udienza e CIANFLONE, in riposta, si era messo a sua disposizione, dicendogli come fare ad evitare l'udienza. A tale scopo gli aveva preparato una dichiarazione, inviata a GIGLIO per il tramite di MATACERA. Il relativo fax, trasmesso dalla Questura di Catanzaro a GIGLIO è stato intercettato: *"Quindi c'è il coinvolgimento di MATACERA anche in questa situazione qua, in cui, sostanzialmente, viene detto che GIGLIO, per motivi di lavoro... in quel periodo aveva gli appalti in Albania, stava aprendo questa nuova attività, quest'appalto che avrebbero potuto prendere in Albania, e come scusante mettere proprio questo discorso qui, che, per improrogabili motivi di lavoro, non si sarebbe recato in Albania. Noi in effetti intercettiamo questo fax che viene trasmesso dalla Questura, da un fax della Questura di Catanzaro, e viene mandato a GIGLIO. Dopo GIGLIO cambierà la versione, perché dirà che non... addurrà altri motivi e non quelli di recarsi all'estero per lavoro, ma presenterà un certificato medico. Ma quello che per noi è importante è che il facsimile di quella lettera che poi GIGLIO manderà a Crotone è simile all'impostazione che gli aveva dato CIANFLONE. E poi noi registriamo tutta una serie di situazioni nelle quali, sostanzialmente, CIANFLONE si mette a disposizione di VERTINELLI e di GIGLIO per far sì che... andrà a parlare... dice lui: parlerà con il Magistrato, ma in realtà parla proprio con gli altri Ufficiali di Polizia giudiziaria che assistono il Magistrato, si farà dire quando sono le altre citazioni e provvederà lui stesso ad effettuare .. farà in modo che queste citazioni vengano notificate per tramite della Squadra Mobile di Catanzaro."*

In ogni caso CIANFLONE aveva detto a GIGLIO e a VERTINELLI che si sarebbero dovuti necessariamente incontrare prima di andare all'udienza del 12.5.2011, perchè gli doveva dire delle cose, cioè doveva dargli delle indicazioni sulla loro testimonianza (prog. n. 8865 RIT 110/2011). I tre si erano incontrati a Crotone per parlare del processo.
Venivano quindi registrate una serie di situazioni nelle quali CIANFLONE, mettendosi a disposizione di VERTINELLI e di GIGLIO, era andato a parlare con gli ufficiali di polizia giudiziaria che collaboravano con il magistrato, per farsi dire quando erano state emesse le altre citazioni che avrebbe poi materialmente provveduto ad eseguire lui stesso, per il tramite della Squadra mobile di Catanzaro. In tutto questo, il MATACERA si era occupato di eseguire le notifiche del provvedimento di citazione. Questo il senso delle parole del testimone: *"Si dovevano incontrare l'11, solo che GIGLIO perde l'aereo, e quindi alla fine si incontreranno la mattina dopo, prima dell'udienza, di mattina presto, all'agriturismo tutti e tre, si incontreranno lui, CIANFLONE, GIGLIO e VERTINELLI, e poi CIANFLONE accompagnerà i due in udienza. E c'è tutta una serie di telefonate in cui, praticamente, c'è questa messa a disposizione sempre di CIANFLONE in questo senso qua. P. – Cioè nel senso di illustrare che cosa? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Guardi, le dico le telefonate. P. – Una che rispecchi il senso anche delle altre. MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Per esempio, questa*

telefonata qui, dice: "Adesso che salgo io, adesso che salgo, adesso che ci vediamo, vengo, porto la documentazione, così vedi pure... hai capito? E così sai anche... ti regoli pure". P. – Il senso dell'incontro rispetto all'imminente testimonianza. MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Non lo so, doveva prepararli. Io non lo so. P. – C'è qualche telefonata che è in questo senso, preparatoria alla testimonianza? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì, sì, sono tutte... P. – ...preparatorie della testimonianza? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – ...preparatorie della... Per esempio, GIGLIO riceve l'atto di citazione il 27 aprile del 2011 direttamente a casa del padre. Inizialmente la citazione (come dicevo) è per il 3 maggio. Immediatamente avvisa CIANFLONE, che chiederà subito l'invio di questa citazione sul fax della Questura. E poi, siccome non riescono, glielo chiederà anche sulla propria e-mail istituzionale. Riceve il documento, CIANFLONE richiama GIGLIO... P. – No, io mi riferivo, Maresciallo, a queste conversazioni nell'imminenza, il giorno della seconda udienza, quando si presentano a testimoniare. Ci sono telefonate che dimostrano che concretamente questi incontri sono in vista dell'imminente testimonianza, quella che dovrà essere resa a distanza di qualche ora? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Aspetti, eh. P. – Perché mi pareva che lei dicesse che ci sono telefonate prima di questa seconda udienza. MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Ci sono tutte le telefonate in cui si fa mandare gli atti di citazione, che vanno dal 3 maggio al 6 maggio. Poi l'8 CIANFLONE conferma a GIGLIO che all'udienza del 12 maggio si dovrà presentare e poi gli suggerisce di scendere in Calabria con un giorno di anticipo (questa è la telefonata 9288 dell'8 maggio). P. – Sì, sì, poi GIGLIO prende l'aereo, l'abbiamo detto. MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Dice: "Ti devono sentire giovedì mattina, ti accompagno, andiamo insieme là a Crotone, hai capito? E comunque perché dobbiamo... magari giovedì sera ci vediamo e poi per giovedì ci organizziamo". Allo stesso modo CIANFLONE si mette d'accordo pure con VERTINELLI in un'altra telefonata del 9 maggio, la 5887. La mattina dell'11 maggio VERTINELLI avvisa CIANFLONE di trovarsi in Calabria, mentre gli dice: "Mio fratello Pino e GIGLIO stanno scendendo in aereo". E CIANFLONE in questa telefonata dice: "Ci sentiamo stasera, così vediamo un attimino se c'è da fare qualche cosa immediata là. Ci vediamo stasera magari un'oretta". P. – Va bene. E tutte le altre sono su questa falsa riga. MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sono, esatto, su questo passaggio qua. La cosa importante è quello che registriamo dopo l'udienza, perché dopo l'udienza si ritrovano... Dirò solamente che durante l'udienza... P. – Prima dell'udienza solo CIANFLONE; MATACERA non...? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – MATACERA compare, perché si occupa di fare le notifiche del provvedimento di citazione. CIANFLONE si occupa di ritirare questi atti di citazione, che teoricamente non aveva senso, nel senso che il Tribunale avrebbe... la Procura avrebbe mandato ai Carabinieri del posto la citazione, come avviene... Invece se li fa mandare lui. Chi li riceve materialmente è MATACERA. Non c'è riscontro che ne hanno parlato nelle telefonate, quindi vuol dire che ne avevano parlato anche di persona, perché MATACERA avvisa che sono arrivati questi atti, e quindi procede a notificare il provvedimento via fax... P. – La seconda udienza. MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì, la seconda, a VERTINELLI Palmo. Ma la cosa che dicevo... P. – VERTINELLI o GIGLIO o tutti e due? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – VERTINELLI. VERTINELLI. Praticamente, la citazione di GIGLIO non arriverà, perché, siccome lui era stato già citato la prima volta il 3 maggio, dove aveva mandato questa giustifica... che noi, quella giustifica... acquisiamo sia il facsimile che gli manda CIANFLONE, utilizzando il fax

abusivamente, arbitrariamente utilizza questi mezzi dell'amministraziane per mandargli questa cosa, e in più acquisiamo anche la giustifica che lui manda poi in Tribunale. Quindi effettivamente, confrontando il documento, vediamo che è uguale se non nel cambio della motivazione, perché quello che gli manda CIANFLONE, da come avevano parlato... P. – Non gli fanno una seconda citazione, a GIGLIO? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Non gli fanno la seconda citazione per un semplice motivo, perché poi glielo spiega anche CIANFLONE quando si interessa tramite i colleghi che sona in Procura e la segretaria della Procura gli dice che è stato citato direttamente in udienza, quindi non ci sarà la citazione. Mentre per VERTINELLI viene fatto l'atto di citazione, anche se, sostanzialmente, CIANFLONE chiederà che sia fatto un atto di citazione anche per GIGLIO. Però, di questo, noi non abbiamo sentore se è stato fatto. Quello di VERTINELLI viene fatto e viene trasmesso da MATACERA. La cosa che a noi interessa di quest'episodio in particolare è questo: sostanzialmente, noi andiamo a verificare queste testimonianze e le dirò che sono né più e né meno le testimonianze che si basavano sulle SIT fatte nel 2009. Però la cosa interessante... P. – E dopo l'udienza? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – ...è dopo l'udienza.

Poco dopo, la mattina del 16 maggio, dopo che CIANFLONE è andato via dall'Emilia, dopo l'incontro con il broker insieme a MATACERA viene registrata la conversazione ambientale numero 76 RIT 1081/11 del 16.5.2011 nel corso della quale GIGLIO discute con un personaggio, non identificato, riferendogli in merito alle dichiarazioni che avrebbe potuto fare il neo collaboratore, Giuseppe VRENNA, capo omonimo della cosca VRENNA-BONAVENTURA-CORIGLIANO, che era operante nella provincia di Crotone, proprio in ragione di quello che aveva appreso da CIANFLONE. *Infatti gli dice: "C'è stato tre giorni fa l'Ispettore qua.* GIGLIO, insomma, è informato di quello che sta dicendo Vrenna. *Infatti gli dice: "Ma Vrenna deve ancora partire", nel senso: deve ancora iniziare a fare le dichiarazioni, "essendosi limitato solamente a riferire solo al momento di persone arrestate e non toccando ancora i cristiani in libertà. Sì, al di fuori di quello, quello deve ancora partire. Però, se sicuramente, mi segui?, accusa cristiani che poi saranno già dentro, cristiani che sono fuori, è venuto a prenderli". E GIGLIO dice che Vrenna, proprio perché è Vrenna, i riscontri, glieli fa trovare veramente, dice: "Vrenna, non è che sta parlanda l'ultimo... l'ultima ruota del carro".*
In merito a quest'episodio viene registrata un'altra telefonata il 26 maggio (prog. 3356 RIT 203/2011) in cui CIANFLONE si sente di nuovo con GIGLIO, esortandolo a fare molta attenzione a tenere gli occhi aperti, facendo riferimento al colloquio che avevano avuto quando si erano visti. Gli dice, ha spiegato il teste,: "*Senti, Pino, ti volevo dire un'altra cosa. Ascoltami bene, capiscimi bene quello che ti dico, ti raccomando, ti... Stai attento a quello che ti ho detto io prima di scendermene, dai. Hai capito? Mò molto occhi aperti, occhi aperti".* VRENNA inizia la sua collaborazione il 3.12. 2010 ed era stato proprio gestito dalla Polizia e nel corso di alcuni interrogatori aveva anche parlato degli imprenditori quali MUTO e GIGLIO e del loro legame con GRANDE ARACRI.

Il 24 giugno viene registrato l'episodio relativo alla richiesta di comparaggio avanzata da PUGLISE Michele a GIGLIO già accennata sopra. Si tratta, ha spiegato il testimone, di una richiesta fatta in precedenza: "*MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – No, no, era una richiesta*

risalente. Adesso lo spiego bene, andando proprio a vedere questa telefonata qui (la 4330, RIT 203 del 2011), in cui CIANFLONE, appena arriva in Calabria, infatti sono le 20:44, chiama immediatamente MATACERA. E MATACERA era colui che aveva accompagnato alla partenza lo stesso CIANFLONE. Lo avvisa immediatamente dell'esito di quest'incontro, perché, chiaramente, CIANFLONE era stato chiamato immediatamente a recarsi in Emilia. E la prima cosa che gli dice è che ha trovato della positività in GIGLIO riguardo proprio al ristorante. Ma questo lo vedremo. Dice che GIGLIO sa quello che deve fare. E poi la conversazione scivola, si sposta su questa convocazione. Ed è MATACERA che glielo chiede, chiede a CIANFLONE il motivo di questa convocazione. Quindi ne avevano parlato prima della partenza. E CIANFLONE gli dice: "Sì, è una cosa seria per lui, voglio dire... Ha voluto un consiglio più che altro, perché noi... praticamente, alla fine che cos'è successo? L'ha chiamato, gli ha mandato un'imbasciata Michele PUGLIESE per fargli... per battezzargli un bambino". E CIANFLONE dice di averglielo chiaramente sconsigliato, anche perché c'è stata "PANDORA". E' chiaro che questo comparaggio va contro la stessa indagine. E dice proprio, come dicevo prima al Pubblico... Va proprio contro la tesi messa nel capo 52 di "PANDORA"... In realtà PUGLIESE gli aveva fatto una proposta di comparaggio. Ma non solo. Praticamente, CIANFLONE spiega a MATACERA che questa storia è una storia ancora più vecchia rispetto all'attività di indagine, perché era una cosa che già gliel'aveva fatta a suo tempo. Infatti poi ci saranno altre telefonate, che GIGLIO dice: Cavolo, il bambino c'ha otto anni, proprio adesso glielo devi andare a fare, questo battesimo? E' ancora più vecchia rispetto alla stessa indagine "PANDORA". E, ciò nonostante, anche dopo "PANDORA", anche dopo che GIGLIO si era recato a testimoniare su questo capo d'imputazione, PUGLIESE Michele aveva rinnovato l'invito nei confronti di GIGLIO a questo comparaggio. Glielo dice: "Praticamente, nella storia che era già stata definita da prima, che... voglio dire, alla luce di quello che è successo dopo", cioè l'indagine, "gli ho detto, ha deciso, ha deciso di dirgli di no". E MATACERA concorda, sottolinea, come dicevo in premessa, in modo consapevole: "Eh, voglio dire, fra virgolette, lui è vittima di questo sistema, adesso si avvicina". E poi abbiamo tutta un'altra serie di telefonate."

Qualche tempo dopo, la mattina del 18.8.2011, GIGLIO, VERTINELLI e lo stesso CIANFLONE sono insieme, per andare a visionare le mattonelle del ristorante che CIANFLONE e MATACERA decideranno di aprire, e commentano a una serie di attività di indagini che sono in atto anche a Catanzaro e di cui il CIANFLONE racconta. CIANFLONE, in particolare, parla di SILIPO Antonio, emerso proprio nell'indagine *GRANDE DRAGO*, e lo fa in riferimento alla testimonianza resa da SILIPO Antonio durante il processo *GRANDE DRAGO*. CIANFLONE chiede a MATACERA, che aveva partecipato con lui alle indagini di *GRANDE DRAGO*, come si chiamasse questo soggetto, perché non si ricordava chi fosse (prog. 6194 RIT 203/11). MATACERA gli manda un SMS di conferma con il cognome SILIPO (prog. 6199 RIT 203/11). CIANFLONE nel raccontare della testimonianza resa da SILIPO, dice che aveva negato tutto: " *Dice: "Ha negato tutto e allora dice: Perché alla Polizia detto queste cose? Allora lui dice: Ma non lo so perché, in quel periodo non mi sentivo bene", fa la voce di Silipo. "Ne ha raccontate di puttanate in quell'aula. Tutti a ridere. Ma anche gli arrestati ridevano".*

GIGLIO prende lo spunto per raccontare la sua esperienza in udienza e fa il suo paragone con quanto accaduto a lui il 12 maggio, dicendo che nella sua udienza ridevano anche le mogli dei carcerati, allorquando aveva negato che i soldi fossero frutto di estorsioni sostenendo che invece erano un prestito. Anche VERTINELLI racconta la sua esperienza, (anche lui era emerso nell'indagine *GRANDE DRAGO* unitamente a SILIPO) raccontando quello che era accaduto quando aveva dovuto testimoniare in aula: *dice: "Anche a me tempo fa... lo scemo che è, tutta gente emiliana che io conoscevo da una vita, e si mettono tutti i ridere. Ma a livello... mi voleva far dire della gente che", dice sostanzialmente, io conoscevo da una vita, mi volevano far parlare contro di loro. E CIANFLONE dice: "E' arrivato lo scienziato", in riferimento o al Magistrato o al Poliziotto che aveva interrogato* (prog. 1285,1286 RIT 1081/11).
Questa telefonata nella prospettiva di indagine aveva avuto un peso fondamentale nella comprensione del rapporto intercorrete tra le parti: "*Questo per noi è stato un sintomo di quel rapporto che c'era. Tu sei un Poliziotto, quello ti sta dicendo così e tu gli dai ragione. E questo per noi è stato veramente importante anche per capire questo rapporto e come poi effettivamente era stata preparata anche l'udienza "PANDORA".*

Nel periodo che va dal 6.6.2011 al 25.3.2012, viene registrata una serie di telefonate che fanno comprendere come i due Poliziotti, dopo il fallimento del progetto dell'agenzia assicurativa, decidono di aprire un ristorante, il ristorante Pagus, avvalendosi dell'aiuto del VERTINELLI per svolgere lavori di muratura in economia e di quello di GIGLIO per ottenere delle piastrelle e vari oggetti da collocare all'interno del futuro locale, dopo essere stato ristrutturato. Il ristorante Pagus, era stato effettivamente inaugurato nel gennaio del 2012, intestato alla società BA.CI.RO Risto s.r.l. della quale erano soci Battigaglia Giancarmine (vicino agli ambienti della cosca ARENA entrato anche nell'indagine Infinti della DDA di Milano), CIANFLONE Emanuela, figlia del CIANFLONE e Rocca Elena, moglie del MATACERA. Le conversazioni intercettate danno atto del diretto coinvolgimento in quest'affare di entrambi i poliziotti quali reali gestori della attività.
Essi, infatti, si adoperano per risolvere tutta una serie di problematiche che sono connesse all'apertura di un nuovo locale. E MATACERA, costantemente in contatto con CIANFLONE, ne condivide in modo consapevole tutte le scelte. Le intercettazioni sul tema sono decine e decine: "*Per quanto invece riguarda le conversazioni che intercettiamo su quest'argomento, cioè sulla gestione del ristorante, procedendo in modo veloce e sintetico, posso dire che le numerosissime conversazioni danno atto di come nel giugno del 2011 CIANFLONE e MATACERA iniziano a parlare dell'apertura di questo locale. CIANFLONE dice subito di aver preso la palla al balzo e di aver chiesto aiuto sia a VERTINELLI, ma lo farà anche con GIGLIO, e di avergli chiesto... perché VERTINELLI gli chiede un aiuto per gestire una gara giù, che stava facendo, e quindi dice... Chiaramente, CIANFLONE gliela dà e subito dopo telefona a MATACERA e gli dice: Guarda, ho preso subito la palla al balzo con VERTINELLI, ci aiuterà lui – perché, sostanzialmente, gli chiede di inviargli i muratori per fare la ristrutturazione del locale. E questo accadrà anche con GIGLIO Giuseppe. Essenzialmente VERTINELLI, dicevo, si preoccupa di mandare i muratori e in economia a fargli fare i lavori, e GIGLIO di reperire gli arredi e i materiali, come per esempio le*

piastrelle, da utilizzare nella ristrutturazione. GIGLIO farà aggiungere anche due condizionatori da sistemare all'interno del ristorante, più un mobile, probabilmente una credenza che si capisce che CIANFLONE aveva visto in una di quelle occasioni che era venuto su, gliela chiede proprio. Addirittura CIANFLONE, per il reperimento dei mobili della cucina da predisporre all'interno del ristorante, chiederà anche a Geremicca Maria detta "Patrizia". Ne avevamo parlato l'altra volta, quando avevo detto degli immobili di Le Castella di VERTINELLI Palmo che erano stati locati alla Questura di Crotone e c'erano stati dei problemi per le interdittive. E lui addirittura chiederà aiuto anche a Geremicca Maria detta "Patrizia". Ed è proprio MATACERA a sintetizzare al meglio questa situazione, quando dice a CIANFLONE, in una telefonata iniziale (poi vi dirò qual è il numero), quando gli spiega quello che CIANFLONE sta facendo, e quindi sta chiedendo tutti questi aiuti, ha iniziato a chiedere questi aiuti a VERTINELLI, ha chiesto aiuto a GIGLIO, gli dice proprio: "Eh, voglio dire, noi mettiamo già 30.000 a testa; se ne mettiamo 20.000 e funzionano lo stesso, è meglio". Quindi lui ci vede il risparmia, ci vede il guadagno. E mentre accade tutta questo, CIANFLONE continua a mettersi a disposizione, tanto che il 22 luglio del 2011 viene di nuovo in Emilia. L'occasione è quella di andare a vedere un negozio che gli indica GIGLIO per andare ad acquistare queste piastrelle, ma si comprende anche che il motivo di questo viaggio (dice CIANFLONE) è perché CIANFLONE deve parlare di nuovo a GIGLIO, non volendo aggiungere altro per telefono. La questione sembrerebbe importante ed è testimoniata dalla telefonata 15642 del 12 luglio 2011, RIT 110 del 2011, quando CIANFLONE avvisa in questo modo GIGLIO, gli dice: "E poi, tra l'altro, voglio dire, l'altro giorno abbiamo parlato di quella questione, poi ti devo... nei particolari, poi ti devo spiegare qualche cosa, hai capito? Che poi, voglio dire, quando ci vediamo, poi ti spiego qualcosa". E ancora: "Hai bisogno di vedere chiaro, no? Non è sufficiente di dire sì o na, vanno capite, vanno capite le cose, perché uno deve poter... deve saper risponde se viene interpellato, no?". Quindi c'è, secondo noi, secondo la nostra ricostruzione, evidentemente un riferimento a qualche attività di Polizia e CIANFLONE deve preparare eventualmente GIGLIO qualora fosse chiamato. Tanto che la sera del 22 luglio si verifica anche un malinteso, cioè CIANFLONE è arrivato effettivamente in Emilia, sta pranzando con VERTINELLI Giuseppe, però GIGLIO non c'è. GIGLIO chiama VERTINELLI, capito che c'è pure CIANFLONE, e siccome CIANFLONE aveva provato a chiamarlo nelle ore precedenti e lui non gli aveva risposto, se lo fa passare, chiedendogli che cosa volesse. CIANFLONE invece continua, capisce che era in riferimento a quell'altra cosa, gli dice proprio che avrebbero parlato quando si sarebbero visti, cioè non era opportuno parlare per telefono. GIGLIO infatti gli dice: "Ma no, era solo per la telefonata", CIANFLONE invece continua: "Adesso che ci vediamo, qualcosa ti devo dire. Te la devo dire comunque, qualcosa. Non ti preoccupare, ho sempre da dirti qualcosa io" (questa è la telefonata 16853, RIT 110 del 2011). Tornando alla questione del ristorante, vediamo poi come VERTINELLI si adopererà anche per far avere ai due Poliziotti un documento attestante il corretto smaltimento dei rifiuti dei materiali di scarto dei lavori eseguiti presso il ristorante, rifiuti che in realtà (si capisce) erano già stati eliminati. Il Pagus, sostanzialmente, viene inaugurato il 19 gennaio del 2012. Adesso io... Questo è, in estrema sintesi, quello che noi rileviamo. E' chiaro che ci sono decine e decine di conversazioni telefoniche. Non lo so, possiamo andare...? P. – Decine e decine di

intercettazioni... MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Quello che ho detto io adesso è, in estrema sintesi, quello che accade.
Conviene riportare per intero lo stralcio del verbale ove è indicata la sintesi di queste telefonate così come ricostruite dalla accusa.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Esatto, sono sul tema, praticamente danno atto di questa cosa, come si sviluppa il rapporto. Andiamo più nel particolare e vediamo che a partire dal 6 giugno del 2011 Battigaglia Giancarmine, CIANFLONE e MATACERA iniziano a discutere della costituzione di questa società. Ci sono delle telefonate, ve le cito: la 3739, la 3780, la 3787, la 3843, RIT 203 del 2011. CIANFLONE il 10 giugno del 2011 anticipa sin da subito a VERTINELLI che presto avrebbe avuto (lo dicevo) aiuto e gli dice infatti (nella telefonata 3872, RIT 203): "Palmì, tra non molto... tra non molto ti dovrò disturbare io, a te", perché, praticamente, VERTINELLI gli aveva chiesto di interessarsi all'appalto che stava facendo giù. E quello dice: Sì, sì, io sono a disposizione, però tiene presente che tra poco ti devo disturbare io, a te. Perché, gli spiega, stavano aprendo questo ristorante e aveva bisogno di qualche muratore che gli facesse qualche parete divisoria. Dopo aver parlato con VERTINELLI, CIANFLONE si sente con MATACERA e gli spiega la necessità di contattare un ingegnere, l'ingegner Brutto Giuseppe. Questo è un personaggio che conosce MATACERA, che, né più né meno, viene interpellato perché deve presentare un progetto a favore di VERTINELLI affinché possano partecipare a questa gara di appalto. CIANFLONE racconta a MATACERA, dice: Guarda, come mi ha chiesto questo, io ho preso subito la palla al balzo per ottenere dallo stesso VERTINELLI un aiuto per ristrutturare il locale. CIANFLONE gli dice che sta attendendo l'occasione giusta anche per coinvolgere GIGLIO: "Mò come ho l'opportunità acchiappo a Pino e gli parlo della cucina e dei tavoli". Quindi, sostanzialmente, qui MATACERA è pienamente d'accordo su quello che sta facendo CIANFLONE, così anche da risparmiare sugli investimenti iniziali per l'apertura del ristorante. Dice ancora CIANFLONE: "Ma l'interesse è anche nostro", cioè di aiutare VERTINELLI e GIGLIO, "che io... che io già in partenza comincio a recuperare i primi 20-25.000 euro, non so". E MATACERA è d'accordissimo, la frase che avevo detto prima: Eh, voglio dire, già mettiamo 30.000 euro; se ne risparmiamo qualcosa, è tutto di guadagnato. Questo è il senso. L'occasione per parlare con GIGLIO non tarda a venire e avviene la sera del 12 giugno 2012 (abbiamo la telefonata 3904, RIT 203 del 2011). Gli riferisce effettivamente di voler aprire con un amico di Isola Capo Rizzuto, cioè Battigaglia Giancarmine e con MATACERA, CIANFLONE riferisce a GIGLIO che vuole aprire questo ristorante, il Pagus, però ha bisogno di reperire la cucina e i tavoli. E GIGLIO, che è anche nel settore, ha l'agriturismo, dà la sua disponibilità ad aiutarlo (questa è la telefonata 3904). Nei giorni successivi ci sono ulteriori preparativi per la costituzione di questa società. All'inizio parlano di una S.a.s., poi sarà una S.r.l., ci sono diverse telefonate. Alle 12:07 del 26 giugno 2011 abbiamo la telefonata 4320, RIT 203 del 2011. Nel mentre è in attesa di riprendere l'aereo presso l'aeroporto di Milono (ricordo che CIANFLONE era stato in Emilia perché convocato da GIGLIO a causa della richiesta di comparaggio, dicevo prima questa telefonata), CIANFLONE spiega a Battigaglia inizialmente di aver parlato con i suoi amici GIGLIO e VERTINELLI, in particolare con il primo, e avevano promesso di trovargli gli arredi per il ristorante. E così registriamo che il primo luglio del 2011 presso il ristorante

dello studio del notaio Panzarella Sebastiano a Catanzaro viene costituita questa società, la BA.CI.RO. RISTO S.r.l., che sono le iniziali dei tre soci. E poi, tramite l'ingegner Brutto, lo stesso che seguirà VERTINELLI Palmo nella gara di appalto inerente il fiume Papaniciaro, quello per cui gli aveva chiesto aiuto, i due Poliziotti faranno fare anche un progetto di migliorie del locale. Per i materiali occorrenti, tipo le mattonelle, CIANFLONE chiederà nuovamente a GIGLIO, preannunciandogli il 4 luglio del 2011 la sua intenzione di recarsi nuovamente a Gualtieri per prendere visione di queste piastrelle e GIGLIO dice: Sì, andiamo da un mio cugino. E CIANFLONE gli dice anche che è sua intenzione salire in Emilia con lo stesso MATACERA, anche se poi MATACERA non andrà. Su questi punti ci sono varie telefonate, vi cito la 4397, la 4500, la 4511, la 4548, la 4565, la 4553, la 4670, la 4826, la 4833, la 4835, la 4865, sempre della RIT di CIANFLONE, 203/2011. Insomma, ci sono varie telefonate che servono a concordare quest'incontro che CIANFLONE e MATACERA... almeno inizialmente doveva venire su anche lui per guardare queste mattonelle. CIANFLONE parla sia con VERTINELLI che con GIGLIO, con il quale si accorda di andare a vedere le piastrelle. Il Poliziotto gli riferisce (e questo, chiaramente, nell'ottica di uno scambio di servizi) che la loro venuta in Emilia sarà anche occasione di parlargli. CIANFLONE, ogni volta che deve venire su, ha anche motivo di parlare con GIGLIO. E abbiamo visto anche in che termini. Quando Battigaglia chiede il costo delle mattonelle, CIANFLONE gli fa intendere che sarebbe stato tutto gratuito, dato che le mattonelle sarebbero state acquistate dal cugino del suo amico, cioè GIGLIO, e il trasporto in Calabria l'avrebbe fatto lo stesso GIGLIO, con i suoi camion. Tutt'al più avrebbero pagato pochissimo. Gli dice infatti CIANFLONE: "Poi parliamo, dai. Non mi far parlare, non mi far parlare adesso. Cioè, nella peggiore delle ipotesi, paghiamo a costo, 3 o 4 euro, non di più. Sennò che cazzo faccio? Vado là? Che cazzo ci vado a fare?". Giusto. Che va a fare da...? Questa è la telefonata 4997, RIT 203/2011.

P. – Qual è il senso che lei attribuisce a questo?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Praticamente, il senso è questo: loro si stanno mettendo d'accordo, perché CIANFLONE e MATACERA devono salire su, perché GIGLIO ha un suo cugino che vende le mattonelle, che è quello della CARIPAL (poi lo vedremo, perché facciamo pure il servizio lì). Quando lui è su, avvisa sia MATACERA sia Battigaglia (l'altro socio) di quello che stanno facendo. E in particolare in quest'occasione qui avvisa Battigaglia, gli dice: Guarda, non ti preoccupare per la spesa delle mattonelle, perché ho capito che chi paga... pagherà GIGLIO, effettuerà pure il trasporto giù. Però dice: Al massimo, proprio al massimo andiamo a pagare solamente al costo di produzione. Perché dice: Sennò io che cavolo ci vado a fare su a parlare con questo? Questo è il senso. Altre telefonate poi danno atto, sinteticamente, dell'ultima azione delle pratiche inerenti questa società; dell'individuazione di un muratore per l'esecuzione di questi lavori che gli viene dato da VERTINELLI; dell'organizzazione di un appuntamento con il responsabile dei Vigili del Fuoco per le licenze che servono; ancora, della ricerca di una cucina da acquistare e VERTINELLI farà interessare Geremicca Maria detta "Patrizia", che CIANFLONE aveva già conosciuto in occasione del problema con le interdittive; le telefonate danno ancora atto di alcuni problemi sorti per l'acquisizione delle certificazioni necessarie.

P. – Va bene, andiamo avanti.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – E poi, chiaramente, degli accordi che servono a definire...

P. – Se ci sono cose importanti su questa vicenda del ristorante, se no...

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Poi, praticamente, arriviamo a quando CIANFLONE viene su. MATACERA non arriva, viene solo CIANFLONE, e vanno... noi li intercettiamo che vanno alla CARIPAL di Cesarini Enzo. E' GIGLIO che lo accompagna, insieme a VERTINELLI Giuseppe (c'è sempre lui), e vanno a vedere queste mattonelle.

P. – Va bene. Come finisce la storia?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – L'esito di questa visita al negozio viene riferito da CIANFLONE sia alla moglie che a Battigaglia Giancarmine, ma soprattutto a MATACERA. Gli dice che al momento ha scelto la campionatura, precisando che quasi certamente tutto sarebbe stato pagato da GIGLIO: "Per il resto poi le cose... poi, voglio dire, ho recepito, ho recepito molto chiaramente che li paga... li paga lui". E MATACERA è contento, perché dice: "Eh, e questo è l'importante". Quindi è d'accordo sul fatto che GIGLIO paghi loro queste mattonelle.

P. – Bene. Avanti.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Poi registriamo tante altre telefonate che...

P. – Sullo stesso argomento?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Sull'arredamento, GIGLIO che si preoccupa di reperire i mobili della cucina. Nel mese di agosto...

P. – Parlano sempre tra loro, MATACERA e CIANFLONE?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Sono le telefonate che intercorrono, stanno discutendo insieme, quindi c'è GIGLIO, c'è MATACERA, c'è CIANFLONE che parlano su questi punti.

P. – Benissima. Andiamo...

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – La mattina del 9 agosto CIANFLONE informa MATACERA che si sarebbe recato a Lamezia. Perché, che cosa succede? Che le mattonelle poi, alla fine, non le prendono più a Reggio Emilia, ma le prendono direttamente giù a Cirò Marina.

P. – E questo perché?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Questo per un semplice motivo. Praticamente, che succede? Che lui era andato su, aveva visto le mattonelle, poi da su, dal negozio di Reggio Emilia gli dovevano mandare giù le campionature. In realtà gi tarda a mandargli queste campionature, in modo che insieme avrebbero potuto scegliere gli altri pezzi. In realtà GIGLIO tarda a mandargli queste campionature, gli viene sollecitato, e alla fine, siccome è agosto, dice: Va beh, stiamo venendo giù, facciamo così: andiamo, che è pure meglio, andiamo a prenderle da un altro...

P. – Quindi GIGLIO...

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Vanno da Trifino, Trifino Franco, un altro soggetto che emerge nell'ambito di quest'attività per i suoi contatti, è in contatto anche con VERTINELLI, è un altro imprenditore, e vanno lì ad acquistarle. E ci va CIANFLONE insieme a GIGLIO. Però, quando escono dalla cosa, informa nuovamente MATACERA. Anche qui la informa... Scusi. Prima c'è un altro passaggio ancora. La mattina del 9 agosto 2011 CIANFLONE informa MATACERA che si sarebbe dovuto recare a Lamezia Terme per farsi fare un preventivo per dei condizionatori, poi telefona a GIGLIO e gli dice: Guarda, mi avevi dato la parola per i condizionatori, a me hanno chiesto seimila euro, mi sembrano un po' troppi – questo è il senso della cosa, insomma alla fine ci penserà GIGLIO su questa cosa qua. E poi c'è l'episodio, dicevo, della faccenda delle mattonelle. Il prezzo lo si capisce nel tardo

pomeriggio del 20 agosto 2011: parlando proprio con Battigaglia, CIANFLONE gli quantifica il prezzo fatto per queste mattonelle di 4.300 euro per quattrocento metri quadrati e gli dice che il prezzo è omaggio, dice a Battigaglia. Anche qui ci sono tantissime telefonate su questi punti. Ve le cito: la 17828, RIT 110 del 2011; la 5820, 5829, 5997, 5998, 6008, 6022, RIT 203 del 2011; poi abbiamo le telefonate 19420, 19528, RIT 110 del 2011; la 6156, RIT 203; la 19594, RIT 110/2011; la 6185, RIT 203; la 14104, RIT 119/2011; la 19610, la RIT 110 del 2011; la 6201, RIT 203 del 2011; la 14273 e la 14291, RIT 119 del 2011; la 6230, la 6239, RIT 203 del 2011; la 14470, RIT 119 del 2011; la 6260, la 6265, RIT 203 del 2011. Le telefonate sono veramente tante. Ci saranno poi dopo l'interessamento... Ve lo sintetizzo in due parole.

P. – Chi le paga alla fine, queste piastrelle?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – GIGLIO.

P. – A Lamezia Terme.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – A Lamezia Terme. E poi, praticamente, noi abbiamo...

P. – Il ristorante parte? Comincia a lavorare?

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – No, perché qua siamo ancora a agosto, ci sono dei ritardi dovuti proprio a questi lavori. Infatti le altre telefonate danno atto che ci sono i contatti anche tra MATACERA e VERTINELLI, perché gli chiede il DURC degli operai che vanno a lavorare, quindi c'è tutta la ristrutturazione da fare.

P. – Siamo nel 2012, quindi.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Praticamente, andiamo oltre...

P. – Siamo nell'estate del 2012.

MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì. Il 31 ottobre CIANFLONE dice a VERTINELLI di aver necessità di contattare una ditta che gli rilasci la famoso certificazione (questa è la telefonata 20058, RIT 119 del 2011) per smaltire lo scarto dei calcinacci e VERTINELLI gli dice di contattare la ditta LEROSE LEONARDO, presentandosi a nome suo. Il 4 novembre del 2011 CIANFLONE chiede a VERTINELLI una bolla ottestante falsamente (lo si capisce) il trasporto di questi calcinacci per tre metri quadri di scarti, gli fa parlare anche la sua segretaria, ma in realtà poi il documento non verrà utilizzato. E poi alla fine (come dicevo prima) l'apertura del ristorante... otterranno le ultime... finiti i lavori di ristrutturazione, avute le ultime autorizzazioni di Legge, l'apertura del ristorante per ottantacinque posti a tavola viene definita per l'imminente festività natalizia. Poi in realtà ci sarà un ulteriore scattino in avanti e il Pagus viene inaugurato il 19 gennaio del 2012. Anche qua c'è tutta una serie di telefonate che danno atto di questa cosa qua.

Tra l'aprile e il maggio del 2011 si erano sviluppati, secondo la tesi d'accusa, gli eventi che avrebbero condotto alla commissione del reato di accesso abusivo al sistema informatico contestato al capo 145.

La premessa storica e logica di tale condotta si rinviene nelle interdittive antimafia che avevano colpito le imprese die fratelli VERTINELLI fra l'agosto del 2010 e il febbraio del 2012, tutte firmate dall'allora prefetto di Reggio Emilia, e per effetto delle quali i fratelli VERTINELLI si erano visti revocare svariati appalti che si erano aggiudicati sia al Nord Italia sia in Calabria. Tra l'altro la Questura di Crotone aveva deciso di risolvere il contratto di affitto per gli appartamenti di Le Castella ove mandava ad alloggiare il proprio personale.

Ciò, spinge VERTINELLI Palmo a chiedere a CIANFLONE di sfruttare le sue conoscenze presso le Questure e le Prefetture di Catanzaro e di Reggio Emilia per aiutarlo, in sostanza a comprendere la sua posizione giudiziaria (VERTINELLI Palmo era, difatti, stato indagato e arrestato nel corso dell'indagine *SCACCO MATTO*, venendo, in seguito, assolto a conclusione del processo). Per soddisfare tale richiesta, l'ispettore CIANFLONE si era attivato su due fronti: attraverso contatti con colleghi in servizio presso le Questure di Catanzaro e Reggio Emilia, cercando di reperire più informazioni possibili relative alla posizione del VERTINELLI; al contempo aveva chiesto al collega MATACERA di interrogare la banca dati delle Forze di polizia al fine di appurare l'avvenuto aggiornamento della posizione dell'imprenditore risultante dalla stessa, a fronte di una precedente richiesta di aggiornamento al C.E.D. della posizione di VERTINELLI, mai evasa.
L'episodio si inserisce, temporalmente, tra la proposta di costituzione dell'agenzia assicurativa e l'inizio dell'affare del ristorante.

Partendo dall'analisi dei provvedimenti prefettizi è stato evidenziato che la prima interdittiva antimafia emessa nei confronti di VERTINELLI è quella della Prefettura di Reggio Emilia il 4.8.2010 n. 402/H.12.B.8 AREA 1 a firma dell'allora prefetto dott.ssa De Miro. L'interdittiva antimafia era stata emessa dalla Prefettura emiliana su richiesta del Comune di Crotone, dal momento che IMPRESA VERTINELLI era risultata vincitrice nel 2010 di un appalto inerente un intervento per la realizzazione di un centro polivalente per anziani e per la formazione professionale, di oltre 360.000 euro. A seguito dell'emissione di questo provvedimento, l'appalto era stato inizialmente sospeso.

I fratelli VERTINELLI erano venuti a conoscenza di questo provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia a circa un anno di distanza, all'incirca verso il 17.5.2011 o, comunque, in una data prossima, quando cioè il loro Avvocato aveva avanzato un'istanza di accesso agli atti alla Prefettura. In risposta all'istanza di accesso agli atti, il 15.7.2011 la Prefettura di Reggio Emilia confermava a VERTINELLI Palmo per iscritto l'emissione dell'interdittiva del 4.8.2010, negando comunque l'accesso agli atti. L'accesso era stato negato, perché – scriveva la Prefettura – si trattava di un atto endo-procedimentale, per il quale non era ammesso l'accesso.
La Prefettura di Crotone, che aveva ricevuto anch'essa questa interdittiva da parte della Prefettura di Reggio Emilia, dal canto suo aveva sollecitato a più riprese il Comune di Crotone ad emettere il provvedimento di esclusione, e il successivo 26.8.2011 il Comune di Crotone aveva comunicato che il provvedimento era *in itinere*. Successivamente, il 12.9.2011, ad un anno di distanza dell'emissione dell'interdittiva della Prefettura, emetteva il provvedimento con cui escludeva dalla gara d'appalto l'IMPRESA VERTINELLI.

La seconda interdittiva è stata emessa sempre nei confronti di IMPRESA VERTINELLI il 21.9.2011 dalla Prefettura di Reggio Emilia. Viene emessa su richiesta del Presidente del Consorzio della bonifica Burana, con sede in Modena. Anche in questo caso l'impresa era stata assegnataria di lavori di consolidamento e ripristino su un canale, del valore di oltre 547.000 euro, e quindi l'ente appaltante aveva scritto alla Prefettura di Reggio Emilia,

chiedendo, com'è prassi, un'informazione antimafia. E anche in questo caso la Prefettura aveva scritto quest'informativa, con una nota riservata.

La terza interdittiva è datata 8.2.2012, sempre emessa dalla Prefettura di Reggio Emilia e sempre a firma della dott.ssa De Miro, avente n. 1116/A.01/AM AREA 1. La nota viene redatta questa volta per il comune di Melissa in provincia di Crotone, ente che aveva appaltato a Impresa VERTINELLI un ulteriore lavoro per il completamento e il consolidamento nel centro abitato di una frazione del valore di oltre 480.000 euro.

Nonostante la notizia delle interdittive antimafia emesse, i due poliziotti si erano interessati alla vicenda, in specie CIANFLONE, contattando colleghi della Questura di Reggio Emilia o di Crotone per cercare di ottenere informazioni a favore di VERTINELLI Palmo, così da sovvertire la decisione presa dalla Prefettura.

Secondo la tesi d'accusa, il MATACERA, in tutto ciò, sarebbe d'accordo con il suo superiore, perché, quando CIANFLONE gli chiede di fare una verifica abusiva delle informazioni presenti in banca dati delle Forze di Polizia sul conto di VERTINELLI, egli, pur non avendo titolo per poter accedere in banca dati per quel motivo, lo fa anche nel suo interesse, posto che in quel momento i due imprenditori gli stavano sistemando il ristorante. Sarebbe proprio lui a dirlo " *in quella telefonata che abbiamo visto prima: Già spendiamo 30.000; se ne dobbiamo spendere 20 è meglio.* "

La mattina del 20.5.2011 (è lo stesso giorno in cui viene presentata l'istanza di accesso agli atti presso la Prefettura di Reggio Emilia) viene registrata la telefonata 6785 RIT 119/2011, in cui il VERTINELLI riferisce a CIANFLONE che il Prefetto di Reggio Emilia non l'ha voluto ricevere e che, anzi, ha trasmesso un'informativa al Comune di Crotone.

Il CIANFLONE, si mette a disposizione: "*Tu intanto vedi, vedi cosa gli dicono, all'Avvocato, così poi vediamo un attimino se riusciamo a fare altro, un ulteriore accertamento. Vedi prima cosa gli dicono, a lui, capito? Seguiamo". Dice: per il momento seguiamo le vie ufficiali.*

Nei mesi seguenti non vengono registrati condotte rilevanti, anche perché la Prefettura di Reggio Emilia aveva risposto ufficialmente a VERTINELLI solo il 15.7.2011, negandogli, come visto, l'accesso agli atti. Nel frattempo il Comune di Crotone aveva preso tempo nella sua decisione, anche se era stato sollecitato dalla Prefettura di Crotone, e così solo il 12.9.2011 aveva revocato l'appalto a VERTINELLI, praticamente un anno dopo che la Prefettura di Reggio Emilia aveva emesso l'interdittiva, nell'agosto del 2010.
E' a questo punto che si innesta anche la vicenda degli alloggi locati alla Polizia. Era stata infatti interessata la Prefettura di Crotone; all'interno della Prefettura di Crotone si era riunito il gruppo interforze. La Questura viene quindi a conoscenza dell'interdittiva e, come emerge anche dalle telefonate, per una questione di opportunità decide di revocare l'affitto degli appartamenti, che erano di proprietà di VERTINELLI, ma che era erano gestiti dalla ADIMAR, la società riferibile a Cerri Aldo e alla cognata Geremicca Maria. Che il problema fosse riconducibile proprio all'interdittiva, lo si capiva, secondo l'accusa, da un sottofondo di

una telefonata (prog. 9834 RIT 119/2011), nel corso della quale Cerri, che sta parlando con VERTINELLI dice: *"C'ho la Questura, c'ho le antenne così", e VERTINELLI gli risponde che in realtà il problema potrebbe essere lui, perché ce l'hanno con lui."*
Da quel momento si innesta tutta quella serie di telefonate con le quali VERTINELLI chiede a CIANFLONE di poter incontrare Cerri Aldo in prima battuta e poi la stessa Geremicca, perché hanno questo problema. Anche in questo caso CIANFLONE si era messo a disposizione.

Successivamente CIANFLONE inizia a contattare i colleghi della Questura di Reggio Emilia. Inizialmente contatta Caiazzo, funzionario della Questura, spiegandogli quello che sta succedendo, il problema del VERTINELLI, chiedendogli un aiuto e di avvisarlo in caso di problemi. Sul punto viene intercettata una lunghissima telefonata tra CIANFLONE e Caiazzo nella quale il CIANFLONE chiede al collega, qualora fosse emesso un documento ostativo proveniente proprio da Reggio Emilia, di interessarsi alla questione (prog. 6589 RIT 203/11).
Il CIANFLONE non si limita soltanto a questo: viene registrata tutta una serie di contatti con alcuni personaggi politici come Proietto Donato Alfonso, consigliere della Provincia di Crotone e Costa Lorenzo, assessore al Comune di Catanzaro riuscendo ad acquisire l'interdittiva che ancora non hanno in mano.
Il 9.9.2011 CIANFLONE riferisce a GIGLIO che si sta adoperando per VERTINELLI (prog. 21452 RIT 110/2011). Poi CIANFLONE si sente anche con lo stesso VERTINELLI, dicendogli che devono trovare una soluzione a Reggio Emilia; devono capire chi è il dirigente che fa le informazioni antimafia e devono cercare di parlare con lui (prog. 6868, 6874, 6879 RIT 203/2011; prog. 21452 RIT 110/2011; prog. 15971 RIT 119/2011).

CIANFLONE addirittura cerca di mettersi in contatto anche con un altro poliziotto MESIANO Domenico, emerso sempre nell'ambito di quest'attività di indagine, e lo fa tramite PAOLINI Alfonso, tant'è che il 12.9.2011 chiama quest'ultimo dicendogli che ha bisogno di rintracciare MESIANO Domenico e dirgli che ha bisogno di lui.

Il 15.9.2011 CIANFLONE torna a sollecitare VERTINELLI affinché, interagendo con Proietto Donato Alfonso, vada in Comune a reperire l'informativa antimafia della Prefettura di Reggio Emilia.

Il 24.9.2011 CIANFLONE comunica a PAOLINI di non avere ancora ricevuto la chiamata di MESIANO, per cui si attiva con un altro collega, l'assistente Angelo Gennaccaro, e CIANFLONE gli dice, quando ha modo di parlare con l'assistente, che gli deve spiegare delle "cose". Insomma, gli deve parlare di una questione: CIANFLONE dice a Gennaccaro che gli deve fare una cortesia là a Reggio Emilia, alla Prefettura. CIANFLONE successivamente riferisce a VERTINELLI che si sta interessando del problema, mettendosi in contatto con dei colleghi, per individuare la "strada giusta". Quella sera CIANFLONE telefona a Gennaccaro, gli parla di VERTINELLI, gli dice della Prefettura di Reggio Emilia, citandogli anche l'informativa antimafia del 4.8.2010, e in conclusione gli chiede di individuare proprio le persone o i colleghi preposti alla redazione dell'informazione. Gennaccaro, dal canto suo, gli dice che chi fa le informazioni è l'anticrimine della Questura e che comunque sarebbe stato

più preciso dopo aver visionato il fascicolo di VERTINELLI in Questura. CIANFLONE in seguito chiama VERTINELLI, dicendogli che sta lavorando per lui (prog. 7584 RIT 203/11)

Il 29.9.2011 Gennaccaro riferisce a CIANFLONE che si è informato presso l'ufficio anticrimine della Questura di Reggio Emilia, riferendo che sono state valorizzate le informazioni presenti in banca dati delle Forze di polizia riguardanti proprio le vicende SCACCO MATTO e *PANDORA* (prog. 7622 RIT 203/2011). Gennaccaro, inoltre, fa presente a CIANFLONE che chiunque abbia avuto contatti, anche solo per conoscenza, con persone che hanno dei precedenti penali, non possono ottenere lavori pubblici.

Così nasce la volontà del CIANFLONE di aiutare il VERTINELLI a ripulire la sua immagine anche all'interno della banca dati delle Forze di polizia. E da qui, secondo l'ipotesi d'accusa, deriva proprio l'accesso abusivo effettuato dal MATACERA.
In argomento vengono registrate delle telefonate in cui CIANFLONE dice a VERTINELLI che gli avrebbe preparato lui stesso un'istanza da presentare al C.E.D., al Ministero a Roma, che gestisce la banca dati, proprio per fare la cancellazione di queste segnalazioni (prog. 17441 RIT 119/2011 17441).
La sera del 24.10.2011 VERTINELLI informa CIANFLONE di aver ricevuto una comunicazione del Ministero dell'Interno, cioè dal C.E.D. (prog. 19514 RIT 119/2011).
L'argomento della banca dati si ripropone la sera del 4.12.2011 (prog. 9697 RIT 203/2011), quando, a domanda, VERTINELLI risponde di non aver più ricevuto comunicazioni da Roma e CIANFLONE gli dice di avere effettivamente interrogato lui stesso la banca dati sul nominativo di VERTINELLI, dicendogli che ancora non era stato fatto nulla e la banca dati non era aggiornata. Lo stesso CIANFLONE, dunque, si incarica di sollecitare di nuovo il C.E.D. per ottenere la cancellazione delle segnalazioni in previsione di un importante appalto relativo proprio al fiume Papaniciaro che VERTINELLI stava portando avanti.

La sera del 22.12.2011 CIANFLONE dice a GIGLIO e a VERTINELLI che tra il 14 e il 15.1.2012 lui e MATACERA si sarebbero recati a Milano per assistere alla partita di calcio tra Milan e Inter, fermandosi in Emilia per svagarsi. VERTINELLI si offre di mettere a loro disposizione una macchina per andare allo stadio, nonché di prenotargli due camere all'albergo Conte Verdi di Montecchio Emilia. I due poliziotti giungono in effetti all'aeroporto di Bologna il 14.1.2012, dove trovano VERTINELLI Giuseppe ad attenderli. La serata si svolge come le altre, per poi concludersi presso il night club. CIANFLONE e MATACERA trascorrono la giornata del 15.1.2012 a Milano e la mattina seguente vengono di nuovo accompagnati in aeroporto. (prog. 10468, 10473, 10823, 11511, 11754, 11821, 11824, 11842, 11851, 11864, 11866, 11867, 11898, 11871, 11872, 11876, 11880, 11911, 11912, 11913, 11914 e 11915, RIT 203/2011).

Il 25.2.2012 vengono registrate alcune conversazioni nelle quali VERTINELLI spiega a CIANFLONE di aver vinto una gara d'appalto del Comune di Melissa (KR), in località Torre Melissa. Si tratta dell'appalto di oltre 480.000 euro per il quale è stata poi emessa la terza interdittiva antimafia. VERTINELLI gli dice che, pur essendo trascorsi 35 giorni dall'aggiudicazione, la Prefettura di Crotone non aveva ancora depositato l'informativa

antimafia necessaria per poter formalmente iniziare le opere; per tale ragione chiede a CIANFLONE di intervenire per sapere come comportarsi e soprattutto per cercare di intercedere con qualche responsabile della Prefettura; cosa che l'ispettore immediatamente si impegna a fare. Nell'occasione, a domanda, VERTINELLI si lamenta che da Roma non gli è ancora arrivata nessuna carta relativa all'aggiornamento della banca dati (13825, 13826 RIT 203/11).

CIANFLONE si impegna immediatamente a capire quello che sta accadendo in Prefettura a Crotone, perché il 25.2.2012 chiama un altro collega, Lucente Eugenio della Questura di Crotone, segnalando la problematica del VERTINELLI e chiedendogli di non trascurare la sua richiesta; Lucenti gli dice di stare tranquillo, perché la signora della Prefettura, che è una sua amica, avrebbe risolto la questione. Di questo, CIANFLONE dà conferma a VERTINELLI (prog. 13833 RIT 203/11).
Il 27.2.2012 intercorrono alcune telefonate in cui dapprima CIANFLONE comunica a Lucente gli estremi dell'impresa del VERTINELLI e, successivamente, lo stesso Lucente gli comunica l'esito della sua verifica, ovvero che tanto in Questura che in Prefettura a Crotone non risulta alcuna istanza inerente il VERTINELLI; questo perché, probabilmente, le informazioni devono essere redatte dalla Prefettura di Reggio Emilia. Lucente gli dà garanzie di avere parlato in Prefettura. CIANFLONE comunica l'esito di quanto accertato allo stesso VERTINELLI (prog. 13849,13889, 3890 RIT 203/11).

Alle ore 9:37 del 23.3.2012 viene registrata la conversazione n.14700 RIT 203/2011 nella quale VERTINELLI, oltre a riferire di aver spostato giù al Sud la sede della propria impresa, chiede esplicitamente a CIANFLONE di interrogare in banca dati delle Forze di Polizia la propria posizione, per verificare se vi fosse qualcosa sul suo conto. L'ispettore gli assicura quindi che avrebbe effettuato il controllo una volta rientrato in ufficio, dal momento che l'unica cosa presente in banca dati era la nota, di cui doveva essere fatta la cancellazione, relativa, verosimilmente, alla indagine *SCACCO MATTO*. VERTINELLI sottolinea l'importanza della questione, perché continuano a revocargli i lavori assegnati. Il poliziotto dice che avrebbe sollecitato di nuovo il C.E.D.

Alle ore 9:40 sempre dello stesso giorno 23.3.2012, CIANFLONE chiama MATACERA (prog. 14701 RIT 203/2011) e gli dice di interrogare la banca dati sull'anagrafica di VERTINELLI Palmo. Ed invero, CIANFLONE chiede a MATACERA se è in ufficio e, alla risposta affermativa di quest'ultimo, gli dice di interrogare la banca dati relativa a VERTINELLI per vedere se era stata fatta la cancellazione dallo S.D.I. del nome dell'imprenditore con riferimento alla vicenda *SCACCO MATTO* o se, invece, risultava ancora, facendogli presente inoltre che aveva già mandato la sentenza (di assoluzione) a Roma.

MATACERA effettua così l'accesso nel sistema informativo S.D.I. e compie l'accertamento sulla posizione di VERTINELLI Palmo.
All'incirca venti minuti dopo MATACERA comunica a CIANFLONE l'esito dell'accertamento dicendogli che risulta ancora l'arresto, disquisendo poi sul tipo di segnalazioni che sono

presenti e su come dev'essere eseguito l'aggiornamento della banca dati (prog. 14702 RIT 203/2011).
CIANFLONE, inoltre, nella successiva telefonata con VERTINELLI (prog. 14705 RIT 203/11) dice all'imprenditore che sta facendo una nota di sollecito per la questione di Roma, dicendogli anche che stanno cercando (utilizzando il plurale, evidenzia il teste) di sollecitare l'aggiornamento chiedendogli i riferimenti di quella gara che gli avevano revocato, asserendo, infine, di chiedere per conto di VERTINELLI addirittura i danni al C.E.D.

Vi sono poi delle telefonate anche successive in cui, secondo la tesi accusatoria, si capirebbe che quest'istanza ulteriore al C.E.D. sia stata effettivamente fatta (prog. 14753, 14782 RIT 203/11) Sempre dalle telefonate si riesce a comprendere come l'istanza fosse anche particolarmente articolata, poiché CIANFLONE dice a VERTINELLI di aver messo in evidenza tutte le "puttanate" riportate dalla Prefettura di Reggio Emilia (prog. 14797 RIT 203/11).
Il 29.3.2012 VERTINELLI conferma a CIANFLONE di aver spedito l'istanza al Ministero e di averne anche depositato una copia in Prefettura a Reggio Emilia.

CIANFLONE poi riferisce a VERTINELLI anche che sta andando a Isola Capo Rizzuto (KR), dove avrebbe incontrato un collega con l'intento di raccomandare lo stesso VERTINELLI per la questione di Crotone, alludendo evidentemente ancora alla Prefettura (prog. 14753, 14782, 14797, 4801, 4802, 4832, 4862, 14912, 15129 RIT 203/11).

Il 17.4.2012 VERTINELLI si mostra fiducioso di aver risolto i suoi problemi. In effetti, , l'accertamento effettuato in banca dati consentiva di appurare che la sua posizione era stata effettivamente aggiornata. Anche il 21.4.2012 viene ribadito il concetto (prog. 15442 e 15611 RIT 203/11).

All'udienza del 27.4.2017 il Maresciallo D'Agostino Emidio ha poi fornito ulteriori precisazioni in merito all'accesso abusivo alla banca dati in uso alle Forze di Polizia contestato all'imputato MATACERA. Il testimone ha riferito che sia i risultati dell'accesso allo S.D.I. da parte dell'imputato sia le istanze al C.E.D. inviate da VERTINELLI per mezzo dell'ispettore CIANFLONE, confermerebbero il contenuto acquisito attraverso le intercettazioni indicate.

Ed invero, il MATACERA è risultato avere in uso la USER ID, di accesso alla banca dati, PMTC69RB, abbinata alla Squadra mobile di Catanzaro e sua personale. La USER ID è un codice che viene creato dal sistema ed è personale e identifica univocamente l'operatore di polizia. Infatti la USER ID è formata da una parte del codice fiscale dell'operatore: "P" che, in questo caso, indica "polizia" (se fosse stato un carabiniere, sarebbe stato "C"); "MTC" è il cognome MATACERA; "69" è l'anno di nascita; "R" è il mese del codice fiscale; l'ultima lettera o cifra, in questo una "B", viene assegnata dal sistema proprio per evitare omonimie. Quindi la USER ID è strettamente personale.

Questa USER ID è stata effettivamente utilizzata il 23.3.2012, alle 09:53:36, in linea con quanto riportato nel capo d'imputazione e con quanto riferito nella sua precedente escussione. Nello specifico, si tratta di un'interrogazione sul sistema di indagine web, di tipo completo, che comporta l'assunzione di responsabilità da parte dell'operatore, chiamato proprio al rispetto delle norme previste per la salvaguardia e la riservatezza delle informazioni contenute in banca dati. Questo accertamento ha interessato la lista delle comunicazioni e i dati delle informative riconducibili proprio a VERTINELLI Palmo.
Lo stesso MATACERA risultava avere eseguito un'interrogazione analoga anche il precedente 5.10.2011, sempre per VERTINELLI Palmo.

Infine, con riferimento alle istanze presentate da VERTINELLI all'ufficio contenzioso della Direzione centrale della Polizia criminale, al fine di chiedere l'aggiornamento e, quindi, la cancellazione delle segnalazioni in banca dati presenti a suo nome, preparate dal CIANFLONE, la documentazione acquisita presso l'ufficio preposto, conferma l'esito delle intercettazioni telefoniche.
VERTINELLI risulta, in effetti, aver presentato due istanze: una il 7.10.2011 ed un successivo sollecito il 28.3.2012. Mentre il primo consiste un'istanza scaricabile anche dal sito del Ministero, sostanzialmente un modulo, la seconda è molto più articolata, molto più corposa, indirizzata anche al Prefetto di Reggio Emilia, in cui sono richiamate (come emergerebbe peraltro dalle stesse intercettazioni) anche le interdittive antimafia emesse, gli appalti che in quel momento stava conducendo a Crotone. Il 17.4.2012 la Direzione centrale della Polizia criminale comunicava l'esito a VERTINELLI, comunicandogli (perché così è la procedura) che la sua posizione era stata aggiornata.

Nel corso della sua prima deposizione il Maresciallo D'Agostino ha inoltre fornito alcune informazioni relative al funzionamento e all'accesso alle banche dati delle forze dell'Ordine evidenziandone la rigidità e gli stretti limiti imposti dal legislatore per garantirne la sicurezza e la riservatezza: *Vi do due nozioni su come funziona la nostra banca dati, che, secondo me, è importante per capire anche l'accesso abusivo che viene fatto. Allora, la nostra banca dati delle Forze di Polizia è regolamentata dalla Legge 121 del 1981. Le motivazioni di accesso alla banca dati sono estremamente e specificamente codificate, cioè, quando accediamo in banca dati, non ci possiamo inventare niente. Ad esempio, noi accediamo in banca dati per accertamenti di Polizia giudiziaria, sicurezza e ordine pubblico. Si pensi ai controlli che vengono fatti normalmente durante i posti di controllo, quindi l'operatore che chiama la Centrale e dice: Senti un po', dimmi che cos'ha questa persona che ho fermato; autorizzazioni di Polizia, cioè in questo caso chi scrive magari le informazioni di Polizia a carico di un soggetto consulta la banca dati; ricerca di oggetti rubati; verifica dell'esattezza dei dati inseriti: è il caso in cui un operatore fa un inserimento, per esempio un arresto a carico di una persona; con questa dizione "verifica correttezza dati" va a verificare che il dato che è inserito in banca dati è stato correttamente inserito, cioè l'anagrafica, la data di nascita del soggetto, per evitare errori. Addirittura, per eseguire accertamenti più approfonditi, è necessario inserire il numero di procedimento penale nell'ambito del quale noi stiamo interrogando, stiamo facendo l'accertamento.P. – Quindi solo per indagini penali, non per indagini di tipo amministrativo? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Sì, anche*

per indagini... c'è anche per motivi di indagini... Le spiego. La banca dati funziona in questo modo: il contenitore è unico, però la porta con cui noi accediamo in banca dati... noi abbiamo due porte: la prima porta, abbiamo dei dati estremamente sintetici e servono solitamente quando noi interroghiamo un soggetto per vedere immediatamente se ha delle misure in atto. Esempio: la pattuglia ferma... P. – Se è latitante. MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. – Esatto, se è latitante, se è agli arresti domiciliari e viene trovato fuori, eccetera. Ed è un'informazione veloce che serve alla pattuglia fuori che sta procedendo. Quando si torna in ufficio e io voglio approfondire le notizie su quel personaggio, entro da un'altra porta, perché mi permette di entrare in altri archivi, che sono le pattuglie, i controlli, gli alloggiamenti, tutta una serie di dati che mi servono ai fini investigativi. Quando io entro in quei dati lì, addirittura devo specificare il numero della mia informativa, il numero del procedimento penale per il quale sto entrando, cioè sono tutti dati che vanno inseriti. Siamo veramente stretti per accedere in banca dati. E in questi casi addirittura vi è proprio un'assunzione di responsabilità da parte dell'operatore, nel quale lui dichiara di aver... in quest'assunzione di responsabilità viene richiamato il rispetto delle norme previste per la salvaguardia e la riservatezza delle informazioni contenute nella banca dati delle Forze di Polizia ritenute (c'è scritto proprio) particolarmente riservate e consultabili esclusivamente durante l'attività investigativa. Altrimenti, se l'operatore non clicca "accetto", cioè quest'assunzione di responsabilità, il sistema non lo fa andare avanti. Dichiarando ancora di aver pienamente compreso il contenuto delle norme che disciplinano l'accesso e la comunicazione delle informazioni e dei dati memorizzati nella banca dati e di essere pienamente conscio delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalle disposizioni attualmente in vigore (e si fa richiamo all'articolo 12 della legge 121 dell'1 aprile del 1981) se per dolo ovvero per colpa faccia uso o comunichi indebitamente i dati in violazione dei principi di Legge. Dice la 121 (questo ve l'aggiungo io), l'articolo 12: salva che il reato non costituisca una forma più grave. E' chiaro che CIANFLONE chiede a MATACERA di effettuare un accesso abusivo, perché la motivazione, che peraltro gli chiarisce, cioè quella di verificare le segnalazioni presenti in banca dati sul conto di VERTINELLI, è in funzione dell'istanza presentata al CED di Roma, che non è una motivazione prevista per la banca dati.... Il CED è a Roma, però gestisce a livello provinciale la banca dati tramite alcuni operatori che vengono individuati in seno alle singole Forze di Polizia, vengono chiamati focal point. Il focal point è quello che gestisce... e io sono abilitato focal point dal 2003, quindi gestisco per tutta l'Arma dei Carabinieri la banca dati a livello provinciale, mi occupo di fare corsi, di abilitare il personale, di istruirlo, faccio io dei corsi periodicamente a Roma e gestisco anche tutta la banca dati. Ecco perché le dico come funziona. E quindi lì la risposta non è né il Carabiniere e né il Poliziotto a dover rispondere al cittadino, ma è la Direzione Centrale della Polizia Criminale che deve rispondere al cittadino che ha fatto la sua istanza, ma gli dice solamente: la sua posizione è stata aggiornata. Non gli può essere comunicato nulla.

Tanto detto in relazione all'accesso alle banche dati SDI, il testimone ha riferito anche di un'altra vicenda, in tesi d'accusa, dimostrativa del rapporto di scambio instaurato dai due poliziotti con i due imprenditori mafiosi. Mentre si stava sviluppando la vicenda relativa al ristorante Pagus, che arriva fino a dicembre del 2011, VERTINELLI Palmo chiede a CIANFLONE, e allo stesso MATACERA, di aiutarlo in un appalto. Vengono registrati diversi

contatti tra il VERTINELLI e il CIANFLONE; quest'ultimo coinvolge poi nella vicenda anche il collega MATACERA. Nello scambio di contatti tra CIANFLONE e VERTINELLI si evincerebbe uno scambio di favori: CIANFLONE si sarebbe messo a disposizione del VERTINELLI per l'appalto e, in cambio, chiede all'imprenditore di aiutarlo nell'apertura del ristorante Pagus insieme al collega MATACERA.
Il VERTINELLI stava partecipando ad un'importante gara d'appalto per l'esecuzione di lavori sul fiume Papaniciaro, nella zona di Crotone, valutata per un importo complessivo superiore ai 7 milioni di euro; dovevano essere costruite delle vasche di laminazione lungo il corso del fiume e il VERTINELLI aveva la necessità di preparare un progetto che gli consentisse di vincere la gara d'appalto. Per redigere il progetto VERTINELLI si era rivolto ai due poliziotti affinchè lo mettessero in contatto con un progettista, soggetto poi individuato nell'ingegner Brutto Giuseppe, conosciuto personalmente dal MATACERA. È in questo frangente, infatti, che CIANFLONE l'11.6.2011 aveva chiamato MATACERA per chiedergli di contattare l'ingegner Brutto e di metterlo di conseguenza in contatto con il VERTINELLI.

Le prime telefonate che vengono registrate sul punto, del giugno del 2011, intercorrono tra VERTINELLI e CIANFLONE. In particolare VERTINELLI invia un fax relativo alla partecipazione alla gara, con una postilla scritta a penna sul fronte del foglio, al CIANFLONE, avvisando quest'ultimo dell'importanza della dicitura aggiunta. Le indagini avevano permesso di acclarare che in quella scritta aggiunta sul foglio, il VERTINELLI chiedeva al CIANFLONE di avvicinare e di prendere contatti con un geometra della Protezione civile della Regione Calabria, identificato poi in Giancotti Nicola.
Il CIANFLONE si era attivato immediatamente, incontrandosi anche con il commercialista Villirillo Leonardo, in località Steccato di Cutro (KR). CIANFLONE, poi, aveva contattato Giancotti e, addirittura, si era presentato come un ispettore della Questura di Catanzaro, che aveva bisogno di parlargli, dicendogli che aveva un amico titolare di un'impresa importante del Nord Italia che voleva partecipare alla gara d'appalto. Il Giancotti riferiva al CIANFLONE che non sarebbe comunque stato lui a decidere sull'aggindicazione dei lavori ma sarebbe stata un'apposita commissione. I due successivamente si incontravano per discutere su come poter costruire un buon progetto. Il VERTINELLI, però, preoccupato della sua posizione, decideva di non rivolgersi più al Giancotti ma di affidarsi all'ingegner Brutto, persona incensurata e anche ben inserita negli ambienti pubblici.

L'ingegner Brutto, però, non avendo le capacità professionali per creare questo progetto, venne affiancato da un altro progettista di Milano. Il CIANFLONE si mise completamente a disposizione di questo ingegnere milanese, preoccupandosi di andarlo a prendere all'aeroporto, di portarlo in albergo, di accompagnarlo e di fargli da antista.

Siccome le imprese del VERTINELLI erano state colpite da interdettive antimafia, l'imprenditore decise di partecipare alla gara d'appalto, non con una sua impresa, ma inserendosi in un consorzio di imprese capeggiato dall'impresa ICOP. Veniva registrata, in merito, una telefonata intercorsa tra lo stesso VERTINELLI e CURCIO Domenico, cognato di GIGLIO, proprio in merito alla firma di carte.

In data 11.6.2011 viene fatto il sopralluogo sul fiume Papaniciaro, indetto della Protezione civile della Regione Calabria per illustrare *in loco* il lavoro che doveva essere compiuto di cui al bando di gara. Gli inquirenti interessano i Carabinieri di Crotone di questo incontro i quali, recandosi sul posto, verificano la presenza del VERTINELLI, giunto sul posto con un automobile Audi A6 targata CY077GJ, intestata alla società Top Service (cfr. Cap. IX). Tutta la vicenda dell'appalto per i lavori si concluse con un nulla di fatto, poichè lo stesso venne poi revocato.

Il maresciallo D'Agostino, infine, ha segnalato un altro episodio avvenuto il 14.10.2011.
Viene infatti registrata una telefonata (prog. 25198 RIT 110/2011) nel corso della quale GIGLIO Giulio informa suo fratello Giuseppe di aver appreso notizie circa un esposto che sarebbe stato presentato alla Proeura della Repubblica di Vicenza nei loro confronti. Tre giorni più tardi viene registrata un'altra telefonata (prog. 25285 RIT 110/11) tra GIGLIO e CIANFLONE, nella quale viene ripresa la questione del ristorante che CIANFLONE e MATACERA sono in procinto di aprire; nel corso della stessa CIANFLONE dice a GIGLIO che cercherà di trovare delle "informazioni" per quest'ultimo, preannunciando un suo ritorno in Emilia per parlarne di persona. È dunque probabile, secondo la ricostruzione d'accusa, da quello che viene intercettato, che GIGLIO avesse chiesto proprio al poliziotto di verificare la notizia che gli aveva dato il fratello Giulio proprio in relazione ad un esposto presentato in Procura a Vicenza nei loro confronti.
Il 25.10.2011 viene intercettata un'altra telefonata nella quale CIANFLONE, dopo aver assunto informazioni in merito, riferisce a GIGLIO l'esito di questa verifica dicendogli che ha visto e che non c'è nulla, ma che ci sono soltanto situazioni di non particolare importanza che poi gli dirà qnando avranno modo di parlare; gli dovrà spiegare delle "cose". In effetti, di questo esposto in Procura, anche dalle stesse intercettazioni che verranno fatte nei mesi successivi, non emergerà nulla. Questo fatto, ha spiegato il teste, *"si ricollega proprio alla caserma dei Carabinieri di Dueville a Vicenza, l'avevamo un po' accennato, quella della Tenenza, che GIGLIO viene coinvolto dalla ELLE DUE COSTRUZIONI, quella società riconducibile ai fratelli Longo, quella che avevamo detto che era in odore di essere vicina alle cosche lametine, tant'è che c'era stata un'attività di indagine importante del ROS di Padova"*. (cfr. Capi 90,92 e 4)

3.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore

Sul conto di MATACERA Francesco e dell'Ispettore CIANFLONE Antonio hanno reso dichiarazioni anche i tre collaboratori di Ginstizia, GIGLIO Ginseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore.
Il primo, nel corso dell'udienza del 22.11.2016, in sede di riconoscimento fotografico, ha riconosciuto sia MATACERA che CIANFLONE, mentre all'udienza dell'11.11.2016, ha spiegato che aveva rigettato la richiesta di fare da padrino al battesimo del figlio di PUGLIESE Michele, (San Giovanni) perché sconsigliatogli da CIANFLONE, sebbene PUGLIESE glielo avesse chiesto anni prima:

"DICH. GIGLIO G. – Dopo l'arrivo di PUGLIESE Michele lì a Gualtieri, lui in quel periodo.., con sua moglie si erano messi un po' in standby, il loro rapporto. Ma quando è arrivato a Gualtieri, poi ha fatto salire la moglie, si sono chiariti, e da lì la moglie si è messa in attesa. In un'occasione che stavamo mangiando, c'era anche il MUTO, mi chiese che dovevo battezzargli il figlio che sarebbe nato.
P. M. – Che doveva ancora nascere?
DICH. GIGLIO G. – Quando me l'ha chiesto, ancora doveva nascere. Dopo che è nato, giustamente sono andato con mia moglie a casa di sua mamma, gli abbiamo portato anche un regalo al bambino, e poi aspettavamo che facessero il battesimo. Però in quel frattempo che cos'è successo? Ci sono stati alcuni problemi, ha rinviato il battesimo. Battesimo che poi ci siamo portati avanti, se non ricordo male, nel 2010. Battesimo che poi io ho rifiutato.
P. M. – Ha rifiutato.
DICH. GIGLIO G. – Sì, ho rifiutato.
P. M. – Come mai ha rifiutato?
DICH. GIGLIO G. – Ho rifiutato perché, parlando anche con l'Ispettore CIANFLONE, mi ha consigliato, mi ha detto: Lascia stare, ma nel modo più assoluto. Poi avevo preso anche le distanze dagli ARENA, avevo preso le distanze un po' da tutti su Isola Capo Rizzuto, quindi non me la sentivo, francamente.

VALERIO Antonio, nel corso dell'udienza 5.10.2017, ha riferito, dal canto suo, in merito ad un incontro casuale avuto con MATACERA e CIANFLONE Antonio, presso il night club di Parma, alla presenza anche di GIGLIO Giuseppe, dei fratelli VERTINELLI e di BOLOGNINO Michele:

"PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Va bene. Questi li ha detti, li ha detti anche nell'interrogatorio. Poi lei ha menzionato il Dodonut, ha menzionato l'ex Free come locale, ha menzionato il Free.
IMPUTATO VALERIO - Il Free e l'ex Astrolabio.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - E l'ex Astrolabio, poi ha detto che aveva un altro night vicino alla cittadella, ma di quale città? Io non ho capito.
IMPUTATO VALERIO - Di Parma, di Parma, (ine.) che adesso non mi ricordo come si chiamava (ine.) siamo andati poi, quindi.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Okay.
IMPUTATO VALERIO - Quella sera che c'erano due poliziotti lì, quella sera lì C'eravamo pure io Turrà ma eravamo in disparte a loro.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - I due poliziotti chi sarebbero? Con chi erano?
IMPUTATO VALERIO - MATACERA e CIANFLONE.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - MATACERA e CIANFLONE con chi erano in quell'occasione?
IMPUTATO VALERIO - Penso che erano loro, c'erano due poliziotti e io credo che siano loro. C'erano Giulio, i VERTINELLI, BOLOGNINO, chi c'era più? E altri dottoressa, io...
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Va bene.

IMPUTATO VALERIO - Quella sera era di divertimento per noi, quindi non sono andato per...

Altro incontro è stato ricordato dal collaboratore anche nel corso dell'udienza del 10.10.2017, in relazione alla consapevole complicità che taluni poliziotti, come l'ispettore STRADA e l'assistente MESIANO, avevano con gli esponenti del sodalizio criminoso:

" *IMPUTATO VALERIO - MUTO Antonio classe '75.*
PRESIDENTE-'55.
IMPUTATO VALERIO - '55, praticamente il Cartagena in origine era dei fratelli compreso MUTO Antonio....
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - la domanda è sempre quella: aveva un grado nel sodalizio?
IMPUTATO VALERIO - Un grado che io sappia no, ma era uno dei 4 amici appunto al bar.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - cosa vuole dire?
IMPUTATO VALERIO - Era uno di quelli che anche lui ha una famiglia grossa, importante e proponeva, disponeva e dava contributi e consigli, cioè i 4 amici al bar sono i consigliori, signor Presidente, quindi io non so come, nel vecchio stampo si chiamavano consigliori, oggi li abbiamo definiti i 4 amici al bar, ma erano quelli che insieme con Sarcone Nicolino facevano le strategie per (Fuori microfono).
PRESIDENTE-sì.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - aveva rapporti, se ci vuole riferire la tipologia, con esponenti delle Forze dell'Ordine, MUTO Antonio?
IMPUTATO VALERIO - MUTO Antonio anche lui alla pari di PAOLINI conosce benissimo Domenico Mesiano, tant'è che andiamo con Domenico Mesiano lì ai laghi (Tirche), credo si chiami, voglio dire era uno che si presenta dappertutto.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - il Poliziotto Strada Francesco?
IMPUTATO VALERIO - Lo conoscono benissimo il PAOLINI, perché è un suo carissimo amico, come anche Totò MUTO, come anche Iaquinta, come anche Brescia Pasquale, tant'è che in un'occasione Totò MUTO addirittura a Franco Strada lo presenta a Salvatore Sazizzo, che doveva fare dei documenti per la sua fidanzata che è una kazaka, quindi gli presentò 'sto Sazizzo a Strada e poi gli fece fare i documenti, tant'è che la ragazza ha i documenti.
PRESIDENTE - ma voi sapevate che questo Strada era un investigatore, uno che faceva indagini di mafia?
IMPUTATO VALERIO - Come Poliziotto gliel'ha presentato; mica come persona del... (voci sovrapposte).
PRESIDENTE - capisco, esatto come facevate a capire questo Poliziotto, che faceva indagini di mafia, fosse per voi un elemento utile e affidabile, non invece uno che poi...
IMPUTATO VALERIO - Potesse fare il doppiogioco?
PRESIDENTE-esatto.
IMPUTATO VALERIO - Per questo io non ebbi mai il piacere di conoscerlo, io non lo volli, non mi interessava, quando ho visto MATACERA e CIANFLONE, lì all'ex (Gatto Azzurro che non mi sono avvicinato io da persona... lo intrattenevano, chi poteva avere quei rapporti, in modo che c'era un filtro, io personalmente non volevo avere (ine)...
PRESIDENTE - quindi la strategia...

IMPUTATO VALERIO - ...Fra una conoscenza diretta, come con Mesiano.
PRESIDENTE - ora poi ne parliamo di Mesiano, io volevo capire l'approccio a questo Strada, ufficialmente un Poliziotto impegnato in indagini antimafia, da parte di un gruppo, che lei ci sta dicendo essere mafioso, come avveniva?
IMPUTATO VALERIO - Si accavallano le voci e io non so mai quando finisce e quando no.
PRESIDENTE — no, può parlare, certo, dica pure.
IMPUTATO VALERIO – Dall'avvicinamento, signor Presidente, ma Franco Strada è quello che ha sparato a GRANDE ARACRI quando ci fu il conflitto a fuoco con Manfreda Vincenzo detto u (riaco), quindi sappiamo chi è Franco Strada. Quindi per questo qualche cosa si fa, per avvicinarlo, per avere dei contatti.
PRESIDENTE — informazioni, sì. Però io vorrei che lei mi chiarisse bene, lei che c'è stato dentro dall'interno, quando avvengono questi scambi, evidentemente voi cercate di strumentalizzare lui, lui cerca di strumentalizzare voi, o viceversa approfitta?
IMPUTATO VALERIO - Sul secondo ho dei dubbi, signar Presidente.
PRESIDENTE - sul secondo ha dei dubbi, questo volevo sapere.
IMPUTATO VALERIO - Franco Strada non solo ai documenti si è prestato, credo che PAOLINI avevano rapporti di vicinanza di ogni sorta, erano amici non vicinanza, nel senso come due persone che si frequentano tutti i giorni, che si chiamavano tutti i giorni, quindi aveva instaurato un rapporto di fiducia.
PRESIDENTE - ma cercava di avere delle informazioni da PAOLINI oppure cercava di avere dei favori?
IMPUTATO VALERIO - Informazioni e favori, poi quali infarmazioni abbia dato a PAOLINI nei confronti di Nicolino Sarcone, in tutta verità io queste non lo so.
PRESIDENTE - aspetti. Strada dava o riceveva informazioni?
IMPUTATO VALERIO - Dava e riceveva, perché secondo me qualche infilata a Strada gli è stata data pure, perché si presenta anche con Palmo VERTINELLI.
PRESIDENTE - si presenta che vuol...
IMPUTATO VALERIO - Aveva dei rapporti con tutti.
PRESIDENTE - aveva dei vantaggi, lei ha detto, ci può dire qualcuno di questi vantaggi?
IMPUTATO VALERIO - Signor Presidente, quei dare-avere io adesso so di certo di questo sui documenti, poi di altri come le dicevo a me queste cose non interessavano, io avevo tutt'altro modo di essere e di fare, quindi c'è, quando c'è bisogno io so che posso utilizzare, mi è venuto bisogno di Mesiano ho chiesto per Mesiano, se avessi tenuto bisogno per Strada avrei chiesto per Strada, ma non ne ho mai avuto di questi bisogni, pertanto non ho mai chiesto e mai mi è interessato, tant'è che io non li vedevo di buon occhio questi rapporti, perché in qualche modo potevano essere appunto nocivi, pericolosi per noi stessi, perché appunto non sai mai che cosa c'è nella testa della persona, se un giorno gli stai comodo ti fa il favore e ti infda l'informazione giusta, il giorno dopo magari non gli stai a genio, ma succede tra di noi, figuriamoci con un Poliziotto, che dovrebbe succedere, questo è il mio modo di vedere e il mio modo di pensore, poi quello che aveva Sarcone, quello che aveva PAOLINI, quella che aveva Totò MUTO o Brescia, io questo in tutta verità."

VALERIO ha infine ricordato l'incontro con i due poliziotti MATACERA e CIANFLONE al night anche all'udienza del 26.10.2017, in sede di controesame da parte della difesa dell'imputato BOLOGNINO Michele:

...omissis...

DIFESA, AVV. PISANELLO - Perfetto. Senta, aveva conoscenza della gestione amministrativa, finanziaria, del Diana Park?

IMPUTATO VALERIO - Del Diana Park?

DIFESA. AVV. PISANELLO - Del Diana Park. Lei ha menzionato il Diana Park.

IMPUTATO VALERIO - Ah, il Diana Park, sì. Cosa mi ha chiesto, che non ho capito?

DIFESA, AVV. PISANELLO - Se aveva conoscenza diretta della gestione amministrativa e finanziaria del Diana Park.

IMPUTATO VALERIO - Ufficialmente no.

DIFESA. AVV. PISANELLO - No, ma anche di fatto. So che lei non era il commercialista del Diana Park, però...

IMPUTATO VALERIO - C'era BOLOGNINO lì. BOLOGNINO e Tonelli.

DIFESA, AVV. PISANELLO - Sì, ma vedeva lì il BOLOGNINO al Diana Park, in questo senso?

IMPUTATO VALERIO - Glielo sto dicendo, io ufficialmente non conosco la compagine. Di quello che si parlava, è che c'era BOLOGNINO e c'era Tonelli.

DIFESA. AVV. PISANELLO - Ma cosa faceva BOLOGNINO al Diana Park?

IMPUTATO VALERIO - Che ne so io, se avesse le quote o altro.

DIFESA, AVV. PISANELLO - Ma il Diana Park fino a quando è stato aperto?

IMPUTATO VALERIO - Avvocato, io sono andato un paio di volte, di cui quella sera che c'erano i... come si chiamano... i poliziotti.

DIFESA. AVV. PISANELLO - Quindi c'è stato solo un paio di volte al Diana Park?

IMPUTATO VALKRIO - Io ero proprio con Turrà Roberto quella sera, che capitai lì. Dove c'erano i Vertinelli, c'erano tutti quanti e c'era, tra l'altro, pure il BOLOGNINO.

DIFESA, AVV. PISANELLO - Quella sera BOLOGNINO che cosa faceva? Quelle due volte che lei è andato.

IMPUTATO VALERIO - Era con... Avvocato, mi fa tirare fuori... era con delle donne, che le deve dire. Lì perché ci andava, per uomini! Per donne ci andavano. Un puttanaio era.

DIFESA, AVV. PISANELLO - Benissimo, grazie."

MUTO Salvatore, nel corso dell'udienza del 28.11.20017, ha riferito di come gli esponenti del sodalizio facessero affidamento, sulla protezione di CIANFLONE e MATACERA, in relazione alle attività svolte da PELAGGI Paolo, con la complicità di GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale:

"*IMPUTATO MUTO SALVATORE - Diletto Michele era arrivato un giorno o due dopo di me. Arrivò a Voghera. E dopo arrivarono Riillo, Serio, Rocca Antonio. Rocca e Serio dopo una settimana uscirono, perché fecero il Tribunale della libertà e uscirono. Comunque, fatto sta che quando arrivò Riillo, il secondo giorno, perché arrivarono, se non vado errato, il pomerigaio,, insomma ci salutammo e il secondo giorno all'aria c'era un chiarimento tra Pelaggi e Riillo Pasquale, nel quale Riillo e PELAGGI si lamentavano in guanto si trovavano*

in questi casini per colpa di GIGLIO, perché GIGLIO li aveva rassicurati che aveva, diciamo... non sarebbero stati sgamati, perché avevano la protezione di due, che non so se erano della polizia o che cosa, un certo Matacena e un certo... come si chiamava l'altro... insomma, erano due nomi che c'erano anche nel processo poi inseriti PELAGGI disse... rimproverava Riillo, in quanto erano sicuri che lui, PELAGGI si era avvicinato a loro, in quanto li aveva rassicurati che avevano questa protezione.
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Lei apprese sempre in questa... Lo dico per il Collegio, per dare delle date, penso indiscutibili per tutti, cioè l'operazione POINT BREAK è 30 giugno 2010 e vengono arrestati i PELAGGI. Nel 2015, per i capi di imputazione 96, 97 e seguenti, che sono la prosecuzione dell'attività che era nel frattempo avvenuta, ma nel frattempo prima ancora dell'arresto, vengono arrestati, per fatti in continuazione, PELAGGI e Riillo. Questo per dare un senso alla discussione. Quindi il primo elemento che veniva contestato era...
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Mi scusi, mi è venuto in mente, CIANFLONE e Matacena. Erano i nomi che si menzionavano"

MUTO ha poi ribadito il concetto all'udienza del 21.12.2017:
"*... PRESIDENTE - Lei conosce PELAGGI Paolo e PELAGGI Francesco?*
IMPUTATO MUTO SALVATORE - lo PELAGGI Paolo l'ho conosciuto in carcere. Presidente.
PRESIDENTE - E PELAGGI Francesco?
IMPUTATO MUTO SALVATORE - No, non lo conosco.
PRESIDENTE - Sa che attività svolgevano questi PELAGGI, in relazione alle attività di Riillo e di GIGLIO?
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. Come ho detto, quando siamo arrivati in carcere, lui mi raccontò che aveva... che era stato diciamo nella Point One, non so se si chiama Point One o POINT BREAK, l'operazione.
PRESIDENTE - Sì.
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Con GIGLIO. C'era Riillo. E poi ebbi modo di assistere alle discussioni che avevano in carcere Riillo con PELAGGI.
PRESIDENTE - E che cosa dicevano?
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Spiegavano tutte le vicissitudini che riguardavano loro, diciamo.
PRESIDENTE - Nelle operazioni, quelle di cui ha riferito?
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì.
PRESIDENTE - POINT BREAK?
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì.
PRESIDENTE - E che discussioni erano? Di cosa controvertevano? I fatti li consideravano veri, fondati o erano stati condannati ingiustamente?
IMPUTATO MUTO SALVATORE - No, no, erano veri. Presidente. Recriminavano questo, che loro si erano fidati tanto di GIGLIO, in quanto GIGLIO aveva garantito che erano sotto protezione di due poliziotti, non so se erano comandanti, cos'erano: un certo Matacera ed un certo Cianflò. E PELAGGI disse che lui sapeva di essere sotto mirino e Quindi, quando si spostò da... si spostò a Gualtieri, con (figlio, (figlio gli aveva garantita che loro non sarebbero stati attenzionati..."

3.3. Le dichiarazioni rese dagli imputati RIILLO Pasquale e BOLOGNINO Michele

Anche gli imputati RIILLO Pasquale e BOLOGNINO Michele hanno fornito un contributo probatorio significativo.

Il primo, all'ndienza del 1.6.2017,con riguardo alla cena organizzata il 15.6.2010 presso il ristorante Millefiori di Montecchio Emilia, alla presenza anche di ALBERT il cinese, SALWACH Michael Stanley, detto Mike, PELAGGI Paolo, MATACERA Francesco e CIANFLONE Antonio ha confermato il rapporto di amicizia tra GIGLIO Giuseppe e lo stesso CIANFLONE Antonio:

"AVV. DIF. BREZIGAR - Va bene, anche questo è un argomento esaurito. L'ultima domanda: lei ha organizzato una cena al ristorante Mille Fiori con GIGLIO e l'Ispettore CIANFLONE? SIG. RULLO P. - Io non ho mai organizzato una cena per CIANFLONE, anche perché, come ha detto al controesame il Maresciallo D'Agostino, io, CIANFLONE, l'ho conosciuto quella sera. Ma io con CIANFLONE non mi sono mai confrontato. Ma non per niente, perché stiamo parlando comunque di un Ispettore di Polizia; se dovevo andare a mangiare, ci andavo lo stesso. Ma io quella sera ero con il cinese e con l'americano. Noi quella sera dovevamo andare a mangiare per i fatti nostri. E' stato GIGLIO che poi ha chiamato CIANFLONE, che stava salendo, perché, siccome sono amici pure con i VERTINELLI, dice: Andiamo tutti lì a mangiare. E io mi sono trovato. Ma poi io con CIANFLONE... ci saremmo visti qualche altra vo... manco mi ricordo se ci siamo visti, anche perché non era una persona che mi interessava, una persona che io c'avevo a che fare, signor Presidente. Io non l'ho organizzata. Sull'ordinanza c'è scritto che io organizzavo... E poi io organizzo una festa, signor Presidente, per una persona che manco conosco)"

Assolutamente interessanti dal punto di vista probatorio, sono poi le dichiarazioni rese da BOLOGNINO Michele, nel corso dell'udienza del 13.12.2016.

In particolare l'imputato ha fatto riferimento:

1) alla cena organizzata il 25.6.2011 (allorquando CIANFLONE era stato convocato da GIGLIO per la questione del San Giovanni) presso il ristorante Gold di Parma, avvenuta alla presenza di GIGLIO Giuseppe, i fratelli VERTINELLI Palmo e Giuseppe, BOLOGNINO Michele, RICHICHI Giuseppe, CIANFLONE Antonio ed altri.

2) all'episodio del danneggiamento dell'autovettura del padre di GIGLIO Giuseppe, avvenuto, presso l'Agriturismo GIGLIO di Capo Colonna, la sera del 5.11.2012 (cfr. dichiarazioni Maresciallo Costantino, udienza 12.01.2017; Maresciallo D'Agostino udienza 20.4.2017, e GIGLIO Giuseppe, udienza del 1.12.2016).

In particolare BOLOGNINO, confermando di essersi recato in Calabria, su richiesta di GIGLIO, per verificare quanto accaduto, ha spiegato anche che l'episodio, a suo dire riconducibile ad una lite familiare, era stato poi sfruttato dai due ispettori di polizia per aiutare GIGLIO Giuseppe a sovvertire l'applicazione dell'interdittiva antimafia che gli era stata applicata:

IMPUTATO BOLOGNINO M. - ... E oggi è giusto se io... Io, l'unica cosa che ho fatto di sbaglio, signor Presidente - e gliel'ho, poi quando ci sarà l'interrogatorio glielo ripeterò - è che ho chiesto a GIGLIO due fatture quando BIANCHINI mi doveva pagare gli operai... In busta paga uscivano diecimila euro; rimanevano dodici, undicimila, che dovevo dare agli operai in nero, e gli ho chiesto... E' l'unica cosa che io ho chiesto a GIGLIO, se no con me

GIGLIO... Lei controllerà le telefonate, c'ha telefonate solo di donne. Mi dicono anche alla riunione che c'è stata a un ristorante, non so chi l'ha fatta vedere, il Maresciallo Agostino, che eravamo con... c'era un Ispettore di Polizia che io neanche co... Io mi trovo in que... Mi chiama GIGLIO e mi dice: Siamo qui a mangiare, vuoi venire? E io vado a mangiare. Ero con una ragazza. Finisco di mangiare, loro prendono la sua strada e io prendo la mia. Ah, questa è una cosa che volevo precisare e mi era dimenticato. GIGLIO dice che, quando »li sparano alla macchina del padre, chiama a me e mi informa, a me, e informa un Ispettore, che non ricordo chi era. E' vero, sono sceso in Calabria. Mi ha detto: Vai a vedere se... Conoscevo qualcuno in Calabria, che erano successi... che ero stato in carcere con tante persone di Crotone, conoscevo qualcuno, signor Presidente, e lui aveva chiamato un Ispettore. Non so chi era quest'ispettore. Arrivo giù, parla là... Non è come dice GIGLIO, perché io ho letto il coso, perché GIGLIO è troppo furbo. GIGLIO Si è saputo chi ha sparato la macchina del padre, perché è stato il cognato, quello che aggiusta i frigoriferi, per questioni che hanno avuto tra suocero e genero. Si sono bisticciati tra di loro e quello gli ha sparato la cosa. Poi, d'accordo con quest'ispettore (sono due Ispettori, che io non conosco i nomi), hanno detto tra di loro, si sono messi d'accordo, dice: Così adesso... Perché GIGLIO aveva avuto un interditti... non sono come si chiamano, queste cose antimafia Questo scopo qua, l'avevano giocato a favore di GIGLIO. Questo è stato. Perché il fatto che è successo a suo padre non è stato nessuno, perché il fatto che è successo a suo padre è stato il cognato, quello che aggiusta i frigoriferi, non so come si chiama, che gliel'ha fatto a dispetto a suo padre, che era suo suocero, al padre di Pino GIGLIO. Poi tra di loro si sono aggiustati con quest'Ispettore, hanno sfruttoto questa cosa qua per favore a lui, per un certificato antimafia, adesso non so spiegare bene... "

3.4. La testimonianza di Brutto Giuseppe

Infine, all' udienza del 25.7.17, è stato sentito Brutto Giuseppe, indotto dalla difesa.

Il testimone ha confermato di conoscere l'imputato da quando erano adolescenti definendolo 'amico fraterno'. Ha confermato, altresì, che fu il MATACERA, nella seconda metà del 2011, a contattarlo e chiedergli il permesso di comunicare il suo numero di telefono ad una ditta che era interessata a partecipare ad un bando di gara (indetto dalla Protezione civile della Regione Calabria) per la messa in sicurezza dell' alveo del fiume Papaniciaro nella provincia di Crotone. In un secondo momento venne contattato da VERTINELLI Palmo. Accettò la proposta di lavoro che gli venne fatta (il lavoro formalmente venne commissionato da un' associazione temporanea di imprese di cui la ditta di VERTINELLI Palmo era parte), lavorando insieme ad un società di ingegneria di Milano esperta in ingegneria idraulica. Non ricevette alcun compenso né rimborso delle spese sostenute, sebbene avesse sollecitato il pagamento (circa 15.000 euro) con una diffida inviata all' impresa capogruppo.

3.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. Capo 143

Esposte le prove, nell'approcciare alla valutazione del giudizio di penale responsabilità conviene prendere le mosse dalla descrizione del contesto storico all'interno del quale sono maturati i fatti oggetto della contestazione, posto che l'imputato, così come il suo Superiore

CIANFLONE Antonio, erano entrati in contatto con GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo nel corso dell'indagine *PANDORA*, alla quale essi avevano attivamente partecipato.
Come altrove esposto (cfr. Capitolo III) detta indagine, che aveva riguardato le famiglie di 'ndrangheta GRANDE ARACRI - NICOSCIA - CAPICCHIANO e RUSSELLI da un lato e ARENA - TRAPASSO - DRAGONE e MEGNA dall'altro, aveva messo in luce le figure di GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo, imprenditori operanti in Provincia di Reggio Emilia, rispetto ai quali era stata evidenziata la "zona grigia" nella quale operavano, muovendosi sul sottile crinale intercorrente tra la posizione di imprenditori vittime e quella di imprenditori collusi.
In proposito si rimanda a quanto esposto in quella sede ove sono state evidenziate, tra l'altro, le intercettazioni che lasciavano intendere l'esistenza di veri e propri affari stipulati dagli imprenditori con le cosche, e la reticenza degli imprenditori MUTO Antonio, VERTINELLI Palmo e GIGLIO Giuseppe, pur infine giungendo a condannare i presunti estorsori.
Del resto, era stata la stessa DDA di Catanzaro ad evidenziare, al momento della formulazione della richiesta di misure cautelari avanzata il 23.6.2008 che: *"Da indagini specifiche, è emersa chiaramente la partecipazione degli imprenditori MUTO Antonio, VERTINELLI Palmo e GIGLIO Giuseppe agli scopi illeciti delle cosche mafiose, tanto in termini di profittevoli vantaggi competitivi che i primi traggono dall'amicizia con i clan, quanto in termini di congrui benefici contabili e fiscali che riescono a ricavare dal sistema delle false fatturazioni."* (cfr. pag. 617 richiesta DDA Catanzaro, produzione 16.2.2017).
L'intuizione investigativa era certamente perfettamente aderente a quanto poi sarebbe stato accertato all'esito dell'indagine *POINT BREAK*, nella quale era emerso, non molto tempo dopo, che GIGLIO aveva iniziato la sua collaborazione con PELAGGI Paolo nel reimpiego dei denari della cosca ARENA.

CIANFLONE Antonio, protagonista di quella indagine, aveva partecipato alla stesura nella nota conclusiva redatta congiuntamente dallo S.C.O. e dalle Questure di Catanzaro, Milano e Bologna, in data 20.4.2007 (cfr. produzione 16.2.2017).
In quella nota aveva dedicato un capitolo proprio ai *"Rapporti di compiacenza criminale degli imprenditori MUTO, VERTINELLI, GIGLIO"* (p. 403 e ss), nel quale si afferma *"imprenditore facoltoso è anche GIGLIO Giuseppe, che ostenta un elevato benessere e "contribuisce" a finanziare le cosche calabresi ricavandone, a sua volta, vantaggi in termini di aumento del volume d'affari e reimpiego di somme illecitamente costituite [...] In sostanza, da un lato affiorano imprenditori gravati dai crimini estorsivi, dall'altro si palesa una sorta di connivenza con i malviventi, che prevede perfino l'effettuazione di investimenti in attività commerciali in combutta con le cosche, così come emerge da diverse delle seguenti significative comunicazioni registrate nel corso delle attività tecniche"*.
Inoltre, a pagina 500 si parlava di un'estorsione che avrebbe subito GIGLIO Giuseppe da parte degli uomini del clan ARENA, anche se in relazione ad essa non era stata originariamente formulato alcuno specifico capo d'imputazione. A pagina 727 si parlava invece di VERTINELLI Palmo. Si legge in quella parte che PUGLIESE Michele e NICOSCIA Antonio classe '77 avevano biasimato il comportamento di VERTINELLI, che non aveva ancora pagato e stava guadagnando tempo, sebbene in passato la famiglia NICOSCIA l'avesse favorito in molti modi.

Ancora, in un passaggio successivo, a pagina 888, venivano commentate le figure di GIGLIO e VERTINELLI: *"Il passo sottostante comprova i consolidati rapporti della cosca Nicoscia con gli imprenditori VERTINELLI Palmo e GIGLIO Giuseppe, i quali continuano ad intrattenere loschi rapporti con i vertici della consorteria"*.

Il MATACERA pur non essendo tra i redattori materiali di quella informativa, conosceva certamente molto bene l'indagine poiché aveva partecipato, insieme al CIANFLONE, alle varie fasi investigative.
Di ciò ve ne è prova nei riconoscimenti solenni attribuiti ad entrambi.
Ed invero, nel maggio del 2011, in occasione nella festa del 159° anno della fondazione della Polizia di Stato, CIANFLONE era stato premiato proprio per il servizio reso nell'indagine *PANDORA*. Per le stesse motivazioni era stato premiato MATACERA Francesco.
In particolare, la motivazione dell'encomio solenne riconosciutogli era: *"In servizio presso la Sezione Criminalità Organizzata di Catanzaro, evidenziando elevate capacità professionali, acume investigativo e non comune determinazione operativa, partecipava a due distinte operazioni di Polizia giudiziaria nel crotonese, conclusesi la prima in data 26 novembre 2009 con l'esecuzione di numerose ordinanze di custodia cautelare per associazione mafiosa* – sarebbe a dire l'esecuzione delle ordinanze di cattura emesse nell'ambito dell'indagine *PANDORA* –, *la seconda in data 23 luglio del 2010 con l'arresto di alcuni individui responsabili di omicidio* (cfr. produzione 16.2.2017).

Va poi ricordato che, in precedenza, il 16.6.2008 veniva interrogato il collaboratore di Giustizia CORTESE Angelo Salvatore alla presenza anche del CIANFLONE.
Nel corso di quell'interrogatorio, CORTESE aveva parlato di GIGLIO, VERTINELLI e MUTO Antonio, delineando una sorta di doppio binario nel quale si collocavano questi imprenditori. Il collaboratore infatti, pur avendo riferito delle dazioni di denaro effettuate dai tre alle cosche, li aveva definiti anche come riciclatori, finanziatori delle organizzazioni mafiose, persone con cui le cosche facevano affari.
Successivamente il 9.3.2009 era stata redatta una nota dallo S.C.O., in cui veniva richiamato quanto dichiarato da CORTESE nel corso dell'interrogatorio.
Gli estensori di questa nota erano proprio CIANFLONE e MATACERA (cfr. produzione 16.2.2017).
A quest'informativa era seguita un'integrazione di richiesta di misura da parte della Procura di Catanzaro, datata 4.8.2009, con la formulazione proprio del famoso capo 52, relativo all'estorsione commessa nei confronti di GIGLIO e di VERTINELLI (cfr. produzione 16.2.107).
Come già evidenziato anche in altra sede (cfr. Cap. III e produzione 16.2.2017), erano state proprio le dichiarazioni di Angelo Salvatore CORTESE - lette in chiave funzionale al perseguimento degli obiettivi investigativi - ad inquadrare il rapporto tra GIGLIO e VERTINELLI da una parte e le famiglie ARENA-NICOSCIA e GRANDE ARACRI dall'altra, in termini tali da indurre la Procura catanzarese ad integrare l'originaria richiesta inserendo il Capo 52), relativo all'estorsione in danno del GIGLIO. CORTESE aveva infatti dichiarato :*"il Pino GIGLIO, invece, è diverso, il Pino GIGLIO si può dire che è come una specie di bancomat .."*. *Ed ancora: "PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Perché paga?*

CORTESE ANGELO SALVATORE: Paga perché vuole la tranquillità, perché loro ormai sono arrivati a un punto che camminano col Ferrari, Pino GIGLIO cammina con un Ferrari nuovo, Palmo VERTINELLI cammina col Ferrari, i MUTO sono padroni di un impero, ma padroni di un impero. ...omissis... PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: Ma loro, voglio dire, sono stati minacciati di questo oppure... CORTESE ANGELO SALVATORE: Non c'è bisogno, dottore, non c'è bisogno [...] non c'è bisogno di fargli la minaccia o di fargli attentato, primo perché loro non ti denuncerebbero mai, loro denunce non ne farebbero mai perché ormai vogliono la tranquillità, la pace, loro, 10.000 euro per loro sono come io accendermi mò una sigaretta e fumarmela, quindi loro con questi 10.000 euro mantengono la pace con tutti, specialmente Pino GIGLIO, sia quelli contrari che sarebbero gli ARENA e sia quelli contrari, i Nicoscia, i Capicchiano e Manfreda, sia con chiunque va di queste cosche qua".

Siffatte dichiarazioni avevano determinato la Procura ad elevare a carico di diversi indagati l'imputazione di estorsione in danno, per l'appunto, di VERTINELLI e GIGLIO.
Ne era seguita l'emissione della misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Catanzaro il 16.11.2009, poi eseguita circa dieci giorni dopo, il 26.11.2009 (cfr. produzione 16.2.2017).

Dopo l'esecuzione delle misure cautelari furono proprio CIANFLONE e MATACERA a sentire i due imprenditori come persone informate sui fatti presso la Questura di BOLOGNA il 9.12.2009, (cfr. produzioni 16.2.2017).

CIANFLONE Antonio e MATACERA Francesco erano, quindi, senza dubbio uomini di spicco nell'ambito delle attività di indagine contro la criminalità organizzata, e certamente a conoscenza degli sviluppi investigativi in ordine alla esatta collocazione delle figure di GIGLIO Giuseppe e Palmo VERTINELLI.

Su questo substrato storico, le intercettazioni telefoniche captate, come correttamente lette dalla Accusa nel loro (incontestato) contenuto, e poste nella corretta consequenzialità cronologica e logica, dimostrano come fra CIANFLONE e GIGLIO si fosse ben presto sviluppato un "ambiguo rapporto".
Occorre premettere che rispetto a CIANFLONE i fatti e la sua penale responsabilità, sono stati oramai acclarati con la forza della cosa giudicata.
In questa sede occorre comunque ripercorrerli, per quanto necessario, in modo da scolpire le condotte tenute dal MATACERA e da collocarle all'interno di un contesto che permetta di comprenderne la reale portata.
Solo in tal modo è possibile comprendere come esse altro non siano che l'attuazione di una comune strategia, perpetrata sinergicamente dai due poliziotti, in attuazione di un accordo raggiunto con il sodalizio per l'ottenimento di immediati vantaggi personali (non solo patrimoniali) - nella prospettiva di potersene avvantaggiare anche per il futuro – a fronte del concreto e reiterato impegno al suo rafforzamento per il tramite della protezione dei suoi esponenti imprenditoriali di spicco, GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe.

E così, si è visto che già nel mese di aprile 2010, in attesa dei provvedimenti restrittivi nell'indagine *POINT BREAK*, erano state intercettate due conversazioni con la quale CIANFLONE ringraziava GIGLIO per un televisore che gli aveva inviato tramite MANICA Giuseppe (prog. 4 e 8 RIT 640/12).
Le conversazioni seguenti davano conto di come CIANFLONE si fosse posto al servizio di GIGLIO Giuseppe, facendosi autorevole portavoce della tesi per cui egli era "vittima" della 'ndrangheta e non con essa in affari, proprio in epoca coeva, invece, alla collaborazione di GIGLIO con PELAGGI Paolo nel reimpiego dei denari di provenienza mafiosa.
Ciò CIANFLONE aveva fatto ricevendo, in compenso, una pluralità di regalie, beni e servizi vari.
L'11.4.2010, CIANFLONE chiamava GIGLIO dicendogli che sarebbe salito in Emilia e gli avrebbe portato alcune notizie non preoccupanti. Nell'occasione gli diceva espressamente che aveva bisogno di un alloggiamento per schede prepagate da inserire nel televisore che aveva ricevuto (prog. 149 e 275, RIT 640/2010).
Il 19.4.2010, dopo essere stato informato dal fratello Giulio (prog. 989, RIT 640/2010), GIGLIO chiamava CIANFLONE e gli spiegava che Autostrade Centro Padane S.p.A., aveva ricevuto una comunicazione e doveva allontanare la GIGLIO S.r.l. dai cantieri (prog. 999, RIT 640/2010). CIANFLONE prometteva di informarsi e di dirgli qualcosa nel momento in cui si sarebbero incontrati a Reggio Emilia.
Dagli accertamenti esegniti emergeva che la DIA di Milano, stava monitorando i cantieri della tangenziale sud di Brescia, dove la GIGLIO S.r.l. aveva stipulato un contratto di trasporto terra con la Nuova Beton S.p.A., a sua volta beneficiaria di un subappalto per la fornitura di inerti. La DIA, con una comunicazione del 30.12.2010, aveva segnalato alla Prefettura di Brescia le risultanze dell'attività di indagine svolta nei confronti di GIGLIO Giuseppe, ritenuto contiguo ad ambienti criminali e, in particolare, vicino a PUGLIESE Michele, così com'era stato confermato anche da una nota della Guardia di Finanza di Reggio Emilia. Queste notizie traevano origine dall'indagine *PANDORA* e, in specie, proprio dalla nota finale del 20.4.2007, nella quale GIGLIO Giuseppe era stato definito come un imprenditore facoltoso che ostentava un elevato benessere e che contribuiva a finanziare le cosche calabresi, ricavandone a sua volta vantaggi in termini di aumento del volume d'affari e reimpiego di somme illecitamente costituite attraverso il sistema delle false fatturazioni. All'esito di quegli accertamenti, la DIA di Milano aveva chiesto alla Prefettura di Brescia di valutare l'opportunità di informare la società Autostrade Centro Padane s.p.a, la quale, a seguito della comunicazione prefettizia, aveva comunicato alla società Itinera S.p.A., la decisione di allontanare dai cantieri la GIGLIO S.r.l., subappaltatrice dalla Nuova Beton.

L'attività di intercettazione intercorsa tra GIGLIO e CIANFLONE attestava che quest'ultimo giungeva in Emilia il 26.4.2010 e che aveva iniziato a sentirsi anche con VERTINELLI Palmo. CIANFLONE era diretto a Milano, ma aveva pernottato in Emilia, dove aveva ricevuto l'alloggiamento della scheda per il televisore e dove aveva parlato, come promesso, della vicenda con GIGLIO.

Il 28.4.2010 tornava in Calabria. La mattina del 9.5.2010 veniva registrata una telefonata (prog. 3331, RIT 640/ 2010), nel corso della quale GIGLIO riferiva a CIANFLONE che in

settimana gli avrebbe spedito un altro televisore da 32 pollici. Il poliziotto rispondeva di non avere fretta e che poteva effettuare la spedizione quando avrebbe avuto la disponibilità anche del computer piccolo. La conversazione si spostava poi sul tema dell'interdittiva, con CIANFLONE che si diceva pronto, se necessario, a tornare in Emilia per parlare con il legale di GIGLIO, nonchè ad andare dal Magistrato della Procura di Catanzaro, titolare del fascicolo *PANDORA*, al quale consegnare un'eventuale istanza del suo legale. In effetti, come si apprende dalla telefonata del 10 maggio (prog. 3405, RIT 640), CIANFLONE riceveva la lettera del legale e si metteva a disposizione di GIGLIO per andare a parlare con il Magistrato. CIANFLONE continuava a rassicurare GIGLIO che avrebbe incontrato il Magistrato per trovare una soluzione a quella situazione (prog. 3612, RIT 640/2010). Sul finire della telefonata CIANFLONE gli lasciava intendere, addirittura, che la mattina successiva sarebbero stati eseguiti alcuni arresti in Emilia e che vi sarebbero stati altri sviluppi che, sotto certi aspetti lo riguardavano; tuttavia lo tranquillizzava sul fatto che si sarebbe adoperato a che il nome di GIGLIO non fosse "dato in pasto" ai quotidiani, ai giornali. In effetti, il 10.5.2010, nell'ambito proprio dell'indagine *PANDORA*, veniva emessa dal GIP di Catanzaro un'ulteriore ordinanza cautelare, eseguita il giorno successivo, a carico di Capicchiano Salvatore che si era reso responsabile, in concorso con CORTESE, di un'estorsione proprio nei confronti di GIGLIO.
Nei giorni successivi CIANFLONE e GIGLIO parlavano nuovamente di questi arresti. La mattina del 12.5.2010 CIANFLONE diceva a GIGLIO che aveva preso appuntamento con il Magistrato (prog. 3706, RIT 640/2010). Successivamente gli prometteva che entro il lunedì seguente gli avrebbe fatto la certificazione che gli serviva (prog. 3784, RIT 640 del 2010). La sera i due si sentivano di nuovo (prog. n. 3825 RIT 640/2010) e CIANFLONE gli chiedeva la trasmissione via fax di quel documento che aveva ricevuto in relazione alla comunicazione fatta per l'interdittiva della società GIGLIO. Il 17.5.2010 CIANFLONE riferiva a GIGLIO di aver parlato con il Magistrato e che a breve gli avrebbe inviato quanto richiesto, rendendosi addirittura disponibile ad andare in Tribunale a Crotone per ottenere il certificato dei suoi carichi pendenti (prog. 4081, RIT 640 del 2010).

Di ciò gli venivano raccolti due riscontri: la dichiarazione rilasciata dalla Procura del 17.5.2010, nella quale si legge *"Letta l'istanza della persona offesa GIGLIO Giuseppe, pervenuta per tramite della Squadra Mobile di Catanzaro"*, e la trasmissione del documento via fax dalla Questura, tant'è che sul fax si legge la dicitura *"Squadra Mobile Catanzaro"*. Il documento era stato poi allegato alla successiva istanza che GIGLIO aveva presentato il 19.5.2010 a Autostrade Centro Padane, chiedendo il reintegro della GIGLIO S.r.l. nei lavori dell'autostrada. Il 18.5.2010 CIANFLONE riferiva di aver inviato al Tribunale la richiesta per i carichi pendenti, che poi effettivamente gli aveva inviato via fax. (prog. 4088, 4158, 4367, 4441, 4443, RIT 640/2010). Il 19.5.2010 gli rinnovava la sua più completa disponibilità cogliendo l'occasione per avere notizie sul suo p.c. che aveva chiesto: *"No, le altre cose non le pensare proprio, assolutamente, ossolutamente, se c'è qualche problema chiamami subito che io chiamo o la Questura di Parma o la Questura di Reggio Emilia, e ti metto in contatto con qualcuno di loro, hai capito? GIGLIO: Va benissimo. CIANFLONE: Se dovesse, ma non.., stai tranquillo che non ne hai problemi, che cazzo, che problemi devi avere?... Eh, caro*

mio così è. Senti, ma dimmi una cosa, ma è arrivato quel computer? GIGLIO: Veramente li stiamo aspettando tutti, compreso me, ti dico la sincera verità." (prog. 4317, RIT 640/2010).

Il 24.5.2010 VERTINELLI Palmo stava scendendo in Calabria e GIGLIO si rendeva disponibile ad inviargli almeno i televisori tramite VERTINELLI. CIANFLONE gli diceva che voleva un 36 pollici e un 22 pollici, nonché due netbook da regalare alle proprie figlie, simili ad un portatile che aveva già ricevuto da GIGLIO (prog. nn 4686, 5335, 5874, RIT 640/201). Le richieste di CIANFLONE in questo periodo non finiscono qui. Ad esempio, il 3.6.2010 chiedeva a GIGLIO la disponibilità di una casetta al mare per dieci giorni, e GIGLIO gli dà la disponibilità del proprio agriturismo (prog. 5676, RIT 640/2010).

Il primo coinvolgimento di MATACERA veniva registrato la mattina del 10.6.2010.
Quel giorno, dalla attività di intercettazione si apprendeva che CIANFLONE e MATACERA, il 15 giugno successivo si sarebbero recati a Torino per alcune indagini. MATACERA era compiutamente identificato grazie al controllo delle schede degli alloggiati presso l'albergo Select di Montecchio Emilia, ove veniva trovata conferma della sua presenza e quella di CIANFLONE Antonio presso la suddetta struttura alberghiera in due distinti momenti: la notte tra il 15 e il 16.6.2010 e tra il 17 e il 18.6.2010. I due pernottavano quindi a Montecchio Emilia. Era stato VERTINELLI Giuseppe ad effettuare la prenotazione, a nome Mille Fiori srl, di due stanze presso l'hotel Select di Montecchio Emilia. GIGLIO e RIILLO avevano provveduto ad organizzare la cena presso il ristorante di VERTINELLI, alla quale avevano parteciperanno anche PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley, l'altro soggetto coinvolto nel giro delle false fatture, nonché Albert, il cinese in contatto con Ursini Mario (cfr. Capi 94, 96,97,98).
Lo svolgimento di tale evento è come visto, certificato dalle parole dello stesso RIILLO.

Di ritorno da Torino i due poliziotti si erano fermati nuovamente in Emilia. La sera del 17.6.2010 era stata organizzata un'altra cena, alla quale GIGLIO non aveva partecipato, perché era rientrato in Calabria per un funerale, raccomandandosi tuttavia con VERTINELLI Giuseppe affinchè MATACERA e CIANFLONE fossero trattati da ospiti. La mattina del 18.6.2010, il giorno della partenza, GIGLIO aveva consegnato a CIANFLONE anche una Nintendo Wii e si era adoperato per recuperare i salumi richiesti, destinati anche al MATACERA. Si era preoccupato anche di reperire due notebook che CIANFLONE gli aveva chiesto in precedenza. (prog. n. 6448, 6637, 6678, 6966, 6979, 7000, 7077, 7090; 7094, 7122, 7170, 7236, 7336, 7337, 7339, 7340, 7341, 7342, 7347, 7348 e RIT 722/2010 n. 5079 RIT 640/2010). Durante il viaggio di ritorno veniva registrata un'altra telefonata (prog. 7476, RIT 640/2010) nel corso della quale non solo il CIANFLONE, ma anche il MATACERA, ringraziava di persona GIGLIO per il pensiero avuto anche nei suoi confronti. Nella tarda mattina del 20.6.2010, CIANFLONE telefonava a GIGLIO Giuseppe chiedendogli la consegna di un telecomando della Wii, perché non l'aveva trovato all'interno della scatola che gli aveva dato, e che gli poteva comunque spedire tranquillamente con il computer di cui avevano parlato. Tre giorni dopo, il 23.6.2010, GIGLIO confermava a CIANFLONE che il giorno seguente gli avrebbe spedito le parti mancanti della Wii, il computer e i televisori; lo stesso CIANFLONE chiedeva a GIGLIO che a "Francesco" (MATACERA Francesco) fosse

inviato un televisore 32 pollici anziché 26 pollici, raccomandandosi poi che il suo televisore fosse da 40 pollici. Dalle telefonate dei giorni seguenti emergeva che tutto veniva spedito da GIGLIO presso l'agriturismo, dove poi sarebbe stato prelevato da CIANFLONE (prog. nn. 7511, 7821, 8407 RIT 640/2010).
Nel pomeriggio del 1.7.2010 CIANFLONE chiedeva a GIGLIO (prog. 8879 RIT 640/2010) un dischetto con un sistema operativo da mettere nel computer portatile che aveva ricevuto. GIGLIO gli diceva che, però, aveva bisogno di parlargli. Il giorno prima, infatti, era stata data esecuzione, nell'ambito dell'indagine *POINT BREAK*, alle ordinanze di custodia cautelare e, quindi, erano stati tratti in arresto PELAGGI Paolo, i fratelli Gentile ed altri soggetti, tutti collegati a GIGLIO. CIANFLONE si rendeva disponibile a salire a Reggio Emilia il successivo 7.7.2010 visto che doveva recarsi per lavoro a Pisa. Il 4.7.2010 CIANFLONE gli chiedeva di prenotargli due camere presso l'albergo di Montecchio Emilia e di fargli trovare al suo arrivo il portatile in sostituzione di quello che aveva il sistema operativo non funzionante. Nell'occasione si erano messi d'accordo per ritirare i televisori presso l'agriturismo, compreso quello che era destinato a MATACERA (prog. 8979, 9142, 9204, 9207, 9211, 9236, 9238 RIT 640/10).
L'incontro del 7.7.2010 effettivamente si teneva (prog. 9428, RIT 640 del 2010). CIANFLONE precisava che il suo collega sarebbe rimasto a dormire a Bologna, per cui poteva disdire una camera, camera che gli veniva prenotata nell'albergo vicino il ristorante Antichi Sapori, quello di Brescia, che il Poliziotto lascia intendere di conoscere (prog. 9600, RIT 640 del 2010). E in effetti, dal controllo effettuato presso l'hotel Tricolore, sito proprio nella frazione Gaida a Reggio Emilia, di fianco al ristorante di Brescia, emergeva che CIANFLONE era stato effettivamente censito il 7.7.2010. In quegli stessi giorni venivano captate una serie di telefonate dalle quali emergeva come GIGLIO avesse incaricato PELAGGI Francesco, nipote di PELAGGI Paolo (cfr. capo 96) di acquistare presso Media World un computer portatile da consegnare a CIANFLONE.
L'8.7.2010, prima di ripartire per Pisa, CIANFLONE riceveva da GIGLIO il telecomando della Wii e il dischetto. E quella sera CIANFLONE si raccomandava con GIGLIO Giuseppe di interessarsi anche alla ragazza che avevano accompagnato a Parma, una di quelle ragazze (prog. n. 9431, 9472, 9606, 9618, 9619, 9629, 9630, 9631, 9640, 9734, 9819, RIT 640 del 2010).
In questo modo si chiudono le intercettazioni della prima fase di indagine, in quanto in quel periodo era terminata l'indagine *POINT BREAK*.

L'analisi dei tabulati telefonici relativi all'utenza di CIANFLONE metteva tuttavia in luce come nel periodo luglio 2010 - gennaio 2011 vi erano stati molteplici contatti con GIGLIO, VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe: rispettivamente 88, 85 e 31.

Il 31.1.2011 veniva riattivata l'attività di intercettazione sull'utenza di servizio in uso a CIANFLONE Antonio nell'ambito del procedimento principale.
Essa evidenziava come, nonostante l'interruzione investigativa, i rapporti non erano affatto mutati. Anzi analogo interessamento riguardava anche i VERTINELLI.

Le conversazioni captate consentivano di tracciare, in modo chiaro, le regalie ricevute non solo dal CIANFLONE ma anche, per quanto più interessa in questa sede, dal MATACERA.
E così, oltre al televisore da 32 pollici, ritirato, unitamente ad un ulteriore televisore destinato a CIANFLONE, presso l'agriturismo GIGLIO, si registrano:

-il 25.2.2011, la concessione in uso di un furgone inviato appositamente in Calabria da GIGLIO (ritirato da CIANFLONE presso l'agriturismo dei fratelli GIGLIO), completo di tessere per il pagamento dei pedaggi autostradali e dei rifornimenti di gasolio, che utilizzava per trasportare dei mobili nell'appartamento di Milano della sorella dello stesso MATACERA;
- l'1.3.2011, un'autovettura prenotata da GIGLIO presso un autonoleggio, che utilizzava per rientrare a Catanzaro unitamente al collega CIANFLONE;
- nell'aprile del 2011, un'offerta di lavoro nel ramo assicurativo, ricevuta da GIGLIO, ed estesa anche a CIANFLONE;
- l'11.5.2011, due biglietti aerei di andata e ritorno sulla tratta Milano Linate - Lamezia Terme a nome di CIANFLONE Antonio e MATACERA Francesco, prenotati da GIGLIO Giuseppe;
- tra il 18 ed il 20.8.2011, 400 metri quadrati di piastrelle (per un valore commerciale di 4.300 euro) acquistate da GIGLIO presso la ditta di Trifino Franco di Cirò Marina, necessarie per la ristrutturazione del ristorante Pagus, gestito da CIANFLONE e MATACERA, tramite l'impresa Ba.ci.ro. Risto s.r.l. riconducibile formalmente ai rispettivi familiari (CIANFLONE Emanuela, figlia di Antonio e Rocca Elena, coniuge di MATACERA) ed al socio Battigaglia Giancarmine, con lavori eseguiti in economia, a partire dal settembre 2011, grazie all'intervento del VERTINELLI che si occupava dell'invio dei muratori, generalmente suoi parenti;
- tra il 22 ed il 23.10.2011, due condizionatori ed una credenza da collocare nel ristorante Pagus, inviati da GIGLIO Giuseppe a Capo Colonna, a bordo di uno dei suoi camion,
- tra il 4 ed il 7.11.2011 l'invio di una bolla, da parte di VERTINELLI, attestante falsamente lo smaltimento di rifiuti edili (calcinacci per 3 mq di scarti) derivanti dalla ristrutturazione del ristorante;
- la disponibilità di *entreneuse* impiegate presso i night club di Parma, ed in particolare del locale denominato Diana Park, che venivano reclutate da GIGLIO Giuseppe e dai fratelli VERTINELLI e messe a disposizione sia di CIANFLONE che di MATACERA, durante le loro soste in Emilia.

A fronte di ciò, si è visto come CIANFLONE si sia messo a disposizione per fornire informazioni su vicende giudiziarie e offrire il suo ausilio su più fronti in specie per ricondurre le figure di GIGLIO Giuseppe e di VERTINELLI Palmo al ruolo di persone offese, nonostante la contraria realtà emergente dalle attività di indagine, strumentalizzando e asservendo allo scopo la sua funzione ed i suoi canali privilegiati con le istituzioni (Magistratura, Prefetture, Questure), divenendo, una risorsa per l'intera consorteria emiliana.
Di particolare rilievo l'attività svolta dal CIANFLONE in ordine alle attività informative condotte dalla DIA di Milano su richiesta della Prefettura di Brescia. In questa occasione CIANFLONE aveva strumentalizzato, di fronte al magistrato - che era convinto della fondatezza dell'accusa e della solidità dell'impianto accusatorio - il buon esito del processo al solo fine di fornire uno scudo protettivo al GIGLIO sia verso l'Autorità Giudiziaria

catanzarese (si pensi ai contatti avuti con il magistrato in servizio presso la DDA di Catanzaro) che nei confronti della DIA di Milano, della Prefettura di Brescia che, con le loro informazioni, stavano creando notevoli problemi e perdite economiche al GIGLIO e al sodalizio. Del resto, non vi era ragione alcuna per la quale, nell'ambito di una contestazione articolata su 53 capi di imputazione, fondata su un impianto accusatorio amplissimo (intercettazioni telefoniche ed ambientali, dichiarazioni di collaboratori e delle persone informate sui fatti), la preoccupazione del CIANFLONE si limitasse a un episodio, peraltro marginale.
L'episodio si colloca nei primi giorni di febbraio: la telefonata con il Pubblico Ministero della DDA (prog. 55 RIT 203/2011) è del 4.2.2011.

Pochi giorni prima, il 31.1.2011 era stata registrata una telefonata (prog. 328 RIT 110/11) in cui CIANFLONE chiedeva a GIGLIO un furgone che doveva servire a MATACERA per trasportare dei mobili presso la abitazione della sorella a Milano. CIANFLONE confermava a MATACERA la disponibilità del furgone (prog. 50 RIT 203/11).

Il 5.2.2011, dopo avere parlato con il Pubblico Ministero, CIANFLONE Antonio chiamava GIGLIO Giuseppe, confermandogli che lui e MATACERA sarebbero partiti sabato 26.2.2011. Nell'occasione chiedeva la disponibilità di una macchina per rientrare a Catanzaro, perché aveva paura dell'aereo (prog. 1087 RIT 110/11).
La mattina del 25.2.2011 CIANFLONE prelevava il furgone presso l'agriturismo di GIGLIO (cfr. Prog. 300 RIT 203/2011; prog. 2132 RIT 110/2011; prog. RIT 203/11; prog. 2517, 2554, 2784 RIT 110/2011).
La mattina del 26.2.2011, come da accordi, CIANFLONE e MATACERA si mettevano in viaggio; GIGLIO prenotava loro due camere presso l'albergo Conte Verde di Montecchio Emilia, dove i due poliziotti giungevano in serata (prog. 2809,2845 RIT 110/2011; prog. 609 RIT 203/2011).
La serata si era svolta con una cena alla quale erano tutti presenti, ivi compreso VERTINELLI Giuseppe, e si era conclusa al night club di Parma dove era registra anche la presenza di una tale Alina, una ragazza rumena che lavorava nel locale, identificata proprio in Creu Mihaela Alina, che solitamente si accompagnava con il CIANFLONE quando questo veniva in Emilia (prog. 2855, 2856, 2859, 2860, 2862 RIT 110/2011; prog. 627RIT 203/2011).

La mattina seguente, dopo aver lasciato le rispettive ragazze, i due poliziotti partivano per Milano (prog. 634, 641 RIT 203/11; prog. 28885 RIT 110/2011). In particolare, in quella mattinata, CIANFLONE telefonava a MATACERA per dirgli di uscire dall'albergo in compagnia della ragazza, mentre lui sarebbe passato alla reception per prendere un caffè. La sera del 27.2.2011 veniva replicato, sostanzialmente, quanto fatto la sera prima, ma si aggregava anche VERTINELLI Palmo, che era mancato nella precedente occasione. Si registrava di nuovo la presenza della ragazza Alina, che con il telefono di CIANFLONE, durante la notte, chiamava per farsi venire a prendere in albergo. La mattina del 28.2.2011 i due tornavano nuovamente a Milano, per assistere alla partita del Milan, facendo poi rientro in tarda sera a Montecchio (prog. 666, 670,672 RIT 203 del 2011). Il 1.3.2011, il giorno del rientro in Calabria, GIGLIO incaricava la sua segretaria Annalisa di noleggiare una macchina

per consentire ai due Poliziotti di effettuare il viaggio perché CIANFLONE diceva di aver paura dell'aereo. Quindi GIGLIO noleggiava la macchina, pagandola con la carta di credito della GIGLIO S.r.l. . Nella mattinata GIGLIO contattava un negozio alimentare chiedendo di preparare salumi e 5 kg di formaggio (prog. 3007 RIT 110/2011), che regalava poi a CIANFLONE e MATACERA prima della partenza (prog. 3020 RIT 110/2011).

Il 1.4.2011 CIANFLONE, mentre si trovava a Montecchio Emilia, riceveva da GIGLIO la proposta di aprire un'agenzia di assicurazione. CIANFLONE coinvolgeva immediatamente nel progetto MATACERA. Infatti, già il 3.4.2011 - mentre i due (GIGLIO e CIANFLONE) si stavano recando a Verona, per noleggiare un'auto non reperita a Bologna - GIGLIO si sentiva con Aversa De Fazio e gli faceva conoscere CIANFLONE, spiegandogli che prossimamente avrebbe avuto la possibilità di assicurare i suoi camion (Aversa è un autotrasportatore) con questa nuova agenzia assicurativa. Ricevuta la proposta, CIANFLONE avvisava la moglie (prog. 1560 RIT 203/11: *Antonio - (dialetto calabrese) Stiamo facendo un discorso, adesso se va in porto questo discorso ho finito di lavorare, non dire... non ci parlare, non gli dire niente a lei ancora. Bruna – Ah! Antonio - (dialetto alabrese) Se riusciamo ad aprire un'agenzia... un'agenzia assicurativa mezzi commerciali all'interno da coso, da Mante...)* e, subito dopo, MATACERA, dicendogli che aveva parlato con GIGLIO e che aveva l'intenzione di coinvolgere anche lui nell'affare oltre che la moglie e la figlia Emanuela. MATACERA si dimostrava molto interessato, per cui CIANFLONE gli spiegava che si tratterebbe di aprire una agenzia assicurativa in collaborazione con GIGLIO e Mantella, con margini di guadagno rilevanti su un budget di partenza, costituito dai soli mezzi di proprietà dello stesso GIGLIO, di circa due milioni di euro. Gli diceva altresì che GIGLIO gli aveva fatto conoscere un suo amico imprenditore che avrebbe potuto assicurare i suoi mezzi nella loro agenzia (prog: 1565 RIT 203/11: *Antonio – Senti, vedi che ho avuto praticamente una proposta molto interessante.... No, ne parliamo domani perché il tempo c'è. Cioè praticamente io vorrei coinvolgere sicura... cioè se era interessante coinvolgevamo ad Elena pure. Perché praticamente Pino mi ha proposto una cosa interessantissima tra l'altro. Brokeraggio di polizze che mi gira oltre due milioni di euro di polizze già fatte... Antonio - E te le gira con... e partiamo con anche là da Mantella, che Mantella ci fa inserire poi in un contesto, come immatricola, dice che immatricola minimo cinque sei camion al mese e le inseriamo... e più co... cioè partiamo con questi veicoli commerciali però poi, voglio dire, possiamo.. Antonio – Eh, certo così... e praticamente mi ha detto che proprio è interessantissimo perchè proprio niente, niente, niente, niente, lavorando con un margine con un margine del dieci per cento andremmo a guadagnare duecento duecentocinquanta mila euro l'anno. Francesco – Addirittura. Antonio – Eh, Eh, sì, perchè, ti ripeto, se già mi dà due milioni di polizze. Francesco – È interessante. Francesco – Buono. Buono. Antonio – Eh, adesso ne parliamo, perché adesso sai cosa faccio? Quando rientro fisso un appuntamento con Tonino Buonanno, quell'amico mio. Francesco – Sì. Antonio – Eh, e ne parlo con lui pure, eh. E poi vediamo un attimino di... perchè già, per esempio, io sono stato a Verona e già Pino ha parlato con un amico suo che ci ha trecento mila euro di polizze, già lui ce l'ha, e gliel'ha detto: Non le devono dare se non prima ti chiamo io". E già queste... queste ce le passano, tutte quelle di Pino. Pino ne ha un altro milione di euro ce le ha solo Pino GIGLIO, hoi capito? Francesco – Ho capito. Antonio – Perché ha... ha oltre cento cinquanta mezzi che gira lui. E una polizza di*

camion oscilla tra i tremila e i quattromila euro l'anno. Francesco – Eh, certo un veicolo commerciale grosso. Antonio – Eh, quindi voglio dire... Eh! E niente, se ti sembra interessante a tua moglie. -Francesco – Eh, interessantissimo, non... Antonio – La coinvol... la coinvolgiamo, si mettono Manuela e lei, e senza che impazziamo, anche perché mi ha detto: Non devi... non dovete investire un cazzo. L'unica cosa quando sarà il momento, un ufficetto e poi giustamente un computer, una... - dice – quello che serve per..." Francesco – No, ma questi non ci sono problemi, io l'avevo detto, fino a venti - trentamila euro li investo tranquillamente. Mia moglie perché... Francesco – È interessantissimo...).
MATACERA, però, che conosceva un agente assicurativo in Calabria, aveva spiegato al CIANFLONE che potevano esservi problemi per l'apertura della agenzia, perché non erano iscritti all'albo degli assicuratori e, quindi, avevano bisogno di una figura terza, ossia un broker assicurativo, che poi gli sarebbe stato presentato dal GIGLIO (prog. 1774 RIT 203/11).

La mattina del 19.4.2011 CIANFLONE riceveva la telefonata di PAOLINI che si trovava in compagnia di VERTINELLI Palmo e che oramai aveva compreso la necessità di rinsaldare i rapporti con colui che all'epoca dell'indagine *GRANDE DRAGO* lo aveva arrestato. La mattina del 27.4.2011, CIANFLONE preannunciava a GIGLIO che lui e MATACERA avevano deciso di salire a Montecchio Emilia il 13 maggio e trattenersi fino alla domenica seguente, giorno in cui si sarebbero recati a Milano per vedere la partita. CIANFLONE proponeva a GIGLIO di organizzare per quella data l'incontro con il broker assicurativo, inerente la proposta di lavoro ricevuta e questi rispondeva che in giornata si sarebbe incontrato con costui a Verona, e gli avrebbe parlato della cosa (prog. 8407 RIT 110/11).
Quella stessa mattina GIGLIO Giuseppe era informato da suo padre FRANCESCO che i Carabinieri gli avevano notificato una citazione per il 3.5.2011 in qualità di testimone nel processo a carico di MANFREDI Luigi ed altri: GIGLIO non comprendeva di quale procedimento si trattasse, sostenendo di non conoscere detto personaggio. Il padre replicava che gli avrebbe inviato via fax il documento (prog. 8413, 8414 RIT 110/12).
Di quanto appreso, GIGLIO informava immediatamente CIANFLONE, il quale riferiva che si sarebbe immediatamente attivato per reperire una copia del documento in modo da capire di cosa si trattasse.
GIGLIO e VERTINELLI, infatti, dovevano ancora deporre come testi nella fase dibattimentale scaturita dall'indagine *PANDORA* e CIANFLONE aveva manifestato al PM titolare il timore che le segnalazioni negative su GIGLIO della DIA di Milano avrebbero potuto comprometterne la deposizione.
Nel pomeriggio CIANFLONE chiedeva a GIGLIO Antonio, fratello di Giuseppe, di inviargli via fax la citazione notificata dai Carabinieri (prog. 2248 RIT 203/11). GIGLIO non riusciva ad inviarlo, per cui CIANFLONE gli forniva un altro numero di fax nonché l'indirizzo di posta elettronica istituzionale (Prog. 2253-2257-2258 RIT 203/11). Alle 18.03 CIANFLONE confermava a GIGLIO Giuseppe di aver ricevuto l'atto di citazione, precisando che si trattava del procedimento all'interno del quale lo aveva sentito come persona informata sui fatti, per cui CIANFLONE ribatteva che non era necessario rinviare il viaggio d'affari ed aggiungeva che gli avrebbe fornito il fax sul quale inviare la comunicazione attestante l'impossibilità a presentarsi in aula per impegni lavorativi (prog. 8446 RIT 110/11). In serata CIANFLONE confermava a GIGLIO che gli avrebbe preparato la lettera da inviare in Tribunale a Crotone

(prog. 2265 RIT 203/11). GIGLIO confermava la decisione di non presentarsi all'udienza, adducendo a suo giustificazione motivi di salute, che gli avevano impedito anche di partire per l'Albania, precisando che avrebbe trasmesso al Tribunale un apposito certificato medico. Secondo CIANFLONE, prima o poi, avrebbe dovuto testimoniare; per tale motivo, quando si sarebbero visti a Montecchio Emilia (il 12.5.2011) gli avrebbe mostrato gli atti del processo, così da farsi un'idea sulle cose da riferire (prog. 8865 RIT 110/2011).
Alle 18.30 seguenti, GIGLIO chiedeva alla segretaria di prendere, dalla scrivania, il documento, giunto dalla Procura (prog. 8868 RIT 110/11). Circa 15 minuti dopo, dal fax della GIGLIO S.r.l. era trasmessa una dichiarazione attestante l'impossibilità di GIGLIO a presenziare all'udienza del 3.5.2011 per motivi di salute.
Alle 08.27 del 3.5.2011, giorno dell'udienza, GIGLIO chiedeva alla segretaria di inviare il fax in Procura e verificare l'avvenuta ricezione (prog. 8882 RIT 110/11).
Alle 9.48 seguenti, CIANFLONE informava GIGLIO che si stava recando in Tribunale a Crotone per il processo. Questi spiegava di aver trasmesso il certificato, poiché aveva subito un piccolo intervento a causa di un ascesso. CIANFLONE rispondeva che aveva fatto bene, dato che probabilmente non lo avrebbero neanche sentito, impegnandosi comunque a verificare con il magistrato l'eventualità di una nuova citazione sia per lui che per VERTINELLI Palmo (prog. 8909 RIT 110/11). CIANFLONE contattava quindi Calabrese (prog. 2496 RIT 203/11) , che venti minuti dopo conferma che il 12 maggio alle 09.30 sarebbero stati escussi GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo. CIANFLONE chiamava GIGLIO, cogliendo l'occasione per informarlo che il giorno successivo all'udienza sarebbero potuti tornare insieme in Emilia, dal momento che aveva già deciso di partire con MATACERA per incontrare il broker assicurativo, per aprire l'agenzia a
Catanzaro. GIGLIO concordava, esortandolo ad informare VERTINELLI Palmo, al quale non era stata comunicata alcuna citazione (prog. 8923 RIT 110/11) . CIANFLONE seguiva immediatamente l'indicazione avvisando VERTINELLI (prog. 5428 RIT 110/11).
La sera dell'8.5.2011, CIANFLONE confermava a GIGLIO che avrebbe dovuto necessariamente presenziare all'udienza del 12 maggio, per la quale aveva già inviato la citazione a VERTINELLI.
GIGLIO era ancora in attesa della sua notifica, CIANFLONE assicurava che si sarebbe recato in Tribunale a Crotone per informarsi e nel contempo gli suggeriva di scendere in Calabria con un giorno di anticipo, così avrebbero avuto modo di vedersi e parlare del processo (prog. 9288 RIT 110/11).
L'invito ad incontrarsi prima dell'udienza era esteso a VERTINELLI Palmo (prog. 5887 RIT 203/11). Nella tarda mattina del 9.5.2011, CIANFLONE confermava a GIGLIO la citazione per il 12 maggio, precisando che il Tribunale di Crotone gli aveva inflitto un'ammenda di 200 euro per non essersi presentato la volta precedente: questi cercava di giustificarsi, sottolineando di aver inviato la comunicazione attestante gli impedimenti sia al Tribunale che al legale; nel pomeriggio GIGLIO confermava l'arrivo della citazione .
Alle 11.32 del 11.05.2011, VERTINELLI Palmo avvisa CIANFLONE di trovarsi in Calabria, mentre in serata sarebbero giunti anche suo fratello e GIGLIO (partiti in aereo). CIANFLONE si rendeva disponibile a definire i dettagli (prog. 2749 RIT 203/11) . Quella sera l'incontro non aveva luogo, poiché GIGLIO perde l'aereo. CIANFLONE confermava che sarebbe passato a prenderlo a Capo Colonna (presso l'agriturismo) la mattina seguente (prog. 2755

RIT 203/11). Alle 07.00 del 12.05.2011, CIANFLONE convocava VERTINELLI Palmo a casa di GIGLIO per parlare un po' per poi pranzare insieme (prog. 6145 RIT 119/2011, 9751 RIT 110/11, 9748 RIT 110/11).
In udienza le deposizione di GIGLIO e VERTINELLI era stata assai difficoltosa, al riguardo facendosi rimando alle pagine della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone del 7.3.2012 in cui si compendiano le dichiarazioni dei due testimoni a fronte di plurime contestazioni, sollecitazioni alla precisione e titubanze (cfr. produzioni, in sentenze utili, pp. 329-335 della motivazione.). La deposizione formava oggetto anche di un divertito commento tra GIGLIO e CIANFLONE (*"da me ridevano le mogli dei carcerati... Lo so, si sono messi a ridere le mogli dei carcerati Pasquà, quando dice ma perché.., e gliel'ho prestati gli facevo io no! e poi di nuovo quell'altro, e io gliel'ho presta ti, eee, e quelle si sono messe a ridere, cioè come se, hai capito?"*), trovando conforto nell'ispettore che aveva assistito alla sua audizione (prog. 1286 RIT 1081/2011).

Nell'ambito di questa vicenda si assiste al coinvolgimento diretto del MATECERA il quale si interessava immediatamente per l'invio del fax e per la notifica delle citazioni (prog. 2413, 2421, 2423, 2596, 2647 RIT 203/11).

Nel pomeriggio dello stesso giorno VERTINELLI Giuseppe si attivava per prenotare due camere singole, a nome dell'IMPRESA VERTINELLI, presso l'Hotel Conte Verde di Montecchio Emilia in vista della visita programmata sin dal 27.4.2011 per parlare della agenzia assicurativa (prog. 5315 RIT 118/2011).
Il 13.5.2011, CIANFLONE, MATACERA e GIGLIO si incontravaoo, quindi, per una riunione a Gualtieri. Qui incontravano il broker assicurativo, Giuliari Alberto; tuttavia l'affare non venne concluso esclusivamente per ragioni legate alla convenienza dell'affare.
La notte tra il 14 e il 15.5.2011 MATACERA, CIANFLONE si trovavano in macchina con VERTINELLI Giuseppe e GIGLIO Giuseppe per recarsi al night club Diana Park di Panna insieme a VERTINELLI Giuseppe e GIGLIO (prog. 64 RIT 1081/201). Nel corso della serata avevano cenato presso il ristorante Redas di Montecchio Emilia (prog. n. 2830, 2833, 2834 RIT 203/2011; prog. n. 9945, 9951 RIT 110/2011). La mattina dopo, come programmato, MATACERA e CIANFLONE partivano per Milano, per andare a vedere una partita. Facevano rientro in serata alcuni minuti dopo la mezzanotte e, insieme a VERTINELLI Giuseppe e a GIGLIO Giuseppe, tornavano di nuovo al night Diana Park, dove si intrattenevano un paio d'ore. Dopo aver accompagnato i due poliziotti e le ragazze in albergo, GIGLIO riferiva a VERTINELLI (prog. 65 RIT 1081/2011) di aver appreso da CIANFLONE notizie in merito ad una grossa indagine in atto su soggetti albanesi per vicende legate alla prostituzione (prog. 65 RIT 1081/2011).
La mattina del 15.5.2011 CIANFLONE e MATACERA facevano rientro a Catanzaro.
La rivelazione di notizie da parte di CIANFLONE non si limitava a quella svolta la notte testè indicata.
Ed invero, la mattina del 16.5.2011 era registrata a bordo dell'autovettura in uso a GIGLIO Giuseppe uua conversazione ambientale intercorsa con tale Tonino, non meglio identificato. GIGLIO discuteva con costui in merito alle possibili ricadute delle dichiarazioni che avrebbe potuto rendere il neo collaboratore di giustizia Giuseppe Pino VRENNA, capo dell'omonima

cosca VRENNA – BONAVENTURA – CORIGLIANO, operante nella provincia di Crotone. GIGLIO raccontava di quanto appreso dall'Ispettore di polizia CIANFLONE Antonio sulla difficile situazione venutasi a creare nel crotonese. Tonino faceva immediatamente riferimento alle dichiarazioni rese sino a quel momento da Pino VRENNA, ma GIGLIO, evidentemente informato delle dinamiche in atto, precisava che, in realtà, VRENNA doveva ancora iniziare a parlare, dato che si era limitato a riferire solo su persone già arrestate, non toccando ancora i "cristiani" in libertà; GIGLIO riconosceva l'importanza di Vrenna e delle sue possibili dichiarazioni *"che poteva fare realmente trovare i riscontri"* lasciando trasparire la preoccupazione per le conseguenze che avrebbero potuto patire (prog. 76 RIT 1081/11). In merito a quest'episodio veniva registrata un'altra telefonata il 26 maggio, (prog. 3356, RIT 203/ 2011), in cui CIANFLONE esortava GIGLIO a fare molta attenzione a tenere gli occhi aperti, facendo riferimento al colloquio che avevano avuto quando si erano visti. VRENNA avrebbe iniziato la sua collaborazione il 3.12.2010 e sarebbe stato gestito proprio dalla Polizia e nel corso di alcuni interrogatori aveva anche parlato degli imprenditori quali MUTO e GIGLIO e del loro legame con GRANDE ARACRI.

Nel mese di giugno 2011 GIGLIO riceveva la richiesta del cosiddetto San Giovanni, ossia di partecipare in qualità di padrino al battesimo del figlio di PUGLIESE Michele, colui che, da lì a poco, sarebbe stato condannato - nell'indagine *PANDORA* - per il reato di estorsione proprio in danno dello stesso GIGLIO (cfr. capo 52 sentenza GUP Tribunale di Catanzaro 1.7.2011).
GIGLIO dimostrava di avere particolare premura di incontrare CIANFLONE e lo esortava a partire subito per l'Emilia. CIANFLONE si metteva immediatamente a disposizione, senza neanche chiedere il motivo della convocazione (prog. 4092 RIT 203/11). Il 20.6.2011 CIANFLONE confermava a GIGLIO la partenza per il venerdì pomeriggio, esortandolo a prenotargli l'aereo (prog. 4321 RIT 203/11). Per essere sicuro di ricevere il poliziotto, vista l'importanza della vicenda, GIGLIO riservava addirittura più imbarchi (prog. 4180 e 4252 RIT 203/11).
Nel primo pomeriggio del 24.6.2011, CIANFLONE era quindi accompagnato presso l'aeroporto di Lamezia Terme dal collega MATACERA (prog. 4253 RIT 203/11).
Le ragioni della richiesta formulata da GIGLIO erano rivelate al ritorno a Catanzaro, nel corso di una conversazione che CIANFLONE intratteneva proprio con MATACERA Francesco. Quest'ultimo dopo avere, eloquentemente, chiesto se ci fossero novità per loro, ottenendo comunque una risposta rassicurante, si informava sui motivi della convocazione e CIANFLONE rispondeva che GIGLIO lo aveva convocato per avere un consiglio. PUGLIESE Michele gli aveva infatti chiesto di fare da padrino al battesimo di suo figlio e lui glielo aveva sconsigliato, evidentemente conscio del significato altamente simbolico della richiesta e, soprattutto, perché in contrasto con le "verità investigative" dell'indagine *PANDORA*, secondo le quali GIGLIO era una vittima dell'estorsione condotta dai NICOSCIA ed in particolare proprio da PUGLIESE Michele, esponente della predetta cosca. MATACERA concordava, sottolineando che GIGLIO, tra virgolette, era stato vittima del sistema ed ora invece si stava avvicinando alla 'ndrangheta; CIANFLONE diceva che GIGLIO aveva deciso di rifiutare l'invito, incaricando il padre di recapitare il messaggio (prog. 4330 RIT 203/11: *"Francesco - Eh lì... quella cosa che vi doveva chiedere, erano serie,*

o cose così? Antonio – Si! E'una cosa seria per lui, voglio... ha voluto un consiglio più che altro, perché poi praticamente alla fine che cosa è successo, l'ha chiamato... gli ha mandato n'imbasciata... eh... Michele PUGLIESE. Francesco - Eh. Antonio - Per fargli... per battezzargli un bambino (sorride). Francesco - Ah. Antonio - Questo è tutto... e gli ho detto che... Francesco - Ho capito. Antonio - Che non ha intenzione di farlo nel modo più assoluto... eh l'ho consigliato sul negativo, gli ho detto "non lo fare proprio" Francesco - Eh certo. Antonio - Poi voglio dire, non è che posso. Francesco - Eh... voglio dire, fra virgolette, lui è vittima di questo sistema e adesso si avvicina. Eh. Antonio - No cioè praticamente, era una storia che era già stata definita da prima, poi no... voglio dire, alla luce di quello che è successo dopo, gli ho detto... Francesco -- Eh, e vabbè, lui glielo dice e magari al momento non... lo reputa opportuno poi si regola lui. Antonio - Ma infatti... ha deci... ha deciso di dirgli di no. Francesco – Eh... eh... ha fatto bene. Antonio - Poi gli manda l'imbasciata con il padre qua, gli dice che non... non ha intenzione. Francesco - Meglio che prenda le distanze. Antonio - Eh io, voglio dire, per me è giusto che debba fare così poi sono cazzi suoi Francè. Francesco - E vabbò ci vediamo in settimana (inc. Audio disturbato) Antanio - Eh... mi sono sentito con Giancarmine e scende domani, che non è sceso lui. Francesco - Eh. Antonio - E mi ha detto poi ci sentiamo così ci organizziamo, che pare che abbiano deciso le cose. Francesco - Ho capito e vabbè. Antonio - Sembra appena arrivata la soluzione. Francesco - Ho capito, e vabbè e quando vogliono, noi siamo disponibili. Antonio - Vabbò? A domani (inc. Voci sovrapposte)".

Peraltro, dalle intercettazioni emergeva che la richiesta risaliva ad anni prima, circa sette, costituendo pertanto prova evidente di una risalente comunanza di rapporti del tutto incompatibile con la qualità di persona offesa che tanto pervicacemente CIANFLONE aveva propugnato per GIGLIO. La mattina del 27.6.2011, GIGLIO comunicava al padre che, qualche giorno prima, PUGLIESE Mirko gli aveva recapitato il messaggio del fratello Michele inerente il battesimo del figlio sottolineando che era una richiesta risalente "a tempo fa" (*Dato che, tempo fa, il PUGLIESE, mi aveva chiesto di fargli battezzare il bimbo, te lo ricordi? Il figlio di culo moscio?*). GIGLIO, dopo aver spiegato di averne parlato coo l'ispettore, sottolineando l'inopportunità di presenziare alla cerimonia, esortava il genitore a contattare PUGLIESE Mirko e ad inventarsi una scusa plausibile, per declinare l'invito, senza offendere la famiglia, suggerendo di riferire che aveva avuto un avviso di garanzia e che aveva problemi con la Procura (prog. 14163 e 14296 RIT 110/11).

GIGLIO avvisava quindi CIANFLONE di aver parlato con il padre. CIANFLONE non escludeva un suo possibile intervento diretto nei confronti di PUGLIESE (prog. 4367 RIT 203/11).

La sera del 28.6.2011, GIGLIO indicava al padre il numero dell'utenza su cui poteva trovare il PUGLIESE raccomandandosi di usare una scusa credibile sicché il rifiuto fosse inteso di facciata: (prog. 14423 RIT 110/11).

La mattina del 29.6.2011, CIANFLONE domandava a GIGLIO se l'imbasciata ai PUGLIESE fosse stata recapitata, spiegando la necessità di dare un segnale chiaro, che doveva essere "*messo un punto a queste cose*", con ciò confermando che era a conoscenza del legame di lunga data tra GIGLIO e PUGLIESE Michele (progg. 4441 RIT 203/11). Quella sera GIGLIO Francesco confermava al figlio Giuseppe di aver parlato con PUGLIESE Mirko, che si era

lamentato per la rinuncia, dal momento che la scelta del padrino era stata fatta diversi anni prima (*"Ehm, dice che se glielo dicevi prima era meglio, che trovava qualcun'altro.., e che tu quand'è che glielo avevi detto, scusatemi? Ma io di questo fatto già lo sapevo da tanti anni fa, infatti mi ha detto: "Pi', tiene sette anni il bambino", e allora, quindi, eh, eh.*), ma non aveva creato problemi, avendo compreso la situazione. GIGLIO Giuseppe faceva presente che, se avessero rinviato il battesimo, probabilmente avrebbe potuto presenziare ed il padre lo rassicurava sottolineando di aver chiaramente detto a PUGLIESE Mirko quanto fossero interessati alla questione, cosa compresa dallo stesso PUGLIESE che aveva confermato che era *"tutto a posto"* (prog. 14534 RIT 110/11).

Nel periodo che va dal 6.6.2011 al 25.3.2012, veniva registrato una corposissimo numero di telefonate che permettevano di comprendere come i due Poliziotti, dopo il fallimento del progetto dell'agenzia assicurativa, avessero deciso di aprire un ristorante, il ristorante Pagus avvalendosi dell'ainto del VERTINELLI per svolgere lavori di muratura in economia e di quello di GIGLIO per ottenere delle piastrelle e vari oggetti da collocare all'interno del futuro locale, dopo essere stato ristrutturato. Il ristorante Pagus, era stato effettivamente inaugurato nel gennaio del 2012, intestato alla società BA.CI.RO Risto s.r..l della quale erano soci Battigaglia Giancarmine (vicino agli ambienti della cosca ARENA entrato anche nell'indagine Infinto della DDA di Milano), CIANFLONE Emanuela, figlia del CIANFLONE e Rocca Elena, moglie del MATACERA. Le conversazioni intercettate danno atto del diretto coinvolgimento in quest'affare di entrambi i poliziotti quali reali gestori della attività. Essi infatti, si erano costantemente adoperati per risolvere tutta una serie di problematiche connesse all'apertura del nuovo locale. E MATACERA, costantemente in contatto con CIANFLONE, ne aveva condiviso in modo consapevole tutte le scelte.

Il 18.8.2011 GIGLIO invitava VERTINELLI Giuseppe ad accompagnare lui e CIANFLONE presso una rivendita di piastrelle per il ristorante che MATACERA e CIANFLONE avevano deciso di aprire.

Durante il tragitto, i tre parlavano a lungo di dinamiche interne alle cosche calabresi e delle indagini condotte dalle Forze di Polizia, con particolare riferimento alle operazioni GHIBLI e *PANDORA*, della Sezione Anticrimine - R.O.S. di Catanzaro e della Squadra Mobile di Catanzaro. CIANFLONE raccontava di un personaggio (poi indicato in SILIPO Antonio), noto alle cronache giudiziarie in quanto emerso nell'indagine *GRANDE DRAGO* quale vittima di estorsione da parte del gruppo allora capeggiato dal vecchio boss DRAGONE Antonio. CIANFLONE chiedeva (prog. 6194 RIT 203/11) a MATACERA, che aveva partecipato con lui alle indagini di *GRANDE DRAGO*, come si chiamasse questo soggetto, perché non si ricordava il nome. MATACERA gli mandava un SMS di conferma indicando il cognome SILIPO. Quest'ultimo, durante il processo, aveva ritrattato le proprie dichiarazioni, esponendosi al ridicolo agli occhi di tutti. A quel punto GIGLIO raccontava l'esperienza analogamente da lui vissuta durante la sua audizione nel corso dell'udienza del 12.5.2011, trovando un appoggio compiaciuto in CIANFLONE che aveva assistito alla sua audizione (prog. 1268 RIT 1081/11).

Da questo dialogo emergeva, ancora una volta la conferma della verità processuale creata ad arte e necessaria a garantire al GIGLIO la spendibilità extraprocessuale di uno *status* di vittima di reati inesistente e funzionale al progetto del CIANFLONE, costantemente

appoggiato da MATACERA che conosceva perfettamente la storia delle indagini alle quali aveva partecipato e la reale collocazione dei soggetti imputati.

Il legame instaurato con GIGLIO non era esclusivo, perché CIANFLONE ha dimostrato di essersi messo a disposizione anche di Palmo VERTINELLI. Nell'analisi delle prove raccolte si è avuto modo di apprezzare come tra aprile e maggio del 2011 erano stati pubblicati degli articoli di stampa, definiti denigratori, sul conto di VERTINELLI e questi aveva cercato inutilmente di essere ricevuto dal Prefetto di Reggio Emilia. In effetti, la mattina del 27.4.2011, VERTINELLI informava CIANFLONE che sul quotidiano Il crotonese erano stati pubblicati altri articoli di stampa che lo riguardavano e che facevano riferimento a pregresse vicende giudiziarie, per cui aveva chiesto al proprio legale di fissare un incontro con il Prefetto di Reggio Emilia per chiarire la questione. CIANFLONE condivideva e suggeriva a VERTINELLI di tutelare la propria immagine, ipotizzando che gli articoli fossero stati collegati alla recente scarcerazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino. Il CIANFLONE, pur riferendo di non avere grandi margini di azione, si era offerto, comunque, di andare a parlare con il direttore del quotidiano (prog. n. 5028, RIT 119/2011).

Va peraltro evidenziato che l'interesse dei due poliziotti, compreso il MATACERA, a mantenere pulita l'immagine dei due imprenditori mafiosi era stato dimostrato anche nei confronti di GIGLIO, allorquando i giornali avevano dato la notizia di un presunto coinvolgimento del GIGLIO nella nota vicenda della morte di Yara Gambirasio, poiché nell'ambito di un'altra vicenda giudiziaria, riguardante il trasporto e lo smaltimento illecito di rifiuti, era emerso che la terra e le rocce che erano state utilizzate per coprire alcuni buche dove era stata uccisa la povera ragazza provenivano proprio dal cantiere di Mapello, in provincia di Bergamo dove era impegnato a lavorare GIGLIO. I giornali, collegando le due vicende di cronaca, avevano accostato il GIGLIO, completamente estraneo alla vicenda, alla morte della ragazzina bergamasca. La notizia aveva avuto, comunque, una rilevanza nazionale, e così il MATACERA aveva contattato il CIANFLONE, chiedendo a quest'ultimo se fosse al corrente della notizia; il CIANFLONE, in risposta, aveva cercato di minimizzare i fatti (prog. 5834, RIT 203/2011).

In relazione alla figura di VERTINELLI, nel periodo compreso tra l'aprile e il maggio del 2011 si erano sviluppati gli eventi che avevano poi condotto alla commissione del reato di accesso abusivo al sistema informatico contestato al capo 145. La premessa storica e logica di tale condotta si rinviene nelle interdittive antimafia che avevano colpito le imprese dei fratelli VERTINELLI fra l'agosto del 2010 e il febbraio del 2012, tutte firmate dall'allora prefetto di Reggio Emilia, e per effetto delle quali i fratelli VERTINELLI si erano visti revocare svariati appalti che si erano aggiudicati sia al Nord Italia sia in Calabria. Tra l'altro la Questura di Crotone aveva deciso di risolvere il contratto di affitto per gli appartamenti di Le Castella ove mandava ad alloggiare il proprio personale.
La prima interdittiva antimafia emessa nei confronti di VERTINELLI era stata emessa dalla Prefettura di Reggio Emilia il 4.8.2010 a firma dell'allora prefetto dott.ssa De Miro su richiesta del Comune di Crotone, dal momento che IMPRESA VERTINELLI era risultata vincitrice nel 2010 di un appalto inerente un intervento per la realizzazione di un centro

polivalente per anziani e per la formazione professionale, di oltre 360.000 euro. A seguito dell'emissione di questo provvedimento, l'appalto era stato inizialmente sospeso.
La Prefettura di Crotone, che aveva ricevuto anch'essa questa interdittiva da parte della Prefettura di Reggio Emilia, dal canto, suo aveva sollecitato a più riprese il Comune di Crotone ad emettere il provvedimento di esclusione, e il successivo 26.8.2011 il Comune di Crotone aveva comunicato che il provvedimento era *in itinere*. Il 12.9.2011, ad un anno di distanza dell'emissione dell'interdittiva della Prefettura, emetteva il provvedimento con cui escludeva dalla gara d'appalto l'IMPRESA VERTINELLI.

La seconda interdittiva era stata emessa sempre nei confronti di IMPRESA VERTINELLI il 21.9.2011 dalla Prefettura di Reggio Emilia. Questa volta il provvedimento era stato emesso su richiesta del presidente del Consorzio della bonifica Burana, con sede in Modena. Anche in questo caso l'impresa era stata assegnataria di lavori di consolidamento e ripristino su un canale, del valore di oltre 547.000 euro, e quindi l'ente appaltante aveva scritto alla Prefettura di Reggio Emilia, chiedendo, com'è prassi, un'informazione antimafia.
La terza interdittiva è datata 8.2.2012, ed era stata emessa dalla Prefettura di Reggio Emilia, sempre a firma del Prefetto De Miro. Il provvedimento veniva redatto per il comune di Melissa in provincia di Crotone, ente che aveva appaltato a IMPRESA VERTINELLI un ulteriore lavoro per il completamento e il consolidamento nel centro abitato di una frazione del valore di oltre 480.000 euro.
Tutte le interdittive sono state prodotte all'udienza del 16.2.2017.

Ciò, aveva spinto VERTINELLI Palmo a chiedere a CIANFLONE di sfruttare le sue conoscenze presso le Questure e le Prefetture di Catanzaro e di Reggio Emilia per aiutarlo a comprendere la sua posizione giudiziaria. Si ricordi, infatti, che VERTINELLI Palmo era stato indagato e arrestato nel corso dell'indagine *SCACCO MATTO*, venendo poi assolto a conclusione del processo. Per soddisfare tale richiesta mossa dall'imprenditore, CIANFLONE si era attivato su due fronti: attraverso contatti con colleghi in servizio presso le Questure di Catanzaro e Reggio Emilia, cercando di reperire più informazioni possibili relative alla posizione del VERTINELLI e, al contempo, chiedendo al collega MATACERA di interrogare la banca dati delle Forze di polizia al fine di appurare l'avvenuto aggiornamento della posizione dell'imprenditore risultante dalla stessa, a fronte di una precedente richiesta al C.E.D. di aggiornamento della posizione di VERTINELLI mai evasa.
I fatti che conducono all'accesso al sistema informatico sono stati efficacemente sintetizzati dal Maresciallo D'Agostino alla luce delle conversazioni telefoniche intercettate.
CIANFLONE iniziava a contattare i colleghi della Questura di Reggio Emilia. Inizialmente contattava Caiazzo, funzionario della Questura, spiegandogli quello che stava succedendo (il problema del VERTINELLI) chiedendogli un aiuto e di avvisarlo in caso di problemi. Sul punto veniva intercettata una lunghissima telefonata tra CIANFLONE e Caiazzo nella quale il CIANFLONE chiedeva al collega, qualora fosse emesso un documento ostativo proveniente proprio da Reggio Emilia, di interessarsi alla questione (prog. 6589 RIT 203/11). Il CIANFLONE non si limitava soltanto a questo: era infatti registrata tutta una serie di contatti con alcuni personaggi politici come Proietto Donato Alfonso, consigliere della Provincia di

Crotone e Costa Lorenzo, assessore al Comune di Catanzaro, che permettevano di acquisire l'interdittiva che ancora non avevano in mano.
Il 9.9.2011 CIANFLONE riferiva a GIGLIO che si stava adoperando per VERTINELLI (prog. 21452 RIT 110/2011). Poi CIANFLONE chiamava lo stesso VERTINELLI, dicendogli che dovevano trovare una soluzione a Reggio Emilia; per questo dovevano capire chi era il dirigente che faceva le informazioni antimafia e cercare di parlare con lui (prog. 6868, 6874, 6879 RIT 203/2011; prog. 21452 RIT 110/2011; prog. 15971 RIT 119/2011).

CIANFLONE, addirittura, cercava di mettersi in contatto, tramite PAOLINI Alfonso, MESIANO Domenico.
Il 24.9.2011 CIANFLONE comunicava a PAOLINI (prog. 7457 RIT 203/11) di non avere ancora ricevuto la chiamata di MESIANO, per cui si attivava con un altro collega, l'assistente Angelo Gennaccaro. Quella sera CIANFLONE telefonava a Gennaccaro (prog. 7514 RIT 203/11), gli parlava di VERTINELLI, gli diceva della Prefettura di Reggio Emilia, citandogli anche l'informativa antimafia del 4.8.2010, e in conclusione, gli chiedeva di individuare proprio le persone o i colleghi preposti alla redazione dell'informazione. Gennaccaro, dal canto suo, gli diceva che chi redigeva le informazioni era l'anticrimine della Questura e che comunque sarebbe stato più preciso dopo aver visionato il fascicolo di VERTINELLI in Questura. CIANFLONE in seguito chiamava VERTINELLI, dicendogli che stava lavorando per lui (prog. 7584 RIT 203/11).
Il 29.9.2011 Gennaccaro riferiva a CIANFLONE che si era informato presso l'ufficio anticrimine della Questura di Reggio Emilia, riferendo che erano state valorizzate le informazioni presenti in banca dati delle Forze di polizia riguardanti proprio le vicende *SCACCO MATTO* e *PANDORA*. Gennaccaro, inoltre, faceva presente a CIANFLONE che chiunque avesse avuto contatti, anche solo per conoscenza, con persone gravate da precedenti penali, non potevano ottenere lavori pubblici. (prog. 7622 RIT 203/2011).

E' così che nasce la volontà del CIANFLONE di aiutare il VERTINELLI a ripulire la sua immagine anche all'interno della banca dati delle Forze di Polizia. E da qui, discende proprio l'accesso abusivo che materialmente e consapevolmente ha effettuato il MATACERA.
Vengono quindi captate le telefonate in cui CIANFLONE dice a VERTINELLI che gli avrebbe preparato lui stesso un'istanza da presentare al Ministero che gestisce la banca dati, proprio per ottenere la cancellazione delle segnalazioni (prog. 17441 RIT 119/2011).
La sera del 24.10.2011 VERTINELLI informava CIANFLONE di aver ricevuto una comunicazione del Ministero dell'Interno, cioè dal C.E.D. (prog. 19514 RIT 119/2011).
L'argomento della banca dati si riproponeva la sera del 4.12.2011 (prog. 9697 RIT 203/2011), quando, a domanda, VERTINELLI rispondeva di non aver più ricevuto comunicazioni da Roma e CIANFLONE gli diceva di avere effettivamente interrogato lui stesso la banca dati sul suo nominativo, dicendogli che ancora la banca dati non era stata aggiornata. Lo stesso CIANFLONE, dunque, si incaricava di sollecitare di nuovo il C.E.D. per ottenere la cancellazione delle segnalazioni in previsione di un importante appalto relativo proprio al fiume Papaniciaro (cfr. infra)
La sera del 22.12.2011 CIANFLONE diceva a GIGLIO e a VERTINELLI che tra il 14 e il 15.1.2012 lui e MATACERA si sarebbero recati a Milano per assistere alla partita di calcio tra

Milan e Inter, fermandosi in Emilia per svagarsi. VERTINELLI gli diceva che avrebbe messo a disposizione una macchina per andare allo stadio e di prenotargli due camere all'albergo Conte Verdi di Montecchio Emilia. I due poliziotti giungevano in effetti all'acroporto di Bologna il 14.1.2012, dove trovano VERTINELLI Giuseppe ad attenderli. La serata si svolgeva come le altre per poi concludersi presso il night club. CIANFLONE e MATACERA trascorrevano quindi la giornata del 15.1.2012 a Milano e la mattina seguente venivano di nuovo accompagnati in aeroporto (prog. 10468, 10473, 10823, 11511, 11754, 11821, 11824, 11842, 11851, 11864, 11866, 11867, 11898, 11871, 11872, 11876, 11880, 11911, 11912, 11913, 11914 e 11915, RIT 203/ 2011).

Nel febbraio del 2012 l'urgenza di ripulire le notizie al CED si faceva ancora più pressante perché VERTINELLI spiega a CIANFLONE di aver vinto una gara d'appalto del Comune di Melissa (KR), in località Torre Melissa. Si tratta dell'appalto di oltre 480.000 euro per il quale era stata poi emessa la terza interdittiva antimafia.

VERTINELLI gli diceva che, pur essendo trascorsi 35 giorni dall'aggiudicazione, la Prefettura di Crotone non aveva ancora depositato l'informativa antimafia necessaria per poter formalmente iniziare le opere; per tale ragione chiedeva a CIANFLONE di intervenire per sapere come comportarsi e, soprattutto, per cercare di intercedere con qualche responsabile della Prefettura; cosa che l'ispettore immediatamente si impegnava a fare. Nell'occasione VERTINELLI si lamentava che da Roma non gli era ancora arrivata nessuna carta relativa all'aggiornamento della banca dati (prog. 13825, 13826 RIT 203/11). CIANFLONE si impegnava immediatamente a capire quello che stava accadendo in Prefettura a Crotone, chiamando un altro collega della Questura di Crotone, segnalando la problematica del VERTINELLI e chiedendogli di non trascurare la sua richiesta; (prog. 13833; 3849,13889, 3890 RIT 203/11).

Infine, alle ore 9:37 del 23.3.2012 VERTINELLI, oltre a riferire di aver spostato giù al Sud la sede della propria impresa, chiedeva esplicitamente a CIANFLONE di interrogare in banca dati delle Forze di Polizia la propria posizione, per verificare se vi fosse qualcosa sul suo conto. L'ispettore gli assicurava, quindi, che avrebbe effettuato il controllo una volta rientrato in ufficio, dal momento che l'unica cosa presente in banca dati era la nota, di cui doveva essere fatta la cancellazione, della indagine *SCACCO MATTO*. VERTINELLI sottolineava l'importanza della questione, perché continuavano a revocargli i lavori assegnati (prog. 14700 RIT 203/2011).

Alle ore 9:40 di quello stesso giorno CIANFLONE chiamava MATACERA (prog. 14701 RIT 203/2011) e gli diceva di interrogare la banca dati sull'anagrafica di VERTINELLI Palmo. CIANFLONE chiedeva a MATCAERA se era in ufficio e, alla risposta affermativa, gli diceva di interrogare la banca dati relativa a VERTINELLI per vedere se era stata fatta la cancellazione dallo S.D.I. della informazione relativa alla vicenda *SCACCO MATTO* o se, invece, risultava ancora, facendogli presente, inoltre, che aveva già mandato la sentenza (di assoluzione) a Roma: "*Antonio - ... e vedi se hanno fatto la sua cancellazione dallo SDI per quanto riguarda SCACCO MATTO la... quella... e vedi, che gli ho mandato la sentenza... Francesco - Sì... Antonio - A Roma io la... eh... vedi, verifica se gliel'hanno fatta... se hanno fatto la cancellazione oppure ancora gli risulta sullo SDI e basta. Okay? Francesco – Va bene...Okay. Antonio - Ci sentiamo dopo, ciao. Francesco – Sì. Ciao.*"

MATACERA effettuava così l'accesso nel sistema informativo S.D.I. e l'accertamento sulla posizione di VERTINELLI Palmo.

All'incirca venti minuti dopo MATACERA comunicava a CIANFLONE l'esito dell'accertamento dicendogli che risultava ancora l'arresto, disquisendo, poi, sul tipo di segnalazioni che erano presenti e su come doveva essere eseguito l'aggiornamento della banca dati (prog. 14702 RIT 203/2011: *"Antonio – Pronto? Francesco – Ispetto'. Antonio - Dimmi France'. Francesco – E niente, risulta l'arresto. Antonio - Ancora? Ma cose da pazzi Francesco – Sì. E ma quello non penso che si possa cancellare. Antonio - Come non si può cancellare? (inc. pronuncia affrettata) cioè che significa... cioè, voglio dire, la ce... la sentenza di assoluzione, da... da... cioè, risulta quella? Punto interrogativo? Francesco – No, non c'è quella, però... Antonio – (inc. voci sovrapposte) Francesco – ... in... in genere si fa una informativa in cui si di... si dice che la persona, diciamo, è indagata e quali sono i reati. Poi c'è l'arresto. Antonio – Eh! Francesco – Ora l'informativa non c'è, ma l'arresto rimane perché è un fatto fisico che è successo. Almeno credo io. Antonio - Ma l'info... e ma l'informativa non c'è? Francesco - L'informativa non c'è, però non c'è neanche la sentenza di assoluzione. Cioè, risulta l'arresto e se tu vai a vedere per che cosa c'è stato l'arresto... Antonio – Mh! Francesco – ... c'è scritto 416 bis. Antonio – E lo vedi è quello è il problema. E ma quello... Francesco – Eh! Ma quello credo che non si può cancellare perché è un evento avvenuto, capito? Antonio – No, ma, comunque, si deve mettere il seguito. Francesco - O almeno, bravo, ci si deve mettere subito dopo attaccato a questo, un riferimento collegata in cui si dice che è stato assolto. Antonio – Non si dice, c'è... ha avuto la sentenza, non si dice. Francesco – No, lo so, si dice nel senso che si inserisce. Antonio - Ho capito. E vabbè. Sì, va bene dai. Francesco – Okay? Antonio – Gli... gli ho portato il coltello quello che non trovavano. Ciao.")*

CIANFLONE, inoltre, nella successiva telefonata con VERTINELLI (prog. 14705 RIT 203/11) gli diceva che stava facendo una nota di sollecito per quella questione di Roma, dicendogli anche che stavano cercando di sollecitare l'aggiornamento chiedendogli i riferimenti di quella gara che gli avevano revocato, asserendo, infine, di chiedere per conto di VERTINELLI addirittura i danni al C.E.D.

Che l'accesso sia stato realmente fatto lo si comprende, innanzitutto, dalle telefonate successive in cui si capisce anche come l'istanza fosse particolarmente articolata e approfondita poiché CIANFLONE diceva a VERTINELLI di aver messo in evidenza tutte le "puttanate" riportate dalla Prefettura di Reggio Emilia (prog. 14753, 14782, 14797 RIT 203/11). Il 29. 3. 2012 VERTINELLI confermava a CIANFLONE di aver spedito l'istanza al Ministero e di averne anche depositato una copia in Prefettura a Reggio Emilia.

Il 17 e il 21.4.2012 VERTINELLI si mostrava fiducioso di aver risolto i suoi problemi. Ed invero, gli accertamenti effettuati dagli inquirenti permettevano di appurare come la sua posizione era stata effettivamente aggiornata (prog. 15442 e 15611 RIT 203/11).

Quegli stessi accertamenti effettuati sulla banca dati SDI comprovano l'accesso: MATACERA era infatti titolare della USER ID, strettamente personale, di accesso alla banca dati, PMTC69RB, abbinata alla Squadra mobile di Catanzaro che lo identificava univocamente. Questa USER ID è stata effettivamente utilizzata il 23.3.2012, alle 09:53:36, in perfetta aderenza a quanto emerso dalla intercettazione registrata al prog. 14702 RIT 203/11.

Era peraltro emerso che MATACERA aveva eseguito un'interrogazione analoga anche il precedente 5.10.2011.
Anche la documentazione acquisita presso l'ufficio preposto, ha confermato l'esito delle intercettazioni telefoniche, attestando la presentazione delle istanze da parte di VERTINELLI all'ufficio contenzioso della Direzione centrale della Polizia criminale, al fine di chiedere l'aggiornamento e, quindi, la cancellazione delle segnalazioni in banca dati presenti a suo nome (una il 7.10.2011 ed un successivo sollecito il 28.3.2012.)

Le relazioni tra CIANFLONE e MATACERA, da un lato e VERTINELLI dall'altro si snodano anche in relazione a due ulteriori vicende: quella dell'apertura del ristorante Pagus da parte dei due poliziotti e qnella legata all'interesse di VERTINELLI per i lavori per la messa in sicurezza del torrente Papaniciaro, nei pressi di Crotone.
Nel periodo che va dal 6 giugno del 2011 al 25 marzo del 2012, veniva registrata una serie di telefonate che dimostra come i due Poliziotti, dopo il fallimento del progetto dell'agenzia assicurativa, avevano deciso di aprire un ristorante, il ristorante Pagus, avvalendosi dell'aiuto del VERTINELLI per svolgere lavori di muratura in economia e di quello di GIGLIO per ottenere delle piastrelle e vari oggetti da collocare all'interno del futuro locale.
Le conversazioni intercettate, così come correttamente lette non solo nel loro (incontestato) contenuto, ma anche nella loro concatenazione logica e cronologica da parte dell'accusa, sono state riassunte efficacemente dal Maresciallo D'Agnstino. Esse dimostrano il diretto coinvolgimento in quest'affare di entrambi i poliziotti, quali reali gestori della attività. Esse, infatti, provano come i due poliziotti si siano adoperati per risolvere tutta una serie di problematiche connesse all'apertura di un nuovo locale. MATACERA, costantemente in contatto con CIANFLONE, ne condivideva in modo consapevole tutte le scelte. A partire dal mese di giugno del 2011 CIANFLONE e MATACERA iniziavano dunque a parlare dell'apertura di questo locale. CIANFLONE diceva a MATACERA di aver preso la palla al balzo e di aver chiesto aiuto a VERTINELLI chiedendogli di inviargli muratori per la ristrutturazione, perché costui gli aveva chiesto, a sua volta, un aiuto per gestire una gara giù (cfr. *infra)*. Ciò accadeva anche con GIGLIO Giuseppe. VERTINELLI, quindi, si preoccupava di mandare i muratori e di fare i lavori in economia, mentre GIGLIO di reperire gli arredi e i materiali, quali le piastrelle, da utilizzare nella ristrutturazione, nonché due condizionatori da sistemare all'interno del ristorante e un mobile che CIANFLONE aveva visto in una di quelle occasioni che era salito in Emilia.
VERTINELLI si adoperava anche per far avere ai due Poliziotti un documento attestante il corretto smaltimento dei rifiuti dei materiali di scarto dei lavori eseguiti presso il ristorante, rifiuti che in realtà erano già stati eliminati. Il Pagus veniva inaugurato il 19.1.2012 ed intestato alla società BA.CI.RO Risto s.r.l. della quale erano soci Battigaglia Giancarmine (vicino agli ambienti della cosca ARENA entrato anche nell'indagine Infinto della DDA di Milano), CIANFLONE Emanuela, figlia del CIANFLONE e Rocca Elena, moglie del MATACERA.
Ovviamente, ciò che maggiormente preme sottolineare è che nella vicenda si assiste al costante ausilio offerto da GIGLIO e VERTINELLI che facevano avere a CIANFLONE e MATACERA gratuitamente la cucina ed il mobilio, piastrelle e maestranze, tanto che CIANFLONE, candidamente, ammetteva in una conversazione con GIGLIO "*tu sei un cliente*

speciale. Tu sei un... un proprietario, non il cliente! La tua presenza la voglio per questo io.." (prog. 48946 RIT 110/11). Non solo. Questo ausilio si poneva in diretta correlazione all'appoggio che CIANFLONE e MATACERA avevano offerto affinché VERTINELLI si aggiudicasse i lavori sul fiume Papaniciaro.

Ed invero. Il 6.6. 2011 Battigaglia Giancarmine, CIANFLONE e MATACERA iniziavano a discutere della costituzione di questa società (prog. 3739, l3780, 3787, 3843, RIT 203/11). CIANFLONE il 10.6.2011 anticipava sin da subito a VERTINELLI - che gli aveva chiesto di interessarsi all'appalto sul fiume Papaniciaro – che avrebbe avuto bisogno di aiuto perché lui e MATACERA stavano aprendo un ristorante e avevano bisogno di qualche muratore che gli facesse qualche lavoro di muratura o relativo all'impianto elettrico (prog. 3872, RIT 203: *Antonio – E mi devi fare... e mi devi fare una grandissima cortesia perché praticamente, ti accenno no... con Francesco stiamo cercando di fare un'attività qua a Catanzaro. Palmo - Si. Antonio - Eh per... perché abbiamo avuto un'opportunità con un amico nostro e dovremmo, vorremmo aprire un ristorantino qua vicino. Palmo - Si. Antonio - Eh... per fare griglieria, ste roba qua no. Palmo - Bravo... bravo. Antonio - E metto mia figlia e coso. Palmo - Bravo. Antonio - Però ora sai cosa succede? Tu mi devi dare una mano a me. Palmo - Eh. Antonio - Perché dobbiamo fare qualche parete di divisione e qualche cosa. Palmo - Non ti preoccupare!).*

Dopo aver parlato con VERTINELLI, CIANFLONE chiamava MATACERA e gli spiegava la necessità di contattare l'ingegner Brutto Giuseppe, conosciuto da MATACERA, che veniva poi interpellato per la presentazione del progetto a favore di VERTINELLI, affinché potessero partecipare alla gara di appalto. CIANFLONE raccontava a MATACERA di avere preso subito la "palla al balzo" per ottenere dal VERTINELLI un aiuto per ristrutturare il locale. CIANFLONE gli diceva che stava attendendo l'occasione giusta anche per coinvolgere GIGLIO per il mobilio. MATACERA palesava il suo pieno accordo, così anche da risparmiare sugli investimenti iniziali per l'apertura del ristorante (prog. 3877 RIT 203/11: *Francesco – Pronto? Antonio – France'? Francesco – Ditemi ispetto'. Antonio – E buongiorno. Senti un pò... vedi che mi ha chiamato coso ieri a me... ieri sera, VERTINELLI. Francesco – Eh. Antonio – Ed adesso mi devo incontrare io tra poco con un ragioniere.. Francesco - Eh... Antonio - Mi deve portare .. ritengo un discorso di... un qualcosa che riguarda una gara. Francesco - Eh... Antonio - Che... che viene fatta qua a Catanzaro per quanto riguarda una questione idraulica nella zona di Germaneto. Francesco - Sì... Antonio - Comunque a parte quello, praticamente mi ha chiesto eh... se praticamente ci rivolgiamo a per... per... far fare... per trovare la... le persone per fare il progettino. Francesco – Eh. Antonio – Per farglielo fare... non per farlo. (inc. Pronuncia sovrapposta) Francesco – Si... si... eh. Antonio – Eh... e niente... e gli ho detto che adesso vediamo un attimino che contattiamo quella persona vediamo se chiamiano a Pino... a Giuseppe Brutto. Francesco – Si. Antonio – Però volevo... Francesco – Ma... ditemi. Antonio – (inc. Pronuncia sovrapposta) giusto no, poi lo... li mettiamo in contatto... noi ci... ci stacchiamo dalla situazione. Francesco – Si... si. Antonio – E vediamo un attimino, perché li sai come sono loro no? Francesco – Si... si... si. No e (inc. Pronuncia poco chiara) poi quando gli serve chia... chiamano direttamente no? Antonio – Esatto. Noi gli dobbiamo creare il rapporto in modo che come hanno necessità si sentono tra di loro direttamente. Francesco – E adesso guardate, appena chiudiamo gli chiamo subito a Giuseppe. Antonio – No... no... ancora non lo chiamare perché io ancora non ho avuta niente.*

Non vorrei che... Francesco – Ho capito... che non facciano. diciamo che è venuto e poi non... ho capito. Antonio – No, mi deve chiamare tra una mezz'oretta perché mi deve dare questi documenti che gli ha mandato lui, hai capito? Con... Francesco – Ho capito. Antonio – Eh... e niente. Eh... e basta... poi per il resto poi la... l'ho interpellato io... ho preso la palla al balzo... eh... subito e mi ha detto che poi scende lui a vedere il locale e ci fa lui i lavori. Francesco – Ah perfetto. Ah... (inc. Pronuncia poco chiara) dai... Antonio – (inc. Pronuncia sovrapposta) gli ho detto Vedi che mi serve una mano che devo fare questo questo e questo," "e non ti preoccupare Antonio che poi scendo io e poi me la vedo io". Francesco – Perfetto. Antonio – E sta... e sta... e questo... questo... lato è recuperato (sorride). Poi come ho l'opportunità prendo a Pino e gli parlo della cucina e dei tavoli. Francesco – Perfetto... perfetto. Antonio – (inc. Pronuncia sovrapposta) Francesco – Io penso che pure Giancarmine e gli altri rimarrano come dire... cioè... cioè capiscono che comunque la scelta al di là dell'amicizia e della (inc. Pronuncia poco chiara) Antonio – E ma... al di là di quella (inc. Pronuncia poco chiara) l'interesse... e ma l'interesse anche nostro. Francesco – Eh. E certo. Antonio – Voglio dire, se io già in partenza comincio a recuperare i primi venti, venti cinque mila euro (inc. Pronuncia sovrapposta) Francesco – E voglio dire... noi in preventivo già trenta mila a testa. Se ne mettiamo venti mila e funziona lo stesso è meglio no. Antonio – No... (inc. Pronuncia sovrapposta) ma non è quello il punto figurati ci mancherebbe. E cominciamo a partire, voglio dire, in un certo modo. Poi vediamo comunque... vediamo un attimino. Francesco – Va bene allora aspetto una chiamata per sapere quando è che lo chiamo. Antonio – Come... (inc. Pronuncia poco chiara) come ho... come ho notizie ti chiamo così tu chiami Giuseppe Brutto e poi li mettiamo immediatamente in contatto, hai capito? Francesco – Va bene. Antonio – Così se la vedono... se la vedono loro. Francesco – Ok. Antonio – Se la vedono loro. Vabbò? Francesco – Ok. A dopo allora. Antonio – Ciao. Francesco – Ciao... ciao... ciao. "

La vicenda relativa al ristorante Pagus e quella dell'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione di lavori sul fiume Papaniciaro (una gara di appalto pubblica, indetta dal Settore Protezione Civile della Regione Calabria, del valore di oltre 7,7 milioni di euro, inerente i lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del torrente Papaniciaro nel comune di Crotone mediante la realizzazione di vasche di laminazione), si erano sviluppate in un rapporto tipicamente di scambio: CIANFLONE si era messo a disposizione del VERTINELLI per l'appalto e, in cambio, aveva chiesto all'imprenditore di aiutare lui e MATACERA nell'apertura del ristorante Pagus. Per redigere il progetto VERTINELLI si era rivolto al CIANFLONE affinchè lo mettesse in contatto con un progettista, soggetto poi individuato nell'ingegner Brutto Giuseppe, conosciuto personalmente dal MATACERA che, a sua volta, condividendo pienamente la strategia del CIANFLONE si era messo immediatamente a disposizione del VERTINELLI dicendo che avrebbe chiamato l'ingegnere non appena terminata la chiamata (*E adesso guardate, appena chiudiamo gli chiamo subito a Giuseppe).*

Le fasi successive della vicenda vedono CIANFLONE incontrare VILLIRILLO Leonardo al fine di ricevere un documento con tutte le disposizioni del caso, prima fra tutte la necessità di reperire un progettista in zona che potesse agevolarli nella gara d'appalto (prog. 3872 RIT 203/11, 8094 RIT 119/11); prendere contatti diretti con il geometra GIANCOTTI Nicola dell'Ufficio della Protezione Civile della Regione Calabria, responsabile del bando di gara e pertanto ritenuto personaggio chiave (prog. 3943 RIT 203/11); rivolgersi anche all'assessore

COSTA Lorenzo (prog. 4059 RIT 203/11). CIANFLONE favoriva quindi l'incontro tra VERTINELLI e lo stesso ingegnere Brutto Giuseppe (prog. 4512 RIT 203/11).
La vicenda non ebbe alcun esito perché l'appalto venne revocato, ma mette pur sempre in evidenza come CIANFLONE e MATACERA si siano messi al servizio del VERTINELLI nella ricerca di un proprio personale vantaggio.

Tirando le conclusioni delle prove indicate così come riscostruite nella loro consequenzialità cronologica e logica preme innanzitutto evidenziare che le stesse dimostrano pacificamente quanto già accertato con la forza della cosa giudicata rispetto al CIANFLONE.
Le plurime conversazioni telefoniche intercettate, i servizi di O.C.P. e la documentazione acquisita sono in effetti dimostrative di come egli, seppur privo di *affectio societatis*, abbia fornito un contributo consapevole e significativo al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, la cui attività, come si è visto (cfr. Cap. XIV), si estrinseca prevalentemente con modalità imprenditoriali. Egli, condividendo le strategie e fornendo una collaborazione a GIGLIO Giuseppe, imprenditore che con la sua attività rivestiva una posizione strategica per la vita e l'attività del gruppo, ha oggettivamente favorito la capacità di penetrazione dell'associazione nel tessuto economico e nella attività di reimpiego - ad opera dei suoi membri - del denaro provento delle condotte illecite . L'impegno profuso dal CIANFLONE è stato, principalmente, quello di rafforzare e mantenere nel tempo quell'ambiguità fra la figura di imprenditore-vittima e imprenditore-colluso che ha costituito una delle occasioni fondamentali di sviluppo e consolidamento del sodalizio, che ha occultato il suo illecito agire in questa veste ambigua. Di ciò sono emblematiche la solerte ed insistita strumentalizzazione dei positivi rapporti istituzionali con colleghi e magistrati, in qualche modo offuscati dalla positiva immagine che CIANFLONE si era creato sul campo, nonché la pervicace difesa del ruolo di vittima di GIGLIO nonostante le reiterate prese di posizione di segno contrario provenienti dalla Magistratura, dalle Prefetture e, in generale dagli altri organi investigativi.
Così come costoro avevano ben compreso e correttamente interpretato le oltremodo evidenti risultanze investigative in relazione alla promiscuità dei rapporti di GIGLIO e VERTINELLI, anche CIANFLONE ben conosceva, ancor prima di quegli organi dello Stato, la reale collocazione dei due imprenditori da lui protetti. Egli, infatti, aveva fattivamente dimostrato, sin dall'origine dell'indagine *PANDORA* di avere compreso, proprio sulla base delle indagini da lui stesso condotte – anche insieme al MATECERA – e compendiate, tra l'altro, nella nota da lui stesso redatta, l'effettività dei ruoli di GIGLIO e VERTINELLI, che erano tutt'altro che imprenditori vittime della cosca con la quale, invece, erano pienamente collusi, peraltro assumendo all'interno della stessa un ruolo che CIANFLONE sapeva essere fondamentale per l'infiltrazione del clan nel tessuto economico.
In questo modo CIANFLONE, in cambio di vantaggi ed utilità personali, si è costantemente messo a disposizione nel fornire informazioni su vicende giudiziarie e nello strumentalizzare ostinatamente i suoi canali privilegiati con le istituzioni per ricondurre le figure di GIGLIO Giuseppe e di VERTINELLI Palmo a quelle di persone offese, nonostante la contraria realtà emergente dalle attività di indagine, finendo così per assumere, per l'intero sodalizio, il ruolo di rilevante risorsa.

Non a caso PAOLINI Alfonso, in compagnia di VERTINELLI Palmo, lo aveva contattato il 19.4.2011 per riallacciare con lui un contatto interrotto ai tempi dell'operazione *GRANDE DRAGO*, quando lo stesso CIANFLONE lo aveva tratto in arresto.

Nella perpetrazione del suo piano criminoso il CIANFLONE non è solo, ma costantemente affiancato, su un piano paritetico di identica compiacenza, dal MATACERA che, in cambio di benefici e regalie personali, ha fornito al sodalizio criminoso un appoggio qualitativamente identico a quello fornito dal CIANFLONE, con il quale ha operato in continua sinergia in un illecito rapporto di scambio, nel quale al loro vantaggio personale corrispondeva quello della associazione nei termini anzi detti.
La corposissima mole di prove raccolte nei confronti del CIANFLONE e la sua maggiore, continua, esposizione in prima persona, certamente forniscono alla sua figura un impatto di maggior risalto, ma non consentono di relegare quella del MATACERA a soggetto meramente connivente e che vive all'ombra delle decisioni imposte dal suo superiore. In altri termini, la quantità e la tipologia di condotte, per quanto numericamente inferiori e meno eclatanti, non sono in grado di mutare, svuotandola, la sostanza del contributo essenziale fornito dal MATACERA all'associazione mafiosa, al servizio della quale quale si è sempre immediatamente ed incondizionatamente posto in vista del proprio interesse personale.
Prova ne sia che le regalie, sebbene formalmente richieste dal CIANFLONE, sono indirizzate e ricevute da entrambi i poliziotti, che non si fanno problemi a chiedere favori ai due imprenditori. Emblematiche di ciò sono sia la richiesta del furgone avanzata dal CIANFLONE nell'interesse del MATACERA, sia quella, parimenti avanzata CIANFLONE, nell'interesse di entrambi, di un aiuto per i lavori e per l'arredamento del ristorante che essi hanno intenzione di aprire, iniziativa che trova l'incondizionata approvazione del MATACERA che, per parte sua, si attiva immediatamente per contattare l'ingegnere Brutto per la presentazione del progetto per i lavori sul Papaniciaro nell'interesse di VERTINELLI.
Del resto, i benefici sono sempre richiesti "in misura doppia" (biglietti aerei, camere di albergo, televisori) o, comunque, riferibili a interessi comuni (le mattonelle o il mobilio per il ristorante Pagus o la proposta di apertura della agenzia assicurativa), per di più, spesso, con l'esplicitazione, del nome del beneficiario, Francesco, circostanza che denota oltre alla confidenzialità dei rapporti, anche la perfetta comprensione da parte dei due imprenditori mafiosi, che non necessitano di altra esplicitazione, del significato sotteso alla richiesta e del coinvolgimento di Francesco (MATACERA) "negli accordi stabiliti".
Si è testè detto che, addirittura, il furgone necessario per il trasloco del mobilio, era una richiesta avanzata dal CIANFLONE nell'esclusivo interesse del MATECERA, circostanza che, nel contesto complessivo dei rapporti instaurati tra le parti e, in particolare, della consolidata prassi con la quale le richieste venivano avanzate, è dimostrativo di come tutte quelle richieste fossero formulate dal CIANFLONE nell'interesse comune o, addirittura, esclusivo del MATECERA.
Quanto poi alla sostenuta apoditticità del pagamento di *entrenuese* in favore anche del MATACERA in quanto fondata su una conversazione (prog. 634 RIT 203/11) che non consentirebbe la dimostrazione del fatto contestato, basta evidenziare che essa si inserisce in un contesto fattuale che lascia ben poco spazio a letture alternative difformi da quelle fornite

d'accusa, posto che si tratta di conversazione svoltasi la mattina alle ore 8.35, dopo che i due poliziotti avevano trascorso la notte in un *night* ove erano soliti andare e intrattenersi con ragazze oltre che con esponenti del sodalizio, così come già in altre occasioni documentato anche dalla polizia giudiziaria nel corso di servizi di OCP. Peraltro, che si trattasse di prassi consolidata è dimostrato anche dal fatto che, addirittura, in un'occasione, il CIANFLONE, durante un viaggio verso l'Emilia aveva chiamato GIGLIO proprio per sollecitarlo a fargli trovare una ragazza in camera d'albergo. Ulteriormente confermative sono poi le dichiarazioni – sotto questo aspetto oltremodo riscontrato- rese all'udienza del 5.10.2017 dal collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, il quale ha riferito di avere incontrato i due poliziotti presso un night di Parma, pur avendo prudenzialmente tenuto le distanze da loro.

Da entrambe le parti del rapporto vi è piena consapevolezza della decisività del reciproco apporto, tant' è che se da un lato GIGLIO e VERTINELLI pensano addirittura al futuro di MATECRA (e di CIANFLONE) con il contributo che intendono dare nell'apertura dell'agenzia assicurativa e del ristorante, d'altro lato il MATACERA si preoccupa, costantemente, di mantenere pulita la loro immagine da qualsiasi potenziale macchia che possa, in qualche modo, anche lontanamente distruggere l'immagine di imprenditori-vittime e "puliti" che gli era stata ad arte cucita addosso grazie al costante interessamento e alla azione portata avanti da lui insieme al CIANFLONE.
Eloquente l'allarme lanciato dal MATACERA al CIANFLONE nel momento in cui aveva appreso dai giornali la notizia di un potenziale collegamento tra GIGLIO e l'omicidio della povera Yara Gambirasio, passato agli onori della cronaca nera nazionale.
La conversazione intercorsa tra CIANFLONE e MATACERA nel corso della quale essi valutano la fattibilità e i possibili profitti della proposta – avanzata dal GIGLIO poco prima- di aprire un'agenzia assicurativa presso la quale avrebbero potuto essere assicurati tutti i camion di GIGLIO e quelli di "amici imprenditori", è emblematica della pregnanza dell'interesse personale sotteso alle condotte tenute dal MATACERA e che cementava l'accordo con i due imprenditori mafiosi, e con il sodalizio. Ad essere in gioco infatti era, condiviso con l'ispettore CIANFLONE (anche per la sua famiglia), l'interesse per un futuro di benessere e di maggiore tranquillità economica.
E' questo stesso interesse ad emergere, nitido, nella totale, incondizionata adesione manifestata dal MATACERA alla iniziativa assunta dal CIANFLONE nel chiedere aiuto a VERTINELLI, prima, e a GIGLIO, poi, per i lavori di ristrutturazione del ristorante Pagus, nonché nell'impazienza manifestata dallo stesso nel voler apprendere se vi fossero buone notizie "per loro" (proprio in relazione a tale affare) dal CIANFLONE non appena costui aveva fatto ritorno dall'Emilia, ove era stato convocato per la questione del San Giovanni di cui GIGLIO era stato investito da PUGLIESE Michele.
Nel frattempo, ovviamente, erano ben accetti ed anzi graditi, se non addirittura richiesti, i benefici - anche solo in termini di risparmi di spesa o di vantaggi prettamente personali - derivanti dalle plurime regalie ricevute, senza ritrosia, direttamente sia dal MATACERA che dal CIANFLONE.
A fronte del variegato e complesso insieme di regalie e favori, MATACERA si è messo a completa ed incondizionata disposizione non solo per agevolare i due imprenditori nello sbrigare le attività extraprocessuali legate alle vicende che li vedevano coinvolti come

testimoni presso il Tribunale di Crotone in occasione del dibattimento del processo *PANDORA*, ma anche per garantire la continuità ed il successo delle loro attività imprenditoriali.
E' così che egli, in una fase assolutamente critica per VERTINELLI e per il sodalizio, coincidente con le interdittive prefettizie antimafia che rischiavano di escludere la sua impresa dagli appalti vinti e da quelli futuri, si è adoperato sia per "ripulire" l'immagine di VERTINELLI all'interno delle banche dati SDI, verificando la persistenza dell'informazione pregiudizievole in modo da determinare le iniziative successive, sia per avere l'immediato impegno dell'ingegner Brutto per il progetto da presentare per la gara d'appalto dei lavori sul fiume Papaniciaro.
Ma il ruolo e la figura del MATACERA pervadono anche l'intera azione illecita condotta direttamente dal CIANFLONE, il quale ha evidentemente agito nella consapevolezza di avere l'appoggio incondizionato di colui che negli anni si era dimostrato un collega e, poi, un amico discreto e fidato, con il quale potere condividere strategie di azione e obiettivi raggiungibili solo grazie ad un'azione illecita che, nella sua complessità, delicatezza e rischiosità, poteva attuare solo grazie al contributo, certamente esperto e, soprattutto, grazie al compiacente silenzio del collega-amico-socio in affari, MATACERA.
Emblematica di quanto esposto è, ad esempio, la vicenda del San Giovanni, richiesto a GIGLIO da parte di PUGLIESE Michele, per il battesimo del figlio, già preannunciata sette anni prima, ma formalizzata nel 2011, nemmeno due mesi dopo la deposizione dello stesso GIGLIO e di VERTINELLI, nel dibattimento del procedimento *PANDORA*. Ed invero, al rientro dall'Emilia, dove era stato convocato da GIGLIO per avere un consiglio su come muoversi, CIANFLONE si è sentito libero di informare MATACERA della questione, spiegandogli che aveva consigliato a GIGLIO di rifiutare la richiesta. MATACERA non solo aveva approvato il consiglio dato, ma nemmeno si era occupato di annotare o denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria inquirente o, comunque, di riferire ai propri superiori la palese incongruità della situazione, rispetto al ruolo assunto da GIGLIO, non già vittima, ma fido sodale di PUGLIESE e della cosca a lui riferibile.

Sullo sfondo la perfetta consapevolezza che alla fortuna imprenditoriale di GIGLIO e VERTINELLI era legata quella dell'intero sodalizio che, in loro riponeva gran parte delle speranze di arricchimento e di sviluppo, soprattutto grazie alla attività di reimpiego e falsa fatturazione.
D'altro lato, che i due poliziotti fossero diventati una vera e propria risorsa per la protezione e lo sviluppo della associazione è testimoniato non solo dalla telefonata che PAOLINI Alfonso, in compagnia di VERTINELLI Palmo, fa a CIANFLONE il 19.4.2011 per riallacciare con lui un contatto interrotto ai tempi dell'operazione *GRANDE DRAGO*, quando lo stesso CIANFLONE lo aveva tratto in arresto, ma anche dalle stesse parole dei collaboratori di giustizia, che hanno testimoniato un asservimento della funzione da parte di CIANFLONE e MATACERA agli interessi del gruppo criminale e alle sue attività. In questo senso sono oltremodo eloquenti, oltre a quelle rese da VALERIO, le parole di MUTO Salvatore, che ha riferito della garanzia che era stata data da GIGLIO proprio in merito alla protezione che i due poliziotti potavano dare alla attività di reimpiego.

In altri termini, dalle prove raccolte emerge l'esistenza e la causa dell'accordo illecito stretto tra i due imprenditori mafiosi e MATACERA e CIANFLONE, che legava, allo stesso modo, questi ultimi, a doppio filo, con il sodalizio mafioso.
Ai vantaggi personali derivanti dalla plurime ed immediate regalie, nonché dall'impegno profuso da GIGLIO e VERTINELLI per garantire loro, per il futuro, migliori e stabili condizioni economiche e personali, corrispondeva l'incondizionato impegno e l'incondizionata messa a disposizione di MATACERA (e CIANFLONE) per garantire ai due imprenditori di continuare a vestire l'abito, seppur ambiguo, di imprenditore-vittima che aveva rappresentato una delle occasioni fondamentali di arricchimento e sviluppo del sodalizio, essendo emerso sin dall'indagine *PANDORA*, come GIGLIO e VERTINELLI fossero imprenditori facoltosi che contribuivano a finanziare le cosche calabresi ricavandone, a loro volta, vantaggi in termini di aumento del volume d'affari e reimpiego di somme illecitamente costituite. D'altro lato, all'aumento, impunito, della forza economica degli imprenditori e, per l'effetto, del sodalizio, sarebbe seguito un corrispondente incremento dei benefici ottenibili da parte del MATACERA (e di CIANFLONE), secondo una spirale potenzialmente senza fine.
È così, dunque, che l'attività investigativa ha rappresentato per il MATACERA, così come per CIANFLONE, l'occasione per compiere una consapevole scelta, volta ad asservire la divisa e la funzione all'illecito scopo di creare uno scudo protettivo nei confronti di due soggetti che egli sapeva essere fondamentali per la vita del sodalizio, mosso dal suo egoistico interesse economico e personale. In tal modo egli, seppur privo di *affectio societatis*, ha consapevolmente e volontariamente fornito un effettivo, concreto e significativo contributo al rafforzamento dell'associazione, la cui attività si estrinseca prevalentemente con modalità imprenditoriali, favorendone la potenzialità di arricchimento e la capacità di penetrazione nel tessuto economico sia mediante attività lecite che di reimpiego di denari illeciti.
La prova del *pactum sceleris*, già in corso, di cui il MATACERA è parte fondamentale, è scolpita nella telefonata in cui egli non solo aderisce ed approva incondizionatamente l'iniziativa del CIANFLONE nell'avere "colto la palla al balzo" nel chiedere a VERTINELLI (e a GIGLIO) l'aiuto per la ristrutturazione del ristorante nel momento in cui l'imprenditore gli aveva chiesto appoggio per l'aggiudicazione dell'appalto, ma si mette altresì immediatamente a disposizione nel contattare l'ingegner Brutto, già assaporando un ingente risparmio di spesa nei lavori di ristrutturazione e di arredamento.

Quanto alla consapevolezza del MATACERA basterebbe davvero richiamare la attività svolta sul campo della lotta al crimine organizzato proprio nell'ambito della vicenda *PANDORA*.
In apertura sono stati citati i riconoscimenti ricevuti proprio per il contributo dato a quella indagine nonché le attività direttamente svolte al fianco di CIANFLONE – non a caso CIANFONE ha chiesto a MATACERA, via sms, il nome di SILIPO emerso nell'indagine *GRANDE DRAGO* - che aveva peraltro redatto la nota finale del 20.4.2007 ed escusso CORTESE. Tra le attività svolte, in particolare, proprio l'escussione dei due imprenditori GIGLIO e VERTINELLI presso la Questura di BOLOGNA.
Già in questo momento, a meno di non voler irrealisticamente sminuire, fino a svuotarla, la capacità del MATACERA di comprensione del fenomeno, egli, come CIANFLONE, aveva

ben chiara la collocazione di GIGLIO e VERTINELLI quali imprenditori collusi così come già descritta nella nota finale della questura del 2007 testè citata.
Prova di ciò sono poi tutte le condotte tenute dal MATACERA e dal CIANFLONE negli anni successivi, dimostrative, nella loro reiterata commissione e complessa ed interessata articolazione, di una consapevolezza di benefici traibili solo da soggetti con i quali scendere a patti in quanto inseriti in un contesto di illiceità mafiosa.
Del resto le condotte sono maturate in un contesto storico in cui le informazioni circolanti sulle testate giornalistiche locali e sulle trasmissioni televisive nazionali rendevano oltremodo palese, anche agli occhi del *quisque de populo*, come i due imprenditori si collocassero probabilmente ben al di là della soglia dell'ambiguità, per posiziouarsi in un'area di vera e propria contiguità mafiosa. Va da sé che il MATACERA (e il CIANFLONE) disponessero di conoscenze dirette ed esperienza tale da ben comprendere la effettività delle cose, soprattutto perché già in quegli anni le indagini delle varie DDA e delle Prefetture facevano mostra di avere notizie ben diverse da quelle che essi ostinatamente propugnavano.
Assolutamente emblematica la risposta fornita dal MATACERA al CIANFLONE in occasione del suo resoconto sull'episodio del San Giovanni richiesto da PUGLIESE a GIGLIO sette anni prima: *"Antonio - Che non ha intenzione di farlo nel modo più assoluto... eh l'ho consigliato sul negativo, gli ho detto 'non lo fare proprio" Francesco - Eh certo. Antonio - Poi voglio dire, non è che posso. Francesco - Eh... voglio dire, fra virgolette, lui è vittima di questo sistema e adesso si avvicina."*

Alla luce delle considerazioni esposte va dunque affermata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di MATACERA Francesco per il delitto di concorso in associazione mafiosa a contestato al capo 143, essendo stato dimostrato che egli, sebbene privo di *affectio societatis*, ha consapevolmente e volontariamente fornito un contributo concreto ed effettivo alla conservazione e al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, avendone favorito la capacità di penetrazione nel tessuto economico e nella attività di reimpiego, asservendo la sua funzione alla tutela di GIGLIO Giuseppe e di VERTINELLI Palmo, imprenditori mafiosi che con la loro attività rivestivano una posizione strategica per la vita e l'attività del gruppo. Tutto ciò in cambio dell'egoistico profitto personale.

3.5.1. La valutazione della penale responsabilità in relazione al capo 143/2

L'accertamento dell'accordo criminoso, "causalmente giustificato" dall'illecita agevolazione del gruppo criminoso, in cambio di immediate e variegate regalie o di occasioni di lavoro e plasticamente rappresentato nella telefonata sopra indicata, conduce direttamente anche all'accertamento della penale responsabilità del MATACERA per il reato contestato al capo 143/2.
Ed invero, quel *pactum sceleris* si alimentava anche, per una sua fondamentale parte, dell'accordo corruttivo stretto, a doppio filo, tra MATECERA e CIANFLONE e i due imprenditori mafiosi che remuneravano costantemente i due poliziotti per le azioni contrarie o conformi alla loro funzione, compiute immediatamente prima o da compiere immediatamente dopo, o affinchè continuassero a compierle.

La circostanza che queste ultime siano state commesse, nella maggior parte dei casi, dall'ispettore CIANFLONE non elide la responsabilità del MATECERA posto che, come ampiamente dimostrato, la sua incondizionata adesione, la sua collaborazione ed il suo compiacente silenzio rappresentavano un contributo coessenziale alla perpetrazione dell'illecito, per questo correttamente contestato, in fatto, in termini concorsuali al CIANFLONE, accusato e condannato per identica condotta sia pur descritta in autonomo capo d'accusa (capo 142bis).
Del resto, si ribadisce, che da un lato le regalie erano dirette ad entrambi i poliziotti sebbene nella maggior parte dei casi l'atto conforme o contrario al dovere fosse materialmente posto in essere dal CIANFLONE e, dall'altro, che non erano solo GIGLIO e VERTINELLI a riporre le loro speranze di copertura e di agevolazione in entrambi i poliziotti, ma anche gli altri esponenti del gruppo criminale.
Infine, va da sé, alla luce di tutte le argomentazioni esposte che MATACERA non ha agito perché costretto dal timore incusso dal suo superiore ispettore CIANFLONE e, quindi, solo per la volontà di evitare un danno.
Va pertanto dichiarata la penale responsabilità del MATACERA in ordine ai delitti di corruzione propria e impropria a lui contestati al capo 143/2, certamente non assorbiti nel delitto contestato al capo 143, stante la diversa oggettività giuridica. L'osservazione della difesa in relazione alla mancata contestazione del delitto anche ai corruttori, non comporta, quale conseguenza necessitata, il giudizio assolutorio dei corrotti, trattandosi di scelta dell'ufficio del Pubblico Ministero che non impedisce la contestabilità separata della fattispecie solo a costoro, la configurabilità del reato a loro carico e, infine, la loro punibilità.
Nondimeno va disposta in questa sede la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale della Repubblica affinchè voglia valutare la possibilità di procedere nei confronti di GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe per i delitti di cui agli art. 318 e 319 c.p. commessi in concorso con MATECERA Francesco e CIANFLONE Antonio.
Trattandosi di delitti strumentali alla strategia criminale condotta su più ampio fronte e volta ad agevolare il sodalizio per il tramite dei due imprenditori mafiosi, si ritiene sussistente l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. nella sua declinazione soggettiva.

3.5.2. La valutazione della penale responsabilità in relazione al capo 145

Scendendo ora alla valutazione della contestata ipotesi di accesso abusivo al sistema informatico o telematico ex art. 615 ter c.p. va innanzitutto evidenziato come i fatti, nella loro dimensione storica, non siano affatto contestati. È infatti pacifico e dimostrato *per tabulas* (cfr. produzione 20.4.2017) che in data 23.3.2012 MATACERA ha effettuato un accesso al sistema informativo SDI delle forze di Polizia interrogando la banca dati sull'anagrafica di VERTINELLI Palmo. L'accesso risulta inequivocabilmente dai registri telematici che hanno permesso di ricondurre quell'accesso proprio al MATACERA, in ragione delle chiavi identificative in suo esclusivo uso. Peraltro, dalle intercettazioni immediatamente precedenti alla condotta illecita emerge la sollecitazione all'accesso avanzata al MATECERA da parte del CIANFLONE che gli chiedeva di verificare l'avvenuto aggiornamento della posizione di VERTINELLI Palmo in banca dati con riferimento alla vicenda *SCACCO MATTO* (prog. 14701 RIT 203/2011). Successivamente all'accesso MATACERA aveva ricontattato il CIANFLONE per comunicargli l'esito dell'accesso compiuto (prog. 14702 RIT. 203/2011).

Ciò posto in fatto, in diritto, valgono qui le considerazione già svolte trattando analoga questione in relazione alle posizioni degli imputati LUPEZZA Alessandro e CAVEDO Maurizio (cfr. Cap. X).
In questa sede basta ricordare che, come statuito dalle Sezioni Unite, alle quali il Tribunale aderisce, hanno stabilito sul punto che: *"integra il delitto previsto dall'art. 615 ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita*" (Cass. SSUU. n. 41210/2017). In quella sede, alla quale si rimanda, sono state illustrate le ragioni per le quali il Tribunale presta ossequio alla decisione del Supremo organo uomofilattico. Poste queste coordinate ermeneutiche, la condotta del MATACERA così come testè ricostruita integra indiscutibilmente la fattispecie contestata.
Infatti, sebbene il MATACERA fosse legittimato ad accedere al sistema informativo e fosse a tal fine dotato delle credenziali d'accesso, non vi era, nel caso di specie, alcuna ragione investigativa e nemmeno alcuna delle stringenti esigenze, strettamente disciplinate dalla legge in materia, tali da giustificare, anche solo lontanamente, l'accesso abusivo, essendo stato effettuato solo per verificare se sulla banca dati fosse ancora presente l'informazione pregiudizievole relativa alla vicenda giudiziaria della indagine *SCACCO MATTO*, che metteva in pericolo gli appalti già conseguiti dal VERTINELLI e quelli ai quali aspirava. In altri termini, la condotta del MATACERA configura una condotta abusiva, ponendosi in un rapporto di "ontologica incompatibilità" con la funzione svolta.
Le argomentazioni difensive sono, all'evidenza dei fatti, destinate di ogni fondamento. In particolare, con riferimento alla sollevata questione della scriminante dell'adempimento di un dovere e, nello specifico, di quella dell'ordine del superiore, è da sottolineare che, pur in presenza di un rapporto di subalternità intercorrente tra il MATACERA e il CIANFLONE – peraltro da inquadrare doppiamente sia in circostanze soggettive di un rapporto di stretta amicizia e anche di comuni affari tra i due, sia in un rapporto oggettivo professionale comunque non connotato da una stretta obbedienza di tipo militare con particolare riferimento al comma 4° dell'art. 51 c.p., data la natura civile dell'ordinamento della Polizia di Stato – la richiesta telefonica del CIANFLONE è palesemente carente di ogni formale e sostanziale forma di legittimità. Inoltre, la richiesta di accesso abusivo è avvenuta tramite contatto telefonico, in assenza di un qualsivoglia ordine di servizio, nei confronti, peraltro, di persona conosciuta da entrambi i poliziotti, circostanza che avrebbe quantomeno consigliato una prudente valutazione della richiesta avanzata, data anche la sensibilità dei dati contenuti nel sistema informativo. Va peraltro osservato che il MATACERA ha adempiuto alla richiesta del CIANFLONE senza effettuare alcun sindacato di legittimità, recependo acriticamente la disposizione ricevuta. In argomento non vale la pena dilungarsi, giacché il diritto e dovere di sindacato di legittimità sull'ordine ricevuto è riconosciuto al subordinato pacificamente da più di mezzo secolo, sia nella giurisprudenza penale internazionale, da cui trae origine, sia in quella penale interna.

E' da escludersi parimenti l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 51 c.p., poiché come ampiamente dimostrato da tutte le prove raccolte, il MATACERA era pienamente a conoscenza del fatto che VERTINELLI Palmo si trovasse quantomeno in una posizione di contiguità con l'associazione mafiosa.
Tutto ciò premesso, la disposizione impartita era da considerarsi, in modo incontrovertibile, manifestamente criminosa, secondo il concetto elaborato dalla giurisprudenza, sul punto assolutamente pacifica, in quanto proiettato a far conseguire un'ingiusta quanto illecita utilità ad un imprenditore, che come si è detto, si trovava in una condizione di compiacenza con l'organizzazione mafiosa.
Quanto all'annotazione dell'accesso allo S.D.I. sull'apposito registro tenuto dalla Questura di Catanzaro, circostanza che secondo la difesa dimostrerebbe la liceità della condotta, almeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è da rilevarsi innanzitutto come essa non sia in grado di apportare alcun contributo a discarico dell'imputato, in quanto sarebbe comunque stato possibile rintracciare l'accesso dallo stesso registro informatico della banca dati. Le regole stringenti di accesso, infatti, non avrebbero permesso alcuna scorciatoia e modalità di accesso in incognito. Così, di fronte all'immediata necessità che MATACERA aveva di effettuare l'accesso alla banca dati, l'ulteriore formale annotazione sul registro della Questura, non aveva alcun altro senso se non quello di un fornire un'apparenza di legittimità, ad una condotta che lo stesso sapeva essere manifestamente illecita. Non si può in alcun modo dar credito alla buona fede dell'agente, che ben conosceva le regole e i limiti funzionali del sistema, oltre ad essere ben conscio dell'assoluta esorbitanza dell'accesso rispetto alle funzioni sue proprie.
Va pertanto affermata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputato, in relazione al capo d'imputazione qui in esame.

E' da ritenersi sussistente l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., avendo il MATACERA asservito la sua funzione agli interessi economici di VERTINELLI Palmo e quindi, tramite costui, a quelli dell'intera associazione mafiosa, che in quell'imprenditore riponeva grandi e fondamentali opportunità di espansione economia, in perfetta aderenza alla connotazione prettamente imprenditoriale del sodalizio.
I vantaggi economici che MATACERA sapeva di ottenere grazie al VERTINELLI e alla sua forza imprenditoriale, collegata alla forza economica del sodalizio, nei termini già sopra esposti, spiega la finalizzazione della condotta nei tennini tipici descritti dalla norma.

CAPITOLO XVI
LE STATUIZIONI PENALI

1. CRITERI GENERALI

Prima di procedere alla quantificazione della pena per gli imputati per i quali vi è condanna, preme fissare i criteri generali di cui si fa applicazione, da intendersi richiamati in relazione a ciascuna posizione.

La concessione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato ma una facoltà affidata al discrezionalità del giudice di merito al fine di adeguare la pena alla concreta entità del fatto ed alla personalità del reo, evitando quelle sproporzioni che potrebbero verificarsi con l'adozione dei soli criteri previsti dall'art. 133 c.p.
La meritevolezza delle attenuanti generiche non può essere presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, è la meritevolezza che necessita di specifica motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Nell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice può e deve fare riferimento ai criteri specificati nella citata norma, oltre che ad altre situazioni e circostanze particolari, aventi valore significante ai fini della operazione di adeguamento della pena (Cass. 44071/2014; Cass. 34364/2010; 33506/2010; Cass. 42688/2008; Cass. 31440/2008).

Quanto alla incensuratezza, l'attuale formulazione dell'art. 62 *bis* c.p. (come risultante dopo la modifica attuata dalla L. 125/2008 ed entrata in vigore entrata in vigore il 26.7.2008 e quindi applicabile *ratione temporis* per tutti i fatti commessi successivamente a tale data) non può essere posta, da sola, a fondamento della concessione delle generiche.
La assoluta gravità delle condotte, l'intensità del dolo che le sorregge, la pervicacia con la quale gli imputati hanno perseguito i loro obiettivi criminali e, *post delictum*, hanno negato o sminuito le loro responsabilità sono tutti elementi che, valutati nel loro complesso, impediscono, in linea tendenziale, di valutare positivamente qualsiasi elemento, anche laddove dedotto, come fattore idoneo a determinare un'attenuazione della pena anche soltanto in via generica ex art. 62bis c.p.

Fanno eccezione le seguenti posizioni rispetto alle quali si ravvisano elementi valorizzabili in senso favorevole:
1) TOSTONI Michele, in ragione dell'effettiva resipiscenza concretamente dimostrata dal pianto in cui è scoppiato nell'immediatezza dell'estorsione consumata ai danni di Menozzi Dimitri;

2) ARENA Carmine, in ragione del suo ruolo maggiormente defilato all'interno delle dinamiche associative, al servizio delle quali si è posto esclusivamente per la perpetrazione di azioni di carattere meramente esecutivo e di semplice ed immediata consumazione, sia pure anche attraverso l'uso di armi.

3) BOLOGNINO Catianna, in ragione della giovane età e dall'essere stata condizionata, nel suo agire, dal contesto ambientale e familiare, mantenendo comunque sempre un ruolo maggiormente defilato rispetto agli altri componenti della famiglia, nell'ambito delle strategie illecite del padre BOLOGNINO Michele.

3) BIANCHINI Augusto e MATACERA Francesco, in ragione dell'oramai risalente cessazione del contributo causale da loro fornito all'associazione (rispettivamente a tutto il 2012 e alla primavera dello stesso anno), rispetto alla quale non consta, da quel momento, nessun tipo di rapporto nemmeno con i singoli esponenti, sintomo di un intrapreso percorso di ravvedimento critico del loro operato, per quanto eventualmente imposto, in origine, dall'evolversi degli accadimenti.

4) VALERIO Antonio: la collaborazione fornita alla giustizia si è tradotta in tutt'altro che un apporto autodifensivo, quanto in una vera e propria massa di dichiarazioni auto accusatorie - che lo hanno esposito anche al rischio di un giudizio infausto in sede di dosimetria della pena ex art. 133 c.p - ed etero accusatorie, espressive di un'ampia e profonda rivisitazione critica delle proprie condotte e, in specie, di un sincero e definitivo distacco dalle dinamiche criminali e dai "non valori" che fino a quel momento lo avevano guidato e che aveva condiviso con gli altri sodali. Anche laddove l'imputato non lo ha detto espressamente, si coglie, nell'intero corso della sua deposizione il senso della sua elaborazione interiore, in termini di rifiuto di quel mondo e dei suoi "non valori".

A VALERIO Antonio spetta anche la attenuante di cui all'art. 416bis. 1 comma 3 c.p., già art. 8 D L n. 152/1991.
La norma - che ha esteso al settore antimafia la circostanza attenuante già in precedenza elaborata per i fenomeni terroristici – è strutturata con previsione di pena autonoma, in relazione al delitto di cui all'art. 416bis c.p. ed ai delitti commessi avvalendosi delle condizione previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti di chi, dissociandosi dagli altri, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'Autorità giudiziaria o di polizia nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. Il comma 4 della disposizione stabilisce, poi, che nei casi previsti dal comma 3, vale a dire nei casi di chi si dissoci nei modi anzidetti "*non si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma*". La *ratio* della circostanza attenuante sottintende un interesse preferenziale del legislatore allo scompaginamento dei sodalizi mafiosi rispetto alla severità della risposta sanzionatoria verso i colpevoli anche di gravi reati che abbiano decisivamente contribuito a quella dissoluzione. L'intento primario perseguito dal legislatore è dunque quello di offrire un incentivo concreto, e non meramente eventuale, alla dissociazione operosa della criminalità organizzata. La circostanza attenuante in esame è legata dunque non già al semplice contributo che intervenga in un quadro probatorio di per sé maturo, ma oltre che alla dissociazione del sodalizio criminoso ad una condotta attiva intesa ad evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori ed alla prestazione di un concreto e significativo apporto alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei

corrci (cfr. Cass. SS.UU. 10713/2010 e, *ex multis*, Cass. 33373/2008; Cass. 7160/2008; Cass. 9276/2007). Essa trova, dunque, la propria ragione nella volontà del legislatore di assicurare un premio particolarmente significativo per la dissociazione attuosa o collaborativa. La giurisprudenza ha dunque sostenuto che l'applicabilità della circostanza attenuante della collaborazione, prevista dall'art.416bis.1 c.p. non può essere semplicemente legata a un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza a una confessione delle proprie responsabilità o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma postula, da parte dell'imputato, una vera e propria attività di collaborazione concreta e fattiva che si traduca non soltanto nella semplice dissociazione, ma anche nell'adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e nel coadiuvare concretamente gli organi inquirenti nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la cattura degli autori dei delitti (cfr. Cass. 9276/2006). Conseguentemente il relativo giudizio non implica una valutazione sulla gravità del fatto o sulla capacità a delinquere del colpevole o, ancora, sulle ragioni che lo hanno determinato alla collaborazione, questioni, queste, che possono giustificare l'eventuale negazione delle attenuanti generiche, ma che non devono condizionare il giudizio sull'attenuante in esame (cfr. Cass. 10740/2011). Per altro verso è stato condivisibilmente sostenuto che il riconoscimento della dissociazione attuosa non implica il riconoscimento delle attenuanti generiche, le quali si basano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole (cfr. Cass. 20145/2010; Cass. 14527/2006).
Quanto alla concreta determinazione della pena conseguente al riconoscimento dell'attenuante in questione, ed alla problematica relativa alla soggezione al bilanciamento con altre circostanze eventualmente contestate e sussistenti, va osservato che la disposizione di cui all'art. 416bis. 1, comma 3, c.p. è speciale rispetto a quella di cui all'art. 69, comma 2, c.p., posto che, da un lato, è lo stesso legislatore ad avere stabilito, in via generale ed inderogabile, la prevalenza dell'attenuante e ad avere fissato autonomamente la misura delle pene applicabili, escludendo che possa venire in gioco la comune disciplina codicistica, che presuppone il riconoscimento di un potere discrezionale del Giudice, nella specie eliminato in radice ai fini del giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti (cfr. Cass. 26954/2001) e che, dall'altro, il riconoscimento della circostanza attenuante della dissociazione attuosa implica il ricorso a speciali criteri di diminuzione della pena. Le Sezioni Unite hanno dunque stabilito che l'attenuante ad effetto speciale della dissociazione attuosa non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanza e che, in presenza di altre circostanze attenuanti (attenuanti generiche) che concorrano con circostanze aggravanti e siano quindi soggette al giudizio di cui all'art. 69 c.p. la pena debba determinarsi effettuando prima il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, affinchè sul risultato che ne consegue sia poi applicata la circostanza attenuante speciale.

Nel caso di specie, le dichiarazioni offerte da VALERIO, seppure intervenute ad istruttoria dibattimentale già in corso, e dunque quando il quadro degli elementi probatori a suo carico era già sufficientemente delineato in ordine alla sua colpevolezza, sono state indubbiamente utili per l'esatta ricostruzione dei fatti, avendo egli fornito riscontri evidentemente significativi alle altre emergenze probatorie già acquisite, arricchendole e offrendo una serie impressionante di dettagli - coerentemente collocati nello spazio e nel tempo - che hanno

contribuito a fare luce sui fatti e che hanno altresì posto in evidenza connessioni fattuali e personali prima ignote.
Decisivo, poi, il suo contributo per la ricostruzione degli omicidi del 1992 e dell'Affare Oppido, tutti di fondamentale importanza per la comprensione delle dinamiche criminali che hanno portato all'insediamento della cosca GRANDE ARACRI sul territorio reggiano e per comprendere uno dei più imponenti affari criminali dell'associazione, i rapporti di forza interni alla stessa e la sua capacità operativa.
Ma la decisività del contributo di VALERIO è apprezzabile, in generale per tutta la comprensione della storia dell'insediamento sul territorio reggiano di una 'ndrina autonoma da quella entrese e dell'avvento della egemonia di GRANDE ARACRI nonchè, comunque, per fare maggiore luce su tutte le dinamiche sottese alle specifiche vicende di cui ha riferito (oggetto dei singoli capi di imputazione) e, in generale, su quelle relative all'associazione mafiosa.
Per queste ragioni il Tribunale ritiene non solo che ricorrano tutti i presupposti per poter concedere al VALERIO l'attenuante di cui all'art. 416bis. 1, comma 3, ma anche che la stessa possa essere applicata nella massima estensione.

In conformità alla condivisibile giurisprudenza di legittimità, le regole dettate dall'art. 63, comma 4 c.p. in tema di cumulo di circostanze ad effetto speciale non possono essere applicate nel caso in cui la questione concernente l'entità della pena applicabile per effetto della ritenuta sussistenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale sia diversamente affrontata e risolta dal legislatore nell'ambito della singola fattispecie criminosa, così come avviene nell'art. 416 bis c.p. (Cass. 29770/2009; Cass. 7916/2011; Cass. SS.UU. 38518/2014). Tale disposizione disciplina in maniera autonoma ogni profilo attinente al trattamento sanzionatorio nelle varie forme circostanziate in essa contemplate e, in particolare, prevede espressamente che il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante di cui al comma 6 comporta l'aumento da un terzo alla metà della pena stabilita nel comma 4, così derogando alla norma generale. Pertanto, nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis c.p., ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma 4 c.p. bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al comma 6 dell'art. 416 bis c.p., che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata.
Il disposto di cui all'art. 63, comma 4, torna ad essere applicabile in caso di concorso delle circostanze di cui ai co. 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p. con altre circostanze aggravanti ad effetto speciale contestate e ritenute, quale ad esempio la recidiva di cui ai co. 2 e ss. dell'art. 99 c.p., pacificamente ritenuta circostanza aggravante ad effetto speciale (cfr. Cass. SS.UU. 20798/2011).
In proposito si evidenzia che laddove ricorrano più circostanze aggravanti autonome o ad effetto speciale, il Tribunale ha ritenuto, tendenzialmente, di applicare solo quella più grave, ritenendo assorbito nell'inasprimento sanzionatorio applicato qualsiasi altro aggravamento della pena in conformità alla facoltatività dell'aumento previsto dall'art. 63, comma 4 c.p.

Va poi osservato che la circostanza aggravante di cui al comma 3 n. 3 dell'art. 628 c.p., richiamata dall'art. 629 c.p., nonché la circostanza di cui all'art. 416bis.1 c.p. non possono essere poste in bilanciamento con le attenuanti. Le circostanze attenuanti eventualmente concesse si applicano, pertanto, sulla pena determinata a seguito dell'aumento.

Rispetto a taluni reati sul trattamento sanzionatorio incidono alcune questioni di diritto intertemporale.
Ed invero, il testo attuale dell'art. 629 c.p., così come derivante dalle modifiche apportate dalla Legge 27 gennaio 2012 n. 3, ha previsto un inasprimento delle pene rispetto alla previgente disciplina.
Lo stesso dicasi per il reato di cui all'art. 416bis c.p. in ragione delle modifiche apportate dalla legge 27 maggio 2015 n. 69.
Laddove, pertanto, i fatti estorsivi o la condotta partecipativa siano stati commessi sotto la precedente disciplina, viene fatta applicazione della stessa in quanto più favorevole all'imputato. Tanto vale ad esempio, per gli imputati BIANCHINI e MATACERA, il cui contributo causale all'associazione mafiosa è cessato nel 2012, ben prima della modifica legislativa.

Tra i delitti per cui vi è condanna in relazione ai singoli imputati il Tribunale ritiene sussistente - in conformità alle richieste del Pubblico Ministero - il vincolo della continuazione, trattandosi di fatti che per epoca, modalità di commissione ed oggettività giuridica paiono, da un lato, attuativi del programma criminoso dell'associazione e, dall'altro, comunque espressivi di unicità di disegno criminoso.
L'individuazione del reato più grave sul quale determinare la pena base deve avvenire in astratto con riferimento a quello sanzionato con pena più elevata nel massimo edittale, secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza della Cassazione.

Il Tribunale ritiene che nessuno degli imputati per i quali è stata inflitta una pena contenuta nei limiti di concedibilità della sospensione condizionale della pena, sia meritevole della concessione di detto beneficio, sebbene incensurato, posto che la condanna è stata inflitta per reati di assoluta gravità, sintomatici di una disponibilità dei loro autori a contesti mafiosi o, comunque, espressivi di una particolare inclinazione a delinquere, tradottasi in un agire senza scrupolo, in totale spregio del rispetto della legalità e dell'ordinato svolgersi del vivere civile.
Per queste ragioni non può dunque formularsi rispetto a detti imputati un giudizio prognostico favorevole di astensione dalla recidiva.

Segue per legge l'applicazione delle pene accessorie.
In relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie temporanee si fa applicazione del disposto di cui all'art. 37 c.p. con determinazione della durata delle stesse in modo corrispondente alla pena principale.
Quanto alla misura di sicurezza della libertà vigilata prevista dall'art. 417 c.p. essa è stata applicata per una durata ritenuta congrua rispetto al grado di pericolosità valutato in relazione alla posizione e al molo assunto all'interno della associazione mafiosa.

Segue, di diritto, la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e delle spese di custodia cautelare in carcere.

2. LE SINGOLE PENE

Alla luce dei criteri indicati e valutati i parametri tuti di cui all'art. 133 c.p., si reputano eque e congrue le seguenti pene:

AIELLO Giuseppe, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 119, pena base anni 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa, aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 9 di reclusione ed euro 15.000 di multa, aumentata ex art. 112 c.p., n. 1 c.p ad anno 9 e mesi 6 di reclusione ed euro 15500 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 120 ad anni 10 di reclusione ed euro 16.000 di multa;

ALLELUIA Lauro pena base, per il reato di estorsione aggravata di cui al capo 90), in esso assorbito l'altro reato contestato ex art. 603 bis c.p. contestato nel medesimo capo di imputazione, anni 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa, aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 8 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di euro, aumentata ex art. 112 ad anni 9 ed euro 3.500 di reclusione;

ALOI Giuseppe pena base anni 4 di reclusione ed euro 6.000, aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 ed euro 8.000 di euro, aumentata ex art. 112 ad anni 6 mesi 6 ed euro 9.000 di multa;

AMATO Alfredo ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 1), pena base anni 18 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 11 ad anni 18 e mesi 3 di reclusione, per il capo 64 ad anni 19 di reclusione;

AMATO Franceseo ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 1), pena base anni 18 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 50 ad anni 18 e mesi 9 di reclusione, per il capo 63 ad anni 19 di reclusione, per il capo 62, così come riqualificato, ad anni 19 e mesi 1 di reclusione;

AMEGLIO Rosaria pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione;

ARCURI Rosario pena base 8 di reclusione ed euro 7.000 di multa, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 11 e mesi 6 di reclusione di reclusione ed euro 4.000 di multa, aumentata ex art. 112 ad anni 12 di reclusione ed euro 4.500 di multa;

ARENA Carmine, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti a tutte alle aggravanti contestate, ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 1), pena base anni 12 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 45) ad anni 12 e mesi 3 di reclusione, per il capo 188 ad anni 12 e mesi 6 di reclusione;

BAACHAOUI Karima ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 1), pena base anni 19 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 48 ad anni 19 e mesi 4 di reclusione, per il capo 51 ad anni 19 e mesi 7 di reclusione, per il capo 52 ad anni 19 e mesi 10 di reclusione, per il capo 53 ad anni 20 e mesi 1 di reclusione, per il capo 54 ad anni 20 e mesi 4 di reclusione, per il capo 160 ad anni 20 e mesi 10 di reclusione, per il capo 161 ad anni 21 e mesi 4 di reclusione;

BAACHAOUI Moncef ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 1), pena base anni 18 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. per il capo 160 ad anni 18 e mesi 6 di reclusione, per il capo 161 ad anni 19 di reclusione;

BARNAT Ewa Boguslawa ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 88ter, pena base anni 4 di reclusione aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 5 e mesi 4 di reclusione aumentata per l'art. 112 ad anni 5 mesi 4 e giorni 15 di reclusione ed aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 89 *novies* ad anni 5 mesi 6 di reclusione;

BELFIORE Carmine ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 1 pena base anni 19 di reclusione, aumentata per il capo 24 ad anni 19 e mesi 4 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 25 ad anni 19 e mesi 10 di reclusione, per l'estorsione aggravata di cui capo 90 (in essa assorbita il delitto di cui all'art. 603bis c.p) ad anni 19 e mesi 11 di reclusione, per il capo 92 ad anni 20 e mesi due di reclusione, per il capo 106 ad anni 20 e sei mesi di reclusione, per il capo 107 ad anni 21 di reclusione, per il capo 115 ad anni 21 e mesi 1 di reclusione, per il capo 116 ad anni 21 e mesi 2 di reclusione, per il capo 120 ad ani 21 e mesi 8 di reclusione;

BELFIORE Francesco, esclusa la contesta recidiva, pena base anni 3 di reclusione, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione;

BELFIORE Giuseppe esclusa la contestata recidiva contesta, pena base anni 4 di reclusione, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. alla pena di anni 6 di reclusione;

BIANCHINI Alessandro, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 93 ter, esclusa l'aggravante ex art 416bis.1 c.p., pena base anni due di reclusione aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 90 ad anni 2 e mesi 1 di reclusione, per il capo 189 ad anni 3 di reclusione;

BIANCHINI Augusto, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 4, pena base anni 8 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 90 ad anni 8 e mesi 3 di reclusione per il capo 92 ad anni 8 e mesi 4, per il capo 93bis ad anni 8 e mesi 6, per il capo 93ter ad anni 8 e mesi 8, per il capo 93 quater ad anni 8 e mesi 10, per il capo 189 ad anni 9 e mesi 10 di reclusione;

BIGHIGNOLI Andrea pena base anni 4 di reclusione, aumenta per l'art. 416bis.1 ad anni 5 e mesi 6, aumentata ex art. 112 c.p. ad anni 6 di reclusione.

BOLOGNINO Michele ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 90, in esso assorbito il reato di cui al 603bis c.p., pena base anni 8 di reclusione ed euro 2000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 12 ed euro 3000 di multa, aumentata per la continuazione "interna" ex art. 81 cpv. ad anni 13 ed euro 4000 di multa, ulteriormente aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 53 ad anni 13 e mesi 3 ed euro 5000, per il capo 87 ad anni 14 ed euro 6000, per il capo 94 ad anni 14 e mesi 7 ed euro 7000, per il capo 88 bis ad anni 15 ed 1 mese ed euro 7.500, per il capo 88 ter ad anni 15 e 7 mesi ed euro 8000, per il capo 89 ad anni 16 ed euro 8500, per il capo 89 novies ad anni 16 e 5 mesi ed euro 9000, per il capo 92 ad anni 16 e mesi 11 ed euro 9500, per il capo 139 ad anni 17 e 5 mesi ed euro 10000, per il capo 143 bis ad anni 17 e 10 mesi ed euro 10.500, per il capo 143 ter ad anni 18 e 3 mesi ed euro 11.000, per il capo 143 sexies ad anni 18 e 7 mesi ed euro 11.500, per il capo 159 ad anni 19 e 2 mesi ed euro 12.500, per il capo 162 ad anni 19 e 3 mesi ed euro 13.500, per il capo 191 ad anni 19 e 8 mesi ed euro 14000, per il capo 198 (in esso assorbito il capo 199) ad anni 20 e 2 mesi 14.250, per il capo 200 ad anni 20 e mesi 7 di reclusione e euro 14.500 di multa.

BOLOGNINO Catianna pena base anni due di reclusione, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 3 ridotta per le generiche ad anni 2 di reclusione.

BOLOGNINO Domenico cl. 90 ritenuta l continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 138, pena base anni 3 di reclusione, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 143ter ad anni 4 mesi 11, per il capo 191 ad anni 5 e 4 mesi di reclusione, per il capo 198 ad anni 5 e mesi 9 di reclusione;

BOLOGNINO Francesco ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 88ter, pena base anni 4 di reclusione ed euro, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 6 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 89novies ad anni 6 e mesi 5, per il capo 143sexies ad anni 6 e mesi 10 di reclusione;

BOLOGNINO Sergio ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 159, pena base anni 3 di reclusione ed euro 2000 di multa, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 4 e 6 mesi di reclusione ed enro 3000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 94 ad anni 5 e mesi 3 di reclusione ed euro 4000 di multa;

BLASCO Gaetano ritennta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 55, pena base anni 8 di reclusione ed euro 6.000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 12 ed euro 9000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 13 ad anni 12 e mesi 6 ed euro 10.000, per il capo 14 ad anni 13 ed euro 11.000, per il capo 15 ad anni 13 e mesi 6 ed euro 12.000, per il capo 16 ad anni 14 ed euro 13.000, per il capo 33 ad anni 14 e 3 mesi ed euro 14.000, per il capo 48 ad anni 14 e mesi 7 ed euro 15.000, per il capo 50 ad anni 15 ed euro 16.000, per il capo 51 ad anni 15 e mesi 6 ed euro 17.000, per il capo 52 ad anni 16 ed euro

18.000, per il capo 53 ad anni 16 e 4 mesi ed euro 19.000, per il capo 54 ad anni 16 e 10 mesi ed euro 20.000, per il capo 58 ad anni 17 e 3 mesi ed euro 20.500, per il capo 58bis ad anni 17 e 8 mesi ed euro 21.000, per il capo 59 ad anni 18 e 2 mesi ed euro 22.000, per il capo 133 ad anni 19 ed euro 23.000, per il capo 134 ad anni 24.000, per il capo 160 ad anni 20 e mesi 6 ed euro 25.000, per il capo 161 ad anni 21 di reclusione ed euro 26.000 di multa;

BRAGA Bruna ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 93 ter, esclusa l'aggravante ex art 416bis.1 c.p., pena base anni tre di reclusione aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 93 bis ad anni 3 e mesi 3 di reclusione, per il capo 93quater ad anni 3 e mesi 6, per il capo 90 ad anni 3 e mesi 10, per il capo 189 ad anni 4 di reclusione;

BRAMANTE Antonietta ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 88ter pena base anni 4 di reclusione ed euro 6000 di multa, aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 ed euro 8000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 89novies ad anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa;

BRESCIA Pasquale pena base anni 4 e mesi 6 di reclusione aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 e mesi 9 di reclusione.

BRUGNANO Giuseppe ritenuta la continuazione sotto il reato più grave ci cui al capo 89 duodecies, pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6, anmentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 89 quater ad anni 5 mesi 3 di reclusione;

BRUGNANO Luigi pena base anni 7 di reclusione ed euro 6000 di multa aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 10 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa;

BUSIA Marco ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 96, pena base anni 5 di reclusione ed euro 8.000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 12.000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 97 ad anni 8 ed euro 13.000, per il capo 98 ad anni 8 anni e 6 mesi ed euro 14.000, per il capo 99 ad anni 8 e mesi 9 ed euro 14.500, per il capo 140septies ad anni 9 e mesi 6 ed euro 15.000, per il capo 156 ad anni 10 ed euro 15.500, per il capo 157 ad anni 10 e mesi 1 ed euro 16.000;

BUTTIGLIERI Salvatore pena base anni 4 di reclusione ed euro 3.000 di multa anmentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 ed euro 4.500 di multa, aumentata ex art. 112 c.p. ad anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.000;

CAGOSSI Luigi esclusa l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., anni 3 di reclusione;

CANIZZO Mario ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 70, pena base anni 6 di reclusione, aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 8 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 70sexies ad anni 9 di reclusione;

CAVEDO Maurizio ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 122, pena base anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa, aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 e mesi 9 di reclusione ed euro 9000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 151 ad anni 7 e mesi 5 di reclusione ed euro 10.550 di multa, per il capo 152 ad anni 8 e mesi 1 di reclusione ed euro 12.000 di reclusione;

CODAMO Giuseppe ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 156 così come riqualificato, pena base anni 4 ed euro 400 di multa, aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 ed euro 600 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 157 ad anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa;

COLACINO Salvatore pena base anni 3 di reclusione ed euro 6000 di multa, aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad 4 e mesi 6 reclusione ed euro 9.000 di multa;

COSTI Omar ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 70, pena base anni 8 di reclusione ed euro 9.000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 12 ed euro 13.000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 72 ad anni 12 e mesi 6 ed euro 14.000, per il capo 97 ad anni 13 anni ed euro 14.500, per il capo 98 ad anni 13 mesi 6 ed euro 15.000, per il capo 99 ad anni 13 e mesi 9 di reclusione ed euro 15.500;

CRIVARO Antonio anni 19 di reclusione;

CROCI Debora ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 116, pena base anni 2 di reclusione aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 3, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 107 ad anni 4 di reclusione;

CURCIO Giuseppe ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 96, pena base anni 4 di reclusione ed euro 7.000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 ed euro 10.500 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 104 ad anni 7 ed euro 12.000 di multa;

CURCIO Maria ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 104, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p, pena base anni 4 di reclusione aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 109ter ad anni 4 e mesi 6, aumentata per il capo 111 ad anni 5, per il capo 111quater nd anni 5 e mesi 6 di reclusione;

DEBBI Giuliano ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 71, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p, pena base anni 3 di reclusione ed euro 3.000 di multa aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 74 ad anni 4 ed euro 4.000;

DI VIA Francesco pena base anni 3 di reclusione ed euro 2000 di multa, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa;

EL FATACKI Abdellatif pena base anni 2 di reclusione, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 3 di reclusione;

FALSETTI Rosario pena base anni 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 8 e mesi 7.500 di multa;

FERRARI Aldo Pietro riqualificato il fatto nel reato di violenza privata, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 c.p., pena base anni due di reclusione aumentata per la contestata recidiva reiterata ad anni 2 e mesi 6 di reclusione;

FLORO VITO Antonio pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 9 di reclusione ed euro 8.500 di multa;

FLORO VITO Gianni ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 106, pena base anni 3 ed euro 5.000, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 6 e mesi 6 ed euro 7.500 di multa, aumentata ex art. 81 cpv. per il capo 90 a anni 7 ed euro 8.500, per il capo 92 a anni 7 e mesi 6 ed euro 9.500 , per il capo 107 ad anni 8 ed euro 10.500, per il capo 113 ad anni 8 e mesi 5 ed euro 11.000, per il capo 120 ad anni 8 e mesi 11 ed euro 12.000 di multa;

FLORO VITO Giuseppina, pena base anni 2 di reclusione aumentata x art. 416 bis 1 c.p. ad anni 3 di reclusione;

FORMENTINI Francesco pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 di reclusione ed euro 8.000 di multa;

FRONTERA Alfonso pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 di reclusione ed euro 8.000 di multa;

GERACE Salvatore pena base anni 5 di reclusione ed euro 6.000 di multa aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 6 e mesi 8 ed euro 8.000 di multa;

GIBERTINI Gino pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 8 ed euro 8.000 di multa;

GIGLIO Antonio pena base anni 2 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 2 e mesi 8 di reclusione;

GIGLIO Francesco pena base anni 2 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 2 e mesi 8 di reclusione;

GIGLIO TANIA pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 4 e mesi 6 di reclusione;

GRIMALDI Luigi pena base anni 2 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 3 di reclusione;

IAQUINTA Giuseppe ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 1, pena base anni 18 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. il capo 140 quinquies a anni 18 e mesi 11 di reclusione, per il capo 160 sexies ad anni 19 di reclusione;

IAQUINTA Vincenzo esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. anni due di reclusione d euro 3.000 di multa;

LAERA Stefano, ritenuta l'ipotesi lieve di cui al V comma dell'art. 73 dpr 309/90, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., mesi 6 di reclusione ed euro 1.100 di multa;

LEROSE Salvatore ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 119, pena base anni 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa, aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 9 di reclusione ed € 15.000 di multa, aumentata ex art. 112, n. 1 c.p ad anno 9 e mese 6 di reclusione ed euro 15500 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 120 ad anni 10 di reclusione ed euro 16.500 di multa;

LOMONACO Francesco ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 1, pena besse anni 18 di reclusione, aumentata per il capo 20 ad anni 19, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 31 ad anni 19 e mesi 6 di reclusione;

LOPRETE Giuseppe pena base anni 3 di reclusione ed euro 600,00 di multa aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusone ed euro 900,00 di multa;

LUPEZZA Alessandro ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 153, pena base anni 3 di reclusione, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 154 ad anni 5 di reclusione;

MACRI' Francesco ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 88 bis, pena base anni 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 6 di reclusione ed euro 6.000, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 89 ad anni 6 e mesi 3 di reclusione ed euro 8.000 di multa;

MACRI' Giuseppe pena base anni 4 di reclusione ed euro 6.000 aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 ed euro 8.000 di euro aumentata ex art. 112 ad anni 6 mesi 6 ed euro 10.000 di multa;

MANCUSO Vincenzo ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 119, pena base anni 6 di reclusione ed euro 10.000 aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 9 ed euro 15.000 di euro aumentata ex art. 112 ad anni 9 mesi 6 ed euro 15.100 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 120 ad anni 10 e mesi 6 ed euro 15.800, per il capo 121 ad anni 11 di reclusione ed euro 16.000 di multa;

MANFREDA Francesco pena base anni 6 di reclusione ed euro 7.000 aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 8 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.500 di multa;

MANZONI Giuseppe ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 117, pena base anni 4 di reclusione, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 6 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 107 ad anni 6 e mesi 6 di reclusione, per il capo 117 bis ad anni 7 di reclusione;

MATACERA Francesco concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 143, pena base anni 8 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 143/2 a anni 8 e mesi 6, per il capo 145 a anni 9 di reclusione;

MENDICINO Alfonso pena base anni 5 di reclusione ed euro 2.000 di multa aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa;

MILAZZO Bruno ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 197, pena base anni 3 di reclusione, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 190 ad anni 5 di reclusione;

MURATORI Massimo ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 156 così come riqualificato, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., pena base anni 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa, aumentata per la recidiva contestata ad anni 6 ed euro 600,00 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 157 ad anni 6 e mesi 3 di reclusione ed euro 600,00 di multa;

MUTO Antonio cl. 71 ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 95, pena base anni 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa, aumentata ex art. 416bis 1 c.p. ad anni 8 e mesi 7.500 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 94 ad anni 8 e mesi sei di reclusione ed euro 8.000 di multa;

MUTO Antonio cl. 78 pena base anni 8 di reclusione ed euro 3.000, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 12 di reclusione ed euro 4.500 di multa;

MUTO Francesco ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 190 pena base anni 3 di reclusione, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 195 ad anni 5 di reclusione;

NICASTRO Antonio ritenuta l'ipotesi lieve di cui al V comma dell'art. 73 dpr 309/90, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa.

OLIVO Salvatore pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6.

L'indicazione della pena pecuniaria indicata nel dispositivo è dovuto a mero errore materiale;

PELAGGI Francesco ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 96, pena base anni 5 di reclusione ed euro 9.000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 12.000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 97 ad anni 8 ed euro 13.000, per il capo 98 ad anni 8 anni e 6 mesi ed euro 14.000, per il capo 99 ad anni 9 ed euro 15.000;

PETRONE Antonio pena base anni 2 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 3;

PICHIERRI Giuseppe pena base anni 4 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 6;

RIILLO Pasquale ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 96, pena base anni 6 di reclusione ed euro 8.000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 12.000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 97 ad anni 8 e mesi 6 ed euro 13.000, aumentata per il capo 98 ad anni 9 anni ed euro 14.000, aumentata per il capo 99 ad anni 9 e mesi 6 ed euro 14.250, per il capo 100 ad anni 10 ed euro 14.500, per il capo 104 a anni 10 e mesi sei ed euro 15.000, per il capo 156 ad anni 11 e 6 mesi ed euro 15.500, per il capo 157 ad anni 12 ed euro 16.000;

ROCCA Antonio pena base anni 3 ed euro 600,00 di multa aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 900,00 di multa;

RUGGIERO Giuseppe pena base anni 4 di reclusione ed euro 6.000 aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 ed euro 8.000 di enro aumentata ex art. 112 ad anni 6 mesi 6 ed euro 10.000 di multa;

SALSI Mirco pena base anni 3 di reclusione ed enro 4.000 aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 ed euro 6.000 di multa;

SALVATI Luigi pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione;

SARCONE Gianluigi pena base anni 2 di reclusione aumentata ex art. 416bis. 1 c.p. ad anni 3 e mesi 6 di reclusione;

SCHETTINI Giovanna ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 88 ter, pena base anni 4 di reclusione aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 6 di reclusiune, aumentata per il capo 89 novies ad anni 6 e mesi 5, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 212 bis ad anni 6 e mesi 11;

SCHIRONE Graziano ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 139, pena base anni 3 di reclusione ed euro 6.000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad

anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 140 octies ad anni 5 ed euro 10.000 di multa;

SCIDA Domenico pena base anni 4 e mesi 6 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 9, aumentata ex art. 112 c.p. ad anni 7 di reclusione;

SCIDA Francesco pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 di reclusione;

SCORDO Giuseppe ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 113, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., pena base anni 3 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 107 ad anni 3 e mesi 6 di reclusione;

SERGIO Eugenio ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 48, pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 ed euro 8.000, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 33 ad anni 9 ed euro 9.000 di multa;

SERIO Luigi pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art,. 416 bis 1 c.p ad anni 4 e mesi 6 di reclusione;

SESTITO Salvatore ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 95, pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 ed euro 8.000, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 24 ad anni 9 ed euro 9.000 di multa, per il capo 25 a anni 10 di reclusione ed euro 10.000 di multa;

SILIPO Floriana ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 73 bis, pena base anni 3 e mesi 6 ed euro 6.000 di multa, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 5 ed euro 7.500, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 70 bis ad anni 5 anni e 5 mesi ed euro 8.000 di multa, per il capo 70 quater a anni 5 e mesi 10 ed euro 8.500, per il capo 70 quinquies ad anni 6 e mesi 3 di reclusione ed euro 9.000 di multa;

SILIPO Luigi ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 59, pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 ed euro 9.000, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 70 ad anni 8 e mesi 8 ed euro 9.600 di multa, per il capo 140 quater a anni 9 di reclusione ed euro 10.000 di multa;

SILIPO Salvatore pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000 aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 di reclusione ed euro 9.000 di multa;

TEDESCO Rocco pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione;

TOSTONI Michele concesse le circostanze attenuati generiche, pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 ed euro 9.000 di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p. 5 e mesi 8 ed euro 6.000 di multa;

URSINI Mario ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 94 bis, pena base anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 6 e mesi 9 di reclusione ed euro 4.500, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 87 ad anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa;

VALERIO Antonio ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 54, pena base anni 8 ed euro 8000 di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p. ad anni 5 e mesi 4 ed euro 6.000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 29 ad anni 5 e mesi 8 ed enro 6.100, per il capo 30 ad anni 6 ed euro 6.100, per il capo 35 ad anni 6 e mesi 4 ed euro 6.200, per il capo 48 ad anni 6 anni e mesi 8 ed euro 6.300, per il capo 50 ad anni 7 ed euro 6.400, per il capo 52 ad anni 7 e mesi 4 ed euro 6.500, per il capo 53 ad anni 7 e mesi 8 ed euro 6.600, per il capo 55 ad anni 8 ed euro 6.700, per il capo 21 ad anni 8 e mesi 2 e gg. 15 ed euro 6.750, per il capo 33 ad anni 8 e mesi 5 ed euro 6.800, per il capo 12 bis ad anni 8 e mesi 6, per il capo 58 ad anni 8 e mesi 7, per il capo 58bis ad anni 8 e mesi 8, per il capo 160 ad anni 8 e mesi 11, per il capo 161 ad anni 9 e mesi 2, e così complessivamente anni 9 e mesi 2 di reclusione ed euro 6.800 di multa, ridotta ex art. 416 bis 1 comma 3 c.p. ad anni 6 e mesi 2 di reclusione ed euro 3.450 di multa;

VALERIO Gaetano pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione;

VALERIOTI Gabriele ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 1, pena base anni 19 di reclusione aumentata per il capo 11 ad anni 19 e mesi 3, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 183 ad anni 19 e mesi 6 di reclusione;

VECCHI Silvano anni 3 di reclusione;

VERTINELLI Antonio cl. 85 ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 211, pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6, aumentata per il capo 212 ad anni 5 e mesi 2, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 89 ter ad anni 5 e mesi 7, per il capo 89 terdecies a anni 6 di reclusione;

VERTINELLI Antonio cl. 90 pena base anni 3 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione;

VERTINELLI Giuseppe cl. 62 ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 88 bis, pena base anni 6 di reclusione e euro 6.000 di multa, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 ed euro 8.000, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 88 ad anni 8 e mesi 6 ed euro 8.500, per il capo 88 ter ad anni 9 ed euro 9.000, per il capo 85 a anni 9 e mesi 5, per il capo 89 ter ad anni 9 e mesi 10 di reclusione, per il capo 89 novies ad anni 10 e mesi 3, per il

capo 89 quater ad anni 10 e mesi 8, per il capo 89 septies ad anni 11 e mesi 1, per il capo 89 duodecies ad anni 11 e mesi 6 mesi, per il capo 89 terdecies ad anni 11 anni e 11 mesi, per il capo 94 ad anni 12 e mesi 5, per il capo 107 ad anni 12 e mesi 11, per il capo 111 ter ad anni 13 e mesi 2, per il capo 111 quater ad anni 13 e mesi 5, per il capo 209 ad anni 13 anni e mesi 10 e così complessivamente anni 13 e mesi 10 ed euro 9.000 di multa;

VERTINELLI Giuseppe cl. 86 ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo88 ter pena base anni 4 di reclusione ed euro 5.000 aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 6 ed euro 7.500, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 89 novies ad anni 6 e mesi 5 ed euro 8.000, per il capo 212 ad anni 6 e mesi 11 ed euro 8.000 di multa;

VERTINELLI Palmo ritenuta la continnazione sotto il reato più grave di cui al capo 88 bis, pena base anni 6 di reclusione e euro 6.000 di multa, aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 ed euro 8.000, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 88 ad anni 8 e mesi 6 ed euro 8.500, per il capo 88 ter ad anni 9 ed euro 9.000, per il capo 85 a anni 9 e mesi 5, per il capo 89 ter ad anni 9 e mesi 10 di reclusione, per il capo 89 novies ad anni 10 e mesi 3, per il capo 89 quinquies ad anni 10 e mesi 8, per il capn 89 septies ad anni 11 e mesi 1, per il capo 89 novies ad anni 11 e mesi 6 mesi, per il capo 89 undecies a 11 e mesi 11, per il capo 89 duodecies ad anni 12 anni e 4 mesi, per il capo 94 ad anni 12 e mesi 10, per il capo 107 ad anni 13 e mesi 4, per il capo 209 ad anni 13 e mesi 9 e così compressivamente anni 13 e mesi nove di reclusione ed euro 9.000 di multa;

VETERE Pierino ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 122 pena base anni 6 di reclusione ed euro 6.000 aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. ad anni 8 ed euro 6.000, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 125 ad anni 9 ed euro 8.000, per il capo 212 ad anni 6 e mesi 11 ed euro 8.000 di multa;

VILLIRILLO Giuseppe, esclusa la contestata recidiva pena base anni 6 di reclusione ed euro 7.000 aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 8 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.500 di multa;

VITI Francesco pena base anni 8 di reclusione ed euro 3.000 aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 12 di reclusione ed euro 4.500 di multa;

VRABIE Carmen pena base anni 2 di reclusione aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 3 di reclusione;

VRABIE Mihai pena base anni 2 di reclusione ed euro 3.000 aumentata ex art. 416 bis 1 c.p. a anni 3 di reclusione ed euro 4.500 di multa;

VULCANO Mario ritenuta la continuazione sotto il reato più grave di cui al capo 96, pena base anni 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa aumentata per l'art. 416bis. 1 c.p. ad anni 9 di reclusione ed euro 15.000 di multa, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 83 ad anni 9 anni e mesi 6 ed euro 15.500, per il capo 97 ad anni 10 anni, per il capo 98 ad anni 10 e mesi 6 per il

capo 99 ad anni 10 e mesi 9, per il capo 107 ad anni 11 e mesi 3, per il capo 117 ad anni 11 e mesi 8, per il capo 117 bis a 12 anni e mesi 1, per il capo 118 ad anni 12 mesi 6 e così complessivamente anni 12 e mesi 6 di reclusione ed euro 15.500;

ZANGARI Valter ritenuta la continnazione sotto il reato più grave di cui al capo 110 bis, esclusa l'aggravante di cui alli'art.416 bis 1 c.p., pena base anni 2 di reclusione, aumentata *ex* art. 81 cpv. per il capo 110 ad anni 2 e mesi 5, per il capo 107 ad anni 2 e mesi 11 di reclusione;

CAPITOLO XVII
LE CONFISCHE

È stato disposto il sequestro preordinato alla confisca di un corposo compendio di beni, riconducibili ad imputati sia del reato associativo sia dei singoli reati fine.
Tale vincolo trova titolo in svariate disposizioni normative.
In particolare ex:
- artt. 240 e 240 bis c.p.;
- art. 416 bis comma 7 c.p.;
- art. 648 quater c.p.;
- art. 12 bis d.lgs. 74/2000.

L'art. 240 c.p. prevede che: 1) il giudice possa ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; 2) debba ordinare la confisca del prezzo del reato, dei beni e strumenti impiegati per commettere taluni reati informatici espressamente indicati, del profitto o prodotto di detti reati, delle cose di cui la fabbricazione, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisca reato, purché non appartengano a terzi estranei.

L'art. 240 bis c.p. disciplina la cosiddetta confisca allargata, già prevista dall'art. 12sexies D.L. 306/1992 e trasposta nel predetto articolo ad opera del d.lgs. 21/2018..
Detto articolo prevede la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle utilità delle quali il condannato per una serie di gravi delitti (per quanto interessa in questa sede, quelli di cui agli artt. 51 co. 3 bis c.p.p.; 318, 319, 512 bis (già 12 *quinquies* L. 356/1992), 603 bis, 629, 644, 648 tranne ultimo comma, 648 bis, 648 ter c.p.) non può giustificare la provenienza e di cui disponga anche per interposta persona, in valore sproporzionato alla propria attività economica lecita. La confisca di tali utilità può essere disposta anche per equivalente (240 bis, ultimo comma, c.p.).

Nei confronti dei condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono prezzo, prodotto o profitto o il reimpiego di questi ultimi (416 bis comma 7 c.p.).

Ai sensi dell'art. 648 quater, per i delitti di cui agli artt. 648 bis, ter, e ter.1 c.p. è sempre ordinata la confisca, anche per equivalente, dei beni che ne sono prodotto o profitto e non appartengano a terzi estranei. La confisca per equivalente può avvenire anche nei confronti di terzi cui sia falsamente attribuita la titolarità delle utilità ablate.

Infine, l'art. 12 bis d.lgs. 74/2000 prevede la confisca, anche per equivalente, del profitto o prezzo dei reati tributari di cui al medesimo decreto.

Il prodotto o profitto del reato confiscabili devono presentare un nesso di diretta derivazione dal fatto criminoso e presentare un'intrinseca affinità con lo stesso, non rilevando conseguenze mediate e indirette. Più precisamente, profitto è il "vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell'illecito" (Cass. SS.UU 31617/2015; Cass. 53650/2016).
Quando il profitto ha carattere pecuniario, inoltre, la confisca di somme per un valore pari a quello del profitto, di cui il reo disponga, ha natura di confisca diretta, e non per equivalente (Cass. SS.UU 31617/2015).
Il prodotto è invece il risultato "empirico" della condotta: le cose create, trasformate, adulterate e acquisite mediante l'illecito (Cass. 44315/2013). Il riferimento all'acquisto rende confiscabile ex art. 240 c.p. anche il bene oggetto di trasferimento fittizio (512 bis c.p.).
In materia di confisca obbligatoria, prezzo del reato è il compenso ricevuto dal reo per determinarsi a commettere l'illecito (cfr. SSUU 9149/1996).
Tra gli oggetti di cui sia vietata (o soggetta ad autorizzazioni in concreto mancanti) la detenzione, alienazione, porto e fabbricazione, certamente si comprendono le armi, purché esse non siano regolarmente detenute o, in tale ultima ipotesi, siano state utilizzate per commettere il reato (cfr. Cass. 22105/2013; Cass. 33982/2016; Cass. 1806/2013; Cass. 11604/2013; Cass. 13519/2010; Cass. 1264/2007; Cass. 34042/2006).

Preclude la confisca la circostanza che, al momento dell'applicazione della misura la cosa appartenga a persona estranea al reato (Cass. 4008/1997). In difetto di prova contraria, si presume che il bene appartenga a chi ne ha la detenzione (Cass. 8559/1985). È soggetto estraneo al reato chi: i) non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e sia in buona fede circa la derivazione della propria posizione soggettiva riguardante il bene dal reato commesso (Cass. 29197/2011; Cass. 34722/2011; Cass. 39777/2012); ii) non abbia partecipato con attività comunque connesse alla realizzazione del reato (Cass. 3118/1991); iii) non abbia alcun tipo di colpevole collegamento – neppure per negligenza –, diretto o indiretto, anche non punibile, con il reato (Cass. 2024/2007). Non è ostativa alla confisca la circostanza che il bene sia in comproprietà di un terzo estraneo al reato o appartenga a società in accomandita semplice della quale il reo sia socio accomandatario (Cass. 38633/2010, 248/1987). Se la cosa è in comproprietà, la confisca non può avvenire oltre la quota di proprietà del responsabile del reato.

Quanto alla confisca facoltativa (art. 240 c.p.), è stato precisato, in giurisprudenza, che le cose che servirono o furono destinate a commettere un reato devono presentare, perché sia possibile disporne la confisca, un "nesso di asservimento". Non è sufficiente una mera occasionalità tra disponibilità della *res* e commissione del fatto illecito. Occorre invece uno stretto legame di natura strumentale tale che riveli la probabilità del ripetersi dell'attività illecita qualora il bene sia lasciato nella disponibilità del reo.
Ciò conformemente alla natura cautelare (in senso lato) della confisca (cfr. Cass. SSUU 26 aprile 1983; Cass. 9903/1986; Cass. 34088/2003).

È stato inoltre precisato che il giudice può disporre la confisca d'ufficio, senza che occorra una specifica richiesta del Pubblico Ministero in udienza (Cass. 10069/2002).

Circa la confisca cosiddetta allargata, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che non è necessario alcun collegamento dei beni con il reato-presupposto (Cass. SS.UU. 33451/2014, 920/2004; Cass. 5358/1998). Possono esserne oggetto anche i titoli di credito, oltre al denaro in qualunque forma (anche dematerializzata) si trovi (Cass. 35969/2009).
La presunzione di sproporzione non è assoluta, potendo il destinatario della misura dimostrare, con onere della prova (e rischio della mancata prova) a suo carico, la legittima provenienza delle utilità vincolande (Cass. 3682/2011). In particolare, può essere data la prova che tali beni siano stati acquisiti a titolo gratuito o tramite donazione (Cass. 41100/2014; Cass. 43776/2013). Occorre pur sempre che sia data la prova di tale modo d'acquisto perché sia la parte pubblica a doverne provare la simulazione o l'invalidità (Cass. 32774/2014). Per gli acquisti a titolo oneroso, invece, il destinatario della misura deve dimostrare non la validità del titolo di acquisto, ma la provenienza lecita dei capitali impiegati (Cass. 27656/2001).
L'accertamento dell'intestazione fittizia (fuori dei casi in cui sia tale il titolo del reato per cui si procede, trovando altrimenti applicazione le disposizioni del codice di procedura penale) deve avvenire sulla scorta di "fatti concludenti concreti, senza ricorrere a presunzioni", potendo a tal fine valere anche la sproporzione del valore del bene rispetto alle disponibilità economiche dell'intestatario (Cass. 42717/2010; Cass. 44534/2012).

Nel caso di confisca per equivalente il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum è riservato alla fase esecutiva demandata al Pubblico Ministero (cfr. Cass. 53832/2017).
In relazione poi alle fattispecie concorsuali, va richiamato l'attuale orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in ragione, da un canto, del principio solidaristico della pena in tema di concorso di persone nel reato, secondo il quale ciascun concorrente risponde dell'evento delittuoso nella sua globalità quale che sia l'entità del contributo prestato e, dall'altro, dalla condivisa natura sanzionatoria della confisca di valore, ogni imputato risponde di tutto il profitto conseguito a seguito della consumazione del reato, salvo, poi, il regresso nei confronti dei concorrenti, con la precisazione che l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso profitto (Cass. 5553/2014; Cass. 17713/2014).

Sulla scorta di quanto sopra precisato, deve essere disposta la confisca:
A – ex art. 12 bis d.lgs. 74/2000:

1. nei confronti di BOLOGNINO MICHELE, FLORO VITO GIANNI, BELFIORE CARMINE, BIANCHINI AUGUSTO, BRAGA BRUNA, in solido tra loro, per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 92 per il valore di euro 15.525,10;

2. nei confronti di BUSIA MARCO, COSTI OMAR, PELAGGI FRANCESCO, RIILLO PASQUALE E VULCANO MARIO, in solido tra loro, per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui ai capi 97 e 98 per il valore di euro 1.500.721,35;
3. nei confronti di BELFIORE CARMINE, FLORO VITO GIANNI, VULCANO MARIO, VERTINELLI GIUSEPPE CL. 62, VERTINELLI PALMO, CROCI DEBORAH, MANZONI GIUSEPPE, SCORDO GIUSEPPE, E ZANGARI VALTER, in solido tra loro, per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 107 per il valore di euro 4.517.628,03;

4. nei confronti di MANCUSO VINCENZO, AIELLO GIUSEPPE, LEROSE SALVATORE, FLORO VITO GIANNI E BELFIORE CARMINE, in solido tra loro, dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 120 per il valore di euro 256.067;

5. nei confronti di BLASCO GAETANO, BAACHAOUI KARIMA, BAACHAOUI MONCEF E VALERIO ANTONIO, in solido tra loro, dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 160 per il valore di euro 95.521;

6. nei confronti di BLASCO GAETANO, BAACHAOUI KARIMA, BAACHAOUI MONCEF E VALERIO ANTONIO in solido tra loro, dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 161 per il valore di euro 113.039,85;

B – ex artt. 240, 240 bis, 416 bis co. 7, 648 quater c.p.,
1) della società di capitale denominata "B&V Costruzioni S.r.l. Unipersonale" - P.I. 02447260353 - costituita in data 14/09/2010 - con sede in Bibbiano (RE), via Sacco e Vanzetti n. 17/2, ed esercente l'attività di "lavori generali di costruzione di opere edili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capo 58) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia;

2) della società di capitale denominata "Anpa Costruzioni S.r.l. Unipersonale" - P.I. 02473440358 - costituita in data 02/03/2011 - con sede in Bibbiano (RE), via Sacco e Vanzetti n. 17/2, ed esercente l'attività di "lavori generali di costruzione di opere edili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capi 58

bis, 160-161) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia;

3) della società di capitale denominata "SECAV S.r.l. Unipersonale" - C.F. 02917260792 - costituita in data 03/01/2008 - con sede in Roverchiara (VR), via Crosara n. 2/B, ed unità locali operative a Montecchio Emilia (RE) e Castelnuovo del Garda (VR), ed esercente l'attività di "costruzione e vendita di immobili di qualunque natura o specie, ivi compresi immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, agrituristici, centri benessere, case rurali, magazzini, ecc." - società ancora oggi attiva, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capo 85) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia;

4) del 50% della società di capitale denominata "LA PILOTTA S.r.l." - C.F. 02212840348 - costituita in data 04/03/2002 - con sede in Reggiolo (RE) via Aurelia n. 5, ed esercente l'attività "immobiliare di ogni genere" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. L'intestazione fittizia di tali quote (capo 86) rientrava invero in un più ampio disegno di occultamento delle utilità riferibili alla e derivanti dalla cosca, al fine di agevolarne l'operatività, schermandone l'effettiva titolarità e consentendo così, tramite un raffinato meccanismo simulatorio, la commissione, altresì dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p.;

5) della società di capitale denominata "Il Cenacolo S.r.l." - C.F. 02536310358 - costituita in data 04/06/2012 - con sede in Reggio Emilia, via Giacomo Matteotti n. 4/B, ed esercente l'attività di "ristorazione e somministrazione di pasti e bevande" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività della cosca, divenendo strumento elettivo del reimpiego dei proventi della medesima (come emerso dall'esame dei capi 1.2, 19, 20, 88 bis);

6) della società di capitale denominata "Mille Fiori S.r.l." - P.I. 01993500352 - costituita in data 20/03/2002 - con sede in Montecchio Emilia (RE), via Strada Calerno n. 12, ed esercente l'attività di "ristorazione e somministrazione di pasti e bevande" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento ecc., compreso il complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particelle

508 sub 2 e 4, 626 e 627 sub 1, ed il Ristorante "Il Cenacolo del Pescatore"), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività della cosca, divenendo strumento elettivo del reimpiego dei proventi della medesima (come emerso dall'esame dei capi 1.2, 19, 20, 88, 88 bis, 88 ter, 89 bis);

7) della società di capitale denominata "RE.COM. S.r.l." - C.F. 02338020353 - costituita in data 11/06/2008 - con sede in Reggio Emilia, via Tavolata n. 2, ed esercente l'attività di "commercio di prodotti di edilizia e simili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio mafioso, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capo 108) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia.;

8) della società di capitale denominata "I.T.S. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM S.r.l." - P.I. 02302390352 - costituita in data 23/11/2007 - con sede in Brescello (RE), via Carducci n. 6, ed esercente l'attività di "metalmeccanica e vendita di prodotti per l'edilizia" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capo 109) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia.;

9) della società di capitale denominata "T.R.S. S.r.l." - P.I. 02686410347 - costituita in data 24/09/2013 - con sede in Sorbolo (PR), via Torino s.n.c., ed esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di legno, legnami e suoi derivati" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capi 109 bis, 109 ter, 111 quater) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia.;

10) della società di capitale denominata "New Dimension S.r.l." - P.I. 02699600793 - costituita in data 15/02/2005 - con sede in Crotone (KR), via Olimpia n. 91, ed esercente l'attività di "locazione immobiliare di beni propri" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la

denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso eventuali partecipazioni in altre società, es. il 50% delle quote della società G&G S.r.l. C.F. 02249030798), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capi 109 ter, 111 quater) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia;

11) della società di capitale denominata "TRASMOTER S.r.l." - P.I. 02322500204 - costituita in data 23/12/2010 - con sede in Mantova via Ghisiolo n. 10, ed esercente l'attività di "commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiale da costruzione e simili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il 100% delle quote della società STAR-GRES S.r.l. C.F. 01987050356), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capo 110) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia.
La TRASMOTER s.r.l. risulta essere stata impiegata, in particolare, per frodare il fisco mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si vedano in particolare i capi 92, 106, 107, 160;

12) della società di capitale denominata "TF S.r.l." - P.I. 03257650790 - costituita in data 04/03/2002 - con sede in Crotone, via Olimpia n. 90, ed esercente l'attività di "vendita di materiale inerte e di materiale e prodotti per l'edilizia" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capo 111) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia;

13) della società di capitale denominata "MAGNOLIA S.r.l." - P.I. 01540870498 - costituita in data 10/08/2006 - con sede in Modena, via Strada Villanova n. 915/2, ed esercente l'attività di "acquisto, vendita, permuta di immobili urbani, sia civili che industriali, costruzioni di fabbricati di qualsiasi natura, lavori edili in genere" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p.

Si veda, in particolare, quanto ritenuto in ordine ai capi 119 per ciò che concerne il reimpiego dei proventi del delitto associativo, 120 per l'utilizzo della società nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, 121 per l'intestazione fittizia delle quote societarie;

14) della società di capitale denominata "Antichi Sapori S.r.l." - P.I. 02110790355 - costituita in data 06/05/2004 - con sede in Reggio nell'Emilia, via I. Newton n. 9/A, ed esercente l'attività di "somministrazione di alimenti e bevande, di ristorante, trattoria, pizzeria, preparazione di cibi cotti da asporto e bar" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, compresa l'autovettura Daimler Chrysler tg. DM306BL), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La stessa risulta essere stata stabilmente asservita all'operatività del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., come risulta altresì dal fatto che l'intestazione fittizia (capo 122 bis) sia stata realizzata al fine di sottrarla all'applicazione di misure di prevenzione antimafia;

15) dell'appartamento e garage, rispettivamente contrassegnati nel catasto di Sorbolo (PR), al Fg. 34, part. 556, sub 4 e sub 18, già intestati alla K1 S.r.l. (C.F. 02275560353), acquisiti con atto del 14.07.2011, registrato l'1.08.2011, presso l'Ufficio del Registro di Parma (Mod. Telematico, Serie 1T, nr. 013429).

16) della società di capitale denominata "BA.CI.RO. RISTO S.r.l." - C.F. 03184060790 - costituita in data 01/07/2011 - con sede in Catanzaro, in via Lucrezia Della Valle n. 19, ed esercente l'attività di "ristorante, trattoria, pizzeria con somministrazione e simili in relazione al Ristorante denominato Pagus" – con - nella misura sopra indicata - tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie nella misura del 49%, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Detta società è riconducibile, nonostante la formale intestazione a congiunti, ai concorrenti esterni Cianflone e Matacera (capi 143 e 143/2) che ne dispongono avendo ottenuto l'ausilio della associazione mafiosa per la ristrutturazione e messa in attività del ristorante Pagus, riconducibile alla società in argomento;

17) della società di capitale denominata "CT Vrabie S.r.l." - C.F. 02654050349 - costituita in data 11/06/2012 - con sede in Parma, via Enrico Sartori n. 6/A, ed esercente l'attività di "autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi e simili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società risulta nell'effettiva disponibilità di BOLOGNINO Michele, e corpo del reato soggetto a confisca ex art. 240 c.p. del capo 143 bis);

18) della società di capitale denominata "Immobiliare B.D. S.r.l." - C.F. 02385830357 - costituita in data 26/06/2009 - con sede in Montecchio Emilia (RE), via Leonardo da Vinci n. 9, ed esercente l'attività di "compravendita, la cessione, l'assunzione in locazione, la lottizzazione, l'urbanizzazione, ecc. di terreni e beni immobili, rustici, urbani, commerciali, abitativi ed industriali" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i veicoli Fiat Scudo 2.0 TD tg. CA552ZP, autocarro Fiat 180 72HP tg. AB708YZ, furgone Fiat 600 Van tg. BE018PL), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società risulta nell'effettiva disponibilità di BOLOGNINO Michele, e corpo del reato soggetto a confisca ex art. 240 c.p. del capo 143 ter);

19) della società di capitale denominata "Opera S.r.l." - P.I. 03258480791 - costituita in data 07/08/2012 - con sede in Crotone (KR) via Libertà n. 17/B ed unità locale in Parma via Micheli n. 25, ed esercente l'attività di "edilizia in genere e di trasporti" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il ramo di azienda acquistato dalla società Impresa VERTINELLI S.r.l. il 21/02/2013; compreso il 37,92% delle quote del Consorzio Stabile Gecoval S.c.a.r.l. C.F. 01106700071), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società è riconducibile, nonostante la fittizia intestazione (capi 89 quater e duodecies), a VERTINELLI Palmo, concorrente esterno nel delitto associativo (capo 19). Risulta essere stata stabilmente asservita agli interessi del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per il reimpiego dei proventi dell'associazione di cui al capo 1) lucrati dai fratelli VERTINELLI Palmo e Giuseppe cl. 62;

20) società di capitale denominata "Impresa VERTINELLI S.r.l." - P.I. 02343050791 - costituita in data 29/05/2000 in Crotone via Lichino n. 32 - ora con sede in Montecchio Emilia (RE), via Galileo Galilei n. 33, ed esercente l'attività di "edilizia privata e pubblica e simili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti veicoli autovettura BMW Serie 6 635D Cabriolet tg. DR267LW telaio n. WBAEB71070CV00420, autocarro Iveco 35/A tg. CN962CC telaio n. ZCFC3582005525277, autocarro Iveco 35C9A tg. CK897LP telaio n. ZCFC3563105468758, autocarro Iveco 35/A tg. CS060FB telaio n. ZCFC3582005482222, autovettura Land Rover Range Rover Sport tg. ED051MC telaio n. SALLSAAF4AA239665, rimorchio 35/A tg. AA23037 telaio n. ZA95SRT36GA1A02784, rimorchio per uso privato per trasporto cose avente classe di semirimorchio tg. AL021296 telaio n. ZB3773136TSS29361, autocarro Volvo Truck tg. BZ250LC telaio n. YV2J4DECXYB269809, autocarro Iveco Magirus A410T tg. CS455DS telaio n. WJMJ4CSS20C143550; le seguenti posizioni contrattuali relative all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EM816JM (EA248BX) telaio n. WJMM1VUH40C245799, all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EA262BX telaio n. WJMM1VUH404389715; ai seguenti immobili: abitazione di 4,5 vani in Busseto (PR) via Francesco Ghirardelli n. 24 piano S1-terra-2-3; e rami di azienda acquistati dalla società Edilizia Costruzioni Generali

S.r.l. il 17/09/2010 ed il 21/01/2011), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società è riconducibile, nonostante la fittizia intestazione (capi 89 quater e quinquies), a VERTINELLI Palmo, condannato per il delitto associativo. Risulta essere stata stabilmente asservita agli interessi del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per il reimpiego dei proventi dell'associazione di cui al capo 1) lucrati dai fratelli VERTINELLI Palmo e Giuseppe cl. 62;

21) della società di capitale denominata "Top Service S.r.l." - P.I. 02420200350 - costituita in data 11/02/2010 - con sede in Parma via Bologna n. 4/B ed unità locali in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33 ed in Bologna via Amendola n. 17, ed esercente l'attività di "costruzione e vendita di immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, ecc." - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i veicoli Audi A8 4.2 V8 TDI tg. CY077GJ telaio n. WAUZZZ4E76N008600, Fiat Panda 1.3 MJ tg. CT210SL telaio n. ZFA16900000332870, Mercedes classe C 220 CDI tg. DL869ZE telaio n. WDD2042081F090103), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società è riconducibile, nonostante la fittizia intestazione (capo 89 septies), a VERTINELLI Palmo e Gioseppe cl. 1962, concorrente esterno nel delitto associativo (capo 19). Risulta essere stata stabilmente asservita agli interessi del consorzio 'ndranghetistico, in particolare per il reimpiego dei proventi dell'associazione di cui al capo 1) lucrati dai fratelli VERTINELLI Palmo e Giuseppe cl. 62. In tale veste di società "asservita", è stata inoltre impiegata nelle operazioni di falsa fatturazione di cui al capo 161;

22) del terreno distinto al catasto di Crotone al foglio 54, particella 294 ed immobili distinti al catasto di Crotone al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4). VERTINELLI Palmo, reale proprietario del lotto, ne ha infatti la disponibilità nonostante la sproporzione con i redditi leciti dichiarati. Il terreno è stato oggetto di intestazioni fittizie, rappresentando prodotto confiscabile di tale reato ex art. 240 c.p. (capi 19, 20, 89 ter);

23) degli immobili distinti al catasto di Montecchio Emilia al foglio 12, particella 568, snb 11), 12), 16), 18), siti in via Giovanni Pedrini. VERTINELLI Palmo, reale proprietario del lotto, ne ha infatti la disponibilità nonostante la sproporzione con i redditi leciti dichiarati. Il terreno è stato oggetto di intestazioni fittizie, rappresentando prodotto confiscabile di tale reato ex art. 240 c.p. (capi 19, 89 sexies);

24) dei veicoli e rapporti bancari e polizze di BOLOGNINO Michele, anche per interposta persona, dei quali egli ha la disponibilità e di cui non è stata fornita alcuna prova in ordine alla legittima provenienza dei capitali impiegati per l'acquisto. Di essi deve essere disposta la confisca ex art. 240 bis c.p. In particolare:
- autovettura BMW Serie 1 118D tg. DB131TH, avente telaio n. WBAUG31090PU68892, immatricolata il 28.09.2006, acquistata nuova da BOLOGNINO Michele;

- autovettura Fiat Punto Evo 1.2 tg. DZ592GV, avente telaio n. ZFA19900001602783, immatricolata il 31.12.2009, intestata formalmente l'08.04.2013 a Vrabie Carmen;
- autovettura Volkswagen Golf 2.0 16v tg. DM018DP, avente telaio n. WVWZZZ1KZ7W119188, immatricolata il 08.04.2008, intestata formalmente il 16.03.2009 a BOLOGNINO Domenico;
- motoveicolo Harley Davidson VRSCR 1.1 tg. CC05758, avente telaio n. 5HD1HCZ436K803247, immatricolato il 15.07.2005, intestato formalmente il 16.03.2009 a BOLOGNINO Domenico;
- autovettura Volkswagen Polo 1.6 TDI tg. EW489NX, avente telaio n. WVWZZZ6RZAY190640, immatricolata il 05.11.2014, intestata formalmente a BOLOGNINO Catianna;
- polizza n. 501283008050000, stipulata in data 18.05.2006 da BOLOGNINO Michele nel ramo Vita della durata di 26 anni, con la Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., premio lordo annuo: euro 800,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Michele, anche se cointestati, presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari e/o assicurativi (es. fondi pensione) intrattenuti da BOLOGNINO Michele presso la Arca Società di Gestione del Risparmio, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega) da Vrabie Carmen presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Domenico presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Domenico presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Catianna presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad enro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Catianna presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;

25) della società di capitale denominata "GLOBAL GROUP S.r.l." - P.I. 02387990357 - costituita in data 18/06/2009 - con sede in Cadelbosco di Sopra, via Viottolo Belpoliti n. 5, ed esercente l'attività di "trasporto merci, movimento terra, vendita di inerti e simili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i veicoli rimorchio Cargotrailers Antares1 tg. AB35440, rimorchio CTC SRT36L tg. VE027141, autocarro Fiat Viberti tg. BZ802LC, autoveicolo Iveco Magirus tg. AE296TA, trattore Volvo FH12 tg. AH120EC, trattore stradale/motrice Scania R144 tg. CA153ZS, rimorchio Menci & C. SL900P tg. AB80869, trattore stradale/matrice Iveco Magirus tg. BR986LH, rimorchio Industrie Minerva Euro200G tg. BO039857, trattore stradale/Motrice Unic tg. BL569MC; trattore stradale/Motrice Iveco Magirus tg. CV424XV, autovettura Mercedes ML tg. DE448AP; e le posizioni contrattuali relative al rimorchio Industrie Minerva tg. AD18065), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La società è stata oggetto di intestazioni

fittizie, rappresentando prodotto confiscabile di tale reato ex art. 240 c.p. (capi 70 bis e quater);

26) della società di capitale denominata "EDIL Progress S.r.l." - P.I. 02623620792 - costituita in data 20/01/2004 - con sede in Cadelbosco di Sopra, via Viottolo Belpoliti n. 5, ed esercente l'attività di "esecuzione di lavori di terra, costruzione di edifici ed edilizia in genere" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compresi i terreni siti in Vezzano sul Crostolo (RE), distinti al catasto al foglio 8, particelle 252 e 261; ed i veicoli autocarro Unic C3550128 tg. AH995DZ, autocarro Astra V HD7 tg. AH376EB, autocarro Iveco Fiat 35 tg. RE685416, autocarro Iveco Fiat 35 tg. MN470018), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La società è stata oggetto di intestazioni fittizie, rappresentando prodotto confiscabile di tale reato ex art. 240 c.p. (capo 70 ter);

27) del 99% della società di capitale denominata "S.F.L. Escavazioni e Trasporti S.r.l." - P.I. 02495030351 - costituita in data 01/08/2011 - con sede in Cadelbosco di Sopra, via Viottolo Belpoliti n. 5, ed esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di inerti" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il ramo di azienda acquistato dalla società Global Group S.r.l. in data 03/04/2014 e relativo all'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi; ed i veicoli motociclo Yamaha YZF tg. BK10822, autocarro Fiat Auto tg. DB963TB), il 99% delle quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. La società è stata oggetto di intestazioni fittizie, rappresentando prodotto confiscabile di tale reato ex art. 240 c.p. (capo 70 quater);

28) degli immobili e terreni, rispettivamente contrassegnati nel catasto di Cadelbosco di Sopra (RE), viottolo Belpoliti s.n.c., distinti al catasto al foglio 22, particelle 175 sub 2), 3), 4), 189 sub 1), in quanto prodotto del delitto di trasferimento fraudolento di valori (512 bis c.p.) di cui al capo 70 quinquies dell'imputazione. Risulta invero che tali immobili siano stati fittiziamente attribuiti a Floriana Silipo per ostacolare l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di Silipo Antonio. Se lasciati nella disponibilità degli imputati, rappresenterebbero un notevole incentivo a reiterare o perseverare in simili condotte, potendone godere dei prodotti;

29) dell'autovettura Lamborghini Gallardo targata EB727FP, in quanto profitto dell'estorsione di cui al capo 70. Valgono le considerazioni di cui al n. 28;

30) della società di capitale denominata "LAGO BLU S.r.l." p.i. 02206650794, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), il 100% delle quote societarie (GIGLIO Francesco), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti; nonché gli immobili risultati di proprietà

della società. La medesima è prodotto del delitto di cui al capo 111 bis: inoltre, sulla base di quanto già osservato sub 7, il reale *dominus* GIGLIO Giuseppe ne aveva la disponibilità pur essendo sproporzionata ai redditi leciti dichiarati.

Quanto agli immobili di proprietà della società, si tratta dei seguenti:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1000/1000	MONTECCHIO EMILIA (RE) STRADA BARCO, Piano S1-T – 1	21	130	20	cat. D/7	--	--
F	1000/1000	MONTECCHIO EMILIA (RE) STRADA BARCO, Piano T-1 – 2	21	130	21	cat. A/2	2	10 vani
F	1000/1000	MONTECCHIO EMILIA (RE) STRADA BARCO, Piano T-1 – 2	21	130	22	cat. A/2	2	10 vani
F	1000/1000	MODENA VIA S.AGOSTINO, 5 Piano 2	142	1	123	cat. A/10	4	3 vani
F	1000/1000	CROTONE CONTRADA CAMPIONE,90 Piano T-1	59	788	1	cat. A/3	2	8,5 vani
F	1000/1000	CROTONE VIA FAILLO,SNC Piano T-1	59	1186	1	cat. A/7	1	8 vani
F	1000/1000	GUALTIERI (RE) VIA A. SIMONINI Piano Terra	18	291	1	cat. C/6	2	23mq
F	1000/1000	GUALTIERI (RE) VIA A. SIMONINI Piano Terra	18	291	2	cat. A/2	U	9 vani
F	1000/1000	GUALTIERI (RE) VIA A. SIMONINI Piano T-1	18	291	3	cat. D/7	--	--
T	1000/1000	GUALTIERI (RE)	18	516	--	Semin. Irrig..	1	35 a. 78 ca
T	1000/1000	Borghetto di Vara (La Spezia)	25	1137	--	Semi arbor.	2	13 a. 80 ca

31) degli immobili intestati a Floro Vito Gianni, fino a concorrenza del profitto del delitto di cui al capo 107 (euro 110.000). In particolare:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1000/1000	Cadelbosco di Sopra (RE) via Alighieri, 53 piano T-2	46	520	5	A/2	U	4,5 vani
F	1000/1000	Cadelbosco di Sopra (RE) via Alighieri, 53 piano T-2	46	520	13	C/6	U	15 mq
T	1/7	Cadelbosco di Sopra (RE) via Alighieri,9	46	518	--	Area urbana	---	95 mq
T	1/7	Cadelbosco di Sopra (RE) via Alighieri,9	46	519	--	Area urbana	--	90 mq

32) degli immobili intestati a Belfiore Carmine, fino a concorrenza del profitto del delitto di cui al capo 107 (euro 110.000). In particolare:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1000/1000	Reggio Emilia via Galiani, 1/5 Piano T	21	309	6	C/6	6	26 mq
F	1000/1000	Reggio Emilia via Galiani, 1/5 Piano T	21	309	17	A/2	3	5,5 vani

33) delle seguenti quote societarie, in quanto le rispettive società risultano stabilmente asservite agli interessi dell'associazione di cui al capo 1) ed in particolare impiegate nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi 90, 92, 106, 107, 161). La società Immobiliare Tre, inoltre, è stata impiegata ai fini della commissione del delitto di cui al capo 90.

DENOMINAZIONE	P. IVA	QUOTE SOCI
IMMOBILIARE TRE SRL	02231450350	100% FLORO VITO Gianni
FLORO COSTRUZIONI SAS	02165100351	90% FLORO VITO Gianni 10% OLIVO Gennaro

GIGLIO SRL	02249030798	50% GIGLIO G. 50% RECOM SRL
TRASMOTER SRL	02322500204	100% ZANGARI V.

34) degli immobili intestati ad Aiello Giuseppe fino a concorrenza del profitto del delitto di cui al capo 119 (euro 72.800). In particolare:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	ARCOLE (VR) PIAZZA FRANCESCO POGGI, Piano T	22	2079	5	C/6	3	22 mq
F	1/1	ARCOLE (VR) PIAZZA FRANCESCO POGGI, Piano 1-2	22	2079	3	A/2	2	5,5 vani

35) degli immobili intestati alla K1 srl, in quanto prodotto del reimpiego dei proventi dell'associazione di cui al capo 1), mediante le operazioni di cui al capo 83. In particolare:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	7	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	9	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	7	cat. A/2	2	4,5 vani

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	9	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	7	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	9	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	11	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	16	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	18	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	19	cat. C/6	1	39 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	20	cat. C/6	1	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	21	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	22	cat. C/6	1	19 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	11	cat. C/6	4	19 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	16	cat. C/6	4	17 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	18	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	19	cat. C/6	1	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	20	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	21	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	22	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	13	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	16	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	17	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	18	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	19	cat. C/6	1	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	20	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	21	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	22	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	12	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	13	cat. C/6	4	17 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	17	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	19	cat. C/6	1	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	20	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	21	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	22	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano 2-3	34	553	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano 2-3	34	553	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano 2-3	34	553	9	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	11	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	12	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	13	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	14	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	18	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	19	cat. C/6	3	8 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	20	cat. C/6	3	17 mq

F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	23	cat. C/6	3	15 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	24	cat. C/6	3	15 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	5	cat. C/6	3	17 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	6	cat. C/6	3	17 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	16	cat. A/2	1	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	21	cat. A/2	1	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	22	cat. A/2	1	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR.DA AURELIA, Piano T-1	34	2	3	cat. A/2	1	6 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1	34	2	4	cat. A/2	1	6 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 – 2	34	2	10	cat. A/2	1	6,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 – 2	34	2	15	cat. A/2	1	5,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 – 2	34	2	17	cat. A/2	1	5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 – 2	34	2	7	cat. A/2	1	6,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR.AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	8	cat. A/2	1	6,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 – 2	34	2	9	cat. A/2	1	6,5 vani

36) degli immobili intestati alla Aurora Buildings srl, in quanto prodotto del reimpiego dei proventi dell'associazione di cui al capo 1), mediante le operazioni di cui al capo 83. In particolare:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MARMOLADA, Piano T	35	455		cat. F/1		
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano T	35	454		cat. F/1		
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	20	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	21	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	22	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	23	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	24	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	25	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	26	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	27	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	28	cat. C/6	4	20 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	29	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	30	cat. C/6	4	19 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	31	cat. C/6	4	19 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	32	cat. C/6	4	20 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	33	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	34	cat. C/6	4	22 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	35	cat. C/6	4	22 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	1	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	2	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	3	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	5	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	6	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	63	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	64	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	65	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	66	cat. C/6	1	11 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	68	cat. C/6	1	12 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	69	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	70	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	71	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	72	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	73	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	74	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	75	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	76	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	77	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	78	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	79	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	80	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	81	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	10	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	11	cat. A/2	2	3 vani

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	12	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	8	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	9	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	13	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	14	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	15	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	16	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	17	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	18	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	19	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	50	cat. C/6	4	32 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	51	cat. C/6	4	26 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	52	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	53	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS	35	452	54	cat. C/6	4	16 mq

		Piano S1						
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	55	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	56	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	57	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	58	cat. C/6	4	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	59	cat. C/6	4	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	37	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	38	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	39	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	40	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	62	cat. C/2	1	13 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 1	35	452	41	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 1	35	452	42	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 1	35	452	43	cat. A/2	2	3 vani

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 1	35	452	44	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	45	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	46	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	47	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	48	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	49	cat. A/2	2	1,5 vani

37) degli immobili intestati alla GEA IMMOBILIARE srl, in quanto prodotto del reimpiego dei proventi dell'associazione di cui al capo 1), mediante le operazioni di cui al capo 83. In particolare:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	629	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	630	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	631	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	632	1	cat C/6	4	15 unq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	629	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	630	2	cat. A/2	3	5 vani

F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	631	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	632	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Trieste, Piano T	34	544		cat. D/1		
F	1/1	SORBOLO (PR) via Trieste, Piano T	34	545		cat. D/1		
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	118		SEMIN ARBOR	2	95 arc 10 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	512		SEMINATIVO	1	1 ha 32 are 50 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	515		SEMINATIVO	1	75 are 48 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	516		SEMINATIVO	1	16 are 13 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	517		SEMINATIVO	1	19 are 37 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	518		SEMINATIVO	1	29 arc 29 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	523		SEMINATIVO	1	37 are
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	526		SEMINATIVO	1	33 arc 40 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	527		SEMINATIVO	1	18 are 7

								ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	528		SEMINATIVO	1	1 ha 43 are 7 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	546		SEMINATIVO	1	12 are 70 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	548		SEMINATIVO	1	18 are 57 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	550		SEMINATIVO	1	96 ca

38) dei beni immobili intestati alla MEDEA IMMOBILIARE srl, in quanto prodotto del reimpiego dei proventi dell'associazione di cui al capo 1), mediante le operazioni di cui al capo 83. In particolare:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
T	1/1	PARMA, Sez. GOLESE	6	355		SEMINATIVO		11 ca
T	1/1	PARMA, Sez. GOLESE	6	390		SEMINATIVO		26 are e 32 ca

39) delle seguenti quote societarie, in quanto asservite al reinvestimento dei proventi dell'associazione di cui al capo 1), in forza di una stabile messa a disposizione del sodalizio da parte dei rispettivi titolari, venendo anche impiegate per operazioni di falsa fatturazione (capi 83, 107, 119, 120). Le quote societarie de LA PILOTTA, inoltre, risultano prodotto del delitto di trasferimento fraudolento di cui al capo 86:

DENOMINAZIONE	P. IVA	QUOTE SOCI
A.L. COSTRUZIONI Sas di AIELLO GIUSEPPE & C.	03664760232	100% AIELLO Giuseppe
NUOVA EUROCOSTRUZIONI Snc di AIELLO GIUSEPPE	03101190233	50% AIELLO GIUSEPPE

		50% LEROSE SALVATORE
INNOVAZIONI SRL	04039410230	50%AIELLO Antonio 50% LEROSE Salvatore
MAGNOLIA Srl	01540870498	100% FERRI BERNARDINI Gabriele
K1 SRL	02275560353	50% GIGLIO G. 50% PALLONE G.
AURORA BUILDING SRL	02223320355	50% K1 SRL
GEA IMMOBILIARE SRL	02444880344	50% GIGLIO G. 50% PALLONE G.
MEDEA IMMOBILIARE SRL	02509820342	50% CURCIO M. 50% PALLONE G.
LA PILOTTA COSTRUZIONI SRL	02212840348	100% VACCARI Olmes

40) della società di capitale denominata BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. - C.F. 01969320363, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compresi i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti); le quote societarie possedute da BIANCHINI Alessandra (40%) e BIANCHINI Nicola (40%), nonché i beni immobili e mobili sotto indicati. La società, per opera del concorrente esterni BIANCHINI Augusto e della moglie BRAGA Bruna, è stata stabilmente asservita agli interessi del sodalizio (4). È stata in tal modo impiegata nell'emissione di fatture per operazioni iuesistenti (90, 92). Tramite la predetta società il consorzio 'ndranghetistico ha potuto partecipare ai lavori per la

ricostruzione post-sisma del 2012. Infine, la società medesima è corpo del delitto di trasferimento fraudolento di cui ai capi 93 bis e ter.

Quanto agli immobili:

Nr.	Catasto	Titolarità	Ubicazione	Foglio o Tipo	Particella o Numero	Sub o Anno	Classamento	Classe	Consist.	Rendita
1	F	Proprietà per 1/1	MONZUNO (BO) VIA LIBERO GRASSI, 4/A Piano T	24	208	13	cat. C/7	U	18 mq	Euro: 44,62
2	F	Proprietà per 1/1	MONZUNO (BO) VIA LIBERO GRASSI, 4/A Piano 2	24	208	22	cat. A/3	2	5 vani	Euro: 309,87
3	F	Proprietà per 1/1	MONZUNO (BO) VIA VAL DI SETTA, Piano S1	33	377	11	cat. C/6	2	10 mq	Euro: 49,58
4	F	Proprietà per 1/1	MONZUNO (BO) VIA VAL DI SETTA, 58 Piano 3	33	377	4	cat. A/3	3	7 vani	Euro: 506,13

Nr.	Catasto	Titolarità	Ubicazione	Foglio o Tipo	Particella o Numero	Sub o Anno	Classamento	Classe	Consist.	Rendita
1	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	10	482		SEMIN ARBOR	1	30 are 45 ca	R.D.Euro (*) R.A. 19,66
2	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	10	483		SEMIN ARBOR	1	30 are 42 ca	R.D.Euro (*) R.A. 19,64
3	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	10	488		SEMIN ARBOR	1	29 are 5 ca	R.D.Euro (*)

										R.A. 18,75
4	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	10	489		SEMIN ARBOR	1	29 are 2 ca	R.D.Euro (*) R.A. 18,73
5	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	29	153		SEMINATIVO	1	9 are 70 ca	R.D.Euro (*) R.A. Eur
6	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	29	202		SEMINATIVO	1	7 are 20 ca	R.D.Euro (*) R.A. Eur

N.	Catasto	Titolarità	Ubicazione	Foglio o Tipo	Particella o Numero	Sub o Anno	Classamento	Classe	Consist.	Rendita
1	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	276		SEMINATIVO	2	31 are 98 ca	R.D.Euro (*) R.A. 33,03
2	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	280		SEMINATIVO	2	31 are 73 ca	R.D.Euro (*) R.A. 32,77
3	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	282		SEMINATIVO	2	37 are 46 ca	R.D.Euro (*) R.A. 38,69
4	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	285		SEMINATIVO	2	1 are 8 ca	R.D.Euro (*) R.A. Eur

5	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	286		SEMINATIVO	2	5 are 48 ca	R.D.Euro (*) R.A. Euro
6	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	288		SEMINATIVO	2	8 are 61 ca	R.D.Euro (*) R.A. Euro
7	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	290		SEMINATIVO	2	9 are 13 ca	R.D.Euro (*) R.A. Euro
8	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	292		SEMINATIVO	2	1 are 13 ca	R.D.Euro (*) R.A. Euro
9	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	293		SEMINATIVO	2	3 are 87 ca	R.D.Euro (*) R.A. Euro
10	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	279		SEMINATIVO	2	40 are 78 ca	R.D.Euro (*) R.A. 42,12
11	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	283		SEMINATIVO	2	32 are 76 ca	R.D.Euro (*) R.A. 33,84
12	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	277		SEMINATIVO	2	35 are 94 ca	R.D.Euro (*) R.A. 37,12
13	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE	35	281		SEMINATIVO	2	37 are 47 ca	R.D.Euro (*)

			SUL PANARO (MO)							R.A. 38,70
14	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	278		SEMINATIVO	2	39 are 50 ca	R.D.Euro (*) R.A. 40,80

Quanto ai mobili:

NR	MARCA MODELLO	TARGA E TELAIO	DATA IMMATR.	DATA ACQUISTO	VALORE ACQUISTO
1	Motoveicolo Moto Guzzi Seimm Nf Falcone N	CX43595 NF52FU	1/1/1979	18/5/2007	1.000,00
2	Autoveicolo OM Tigrotto	**FE100367** 504035	29/5/1967	23/6/2003	833,33
3	Autocarro Iveco A1LD0030	DK268PA ZCFA1LD0002304472	26/11/2007	19/12/2007	45.000,00
4	Semirimorchio Cisterna Ardor Srl Svm	VI026878 ZA9S44A78ABF23028	29/1/1997	3/9/2008	31.000,00
5	Trattore Stradale/Motrice Iveco Magirus A720T E4 (leasing. sc. locazione 11/9/2014)	DR281DJ WJMS3TUS40C208856	21/7/2008	29/9/2008	108.000,00
6	Autocarro Iveco Andreoli 1 4T (leasing. sc. locazione 11/9/2014)	DR262DJ WJMJ4CTS40C208729	21/7/2008	26/8/2008	132.000,00
7	Semirimorchio Menci SA700R (leasing. sc. locazione 30/11/2014)	AE90852 ZHZSA700R80007337	14/10/2008	14/11/2008	36.000,00
8	Semirimorchio Menci SA700R (LEASING. SC. LOCAZIONE 30.11.2014)	AE90854 ZHZSA700R80007334	14/10/2008	14/11/2008	36.000,00

9	Semirimorchio menci SA700R (LEASING. SC. LOCAZIONE 30.11.2014)	AE90853 ZHZSA700R80007331	14/10/2008	14/11/2008	36.000,00
10	Autocarro Fiat Strada 1.3 MJTD	DM236WG ZFA17800002514023	27/3/2008	27/3/2008	12.307,09
11	Semirimorchio cisterna	CN019127 ZBAS37R2N35024686	14/7/1994	1/9/2005	28.000,00
12	Semirimorchio cisterna	BL004947 (TARGA PRECDENTE PD030408)	7/11/1991	22/6/2004	20.000,00
13	Autocarro Fiat Ducato	CH888WD ZFA23000006222279	21/5/2003	26/5/2003	16.560,00
14	Autocarro Iveco A1AA003F	DF983JC ZCFA1AA0002296248	4/4/2007	16/4/2007	30.000,00
15	Autocarro Fiat Strada 1.3 MJTD	DP184TS ZFA17800007058454	8/5/2008	8/5/2008	12.307,09
16	Autocarro Mercedes Sprinter	BC200GA WDB9044121P904292	25/6/1999	20/5/2003	16.800,00
17	Autovettura BMW 120D	DG627LT WBAUG51020PW58433	14/2/2007	26/1/2010	15.500,00
18	Semirimorchio Bertoja S 47 S2 UE	AC72516 ZA9S47S2U15A13665	6/2/2004	8/5/2008	460,00
19	Semirimorchio Adige SRE2GP CAT.04	AC72402 ZFNSRE2GP00000131	27/11/2003	27/11/2003	34.000,00
20	Autoveicolo Iveco 150 Bucher Schorling	CP750JM ZCFA1LF0202431583	10/9/2004	1/12/2009	516,5
21	Autocarro Fiat	CJ642SP ZFA22000086045426	2/9/2003	5/11/2007	6.000,00
22	Autocarro Iveco 35E10B0 CTG N1	BK708ZL ZCFC3570105245371	18/7/2000	3/7/2003	185,92
23	Autocarro Fiat Ducato	CZ590CG ZFA24400007759298	10/2/2006	14/2/2006	23.700,00

24	Semirimorchio cisterna	RE014949 ZCBC221R1E0040381	23/3/1988	14/1/2004	4.166,67
25	Autocarro Fiat Strada	CM142FL ZFA17800002376439	26/3/2004	5/11/2007	6.000,00
26	Autocarro Ford Transit	CX870YG WF0VXXTTFV4Y58817	13/10/2005	16/7/2008	12.500,00
27	Semirimorchio cisterna Piacenza V. L. RIM.S37R2N37	AA14393 ZBAS37R2N37025381	26/10/1995	21/12/2004	27.000,00
28	Fiat Kobelco E235 Triplice Articol. (macchina operatrice semovente)	TO01687 N3LA00897	19/05/2004	//	//
29	New Holland E145 (macchina operatrice semovente)	MO00374 ZEF110TMNBLA05749	11/06/2007	//	//
30	New Holland E145 (macchina operatrice semovente)	MO00375 ZEF107TBN7LA06154	11/06/2007	//	//
31	New Holland Kobelco E265 (macchina operatrice semovente)	MO00347 ZEF111TEN5LA03577	17/02/2006	//	//
32	New Holland Kobelco E305 (macchina operatrice semovente)	MO00369 ZEF212TEN6LA04868	29/01/2007	//	//
33	Fiat Kobelco W131 (macchina operatrice semovente)	AB M979 ZEF00W13100900114	05/08/2003	//	//
34	New Holland Kobelco E245 (macchina operatrice semovente)	MO00345 ZEF110TMN5LA03860	03/04/2006	//	//
35	FIORI BETONDUMPERS BA 40 "DB 400" (macchina operatrice semovente)	AE603 0149	27/05/1994	//	//
36	Fiat Kobelco W170 (macchina operatrice semovente a telaio	AD C370 ZEF00W17000470999	15/11/2002	//	//

	articolato)				
37	HAMM AG 3518 HT (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AE D522 H1610600	10/02/2005	//	//
38	BITTELLI 100 STABILIZZATRICE ST200 (macchina operatrice semovente)	FI00518 100870012	22/02/2002	//	//
39	FIAT HITACHI FD 175	MO00155 061859	24/12/1998	//	//
40	HAMM AG 3520HT (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AED660 HAMM AG 3520HT	21/01/2006	//	//
41	FIAT ALLIS AD 10 B (macchina operatrice semovente)	MO00029 107537	20/02/1991	//	//
42	CATERPILLAR INC. – USA (macchina operatrice semovente)	MO00156 9T01053	17/03/1999	//	//
43	HAMM AG GRW 15 (macchina operatrice semovente)	AED585 H1141937	13/05/2005	//	//
44	FIAT ALLIS AD 9 (macchina operatrice semovente)	MO00030 589674	20/02/1991	//	//
45	F.H.F. DIV. LIGHT E. FH 30.2 (macchina operatrice semovente)	MO00174 1AF01764	14.10.1999	//	//
46	MELROE COMPANY 753 B (macchina operatrice semovente)	AC D994 516212591	15.09.2000	//	//
47	NEW HOLLAND KOBELCO W171 (macchina operatrice semovente)	AE D725 FCE0W171N5HE02105	07.07.2006	//	//
48	F.H.C.E. (macchina operatrice	MO00147 009448	15.09.1998	//	//

	semovente)				
49	NEW HOLLAND KOBELCO W271 (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AE D765 ZEF00W27100870576	28.09.2006	//	//
50	FIAT ALLIS 10C (macchina operatrice semovente)	MO00154 111142	24.12.1998	//	//
51	FIAT HITACHI FH 330.3 (macchina operatrice semovente)	MO00193 334H0463	01.08.2000	//	//
52	FIAT HITACHI EX235 (macchina operatrice semovente)	MO00207 205TM0242	08.03.2001	//	//
53	WIRTGEN WR2500S (macchina operatrice semovente)	MO00321 04WR140177940105	10.02.2005	//	//
54	NEW HOLLAND KOBELCO D180 XLT-PS (macchina operatrice semovente)	MO00341 FNH180XTN5HC25005	24.01.2006	//	//
55	BITTELLI SPA BB 50 (macchina operatrice semovente)	RE AA508 BITTELLI BB5053850024	20.10.1990	//	//
56	FIAT HITACHI EX235 TRIPLICE (macchina operatrice semovente)	MO00237 205TM0372	06.12.2001	//	//
57	FIAT HITACHI FH30.2 (macchina operatrice semovente)	MO00261 1AFP002563	04.12.2002	//	//
58	FIAT HITACHI ZX 280 (macchina operatrice semovente)	MO00322 HCMBAL00H00020608	25.01.2005	//	//
59	FIAT HITACHI SPA FH400 (macchina operatrice semovente)	MO00247 40H0088E	31.05.2002	//	//
60	WIRTENGEN WR2500S (macchina operatrice	MO00314 04WR140133610100	25.10.2004	//	//

	semovente)				
61	NEW HOLLAND KOBELCO E265 (macchina operatrice semovente)	MO00347 ZEF111TEN5LA03577	17.02.2006	//	//
62	FIAT HITACHI EXCAVATORS 2 19 T01 (macchina operatrice semovente)	MO AE649 T90688	29.08.1994	//	//
63	WIRTENGEN WR2500S (macchina operatrice semovente)	MO00315 04WR130308770070	25.10.2004	//	//
64	NEW HOLLAND KOBELCO E235 (macchina operatrice semovente)	MO00336 ZEF110TMN5LA03214	17.10.2005	//	//
65	MARINI R 2000 (macchina operatrice semovente)	MOAE708 600	05.12.1994	//	//
66	FIAT HITACHI FD255 (macchina operatrice semovente)	MO00257 030503	15.11.2002	//	//
67	FIAT KOBELCO E215 ET (macchina operatrice semovente)	MO00286 N30000601	24.07.2003	//	//
68	NEW HOLLAND E245 (macchina operatrice semovente)	MO00339 ZEF110TMN5LA03256	07.02.2006	//	//
69	SICOMM SRL 1150 DV (macchina operatrice semovente)	MOAE868 00069	24.10.1995	//	//
70	FIAT ALLIS 71 S (macchina operatrice semovente)	AA T079 71S-000401	02.10.1998	//	//
71	FIAT HITACHI EX165T (macchina operatrice semovente)	MO00204 155TS0278	12.12.2000	//	//
72	BITTELLI SPA "BB 52" (macchina operatrice	BZ AE045 BITTELLI 52910176	15.06.1992	//	//

	semovente)				
73	MELROE COMPANY 753 (macchina operatrice semovente)	FE AE100 508693490	26.05.1995	//	//
74	FIAT-HITACHI EX235MT (macchina operatrice semovente)	MO00205 205TM0193	13.02.2001	//	//
75	HITACHI FH30.2 (macchina operatrice semovente)	MO00259 1AF01377	04.12.2002	//	//
76	HITACHI FH15.2 (macchina operatrice semovente)	MO00262 1AJP004767	04.12.2002	//	//
77	FIAT HITACHI EXCAVATORS W191 (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AD C325 940179	16.09.2002	//	//
78	FIAT HITACHI EX355ELT (macchina operatrice semovente)	MO00272 356TE0073	09.10.2002	//	//
79	FH 30.2 (macchina operatrice semovente)	MO00300 1AFP002806	14.03.2003	//	//
80	PIACENZA RIMORCHI SPA S36R2P43 CAT.04 (semirimorchio – cisterna orizzontale per trasporto granulati)	BL004947 ZBAS36R2P43022838	//	28.05.2004	//
81	PIACENZA RIMORCHI SPA S37R2N35 CAT.04 (semirimorchio - cisterna orizzontale per trasporto granulati)	CN019127 ZBAS37R2N35024686	//	25.05.2005	//
82	PIACENZA V.I. SPA PIACENZA RIM. S37R2N37 (semirimorchio - cisterna orizzontale per	AA 14393 ZBAS37R2N37025381	26.10.1995	22.02.2005	//

	trasporto granulati)				
83	BERTOJA S 36 F6 UE (semirimorchio – pianale)	AC72543 ZA9S36F6U15A13664	20.02.2004	20.05.2008	//
84	VAIA SNC MV50 (macchina agricola trainata)	AJ423E 041	07.09.2005	19.11.2014	//
85	MENCI SA700R (semirimorchio – Cassone ribaltabile posteriore)	AE90853 ZHZSA700R80007331	14.10.2008	11.01.2010	Unicredit Leasing (SPA) via Marsala 42/A – Brescia BS
86	BERTOJA S 47 S2 UE (semirimorchio)	AC72516 ZA9647S2U15A13665	06.02.2004	20.05.2008	//
87	ADIGE SRE2GP CAT.04 (semirimorchio)	AC72402 ZFNSRE2GP00000131	27.11.2003	27.11.2003	//
88	MENCI SA700R (semirimorchio – cassone ribaltabile)	AE90852 ZHZSA700R80007337	14.10.2008	11.01.2010	Unicredit Leasing (SPA) via Marsala 42/A – Brescia BS
89	BARTOLETTI 1FD111 (semirimorchio – cassone)	AC72530 ZCB1FD11140P63097	16.02.2004	16.02.2004	
90	BERTOLETTI C221R1 (semirimorchio – cisterna)	RE 014949 ZCBC221R1E0040381	//	17.06.2003	//
91	ARDOR SRL SVM (rimorchio – cisterna orizzontale per trasporto granulati)	VI026878 ZA9S44A78ABF23028	29.01.1997	22.02.2005	//
92	MENCI SA700R (semirimorchio – cassone ribaltabile)	AE90854 ZHZSA700R80007334	15.10.2008	11.01.2010	Unicredit Leasing (SPA) via Marsala

					42/A – Brescia BS
93	FIAT KOBELCO W131 (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	ABM979 ZEF00W13100900114	05.08.203	//	//

41) dell''impresa individuale IOS DI BIANCHINI ALESSANDRO - C.F. BNCLSN83S24F240K, P.IVA 03529800363, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compresi i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti); nonché i beni mobili sotto indicati, in quanto artificiosamente costituita ai fini dell'esecuzione del reato di cui al capo 189, mediante beni riconducibili a BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna e, dunque, all'associazione di cui al capo 1.

NR.	MARCA, MODELLO	TARGA E TELAIO	DATA IMMATR.	DATA ACQUISTO	VALORE ACQUISTO
1	Autocarro Iveco Magirus 260S43	DR422DJ WJMM1VSK00C122216	1/1/2003	17/10/2013	12.100,00
5	Autocarro Iveco	**DN051VD ZCFC3584005717101**	28/3/2008	8/5/2014	3.337,00
6	Autocarro Iveco Magirus Mp 440E47 T/P	**CX783GM** WJMM1VTH00C056084	11/1/1999	7/5/2014	10.011,00
7	Autocarro Iveco 35/A	DB467JD ZCFC35A2005575265	27/6/2006	6/10/2014	6.710,00
9	Trattore Stradale/ Motrice Iveco Magirus A440ST/71	DB470JD WJMM1VSK004307403	27/6/2006	6/10/2014	12.444,00
10	Semirimorchio Bertoja S36 FSUE	AC72543 ZA9S36FSU15A13664	20/2/2004	6/10/2014	12.444,00
11	Semirimorchio Bartoletti 1FD111	AC72530 ZCB1FD11140P63097	16/2/2004	6/10/2014	4.270,00

11	HAMM AG HD 13 (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AEA441 H1394050	15/12/2004	//	//
12	BOBCAT T300E (macchina operatrice semovente)	AF B989 532111423	23/05/2007	//	//
13	BOBCAT T300E (macchina operatrice semovente)	AG P459 532140018	03/09/2008	//	//
14	CNH ITALIA E50.2 (macchina operatrice semovente)	MO00400 N7GN05853	20/05/2008	//	//
15	CNH ITALIA E50.2 (macchina operatrice semovente)	MO00401 N7GN05873	20/05/2008	//	//
16	NEW HOLLAND KOBELCO E80 (macchina operatrice semovente)	MO00446 LF04-03500	10/07/2009	//	//

NR	MARCA MODELLO	TARGA E TELAIO	DATA IMMATR.	DATA ACQUISTO	VALORE ACQUISTO
1	VAIA SNC MB50 (macchina agricola trainata)	AJ423E 041	07/09/2005	19/11/2014	//
2	NEW HOLLAND ITALIA 9450X7Z4XXX (macchina agricola semovente)	AH218Z 001197725	13/10/2000	19/11/2014	//
3	BICCHI BP110MUFIM (macchina agricola trainata)	AB092G 000018	17/04/2002	19/11/2014	//

4	Renault KANGOO (autovettura)	DP603TP VF1FW0BB539764871	07/04/2008	25/02/2014	//

42) della quota di partecipazione detenuta da BRAGA Bruna (C.F. BRGBRN56A48F240I) nella BIANCHINI COSTRUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "IN LIQUIDAZIONE" dichiarata fallita il 5.3.2015 (sentenza n. 27/15) - C.F. 01969320363 (Numero REA: MO-255924), sede legale di San Felice sul Panaro (MO), via Degli Estensi nr. 2223, pari al 20% del capitale sociale (200.000 euro). La società risulta infatti stabilmente asservita agli interessi dell'associazione di cui al capo 1), poiché: ha consentito la partecipazione alla ricostruzione post-sisma del 2012 (capo 189), è stata impiegata nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 92), rappresenta il prodotto del delitto di trasferimento fraudolento di valori (capi 93 bis e ter);

43) della DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C. – C.F. 02684580364 (Numero REA: MO-322180), sede legale di San Felice sul Panaro (MO) via Degli Estensi nr. 2223 ed unità locale sempre a San Felice Sul Panaro (MO), via Dell'industria nr. 504/506; con conferimenti complessivi pari a 10.329,14 euro, così suddivisi:

Socio	valore	%	tipo diritto
BRAGA BRUNA - SOCIO ACCOMANDATARIO BRGBRN56A48F240I	5.164,57	50	PROPRIETA'
BIANCHINI NICOLA - SOCIO ACCOMANDANTE BNCNCL91M16F240O	5.164,57	50	PROPRIETA'

con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compresi i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti); i beni immobili e mobili di seguito elencati.

Nr.	Catasto	Intolanità	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita
1	F	Proprietà' per 1/1	FINALE EMILIA (MO) VIA CERESA, Piano T	22	47		cat. C/2	1	75 mq	Euro:85,22
2	F	Proprietà' per 1/1	FINALE EMILIA (MO) VIA CERESA, Piano T	25	8	3	cat. C/2	4	90 mq	Euro:171,98
3	F	Proprietà' per	FINALE EMILIA (MO)	25	8	4	cat. C/2	4	74 mq	Euro:141,4

		1/1	VIA CERESA, Piano T							1
4	F	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO) VIA CERESA, Piano T-1	25	8	1	cat. A/3	1	2 vani	Euro:74,37
5	F	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA VETTORA, 6 Piano T-2	35	1	2	cat. A/4	1	8,5 vani	Euro:263,39
6	T	Proprietà per 2/11	FINALE EMILIA (MO)	22	28		INCOLT PROD	U	72 are 40 ca	(*) R.A. Euro: 0,37 (*) R.A. Euro: 0,37
7	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	39		SEMIN IRRIG	1	2 ha 64 are 90 ca	R.D.Euro: 321,75 (*) R.A. Euro: 294,14
8	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	41		SEMIN IRRIG	1	56 are 52 ca	R.D.Euro: 68,65 (*) R.A. Euro: 62,76
9	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	42		SEMIN IRRIG	1	50 are 89 ca	R.D.Euro: 61,81 (*) R.A. Euro: 56,51
10	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	46		SEMIN ATIVO	4	3 ha 14 are 54 ca	R.D.Euro: 164,27 (*) R.A. Euro: 243,67
11	T	Proprietà	FINALE	22	51		SEMIN	4	56 are	R.D.Euro:

		a' per 1/1	EMILIA (MO)				ATIVO		80 ca	29,66 (*) R.A. Euro: 44,00
12	T	Propriet a' per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	53		SEMIN ATIVO	4	83 are 20 ca	R.D.Euro: 43,45 (*) R.A. Euro: 64,45
13	T	Propriet a' per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	25	13		SEMIN ATIVO	3	2 ha 30 are 88 ca	R.D.Euro: 144,26 (*) R.A. Euro: 202,71
14	T	Propriet a' per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	25	35		SEMIN ATIVO	3	5 ha 58 are 71 ca	R.D.Euro: 349,10 (*) R.A. Euro: 490,53
15	T	Propriet a' per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	25	36		SEMIN ATIVO	3	4 are 99 ca	R.D.Euro: 3,12 (*) R.A. Euro: 4,38
16	T	Propriet a' per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	25	9		FABB RURA LE		70 ca	R.D.Euro: R.A. Euro:
17	T	Propriet a' per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	26	31		SEMIN ATIVO	3	10 ha 98 are 69 ca	R.D.Euro: 686,50 (*) R.A. Euro: 964,62
18	T	Propriet a' per 2/11	FINALE EMILIA (MO)	34	8		INCOL T PROD	U	47 are 27 ca	(*) R.A. Euro: 0,24 (*) R.A. Euro:

										0,24
19	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	304		SEMINATIVO	2	18 are 38 ca	R.D.Euro: 16,11 (*) R.A. Euro: 18,98
20	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	320		SEMINATIVO	2	1 ha 98 are 50 ca	R.D.Euro: 173,98 (*) R.A. Euro: 205,03
21	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	321		SEMINATIVO	2	12 are 34 ca	R.D.Euro: 10,82 (*) R.A. Euro: 12,75
22	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	322		SEMINATIVO	2	50 ca	R.D.Euro: 0,44 (*) R.A. Euro: 0,52
23	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	356		SEMINATIVO	2	1 ha 53 ca	R.D.Euro: 88,11 (*) R.A. Euro: 103,84
24	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	357		SEMINATIVO	2	32 are 54 ca	R.D.Euro: 28,52 (*) R.A. Euro: 33,61
25	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	358		SEMINATIVO	2	35 are 37 ca	R.D.Euro: 31,00 (*) R.A. Euro: 36,53

26	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	359		SEMINATIVO	2	30 are 87 ca	R.D.Euro: 27,06 (*) R.A. Euro: 31,89
27	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	360		SEMINATIVO	2	31 are 21 ca	R.D.Euro: 27,35 (*) R.A. Euro: 32,24
28	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	361		SEMINATIVO	2	5 are 26 ca	R.D.Euro: 4,61 (*) R.A. Euro: 5,43
29	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	362		SEMINATIVO	2	78 are 41 ca	R.D.Euro: 68,72 (*) R.A. Euro: 80,99
30	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	364		SEMINATIVO	2	30 are 10 ca	R.D.Euro: 26,38 (*) R.A. Euro: 31,09
31	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	378		SEMINATIVO	2	2 ha 19 are 85 ca	R.D.Euro: 192,69 (*) R.A. Euro: 227,09
32	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	379		SEMINATIVO	2	4 ha 46 are 28 ca	R.D.Euro: 391,14 (*) R.A. Euro: 460,97

NR.	MARCA MODELLO	TARGA E TELAIO	DATA IMMATR.	DATA ACQUISTO	VALORE

					ACQUISTO
1	Autocarro Iveco	DN050VD ZCFC3584005693423	28/3/2008	8/7/2013	6.050,00
2	Autocarro Iveco 35c12	DK298PA ZCFC3584005654530	29/11/2007	8/7/2013	9.680,00
3	Autovettura Citroen c3	CG861PB VF7FC8HXB26689015	30/5/2003	18/11/2013	3.500,00

Tale società rappresenta il prodotto del delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 93 quater; i beni che le pertengono sono a loro volta prodotto di altri trasferimenti fraudolenti (93 quinquies, sexies, septies). Risulta, inoltre, piegata agli interessi del consorzio 'ndranghetistico in forza della partecipazione esterna del BIANCHINI Augusto, coniuge della formale intestataria BRAGA Bruna, la quale a sua volta ha partecipato alle iniziative di intestazione fittizia al fine di favorire l'operatività dell'associazione di cui al capo 1 al fine di trarne vantaggi economici e di maggiore competitività sul mercato.

44) dei rapporti finanziari riconducibili alle sottonotate imprese, in relazione a tutte le evidenze ed ai conti correnti, depositi ecc. emersi, con saldo attivo relativamente alla DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C., C.F. 02684580364, per quanto detto sub 43;

45) della società di capitale denominata "Leonardo Group S.r.l." - P.I. 13395841003 - costituita il 21.5.2015 - con sede in Roma, via Lima n. 15, ed esercente l'attività di "installazione di impianti elettrici" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui al capo 193 bis, e potendo la persistente disponibilità della stessa in capo ai Vecchi presentare nuove e attuali prospettive di reiterazione di reati della medesima indole;

46) del 49,9% del capitale sociale (formalmente intestato a "Opera S.r.l." e a Foggia Domenico) del "Consorzio Stabile Gecoval s.c. a r.l." P.I. 01106700071, con sede legale a Saint Vincent (AO) località Champ-Long n. 251 e sedi amministrative in Crotone via Libertà n. 17/B e in Parma via Micheli n. 25, costituito il 06/04/2007, ed esercitante "attività di edilizia in genere e di trasporti" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività concesse dalle Autorità competenti. Tali quote rappresentano il prodotto del delitto di cui al capo 89 duodecies. La medesima società è nella disponibilità dei fratelli Palmo e Gioseppe VERTINELLI nonostante la sproporzione con i redditi leciti dichiarati, ed il relativo occultamento rientra in un disegno unitario di stabile asservimento delle strutture

imprenditoriali dei due ai fini dell'associazione di cui al comma 1), sia per finalità operative sia ai fini dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

In ordine ai beni dei fratelli Palmo e Giuseppe VERTINELLI deve essere inoltre disposta la confisca "allargata" ex art. 240 bis c.p., in riferimento ai delitti di cui agli artt. 110-416 bis c.p. e 512 bis c.p. Le risultanze dell'indagine sui redditi dei rispettivi nuclei familiari (eseguita dai ROS CC confermata dagli accertamenti patrimoniali svolti dal perito Costetti) mostrano invero un conto scalare sempre passivo per tutti gli anni cui si riferiscono gli acquisti dei beni, i conferimenti societari, l'apertura dei conti correnti e delle polizze. Come sia stato possibile un simile accumulo di beni nonostante un saldo sempre negativo (per Palmo, da euro -411 nel 1982 a -941.164,81 nel 2012 – per Giuseppe, da euro -12331,6 nel 1982 a -327.670,76 nel 2012) è spiegabile solo assumendo una origine illecita – peraltro non confutata da alcuna contraria prova portata dagli imputati – dei capitali impiegati per le operazioni in argomento;

47) della società di capitale denominata "S.I.C.E. S.r.l." P.I. 01836110351, con sede in Montecchio Emilia via Strada per Calerno n. 12, ed esercitante l'attività di "costruzione di edifici residenziali e non" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Antorità competenti. La stessa risulta stabilmente asservita al consorzio 'ndranghetistico, essendo stata utilizzata per il reimpiego dei proventi dell'associazione (capo 96) e rappresentando essa stessa il prodotto di un fatto di trasferimento fraudolento (capo 111 ter). Indice di tale asservimento è, peraltro, la circostanza che lo stesso GIGLIO Giuseppe, "regista" delle frodi in materia di IVA sia stato inserito nella compagine societaria;

48) della società di capitale denominata "Touch S.r.l." P.I. 03128770793, con sede a Crotone via Olimpia n. 90 ed unità operativa in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33, costituita il 16/09/2010, esercitante l'attività di "autotrasporto e vendita di materiale inerte" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Antorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui al capo 89 terdecies, commesso al fine di agevolare il sodalizio di cui al capo 1;

49) della società di capitale denominata "Bar Tangenziale Nord Est S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02437890359, con sede a Montecchio Emilia (RE), Tangenziale Nord Est Frazione Cornocchi, ed esercitante come oggetto sociale "attività di somministrazione di alimenti e bevande" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, compreso l'affitto del ramo di azienda del Bar sito nella stessa via stipulato con la società Energy Rete S.r.l.)-, le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in

quanto prodotto del delitto di cui al capo 89 undecies, commesso al fine di agevolare il sodalizio di cui al capo 1;

50) della società di capitale denominata "Mille Fiori Service S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02199900354, con sede a Montecchio Emilia (RE), strada Calerno n. 12/A, costituita il 27/02/2006, esercitante come oggetto sociale "attività di ristorante, bar, pizzeria" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto elettivo strumento di reimpiego dei proventi dell'associazione di cui al capo 1 (capo 88 ter) ed essa stessa prodotto del delitto di cui al capo 89 novies, rivelando stabile asservimento agli interessi del sodalizio;

51) della ditta "Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI Antonio cl. 1985" P.I. 02802510798, con sede in Crotone, in Fondo Prestica via Lichino n. 222, costituita il 30/08/2006, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui al capo 89 ter, commesso al fine di agevolare il sodalizio 'ndranghetistico e offrire opportunità di reimpiego dei relativi profitti;

52) della ditta "Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI Giuseppe cl. 1986" P.I. 02291490353, con sede in Crotone, in Fondo Prestica via Lichino n. 222, costituita il 04/08/2007, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui al capo 89 ter, commesso al fine di agevolare il sodalizio 'ndranghetistico e offrire opportunità di reimpiego dei relativi profitti;

53) della società di capitale denominata "G&G S.r.l." con P.I. 02215410354, con sede in Gualtieri (RE) via Simonini n. 6, costituita il 22/03/2006, esercitante come oggetto sociale attività "di gestione di immobili proprie e di terzi, di locazione immobiliare, ecc." - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti complessi immobiliari: complesso immobiliare e terreno sito in Sant'Ilario d'Enza (RE) in via Pasubio, distinto al catasto al foglio 20, particelle (graffate) 233, 234-235, 236, complesso immobiliare sito in Montechiarugolo (PR) in via Giuseppe Verdi s.n.c., distinto in catasto al foglio 12, particella 755, complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) in Strada Copellini s.n.c., distinto in catasto al foglio 5, particella 110 sub 5, 8, 11, 12, 13, 14, 17 e particella 127, 180, 183, con terreno distinto in catasto al foglio 5, particelle 196 (esteso are 2 e centiare 85), 197 (esteso are 2 e centiare 85) e 199 (esteso centiare 98)), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse

dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui al capo 111 quater, impiegata per la commissione del delitto di cui all'art. 109 ter ed ampiamente piegata a sostegno dell'associazione, come dimostrato, fra l'altro, dall'inserimento di GIGLIO Giuseppe nell'organigramma societario (capo 20);

54) della società di capitale denominata "CU.GI.RA." S.A.S. di GIORGIONE Antonio & C." con P.I. 03978050403, costituita il 29/11/2011, con sede legale in Riccione, Piazza Unità n. 14, esercitante come oggetto sociale "attività di ristorazione, bar e simili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il Bar - Pasticceria "Goloso e Curioso" sito in Riccione, Piazza Unità n. 14), le quote societarie formalmente intestate a GIORGIONE Antonio, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui all'art. 143 sexies, commesso per favorire l'operatività dell'associazione di cui al capo 1, ed in particolare per assicurare un canale di riciclaggio e reimpiego dei proventi della medesima;

55) della società di capitale denominata "Magu S.r.l." P.I. 03868420401, con sede legale in Rimini via Morselli n. 27, esercitante come oggetto sociale "attività di ristorazione, bar e simili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il Bar "Cafè Reale" sito in Riccione, viale D'Annunzio n. 225), le quote societarie formalmente intestate a CONTE Antonio, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui all'art. 143 sexies, commesso per favorire l'operatività dell'associazione di cui al capo 1, ed in particolare per assicurare un canale di riciclaggio e reimpiego dei proventi della medesima;

56) della società di capitale denominata "Impresa VERTINELLI S.r.l." - P.I. 02343050791 - costituita in data 29/05/2000 in Crotone via Lichino n. 32 - ora con sede in Montecchio Emilia (RE), via Galileo Galilei n. 33, ed esercente l'attività di "edilizia privata e pubblica e simili" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti veicoli autovettura BMW Serie 6 635D Cabriolet tg. DR267LW telaio n. WBAEB71070CV00420, autocarro Iveco 35/A tg. CN962CC telaio n. ZCFC3582005525277, autocarro Iveco 35C9A tg. CK897LP telaio n. ZCFC3563105468758, autocarro Iveco 35/A tg. CS060FB telaio n. ZCFC3582005482222, autovettura Land Rover Range Rover Sport tg. ED051MC telaio n. SALLSAAF4AA239665, rimorchio 35/A tg. AA23037 telaio n. ZA95SRT36GA1A02784, rimorchio per uso privato per trasporto cose avente classe di semirimorchio tg. AL021296 telaio n. ZB3773136TSS29361, autocarro Volvo Truck tg. BZ250LC telaio n. YV2J4DECXYB269809, autocarro Iveco Magirus A410T tg. CS455DS telaio n. WJMJ4CSS20C143550; le seguenti posizioni contrattuali relative all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EM816JM (EA248BX) telaio n. WJMM1VUH40C245799, all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EA262BX telaio n. WJMM1VUH404389715; ai

seguenti immobili: abitazione di 4,5 vani in Busseto (PR) via Francesco Ghirardelli n. 24 piano S1-terra-2-3; e rami di azienda acquistati dalla società Edilizia Costruzioni Generali S.r.l. il 17/09/2010 ed il 21/01/2011), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società risulta il prodotto di svariate e successive intestazioni fittizie di cui al capo 89 quinquies, attuate per schermare l'effettiva titolarità e consentirne l'impiego a favore del sodalizio nonostante fosse stata colpita da interdittiva antimafia;

57) della società di capitale denominata "Mille Fiori S.r.l." - P.I. 01993500352 - costituita in data 20/03/2002 - con sede in Montecchio Emilia (RE), via Strada Calerno n. 12, ed esercente l'attività di "ristorazione e somministrazione di pasti e bevande" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento ecc., compreso il complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particelle 508 sub 2 e 4, 626 e 627 sub 1, ed il Ristorante "Il Cenacolo del Pescatore"), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società è il prodotto del delitto sub 89 bis e risulta stabilmente impiegata per il reimpiego dei proventi dell'associazione (capo 88);
58) della società di capitale denominata "Top Service S.r.l." - P.I. 02420200350 - costituita in data 11/02/2010 - con sede in Parma via Bologna n. 4/B ed unità locali in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33 ed in Bologna via Amendola n. 17, ed esercente l'attività di "costruzione e vendita di immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, ecc." - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i veicoli Audi A8 4.2 V8 TDI tg. CY077GJ telaio n. WAUZZZ4E76N008600, Fiat Panda 1.3 MJ tg. CT210SL telaio n. ZFA16900000332870, Mercedes classe C 220 CDI tg. DL869ZE telaio n. WDD2042081F090103), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società è prodotto del delitto di cui al capo 89 septies ed è stata impiegata nelle operazioni di falsa fatturazione di cui al capo 161;

59) della società di capitale denominata "Opera S.r.l." - P.I. 03258480791 - costituita in data 07/08/2012 - con sede in Crotone (KR) via Libertà n. 17/B ed unità locale in Parma via Micheli n. 25, ed esercente l'attività di "edilizia in genere e di trasporti" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il ramo di azienda acquistato dalla società Impresa VERTINELLI S.r.l. il 21/02/2013; compreso il 37,92% delle quote del Consorzio Stabile Gecoval S.c.a.r.l. C.F. 01106700071), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti. Tale società risulta essere il prodotto del delitto di cui al capo 89 quater;

60) dei complessi immobiliari riferibili ai fratelli Palmo e Giuseppe VERTINELLI, in quanto essi ne dispongono in misura sproporzionata ai redditi leciti, e non è stata offerta prova

contraria alla presunzione di illecita acquisizione ex art. 240 bis c.p. (v. sub 46), segnatamente:
- complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particella 508, sub 2, 4, particella 626, 627 sub 1;
- complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particella 398, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particelle 640, sub 1, 2, 3, 6;
- complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particella 440 (ex 311);
- terreno distinto al catasto di Crotone al foglio 54, particella 294 ed immobili distinti al catasto di Crotone al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4);
- immobili distinti al catasto di Montecchio Emilia al foglio 12, particella 568, sub 11), 12), 16), 18), siti in via Giovanni Pedrini;
- abitazione con garage sita in Busseto (PR), in via Francesco Ghirardelli n. 24, catasto al foglio 10, particella 722 sub 10, 16;

61) veicoli e rapporti bancari e polizze di VERTINELLI Palmo:
- autovettura BMW Serie 6 635D Cabriolet tg. DR267LW, avente telaio n. WBAEB71070CV00420, immatricolata l'08.07.2008, acquistata di importazione tedesca da VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 il 16.07.2008;
- autocarro Iveco 35/A tg. CN962CC, avente telaio n. ZCFC3582005525277, immatricolato il 20.04.2005, acquistato il 02.01.2009 da Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autocarro Iveco 35C9A tg. CK897LP, avente telaio n. ZCFC3563105468758, immatricolato il 24.09.2004, acquistato il 23.04.2008 dall'Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autocarro Iveco 35/A tg. CS060FB, avente telaio n. ZCFC3582005482222, immatricolato il 15.09.2004, acquistato il 23.07.2008 dall'Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autovettura Land Rover Range Rover Sport tg. ED051MC, avente telaio n. SALLSAAF4AA239665, immatricolata il 13.08.2010, acquistata il 17.09.2010 dall'Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- rimorchio 35/A tg. AA23037, avente telaio n. ZA95SRT36GA1A02784, immatricolato il 08.01.1998, acquistato il 26.11.2003 da Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- rimorchio per uso privato per trasporto cose avente classe di semirimorchio tg. AL021296, avente telaio n. ZB3773136TSS29361, immatricolato il 26.06.1995;
- autocarro Volvo Truck tg. BZ250LC, avente telaio n. YV2J4DECXYB269809, immatricolato il 01.02.2002, acquistato il 17.09.2010 dalla Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autocarro Iveco Magirus A410T tg. CS455DS, avente telaio n. WJMJ4CSS20C143550, immatricolato il 12.09.2005, acquistato il 17.09.2010 dalla Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autovettura Audi A8 4.2 V8 TDI tg. CY077GJ, avente telaio n. WAUZZZ4E76N008600, immatricolata il 13.09.2005, acquistata dalla Top Service S.r.l.;
- autovettura furgonata Fiat Panda 1.3 MJ tg. CT210SL, avente telaio n. ZFA16900000332870, immatricolata il 10.02.2005, acquistata dalla Top Service S.r.l.;
- autovettura Mercedes classe C 220 CDI tg. DL869ZE, avente telaio n. WDD2042081F090103, immatricolata il 23.01.2008, acquistata dalla Top Service S.r.l.;

- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega o cointestati) da VERTINELLI Palmo presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Palmo presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da BRAMANTE Antonietta presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega) da BRAMANTE Antonietta presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo certificati di deposito o buoni fruttiferi) da BRAMANTE Antonietta presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega o cointestati) da BRAMANTE Antonietta presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Giuseppe cl. '86 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da VERTINELLI Giuseppe cl. '86 presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega) da VERTINELLI Giuseppe cl. '86 presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Antonio cl. '90 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Antonio cl. '90 presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Antonio cl. '90 presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., solo se aventi un saldo superiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari (compresi rapporti di portafoglio) intrattenuti dalla Impresa VERTINELLI s.r.l. presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari (compresi conti deposito e rapporti di portafoglio) intrattenuti dalla Impresa VERTINELLI s.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari (compresi rapporti di portafoglio) intrattenuti dalla Impresa VERTINELLI s.r.l. presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Mille Fiori s.r.l. presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Bar Tangenziale Nord-Est s.a.s. di Giuseppe VERTINELLI presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;

- rapporti bancari intrattenuti dalla Top Service s.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Top Service s.r.l. presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Top Service s.r.l. presso le Poste Italiane, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Opera s.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Opera s.r.l. presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00;

62) della società di capitale denominata "Edilizia Costruzioni Generali S.r.l." (già Edilizia VERTINELLI S.r.l.) - P.I. 01665830650 - costituita in data 24/01/1996 - con sede in Montecchio Emilia (RE), in via Galileo Galilei n. 33, ed esercente l'attività di "costruzione, ristrutturazione, locazione e compravendita di immobili civili e industriali, costruzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ecc." - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti complessi immobiliari: complesso immobiliare sito Montechiarugolo (PR) in viale Giuseppe Di Vittorio, distinto in catasto al foglio 12, particella 698 sub 3, 4, 6, 7 e particella 700, complesso immobiliare sito in Isola Capo Rizzuto (KR) in via Alberto Moravia s.n.c., distinto in catasto al foglio 40, particella 251 sub 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, complesso immobiliare sito in Soragna (PR) in via Bersaglieri d'Italia, distinto in catasto al foglio 29, particella 454 sub 12, 14, 15, 33, complesso immobiliare sito in Gattatico (RE) in via Carabiniere Giovanni Magrini n. 7, distinto in catasto al foglio 26, particella 563 sub 1, 2, 3, 11, 12, 17, complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) in via Sante Conti n. 14, distinto in catasto al foglio 16, particella 48 sub 5, 6, 7, complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) in via Galileo Galilei n. 33, distinto in catasto al foglio 24, particella 756 sub 1, 2, 3, 4, 5, con capannone industriale distinto in catasto al foglio 24, particella 915 sub 1, 2, 3), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, di cui VERTINELLI Palmo dispone in misura sproporzionata ai propri redditi leciti e non è stata offerta prova contraria alla presunzione di illecita acquisizione ex art. 240 bis c.p.;

63) del complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) in viale Giacomo Matteotti n. 77, distinto in catasto al foglio 18, particelle 108 sub 3, 109 sub 5, 6, 7, di cui VERTINELLI Palmo dispone in misura sproporzionata ai propri redditi leciti e non è stata offerta prova contraria alla presunzione di illecita acquisizione ex art. 240 bis c.p. (v. sopra);

64) di quota di 2/5 di un terreno, sito a Crotone località Campione, distinto in catasto al foglio 59, particelle 52 (esteso are 35 e centiare 70), 199 (esteso are 8), 791 (esteso are 20), 792 (esteso are 20), 793 (esteso are 20), 794 (esteso are 19 e centiare 25), 795 (esteso are 14 e centiare 64), 800 (esteso are 2 e centiare 73), 802 (esteso centiare 75), 803 (esteso are 5 e centiare 36), 807 (esteso are 62 e centiare 86), 808 (esteso are 2 e centiare 87), 809 (esteso are 2 e centiare 67), 811 (esteso are 2 e centiare 32), 874 (esteso ettari 5, are 86 e centiare 83),

875 (esteso are 13 e centiare 48), 876 (esteso are 12 e centiare 39), 1207 (esteso are 9 e centiare 79), 1209 (esteso are 11 e centiare 61), 1211 (esteso are 8 e centiare 85), 1212 (esteso are 7 e centiare 13), 1213 (esteso are 7 e centiare 01), 1544 (esteso are 22 e centiare 70), 1546 (esteso are 5 e centiare 73), 1547 (esteso are 1 e centiare 30), 1548 (esteso are 27 e centiare 24), 1550 (esteso are 3 e centiare 67), 1551 (esteso centiare 60) di cui VERTINELLI Giuseppe dispone in misura sproporzionata ai propri redditi leciti e non è stata offerta prova contraria alla presunzione di illecita acquisizione ex art. 240 bis c.p. (v. sub 46);

65) di quota di 1/3 della abitazione sita in Crotone in via Filippo s.n.c., distinta in catasto al foglio 59, particella 1219 sub 2, 3 e quota di 1/3 del fabbricato in corso di costruzione sito a Crotone in via Filippo n. 38, distinto in catasto al foglio 59, particella 1284 sub 1;

66) delle abitazioni site in Cutro (KR) in via Forlanini s.n.c., distinte in catasto al foglio 10, particella 472 sub 1 e 21, di cui VERTINELLI Giuseppe dispone in misura sproporzionata ai propri redditi leciti e non è stata offerta prova contraria alla presunzione di illecita acquisizione ex art. 240 bis c.p. (v. sub 46);

67) dei veicoli e rapporti bancari e polizze di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, di cui egli dispone in misura sproporzionata ai propri redditi leciti e non è stata offerta prova contraria alla presunzione di illecita acquisizione ex art. 240 bis c.p. (v. sub 46):
- autovettura BMW X5 3.0 SD tg. DN580VK, avente telaio n. WBAFF01080LY91609, immatricolata il 23.05.2008, acquistata il 27.06.2008 da SCHETTINI Giovanna;
- autovettura Lancia Ypsilon 1.2 tg. EH528FK, avente telaio n. ZLA31200005009706, immatricolata il 04.10.2011, acquistata da SCHETTINI Giovanna;
- semirimorchio Zorzi 37 S PL tg. AD50194, avente telaio n. ZAX37S075PL011504, immatricolato il 02.08.2005, acquistato dalla Touch S.r.l. il 17.07.2013;
- semirimorchio Redim SR3 tg. AD87998, avente telaio n. ZA9STR3SA10K08036, immatricolato il 06.06.2011, acquistato il 16.09.2011 dalla Touch S.r.l.;
- semirimorchio Zorzi 37 S PL tg. AE80289, avente telaio n. ZAX37S075PL014571, immatricolato il 03.07.2008, acquistato il 25.02.2011 dalla Touch S.r.l.;
- quadriciclo Egimotors S.r.l. Polaris Scrambler 500E tg. CY33455, avente telaio n. ZHSSCR50006000361, immatricolato il 02.08.2006, acquistato il 16.07.2013 dalla Touch S.r.l.;
- trattore stradale IVECO Magirus AS440ST/71 tg. DD433RG, avente telaio n. ZHSSCR50006000361, immatricolato il 04.08.2006, acquistato il 24.02.2011 dalla Touch S.r.l.;
- trattore stradale Iveco Magirus AS440ST tg. EC048BS (targa tedesca HSS1225), avente telaio n. WJMM1VSK004285792, immatricolato il 06.06.2011, acquistato il 04.11.2011 dalla Touch S.r.l.;
- trattore stradale Iveco Magirus AS440ST/A4 tg. EC049BS (targa francese 719YD76), avente telaio n. WJMM1VUJ004306606, immatricolato il 06.06.2011, acquistato il 04.11.2011 dalla Touch S.r.l.;

- trattore stradale Iveco Magirus AS440ST/P tg. EJ756RH (targa francese 2274VM88), avente telaio n. WJMM1VSH404339055, immatricolato il 29.12.2011, acquistato l'11.04.2013 dalla Touch S.r.l.;
- autovettura Mitsubishi Pajero 3.2 16V tg. ZA676PW (DB761TC) avente telaio n. JMBMYV68W6J000639, immatricolata l'01.06.2006, acquistata dalla Edilizia Costruzioni Generali S.r.l.;
- autovettura Iveco 35 tg. DE546SL, avente telaio n. ZCFC3576005645938, immatricolata il 07.03.2007, acquistata il 30.10.2007 dalla Edilizia Costruzioni Generali S.r.l.;
- rapporti bancari sottoindicati

1	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **VERTINELLI Giuseppe ci. 1962** presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
2	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **VERTINELLI Giuseppe ci. 1962** presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
3	Rapporti bancari intrattenuti da **VERTINELLI Giuseppe ci. 1962** presso la Banca Monte Parma, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
4	Rapporti bancari **(compresi eventuali cassette di sicurezza)** intrattenuti da **VERTINELLI Giuseppe ci. 1962** presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00 (eccezion fatta per i valori custoditi nelle cassette di sicurezza).**
5	Rapporti bancari intrattenuti da **SCHETTINI Giovanna** presso la Banca Carime, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
6	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **SCHETTINI Giovanna** presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
7	Rapporti bancari **(compresi rapporti di gestione patrimoniale ed eventuali cassette di sicurezza, anche se cointestate)** intrattenuti da **SCHETTINI Giovanna** presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00**

	(eccezion fatta per i valori custoditi nelle cassette di sicurezza).
8	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **SCHETTINI Giovanna** presso la Banca Unicredit, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
9	Rapporti bancari **(compresi certificati di deposito e buoni fruttiferi)** intrattenuti da **SCHETTINI Giovanna** presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad **euro 1.000,00.**
10	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **VERTINELLI Antonio ci. 1985** presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
11	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **VERTINELLI Antonio ci. 1985** presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
12	Rapporti bancari intrattenuti da **GIGLIO Tania ci. 1988** presso il Banco di Napoli, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
13	Rapporti bancari intrattenuti da **GIGLIO Tania ci. 1988** presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
14	Rapporti bancari intrattenuti da **VERTINELLI Palmo ci. 1990** presso il Banco Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
15	Rapporti bancari intrattenuti da **VERTINELLI Raffaele ci. 1999** presso il Banco Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
16	Rapporti bancari intrattenuti da **VERTINELLI Raffaele ci. 1999** presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad euro **1.000,00.**
17	RapporRapporti bancari (compresi rapporti di portafoglio) intrattenuti dalla Edilizi Costruzioni Generali S.r.l. presso il Banco Popolare Soc. Coop.va, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00.

18	Rapporti bancari intrattenuti dalla Touch S.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, anche se aventi un saldo inferiore ad euro 1.000,00.

68) degli elementi presenti nel patrimonio del CONSORZIO EUROPA (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denuminazione aziendale, l'avviamento; leasing dell'abitazione sita a Massa Carrara, località Ronchi, via Firenze n. 29, distinta in catasto al foglio 152, particella 162, sub 24, al prezzo di euro 360.000,00; la proprietà dell'autovettura BMW X5 3.0D tg. EA005BF, con telaio WBAFF41090L142485), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui al capo 190, commesso al fine di agevolare l'associazione di cui al capo 1; in particolare, piegando detto Consorzio al riciclaggio e reimpiego dei proventi della consorteria, frapponendo uno schermo fittizio tra il reale titolare e l'apparente;

69) della società di capitale denominata "Immobiliare Prestigio S.r.l." - P.I. 02459860348, esercitante l'attività di "edilizia in genere, costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., tra cui: l'immobile sito in via Lombardini n. 5 riportato al catasto di Parma al foglio 26, particella 727 sub 3, 5, 7, 9, 13, 14; l'immobile sito in via Roma s.n.c. riportato al catasto di Brescello al foglio 10, particella 166 sub 8, 9, 13, e particella 373 e particella 374 sub 1, 2, 3, 4, e particella 167 sub 2, 3, 4), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui al capo 195, commesso al fine di agevolare l'associazione di cui al capo 1; in particolare, piegando detta società al riciclaggio e reimpiego dei proventi della consorteria, frapponendo uno schermo fittizio tra il reale titolare e l'apparente;

70) della società di capitale denominata "D.S. Costruzioni S.r.l." - C.F. 01701690354, esercitante come oggetto sociale attività di "costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile, demolizione di edifici e sistemazione del terreno, trivellazioni, perforazioni, ecc." - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui al capo 197, commesso al fine di agevolare l'associazione di cui al capo 1; in particolare, piegando detta società al riciclaggio e reimpiego dei proventi della consorteria, frapponendo uno schermo fittizio tra il reale titolare e l'apparente;

71) dell'attività "Discoteca La Para" sita in Parma, prima in località Barganzola in via Nabucco n. 8 e poi in via Spocci n. 2 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, in quanto prodotto del delitto di cui al capo

198, commesso al fine di agevolare l'associazione di cui al capo 1; in particolare, piegando detta società al riciclaggio e reimpiego dei proventi della consorteria, frapponendo uno schermo fittizio tra il reale titolare e l'apparente necessario per evitare misure ablatorie;

***

Devono, infine, essere confiscate e destinate al CERIMAT ex art. 6 co. 1. 152/1975 le armi in sequestro; confiscati e allegati al fascicolo i reperti documentali.

***

Devono essere dissequestrati e restituiti agli aventi diritto, in quanto i medesimi sono stati mandati assolti dai delitti ascritti, per i quali era sorto il vincolo preordinato alla confisca:
1) il circolo Cartagena Club, sito in Reggio Emilia, via Brigata Reggio, ed esercente l'attività di "intrattenimento, bar ed altro" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività concesse dalle Autorità competenti;

2) la società di capitale denominata "Dodonut S.r.l." - C.F. 02626060343 - costituita in data 06/10/2011 - con sede in Parma, via Katharine Mansfield n. 5/E, ed esercente l'attività di "somministrazione di alimenti e bevande attraverso strutture tipo bar, caffè, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, ecc. e di gestione di attività di intrattenimento, spettacoli danzanti, cabaret, sale da gioco, nightclub, cinema" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il locale con insegna "Il Bocconcino"), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

3) la società di capitale denominata "ACHILLI & SCHIANCHI di ACHILLI Simona & C. S.N.C." P.I. 02227220353, con sede a Montecchio Emilia (RE), in via Vittorio Veneto n. 13/A, prima denominata "Ewa & Cristina di Ewa BARNAT & C. S.N.C.", "Franco e Ewa di BOLOGNINO Francesco & C. S.N.C.", "Franco e Ewa di BARNAT Ewa Boguslawa & C. S.N.C.", esercitante come oggetto sociale "attività di conduzione di bar e caffetterie, birrerie, paninoteche, ecc." - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

4) la società di capitale denominata "Naturalmente S.r.l." - P.I. 02284520356 - costituita in data 22/06/2207 - con sede in Campagnola Emilia (RE), via A. Cattania n. 7, ed esercente l'attività di "organizzazioni di rinfreschi, catering ed altro" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti.

CAPITOLO XVIII
LE STATUIZIONI CIVILI

1. LE PARTI CIVILI COSTITUITE

Si sono costituite nel presente giudizio le parti civili:

1) Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Bologna, in relazione al capo 1) dell'imputazione nei confronti di tutti i partecipi e concorrenti esterni, che ha concluso chiedendo il *"pagamento dell'importo di euro 500.000 in favore della Presidenza del consiglio dei ministri, in solido con gli imputati condannati nel giudizio svoltosi innanzi al GUP di Bologna"*, il rimborso delle spese processuali e di costituzione di parte civile;

2) Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Bologna, nei confronti degli imputati MATACERA Francesco (capi 143/2 e 145), CAVEDO Maurizio (capo 151), LUPEZZA Alessandro (capo 153), SALPIETRO Domenico (giudicato separatamente), che ha concluso chiedendo condanna generica da liquidarsi in successivo giudizio civile, rimborso delle spese processuali e di costituzione di parte civile;

3) Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Bologna, nei confronti di tutti gli imputati per reati fiscali, per i delitti di riciclaggio e di intestazione fittizia di beni, che ha concluso chiedendo condanna generica da liquidarsi in successivo giudizio civile, rimborso delle spese processuali e di costituzione di parte civile;

4) Ministero dell'Ambiente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Bologna, nei confronti di tutti gli imputati per i reati ambientali, che ha concluso chiedendo condanna generica degli imputati BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro, BRAGA Bruna, BOLOGNINO Michele, ALLELUIA Lauro, PASSIATORE Francesco Pio, tutti relativamente al solo capo 91, rimborso delle spese processuali e di costituzione di parte civile;

5) "Libera. Associazioni, uomi e numeri contro le mafie", rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Rando, nei confronti di tutti gli imputati e per tutti i reati loro ascritti, che ha concluso chiedendo:
- condanna al risarcimento del danno morale quantificato in euro 300.000, oltre interessi e rivalutazione, o altro ammontare ritenuto equo;
- condanna provvisionale immediatamente esecutiva per l'importo di euro 50.000 in relazione alla parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione di parte civile, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario;

6) "Associazione Antimafia e Antiracket – la verità vive - ONLUS", rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gandolfo, ha concluso chiedendo, nei confronti di tutti gli impntati e per tutti i reati loro ascritti:

- la condanna, immediatamente esecutiva ex art. 540, omma1, c.p.p. al risarcimento dei danni morali da liquidarsi in 2.000.000 di euro
- la cnndanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva ex art. 540, comma 2, c.p.p.
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione di parte civile, cou distrazione degli onorari non riscossi in favore del difensore antistatario;

7) Antonio Balzano, nato a Torre Annunziata (NA) il 6.5.1983, residente a Gonzaga (MN), viale Fiera Millcuaria nr. 76, rappresentato e difesn dall'avv. Andrea Giubertoni, nei confronti degli imputati Bolognino Michele, BRAGA Bruna, BIANCHINI Alessandro e BIANCHINI Augusto, in relazione al capo 90) dell'imputazione, che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in euro 1.000 a titolo di spettanze retributive non percepite;
- la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro 10.000;
- la condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 3.000;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione di parte civile;

8) CGIL – Camera del Lavoro di Modena, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Andrea Ronchi, nei confronti degli imputati di cui ai capi 1), 4), 4 bis), 53), 56), 90), 91), 92), 93), 93 bis), 93 ter), 93 quater), 189), che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimentn dei danni non patrimoniali (morali e d'immagine), quantificati forfettariamente in euro 200.000 oltre a interessi e rivalutazione del credito, o nel diverso ammontare ritenuto equo dal Giudice;
- la condanna dei soli imputati di cui al capo 1) al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 585.535,14;
- la condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l'integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

9) CGIL – Camera del Lavoro di Reggio Emilia, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Andrea Ronchi, nei confronti degli imputati di cui ai capi 1), 13), 14), 15), 16), 19), 20), 21), 22), 24), 25), 29), 30), 31), 43), 48), 50), 51), 52), 53), 54), 55), 59), 63), 64), 66), 71), 72), 73), 83), 84), 90), 91), 92), 94), 95), che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali (morali e d'immagine), quantificati forfettariamente in euro 200.000 oltre a interessi e rivalutazione del credito, o nel diverso ammontare ritenuto equo dal Giudice;
- la condanna dei soli imputati di cui al capo 1) al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 472.247,86;
- la condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva per la parte di dunno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

10) CGIL Emilia Romagna, rappresentata e difesa dall'avv. Libero Mancuso, nei confronti degli imputati di cui ai capi 1), 4), 4 bis),13), 14), 15), 16), 19), 20), 21), 22), 24), 25), 29),

30), 31), 43), 48), 50), 51), 52), 53), 54), 55), 59), 63), 64), 66), 71), 72), 73), 83), 84), 90), 91), 92), 94), 95), 189), che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali (morali e d'immagine), quantificati forfettariamente in euro 200.000 oltre a interessi e rivalutazione del credito, o nel diverso ammontare ritenuto equo dal Giudice;
- la condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

11) CISL Emilia Romagna, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Rando, nei confronti degli imputati ALLELUIA LAURO, AMATO FRANCESCO, ARCURI ROSARIO, ARENA CARMINE, BAACHAOUI KARIMA, BAACHAOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, BIANCHINI ALESSANDRO, BIANCHINI AUGUSTO, BIANCHINI NICOLA, BLASCO GAETANO, BOLOGNINO MICHELE, BOLOGNINO SERGIO, BRAGA BRUNA, BRESCIA PASQUALE, BRUGNANO LUIGI, CAGOSSI LUIGI, COSTI OMAR, CRIVARO ANTONIO, DEBBI GIULIANO, DI VIA FRANCESCO, FALSETTI ROSARIO, FERRARI ALDO PIETRO, FLORIO FRANCESCO, FLORO VITO GIANNI, FLORO VITO SELVINO, FORMENTINI FRANCESCO, FRONTERA ALFONSO, GERACE SALVATORE, IAQUINTA GIUSEPPE, LOMONACO FRANCESCO, LOPRETE GIUSEPPE, MANCUSO VINCENZO, MUTO ANTONIO CL. 78, PASSIATORE FRANCESCO PIO, RIILLO PASQUALE, ROCCA ANTONIO, SALSI MIRCO, SARCONE GIANLUIGI, SCHIRONE GRAZIANO, SCOZZAFAVA ANTONIO, SERGIO EUGENIO, SERIO LUIGI, SESTITO SALVATORE, SILIPO FLORIANA, SILIPO LUIGI, TOSTONI MICHELE, VALERIO ANTONIO, VALERIOTI GABRIELE, VERTINELLI GIUSEPPE CL. 62, VERTINELLI PALMO, VETERE PIERINO, VITI FRANCESCO, VULCANO MARIO per tutti i reati rispettivamente contestati, che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali (morali e d'immagine), quantificati forfettariamente in euro 200.000 oltre a interessi e rivalutazione del credito, o nel diverso ammontare ritenuto equo dal Giudice;
- la condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 50.000 per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l'integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

12) Città Metropolitana di Bologna, rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Sergio Pacifico, nei confronti degli imputati BOLOGNINO MICHELE, BLASCO GAETANO, VALERIO ANTONIO, BAACHAOUI KARIMA, BAACHAOUI MONCEF, SERGIO EUGENIO, BELFIORE CARMINE, FLORO VITO GIANNI, BOLOGNINO SERGIO, MANCUSO VINCENZO, LOMONACO FRANCESCO, SARCONE GIANLUIGI, VERTINELLI PALMO, VERTINELLI GIUSEPPE (CL 1962), VULCANO MARIO, RIILLO PASQUALE, MUTO ANTONIO CL. 1971, SCHIRONE GRAZIANO, BRESCIA PASQUALE, CAVEDO MAURIZIO, CRIVARO ANTONIO, FLORO VITO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, MUTO ANTONIO CL. 1955, MUTO SALVATORE, PAOLINI ALFONSO, VETERE PIERINO, SILIPO LUIGI, AMATO FRANCESCO, AMATO ALFREDO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE, MUTO ANTONIO CL. 1978, MUTO LUIGI CL. 1975,

BIANCHINI AUGUSTO, BRAGA BRUNA, BIANCHINI ALESSANDRA, BIANCHINI NICOLA, CURCIO GIUSEPPE, PELAGGI FRANCESCO, BUSIA MARCO, CROCI DEBORAH, MANZONI GIUSEPPE, SCORDO GIUSEPPE, BIDIN CORRADO, ZANGARI VALTER, VISCOME LUIGI, MATACERA FRANCESCO per i reati loro ascritti, che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'ente, ivi compreso il danno all'immagine, da quantificarsi in successivo giudizio in misura pari ad almeno 1 milione di euro;
- la condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 500.000 per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

13) Unione Nazionale Imprese di Trasporto – CNA FITA, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Rando, nei confronti di ABBRUZZESE PALMINA, ACHILLI SIMONA, ADAMO ROSARIO, AIELLO GIUSEPPE, ALLELUIA LAURO, ALOI GIUSEPPE, AMEGLIO ROSARIA, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, ARCURI ROSARIO, ARENA CARMINE, BAACHAOUI KARIMA, BAACHOUI MONCEF, BARNAT EWA BOGUSLAWA, BELFIORE CARMINE, BELFIORE FRANCESCO, BELFIORE GIUSEPPE, BIANCHINI ALESSANDRA, BIANCHINI ALESSANDRO, BIANCHINI AUGUSTO, BIANCHINI NICOLA, BIGHIGNOLI ANDREA, BLASCO GAETANO, BOLOGNINO CATIANNA, BOLOGNINO DOMENICO CL. 1946, BOLOGNINO DOMENICO CL. 1990, BOLOGNINO FRANCESCO, BOLOGNINO MICHELE, BOLOGNINO SERGIO, BOSI MAURIZIO, BRAGA BRUNA, BRAMANTE ANTONIETTA, BRESCIA PASQUALE, BRUGNANO GIUSEPPE, BRUGNANO LUIGI, BUSIA MARCO, BUTTIGLIERI SALVATORE, CAGOSSI LUIGI, CODAMO GIUSEPPE, COLACINO SALVATORE, CONTE ANTONIO, COSTI OMAR, CRIVARO ANTONIO, CROCI DEBORAH, CURCIO GIUSEPPE, CURCIO MARIA, DEBBI GIULIANO, DI VIA FRANCESCO, FALSETTI ROSARIO, FERRARI ALDO PIETRO, FERRARO VINCENZO, FERRI BERNARDINI GABRIELE, FLORIO FRANCESCO, FLORO VITO ANTONIO, FLORO VITO GIANNI, FLORO VITO GIUSEPPINA, FORMENTINI FRANCESCO, FRONTERA ALFONSO, GALLO ALFONSO, GENTILE DOMENICO, GERACE SALVATORE, GIBERTINI GINO, GIGLIO ANTONIO, GIGLIO FRANCESCO, GIORGIONE ANTONIO, GRIMALDI LUIGI, IAQUINTA GIUSEPPE, IAQUINTA VINCENZO, LAERA STEFANO, LEORSE SALVATORE, LOMONACO FRANCESCO, LONETTI SERGIO, LOPRETE GIUSEPPE, LUPEZZA ALESSANDRO, MACRÌ FRANCESCO, MACRÌ GIUSEPPE, MANCUSO VINCENZO, MANFREDA FRANCESCO, MANZONI GIUSEPPE, MARTINO PAOLO, MARTINO ROSARIO, MATACERA FRANCESCO, MENDICINO ALFONSO, MEZIATI ABDERRAHIM, MOLINARI ANTONIO, MURATORI MASSIMO, MUTO ANTONIO CL. 1978, NICASTRO ANTONIO, OLIVERIO SALVATORE, OLIVO SALVATORE, PASSIATORE FRANCESCO PIO, PELAGGI FRANCESCO, PICHIERRI GIUSEPPE, PIERON ANNA, POGGIOLI SIMONE, REZEPOVA IANA YANA, RIILLO PASQUALE, ROCCA ANTONIO, SALSI MIRCO, SALVATI LUIGI, SARCONE GIANLUIGI, SCHETTINI GIOVANNA, SCHIRONE GRAZIANO, SCIDA FRANCESCO, SCORDO GIUSEPPE,

SCOZZAFAVA ANTONIO, SERGIO EUGENIO, SERIO LUIGI, SESTITO SALVATORE, SILIPO FLORIANA, SILIPO LUIGI, SILIPO SALVATORE, TANG JIANYAO, TATTINI ROBERTA, TEDESCO ROCCO, TOSTONI MICHELE, TRIPOLI ROSA, URSINI MARIO, VACCARI OLMES, VALERIO ANTONIO, VALERIO GAETANO, VALERIOTI GABRIELE, VECCHI DANIELA, VECCHIATINI MARIO STEFANO, VERTINELLI ANTONIO, VERTINELLI GIUSEPPE CL. 1962, VERTINELLI GIUSEPPE CL. 1986, VERTINELLI PALMO, VETERE PIERINO, VILLIRILLO GIUSEPPE, VISCOME LUIGI, VITI FRANCESCO, VRAIBE CARMEN, VULCANO MARIO, ZANGARI VALTER, ZHANG JIANYONG, per tutti i reati rispettivamente contestati, che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali (morali e d'immagine), quantificati forfettariamente in euro 200.000 oltre a interessi e rivalutazione del credito, o nel diverso ammontare ritenuto equo dal Giudice;
- la condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 50.000 per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

14) Comune di Sala Baganza, rappresentato e difeso dall'avv. Livio Di Sabato, nei confronti degli imputati per il capo 1), come modificato all'udienza dell'8 febbraio 2018, che ha concluso chiedendo:
- la condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali e di immagine arrecati alla parte civile, quantificati nella somma di euro 1 milione o altra ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione, con dichiarazione di provvisoria esecuzione;
- in subordine, condanna generica e provvisionale immediatamente esecutiva di euro 250.000 o altra ritenuta di giustizia;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

15) Comune di Viadana, rappresentato e difeso dall'avv. Livio Di Sabato, nei confronti degli imputati per il capo 1) come modificato all'udienza dell'8 febbraio 2018, nonché BOLOGNINO Michele per il capo 162), che ha concluso chiedendo:
- la condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali e di immagine arrecati alla parte civile, quantificati nella somma di euro 1 milione o altra ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione, con dichiarazione di provvisoria esecuzione;
- in subordine, condanna generica e provvisionale immediatamente esecutiva di euro 250.000 o altra ritenuta di giustizia;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;
16) Comune di Bibbiano, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Tesoriero, che ha concluso chiedendo:
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BAACHOUI KARIMA, BAACHOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, LOMONACO FRANCESO, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE (capo 1); BIANCHINI AUGUSTO (capo 4); BRAGA BRUNA (capo 4 bis), MATACERA FRANCESCO (capo 143) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in euro 300.000;

- in subordine, liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva per il danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

17) Comune di Brescello, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Fischer, che ha concluso chiedendo:
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BAACHOUI KARIMA, BAACHOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, LOMONACO FRANCESO, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE (capo 1); BIANCHINI AUGUSTO (capo 4); BRAGA BRUNA (capo 4 bis), MATACERA FRANCESCO (capo 143) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in euro 500.000;
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati MILAZZO BRUNO E MUTO FRANCESCO al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura pari ad euro 25.000 per il capo 190;
- la condanna immediatamente esecutiva dell'imputato MILAZZO BRUNO al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura pari ad euro 25.000 per il capo 197;
- in subordine, liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva per il danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

18) Comune di Concordia, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria de' Biase, che ha concluso chiedendo:
- condanna degli imputati di cui ai capi 1), 4), 4 bis) e 91) al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da liquidarsi in successivo giudizio civile;
- condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 450.000 per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

19) Comune di Finale Emilia, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria de' Biase, che ha concluso chiedendo:
- la condanna degli imputati di cui ai capi 1), 4), 4 bis), 91), 93) e 189) al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da liquidarsi in successivo giudizio civile;
- la condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 650.000 per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l'integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

20) Comune di Gualtieri, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Tesoriero, che ha concluso chiedendo:
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BAACHOUI KARIMA, BAACHOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, LOMONACO FRANCESO, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE (capo 1); BIANCHINI AUGUSTO (capo 4); BRAGA

BRUNA (capo 4 bis), MATACERA FRANCESCO (capo 143) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in euro 300.000;
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati SARCONE GIANLUIGI, BOLOGNINO MICHELE E SERIO LUIGI (capo 84) al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in euro 50.000;
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BOLOGNINO MICHELE, FLORO VITO GIANNI, BELFIORE CARMINE, BIANCHINI AUGUSTO E BRAGA BRUNA (capo 92) al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in euro 50.000;
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BOLOGNINO MICHELE, BOLOGNINO SERGIO, VERTINELLI PALMO, VERTINELLI GIUSEPPE CL. 1962, ROCCA ANTONIO, LOPRETE GIUSEPPE, MUTO ANTONIO CL. 1971, ALLELUIA LAURO, FLORIO FRANCESCO (capo 94) al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in euro 50.000;
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BUTTIGLIERI SALVATORE, URSINI MARIO (capo 94 bis) al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in euro 25.000;
- per gli imputati dei capi 96), 97), 98), 99), 104), 111), 156), condanna immediatamente esecutiva dei responsabili al pagamento, in solido tra loro e per ciascun capo d'imputazione, della somma di euro 25.000 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
- in subordine, liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva per il danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

21) Comune di Mirandola, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria de' Biase, che ha concluso chiedendo:
- la condanna degli imputati di cui ai capi 1), 4), 4 bis) e 91) al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da liquidarsi in successivo giudizio civile;
- la condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 450.000 per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l'integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

22) Comune di Montecchio, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Fischer, che ha concluso chiedendo:
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BAACHOUI KARIMA, BAACHOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, LOMONACO FRANCESO, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE (capo 1); BIANCHINI AUGUSTO (capo 4); BRAGA BRUNA (capo 4 bis), MATACERA FRANCESCO (capo 143) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in euro 500.000;
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BLASCO GAETANO, VALERIO ANTONIO, BRUGNANO LUIGI, FORMENTINI FRANCESCO, AMATO ALFREDO al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura pari ad euro 50.000 per il capo 50;
- per gli imputati dei capi 85), 88), 88 bis), 88 ter), 89), 89 bis), 89 quinquies), 89 sexies), 89 septies), 89 octies), 89 novies), 89 decies), 89 undecies), 89 terdecies), 94 bis), 107), 111 ter),

143 ter), 145 quinquies), 156), condanna immediatamente esecutiva dei responsabili al pagamento, in solido tra loro e per ciascun capo d'imputazione, della somma di euro 25.000 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BOLOGNINO MICHELE, ALLELUIA LAURO, BIANCHINI AUGUSTO, BIANCHINI ALESSANDRO, BRAGA BRUNA, FLORO VITO GIANNI, BELFIORE CARMINE al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura pari ad euro 70.000 per il capo 90);
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BOLOGNINO MICHELE, BOLOGNINO SERGIO, VERTINELLI PALMO, VERTINELLI GIUSEPPE CL. 1962, ROCCA ANTONIO, LOPRETE GIUSEPPE, MUTO ANTONIO CL. 1971, ALLELUIA LAURO, FLORIO FRANCESCO al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura pari ad euro 50.000 per il capo 94);
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BOLOGNINO MICHELE E SCHIRONE GRAZIANO al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura pari ad euro 50.000 per il capo 139);
- in subordine, liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva per il danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

23) Comune di Parma, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Sarchi, che ha concluso chiedendo:
- per il capo 1), condanna in solido ed immediatamente esecutiva degli imputati BAACHOUI KARIMA, BAACHOUI MONCEF, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE al risarcimento dei danni patrimoniali e non arrecati alla parte civile, quantificati in euro 1 milione;
- per i capi 1), 20), 62), 106), 107), condanna in solido ed immediatamente esecutiva degli imputati LOMONACO FRANCESCO, BELFIORE CARMINE E AMATO FRANCESCO al risarcimento dei danni patrimoniali e non arrecati alla parte civile, quantificati in euro 1 milione;
- per i capi 4), 4 bis), 62), 83), 84), 89 quater), 89 septies), 89 duodecies), 96), 97), 98), 99), 106), 107), 113), 138), 143), 143 bis), 143 quater), 162), 190), 191), 195), 198), 199), 200), condanna in solido ed immediatamente esecutiva dei responsabili al risarcimento del danno patrimoniali e non arrecati alla parte civile nella misura di euro 50.000 per ciascuna imputazione;
- in subordine, condanna generica nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di 1/3 del risarcimento richiesto in via principale;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

24) Comune di Reggio Emilia, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Gnoni, nei confronti degli imputati di cui ai capi 1) e 2), anche come modificati durante il dibattimento, che ha concluso chiedendo:
- condanna immediatamente esecutiva al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 1 milione, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e all'immagine;

- in subordine, condanna generica e provvisionale immediatamente esecutiva di euro 250.000 o altro importo ritenuto di giustizia;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

25) Comune di Reggiolo, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Tesoriero, che ha concluso chiedendo:
- condanna immediatamente esecutiva degli imputati BAACHOUI KARIMA, BAACHOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, LOMONACO FRANCESO, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE (capo 1); BIANCHINI AUGUSTO (capo 4); BRAGA BRUNA (capo 4 bis), MATACERA FRANCESCO (capo 143) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in euro 300.000;
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati SARCONE GIANLUIGI, BOLOGNINO MICHELE, VULCANO MARIO, GERACE SALVATORE E SERIO LUIGI al risarcimeuto dei danni patrimoniali e non quantificati in euro 50.000 per il capo 89);
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati BIANCHINI AUGUSTO, BIANCHINI ALESSANDRO, BRAGA BRUNA, BOLOGNINO MICHELE, ALLELUIA LAURO; PASSIATORE FRANCESCO PIO al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in euro 100.000 per il capo 89);
- la condanna immediatamente esecutiva degli imputati IAQUINTA GIUSEPPE E VINCENZO al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in euro 50.000 per il capo 140 quinquies);
- l'integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

26) Comune di San Felice sul Panaro, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria de' Biase, che ha concluso chiedendo:
- la condanna degli imputati di cui ai capi 1), 4), 4 bis) e 91) al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da liquidarsi in successivo giudizio civile;
- la condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 2 milioni per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l'integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

27) CONFINDUSTRIA, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Galasso, nei confronti di AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, ARENA CARMINE, BAACHOUI KARIMA, BAACHOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, BIANCHINI AUGUSTO, BRAGA BRUNA, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, LOMONACO FRANCESCO, MATACERA FRANCESCO, VALERIOTI GABRIELE, che ha concluso chiedendo (capi 1, 4, 4 bis e 143/2):
- la condanna generica al risarcimento in solido del danno non patrimoniale patito dalla parte civile costituita;
- una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 100.000;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;
- di disporre la pubblicazione della sentenza su un quotidiano nazionale;

28) Consorzio Ri-Commerciamo, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Canuri, nei confronti di BIANCHINI AUGUSTO, BRAGA BRUNA, BIANCHINI ALESSANDRO, ALLELUIA LAURO, BOLOGNINO MICHELE E PASSIATORE FRANCESCO PIO in relazione al capo 91) dell'imputazione, che ha concluso chiedendo:
- la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento in solido di tutti i danni da calcolarsi in via equitativa per una somma non inferiore ad euro 2 milioni;
- in subordine, una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 1.900.000 per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

29) FALBO FRANCESCO, RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. FRANCESCA MARIA MAZZA, NEI CONFRONTI DI GERACE SALVATORE, SERIO LUIGI, GIGLIO GIUSEPPE, PALLONE GIUSEPPE, CAPPA SALVATORE, CLAUSI AGOSTINO DONATO in relazione al capo 84) dell'imputazione, che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in euro 3 milioni o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- la condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 300.000;
- l'integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

30) "Interesse Uomo Fondazione Antiusura – Onlus", rappresentata e difesa dall'avv. Josè Toscano, nei confronti degli imputati AMATO ALFREDO (capi 50 e 63), BAACHOUI KARIMA (51), BELFIORE CARMINE (106), BLASCO GAETANO (33-48-50-51), BRUGNANO LUIGI (50), CAGOSSI LUIGI (72 e 73 bis), COSTI OMAR (72), FLORO VITO GIANNI (106), FORMENTINI FRANCESCO (50), LOMONACO FRANCESCO (20 e 22), MANCUSO VINCENZO (56), SERGIO EUGENIO (33-48-51), SESTITO SALVATORE (24), SILIPO FLORIANA (73 bis), VALERIO ANTONIO (21-33-35-18-50-51), che ha concluso chiedendo:
- la condanna provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla parte civile costituita, patrimoniali e non, nella misura di euro 600.000 o in quella ritenuta di giustizia;
- la condanna provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 300.000 o nei limiti del danno per cui si ritenga raggiunta la prova;
- l'integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

31) "Legambiente Emilia-Romagna Onlus", rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Filippone, nei confronti di BIANCHINI AUGUSTO, BIANCHINI ALESSANDRO, BRAGA BRUNA, BOLOGNINO MICHELE, ALLELUIA LAURO, PASSIATORE FRANCESCO PIO, in relazione al capo 91) dell'impntazione, che ha concluso chiedendo:
- la condanna provvisoriamente esecutiva al risarcimento in solido dei danni patrimoniali e non patiti dalla parte civile in misura di euro 1 milione o diversa somma ritenuta di giustizia, ovvero condanna generica;
- in subordine, provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 50.000;
- la condanna degli imputati al pagamento in favore dello Stato della somma liquidata al difensore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio;

32) Associazione della Stampa Emilia Romagna, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Vartolo, nei confronti di Sarcone Gianluigi in relazione al capo 201) dell'imputazione, che ha concluso chiedendo:
- la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile costituita nella misura di euro 50.000 o nella somma ritenuta di giustizia;
- la condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva pari a euro 25.000;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

33) Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Vartolo, nei confronti di Sarcone Gianluigi in relazione al capo 201) dell'imputazione, che ha concluso chiedendo:
- la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile costituita nella misura di euro 50.000 o nella somma ritenuta di giustizia;
- la condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva pari a euro 25.000;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;
34) Provincia di Modena, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria de' Biase, in relazione ai capi 1), 4), 4 bis), 91) dell'imputazione, che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da liquidarsi in successivo giudizio civile;
- la condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 600.000 per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

35) Provincia di Parma, rappresentata e difesa dall'avv. Matilde Rogato, nei confronti degli imputati di cui al capo 1), come modificato all'ud. 06.02.2018, che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile nella misura di euro 1 milione, oltre a interessi e rivalutazione;
- una provvisionale immediatamente esecutiva pari a euro 300.000 o comunque nei limiti del danno di cui sia raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

36) Provincia di Reggio Emilia, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Tesoriero, nei confronti di tutti gli imputati, che ha concluso chiedendo:
- per i responsabili dei reati di cui ai capi 1), 4) e 4 bis), condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 500.000;
- per i responsabili dei reati di cui ai capi 11-13-14-15-16-20-21-22-24-25-29-30-31-32-33-35-43-44-44 bis-45-46-48-50-51-52-53-54-55-58-58 bis-59-63-64-65-66-70-71-72-73-73 bis-74-83-84-92-94-95-106-125-126-133-134-138-139-140 bis-140 ter-140 quater-140 quinquies-140 septies-140 octies-159-188-201, la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 50.000;
- per i responsabili dei reati di cui ai capi 70 bis-70 ter-70 quater-70 quinquies-85-86-87-88-88 bis-88 ter-89-89 bis-89 quinquies-89 sexies-89 septies-89 octies-89 novies- 89 decies-89 undecies-89 terdecies-94 bis-96-97-98-99-104-107-108-109-110 bis-110 ter-110 quater-112-

114-115-116-119-120-122-122 bis-143 ter-143 quinquies-156-160-161-197, la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 25.000;
- per i responsabili dei reati di cui al capo 90), la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 70.000;
- per i responsabili dei reati di cui al capo 91), la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 100.000;
- per MATACERA FRANCESCO (capo 143/2) la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 100.000;
- per LUPEZZA ALESSANDRO (capi 153 e 154), la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 100.000 per ciascuna imputazione;
- in subordine, una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

37) Regione Emilia-Romagna, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gamberini, nei confronti di tutti gli imputati, che ha concluso chiedendo:
- per i responsabili dei reati di cui ai capi 1), 4), 4 bis) e 143, condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 1 milione;
- per i responsabili dei reati di cui ai capi 11-13-14-15-16-20-21-22-24-25-29-30-31-32-33-35-43-44-44 bis-45-46-48-50-51-52-53-54-55-56-58-58 bis-59-62-63-64-65-66-70-71-72-73-73 bis-74-83-84-92-94-95-106-125-126-133-134-138-139-140 bis-140 ter-140 quater-140 quinquies-140 septies-140 octies-157-159-188-201, condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 50.000;
- per i responsabili dei reati di cui ai capi 70 bis-70 ter-70 quater-70 quinquies-85-86-87-88-88 bis-88 ter-89-89 bis-89 ter-89 quater-89 quinquies-89 sexies-89 septies-89 octies-89 novies- 89 decies-89 undecies-89 duodecies-89 terdecies-93 bis-93 ter-93 quater-93 quinquies-93 sexies-93 septies-94 bis-96-97-98-99-100-104-107-108-109-109 bis-109 ter-110-110 bis-110 ter-110 quater-111-111 bis-111 ter-111 quater-112-113-114-115-116-117-117 bis-118-119-120-121-122-122 bis-143 bis-143 ter-143 quater-143 quinquies-143 sexies-156-160-161-190-191-195-197-198-199-200, condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 25.000;
- per i responsabili dei reati di cui al capo 90), la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 70.000;
- per i responsabili dei reati di cui al capo 91), la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 100.000;
- per Matacera Francesco (capi 143/2 e 145) la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 100.000 per ogni imputazione;
- per Lupezza Alessandro (capi 153 e 154), la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 100.000 per ciascuna imputazione;
- per i responsabili dei reati di cui ai capi 162) e 164), la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 10.000;
- per i responsabili dei reati di cui al capo 189), la condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura di euro 100.000;

- in subordine, provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di cui si ritenga raggiunta la prova;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

38) UIL Emilia-Romagna, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Moisè nei confronti degli imputati dei capi 1-4-4 bis-13-14-15-16-20-21-22-25-29-30-31-43-48-50-51-52-53-54-55-56-59-62-63-64-66-71-72-73 bis-83-84-90-91-92-93-93 bis-93 ter-93 quater-94-95-189, che ha concluso chiedendo:
- la condanna provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni morali e d'immagine patiti dalla parte civile quantificati forfettariamente in euro 200.000 oltre interessi e rivalutazione, o diverso ammontare ritenuto di giustizia;
- integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

39) Unione Comuni Modenesi Area Nord, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria de' Biase nei confronti degli imputati di cui ai capi 1), 4), 4 bis) e 91), che ha concluso chiedendo:
- la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da liquidarsi in successivo giudizio civile;
- la condanna a una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 600.000 per la parte di danno di cui si ritenga raggiunta la prova;
- l' integrale rimborso delle spese processuali e di costituzione della parte civile;

40) Pignedoli Sabrina nei confronti di MUTO Antonio classe 1955 chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il delitto di cui al capo 416bis c.p.

2. L'AZIONE CIVILE

Gli elementi essenziali dell'azione civile esercitata in sede penale non differiscono da quelli dell'ordinaria azione risarcitoria ex artt. 1218 ss. e 2043 ss. c.c., con il rispetto, quanto agli atti processuali, delle norme contenute negli artt. 74 ss. c.p.p.
Innanzitutto, si devono indagare, per ciascuna delle costituite parte civile, la possibilità giuridica del *petitum* immediato, la legittimazione e l'interesse ad agire.
Quanto alla prima, s'intende la necessità che la domanda di giustizia sia volta ad ottenere una forma di tutela ammessa dall'ordinamento. Tale è certamente il rimedio risarcitorio.
La nozione di legittimazione ad agire si ricava in negativo dall'art. 81 c.p.c.: chi agisce deve farlo per la tutela di un diritto proprio (salva diversa espressa previsione di legge). Onde legittimato è colui nei cui confronti si produrranno gli effetti della misura giurisdizionale richiesta. La legittimazione deve essere valutata sulla base della domanda, senza indagare il merito di questa.
L'interesse ad agire (100 c.p.c.) consiste nell'utilità della tutela richiesta, sotto il profilo del mezzo azionato o del risultato processuale ottenibile. L'ipotetico accoglimento della domanda deve essere idoneo a procurare alla parte quel vantaggio giuridicamente tutelato per cui è esperita, e che non sarebbe altrimenti (in via stragiudiziale) ottenibile. È carente d'interesse la domanda che tenda alla conformazione di un assetto d'interessi che può essere raggiunto con

altro mezzo; così come è carente d'interesse la domanda il cui accoglimento rappresenterebbe un'utilità soltanto virtuale.
Il secondo profilo è quello di più agevole verifica. L'azione risarcitoria non è infatti surrogabile con strumenti stragiudiziali, né la relativa pronuncia lascia l'attore in una situazione di vantaggio meramente virtuale. Potendo egli, infatti, valersi della tutela esecutiva, le sole ipotesi di inutilità della tutela non attengono alla condanna in sé, quanto o all'inazione successiva della parte vittoriosa, o all'oggettiva incapienza del patrimonio del danneggiante.
Per quanto concerne la legittimazione ad agire, il discorso deve essere distinto a seconda che la parte civile sia persona fisica o ente. Nel primo caso, è necessario verificare se la persona fisica che si è costituita parte civile assuma di aver subito, in seguito alla commissione di un reato (ancorché persona offesa di questo sia altri), un danno patrimoniale o non patrimoniale. Pignedoli Sabrina, Falbo Francesco e Balzano Antonio agiscono per il risarcimento dei danni subiti, in proprio, in conseguenza di condotte delittuose di cui sono stati soggetti passivi. Poiché la situazione soggettiva vantata attiene immediatamente alle rispettive sfere giuridiche individuali, essa presenta una struttura attributiva idonea a legittimare la richiesta risarcitoria.
Nella seconda ipotesi, è necessario che l'interesse asseritamente leso dalla condotta penalmente illecita ascritta all'imputato sia *"connesso al perseguimento delle finalità statutarie"* (cfr. Cass. 7015/2010). A questo riguardo *"è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, iure proprio, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza e azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o l'identità dell'ente"* (Cass. SS. UU 38343/2014).
Sulla base di tali postulati, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la legittimazione ad agire: del Ministero dell'Ambiente e delle associazioni ambientaliste per i reati ambientali (Cass. 29855/2006; Cass. 41015/2010 limita la legittimazione delle associazioni ambientaliste ai soli danni ulteriori, diversi da quello ambientale), dello Stato e dell'Agenzia delle Entrate per le violazioni tributarie (Cass. 35456/2011; Cass. 35729/2013), degli enti territoriali con riguardo ai delitti "di mafia" (Cass. 254675/2013) e con riguardo a reati (-scopo) commessi in danno di privati (Cass. 13244/2014).
Legittimazione legale è riconosciuta poi ex art. 10 l. 108/1996 agli enti che assumano quale attività statutaria il contrasto al fenomeno dell'usura.

Sulla scorta di queste premessa, avuto riguardo alle finalità statutarie loro proprie, si rileva che sussiste la legittimazione ad agire:
- dello Stato e degli altri enti territoriali minori costituitisi in giudizio sia con riferimento al delitto associativo sia per i reati aggravati ex art. 416 bis.1 c.p.. L'esistenza di un sodalizio di matrice 'ndranghetistica egemone comporta infatti la creazione di un parallelo anti-ordinamento giuridico. Si tratta di un'entità che presenta tutti gli attributi di un'istituzione dotata di proprio "personale", che produce regole di condotta vincolanti e provviste di temibili sanzioni. Con ciò, è arrecato un notevole *vulnus* alla funzione regolatrice e rappresentativa della comunità (nazionale e locale) fatta propria dagli Statuti e riconosciuta e garantita a livello costituzionale (artt. 5 e 117 Cost.).

La sussistenza di un tale interesse protetto è sufficiente a legittimare la proposizione della domanda risarcitoria per la lesione che gli deriva dall'esistenza e operare del consorzio criminale. Per ciò che attiene ai singoli delitti-scopo, aggravati ex art. 416bis. 1 c.p., si rileva per essi uno stretto nesso con il reato associativo, poiché essi dipendono dalla forza della consorteria e la stessa forza contribuiscono ad affermare, rappresentandone la concreta operatività e manifestazione tangibile. Essi vulnerano, per tanto, non solo le posizioni soggettive delle persone offese individuali (anche e soprattutto private), ma la stessa affermazione delle finalità statutarie o costituzionali degli enti pubblici territoriali (promozione della parità dei diritti, della dignità dell'individuo, rappresentanza territoriale e comunitaria, ecc.);

- del Ministero dell'Interno nei confronti dei dipendenti infedeli. L'adesione al sodalizio od alle sue singole espressioni delittuose da parte di personale della Polizia di Stato rappresenta, infatti, un patente tradimento delle funzioni proprie dell'Ente, idoneo a ledere l'interesse giuridicamente tutelato alla sua corretta operatività e all'integrità dell'immagine dello stesso;

- delle associazioni antimafia, associazioni di categoria e sindacali, con riguardo al delitto associativo ed i singoli reati-fine per cui vi è costituzione di parte civile. Per le prime ("Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", "Associazione Antimafie e Antiracket – la verità vive - ONLUS") si rileva che le stesse hanno quale finalità statutaria il contrasto al radicamento ed all'azione delle consorterie di stampo mafioso, 'ndranghetistico e camorristico. Inoltre, l'esistenza di un'organizzazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico falsa il normale svolgimento delle regole democratiche e rappresenta un fattore di perturbamento del mercato del lavoro, della contrattazione collettiva ed individuale, della vita economica, la cui tutela è assunta a finalità statutaria dalle associazioni di categoria e sindacali (CGIL Emilia Romagna, CGIL Camera del Lavoro di Modena, CGIL Camera del Lavoro di Reggio Emilia, CISL, CONFINDUSTRIA, UIL Emilia Romagna, CNA FITA);

- dell'Ordine dei Giornalisti e dell'Associazione La Stampa Emilia Romagna in relazione al capo 201 dell'imputazione. Trattasi di un'imputazione di minaccia aggravata ai danni di un giornalista di un'emittente televisiva locale, ed entrambi gli enti hanno per finalità statutaria la tutela dei giornalisti e della libertà d'informazione, interessi di cui si assume la lesione per tramite della condotta contestata in tale capo.

- del Consorzio Ri-Commerciamo, in relazione al capo 91. Il Consorzio raggruppa imprenditori interessati alla ricostruzione post-sisma del 2012, le cui attività sono state rallentate dalle condotte contestate nel detto capo d'imputazione, con la conseguenza che il perseguimento dello scopo del consorzio è stato frustrato. L'interesse delle imprese consorziate e dell'ente medesimo costimita parte civile allo svolgimento dell'attività per il quale è stato costituito, foriera di positive ricadute patrimoniali per i soggetti coinvolti, rappresenta un sufficiente titolo di legittimazione ad agire;

- del Ministero dell'Ambiente e di Legambiente con riguardo ai reati ambientali contestati. Il Ministero gode di legittimazione *ex lege* (art. 311 TU ambiente), mentre le associazioni ambientaliste possono agire (come riconosciuto dalla giurisprudenza sopra menzionata) per il risarcimento della lesione di interessi propri che sia conseguenza della violazione della normativa ambientale;

- dell'Agenzia delle Entrate con riguardo alle violazioni penali-tributarie. Condotte elusive ed evasive ne ledono sia interessi patrimoniali (all'integrità del gettito) sia non patrimoniale (in

particolare, all'immagine dell'ente). Si veda però quanto detto circa la carenza d'interesse ad agire.

A seguito dell'opzione di taluni imputati per il rito abbreviato in relazione al capo 1 come modificato all'udienza dell'8 febbraio 2018, va rilevato che:
1) difetta la legittimazione ad agire dell'Associazione Antimafie e Antiracket – La verita' vive – Onlus con riguardo ai reati giudicati con rito ordinario e dell'Ordine dei Giornalisti e dell'Associazione La Stampa Emilia Romagna con riguardo al delitto associativo per cui si è proceduto con rito abbreviato.
Nell'un caso e nell'altro, invero, le rispettive attribuzioni statutarie non comprendono il contrasto ai delitti indicati.

2) con riguardo alla costituzione di parte civile del Ministero dell'Ambiente nei confronti di Bolognino Michele in relazione al capo 91 in seno al rito abbreviato, la domanda è inammissibile perché tale imputazione non è oggetto del predetto rito.

2.1. Fattispecie risarcitoria onere della prova e rinvio.
La fattispecie dell'illecito civile, di cui si chiede il risarcimento, si compone, anche con riguardo alla costituzione di parte civile, di quattro elementi: il fatto, l'elemento soggettivo (dolo o colpa) il danno ingiusto e il nesso causale. Ciò di cui si chiede il ristoro è la lesione della situazione soggettiva, protetta dall'ordinamento.

Il primo elemento, oggettivo, comprende tanto le condotte attive quanto quelle omissive. Specifiche ipotesi di responsabilità civile per fatto altrui o oggettiva (2047, 2048, 2049, ecc.) si accontentano di una relazione qualificata tra un soggetto e la cosa o persona che cagiona il danno-evento.
La condotta dev'essere retta da dolo o colpa (salve ipotesi di responsabilità oggettiva). L'elemento soggettivo può essere legalmente presunto (1218 c.c., ipotesi di responsabilità aggravata) o dover essere provato dal preteso danneggiato (2043 c.c. ss.).
Possono normalmente soccorrere presunzioni di fatto. Il tenore dell'art. 185 comma 2 c.p. ne esclude invece l'utilizzabilità nel decidere la domanda risarcitoria nel processo penale, poiché la "colpevolezza" del reo trova la sua esclusiva disciplina negli artt. 529 ss. c.p.p. in cui vige il principio, contrario alle presunzioni semplici, del superamento del ragionevole dubbio.
Il nesso causale, con riguardo all'illecito civile, è duplice. Dalla condotta deve derivare un danno-evento secondo le connessioni nomologiche proprie anche del diritto penale (artt. 40-41, 45-46 c.p.). il rapporto causale che lega la condotta al danno evento deve essere accertato mediante il più elastico criterio del "più probabile che non" (cfr. Cass. Civ. SS.UU 581/2008).
Va poi indagata la cosiddetta "causalità giuridica", tra danno-evento e danno-conseguenza (cfr. Cass. Civ., 4043/2013; Cass. 21255/2013), disciplinata dall'art. 1223 c.c. che impone di risarcire solo le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento applicabile anche alla responsabilità aquiliana in forza del rinvio operato dall'art. 2056 c.c.

L'illecito aquiliano obbliga a risarcire anche i danni mediati e indiretti, purché "effetto normale" della condotta lesiva del *neminem laedere* (cfr. Cass. Civ. 11609/2005). Anche tale nesso causale dev'essere provato dal preteso danneggiato.
Il danno-conseguenza ricomprende tanto il danno emergente (perdita netta) quanto il lucro cessante (mancato guadagno), secondo il principio dell'integralità e non sovra-compensazione del risarcimento. Sicché può trovare applicazione, anche in materia di responsabilità civile da reato, la *compensatio lucri cum damno*. L'ammontare del danno patrimoniale dev'essere provato dal preteso danneggiato.
In materia di responsabilità civile per fatti penalmente illeciti può essere risarcito anche il danno non patrimoniale, composto dalle oramai note categorie descrittive dal danno morale soggettivo (185 c.p.), danno biologico, esistenziale, catastrofale, etc. (cfr. C. Cost., 184/1986, 233/2003; Cass. Civ. SS.UU, 6572/2006, Cass. 26972/2008 e le cosiddette Sentenze di S. Martino Cass.26973/2008, Cass. 26975/2008,).
L'onere della prova di tali danni grava sul preteso danneggiato, che può, trattandosi di danni-conseguenza e, non danni-eventi, giovarsi di presunzioni di fatto.
Trattandosi di danni non patrimoniali, può farsi ricorso al criterio equitativo (1226 c.c.) o tabellare (per il danno biologico: Cass. Civ., SS.UU. 12408/2011, Cass. 16972/2008; Cass. 10263/2015).

Alla luce di queste premesse, salve le singole puntualizzazioni che si affronteranno, si deve operare un generale rinvio alle parti della motivazione relative ai singoli capi d'imputazione per ciò che concerne l'accertamento della condotta, dell'elemento soggettivo, della causalità materiale e del danno-evento non potendosi dubitare che, salve specifiche eccezioni, le singole condotte abbiano, di volta in volta, determinato una significativa lesione degli interessi giuridicamente protetti facenti capo alle singole parti civili. Allo stesso modo non è revocabile in dubbio che tale danno presenti i caratteri tipici dell'ingiustizia.

2.2. Accertamento del danno conseguenza e relativa liquidazione.
In questa parte si procede all'accertamento della sussistenza e – ove possibile – della misura del danno-conseguenza derivante dalla commissione degli illeciti per cui è pronunciata sentenza di condanna. Preliminarmente, e in via generale, è opportuno richiamare alcuni significativi approdi della giurisprudenza di legittimità secondo i quali:
- nel pronunciare condanna generica il giudice penale può limitarsi ad accertare la potenzialità lesiva del fatto di reato, restando impregiudicato il potere del giudice civile di liquidare il *quantum* ed anche di escludere l'esistenza stessa di un danno-conseguenza (cfr. Cass. 36350/2015; Cass. 45118/2013, 36657/2008; Cass. 12199/2005; Cass. 1045/1999);
- il giudice penale può, senza incorrere nel vizio di ultra petizione, liquidare direttamente il danno anche qualora la parte civile chieda solamente la condanna generica (Cass. 699/1999);
- ai fini della liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma è sufficiente che sia provata la sua sussistenza fino al *quantum* della provvisionale medesima (cfr. Cass. 46728/2007; Cass. 5411/1994) e tale principio si applica anche al danno non patrimoniale (cfr. Cass. 38809/2005; Cass. 2414/1998);
- trattandosi di responsabilità extracontrattuale, vige la regola della solidarietà passiva, sia con riguardo al danno patrimoniale sia non patrimoniale (cfr. Cass. Civ., 13272/2006, Cass. Civ.

15687/2013; Cass. Civ. 18899/2015, Cass. Civ. 20192/2014, Cass. 24002/2011, Cass. 6041/2010, Cass. 17475/2007).

1. Merita piena adesione la prospettazione dell'Avvocatura dello Stato per ciò che concerne la domanda risarcitoria proposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione agli imputati di cui al capo 1) dell'imputazione. BAACHAOUI KARIMA, BACHAOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE, LOMONACO FRANCESCO, BOLOGNINO MICHELE, BOLOGNINO SERGIO, BLASCO GAETANO, BRESCIA PASQUALE, CAVEDO MAURIZIO, FLORO VITO ANTONIO, FLORO VITO GIANNI, MANCUSO VINCENZO, MUTO ANTONIO 71, MUTO ANTONIO 78, MUTO ANTONIO 55, MUTO LUIGI, MUTO SALVATORE, PAOLINI ALFONSO, RIILLO PASQUALE, SARCONE GIANLUIGI, SCHIRONE GRAZIANO, SERGIO EUGENIO, SILIPO LUIGI, VALERIO ANTONIO, VERTINELLI GIUSEPPE 62, VERTINELLI PALMO, VETERE PIERINO E VULCANO MARIO hanno partecipato a vario titolo ad una associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico che ha avuto la forza di porsi, nel territorio in cui ha operato, quale alternativa anti-giuridica allo Stato-ordinamento.

Il delitto associativo manifesta, invero, una valenza eversiva. Si pone come un sistema (non solo "di valori") in relazione di concorrenzialità con quello statale. E di un vero e proprio anti-Stato presenta tutte le caratteristiche, a partire dalla presenza di un apparato stabile ed asservito alle logiche criminali, che esercita un effettivo e temibile potere su una popolazione in un determinato territorio d'influenza. Prova ne è il diffuso clima di omertà più volte emerso nel corso del procedimento.

Una tale condotta ha certamente arrecato un significativo pregiudizio non patrimoniale allo Stato-ordinamento, leso nelle sue fondamentali prerogative di rappresentanza, controllo e normazione della comunità; nonché negli interessi di rilievo costituzionale allo sviluppo di equi rapporti sociali ed economici, alla protezione e promozione della dignità della persona umana.

Equa appare, in ragione delle modalità della condotta, del radicamento ed efficacia eversiva dell'associazione di cui al capo 1), la liquidazione di tale danno nella misura richiesta dalla parte civile costituita di euro 500.000,00. Al pagamento della quale gli imputati sono tenuti in solido tra loro e con i correi giudicati con rito abbreviato avanti al GUP di Bologna ex art. 2055 c.c.

Alla medesima parte civile devono essere risarcite le spese di costituzione e assistenza in giudizio, nella misura di euro 6.500, oltre accessori di legge, comprensive dell'attività svolta in favore della parte civile Ministero dell'Interno.

2. CAVEDO MAURIZIO e LUPEZZA ALESSANDRO sono responsabili dei reati di cui ai capi, rispettivamente, 122-151-152 e 153-154. Entrambi - dipendenti della Polizia di Stato il CAVEDO e dell'Arma dei Carabinieri il LUPEZZA - hanno messo la propria opera a disposizione del sodalizio 'ndranghetistico, tradendo il giuramento di fedeltà alla Repubblica ed alle sne istituzioni, i doveri di colleganza e la fiducia della comunità.

Non è possibile in questa sede quantificare il danno conseguenza (anche patrimoniale, in termini di dispendio di risorse frustrato dalle iniziative degli imputati) cagionato alle Amministrazioni di appartenenza. Le condotte presentano però un indubbio potenziale lesivo, comportando anche un certo danno all'immagine della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.
Trova giustificazione pertanto la pronuncia di condanna generica al risarcimento di tutti i danni arrecati, da liquidarsi in separato giudizio civile. Trattandosi di capi d'imputazione distinti, non si è in presenza del medesimo fatto dannoso e non sussiste vincolo di solidarietà passiva.
Le spese di costituzione e patrocinio della parte civile sono già state liquidate al punto C.1.

3. Deve altresì trovare accoglimento le domande risarcitorie proposte contro gli imputati di cui al capo 1) dall'Associazione Libera. Essa per scopo statutario il contrasto al radicamento ed all'operatività delle consorterie criminali di stampo mafioso, 'ndranghetistico e camorristico, nonché la promozione della cultura della legalità.
Il libero esplicarsi delle personalità individuali, anche nel versante economico e della libera iniziativa imprenditoriale, è stato certamente ostacolato, in più occasioni, dall'azione della cosca emiliana. L'inquinamento dell'ambiente sociale, economico, culturale e civile del territorio ha comportato una significativa compromissione di quei valori di cui sono portatrici le sopra citate associazioni antimafia e antiracket.
L'effettivo ammontare del danno non patrimoniale subito dovrà essere quantificato in un separato giudizio civile.
Poiché l'Associazione Libera presenta un significativo radicamento nel territorio interessato dall'azione 'ndranghetista, il danno non patrimoniale va equitativamente determinato nella misura di euro 40.000,00, che può formare oggetto di condanna provvisionale immediatamente esecutiva, avuto riguardo ai criteri di quantificazione indicati in C.1.

Gli imputati condannati al risarcimento in favore delle suddette parti civili sono tenuti in solido ex art. 2055 c.c.
Difetta invece la prova di un diverso ed ulteriore danno arrecato alla parte civile costituita Libera Se certamente la contestazione della predetta aggravante costituisce valido argomento ai fini della legittimazione ad agire, non può da sola consentire di ravvisare un autonomo pregiudizio risarcibile in confronto di tali enti in aggiunta a quello riferibile ai singoli destinatari dell'azione criminosa. I singoli reati fine rappresentano invero la manifestazione tangibile dell'esistenza e dell'operatività della consorteria 'ndranghetista, ed il risarcimento di tali danni si tradurrebbe in una forma di duplicazione del danno.
Per tali ragioni, la relativa richiesta risarcitoria deve essere rigettata.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 3.510,00, iva e cpa come per legge, per l'associazione Libera;

4. Balzano Antonio è costituito parte civile nei confronti di BOLOGNINO Michele, BRAGA Bruna, BIANCHINI Alessandro e BIANCHINI Augusto per i fatti contestati al capo 90

dell'imputazione. Si tratta di un episodio di estorsione e di caporalato posto in essere direttamente dagli imputati, nei termini indicati in motivazione.
Risulta provato un danno patrimoniale ammontante a euro 1.000,00, come si ricava dalla somma delle spettanze retributive ingiustamente trattenute dal BOLOGNINO al Balzano. Il danno non patrimoniale dev'essere liquidato secondo equità, tenendo a mente la qualità e quantità delle intimidazioni, sia dirette sia ambientali, e gli effetti psicofisici dell'avvenuto sfruttamento delle energie lavorative del Balzano in tale contesto. Ciò considerato, è conforme ad equità una liquidazione pari ad euro 10.000,00. Il risarcimento de danno va posto a carico di tutti gli imputati in solido tra loro.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge.

5. Le associazioni di categoria e sindacali si sono costituite chiedendo il risarcimento del danno arrecato tanto dall'esistenza e concreto agire dell'associazione 'ndranghetista quanto per la commissione di alcuni reati fine, il cui bene giuridico rientra tra gli interessi statutari che le medesime perseguono. CGIL Emilia Romagna, CGIL Camera del Lavoro di Modena, CGIL Camera del Lavoro di Reggio Emilia, CISL, CONFINDUSTRIA, UIL Emilia Romagna, CNA FITA sono interessate al corretto svolgimento in regime concorrenziale del mercato del lavoro, nonché all'effettivo e libero esplicarsi dell'iniziativa imprenditoriale, alla tutela della dignità del lavoratore ed all'integrità e legalità del sistema economico e produttivo.
Per ciò che concerne il capo 1), l'azione della consorteria ha rappresentato un significativo fattore di squilibrio e perturbazione di tali ambiti d'interesse, portando ad un sistematico inquinamento del mercato ad esclusivo vantaggio degli imprenditori e fornitori di manodopera compiacenti, contigui, collusi o concorrenti. Con ciò è stato certamente arrecato un significativo danno non patrimoniale, consistente nella lesione degli interessi giuridicamente tutelati e rilevanti, anche di rango costituzionale, di cui sono portatori le parte civile in esame.
La liquidazione equitativa di tale danno non patrimoniale, per ciascuna di esse, deve tener conto, oltre che della qualità e del grado di compromissione degli accennati interessi, anche della maggiore o minore presenza e penetrazione della consorteria nel territorio ove è presente la parte civile. Ne consegue che:

- per la parte civile CONFINDUSTRIA, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 100.000,00. Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 4.800,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile CGIL Emilia-Romagna, il danno non patrimoniale si liquida, in via definitiva, tenendo conto della significativa compromissione delle finalità statutarie di tutela dei lavori e l'inquinamento del mercato del lavoro, con negative ripercussioni sulla dignità dei lavoratori, tutelata dalla sigla sindacale, nella somma di euro 100.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile CISL Emilia-Romagna, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 40.000,00.
Le spese di custituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 3.510,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile UIL Emilia-Romagna, il danno non patrimoniale si liquida, in via definitiva, tenendo conto della significativa compromissione delle finalità statutarie di tutela dei lavori e l'inquinamento del mercato del lavoro, con negative ripercussioni sulla dignità dei lavoratori, tutelata dalla sigla sindacale, nella somma di euro 100.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile Camera del Lavoro di Reggio Emilia, il danno non patrimoniale si liquida, in via definitiva, tenendo conto della significativa compromissione delle finalità statutarie di tutela dei lavori e l'inquinamento del mercato del lavoro, con negative ripercussioni sulla dignità dei lavoratori, tutelata dalla sigla sindacale, nella somma di euro 100.000,00. Le prove fornite dalla parte civile (testimonianza professor Santoro e produzioni 18.4.2017) consentono di ritenere dimostrato, sulla base di un convincente criterio scientifico, anche il danno patrimoniale subito, quantificabile in euro 472.247,86;
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile Camera del Lavoro di Modena, il danno non patrimoniale si liquida, in via definitiva, tenendo conto della significativa compromissione delle finalità statutarie di tutela dei lavori e l'inquinamento del mercato del lavoro, con negative ripercussioni sulla dignità dei lavoratori, tutelata dalla sigla sindacale, nella somma di euro 100.000,00. Le prove fornite dalla parte civile (testimonianza professor Santoro e produzioni 18.4.2017) consentono di ritenere dimostrato, sulla base di un convincente criterio scientifico, anche il danno patrimoniale subito, quantificabile in euro 585.535, 14

Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile CNA FITA, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile. Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 40.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 3.510,00, iva e cpa come per legge.

A tali risarcimenti e rimborsi sono tenuti, in solido tra loro: BAACHAOUI KARIMA, BACHAOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE, LOMONACO FRANCESCO, BOLOGNINO MICHELE, BOLOGNINO SERGIO, BLASCO GAETANO, BRESCIA PASQUALE, CAVEDO MAURIZIO, FLORO VITO ANTONIO, FLORO VITO GIANNI, MANCUSO VINCENZO, MUTO ANTONIO 71, MUTO ANTONIO 78, MUTO ANTONIO 55, MUTO LUIGI, MUTO SALVATORE, PAOLINI ALFONSO, RIILLO PASQUALE, SARCONE GIANLUIGI, SCHIRONE GRAZIANO, SERGIO EUGENIO, SILIPO LUIGI, VALERIO ANTONIO, VERTINELLI GIUSEPPE 62, VERTINELLI PALMO, VETERE PIERINO E VULCANO MARIO.

Devono invece rigettarsi le istanze risarcitorie relativamente ai singoli reati fine, in assenza della prova di uno specifico ulteriore pregiudizio da essi arrecato agli interessi statutari delle parti civili sopra indicate, ribadendosi quanto esposto sopra.

6. L'associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistista, cui partecipano BAACHAOUI KARIMA, BACHAOUI MONCEF, BELFIORE CARMINE, CRIVARO ANTONIO, IAQUINTA GIUSEPPE, AMATO ALFREDO, AMATO FRANCESCO, VALERIOTI GABRIELE, ARENA CARMINE, LOMONACO FRANCESCO, BOLOGNINO MICHELE, BOLOGNINO SERGIO, BLASCO GAETANO, BRESCIA PASQUALE, CAVEDO MAURIZIO, FLORO VITO ANTONIO, FLORO VITO GIANNI, MANCUSO VINCENZO, MUTO ANTONIO 71, MUTO ANTONIO 78, MUTO ANTONIO 55, MUTO LUIGI, MUTO SALVATORE, PAOLINI ALFONSO, RIILLO PASQUALE, SARCONE GIANLUIGI, SCHIRONE GRAZIANO, SERGIO EUGENIO, SILIPO LUIGI, VALERIO ANTONIO, VERTINELLI GIUSEPPE 62, VERTINELLI PALMO, VETERE PIERINO E VULCANO MARIO presenta un notevole radicamento nei territori e nelle comunità dei cui interessi sono enti esponenziali la Regione Emilia Romagna, le Province e i Comuni che si sono costituiti parte civile.
Gli interessi giuridicamente tutelati di cui tali enti locali si fanno portatori sono stati certamente vulnerati dall'operare della cosca. Essa, invero, ha inquinato il mercato del lavoro, condizionato l'iniziativa economica, infiltrato imprese e appalti, fiuanche intervenendo nella ricostruzione post-sisma del 2012. Ha costruito un ordinamento parallelo e concorrenziale

rispetto alle istituzioni democratiche, dimostrando una notevole forza eversiva, ledendo il circuito di rappresentanza della comunità. Da ultimo, ha arrecato un significativo danno all'immagine degli enti e delle comunità territoriali interessate, venendo sovente rappresentata come "egemone in Emilia" (al punto che l'indagine ne ha assunto la denominazione latina), "con epicentro in Reggio Emilia", e attiva nei rispettivi territori.
Tale influenza si è però presentata con geometrie variabili, dipendenti dalla maggiore o minore capacità di resistenza delle comunità e delle istituzioni territoriali alle pressioni o infiltrazioni, alla diversa vicinanza ai luoghi in cui vivevano ed operavano i vertici del sodalizio od i loro più stretti collaboratori, alle diverse attrattive economiche e prospettive di profitto presentate. Un indice significativo di questo è la localizzazione territoriale dei reati fine per cui vi è costituzione di parte civile.
La liquidazione dei danni non patrimoniali, e, particolarmente, d'immagine, pur svolgendosi in via equitativa, di tali fattori deve tener conto. In conseguenza di ciò:

- per la parte civile Regione Emilia Romagna, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 600.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 7.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile Provincia di Reggio Emilia, il danno non patrimoniale si liquida, in via definitiva, tenuto conto del radicamento e l'operatività nel territorio, forieri di notevoli conseguenze negative per il perseguimento degli scopi statutari e l'immagine dell'ente, nella somma di euro 500.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 7.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile Provincia di Modena, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 200.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile Provincia di Parma, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 300.000,00.

Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile Città Metropolitana di Bologna, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 100.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 7.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile Comune di Reggio Emilia, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 500.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in gindizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge;

- per le parte civile Comuni di Montecchio, Bibbiano e Gualtieri, il danno non patrimoniale si liquida, in via definitiva, tenuto conto del radicamento e l'operatività nel territorio, forieri di notevoli conseguenze negative per il perseguimento degli scopi statutari e l'immagine dell'ente, nella somma di enro 300.000,00 ciascuno.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge per ognuna delle parte civile:

- per la parte civile Comune di Brescello, il danno non patrimoniale si liquida, in via definitiva, tennto conto del radicamento e l'operatività nel territorio, forieri di notevoli conseguenze negative per il perseguimento degli scopi statutari e l'immagine dell'ente, nella somma di euro 500.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 7.000,00, iva e cpa come per legge;

- per la parte civile Comune di Reggiolo, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal sensu, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 300.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tennto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge;

- per le parte civile Comuni di Parma e Viadana, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 200.000,00 ciascuno.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge per ogni parte civile;

- per la parte civile Comune di Sala Baganza, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 250.000,00.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge;

- per le parte civile Comuni di Finale Emilia, Concordia sulla Secchia, Mirandola, San Felice sul Panaro e per l'Unione Comuni Modenesi area Nord, il preciso ammontare del danno dovrà essere liquidato in separato giudizio civile.
Può, essendovi domanda in tal senso, disporsi una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura, di cui è stata raggiunta la prova, di euro 100.000,00 ciascuno. Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge per ogni parte civile.

Gli imputati sono tenuti in solido al pagamento delle somme sopra indicate ai sensi dell'art. 2055 c.c.

Devono invece rigettarsi le istanze risarcitorie relativamente ai singoli reati fine, in assenza della prova di uno specifico ulteriore pregiudizio da essi arrecato agli interessi statutari delle parti civili sopra indicate, ribadendosi quanto esposto sopra.

7. Interesse Uomo – fondazione antiusura è costituita con riguardo ai capi d'imputazione relativa ad episodi di usura. Gode di legittimazione *ex lege*, ed ha per interesse statutario, giuridicamente rilevante, quello di contrastare il fenomeno dell'usura e fornire assistenza alle sue vittime.
Inoltre: sensibilizzare il pubblico sul tema, favorire l'educazione al corretto impiego del danaro, coltivare iniziative di contrasto all'usura. I reati di usura commessi dagli imputati nei cui confronti è costituita parte civile si pongono in frontale antagonismo con tali interessi statutari, ledendo il correlativo diritto della personalità dell'ente al conseguimento dello scopo sociale.
Deve trovare accoglimento la domanda risarcitoria nei confronti degli imputati per i quali è ravvisata la penale responsabilità per i fatti di usura loro ascritti: Belfiore Carmine (capo 106

usura Gangi Giovanni), Blasco Gaetano (capo 33), Cagossi Luigi (capo 72), Costi Omar (72), Floro Vito Gianni (106 usura Gangi Giovanni) Lomonaco Francesco (capo 20), Sergio Eugenio (capo 33), Sestito Salvatore (capo 24), Silipo Floriana (capo 73 bis), Valerio Antonio (capo 21, 33, 35). Il preciso ammontare del danno deve essere liquidato in separato giudizio civile. Pur essendo stata chiesta una provvisionale immediatamente esecutiva, non è possibile in questa sede procedere alla sua liquidazione per la mancanza di elementi sufficienti.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 5.000,00, iva e cpa come per legge.

8. Infine, si devono esaminare le richieste risarcitorie avanzate nei confronti di Gianluigi Sarcone per il capo 201) dall'Ordine dei Giornalisti e dall'Associazione La Stampa dell'Emilia Romagna. Entrambe le parti civili hanno come finalità statutaria quella di tutelare la dignità ed incolumità dei giornalisti in quanto coessenziali ad un'informazione libera e democratica.
Il capo 201) ha ad oggetto un episodio di minaccia aggravata nei confronti del giornalista Gabriele Franzini, dell'emittente televisiva Telereggio, "reo", secondo l'imputato, di aver riservato eccessive attenzioni alla "comunità calabrese", e dunque di esporre la consorteria alla conoscenza dell'opinione pubblica (cfr. cap. X e XIII)
Tali condotte, aventi finalità intimidatorie, ledono gli interessi statutari sopra menzionati, rivelandosi incompatibili con la libertà d'informazione, assunta ad oggetto di particolare tutela anche a livello costituzionale. Ancor più grave si rivela il fatto per la circostanza che è stato posto in essere al fine di mantenere celata agli occhi del grande pubblico l'esistenza e l'azione della cosca, in modo da non destare allarme e poter proseguire nell'ordinaria gestione degli affari in corso.
Il concreto pregiudizio non patrimoniale arrecato alle parti civili costituite, in termini di ostacolo al perseguimento delle funzioni loro proprie (per l'Ordine dei giornalisti, assegnate dalla Legge), può liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 25.000,00 per ciascuna parte civile.
Le spese di costituzione e assistenza in giudizio, tenuto conto della complessità del dibattimento, dell'attività svolta in udienza, nonché della fase di studio della controversia, devono essere liquidate in euro 4.200,00, iva e cpa come per legge.

Devono infine essere rigettate le domande risarcitorie avanzate da:
- Consorzio Ri-Commerciamo, Ministero dell'Ambiente e Legambiente relativamente al capo 91, per mancanza dell'elemento soggettivo della fartispecie risarcitoria;
- Falbo Francesco relativamente al capo 84, per mancanza del fatto illecito, essendosi l'accertamento concluso con una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto;
- Sabrina Pignedoli relativamente al capo 1, in difetto di prova del danno lamentato a causa della pretesa condotta di MUTO Antonio;

- Interesse Uomo – Fondazione Antiusura limitatamente a quelle proposte contro Amato Alfredo (capi 50 e 63), Baachoui Karima (51), Blasco Gaetano (33-), Brugnano Luigi (50), Cagossi Luigi (73 bis), Formentini Francesco (50), Lomonaco Francesco (22), Mancuso

Vincenzo (56), Sergio Eugenio (48-51), Valerio Antonio (48-50-51), per mancanza del fatto illecito essendosi l'accertamento concluso con una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto

Devono infine essere dichiarate inammissibili le domande presentate da Agenzia delle Entrate e da Associazione Antimafia e Antiraket la Verità vive onlus, già associazione Antimafia e antiraket Paolo Borsellino stante la assoluta genericità della domande formulate nei confronti, fermo restando, nel merito, la mancanza di prova del danno patito.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **ABRUZZESE Palmina** dal reato ascritto al capo 70 ter per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **ACHILLI Simona** dal reato ascritto al capo 143 quinquies perché il fatto non sussiste

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **ADAMO Rosario** dal reato ascritto al capo 89 quinquies perché il fatto non costituisce reato

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **AIELLO Giuseppe** responsabile dei reati ascrittigli ai capi 119 e 120, quanto al capo 119 limitatamente al reimpiego dei proventi provenienti dall'associazione cutrese ed emiliana nonché ai fatti commessi dagli altri imputati di cui al capo 120, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 119, lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione ed euro 16.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **ALLELUIA Lauro** responsabile del reato di estorsione aggravata di cui al capo 90) in esso assorbito l'altro reato contestato ex art. 603 bi c.p. nel medesimo capo di imputazione e per l'effetto lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 3.500 di multa

Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai Pubblici Uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena
Visti gli art. 530 - 531 c.p.p.
Assolve **ALLELUIA Lauro** dal delitto contestato al capo 91 perché il fatto non costituisce reato; quanto alla contravvenzione contestata nel medesimo capo di imputazione, esclusa l'aggravante, dichiara non doversi procedere perché estinta per prescrizione
Assolve l'imputato dal reato ascritto al capo 94 per non avere commesso il fatto

Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **ALLELUIA Lauro** per il reato di cui al capo 93 perché estinto per prescrizione

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **ALOI Giuseppe** responsabile del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **AMATO Alfredo** responsabile dei reati ascritti ai capi 1), 11), 64), ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 1), lo condanna alla pena di anni 19 di reclusione
Dichiara l' imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima;
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **AMATO Francesco** responsabile dei reati ascritti ai capi 1, 50, 63, 62 quest'ultimo riqualificato come violenza privata aggravata, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 1) lo condanna alla pena di anni 19 e mesi 1 di reclusione.
Dichiara l' imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima;
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **AMEGLIO Rosaria** responsabile del reato ascrittole al capo 122 bis e la condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.
Dichiara l'imputata interdetta dai pubblici uffici per anni cinque.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **ARCURI Rosario** responsabile del reato ascrittogli al capo 43, esclusa la contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 4.500 di multa.

Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **ARENA Carmine** responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1), 45) e 188), ritenute le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 1) lo condanna alla pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione.
Dichiara l' imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima;
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BAACHAOUI Karima** responsabile dei reati ascrittile ai capi 1 48, 51, 52, 53, 54, 160, 161 e la condanna alla pena di anni 21 e mesi 4 di reclusione.
Dichiara l'imputata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima; interdetta dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BAACHAOUI KARIMA** dei delitti di usura contestati ai capi 48 e 51 perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.
Dichiara **BAACHAOUI Moncef** responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 160, 161, ritenuta la ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 1), lo condanna alla pena di anni 19 di reclusione.
Dichiara l'impntato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima; interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni nno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BARNAT Ewa Boguslawa** responsabile dei reati ascrittile ai eapi 88 ter e 89 nonies, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 88 ter, la condanna alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione.

Dichiara l'imputata interdetta dai pubblici uffici per anni cinque e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BARNAT Ewa Boguslawa** dal reato ascrittole al capo 143 quinquies perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BELFIORE Carmine** responsabile dei reati ascrittigli ai capi 1, 24, 25, 90, assorbito il delitto di cui all'art. 603 bis c.p. nel più grave delitto di estorsione aggravata, 92, 106, limitatamente all'usura in danno di Gangi Giovanni, 107, 115, 116, 120 e lo condanna alla pena di anni 21 e mesi 8 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima; interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.
Visti gli artt. 530 c.p.p.
Assolve **BELFIORE Carmine** dal reato di cui al capo106 limitatamente all'usura in danno di Bonacini Francesco perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BELFIORE Francesco** responsabile del reato ascrittogli al capo 115, esclusa la contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BELFIORE Giuseppe** responsabile del reato ascrittogli al capo 87, esclusa la contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BIANCHINI Alessandra** dal reato ascrittole al capo 93 bis perché il fatto non costituisce reato e dal reato ascrittole al capo 93 septies perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BIANCHINI Alessandro** responsabile dei reati ai lui ascritti ai capi 90, limitatamente al reato di cui all'art. 603 bis c.p, 93 ter, 189,esclusa in tutti i casi l'aggravante ex art 416bis.1 cp e ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 93 ter lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione.

Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BIANCHINI Alessandro** dal reato contestatogli al capo 93 quinquies perché il fatto non sussiste; dal reato contestatogli al capo 90, limitatamente al delitto di estorsione aggravata; dal delitto contestato al capo 91 perché il fatto non costituisce reato; quanto alla contravvenzione contestata nel medesimo capo di imputazione, esclusa l'aggravante, dichiara non doversi procedere perché estinta per prescrizione;
Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi precedere nei confronti di BIANCHINI Alessandro in relazione al capo 93 perché estinto per prescrizione

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BIANCHINI Nicola** dai reato ascritti ai capi 93 bis e 93 quater perché il fatto non costituisce reato e dal reato di cui al capo 93 sexies perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BIANCHINI Augusto** responsabile dei reati ascrittigli ai capi 4 con cessazione del contributo causale a tutto il 2012, 90, limitatamente al reato di cui all'art. 603 bis c.p., 92, 93 bis, 93 ter, 93 quater, 189, esclusa l'aggravante ex art 416bis.1 cp per tutti i reati, ad eccezione del capo 92, e con generiche attenuanti, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 4, lo condanna alla pena di anni 9 e mesi 10 di reclusione.
Dichiara l' imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima;
interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BIANCHINI Augusto** dai reati di cui ai capi 93 quinquies, 93 sexies, 93 septies perché il fatto non sussiste; dal reato ascritto al capo 90 limitatamente al delitto di estorsione aggravata, dal delitto contestato al capo 91 perché il fatto non costituisce reato; quanto alla contravvenzione contestata nel medesimo capo di imputazione, esclusa l'aggravante, dichiara non doversi procedere perché estinta per prescrizione;
Visto l'art. 531 c.p.p.
dichiara non doversi precedere nei confronti di BIANCHINI Augusto in relazione al capo 93 perché estinto per prescrizione

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BIGHIGNOLI Andrea** responsabile del reato contestatogli al capo 119 e lo condanna alla pena di anni 6 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BOLOGNINO Michele** responsabile dei reati ascritto ai capi 53, 87, 88 bis, 88 ter, 89, 89 novies, 90, limitatamente al reato di estorsione aggravata in esso assorbito l'altro reato contestato ex art. 603 bis c.p., 92, 94, 139, 143 bis, - , 143 ter, esclusa per tale reato l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., 143 sexies, 159, 162, ritenuta l'ipotesi lieve ed esclusa l'aggravante, 191, 198, in esso assorbito il reato contestato al capo 199, 200, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 90, lo condanna alla pena di anni 20 e mesi 7 di reclusione e euro 14.500 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena;
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BOLOGNINO Michele** dai reati contestati ai capi 83 per non avere commesso il fatto; 84 perché il fatto non sussiste; dal delitto contestato al capo 91 perché il fatto non costituisce reato; quanto alla contravvenzione contestata nel medesimo capo di imputazione, esclusa l'aggravante, dichiara non doversi procedere perché estinta per prescrizione; 138 perché il fatto non sussiste; 143 quater perché il fatto non costituisce reato; 143 quinquies perché il fatto non sussiste,
Vito l'art. 531 c.p.p.
dichiara non doversi procedere nei confronti di **BOLOGNINO Michele** in relazione al reato di cui al capo 93 perché estinto per intervenuta prescrizione.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BOLOGNINO Catianna** responsabile del reato ascritto al capo 143 bis e con generiche attenuanti, la condanna alla pena di anni due di reclusione.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BOLOGNINO Catianna** dal reato ascritto al capo 143 quater perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BOLOGNINO Domenico cl. 46** dal reato ascrittogli al capo 143 quinquies perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
DICHIARA **BOLOGNINO Domenico cl. 90** responsabile dei reati ascrittigli ai capi 138, 143 ter, esclusa per tale reato l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., 191 e 198 e, ritennta la

continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 138, lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 9 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BOLOGNINO Domenico cl. 90** dai reato ascritto al capo 143 quinquies perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BOLOGNINO Francesco** responsabile dei reati ascritti ai capi 88 ter, 89 novies, 143 sexies e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 88 ter lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 10 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BOLOGNINO Francesco** dai reati ascrittigli ai capi 143 quater perché il fatto non costituisce reato e 143 quinquies perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BOLOGNINO Sergio** responsabile dei reati ascritti ai capi 94 e 159 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 159 lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 3 di reclusinne ed euro 4.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e in stato di interdizione legale durante la pena

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BLASCO Gaetano** responsabile dei reati ascritti ai capi 13, 14, 15, 16, 33, 48, limitatamente al reato di estorsione aggravata, 50, limitatamente al reato di estorsione aggravata, 51, limitatamente al reato di estorsione aggravata, 52, 53, 54, 55, 58, 58 bis , 59, 133, 134, 160, 161 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 55 lo condanna alla pena di anni 21 di reclusione ed euro 26.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BLASCO Gaetano** dal reato di usura ascritto ai capi 48, 50 e 51 perché il fatto non sussiste e dal reato ascritto al capo 44 bis perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

Dichiara **BRAGA Bruna** responsabile dei reati a lei ascritti ai capi 90, limitatamente al reato di cui all'art. 603 bis c.p., 92, 93 bis, 93 ter, 93 quater, 189, esclusa per tutti tali reati ad eccezione dell'art 92, la contestata aggravante ex 416bis.1 cp e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 93 ter, la condanna alla pena di anni 4 di reclusione.
Dichiara Braga Bruna interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni 5.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **BRAGA Bruna** dai reati ascritti ai capi 4 bis perché il fatto non costituisce reato, 90, per quanto concerne la contestata estorsione, per non avere commesso il fatto; 91 perché il fatto non costituisce reato; quanto alla contravvenzione contestata nel medesimo capo di imputazione, esclusa l'aggravante, dichiara non doversi procedere perché estinta per prescrizione; 93 quinquies, 93 sexies, 93 septies perché il fatto non sussiste;
Visto l'art. 531 c.p.p
dichiara non doversi procedere nei confronti di BRAGA Bruna in relazione al delitto capo 93 per estinzione del reato per prescrizione.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BRAMANTE Antonietta** responsabile dei reati ascritti ai capi 88 ter e 89 nonies, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 88 ter la condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa
Dichiara **BRAMANTE Antonietta** interdetta in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **BRAMANTE Antonietta** in relazione ai reati contestati ai capi 89 bis e 89 octies perché estinti per prescrizione.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BRESCIA Pasquale** responsabile del reato ascrittogli al capo 122 bis e lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 9 di reclusione.
Dichiara **BRESCIA Pasquale** interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BRUGNANO Giuseppe** responsabile dei reati ascritti ai capi 89 quater e 89 duodecies e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 89 duodecies lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 3 di reclusione.
Dichiara **BRUGNANO Giuseppe** interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BRUGNANO Luigi** responsabile del reato ascritto al capo 50, limitatamente al reato di estorsione aggravata, e lo condanna alla pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione ed euro 9.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.
Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve **BRUGNANO Luigi** dal reato contestato al capo 50, limitatamente al reato di usura ivi contestato, perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BUSIA Marco** responsabile dei reati ascritti ai capi 96, limitatamente al reimpiego dei proventi provenienti dell'associazione cutrese e emiliana nonché ai proventi derivanti dai reati commessi dagli altri imputati di cui al capo 98, responsabile dei reati di cui capi 97, 98, 99, 140 septies, 156, riqualificato in furto pluriaggravato (61.n. 7. 61 n.11, e 625 n. 5 cp), 157 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 96, lo condanna alla pena di anni di anni 10 e mesi 1 di reclusione ed euro 16.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria, inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale e inabilitato ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **BUTTIGLIERI Salvatore** responsabile del reato ascritto al capo 94 bis e lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **CAGOSSI Luigi** responsabile del reato contestato al capo 72, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., e lo condanna alla pena di anni tre di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **CAGOSSI Luigi** dal reato di cui al capo 73 e 73 bis per non avere commesso il fatto.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **CANNIZZO Mario** responsabile dei reati ascritti ai capi 70 e 70 sexies e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 70, lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **CAVEDO Maurizio** responsabile dei reati ascritti ai capi 122, 151 e 152 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 122, lo condanna alla pena di anni 8 e mesi 1 di reclusione ed euro 12.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **CODAMO Giuseppe** responsabile dei reati ascritti ai capi 156, riqualificato il fatto nel delitto di furto pluriaggravato (art. 625 n. 5, 61 n. 7 e n. 11 c.p.) e 157, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 156 lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 750 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **COLACINO Salvatore** responsabile del reato ascritto al capo 129 e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 reclusione ed euro 9.000 di multa.
Dichiara l'iuputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **COSTI Omar** responsabile dei reati ascritti ai capi 70, 72, 97, 98, 99 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 70 lo condanna alla pena di anni 13 e mesi 9 di reclusione ed euro 15.500 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.
Visto l'art. 530 cpp
Assolve **COSTI Omar** dal reato ascritto al capo 73 per non avere commesso il fatto.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **CRIVARO Antonio** responsabile del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni 19 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima;
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

Dichiara **CROCI Debora** responsabile dei reati ascritti ai capi 107 e 116 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 116 la condanna alla pena di anni di anni 4 reclusione .
Dichiara l'imputata interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **CURCIO Giuseppe** responsabile dei reati ascritti ai capi 96 e 104, esclusa per quest'ultimo reato l'aggravante di cui all'art,. 416 bis. 1 c.p., ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 96 lo condanna alla pena di anni di anni 7 reclusione ed euro 12.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena, inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale e inabilitato ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **CURCIO Maria** responsabile dei reati ascritti ai capi 104, esclusa per quest'ultimo reato l'aggravante di cui all'art,. 416 bis 1 c.p., 109 ter, 111, 111 quater e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 104 la condanna alla pena di anni di anni 5 e mesi 6 di reclusione.
Dichiara l'imputata interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, inabilitata all'esercizio di un'impresa commerciale e inabilitata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **DEBBI Giuliano** responsabile dei reati ascritti ai capi 71 e 74, esclusa per entrambi i reati l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., esclusa la contestata recidiva, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 71 lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **DI VIA Francesco** responsabile del reato ascritto al capo 31 e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **EL FATACKI Abdellatif** responsabile del reato ascritto al capo 198 e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione.

Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **FALSETTI Rosario** responsabile del reato ascritto al capo 95 e lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 7.500 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **FERRARI Aldo Pietro** responsabile del reato di violenza privata, così riqualificato il fatto contestato al capo 62, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 c.p., ritenuta la recidiva reiterata lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **FERRI BERNARDINI Gabriele** dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **FLORIO Francesco** dal reato ascritto per non avere commesso il fatto.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **FLORO VITO Antonio** responsabile del reato ascritto al capo 95 e lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 8.500 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **FLORO VITO Gianni** responsabile dei reati ascritti ai capi 90, limitatamente al reato di estorsione aggravata ivi contestato, in esso assorbito il reato di cui all'art. 603 bis c.p., 92, 106 limitatamente all'usura nei confronti di Gangi Giovanni, 107, 113, 120, riteuuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 106 lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 11 di reclusione ed euro 12.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assisteuza io materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministeru della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **FLORO VITO Gianni** dal reato di cui al capo 106, limitatamente al reato di usura commesso nei confronti di Bonacini Francesco perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **FLORO VITO Giuseppina** responsabile del reato ascritto e la condanna alla pena di anni 3 di reclusione.
Dichiara l'imputata interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **FORMENTINI Francesco** responsabile del reato ascritto al capo 50, limitatamente al reato di estorsione aggravata, e lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 8.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **FORMETINI Francesco** dal reato ascritto al capo 50, limitatamente al reato di usura ivi contestato perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **FRONTERA Alfonso** responsabile del reato ascritto al capo 52, e lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 8.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 530 c.p.p..
Assolve **GALLO Alfonso** dal reato ascritto al capo 143 sexies per non avere commesso il fatto

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **GENTILE Domenico** dal reato ascritto perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **GERACE Salvatore** responsabile del reato ascritto al capo 83 e lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 8.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **GERACE Salvatore** dal reato ascritto al capo 84 perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **GIBERTINI Gino** responsabile del reato ascritto al capo 65 e lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 8.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.

Dichiara **GIGLIO Antonio** responsabile del reato ascritto al capo 111 e lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione.

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **GIGLIO Francesco** responsabile del reato ascritto al capo 111bis e lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **GIGLIO TANIA** responsabile del reato ascritto al capo 212 bis e la condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.
Dichiara l'impntata interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visto l'art. 530 c.p.p..
Assolve **GIORGIONE Antonio** dal reato ascritto al capo 143 sexies perché il fatto non costituisce reato.

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **GRIMALDI Luigi** responsabile del reato ascritto al capo 89quinquies e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **IAQUINTA Giuseppe** responsabile dei reati ascritti ai capi 1 140quinquies 140 sexies, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 1 lo condanna alla pena di anni 19 di reclusione.
Dichiara l' imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima;
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt 533- 535 c.p.p.
Dichiara **IAQUINTA Vincenzo** responsabile del reato ascritto al capo 140quinquies, esclusa l'aggravate di cui all'art. 416 bis 1 c.p., lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa.

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **LAERA Stefano** responsabile del reato ascritto al capo 162, qualificato come fatto lieve, esclusa l'aggravate di cui all'art. 416 bis 1 c.p., lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.100 di multa.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **LE ROSE Salvatore** responsabile dei reati ascritti ai capi 119 e 120, quanto al capo 119 limitatamente al reimpiego dei proventi derivanti dall'associazione cutrese ed emiliana nonché dai reati commessi dagli altri imputati di cui al capo 120, ritenuta la continuazione

sotto la fattispecie più grave di cui al capo 119, lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione ed euro 16.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **LOMONACO Francesco** responsabile dei reati ascritti ai capi 1, 20 e 31e ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 1, lo condanna alla pena di anni 19 e mesi 6 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapaci di contrattare con la p.a. per la durata massima;
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **LOMONACO Francesco** dal reato contestato al capo 22 perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **LONETTI Sergio** dai reati ascritti ai capi 109, 109bis, 111quater perché il fatto non costituisce reato

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **LOPRETE Giuseppe** responsabile del reato ascritto al capo 94 e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 900,00 di multa
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **LUPEZZA Alessandro** responsabile dei reati ascritti ai capi 153 e 154 e ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 153 lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e in stato di interdizione legale durante la pena

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MACRI' Francesco** responsabile dei reati ascritti ai capi 88bis e 89, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 88 bis lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 3 di reclusione e euro 8.000 di multa
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e in stato di interdizione legale durante la pena

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

Dichiara **MACRI' Giuseppe** responsabile del reato ascritto al capo 122 e lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa, .
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MANCUSO Vincenzo** responsabile dei reati ascrittigli ai capi 119 e 120, quanto al capo 119 limitatamente al reimpiego dei proventi provenienti dall'associazione cutrese nonché ai proventi dei reati commessi dagli altri imputati di cui al capo 120, nonché del reato di cui al capo 121 e ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 119, lo condanna alla pena di anni 11 di reclusione ed euro 16.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **MANCUSO Vincenzo** dal reato ascritto al capo 56 per non avere commesso il fatto

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MANFREDA Francesco** responsabile del reato ascritto al capo 78 e lo condanna alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione e euro 9.500 di multa
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MANZONI Giuseppe** responsabile dei reati ascritti ai capi 107 117 e 117bis, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 117, lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **MARTINO Paolo** dal reato ascritto al capo 70ter per non avere commesso il fatto

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **MARTINO Rosario** dal reato ascritto per non avere commesso il fatto.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MATACERA Francesco** responsabile dei reati ascritti ai capi 143, con cessazione del contributo causale alla primavera del 2012 , nonché del reati ascritti ai capi 143/2, 145 e, con generiche attenuanti, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 143, lo condanna alla pena di auui 9 di reclusione.
Dichiara l' imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MENDICINO Alfonso** responsabile del reato ascritto al capo 32 e lo condanna alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione e euro 3.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **MEZIATI Abderrahim** per il reato di cui al capo 89opties per intervenuta prescrizione.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MILAZZO Bruno** responsabile dei reati ascritti ai capi 190 e 197, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 197, lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **MOLINARI Antonio** dai reati ascritti ai capi 88bis e 89 perché il fatto non costituisce reato.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MURATORI Massimo** responsabile dei reati ascritti ai capi 156, riqualificato il fatto come furto pluriaggravato (61 n. 7 61 n. 11, 625 n. 5 c.p.) e del reato ascritto al capo 157, esclusa per entrami i reati l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., ritenuta la recidiva reiterata e specifica e ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 156 così come riqualificato, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 3 di reclusione ed euro 600,00 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pnbblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

Dichiara **MUTO Antonio cl. 71** responsabile del reati ascritti ai capi 94 e 95, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 95, lo condanna alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione ed euro 8.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MUTO Antonio cl. 78** responsabile del reato ascrittogli al capo 43 e lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 4.500 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **MUTO Francesco** responsabile dei reati ascritti ai capi 190 e 195, ritenuta la continuazione sotto la fattispecie più grave di cui al capo 190, lo condanua alla pena di anni 5 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **MUTO Salvatore** dal reato ascritto al capo 126 per non avere commesso il fatto.

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **NICASTRO Antonio** responsabile del reato ascritto al capo 162, qualificato come fatto lieve, esclusa l'aggravate di cui all'art. 416 bis 1 c.p., e lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa.

Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **OLIVERIO Salvatore** in ordine al reato di cui al capo 89quinquies per intervenuta prescrizione.

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **OLIVO Salvatore** responsabile del reato ascritto al capo 115 e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli art. 530 e 531 c.p.p.
Assolve **PASSIATORE Francesco Pio** dal delitto contestato al capo 91 perché il fatto non costituisce reato; quanto alla contravvenzione contestata nel medesimo capo di imputazione, esclusa l'aggravante, dichiara non doversi procedere perché estinta per prescrizione.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

Dichiara **PELAGGI Francesco** responsabile dei reati ascritti ai capi 96, limitatamente al reimpiego dei proventi derivanti dall'associazione cutrese ed emiliana nonché dei proventi illeciti derivanti dai reati commessi dagli altri imputati di cui al capo 98, responsabile dei reati di cui capi 97, 98, 99, e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 96 lo condanna alla pena di anni di anni 9 di reclusione ed euro 15.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **PETRONE Antonio** responsabile del reato ascritto al capo 198 e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **PICHIERRI Giuseppe** responsabile del reato ascrittogli al capo 87 e lo condanoa alla pena di anni 6 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena

Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **PIERON Anna,** esclusa l'aggravante ex art 416bis.1 per intervenuta prescrizione

Visto l'art. 530 c.p.p..
Assolve **POGGIOLI Simone** dal reato ascritto al capo 143sexies perché il fatto non costituisce reato.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **RIILLO Pasquale** responsabile dei reati ascritti ai capi 96, limitatamente al reimpiego dei proventi derivanti dall'associazione cutrese nonché dei proventi illeciti provenienti dai reati commessi dagli altri imputati di cui al capo 98, responsabile dei reati di cui capi 97, 98, 99, 100, 104, 156 – riqualificato il fatto nel reato di furto pluriaggravato (art. 61 n. 7, 61 n. 11, 625 n. 5) - , 157 , ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 96 lo condanna alla pena di anni di anni 12 e mesi 8 di reclusione ed euro 16.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno,

interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria, inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale e inabilitato ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **ROCCA Antonio** responsabile del reato ascritto al capo 94 e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 900,00 di multa
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **RUGGIERO Giuseppe** responsabile del reato ascritto al capo 122 e lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa, oltre al pagamento delle spese.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **SALSI Mirco** responsabile del reato ascritto al capo 66 e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque

Visti gli artt. 533- 535 c.p.p.
Dichiara **SALVATI Luigi** responsabile del reato ascritto al capo 89 qninquies e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SARCONE Gianluigi** responsabile del reato contestato al capo 201 e lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **SARCONE Gianluigi** dal reato di cui al capo 83 per non avere commesso il fatto e dal reato di cui al capo 84 perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SCHETTINI Giovanna** responsabile dei reati contestati ai capi 88 ter, 89 nonies e 212 bis e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 88 ter la condanna alla pena di anni 6 e mesi 11 di reclusione
Dichiara l'imputata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.
Visto l'art. 531 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di **SCHETTINI Giovanna** in ordine ai reati di cui ai capi 89 bis e 89 octies per intervenuta prescrizione.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SCHIRONE Graziano** responsabile dei reati ascritti ai capi 139 e 140octies, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato di cui al capo 139, lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 10.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **SCHIRONE Graziano** dal reato contestato al capo 179 perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **SCIDA Domenico** responsabile del reato contestatogli al capo 119 e lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **SCIDA Francesco** responsabile del reato contestatogli al capo 108 e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SCORDO Giuseppe** responsabile dei reati contestati ai capi 107 e 113 e, esclusa l'aggravate di cui all'art. 416 bis 1 c.p., ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 113, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, incapace di contrattare con la p.a. per la durata di anni uno, interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.

Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **SCOZZAFAVA Antonio** per il reato di cui al capo 93 per intervenuta prescrizione

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SERGIO Eugenio** responsabile dei reati ascritti ai capi 33 e 48, per quest'ultimo limitatamente al reato di estorsione aggravata ivi contestato, e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 48 lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 9.000 di multa

Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici in perpetuo e in stato di interdizione legale durante la pena
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **SERGIO Eugenio** dai reati contestati ai capi 44 bis, 48, limitatamente al reato di usura ivi contestato, 51, limitatamente al reato di usura ivi contestato, perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 52, limitatamente al reato di estorsione aggravata, per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SERIO Luigi** responsabile del reato di cui al capo 109 bis e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **SERIO Luigi** dal reato contestato al capo 83 per non avere commesso il fatto e dal reato contestato al capo 84 perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SESTITO Salvatore** responsabile dei reati ascritti ai capi 24, 25, 95 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 95, lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione ed euro 10.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SILIPO Floriana** responsabile dei reati ascritti ai capi 70 bis, 70 quater, 70 quinquies, 73 bis e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 73 bis la condanna alla pena di anni 6 e mesi 3 di reclusione ed euro 9.000 di multa.
Dichiara l'imputata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **SILIPO Floriana** dai reati contestati ai capi 140 bis e 140 ter perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SILIPO Luigi** responsabile dei reati ascritti ai capi 59, 70, 140 quater e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 59 lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 10.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **SILIPO Salvatore** responsabile del reato ascritto al capo 32 e lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 9.000 di multa.

Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **TANG Jianyao** dai reati ascritti ai capi 44 e 44 bis perché il fatto non sussiste
Dispone il dissequestro della somma in vincolo e la sua restituzione all'avente diritto

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **TEDESCO Rocco** responsabile del reato ascritto al capo 46 e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **TOSTONI Michele** responsabile del reato ascritto al capo 59, riconosciute generiche attenuanti, lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 6.000 di multa
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **TRIPOLI Rosa** dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **URSINI Mario** responsabile dei reati contestati ai capi 87 e 94 bis e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 94 bis lo condanna alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **VACCARI Olmes** dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VALERIO Antonio** responsabile dei reati contestati ai capi 12 bis, 21, 29, 30, 33, 35, limitatamente al reato di estorsione aggravata ivi contestato, 48, limitatamente al reato di estorsione ivi contestato, 50, limitatamente al reato di estorsione aggravata ivi contestata, 52, 53, 54, 55, 58, 58 bis, 160, 161 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 54, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 416 bis 1 comma 3 c.p., riconosciute generiche attenuanti, lo condanua alla pena di anni 6 e mesi 2 di reclusione ed euro 3.450 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena, incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima; interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto

dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tribntaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **VALRIO Antonio** dai reati ascritti ai capi 35 - limitatamente al reato di usura ivi contestato - , 44 bis, 48 - limitatamente al reato di usura ivi contestato -, 50 - limitatamente al reato di usura ivi contestato - perché il fatto non sussiste e dal reato contestato al capo 51 per non avere commesso il fatto.

Visti gli artt., 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VALERIO Gaetano** responsabile del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinqne

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VALERIOTI Gabriele** responsabile dei reati ascritti ai capi 1 11 e 183, esclusa per tale capo l'aggravante di cui all art 416bis.1 cp,m ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 1 lo condanna alla pena di anni 19 e mesi 6 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pnbblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena; incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima;
Applica la misnra di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **VECCHI Daniela** dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VECCHI Silvano** responsabile del reato ascritto al capo 193 bis e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per anni 5

Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **VECCHIATTINI Mario Stefano** in relazione al capo 89octies per intervenuta prescrizione

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VERTINELLI Antonio cl. 85** responsabile dei reati ascritti ai capi 89 ter, 89 terdecies, 211 e 212 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 211 e lo condanna alla pena di anni 6 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e in stato di interdizione legale durante la pena

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

Dichiara **VERTINELLI Antonio cl. 90** responsabile del reato ascritto al capo 212 e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VERTINELLI Giuseppe cl. 62** responsabile dei reati ascritti ai capi 85, 88, 88 bis, 88 ter, 89 ter, 89 quater, 89 septies, 89 nonies, 89 duodecies, 89 terdecies, 94, 107, 111 ter, 111 quater, 209, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 88 bis, lo condanna alla pena di anni 13 e mesi 10 di reclusione ed euro 9.000 di multa
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima; interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre
Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **VERTINELLI Giuseppe cl. 62** per i reati di cui ai capi 89 bis e 89 octies per intervenuta prescrizione

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VERTINELLI Giuseppe cl. 86** responsabile dei reati ascritti ai capi 88 ter e 89 novies e 212 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 88 ter lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 11 di reclusione ed euro 8.000 di multa
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **VERTINELLI Giuseppe cl. 86** dal reato contestato al capo 89 undecies perché il fatto non costituisce reato
Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **VERTINELLI Giuseppe cl. 86** per i reati di cui ai capi 89 sexies e 89 octies e decies per intervenuta prescrizione

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VERTINELLI Palmo** responsabile dei reati ascritti ai capi 85, 88, 88 bis, 88 ter, 89 ter, 89 quater, 89 quinquies, 89 septies, 89 novies, 89 undecies, 89 daodecies, 94, 107, 209 , ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 88 bis, lo condanna alla pena di anni 13 e mesi nove di reclusione ed euro 9.000 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima; interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre
Visto l'art. 531 c.p.p.
Dichiara non doversi procedere nei confronti di **VERTINELLI Palmo** per i reati contestati ai capi 89 bis, 89 sexies e 89 octies, 89 decies per intervenuta prescrizione.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VETERE Pierino** responsabile dei reati ascritti ai capi 122, con esclusione del reimpiego dei proventi illeciti derivanti dall'associazione emiliana di cui al capo 1, 125, ritenuta la continuazione sotto il più grave reato constatato al capo 122 lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 8.000 di multa
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **VILLIRILLO Giuseppe**, esclusa la contestata recidiva, responsabile del reato ascritto al capo 78 e lo condanna alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione e euro 9.500 di multa
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara **VITI Francesco** responsabile del reato ascrittogli al capo 43 e lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 4.500 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **VISCOME Luigi** dal reato ascritto al capo 117 perché il fatto non costituisce reato

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VRABIE Carmen** responsabile del reato ascritto al capo 143bis e la condanna alla pena di anni 3 di reclusione
Dichiara l'imputata interdetta dai pubblici uffici per anni cinque

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VRABIE Mihai** responsabile del reato ascritto al capo 198 e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione
Dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per anni cinque

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **VULCANO Mario** responsabile dei reati ascritti ai capi 83, 96, limitatamente al reimpiego dei proventi illeciti derivanti dall'associazione cutrese di cui al capo 1 e dei proventi illeciti derivanti dai reati contestati al capo 98 commessi da altri imputati, 97, 98, 99, 107, 117, 117 bis, 118 e ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 96 lo condanna alla pena di anni 12 e mesi 6 di reclnsione ed euro 15.500 di multa.
Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizioue legale dnrante la pena incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima; interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta
Applica la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara **ZANGARI Valter** responsabile dei reati ascritti ai capi 107, 110, 110 bis, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., ritenuta la continuazione sotto il più grave reato contestato al capo 110 bis e lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 11 di reclusione
Dichiara l'imputato incapace di contrattare con la p.a. per la durata massima; interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, interdetto dalle funzioni di rappresentauza e assistenza in materia tributaria per anni uno, interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria.
Ordina la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve **ZHANG Jangyong** dai reati ascritti ai capi 44 e 44 bis perché il fatto non sussiste.
Ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto della somma in sequestro

***

Visto l'art. 12 bis D.Lvo 74/2000

ORDINA

nei confronti di BOLOGNINO Michele, FLORO VITO Gianni BELFIORE Carmine, BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna, in solido tra loro, la confisca per equivalente dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 92 per il valore di euro 15.525,10

nei confronti di BUSIA Marco, COSTI Omar, PELAGGI Francesco, RIILLO Pasquale e VULCANO Mario, in solido tra loro, la confisca per equivalente dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui ai capi 97 e 98 per il valore di euro 1.500.721,35

nei confronti di BELFIORE Carmine, FLORO VITO Gianni, VULCANO Mario, VERTINELLI Giuseppe cl. 62, VERTINELLI Palmo, CROCI Deborah, MANZONI Giuseppe, SCORDO Giuseppe, e ZANGARI Valter, in solido tra loro, la confisca per equivalente dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 107 per il valore di euro 4.517.628,03

nei confronti di MANCUSO Vincenzo, AIELLO Giuseppe, LEROSE Salvatore, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, in solido tra loro, la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 120 per il valore di euro 256.067
nei confronti di BLASCO Gaetano, BAACHAOUI Karima , BAACHAOUI Moncef e VALERIO Antonio, in solido tra loro, la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 160 per il valore di euro 95.521

nei confronti di BLASCO Gaetano, BAACHAOUI Karima, BAACHAOUI Moncef e VALERIO Antonio in solido tra loro, la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato di cui al capo 161 per il valore di euro 113.039,85
Manda per l'esecuzione alla Procura Distrettuale Antimafia di Bologna

***

Visti gli artt. 240, 240 bis, 416 bis comma 7, 648 quater c.p.

ORDINA

La confisca dei seguenti beni:
1) **società di capitale denominata "B&V Costruzioni S.r.l. Unipersonale"** - P.I. 02447260353 - costituita in data 14/09/2010 - con sede in Bibbiano (RE), via Sacco e Vanzetti n. 17/2, ed esercente l'attività di "*lavori generali di costruzione di opere edili*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

2) **società di capitale denominata "Anpa Costruzioni S.r.l. Unipersonale"** - P.I. 02473440358 - costituita in data 02/03/2011 - con sede in Bibbiano (RE), via Sacco e Vanzetti n. 17/2, ed esercente l'attività di "*lavori generali di costruzione di opere edili*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

3) **società di capitale denominata "SECAV S.r.l. Unipersonale"** - C.F. 02917260792 - costituita in data 03/01/2008 - con sede in Roverchiara (VR), via Crosara n. 2/B, ed unità locali operative a Montecchio Emilia (RE) e Castelnuovo del Garda (VR), ed esercente

l'attività di "*costruzione e vendita di immobili di qualunque natura o specie, ivi compresi immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, agrituristici, centri benessere, case rurali, magazzini, ecc.*" - società ancora oggi attiva, con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

4) **il 50% della società di capitale denominata "LA PILOTTA S.r.l."** - C.F. 02212840348 - costituita in data 04/03/2002 - con sede in Reggiolo (RE) via Aurelia n. 5, ed esercente l'attività "*immobiliare di ogni genere*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

5) **società di capitale denominata "Il Cenacolo S.r.l."** - C.F. 02536310358 - costituita in data 04/06/2012 - con sede in Reggio Emilia, via Giacomo Matteotti n. 4/B, ed esercente l'attività di "*ristorazione e somministrazione di pasti e bevande*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

6) **società di capitale denominata "Mille Fiori S.r.l."** - P.I. 01993500352 - costituita in data 20/03/2002 - con sede in Montecchio Emilia (RE), via Strada Calerno n. 12, ed esercente l'attività di "*ristorazione e somministrazione di pasti e bevande*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento ecc., compreso **il complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particelle 508 sub 2 e 4, 626 e 627 sub 1**, ed **il Ristorante "Il Cenacolo del Pescatore"**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

7) **società di capitale denominata "RE.COM. S.r.l."** - C.F. 02338020353 - costituita in data 11/06/2008 - con sede in Reggio Emilia, via Tavolata n. 2, ed esercente l'attività di "*commercio di prodotti di edilizia e simili*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

8) **società di capitale denominata "I.T.S. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM S.r.l."** - P.I. 02302390352 - costituita in data 23/11/2007 - con sede in Brescello (RE), via Carducci n. 6, ed esercente l'attività di "*metalmeccanica e vendita di prodotti per l'edilizia*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote**

societarie, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

9) **società di capitale denominata "T.R.S. S.r.l."** - P.I. 02686410347 - costituita in data 24/09/2013 - con sede in Sorbolo (PR), via Torino s.n.c., ed esercente l'attività di "*commercio all'ingrosso di legno, legnami e suoi derivati*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

10) **società di capitale denominata "New Dimension S.r.l."** - P.I. 02699600793 - costituita in data 15/02/2005 - con sede in Crotone (KR), via Olimpia n. 91, ed esercente l'attività di "*locazione immobiliare di beni propri*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso eventuali partecipazioni in altre società, es. **il 50% delle quote della società G&G S.r.l. C.F. 02249030798**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

11) **società di capitale denominata "TRASMOTER S.r.l."** - P.I. 02322500204 - costituita in data 23/12/2010 - con sede in Mantova via Ghisiolo n. 10, ed esercente l'attività di "*commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiale da costruzione e simili*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il 100% delle quote della **società STAR-GRES S.r.l. C.F. 01987050356**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

12) **società di capitale denominata "TF S.r.l."** - P.I. 03257650790 - costituita in data 04/03/2002 - con sede in Crotone, via Olimpia n. 90, ed esercente l'attività di "*vendita di materiale inerte e di materiale e prodotti per l'edilizia*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Antorità competenti**;

13) **società di capitale denominata "MAGNOLIA S.r.l."** - P.I. 01540870498 - costituita in data 10/08/2006 - con sede in Modena, via Strada Villanova n. 915/2, ed esercente l'attività di "*acquisto, vendita, permuta di immobili urbani, sia civili che industriali, costruzioni di fabbricati di qualsiasi natura, lavori edili in genere*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articeli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

14) **società di capitale denominata "Antichi Sapori S.r.l."** - P.I. 02110790355 - costituita in data 06/05/2004 - con sede in Reggio nell'Emilia, via I. Newton n. 9/A, ed esercente l'attività di "*somministrazione di alimenti e bevande, di ristorante, trattoria, pizzeria, preparazione di cibi cotti da asporto e bar*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, compresa **l'autovettura Daimler Chrysler tg. DM306BL**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

15) **appartamento e garage**, rispettivamente contrassegnati nel catasto di Sorbolo (PR), al Fg. 34, part. 556, sub 4 e sub 18, già intestati alla K1 S.r.l. (C.F. 02275560353), acquisiti con atto del 14.07.2011, registrato l'1.08.2011, presso l'Ufficio del Registro di Parma (Mod. Telematico, Serie 1T, nr. 013429);

16) **la società di capitale denominata "BA.CI.RO. RISTO S.r.l."** - C.F. 03184060790 - costituita in data 01/07/2011 - con sede in Catanzaro, in via Lucrezia Della Valle n. 19, ed esercente l'attività di "*ristorante, trattoria, pizzeria con somministrazione e simili in relazione al Ristorante denominato Pagus*" – con - nella misura sopra indicata - tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie nella misura del 49%**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

17) **società di capitale denominata "CT Vrabie S.r.l."** - C.F. 02654050349 - costituita in data 11/06/2012 - con sede in Parma, via Enrico Sartori n. 6/A, ed esercente l'attività di "*autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi e simili*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

18) **società di capitale denominata "Immobiliare B.D. S.r.l."** - C.F. 02385830357 - costituita in data 26/06/2009 - con sede in Montecchio Emilia (RE), via Leonardo da Vinci n. 9, ed esercente l'attività di "*compravendita, la cessione, l'assunzione in locazione, la lottizzazione, l'urbanizzazione, ecc. di terreni e beni immobili, rustici, urbani, commerciali, abitativi ed industriali*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi **i veicoli Fiat Scudo 2.0 TD tg. CA552ZP, autocarro Fiat 180 72HP tg. AB708YZ, furgone Fiat 600 Van tg. BE018PL**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

19) **società di capitale denominata "Opera S.r.l."** - P.I. 03258480791 - costituita in data 07/08/2012 - con sede in Crotone (KR) via Libertà n. 17/B ed unità locale in Parma via Micheli n. 25, ed esercente l'attività di "*edilizia in genere e di trasporti*" - con tutti gli

elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., **compreso il ramo di azienda acquistato dalla società Impresa VERTINELLI S.r.l. il 21/02/2013; compreso il 37,92% delle quote del Consorzio Stabile Gecoval S.c.a.r.l. C.F. 01106700071**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

20) **società di capitale denominata "Impresa VERTINELLI S.r.l."** - P.I. 02343050791 - costituita in data 29/05/2000 in Crotone via Lichino n. 32 - ora con sede in Montecchio Emilia (RE), via Galileo Galilei n. 33, ed esercente l'attività di "*edilizia privata e pubblica e simili*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti veicoli **autovettura BMW Serie 6 635D Cabriolet tg. DR267LW telaio n. WBAEB71070CV00420**, **autocarro Iveco 35/A tg. CN962CC telaio n. ZCFC3582005525277**, **autocarro Iveco 35C9A tg. CK897LP telaio n. ZCFC3563105468758**, **autocarro Iveco 35/A tg. CS060FB telaio n. ZCFC3582005482222**, **autovettura Land Rover Range Rover Sport tg. ED051MC telaio n. SALLSAAF4AA239665**, **rimorchio 35/A tg. AA23037 telaio n. ZA95SRT36GA1A02784**, **rimorchio per uso privato per trasporto cose avente classe di semirimorchio tg. AL021296 telaio n. ZB3773136TSS29361**, **autocarro Volvo Truck tg. BZ250LC telaio n. YV2J4DECXYB269809**, **autocarro Iveco Magirus A410T tg. CS455DS telaio n. WJMJ4CSS20C143550**; le seguenti **posizioni contrattuali relative all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EM816JM (EA248BX) telaio n. WJMM1VUH40C245799**, **all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EA262BX telaio n. WJMM1VUH404389715**; ai seguenti immobili: **abitazione di 4,5 vani in Busseto (PR) via Francesco Ghirardelli n. 24 piano S1-terra-2-3**; e **rami di azienda acquistati dalla società Edilizia Costruzioni Generali S.r.l. il 17/09/2010 ed il 21/01/2011**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

21) **società di capitale denominata "Top Service S.r.l."** - P.I. 02420200350 - costituita in data 11/02/2010 - con sede in Parma via Bologna n. 4/B ed unità locali in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33 ed in Bologna via Amendola n. 17, ed esercente l'attività di "*costruzione e vendita di immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, ecc.*" - con tutti gli **elemeuti preseuti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i veicoli **Audi A8 4.2 V8 TDI tg. CY077GJ telaio n. WAUZZZ4E76N008600**, **Fiat Panda 1.3 MJ tg. CT210SL telaio n. ZFA16900000332870**, **Mercedes classe C 220 CDI tg. DL869ZE telaio n. WDD2042081F090103**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

22) **terreno distinto al catasto di Crotone al foglio 54, particella 294** ed **immobili distinti al catasto di Crotone al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4)**;

23) **immobili distinti al catasto di Montecchio Emilia al foglio 12, particella 568, sub 11), 12), 16), 18), siti in via Giovanni Pedrini**;

24) **veicoli e rapporti bancari e polizze di BOLOGNINO Michele**;
- **autovettura BMW Serie 1 118D tg. DB131TH**, avente telaio n. WBAUG31090PU68892, immatricolata il 28.09.2006, acquistata nuova da BOLOGNINO Michele;
- **autovettura Fiat Ponto Evo 1.2 tg. DZ592GV**, avente telaio n. ZFA19900001602783, immatricolata il 31.12.2009, intestata formalmente l'08.04.2013 a VRABIE Carmen;
- **autovettura Volkswagen Golf 2.0 16v tg. DM018DP**, avente telaio n. WVWZZZ1KZ7W119188, immatricolata il 08.04.2008, intestata formalmente il 16.03.2009 a BOLOGNINO Domenico;
- **motoveicolo Harley Davidson VRSCR 1.1 tg. CC05758**, avente telaio n. 5HD1HCZ436K803247, immatricolato il 15.07.2005, intestato formalmente il 16.03.2009 a BOLOGNINO Domenico;
- **autovettura Volkswagen Polo 1.6 TDI tg. EW489NX**, avente telaio n. WVWZZZ6RZAY190640, immatricolata il 05.11.2014, intestata formalmente a BOLOGNINO Catianna;
- polizza n. 501283008050000, stipulata in data 18.05.2006 da BOLOGNINO Michele nel ramo Vita della durata di 26 anni, con la Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., premio lordo annuo: € 800,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Michele, anche se cointestati, presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari e/o assicurativi (es. fondi pensione) intrattennti da BOLOGNINO Michele presso la Arca Società di Gestione del Risparmio, solo se aventi nn saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega) da VRABIE Carmen presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Domenico presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Domenico presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Catianna presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da BOLOGNINO Catianna presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;

25) **società di capitale denominata "GLOBAL GROUP S.r.l."** - P.I. 02387990357 - costituita in data 18/06/2009 - con sede in Cadelbosco di Sopra, via Viottolo Belpoliti n. 5, ed esercente l'attività di "*trasporto merci, movimento terra, vendita di inerti e simili*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i veicoli **rimorchio Cargotrailers Antares1 tg. AB35440**, **rimorchio CTC SRT36L tg. VE027141**, **autocarro Fiat Viberti tg. BZ802LC**, **autoveicolo Iveco Magirus tg.**

AE296TA, **trattore Volvo FH12 tg. AH120EC**, **trattore stradale/motrice Scania R144 tg. CA153ZS**, **rimorchio Menci & C. SL900P tg. AB80869**, **trattore stradale/matrice Iveco Magirus tg. BR986LH**, **rimorchio Industrie Minerva Euro200G tg. BO039857**, **trattore stradale/Motrice Unic tg. BL569MC**; **trattore stradale/Motrice Iveco Magirus tg. CV424XV**, **autovettura Mercedes ML tg. DE448AP**; e le posizioni contrattuali relative al **rimorchio Industrie Minerva tg. AD18065**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

26) **società di capitale denominata "EDIL Progress S.r.l."** - P.I. 02623620792 - costituita in data 20/01/2004 - con sede in Cadelbosco di Sopra, via Viottolo Belpoliti n. 5, ed esercente l'attività di "*esecuzione di lavori di terra, costruzione di edifici ed edilizia in genere*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compresi **i terreni siti in Vezzano sul Crostolo (RE), distinti al catasto al foglio 8, particelle 252 e 261**; ed i veicoli **autocarro Unic C3550128 tg. AH995DZ**, **autocarro Astra V HD7 tg. AH376EB**, **autocarro Iveco Fiat 35 tg. RE685416**, **autocarro Iveco Fiat 35 tg. MN470018**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

27) **il 99% della società di capitale denominata "S.F.L. Escavazioni e Trasporti S.r.l."** - P.I. 02495030351 - costituita in data 01/08/2011 - con sede in Cadelbosco di Sopra, via Viottolo Belpoliti n. 5, ed esercente l'attività di "*commercio all'ingrosso di inerti*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso **il ramo di azienda acquistato dalla società Global Group S.r.l. in data 03/04/2014 e relativo all'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi**; ed i veicoli **motociclo Yamaha YZF tg. BK10822**, **autocarro Fiat Auto tg. DB963TB**), **il 99% delle quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

28) **immobili e terreni, rispettivamente contrassegnati nel catasto di Cadelbosco di Sopra (RE), viottolo Belpoliti s.n.c., distinti al catasto al foglio 22, particelle 175 sub 2), 3), 4), 189 sub 1)**;

29) **autovettura Lamborghini Gallardo targata EB727FP**.

30) **la società di capitale denominata "LAGO BLU S.r.l." p.i. 02206650794**, con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), **il 100% delle quote societarie (GIGLIO Francesco)**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**; nonché gli immobili sotto indicati risultati di proprietà della società:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1000/1000	MONTECCHIO EMILIA (RE) STRADA BARCO, Piano S1-T – 1	21	130	20	cat. D/7	--	--
F	1000/1000	MONTECCHIO EMILIA (RE) STRADA BARCO, Piano T-1 – 2	21	130	21	cat. A/2	2	10 vani
F	1000/1000	MONTECCHIO EMILIA (RE) STRADA BARCO, Piano T-1 – 2	21	130	22	cat. A/2	2	10 vani
F	1000/1000	MODENA VIA S.AGOSTINO, 5 Piano 2	142	1	123	cat. A/10	4	3 vani
F	1000/1000	CROTONE CONTRADA CAMPIONE,90 Piano T-1	59	788	1	cat. A/3	2	8,5 vani
F	1000/1000	CROTONE VIA FAILLO,SNC Piano T-1	59	1186	1	cat. A/7	1	8 vani
F	1000/1000	GUALTIERI (RE) VIA A. SIMONINI Piano Terra	18	291	1	cat. C/6	2	23mq
F	1000/1000	GUALTIERI (RE) VIA A. SIMONINI Piano Terra	18	291	2	cat. A/2	U	9 vani
F	1000/1000	GUALTIERI (RE) VIA A. SIMONINI Piano T-1	18	291	3	cat. D/7	--	--
T	1000/1000	GUALTIERI (RE)	18	516	--	Semin. Irrig.,	1	35 a. 78 ca
T	1000/1000	Borghetto di Vara (La Spezia)	25	1137	--	Semi arbor.	2	13 a, 80 ca

31) IMMOBILI INTESTATI A FLORO VITO Gianni:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1000/1000	Cadelbosco di Sopra (RE) via Alighieri, 53 piano T-2	46	520	5	A/2	U	4,5 vani
F	1000/1000	Cadelbosco di Sopra (RE) via Alighieri, 53 piano T-2	46	520	13	C/6	U	15 mq
T	1/7	Cadelbosco di Sopra (RE) via Alighieri,9	46	518	--	Area urbana	---	95 mq
T	1/7	Cadelbosco di Sopra (RE) via Alighieri,9	46	519	--	Area urbana	--	90 mq

32) IMMOBILI INTESTATI A BELFIORE Carmine:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1000/1000	Reggio Emilia via Galiani, 1/5 Piano T	21	309	6	C/6	6	26 mq
F	1000/1000	Reggio Emilia via Galiani, 1/5 Piano T	21	309	17	A/2	3	5,5 vani

33) QUOTE SOCIETARIE

DENOMINAZIONE	P. IVA	QUOTE SOCI
IMMOBILIARE TRE SRL	02231450350	100% FLORO VITO Gianni
FLORO COSTRUZIONI SAS	02165100351	90% FLORO VITO Gianni 10% OLIVO Gennaro
GIGLIO SRL	02249030798	50% GIGLIO G.

		50% RECOM SRL
TRASMOTER SRL	02322500204	100% ZANGARI V.

34) IMMOBILI INTESTATI AD AIELLO Giuseppe:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	ARCOLE (VR) PIAZZA FRANCESCO POGGI, Piano T	22	2079	5	C/6	3	22 mq
F	1/1	ARCOLE (VR) PIAZZA FRANCESCO POGGI, Piano 1-2	22	2079	3	A/2	2	5,5 vani

35) IMMOBILI INTESTATI ALLA **K1 S.R.L.** :

Catasto	**Titolarità**	**Ubicazione**	**F.**	**P.lla**	**Sub**	**Class.**	**Classe**	**Cons.za**
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	7	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO,	34	554	9	cat. A/2	2	4,5 vani

		Piano 2-3						
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	7	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	9	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	7	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	9	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	11	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	16	cat. C/6	4	17 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	18	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	19	cat. C/6	1	39 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	20	cat. C/6	1	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	21	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	22	cat. C/6	1	19 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	11	cat. C/6	4	19 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	16	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	18	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	19	cat. C/6	1	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	20	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE,	34	554	21	cat. C/6	1	18 mq

		Piano T						
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	22	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	13	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	16	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	17	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	18	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	19	cat. C/6	1	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	20	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	21	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	22	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	12	cat. C/6	4	21 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	13	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	17	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	19	cat. C/6	1	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	20	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	21	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	22	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano 2-3	34	553	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano 2-3	34	553	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano 2-3	34	553	9	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	11	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA	34	2	12	cat. C/6	3	16 mq

		AURELIA, Piano T						
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	13	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	14	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	18	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	19	cat. C/6	3	8 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	20	cat. C/6	3	17 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	23	cat. C/6	3	15 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	24	cat. C/6	3	15 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	5	cat. C/6	3	17 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	6	cat. C/6	3	17 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	16	cat. A/2	1	4,5 vani

F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	21	cat. A/2	1	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	22	cat. A/2	1	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR.DA AURELIA, Piano T-1	34	2	3	cat. A/2	1	6 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1	34	2	4	cat. A/2	1	6 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	10	cat. A/2	1	6,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	15	cat. A/2	1	5,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	17	cat. A/2	1	5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	7	cat. A/2	1	6,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR.AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	8	cat. A/2	1	6,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	9	cat. A/2	1	6,5 vani

36) IMMOBILI INTESTATI ALLA **AURORA BUILDING S.R.L.**:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MARMOLADA, Piano T	35	455		cat. F/1		
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano T	35	454		cat. F/1		
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	20	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	21	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	22	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	23	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	24	cat. C/6	4	15 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	25	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	26	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	27	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	28	cat. C/6	4	20 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	29	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	30	cat. C/6	4	19 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	31	cat. C/6	4	19 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	32	cat. C/6	4	20 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	33	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	34	cat. C/6	4	22 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	35	cat. C/6	4	22 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	1	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	2	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	3	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	5	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	6	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	63	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	64	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	65	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	66	cat. C/6	1	11 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	68	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	69	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	70	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	71	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	72	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	73	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	74	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	75	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	76	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	77	cat. C/6	1	12 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	78	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	79	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	80	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	81	cat. C/6	1	12 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	10	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	11	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	12	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	8	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	9	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	13	cat. A/2	2	3 vani

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	14	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	15	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	16	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	17	cat. A/2	2	1,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	18	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	19	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	50	cat. C/6	4	32 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	51	cat. C/6	4	26 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	52	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	53	cat. C/6	4	16 mq

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	54	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	55	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	56	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	57	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	58	cat. C/6	4	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	59	cat. C/6	4	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	37	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	38	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	39	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	40	cat. A/2	2	3 vani

F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	62	cat. C/2	1	13 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 1	35	452	41	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 1	35	452	42	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 1	35	452	43	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 1	35	452	44	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	45	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	46	cat. A/2	2	4 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	47	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	48	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	49	cat. A/2	2	1,5 vani

37) IMMOBILI INTESTATI ALLA **GEA IMMOBILIARE S.R.L.**:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	629	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	630	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	631	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	632	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	629	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	630	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	631	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	632	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Trieste, Piano T	34	544		cat. D/1		
F	1/1	SORBOLO (PR) via Trieste, Piano T	34	545		cat. D/1		
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	118		SEMIN ARBOR	2	95 are 10 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	512		SEMINATIVO	1	1 ha 32 are 50 ca

T	1/1	SORBOLO (PR)	34	515		SEMINATIVO	1	75 are 48 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	516		SEMINATIVO	1	16 are 13 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	517		SEMINATIVO	1	19 are 37 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	518		SEMINATIVO	1	29 are 29 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	523		SEMINATIVO	1	37 are
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	526		SEMINATIVO	1	33 are 40 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	527		SEMINATIVO	1	18 are 7 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	528		SEMINATIVO	1	1 ha 43 are 7 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	546		SEMINATIVO	1	12 are 70 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	548		SEMINATIVO	1	18 are 57 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	550		SEMINATIVO	1	96 ca

38) IMMOBILI INTESTATI ALLA MEDEA IMMOBILIARE S.R.L.:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lla	Sub	Class.	Classe	Cons.za
T	1/1	PARMA, Sez. GOLESE	6	355		SEMINATIVO		11 ca
T	1/1	PARMA, Sez. GOLESE	6	390		SEMINATIVO		26 are e 32

								ca

40) QUOTE SOCIETARIE

DENOMINAZIONE	P. IVA	QUOTE SOCI
A.L. COSTRUZIONI Sas di AIELLO GIUSEPPE & C.	03664760232	100% AIELLO Giuseppe
NUOVA EUROCOSTRUZIONI Snc di AIELLO GIUSEPPE	03101190233	50% AIELLO GIUSEPPE 50% LEROSE SALVATORE
INNOVAZIONI SRL	04039410230	50%AIELLO Antonio 50% LEROSE Salvatore
MAGNOLIA Srl	01540870498	100% FERRI BERNARDINI Gabriele
K1 SRL	02275560353	50% GIGLIO G. 50% PALLONE G.
AURORA BUILDING SRL	02223320355	50% K1 SRL
GEA IMMOBILIARE SRL	02444880344	50% GIGLIO G. 50% PALLONE G.
MEDEA IMMOBILIARE SRL	02509820342	50% CURCIO M. 50% PALLONE G.
LA PILOTTA COSTRUZIONI SRL	02212840348	100% VACCARI Olmes

41) <u>la società di capitale denominata BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. - C.F. 01969320363</u>, con tutti gli <u>elementi presenti nel patrimonio aziendale</u> (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compresi i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti); **<u>le quote societarie possedute da BIANCHINI Alessandra (40%) e BIANCHINI Nicola (40%), nonché i beni immobili ed mobili sotto indicati</u>:**

BENI IMMOBILI
beni immobili riconducibili alla BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. (C.F. 01969320363):
Con titolarità "BIANCHINI COSTRUZIONI –
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA":

Nr.	Catasto	Titolarità	Ubicazione	Foglio o Tipo	Particella o Numero	Sub o Anno	Classamento	Classe	Consist.	Rendita
1	F	Proprietà per 1/1	MONZUNO (BO) VIA LIBERO GRASSI, 4/A Piano T	24	208	13	cat. C/7	U	18 mq	Euro:44,6
2	F	Proprietà per 1/1	MONZUNO (BO) VIA LIBERO GRASSI, 4/A Piano 2	24	208	22	cat. A/3	2	5 vani	Euro:309,8
3	F	Proprietà per 1/1	MONZUNO (BO) VIA VAL DI SETTA, Piano S1	33	377	11	cat. C/6	2	10 mq	Euro:49,5
4	F	Proprietà per 1/1	MONZUNO (BO) VIA VAL DI SETTA, 58 Piano 3	33	377	4	cat. A/3	3	7 vani	Euro:506,

Con titolarità "BIANCHINI COSTRUZIONI –
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "IN LIQUIDAZIONE"

Nr.	Catasto	Titolarità	Ubicazione	Foglio o Tipo	Particella o Numero	Sub o Anno	Classamento	Classe	Consist.	Rendita

1	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	10	482		SEMIN ARBOR	1	30 are 45 ca	R.D.Euro (*) R.A. 19,66
2	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	10	483		SEMIN ARBOR	1	30 are 42 ca	R.D.Euro (*) R.A. 19,64
3	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	10	488		SEMIN ARBOR	1	29 are 5 ca	R.D.Euro (*) R.A. 18,75
4	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	10	489		SEMIN ARBOR	1	29 are 2 ca	R.D.Euro (*) R.A. 18,73
5	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	29	153		SEMINATIVO	1	9 are 70 ca	R.D.Euro (*) R.A. Eur
6	T	Proprietà per 1/1	SERMIDE (MN)	29	202		SEMINATIVO	1	7 are 20 ca	R.D.Euro (*) R.A. Eur

Con titolarità "BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L."

Nr.	Catasto	Titolarità	Ubicazione	Foglio o Tipo	Particella o Numero	Sub o Anno	Classamento	Classe	Consist.	Rendita
1	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	276		SEMINATIVO	2	31 are 98 ca	R.D.Euro (*) R.A. 33,03
2	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE	35	280		SEMINATIVO	2	31 are 73 ca	R.D.Euro (*)

			SUL PANARO (MO)							R.A. 32,77
3	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	282		SEMINATIVO	2	37 are 46 ca	R.D.Euro (*) R.A. 38,69
4	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	285		SEMINATIVO	2	1 are 8 ca	R.D.Euro (*) R.A. Euro
5	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	286		SEMINATIVO	2	5 are 48 ca	R.D.Euro (*) R.A. Euro
6	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	288		SEMINATIVO	2	8 are 61 ca	R.D.Euro (*) R.A. Euro
7	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	290		SEMINATIVO	2	9 are 13 ca	R.D.Euro (*) R.A. Euro
8	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	292		SEMINATIVO	2	1 are 13 ca	R.D.Euro (*) R.A. Euro
9	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	293		SEMINATIVO	2	3 are 87 ca	R.D.Euro (*) R.A. Euro
10	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	279		SEMINATIVO	2	40 are 78 ca	R.D.Euro (*) R.A.

										42,12
11	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	283		SEMINATIVO	2	32 are 76 ca	R.D.Euro (*) R.A. 33,84
12	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	277		SEMINATIVO	2	35 are 94 ca	R.D.Euro (*) R.A. 37,12
13	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	281		SEMINATIVO	2	37 are 47 ca	R.D.Euro (*) R.A. 38,70
14	T	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	278		SEMINATIVO	2	39 are 50 ca	R.D.Euro (*) R.A. 40,80

BENI MOBILI

§ BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. (C.F. 01969320363):

Nr.	Marca Modello	Targa/Telaio	Data immatr.	Data acquisto	Valore acquisto
1	Motoveicolo Moto Guzzi Seimm Nf Falcone N	CX43595 NF52FU	1/1/1979	18/5/2007	1.000,00
2	Autoveicolo OM Tigrotto	**FE100367** 504035	29/5/1967	23/6/2003	833,33
3	Autocarro Iveco A1LD0030	DK268PA ZCFA1LD0002304472	26/11/2007	19/12/2007	45.000,00

4	Semirimorchio Cisterna Ardor Srl Svm	VI026878 ZA9S44A78ABF23028	29/1/1997	3/9/2008	31.000,00
5	Trattore Stradale/Motrice Iveco Magirus A720T E4 (leasing. sc. locazione 11/9/2014)	DR281DJ WJMS3TUS40C208856	21/7/2008	29/9/2008	108.000,00
6	Autocarro Iveco Andreoli 1 4T (leasing. sc. locazione 11/9/2014)	DR262DJ WJMJ4CTS40C208729	21/7/2008	26/8/2008	132.000,00
7	Semirimorchio Menci SA700R (leasing. sc. locazione 30/11/2014)	AE90852 ZHZSA700R80007337	14/10/2008	14/11/2008	36.000,00
8	Semirimorchio Menci SA700R (LEASING. SC. LOCAZIONE 30.11.2014)	AE90854 ZHZSA700R80007334	14/10/2008	14/11/2008	36.000,00
9	Semirimorchio menci SA700R (LEASING. SC. LOCAZIONE 30.11.2014)	AE90853 ZHZSA700R80007331	14/10/2008	14/11/2008	36.000,00
10	Autocarro Fiat Strada 1.3 MJTD	DM236WG ZFA17800002514023	27/3/2008	27/3/2008	12.307,09
11	Semirimorchio cisterna	CN019127 ZBAS37R2N35024686	14/7/1994	1/9/2005	28.000,00
12	Semirimorchio cisterna	BL004947 (TARGA PRECDENTE PD030408)	7/11/1991	22/6/2004	20.000,00
13	Autocarro Fiat Ducato	CH888WD ZFA23000006222279	21/5/2003	26/5/2003	16.560,00

14	Autocarro Iveco A1AA003F	DF983JC ZCFA1AA0002296248	4/4/2007	16/4/2007	30.000,00
15	Autocarro Fiat Strada 1.3 MJTD	DP184TS ZFA17800007058454	8/5/2008	8/5/2008	12.307,09
16	Autocarro Mercedes Sprinter	BC200GA WDB9044121P904292	25/6/1999	20/5/2003	16.800,00
17	Autovettura BMW 120D	DG627LT WBAUG51020PW5843 3	14/2/2007	26/1/2010	15.500,00
18	Semirimorchio Bertoja S 47 S2 UE	AC72516 ZA9S47S2U15A13665	6/2/2004	8/5/2008	460,00
19	Semirimorchio Adige SRE2GP CAT.04	AC72402 ZFNSRE2GP00000131	27/11/200 3	27/11/200 3	34.000,00
20	Autoveicolo Iveco 150 Bucher Schorling	CP750JM ZCFA1LF0202431583	10/9/2004	1/12/2009	516,5
21	Autocarro Fiat	CJ642SP ZFA22000086045426	2/9/2003	5/11/2007	6.000,00
22	Autocarro Iveco 35E10B0 CTG N1	BK708ZL ZCFC3570105245371	18/7/2000	3/7/2003	185,92
23	Autocarro Fiat Ducato	CZ590CG ZFA24400007759298	10/2/2006	14/2/2006	23.700,00
24	Semirimorchio cisterna	RE014949 ZCBC221R1E0040381	23/3/1988	14/1/2004	4.166,67

25	Autocarro Fiat Strada	CM142FL ZFA17800002376439	26/3/2004	5/11/2007	6.000,00
26	Autocarro Ford Transit	CX870YG WF0VXXTTFV4Y58817	13/10/2005	16/7/2008	12.500,00
27	Semirimorchio cisterna Piacenza V. 1. RIM.S37R2N37	AA14393 ZBAS37R2N37025381	26/10/1995	21/12/2004	27.000,00
28	Fiat Kobelco E235 Triplice Articol. (macchina operatrice semovente)	TO01687 N3LA00897	19/05/2004	//	//
29	New Holland E145 (macchina operatrice semovente)	MO00374 ZEF110TMNBLA05749	11/06/2007	//	//
30	New Holland E145 (macchina operatrice semovente)	MO00375 ZEF107TBN7LA06154	11/06/2007	//	//
31	New Holland Kobelco E265 (macchina operatrice semovente)	MO00347 ZEF111TEN5LA03577	17/02/2006	//	//
32	New Holland Kobelco E305 (macchina operatrice semovente)	MO00369 ZEF212TEN6LA04868	29/01/2007	//	//
33	Fiat Kobelco W131 (macchina operatrice semovente)	AB M979 ZEF00W13100900114	05/08/2003	//	//

34	New Holland Kobelco E245 (macchina operatrice semovente)	MO00345 ZEF110TMN5LA03860	03/04/2006	//	//
35	FIORI BETONDUMPERS BA 40 "DB 400" (macchina operatrice semovente)	AE603 0149	27/05/1994	//	//
36	Fiat Kobelco W170 (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AD C370 ZEF00W17000470999	15/11/2002	//	//
37	HAMM AG 3518 HT (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AE D522 H1610600	10/02/2005	//	//
38	BITTELLI 100 STABILIZZATRICE ST200 (macchina operatrice semovente)	FI00518 100870012	22/02/2002	//	//
39	FIAT HITACHI FD 175	MO00155 061859	24/12/1998	//	//
40	HAMM AG 3520HT (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AED660 HAMM AG 3520HT	21/01/2006	//	//
41	FIAT ALLIS AD 10 B (macchina operatrice	MO00029 107537	20/02/1991	//	//

	semovente)				
42	CATERPILLAR INC. – USA (macchina operatrice semovente)	MO00156 9T01053	17/03/1999	//	//
43	HAMM AG GRW 15 (macchina operatrice semovente)	AED585 H1141937	13/05/2005	//	//
44	FIAT ALLIS AD 9 (macchina operatrice semovente)	MO00030 589674	20/02/1991	//	//
45	F.H.E. DIV. LIGHT E. FH 30.2 (macchina operatrice semovente)	MO00174 1AF01764	14.10.1999	//	//
46	MELROE COMPANY 753 B (macchina operatrice semovente)	AC D994 516212591	15.09.2000	//	//
47	NEW HOLLAND KOBELCO W171 (macchina operatrice semovente)	AE D725 FCE0W171N5HE02105	07.07.2006	//	//
48	F.H.C.E. (macchina operatrice semovente)	MO00147 009448	15.09.1998	//	//
49	NEW HOLLAND KOBELCO W271 (macchina operatrice semovente a telaio	AE D765 ZEF00W27100870576	28.09.2006	//	//

	articolato)				
50	FIAT ALLIS 10C (macchina operatrice semovente)	MO00154 111142	24.12.1998	//	//
51	FIAT HITACHI FH 330.3 (macchina operatrice semovente)	MO00193 334H0463	01.08.2000	//	//
52	FIAT HITACHI EX235 (macchina operatrice semovente)	MO00207 205TM0242	08.03.2001	//	//
53	WIRTGEN WR2500S (macchina operatrice semovente)	MO00321 04WR140177940105	10.02.2005	//	//
54	NEW HOLLAND KOBELCO D180 XLT-PS (macchina operatrice semovente)	MO00341 FNH180XTN5HC25005	24.01.2006	//	//
55	BITTELLI SPA BB 50 (macchina operatrice semovente)	RE AA508 BITTELLI BB5053850024	20.10.1990	//	//
56	FIAT HITACHI EX235 TRIPLICE (macchina operatrice semovente)	MO00237 205TM0372	06.12.2001	//	//
57	FIAT HITACHI FH30.2	MO00261 1AFP002563	04.12.2002	//	//

	(macchina operatrice semovente)				
58	FIAT HITACHI ZX 280 (macchina operatrice semovente)	MO00322 HCMBAL00H00020608	25.01.2005	//	//
59	FIAT HITACHI SPA FH400 (macchina operatrice semovente)	MO00247 40H0088E	31.05.2002	//	//
60	WIRTENGEN WR2500S (macchina operatrice semovente)	MO00314 04WR140133610100	25.10.2004	//	//
61	NEW HOLLAND KOBELCO E265 (macchina operatrice semovente)	MO00347 ZEF111TEN5LA03577	17.02.2006	//	//
62	FIAT HITACHI EXCAVATORS 2 19 T01 (macchina operatrice semovente)	MO AE649 T90688	29.08.1994	//	//
63	WIRTENGEN WR2500S (macchina operatrice semovente)	MO00315 04WR130308770070	25.10.2004	//	//
64	NEW HOLLAND KOBELCO E235 (macchina operatrice semovente)	MO00336 ZEF110TMN5LA03214	17.10.2005	//	//

65	MARINI R 2000 (macchina operatrice semovente)	MOAE708 600	05.12.1994	//	//
66	FIAT HITACHI FD255 (macchina operatrice semovente)	MO00257 030503	15.11.2002	//	//
67	FIAT KOBELCO E215 ET (macchina operatrice semovente)	MO00286 N30000601	24.07.2003	//	//
68	NEW HOLLAND E245 (macchina operatrice semovente)	MO00339 ZEF110TMN5LA03256	07.02.2006	//	//
69	SICOMM SRL 1150 DV (macchina operatrice semovente)	MOAE868 00069	24.10.1995	//	//
70	FIAT ALLIS 71 S (macchina operatrice semovente)	AA T079 71S-000401	02.10.1998	//	//
71	FIAT HITACHI EX165T (macchina operatrice semovente)	MO00204 155TS0278	12.12.2000	//	//
72	BITTELLI SPA "BB 52" (macchina operatrice semovente)	BZ AE045 BITTELLI 52910176	15.06.1992	//	//
73	MELROE	FE AE100	26.05.199	//	//

	COMPANY 753 (macchina operatrice semovente)	508693490	5		
74	FIAT-HITACHI EX235MT (macchina operatrice semovente)	MO00205 205TM0193	13.02.2001	//	//
75	HITACHI FH30.2 (macchina operatrice semovente)	MO00259 1AF01377	04.12.2002	//	//
76	HITACHI FH15.2 (macchina operatrice semovente)	MO00262 1AJP004767	04.12.2002	//	//
77	FIAT HITACHI EXCAVATORS W191 (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AD C325 940179	16.09.2002	//	//
78	FIAT HITACHI EX355ELT (macchina operatrice semovente)	MO00272 356TE0073	09.10.2002	//	//
79	FH 30.2 (macchina operatrice semovente)	MO00300 1AFP002806	14.03.2003	//	//
80	PIACENZA RIMORCHI SPA S36R2P43 CAT.04 (semirimorchio – cisterna orizzontale per trasporto	BL004947 ZBAS36R2P43022838	//	28.05.2004	//

	granulati)				
81	PIACENZA RIMORCHI SPA S37R2N35 CAT.04 (semirimorchio - cisterna orizzontale per trasporto granulati)	CN019127 ZBAS37R2N35024686	//	25.05.2005	//
82	PIACENZA V.I. SPA PIACENZA RIM. S37R2N37 (semirimorchio - cisterna orizzontale per trasporto granulati)	AA 14393 ZBAS37R2N37025381	26.10.1995	22.02.2005	//
83	BERTOJA S 36 F6 UE (semirimorchio – pianale)	AC72543 ZA9S36F6U15A13664	20.02.2004	20.05.2008	//
84	VAIA SNC MV50 (macchina agricola trainata)	AJ423E 041	07.09.2005	19.11.2014	//
85	MENCI SA700R (semirimorchio – Cassone ribaltabile posteriore)	AE90853 ZHZSA700R80007331	14.10.2008	11.01.2010	**Unicredit Leasing (SPA) via Marsala 42/A – Brescia BS**
86	BERTOJA S 47 S2 UE (semirimorchio)	AC72516 ZA9647S2U15A13665	06.02.2004	20.05.2008	//
87	ADIGE SRE2GP	AC72402	27.11.200	27.11.200	//

	CAT.04 (semirimorchio)	ZFNSRE2GP00000131	3	3	
88	MENCI SA700R (semirimorchio – cassone ribaltabile)	AE90852 ZHZSA700R80007337	14.10.2008	11.01.2010	**Unicredit Leasing (SPA) via Marsala 42/A – Brescia BS**
89	BARTOLETTI 1FD111 (semirimorchio – cassone)	AC72530 ZCB1FD11140P63097	16.02.2004	16.02.2004	
90	BERTOLETTI C221R1 (semirimorchio – cisterna)	RE 014949 ZCBC221R1E0040381	//	17.06.2003	//
91	ARDOR SRL SVM (rimorchio – cisterna orizzontale per trasporto granulati)	VI026878 ZA9S44A78ABF23028	29.01.1997	22.02.2005	//
92	MENCI SA700R (semirimorchio – cassone ribaltabile)	AE90854 ZHZSA700R80007334	15.10.2008	11.01.2010	**Unicredit Leasing (SPA) via Marsala 42/A – Brescia BS**
93	FIAT KOBELCO W131 (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	ABM979 ZEF00W13100900114	05.08.203	//	//

42) **l'impresa individuale IOS DI BIANCHINI ALESSANDRO - C.F. BNCLSN83S24F240K, P.IVA 03529800363**, con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compresi i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti); **nonché i beni mobili sotto indicati**:

BIANCHINI Alessandro (C.F. BNCLSN83S24F240K):

NR.	MARCA MODELLO	TARGA/TELAIO	DATA IMMATR.	DATA ACQUISTO	VALORE ACQUISTO
1	Autocarro Iveco Magirus 260S43	DR422DJ WJMM1VSK00C122216	1/1/2003	17/10/2013	12.100,00
5	Autocarro Iveco	**DN051VD** **ZCFC3584005717101**	28/3/2008	8/5/2014	3.337,00
6	Autocarro Iveco Magirus Mp 440E47 T/P	**CX783GM** WJMM1VTH00C056084	11/3/1999	7/5/2014	10.011,00
7	Autocarro Iveco 35/A	DB467JD ZCFC35A2005575265	27/6/2006	6/10/2014	6.710,00
9	Trattore Stradale/ Motrice Iveco Magirus A440ST/71	DB470JD WJMM1VSK004307403	27/6/2006	6/10/2014	12.444,00
10	Semirimorchio	AC72543	20/2/2004	6/10/2014	12.444,00

	Bertoja S36 FSUE	ZA9S36FSU15A13664			
11	Semirimorchio Bartoletti 1FD111	AC72530 ZCB1FD11140P63097	16/2/2004	6/10/2014	4.270,00
11	HAMM AG HD 13 (macchina operatrice semovente a telaio articolato)	AEA441 H1394050	15/12/2004	//	//
12	BOBCAT T300E (macchina operatrice semovente)	AF B989 532111423	23/05/2007	//	//
13	BOBCAT T300E (macchina operatrice semovente)	AG P459 532140018	03/09/2008	//	//
14	CNH ITALIA E50.2 (macchina operatrice semovente)	MO00400 N7GN05853	20/05/2008	//	//
15	CNH ITALIA E50.2 (macchina operatrice semovente)	MO00401 N7GN05873	20/05/2008	//	//
16	NEW HOLLAND KOBELCO	MO00446	10/07/2009	//	//

	E80 (macchina operatrice semovente)	LF04-03500			

"IOS" DI BIANCHINI ALESSANDRO (C.F. BNCLSN83S24F240K):

NR.	MARCA MODELLO	TARGA E TELAIO	DATA IMMATR.	DATA ACQUISTO	VALORE ACQUISTO
1	VAIA SNC MB50 (macchina agricola trainata)	AJ423E 041	07/09/2005	19/11/2014	//
2	NEW HOLLAND ITALIA 9450X7Z4XXX (macchina agricola semovente)	AH218Z 001197725	13/10/2000	19/11/2014	//
3	BICCHI BP110MUFIM (macchina agricola trainata)	AB092G 000018	17/04/2002	19/11/2014	//
4	Renault KANGOO (autovettura)	DP603TP VF1FW0BB539764871	07/04/2008	25/02/2014	//

43) quota di partecipazione detenuta da **BRAGA Bruna** (C.F. BRGBRN56A48F240I) nella **BIANCHINI COSTRUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "IN LIQUIDAZIONE"** dichiarata fallita il 5.3.2015 (sentenza n. 27/15) - C.F. 01969320363 (**Numero REA**: MO-255924), sede legale di San Felice sul Panaro (MO), via Degli Estensi nr. 2223, pari al 20% del capitale sociale (200.000 euro);
44) DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C. – C.F. 02684580364 (Numero REA: MO-322180), sede legale di San Felice sul Panaro (MO) via Degli Estensi nr. 2223 ed unità locale sempre a San Felice Sul Panaro (MO), via Dell'industria nr. 504/506; **con conferimenti complessivi pari a 10.329,14 euro**, così suddivisi:

Socio	valore	%	tipo diritto
BRAGA BRUNA - SOCIO ACCOMANDATARIO BRGBRN56A48F240I	5.164,57	50	PROPRIETA'
BIANCHINI NICOLA - SOCIO ACCOMANDANTE BNCNCL91M16F240O	5.164,57	50	PROPRIETA'

con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti , gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compresi i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti); i beni immobili e mobili di seguito elencati:

Beni immobili riferibili alla DUEAENNE S.a.s.

Nr.	Catasto	Titolarità	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita
1	F	Proprieta' per 1/1	FINALE EMILIA (MO) VIA CERESA, Piano T	22	47		cat. C/2	1	75 mq	Euro:85,22
2	F	Proprieta' per 1/1	FINALE EMILIA (MO) VIA CERESA	25	8	3	cat. C/2	4	90 mq	Euro:171,98

			, Piano T							
3	F	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO) VIA CERESA, Piano T	25	8	4	cat. C/2	4	74 mq	Euro:141,41
4	F	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO) VIA CERESA, Piano T-1	25	8	1	cat. A/3	1	2 vani	Euro:74,37
5	F	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA VETTORA, 6 Piano T-2	35	1	2	cat. A/4	1	8,5 vani	Euro:263,39
6	T	Proprietà per 2/11	FINALE EMILIA (MO)	22	28		INCOLT PROD	U	72 are 40 ca	(*) R.A. Euro: 0,37 (*) R.A. Euro: 0,37
7	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	39		SEMIN IRRIG	1	2 ha 64 are 90 ca	R.D.Euro:321,75 (*) R.A. Euro: 294,14
8	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	41		SEMIN IRRIG	1	56 are 52 ca	R.D.Euro:68,65 (*) R.A. Euro:

										62,76
9	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	42		SEMIN IRRIG	1	50 are 89 ca	R.D.Euro:61,81 (*) R.A. Euro: 56,51
10	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	46		SEMINATIVO	4	3 ha 14 are 54 ca	R.D.Euro:164,27 (*) R.A. Euro: 243,67
11	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	51		SEMINATIVO	4	56 are 80 ca	R.D.Euro:29,66 (*) R.A. Euro: 44,00
12	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	22	53		SEMINATIVO	4	83 are 20 ca	R.D.Euro:43,45 (*) R.A. Euro: 64,45
13	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	25	13		SEMINATIVO	3	2 ha 30 are 88 ca	R.D.Euro:144,26 (*) R.A. Euro: 202,71
14	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	25	35		SEMINATIVO	3	5 ha 58 are 71 ca	R.D.Euro:349,10 (*) R.A. Euro: 490,53
15	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	25	36		SEMINATIVO	3	4 are 99 ca	R.D.Euro:3,12 (*) R.A. Euro: 4,38
16	T	Proprietà per 1/1	FINALE EMILIA (MO)	25	9		FABB RURALE		70 ca	R.D.Euro: R.A. Euro:
17	T	Proprietà per	FINALE EMILIA	26	31		SEMINATI	3	10 ha 98	R.D.Euro:686,50 (*)

		1/1	(MO)				VO		arc 69 ca	R.A. Euro: 964,62
18	T	Propriet a' per 2/11	FINALE EMILIA (MO)	34	8		INCOLT PROD	U	47 are 27 ca	(*) R.A. Euro: 0,24 (*) R.A. Euro: 0,24
19	T	Propriet a' per 1/1	SAN FELICE SUL PANAR O (MO)	35	304		SEMINATI VO	2	18 are 38 ca	R.D.Euro:16, 11 (*) R.A. Euro: 18,98
20	T	Propriet a' per 1/1	SAN FELICE SUL PANAR O (MO)	35	320		SEMINATI VO	2	1 ha 98 arc 50 ca	R.D.Euro:17 3,98 (*) R.A. Euro: 205,03
21	T	Propriet a' per 1/1	SAN FELICE SUL PANAR O (MO)	35	321		SEMINATI VO	2	12 are 34 ca	R.D.Euro:10, 82 (*) R.A. Euro: 12,75
22	T	Propriet a' per 1/1	SAN FELICE SUL PANAR O (MO)	35	322		SEMINATI VO	2	50 ca	R.D.Euro:0,4 4 (*) R.A. Euro: 0,52
23	T	Propriet a' per 1/1	SAN FELICE SUL PANAR O (MO)	35	356		SEMINATI VO	2	1 ha 53 ca	R.D.Euro:88, 11 (*) R.A. Euro: 103,84
24	T	Propriet a' per 1/1	SAN FELICE SUL	35	357		SEMINATI VO	2	32 are 54 ca	R.D.Euro:28, 52 (*) R.A. Euro:

			PANARO (MO)							33,61
25	T	Proprieta' per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	358		SEMINATIVO	2	35 are 37 ca	R.D.Euro:31,00 (*) R.A. Euro: 36,53
26	T	Proprieta' per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	359		SEMINATIVO	2	30 are 87 ca	R.D.Euro:27,06 (*) R.A. Euro: 31,89
27	T	Proprieta' per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	360		SEMINATIVO	2	3: are 21 ca	R.D.Euro:27,35 (*) R.A. Euro: 32,24
28	T	Proprieta' per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	361		SEMINATIVO	2	5 are 26 ca	R.D.Euro:4,61 (*) R.A. Euro: 5,43
29	T	Proprieta' per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	362		SEMINATIVO	2	78 are 41 ca	R.D.Euro:68,72 (*) R.A. Euro: 80,99
30	T	Proprieta' per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	364		SEMINATIVO	2	30 are 10 ca	R.D.Euro:26,38 (*) R.A. Euro: 31,09
31	T	Proprieta' per 1/1	SAN FELICE SUL	35	378		SEMINATIVO	2	2 ha 19 are 85 ca	R.D.Euro:192,69 (*) R.A. Euro:

			PANARO (MO)							227,09
32	T	Proprieta' per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO)	35	379		SEMINATIVO	2	4 ha 46 are 28 ca	R.D.Euro:39 1,14 (*) R.A. Euro: 460,97

Beni mobili riferibili alla DUEAENNE S.a.s.

NR.	MARCA MODELLO	TARGA E TELAIO	DATA IMMATR.	DATA ACQUISTO	VALORE ACQUISTO
1	Autocarro Iveco	DN050VD ZCFC3584005693423	28/3/2008	8/7/2013	6.050,00
2	Autocarro Iveco 35c12	DK298PA ZCFC3584005654530	29/11/2007	8/7/2013	9.680,00
3	Autovettura Citroen c3	CG861PB VF7FC8HXB26689015	30/5/2003	18/11/2013	3.500,00

45) rapporti finanziari riconducibili alle sottonotate imprese, in relazione a tutte le evidenze ed ai conti correnti, depositi ecc. emersi, con saldo attivo relativamente alla DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C., C.F. 02684580364.

46) Della società di capitale denominata "Leonardo Group S.r.l." - P.I. 13395841003 - costituita il 21.5.2015 - con sede in Roma, via Lima n. 15, ed esercente l'attività di "*installazione di impianti elettrici*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti.

47) Il 49,9% del capitale sociale (formalmente intestato a "Opera S.r.l." e a FOGGIA Domenico) del "Consorzio Stabile Gecoval s.c. a r.l." P.I. 01106700071, con sede legale a Saint Vincent (AO) località Champ-Long n. 251 e sedi amministrative in Crotone via Libertà

n. 17/B e in Parma via Micheli n. 25, costituito il 06/04/2007, ed esercitante "*attività di edilizia in genere e di trasporti*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività concesse dalle Autorità competenti;

48) Società di capitale denominata "S.I.C.E. S.r.l." P.I. 01836110351, con sede in Montecchio Emilia via Strada per Calerno n. 12, ed esercitante l'attività di "*costruzione di edifici residenziali e non*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

49) Società di capitale denominata "Touch S.r.l." P.I. 03128770793, con sede a Crotone via Olimpia n. 90 ed unità operativa in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33, costituita il 16/09/2010, esercitante l'attività di "*autotrasporto e vendita di materiale inerte*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

50) Società di capitale denominata "Bar Tangenziale Nord Est S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02437890359, con sede a Montecchio Emilia (RE), Tangenziale Nord Est Frazione Comocchi, ed esercitante come oggetto sociale "*attività di somministrazione di alimenti e bevande*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, compreso l'affitto del ramo di azienda del Bar sito nella stessa via stipulato con la società Energy Rete S.r.l.) ---, le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

51) società di capitale denominata "Mille Fiori Service S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02199900354, con sede a Montecchio Emilia (RE), strada Calerno n. 12/A, costituita il 27/02/2006, esercitante come oggetto sociale "*attività di ristorante, bar, pizzeria*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

52) ditta "Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI Antonio cl. 1985" P.I. 02802510798, con sede in Crotone, in Fondo Prestica via Lichiuo n. 222, costituita il 30/08/2006, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

53) ditta "Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI Giuseppe cl. 1986" P.I. 02291490353, con sede in Crotone, in Fondo Prestica via Lichino n. 222, costituita il 04/08/2007, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

54) società di capitale denominata "G&G S.r.l." con P.I. 02215410354, con sede in Gualtieri (RE) via Simonini n. 6, costituita il 22/03/2006, esercitante come oggetto sociale attività "*di gestione di immobili proprie e di terzi, di locazione immobiliare, ecc.*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti complessi immobiliari: complesso immobiliare e terreno sito in Sant'Ilario d'Enza (RE) in via Pasubio, distinto al catasto al foglio 20, particelle (graffate) 233, 234-235, 236, complesso immobiliare sito in Montechiarugolo (PR) in via Giuseppe Verdi s.n.c., distinto in catasto al foglio 12, particella 755, complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) in Strada Copellini s.n.c., distinto in catasto al foglio 5, particella 110 sub 5, 8, 11, 12, 13, 14, 17 e particella 127, 180, 183, con terreno distinto in catasto al foglio 5, particelle 196 (esteso are 2 e centiare 85), 197 (esteso are 2 e centiare 85) e 199 (esteso centiare 98)), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

55) società di capitale denominata "CU.GI.RA." S.A.S. di GIORGIONE Antonio & C." con P.I. 03978050403, costituita il 29/11/2011, con sede legale in Riccione, Piazza Unità n. 14, esercitante come oggetto sociale "*attività di ristorazione, bar e simili*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il Bar - Pasticceria "Goloso e Curioso" sito in Riccione, Piazza Unità n. 14), le quote societarie formalmente intestate a GIORGIONE Antonio, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

56) società di capitale denominata "Magu S.r.l." P.I. 03868420401, con sede legale in Rimini via Morselli n. 27, esercitante come oggetto sociale "*attività di ristorazione, bar e simili*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il Bar "Cafè Reale" sito in Riccione, viale D'Annunzio n. 225), le quote societarie formalmente intestate a CONTE Antonio, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

57) società di capitale denominata "Impresa VERTINELLI S.r.l." - P.I. 02343050791 - costituita in data 29/05/2000 in Crotone via Lichino n. 32 - ora con sede in Montecchio Emilia (RE), via Galileo Galilei n. 33, ed esercente l'attività di "*edilizia privata e pubblica e simili*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli

risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti veicoli **autovettura BMW Serie 6 635D Cabriolet tg. DR267LW telaio n. WBAEB71070CV00420**, **autocarro Iveco 35/A tg. CN962CC telaio n. ZCFC3582005525277**, **autocarro Iveco 35C9A tg. CK897LP telaio n. ZCFC3563105468758**, **autocarro Iveco 35/A tg. CS060FB telaio n. ZCFC3582005482222**, **autovettura Land Rover Range Rover Sport tg. ED051MC telaio n. SALLSAAF4AA239665**, **rimorchio 35/A tg. AA23037 telaio n. ZA95SRT36GA1A02784**, **rimorchio per uso privato per trasporto cose avente classe di semirimorchio tg. AL021296 telaio n. ZB3773136TSS29361**, **autocarro Volvo Truck tg. BZ250LC telaio n. YV2J4DECXYB269809**, **autocarro Iveco Magirus A410T tg. CS455DS telaio n. WJMJ4CSS20C143550**; le seguenti **posizioni contrattuali relative all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EM816JM (EA248BX) telaio n. WJMM1VUH40C245799, all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EA262BX telaio n. WJMM1VUH404389715**; ai seguenti immobili: **abitazione di 4,5 vani in Busseto (PR) via Francesco Ghirardelli n. 24 piano S1-terra-2-3**; e **rami di azienda acquistati dalla società Edilizia Costruzioni Generali S.r.l. il 17/09/2010 ed il 21/01/2011**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

58) società di capitale denominata "Mille Fiori S.r.l." - P.I. 01993500352 - costituita in data 20/03/2002 - con sede in Montecchio Emilia (RE), via Strada Calerno n. 12, ed esercente l'attività di "*ristorazione e somministrazione di pasti e bevande*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento ecc., compreso **il complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particelle 508 sub 2 e 4, 626 e 627 sub 1**, ed **il Ristorante "Il Cenacolo del Pescatore"**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

59) società di capitale denominata "Top Service S.r.l." - P.I. 02420200350 - costituita in data 11/02/2010 - con sede in Parma via Bologna n. 4/B ed unità locali in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33 ed in Bologna via Amendola n. 17, ed esercente l'attività di "*costruzione e vendita di immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, ecc.*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i veicoli **Audi A8 4.2 V8 TDI tg. CY077GJ telaio n. WAUZZZ4E76N008600**, **Fiat Panda 1.3 MJ tg. CT210SL telaio n. ZFA16900000332870**, **Mercedes classe C 220 CDI tg. DL869ZE telaio n. WDD2042081F090103**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

60) società di capitale denominata "Opera S.r.l." - P.I. 03258480791 - costituita in data 07/08/2012 - con sede in Crotone (KR) via Libertà n. 17/B ed unità locale in Parma via Micheli n. 25, ed esercente l'attività di "*edilizia in genere e di trasporti*" - con tutti gli

elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., **compreso il ramo di azienda acquistato dalla società Impresa VERTINELLI S.r.l. il 21/02/2013; compreso il 37,92% delle quote del Consorzio Stabile Gecoval S.c.a.r.l. C.F. 01106700071**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

61) complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particella 508, sub 2, 4, particella 626, 627 sub 1;

62) complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particella 398, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

63) complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particelle 640, sub 1, 2, 3, 6;

64) complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particella 440 (ex 311);
65) terreno distinto al catasto di Crotone al foglio 54, particella 294 ed **immobili distinti al catasto di Crotone al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4)**;

66) immobili distinti al catasto di Montecchio Emilia al foglio 12, particella 568, sub 11), 12), 16), 18), siti in via Giovanni Pedrini;

67) abitazione con garage sita in Busseto (PR), in via Francesco Ghirardelli n. 24, catasto al foglio 10, particella 722 sub 10, 16;

68) veicoli e rapporti bancari e polizze di VERTINELLI Palmo:
- autovettura BMW Serie 6 635D Cabriolet tg. DR267LW, avente telaio n. WBAEB71070CV00420, immatricolata l'08.07.2008, acquistata di importazione tedesca da VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 il 16.07.2008;
- autocarro Iveco 35/A tg. CN962CC, avente telaio n. ZCFC3582005525277, immatricolato il 20.04.2005, acquistato il 02.01.2009 da Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autocarro Iveco 35C9A tg. CK897LP, avente telaio n. ZCFC3563105468758, immatricolato il 24.09.2004, acquistato il 23.04.2008 dall'Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autocarro Iveco 35/A tg. CS060FB, avente telaio n. ZCFC3582005482222, immatricolato il 15.09.2004, acquistato il 23.07.2008 dall'Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autovettura Land Rover Range Rover Sport tg. ED051MC, avente telaio n. SALLSAAF4AA239665, immatricolata il 13.08.2010, acquistata il 17.09.2010 dall'Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- rimorchio 35/A tg. AA23037, avente telaio n. ZA95SRT36GA1A02784, immatricolato il 08.01.1998, acquistato il 26.11.2003 da Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- rimorchio per uso privato per trasporto cose avente classe di semirimorchio tg. AL021296, avente telaio n. ZB3773136TSS29361, immatricolato il 26.06.1995;

- autocarro Volvo Truck tg. BZ250LC, avente telaio n. YV2J4DECXYB269809, immatricolato il 01.02.2002, acquistato il 17.09.2010 dalla Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autocarro Iveco Magirus A410T tg. CS455DS, avente telaio n. WJMJ4CSS20C143550, immatricolato il 12.09.2005, acquistato il 17.09.2010 dalla Impresa VERTINELLI S.r.l.;
- autovettura Audi A8 4.2 V8 TDI tg. CY077GJ, avente telaio n. WAUZZZ4E76N008600, immatricolata il 13.09.2005, acquistata dalla Top Service S.r.l.;
- autovettura furgonata Fiat Panda 1.3 MJ tg. CT210SL, avente telaio n. ZFA16900000332870, immatricolata il 10.02.2005, acquistata dalla Top Service S.r.l.;
- autovettura Mercedes classe C 220 CDI tg. DL869ZE, avente telaio n. WDD2042081F090103, immatricolata il 23.01.2008, acquistata dalla Top Service S.r.l.;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega o cointestati) da VERTINELLI Palmo presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Palmo presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da BRAMANTE Antonietta presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega) da BRAMANTE Antonietta presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo certificati di deposito o buoni fruttiferi) da BRAMANTE Antonietta presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega o cointestati) da BRAMANTE Antonietta presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Giuseppe cl. '86 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti da VERTINELLI Giuseppe cl. '86 presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se solo per delega) da VERTINELLI Giuseppe cl. '86 presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Antonio cl. '90 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Antonio cl. '90 presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti (anche se cointestati) da VERTINELLI Antonio cl. '90 presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., solo se aventi un saldo superiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari (compresi rapporti di portafoglio) intrattenuti dalla Impresa Vertinelli s.r.l. presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari (compresi conti deposito e rapporti di portafoglio) intrattenuti dalla Impresa Vertinelli s.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;

- rapporti bancari (compresi rapporti di portafoglio) intrattenuti dalla Impresa Vertinelli s.r.l. presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Mille Fiori s.r.l. presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Bar Tangenziale Nord-Est s.a.s. di Giuseppe Vertinelli presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Top Service s.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Top Service s.r.l. presso la Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Top Service s.r.l. presso le Poste Italiane, anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Opera s.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;
- rapporti bancari intrattenuti dalla Opera s.r.l. presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, anche se aventi un saldo inferiore ad € 1.000,00;

69) società di capitale denominata "Edilizia Costruzioni Generali S.r.l." (già Edilizia VERTINELLI S.r.l.) - P.I. 01665830650 - costituita in data 24/01/1996 - con sede in Montecchio Emilia (RE), in via Galileo Galilei n. 33, ed esercente l'attività di "*costruzione, ristrutturazione, locazione e compravendita di immobili civili e industriali, costruzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ecc.*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti complessi immobiliari: **complesso immobiliare sito Montechiarugolo (PR) in viale Giuseppe Di Vittorio, distinto in catasto al foglio 12, particella 698 sub 3, 4, 6, 7 e particella 700**, **complesso immobiliare sito in Isola Capo Rizzuto (KR) in via Alberto Moravia s.n.c., distinto in catasto al foglio 40, particella 251 sub 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27**, **complesso immobiliare sito in Seragna (PR) in via Bersaglieri d'Italia, distinto in catasto al foglio 29, particella 454 sub 12, 14, 15, 33**, **complesso immobiliare sito in Gattatico (RE) in via Carabiniere Giovanni Magrini n. 7, distinto in catasto al foglio 26, particella 563 sub 1, 2, 3, 11, 12, 17**, **complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) in via Sante Conti n. 14, distinto in catasto al foglio 16, particella 48 sub 5, 6, 7**, **complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) in via Galileo Galilei n. 33, distinto in catasto al foglio 24, particella 756 sub 1, 2, 3, 4, 5, con capannone industriale distinto in catasto al foglio 24, particella 915 sub 1, 2, 3**), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

70) complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) in viale Giacomo Matteotti n. 77, distinto in catasto al foglio 18, particelle 108 sub 3, 109 sub 5, 6, 7;

71) quota di 2/5 di un terreno, sito a Crotone località Campione, distinto in catasto al foglio 59, particelle 52 (esteso are 35 e centiare 70), 199 (esteso are 8), 791 (esteso are 20),

792 (esteso are 20), 793 (esteso are 20), 794 (esteso are 19 e centiare 25), 795 (esteso are 14 e centiare 64), 800 (esteso are 2 e centiare 73), 802 (esteso centiare 75), 803 (esteso are 5 e centiare 36), 807 (esteso are 62 e centiare 86), 808 (esteso are 2 e centiare 87), 809 (esteso are 2 e centiare 67), 811 (esteso are 2 e centiare 32), 874 (esteso ettari 5, are 86 e centiare 83), 875 (esteso are 13 e centiare 48), 876 (esteso are 12 e centiare 39), 1207 (esteso are 9 e centiare 79), 1209 (esteso are 11 e centiare 61), 1211 (esteso are 8 e centiare 85), 1212 (esteso are 7 e centiare 13), 1213 (esteso are 7 e centiare 01), 1544 (esteso are 22 e centiare 70), 1546 (esteso are 5 e centiare 73), 1547 (esteso are 1 e centiare 30), 1548 (esteso are 27 e centiare 24), 1550 (esteso are 3 e centiare 67), 1551 (esteso centiare 60);
e quota di 1/3 della abitazione sita in Crotone in via Filippo s.n.c., distinta in catasto al foglio 59, particella 1219 sub 2, 3 **e quota di 1/3 del fabbricato in corso di costruzione sito a Crotone in via Filippo n. 38**, distinto in catasto al foglio 59, particella 1284 sub 1;
72) abitazioni site in Cutro (KR) in via Forlanini s.n.c., distinte in catasto al foglio 10, particella 472 sub 1 e 21;

73) veicoli e rapporti bancari e polizze di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962:
- autovettura BMW X5 3.0 SD tg. DN580VK, avente telaio n. WBAFF01080LY91609, immatricolata il 23.05.2008, acquistata il 27.06.2008 da SCHETTINI Giovanna;
- autovettura Lancia Ypsilon 1.2 tg. EH528FK, avente telaio n. ZLA31200005009706, immatricolata il 04.10.2011, acquistata da SCHETTINI Giovanna;
- semirimorchio Zorzi 37 S PL tg. AD50194, avente telaio n. ZAX37S075PL011504, immatricolato il 02.08.2005, acquistato dalla Touch S.r.l. il 17.07.2013;
- semirimorchio Rodim SR3 tg. AD87998, avente telaio n. ZA9STR3SA10K08036, immatricolato il 06.06.2011, acquistato il 16.09.2011 dalla Touch S.r.l.;
- semirimorchio Zorzi 37 S PL tg. AE80289, avente telaio n. ZAX37S075PL014571, immatricolato il 03.07.2008, acquistato il 25.02.2011 dalla Touch S.r.l.;
- quadriciclo Egimotors S.r.l. Polaris Scrambler 500E tg. CY33455, avente telaio n. ZHSSCR50006000361, immatricolato il 02.08.2006, acquistato il 16.07.2013 dalla Touch S.r.l.;
- trattore stradale IVECO Magirus AS440ST/71 tg. DD433RG, avente telaio n. ZHSSCR50006000361, immatricolato il 04.08.2006, acquistato il 24.02.2011 dalla Touch S.r.l.;
- trattore stradale Iveco Magirus AS440ST tg. EC048BS (targa tedesca HSS1225), avente telaio n. WJMM1VSK004285792, immatricolato il 06.06.2011, acquistato il 04.11.2011 dalla Touch S.r.l.;
- trattore stradale Iveco Magirus AS440ST/A4 tg. EC049BS (targa francese 719YD76), avente telaio n. WJMM1VUJ004306606, immatricolato il 06.06.2011, acquistato il 04.11.2011 dalla Touch S.r.l.;
- trattore stradale Iveco Magirus AS440ST/P tg. EJ756RH (targa francese 2274VM88), avente telaio n. WJMM1VSH404339055, immatricolato il 29.12.2011, acquistato l'11.04.2013 dalla Touch S.r.l.;
- autovettura Mitsubishi Pajero 3.2 16V tg. ZA676PW (DB761TC) avente telaio n. JMBMYV68W6J000639, immatricolata l'01.06.2006, acquistata dalla Edilizia Costruzioni Generali S.r.l.;

- autovettura Iveco 35 tg. DE546SL, avente telaio n. ZCFC3576005645938, immatricolata il 07.03.2007, acquistata il 30.10.2007 dalla Edilizia Costruzioni Generali S.r.l.;

RAPPORTI BANCARI

1	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **VERTINELLI Giuseppe ci. 1962** presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00.**
2	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **VERTINELLI Giuseppe ci. 1962** presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00.**
3	Rapporti bancari intrattenuti da **VERTINELLI Giuseppe ci. 1962** presso la Banca Monte Parma, solo se aventi on saldo superiore ad € **1.000,00.**
4	Rapporti bancari **(compresi eventuali cassette di sicurezza)** intrattenuti da **VERTINELLI Giuseppe ci. 1962** presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00 (eccezion fatta per i valori custoditi nelle cassette di sicurezza).**
5	Rapporti bancari intrattenuti da **SCHETTINI Giovanna** presso la Banca Carime, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00.**
6	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **SCHETTINI Giovanna** presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00.**
7	Rapporti bancari **(compresi rapporti di gestione patrimoniale ed eventuali cassette di sicurezza, anche se cointestate)** intrattenuti da **SCHETTINI Giovanna** presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00 (eccezion fatta per i valori custoditi nelle cassette di sicurezza).**
8	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **SCHETTINI Giovanna** presso la Banca Unicredit, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00.**

9	Rapporti bancari **(compresi certificati di deposito e buoni fruttiferi)** intrattenuti da **SCHETTINI Giovanna** presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad **€ 1.000,00.**
10	Rapporti bancari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **VERTINELLI Antonio ci. 1985** presso la Banca Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00.**
11	Rapporti baocari intrattenuti **(anche se solo per delega)** da **VERTINELLI Antonio ci. 1985** presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00.**
12	Rapporti bancari intrattenuti da **GIGLIO Tania ci. 1988** presso il Banco di Napoli, solo se aventi uo saldo superiore ad € **1.000,00.**
13	Rapporti bancari intrattenuti da **GIGLIO Tania ci. 1988** presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00.**
14	Rapporti bancari intrattenuti da **VERTINELLI Palmo ci. 1990** presso il Banco Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00.**
15	Rapporti bancari intratteouti da **VERTINELLI Raffaele ci. 1999** presso il Banco Popolare Soc. Coop.va, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00.**
16	Rapporti bancari intrattenuti da **VERTINELLI Raffaele ci. 1999** presso le Poste Italiane, solo se aventi un saldo superiore ad € **1.000,00.**
17	RapporRapporti bancari **(compresi rapporti di portafoglio)** intrattenuti dalla **Edilizi Costruzioni Generali S.r.l.** presso il Banco Popolare Soc. Coop.va, **anche se aventi un saldo inferiore** ad € **1.000,00.**
	18 Rapporti bancari intrattenuti dalla **Touch** S.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, **anche se aventi un saldo inferiore** ad € **1.000,00.**

74) gli **elementi presenti nel patrimonio del CONSORZIO EUROPA** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento ; leasing dell'abitazione sita a Massa Carrara, località Ronchi, via Firenze n. 29, distinta in catasto al foglio 152, particella 162, sub 24, al prezzo di € 360.000,00; la proprietà dell'autovettura BMW X5 3.0D tg. EA005BF, con telaio WBAFF41090L142485), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

75) - **società di capitale denominata "Immobiliare Prestigio S.r.l."** - P.I. 02459860348, esercitante l'attività di "*edilizia in genere, costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., tra cui: l'immobile sito in via Lombardini n. 5 riportato al catasto di Parma al foglio 26, particella 727 sub 3, 5, 7, 9, 13, 14; l'immobile sito in via Roma s.n.c. riportato al catasto di Brescello al foglio 10, particella 166 sub 8, 9, 13, e particella 373 e particella 374 sub 1, 2, 3, 4, e particella 167 sub 2, 3, 4), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

76) - **società di capitale denominata "D.S. Costruzioni S.r.l."** - C.F. 01701690354, esercitante come oggetto sociale attività di "*costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile, demolizione di edifici e sistemazione del terreno, trivellazioni, perforazioni, ecc.*" - con tutti gli **elementi presenti nel patrimonio aziendale** (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le **quote societarie**, i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**;

77)- **attività "Discoteca La Para"** sita in Parma, prima in località Barganzola in via Nabucco n. 8 e poi in via Spocci n. 2 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), i **conti correnti**, nonché tutte **le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti**.

***

DISPONE

il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di:
1) Circolo Cartagena Club, sito in Reggio Emilia, via Brigata Reggio, ed esercente l'attività di "*intrattenimento, bar ed altro*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività concesse dalle Autorità competenti;

2) società di capitale denominata "Dodonut S.r.l." - C.F. 02626060343 - costituita in data 06/10/2011 - con sede in Parma, via Katharine Mansfield n. 5/E, ed esercente l'attività di "*somministrazione di alimenti e bevande attraverso strutture tipo bar, caffè, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, ecc. e di gestione di attività di intrattenimento, spettacoli danzanti, cabaret, sale da gioco, nightclub, cinema*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il locale con insegna "Il Bocconcino"), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

3) società di capitale denominata "ACHILLI & SCHIANCHI di ACHILLI Simona & C. S.N.C." P.I. 02227220353, con sede a Montecchio Emilia (RE), in via Vittorio Veneto n. 13/A, prima denominata "Ewa & Cristina di Ewa BARNAT & C. S.N.C.", "Franco e Ewa di BOLOGNINO Francesco & C. S.N.C.", "Franco e Ewa di BARNAT Ewa Boguslawa & C. S.N.C.", esercitante come oggetto sociale "*attività di conduzione di bar e caffetterie, birrerie, paninoteche, ecc.*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

4) società di capitale denominata "Naturalmente S.r.l." - P.I. 02284520356 - costituita in data 22/06/2207 - con sede in Campagnola Emilia (RE), via A. Cattania n. 7, ed esercente l'attività di "*organizzazioni di rinfreschi, catering ed altro*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

***

ORDINA

La confisca e il versamento al CERIMAT competente delle armi in sequestro.
La confisca e l'allegazione al fascicolo dei reperti documentali e degli oggetti facenti parte dell'incartamento processuale.

***

CONDANNA

in solido con gli imputati condannati per associazione per delinquere di stampo ndranghetistico nel procedimento definito con rito abbreviato in questa sede e innanzi al GUP di Bologna, BAACHAOUI Karima, BACHAOUI Moncef, BELFIORE Carmine, CRIVARO Antonio, IAQUINTA Giuseppe, AMATO ALFREDO AMATO FRANCESCO VALERIOTI

GABRIELE ARENA CARMINE LOMONACO FRANCESCO al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili :

1) **PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI,** liquidati in via definitiva in euro 500.000; condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 6.500 oltre accessori di legge.

2) **REGIONE EMILIA ROMAGNA** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 600.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 7.000 oltre accessori di legge

3) **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA,** danni che liquida in via definitiva in euro 500.000; condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 7.000 oltre accessori di legge.

4) **PROVINCIA DI MODENA** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 200.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge

5) **PROVINCIA DI PARMA** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 300.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge

6) **CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA,** danni da liquidarsi in separato giudizio; condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 500.000, alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 7.000 oltre accessori di legge.

7) **COMUNE DI REGGIO EMILIA,** danni da liquidarsi in separato giudizio; condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale di euro 500.000, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

8) **COMUNE di MONTECCHIO,** danni che liquida in via definitiva in euro 300.000. Condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge,

9) **COMUNE di BRESCELLO,** danni che liqnida in via definitiva in euro 500.000. Condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e assisteuza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

10) **COMUNE DI BIBBIANO** danni che liquida in via definitiva in euro 300.000; condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000.

11) **COMUNE DI GUALTIERI** danni che liquida in via definitiva in euro 300.000; condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liqnida in euro 5.000.

12) **COMUNE DI REGGIOLO** danni da liquidarsi in separato giudizio; condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale di euro 300.000, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

13) **COMUNE DI PARMA** danni da liquidarsi in separato giudizio; condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale di euro 200.000, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

14) **COMUNE DI VIADANA** da liquidarsi in separato giudizio, condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 200.000, alla rifusone delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

15) **COMUNE DI SALA BAGANZA** da liquidarsi in separato giudizio, condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 250.000, alla rifusone delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

16) **COMUNE DI FINALE EMILIA** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 100.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge

17) **COMUNE DI CORCORDIA SULLA SECCCHIA** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 100.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge

18) **COMUNE DI MIRANDOLA** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 100.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge

19) **COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 100.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge

21) **UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 100.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge

22) **ASSOCIAZIONE LIBERA** da liqnidarsi in separato giudizio, condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva che liquida in euro 40.000, alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

23) **CONFINDUSTRIA** danni da liquidarsi in separato giudizio; condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale di euro 100.000, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 4.800 oltre accessori di legge.

24) **CGIL EMILIA ROMAGNA**, danni che liquida in via definitiva in euro 100.000, condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

25) **CISL EMILIA ROMAGNA** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 40.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 3.510 oltre accessori di legge

26) **UIL EMILIA ROMAGNA,** danni che liquida in via definitiva in euro 100.000, condanna gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

27) **CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE di REGGIO EMILIA** che liquida in via definitiva a titolo di danno non patrimoniale in euro 100.000 e a titolo di danno patrimoniale in euro 472.247,86, condanna alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in enro 5.000 oltre accessori di legge.

28) **CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE di MODENA** che liqnida via definitiva a titolo di danno non patrimoniale in euro 100.000 e a titolo di danno patrimoniale in euro 585.535,14, condanna alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

29) **CNA FITA,** danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condanna al pagamento di una provvisionale di euro 40.000 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 3.510 oltre aeeessori di legge.

30) Condanna CAVEDO Maurizio e LUPEZZA Alessandro al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile **MINISTERI INTERNI** da liquidarsi in separato giudizio; condanna al pagamento delle spese come già liquidate complessivamente al punto 1)

31) Condanna SARCONE Gianluigi al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile **ORDINE DEI GIORNALISTI** che liquida in via definitiva in euro 25.000, alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 4.200 oltre accessori di legge.

32) Condanna SARCONE Gianluigi al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile **ASSOCIAZIONE LA STAMPA EMILIA ROMAGNA** che liquida in via definitiva in euro 25.000, alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 4.200 oltre accessori di legge.

33) condanna BELFIORE Carmine (capo 106 usura Gangi Giovanni), BLASCO Gaetano (capo 33), CAGOSSI Luigi (capo 72), COSTI Omar (72), FLORO VITO Gianni (106 usura Gangi Giovanni) LOMONACO Francesco (capo 20), SERGIO Eugenio (capo 33), SESTITO Salvatore (capo 24), SILIPO Floriana (capo 73 bis), VALERIO Antonio (capo 21, 33, 35), al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile **INTERESSE UOMO FONDAZIONE ANTIUSURA – ONLUS –** da liquidarsi in separato giudizio nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge.

34) Condanna BOLOGNINO Michele al risarcimento dei danni in favore di **BALZANO Antonio** che liquida in via definitiva in euro 11.000, (di cui euro 1.000 a titolo di danno patrimoniale) e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza che liquida in euro 5.000 oltre accessori di legge

35) rigetta la richiesta avanzata dalla costituita parte civile **MINISTERO DELL'AMBIENTE.**

36) rigetta la richiesta avanzata dalla costituita parte civile **LEGAMBIENTE**

37) rigetta la domanda di risarcimento avanzata da **FALBO FRANCESCO**

38) rigetta la domanda di risarcimento avanzata dalla parte civile Consorzio **RI-COMMERCIAMO**

39) Dichiara inammissibile la richiesta formulata dalla costituita parte civile **AGENZIA DELLE ENTRATE.**

40) Dichiara inammissibile la richiesta formulata dalla costituita parte civile **ASSOCIAZIONE ANTIMAFIE E ANTIRACKET – LA VERITA' VIVE – ONLUS GIA' ASSOCIAZIONE ANTIMAFIA E ANTICKET PAOLO BORSELLINIONLUS**

41) Rigetta la domanda di **PIGNEDOLI Sabrina**
Rigetta ogni altra istanza avanzata dalle indicate costituite parti civili nei confronti degli imputati per cui vi è stata costituzione in relazione ai singoli reati fine in difetto di prova in ordine al danno patito.

Visto l'art. 544 comma 3° c.p.p.
indica in giorni 90 il termine di deposito dei motivi e, ai sensi dell'art. 304 lett. c-bis) c.p.p.,

***

DICHIARA

sospesa per pari tempo la decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare.

Reggio Emilia, 31 ottobre 2018

Il Giudice Estensore
Dott. Andrea Rat

Il Presidente
Francesco M. A. Caruso

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
10 LUG 2019
alle ore 13-15
IL CANCELLIERE

ALLEGATO

INDICE UDIENZE

Udienza 23.03.2016
Assenza delle parti

Udienza 20.04.2016
INDICE ATTI DELLE PRODUZIONI DEL 20.04.2016
Decreto di sequestro preventivo 27.01.2016 del dott. Ziroldi
Sent. Edilpiovra
Prevenzione fratelli Sarcone
Prevenzione fratelli Vertinelli
Richiesta applicazione misure cautelari giugno 2014
Richiesta misure cautelari novembre 2014
Costituzione parti civili e memorie difensive

Udienza 27.04.2016
Produzioni PM:
- sentenza Zavaglia ex artt. 444 e 448
- Elenco telefonate utili di tutti i reparti investigativi coinvolti.

Produzioni difesa:
- Arena Carmine
- Ferrari Aldo Pietro
- Meziati Abderrahim
- Passiatore Francesco Pio
- Tang e Zahng
- Vecchiattini Mario Stefano

Udienza 29.04.2016
ROMANO Carlo (GdF RE, processi verbali CDI TECHNOLOGY)
RIMMAUDO Massimiliano (processo verbale MACRIOM, capo 97)
MAGGI Massimo (accertamenti soc. I.N.T. srl – capo 104 - e MB TRADING)
RIZZO Antonio (accertamenti GBN Strutture, capo 97)
PASCARELLA Enzo (capo 99)

PRODUZIONI PM:
1 DVD
- POINTBREAK
- Documenti sulle frodi carosello – capi 96, 97, 98, 99, 100

- Capo 104
2 DVD
- Documenti su varie società (MT TRADING, MULTIMEDIA CORPORATE, PEZZATTI SERGIO, SOCIETÀ ASIATICHE...)

Udienza 04.05.2016
Lgt. NOTO Salvatore (capi 97 e 98)
VACCA Ermelindo (capi 97 e 98)
GOTTUSO Salvatore (capi 97 e 98)
ALTIERI Tiziana (capi 97 e 98)
SANSONE Pietro Pio (capi 97 e 98)
DI SARLI Maria Carmela (capi 97 e 98)
BURLA Galliano (capi 97 e 98)
DI GIUSEPPE Antonio (capi 97 e 98)
MORANTE Tiziana (capi 97 e 98)
BELLUOMO Felice (capi 97 e 98)

PM: Elenco finale RIT da trascrivere + fatture DORICART
Ordinanza Tribunale sull'astensione

Udienza 11.05.2016
Magg. LEO Andrea

Udienza 13.05.2016
Magg. LEO Andrea

Udienza 18.05.2016
Magg. LEO Andrea

Udienza 20.05.2016
Magg. LEO Andrea

Atti perquisizione e sequestro GAN
Atti arresto Villirillo
Elenco atti intimidatori MO, RE, PR, PC

Udienza 25.05.2016
Lgt. CALÌ Camillo

Atti difesa Iaquinta (pronunce Tribunale della libertà Bologna)

Udienza 27.05.2016
Lgt. CALÌ Camillo (tra gli altri capo 78)

Udienza 08.06.2016
Lgt. CALÌ Camillo

Identificazione soggetti intercettati

Udienza 10.06.2016
Lgt. CALÌ Camillo
IAQUINTA Giuseppe (dichiarazioni spontanee)

PRODUZIONE PM:
- ELENCO ATTI PM
- All. 15: perquisizione Brescia Pasquale 02.02.2015
- All. 3: Sequestro Villirillo Romolo 21.07.2011
- All. 6: perquisizione e sequestro a carico di Cavedo Maurizio
- All. 8: atti relativi al consorzio EDILSTELLA e Cucirini Rama
- All. 17: tabulati Mesiano → telefonata a PIGNEDOLI Sabrina (P.C. capo 123 Zavaglia)
- All. 18-19-20: atti relativi alle interrogazioni svolte da Mesiano, Cavedo e Lupezza

Udienza 15.06.2016
Lgt. CALÌ Camillo
BOLOGNINO Michele (dichiarazioni spontanee)
Mar. COTZA Marcello Mariano

Atti difesa FLORO VITO Antonio
Atti difesa BRESCIA Pasquale (fatture ecc.)

Udienza 16.06.2016
Mar. COTZA Marcello Mariano
Lgt. SANTINI Pietro (perquisizione Iaquinta)
Ten. Col. DONGHI Matteo (perizia balistica)
Brig. VELUTI Cristiano (perizia balistica)
Mar. DUBROVICH Marco (fallimento Rizzi)

Udienza 22.06.2016
Mar. DUBROVICH Marco (fallimento Rizzi)

GALVANI Vittorio (occupazione asilo Castelvetro)
BATTISTI Guglielmo (dirig. Squadra mobile RE)
FACCIOLI Claudio (capo 78)

PRODUZIONI: Rinvio a giudizio processo a Brescia

Udienza 23.06.2016

CAIONE Maria (sostituto commissario)
SURACE Lucia Olivia
GIACOMINI Orietta
CONTI Luigi (capo 1 e 129)
Lgt. COTZA Marcello Mariano
PETROZZA Stella (capi 151, 152)
MAFFIOLETTI Fabrizio (capi 80, 81, 82)
PINCOLINI Marco (capi 151,152)
SCARPINO Serafino (capo 1 su Cavedo e Vetere)

PM: vari atti di indagine (lavori presso la Caserma Cialdini a RE; informazioni su Paolini, Vertinelli, Brescia; informazioni su Brescia Pasquale; informazioni su Mesiano)

Udienza 29.06.2016

RANGOGNINI Matteo (capo 152)
NEFFANDI Stefano (capo 78)
Magg. NASPONI Marco Livio
Mar. MELEGARI Danilo

Atti relativi a Villirillo (cambiali e mail)
Atti depositati ex 430 c.p.p. relativi a Sarcone Gianluigi
Atti relativi alla testimonianza Donghi del RIS su Busia, Iaquinta, Muto Giulio, Martino Alfonso e Schirone.

Udienza 30.06.2016

RIGOLLI Nicola (capo 1 Vetere e Cavedo)
PRIOR Pierantonio (capi 80, 81, 82)
Mar. MELEGARI Danilo (capo 65, capo 62)

Udienza 06.07.2016

Mar. MELEGARI Danilo
Car. Scelto RIZZO Luciano (OCP Neviano)
Brig. VERDIGI Luca (capo 183)
Mar. NIGRO Leonardo (capo 64)
BORCIANI Alberto (capo 59)

CAGLIOSTRO Giovanni (capi 62 e 63)

Perquisizione Iaquinta
Produzione A): articoli stampa trovati in casa Muto Antonio '55 relativi a PIGNEDOLI S. (P.C. capo 123 abbrev. Zavaglia)
Produzione atti vari: perquisizione e sequestro Iaquinta G. e V. + divieto di detenzione armi
Produzione B): atti relativi porto d'armi Iaquinta Giuseppe e Vincenzo
Atti relativi a testimonianza Mar. COTZA

Udienza 07.07.2016

Mar. GIOVINO Giuseppe (capo 11, incendio Bonifazio)
Mar. TAGLIAMONTE Lucio (capo 11, incendio Bonifazio)
MENOZZI Dimitri (capo 59)
BONIFAZIO Deodata (capo 11, incendio Bonifazio)
BONIFAZIO Giuseppina Moraica (capo 11, incendio Bonifazio)
BONIFAZIO Domenico (capo 11, incendio Bonifazio)
BLASCO Gaetano (spontanee dichiarazioni)
CIPRIANI Pietro (P.O. capo 69 Zavaglia)
FIUMANÒ Emilia (capo 183)
NAMIRI Noura (capo 183)

PRODUZIONI PM:
- atti incendio Bonifazio (fascicolo incendio + fax)
- Atto di matrimonio Gualtieri Antonio 25.10.2014

Udienza 20.07.2016

Mar. DE ACUTIS Sabatino, GdF Bologna (capi 106, 108, 109, 109 bis, 109 ter, 110, 110 bis, 111, 111 bis, 112, 113, 114, 115, 116 e 89 septies)
Mar. VESSELLA Tonino
Mar. BENCIVENGA Luigi

PRODUZIONE DIFESA SCORDO
PRODUZIONE PM:
- Atto cessione quote NEW DIMENSION srl da Giglio a Curcio Maria
- Cambiali Menozzi Dimitri (P.O. capo 59)
- OCP CC Neviano, Mar. Nigro e Car. Rizzio
- Verbale perquisizione Valerioti del 16.02.2012
- Atti GdF Cremona

Udienza 21.07.2016

Car. GALASSO Antonio (capo 50)
Mar. MILANO Giuseppe (capo 64)

MONTIPÒ Carlo Alberto (capo 59)
STEFANI Alessandra (capo 106)

PRODUZIONI PM:
- annotazioni pg Neviano
- appunti su cambiali e fatture (Floro Vito Gianni-Bonacini-Trasmoter ecc)
- doc. auto Audi a4 targata CY138TH (capo 64)

Udienza 07.09.2016

DI PALMA Vincenzo (capo 95)
MELCHIORRI Renzo (capo 65)
MAZZEI Giuseppina (capo 62)
GHERARDI Monica (capo 106)
CASCELLI Annalisa (capo 107)
FEOLA Rita (capo 107)
GANGI Giovanni (capo 106)
MEDICI Loretta (capi 106-107)
BONACINI Francesco (capo 107)

Corrispondenza FERRARI Aldo Pietro – MAZZEI Giuseppina (capo 62)
PRODUZIONI PM:
- cessione credito Gibertini Gino-Silipo A. (capo 65)
- agenda Gherardi – fatture (capo 106)
- atti capo 95 (album fotografico, sopralluogo e atti CC)

Udienza 09.09.2016

Magg. MURA Giovanni
Mar. LOVISELLI Stefano (capi 72, 73, 73 bis)
Lgt. BENTIVOGLIO Roberto (capo 66, capo 70 sexies)
DE IESU Domenico (capo 66)

Atti relativi ai capi 89 septies, 108, 109, 109 bis, 109 ter, 110, 110 bis, 111, 111 bis, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117 bis, 118 (atti relativi ai redditi e alla cessione di quote soc. di cui alla testimonianza Mar. De Acutis, GdF Cremona).
SIT CASCELLI Annalisa (dipendente Giglio)

Udienza 14.09.2016

BINI Enrico (capo 66)
DE LUCIA Giuseppe (capo 67 Zavaglia)
Lgt. PERA Bruno (capi 72, 73)
GIANCARLO Giampiero (capo 73 bis)
PIERUCCI Cesare (capo 64)

Lgt. NOCERINO Filippo (capi 107, 122)
Magg. MURA Giovanni (capi 71, 74)

PRODUZIONI PM:
- SIT DE LUCIA (capo 67 abbrev. Zavaglia) del 15.07.2013
- SIT PRATI (capo 66-67) del 27.07.2013
- SIT GELMI (capo 66 e 67=abbreviato Zavaglia) del 27.07.2013
- SIT MERLO (capo 66) del 27.07.2013

Udienza 16.09.2016

Mar. GANDOLFI Cristian (capi 66, 70, 70 bis, ter, quater, quinquies, sexies, 71, 72, 73, 73 bis, 74)
CESARINI Andrea (P.O. capo 70)
App. CARUSO Enzo (su xc Mario)
GRAMMATICA Annalisa (P.O. capi 72, 73)
GRASSELLI Federico (notaio capi 72, 73)
CERRUTI Stefano (P.O. capo 73 bis)
MORELLI Maria Cristina (P.O capo 73 bis)
GRASSI Mauro (P.O. capo 74)
Lgt. NECCI Nazzareno (capi 66, 71, 74)

Audio Grassi minacciato da Silipo (capo 74)
CC Parma: perquisizioni imputati in occasione dell'arresto 28.01.2015 + Gelmi, De Lucia e Salsi Mirco nel 2013
CC RE: OCP vari
RONI PR: atti relativi alla deposizione Loviselli
- atti relativi a Morelli M. (P.O. capo 73 bis)
- atti relativi a Grammatica A. (P.O. capi 72 e 73)
Atti relativi a Cipriani P. (P.O. capo 69 abbrev. Zavaglia)
Atti relativi a Gelmi M.R. (P.O. capo 66)
Atti relativi a Cesarini (P.O. capo 70)
Atti relativi a Melchiorri R. (P.O. capo 65)
Atti relativi al Marina bay (capi 71 e 74)

Udienza 21.09.2016

Lgt. DE LOTTO Giuseppe (capo 56)
Lgt. MISERENDINO Antonino (capo 71)
ALLEGREZZA Giovanni (capo 71)
Lgt. BERTI Leonardo (capi 71, 74)
Mar. BONTÀ Salvatore (capo 74)
APUZZO Ugo (P.O. capo 71)

Verbale dichiarazioni resa da Cordella V. (imputato deceduto capo 119)

SIT APUZZO Ugo 25.02.2016 (capo 71)
SIT RUSSO Valentina 18.06.2013 (capo 71)
Lista atti relativi a testimonianza Lgt. Necci (capo 66 estorsione Gelmi)

Udienza 23.09.2016

BOSCHILORI Giordano (capo 1 su Muto Salvatore, P.O. estorsione proc. Pesci)
PETROLO Vincenzo (capo 1, P.O. Turrà-sent. Zavaglia)
COSTA Deborah (coimputata capo 183, sent. ex artt. 444 e 448 cpp)
MUTO Salvatore, spontanee dichiarazioni
PIERUCCI Giovanni Luigi (P.O. capo 64)
CAGOSSI Luigi (capi 72, 73, 73 bis)
MINCONE Federica (P.O. capo 56)
Vice Sovrint. PG RE FERRETTI Claudio (capi 45 e 188)

SIT CORIANI (P.O. Sarcone in Edilpiovra poi coinvolto nei capi 56-57, abbrev. Zavaglia)
SIT SIMONOVA Z. (P.O. capo 188)
Sent. patteggiamento Costa Deborah
Incid. Probat. Boschilori

Udienza 28.09.2016

CORIGLIANO Saverio (capo 183)
Mar. VERONI Emilio (capi 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 43, 44, 44 bis, 45)
SARCONE Gianluigi, spontanee dichiarazioni

Documenti relativi a capo 73 bis
Documenti relativi ai capi 72-73
SIT ACRI Massimiliano (capi 56-57 Zavaglia)
SIT RAISI (capo 119)
Interd. Prefett. RE Vasapollo e Lomonaco
Sentt. Mercadante e Sarcone Nicolino 2015

Udienza 30.09.2016

VERONI Emilio (capi 46, 13, 14, 15, 16, 50, 51, 52, 54, 55, 133, 134, 95, 1 per Bolognino)
FLORO VITO Antonio, spontanee dichiarazioni
VERNACI Roberto (VdF, capo 46)
Mar. LUFRANO Pasqualino (capi 29 e 30)

Verbale denuncia RULLO Maria (P.O. capo 46)
Verbale perquisizione Turrà + altri

Udienza 05.10.2016

VERONI Emilio (capi 58, 58 bis, 160, 161 e controesame)
CATTABIANI Sandro (capi 20 e 31)
DI CARLO Antonello (capo 21)

SIT GUIDELLI Sauro + certificato di morte (P.O. capo 21)
Elenco telefonate capi 58 e 58 bis
Ordinanza house of cards

Udienza 07.10.2016

Lgt. BENTIVOGLIO Roberto (ricerche di Lusetti)
BARAKU Valbon (capi 13, 14, 15, 16)
VIRELLI Antonio (P.O. capo 15)
SERGIO Francesco (P.O. capo 16)
BERTOZZI Luca (P.O. capo 33)
BERTOZZI Iller (P.O. capo 33)
NIEZGODA Beata (P.O. capi 29 e 30)

"All.6- USP Veroni E.+doc": indice + documenti relativi a capi 13, 14, 15, 16, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 95.
Documenti telefono di Gualtieri
Documenti telefono e macchina fotografica Iaquinta G.
Documenti relativi al Cartagena (capi 44 e 44 bis)
SIT MIARI Lucia del 06.10.2016 (madre Lusetti, P.O. capi 24-25-31-32)
Esposto BARAKU VALBON del 05.11.2009 (capi 13,14,15,16)

Udienza 12.10.2016

FARAGÒ Vito (P.O. capo 14)
FERRARI Roberto (capi 29 e 30)
CASELLI Massimo (capo 52)
FERRERO Giuseppe (P.O. capo 51)
Lgt. LUFRANO Pasqualino (capi 29 e 30)
CACCIA Luigi (capo 50)
RIZZO Pasquale (P.O. capo 52)
CERRI Brenno (P.O. capo 54)
IANNELLA Venturino (P.O. capo 54)
STETSIV Pavlo (P.O. capo 22)
GENTILE Sandra (P.O. capo 48)
GENTILE Domenico (imputato capo 112, P.O. capo 48

Cartella "Produzione acquisiti all'**Udienza** del 19.10.16": atti relativi ai capi 13, 14, 15, 16, 58, 58 bis, 95, 160, 161

Udienza 14.10.2016

OLIVO Antonio (P.O. capo 13)
ROTONDO Salvatore Palmo (capo 52)
CAPONE Paolo Antonio (P.O. capo 35)
VINCI Marco (capo 95)
DALL'ARGINE Marcello (capo 95)
Lgt. BENTIVOGLIO Roberto (capo 21)

SIT CAPONE P.A. del 09.03.2016 (P.O. capo 35)
Atti testimonianza Rotondo
Atti relativi a testimonianza Mar. Veroni
Atti relativi a testimonianza D'agostino per **Udienza** 21.10.2016
Atti squadra mobile RE

Udienza 19.10.2016

Lgt. NOCERINO Filippo (capo 107)

PRODUZIONE PM:
- Perizia grafologica Iaquinta
- "ATTI CITATI TESTE LGT BENTIVOGLIO **UDIENZA** 14 10 2016" → assegno 60.000 Guidelli (capo 21) + verbale perquisizione e segnalazione pg Blasco del 19.03.2012
- Estratto conto Maison srl 31.01.2008 (soc. di Guidelli da cui viene l'assegno)
- Organigramma flussi finanziari Giglio-Vulcano-Floro Vito (capo 107)

Udienza 21.10.2016

Asti Francesco (capo 54)
Colacino Michele (chiede termine a difesa)
D'agostino Emidio (inizio indagini CC di Modena, capo 96 e ss.)

Udienza 26.10.2016

D'agostino Emidio (capi 96,97,98,99) → atti dep. **Udienza** 22.12.2016
Colacino Michele (intende avvalersi della facoltà di non rispondere)

Udienza 28.10.2016

GUALANDRI Giorgio (perito compatibilità detenzione in carcere di Belfiore Carmine)
CARRA Patrizia, curatore fallim. SICE (capo 104 ma rilevante per 94 e 94-bis, mattonelle)
D'AMATO Alessandro
LOCONSOLO Saverio
BELLINI Paolo

PRODUZIONI PM:
- Album fotografici mostrati a Loconsolo e D'Amico

Udienza 02.11.2016

D'AGOSTINO Emidio (capi 119-120)

PRODUZIONI PM:
- memoria ex 121 relativa alla deposizione del Mar. D'agostino.

Udienza 08.11.2016

Mar. NERI Stefano (riferisce in merito all'OCP del 05.10.2011 tra Gualtieri e Mancuso)
D'AGOSTINO Emidio controesame capi 96, 104, 107, 119, 120

PRODUZIONI PM:
- OCP incontro Gualtieri – Mancuso del 05.10.2011
- Schema di frode (Dea srl-MT Trading ltd....)

Udienza 11.11.2016

ESAME COLLABORATORE GIGLIO Giuseppe

PRODUZIONI PM:
- 2 fotografie di un soggetto che maneggia won
- assegni Muto Cesare-Frontera Vincenzo
- atti incendio Brugnano Antonio (pizzeria intestata alla moglie GRECO Elena)
- Cronaca il Tirreno- arresto Lentini 07.06.2009
- SIT Lonetti (imputato 109-109 bis-111quater) del 24.05.2014 → amm. Soc. di Blasco che aveva incaricato Covelli e Martino Alfonso di ritirare assegni poi ritrovati in macchina ai due durante uu fermo
- SIT Martino Alfonso e Covelli del 13.05.2014 in occasione del fermo operato dai CC.
- visura camerale Gi.Mar

Udienza 16.11.2016

ESAME COLLABORATORE GIGLIO Giuseppe

PRODUZIONI PM:
- Ordinanza Ghibli
- DOCUMENTI:
- Visura camerale real florence + DOC. Trib. Firenze che attestano versamento e vincita dell'asta per l'acquisto degli immobili di Le Castella da parte di Edilizia Vertinelli
- atto compravendita EDIL EMME- Morabito
- atto compraveudita COLACINO-Trasmoter (capo 107)
- atto compravendita Trasmoter- Mesoraca
- Archivi ricerche-GdF CREMONA (assegni e documenti bancari)

Udienza 18.11.2016
ESAME GIGLIO Giuseppe

PRODUZIONI PM:
- album fotografici
- estratti conto TRASMOTER
- estratti conto GIGLIO
- copia assegni KAPPA

Udienza 22.11.2016
ESAME GIGLIO Giuseppe

PRODUZIONI PM:
- album fotografico
- copie fatture SECAV (capo 85+107)
- verbale perquisizione e sequestro a Giglio del 23.10.2012

Udienza 29.11.2016
CONTROESAME GIGLIO Giuseppe

Produzione atti difesa Bianchini (Copie contratto subappalti, Copie fatture fornitura di materiale, anagrafica dipendenti).
Produzione atti Vertinelli: certificazione anagrafica Deluca Gregorio.

Udienza 01.12.2016
CONTROESAME GIGLIO Giuseppe

PRODUZIONE ATTI DIFESA BAACHAOUI: visura camerale NEW SERVICE SOLUTION.
PRODUZIONE ATTI DIFESA IAQUINTA: dichiarazione commercialista della Iaquinta costruzioni su inesistenza di affari/immobili a Milano e falsa fatturazione.

Udienza 07.12.2016
CONTROESAME GIGLIO Giuseppe

PRODUZIONI PM:
- Verbale incendio 18.09.2013 cantiere via Bertoluzzi Parma, presente Vertinelli P.
- Stralci interrogatori Giglio del 16.02.2016 e 10.03.2016
- denuncia OPPIDO Raffaele (prestanome SECAV) su furto camion del 31.07.2012
- fatture EDIL LOCRI 2008
- fatture MOSCHETTA 2008

Udienza 13.12.2016

CONTROESAME GIGLIO Giuseppe
Esame Mar. D'Agostino Emidio
Dichiarazioni Bolognino Michele
Dichiarazioni Amato Alfredo

PRODUZIONI PM:
- esecuzione ordinanza arresto Sarcone Viadana 1999
- esecuzione ordinanza misura cautelare 29.10.2013 Valerio Antonio
- Atti relativi alle indagini su Lamanna Salvatore (figlio non riconosciuto di SARCONE N.)
- Rinvio a giudizio Trib. Catanzaro del 22.11.2015
- Verbale acquisizione copia registro clienti Hotel Tricolore RE
- accertamenti GdF Cremona su MARTINO Alfonso
- denuncia GAN del 12.12.2000 contro direttore Gazzetta di Reggio
- richiesta rinvio a giudizio e sentenza Pointbreak
- DVD: sentenze relative a LOCONSOLO e D'AMATO e atti relativi a BUTTIGLIERI e URSINI

Udienza 15.12.2016

ESAME E CONTROESAME D'AGOSTINO EMIDIO

Udienza 22.12.2016

CONTROESAME D'AGOSTINO
SPOTTI CORRADO (testimone in relazione al capo 159)
Mar. GIOVINO GIUSEPPE (capo 156)

PRODUZIONI PM:
- atti relativi ai capi 83, 84, 86 (con indice interno)
- atti relativi a frodi carosello (capi 96, 97, 98, 99, 100) con indice interno
- denuncia teste Spotti 04.09.2012
- atti fallimento SICE (capo 104)
- intrecci Cappa-Mancuso (capi 119, 120, 121)
- Verbale sequestro Riillo P. (vd. Mar. Giovino)
- denuncia di MURATORI M. del 19.07.2011 (coimputato capi 156, 157)
- Dvd GdF Cremona: atti Nocerino 14.09.2016 (capo 107) e del 19.10.2016 (capi 106, 107, 120)
- Dvd rogatorie
- Doc. D'agostino: doc. relativi a **Udienza** 21.10.2016 (sull'associazione); **Udienza** 26.10.2016 (capi 96, 97, 98, 99, 100, 104); **Udienza** 02.11.2016 e 08.11.2016 (capi 83, 119, 120, 121); **Udienza** 13.10.2016 e 15.10.2016 (capi 83, 84, 86).

PRODUZIONE ATTI DIFESA GERACE S.: contratti di lavoro, documenti INPS, buste paga.

Udienza 05.01.2017

BOLOGNINO Sergio (spontanee dichiarazioni)
MINELLI KOSTANTINOS (capi 162 e 163 coimputato abbrev. Zavaglia)
BOLOGNINO Michele (spontanee dichiarazioni)
COSTANTINO GUIDO (capi 56, 162, 164, 179, 159, 138, 139)
FIORI ANTONIA (funzionario Agenzia delle Entrate, capi 83-84)
RIILLO PASQUALE (spontanee dichiarazioni)

Udienza 10.01.2017

DI LEGAMI Rosario (amministratore giudiziario capi 83-84)
DENARO Giovanni (collaboratore ammin. Giudiz. Capi 83-84)
PEDRETTI Marco (curatore della SORBOLO COSTRUZIONI capi 83-84)
AMATO Alfredo

Udienza 12.01.2017

BARBARA Pietro (capi 156 e 157)
SIRACUSA Vincenzo (capo 140 octies)
COSTANTINO Guido (Bolognino Michele capi 1, 88, 88 bis, 89)
FALBO Francesco (imputato capo 83, P.C. capo 84)
BOLOGNINO Sergio

Verbale perquisizione e sequestro Giglio Giulio del 19.07.2011 (capi 156-157)
Interrogatorio di FALBO Francesco del 01.02.2014

Udienza 17.01.2017

BOLOGNINO Sergio
AIELLO Salvatore (capi 83-84)
FALBO Francesco
MUZZIOLI Antonio (capi 83-84, collaboratore ammin. giudiz. Capi 83-84)

Difesa Gerace Salvatore: verbale assemblea GEA IMMOBILIARE del 28.02.2011, cessione terreni Sorbolo.
Difesa Sarcone Gianluigi: cessione quote della GEA firmata da Falbo.
PRODUZIONI PM:
- Denuncia Falbo F. del 10.07.2012
- Atti d'indagine 430, vd. indice, depositati presso la cancelleria.

Udienza 19.01.2017

D'AGOSTINO Emidio (capo 1 Vertinelli, 85, 89 quater, quinquies, septies, decies, duodecies, 143 quinquies.)
DE LEONARDIS Antonio (capo 95)
SIMONELLI Piergiorgio (SOS relativa a SECAV, capo 85)

SPALLANZANI Giuseppe (capo 95)

PRODUZIONI PM:
- Atti relativi alla testimonianza Pedretti (**Udienza** 10.01.2017, capi 83-84)
- Atti relativi all'**Udienza** 05.01.2017
- Atti relativi ai movimenti bancari SECAV (capo 85)
- Atti relativi a Cannizzo Mario (denuncia, perquisizione, rigetto richiesta porto d'armi) capo 70 sexies.
- Sentenze passate in giudicato relative agli imputati (Genova, Torino, Amato-Bellocco, Bolognino)

Udienza 24.01.2017

D'AGOSTINO Emidio (capi Vertinelli)
PICO Emanuele (capi Vertinelli)

PRODUZIONI PM:
- CD atti relativi a posizione Vertinelli (visure camerali, fatture, ocp, perquisizioni...vd. indice)
- schede personali Vertinelli Palmo e Giuseppe '62

Udienza 26.01.2016

PICO Emanuele (capi Vertinelli)
ZANIBONI Federica (capi Vertinelli)

PRODUZIONI PM:
- Interdittive del prefetto vs. Vertinelli
- Accertamenti fiscali dei Vertinelli del ROS
- Fatture TOUCH Srl (89 terdecies)
Nota difesa Vertinelli

Udienza 31.01.2017

ZANIBONI Federica (Vertinelli)
CURCIO Francesco (Vertinelli-GECOVAL, capo 89 duodecies)
BOSCHINI Luca (capo 16)
RULLO Maria (P.O. capo 46)
ROVATTI Alfio (capo 20)

PRODUZIONI PM:
- Relazioni dott.ssa Zaniboni
- Atti dell'Agenzia delle Entrate relative a TOP SERVICE (capo 89 septies)
Produzione difesa Vertinelli sent. Non luogo a procedere (definitiva) del 2010

Udienza 02.02.2017
LEUZZI Emanuele (capo 1, rapporti con la politica)

PRODUZIONE DIFESA IAQUINTA Giuseppe

Udienza 07.02.2017
CATALIOTTI Liborio (cena antichi sapori)
PIGNEDOLI Sabrina (capo 123)
DE IESU Domenico (capo 11)
FRANZINI Gabriele (giornalista di Telereggio, Sarcone intervista Gibertini)
TROVATO Isabella (cena antichi sapori)
ARCURI Caterina (acquisizione SIT, deposito il 09.02.2017)

PRODUZIONI PM:
- Articoli del Carlino e lettera avv. Sarzi Amadè
- Atti relativi al divieto di porto d'armi per Brescia, Iaquinta G., Muto Antonio
Produzione parte civile Pignedoli: articoli scritti dalla p.c

Udienza 09.02.2017
SALERNO Salvatore
CORTESE Angelo Salvatore

PRODUZIONI PM:
- "Sent. Cortese": Arena-Ghibli, Heracles-Perseus, Petilia, Tornicchio, Comberiati
- video tg Reggio Emilia
- SIT Arcuri Caterina (acquisite il 07.02.2017)
- contratto di locazione Azzurra Immobiliare (capi 83-84)

Udienza 14.02.2017
CAIAZZO Felice (abbrev. Zavaglia)
DESIDERIO Giuseppe (capo 11)
GENNACCARO Angelo (capo 11)
FERRETTI Claudio (capo 11)
COLACINO Nicola (capo 11)
LEUZZI Emanuele controesame
CORTESE Angelo Salvatore

Udienza 16.02.2017
D'AGOSTINO Emidio (capi 143, 143 bis, 145)

PRODUZIONI PM:

- Annotazione mar. D'agostino sui capi 143, 143 bis, 145
- informativa finale Grande drago
- OCC Ghibli
- articoli stampa Yara-cantiere di Giglio
- SIT Vertinelli e Giglio a Cianflone e Matacera del 9.12.2009 (operaz. Pandora)
- relazione pref. De Miro a Commissione parlamentare antimafia
- mis. Cautelari pp. 936/06 + pagine informative
- OCC 927/06
- "la guerra sporca dei tir" – Piazzapulita
- fermi Grande Drago
- SIT TAMAGLINI Ivan, SIT RIZZO Carlo, SIT SILIPO Antonio, SIT RUGGERO Giuseppe, tutte del 2005, verbalizzate da Cianflone, Caiazzo
- atti DIA su Giglio srl del 2010 e esclusione da appalto (anche accessi al casellario, neg.)
- OCP CIANFLONE hotel tricolore il 06.10.2010
- informativa Pref. Brescia
- ocp Giglio-Vertinelli-Cianflone-Matacera 16.05.2011 in pizzeria
- testimonianza RGNR 936/06 di Giglio Giuseppe e Vertinelli Palmo
- ocp 25.06.2011 Giglio-Cianflone
- visura camerale BA.CI.RO. RISTO
- visura camerale PAGUS DI BATTIGAGLIA GIANCARMINE + contratto affitto
- visura camerale LEONAR
- OCP Giglio-Vertinelli-Cianflone del 23.07.2011
- interdittive Vertinelli

Udienza 21.02.2017

TODISCO Nicola
DE MATTEIS Roberto
COSTANTINO Guido (capo 87)

PRODUZIONI PM:
- annotazione ufficiali pg Calabria
- annotazione MAR. Costantino capo 87
- sent. Patteggiamento Bolognino Sergio capo 87
- avviso 430 SIT D'URZO Domenico (vd. indice depositi 430)

PRODUZIONI BOLOGNINO Sergio: sentenze

Udienza 23.02.2017

ZAMBONI Nicola (capi 94-94bis)
ZENI Alessandro (capi 94-94bis)
COSTANTINO Guido (capi 94-94bis)
MAZZOLETTI Francesco (capi 94-94bis)
ROSSI Luca (capi 94-94bis)

PRODUZIONE FLORIO Francesco: sent. assoluzione violazione Sigilli (capi 94-94bis) passata in giudicato.
PRODUZIONI PM:
- Annotazione Mar. Costantino capi 94-94 bis
- Atti relativi alla testimonianza di Zamboni Nicola capi 94-94 bis
- Atti relativi alla testimonianza di Zeni Alessandro capi 94-94 bis
- Atti relativi alla testimonianza di Mazzoletti Francesco capi 94-94 bis
- Atti relativi alla testimonianza di Rossi Luca capi 94-94 bis

Udienza 03.03.2017

BONAZZOLI Luciano (assassino di Gobbi Giorgio, capo 1)
SIGNIFREDI Paolo (capo 1)
MAR. GOSTOLI Giovanni (capo 1, CC Mantova)

PRODUZIONI PM:
- Sent. tribunale Mantova Bonazzoli
- album fotografico e legenda mostrato a Signifredi

Udienza 04.03.2017

VERONI Emilio (capo 53)
D'URZO Domenico (sentito ex art. 195 cpp sul capo 53 quale P.O.)

PRODUZIONI PM:
- Atti relativi alla testimonianza Mar. Veroni capo 53

Udienza 07.03.2017

COSTANTINO Guido (capo 189)
Lgt. CAPPELLO Luca (capo 189)
ROMANIELLO Domenico (capo 189)
FUSCONI Simona (capo 189)

PRODUZIONI PM:
- Annotazione Mar. Costantino capo 189
- Relazione Romaniello, ct PM, relativa alle pratiche ammin comune di Finale Emilia

Udienza 09.03.2017

POLETTI Maurizio → acquisizione e produzione esposto con riconoscimento in **Udienza**)
CESTARI Marco (capo servizio della protezione civile di Finale Emilia)
CAVALLARI Davide (informatico comune di Finale Emilia)
MINOZZI Rosemma (istruttore direttivo tecnico e geometra di Finale Emilia)

GAVIOLI Amedea (impiegata amministrativa prima edilizia pubblica poi lavori pubblici di Finale)
GRANDI Morena (impiegata amministrativa lavori pubblici di Finale)
CARUSO Giuseppe (titolare impresa che ha lavorato con la BIANCHINI)
MANTOVANI Monica (segretario comunale di Finale)
COVIC Sanja (architetto lavori pubblici Finale Emilia)
FERIOLI Fernando (sindaco Finale Emilia dal 30.05.2011 al 19.06.2016)
D'AIELLO Angelo (assessore lavori pubblici Finale Emilia)
BOETTI Maurizio (consigliere comunale Finale Emilia dal 2011 al 2016)

PRODUZIONI PM:
- esposto Poletti M.
- contratti comune di Finale Emilia
- mail Ferioli-Mantovani su cessione credito Bianchini
- mail Gerrini-Mantovani sui contratti
- missiva Corte dei Conti Mantovani
- ordinanza sindaco pagamenti appalto scuole
- proposte collaborazioni gare di appalto

Udienza 14.03.2017

COSTANTINO Guido (capo 91)
PASETTI Rossella (lavoratrice presso ARPA)
ZANINI Annalisa (ARPA; riconoscimento relazione e acquisizione)
Mar. MARCHI Marcello

PRODUZIONI PM:
- avviso deposito ex 430 cpp
- annotazione Costantino capo 91
- nota Di Legami su capo 91
- relazioni Bianchini copertura amianto
- documenti sequestrati a Brescia
- doc. CC Modena: esec ordin restit Caterpillar

PRODUZIONI BIANCHINI-BRAGA

Udienza 16.03.2017

OLIVERIO Francesco

Perizia dott. Chiessi su Amato Alfredo
Casellario Oliverio
Avviso deposito ex art. 430 cpp
PRODUZIONI PM:
- album fotografico

- OCP DDA Catanzaro 19.02.2012
- Interrogatorio Oliverio del 06.03.2012
PRODUZIONI DIFESA BRESCIA Pasquale: interr. 22.02.2012 OLIVERIO
PRODUZIONE VISCOMI: file audio

Udienza 21.03.2017

Mar. MANDRELLI Marco (capo 143 sexies)
VETRUGNO Sandro (capo 143 sexies)
TASSI Raul (capo 143 sexies)
DE DONNO Pietro (OCP 2013 cafè Reale, capo 143 sexies)
CISTERNINO Matteo (accessi ispettivi cafè Reale, capo 143 sexies)

PRODUZIONI PM:
- Elenco risultanze GdF Rimini capo 143 sexies
- schede patrimoniali Bolognini e Diletto
- verbali ispezioni Cisternino capo 143 sexies
PRODUZIONI DIFESA GALLO Alfonso: licenza di vendita

Udienza 23.03.2017

TOMASSETTI Fabrizio (capi 192-193 abbrev. Zavaglia)
PICO Emanuele (capi dal 143 bis al 143 sexies, 190, 193 bis, 195, 197)
VECCHI Giovanni (imputato Zavaglia, teste su 193 bis)

PRODUZIONI PM:
- intercettazioni capo 193 bis
- informativa DIA di Roma del 30.10.2014 + allegati
- OCC CZ 22.10.2013
- Visure INAIL, sequestro e atti Leonardo group Srl (capi 192, 193 e 193 bis)
- atti relativi alla testimonianza Mar. Pico (relativi a Diletto Alfonso)

Udienza 28.03.2017

D'AGOSTINO Emidio (capi 4, 4 bis, 93 bis, 93 ter, 93 quater, 93 quinquies, 93 sexies, 93 septies)

PRODUZIONI PM:
- contenuto PC Bianchini Alessandro (video) + verbale perquisizione 28.01.2015

Udienza 30.03.2017

ALIANO Salvatore (capi 4 e 4 bis)
FRAULINI Simone (dipendente ammin. Bianchini)
ZANARDI Stefano (commissario giudiziale BIANCHINI COSTRUZIONI)
DI LEGAMI Rosario (amministratore giudiziario BIANCHINI)

PRODUZIONI PM:
- Atti testimonianza Fraulini
- Atti concordato preventivo Bianchini costruzioni
- Atti processo verbale Aliano

PRODUZIONE DIFESA BIANCHINI: dimissioni Bianchini Alessandro luglio 2013

Udienza 04.04.2017

DEPOSIZIONE DELL' EX PREFETTO DI REGGIO EMILIA DE MIRO ANTONELLA (depone in merito all' operato svolto in provincia)
DEPOSIZIONE DEL PERITO TRASCRITTORE DI DINNELLA LUIGINA
DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE DOTT.SSA BARAVELLI CINZIA (CAPO 91)
DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE FALBO LOREDANA (si avvale della facoltà di non rispondere)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ROCCA TIZIANO (CAPO 189)
CARTELLA PRODUZIONI PM (CARTELLA nota prefettura REGGIO EMILIA del 20 giugno 2016 con allegati 3 DVD (contenenti interdittive antimafia fino al 2016, dinieghi di iscrizione alla white list e provvedimenti relativi ai dinieghi di detenzione armi fino al 2012) + avviso di deposito ex art 430 cpp+ documentazione e relazione della dott.ssa BARAVELLI Cinzia+ interdittiva IAQUINTA Ginseppe+ lettera minatoria al PREFETTO DE MIRO+ RIGETTO DELL' INSCRIZIONE IN WHITE LIST DELLA BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L+ protocollo d' intesa tra regione e provincia di RE sulla criminalità organizzata in provincia+ relazione prefetto di RE del 2010+ sentenza di condanna della Corte dei Conti contro GERRINI Giulio+ documentazione relativa alla testimone FALBO Loredana+ altro).

Udienza 06.04.2017

DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO COSTANTINO (CAPI 90,92,93)
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BOLOGNINO MICHELE
cartella produzioni difesa BIANCHINI(documentazione di tutti i dipendenti, capo 90)
cartella prodnzioni pm (informativa del maresciallo PICHEO, SIT di BALZANO Antonio e CHIARO Emanuele)
cartella relativa alla testimonianza del maresciallo COSTANTINO all' **Udienza** del 06.04.17

Udienza 11.04.2017

DEPOSIZIONE DEL LGT NAZZARENO NECCI (avvio del filone di indagine CC Parma)
DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO AIUTANTE LOVISELLI STEFANO (continua sulle indagini CC Parma- figure di DILETTO ALFONSO-VECCHI GIOVANNI e altri)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FRANCESCHI GOVANNI (CAPO 191)
DEPOSIZIONE DELL' APPUNTATO PRESTA SERAFINO (BRESCIA PASQUALE e altri)
CARTELLA PRODUZIONI PM (cartella CC PARMA (contiene ocp video e annotazioni di servizio relative al ristorante ARIETE+ cartella RONI contenente documenti relativi a

Abdelgawad Ahmed, BOLOGNINO Domenico, discoteca 'LA PARA- circolo blu e blu', ristorante 'ARIETE'+ cartella SAVE VECCHI contenente tre video + cartella TESTE PRESTA S. contenente documentazione relativa a BRESCIA Pasquale e PAOLINI Alfonso + sit di BELLETTI Andrea e FRANCESCHI Giovanni+ Fascicolo fotografico CC PARMA (a/ b) + +verbale di perquisizione a VECCHI Giovanni)

Udienza 13.04.2017

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BALZANO ANTONIO (CAPO 90)
DEOSIZIONE DEL TESTIMONE CHIARO EMANUELE (CAPO 90)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PERBONI REMO (CAPO 90)
DEPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATISTRICE GIUDIZIARIA DOTT.SSA ZANIBONI FEDERICA
DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO VERONI EMILIO (CAPI 1, 190,191, 195,197)
cartella difesa BIANCHINI-BRAGA (documentazione - dipendenti capo 90)
CARTELLA PRODUZIONI PM: (fascicolo fotografico CC MODENA)

Udienza 18.04.2017

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BALZANO ANTONIO (CAPO 90)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MEZETTI MASSIMO (DIFESA PARTE CIVILE-REGIONE EMILIA ROMAGNA)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ANGELI ROBERTO (SINDACO DI REGGIOLO)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BERGAMINI RENZO (SINDACO DI GUALTIERI)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE COLLI PAOLO (SINDACO DI MONTECCHIO EMILIA)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FORMIGLIO MICHELE (COMMISSARIO DI BRESCELLO)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GIOVE LUIGI (HA RICOPERTO VARI INCARICHI IN C.G.I.L. EMILIA-ROMAGNA, DA ULTIMO QUELLO DI SEGRETARIO GENERALE)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BECCATI MARCELLO (SEGRETARIO PROVINCIALE C.G.I.L.)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BARILLI MARCO (SEGRETARIO PROVINCIALE DEI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE)
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE SANTORO ALESSANDRO (incaricato dalla C.G.I.L. Emilia Romagna di stimare il danno eventualmente subito a seguito della penetrazione criminale nell' economia della regione con particolare riferimento al settore edile)
DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO CAPO PICO EMANUELE (CAPI 209,211,212.212 BIS)
CARTELLE relative alle parti civili CGIL, comuni di BIBBIANO, BRESCELLO, GUALTIERI, MONTECCHIO, REGGIOLO, REGIONE EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.
CARTELLA PRODUZIONI PM: sit BALZANO Antonio.

Udienza 20.04.2017

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE TONINI SIMONE (CAPO 90,91,)

DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO D'AGOSTINO EMIDIO (RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DI GIGLIO GIUSEPPE)

CARTELLA PRODUZIONI PM: riscontri alle dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe (forniti dal maresciallo D' AGOSTINO Emidio alle udienze del 20 e 27.04.2017 e allegati)

Udienza 27.04.2017

DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO D'AGOSTINO EMIDIO (RISCONTRI GIGLIO)

DEPOSIZIONE DELL'IMPUTATO DI REATO CONNESSO GULLÀ ANTONIO (CAPO 89 QUINQUIES)

DEPOSIZIONE DELL'IMPUTATO DI REATO CONNESSO MAZOTTI MARIO (CAPO 109 E 109 BIS)

DEPOSIZIONE DELL'IMPUTATO ABDELGAWAD IBRAHIM AHMED (CAPO 191)

DEPOSIZIONE DELL'IMPUTATA DI REATO CONNESSO TATTINI ROBERTA (si rinuncia all' audizione- si acquisiscono le dichiarazioni rese in precedenza)

DEPOSIZIONE DELL'IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIBERTINI MARCO (si avvale della facoltà di non rispondere)

CARTELLA DIFESA SALSI Mirco (contiene interrogatorio integrale di GIBERTINI Marco del 14.05.2015)

CARTELLA PRODUZIONI PM: contiene DVD con allegati vari di PG e non su TATTINI- fra cui interrogatorio del 30.01.15 e incidente probatorio- e GIBERTINI relativi all' **Udienza** del 27.04.17- fra cui interrogatorio del 14.5.15 e memoriale + sit di LUSETTI Matteo e FERJANI Mounir.

PRODUZIONE PDF DIFESA MATACERA FRANCESCO

Udienza 02.05.2017

Astensione, con sospensione custodia cautelare dal 02.05.2017 al 08.05.2017

Udienza 09.05.2017

DEPOSIZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SQUADRA MOBILE DI REGGIO EMILIA BATTISTI GUGLIELMO (ricerche effettuate per contattare la persona offesa LUSETTI MATTEO)

DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO FERRO DOMENICO (ricerche effettuare per reperire la persona offesa FERJANI MOUNIR). VENGONO ACQUISITE LE SIT DI FERJANI PERCHE' RISULTA IRREPERIBILE DALL' ANNO 2012 MA NON QUELLE DI LUSETTI PER LA CUI POSIZIONE SI RENDONO NECESSARI ACCERTAMENTI Più APPROFONDITI- è DISPOSTA LA CITAZIONE DELLA MADRE MIARI LUCIA.

ESAME DELL' IMPUTATO BOLOGNINO MICHELE

MODIFICA DEL CAPO DI IMPUTAZIONE 53, pag 229 e ss.

CARTELLA PRODUZIONI PM: (TESTO DEL CAPO 53 COME MODIFICATO IN **UDIENZA**+ NOTIFICA DEL CAPO 53 MODIFICATO E DELL' ATTINENTE ESTRATTO DEL VERBALE DI **UDIENZA** A BAACHAOUI KARIMA+ DOCUMENTI AUDI A6)

Udienza 11.05.2017

DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE MIARI LUCIA (madre di LUSETTI MATTEO)
ESAME DELL' IMPUTATO BOLOGNINO MICHELE (controesame)
ESAME DELL' IMPUTATO SILIPO LUIGI
CARTELLA PRODUZIONI PM (CARTELLA 'DISC' contenente audio + verbale di pg relativi a LUSETTI MATTEO + CARTELLA 'DOCUMENTI BIANCHINI' con all' interno indice pdf dell'amministratore giudiziario studio legale DI LEGAMI+ INTERROGATORIO DI SILIPO LUIGI DEL 24.07.15+NOTE QUESTURA RE SU LUSETTI+RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DI SORVEGLIANZA SPECIALE NEI CONFRONTI DI BOLOGNINO MICHELE DEL 2.09.14)
CARTELLA PRODUZIONI PARTI CIVILI (storico delle iniziative di educazione alla legalità attivate dal comune di RE dal 2006 in avanti)

Udienza 16.05.2017:

ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI VERTINELLI PALMO
ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI VERTINELLI GIUSEPPE
ESAME DELL' IMPUTATO IAQUINTA VINCENZO
ESAME DELL' IMPUTATO IAQUINTA GIUSEPPE
ESAME DELL' IMPUTATA BRAGA BRUNA
ESAME DELL' IMPUTATO BIANCHINI ALESSANDRO
CARTELLA PRODUZIONI PM (contiene cartella relativa a IAQUINTA Giuseppe con verbale di perquisizione, documentazione di Porto Kaleo, foto di IAQUINTA G e pdf ALBERICO GIULIO + documentazione IAQUINTA Vincenzo + interrogatori di VERTINELLI Palmo e Giuseppe).

Udienza 18.05.2017:

ESAME DELL' IMPUTATO BIANCHINI AUGUSTO
ESAME DELL' IMPUTATO DEBBI GIULIANO
ESAME DELL' IMPUTATO SALSI MIRCO
CARTELLA PRODUZIONI PM (contiene contratto di lavoro di BELFIORE GAETANO con la BIANCHINI COSTRUZIONI+ audio GIBERTINI fatto ascoltare durante la requisitoria+ querela sporta da SALSI MIRCO+ documentazione di PG su DEBBI Giuliano+ verbale di perquisizione eseguita nei confronti di SALSI MIRCO)
cartella produzioni difesa BEDDI (contiene memoria scritta da DEBBI sulla storia imprenditoriale dal 2007 al 2012 riguardante la MINIMUN S.R.L. E il MARINABAY S.R.L.)
PARERE (IN PDF) SPECIALISTICO DELLA CONSULENTE DOTT.SSA BEGOTTI SULL' IMPUTATO SALSI MIRCO.

Udienza 23.05.2017
Astensione avvocati – questione di legittimità costituzionale

Udienza 30.05.2017
ACQUISIZIONE DEL PARERE SPECIALISTICO DELLA DOTT.SSA BEGOTTI SU SALSI MIRCO
ESAME DELL'IMPUTATO LONETTI SERGIO
ESAME DELL'IMPUTATO FLORO VITO ANTONIO
ESAME DELL'IMPUTATO BLASCO GAETANO
ESAME DELL'IMPUTATO BOLOGNINO SERGIO

Udienza 01.06.2017
ESAME DELL'IMPUTATO BOLOGNINO SERGIO
ESAME DELL'IMPUTATO BRESCIA PASQUALE
ESAME DELL'IMPUTATO RIILLO PASQUALE
CARTELLA PRODUZIONI PM (contiene cd con interrogatorio di VALERIO Antonio del 24 luglio 2015 + fonoregistrazione dello stesso + interrogatorio di BELFIORE Carmine, MUTO Antonio cl. 78, MUTO Antonio cl. 55)
PRODUZIONE PDF DIFESA BRESCIA PASQUALE
PRODUZIONE DIFESA RIILLO PASQUALE (interrogatorio del 23.07.15)

Udienza 06.06.2017
ESAME DELL'IMPUTATO VULCANO MARIO
ESAME DELL'IMPUTATO AMATO FRANCESCO
ESAME DELL'IMPUTATO AMATO ALFREDO
ESAME DELL'IMPUTATO VALERIOTI GABRIELE
ESAME DELL'IMPUTATO LUPEZZA ALESSANDRO
ESAME DELL'IMPUTATO CANNIZZO MARIO
ESAME DELL'IMPUTATA BOLOGNINO CATIANNA
ESAME DELL'IMPUTATA BOLOGNINO DOMENICO
CARTELLA PRODUZIONI ATTI DIFESE (contiene atti delle difesa di MUTO Salvatore- verbale **Udienza** Mantova del 15.03.17 e interrogatorio del 12.12.15- atti delle difese di BOLOGNINO Catianna, CANNIZZO Mario, VALERIOTI Gabriele).
CARTELLA PRODUZIONI PM (contiene CARTELLA DEBBI Giuliano con interrogatorio dell'11.09.13 + cessione del credito da DEBBI a SILIPO ANTONIO+ cessione del credito da GIBERTINI GINO a SILIPO, CARTELLA SALSI Mirco con interrogatorio del 05.07.13 pdf dichiarazione scritta VALERIO ANTONIO+ interrogatorio di DEBBI del 24.08.15+ interrogatori di PELAGGI Paolo, VALERIOTI Gabriele, MUTO S.cl. 77, AMATO Alfredo).

Udienza 08.06.2017
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO MANCUSO VINCENZO
ESAME DELL'IMPUTATO ZANGARI VALTER

ESAME DELL'IMPUTATO GIBERTINI GINO
ESAME DELL'IMPUTATO ALLELUIA LAURO
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA MANCUSO VINCENZO (contabili bancarie+ assegni+ fatture tra EDIL BUILDING S.R.L. e AZ SERVICE+ contratto di appalto tra EDIL BUILDING s.r.l. e VILLA S.GIULIA s.r.l. e fatture)
CARTELLA PRODUZIONI PM (interrogatorio di FERRI Bernardini Gabriele, GERACE Salvatore, PASSIATORE Francesco, verbale **Udienza** MANTOVA del 6.03.17)
PRODUZIONE DIFESA ALLELUIA LAURO (contratto di lavoro con la BIANCHINI COSTRUZIONI+ documentazione)

Udienza 13.06.2017

Astensione + questione di legittimità costituzionale 2
cartella ordinanza TRIBUNALE REGGIO EMILIA sulla questione di legittimità costituzionale.

Udienza 17.06.2017

DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO FLORO VITO ANTONIO
CARTELLA PRODUZIONI PM: contiene atti depositati ex art. 430 cpp (nota CC MODENA su SALERNO Salvatore, 2 interrogatori di RICHICHI Giuseppe, interrogatorio di FEMIA Nicola del 7.04.17)

Udienza 20.06.2017

ESAME DELL'IMPUTATO BOLOGNINO FRANCESCO
ESAME DELL'IMPUTATA BARNAT EWA BOGUSLAWA
ESAME DELL'IMPUTATO SARCONE GIANLUIGI

Udienza 22.06.2017

ESAME DELL'IMPUTATO GIANLUIGI SARCONE
ESAME DELL'IMPUTATO FLORO VITO GIANNI
PER LA DIFESA BOLOGNINO SERGIO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ZAPPIA GIUSEPPE (detenuto per un periodo assieme a BOLOGNINO SERGIO)
PER LA DIFESA BOLOGNINO SERGIO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BARILARO ANTONINO (detenuto per un periodo assieme a BOLOGNINO SERGIO)
PER LA DIFESA BOLOGNINO SERGIO, ESAME DEL COIMPUTATO GIGLIO GIULIO (detenuto per un periodo assieme a BOLOGNINO SERGIO)
PER LA DIFESA BOLOGNINO SERGIO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ISPETTORE CARBONI FABRIZIO (CAPO 87)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA BOLOGNINO Sergio (sentenze LA SPEZIA e interrogatori resi alla Procura di GENOVA etc.)
CARTELLA DIFESA FLORO VITO Gianni (interrogatorio del 24.07.15)

CARTELLA PRODUZIONI DIFESA SARCONE Gianluigi (documentazione relativa ad AMBIENTI DESIGN, FATTURE VODAFONE)

Udienza 27.06.2017

PER LA DIFESA BOLOGNINO MICHELE, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI PERROTTA PIERO, COLOSIMO SALVATORE, BELFIORE NICOLA, AURIEMMA GENNARO, RICCI ROBERTO (CAPO 90)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA BOLOGNINO MICHELE (copie buste paga di COLOSIMO SALVATORE e PERROTTA PIERO)
CARTELLA PRODUZIONI PM (produzione BOLOGNINO SERGIO-trascrizione intercettazione GENOVA+ produzione CAVEDO MAURIZIO- dichiarazione in cui l' imputato si avvale della facoltà di non rispondere e interrogatorio del 19.11.12)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA FLORO VITO GIANNI (atti cui fa riferimento l'imputato all' **Udienza** del 22.06.17)

Udienza 29.06.2017
PER LA DIFESA DI MUTO ANTONIO CL. 71, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE TOLI GENTJAN (CAPO 94)
PER LA DIFESA DI MUTO ANTONIO CL.71, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE LOMBARDO ROSSELLA (CAPO 94)
PER LA DIFESA DI MUTO ANTONIO CL. 71, DEPOSIZIONE DEL COIMPUTATO FLORO VITO SELVINO (CAPO 95)
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO FLORO VITO ANTONIO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO BOLOGNINO MICHELE
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA MUTO ANTONIO cl. 71 (documentazione relativa alla 'MUTO LOGISTICA E TRASPORTI s.r.l.)

Udienza 04.07.2017

PER LA DIFESA DI SCIDA DOMENICO, DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE HEEGE KATHARINA
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO SCIDA DOMENICO
DEPOSIZIONE DELL'IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO GRANDE ARACRI NICOLINO
PER LA DIFESA ARENA CARMINE, DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE D'AMICO MARIKA (CAPI 45 E 188)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA BOLOGNINO + altri (RIT CC Mantova, trascrizione ambientale)
DVD RW 1 E 2

Udienza 06.07.2017

PER LE DIFESE DI PAOLINI ALFONSO E BRESCIA PASQUALE, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GALLO GENNARO (capo 1)

PER LA DIFESA DI PAOLINI ALFONSO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RUSSO ROCCO (capo 1)
PER LA DIFESA DI MUTO LUIGI CL.75, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FONTANA GIUSEPPE (affare Oppido)
PER LA DIFESA DI VULCANO MARIO E DI FLORO VITO GIANNI, DEPOSIZIONE DELL' IMPUTATO DI REATO CONNESSO CLAUSI DONATO AGOSTINO
PER LA DIFESA DI MUTO LUIGI CL. 75, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE AVVOCATO DROGO ANTONIO MARIA SALVATORE
PER LA DIFESA DI VULCANO MARIO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI PODELLA GIUSEPPE E BARUFFALDI STEFANO
DEPOSIZIONE DELL'IMPUTATO DI REATO CONNESSO PELAGGI PAOLO
DVD **Udienza** 1
DVD **Udienza** 2
Deposito ex art 430 cpp

Udienza 11.07.2017

PER LA DIFESA DI BLASCO GAETANO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI LE ROSE GIULIANO, AMEGLIO DOMENICO, RUSSO GIOVANNI, CIMMINISI SALVATORE, FORNASARI ERNESTO, TALLARICO GIUSEPPE, FALBO SALVTAORE, MESORACA FRANCESCO (CAPO 1)
PER LA DIFESA DI SARCONE GIANLUIGI, DEPOSIZIONE DEGLI IMPUTATI BIGLIARDI MASSIMO, IOTTI LICIA, TORREGGIANI MARCO, MELLONI FABRIZIO, MOTTA ALBERTO, LO MONACO MARIA FATIMA, D' ANDREA MASSIMO, ANNEDA MARCO, CADOPPI FRANCO, MARETTI MARIO, TESSITORE ANTONIO (CAPO 1).
PER LA DIFESA DI FLORO VITO GIANNI, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE LOMBARDO ANTONIO, MAESTRI MAURIZIO, ROVATTI GIUSEPPE, BONAZZI ANDREA, MARCHIO VINCENZO (CAPO 1, 106,107,120).
PER LA DIFESA DI MACRÌ FRANCESCO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI CUCCA GIOVANNI, CARNICELLI SONIA (CAPO 88 BIS e 9).
PER LA DIFESA DI PAOLINI ALFONSO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI RICCIARDI VINCENZO E FRONDANA PAOLO (CAPO 1)
PER LA DIFESA DI SCIDA FRANCESCO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CARRA LUCA (CAPO 108)
PER LA DIFESA DI BAACHAOUI MONCEF, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RUSSO GIOVANNI (CAPI 160, 161)
PER LA DIFESA DI BOLOGNINO MICHELE, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FORNASARI ERNESTO
PER LA DIFESA DI BRESCIA PASQUALE, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RICCIARDI VINCENZO (CAPO 1)
PER LA DIFESA DI VULCANO MARIO, DEPOSIZIONE DELL' IMPUTATO DI REATO CONNESSO PALLONE GIUSEPPE (si avvale della facoltà di non rispondere)
PER LA DIFESA DI AIELLO GIUSEPPE E LE ROSE SALVATORE, DEPOSIZIONE DELL' IMPUTATO DI REATO CONNESSO CAPPA SALVATORE (si avvale della facoltà di non rispondere)

PER LA DIFESA DI AIELLO GIUSEPPE, LE ROSE SALVATORE, FLORO VITO GIANNI, DEPOSIZIONE DELL' IMPUTATO DI REATO CONNESSO GULLA' FRANCESCO (CAPI 119, 120)
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL' IMPUTATO MOLINARI ANTONIO
SPONTANEE DICIARAZIONI DELL' IMPUTATO MACRÌ FRANCESCO.
DVD **UDIENZA** 3
PRODUZIONE pdf DIFESA AMATO ALFREDO (visura camerale della ESCAVAZIONI E TRASPORTI s.r.l.+ documenti di trasporto indirizzati da SILIPO ANTONIO ad AMATO ALFREDO per i lavori svolti dal primo+ un consuntivo e due preventivi
PRODUZIONE PDF DIFESA AIELLO GIUSEPPE e LE ROSE SALVATORE (dichiarazione di entrambi gli imputati in relazione alle vicende loro ascritte)
PRODUZIONE PDF DIFESA BAACHAOUI MONCEF (foto cantiere+ preventivo)
PRODUZIONE PDF MOLINARI E MACRÌ (documentazione de 'IL CENACOLO DEL PESCATORE')

Udienza 13.07.2017

PER LA DIFESA BAACHOUI MONCEF, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI BRUNIANI DOMENICO, VEZZOSI MASSIMO, CANALI ERMANNO, AMEGLIO SALVATORE, MUTO SALVATORE, CASELLI MASSIMO, PERITI FEDERICO, RILLO PAOLO (CAPO 1)
PER LA DIFESA DI MANCUSO VINCENZO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI CAVAZZOLI GIORGIO (capi 119-120-121)
PER LA DIFESA DI SILIPO LUIGI, DEPOSIZIONE DELLE TESTIMONI COSTA MARIA, IOANNIDIS AMELIA, ZANONI VALERIO (CAPO 59)
PER LA DIFESA DI BRESCIA PASQUALE, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI MANNA GENNARO, DITINCO GIAMBATTISTA, AIELLO SALVATORE, PERITI FEDERICO, MAIOLI ENZO, LO MONACO UBERTI ELENA, DE IESU DOMENICO, RIZZO ANTONIO, SCARPINO SALVATORE, FILIPPI FABIO, MASINI SONIA, CASALI IVALDO (CAPO 1)
PER LA DIFESA DI SARCONE GIANLUIGI, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI BRUGNANO GIUSEPPE, MASINI SONIA.
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO BLASCO GAETANO
CARTELLA PRODUZIONI PM (memoria integrativa della testimonianza del maggiore LEUZZI Emanuele del 2.02.17 CON VIDEO TELEREGGIO su GRANDE ARACRI-BRESCELLO, PAGLIANI e intercettazioni tra PAGLIANI e PAOLINI + RASSEGNA STAMPA DE ' IL RESTO DEL CARLINO' all' interno della cartella 'Z'+ deposito ex art.430 c.p.p. con SIT di AURIEMMA GENNARO CHIARO EMANUELE e BALZANO ANTONIO –CAPO 90+ FASCICOLO FOTOGRAFICO CC MODENA)
PDF QUESTURA RE INDAGINI. ATTI DI PG relativi all' incendio realizzato ai danni dell' autovettura di COLACINO MICHELE.
PRODUZIONE PDF DIFESA BAACHAOUI MONCEF (ELENCO ATTI DEPOSITATI)
PRODUZIONE PDF DIFESA BRESCIA (ARTICOLI DI STAMPA)

Udienza 18.07.2017

PER LA DIFESA DI VERTINELLI GIUSEPPE E PALMO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI ZOPPI FEDERICA, RE GIOVANNI, STROZZI CELSO, MARCHESINI ROBERTO, CALDERINI GIANLUCA, BRAMANTE CARMINE, BELESCU MIHAELA, SCRIMA PIETRO ANTONIO, CALABRETTA GAETANO, CATELLANI STEFANO, VIRGINIO PAGLIARI.

PER LE DIFESE DI SARCONE GIANLUIGI, BRESCIA PASQUALE, SCIDA FRANCESCO, DEPOSIZIONE DEL MINISTRO DELRIO GRAZIANO.

PER LE DIFESE DI SARCONE GIANLUIGI E MUTO SALVATORE, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PROCOPIO SALVATORE

PER LA DIFESA DI SARCONE GIANLUIGI, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI ORZI EDDA, DE LUCIA LUIGI, MARCHESINI STEFANO, ERCOLE GAETANO, ROVATTI ALFIO.

CARTELLA DIFESA SARCONE G. (contiene SIT di DEL RIO Graziano, rassegna stampa varia, CARTELLA DIFESA VERTINELLI)

CARTELLA PRODUZIONI PM (articoli di giornale sulle mafie+relazione della perquisizione effettuata presso il carcere di RE all' esito della quale sono stati rinvenuti coltelli rudimentali + deposito ex art. 430 c.p.p.)

Udienza 20.07.2017

PER LA DIFESA DI AIELLO GIUSEPPE E LE ROSE SALVATORE, MANCUSO VINCENZO E FLORO VITO GIANNI, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BUSINARO TERENZIO (CAPO 120)

PER LA DIFESA DI FLORO VITO GIANNI, BOLOGNINO MICHELE, BIANCHINI AUGUSTO, RIILLO PASQUALE, DEPOSIZIONE DEL COIMPUTATO GIGLIO GIULIO.

PER LA DIFESA DI BOLOGNINO MICHELE, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ASSALVE VALERIO, CROCI LUCA, BETTAK FATTUMA, CACCIATORE VINCENZO, CRIZI VITALE, NOCERA CARMINE, EL ZAIATH, DODA ALTIN, CURCIO DOMENICO, MARZANO STEFANO, BELI BRUNO. (TUTTI I CAPI PER CUI E' IMUTATO)

PER LA DIFESA DI BIANCHINI AUGUSTO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DODA ALTIN (CAPO 90)

PER LA DIFESA DI BLASCO GAETANO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CROCI LUCA.

PER LA DIFESA DI BOLOGNINO DOMENICO CL.90 E BOLOGNINO CATIANNA, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI POLETTI MATTEO, FIORENTINI ROBERTO (143 QUATER)

PER LA DIFESA DI POGGIOLI SIMONE, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MARZANO STEFANO (CAPO 143 SEXIES)

PER LA DIFESA DI BOLOGNINO SERGIO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MARZANO STEFANO.

PER LA DIFESA DI BARNAT EWA, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FERRERI GIUSEPPE (CAPI 88 TER, 88 NOVIES, 143 QUINQUIES)

PER LA DIFESA DI ACHILLI SIMONA, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FERRERI GIUSEPPE (143 QUINQUIES)
CARTELLA DEPOSITO avv. PISANELLO (documentazione relativa a BOLOGNINO)
PRODUZIONE PDF DIFESA AIELLO GIUSEPPE E LE ROSE SALVATORE (visura storica della società KROTON COSTRUZIONI S.R.L.)
PRODUZIONE PDF DIFESA MANCUSO VINCENZO (copia assegno)

Udienza 25.07.2017

DEPOSIZIONE DELL'IMPUTATO DI REATO CONNESSO PAGLIANI GIUSEPPE (si avvale della facoltà di non rispondere)
PER LA DIFESA DI MATACERA FRANCESCO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BRUTTO GIUSEPPE (CAPO 143, 143.2, 145)
PER LA DIFESA DI SCIDA FRANCESCO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE VECCHI LUCA, SERGIO MARIA, (CAPO 108)
PER LA DIFESA DI SARCONE GIANLUIGI, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MARIA SERGIO.
PER LA DIFESA IAQUINTA GIUSEPPE, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE SESTITO DOMENICO (CAPO 1)
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO IAQUINTA GIUSEPPE
PER LA DIFESA DI SIMONE POGGIOLI, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI MALAVENTURA MARZIO E PAVANI VALTER (CAPO 143 SEXIES)
PER LA DIFESA DI BOLOGNINO MICHELE, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PAVANI VALTER.
cartella produzioni pm (atti vari: annotazione di PG relative a SARCONE e a LUPEZZA + DICHIARAZIONE DI SESTITO DOMENICO + pdf riesame testi IAQUINTA+audio interrogatorio VALERIO del 24.07.15)
ANNOTAZIONE PG PDF VALERIOTI-IAQUINTA
PRODUZIONE PDF DIFESA POGGIOLI SIMONE (indice all' interno, copia scrittura privata tra MALAVENTURA e POGGIOLI+VISURA CAMERALE DELLA SOCIETA' MAGU S.R.L. + altri atti della MAGU S.R.L.)

Udienza 27.07.2017

PER LA DIFESA DI PAOLINI ALFONSO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI FRASCARI PAOLO, CONTALDO FERNANDO CLAUDIO, RADIGHIERI SIMONE (CAPO 1)
PER LA DIFESA DI BRESCIA PASQUALE, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RADIGHIERI SIMONE (CAPO 1)
PER LA DIFESA DI BLASCO GAETANO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI VETERE ANTONIO, MENZA' VINCENZO (CAPO 1)
PER LA DIFESA DI BRUGNANO LUIGI, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE VETERE ANTONIO (CAPO 50)
PER LA DIFESA DI VERTINELLI GIUSEPPE, PALMO E CONSORTI, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE LOPRIENO MARIO (CAPI 88, 88 BIS, 88 TER, 88 OCTIES)

PER LA DIFESA VERTINELLI, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI QUARTAROLI LUCA, LANZANI GIANFRANCO.
PER LA DIFESA VERTINELLI, DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE DOTT. SESTITO ANGELO VITTORIO.
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO BOLOGNINO MICHELE
CARTELLA PRODUZIONI PM (atti relativi a INGUI' Vincenzo Giuseppe, sommarie informazioni di GIOFRE' Teresa in merito al CONSORZIO STABILE GECOVAL, capo 89 duodecies+ dispositivo sentenza di appello BRESCIA).

Udienza 01.08.2017

PER LE DIFESE DI MUTO ANTONIO CL.78 E ARCURI ROSARIO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE D' URSO CARMELO (CAPO 43)
PER LA DIFESA DI MUTO ANTONIO CL.78, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PAOLILLI ROBERTO
PER LA DIFESA DI SARCONE GIANLUIGI, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ZANETTI FRANCESCO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO SARCONE GIANLUIGI
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO BOLOGNINO SERGIO
CARTELLA PRODUZIONI PM (atti relativi a COVELLI Rocco, deposizione+ **Udienza** del 26.09.16)

Udienza 03.08.2017

PER LE DIFESE DI SCIDA FRANCESCO, BOLOGNINO MICHELE, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI BUMBACA DOMENICO, VRENNA GIUSEPPE.
PER LA DIFESA DI PAOLINI ALFONSO E DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GRANDE DOMENICO, DALL' OLIO ANDREA, BONAVENTURA LUIGI.
PER LA DIFESA DI BLASCO GAETANO, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BRUGNANO SALVATORE (CAPI 54,55)
PER LA DIFESA DI BLASCO GAETANO, DEPOSIZIONE DI ASSENHEIM MAHMOUD
PER LA DIFESA DI BAACHAOUI MONCEF, DEPOSIZIONE DI BRUCOLA MICHELE (CAPI 160, 161)
PER LA DIFESA DI MANCUSO VINCENZO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI BONANNO DANIELE, SAMMARTINO PASQUALE, QUILICI SERGIO (CAPI 119, 120,121)
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BOLOGNINO MICHELE
PRODUZIONE PM PDF (ELENCO CLIENTI DELLA SOCIETÀ KITERION)
PRODUZIONE PDF DIFESA SARCONE GIANLUIGI (SIT FALBO)
PRODUZIONE PDF DIFESA MANCUSO VINCENZO (CESSIONE DEL CREDITO DA EDIL BUILDING A SOMMARTINO PASQUALE)
deposito ex art.430 c.p.p.

Udienza 08.08.2017

PER LA DIFESA DI GALLO ALFONSO, DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE MAGNANI VANIA (CAPO 143 SEXIES)

PER LA DIFESA DI MUTO LUIGI CL.75, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI MATTACE ROSARIO, DE SIMONE RENATO (CAPO 1)

PER LE DIFESE DI BOLOGNINO MICHELE, BIANCHINI AUGUSTO, FLORO VITO GIANNI, DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE RICHICHI GIUSEPPE.

PER LA DIFESA DI BOLOGNINO MICHELE DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE AURIEMMA GENNARO (CAPO 90)

PER LA DIFESA DI BOLOGNINO MICHELE E BOLOGNINO SERGIO, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI FEMIA NICOLA E MORRICONI MARCO

CARTELLA PRODUZIONI PM (contiene cartella 'Proc. Pen. FEMIA' con diverse sentenze e atti giudiziari relativi a FEMIA Nicola, cartella contenente numerosi atti relativi a VERTINELLI Palmo e Giuseppe + fascicolo fotografico CC Modena)

Udienza 10.08.2017

PER LA DIFESA DI VECCHIETTINI MARIO STEFANO e MEZIATI ABDERRAHIM, DEPOSIZIONE DEI TESTIMONI FRANCESCHI GIORDANO, RIQUADRI GIANNI, CORONELLA GIAMPAOLO, ESPOSTI MAURIZIO, EZZAHI GIAMILA, PELLESI CRISTINA (CAPO 89 OCTIES).

DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO GANDOLFI CRISTIAN (analisi dei tabulati telefonici relativi alle utenze in uso a SALSI MIRCO)

DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO SALSI MIRCO

DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO MELEGARI DANILO (deposizione sulla nota del 27 luglio 2017- riscontri alle dichiarazioni rese da AMATO ALFREDO sull' incendio ai danni di COLACINO MICHELE)

DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO VALERIOTI GABRIELE

DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO AMATO ALFREDO

DEPOSIZIONE DEL PERITO LUSETTI VINCENZO

DEPOSIZIONE DELL'APPUNTATO PRESTA SERAFINO (deposizione sulla nota del 9 maggio 2017- argomento IAQUINTA- vicenda ombrelloni + vicenda della barca+ vicenda delle ciabatte+ rapporti con GRANDE ARACRI NICOLINO)

CARTELLA PRODUZIONI PM (contiene annotazione di PG relativa ad attività integrativa di indagine su IAQUINTA Vincenzo - vicenda ombrelloni etc., annotazione del maresciallo GANDOLFI sulle utenze in uso a SALSI Mirco e GELMI Maria Rosa).

Udienza 05.09.2017

SONO STATI SENTITI PER LA DIFESA BIANCHINI: (capi: 4, 4bis, 90, 92, 93bis, ter, quarter, quinquies, sexies, septies e 189) i testimoni: VITALE Laura, IELPO Luca, HALIFI Halinafi, POLETTI Gianfranco, SILVESTRI Giuseppe Fortunato, PIGNATTI Claudio, PISA Alfredo, MASSARI Giuliano, ODDOLINI Stefano, CARUSO Giuseppe, CAMPANA Irena,

GIOIA Gerardo, MESTOLA Sandra, GHIOTTI Sereno, TOSELLI Massimiliano, PEDERZOLI Giuliana, LAMI Giampaolo.
PER LA DIFESA ZHANG E TANG (CAPI 44 E 44 BIS): TESTIMONE MERENDA Paola.
PER LA DIFESA AMATO Alfredo e VALERIOTI Gabriele: TESTIMONE LANZONI Roberto.
PER LA DIFESA GIORGIONE Antonio (CAPO 143 SEXIES): TESTIMONE PUCCINIELLO Roberto.
PER LA DIFESA BRESCIA Pasquale (CAPI 1 E 122 BIS): TESTIMONI MIGALE Antonio, MALETTA Renato, CIAMPI Giovanni, LOPILO Sebastiano, CAPOCASA Cesare.
PER LA DIFESA PASSIATORE Francesco Pio (capo 91): TESTIMONI SARUBBI Antonio, OGLIANI Fernando, ORTU Giuseppe GORNI Sergio PALLARA Lorenzo.
PER LA DIFESA GENTILE Domenico (capo 112): ESAME DEL COIMPUTATO CACCIA Salvatore, TESTIMONE SCALABRINI Roberto.
SPONTANEE DICHIARAZIONI BRESCIA Pasquale.
CARTELLA PRODUZIONI PM: CARTELLA 'DISC' con foto, doc. BIANCHINI COSTRUZIONI (produzione sequestro Audi di Bianchini capo 53), doc. LAMI Giampaolo, MEMORIA DIFENSIVA SUL CAPO 189 (CORREDO DELLA REQUISITORIA DEL 3.02.16) DOC. 3 E 5 (attestazione di presenza amianto, denuncia di LANZONI Roberto)
Pdf produzioni difesa BRESCIA, ZHANG, PASSIATORE, BIANCHINI.

Udienza 07.09.2017

DIFESA PAOLINI (CAPO 1): TESTIMONE SANFILIPPO Claudio
PER LA DIFESA COSTI Omar (CAPO 70): DEPOSIZIONE DEL COIMPUTATO MORMILE Vittorio.
PER LA DIFESA COSTI Omar (CAPI 97, 98, 99): TESTIMONE BEDOCCHI Cristina.
PER LA DIFESA costi Omar (CAPI 70): TESTIMONI CHIMINAZZO Cristian, Isp. MAXIA Pietro, GANAPINI Sara.
PER LA DIFESA SALSI MIRCO (CAPO 66): TESTIMONI DE MIO Sergio, PRENDIN Stefano, SESSA Luciano, FERRARINI Elisa, GANDOLFI Massimo, TOFFANETTI Mario, BONACINI Isauro, BANDINI Stefano, BUSETTO Federico, MAIONE Giorgio.
PER LA DIFESA CANNIZZO MARIO (CAPI 70 E 70 SEXIES): TESTIMONI MALATO Umberto, PALLADINO Nicola, CATANESE Carmelo, DI PASQUALE Giorgio.
PER LA DIFESA FERRI BERNARDINI GABRIELE (CAPO 121): TESTIMONE OFRIA GASPARE.
PER LA DIFESA FRONTERA ALFONSO (CAPO 52): TESTIMONE ROSSI DOMENICO.
PER LA DIFESA FRONTERA ALFONSO (CAPO 52): TESTIMONE MASCIARI SALVATORE, DE LUCA GERARDO.
PER LA DIFESA BRUGNANO LUIGI (CAPO 50): TESTIMONE VETERE Marcello.
PER LA DIFESA FORMENTINI Francesco (CAPO 50): TESTIMONE ROSSELLI Paolo.
PER LA DIFESA GIBERTINI GINO (CAPO 65): TESTIMONI SASSI Enrica, SETTI Giulia, PASQUINELLI Silvio, GUIZZARDI Simone.
PER LA DIFESA GERACE SALVATORE (CAPO 83): TESTIMONE VILLIRILLO Luigi.

PER LA DIFESA RIILLO PASQUALE (CAPI 96,97,98,99): DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE SCHIAVONE ANTONIO CLAUDIO.
ESAME DEL COIMPUTATO COSTI OMAR
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO SILIPO SALVATORE
PER LA DIFESA BIANCHINI (CAPO 91): TESTIMONE VIGNALI Antonio Luigi
CARTELLA DIFESA RIILLO (CONSULENZA DI PARTE, DOTT. SCHIAVONE)
PDF DIFESA CANNIZZO (INTERROGATORIO)
PDF DIFESA SALSI (INVESTIGAZIONI SESSA)
PDF DIFESA FERRI BERNARDINI (DOC. CESSIONE QUOTE + INTERROGATORIO)
PDF PRODUZIONI PM (SCRITTURA PRIVATA DI RICONOSCIMENTO DEBITO SALSI – BONACINI).

Udienza 12.09.2017

SONO STATI SENTITI PER LA DIFESA BIANCHINI (CAPO 90): TESTIMONI FERRARI Maurizio
PER LA DIFESA BIANCHINI (CAPO 91): TESTIMONI BORSARI Ennio, GALANTI Luca, PALTRINIERI Damiano, PRADELLA Gabriele.
PER LA DIFESA BIANCHINI (CAPO 93 TER): TESTIMONI PANZA Paolo, FABBRI Stefano BELLINI Chiara, GALLURA Dante GORI Massimo.
PER LA DIFESA BOLOGNINO SERGIO (CAPO 87): TESTIMONE BUTTARELLI Vincenzo
PER LA DIFESA BAACHAOUI Moncef (capi 1, 160, 161): TESTIMONE INNOCENTI Salvatore.
PER LA DIFESA GIORGIONE Antonio (CAPO 143 sexies): TESTIMONE FLORIAN Alberta.
CARTELLA MEMORIA DIFENSIVA BIANCHINI + 51 ALLEGATI.
CARTELLA PRODUZIONI PM (SENTENZA DI CONDANNA DEL 2014 CONTRO INNOCENTI Salvatore)

Udienza 14.09.2017

SONO STATI SENTITI PER LA DIFESA BRESCIA PASQUALE (CAPI 1 E 122 BIS) TESTIMONI PELLIZZIARI Michele, CIANCIOLO Giuseppe, STRADA Francesco.
PER LA DIFESA IAQUINTA Giuseppe (CAPO 1): TESTIMONE MANFREDINI Uber, ROTELLI Cesare.
PER LA DIFESA MUTO SALVATORE (CAPO 1): TESTIMONE D' ANGELO Vincenzo, STRANGIO Giuseppe.
PER LA DIFESA BAACHAOUI (CAPI 160-161): TESTIMONE MORA Emanuela.
ESAME COSTI OMAR CONDOTTO DALL' AVV TAORMINA (tema: assunzione EKATERINA).
SPONTANEE DICHIARAZIONI DI IAQUINTA Giuseppe.
SPONTANEE DICHIARAZIONI DI MUTO Salvatore.
CARTELLA DEPOSITO MUTO SALVATORE (verbali udienze, Tribunale di MANTOVA, 'PROCESSO PESCI')

CARTELLA PRODUZIONI PM (integrazione capo 91, nota riepilogativa IAQUINTA, dispositivo sentenza di appello BRESCIA, dispositivo sentenza di appello- abbreviato- BOLOGNA, decreto e verbale di perquisizione personale, locale, informatica nei confronti di STRADA Francesco)
PRODUZIONE DIFESA CAVEDO.

Udienza 19.09.2017

SONO SENTITI PER LA DIFESA MUTO Salvatore (CAPO 1): TESTIMONE D'ANGELO Francesco
PER LA DIFESA COSTI OMAR (CAPO 97-98): TESTIMONE BILIARDI Silvia
MAGGIORE GOFFREDO ROSSI: TEMA EDILPIOVRA E ALTRE INDAGINI SU SARCONE GIANLUIGI.
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO VILLIRILLO GIUSEPPE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO SARCONE GIANLUIGI
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA COSTI OMAR
CARTELLA PRODUZIONI PM (CD con atti PROCESSO AEMILIA, ATTI PROCESSO PESCI, atti SARCONE Gianluigi, atti EDILPIOVRA AMATO ALFREDO E MASSIMO, ATTI VERTINELLI G. E P. ATTI BLASCO GAETANO)
DEPOSITO DIFESA VERTINELLI GIUSEEPPE

Udienza 22.09.2017

SONO SENTITI PER LA DIFESA BLASCO GAETANO, BOLOGNINO MICHELE E BIANCHINI AUGUSTO (CAPO 53): TESTIMONE SODA SALVATORE.
PER LA DIFESA BIANCHINI: TESTIMONI RIZZO Diana e SCIONE Alessio
PER LA DIFESA AMATO ALFREDO (CAPO 11): TESTIMONE ISPETTORE CAIAZZO FELICE
PER LA DIFESA BRESCIA PASQUALE (CAPO 1): TESTIMONE ISPETTORE CAIAZZO FELICE
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL' IMPUTATO BLASCO GAETANO
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL' IMPUTATO BOLOGNINO MICHELE.
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA BIANCHINI (DOCUMENTI DIVISI PER CAPO DI IMPUTAZIONE)
CARTELLA PRODUZIONI PM (ATTI KYTERION, casellario AMATO ALFREDO, dispositivo processo PESCI–MANTOVA, ATTI RONI- SEQUESTRO SALSI MIRCO).

Udienza 26.09.2017

SONO STATI SENTITI PER LA DIFESA COSTI OMAR (TUTTI I CAPI): TESTIMONE CATARINELLI Tiziano.
ESAME DELL' IMPUTATO E COLLABORATORE VALERIO ANTONIO.
CARTELLA PRODUZIONI PM (avviso deposito ex art.430 cpp, relazione perito SARCONE GIANLUIGI, relazione perito SARCONE GRANDE Giuseppe, SARCONE Nicolino).

PRODUZIONE DIFESA COSTI OMAR

Udienza 28.09.2017
ESAME DI VALERIO ANTONIO

Udienza 03.10.2017
ESAME DI VALERIO ANTONIO
AVVISO DEPOSITO EX ART. 430 CPP

Udienza 05.10.2017
ESAME DI VALERIO ANTONIO
PRODUZIONE DIFESA ACHILLI SIMONA (Visura camerale + altri documenti relativi al CAPO 143 QUINQUIES)

Udienza 10.10.2017
ESAME DI VALERIO ANTONIO
PRODUZIONE PM (SENTENZA SODA SALVATORE)

Udienza 12.10.2017
ESAME DI VALERIO ANTONIO
PRODUZIONE PM (DOCUMENTI FIDUCIARIA EMILIANA S.P.A.)
AVVISO DEPOSITO EX ART 430 C.P.P

Udienza 17.10.2017
ESAME DI VALERIO ANTONIO
CARTELLA PRODUZIONI PM (CARTELLA APPUNTI M.LL COSTANTINO, CARTELLA APPUNTI M.LL D' AGOSTINO, CARTELLA APPUNTI M.LLO VERONI, NOTA DEPOSITO CON INDICE RELATIVO A QUESTE CARTELLE)
AVVISO DEPOSITO EX ART. 430 CPP
PRODUZIONI DIFESA FERRARI ALDO PIETRO

Udienza 19.10.2017
ESAME E CONTROESAME DI VALERIO ANTONIO
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL' IMPUTATO AMATO ALFREDO
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL' IMPUTATO AMATO FRANCESCO
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL' IMPUTATO SILIPO LUIGI
CARTELLA PRODUZIONI PM: (ORDINANZA MISURE CAUTELARI GIP-BO – omicidi di mafia al nord, AVVISO DEPOSITO EX ART 430 C.P.P.)

Udienza 24.10.2017
CONTROESAME DI VALERIO ANTONIO
SPONTANEE DICHIARAZIONI DI BOLOGNINO SERGIO
AVVISO DEPOSITO EX ART. 430 CPP
PRODUZIONE DIFESA FRONTERA ALFONSO (capo 52)

Udienza 26.10.2017
CONTROESAME DI VALERIO ANTONIO
AVVISO DEPOSITO EX ART. 430 CPP

Udienza 31.10.2017
CONTROESAME VALERIO ANTONIO
PRODUZIONI DIFESA MUTO LUIGI

Udienza 02.11.2017
CONTROESAME VALERIO ANTONIO

Udienza 07.11.2017
CONTROESAME DI VALERIO ANTONIO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI FLORO VITO ANTONIO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BOLOGNINO MICHELE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI SARCONE GIANLUIGI

Udienza 09.11.2017
DEPOSIZIONE M.llo Capo GANDOLFI CRISTIAN (analisi delle celle telefoniche agganciate dal telefono di SILIPO Antonio)
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BLASCO GAETANO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI VERTINELLI GIUSEPPE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI CANNIZZO MARIO
ESAME DEL TRIBUNALE E CONTROESAME DI VALERIO ANTONIO
AVVISO DEPOSITO EX ART. 430 CPP
PRODUZIONI PM+ DIFESA DI SALSI MIRCO.

Udienza 14.11.2017
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BLASCO GAETANO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BOLOGNINO MICHELE
DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO COSTANTINO (RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DI VALERIO)

DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE DI PARTE DELLA DIFESA BIANCHINI MAGNANTE VITO EMANUELE (CAPO 91)
DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE DI PARTE DELLA DIFESA BIANCHINI BASSISSI ROBERTO (CAPO 91)
CARTELLA PRODUZIONI PM (CARTELLA ' FILE' CONTENENTE CARTELLA 'STORIA' CONTENENTE, A SUA VOLTA, ATTI GIUDIZIARI E NON RELATIVI A VALERIO ANTONIO, ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE DEL 30.10.17)
AVVISO DEPOSITO EX ART. 430 CPP
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA BIANCHINI (RELAZIONE TECNICA DEI CONSULENTI SENTITI IN **UDIENZA**).

Udienza 18.11.2017

DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE DI PARTE VERTINELLI PALMO, CHIESSI.
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ASSISTITO TIROTTA GIOVANNI
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ASSISTITO GIGLIO GIUSEPPE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO VERTINELLI PALMO
CARTELLA PRODUZIONI PM (fascicolo fotografico mostrato a GIGLIO+ schema del braccio del carcere in cui si trovava MADONNA Francesco+ schemi di rappresentazione grafica della struttura della consorteria emiliana fatti da VALERIO + sentenza riguardante il teste TIROTTA)
PERIZIA DEL DOTT. CHIESSI (MEDICO LEGALE/NEUROLOGO) sulle condizioni di salute di VERTINELLI Palmo.

Udienza 20.11.2017

CONTROESAME DELL' IMPUTATO GIGLIO GIUSEPPE
DEPOSIZIONE DEL MAGGIORE ROSSI GOFFREDO (indagine 'RETICOLO')
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO BOLOGNINO SERGIO
ESAME DELL' IMPUTATO SARCONE GIANLUIGI
ESAME DELL' IMPUTATO MUTO SALVATORE
CARTELLA PRODUZIONI PM (cartella ' FILE' contenente riscontri plurimi a tutte le varie tranche delle dichiarazioni di VALERIO Antonio + indice)

Udienza 23.11.2017

DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BOLOGNINO SERGIO
ESAME DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA MUTO SALVATORE

Udienza 28.11.2017

ESAME DI MUTO SALVATORE
ESAME DI VALERIO ANTONIO
CARTELLA PRODUZIONI PM (CD con foto tatuaggio FLORO VITO+locandina associazione NEXUS+ sentenza GIP riguardante MACRÌ FRANCESCO)

Udienza 30.11.2017
ESAME DELL' IMPUTATO MUTO SALVATORE

Udienza 05.12.2017
CONTROESAME DI MUTO SALVATORE
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL' IMPUTATO IAQUINTA GIUSEPPE
CARTELLA PRODUZIONI PM (allegati interrogatorio MUTO+ fascicolo fotografico CC Piacenza+ esito delega indagini sulla radiolina)

Udienza 07.12.2017
CONTROESAME DI MUTO SALVATORE
PRODUZIONE PM relativa a COSTI OMAR (sommarie informazioni di CITO Marino)
PRODUZIONE DIFESA BOLOGNINO SERGIO.

Udienza 12.12.2017
CONTROESAME DI MUTO SALVATORE
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL' IMPUTATO BOLOGNINO MICHELE
AVVISO DEPOSITO EX ART.430 CPP
APPELLO ALL' ORDINANZA DI RIGETTO DELL' ISTANZA DI CONVERSIONE DELLA MISURA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE NELLA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI PER VERTINELLI PALMO.

Udienza 14.12.2017
CONTROESAME DI MUTO SALVATORE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO AMATO ALFREDO
SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL' IMPUTATO AMATO FRANCESCO
CARTELLA PRODUZIONI PM (DEPOSITO EX ART. 430 CPP- SUNTO E TRASCRIZIONE DEGLI INTERROGATORI DI MUTO SALVATORE DEL 2.10.17 E 11.10.17)

Udienza 19.12.2017
ESAME DI MUTO SALVATORE
DEPOSIZIONE DELL' APPUNTATO PRESTA SERAFINO
CARTELLA PRODUZIONI PM (CARTELLA DEPOSITO EX ART. 430 CPP- ALLEGATI RELATIVI ALLA DEPOSIZIONE DELL' APPUNTATO PRESTA+ NOTA DIA SULL' AFFARE OPPIDO+PRODUZIONE PM PDF- RUGGIERI GIUSEPPE+ RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DI VALERIO ANTONIO E MUTO SALVATORE SULL' AFFARE OPPIDO)
CARTELLA PRODUZIONE DIFESA BRESCIA PASQUALE (CD ACQUISITO MA NON PRESENTE SU SUPPORTO INFORMATICO)

Udienza 21.12.2017
ESAME DI MUTO SALVATORE DA PARTE DEL TRIBUNALE
RIESAME DI MUTO SALVATORE DA PARTE DELLA DIFESA

Udienza 28.12.2017
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BOLOGNINO MICHELE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI VALERIO ANTONIO
DEPOSIZIONE DEL MARESCIALLO CALÌ CAMILLO (RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI RESE DA MUTO SALVATORE)
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO FLORO VITO ANTONIO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO BLASCO GAETANO
CARTELLA PRODUZIONI PM (LETTERA SARCONE DEL 2.12.15 ALLE COOPERATIVE SUI FONDI PER COSTRUIRE L' AULA BUNKER+ ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE NEXUS+ RELAZIONE SU MUTO SANTINO AGROTURIST)

Udienza 11.01.2018
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE SCALZULLI POTITO
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CICONTE VINCENZO MARIA SALVATORE
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CORRADINI FRANCO
PRODUZIONE DIFESA MUTO LUIGI (ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA COERCITIVA STIGE)
ATTI TESTE SCALZULLI
LIBRO DEL TESTE CICONTE (DEPOSITATO)
CARTELLA PROCESSO PESCI- ESAME DI MUTO SALVATORE

Udienza 16.01.2018
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE FERRARI ERMES
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO BAACHAOUI MONCEF
DICHIARZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO SERIO LUIGI
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MARINO VINCENZO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BOLOGNINO MICHELE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI VALERIO ANTONIO

Udienza 18.01.2018
DEPOSIZIONE DELL' IMPUTATO DI REATO CONNESSO MUTO CARMINE (si avvale della facoltà di non rispondere- argomento: radiolina)
DEPOSIZIONE DEL TESTE GIGLIO GIUSEPPE
DEPOSIZIONE DELL' IMPUTATO LAMANNA FRANCESCO (si avvale della facoltà di non rispondere)

Udienza 25.01.2018
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE AIELLO MARIA (si avvale della facoltà di non rispondere)
DEPOSIZIONE DEI PERITI TRASCRITTORI.

Udienza 30.01.2018
DEPOSIZIONE DEI PERITI TRASCRITTORI, CONTABILI, FONICI.

Udienza 01.02.2018
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BOLOGNINO MICHELE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI AMATO ALFREDO
DEPOSIZIONE DEI PERITI DI PARTE DOTT. MASCELLARO ROBERTO E DOTT.SSA ALESSANDRA FATONE (CAPO 189)
DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE DI PARTE (DIFESA BIANCHINI) DOTT. LOLLI ALESSANDRO (CAPO 189)
PRODUZIONE DIFESA BIANCHINI (RELAZIONE DEL DOTT. LOLLI ALESSANDRO)

Udienza 06.02.2018
DEPOSIZIONE DEI PERITI CONTABILI
PRODUZIONE DIFESA BOLOGNINO CATIANNA (REDDITI+SENT. CASSAZIONE)

Udienza 08.02.2018
DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE DI PARTE (DIFESA VERTINELLI) SESTITO ANGELO VITTORIO (CAPO 88).
DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE DI PARTE (DIFESA BAACHAOUI MONCEF) TRENTI CLAUDIO (CAPI 160.161)
DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE DI PARTE (DIFESA BIANCHINI E BRAGA) PIVETTI ANDREA (CAPI DAL 93 TER AL 93 SEPTIES)
CARTELLA PRODUZIONI PM (modifica capo 1+ modifica capo 112+convalida del fermo e ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di SARCONE CARMINE+ ordinanza GIP BO)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA COSTI OMAR (fatture C.D.I. TECNOLOGY+ memorie difensive)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA BAACHAOUI MONCEF (si veda indice)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA BIANCHINI (titoli di studio di BIANCHINI Alessandra+ relazione DOTT. PIVETTI)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA VETERE P. e MANCUSO V. (ATTI MANCUSO VINCENZO [vd. documenti relativi alla moschea]+ SIT DI MANCUSO VINCENZO)
PRODUZIONE GENTILE DOMENICO (CESSIONE QUOTE TRE IMMOBILIARE S.R.L.+ SENTENZA GIP BO)

Udienza 06.03.2018

DEPOSIZIONE DEL PERITO MASCELLARO ROBERTO
DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE DI PARTE (DIFESA BIANCHINI) DOTT. LOLLI ALESSANDRO
CARTELLA PRODUZIONI PM (cartella produzioni atti e documenti PM RONCHI- SI VEDA INDICE PDF+ AVVISO DEPOSITO EX ART.430 CPP)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA BIANCHINI (relazione DOTT. LOLLI ALESSANDRO)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA MACRÌ FRANCESCO (memoria difensiva + documenti)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA SARCONE GIANLUIGI (si veda indice pdf)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA VERTINELLI (relazione tecnica del cousulente SESTITO + allegati)

Udienza 08.03.2018

CARTELLA PRODUZIONI PM (CARTELLA CON TUTTE LE SENTENZE, DA 'SCACCO MATTO' IN AVANTI+ RASSEGNA STAMPA SUL RADICAMENTO DELLA MAFIA NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DAL 2008 AL 2016 + VIDEO CORTOCIRCUITO + CARTELLA 'DISC' CONTENENTE CARTELLA '2AEMILIA' CON ALL' INTERNO RICHIESTE E ORDINANZE DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE + RIESAME + CASSAZIONE + MISURE DI PREVENZIONE + ALTRO)
ALLEGATI 1-7 (NOTA DELL' AMMINISTRAZIONE PENITANZIARIA)
ALLEGATI 8-11 (ACCERTAMENTI SU BOLOGNINO MICHELE E BOLOGNINO SERGIO+ ATTI AMATO ALFREDO)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESE (PRODUZIONI DIFESA VERTINELLI- MEMORIA TECNICA + ALLEGATI, PRODUZIONI DIFESA BLASCO GAETANO, SERGIO EUGENIO)
PRODUZIONE DIFESA FLORO VITO ANTONIO (CAPO 1, CAPO 95).

Udienza 13.03.2018

CARTELLA PRODUZIONI PM (ATTI GRANDE DRAGO + CARTELLA DOCUMENTI BIANCHINI+CARTELLA RONI CONTENENTE 17 ALLEGATI SI VEDA INDICE PDF ALL INTERNO+ ALLEGATI PDF CON INDICE)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA SARCONE GIANLUIGI (SENTENZE+ VISURE+ INDICE).
PRODUZIONE DIFESA BAACHAOUI MONCEF
PRODUZIONE DIFESA BRESCIA PASQUALE (SI VEDA INDICE INIZIALE ALL' INTERNO DEL FILE)
PRODUZIONE DIFESA CAVEDO MAURIZIO (Pec trasferimento dal Venezuela + sent. di riconoscimento sentenza Venezuela)
MEMORIA DIFENSIVA NELL' INTERESSE DI VALERIOTI GABRIELE

Udienza 20.03.2018
ESAME DELL' IMPUTATO IAQUINTA GIUSEPPE
ESAME DELL' IMPUTATO BAACHAOUI MONCEF
ESAME DELL' IMPUTATO CRIVARO ANTONIO
CONFRONTO FRA GLI IMPUTATI VALERIO ANTONIO E CRIVARO ANTONIO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BLASCO GAETANO
MEMORIA DIFENSIVA NELL' INTERESSE DI BELFIORE CARMINE (DENUNCIA NEI CONFRONTI DI SERGIO EUGENIO)
DEPOSITO DIFESA SCHIRONE GRAZIANO

Udienza 27.03.2018
CARTELLA PRODUZIONI PM(CARTELLA 'VERTINELLI P e G' contenente tutti gli atti giudiziari e non relativi alle loro posizioni- prevenzione, riesame, dichiarazioni collaboratori-sentenze- allegati ROS e RONI- documentazione contabile+ CARTELLA DVD 1 contenente documentazione varia e progressivi relativi al capo 106 e altri con indice allegato+ CARTELLA DVD 2 contenente atti relativi alla deposizione del LGT NOCERINO alle udienze del 14.09.16 e 19.10.16+ NOTA DELLA GUARDIA DI FINANZA PDF relativa alla deposizione del LGT NOCERINO)
CARTELLA DIFESA BELFIORE (memoria difensiva con sentenza di assoluzione + nota deposito)
MEMORIA PDF BIGHIGNOLI
MEMORIA PDF PAOLINI ALFONSO

Udienza 03.04.2018
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI VERTINELLI PALMO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI VERTINELLI GIUSEPPE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI AMATO FRANCESCO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BELFIORE CARMINE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI BOLOGNINO MICHELE
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI AMATO ALFREDO

Udienza 05.04.2018
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO COSTI OMAR
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL' IMPUTATO BLASCO GAETANO
DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO PAOLINI ALFONSO
DEPOSIZIONE DEL PERITO TRASCRITTORE ROSSATI ANDREA
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI MUTO SALVATORE.
PRODUZIONE PDF DIFESA DEBBI GIULIANO (revoca concessione Marinabay)

Udienza 03.05.2018
Astensione – sospensione termini

Udienza 08.05.2018

DEPOSIZIONE DEI PERITI TRASCRITTORI
DEPOSIZIONE DEL CONSULENTE DI PARTE (DIFESA BOLOGNINO MICHELE) DOTT. MUSELLA
DICHIARAZIONI SPONTANEE DI VALERIO ANTONIO.
CARTELLA PRODUZIONI PM (ATTI VARI FRA CUI PERIZIA VENTO DEL NORD+ INTERROGATORIO DI BIDIN CORRADO CON INDICE)
CARTELLA CONSULENTE MUSELLA (DIFESA BOLOGNINO MICHELE)
CARTELLA MEMORIA DI COSTI OMAR (indice all' interno)
CARTELLA MEMORIE VALERIO (MEMORIALE VALERIO)
CARTELLA PRODUZIONI DIFESA BIANCHINI (relazione tecnica integrativa dott. PIVETTI A.+ relazione tecnica del geometra BAROZZI G. + richiesta e decreto di archiviazione proc. MODENA per BIANCHINI Augusto+ indice all' interno)
CARTELLA PRODUZIONI FLORO VITO GIANNI (estratti conto+ accertamenti agenzia delle entrate+ assegni+ visnre storiche+ indice all' interno)
MEMORIA DIFESA DI BOLOGNINO MICHELE
MEMORIA DIFESA DI CROCI DEBORAH
MEMORIA DIFESA DI IAQUINTA GIUSEPPE E IAQUINTA VINCENZO (deposito doenmenti all'interno di una chiavetta, indice nella cartella dell'**Udienza)**
MEMORIA DIFESA DI SERIO LUIGI
MEMORIA DIFESA DI AMATO FRANCESCO
MEMORIA DIFESA DI ARCURI ROSARIO
MEMORIA DIFESA DI BLASCO GAETANO
MEMORIA DIFESA DI BOLOGNINO CATIANNA
MEMORIA DIFESA DI FRONTERA ALFONSO
MEMORIA DIFESA DI SALSI MIRCO
PRODUZIONI DIFESA DI SCHETTINI- VERTINELLI-BRAMANTE
MEMORIA DIFESA DI VALERIOTI GABRIELE
MEMORIA DIFESA DI VULCANO MARIO

Udienza 15.05.2018

PRIMO GIORNO DI REQUISITORIA DEI PM
CARTELLA PRODUZIONI PM (prospetto contatti epistolari di SARCONE GIANLUIGI+ SENTENZA DEL 25.05.1994 –fratelli BOLOGNINO M. e S.)

Udienza 17.05.2018

Requisitoria PM
Intercettazioni fatte ascoltare in aula

Udienza 22.05.2018

Requisitoria PM

Udienza 24.05.2018

Conclusioni parti civili (tutte depositano contestualmente le conclusioni scritte)
Avv. Zito per Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, dell'Agenzia delle Entrate.
Avv. Gamberini per la Regione Emilia Romagna.
Avv. Cancellaro per Confindustria e per l'associazione Antimafia e Antiracket
Avv. Tesoriero per la Provincia di Reggio Emilia, per i Comuni di Reggiolo, Gualtieri e Bibbiano.
Avv. Fischer per Comune di Brescello e Comune di Montecchio.
Avv. Mazza per Falbo Francesco.
Avv. Pacifico per la Città Metropolitana di Bologna.
Avv. Canuri per Consorzio Ri-Commerciamo.
Avv. Sacchetti per Comune di Concordia sulla Secchia, Comune di Finale Emilia, Comune di Mirandola, Comune di San Felice sul Panaro, Provincia di Modena, Unione Comuni modenese e Area Nord.
Avv. Gnoni per il Comune di Reggio Emilia.
Avv. Filippone per Legambiente Emilia Romagna Onlus.
Avv. Sarchi per il Comune di Parma.
Avv. Rogato per la Provincia di Parma.
Avv. Mancuso per CIGL Regione.
Avv. Di Sabato per il Comune di Sala Baganza e per il Comune di Viadana.
Avv. Ronchi per Camera del lavoro CIGL Modena e Camera del lavoro CIGL Reggio Emilia.
Avv. Vartolo l'associazione della stampa e l'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna.
Avv. Zilli per Sabrina Pignedoli.
Avv. Moisè per UIL.
Avv. Giubertoni per Balzano.
Avv. Rando per l'associazione libera, nomi e numeri contro le mafie, per la CISL regionale e per l'associazione FITA CNA nazionale.

Udienza 29.05.2018

INIZIO DISCUSSIONE AVVOCATI
Avv. Marra per SCOZZAFAVA
Avv. Pisanello per BELFIORE Carmine
Avv. Pisanello per CROCI Deborah
Avv. Belfiore per BELFIORE Carmine
Avv. Belfiore per OLIVO Salvatore
Avv. Falciani per VALERIO Antonio
Avv. Granato per BAACHAOUI Moncef
Avv. Pinotti per BAACHAOUI Moncef

Udienza 31.05.2018

Avv. Cauci per SCORDO Giuseppe
Avv. Drogo per OLIVERIO Salvatore

Avv. Migale Ranieri per ABBRUZZESE Palmina
FLORO VITO Giuseppina
PIERON Anna
ALOI Giuseppe
Avv. Nicoletta per MACRÌ Francesco per MOLINARI Antonio
Avv. Pellini per ZANGARI Valter, per GRIMALDI Luigi, per BELFIORE Giuseppe per MILAZZO Bruno;
Avv. Fiormonti per MUTO Salvatore
Avv. Piccolo per SCIDA Francesco
Avv. Carrara per GENTILE Domenico
Avv. Invidia per BIGHIGNOLI Andrea

Udienza 05.06.2018

Avv. Villirillo per MARTINO Rosario
Avv. Gnolin per MARTINO Paolo
Avv. De Belvis per PAOLINI Alfonso
Avv. Basco per LUPEZZA Alessandro
Avv. Lepore per GALLO Alfonso
Avv. Petrella per CODAMO Giuseppe
Avv. Petrella per GIORGIONE Antonio
Avv. Salsi (in sost.) per PELAGGI Francesco
Avv. Salsi (in sost.) per VACCARI Olmes
Avv. Belli per MUTO Antonio '55
Avv. Filocamo per FLORIO Francesco
Avv. Filocamo per AIELLO Salvatore
Avv. Filocamo per LEROSE Salvatore

Udienza 07.06.2018

Avv. Mazzaferro per URSINI Mario
Avv. Mazzaferro per BUTTIGLIERI Salvatore
Avv. Occhionero per VISCOME Luigi
Avv. Giuliano per VISCOME Luigi
Avv. Petrolini per FERRARI Aldo Pietro
Avv. Martone per CAGOSSI Luigi
Avv. Dalla capanna per RUGGIERO Giuseppe
Avv. Dalla capanna per BAACHAOUI Karima
Avv. Migale Ranieri per SESTITO Salvatore
Avv. Fontanesi per SILIPO Salvatore
Avv. Fontanesi per MENDICINO Alfonso
Avv. Bassi per DI VIA Francesco

Udienza 09.06.2018

Avv. Sessa per FORMENTINI Francesco
Avv. Petrillo per POGGIOLI Simone
Avv. Rossi per POGGIOLI Simone
Avv. Bosio per BOLOGNINO Sergio
Avv. Filocamo per BOLOGNINO Sergio

Udienza 12.06.2018

Avv. Vezzadini per FLORO VITO Gianni (detto Giuseppe)
Avv. Iannone (in sost. Pittari) per LOPRETE Giuseppe
Avv. Iannone (in sost. Pittari) per ROCCA Antonio
Avv. Nicoletta (in sost. Pancari) per FLORO VITO Gianni
Avv. Mancino (in sost. Vassallo) per PETRONE Antonio
Avv. Pisanello per BOLOGNINO Francesco
BARNAT Ewa
BOLOGNINO Domenico cl. '46
BOLOGNINO Domenico cl. '90
BOLOGNINO Catianna
VRABIE Mihai
VRABIE Carmen
Avv. Servillo per VECCHIATTINI Mario Stefano
Avv. Servillo per MEZIATI Abderrahim

Udienza 14.06.2018

Avv. Carletti per COSTI Omar
Avv. Belli per COSTI Omar
Avv. Tarqnini per CANNIZZO Mario
Avv. Migale per FRONTERA Alfonso
Avv. Migale per BRUGNANO Luigi
Avv. Migale per VILLIRILLO Giuseppe
Avv. Bassi per MANFREDA Francesco
Avv. Petrella per VALERIOTI Gabriele

Udienza 19.06.2018

Avv. Marzaduri per FERRI BERNARDINI Gabriele
Avv. Garuti per BIANCHINI Augusto
per BIANCHINI Alessandra
per BIANCHINI Alessandro
per BIANCHINI Nicola
per BRAGA Bruna

Udienza 21.06.2018
Avv. Battaglini per VERTINELLI Giuseppe cl. '62
Avv. Fornaciari per:
VERTINELLI Giuseppe '62,
VERTINELLI Palmo
SCHETTINI Giovanna.
BRAMANTE Antonietta,
VERTINELLI Giuseppe '86.
VERTINELLI Giuseppe '90.
VERTINELLI Antonio '85.
SALVATI Luigi.
ADAMO Rosario.
GIGLIO Tania.
Avv. Ioppoli per MATACERA Francesco
Avv. Bonfante per BIANCHINI Augusto

Udienza 23.06.2018
Avv. Miraglia per MANCUSO Vincenzo.
Avv. Miraglia per VETERE Pierino.
Avv. Saggioro per SILIPO Luigi.
Avv. Saggioro per SILIPO Floriana

Udienza 28.06.2018
Avv. Pisanello per BOLOGNINO Michele.
per ALLELUIA Lauro.
Avv. Facente per BLASCO Gaetano.

Udienza 30.06.2018
Avv. Vezzadini per SARCONE Gianluigi

Udienza 03.07.2018
Avv. Vezzadini per SARCONE Gianluigi
Avv. Villani per PASSIATORE Francesco Pio
Avv. Mancino per ARCURI Rosario
Avv. Villani per MUTO Antonio '78 – solo capo 43.
Avv. Bassi per VITI Francesco
Avv. Burani per VECCHI Silvano
Avv. Burani per ACHILLI Simona

Udienza 05.07.2018

Avv. Colacino per COLACINO Salvatore
Avv. Migale Ranieri per FLORO VITO Antonio
Avv. Migale Ranieri per SERGIO Eugenio
Avv. Falcone per FALSETTI Rosario
Avv. Falcone per BUSIA Mario
Avv. Falcone per SERIO Luigi
Avv. Muto per LONETTI Sergio
Avv. Beretti per AMATO Alfredo
Avv. Beretti per AMATO Francesco
Avv. Bruzzese per CURCIO Giuseppe
Avv. Bruzzese per CURCIO Maria
Avv. Bruzzese per GIGLIO Antonio
Avv. Bruzzese per GIGLIO Francesco

Udienza 10.07.2018

Avv. Tirelli per LOMONACO Francesco
Avv. Rossi per TOSTONI Michele
Avv. Scardovi per CAVEDO Maurizio
Avv. Piasanello per SCHIRONE Graziano
Avv. Pecorella per GIBERTINI Gino
Avv. Sgubbi per GIBERTINI Gino
Avv. Di Giuseppe per MUTO Francesco
Avv. Laratta per BOLOGNINO Michele

Udienza 12.07.2018

Avv. Ferrabosehi per ARENA Carmine.
Avv. Taormina per IAQUINTA Giuseppe
Avv. Bucchi per SALSI Mirco
Avv. Tinelli per SALSI Mirco
Avv. Cristofori per ZHANG
Avv. Cristofori per TANG

Udienza 17.07.2018

Avv. Mancino per BRESCIA Pasquale
Avv. Viscomi (sostit.) per NICASTRO Antonio – memoria.
Avv. Viscomi per AMEGLIO Rosaria
Avv. Viscomi per TRIPOLI Rosa
Avv. Viscomi per BRESCIA Pasquale – capo 122 bis.
Avv. Viscomi per MACRÌ Giuseppe
Avv. Corradi Cervi per VERTINELLI Palmo

per VERTINELLI Giuseppe '86
per SCHETTINI Giovanna
per BRAMANTE Antonietta
Avv. De Belvis per DEBBI Giuliano

Udienza 19.07.2018

Avv. Mondadori per LAERA Stefano
Avv. Facente per VULCANO Mario
per BRUGNANO Giuseppe
per COLACINO Salvatore
Avv. Della Capanna per GERACE Salvatore
Avv. Basco per EL FATACHI Abdellatif-- deposita memoria.
Avv. Saggioro per MANZONI Giuseppe
Avv. Saggioro per GERACE Salvatore

Udienza 26.07.2018

Avv. Basco per TEDESCO Rocco
Avv. Brezigar per RIILLO Pasquale e MUTO Antonio '71
Avv. Cavarretta per SCIDA Domenico
Avv. Carletti per PICHIERRI Giuseppe - deposito Memoria difensiva
Avv. Della Capanna per CRIVARO Antonio
Avv. Villani per MUTO Antonio '78 e MUTO Luigi

Udienza 31.07.2018

Avv. Miraglia per MANCUSO Vincenzo e per SILIPO Luigi
Avv. Gandolfi per MURATORI Massimo
Avv. Staiano per MUTO Antonio '55 per RIILLO Pasquale

Udienza 06.09.2018

Repliche dei PM

Udienza 13.09.2018

Repliche parti civili

Udienza 18.09.2018

Controrepliche Avv. Mancino per BRESCIA Pasquale
Controrepliche Avv. Viscomi per BRESCIA Pasquale
Controrepliche Avv. Granato per BAACHAOUI Moncef
Avv. Migale per CANNIZZO Mario deposita memoria riassuntiva e di controreplica.
Avv. Migale per BRUGNANO Luigi deposita memoria difensiva.

Avv. Migale per VILLIRILLO Giuseppe deposita memoria difensiva.

Udienza 20.09.2018

Avv. Filocamo per AIELLO Giuseppe
per LEROSE Salvatore
per BOLOGNINO Sergio
Avv. Garuti per BIANCHINI
Avv. Bonfante per BIANCHINI
Avv. Di Russo per VALERIO Antonio
Avv. Ioppoli per MATACERA Francesco
Avv. Migale Ranieri per ABBRUZZESE Palmina
Avv. Miraglia per MANCUSO Vincenzo
per VETERE Pierino
Avv. Basco per LUPEZZA Alessandro
Avv. Villani per MUTO Luigi
Avv. Scardovi per CAVEDO Maurizio
Avv. Pastorelli per GIBERTINI Gino
Avv. Sgubbi per GIBERTINI Gino

Udienza 11.10.2018

Avv. De Belvis per DEBBI Giuliano
Avv. Pisanello per BOLOGNINO Michele
BELFIORE Carmine
SCHIRONE Graziano
Avv. Servillo per VECCHIATTINI Mario Stefano
MEZIATI Abdherraim
Avv. Corradi Cervi per tutti i VERTINELLI – deposito di una memoria
Avv. Carletti per COSTI Omar – deposito memoria difensiva/controreplica
Avv. Belli per MUTO Antonio '55
Avv. Belfiore per BELFIORE Carmine, OLIVO – deposita memoria
Dichiarazioni spontanee di VALERIO Antonio
Dichiarazioni spontanee di MUTO Salvatore

Udienza 16.10.2018

Dichiarazioni spontanee di AMATO FRANCESCO, VERTINELLI, MUTO LUIGI, VERTINELLI GIUSEPPE, PAOLINI ALFONSO, DEBBI GIULIANO, CANNIZZO MARIO, AMATO ALFREDO, BELFIORE CARMINE, SILIPO SALVATORE, BOLOGNINO MICHELE, BRESCIA PASQUALE, MANCUSO VINCENZO, RIILLO PASQUALE, BLASCO GAETANO, BOLOGNINO SERGIO.

Inizio Camera di Consiglio

Udienza 31.10.2018

Lettura dei dispositivi delle sentenze emesse nell'ambito del rito ordinario e del rito abbreviato.